



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy
Faculty of Law
Department of Legal Sciences

lawtech

**The Trento Law and
Technology Research Group
Student Paper n. 33**

**LA GRAVITÀ DEL FATTO
NELLA COMMISURAZIONE
DEL DANNO NON
PATRIMONIALE:
UN'INDAGINE (ANCHE)
NELLA GIURISPRUDENZA DI
MERITO**

DAVIDE MARISELLI

ISBN: 978-88-8443-727-3

COPYRIGHT © 2017 DAVIDE MARISELLI

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group

Student Papers Series Index

<http://www.lawtech.jus.unitn.it>

IRIS:

<http://hdl.handle.net/11572/173533>

Questo paper © Copyright 2017 by **DAVIDE MARISELLI** è pubblicato con
Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate
2.5 Italia License. Maggiori informazioni circa la licenza all'URL:
<<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/>>

“SERIOUSNESS OF THE FACT” AND ASSESSMENT OF NON-ECONOMIC DAMAGES: AN INVESTIGATION (ALSO) IN THE ITALIAN LOWER COURTS’ CASE LAW

ABSTRACT

The paper aims at analyzing one of the most debated issues in the Italian law of civil liability: the assessment of non-economic damage. In particular, the objective of the study is to verify if – and how – the seriousness of the fact (intended both in terms of objective description of the fact and of intensity of the subjective element characterizing the agent’s behaviour) could be a criterium that affects the quantification of the non-economic damages.

The research is ideally divided in two sections. Within the first one, more theoretical, the events characterizing the evolution of the institute of civil liability and, in particular, of the non-economic damages are described.

The second part, where the Italian lower courts’ case law is considered, is aimed at identifying the criteria for quantifying the non-economic damages used, from time to time, by the judges, paying particular attention to the hypotheses of “pure” non-economic damages, i.e. to cases where no pre-determined standards are available to anchor the quantification of damages.

In Chapter I the main traits of the institute under examination are examined, as to proceed to a more detailed analysis in Chapter II of the evolution of the non-economic damage, recalling the main steps up to the well known “Sentenze di San Martino” in 2008.

In the second part of the study – sub-Chapter III – attention is paid to the non-economic damage quantification by analyzing, starting from a high number of judgments on merits, criteria that are used from time to time by the judges.

In particular, after having examined multiple sectors of the civil liability searching for a confirmation about the possibility – or necessity – to ascribe an important role, in each case, in the quantification of damages within the objective (exceptional seriousness of the fact) or subjective (intensity of the agent’s psychological element) characteristic, I reported my analysis results in various tables indicating, from time to time, the criteria for quantifying the damage considered by the judge and the amounts cleared.

Prominent place has been given to the analysis of the principles to integrally restore the damage and the equivalence between intention and negligence, even after the boost, in this direction, given by legal experts (and, residually, by the judges), via the creation of a new non-economic damage theory.

KEYWORDS

Civil Liability – Tort Law – Italian Lower Courts Case Law
Damage Assessment – Non-Economic Damages

About the Author

DAVIDE MARISELLI (e-mail: davidemariselli@gmail.com) earned his J. D. in Law at the University of Trento under the supervision of Prof. Umberto Izzo (March 2017). The opinions stated in this paper and all possible errors are the Author's only.

LA GRAVITÀ DEL FATTO NELLA COMMISURAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UN'INDAGINE (ANCHE) NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

ABSTRACT

Questo lavoro è volto ad analizzare uno dei più importanti e rilevanti settori del diritto civile: il risarcimento del danno non patrimoniale. In particolare, l'obiettivo di questo studio è quello di verificare se – e come – la gravità del fatto (intesa sia in termini di descrizione oggettiva del fatto, sia in termini di intensità dell'elemento soggettivo caratterizzante la condotta dell'agente) possa essere elemento idoneo ad incidere sul giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale.

Il lavoro è stato idealmente diviso in due parti: una prima, più teorica, in cui si ripercorrono le vicende che hanno contrassegnato l'evoluzione dell'istituto della responsabilità civile, e in particolare del danno non patrimoniale; una seconda, invece, in cui ho preso in considerazione la giurisprudenza di merito, al fine di individuare i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale utilizzati, di volta in volta, dal Giudice, prestando particolare attenzione alle ipotesi di danno non patrimoniale 'puro', cioè ai casi in cui non vi sono parametri predeterminati cui ancorare il giudizio di liquidazione.

Per consentire un'adeguata comprensione della questione che ci occupa, nel Capitolo 1 ho delineato, piuttosto sinteticamente, i tratti principali dell'istituto in esame, per poi passare ad analizzare più nel dettaglio – *sub* Capitolo II – l'evoluzione del danno non patrimoniale ripercorrendone le principali tappe, fino alle agognate Sentenze di San Martino del 2008.

Nella seconda parte dello studio – *sub* Capitolo III – ho invece concentrato l'attenzione sulla quantificazione del danno non patrimoniale, esaminando, a partire da un elevato numero di sentenze di merito, i criteri di volta in volta utilizzati dal giudicante.

In particolare, dopo aver indagato molteplici settori della responsabilità civile alla ricerca di un riscontro circa la possibilità – o necessità – di attribuire un ruolo importante nel giudizio liquidatorio alle caratteristiche oggettive (eccezionale gravità del fatto) o soggettive (intensità dell'elemento psicologico dell'agente) del singolo caso concreto, ho riportato le risultanze della mia analisi in varie tabelle, indicando, di volta in volta, i criteri di liquidazione valutati dal giudicante e gli importi liquidati.

Ampio risalto è dato, poi, all'analisi dei principi di integrale riparazione del danno e di equivalenza tra dolo e colpa, anche a seguito della spinta data, in tale direzione, dalla dottrina (e, in modo residuale, dalla giurisprudenza), mediante la creazione di una nuova teoria del danno non patrimoniale.

PAROLE CHIAVE

Responsabilità civile – Danni – Giurisprudenza di merito
Commisurazione del danno – Danno non patrimoniale

Informazioni sull'Autore

DAVIDE MARISELLI (e-mail davidemariselli@gmail.com) ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Trento con la supervisione del Prof. Umberto Izzo (Marzo 2017). Le opinioni e gli eventuali errori contenuti sono ascrivibili esclusivamente all'autore.

LA GRAVITÀ DEL FATTO NELLA COMMISURAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UN'INDAGINE (ANCHE) NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

Davide Mariselli

Indice

INTRODUZIONE	1
CAPITOLO I	3
RESPONSABILITÀ CIVILE, INGIUSTIZIA DEL DANNO E DANNO NON PATRIMONIALE	3
1. NATURA E ORIGINI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	3
1.1. Il sistema della responsabilità civile	5
2. DISCIPLINA GENERALE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE	6
2.1. <i>Segue</i> : Le funzioni della responsabilità civile	9
3. IL «DANNO INGIUSTO»	11
4. UNA SUMMA DIVISIO: DANNO PATRIMONIALE E DANNO NON PATRIMONIALE	15
5. DANNO NON PATRIMONIALE: NOZIONE, FUNZIONI, LIQUIDAZIONE E VOCI DI DANNO. CENNI	15
5.1. Le diverse voci di danno ascrivibili all'art. 2059 c.c.: danno morale, danno esistenziale e danno biologico: rinvio	20
CAPITOLO II	23
IL «NUOVO» DANNO NON PATRIMONIALE: L'EVOLUZIONE AD OPERA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ. LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: CENNI	23
1. ALCUNI CENNI STORICI SULLA RISARCIBILITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE. DALL'ART. 1151 DEL CODICE DEL 1865 AGLI ANNI DUEMILA	24
1.1. L'art. 185, comma 2, del Codice penale del 1930	25
1.2. Il nuovo Codice Civile del 1942: l'art. 2059 e l'interpretazione della clausola limitativa ..	27
1.3. Una nuova stagione del danno non patrimoniale: il <i>trionfo</i> del danno biologico e il contributo della giurisprudenza delle Corti italiane	28
1.4. La «Sentenza Dell'Andro»: Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184	31
1.5. L'emersione di una nuova voce di danno non patrimoniale: il c.d. «danno esistenziale» ..	34
2. L'INTERPRETAZIONE C.D. «COSTITUZIONALMENTE ORIENTATA» DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UN REPENTINO CAMBIO DI DIREZIONE AD OPERA DELLA S.C.	40
2.1. Le sentenze della Cassazione del 12 e 31 maggio 2003	40
2.2. La più autorevole delle conferme: la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 11 luglio 2003	42
3. IL DANNO NON PATRIMONIALE AL GIRO DI BOA: LE DECISIONI DELLE SEZIONI UNITE DEL 11 NOVEMBRE 2008. IL NUOVO «STATUTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE»	44
3.1. L'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 25 febbraio 2008. Il sistema del risarcimento del danno non patrimoniale al vaglio delle Sezioni Unite	44

3.2. L'attesa risposta delle Sezioni Unite: le quattro sentenze gemelle del 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975.....	47
3.2.1. La conferma dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. adottata dalla Cassazione nel maggio 2003.....	48
3.2.2. «...di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere...»: l'unitarietà del danno non patrimoniale e l'esclusione della autonomia risarcitoria del danno esistenziale.....	50
3.2.3. L'ingiustizia costituzionalmente qualificata. I danni bagatellari e il c.d. doppio binario: i due presupposti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio.....	51
3.3. <i>Segue</i> : la liquidazione del danno non patrimoniale. I criteri-guida individuati dalle Sezioni Unite.....	54
3.4. Il danno esistenziale <i>come l'araba fenice</i> ? Le reazioni della dottrina alle sentenze "gemelle" del 2008: lodi e critiche, vincitori e vinti. Possibili scenari futuri.....	55

CAPITOLO III.....59

LA DESCRIZIONE DEL FATTO E L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DANNEGGIANTE NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UN'ANALISI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO.

1. L'IMPERIALISMO DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE: UN UNIVERSO IN ESPANSIONE.....	60
2. LA QUANTIFICAZIONE (UNITARIA) DEL DANNO NON PATRIMONIALE. CRITERI GENERALI.....	63
3. LA PERSONALIZZAZIONE DEL RISARCIMENTO: QUALI LIMITI AL POTERE DEL GIUDICE? COME (E SE) INCIDE LA VALUTAZIONE DELLA GRAVITÀ DEL FATTO NEL GIUDIZIO RISARCITORIO.....	67
4. CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: LA DESCRIZIONE DEL FATTO E IL RILIEVO DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DANNEGGIANTE: UN'ANALISI GIURISPRUDENZIALE.....	71
4.1. Il risarcimento del danno da uccisione del congiunto. Il ruolo della descrizione del fatto e dell'elemento soggettivo del danneggiante nel giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale.....	75
4.1.1. <i>Segue</i> : La responsabilità del medico nel danno da uccisione del congiunto. Casistica.....	78
4.1.2. <i>Segue</i> : La perdita del congiunto a seguito di incidente stradale. Casistica.....	84
4.1.3. <i>Segue</i> : I danni da uccisione del congiunto nei casi di omicidio volontario. Casistica.....	88
4.2. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità. Il ruolo della descrizione oggettiva del fatto e dell'intensità dell'elemento psicologico del danneggiante nel giudizio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale.....	94
4.2.1. I diritti della personalità. Nozione generale.....	95
4.2.2. La tutela (civile) della lesione dei diritti della personalità.....	97
4.2.3. La lesione dell'onore e della reputazione. La problematica selezione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.....	97
4.2.4. <i>Segue</i> : Casistica.....	101
4.2.5. La lesione della identità personale e della riservatezza.....	110
4.2.6. <i>Segue</i> : Casistica.....	112
4.3. Conclusioni.....	119
5. LA GRAVITÀ DEL FATTO: UN PARAMETRO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE. OLTRE IL PRINCIPIO DI INTEGRALE RIPARAZIONE DEL DANNO?.....	123
5.1. <i>Segue</i> : il rischio di duplicazioni risarcitorie. Casistica.....	126
5.1.1. Tribunale di Marsala, 20 febbraio 2008.....	129
5.1.2. Tribunale di Orvieto, 29 giugno 2011.....	131

5.1.3. Tribunale di Padova, Sez. II civile, 7 gennaio 2009	132
5.1.4. Tribunale di Modena, Sez. I civile, 12 dicembre 2003	133
5.1.5. Tribunale di Varese, Sez. I civile, 10 dicembre 2010.....	135
5.1.6. A proposito di risarcimenti ‘esemplari’... ..	137
5.1.7. Tribunale di Milano, Sez. X civile, 3 settembre 2012, n. 9749.....	141
5.2. <i>Segue</i> : Conclusioni.....	144
6. L’OPPORTUNITÀ DI UN «RISARCIMENTO AGGRAVATO DALLA CONDOTTA»	144
6.1. Corte d’Assise di Torino, Sez. II, 14 novembre 2011	146
6.2. Tribunale di Torino, Sez. IV civile, 3 giugno 2015.....	150
6.3. <i>Segue</i> : Risarcimento aggravato dalla condotta: <i>how much?</i>	152
CONCLUSIONI	155
APPENDICE	161
TRIB. MILANO, 8 APRILE 1991	165
TRIB. NAPOLI, 8 APRILE 1995.....	165
TRIB. BARI, 18 GIUGNO 2001	169
TRIB. PALERMO, 25 GIUGNO 2001.....	172
TRIB. MODENA, SEZ. I CIVILE, 12 DICEMBRE 2003.....	178
TRIB. VENEZIA, SEZ. I CIVILE, 10 GENNAIO 2006, N. 73	182
TRIB. GENOVA, SEZ. VI CIVILE, 6 APRILE 2006	195
TRIB. LATINA, SEZ. DIST. TERRACINA, 19 GIUGNO 2006, N. 252.....	198
TRIB. PALERMO, SEZ. I CIVILE, 21 FEBBRAIO 2007, N. 780.....	199
TRIB. MARSALA, SEZ. STRALCIO, 3 LUGLIO 2007.....	205
TRIB. PALERMO, SEZ. I CIVILE, 4 LUGLIO 2007	213
TRIB. PALERMO, SEZ. III CIVILE, 15 FEBBRAIO 2008.....	216
TRIB. MARSALA, SEZ. CIVILE, 20 FEBBRAIO 2008.....	220
TRIB. CATANIA, 2 LUGLIO 2008, N. 2997	235
TRIB. PADOVA, 7 GENNAIO 2009	243
TRIB. BARI, SEZ. III CIVILE, 7 MAGGIO 2009	247
TRIB. NOLA, SEZ. II CIVILE, 2 FEBBRAIO 2010	249
TRIB. TRIESTE, SEZ. CIVILE, 19 GIUGNO 2010.....	261
APP. CATANIA, SEZ. I CIVILE, 14 LUGLIO 2010, N. 1131	264
TRIB. VARESE, 10 DICEMBRE 2010	267
APP. TARANTO, SEZ. CIVILE, 13 MAGGIO 2011.....	271
TRIB. ORVIETO, 29 GIUGNO 2011	280
ASS. TORINO, SEZ. II, 14 NOVEMBRE 2011	283
TRIB. TORINO, SEZ. IV CIVILE, 20 FEBBRAIO 2012.....	295
TRIB. MONZA, 10 APRILE 2012	322
TRIB. MILANO, SEZ. X CIVILE, 3 SETTEMBRE 2012, N. 9749.....	324
TRIB. FOGGIA, SEZ. I CIVILE, 12 SETTEMBRE 2012.....	332
TRIB. TRENTO, 11 OTTOBRE 2012.....	335
TRIB. PALERMO, SEZ. III CIVILE, 19 OTTOBRE 2012	338

TRIB. NAPOLI, SEZ. III CIVILE, 4 DICEMBRE 2012	342
TRIB. MILANO, SEZ. I CIVILE, 12 DICEMBRE 2012	345
TRIB. ROMA, SEZ. I CIVILE, 18 FEBBRAIO 2013	353
TRIB. RAGUSA, 6 GIUGNO 2013	354
TRIB. MILANO, SEZ. XI CIVILE, 13 GIUGNO 2013.....	378
TRIB. REGGIO EMILIA, SEZ. II CIVILE, 13 GENNAIO 2014	383
TRIB. ROMA, SEZ. XII CIVILE, 7 FEBBRAIO 2014.....	387
TRIB. REGGIO EMILIA, SEZ. II CIVILE, 3 MARZO 2014.....	393
TRIB. PERUGIA, SEZ. II CIVILE, 6 MAGGIO 2014	400
TRIB. RIMINI, SEZ. CIVILE, 21 MAGGIO 2014.....	402
TRIB. CASSINO, 6 NOVEMBRE 2014	406
CASS. CIV., SEZ. III, 22 GENNAIO 2015, N. 1126	413
TRIB. MILANO, SEZ. I CIVILE, 15 APRILE 2015	415
TRIB. TORINO, SEZ. IV CIVILE, 3 GIUGNO 2015	421
TRIB. TRENTO, 24 GIUGNO 2015.....	436
TRIB. ASCOLI PICENO, 15 MARZO 2016.....	439
TRIB. FROSINONE, 16 MARZO 2016.....	441
TRIB. PALERMO, SEZ. III CIVILE, 6 APRILE 2016.....	447
TRIB. PADOVA, SEZ. II CIVILE, 12 MAGGIO 2016.....	451
ASS. BERGAMO, 27 SETTEMBRE 2016.....	454
BIBLIOGRAFIA	459
SITOGRAFIA	471

INTRODUZIONE

«*Ne sais-tu pas que nous avons tous la prétention de
souffrir beaucoup plus que les autres?*»

DE BALZAC HONORÉ, *La Peau de Chagrin*, 1831.

«*Non sai che tutti abbiamo la pretesa di soffrire molto
più degli altri?*»

BALZAC ONORATO, *La pelle di Zigrino*, 1831.

Questo scritto prende le mosse da un annoso problema che interessa la dottrina e la giurisprudenza da decenni: la quantificazione del danno non patrimoniale. Le Corti italiane quotidianamente si confrontano con la difficoltà di tradurre in termini monetari pregiudizi – per natura – non suscettibili di una quantificazione in termini economici. Valutare il *prezzo* di una morte o di una lesione di uno dei c.d. *diritti della personalità* è un'operazione delicata, che tocca e coinvolge anche principi fondamentali di rango costituzionale, su tutti quello di uguaglianza.

Inoltre, nonostante più generazioni di studiosi del diritto civile si siano confrontate con la problematica in esame, ancora oggi la questione è più che mai aperta. Anzi, come avrò modo di illustrare nel testo, l'istituto della Responsabilità Civile – e in particolare il danno non patrimoniale – sembra essere in continua evoluzione ed espansione.

Pertanto, nella prima parte del lavoro che segue, al fine di fornire a chi legge tutti gli strumenti necessari a comprendere adeguatamente i termini del problema, dopo aver brevemente delineato – all'interno del Capitolo I – i tratti essenziali dell'istituto della Responsabilità Civile, tento di ricostruire la storia, prettamente giurisprudenziale, del *nuovo* danno non patrimoniale, cominciando dalle origini dell'istituto, per arrivare ai giorni nostri.

Nel Capitolo II, dunque, ripercorro le principali tappe che hanno segnato l'evoluzione del danno non patrimoniale, dall'art. 1151 del previgente Codice del 1865, fino alle famosissime Sentenze di San Martino.

Più dettagliatamente, dopo aver effettuato una brevissima premessa storica, affronto il problema posto dalla clausola limitativa contenuta nell'art. 2059 c.c. – (unica) norma di

riferimento per il danno non patrimoniale – e la successiva apertura della giurisprudenza di merito al c.d. danno biologico.

Ulteriore passaggio fondamentale da me considerato nel dettaglio è costituito dalla Sentenza della Corte Costituzionale 184 del 1986 (nota come “Sentenza Dell’Andro”), che costituisce una sorta di *Statuto* del danno non patrimoniale.

Commento poi l’entrata in scena di una nuova – e quanto mai discussa – figura di danno, che diventerà di lì a poco oggetto di aspre battaglie tra le diverse Scuole del diritto italiane.

Infine, prima di arrivare alle già citate Sentenze di San Martino, analizzo la *svolta costituzionale* operata dalle Sentenze gemelle della Cassazione Civile del maggio 2003, e dalla Corte Costituzionale del luglio dello stesso anno. Con tali sentenze la Suprema Corte ha attuato l’auspicato superamento dei limiti imposti dalla clausola limitativa di cui all’art. 2059 c.c.: da vecchio e inutile “brontosauo”, dunque, l’art. 2059 c.c. si trasformò d’improvviso nella *locomotiva* del danno non patrimoniale.

Punto d’approdo della prima parte del mio lavoro sono, dunque, le quattro Sentenze delle Sezioni Unite del novembre 2008, con cui la Suprema Corte ha preso una netta posizione su molte delle questioni prospettate.

Al termine di questo *excursus* storico, concentro l’attenzione sulla giurisprudenza di merito, al fine di verificare quali siano i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale utilizzati dal Giudice, in particolare per quanto riguarda le ipotesi di danno non patrimoniale ‘puro’, cioè nei casi in cui non vi sono parametri predeterminati cui ancorare il giudizio di liquidazione.

L’obiettivo principale di questo studio è, dunque, quello di verificare se, ed eventualmente come, la gravità del fatto – *latu sensu* intesa: sia in termini di descrizione oggettiva del fatto, sia in termini di intensità dell’elemento soggettivo caratterizzante la condotta dell’agente – incida nella liquidazione del danno non patrimoniale.

A seguito di un’attenta consultazione delle banche dati e delle principali riviste in materia, ho selezionato ed estratto un cospicuo numero di sentenze che ho poi provveduto a riportare in alcune tabelle, indicando di volta in volta una breve descrizione del fatto storico oggetto della decisione, i criteri di liquidazione valutati dal giudicante e, infine, gli importi liquidati.

Al termine di questa analisi, infine, riporto alcune considerazioni personali sul problema, esponendo brevemente anche i più recenti orientamenti dottrinali in tema di danni punitivi e «risarcimento aggravato dalla condotta».

Il lavoro si conclude, infine, con un’appendice, ove riproduco integralmente i testi delle sentenze esaminate nella seconda parte del mio studio, all’interno delle quali sono evidenziati i passaggi più rilevanti, così da consentire a chi legge di meglio orientarsi all’interno delle stesse, individuando agevolmente i paragrafi che più rilevano ai nostri fini.

CAPITOLO I

RESPONSABILITÀ CIVILE, INGIUSTIZIA DEL DANNO E DANNO NON PATRIMONIALE

Danno s. m. [lat. *damnum*]. – 1.b. Sotto l'aspetto giuridico, pregiudizio causato ad altri da un comportamento contrario al diritto, sia mediante la violazione di obblighi specifici derivanti da un particolare rapporto giuridico con l'avente diritto (*d. contrattuale* o *da inadempimento*), sia mediante la violazione della norma giuridica¹.

SOMMARIO: 1. Natura e origini della responsabilità civile - 1.1. Il sistema della responsabilità civile - 2. Disciplina generale della responsabilità civile - 2.1. *Segue*: le funzioni della responsabilità civile - 3. Il «danno ingiusto» - 4. Una *summa divisio*: danno patrimoniale e danno non patrimoniale - 5. Danno non patrimoniale: nozione, funzioni, liquidazione e voci di danno. Cenni - 5.1. Le diverse voci di danno ascrivibili all'art. 2059 c.c.: danno morale, danno esistenziale e danno biologico: rinvio.

1. Natura e origini della responsabilità civile

La responsabilità civile si differenzia dagli altri tipi di responsabilità – penale e amministrativa su tutte – per il fatto di essere regolata dal diritto privato².

A stretto rigore, all'interno della nozione di responsabilità civile dovrebbero essere ricomprese le due sottocategorie della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, la prima regolata dagli artt. 1176 ss. c.c., la seconda dal Titolo IX del Libro IV del Codice.³

¹ <http://www.treccani.it/vocabolario/danno>.

² *Ex multis* vedi ALPA G., *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, UTET, 2010; VISINTINI G., *Cos'è la responsabilità civile. Fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e dell'inadempimento contrattuale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014.

³ Per un approfondimento v., *ex plurimis*, MONATERI P. G., *Danno e risarcimento*, Torino, Giappichelli, 2013; SCOGNAMIGLIO R., *Responsabilità civile e danno*, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 94 ss. Per una

La distinzione tra i due tipi di responsabilità non crea, almeno da un punto di vista prettamente formale, particolari difficoltà: con il termine responsabilità contrattuale ci si riferisce alla responsabilità derivante esclusivamente dall'inadempimento di un contratto intercorrente tra più soggetti (cfr. art. 1218 ss c.c.); la responsabilità extracontrattuale, per contro, nasce con il verificarsi di un fatto illecito⁴, essendo indifferente che sussista o meno un contratto fra soggetto danneggiato e danneggiante⁵ (cfr. artt. 2043 ss c.c.). Tuttavia, la contrapposizione tra i due tipi di responsabilità, pur appartenendo a tutte le esperienze giuridiche moderne, in alcuni ordinamenti sembra assumere connotati *sui generis*.⁶

Sul piano della disciplina, le due responsabilità differiscono non solo per quanto riguarda la fonte da cui originano, ma anche sotto altri profili. Difatti, mentre il diritto al risarcimento del danno contrattuale è soggetto, salvo particolari eccezioni disciplinate dalla legge, alla prescrizione ordinaria, cioè decennale, ex. 2946 c.c., il diritto al risarcimento del danno extracontrattuale è soggetto, fatte salve ipotesi particolari, alla prescrizione breve quinquennale, ex art. 2947 c.c. Altra differenza fondamentale riguarda l'onere di provare il danno: se nel campo della responsabilità contrattuale è onere del debitore fornire la prova di aver adempiuto correttamente la sua obbligazione (o del fatto che l'inadempimento sia derivato da impossibilità derivante da causa a lui non imputabile), nel campo della responsabilità extracontrattuale colui che agisca per ottenere il risarcimento del danno sofferto ha l'onere di provare non solo il danno e il nesso causale tra danno e illecito, ma anche lo stesso fatto illecito⁷, nonché la colpa o il dolo del soggetto danneggiante.

Altra importante differenza riguarda il *quantum* del danno risarcibile: per la responsabilità contrattuale, il risarcimento è limitato al danno prevedibile al momento in cui

completa, per quanto schematica, sintesi delle differenze tra le due forme di responsabilità, v. MONATERI P. G., *Manuale della responsabilità civile*, Torino, UTET, 2001, pp. 13 ss.

⁴ La Corte di Cassazione precisa come la fattispecie di cui al 2034 c.c. non possa dirsi completa «se accanto al fatto in ipotesi ingiusto non si ritrovi anche il danno. La stessa formulazione letterale dell'art. 2043 c.c. richiama infatti l'attenzione sul danno ingiusto: deve esserci un danno, solo se c'è il danno vale la pena di accertare se esso sia ingiusto o no» (Cass. Sez. I, 21 ottobre 1988, n. 5716); sul punto tornerò in seguito.

BIANCA C. M., *La responsabilità*, vol. 5 di *Diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2012² definisce la responsabilità extracontrattuale come la «soggezione alle sanzioni dell'illecito civile» e l'illecito civile come «il fatto lesivo di interessi giuridicamente tutelati nella vita di relazione».

⁵ MONATERI P. G., *Manuale*, cit., p.2 *ivi* nota 5.

⁶ Come osserva ALPA G., *La responsabilità*, cit., pp. 122-125, là dove precisa come in Francia si tenda a negare il cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, poiché non esisterebbe alcuna differenza per «natura» tra le due obbligazioni, ma solo una differenza di regime, e come in *Common Law* la ripartizione tra *tort* e *contract* sia assai fragile. SALVI C., *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2005, pp. 11 ss, rileva come sia diffusa la tendenza a considerare con favore financo la soppressione della stessa distinzione. VISINTINI G., *Cos'è la responsabilità*, cit., pp.17-22, tiene separati ambiti in cui la distinzione risulta netta e marcata, e «settori in cui si sta evidenziando l'emergere di tipi di responsabilità sottoposti a un regime unitario indifferente dalla fonte da cui essi derivano [...], e si tratta dei settori della responsabilità di professionisti o di fornitori di servizi, che ormai obbedisce a regole di matrice giurisprudenziale che esprimono unitarietà di disciplina a prescindere dal titolo, contrattuale o extracontrattuale, della responsabilità».

⁷ Salvo che per le ipotesi di responsabilità oggettiva e di responsabilità aggravata.

L'obbligazione è sorta; la responsabilità extracontrattuale importa, invece, la risarcibilità tanto dei danni prevedibili, quanto di quelli imprevedibili.

Occorre poi dar conto di come l'espressione "responsabilità civile" sia utilizzata, nel lessico moderno, per indicare precipuamente la sola responsabilità extracontrattuale⁸.

È altresì utilizzata, come sinonimo di responsabilità civile, l'espressione «responsabilità aquiliana», che rimanda alle origini della responsabilità extracontrattuale prevista dal c.c. Il primo precedente storico della responsabilità extracontrattuale è dato, infatti, dalla *Lex Aquilia de damno iniuria dato*⁹. La distinzione era, già allora, quella attuale, tra *licere* e *non licere*, cioè tra comportamento approvato e non approvato dall'ordinamento.

1.1. Il sistema della responsabilità civile

Nell'ultimo secolo abbiamo assistito al passaggio da uno schema classico, in cui il risarcimento altro non era che sanzione di un comportamento non consentito dall'ordinamento giuridico, a un modello che pone l'accento sul fatto dannoso e sulla funzione riparatoria. L'approccio tradizionale si risolveva, *in nuce*, nell'identificazione dell'ingiustizia del danno essenziale ai fini dell'applicazione del 2043 c.c. con la lesione di un diritto soggettivo assoluto del soggetto danneggiato. La funzione della RC poteva essere riassunta nella formula «*ut nemo laedatur*», *perché nessuno sia lesa nei suoi diritti*. La responsabilità aveva una funzione prettamente dissuasiva, risolvendosi nella sanzione per colui che, trasgredendo al principio del *neminem laedere*¹⁰, recasse un pregiudizio ad un altrui diritto¹¹. Dolo e colpa, in questo contesto, fungevano da criterio selettivo del danno risarcibile.

Tale funzione dissuasiva era propria di una società in cui gli eventi di danno erano connotati dal carattere dell'eccezionalità. Lo scenario mutò con l'avvento della società industriale: la possibilità che si verificassero danni a cose o persone era assunta quale inevitabile conseguenza dell'industrializzazione e della motorizzazione dello Stato nei decenni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale.

La concezione tradizionale fu contestata e contrastata, a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, dagli scritti sull'ingiustizia del danno di Schlesinger e Sacco¹², che posero le fondamenta per la riflessione "moderna" che prese poi forma, negli anni successivi, con

⁸ Utilizzerò, pertanto, l'espressione "responsabilità civile" per indicare unicamente tale sottocategoria di responsabilità.

⁹ Legge comiziale (*rectius*, plebiscito) risalente al 286 a.C., anche se la datazione della stessa risulta essere tutt'altro che certa.

¹⁰ Principio che veniva inteso, con le parole di BUSNELLI F. D. in *Illecito civile*, Enciclopedia giuridica Vol. XV, Roma, 1991, 7, come "*sintesi di tutti i doveri specifici, imposti a ciascuno verso gli altri*"

¹¹ GALGANO F., *Gli atti unilaterali e i titoli di credito. I fatti illeciti e gli altri fatti fonte di obbligazione. La tutela del credito. L'impresa*, Vol. III di *Trattato di diritto civile*, Padova, CEDAM, 2010², pp. 121 ss.

¹² Si vedano SACCO R., *L'ingiustizia di cui all'art. 2043 c.c.*, in *Foro Padano*, 1960, I; SCHLESINGER P., *La ingiustizia del danno nell'illecito civile*, in *Jus*, 1960.

le riflessioni di eminenti giuristi che cercavano soprattutto di giustificare il superamento della barriera del diritto soggettivo e di abbandonare la vecchia “teoria della colpa”, aprendo la strada a numerosi studi sull’ingiustizia del danno e sulla causalità giuridica.

La svolta si ebbe, per l’appunto, con i contributi di Rodotà e Trimarchi¹³. Fu Rodotà ad identificare il vero problema della RC come un problema di fissazione di un criterio per cui si potesse sostituire l’attribuzione automatica-naturalistica del danno con una giuridica¹⁴. Il problema della RC consiste nella scelta dei criteri con cui un costo sociale viene lasciato in capo alla vittima o traslato in capo ad altri soggetti, che non necessariamente sono i danneggiati.

Citando le parole di Galgano¹⁵, lo scritto di Rodotà può essere definito come uno di quei libri «che si rivelano capaci di provocare profondi mutamenti nelle convinzioni tradizionali»¹⁶. L’apporto di questi giuristi è stato fondamentale per lo sviluppo della disciplina ed ha preparato il terreno ad una sempre più vasta produzione scientifica sull’argomento.

2. Disciplina generale della responsabilità civile

La responsabilità civile è regolata in modo generale dagli articoli 2043-2059 c.c., all’interno del Titolo denominato “*Dei fatti illeciti*”, cui si affiancano altre disposizioni

¹³ Cfr. RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1967; TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1961.

¹⁴ MONATERI P. G., *Danno*, cit. pp. 11-14.

¹⁵ V. la recensione dell’opera di Rodotà a firma di GALGANO F., *Rivista di diritto civile*, 1965, 535.

¹⁶ L’apporto di questi giuristi è stato fondamentale per sostenere come il concetto di “danno ingiusto” realizzi una “clausola generale” ed ha preparato il terreno ad una vasta produzione scientifica sull’argomento. In sintesi, Rodotà sostiene che si debba dissociare il concetto di responsabilità da quello di colpa: dire che un soggetto è responsabile dal punto di vista giuridico non corrisponde sempre e comunque al dire che egli è stato l’autore del fatto dannoso chiamato a risarcire. Unico *leitmotiv* ravvisabile nelle diverse ipotesi di responsabilità è l’attribuzione del fatto dannoso ad un soggetto: a variare è il criterio posto alla base del giudizio di responsabilità. Rodotà sottolinea poi come il legislatore del 1942 abbia compiuto una scelta netta e precisa riferendo il requisito dell’ingiustizia direttamente al danno, anziché alla condotta. Inoltre, il nuovo codice ha introdotto il nuovo principio della solidarietà come limite generale all’attività dei soggetti. Da tale principio deriva la c.d. clausola generale di responsabilità, cioè l’obbligo di risarcire i danni arrecati ad altri qualora ricorrano determinati elementi. Ciò avviene, in virtù del principio di solidarietà, senza che vi sia il bisogno di una tipizzazione legislativa di ciascun comportamento dannoso. Il requisito dell’ingiustizia, riferendosi al danno anziché alla condotta, sposta in primo piano il fatto oggettivo della lesione, dovendosi stabilire, ai fini del giudizio di responsabilità, se la situazione giuridica del danneggiato possa considerarsi giuridicamente rilevante. Si avrà, pertanto, una serie aperta di casi di responsabilità, pur non derivando, da ciò, né l’arbitrio del giudice, né l’incertezza del diritto. La clausola generale si presta ad essere lo strumento idoneo a regolare realtà dinamiche, per ciò sfuggenti rispetto a una disciplina statica (cioè, tipizzata). A fondamento della responsabilità civile sta un elemento unitario, cioè il danno ingiusto; molteplici sono, invece, i criteri di imputazione del fatto dannoso.

codicistiche, oltre a varie direttive europee e leggi speciali¹⁷. Per di più, a partire dagli anni sessanta, la dottrina e, pur successivamente, la giurisprudenza hanno fatto ricorso a vari principi costituzionali al fine di rinnovare – *rectius*, rifondare – la disciplina codicistica della responsabilità civile¹⁸.

La norma fondamentale in materia di responsabilità civile, che fissa il principio per cui la persona che con colpa reca danno ad un terzo deve ripararlo, è l'art. 2043 c.c.:

«Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Analizziamo sinteticamente la norma¹⁹.

Il «fatto» è ciò che cagiona il danno e solitamente consiste in un comportamento dell'uomo (in tal caso si parlerà, più correttamente, di «atto»). La condotta del soggetto danneggiante può essere alternativamente commissiva od omissiva²⁰, a seconda che la stessa consista in un *facere* ovvero in un *non facere*. L'evento produttivo del danno potrebbe anche risolversi in un mero fatto materiale, che particolari disposizioni di legge imputano a un determinato soggetto, o perché gravato dall'obbligo giuridico di evitare l'evento, o in forza dello specifico legame intercorrente tra il fatto e il soggetto²¹.

Il fatto *de qua* deve poi essere connotato dall'elemento dell'illiceità. Spesso è il legislatore a qualificare in modo espresso un determinato fatto come illecito. Si veda, ad esempio, l'art. 185, comma 2, cod. pen., il quale dispone espressamente che *«ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole»*. In tal caso, illecito penale e illecito civile si sovrappongono. È necessario sin da subito evidenziare la differenza sostanziale tra illeciti civili e penali, che consiste anzitutto nell'essere, gli illeciti penali, *tipici*: devono cioè essere definiti dalla legge, in ossequio al principio di legalità stabilito dall'art. 1 cod. pen. e dall'art. 25 della Costituzione. Diversamente, per l'illecito civile vale il principio, diametralmente opposto, dell'atipicità: nell'art. 2043 c.c. si può riscontrare una clausola generale che, pur sancendo il principio della risarcibilità di qualsiasi danno, purché connotato del carattere dell'ingiustizia, non delimita però in modo esplicito l'ambito di applicazione della norma, glissando sia sulla

¹⁷ Per una chiara disamina v. ALPA G., *La responsabilità*, cit., p. 4 *ivi* nota 20.

¹⁸ Tra gli altri: ID, *La responsabilità*, cit., p. 198 ss; MONATERI P. G., *Manuale*, cit., pp. 5-9; SALVI C., *La responsabilità*, cit., pp. 30-34.

¹⁹ Per una trattazione più approfondita, *ex multis*, v. GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, Vol. III, Padova, CEDAM, 2015, pp. 115 ss.

²⁰ In tale ultimo caso rileva solo la condotta omissiva posta in essere in violazione di un obbligo giuridico di intervenire posto dall'ordinamento (Cass. Civ. Sez. Un. 11 gennaio 2008, nn. 576 – 579 – 582 – 583 – 584), e non già una qualunque omissione, pur se determinante nel non impedire l'evento dannoso.

²¹ TORRENTE A. - SCHLESINGER P., *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 855 ss.

nozione di «ingiustizia», sia sui possibili criteri idonei a verificare in concreto tale ingiustizia²².

Il fatto illecito deve inoltre essere imputabile al soggetto danneggiante, come risulta dall'art. 2046 c.c., il quale esclude la responsabilità del soggetto che non abbia la capacità di intendere o volere al momento in cui ha realizzato la condotta²³. L'ordinamento giuridico, in tal caso, prevede specifici rimedi per risarcire il pregiudizio subito da parte del soggetto danneggiato (art. 2047 c.c.).

Quanto all'elemento soggettivo richiesto ai fini della configurabilità di un'obbligazione risarcitoria in capo al soggetto agente, la norma richiede che il fatto sia posto in essere indifferentemente con dolo²⁴ o colpa²⁵. In via preliminare, va detto che il giudizio di colpevolezza è un giudizio relazionale, che deve tenere in considerazione quanto fatto dai soggetti coinvolti – o quanto questi avrebbero potuto fare – o per impedire il pregiudizio, prevenendolo, o quantomeno per ridimensionarlo.

L'unica definizione normativa del concetto di colpa si rinviene nell'art. 43, comma 3, cod. pen., il quale prevede che si ha colpa in caso di difetto della diligenza, della prudenza o della perizia richiesta²⁶ o in caso di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Di regola, il grado della colpa è irrilevante²⁷. È prevalente l'impostazione di coloro che, per individuare la colpa civile, si rifanno a criteri di valutazione oggettivi e astratti: la colpa è

²² Sul concetto di “ingiustizia” del danno, *infra* Paragrafo 3. Per il momento mi limito solo ad evidenziare come originariamente era considerato «ingiusto» solo il danno *contra ius* (in violazione di un diritto soggettivo del soggetto danneggiato) e *non iure* (in assenza di cause di giustificazione quali l'esercizio di un diritto, in ossequio al principio *qui suo iure utitur neminem laedit*, l'adempimento di un dovere, la legittima difesa, il consenso dell'avente diritto: escludono, giustificandolo, l'antigiuridicità del comportamento, che sarebbe altrimenti illecito e fonte di un'obbligazione risarcitoria per l'autore. Sul punto anche SALVI C., *La Responsabilità*, cit., pp. 89 ss. Dibattuta è la qualificazione giuridica dello stato di necessità). La giurisprudenza ha poi nel tempo dilatato l'ambito di applicazione del 2043, anche lavorando sulla nozione di ingiustizia del danno.

²³ Sempre che l'incapacità non sia determinata da fatto, anche colposo, dello stesso danneggiante (*actio libera in causa*).

²⁴ Molti autori ritengono utilizzabile la nozione di dolo prevista dall'art. 43 cod. pen., per cui si ha dolo quando l'evento dannoso è stato previsto dal soggetto agente come conseguenza della propria azione od omissione, e il soggetto ha la volontà di recare un danno ad un determinato soggetto. Per una disamina più approfondita del dolo e delle sue gradazioni, v. FRANZONI M., *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 350 ss; MONATERI P. G., *Manuale*, cit., pp. 91-103.

²⁵ Più precisamente, la colpa discende dall'inadeguatezza della condotta del soggetto danneggiante rispetto a standard imposti dall'ordinamento giuridico, senza che abbia rilevanza l'atteggiamento psicologico del soggetto danneggiante. Si parla di colpa oggettiva, per intendere la mera valutazione dello scarto della condotta dal modello ideale di riferimento. Si parla, invece, di colpa soggettiva per far riferimento all'elemento psicologico del soggetto agente.

²⁶ Negligenza (mancanza dell'attenzione richiesta), imprudenza (mancanza delle misure di cautela essenziali) e imperizia (inosservanza delle regole tecniche di una particolare attività) vanno valutate alla luce di un parametro oggettivo, che è costituito da quanto è lecito aspettarsi, nelle medesime circostanze, dal *bonus pater familias*, cioè da un uomo accorto, coscienzioso e preparato.

²⁷ La distinzione tra colpa lieve e grave risulta essere un retaggio storico della teoria delle tre colpe, elaborata in Francia, per cui vi sarebbero tre gradi della colpa: grave, lieve e lievissima

individuata confrontando il comportamento del danneggiante e il modello ideale di riferimento²⁸.

Bisogna dare atto di come il codice civile preveda anche svariate ipotesi in cui il danneggiante risponde anche in assenza di dolo e di colpa: si parla, in tali casi, di responsabilità oggettiva²⁹.

Ulteriore presupposto per il sorgere dell'obbligazione risarcitoria in capo ad un soggetto è il nesso di causalità tra fatto ed evento lesivo³⁰ (si parla di *causalità giuridica*). L'art. 2043 c.c. afferma che il danno (ingiusto) deve essere «cagionato» dal fatto illecito e che obbligato al risarcimento è colui che ha «commesso» tale fatto. La causalità giuridica si differenzia, sostanzialmente, dalla causalità materiale, che consiste nella ricostruzione fattuale degli eventi che hanno dato causa al danno: «la causalità giuridica [...] è una ricostruzione *giuridica* dei fatti, un andare *oltre* la realtà fattuale»³¹.

Ultimo, necessario, presupposto perché sorga in capo al danneggiante l'obbligo di risarcire il pregiudizio dallo stesso causato al danneggiato, è il danno³² (c.d. danno ingiusto³³).

2.1. Segue: Le funzioni della responsabilità civile

Alla responsabilità civile sono attribuite diverse funzioni. Tradizionalmente, gli interpreti ne riconoscono alcune come principali: la funzione compensativa, la sanzionatoria e la preventiva³⁴.

Considerate singolarmente, nessuna riesce ad imporsi sulle altre e a prevalere.

La prima funzione che svolgono le regole della RC è quella di indicare quando sia necessaria una compensazione. La RC, in sostanza, altro non sarebbe che un meccanismo

²⁸ FRANZONI M., *L'illecito*, cit. pp. 175 ss; MONATERI P. G., *Manuale*, cit., pp. 47-52; RUFFOLO U., «Colpa e responsabilità», in *La responsabilità e il danno*, Vol. 4 Tomo 3 di LIPARI N. – RESCIGNO P. (diretto da), *Diritto civile*, Giuffrè, 2009, pp. 68 ss.

²⁹ In tema di responsabilità oggettiva, v. *ex multis*, ALPA G., *La responsabilità oggettiva*, *Contratto e impresa*, 2005, 959; GALGANO F., *Trattato*, cit., pp. 213 ss; SALVI C., *La responsabilità*, cit., pp. 143 ss; SCOGNAMIGLIO R., *Responsabilità*, cit. 113 ss.

³⁰ Tra gli altri, MONATERI P. G., *Manuale*, cit., pp. 105 ss; SALVI C., *La responsabilità*, cit., 223 ss; VENEZIANO e GIANCOTTI, «La causalità nella responsabilità extracontrattuale», in CENDON P. (a cura di) *La responsabilità civile*, Torino, 1998, IX, 1 ss. Per una pressoché completa analisi del nesso di causa si rimanda a MONATERI P. G., *Manuale*, cit., pp. 105-145.

³¹ ID, *Manuale*, cit. p. 107

³² Si definisce «danno evento» la lesione (*non iure*) di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento giuridico arrecata da un soggetto diverso dal titolare della situazione medesima. Si definiva «danno conseguenza» il pregiudizio che la vittima dell'illecito civile concretamente ha sofferto dal danneggiato a seguito della lesione arrecata alla situazione giuridica di cui è titolare.

³³ Sul concetto di ingiustizia del danno, v. *infra* Paragrafo 3.

³⁴ Gli autori dibattono su quale delle tre funzioni indicate possa dirsi prevalente rispetto alle altre.

sociale per la traslazione dei costi³⁵: attraverso il meccanismo risarcitorio della RC si trasferiscono i danni subiti dal soggetto danneggiato su altro soggetto (che non sempre coincide con il danneggiante).

Tuttavia, ove il problema fosse solo quello di compensare la vittima del danno subito, sarebbe più utile utilizzare altri e ben più rapidi sistemi, rispetto ai lunghi e complessi meccanismi della giustizia dei Tribunali.

La scelta di traslare il costo derivante da un dato evento dannoso in capo ad un soggetto diverso da colui che il danno lo ha subito impone su quest'ultimo un peso che ben può essere visto come sanzione del contegno tenuto. La giurisprudenza delle Corti più volte ha dato forza a tale assunto. La Corte Costituzionale, in una importante pronuncia sul danno biologico³⁶, ha affermato che il ritenere che la RC abbia *esclusivamente o prevalentemente* carattere sanzionatorio sia un assunto privo di fondamento (definendo, altresì, antistorica tale prospettiva), ma che, in ogni caso, accanto a quella penale, la responsabilità civile possa assumere anche compiti sanzionatori. È però evidente che tale funzione risulta indebolita dalla previsione di ipotesi di responsabilità oggettiva, cioè quando si esce dall'ambito di responsabilità per colpa o per dolo.

Quanto alla funzione preventiva (o di *deterrence*), si conviene come le regole che disciplinano la RC possano essere viste come strumenti di prevenzione degli incidenti. L'obbligo di risarcire il danno provocato, infatti, svolgerebbe, almeno indirettamente, la funzione di indurre la persona che agisce ad adottare tutte precauzioni necessarie ad evitarlo.

Tuttavia, come già detto, non è possibile risolvere il problema della funzione della responsabilità civile facendo ricorso ad una soltanto delle ipotesi indicate.

Ciò che risulta evidente è che, indubbiamente, la funzione della responsabilità civile come risarcimento del danno provocato risulti centrale nell'ordinamento giuridico italiano. La Corte di Cassazione, nella ben nota Sentenza 500/1999³⁷, ha ribadito che *«la normativa sulla responsabilità aquiliana ha funzione di riparazione del danno ingiusto»*.

Il problema principale della RC è, per l'appunto, quello di individuare il soggetto che debba sopportare il costo provocato da un fatto dannoso: principale, anche se non unica, funzione della RC è quella organizzativa o regolativa.

Il dibattito sulle funzioni della RC è, in ogni caso, sempre vivo e tanto la dottrina quanto la giurisprudenza lo alimentano continuamente, proponendo nuove strade e fornendo interessanti spunti di riflessione per lo sviluppo della materia.

Sul tema delle funzioni della responsabilità civile tornerò, più avanti, trattando, in modo più specifico, il tema del danno non patrimoniale.

³⁵ MONATERI P. G., *Manuale*, cit. p. 31.

³⁶ CORTE COST., 14 LUGLIO 1986, N. 184, *Foro Italiano*, 1986, I, 2053.

³⁷ CASS. CIV., SEZ. UN., 22 LUGLIO 1999, N. 500, in *Foro italiano*, 1999, I, 2487.

3. *Il «danno ingiusto»*

Funzione primaria del requisito dell'ingiustizia del danno è quella di risolvere il conflitto di interessi che domina la responsabilità civile, ricercando un non semplice equilibrio tra due elementi contrapposti: libertà del soggetto autore del danno e tutela del soggetto che quel danno lo ha subito³⁸.

L'«ingiustizia», letteralmente riferita al danno, risulta essere l'unica innovazione del testo dell'art. 2043 rispetto alla corrispondente disposizione del precedente codice del 1865³⁹. La genericità e l'indeterminatezza della disposizione, tuttavia, lasciano aperta la porta a diverse interpretazioni: l'interprete potrebbe infatti limitarlo all'ipotesi di lesione di situazioni giuridiche particolarmente protette o financo estenderlo sino a confonderlo con una generica prescrizione di *neminem laedere*.

Occorre pertanto liberare il campo da ipotesi prive di ogni fondamento nella ragione, onde evitare il rischio di addivenire a conclusioni irrazionali: il tema dell'ingiustizia del danno non può essere affrontato se non partendo dalla presa d'atto del c.d. paradosso del *neminem laedere*. L'applicazione pura di tale regola porterebbe, infatti, ad insostenibili paradossi che impediscono alla stessa di assurgere a valido criterio operativo: alla stregua di tale regola, infatti, ogni attività dell'uomo, essendo suscettibile di procurare danni ad altri, sarebbe da considerare di per sé illecita⁴⁰. Occorre perciò che questo principio sia in qualche modo limitato ed è proprio il requisito dell'ingiustizia del danno ad assolvere tale funzione.

Il problema era ancor più evidente vigente il vecchio Codice. L'art. 1151 del Codice Civile del 1865, infatti, riproduceva testualmente l'analoga – e amplissima – disposizione del “*Code civil des Français*” del 1804, passato alla storia come “*Code Napoléon*”:

«Qualunque fatto dell'uomo, che arreca danno ad altri, obbliga quello per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno».

Gli interpreti dell'epoca, pertanto, seguendo le mosse dei colleghi d'oltralpe, operarono un'aggiunta alla *formula legis*, consistente nella necessità della lesione di un diritto assoluto della vittima o, quantomeno, la necessità della violazione di una norma posta a protezione della stessa. Le parole di Monateri bene riassumono l'operazione compiuta dagli interpreti del tempo: “la dottrina [...] integra in modo vistoso la norma, e provoca un

³⁸ SCALISI V., *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, Rivista di diritto civile 2004, 50, dà una dotta definizione di danno ingiusto: definisce, infatti, il danno ingiusto come un “Giano bifronte, che guarda fondamentalmente alla vittima e alla sua tutela, ma senza perdere di vista la contrapposta situazione del danneggiante”.

³⁹ Codice civile del Regno d'Italia, approvato con Regio Decreto 25 giugno 1865 n. 2358, entrato in vigore il 1 gennaio 1866:

⁴⁰ MONATERI P. G., *Danno*, cit., pp. 36 ss.

profondo divario tra il formante legislativo, dove campeggia una *formula onnicomprensiva*, e il formante dottrinale, dove invece si aggiunge l'*elemento oggettivo della lesione del diritto*, e in tal modo limita la portata del principio proclamato dal legislatore⁴¹.

La regola che risultò all'esito di tale operazione fu condivisa dagli interpreti del Codice del 1942, che tuttavia ebbero dalla propria il considerevole sostegno derivante dalla espressa codificazione del requisito dell'ingiustizia del danno, prima inesistente.

In estrema sintesi⁴², immediatamente dopo l'entrata in vigore del Codice civile del 1942, abbiamo assistito a un tentativo, da parte di dottrina e giurisprudenza, di ampliare la gamma dei danni risarcibili, in netta controtendenza rispetto a quanto accadde, invece, sotto l'impero del previgente codice⁴³, elaborando regole operazionali volte ad una maggiore risarcibilità dei danni, pur senza arrivare a farle coincidere con il principio del *neminem laedere*; successivamente, le analisi dottrinali sono tornate ad affermare la presenza di un *quid pluris*, anche se diverso dal requisito della violazione del diritto soggettivo assoluto del danneggiato, come invece si riteneva negli anni immediatamente successivi al 1942.

Oramai, tutti gli interpreti italiani accennano alla presenza di quello che Monateri chiama "*elemento x*" e che sarebbe rintracciabile nella nozione stessa di danno ingiusto. La manualistica contemporanea è, difatti, interamente orientata nel senso della non onnicomprensività della disposizione in esame, pur non essendo univoca nella definizione di tale "*elemento x*"⁴⁴, per sua natura difficilmente identificabile.

Anche la giurisprudenza è stata occupata da questo dibattito. Il *leading case* in materia è rappresentato dal c.d. *Caso Meroni*, dal nome del giocatore del Torino Calcio che nel 1967 fu investito mortalmente da una autovettura. Il Torino Calcio affermò la lesione di un proprio diritto assoluto, specificamente il diritto dell'imprenditore all'avviamento della propria azienda di spettacoli sportivi. La Suprema Corte⁴⁵, in quello che oggi definiremmo un *obiter dictum*, riconoscendo la risarcibilità della lesione del credito da parte di terzi, ha affermato che l'ingiustizia assunta dall'art. 2043 c.c. quale componente essenziale della

⁴¹ ID, *Danno*, cit., p. 39.

⁴² Per una trattazione più accurata, dal punto di vista storico, v. MONATERI P. G., *Manuale*, cit., pp. 147 ss;

⁴³ Pur non essendo espressamente previsto dal testo normativo, gli interpreti aggiunsero al dato testuale, sulla scorta di quanto già ebbero fatto i giuristi francesi del secolo precedente, la necessità di una lesione di un diritto assoluto, al fine di limitare la gamma di ipotesi risarcibili. Si riscontra, di fatto, una divergenza netta tra formante legislativo e formante dottrinale. Lo stesso divario è riscontrabile facendo riferimento alla giurisprudenza dell'epoca: lampante è il contrasto tra una massima dell'epoca – "*non ogni fatto che rechi danno ad altri importa l'obbligo del risarcimento, ma quello solo che sia per sé stesso illecito*" – e il testo della legge, ove la prima altro non è che l'esatta negazione letterale della seconda.

⁴⁴ Per alcuni sarebbe la necessità di ledere un interesse protetto, altri parlano di danno cagionato violando l'altrui sfera giuridica.

⁴⁵ CASS. SEZ. UN., 26.1.1971, N. 174, in *Foro italiano*, 1971, 342.

fattispecie di responsabilità va intesa nella duplice accezione di danno *non iure* (nel senso che il fatto dannoso non deve essere giustificato dall'ordinamento) e *contra ius* (che lede, cioè, una situazione soggettiva riconosciuta e garantita dall'ordinamento nella forma del diritto soggettivo, pur se non assoluto).

Le successive decisioni delle Corti italiane vanno tutte nella direzione di un allargamento delle situazioni soggettive tutelate dall'art. 2043 c.c., pur mantenendo l'assunto di base per cui l'ingiustizia altro non è che la lesione di situazioni soggettive rilevanti, eventualmente anche di mero fatto⁴⁶.

La tutela aquiliana ha visto espandere ulteriormente i propri confini a seguito della Sentenza delle Sezioni Unite n. 500 del 1999⁴⁷, un *grand arrêt* che ha segnato una svolta epocale in materia di ingiustizia del danno, in cui la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del danno causato a un cittadino a causa di un atto amministrativo illegittimo. Affermando il carattere ingiusto – e, di conseguenza, la risarcibilità – del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo, la Corte ha ritenuto che lo stesso non potesse essere tollerato dall'ordinamento giuridico, sancendo quindi la natura atipica (per la sua attitudine a comprendere qualsiasi interesse giuridicamente rilevante), primaria⁴⁸ («*volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto per effetto dell'attività altrui*») e non sanzionatoria dell'art. 2043 c.c.⁴⁹. La Corte, nella motivazione, afferma esplicitamente che «*ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante*». Afferma poi che «*una volta stabilito che la normativa sulla responsabilità aquiliana ha funzione di riparazione del danno ingiusto, e che ingiusto è il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale, e in particolare senza che assuma rilievo determinante per la loro qualificazione in termini di diritto soggettivo, risulta superata in radice, per il venir meno del suo presupposto formale, la tesi che nega la risarcibilità degli interessi legittimi quale corollario della tradizionale lettura dell'art. 2043 c.c.*».

A seguito di tale decisione, il danno ingiusto non consiste più nel danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo, cioè *contra ius*, ma è «*il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma va trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di*

⁴⁶ MONATERI P. G., *Manuale*, cit., p. 163 ss.

⁴⁷ CASS. SEZ. UN., 22.7.1999, N. 500, in *Foro italiano* 1999, 2487.

⁴⁸ Citando la Sentenza: «*L'art. 2043 c.c. non costituisce norma secondaria [...], ma racchiude in sé una clausola generale primaria, espressa nella formula 'danno ingiusto', in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, in quanto lesivo di interessi ai quali l'ordinamento, prendendoli in considerazioni sotto vari profili, attribuisce rilevanza*».

⁴⁹ MONATERI P. G., *Danno*, cit. p. 69.

interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale: ciò altro non è che il danno *non iure*.

La Suprema Corte risponde anche a coloro i quali nutrivano dubbi circa la possibilità di definire un metodo attraverso cui individuare gli interessi meritevoli di tutela ai sensi del 2043, affermando che «*non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., inteso [...] come norma primaria di protezione, è [...] la sua atipicità*», stabilendo poi che sia compito del giudice ordinario attuare una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti. La Corte, però, non si affranca dall'onere di fornire delle linee guida generali, un *modus operandi* che il giudice di merito possa (*rectius*, debba) seguire nel difficile compito di selezione degli interessi la cui violazione possa attivare la protezione ex 2043 c.c.: il giudice dovrà procedere ad un «*giudizio di comparazione degli interessi in conflitto [...], al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza*»; giudizio di comparazione, quindi, che tuttavia non è rimesso alla discrezionalità del giudice, ma è frenato dal limite dato dal diritto positivo.

La Corte, poi, fonda il giudizio sulla risarcibilità su altri due criteri: occorre infatti che sia lesa un "interesse al bene della vita"⁵⁰ e che tale interesse risulti "meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento giuridico".

La portata di tale decisione ha da subito imposto una riflessione sul contenuto del giudizio sull'ingiustizia del danno. Ciò che emerge non è tanto il superamento del limite del diritto soggettivo, quanto piuttosto il passaggio da una prospettiva di tipo formale ad una valutazione sostanziale dell'interesse protetto⁵¹. Come anche affermato nella sentenza citata, la giurisprudenza successiva, sottolineando il carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., è stata costante nell'affermare l'impossibilità di procedere ad un'individuazione, in via preventiva, di tutti gli interessi meritevoli di tutela: ciò è dovuto al fatto che il danno ingiusto si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale e senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. «Danno ingiusto» è, pertanto, una locuzione che descrive la lesione di un interesse giuridicamente rilevante che non trova giustificazione in un contrapposto (e prevalente) interesse dell'autore della condotta dannosa.

Concludo questo paragrafo dedicato all'ingiustizia del danno con le parole di Navarretta⁵², la quale afferma che "l'ingiustizia del danno non è una barriera dogmatica che limita la responsabilità, ma è l'essenza stessa di tale istituto: il perno del bilanciamento di

⁵⁰ La Corte, con l'espressione "bene della vita" intende, in tal caso, il risultato del provvedimento amministrativo.

⁵¹ NAVARRETTA E., "La tutela risarcitoria degli interessi legittimi", in *La responsabilità e il danno*, Vol. 4 Tomo 3 di LIPARI N. – RESCIGNO P. (diretto da), *Diritto civile*, Giuffrè, 2009, pp. 209 ss.

⁵² EAD., *Riflessioni in margine all'ingiustizia del danno*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, 2419.

interessi fra la libertà del danneggiante e la protezione del danneggiato, quel «Giano bifronte, che guarda fundamentalmente alla vittima e alla sua tutela [...], senza perdere di vista la contrapposta situazione del danneggiante»⁵³».

4. Una summa divisio: danno patrimoniale e danno non patrimoniale

Con il passaggio dal vecchio Codice civile italiano del 1865 al nuovo codice del 1942, una delle più importanti novità, in materia di responsabilità civile, è consistita nella espressa previsione della risarcibilità dei danni non patrimoniali.

Difatti, il codice civile del 1942 si fonda su una concezione dicotomica, che separa le due figure di danno – patrimoniale e non patrimoniale – disciplinate rispettivamente dall'art. 2043 e dall'art. 2059 c.c.

In estrema sintesi, il danno patrimoniale altro non è che la conseguenza pregiudizievole, valutabile oggettivamente dal giudice con riferimento a parametri economici, derivata al patrimonio del danneggiato dalla lesione di un interesse riguardante i beni o la persona: un danno, cioè, suscettibile di valutazione economica.

Il risarcimento del danno patrimoniale comprende tanto il danno emergente quanto il lucro cessante (o mancato guadagno)⁵⁴, che è sempre danno futuro – rispetto all'evento di danno –, basato sulla valutazione presente del suo possibile verificarsi, purché questi siano conseguenza immediata e diretta dell'evento dannoso del danneggiante.

Il danno non patrimoniale è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 2059 c.c., ed è stato, e continua ancor oggi ad essere, oggetto di vivaci discussioni tra gli studiosi della responsabilità civile.

Tratterò approfonditamente del danno non patrimoniale nel Capitolo II; pertanto, in questa sede mi limiterò a tratteggiare concisamente soltanto alcuni aspetti dell'argomento.

5. Danno non patrimoniale: nozione, funzioni, liquidazione e voci di danno. Cenni

L'art. 2059 c.c. recita:

«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge».

Il nostro legislatore non ha mai fornito una definizione di danno non patrimoniale⁵⁵. L'art. 2059, infatti, si limita a definire solamente *quando* questo danno possa essere oggetto di risarcimento⁵⁶. Pertanto, nel nostro ordinamento vige il principio della non risarcibilità

⁵³ SCALISI V., *Ingustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, Rivista di diritto civile 2004, 50.

⁵⁴ Art. 1223 c.c.

⁵⁵ Sull'evoluzione della nozione di danno non patrimoniale, v. *infra* Capitolo II.

⁵⁶ BONILINI G., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983.

del danno non patrimoniale, che è ispirato ad una concezione economica del diritto privato come ordinamento costituito a tutela di interessi esclusivamente economici⁵⁷.

Per danni non patrimoniali si intendono “i pregiudizi derivanti dalla lesione di valori inerenti alla persona non suscettibili direttamente di valutazione economica o che comunque non possono essere misurati con il criterio dell’equivalente, con il quale si determina il danno patrimoniale”⁵⁸.

Il dibattito che ha interessato la norma in esame ha riguardato anche il problema della funzione del risarcimento del danno non patrimoniale, che, come vedremo, ha ricadute pratiche, oltretutto teoriche, di notevole importanza.

Difatti, l’individuazione della funzione del risarcimento del danno non patrimoniale incide sulla questione, anch’essa ampiamente dibattuta, dei criteri utilizzabili dal giudice in sede di quantificazione del danno stesso, dal momento che entrambi i problemi sono connessi da un inscindibile legame: infatti “esiste una corrispondenza biunivoca tra *quantum* risarcitorio e funzione della responsabilità civile”⁵⁹.

Il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di compensare la vittima, ripianando la perdita economica subita dal danneggiato a seguito della lesione di un suo interesse giuridicamente rilevante, tramite la corresponsione di una utilità di valore corrispondente a quello della perdita economica subita.

Lo stesso criterio non sembra utilizzabile con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale, poiché in tal caso gli interessi lesi non sono suscettibili di stima in termini monetari, rendendo pertanto impossibile l’ipotizzabilità di un risarcimento per equivalente (inteso in senso proprio)⁶⁰.

Ciò che interessa maggiormente, anche ai fini della mia indagine, è quindi verificare quali siano gli strumenti di cui il giudice può servirsi nella quantificazione del danno non patrimoniale.

L’art. 2056 c.c., rubricato “valutazione dei danni”, al comma 1 indica gli strumenti di cui l’interprete può avvalersi in sede di quantificazione del danno, prevedendo specificamente che

«il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227».

Non essendo ipotizzabile, nell’ambito del danno non patrimoniale, un risarcimento per equivalente che segua i criteri stabiliti dall’art. 1223 c.c., il legislatore ha previsto

⁵⁷ BIANCA C. M., *La responsabilità*, cit., pp. 189 ss.

⁵⁸ POLETTI D., “Il danno risarcibile”, in *La responsabilità e il danno*, Vol. 4 Tomo 3 di *Diritto civile*, cit., p. 394.

⁵⁹ BARBIERATO D., *Risarcimento del danno e funzione deterrente*, Responsabilità civile e previdenza, 2009, 1176.

⁶⁰ BIANCA C. M., *La responsabilità*, cit., p. 207.

l'utilizzo di un diverso criterio di quantificazione del danno: il criterio equitativo previsto dall'art. 1226 c.c., il quale prevede che

«se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa».

Questa scelta del legislatore è ribadita dalla stessa Corte di Cassazione⁶¹, la quale ha sostanzialmente avallato tale impostazione:

«unica possibile forma di liquidazione – per ogni danno che sia privo, come il danno biologico e il danno morale, delle caratteristiche della patrimonialità – è quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico».

Diversi autori, tra cui Salvi, hanno messo in dubbio che l'equità prevista dall'art. 1226 c.c., poi richiamata dall'art. 2056, sia la stessa equità adoperata per l'individuazione del *quantum* risarcitorio in caso di danno non patrimoniale; altri insigni autori, però, contestano tale interpretazione, osservando che anche qualora si accogliesse l'impostazione *de qua*, la diversità potrebbe riguardare, al massimo, il fine per cui l'equità è utilizzata, ma non anche la tecnica di utilizzo del criterio in questione⁶².

Rimettere la liquidazione del danno alla valutazione equitativa del giudice, tuttavia, non assicura uniformità di trattamento, potendo, una stessa lesione, essere liquidata in misura maggiore o minore avanti a differenti Tribunali⁶³. È naturale, però, che poiché il danno non patrimoniale compensa un pregiudizio non economico subito, una precisa valutazione pecuniaria del danno non sia astrattamente prefigurabile, a meno che non vi siano dei parametri normativi fissi di conversione. La già citata sentenza, n. 394/2007, a riguardo precisa che

«non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare – costituente, in linea generale, la condizione per il

⁶¹ CASS. CIV., SEZ. III, 11 GENNAIO 2007, N. 394, Responsabilità civile e previdenza, 2007, III, p. 274.

⁶² M., *Il danno risarcibile*, in Trattato della responsabilità civile, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 628 ss.

⁶³ Faccio riferimento al fenomeno dei c.d. risarcimenti oscillanti in base al Tribunale in cui è proposta la domanda. Si veda CASS. CIV., SEZ. III, 7 GIUGNO 2011, N. 12408, la quale precisa che la disparità nei risarcimenti, *«incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping") o resistenze strumentali».* Per un approfondimento sulla problematica del c.d. *forum shopping*, v. PODDIGHE E., *I «mass torts» nel sistema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 212 ss.

ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) – giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato».

Molteplici sono i criteri di valutazione dell'entità del pregiudizio subito dalla vittima: si è fatto riferimento alla gravità del fatto, alla gravità del reato (legata alla valutazione sull'intensità del dolo o della colpa), alle condizioni socio-economiche delle parti, all'età, al sesso, e così via.

Risulta difficile, allo stato dei fatti, ipotizzare criteri di valenza generale, prescindendo dalle risultanze del dibattito sulla funzione del risarcimento del danno: a seconda della funzione considerata preminente dall'interprete, diverso sarà il criterio adottato dallo stesso per la commisurazione del danno non patrimoniale.

Il problema della funzione del risarcimento del danno non patrimoniale ha ulteriori e rilevanti ricadute pratiche anche sul principio di equivalenza tra danno subito e risarcimento corrisposto. La questione in oggetto si è riaperta in seguito ad una pronuncia della Corte di Cassazione, la quale ha negato la delibazione di una sentenza della Corte distrettuale della Contea di Jefferson (Alabama, United States of America), con cui una società era stata condannata a pagare la somma di 1.000.000 di dollari a titolo di risarcimento danni per la morte del figlio del ricorrente, il quale era stato sbalzato dal sellino della propria moto a seguito dell'urto con un autoveicolo, perdendo il casco a causa di un difetto di progettazione e costruzione della fibbia di chiusura prodotta dalla società condannata e riportando, a seguito della caduta, lesioni gravissime alla testa che ne avevano causato il decesso.

La Corte d'Appello di Venezia, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di delibazione, aveva ritenuto la condanna contraria all'ordine pubblico interno, in quanto ritenuta condanna a danno punitivo⁶⁴. La Suprema Corte, con un giudizio *tranchant*, ha in seguito ribadito che

«nel vigente ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo

⁶⁴ Sul punto tornerò in seguito.

sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell'obbligato, ma occorre altresì la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi "in re ipsa" (Cass. n. 10024/1997, n. 12767/1998, n. 1633/2000)»⁶⁵.

A seguito di questa sentenza, dunque, si è nuovamente posta l'attenzione sul rispetto del principio di equivalenza tra danno e risarcimento nei giudizi risarcitori. Con riferimento al risarcimento del danno non patrimoniale è evidente che il principio appena menzionato male si coniuga con alcune delle ipotizzate funzioni del risarcimento stesso: è la stessa Corte di Cassazione ad affermare, nella citata sentenza, la non compatibilità della funzione sanzionatoria/punitiva del danno con il principio *de qua*.

Anche per tale motivo, l'indagine circa le varie funzioni attribuibili al risarcimento del danno non patrimoniale è da tempo argomento tra i più dibattuti fra gli studiosi del diritto della responsabilità civile. Condizionando, infatti, sia l'*an* che il *quantum* del risarcimento del danno, l'adesione ad una piuttosto che ad altra impostazione fa sì che si possano verificare difformità sostanziali all'esito del giudizio risarcitorio: l'individuazione delle funzioni del risarcimento consente di delineare i criteri guida per addivenire ad una corretta quantificazione del danno non patrimoniale.

In questa sede mi limiterò a tratteggiare, *breviter*, le principali tesi prospettate⁶⁶.

Con riferimento al danno non patrimoniale non può parlarsi di funzione compensativa in senso proprio, in quanto esso non è quantificabile con il criterio dell'equivalenza che vale, invece, per il danno patrimoniale. La mancanza di omogeneità tra danno e risarcimento porta ad escludere la funzione compensativa⁶⁷, aprendo la strada a diverse prospettazioni.

La funzione satisfattiva evoca un obiettivo di proporzionalità tra l'entità del danno – inferita da indici oggettivi – e la misura del risarcimento⁶⁸. Il risarcimento del danno non

⁶⁵ CASS. CIV., SEZ. III, 19 GENNAIO 2007, N. 1183, in *Foro italiano*, 2007, 1460,

⁶⁶ Per approfondimenti sulla funzione del risarcimento del danno non patrimoniale, *ex multis* v. ALPA G., *La responsabilità*, cit. pp. 159 ss; D'ADDA A., "Le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale", in PATTI S. (diretto da) e DELLE MONACHE S. (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, Utet Giuridica, 2010, pp. 115 ss; M., *Il danno*, cit., pp. 721-731; GALGANO F., *Gli atti unilaterali*, cit., pp. 121 ss; IZZO U., *Macroeconomia e funzioni della responsabilità civile nella commisurazione del danno non patrimoniale*, *Danno e responsabilità*, 2011, 120; MIOTTO G., *La funzione del risarcimento dei danni non patrimoniali nel sistema della responsabilità civile*, *Danno e responsabilità*, 2008, 188; NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 88-96; SCOGNAMIGLIO C., *Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2007, 2485; SIRENA P. (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, atti Siena, 19-21 settembre 2007, Milano, Giuffrè, 2011.

⁶⁷ Fa eccezione il danno biologico, per cui molti autori ritengono ammissibile una funzione solidaristico-compensativa.

⁶⁸ NAVARRETTA E., *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, 500.

patrimoniale, infatti, determinando un arricchimento del danneggiato, risponde appieno ad una finalità satisfattiva (definita anche consolatoria) del soggetto leso⁶⁹, che va però coniugata con una visione solidaristica, che si riaggancia alla necessità di un risarcimento non simbolico e, in particolar modo, omogeneo rispetto ai principi di rango costituzionale posti a tutela della persona umana⁷⁰.

Il risarcimento, visto da questa prospettiva, sarebbe finalizzato all'attribuzione al danneggiato di una somma di danaro al fine di consentire allo stesso di ricrearsi occasioni di piacere sostitutive di quelle compromesse a seguito dell'evento dannoso⁷¹: la condanna comporterebbe, in pratica, solo una consolazione per il danno subito.

La giurisprudenza ha sovente appoggiato la tesi in esame, assegnando al risarcimento del danno il compito di procurare alla vittima utilità sostitutive delle sofferenze ricevute⁷².

Opposta, rispetto a questa, è la tesi che assegna al risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali una finalità punitivo-afflittiva. Anche alla base di questa teoria vi è l'assunto per cui il danno non patrimoniale non sarebbe passibile di traduzione in termini monetari, essendo la sofferenza cagionata dall'evento dannoso insuscettibile di monetizzazione, se non per mezzo di una mercificazione della persona umana (il che rappresenterebbe un «attacco assurdo ai principii della morale»⁷³): conseguenza di questa considerazione è che il risarcimento di tale danno avrebbe esclusivamente finalità punitiva dell'autore del danno.

Le risultanze del dibattito sulla funzione del risarcimento del danno non patrimoniale hanno perduto incisività nell'ultimo decennio, a seguito delle Sentenze delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008: il dibattito, fino a quel momento, era diversificato in relazione alle singole differenti categorie di danno previste; tali categorie, a partire dal 2008, hanno acquistato però carattere meramente descrittivo delle singole voci di danno riconducibili al danno non patrimoniale, il quale ha assunto un carattere unitario⁷⁴.

5.1. Le diverse voci di danno ascrivibili all'art. 2059 c.c.: danno morale, danno esistenziale e danno biologico: rinvio

Tradizionalmente, alla nozione di danno non patrimoniale sono state ricondotte diverse categorie di danno, elaborate da parte della dottrina e della giurisprudenza: danno morale soggettivo, danno esistenziale e danno biologico. In questa sede mi limiterò a

⁶⁹ SALVI C., *La responsabilità*, cit., pp. 37 ss.

⁷⁰ A tale visione si accompagna poi una funzione di *general deterrence* del risarcimento in esame: il timore di incorrere in risarcimenti *non simbolici* e *proporzionati alla gravità dell'offesa* dovrebbe, infatti, essere in grado di distogliere gli individui dal commettere illeciti.

⁷¹ FRANZONI M., *Il danno*, cit., p. 726.

⁷² *Ex plurimis*, CASS. CIV., SEZ. III, 14 FEBBRAIO 2000, N. 1633.

⁷³ BONILINI G., *Il danno*, cit., p. 137.

⁷⁴ V. *infra*, cap. II.

fornire, *breviter*, una definizione delle singole categorie di danno tradizionalmente ricondotte all'art. 2059 c.c., rinviando, per una più attenta disamina delle stesse, al seguente capitolo⁷⁵.

Il danno morale soggettivo consiste nella sofferenza soggettiva, nel turbamento dell'animo, del dolore sofferto a causa dell'illecito, sempre che tale sofferenza non sia degenerata in patologia, in tal caso configurandosi il solo danno biologico.

Per danno esistenziale si intende la compromissione della dimensione esistenziale della persona, che si risolve, ad esempio, nella necessità di cambiare abitudini e stile di vita, ovvero nel peggioramento della qualità della vita o nell'alterazione della vita di relazione del soggetto danneggiato: consiste, cioè, nella somma delle ripercussioni relazionali di segno negativo, che si sostanziano nella compromissione di qualsiasi attività realizzatrice della persona⁷⁶.

Con la locuzione danno biologico si intende – secondo la definizione datane dall'art. 139, comma 2, D. Lgs. 209/2005 – una «*lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito*».

Approfondirò, nel capitolo che segue, il concetto di danno non patrimoniale anche sotto il profilo della sua evoluzione storica, cercando di evidenziare alcune delle problematiche più rilevanti, concentrando la mia indagine, in particolar modo, sulle questioni relative alla sua liquidazione e sulla possibilità di individuare un criterio di determinazione del *quantum* del risarcimento da parte del giudice.

⁷⁵ L'argomento verrà ripreso e trattato, *amplius*, in seguito: cap. II.

⁷⁶ MONATERI P. G., *Danno*, cit., p. 125.

CAPITOLO II

IL “NUOVO” DANNO NON PATRIMONIALE: L’EVOLUZIONE AD OPERA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ. LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: CENNI

«Questa disposizione, che dà una garanzia alla conservazione delle proprietà di ogni sorte, è piena di saviezza. Quando un danno è commesso per colpa di qualcheduno, se si mette in bilancia l'interesse dell'infelice che lo soffre con quello del colpevole, o dell'imprudente che lo ha apportato, una improvvisa esclamazione della giustizia s'innalza, e risponde, che questo danno deve essere sofferto dal suo autore»¹.

Discorso pronunciato dal tribuno Tarrible² al Tribunato e al corpo legislativo francese nella tornata del 19 piovoso anno XII (9 febbraio 1803).

SOMMARIO: 1. Alcuni cenni storici sulla risarcibilità del danno non patrimoniale. Dall'art. 1151 del codice del 1865 agli anni duemila - 1.1. L'art. 185 co. 2 del codice penale del 1930 - 1.2. Il nuovo codice civile del 1942: l'art. 2059 e l'interpretazione della clausola limitativa - 1.3. Una nuova stagione del danno non patrimoniale: il trionfo del danno biologico e il contributo della giurisprudenza delle corti italiane - 1.4. La “Sentenza Dell’Andro”: Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184 - 1.5. L'emersione di una nuova voce di danno non patrimoniale: il c.d. «danno esistenziale» - 2. L'interpretazione c.d. «costituzionalmente orientata» del danno non patrimoniale: un repentino cambio di direzione ad opera della Suprema Corte di Cassazione - 2.1. Le sentenze della corte di cassazione del 12 e 31 maggio 2003 - 2.2. La più autorevole delle conferme: la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 11 luglio 2003 - 3. Il danno non patrimoniale al giro di boa: le decisioni delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008. Il nuovo “statuto del danno non patrimoniale” - 3.1.

¹ AA. VV., *Motivi rapporti, opinioni e discorsi, pronunciati al tribunato e al corpo legislativo francese per la formazione del Codice Napoleone*, Vol. III, Napoli, Tipografia della Sibilla, 1849, p. 242.

² Tarrible fu uno degli oratori incaricati di presentare il voto del tribunato sulla «legge relativa alle obbligazioni che si formano senza convenzione».

L'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 25 febbraio 2008. Il sistema del risarcimento del danno non patrimoniale al vaglio delle Sezioni Unite - 3.1.1. La conferma dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. adottata dalla Cassazione nel maggio 2003 - 3.1.2. «...di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere...»: l'unitarietà del danno non patrimoniale e l'esclusione della autonomia risarcitoria del danno esistenziale - 3.1.3. L'ingiustizia costituzionalmente qualificata. I danni bagatellari e il c.d. doppio binario: i due presupposti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio - 3.2. *Segue*: la liquidazione del danno non patrimoniale. I criteri-guida delle sezioni unite - 3.3. Il danno esistenziale come l'araba fenice? Le reazioni della dottrina alle sentenze “gemelle” del 2008: lodi e critiche, vincitori e vinti. Possibili scenari futuri.

1. Alcuni cenni storici sulla risarcibilità del danno non patrimoniale. Dall'art. 1151 del Codice del 1865 agli anni duemila

Preliminarmente, ritengo necessario procedere ad un esame delle origini storiche e degli sviluppi successivi dell'istituto in esame.

La risarcibilità del danno non patrimoniale risale già alla scuola del diritto naturale³, che lo identificava quale danno arrecato non direttamente al corpo, ma allo spirito del soggetto che ha subito la lesione: in altre parole, il danno non patrimoniale altro non era che il pregiudizio consistente nelle sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato e si risolveva, in pratica, in quello che, in epoca più recente, è identificato come danno morale soggettivo. Il suo risarcimento era definito, nella tradizione, come *pretium* o *pecunia doloris*.

L'art. 1151 del codice del 1865 – che ricalcava, sostanzialmente, l'art. 1382 del *Code Napoléon*⁴ – prevedeva, in modo assai generico, la risarcibilità del danno, senza alcuna ulteriore specificazione dell'oggetto del risarcimento.

L'opinione dominante, vigente il vecchio codice, era nel senso di ritenere la nozione di danno rilevante ex art. 1151 limitata esclusivamente al pregiudizio patrimoniale suscettibile di una valutazione in termini economici⁵. Difatti, soprattutto a partire dai primi anni del 1900, la giurisprudenza – soprattutto delle Corti superiori – si orientò a favore dell'insuscettibilità di questo tipo di pregiudizi a trovare ristoro, ponendosi, tale

³ I giusnaturalisti resero l'illecito civile atipico – discostandosi dalla precedente tradizione, di origine romanistica, che ammetteva il risarcimento dei soli danni previsti dalla legge – affermando due principi fondamentali: quello per cui ogni danno causato da colpa obbliga il suo autore a risarcire il danno (c.d. atipicità della condotta) e quello per cui il danno può consistere in qualsiasi lesione del corpo, dell'onore o del patrimonio (c.d. atipicità del danno).

⁴ Art. 1382, *Code civil des Français*: «*Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer*».

⁵ La giurisprudenza di legittimità, cui si rifaceva la dottrina maggioritaria, propendeva per un'interpretazione restrittiva del concetto di danno risarcibile.

orientamento, in netto contrasto con la giurisprudenza d'oltralpe, la quale non ebbe mai dubbi sulla risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali.

L'interpretazione restrittiva discendeva dall'idea secondo la quale la persona umana non era suscettibile di monetizzazione: essendo la persona difficilmente valutabile in termini economici, il danno non patrimoniale non avrebbe potuto essere risarcito senza risolversi in una mercificazione della persona stessa. Fare del danno non patrimoniale l'oggetto di una valutazione in termini pecuniari era considerato «*un attacco assurdo ai principi della morale*»⁶.

Chi, per primo, si oppose fortemente alla risarcibilità del danno morale fu Gabba, il quale in un suo netto e inequivocabile scritto affermò che

*«fossero anche, per inconcepibile ipotesi, veri danni in senso giuridico quelli di cui si discute [i danni morali], non sarebbero ancor risarcibili per la ragione, veramente principalissima e decisiva, già addotta dai Romani. Per la ragione cioè che il risarcimento dovrebbe essere pecuniario, mentre è impossibile stimare a danaro, tradurre in un quantitativo di danaro gli interessi lesi da quei pretesi danni. Cicatricium aut deformitatum nulla fit aestimatio, quia liberum corpus nullam recipit aestimationem: questi celebri dettati [...] sono verità intuitive e fondamentali, contro le quali l'insorgere è sofisma»*⁷.

Questa tesi risultò nettamente prevalente nella dottrina dei primi anni del XX secolo, trovando anche l'avallo, come già detto, delle magistrature superiori.

1.1. L'art. 185, comma 2, del Codice penale del 1930

Nel 1930 si assistette ad un notevole rimaneggiamento della materia: il danno non patrimoniale fece la prima comparsa esplicita in un testo normativo del Regno d'Italia. L'art. 185, comma 2, cod. pen.⁸ rappresenta infatti una tappa di grande importanza nella storia del danno non patrimoniale, che, a far data da questa novella, assurge a pieno titolo al rango di danno giuridico⁹. La norma prevede che

«ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

⁶ BONILINI, *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 137.

⁷ GABBA, *Nota a Cassazione di Palermo*, 23 febbraio 1895, in *Foro italiano*, 1896, I, 685.

⁸ Codice penale italiano, promulgato con r.d. 19 ottobre 1930, n. 1398, entrato in vigore il 1° luglio 1931. È comunemente noto come «Codice Rocco» dal nome del Ministro proponente, Alfredo Rocco.

⁹ BONILINI, *Il danno*, cit., p. 147.

Tuttavia, la norma è stata da subito messa in discussione, per vari ordini di ragioni¹⁰.

Nella giurisprudenza – in particolar modo nelle Corti di merito – si attestò un’interpretazione dell’art. 185 cod. pen. secondo cui qualsiasi tipo di danno non patrimoniale doveva ritenersi suscettibile di tutela risarcitoria, in forza della stessa norma; coloro che si fecero fautori di questa interpretazione ritenevano infatti che l’art. 185 avesse introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il principio generale della risarcibilità del danno non patrimoniale, qualunque ne fosse la fonte.

Altri giudici – soprattutto di legittimità – erano invece orientati nel senso di ritenere il danno non patrimoniale risarcibile solo nelle ipotesi previste dalla legge come reato; questi giudici escludevano pertanto che l’art. 185 cpv. potesse essere considerato come espressione del principio generale di risarcibilità appena sopra menzionato.

La Corte di Cassazione, investita della questione, si espresse accogliendo il secondo degli orientamenti prospettati, cioè nel senso di ritenere l’art. 185 cod. pen. applicabile esclusivamente ai danni derivanti da reato, e non anche ai danni derivanti da illecito civile¹¹. Nella decisione della Suprema Corte si legge:

«[...] la giurisprudenza di questa Suprema Corte è rimasta ferma nel sostenere che quella innovazione [la Corte fa riferimento alla risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati da un reato] non possa trovare applicazione al di là dei limiti che le sono propri, e non possa quindi parlarsi di risarcimento di danni non patrimoniali consequenziali ad illecito puramente civile.

Il surricordato art. 185 c.p., pure traendo [...] la propria ispirazione da un principio generale che potrà forse trovare in seguito più o meno larga attuazione anche nel campo del diritto positivo privato, non cessa solo per questo di contenere una norma giuridica applicabile soltanto nel campo del diritto penale [...].

Non resta pertanto che continuare nell’osservanza doverosa delle regole tradizionali della Lex Aquilia, consacrate negli art. 1151 e segg. del codice civile, che tuttavia governano i rapporti di natura esclusivamente privatistica, riservando al legislatore di determinare se, ed eventualmente con quale modalità ed entro quali precisi confini, i nuovi principi ai detti rapporti debbon esser estesi».

La decisione fu soggetta sin da subito a forti critiche da parte della dottrina, pur trovando ampio credito nelle decisioni giurisprudenziali successive.

¹⁰ ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale. Cos’è, come si accerta e come si liquida*, Milano, Giuffrè, 2010, pp. 20-26.

¹¹ CASS. CIV., SEZ. UN., 8 MAGGIO 1935, Foro italiano, 1935, I, 999.

1.2. Il nuovo Codice Civile del 1942: l'art. 2059 e l'interpretazione della clausola limitativa

L'entrata in vigore del nuovo codice del 1942 e, con esso, dell'art. 2059, avrebbe dovuto porre fine a decenni di contrasti e tentennamenti dottrinari e giurisprudenziali. Dovendo trovare un temperamento tra i due sistemi di risarcibilità e irrisarcibilità assoluta, che avevano dato luogo ad eccessi e degenerazioni, il legislatore adottò una soluzione intermedia tra le due precedentemente affermate.

Il danno non patrimoniale disciplinato dall'art. 2059 c.c. veniva identificato – sia in giurisprudenza che in dottrina – con il danno morale soggettivo, che consisteva nella lesione dei sentimenti e degli affetti della vittima, e dunque coincideva con la sofferenza morale o psichica (c.d. *pretium* o *pecunia doloris*).

Peraltro, era fuori discussione che si potesse avere diritto al risarcimento del danno non patrimoniale esclusivamente nei casi previsti dalla legge, tra i quali rientrava, a buon diritto, l'art. 185 cod. pen. ove prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante da reato¹².

La clausola di limitazione posta dal legislatore del 1942, infatti, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del nuovo codice, ha portato la dottrina a parlare dell'art. 2059 c.c. come di una norma a carattere speciale, e del danno non patrimoniale come di un danno connotato dal carattere della tipicità, essendo il risarcimento dello stesso limitato alle sole ipotesi tipizzate dal legislatore. Secondo l'interpretazione tradizionale già ricordata, i *casi previsti dalla legge* coincidevano con quelli in cui il fatto illecito integrasse, allo stesso tempo, anche le caratteristiche di un fatto di reato previsto e punito dalla legge penale. Il codice, pertanto, avrebbe riconosciuto la rilevanza dei soli danni non patrimoniali derivanti da reato, essendo la norma penale posta a tutela di valori sociali di rilevanza pubblica, alla cui violazione non può non conseguire una integrale riparazione del danno subito dalla vittima. Senonché, con il passare degli anni, gli orientamenti giurisprudenziali e gli interventi del legislatore hanno reso possibile il superamento di questa interpretazione restrittiva della norma, allargando così il campo di operatività dell'art. 2059 c.c., sia per quanto riguarda le fattispecie risarcibili sia per quanto riguarda le figure di danno di cui la categoria si compone¹³.

L'interpretazione della disposizione ha interessato a lungo dottrina e giurisprudenza e, ad oggi, il dibattito sulla portata da attribuire alla norma risulta più che mai vivo. L'«ingombrante»¹⁴ presenza della clausola limitativa all'interno della disposizione in esame ha

¹² Per un elenco completo delle ipotesi di risarcimento del danno non patrimoniale espressamente previste dal legislatore, v. ROSSETTI M., *Il danno*, cit., pp. 41-42.

¹³ Inizialmente limitata alla sola categoria del danno morale.

¹⁴ MONATERI P. G., *Manuale della responsabilità civile*, Torino, UTET, 2001, p. 188.

infatti condotto la giurisprudenza a frequenti denunce di incostituzionalità, che hanno contribuito a forgiare il “nuovo” danno non patrimoniale.

Queste pronunce si inseriscono in un più ampio percorso di evoluzione dell’art. 2059: l’interpretazione dominante dell’epoca aveva infatti circoscritto la nozione e la portata del danno non patrimoniale entro i limiti cui ho già fatto riferimento¹⁵.

Ove non si fosse in presenza di un fatto individuato dalla legge come reato, l’interpretazione della norma data finora dagli interpreti avrebbe portato, in caso di lesione alla persona, a riconoscere come suscettibile di ristoro solo ed esclusivamente l’incidenza dell’illecito civile sulla capacità di produrre reddito, ex art. 1223 c.c.

1.3. Una nuova stagione del danno non patrimoniale: il *trionfo* del danno biologico e il contributo della giurisprudenza delle Corti italiane

Questo sistema, così configurato, iniziò a mostrare i primi segni di cedimento proprio nel settore dei danni alla persona, con l’emersione di figure di danno che, non essendo idonee a produrre sofferenze morali o psichiche, non erano riconducibili alla categoria del danno morale e che, non essendo suscettibili di una valutazione in termini economici, non potevano dunque essere ricomprese nella categoria del danno patrimoniale¹⁶.

Da alcune sentenze di merito risalenti ai primi anni Settanta traspariva l’inadeguatezza di un siffatto sistema risarcitorio, in cui la lesione della salute sarebbe stata risarcibile solo se avesse avuto delle ripercussioni sull’efficienza lavorativa del soggetto, o se avesse prodotto conseguenze patrimoniali. Nel caso in cui il soggetto danneggiato non avesse percepito alcun reddito, egli non avrebbe avuto alcun titolo per il risarcimento del danno, posto che l’evento dannoso non avrebbe potuto incidere sulla sua sfera patrimoniale: solo ove l’illecito da cui il danno derivava fosse stato anche un fatto penalmente rilevante, allora questi avrebbe potuto trovare ristoro¹⁷. È passato alla storia il c.d. «Caso Gennarino»¹⁸, in cui il Tribunale di Milano arrivò alla (triste) conclusione per cui il danno subito dal figlio di un manovale doveva essere computato ipotizzando che nel futuro la vittima avrebbe percorso la stessa carriera professionale del padre: manovale il padre, manovale il figlio.

¹⁵ Cfr. *supra*.

¹⁶ A fronte del già più volte ricordato principio secondo cui, non essendo attribuibile un prezzo alla persona, le lesioni arrecate all’integrità della stessa non potevano essere suscettibili di una conversione in termini monetari.

¹⁷ FANELLI L., “La seconda stagione del danno non patrimoniale (1975-1995): il «trionfo» del danno biologico”, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, Padova, CEDAM, 2004.

¹⁸ TRIB. MILANO, 18 GENNAIO 1971, *Giurisprudenza di merito*, 1971, I, 209.

Negli anni Settanta si crearono le premesse per l'affermazione della risarcibilità del danno biologico, con la conseguente frantumazione della categoria del danno non patrimoniale.

Il Tribunale di Genova¹⁹, con Sentenza del 25 maggio 1974, ha rinvenuto il fondamento della risarcibilità del danno alla salute (identificato anche come 'danno biologico') nella norma generale data dall'art. 2043 c.c., in cui è stabilita puramente e semplicemente la risarcibilità di tutti i danni ingiusti – abbiano o meno carattere patrimoniale – facendo esplicito riferimento all'art. 32 Cost. quale norma posta a tutela del bene giuridico protetto.

La sentenza ha posto quindi le basi per l'abbandono della menzionata prassi per cui il danno alla persona era quantificato, con una semplice operazione matematica, in termini di riduzione del reddito per la vittima²⁰:

«Il motivo fondamentale per cui la prassi interpretativa esaminata deve essere abbandonata [...] va identificato in una profonda ragione di equità che appare macroscopicamente chiara se solo si consideri quello che in base a questa prassi accade di norma. Se uno stesso danno biologico (non incidente quindi sulla rispettiva capacità di lavoro-guadagno) colpisce due persone le quali godano di redditi da lavoro di diversa entità, queste, per il fatto stesso che il danno è definito in termini di incapacità lavorativa e quindi scorrettamente riferito ai rispettivi redditi da lavoro, riceveranno a parità di danno un trattamento risarcitorio diversissimo. L'iniquità di questa situazione è talmente grave ed evidente che forse appare addirittura non necessario aggiungere una qualsiasi considerazione a proposito della violazione che essa concreta del principio sancito dall'art. 3 della Costituzione. È pure evidente che la detta iniquità è radicalmente insita nella prassi stessa, la quale [...] va quindi del tutto abbandonata»²¹.

Nella sentenza, il giudice genovese affermò che ogni lesione del diritto alla salute – e cioè all'integrità fisica in sé e per sé considerata –, indipendentemente dalle conseguenze sulla capacità lavorativa e di guadagno del danneggiato, obbliga il responsabile al pagamento di una somma di danaro come risarcimento del danno c.d. biologico – di natura non patrimoniale – da indicare con l'espressione “danno extrapatrimoniale”, al fine di distinguerlo dal danno morale comunemente identificato, quest'ultimo, con la locuzione ‘danno non patrimoniale’.

Il Tribunale di Genova denunciò l'inadeguatezza del sistema di valutazione del danno subito dalla vittima fino ad allora adottato – circoscritto alle sole spese e al mancato guadagno conseguenti ad un reato – e aprì la strada al risarcimento anche del c.d. danno

¹⁹ TRIB. GENOVA, 25 MAGGIO 1974, Giurisprudenza Italiana, 1975, I, 2, c. 54.

²⁰ Cioè, in relazione all'età, al sesso e alla capacità lavorativa del soggetto danneggiato.

²¹ TRIB. GENOVA, 25 MAGGIO 1974, cit.

biologico, da liquidarsi in modo uguale per tutti i cittadini e indipendentemente dalla loro capacità di produrre reddito.

La sentenza mise così in luce l'autonomia del danno alla salute rispetto alle conseguenze patrimoniali della lesione²², sottraendo la risarcibilità del danno biologico alla limitazione posta per il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., che veniva pertanto a coincidere esclusivamente con il danno morale. La soluzione adottata dal Tribunale di Genova nel 1974 non fu tuttavia condivisa e fatta propria dalla giurisprudenza immediatamente successiva: solo nel 1979 vi furono nuovi impulsi verso l'affermazione definitiva del danno biologico da parte delle Corti.

In questo percorso si inseriscono importanti decisioni delle Corti italiane, sia di merito²³ che di legittimità²⁴, che coinvolsero anche la Corte Costituzionale²⁵, e che diedero un notevole contributo alla costruzione dell'innovativa categoria del danno alla salute. Se infatti gli anni Settanta hanno decretato la 'depatrimonializzazione' del danno alla salute, la cui risarcibilità non deve più essere ricondotta e legata alla capacità di produrre reddito del soggetto leso, la giurisprudenza degli anni Ottanta – nel confermare tale assunto – viene a delineare i confini della figura del danno biologico²⁶.

In particolare, la Corte di Cassazione²⁷ affermò che:

«il danno cosiddetto biologico [...] deve essere considerato risarcibile, ancorché non incidente sulla capacità di produrre reddito, e anzi, indipendentemente da quest'ultima».

La vera svolta da parte della Cassazione si ebbe però con il deposito della Sent. n. 2396 del 1983²⁸, in cui la Suprema Corte affermò che il bene-salute costituisce oggetto di un «autonomo diritto primario e assoluto» e che, citando testualmente la massima di tale sentenza,

«Il risarcimento dovuto per effetto della sua lesione non può essere limitato alle conseguenze che incidono sull'attitudine a produrre reddito, ma deve autonomamente comprendere anche il cosiddetto danno biologico, inteso come la menomazione dell'integrità psico-fisica della persona in

²² MONATERI P. G., *Manuale*, cit., p. 192.

²³ Ad esempio, favorevoli alla risarcibilità del danno biologico indipendentemente dal carattere della patrimonialità: TRIB. PISA, 10 MARZO 1979, *Giurisprudenza Italiana*, 1980, I, 2, 20 ss; TRIBUNALE DI ROMA, 11 OTTOBRE 1979, *Foro Italiano*, I, 1981; *contra*: CORTE D'APPELLO DI GENOVA, 17 LUGLIO 1975, *Giurisprudenza Italiana*, 1976, I, 2, 443.

²⁴ CASS. CIV., SEZ. III, 6 GIUGNO 1981, N. 3675, *Giustizia civile*, 1981, 190; CASS. CIV., 6 APRILE 1983, N. 2396, *Giurisprudenza Italiana*, I, 1, 537

²⁵ CORTE COST. 26 LUGLIO 1979 N. 87 - 88, *Responsabilità civile e previdenza* 1979, 698: qui la Corte Costituzionale sancisce, testualmente, che il diritto alla salute è un «diritto fondamentale, primario e assoluto dell'individuo, il quale, in virtù del suo carattere privatistico, è direttamente tutelato dalla Costituzione (art. 32) e, nel caso di sua violazione, il soggetto pu chiedere e ottenere il giusto risarcimento [...]».

²⁶ ROSSI S., «La Corte Costituzionale, la Cassazione e il danno esistenziale: dal 2003 al 2013», in RUSSO P. (a cura di), *I danni esistenziali*, Torino, UTET, 2014, p. 64.

²⁷ CASS. CIV., SEZ. III, 6 GIUGNO 1981, N. 3675, cit.

²⁸ CASS. CIV., 6 APRILE 1983, N. 2396, cit.

sé e per sé considerata, in quanto incidente sul "valore uomo" in tutta la sua concreta dimensione, che non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica, e aventi rilevanza non solo economica, ma anche biologica, sociale, culturale ed estetica. La risarcibilità del danno predetto deriva direttamente e immediatamente dalla previsione dell'art. 2043 c.c. che, imponendo il risarcimento del "danno ingiusto" senza alcun'altra qualificazione, ha riguardo ad un genus caratterizzato, non dal contenuto del danno, ma solo dall'ingiustizia di esso e del quale, perciò, anche il danno biologico, come sopra inteso, costituisce una species, al pari delle tradizionali categorie del danno patrimoniale, comprendente le menomazioni del complesso dei rapporti giuridici patrimoniali che fanno capo al soggetto, e del danno non patrimoniale, ristretto alla nozione della somma delle sofferenze fisiche e morali conseguenti al torto subito e risarcibile nei limiti dell'art. 2059 c.c.»²⁹.

1.4. La “Sentenza Dell’Andro”: Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184

Nel 1986 si ebbe infine l'intervento dirimente della Corte Costituzionale³⁰, che contribuì a fare ordine all'interno del complesso dibattito sul risarcimento dei danni alla persona.

La Consulta fu infatti nuovamente chiamata ad esprimersi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c.: i tribunali rimettenti dubitavano della legittimità della norma nella parte in cui non consentiva il risarcimento del danno biologico, anche a prescindere dalle ipotesi di reato, per violazione dell'art. 32 Cost³¹. La Corte Costituzionale, con la Sent. 184/86, giunse a delle conclusioni che andarono poi a costituire il cardine del nuovo sistema di risarcimento del danno alla persona, sino alle decisioni del 2003. Una sentenza che «*la Corte poteva sbrigare [...] con poche rapide battute*» e in cui invece «*ha illustrato, tutti i passaggi con dovizia di argomenti e perspicacia di analisi*»³².

Nella sentenza la Corte affrontò in modo molto dettagliato (almeno) due problemi: quello dell'interpretazione dell'art. 2059 c.c. e quello della risarcibilità del danno alla salute, esaminando la configurabilità della discussa figura del danno biologico.

In primis, la Corte si occupò della definizione del danno non patrimoniale, che venne identificato in via esclusiva con il *danno morale subiettivo*, consistente nel *perturbamento dell'animo del soggetto danneggiato*³³. La Corte Costituzionale affermò che i danni direttamente o

²⁹ Repertorio del foro italiano, 1983, Danni civili [2020], n. 84.

³⁰ CORTE COST., 14 LUGLIO 1986, N. 184, Foro Italiano, 1986, I, 2053.

³¹ Cfr. TRIB. GENOVA, ORD. 8 OTTOBRE 1979, Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1980; TRIB. SALERNO, ORD. 14 DICEMBRE 1981, Gazzetta Ufficiale n. 283 del 1982.

³² ALPA G., *Il danno biologico*, Padova, Cedam, 1993, p. 47.

³³ Si tratta quindi di una situazione che arreca solo dolore, non incidendo sul patrimonio del soggetto danneggiato.

indirettamente incidenti sul patrimonio della vittima non avrebbero potuto essere ricompresi nella categoria dei danni non patrimoniali.

La Corte poi, una volta ribadita la legittimità della scelta legislativa di procedere ad una limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale alle sole ipotesi espressamente previste dal legislatore, passò ad esaminare specificamente la figura del danno biologico, arrivando a tracciare uno schema risarcitorio – per il ristoro dei danni alla persona – caratterizzato da tre diverse categorie: il danno biologico, che considerato quale danno-evento è risarcibile a prescindere da qualsiasi incidenza sulla capacità lavorativa del soggetto, il danno patrimoniale in senso stretto e il danno morale subiettivo, entrambi qualificati dalla Corte in termini di danno-conseguenza.

«Per poter distinguere il danno biologico dai danni morali subiettivi, come dai danni patrimoniali in senso stretto, occorre chiarire la struttura del fatto realizzativo della menomazione dell'integrità bio-psichica del soggetto offeso.

E a tal fine va premessa la distinzione tra evento dannoso o pericoloso, al quale appartiene il danno biologico, e danno-conseguenza, al quale appartengono il danno morale subiettivo e il danno patrimoniale.

Vale, infatti, distinguere da un canto il fatto costitutivo dell'illecito civile extracontrattuale e dall'altro le conseguenze, in senso proprio, dannose del fatto stesso. Quest'ultimo si compone, oltreché del comportamento (l'illecito è, anzitutto, atto) anche dell'evento e del nesso di causalità che lega il comportamento all'evento. Ogni danno è, in senso ampio, conseguenza: anche l'evento dannoso o pericoloso è, infatti, conseguenza dell'atto, del comportamento illecito. Tuttavia, vale distinguere [...] l'evento materiale, naturalistico, che, pur essendo conseguenza del comportamento, è momento o aspetto costitutivo del fatto, dalle conseguenze dannose, in senso proprio, di quest'ultimo, legate all'intero fatto illecito (e quindi anche all'evento) da un ulteriore nesso di causalità. Non esiste comportamento senza evento: il primo è momento dinamico e il secondo momento statico del fatto costitutivo dell'illecito. Da quest'ultimo vanno nettamente distinte le conseguenze, in senso proprio, del fatto, dell'intero fatto illecito, causalmente connesse al medesimo da un secondo nesso di causalità.

Il danno biologico costituisce l'evento del fatto lesivo della salute mentre il danno morale subiettivo (e il danno patrimoniale) appartengono alla categoria del danno-conseguenza in senso stretto.

[...]

Il danno morale subiettivo, che si sostanzia nel transeunte turbamento psicologico del soggetto offeso, è danno-conseguenza, in senso proprio, del fatto illecito lesivo della salute e costituisce, quando esiste, condizione di risarcibilità del medesimo; il danno biologico è, invece,

l'evento, interno al fatto lesivo della salute, deve necessariamente esistere ed essere provato, non potendosi avere rilevanza delle eventuali conseguenze esterne all'intero fatto (morali o patrimoniali) senza la completa realizzazione di quest'ultimo, ivi compreso, ovviamente, l'evento della menomazione dell'integrità psico-fisica del soggetto offeso. [...]

Nel distinguere il danno biologico dal danno morale subiettivo sono state poste anche le premesse per un'individuazione precisa dei contenuti semantici delle varie espressioni usate in materia dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Per la precisione: possono essere indifferentemente usate le espressioni "danno biologico" e "danno fisiologico", giacché entrambe pongono l'accento sull'evento, naturalistico, interno alla struttura del fatto lesivo della salute.

[...] La lesione della salute, del bene-giuridico salute, è l'intrinseca antigiusuridicità obiettiva del danno biologico o fisiologico: essa appartiene ad una dimensione valutativa, distinta da quella naturalistica, alla quale invece fanno riferimento le locuzioni "danno biologico" e "danno fisiologico". [...]

È, pertanto, innanzi tutto, più corretto parlare di "lesione della salute" (e cioè del bene giuridico-salute, costituzionalmente garantito) e non di "danno alla salute", lasciando al termine "danno" l'accezione naturalistica che di regola, assume in sede privatistica. Tale lesione, come si è detto, è l'essenza antigiusuridica dell'intero fatto realizzativo del danno biologico. [...]

Tenuto conto di quanto ora precisato, mentre il danno biologico risulta nettamente distinto dal danno morale subiettivo, ben può applicarsi l'art. 2059 c.c., ove dal primo (e cioè dalla lesione alla salute) derivi, come conseguenza ulteriore (rispetto all'evento della menomazione delle condizioni psico-fisiche del soggetto offeso) un danno morale subiettivo. Ciò sempreché il fatto realizzativo del danno biologico costituisca anche reato».

Nella decisione la Corte affermò che il 'danno biologico' non coincide con la 'lesione della salute': quest'ultima è l'essenza antigiusuridica dell'intero fatto realizzativo del danno biologico, che si concretizza nel momento stesso in cui si realizza il fatto costitutivo dell'illecito, mentre il danno biologico – cioè l'evento naturalistico –, da provare in ogni caso, viene considerato quale componente interna dal fatto illecito, che sussiste per il semplice verificarsi di una lesione all'integrità psico-fisica del danneggiato, mentre invece il danno morale subiettivo e il danno patrimoniale sono componenti esterne ed eventuali, che dovranno poi essere di volta in volta provate.

Nella sentenza, la Corte Costituzionale, per mano dell'estensore Dell'Andro, riconosce come la risarcibilità del danno biologico trovi il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32 Cost., va esteso fino a comprendere il risarcimento non solo dei danni patrimoniali in senso stretto, ma di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici

della persona umana, con riferimento quindi non solo alla sfera produttiva, ma anche a quella spirituale, culturale, affettiva, sociale e sportiva³⁴.

Pertanto, le conclusioni cui arriva la Corte sono così sintetizzabili: a) l'art. 2059 c.c. attiene in via esclusiva ai danni morali soggettivi; b) il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 32 Cost., la disposizione che permette la risarcibilità, per sé, in ogni caso, di tale pregiudizio.

Il danno biologico trova con questa sentenza un definitivo e ufficiale riconoscimento come voce autonoma, essendo risarcibile a prescindere dall'incidenza nella sfera patrimoniale e soggettiva della vittima, ma *sic et simpliciter* in quanto lesione all'integrità psicofisica dell'individuo.

La lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2043 c.c. rappresentò, negli anni successivi alle menzionate decisioni, il fulcro di una progressiva estensione della nuova figura di danno fino a ricomprendervi voci risarcitorie precedentemente elaborate e finora considerate autonome³⁵: è il c.d. *fenomeno dell'assorbimento*³⁶.

In conclusione, come osservò uno tra i più autorevoli studiosi della responsabilità civile, tale sentenza comportò «una rilettura costituzionale di tutto il sistema codicistico dell'illecito civile. [...] Il sistema continuava ad assolvere la funzione risarcitoria e la funzione preventiva che gli aveva assegnato il legislatore alla codificazione. ...Tuttavia quelle norme acquistano un diretto e più pregnante significato se lette alla luce delle disposizioni costituzionali che tutelano la persona»³⁷.

1.5. L'emersione di una nuova voce di danno non patrimoniale: il c.d. «danno esistenziale»

«Raramente si può affermare con certezza in quale momento nasca un'idea, un concetto, un istituto. Del danno esistenziale, invece, si sa tutto: è possibile indicarne con precisione la data di

³⁴ «La vigente Costituzione, garantendo principalmente valori personali, svela che l'art. 2043 c.c. va posto soprattutto in correlazione agli articoli della Carta fondamentale (che tutelano i predetti valori) e che, pertanto, va letto in modo idealmente idoneo a compensare il sacrificio che gli stessi valori subiscono a causa dell'illecito. L'art. 2043 c.c., correlato all'art. 32 Cost., va, necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma (esclusi, per le ragioni già indicate, i danni morali subiettivi) tutti i danni che, almeno potenzialmente, ostacolano le attività realizzatrici della persona umana. Ed è questo il profondo significato innovativo della richiesta di autonomo risarcimento, in ogni caso, del danno biologico: tale richiesta contiene un implicito, ma ineludibile, invito ad una particolare attenzione alla norma primaria, la cui violazione fonda il risarcimento ex art. 2043 c.c., al contenuto dell'iniziativa, di cui allo stesso articolo, e alla comprensione (non più limitata, quindi, alla garanzia di soli beni patrimoniali) del risarcimento della lesione di beni e valori personali».

³⁵ Quali ad esempio: il danno estetico (inteso come menomazione dei caratteri morfologici della persona), il danno alla vita di relazione (inteso come riduzione della capacità sociale e di affermazione nella società mediante la vita di relazione), il danno alla vita sessuale (inteso come la perdita o riduzione della capacità di avere rapporti sessuali) e il danno alla capacità lavorativa generica (intesa come l'attitudine della persona al lavoro in genere).

³⁶ MONATERI P. G., *Manuale*, cit., p. 195.

³⁷ ALPA G., *Il danno*, cit., p. 50.

nascita e seguirne tutta la parabola, che dovrebbe essersi conclusa con le sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione del novembre 2008. Il primo esplicito riferimento alla categoria è, infatti, contenuto in un articolo a firma di Cendon, Gaudino e Ziviz pubblicato nel 1991 sulla Rivista trimestrale di Diritto e Procedura civile»³⁸.

La nascita del danno esistenziale si pone all'interno di un particolare contesto di riferimento: il sistema delineato dalla sentenza "Dell'Andro" – fondato sulla possibilità di risarcire ex art. 2043 c.c. il "danno non patrimoniale" ogni volta in cui ricorra la lesione di una posizione garantita dalla Costituzione³⁹ – resse e governò il complesso sistema del risarcimento del danno alla persona sino alla fine del Novecento, per poi entrare in crisi a seguito della sempre maggiore richiesta di ulteriori e diverse voci di pregiudizio non patrimoniale che non erano riconducibili all'interno della categoria del danno morale soggettivo e che sarebbero state senza dubbio soffocate dalla clausola limitativa contenuta nell'art. 2059 del Codice⁴⁰, inteso nella sua tradizionale interpretazione restrittiva. Il sistema introdotto nel 1986 portò alla creazione delle più disparate figure di danno non patrimoniale, le quali ebbero l'effetto negativo di compromettere la certezza del diritto e di creare un sistema risarcitorio totalmente indefinito e lasciato alla discrezione – e alla fantasia⁴¹ – del singolo interprete.

Alcuni autori – primi tra tutti PAOLO CENDON, LUIGI GAUDINO e PATRIZIA ZIVIZ – pensarono di risolvere il problema affiancando al danno morale e al danno non patrimoniale una terza voce, idonea a ricomprendere in sé tutti i danni non patrimoniali diversi dal danno morale soggettivo, circoscritto quest'ultimo dalla clausola di limitazione contenuta nell'art. 2059: la previsione di questa nuova voce di danno avrebbe quindi dovuto coprire un'intera area di danni finora privi di tutela risarcitoria⁴², in particolare quelli riguardanti lesioni che toccano interessi suscettibili di riverberarsi nella sfera colloquial-relazionale dell'offeso⁴³. Dottrina e giurisprudenza iniziarono così a considerare meritevoli di tutela anche i pregiudizi alla persona legati non soltanto alla salute e all'integrità psico-

³⁸ PONZANELLI G. - FOFFA R., "Il danno esistenziale (1991-2008)", in DELLE MONACHE S. (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da PATTI S., Torino, Utet Giuridica, 2010, pp. 288.

³⁹ In base al combinato disposto tra l'art. 2043 c.c. e un diritto protetto da una norma costituzionale.

⁴⁰ PONZANELLI G., "La quarta stagione del danno non patrimoniale: ovvero le cinque sentenze della Corte di Cassazione del maggio 2003 e la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2003, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il "nuovo" danno*, cit., pp. 41 ss; PONZANELLI G. - FOFFA R., "Il danno esistenziale (1991-2008)", cit., pp. 287 ss.

⁴¹ Ponzanelli e Foffa parlano, con riferimento al problema della proliferazione di sempre nuove figure di danno, di una «lotteria del risarcimento».

⁴² ROSSETTI M., *Il danno alla salute*, Padova, Cedam, 2009, pp. 236 ss.

⁴³ CENDON P. (a cura di), introduzione a *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000. Il testo raccoglie gli atti di un convegno finalizzato ad esplorare i confini del danno alla persona, svoltosi nel novembre del 1998 presso l'Università di Trieste.

fisica della persona, ma anche i pregiudizi connessi alla “sfera di esplicazione esistenziale dell’uomo” e alle “attività realizzatrici della persona”.

Il primo Tribunale ad avanzare tale possibile soluzione fu, nel 1995⁴⁴, il Tribunale di Torino il quale, per ovviare al problema dell’insufficienza del sistema risarcitorio attuale, paventò la possibilità – puramente teorica⁴⁵ – di ricorrere ad una autonoma categoria di danno esistenziale, strettamente collegato alla lesione di valori garantiti a livello costituzionale ex art. 2.

Secondo i fautori di questa impostazione, il danno esistenziale avrebbe dovuto affiancarsi al danno biologico, così da garantire la tutela dei diritti costituzionali privi di riferimento al bene della salute, e quindi non ricollegabili all’art. 32 Cost.

Il dibattito fu molto aspro, e comportò una netta frattura fra gli studiosi del diritto della responsabilità civile: i c.d. «*esistenzialisti*» da una parte, certamente favorevoli a una tale apertura nel sistema della responsabilità civile, e i c.d. «*antiesistenzialisti*» dall’altra.

Il maggior esponente del fronte *esistenzialista*, PAOLO CENDON, indicò le principali caratteristiche della nuova voce di danno⁴⁶:

- la netta distinzione dal danno patrimoniale;
- una fisionomia totalmente differente rispetto al danno morale, in quanto il danno esistenziale non era sofferenza interiore, ma una *sequenza di dinamismi alterati, un diverso fare e dover fare (o non più fare), un altro modo di rapportarsi al mondo esterno*;
- una tendenziale “estensione a 360°” all’intero campo delle possibili lesioni da danno illecito;
- una “attenzione verso qualsiasi modalità realizzatrice della persona, eccezion fatta per gli intrattenimenti di natura illecita e immorale”, e, quindi, sia alle attività economiche, sia, e soprattutto, alle attività extra-economiche ed extra-lavorative in cui la persona si realizza;
- testualmente, “*una disciplina codicistica affidata non alle forche caudine dell’art. 2059 c.c., bensì alla common-law dell’art. 2043 c.d. e norme collegate*”;
- infine, a livello di concreta tutela processuale, la formalizzazione del danno esistenziale come “terza voce” di danno di cui il danneggiato potesse chiedere il risarcimento, accanto al danno alla salute e a quello morale.

Altri autori si sono invece da subito schierati contro la risarcibilità di quest’ulteriore autonoma voce di danno. ZENO-ZENCOVICH e PONZANELLI furono i primi a criticare la nuova figura. Il primo constatava l’ennesimo tentativo di aggirare il problema mediante

⁴⁴ TRIB. TORINO, 8 AGOSTO 1995, *inedita*.

⁴⁵ In quanto, nel caso di specie, i giudici non riconobbero alcun risarcimento a titolo di danno esistenziale.

⁴⁶ L’elencazione è in PONZANELLI G. - FOFFA R., “Il danno esistenziale (1991-2008)”, cit., pp. 295-296.

l'ideazione di voci di danno risarcibili ex 2043 c.c., di cui evidentemente il danno esistenziale faceva parte, mentre il secondo notava come la ristretta e inadeguata area di applicazione dell'art. 2059 c.c. avrebbe potuto essere allargata in via interpretativa, senza bisogno di mirati interventi del legislatore in tal senso.

Il danno esistenziale fece il suo ingresso nei massimari grazie all'attività dei Giudici di Pace⁴⁷, per poi essere riconosciuto anche dalla giurisprudenza dei Tribunali⁴⁸, soprattutto in tema di danno da perdita del rapporto parentale, di lesioni alla reputazione, all'identità personale, alla privacy o per il mobbing, di autostrade e inquinamento acustico, di attese in aeroporto, ... senza dimenticare un vasto gruppo di decisioni che qualificarono come danno esistenziale il mero dolore interno provato dal soggetto danneggiato. Decisioni che gli autori contrari alla risarcibilità di tale nuova categoria di danno non esitano a definire «bizzarre».

Inoltre, a questi autori era chiaro fin da subito quale fosse l'aspirazione del nuovo sistema delineato dalla Scuola Triestina: si ambiva, senza dubbio, ad abbattere la grande muraglia costituita dall'art. 2059 c.c. o, quantomeno, si voleva creare una nuova voce di danno tale da poter ricomprendere situazioni che non avrebbero altrimenti trovato alcuna tutela risarcitoria⁴⁹. Coloro che si sono opposti a questa nuova impostazione hanno anche osservato che la gran parte delle sentenze di merito che hanno liquidato un danno esistenziale avrebbero, in realtà, liquidato un danno morale. Infatti,

«liquidare equitativamente a titolo di danno esistenziale un danno morale non risarcibile per mancanza di previsione di legge appare, tuttavia, un'operazione di dubbia legittimità. Il danno esistenziale, in fondo, è nato per "aggirare" l'art. 2059 c.c., e non ha mai perso tale caratteristica. Salvo, spesso, sovrapporsi ad esso»⁵⁰.

Esistenzialisti e antiesistenzialisti erano sostanzialmente concordi nel ritenere necessario un superamento dei confini imposti dalla clausola limitativa contenuta nel 2059 c.c.: le visioni di fondo erano, però, già allora, profondamente diverse.

La Scuola Triestina e il danno esistenziale ebbero il loro maggior successo nei primi anni del nuovo millennio. Solo infatti negli anni Duemila il danno esistenziale fece il suo

⁴⁷ *Ex multis*, v. GIUDICE DI PACE DI SIRACUSA, 26 MARZO 1999, *Giustizia Civile*, 2000, I, 1205; GIUDICE DI PACE DI BARI, 21 APRILE 1999, in CASSANO G., *La giurisprudenza del danno esistenziale. Raccolta completa delle sentenze per esteso*, Padova, Cedam, 2007, pp. 213 ss.

⁴⁸ *Ex multis*, TRIB. MILANO, 21 OTTOBRE 1999, *Responsabilità civile e previdenza*, 1999, 1335; TRIB. MILANO, 31 MAGGIO 1999 e TRIB. TREVISO, 25 NOVEMBRE 1999, entrambe in *Danno e Responsabilità*, 2000, 67. Cfr. anche il prezioso contributo di CASSANO G., *La giurisprudenza*, cit., che raccoglie per esteso numerose decisioni – spesso inedite – che si sono espresse sulla tematica in esame.

⁴⁹ PONZANELLI G., "Il danno esistenziale prima della svolta costituzionale del 2003", in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007, pp. 15 ss.

⁵⁰ PONZANELLI G. - FOFFA R., "Il danno esistenziale (1991-2008)", cit., p. 301.

ingresso nelle decisioni della Suprema Corte di Cassazione, solo in alcune in modo espresso, mentre in altre gli autori hanno colto un tacito riconoscimento di tale categoria autonoma di danno.

Prima fra tutte la sentenza 7713/00, in cui la Suprema Corte ritenne di dover liquidare non soltanto il danno patrimoniale e il danno morale, ma anche il danno esistenziale; si legge:

«l'art. 2043 c.c., correlato agli art. 2 ss. Cost., va necessariamente esteso fino a ricomprendere il risarcimento non solo dei danni in senso stretto patrimoniali ma di tutti i danni che almeno potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici della persona umana, la lesione di diritti di rilevanza costituzionale va incontro alla sanzione risarcitoria per il fatto in sé della lesione (danno evento) indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (danno conseguenza)⁵¹».

Successivamente poi altre decisioni⁵² hanno parlato di danno esistenziale con riferimento a svariati tipi di lesioni e con definizioni dello stesso non sempre coincidenti⁵³. Emblematica è la sentenza della Suprema Corte n. 13546/06⁵⁴ (rel. Scarano), la quale afferma che:

«il danno non patrimoniale si compendia nella triplice accezione del danno morale soggettivo, quale mero dolore o patema d'animo interiore; del danno biologico, consistente nella

⁵¹ CASS. CIV., SEZ. I, 7 GIUGNO 2000, N. 7713, Danno e Responsabilità, 2000, 835, con note di MONATERI P. G., *Alle soglie: la prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale* e PONZANELLI G., *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*.

⁵² *Ex plurimis*: CASS. CIV., SEZ. III, 2 APRILE 2001, N. 4783, Danno e Responsabilità, 2001, 820; CASS. CIV., SEZ. III, 3 APRILE 2001, N. 4881, Giurisprudenza Italiana, 2001, 1657; CASS. CIV., SEZ. LAVORO, 3 LUGLIO 2001, N. 9009, Lavoro e previdenza oggi, 2001, 1396; CASS. CIV., SEZ. LAVORO, 4 GIUGNO 2003, N. 8904, Orientamenti della Giurisprudenza del Lavoro, 2003, 523.

Per una più completa disamina delle principali pronunce della Suprema Corte di Cassazione in merito al danno esistenziale, cfr. CASSANO G., *La giurisprudenza*, cit.

⁵³ Solo per rimanere all'interno del novero delle sentenze già citate *supra*, il Giudice di Pace di Siracusa nel 1999 risarcì un danno non patrimoniale assimilabile al danno biologico, che andrebbe inteso come pregiudizio subito dalla salute dell'individuo, avuto riguardo alla proiezione negativa nel suo futuro esistenziale delle conseguenze dell'evento dannoso; il Giudice di Pace di Bari, nello stesso anno, riconobbe una categoria di danni che si riflettono sul modo di agire e di fare della persona, così da essere costretta ad assumere atteggiamenti diversi da quelli soliti e ad adottare modelli esistenziali non previsti; il Tribunale di Milano nel 1999 ritenne che determinate immissioni acustiche intollerabili fossero causa di un'alterazione delle normali attività dell'individuo, quali il riposo, il relax, l'attività lavorativa domiciliare e non, la quale integra un danno esistenziale. Anche nelle pronunce di legittimità si rinviene una tale eterogeneità: nella 4783/01, ad esempio, la Corte classificò la sofferenza patita da un soggetto, poi defunto, nel lasso di tempo intercorrente tra l'evento lesivo letale e la morte. Per un'analisi critica delle pronunce relative alla figura del danno esistenziale, cfr. COMANDÉ G., "Il danno esistenziale nelle controversie decise dai giudici di pace", in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale*, cit., pp. 243-255; FOFFA R., "Una lettura critica della giurisprudenza favorevole al riconoscimento del danno esistenziale", *ibidem*, pp. 135-159; ROSSETTI M., "L'inutilità del danno esistenziale", *ibidem*, pp. 59-102.

⁵⁴ CASS. CIV., SEZ. III, 12 GIUGNO 2006, N. 13546, Danno e Responsabilità, 2006, 843.

lesione all'integrità psico-fisica accertabile in sede medico-legale; del c.d. danno esistenziale, quale pregiudizio del fare areddituale del soggetto, determinante una modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri nell'ambito della comune vita di relazione, sia all'interno che all'esterno del nucleo familiare, conseguente alla ingiusta violazione di valori essenziali costituzionalmente tutelati dalla persona».

Prima del 2003 le Corti di merito avevano quindi ricondotto all'interno della nuova categoria una serie di pregiudizi finora non risarcibili secondo le voci tradizionali: accanto al risarcimento per le effettive lesioni di interessi protetti a livello costituzionale vennero inoltre individuati

«una pletora di ipotetiche nuove fonti di danno e di fattispecie dalla natura e dai contenuti disomogenei. Il risultato fu che la nuova figura, da presunto grimaldello riformatore e razionalizzatore del sistema, finì per svolgere una funzione prettamente descrittiva dei prodotti di una ingestibile e incerta anarchia risarcitoria. Danno esistenziale erano, allo stesso tempo, il Natale passato in aeroporto e [...] la “forzata privazione del consueto svago giornaliero” da parte del bambino vittima di un lieve incidente stradale, la ritardata attivazione del servizio telefonico»⁵⁵.

Ed è su questo scenario, ricco di confusione e connotato da decisioni – soprattutto di merito – che i c.d. *antiesistenzialisti* non esitarono a definire «orecchianti e al limite della stramberia»⁵⁶ – che si innestano tre importanti sentenze⁵⁷: due della III Sezione Civile della Corte di Cassazione e una della Corte Costituzionale, che sparigliarono letteralmente le carte in tavola, realizzando quella che sarà poi ricordata come la c.d. «svolta costituzionale» del danno non patrimoniale; sentenze che curiosamente, come vedremo, furono invocate a sostegno dei rispettivi orientamenti sia dalle sentenze che negarono, sia da quelle che invece riconobbero la risarcibilità del danno esistenziale e la sua autonomia⁵⁸.

⁵⁵ SGANGA C., “Il danno esistenziale dopo la svolta del 2003: storia giurisprudenziale di un fraintendimento”, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale*, cit., pp. 35-36.

⁵⁶ Le parole sono di DE GIORGI M. V., “Il danno esistenziale dopo la svolta costituzionale del 2003”, *ibidem*, p. 24.

⁵⁷ V. *infra*, parr. 2.1 e 2.2.

⁵⁸ ROSSETTI M., *Guida pratica per il calcolo di danni, interessi e rivalutazione*, S.l., Ipsa, 2009, p. 32.

2. L'interpretazione c.d. «costituzionalmente orientata» del danno non patrimoniale: un repentino cambio di direzione ad opera della S.C.

2.1. Le sentenze della Cassazione del 12 e 31 maggio 2003

La Corte di Cassazione si confrontò ben presto con le criticità che erano state prospettate in tema di risarcimento del danno non patrimoniale e rispose alle questioni sollevate attraverso il deposito di cinque storiche sentenze, supplendo la mancanza di un atteso ma mai arrivato intervento legislativo a soluzione dei problemi sollevati: in prima battuta, le sentenze nn. 7281⁵⁹, 7282⁶⁰ e 7283⁶¹ stabilirono che il risarcimento per il danno non patrimoniale avrebbe potuto essere concesso anche in caso di responsabilità presunta, e cioè anche quando il criterio di imputazione della responsabilità fosse quello previsto dagli artt. 2050-2054 c.c.; successivamente la Corte, con due decisioni depositate entrambe il 31 maggio – nn. 8827⁶² (rel. Amatucci) e 8828⁶³ (rel. Preden) –, affermò che il danno non patrimoniale non avrebbe potuto essere identificato in via esclusiva con il danno morale soggettivo: si arrivò pertanto a garantire una forma di tutela (*sub specie* risarcitoria) a qualsiasi violazione di valori inerenti alla persona, anche nel caso in cui tali violazioni non fossero riconducibili direttamente al danno morale subiettivo. E sono proprio queste due ultime due le sentenze che più interessano la mia analisi.

La Corte di Cassazione con queste due decisioni – comunemente individuate dagli interpreti con il nome “*sentenze gemelle*” –, assecondando un atteggiamento per la verità già emerso negli anni precedenti⁶⁴, diede all’art. 2059 c.c. un’interpretazione innovativa rispetto a quella tradizionale: un’interpretazione che viene definita «costituzionalmente orientata».

Con tali decisioni la Corte attuò dunque il superamento (auspicato) dei limiti previsti dall’art. 2059 c.c. così come interpretato finora, il quale venne finalmente emancipato dall’art. 185 cod. pen. e, «da vecchio e inutile “*brontosauo*”, si trasformò d’improvviso nella *locomotiva* del danno non patrimoniale»⁶⁵.

⁵⁹ CASS. CIV., SEZ. III, 12 MAGGIO 2003, N. 7281, Foro italiano, 2003, I, 2274.

⁶⁰ CASS. CIV., SEZ. III, 12 MAGGIO 2003, N. 7282, Responsabilità civile e previdenza, 203, 676, con note di CENDON, BARGELLI E ZIVIZ.

⁶¹ CASS. CIV., SEZ. III, 12 MAGGIO 2003, N. 7283, Foro italiano, 2003, I, 2273, con nota di NAVARRETTA.

⁶² CASS. CIV., SEZ. III, 31 MAGGIO 2003, N. 8827, Danno e responsabilità, 2003, 819, con nota di BUSNELLI, PONZANELLI, PROCIDA MIRABELLI DI LAURO.

⁶³ CASS. CIV., SEZ. III, 31 MAGGIO 2003, N. 8828, Foro italiano, 2003, I, 2271, con nota di NAVARRETTA E.

⁶⁴ Mi riferisco all’orientamento secondo il quale debbono essere messe a disposizione del danneggiato determinate voci di danno idonee a tutelare integralmente la posizione giuridica soggettiva dello stesso.

⁶⁵ L’espressione è di PONZANELLI G. - FOFFA R., “Il danno esistenziale (1991-2008)”, cit., p. 304.

Ed è proprio sulla scorta di tali importantissime decisioni che poi prese forma la tesi per cui l'art. 2059 c.c. non si limiterebbe a disciplinare un *solo e unico* danno non patrimoniale, bensì *molteplici e diversi* danni non patrimoniali:

«deve [infatti] escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale soggiaccia al limite di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., allorché vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti».

La Corte di Cassazione espressamente afferma che la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059 c.c. *«non può essere ulteriormente condivisa»*, in quanto il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, idonea a soddisfare qualsiasi domanda risarcitoria connessa alla lesione di valori fondamentali della persona in quanto riconosciuti e garantiti dall'art. 2 della Costituzione. Inoltre, la Corte specifica che

«non sembra tuttavia proficuo ritagliare all'interno di tale generale categoria specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini dell'ammissione a risarcimento, in riferimento all'art. 2059 c.c., è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica».

Pertanto, con queste due sentenze la Corte di Cassazione si proclama fedele ad un sistema bipolare, costituito dal danno patrimoniale – risarcibile esclusivamente ex art. 2043 c.c. – e dal danno non patrimoniale, il quale ricomprende a sua volta due distinte voci di danno: il danno morale soggettivo e i pregiudizi diversi e ulteriori, purché siano essi conseguenza immediata e diretta della lesione di un interesse protetto a livello costituzionale, cui si aggiungerà ben presto anche il danno biologico⁶⁶.

Tuttavia, è la stessa Cassazione ad auspicare un intervento innovatore in tal senso:

«anche tale orientamento, non appena ne sarà fornita l'occasione, merita di essere rimeditato».

E una risposta in tal senso non si lascia attendere troppo: è infatti con una decisione solo di pochi mesi successiva, specificamente del novembre 2003, che la Corte interviene, confermando finalmente quanto aveva già preannunciato⁶⁷ e auspicato:

«[...] una volta ritenuto che la lettura costituzionalmente orientata della norma comporti che, per il principio della gerarchia delle fonti, il legislatore ordinario non possa limitare, ai soli casi previsti dalla normativa ordinaria, il risarcimento della lesione dei valori della persona umana ritenuti inviolabili dalla Costituzione, ne consegue che non vi è più la necessità di allocare

⁶⁶ Finora il danno biologico era risarcito sulla base del combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c. e 32 Cost., così da sottrarre il risarcimento dello stesso al limite posto dall'art. 2059.

⁶⁷ CASS. CIV., SEZ. III, 4 NOVEMBRE 2003, N. 16525, Foro italiano, 2004, I, 779.

la tutela del danno biologico nell'art. 2043 c.c., attraverso la costruzione dell'ipotesi del 'danno-evento' o del 'tertium genus' di danno rispetto al danno patrimoniale e al danno morale subiettivo.

Riportata la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) e ritenuto che il danno non patrimoniale sia risarcibile non solo nei soli casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti, secondo la recente suddetta interpretazione dell'art. 2059 c.c., poiché il danno biologico, quale danno alla salute, rientra a pieno titolo, per il disposto dell'art. 32 Cost., tra valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, e poiché detta norma (come anche le altre che attengono a diritti inviolabili della persona) non solo ha efficacia precettiva nei confronti dello Stato ma è anche immediatamente efficace tra i privati (secondo la teoria cd. della "drittwirkung"), ne consegue, per coerenza del sistema, che la sua tutela è apprestata dall'art. 2059 c.c. e non dall'art. 2043 c.c., che attiene esclusivamente ai danni patrimoniali».

2.2. La più autorevole delle conferme: la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 11 luglio 2003⁶⁸

L'orientamento innovativo prospettato dalla Suprema Corte trovò ben presto l'avallo della Corte Costituzionale, che con la sentenza 233 del 2003 *consacrò* quanto elaborato dalla Corte di Cassazione solo pochi mesi prima. La Corte infatti aderì al nuovo sistema dei danni non patrimoniali così come delineato nelle sentenze della Cassazione del 31 maggio 2003.

È però grazie all'iter argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale che riprende vigore l'orientamento *esistenzialista*. La Corte, infatti, ha introdotto elementi che tendono a negare l'unitarietà del danno non patrimoniale:

«In due recentissime pronunce (Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827 e 8828), che hanno l'indubbio pregio di ricondurre a razionalità e coerenza il tormentato capitolo della tutela risarcitoria del danno alla persona, viene, infatti, prospettata, con ricchezza di argomentazioni – nel quadro di un sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale – un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., tesa a ricomprendere nell'astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come

⁶⁸ CORTE COSTITUZIONALE, 11 LUGLIO 2003, N. 233, Danno e Responsabilità, 2003, 939, con note di PONZANELLI G., *La Corte Costituzionale si allinea con la Corte di Cassazione*; e PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 233/03*.

lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona».

Sarà proprio questo riferimento espresso al danno esistenziale ad agevolare la *resurrezione* del danno esistenziale⁶⁹, attraverso lo spostamento del suo fondamento normativo dal 2043 c.c. – su cui il danno esistenziale fu originariamente costruito – al 2059 c.c. – attuale norma di riferimento per tutti i danni non patrimoniali⁷⁰. Per di più, i fautori di questa diversa impostazione risposero in modo deciso alle stoccate di quanti salutarono con diletto la fine della stagione del danno esistenziale – a posteriori, fin troppo frettolosamente – mediante un piccolo *pamphlet*, in cui, punto per punto, gli autori perorarono la causa *esistenzialista*; nella concezione dei suoi creatori e sostenitori, infatti, questa figura di danno sembrava essere destinata a rimanere in vita a prescindere:

«26. Alla stregua di tali considerazioni sarà appena il caso di rimarcare il significato che acquista — in generale — il trasloco del danno esistenziale dall'art. 2043 all'art. 2059.

È fin troppo palese come tale passaggio corrisponda a un pieno, indiscusso, successo della (idea favorevole alla) necessità di una tutela senza vincoli «speciali», per simile posta risarcitoria.

La sottrazione all'art. 2059 c.c. figurava bensì indispensabile, sino ad ora, ma ciò proprio in ragione delle (anacronistiche) ristrettezze previste da un «brontosauro» del genere.

E il danno esistenziale — è stato detto — appare destinato per sua natura a muoversi come l'acqua, la quale scorre verso dove c'è possibilità di movimento; come i soldi, che si indirizzano dove ci sono maggiori convenienze; come un bambino, che corre presso chi gli offre i dolci migliori.

Nel momento in cui si è dall'alto (attraverso la sentenza n. 8828) rinunciato a diaframmi e tagliole di sorta, ecco l'approdo o il ritorno formale a quella norma. Uno spostamento che andrà comunque salutato (assieme — preme ancora una volta sottolineare — a quello per la posta gemella del danno biologico, rimasto per circa un ventennio entro l'art. 2043) quale momento di positiva armonizzazione per l'intero sistema.

⁶⁹ BONA M., *Il danno esistenziale bussava alla porta e la Corte Costituzionale apre*, *Danno e Responsabilità*, 2003, 939; CENDON P. - ZIVIZ P., *Vincitori e vinti (...dopo la sentenza n.233/2003 della Corte costituzionale)*, *Giurisprudenza Italiana*, 2003, 1777; ZIVIZ. P., *Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c.*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2003, 1036.

Con riferimento anche alle sentenze della Corte di Cassazione, CENDON P., *Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003*, *Rivista critica di diritto privato*, 2003, 385.

⁷⁰ Criticamente, Ponzanelli e Foffa parlano di “trasloco” dall'art. 2043 c.c. al 2059 c.c.

*Graecia capta ferum victorem cepit*⁷¹.

E solo tre anni dopo la Cassazione depositerà l'ennesima discussa decisione, destinata anche questa, come le precedenti, ad alimentare la contrapposizione tra le diverse interpretazioni.

Si tratta della sentenza delle Sezioni Unite n. 6572/2006⁷², che non si limita a dare una precisa definizione del danno esistenziale, ma fornisce anche una chiara distinzione con la differente figura del danno morale:

«per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare reddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva e ulteriore (propria del ed danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso».

3. Il danno non patrimoniale al giro di boa: le decisioni delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008. Il nuovo “Statuto del danno non patrimoniale”

3.1. L'ordinanza interlocutoria della Terza Sezione del 25 febbraio 2008. Il sistema del risarcimento del danno non patrimoniale al vaglio delle Sezioni Unite

Successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite del 2006, la disputa fra *esistenzialisti* e *antiesistenzialisti* aveva raggiunto il suo punto di maggiore intensità⁷³.

Quella in campo era una vera e propria contrapposizione ideologica, risolvibile una volta per tutte o da un intervento chiarificatore dello stesso legislatore, o mediante un nuovo – stavolta risolutivo – intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, così da dipanare definitivamente la questione sull'autonomia di questa (contestata) figura di danno.

Si erano infatti venuti a creare, anche all'interno della giurisprudenza della stessa Terza Sezione, due orientamenti nettamente contrapposti: uno favorevole alla

⁷¹ CENDON P. - ZIVIZ P., *Vincitori e vinti (... dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale)*, Giurisprudenza Italiana, 2003, 1777.

⁷² CASS. CIV., SEZ. UN., 24 MARZO 2006, N. 6572, Foro Italiano, 2006, I, 1344 e 2334, con note di CENDON P. - PONZANELLI G.

⁷³ Per un approfondimento sugli opposti schieramenti, con riferimento alle posizioni sia della dottrina che della giurisprudenza, v. ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale*, cit., pp. 71-97.

configurabilità di un *tertium genus* di danno⁷⁴ – il c.d. danno esistenziale – e un opposto orientamento che invece negava che il danno esistenziale potesse assurgere ad autonoma figura di danno⁷⁵. Secondo tale secondo orientamento, mentre l'art. 2043 c.c. sottopone il risarcimento del solo danno patrimoniale al principio dell'atipicità dell'illecito, l'art. 2059 c.c. – punto di riferimento per tutta la disciplina del risarcimento del danno non patrimoniale – stabilisce, invece, l'antitetica regola per cui il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso esclusivamente nei casi previsti dalla legge; l'accoglimento di una autonoma categoria quale quella del danno esistenziale finirebbe, secondo tale tesi, per spogliare il danno non patrimoniale del carattere della tipicità, in palese contrasto rispetto al principio stabilito dalla *littera legis* e ribadito, da ultimo, anche da sentenze successive alla ben più nota sentenza 6572/06⁷⁶.

È proprio a causa di questo evidente contrasto che, nel 2008, la Terza Sezione della Suprema Corte chiese l'intervento risolutivo della Corte a Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria di rimessione n. 4712/08⁷⁷ (rel. Dott. Travaglino G.), con lo scopo di ottenere un definitivo chiarimento riguardo al sistema risarcitorio in materia di danno non patrimoniale. Contrasto che fu richiamato espressamente anche dal Sostituto Procuratore Generale Fulvio Uccella in sede di esposizione delle proprie conclusioni, quando affermava l'esistenza «di un ormai irrimediabile contrasto di giurisprudenza insorto in seno a questa stessa sezione sul tema del c.d. "danno esistenziale"».

La Terza Sezione, con l'ordinanza interlocutoria richiamata, sottopose all'attenzione del Primo Presidente varie questioni – in modo che questi potesse valutare l'opportunità di una loro assegnazione alle Sezioni Unite – espresse per mezzo di un dettagliato elenco di 8 quesiti che si riportano, in parte nella loro interezza e in parte così come sintetizzati dalle stesse Sezioni Unite in sede di motivazione della sentenza 26972 del 11 novembre 2008⁷⁸. La Terza Sezione, in particolare, chiede:

- I. se, «rispetto alla tripartizione delle categorie del danno non patrimoniale operata dalla Corte Costituzionale nel 2003, [...] sia lecito e attuale discorrere, a fianco del danno morale soggettivo e del danno biologico, di un danno esistenziale, con esso intendendosi il danno derivante dalla lesione di valori/interessi costituzionalmente garantiti, e consistente

⁷⁴ *Ex plurimis*, CASS. CIV., SEZ. III, N. 13546/06, 2311/07.

⁷⁵ *Ex plurimis*, CASS. CIV., SEZ. III, N. 23918/06, 9510/07, 9514/07, 14846/07-14646/07.

⁷⁶ A riguardo, si legge nell'ordinanza n. 4712/08: «[...] per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell'art. 2043 c.c., comporta un'atipicità dell'illecito, come esattamente affermato a seguito degli arresti della S.C. nn. 500 e 501 del 1999, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile, infatti la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge».

⁷⁷ CASS. CIV., SEZ. III, ORDINANZA, 25 FEBBRAIO 2008, N. 4712, Danno e Responsabilità, 2008, 553, con note di PONZANELLI G., *Il danno non patrimoniale tra lettura costituzionale e tentazioni esistenziali: la parola alle sezioni unite*, e BONA M.

⁷⁸ Sintesi elaborata su quella resa dalle stesse Sezioni Unite nella Sentenza del 11 novembre 2008, n. 26972.

nella lesione al fare a-reddituale del soggetto, diverso sia dal danno biologico (cui imprescindibile presupposto resta l'accertamento di una lesione medicalmente accertabile) sia dal danno morale soggettivo (che attiene alla sfera dell'intimo sentire)»;

- II. *se «i caratteri morfologici del danno "esistenziale" così rettamente inteso consistano nella gravità dell'offesa del diritto costituzionalmente protetto [...], ovvero nella gravità e durevolezza delle conseguenze dannose scaturenti dal comportamento illecito»;*
- III. *se sia fondata la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale “tipico”, nega la concepibilità del danno esistenziale;*
- IV. *se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente nell’ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il più generale principio secondo cui il danno esistenziale trova cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell’illecito contrattuale quanto in quello del torto aquiliano;*
- V. *quale sia la «tavola di valori/interessi costituzionalmente garantita [cui] pare corretto riferirsi, oggi, per fondare una legittima richiesta risarcitoria a titolo di danno esistenziale», con specifico riferimento alla salute intesa non come integrità psicofisica, ma come sensazione di benessere;*
- VI. *quali siano «i criteri risarcitori cui ancorare l'eventuale liquidazione di questo tertium genus di danno onde evitare illegittime duplicazioni di poste risarcitorie?»*
- VII. *se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale risarcibile il c.d. danno tanatologico o da morte immediata;*
- VIII. *quali siano gli oneri di allegazione e di prova posti a carico del soggetto danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento del danno esistenziale.*

Oltre agli otto quesiti indicati, all’attenzione delle Sezioni Unite vennero chiesti ulteriori (ma non meno importanti) chiarimenti, sempre in tema di risarcimento del danno non patrimoniale⁷⁹, arrivando quindi a sottoporre all’esame della Suprema Corte nella sua composizione più autorevole ben 17 questioni.

⁷⁹ «Le sezioni unite sono altresì chiamate a dare conferma (o, eventualmente, a precisare o modificare), sulla base della propria stessa giurisprudenza, in ordine ad alcune ulteriori proposizioni, che possono così sintetizzarsi:

1) il danno patrimoniale è risarcibile ex art. 2043 c.c., quello non patrimoniale secondo il combinato disposto degli artt. 2043 + 2059 c.c.;

2) la categoria del danno patrimoniale si articola nelle due sotto-voci del lucro cessante e del danno emergente;

3) la categoria del danno non patrimoniale si articola a sua volta in un sottosistema composto dal danno biologico in senso stretto, dal danno esistenziale, dal danno morale soggettivo;

4) il danno biologico e il danno esistenziale hanno morfologia omogenea (entrambi integrano una lesione di fattispecie costituzionali, quella alla salute il primo, quelle costituite da "valori/interessi costituzionalmente protetti" il secondo) ma funzioni diversificate (anche per volontà del legislatore ordinario), con conseguenti differenze sul piano dei parametri valutativi delle poste risarcitorie;

5) in particolare, il danno esistenziale attiene alla sfera del fare a-reddituale del soggetto, e si sostanzia nella lesione di un precedente "sistema di vita", durevolmente e seriamente modificato, nella sua essenza, in conseguenza dell’illecito;

Ciò che saltò subito agli occhi degli interpreti fu la meticolosità – «quasi esasperata»⁸⁰ – che caratterizzava il testo dell’ordinanza. Come rilevato da taluni autori, la Corte «*esorta in pratica le Sezioni Unite a scrivere una ‘sorta di codice del danno non patrimoniale’, scandito in diciassette articoli, quante sono le domande formulate*»⁸¹.

La questione proposta alle Sezioni Unite, come è immaginabile, era percepita diversamente dai sostenitori delle due opposte fazioni. Gli esistenzialisti, sulla scia delle pronunce del 2003 e del 2006, ritenevano scontata una decisione a conferma dell’impostazione esistenzialista, volta a tracciare i confini tra le tre diverse autonome categorie di danno: danno morale, danno biologico e danno esistenziale.

Diversamente i c.d. antiesistenzialisti, i quali speravano invece in una decisione tranchant, che una volta per tutte facesse «*piazzza pulita di tutti quegli spauracchi di scarsa tutela del danneggiato utilizzati per giustificare la proposta di iperboliche soluzioni rivoluzionarie*»⁸².

3.2. L’attesa risposta delle Sezioni Unite: le quattro sentenze gemelle del 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974 e 26975.

Dopo circa 8 mesi e mezzo dall’ordinanza di rimessione, le Sezioni Unite depositarono le ormai note quattro sentenze gemelle del 11 novembre 2008: le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975⁸³ – note comunemente come le “*sentenze di San Martino*”⁸⁴ –

6) il danno morale soggettivo si caratterizza, invece, per una diversa ontogenesi, restando circoscritto nella sfera interiore del sentire, mai destinata all’obiettiva esteriorizzazione;

7) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono incondizionatamente risarcibili entro i limiti della riserva di legge di cui all’art. 2059 c.c.;

8) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili anche oltre quei limiti se (e solo se) il comportamento del danneggiante abbia inciso su valori/interessi costituzionalmente tutelati (e il superamento del limite della riserva di legge vale tanto per l’una quanto per l’altra categoria di danno, come si legge testualmente nella sentenza 8828/2003 della S.C.);

9) tanto il danno esistenziale quanto il danno morale soggettivo sono risarcibili se (e solo se) di entrambi il danneggiato fornisca la prova (anche mediante allegazioni e presunzioni), non esistendo, nel nostro sottosistema civilistico, “*danni in re ipsa*”.

⁸⁰ L’espressione utilizzata è di PONZANELLI G. - FOFFA R., “Il danno esistenziale (1991-2008)”, cit., p. 339.

⁸¹ PALMIERI A., nota all’ordinanza n. 4712/2008, Foro Italiano, 1451.

⁸² SGANGA C., *Aspettando Godot: ovvero la presunta fine della saga del danno esistenziale*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 713.

⁸³ CASS. CIV., SEZ. UN., 11 NOVEMBRE 2008, NN. 26972, 26973, 26974 E 26975, Foro Italiano, 2009, 134, con note di NAVARRETTA E., PALMIERI A., PARDOLESI R. - SIMONE R., PONZANELLI G.

⁸⁴ BUSNELLI F. D., “... E venne l’estate di San Martino”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U., 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5.*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 91-107.

“Estate di San Martino” è il nome con cui viene indicato un periodo autunnale in cui, dopo le prime gelate, si verificano condizioni climatiche di bel tempo e relativo tepore. Nel nostro emisfero il fenomeno si osserva ad inizio novembre (San Martino, da cui prende il nome, viene festeggiato l’11 novembre). Il nome ha origine dalla “tradizione del mantello”, secondo la quale Martino di Tours (divenuto successivamente San Martino), nel vedere un mendicante seminudo patire il freddo

costituiscono un vero e proprio trattato del danno non patrimoniale, in cui le Sezioni Unite danno una precisa e chiara risposta a ciascuno dei quesiti che la Terza Sezione aveva sottoposto alla sua attenzione.

Le sentenze in esame, pur riferendosi a diversi settori del diritto della responsabilità civile⁸⁵, condividono la premessa della loro parte motiva, dedicata all'esame della «*questione di particolare importanza*» che era stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite.

3.2.1. La conferma dell'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. adottata dalla Cassazione nel maggio 2003

Con queste sentenze le Sezioni Unite confermano, nella sostanza, la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. avanzata in prima battuta dalle già più volte menzionate pronunce della Corte di Cassazione del 31 maggio 2003⁸⁶. La Corte procede poi a definire i rapporti tra l'art. 2059 e l'art. 2043 c.c., arrivando quindi a fissare le linee portanti di quello che sarà il *nuovo* sistema della responsabilità civile e in particolare del danno non patrimoniale risarcibile.

Anzitutto, la Corte afferma che

«il danno non patrimoniale di cui parla [...] l'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica [...]. Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c.

L'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte Cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008)».

Prosegue:

durante un acquazzone, gli donò metà del suo mantello; poco dopo incontrò un altro mendicante e gli regalò l'altra metà del mantello: subito dopo, il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite. V. https://it.wikipedia.org/wiki/Estate_di_San_Martino; <http://www.3bmeteo.com/giornale-meteo/estate-di-san-martino--scienza-o-mito--55087> [ult. consult. 10.XI.2016].

⁸⁵ Responsabilità medica, responsabilità da circolazione di veicoli e responsabilità da immissioni intollerabili.

⁸⁶ Secondo quanto affermato da tali sentenze, il danno non patrimoniale sarebbe identificabile con «*qualsiasi danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica*».

«l'art. 2059 c.c., è norma di rinvio. Il rinvio è alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale.

L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela [...].

Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione».

Secondo la Suprema Corte, a causa di tale estensione della tutela risarcitoria, vanno ricondotti alla norma in esame sia il danno biologico – “danno da lesione del diritto inviolabile alla salute” (art. 32 Cost.) – sia altri danni, come quello da lesione di diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost), o i danni conseguenti alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti inviolabili della persona incisa nella sua dignità, preservata dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La Corte conferma quindi il sistema bipolare costituito dagli articoli 2043 e 2059 c.c., descrivendone dettagliatamente la morfologia.

«La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).

Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso, e cioè di lesione dell'interesse protetto.

Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c. e la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006)

La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di interpretazione da parte del

giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria».

3.2.2. «...di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere...»: l'unitarietà del danno non patrimoniale e l'esclusione della autonomia risarcitoria del danno esistenziale

In estrema sintesi, quindi, le Sezioni Unite hanno tracciato un *nuovo statuto del danno non patrimoniale*, di cui, forse, la statuizione più rilevante è data dall'affermazione dell'*unitarietà della categoria del danno non patrimoniale* e dalla conseguente *negazione della configurabilità del danno esistenziale quale categoria autonoma di danno*. Le sentenze in esame non si limitano infatti a confermare quanto già sostenuto nelle sentenze del 2003 – e cioè la sostanziale inutilità di delineare sottofigure di danno, anche nella prospettiva di evitare inutili e illegittime duplicazioni risarcitorie – ma, sbarrando la strada al danno esistenziale, innescano un effetto domino che, in nome del principio dell'integrale risarcimento del danno, finisce per travolgere tutte le categorie note in tema di danno alla persona. Cadono dunque, perché private della loro autonomia concettuale e applicativa, le diverse categorie di danni alla persona; e, con esse, *intersezione biblioteche*⁸⁷.

«Non emergono, nell'ambito della categoria generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del danno non patrimoniale.

È solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), si impiega un nome, parlando di danno biologico. [...]

In tal senso, e cioè come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte Costituzionale. Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno, etichettandole in vario modo [...].

Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma, il c.d. danno esistenziale. [...]

Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le attività realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli

⁸⁷ PARDOLESI R. - SIMONE R., “Dal bipolarismo al doppio binario del danno non patrimoniale”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., pp. 289-290.

passati, si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale soggettivo e al danno biologico) definito con l'espressione "danno esistenziale".

Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di relazione, nella perdita della qualità della vita, nella compromissione della dimensione esistenziale della persona.

Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale soggettivo, perché non consistenti in una sofferenza, ma nel non poter più fare secondo i modi precedentemente adottati, e non integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrità psicofisica. [...]

Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale, la tutela risarcitoria di questo danno è data, oltre che nei casi determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici diritti inviolabili della persona, e cioè in presenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere [...]».

Laconica e netta, la scelta della Cassazione sembrava non lasciare spazio a fraintendimenti⁸⁸.

3.2.3. L'ingiustizia costituzionalmente qualificata. I danni bagatellari e il c.d. doppio binario: i due presupposti della gravità della lesione e della serietà del pregiudizio

La Corte è altrettanto ferma nel ribadire che «*al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale*»:

«palesamente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie e in ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha prestato invece tutela la giustizia di prossimità.

⁸⁸ Molti sono i commenti circa la bontà di questa scelta delle Sezioni Unite: *ex multis*, NAVARRETTA E., "Il contenuto del danno non patrimoniale e il problema della liquidazione", in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 79 ss; ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale*, cit., pp. 30 ss; SCOGNAMIGLIO C., *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, Responsabilità civile e Previdenza, 2009, 261; *contra, ex multis*, v. BONA M., *Il danno morale distinto dal danno biologico nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37*, Danno e Responsabilità, 2009, 21: «Il "mito" dell'unitarietà del danno non patrimoniale va smascherato per ciò che realmente è nella "cultura" di molti interpreti: non già semplice "razionalizzazione" del sistema risarcitorio, ma mezzo per il livellamento delle liquidazioni verso il basso».

Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto immaginari, come il diritto alla qualità della vita, allo stato di benessere, alla serenità: in definitiva il diritto ad essere felici. [...]

Il risarcimento di pretesi danni esistenziali è stato frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla proliferazione delle c.d. liti bagatellari.

Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno consequenziale è futile o irrisorio, ovvero, pur essendo oggettivamente serio, è tuttavia, secondo la coscienza sociale, insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.

In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando diversamente esclusa in radice (al di fuori dei casi previsti dalla legge) l'invocabilità dell'art. 2059.

La differenza tra i due casi è data dal fatto che nel primo, nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale è richiesto il ristoro è allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio (non poter più urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre nel secondo è l'offesa arrecata che è priva di gravità, per non essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica, dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilità di uscire di casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in quest'ultimo caso non è leso un diritto inviolabile, non spettando tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16 Cost., che può essere limitato per varie ragioni).

La gravità dell'offesa costituisce requisito ulteriore per l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.

Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza.

Il filtro della gravità della lesione e della serietà del danno attua il bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità e il pregiudizio non sia futile. Pregiudizi connotati da futilità ogni persona inserita nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).

Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico».

La previsione del duplice sbarramento della *gravità della lesione* e della *serietà del pregiudizio* si colloca all'interno di una più ampia strategia volta all'arginamento di pretese che si collocano al livello di meri disagi⁸⁹. *Gravità della lesione* significa che questa deve eccedere la soglia della normale tollerabilità, mediante un giudizio che valuti se, nelle stesse circostanze, un uomo "medio" avrebbe tollerato il danno e le sue conseguenze. Autorevoli studiosi della materia hanno criticato la scelta della Suprema Corte di subordinare il risarcimento del danno da lesione di diritti inviolabili al requisito della *gravità della lesione*: tuttavia, va detto che è proprio nella Costituzione che tale requisito trova la sua legittimazione, e in particolar modo nell'art. 2 Cost., il quale richiede a tutti i cittadini «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Tollerare quelle che alcuni autori hanno definito «*zanzare*»⁹⁰ o «*formiche*»⁹¹ del diritto, che si collocano ben al di sotto della soglia minima di tollerabilità, costituisce un dovere inderogabile di solidarietà sociale. «La Costituzione esige che ci si comporti da persone serie e responsabili, non da zitelle isteriche pronte a dare in escandescenza se l'inquilino del piano di sopra lascia cadere qualche goccia d'acqua sul nostro balcone. Dunque il requisito della gravità di cui si discorre, lungi dal costituire una inammissibile restrizione della tutela accordata dalla Costituzione ne costituisce al contrario il più schietto svolgimento»⁹².

Diversamente, il requisito della *serietà del danno* attiene esclusivamente agli effetti della lesione. Il giudizio di *non futilità* andrà compiuto dall'interprete sulla base di opinioni generalmente condivise in un dato luogo e in un dato momento storico: perciò il numero dei danni (non patrimoniali) risarcibili non è chiuso e immutabile, ma è soggetto ad evoluzione, così come lo sono la società e i contesti sociali in cui tali danni si realizzano. Come abbiamo visto, quindi, non ogni lesione di diritti inviolabili della persona dà necessariamente luogo ad un risarcimento:

«Metaforicamente parlando, la mareggiata sospinta dal vento delle sentenze delle Sezioni Unite ha spazzato via tutte quelle voci di danno "bagatellare" o "di dubbia serietà" o comunque non saldamente ancorate al fondo della tutela costituzionale, mentre la residua risacca ha completato l'opera, trascinando con sé i danni che, anche se riferibili ad un diritto inviolabile,

⁸⁹ Per un'interessante analisi della questione dal punto di vista del medico legale, v. BUZZI F., "Siamo ancora convinti di dover occuparci di '...pregiudizi di dubbia serietà...' e '...a volte risibili...?!", in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., pp. 109-115.

⁹⁰ L'espressione è dell'Avv. GIANNINI G., noto giurista Milanese, poi riutilizzata da PONZANELLI G. in numerosi suoi scritti e discorsi, *ex multis* cfr. Resoconto stenografico Seduta n. 4 Commissione Giustizia della Camera dei Deputati di mercoledì 26 marzo 2014, "INDAGINE CONOSCITIVA IN MERITO ALL'ESAME DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1063 BONAFEDE, RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DETERMINAZIONE E IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE", disponibile sul sito istituzionale della Camera dei Deputati al seguente link: "http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/02/indag/c02_patrimoniaale/2014/03/26/indice_stenografico.0004.html".

⁹¹ L'espressione è di COMANDÉ G., "Comare formica", il danno non patrimoniale, le Sezioni Unite e gli operatori del diritto", in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 153.

⁹² ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 47.

risultavano di consistenza talmente modesta, da non resistere all'ulteriore "risciacquo" del moto ondoso»⁹³.

La Corte poi, consapevole del fatto che fu proprio la c.d. "giustizia di prossimità" ad alimentare il fenomeno della richiesta e del conseguente risarcimento di tali pretese, affermò in proposito che *«i limiti fissati dall'art. 2059 c.c., non possono essere ignorati dal giudice di pace [...], in cui decide secondo equità. La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equità, deve osservare».*

In conclusione,

«deve ribadirsi che il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione».

3.3. *Segue: la liquidazione del danno non patrimoniale*⁹⁴. I criteri-guida individuati dalle Sezioni Unite

Di particolare interesse risulta, ai fini del mio lavoro, la riflessione delle Sezioni Unite in merito alla questione della liquidazione del danno non patrimoniale. Difatti, il vero nodo problematico del danno non patrimoniale è proprio la quantificazione del suo risarcimento.

Le Sezioni Unite dedicano numerose righe alla questione della quantificazione del danno, analizzando la questione sulla base delle risultanze cui la stessa era pervenuta poco sopra. È noto infatti che il problema della liquidazione del danno non patrimoniale fu da sempre considerato come una operazione complessa e delicata, secondo alcuni autori financo impossibile, perché ai limiti della moralità⁹⁵.

⁹³ PAPI L., "La liquidazione del danno non patrimoniale e il ruolo del medico legale", in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 150.

⁹⁴ Al profilo della liquidazione del danno non patrimoniale dedicherò i successivi capitoli di questo lavoro, che costituiranno l'oggetto vero e proprio della mia analisi.

⁹⁵ Cfr. *supra*, Capitolo I, Paragrafo 2.1: è fondamentale il richiamo a quanto detto circa le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale.

«Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre»⁹⁶. Questo è un principio che il Supremo Collegio consacrò come principio generale in tema di quantificazione del danno.

Le Sezioni Unite affermarono, al riguardo, due principi granitici: *integrale riparazione del danno* e, conseguentemente, *divieto di qualsiasi duplicazione risarcitoria*. Tutto questo sulla base del già analizzato principio per cui «il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno».

La Corte attribuisce quindi al giudice la delicata funzione di quantificare il risarcimento (integrale) spettante al danneggiato:

«È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione».

Con specifico riferimento al giudizio risarcitorio, per quanto attiene all'*an* del risarcimento, le sentenze in esame hanno in sostanza confermato che la liquidazione del danno non patrimoniale avviene mediante un duplice giudizio, consistente sia nella valutazione della meritevolezza dell'interesse leso che delle conseguenze della lesione: lesione che, in ogni caso, deve essere allegata e provata in giudizio⁹⁷, escludendo così l'ipotizzabilità di un danno *in re ipsa*.

3.4. Il danno esistenziale come l'araba fenice⁹⁸? Le reazioni della dottrina alle sentenze “gemelle” del 2008: lodi e critiche, vincitori e vinti. Possibili scenari futuri

Molti Autori ritennero che, con le Sentenze dell'11 novembre 2008, la Cassazione avesse messo una pietra tombale sulla gran parte delle questioni che le erano state prospettate: *in primis*, la possibilità (denegata) di configurare il danno esistenziale come categoria autonoma di danno. Nonostante ciò, la dottrina *esistenzialista* non si è persa d'animo ed ha continuato a sostenere le proprie convinzioni⁹⁹, pur in presenza di una così netta scelta delle Sezioni Unite. C'è perfino chi – tra i più tenaci sostenitori di questa *corrente*

⁹⁶ Così le Sezioni Unite, al punto 4.8.

⁹⁷ Sul punto, v. BELLÉ R., “Allegazione e prova del danno non patrimoniale”, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale*, cit., pp. 115.

⁹⁸ L'espressione è di CENDON P., *L'araba fenice. Più vivo che mai il danno esistenziale presso i giudici italiani*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2010, 1.

⁹⁹ Il richiamo alla dottrina di stampo *esistenzialista* può essere sufficientemente rappresentativo.

– è arrivato a sostenere che le decisioni delle Sezioni Unite non siano vincolanti per gli interpreti¹⁰⁰.

Di tutt'altro avviso, invece, i sostenitori dell'opposta teorica, che videro soddisfatte tutte le loro aspettative: c'è chi parlò dell'art. 2059 – così come reinterpretedato dal Supremo Collegio – come di una «norma destinata a svolgere la funzione di presidio dei diritti inviolabili»¹⁰¹, di «chiara presa di coscienza della flessibilità della categoria, della sua permeabilità al pluralismo e della sua consonanza rispetto alla materia dei danni non patrimoniali»¹⁰².

Quasi unanime fu la critica alle Sezioni Unite con riferimento ad uno dei punti fondamentali della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059: la necessaria sussistenza di una ingiustizia costituzionalmente qualificata unicamente al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. Appare piuttosto equivoca la conformazione dell'art. 2059 c.c. come “norma a doppia soglia di ingiustizia del danno”¹⁰³: nell'ambito di operatività della disposizione si troverebbero a convivere due differenti criteri; il Supremo Collegio, infatti, precisa che mentre nei casi espressamente previsti dal legislatore è sufficiente un'ingiustizia generica secondo l'art. 2043 c.c.¹⁰⁴, «fuori dai casi determinati dalla legge è data tutela risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una ingiustizia costituzionalmente qualificata». Procedendo ad una differenziazione della soglia di accesso al risarcimento del danno non patrimoniale, il rischio è di pregiudicare la coerenza intrinseca della norma in esame proprio nel momento in cui si è affermata, in modo inequivoco, l'unitarietà della categoria del danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c.

Proseguendo su questa linea, si arriverebbe all'ulteriore contraddizione per cui, mentre l'illecito costituente reato dà sempre luogo ad un risarcimento, nei casi non espressamente previsti dalla legge è richiesta la sussistenza di un'ingiustizia

¹⁰⁰ BONA M., “Dal sistema al caos: le ragioni per resistere alle sentenze (non vincolanti) delle Sezioni Unite”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 69 ss.

¹⁰¹ PONZANELLI G., *Sezioni Unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, Foro Italiano, 2009, I, 134.

¹⁰² NAVARRETTA E., *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, Foro Italiano, 2009, I, 139.

¹⁰³ L'espressione è di BUSNELLI F. D., *Danno e responsabilità civile*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 65 ss.

¹⁰⁴ «Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. [...] Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli interessi è già compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il risarcimento è collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona: alla libertà personale, alla riservatezza, a non subire discriminazioni. Non può tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri».

costituzionalmente qualificata¹⁰⁵: l'ulteriore conseguenza di questa impostazione è quella di prevedere una tutela risarcitoria più circoscritta nei casi di lesione di diritti che sono tutelati a livello di *Grundnorm* rispetto ai casi in cui, invece, è garantita – senza il limite predetto – la risarcibilità del danno non patrimoniale, o perché conseguente ad un illecito costituente reato, o perché espressamente prevista dal legislatore¹⁰⁶.

Le Sezioni Unite, quindi, da un lato hanno valorizzato l'*elasticità* propria dei diritti inviolabili, così da rendere possibile un adeguamento ai cambiamenti storico-sociali, dall'altro hanno però attribuito al giudice un delicatissimo potere di selezione degli interessi meritevoli di tutela risarcitoria¹⁰⁷, con l'evidente pericolo di una dilatazione – lasciata alla discrezionalità dell'interprete – della categoria del danno non patrimoniale nel campo dell'atipicità. Ed è a questo proposito che le Sezioni Unite pongono dei limiti a questo potere dell'organo giudicante; il doppio filtro costituito dalla gravità dell'offesa e della non futilità del danno è richiesto al fine di effettuare un bilanciamento tra principio di solidarietà e principio di tolleranza:

«In un contesto nel quale manca il filtro oggettivo del mercato e nel quale domina la sensibilità soggettiva, l'accertamento di una minima serietà dell'offesa e dunque l'esclusione dei danni bagatellari consente la tutela della persona senza comprimere la libertà degli altri, il che si coniuga con le esigenze del pluralismo sottese alla nozione d'invulnerabilità. Attraverso la categoria dei diritti inviolabili, pertanto, ha ingresso nella responsabilità civile per i danni non patrimoniali, a latere del principio di solidarietà verso il danneggiato, il complementare e coordinato principio della tolleranza che, in nome del pluralismo, chiede di incamerare una minima quota di veleno verso sé stessi nel rispetto dell'altrui libertà e della pacifica coesistenza fra libertà e diritti¹⁰⁸».

È soprattutto l'incremento di importanza della discrezionalità giudiziale l'elemento che SCOGNAMIGLIO¹⁰⁹ identifica come comune denominatore dei profili positivi e critici del sistema delineato dal Supremo Collegio:

¹⁰⁵ Che non è tuttavia richiesta al legislatore per procedere ad un ampliamento del catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria.

¹⁰⁶ È il legislatore, in questo caso, a dare rilievo all'interesse leso, garantendone il risarcimento.

¹⁰⁷ «Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce numero chiuso.

La tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma, in virtù dell'apertura dell'art. 2 Cost. ad un processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana».

¹⁰⁸ NAVARRETTA E., *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, Foro Italiano, 2009, I, 139.

¹⁰⁹ SCOGNAMIGLIO C., «Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite», in AA.VV., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 467 - 468.

«Il parametro normativo dei diritti della persona inviolabili costituzionalmente garantiti non sempre è in grado di condurre a risultati applicativi inequivoci: si apre un ampio spazio alla concretizzazione valutativa da parte del giudice della norma fondamentale di formalizzazione della rilevanza normativa del calore della persona, racchiusa nell'art. 2 Cost.

Analogamente, [...] lo scrutinio circa la tollerabilità, o meno, alla stregua del dovere di solidarietà, di determinati pregiudizi, rimanda ad un giudizio da compiersi alla stregua di ciò che è considerato tollerabile o intollerabile dalla coscienza sociale in un certo momento storico, così come il parametro della rilevante gravità della lesione implica, a sua volta, un giudizio sintetico sulla base di indicazioni non direttamente poste dalla norma.

Infine, anche nella fase di liquidazione del danno, la “adeguata personalizzazione” del danno biologico cui il giudice è chiamato dalle Sezioni Unite, nel caso in cui vengano allegati sofferenze psichiche e, al tempo stesso, degenerazioni patologiche della sofferenza, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie, ma di pervenire, comunque, alla riparazione integrale del danno interPELLA, in pieno e di nuovo, il ruolo del giudice e la sua capacità [...] di valutare, nella loro effettiva consistenza, le sofferenze psichiche e fisiche patite dalla vittima»¹¹⁰.

Personalmente ritengo che la strada intrapresa dalle Sezioni Unite sia la via maestra, e che – riprendendo le parole di NAVARRETTA – l'importante traguardo raggiunto con le quattro pronunce delle Sezioni Unite altro non sia che una tappa di un lungo cammino che, come poi sarà dimostrato dalla storia, ha visto frapporre a sé numerose sfide, da cui non sempre il sistema è uscito indenne.

E trovo che, allo stesso modo, sia da condividere la conclusione cui giungono PONZANELLI e FOFFA¹¹¹: l'attenzione va spostata sull'esigenza di assicurare un risarcimento che sia *integrale* e sull'opportunità di introdurre nel sistema del risarcimento del danno alla persona degli elementi di *deterrence* fondati sulla gravità della condotta.

Ed è su queste ultime due esigenze – e sul loro rapporto – che concentrerò la mia analisi nelle prossime pagine, cercando di analizzare come la giurisprudenza italiana abbia affrontato il delicatissimo tema della quantificazione del danno non patrimoniale e di quello, strettamente collegato, della funzione del risarcimento del medesimo danno, affrontando anche il connesso dibattito che si è sviluppato negli ultimi anni riguardo alla configurabilità, nel nostro ordinamento, della figura dei c.d. *punitive damages*.

¹¹⁰ A questo scetticismo risponde NAVARRETTA E., *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, Foro Italiano, 2009, I, 139: «Ritengo quindi che sia giusto credere che «alle critiche e allo scetticismo nei confronti dei giudici, propensi a moltiplicare i diritti poiché spesso irretiti dal senso di giustizia del caso concreto, deve subentrare un fitto dialogo fra dottrina e giurisprudenza per affinare il passaggio dalla ricchezza teorica dei diritti inviolabili alla loro proiezione nel mondo reale».

¹¹¹ PONZANELLI G. – FOFFA R., “Il danno esistenziale (1991-2008)”, cit., p. 373.

CAPITOLO III

LA DESCRIZIONE DEL FATTO E L'ELEMENTO SOGGETTIVO DEL DANNEGGIANTE NELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: UN'ANALISI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO

«There seem to be no rational predictable criteria for measuring pain and suffering. For that reason, there are also no criteria for reviewing pain and suffering by the presiding judge or by an appeal court [...]. Awarding such damages undermines the tort law's rationality and predictability»¹.

SOMMARIO: 1. L'imperialismo della responsabilità civile: un universo in espansione - 2. La quantificazione (unitaria) del danno non patrimoniale. Criteri generali - 3. La personalizzazione del risarcimento: quali limiti al potere del giudice? Come (e se) incide la valutazione della gravità del fatto nel giudizio risarcitorio - 4. Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale: la descrizione del fatto e il rilievo dell'elemento soggettivo del danneggiante: un'analisi giurisprudenziale - 4.1. Il risarcimento del danno da uccisione del congiunto. Il ruolo della descrizione del fatto e dell'elemento soggettivo del danneggiante nel giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale - 4.1.1. *Segue*: la responsabilità del medico nel danno da uccisione del congiunto. Casistica - 4.1.2. *Segue*: la perdita del congiunto a seguito di incidente stradale. Casistica - 4.1.3. *Segue*: i danni da uccisione del congiunto nei casi di omicidio volontario. Casistica - 4.2. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità. Il ruolo della descrizione oggettiva del fatto e dell'intensità dell'elemento psicologico del danneggiante nel giudizio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale - 4.2.1. I diritti della personalità. Nozione generale - 4.2.2. La tutela (civile) della lesione dei diritti della personalità - 4.2.3. La lesione dell'onore e della reputazione. La problematica selezione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale - 4.2.4. *Segue*: casistica - 4.2.5. La lesione della identità personale e della riservatezza - 4.2.6. *Segue*: casistica - 4.3. Conclusioni - 5. La gravità del fatto: un parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale. Oltre il principio di integrale riparazione del danno? - 5.1. *Segue*: il rischio di duplicazioni risarcitorie. Casistica - 5.1.1. Tribunale di Marsala, 20 febbraio 2008 - 5.1.2.

¹ NIEMEYER P., *Awards for pain and suffering: the irrational centerpiece of our tort system*, Virginia Law Review, 2004, vol. 90, 1401

Tribunale di Orvieto, 29 giugno 2011 - 5.1.3. Tribunale di Padova, Sez. II civile, 7 gennaio 2009 - 5.1.4. Tribunale di Modena, Sez. I civile, 12 dicembre 2003 - 5.1.5. Tribunale di Varese, Sez. I civile, 10 dicembre 2010 - 5.1.6. A proposito di risarcimenti 'esemplari'... - 5.1.7. Tribunale di Milano, Sez. X civile, 3 settembre 2012, n. 9749 - 5.2. *Segue*: conclusioni - 6. L'opportunità di un «risarcimento aggravato dalla condotta» - 6.1. Corte d'Assise di Torino, sez. II, 14 novembre 2011 - 6.2. Tribunale di Torino, sez. IV civile, 3 giugno 2015 - 6.3. *Segue*: risarcimento aggravato dalla condotta: *how much?*

1. L'imperialismo della responsabilità civile²: un universo in espansione³

La responsabilità civile, a partire dagli anni Duemila – ma in modo particolare negli anni successivi alle sentenze delle Sezioni Unite del 11 novembre 2008 –, ha mutato i propri caratteri subendo l'influenza del modello nordamericano che – diversamente dai modelli di *civil law* europei – risulta essere molto generoso nei confronti del soggetto danneggiato.

Per di più, comparando i diversi sistemi risarcitori dei principali Paesi europei⁴, appare immediatamente che il sistema risarcitorio italiano è il sistema in cui viene riconosciuto il più alto risarcimento del danno alla persona⁵. A supporto di tale assunto, e a mero titolo esemplificativo, riporto graficamente dei dati⁶ riferiti a due *case study* – in tema di risarcimento del danno da morte – che rappresentano, rispettivamente, il caso in cui è riconosciuto il risarcimento più elevato in tutti i sistemi che si analizzano – cioè, il decesso di una persona di 41 anni: grafico n. 1⁷ – e uno dei casi che, invece, si prospetta con maggior frequenza – il decesso di un soggetto di 17 anni: grafico n. 2⁸.

² Espressione utilizzata da PONZANELLI G., *L'imperialismo della responsabilità civile*, Danno e responsabilità, 2016, 221.

³ Espressione usata da GALGANO F., *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, Contratto e impresa, 1985, 1.

⁴ In Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito.

⁵ A supporto di questa affermazione, cfr. *ex multis* PONZANELLI G., *L'imperialismo*, cit., 221. Analoga informazione può essere reperita facilmente su vari siti internet dedicati all'argomento, tra cui si segnala: <http://www.insurancereview.it/insurance/contenuti/attualita/682/europa-poco-unita-nei-risarcimenti>.

⁶ I dati utilizzati per la realizzazione dei grafici, riferiti all'anno 2013, sono stati tratti da un *Claims Focus*, "Il risarcimento del danno alla persona in Europa: una comparazione" di VISMARA L., pubblicato dalla General Reinsurance - Milan Branch, facilmente reperibile in internet al sito: <http://www.genre.com/knowledge/publications/claimsfocus-pc-201309-it.html>. Il dato visualizzato in corsivo indica, in particolare, il danno complessivo liquidato; il dato in neretto indica, invece, la quota di danno non patrimoniale riconosciuta.

⁷ GRAFICO N. 1: Adulto 41enne – Impiegato con reddito netto annuo EUR 40.000. Nucleo familiare: moglie, due figli (6 e 9 anni), un genitore e un fratello.

⁸ GRAFICO N. 2: Ragazzo 17enne – Studente senza reddito. Nucleo familiare: genitori e una sorella 14enne.

Grafico n. 1





Grafico n. 2



Ad ogni modo, nonostante la presa d'atto che il livello medio di risarcimento in Italia è il più alto all'interno dei cinque principali mercati assicurativi europei, il dibattito circa l'esatta qualificazione – e, di conseguenza, quantificazione – non si è arrestato con le pronunce delle Sezioni Unite del novembre 2008. Vi è infatti una forte corrente di pensiero che non si rassegna ad accettare *oborto collo* la visione unitaria del danno non patrimoniale così come delineata dalle Sezioni Unite, perseverando nel tentativo di introdurre autonome

categorie di danno non patrimoniale, *sub specie* esistenziale⁹. Come già ricordato, inoltre, il dibattito circa l'esatta qualificazione del danno non patrimoniale – in termini di categoria unitaria o meno – ricomprende, di necessità, anche il dibattito circa la (corretta) quantificazione del danno stesso.

Questi autori ritengono che il sistema di valutazione del danno non patrimoniale sia insufficiente, per varie ragioni: perché potrebbero essere escluse delle voci di danno, o perché il danno non potrebbe essere adeguatamente predeterminato dalle c.d. tabelle, dovendo lo stesso essere lasciato esclusivamente alla valutazione equitativa del giudice, unico soggetto del giudizio risarcitorio veramente in grado di conoscere e liquidare il corretto pregiudizio nel caso concreto¹⁰.

Questo atteggiamento di insoddisfazione circa il *quantum* del risarcimento, che cerca una propria giustificazione nel riconoscimento del primato della persona all'interno della gerarchia costituzionale, si scontra però con il principio di certezza del diritto, che dovrebbe guidare l'interprete nell'analisi del sistema del risarcimento del danno alla persona; tale valore viene soddisfatto nei casi in cui ad un soggetto sia data la possibilità di conoscere *ex ante* la valutazione che il diritto darà delle sue azioni e situazioni concrete e di prevedere le conseguenze giuridiche che deriveranno dalla sua condotta: come – nell'ambito del diritto penale – il reo deve conoscere, prima dell'evento, quale potrà essere, in astratto, la sanzione, così nel sistema del risarcimento del danno deve esserci la possibilità di conoscere preventivamente l'ammontare del (eventuale) risarcimento dovuto dal danneggiante. Ed è anche a questa finalità che i più importanti Tribunali – primo fra tutti il Tribunale di Milano nel 1986, per mano dell'allora Presidente della VI Sezione Dott. Bartolomeo Quatraro –, elaborarono proprie Tabelle per la quantificazione del danno, dapprima realizzate in modo assolutamente “artigianale”, poi affinate sempre di più, fino ad essere prese ufficialmente come parametro di riferimento dalla stessa Suprema Corte di Cassazione per la (corretta) quantificazione del danno non patrimoniale¹¹, Tabelle che

⁹ Ad onor del vero, questo orientamento è stato più volte sostenuto, in numerose decisioni, dalla Corte di Cassazione, in particolar modo dalla III Sezione Civile, la quale, composita e variegata, spesso torna sui suoi passi, riaprendo la strada ad interpretazioni non conformi a quanto stabilito dal supremo collegio nel 2008. È recentissima una decisione in tal senso (rel. Scarano): CASS. CIV., SEZ. III, 19 OTTOBRE 2016, N. 21059. Ma si veda anche CASS. CIV., SEZ. III., 20 APRILE 2016, N. 7766, con note di MONATERI P. G., *La fenomenologia del danno non patrimoniale*, *Danno e Responsabilità*, 2016, 720; PONZANELLI G., *Dolore e vita che cambia: un nuovo attacco alle tabelle milanesi sul danno non patrimoniale*, *Foro Italiano*, 2016, 6, I, 2055.

¹⁰ Si veda, al riguardo, la nota “sentenza Scarano”, dal nome del consigliere estensore, CASS. CIV., SEZ. III, 23 GENNAIO 2014, N. 1361, in *Danno e Responsabilità*, 2014, 363, con nota di PONZANELLI G. - FOFFA R., *La sentenza “Scarano” sul danno da perdita della vita verso un nuovo statuto di danno risarcibile*.

¹¹ *Ex multis*, CASS. CIV., SEZ. III, 7 GIUGNO 2011, N. 12408, la quale afferma il seguente principio di diritto: «*poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative (come l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, per*

limitano le disparità di trattamento che, incidendo sui fondamentali diritti della persona, ledono i principi di eguaglianza e di certezza del diritto.

Inoltre, come appare evidente dall'analisi della (carente) normativa in tema di risarcimento del danno alla persona – e di danno non patrimoniale, in particolare – la responsabilità civile risulta essere un istituto che, più di altri, si presta ad improvvisi mutamenti e stravolgimenti della propria disciplina, essendo la stessa lasciata (*rectius*, abbandonata), in gran parte, nelle mani dei giudici, con il rischio evidente di addivenire a duri contrasti tra Corti e, financo, anche all'interno delle Corti stesse¹². Improvvisi cambiamenti che hanno via via ampliato il territorio del rilevante giuridico aquiliano, le frontiere *nobili*¹³, *nuove*¹⁴ e *mobili*¹⁵ della responsabilità civile: un universo in espansione, un territorio che avanza e cammina, che rende risarcibile, ora, situazioni che fino a pochi anni prima non lo erano.

Nelle pagine che precedono credo di aver delineato, in linea generale ma pur sempre ponendo l'attenzione sui profili maggiormente rilevanti ai fini del mio lavoro¹⁶, le questioni fondamentali che caratterizzano la responsabilità civile e in particolar modo l'annoso problema della liquidazione del danno non patrimoniale, vero oggetto della mia analisi.

2. La quantificazione (unitaria) del danno non patrimoniale. Criteri generali

Venendo quindi al vero e proprio argomento caratterizzante questa ricerca, ritengo necessario, anzitutto, tentare di dare una risposta ad una fondamentale domanda che attiene al metodo della questione: *come si liquida il danno non patrimoniale?*

Come ho cercato di far emergere dalle pagine che precedono, la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale dipende necessariamente dalla qualificazione ontologica del danno stesso: quanto più numerose saranno le autonome voci di danno risarcibili, quanto più diverse le funzioni attribuite al risarcimento del pregiudizio non

le lesioni di lieve entità conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto». Sul punto v. anche CASS. CIV., SEZ. III, 4 FEBBRAIO 2016, N. 2167, CASS. CIV., SEZ. III, 15 OTTOBRE 2015, N. 20895, CASS. CIV., SEZ. III., 20 MAGGIO 2015, N. 10263.

¹² Al riguardo, il contrasto di orientamenti anche all'interno della Sezione III Civile della Suprema Corte di Cassazione, che si occupa dei ricorsi in materia di RC, è evidente

¹³ L'espressione è di CASTRONOVO C., *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, Rivista Critica del Diritto Privato, 1989, 539.

¹⁴ L'espressione è di BUSNELLI F. D., *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, Jus, 1976, 41.

¹⁵ L'espressione è di GALGANO F., *Le mobili frontiere*, cit.

¹⁶ Anzitutto, la funzione del risarcimento del danno (e la sua evoluzione nel tempo) – e in particolare del danno non patrimoniale, oltre ovviamente alla stessa natura del danno non patrimoniale, con l'individuazione delle varie *componenti* – secondo quanto affermato dalle Sez. Un. del 2008 – rilevanti ai fini della (esatta) quantificazione del pregiudizio risarcibile.

patrimoniale e quanto più ampi saranno i *confini* della responsabilità civile, tanto più elevato sarà il *quantum* del risarcimento.

La liquidazione del danno non patrimoniale è, senza dubbio, una delicatissima operazione che l'interprete deve compiere in esito al giudizio risarcitorio circa l'*an debeatur*.

Come già anticipato *supra*¹⁷, l'operazione di stima del danno ad opera del giudice è di particolare difficoltà, rilevando, nel caso del danno non patrimoniale, la lesione di beni che non hanno un valore oggettivo di mercato, e che pertanto sono difficilmente monetizzabili.

In tale operazione, cioè, il giurista si trova nella situazione di dover dare un prezzo a qualcosa che non solo non può, ma non dovrebbe nemmeno averlo¹⁸.

Al fine di superare questa aporia – come comunemente viene qualificata in dottrina – e di addivenire ad un risarcimento del danno che sia quanto più corrispondente all'utilità perduta dal soggetto danneggiato, la giurisprudenza ha fatto ricorso al concetto di equità¹⁹, che svolge, in questo caso, un ruolo integrativo. Proprio per questa sua funzione è definita equità integrativa, di cui viene data una magistrale definizione²⁰:

«[Si tratta di] uno strumento posto caso per caso dalla legge a disposizione del giudice per la specificazione in concreto di elementi che la norma di diritto applicata non potrebbe in astratto configurare, se non a rischio di rendere scarsamente efficiente la tutela che predispone».

E una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 1994²¹ ne chiarisce la portata pratica:

«[...] in relazione a tale danno, originato da responsabilità extracontrattuale, la valutazione equitativa del giudice – che integra non un giudizio di equità, ma un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale – non riguarda la prova dell'esistenza del pregiudizio [...], il cui onere permane a carico della parte interessata²², ma solo l'entità del

¹⁷ V. *supra*, paragrafo 3.3.

¹⁸ ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale. Cos'è, come si accerta e come si liquida*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 122.

Chiarissimo e condivisibile, sul punto, è il pensiero esposto dal fondamentale – e già richiamato – testo di BONILINI G., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983, il quale parla, con riferimento alla questione della monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale, di «*attacco assurdo ai principii della morale*».

¹⁹ Per un interessante approfondimento relativo al concetto di equità, cfr. DI GREGORIO V., *La valutazione equitativa del danno*, Padova, CEDAM, 1999. Per una affascinante trattazione circa la genesi e l'evoluzione della nozione di equità, V., ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale*, cit., pp. 134 ss.

²⁰ GRASSO E., voce «*Equità*», in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice*, Torino, UTET, 1982, p. 447.

²¹ CASS. CIV., 27 DICEMBRE 1994, N. 11202, in *Settimana giuridica*, 1995, II, I, 527; e precedentemente, CASS. CIV., 4 SETTEMBRE 1985, N. 4609, in *Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali*, 1986, p. 25.

²² Chiara, sul punto, è CASS. CIV., 1955/1977, nella cui massima è affermato che «*La valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica. Se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito, nonostante*

pregiudizio stesso, in considerazione dell'impossibilità o quanto meno della grande difficoltà²³ di dimostrare la misura del danno».

Il potere del giudice di merito di ricorrere ad una valutazione equitativa del danno non patrimoniale è pacificamente ammesso dalla Suprema Corte di Cassazione qualora la decisione circa il *quantum*²⁴ del risarcimento sia sorretta da una congrua motivazione che consenta di verificare il processo logico e valutativo sulla base del quale il giudice di merito è arrivato alla decisione, e siano indicati i criteri che presiedono a tale valutazione. Il rischio di una siffatta operazione, tuttavia, è che il giudizio equitativo del giudice possa trasmodare in un giudizio solo apparentemente motivato o financo palesemente immotivato – è frequente, soprattutto nella giurisprudenza di prossimità, il ricorso a clausole solo apparentemente idonee a tale scopo, quali “*tenuto conto delle circostanze del caso concreto, della presumibile sofferenza, dell'età della vittima, [etc.] si stima equo liquidare la somma ...*”²⁵ – palesemente in contrasto con la *ratio* del giudizio equitativo stesso:

«Qualora proceda alla liquidazione del danno in via equitativa, il giudice di merito, affinché la sua decisione non presenti i connotati della arbitrarietà, deve indicare i criteri seguiti per determinare l'entità del risarcimento, risultando il suo potere discrezionale sottratto a qualsiasi sindacato in sede di legittimità solo allorché si dia conto che sono stati considerati i dati di fatto acquisiti al processo come fattori costitutivi dell'ammontare dei danni liquidati»²⁶.

Pertanto, attenendo il giudizio equitativo esclusivamente alla quantificazione del danno, e non anche, come già ampiamente ribadito, all'individuazione dello stesso – non

l'affermazione generica e astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio attore non probante reus absolvitur». Il mancato assolvimento dell'onere probatorio circa l'*an debeatur* determina l'impossibilità di riconoscere la pretesa del soggetto leso e impedisce, di conseguenza, al giudice di ricorrere ad una valutazione equitativa del pregiudizio.

²³ Coerentemente con quanto affermato, da CASS. CIV., 17 APRILE 1980, N. 2544, in Archivio civile, 1980, p. 572 e da CASS. CIV., 2171/1986, la quale ha affermato che «*L'impossibilità di provare il danno nel suo preciso ammontare, richiesta dalla norma dell'art. 1226 c.c., come condizione dell'esercizio, da parte del giudice, della potestà di procedere alla liquidazione equitativa, non va intesa in senso assoluto, e, pertanto, detta impossibilità deve ritenersi sussistente anche quando la precisa determinazione del danno non si presenta impossibile ma estremamente difficoltosa*». In seguito, tale principio è stato ribadito da CASS. CIV., 21 APRILE 1986, N. 2805, in Archivio giuridico della circolazione e dei sinistri stradali, 1986, p. 525, così massimata: «*L'adozione del criterio di liquidazione con valutazione equitativa è ammissibile anche quando l'impossibilità della prova del preciso ammontare del danno è relativa e non assoluta*».

²⁴ A voler essere più precisi, essendo il danno non patrimoniale privo, per definizione, delle caratteristiche della patrimonialità, l'unica possibile forma di liquidazione è, necessariamente, quella equitativa: è dunque insito nell'essenza stessa di tale tipo di danno e nella funzione del risarcimento in danaro, non reintegratore di alcuna diminuzione del patrimonio del soggetto danneggiato, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Sul punto, cfr. NOZZETTI G., *I criteri di quantificazione del danno non patrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e soluzioni de iure condendo*, relazione all'interno del Corso della Scuola Superiore della Magistratura “Risarcimento del danno e tecniche di liquidazione nel giudizio civile e nel giudizio amministrativo”, 11 ottobre 2016, p. 8.

²⁵ Cfr. ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 122.

²⁶ CASS. CIV., SEZ. III, 4 APRILE 2013, N. 8213.

potendo sostituire il mancato assolvimento dell'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c. –, *la valutazione equitativa deve essere condotta con prudente e ragionevole apprezzamento di tutte le circostanze del caso concreto, considerandosi in particolare la rilevanza economica del danno alla stregua della coscienza sociale e i vari fattori incidenti sulla gravità della lesione*. Unico limite del giudice nella quantificazione equitativa del danno non patrimoniale è rappresentato, dall'alto, dal divieto di duplicazioni risarcitorie e, dal basso, dal divieto di liquidazioni in termini puramente simbolici o irrisori, o comunque non correlati all'effettiva entità del danno²⁷.

Come vedremo poi, il problema principale si pone in relazione alla liquidazione del danno morale e del danno esistenziale – intesi, entrambi, quali sintagmi descrittivi del modo di atteggiarsi del danno non patrimoniale, come affermato dalle Sezioni Unite del 2008 – in quanto, a differenza del danno biologico – inteso, anch'esso, come categoria descrittiva dell'unitario danno non patrimoniale – difficilmente si prestano ad una valutazione in base a calcoli tabellari, necessitando piuttosto di una valutazione caso per caso, compiuta attraverso un'adeguata personalizzazione, in caso di danno alla salute, o mediante una autonoma liquidazione, nel caso in cui manchi un danno biologico ma si sia comunque in presenza della lesione di un diritto costituzionalmente rilevante.

La Sezione III Civile della Cassazione ha saggiamente riconosciuto i limiti di un tale giudizio risarcitorio, pur avvalorandone l'utilità (o necessità) a fini pratici²⁸. Afferma infatti che:

«il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l'alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso.

Sarà dunque compito del giudice chiamato a valutare dell'uno e dell'altro aspetto di tale sofferenza procedere ad una riparazione che, caso per caso, nella unicità e irripetibilità di ciascuno delle vicende umane che si presentano dinanzi a lui, risulti da un canto equa, dall'altro consonante con quanto realmente patito dal soggetto – pur nella inevitabile consapevolezza della miserevole incongruità dello strumento risarcitorio a fronte del dolore dell'uomo, che dovrà rassegnarsi a veder trasformato quel dolore in denaro».

A chiusura di questa breve digressione sulla valutazione equitativa del *quantum* risarcitorio di competenza del giudice di merito, ritengo di poter sintetizzare quanto detto con le parole di una nota – per ben altre ragioni – sentenza (Rel. Scarano) della Sezione III²⁹:

²⁷ V. CASS., 12/5/2006, N. 11039; CASS., 11/1/2007, N. 392; CASS., 11/1/2007, N. 394.

²⁸ CASS. CIV., SEZ. III, 9 GIUGNO 2015, N. 11851.

²⁹ CASS. CIV., SEZ. III, 23 GENNAIO 2014, N. 1361, che cita, in parte, CASS. CIV., SEZ. III, 7 GIUGNO 2011, N. 12408.

«In tema di liquidazione del danno, e di quello non patrimoniale in particolare, l'equità si è in giurisprudenza intesa nel significato di "adeguatezza" e di "proporzione", assolvendo alla fondamentale funzione di "garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale", con eliminazione delle "disparità di trattamento" e delle "ingiustizie [...]": "equità non vuol dire arbitrio, perché quest'ultimo, non scaturendo da un processo logico-deduttivo, non potrebbe mai essere sorretto da adeguata motivazione. Alla nozione di equità è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento. Se infatti in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata. Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio areddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del "particolare"».

3. La personalizzazione del risarcimento: quali limiti al potere del giudice? Come (e se) incide la valutazione della gravità del fatto nel giudizio risarcitorio

Abbiamo detto, nelle righe precedenti, che affinché il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale sia quanto più equo – quindi, anche integrale? – possibile, occorre prendere in considerazione diversi fattori di personalizzazione del risarcimento quali, ad esempio, le attività svolte dalla vittima prima dell'evento dannoso – che siano state diminuite o perdute a seguito del danno – e anche il dolore e la sofferenza causati dall'illecito.

Come ricordato, la Suprema Corte di Cassazione ha individuato nel criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano – le c.d. Tabelle milanesi³⁰ – il criterio in assoluto preferibile³¹ per evitare che il giudizio equitativo si possa trasformare in un giudizio con le caratteristiche dell'arbitrio.

³⁰ Per l'ultima versione – 2014 – delle Tabelle per la liquidazione del danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica, con l'indicazione dei valori medi di liquidazione e delle percentuali massime di personalizzazione, V. http://www.dirittoegiustizia.it/allegati/PP_RCA_tabelle_s.pdf. Interessante è una decisione in cui il Giudice tenta di ripercorrere, sommariamente, il funzionamento delle tabelle: TRIB. TARANTO, 2 DICEMBRE 2014.

³¹ *Ex multis*, V.: CASS. CIV., SEZ. III, 26 MAGGIO 2015, N. 10263: «Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle

Come si legge nella nota esplicativa dell'Osservatorio per la giustizia civile di Milano³², che accompagna le nuove edizioni delle Tabelle del Tribunale meneghino,

«la versione finale delle nuove Tabelle [...] segue e innova l'impianto delle precedenti quanto alla liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, in particolare:

- *individuando il nuovo valore del c.d. "punto" partendo dal valore del "punto" delle Tabelle precedenti (relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, c.d. danno biologico permanente), aumentato – in riferimento all'inserimento nel valore di liquidazione "medio" anche della componente di danno non patrimoniale relativa alla "sofferenza soggettiva" – di una percentuale ponderata:*
 - *dall'1 al 9% di invalidità l'aumento è del 25% fisso,*
 - *dal 10 al 34 % di invalidità l'aumento è progressivo per punto dal 26% al 50%,*
 - *dal 35 al 100% di invalidità l'aumento torna ad essere fisso al 50%, così tenendo conto del fatto che, a partire dal 10% di invalidità, in concreto le liquidazioni giurisprudenziali ante 11.11.2009 si sono costantemente attestate intorno ai valori più alti della fascia relativa al c.d. danno morale, secondo le tabelle all'epoca in uso parametrato tra un quarto e la metà del valore di liquidazione del c.d. danno biologico,*
- *e prevedendo inoltre percentuali massime di aumento da utilizzarsi in via di c.d. personalizzazione».*

diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3, 2 co., Cost., questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402)». Poi ancora: CASS. CIV., SEZ. III, 15 OTTOBRE 2015, N. 20895: «Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificare l'abbandono». Recentissima, CASS. CIV., SEZ. III, 10 MAGGIO 2016, N. 9367: «Le Tabelle sono [...] "normative" nel senso che sono da riconoscere come parametri di corretto esercizio del potere di cui all'art. 1226, e, dunque, di corretta applicazione di tale norma. Esse hanno, pertanto, valore normativo nel senso che forniscono gli elementi per concretare il concetto elastico previsto nella norma dell'art. 1226 c.c. [...]. Le Tabelle Milanesi, in quanto determinative di criteri di quantificazione del danno patrimoniale, assumono rilievo, sulla base delle considerazioni svolte da Cass. n. 12408 del 2011 come "fonti" in base alle quali è possibile, di regola, considerare correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. Dunque, i criteri da esse poste, si vedono attribuire il carattere di parametri di apprezzamento della correttezza dell'esercizio del potere di cui all'art. 1226 c.c., per cui tale potere ne deve necessariamente tenere conto nell'esternarsi con la motivazione».

³² La Nota esplicativa è facilmente reperibile all'interno del sito dell'Ordine degli Avvocati di Milano: <http://www.ordineavvocatimilano.it/index.php?pgn=articolo&id=3379&idm=97>.

Proprio con riferimento alla personalizzazione del risarcimento, uno dei terreni (ancora) meno esplorati da dottrina e giurisprudenza è quello degli elementi che giustificano tale personalizzazione: una prima domanda cui dare una risposta – che, in parte, abbiamo già dato *supra* – è se il giudice, nel personalizzare il risarcimento del danno, sia totalmente libero o debba muoversi all'interno di determinati confini.

Come per l'appunto già detto, le Tabelle milanesi prevedono delle percentuali massime di aumento a titolo di personalizzazione del danno: ciò significa che, almeno in teoria, il giudice non potrebbe mai risarcire, a titolo di personalizzazione, più di quanto previsto dalle stesse Tabelle. Tuttavia, sono proprio le Tabelle (*rectius*, la Nota esplicativa) a prevedere che «*resta ferma la possibilità che il giudice moduli la liquidazione oltre i valori minimi e massimi, in relazione a fattispecie eccezionali rispetto alla casistica comune degli illeciti*»: nella prassi, pertanto, pur non essendo usuale, non sono mancate decisioni in cui si sono superate – spesso anche in maniera piuttosto consistente – le percentuali massime di aumento previste. È il caso, ad esempio, di una decisione del Tribunale di Treviso³³, in cui, in poche righe, motivando la decisione di concedere a titolo di personalizzazione una percentuale doppia rispetto a quella prevista dalle Tabelle milanesi del 2013, l'estensore afferma:

«Ritiene il giudicante che ricorrano i presupposti per un aumento personalizzato del danno non patrimoniale, unitariamente inteso e ricomprensivo anche dei profili esistenziali e che si stima equo indicare, valutata l'età della danneggiata e l'invalidità stimata, in una percentuale del 50% riferita al punto biologico; infatti, la percentuale di aumento stabilita tabellarmente non può ritenersi vincolante e risulta legittimo il suo superamento quando ciò sia giustificato dalla particolarità del caso concreto e dalla reale entità del danno sotto ogni componente, al fine di garantire la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento...».

Ulteriori decisioni che ritengo degne di nota sono state depositate nel 2013, una presso il Tribunale di Reggio Calabria³⁴, l'altra presso il Tribunale di Massa³⁵.

³³ TRIB. TREVISO, SEZ. I, 29 LUGLIO 2014, inedita: la vicenda riguarda l'incidente stradale occorso ad una donna di 34 anni, a seguito del quale la stessa riportò una invalidità permanente del 60%. La decisione è degna di menzione poiché, a fronte di un aumento massimo del 25% previsto dalle tabelle, la personalizzazione venne concessa dal giudicante nella misura del 50%, date le particolarità del caso concreto, adeguatamente riportate nella parte motiva della sentenza (ricovero ospedaliero passando più reparti, complicanze, esiti cicatriziali anche importanti, capacità deambulatoria con busto proiettato in avanti con doppio appoggio, molto claudicante, evidente incidenza della menomazione sulla sfera relazionale – rapporti sociali, familiari, sessuali – e con incidenza sull'espletamento delle normali attività quotidiane, nonché su gran parte di quelle ludiche ragionevolmente ipotizzabili).

³⁴ TRIB. REGGIO CALABRIA, 16 OTTOBRE 2013, N. 1757, <https://www.sdlcentrostudi.it/wp-content/uploads/2014/08/Sentenza-del-Tribunale-di-Reggio-Calabria-del-161.pdf>: in tal caso, le Tabelle milanesi (2013) prevedevano, a fronte di un danno biologico del 15%, in un soggetto di 50 anni, un aumento massimo a titolo di personalizzazione pari al 44%.

³⁵ TRIB. MASSA, 8 MARZO 2013, N. 145, *inedita*.

Nella decisione del Tribunale calabrese il giudice concede un aumento a titolo di personalizzazione del risarcimento del 100%, molto superiore rispetto alla percentuale massima del 44% prevista dalle Tabelle adottate. Anche in questo caso, però, il giudice motiva ampiamente la sua scelta, rendendo pertanto legittimo – quantomeno su un piano formalistico – tale risarcimento.

Allo stesso esito – e cioè ad una personalizzazione nella misura del 100% – è giunto anche il Giudice di Massa, che ha ritenuto l'aumento a titolo di personalizzazione previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano – da queste fissato nel massimo al 50% – non idoneo a liquidare *integralmente* il danno non patrimoniale complessivo sopportato dalla vittima, a causa, in modo particolare, del carattere modico del danno permanente subito e accertato in giudizio, pur avendo avuto l'evento lesivo conseguenze gravi anzitutto sul piano della capacità lavorativa del soggetto danneggiato.

Vi sono poi ipotesi in cui il Giudice si discosta in maniera piuttosto netta dal metodo adottato dalle Tabelle elaborate dal Tribunale meneghino ai fini di una corretta liquidazione della parte di danno non patrimoniale individuabile, pur solo a livello descrittivo, con la categoria del danno morale: è il caso, ad esempio, di una decisione del Giudice del Tribunale di Grosseto³⁶ – riguardante un episodio in cui un soggetto aveva subito un'aggressione da parte di tre “buttafuori” di una discoteca, senza motivo alcuno – che, giustificando la decisione circa la quantificazione del risarcimento del danno afferma che è

«[...] evidente che essere vittima di una aggressione dolosa causa un turbamento ben superiore a quello causato da una lesione colposa; tra l'altro tale turbamento, per sua natura, non si esaurisce temporalmente con la guarigione fisica, ma in linea di massima si protrae nel tempo, sotto forma di incubi e brutti ricordi».

Come emerge dall'analisi di numerose sentenze delle Corti di merito – e anche dei contributi della dottrina, in particolar modo quelli degli ultimi anni –, quindi, il giudice, all'atto della quantificazione del danno non patrimoniale (sempre inteso in senso unitario), fa riferimento, al fine di addivenire ad una liquidazione giusta, a diversi e numerosi parametri di valutazione del danno. Tra questi, spesso, ricorrono la *gravità della lesione*, la *gravità dei postumi*, la *gravità dell'offesa*,

Rispondendo quindi alla prima domanda sopra formulata, e cioè se e in che modo il giudice sia vincolato ai parametri di liquidazione espressi dalle Tabelle, è chiaro che, essendo questi ultimi un modello astratto, ed essendo progettati per risarcire l'intero danno non patrimoniale, il giudice può – *rectius*, deve – procedere ad una personalizzazione dello stesso. Questo perché, come già anticipato, gli interessi non patrimoniali suscettibili di essere lesi dall'illecito altrui variano da individuo a individuo, e occorre quindi tenere conto

³⁶ TRIB. GROSSETO, 21 GIUGNO 2014, N. 694, *inedita*.

della quantità e della qualità delle disutilità che il danneggiato è stato costretto a tollerare come conseguenza dell'evento dannoso. Ed è per questo che il giudizio di liquidazione deve partire dall'adozione di un parametro *standard* (il c.d. punto tabellare) – che consenta il rispetto del principio di uguaglianza, nella sua dimensione della parità di trattamento, permettendo di liquidare in modo pressoché analogo casi analoghi – procedendo poi ad un adeguamento del parametro *standard* alle caratteristiche del caso concreto³⁷.

Quello che emerge dall'analisi effettuata è che il giudice rimane comunque vincolato, anche nella personalizzazione del danno, a quanto allegato e provato dal soggetto leso: rimane quindi fermo il principio per cui la liquidazione del danno – e anche lo stesso giudizio di personalizzazione – debba avvenire in ogni caso *iuxta alligata et probata partium*, nel rispetto, dunque, del principio di integrale riparazione del danno.

4. Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale: la descrizione del fatto e il rilievo dell'elemento soggettivo del danneggiante: un'analisi giurisprudenziale

Prendendo quindi le mosse proprio dalla citata sentenza del Tribunale di Grosseto del 21 giugno 2014, di cui ricordo il fondamentale passaggio in cui il Giudice afferma come sia piuttosto «*evidente che essere vittima di una aggressione dolosa causa un turbamento ben superiore a quello causato da una lesione colposa*», in questo capitolo concentrerò l'attenzione sulla valutazione del danno non patrimoniale subito dalla vittima dell'illecito, cercando di individuare dal testo delle sentenze di merito analizzate quale sia il criterio di volta in volta utilizzato dal singolo giudicante, e quali siano le circostanze di volta in volta poste alla base del giudizio equitativo tipico di tale genere di danno. Ciò che più interessa è verificare se, ed eventualmente come, l'intensità dell'elemento soggettivo caratterizzante la condotta del danneggiante abbia poi ripercussioni sul *quantum* del risarcimento. E questa analisi, per l'appunto volta a valutare se e quanto influiscano la descrizione oggettiva dei singoli elementi del fatto dannoso e l'accertamento circa l'elemento soggettivo del danneggiante al momento della realizzazione della condotta illecita nel giudizio di liquidazione del danno, è stata svolta mediante l'analisi di numerose sentenze dei Tribunali e delle Corti d'appello italiane³⁸, alla ricerca di indizi e conferme circa quanto appena prospettato. Cercherò di indagare alcuni determinati settori, circoscrivendo la mia indagine, così da individuare, per quanto possibile, descrizioni fattuali ricorrenti e analizzare se, al variare dell'elemento soggettivo qualificante la condotta, il giudizio risarcitorio si orienti verso esiti differenti.

³⁷ Cfr. ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale*, cit., p. 157.

³⁸ La maggior parte delle sentenze sono state reperite mediante la consultazione delle banche dati fornite dal Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Principalmente ho utilizzato due banche dati: "Leggi d'Italia" e "DeJure". Sono poi stati consultati ulteriori periodici online e cartacei, nonché siti internet specializzati: cfr. APPENDICE. Per ogni settore analizzato, specificherò i parametri utilizzati per la ricerca di volta in volta utilizzati.

Pertanto, prima di procedere a quest'analisi "sistematica" della giurisprudenza, ritengo utile effettuare qualche considerazione preliminare.

È pacifico che ogni vicenda lesiva consta di due estremi: quello del danneggiato e quello del danneggiante. Questi costituiscono due facce della stessa medaglia: l'illecito civile. In astratto, quindi, prescindendo da qualsiasi riferimento allo *status quo*, dovrebbe dirsi meritevole di essere valutato sia il profilo della compensazione della vittima, sia quello della sanzione del responsabile. Tuttavia, i criteri della colpa del danneggiante e dell'ingiustizia sono dal giudice civile applicati come *soglie minime di rilevanza della vicenda lesiva a fini strettamente risarcitori, senza riguardo alcuno per le rispettive concrete declinazioni*³⁹. Pertanto, secondo parte della dottrina, il semplice limitarsi all'individuazione del soggetto che deve supportare il peso economico del danno integra un'opinabile semplificazione.

Il lavoro che cercherò di portare avanti nelle prossime pagine consiste, appunto, nel verificare, in diversi settori della responsabilità civile, come concretamente la descrizione che il giudicante fa del fatto dannoso possa incidere sull'entità del risarcimento del danno non patrimoniale. Occorre da subito chiarire alcuni punti, che ritengo preliminari.

Ho ampiamente illustrato, nei capitoli precedenti, la portata applicativa dell'art. 2059 c.c., con particolare riferimento al combinato disposto tra la medesima norma e l'art. 185 cod. pen.

Con riferimento al danno non patrimoniale derivante da reato, bisogna considerare che, nella maggior parte dei casi, i reati previsti dalla legge penale sono puniti a titolo di dolo (eventualmente, anche nella forma del dolo eventuale); solo in ipotesi residuali, e cioè nei casi espressamente previsti dalla legge stessa, la colpa (nelle sue diverse manifestazioni di colpa lieve o colpa grave) è idonea ad integrare l'elemento soggettivo richiesto ai fini del perfezionamento della fattispecie tipica di reato: è il caso, ad esempio, degli artt. 387 (colpa del custode: è l'ipotesi colposa del delitto di *procurata evasione* previsto e punito dall'art. 386), 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni colpose) cod. pen.

Pertanto, nel caso dei delitti, solo in pochissime ipotesi è possibile perseguire lo stesso tipo di condotta qualora l'elemento soggettivo integrato dal soggetto agente sia, genericamente, quello della colpa. Ciò diversamente da quanto accade, invece, con riferimento alle contravvenzioni, per cui il soggetto attivo è chiamato a rispondere delle proprie azioni od omissioni tanto a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa⁴⁰.

³⁹ QUARTA F., *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, pp. 199 ss.

⁴⁰ Cfr. art. 42 cod. pen.: «Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvo i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa».

Sul terreno, quindi, dei danni derivanti da reato, sarà sicuramente più problematico rinvenire, all'interno delle sentenze che si analizzeranno, tracce di quanto prospettato, potendo concentrare l'analisi (quasi) esclusivamente all'interno delle sole ipotesi dolose. Si impone, quindi, proprio alla luce di quanto detto, una più attenta e rigorosa analisi delle singole fattispecie descrittive poste alla base dei singoli giudizi risarcitori, al fine di verificare se sia riscontrabile una variazione del risarcimento riconducibile, eventualmente, alla diversa intensità dell'elemento soggettivo del soggetto danneggiante. Orbene, è innegabile che, anche all'interno della categoria del dolo vi siano più livelli di intensità con il quale questo può estrinsecarsi, e, così come nel caso della colpa, anche per quanto concerne il dolo ad un diverso livello di intensità corrisponde, di necessità, un diverso disvalore.

Cercando di esemplificare quanto appena esposto, si prenda il caso della morte di un soggetto cagionata *dolosamente* dal comportamento di un terzo. Di certo, l'evento-morte, che possiamo ricondurre qui alla fattispecie tipica dell'omicidio, è un fatto oltremodo *grave*, che genera nei prossimi congiunti immenso dolore per la perdita dagli stessi subita. Ancora più chiaro, poi, è che anche all'interno dei reati dolosi, essendo necessaria una valutazione circa l'intensità dell'elemento psicologico, gli stessi potranno avere connotati diversi, soprattutto in termini di gravità dello stesso: in sede di giudizio penale di responsabilità questo è previsto dal legislatore stesso, il quale, non a caso, ha previsto (ampie) cornici edittali di pena. Anche alla luce di questi principi, è evidente che l'omicidio commesso da parte di colui che, prefigurandosi il rischio di poter investire mortalmente qualcuno percorrendo a folle velocità un'intersezione stradale, decide scientemente di proseguire nella folle corsa accettando il rischio prefiguratosi (integrando l'elemento psicologico del dolo eventuale, nonostante sul punto vi siano molte opinioni discordi⁴¹), pur essendo lo stesso portatore di un importante grado di disvalore, non è sicuramente equiparabile ad un omicidio intenzionalmente commesso da parte di una consorteria mafiosa ai danni, ad esempio, di un membro delle forze di polizia o della magistratura.

Pertanto, così come l'intensità dell'elemento soggettivo incide sulla valutazione del giudice ai fini della determinazione della pena, cui è lasciato ampio margine di decisione all'interno dei limiti edittali prefissati dal legislatore (nel caso dell'omicidio doloso, la pena base, prestabilita dal legislatore, non potrà essere inferiore alla reclusione di ventuno anni), non è da escludere, aprioristicamente, che questo parametro risulti decisivo anche ai fini della commisurazione del danno non patrimoniale subito dalle vittime – “secondarie” – dell'illecito.

Questa vuole essere semplicemente una premessa metodologica rispetto all'indagine che segue, al fine di evidenziare sin da subito le difficoltà che il giudice civile riscontra nel giudizio risarcitorio. Nella gran parte dei casi, infatti, il giudice penale, accertata la responsabilità del soggetto imputato del reato ascrittogli, condanna lo stesso alla sanzione

⁴¹ V. *infra*, paragrafo 4.1.2.

penale (determinata secondo i criteri dettati dall'art. 133 cod. pen.) e anche al risarcimento del danno, rinviando le parti ad un separato giudizio civile per la determinazione del *quantum debeatur*: il giudice penale, quindi, sovente limita la sua decisione all'*an debeatur*.

Ed è qui che, per l'appunto, cominciano le problematiche su cui si dovrà concentrare la mia analisi. Il giudice penale, nel valutare la pena, ha infatti la possibilità di modulare la stessa all'interno di cornici edittali fissate dal legislatore. Il giudice civile, invece, nel giudizio di liquidazione del danno, spesso già accertato in sede di giudizio penale, non ha cornici edittali entro le quali condurre la propria valutazione: il danno da risarcire alle vittime è esclusivamente il danno-conseguenza, cioè l'insieme di *tutte* le conseguenze pregiudizievoli che la vittima ha effettivamente subito – allegandole e provandole – quale conseguenza della lesione.

Ecco che, dunque, il giudice civile si troverà nella situazione di dover verificare e quantificare un danno che, evidentemente, varierà al mutare delle singole situazioni soggettive azionate. E in questo giudizio, se si vuole rispettare quanto affermato dalle Sezioni Unite del 2008 in tema di danno-conseguenza risarcibile, dovranno essere risarciti solo ed esclusivamente i danni patiti a seguito dell'evento: ciò parrebbe dimostrare che, la particolare odiosità del fatto, in sé considerata, non dovrebbe incidere sul *quantum* del risarcimento. Il giudice dovrebbe infatti limitarsi a verificare quanto e fino a che punto l'evento dannoso abbia inciso negativamente nella sfera soggettiva del soggetto che richiede il risarcimento, indipendentemente dalle circostanze del caso concreto astrattamente considerate. Quello che sembra, a parere di chi scrive, è che, almeno in teoria, non vi sia una corrispondenza biunivoca tra particolare gravità del fatto e risarcimento particolarmente elevato. Ciò non significa che questo, nella pratica, non possa accadere, anzi. È conforme alla logica affermare che, nella maggior parte dei casi, ad un fatto grave corrisponderà un risarcimento elevato, ma ciò, si badi bene, solo e in quanto conseguenza allegata e provata da parte del danneggiato.

Vi sono situazioni in cui se si guardasse al fatto in sé considerato, si dovrebbe concedere un risarcimento molto elevato: si pensi all'omicidio di mafia sopra menzionato. Tuttavia, poniamo il caso in cui il soggetto barbaramente ucciso sia un collaboratore di giustizia, punito per l'aver collaborato con gli organi giudiziari. Qualora i prossimi congiunti della vittima l'abbiano rinnegata – e ciò capita non di rado, nel contesto *de qua* – dovrà essere corrisposto agli stessi un risarcimento per i danni patiti dagli stessi a seguito dell'efferato omicidio in cui il collaboratore di giustizia abbia perso la vita? In caso di risposta affermativa, il loro dolore sarà identico a quello patito dai prossimi congiunti del Giudice Borsellino a seguito della sua barbara uccisione? Eppure ci troviamo davanti a casi in cui, se consideriamo l'evento in sé, la gravità del fatto dedotto in giudizio è pressoché identica. Ma sarebbe, a mio avviso, illogico e illegittimo ritenere equivalenti – dal punto di vista del risarcimento del danno – le posizioni dei prossimi congiunti nei due casi appena

menzionati. Ciò proprio perché ritengo di dover aderire a quanto affermato dalle Sezioni Unite: i pregiudizi risarcibili sono esclusivamente quelli allegati e provati dall'attore, quali conseguenze immediate e dirette dell'illecito.

Data tale premessa, comincerò la mia analisi proprio dal settore dei danni da uccisione del prossimo congiunto.

4.1. Il risarcimento del danno da uccisione del congiunto. Il ruolo della descrizione del fatto e dell'elemento soggettivo del danneggiante nel giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale

Pur in assenza di specifica previsione normativa, da sempre la giurisprudenza si è dimostrata sensibile alle istanze di tutela di coloro che, prossimi congiunti del soggetto defunto, lamentino pretese risarcitorie verso l'autore del fatto illecito. È indubbio che la morte *ex delicto* di un individuo integri l'estremo dell'ingiustizia del danno richiesto dall'art. 2043 c.c.

Ciò che ha destato più problematiche sono stati, piuttosto, l'individuazione dei soggetti legittimati ad esercitare l'azione risarcitoria e i criteri di liquidazione del *quantum* del risarcimento.

Per quanto riguarda il titolo di legittimazione dei congiunti, la giurisprudenza è assolutamente unanime nel riconoscere il danno, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, derivante dalla morte *ex delicto*, in favore di tutti coloro che abbiano subito un grave perturbamento sul piano economico o morale⁴².

Profilo molto complesso è quello della risarcibilità del danno biologico ai sopravvissuti, *iure proprio* o *iure hereditatis*. Ciò coinvolge il delicato tema della risarcibilità o meno del c.d. danno tanatologico richiesto *iure hereditatis* dagli eredi della vittima, allorché questa sia deceduta immediatamente a seguito delle gravi lesioni riportate.

Brevemente, al riguardo la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha individuato tre differenti tipologie di danno: il c.d. danno biologico terminale⁴³, il c.d. danno catastrofico (o catastrofico)⁴⁴ e il c.d. danno tanatologico⁴⁵ (o danno da perdita della vita).

⁴² ARRIGO T., *Il risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali: formule interpretative e tecniche di tutela dei congiunti*, Padova, Cedam, 2012; BELLI G., "Uccisione del congiunto", in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino, Utet Giuridica, 2014, pp. 724 ss.

⁴³ Il danno biologico terminale è riscontrabile in tutte le ipotesi in cui tra l'evento-morte e le lesioni colpose che l'hanno causata sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo. Questo consente il risarcimento, in favore della persona offesa, delle conseguenze negative che la lesione comporta alla qualità della vita del soggetto direttamente leso dall'evento. Tale danno risulta essere trasmissibile *iure hereditatis*, conformemente a quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 22601/2013.

⁴⁴ Il danno catastrofico è stato riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino, le quali hanno ammesso la risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta,

A seguito di un netto intervento delle Sezioni Unite⁴⁶, deve ritenersi *in toto* confermato l'ormai consolidato principio che vede la distinzione tra danno biologico

nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, a causa del contenuto intervallo di tempo intercorrente tra le lesioni e l'evento-morte, non può che essere risarcita quale danno morale. La giurisprudenza – v. *ex multis* le Sentenze della Suprema Corte n. 8360 del 2010 e 19133 del 2011 – ha quindi definito il danno catastrofale come il danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita. Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere *iure hereditario*, a condizione che questo sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte; ciò sta a significare che, ai fini della trasmissibilità *iure hereditatis* del risarcimento del danno, la persona offesa doveva essere vigile e cosciente, almeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l'evento-morte.

⁴⁵ Il danno tanatologico viene considerato come danno in sé, causato dalla perdita della vita. Con riferimento a tale specifico danno, la giurisprudenza di legittimità, in ossequio ad un orientamento ormai consolidato, ha ritenuto costantemente la non risarcibilità di tale figura di danno. Anche la Corte Costituzionale, chiamata a risolvere una questione di legittimità dell'art. 2043 c.c., ha affermato il principio per cui la lesione immediata del diritto alla vita (senza che vi sia una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita a carico della vittima ormai non più in vita: pertanto, anche ad avviso del Giudice delle Leggi, è da escludere che un diritto al risarcimento del "danno biologico da morte" entri nel patrimonio dell'offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai prossimi congiunti nella loro qualità di eredi.

Consapevole di tale consolidato orientamento, tuttavia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1361, Sez. III, del 23 gennaio 2014 (Rel. Scarano), in aperto e consapevole contrasto rispetto al citato orientamento, ha affermato il principio per cui deve ritenersi risarcibile *iure hereditario* il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale: questo sulla scorta di una dotta e analitica motivazione, che si illustra nei suoi elementi essenziali. Il danno non patrimoniale da perdita della vita, bene supremo dell'individuo, è oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, garantito in via primaria dall'ordinamento, anche sul piano della tutela civile. Pertanto, la perdita della vita va comunque ristorata, prescindendo dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte immediata o istantanea. Senza, dunque, che debbano assumere rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento (danno biologico terminale), né il criterio dell'intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine (danno catastrofico). Ciò fa dunque ritenere che anche la perdita della vita debba ritenersi ristorabile in favore della vittima che la subisce e, per l'effetto, possa essere trasmessa agli eredi.

Cfr. anche GORGONI M., *L'altalena qualificatoria del danno da morte: da Cass. n. 3475/1925 alle Sezioni Unite n. 15350/2015*, *Danno e responsabilità*, 2016, 224.

⁴⁶ CASS. CIV., SEZ. UN., 22 LUGLIO 2015, N. 15350, in *Danno e Responsabilità*, 2015, 889, con commenti di CARBONE V., *Valori personali ed economici della vita umana*; FRANZONI M., *Danno tanatologico, meglio di no...*; PARDOLESI R. - SIMONE R., *Danno da morte e stare decisis: la versione di Bartleby*; PONZANELLI G., *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*.

Le Sezioni Unite, con la sopra menzionata sentenza, chiamate ad esprimersi a seguito della già citata sentenza Scarano rispetto al tema del danno tanatologico, ritengono di dare continuità al risalente, ma quanto mai costante orientamento secondo cui non si possa invocare un diritto al risarcimento di tale danno *iure hereditatis*.

Nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico "vita", il quale costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente. E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle

terminale e catastrofica, entrambi trasmissibili *iure hereditario*, e il danno tanatologico che, non prevedendo la possibilità di alcun risarcimento, non è trasmissibile agli eredi (resta ferma, in tale caso, la possibilità per i congiunti di chiedere un risarcimento *iure proprio* per il danno subito dalla perdita parentale).

Con riferimento all'omicidio e alle lesioni, come già ricordato, il legislatore penale ha espressamente previsto la punibilità di tali reati anche nelle ipotesi colpose: ed è anche questo particolare che mi ha indotto a concentrarmi su tale tipologia di danno, anche alla luce della difficoltà di individuare delitti punibili anche a titolo di colpa, come esposto nel paragrafo precedente.

In tale caso, quindi, possiamo condurre la nostra analisi attraverso fattispecie concrete connotate da un diverso elemento soggettivo, verificando quindi se, ed eventualmente come, vi sia, in concreto, un'incidenza del parametro della gravità del fatto – inteso, in questo caso, anche come intensità dell'elemento soggettivo – nel giudizio risarcitorio: questa mia analisi si pone, come ricordato, l'obiettivo di verificare, appunto, se e come, al variare dell'intensità dell'elemento soggettivo, in situazioni (per quanto possibile) simili, l'entità del risarcimento aumenti con l'aumentare dello scollamento fra la condotta esigibile e quella concretamente posta in essere dal danneggiante, in un *continuum* che dalla colpa lieve, passando alla colpa grave, giunge fino al dolo.

La casistica che ho preso in considerazione, col dichiarato fine di confrontare le diverse –pur simili – fattispecie di volta in volta concretamente azionate per verificare se quanto ipotizzato in maniera puramente astratta possa effettivamente trovare riscontro nella realtà delle aule giudiziarie, si riferisce, per lo più, a sentenze dei Tribunali e delle Corti d'Appello italiane: solo in alcuni casi si è trattato di sentenze pronunciate dalle Corti d'Assise⁴⁷.

lesioni personali, l'irrisarcibilità dell'evento morte deriva dall'assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. La stessa sentenza delle Sezioni Unite riporta che è questo l'argomento che la dottrina definisce "epicureo", in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla felicità a Meneceo: "*Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c'è più la morte, quando c'è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c'è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci*". Pertanto è giuridicamente inconcepibile che dalla vittima venga acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte ("chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più"), non essendo logicamente configurabile la stessa funzione del risarcimento che nel nostro ordinamento civilistico non ha natura sanzionatoria bensì riparatoria o consolatoria. Con queste argomentazioni, le Sezioni Unite hanno superato tutte le osservazioni critiche sollevate dalla Terza Sezione con la nota sentenza Scarano.

Cfr. GUARAGNELLA N., *Trasmessibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita*, <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/dirittoCivile/responsabilita/2015-07-30/trasmessibilita-iuris-hereditatis-danno-perdita-vita-085701.php>, 30 luglio 2015.

⁴⁷ Ciò a causa della rarità di sentenze penali che, come ricordato, provvedano anche alla liquidazione del danno subito dalle vittime "secondarie" del reato.

Il settore dei danni derivanti da uccisione del congiunto è assai vasto, ed è idoneo a ricomprendere in sé molti e diversi sottosistemi. Sono principalmente tre quelli sui quali ho concentrato l'attenzione, pur presentando, ciascuno, caratteristiche proprie e particolarità che lo contraddistinguono.

In particolare, all'interno di tale ampia categoria – su cui, anche sulla base delle risultanze ottenute dall'attenta lettura della giurisprudenza e dalle caratteristiche ontologiche del danno in questione, non ritengo di dovermi soffermare lungamente, lasciando spazio all'analisi di altri settori della responsabilità civile⁴⁸ – analizzerò tre differenti sottosistemi⁴⁹ che, per ragioni di mera opportunità e chiarezza, suddividerò in altrettanti paragrafi, onde raggruppare fattispecie, per quanto possibile, simili tra loro, e consentire una più agevole e comprensibile lettura degli stessi.

4.1.1. Segue: La responsabilità del medico nel danno da uccisione del congiunto.

Casistica

Ampia e variegata è la casistica in materia di responsabilità del medico – *rectius*, responsabilità medica⁵⁰. Non è questa la sede per svolgere una lezione sul tema: pertanto, per una disamina della disciplina, sia per quanto riguarda gli aspetti civilistici sia per quelli penalistici, anche alla luce delle riforme legislative degli ultimi anni, si rimanda ai molteplici contributi dedicati specificamente all'argomento⁵¹.

⁴⁸ Settori in cui, ad esempio, il danno non patrimoniale è totalmente sganciato da valutazioni tabellari e da calcoli percentuali, quali, su tutti, quello del danno da lesione della privacy, del danno da lesione dell'onore e dell'immagine, o del danno da discriminazione.

⁴⁹ I sottosistemi che analizzerò – rispetto alla grande categoria dei danni da uccisione del congiunto – attengono a: responsabilità medica, circolazione stradale e infine l'ipotesi più classica di omicidio volontario.

⁵⁰ Cfr. ALPA G., *La responsabilità medica*, Responsabilità civile e previdenza, 1999, II, 315: «Il complesso dei rapporti che, oltre a quello di tipo personale, si istituiscono nel momento in cui un soggetto è destinatario di prestazioni mediche di ogni tipo, diagnostiche, preventive, ospedaliere, terapeutiche, chirurgiche, estetiche, assistenziali, ecc. Tra l'altro, l'attività medico-sanitaria non coinvolge solo i medici, ma anche personale con diversificate qualificazioni, come infermieri e assistenti sanitari, ostetriche e tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione, ecc».

⁵¹ *Ex plurimis*, cfr. CAPPELLINI A., *L'orizzonte del dolo nel trattamento medico arbitrario. Un'indagine giurisprudenziale. The horizon of dolus in medical treatments without consent. A case law enquiry*, Rivista Italiana di Medicina Legale, 2016, 933; CECCONI F. - CIPRIANI G., *La responsabilità civile medica dopo la legge Balduzzi*, Giappichelli, 2015; DE LUCA M., GALIONE A., MACCIONI S., *La responsabilità medica. Profili penale, civili, contabili e disciplinari*, Gruppo24Ore, Milano, 2011; FRANZONI M., *Colpa e linee guida*, Danno e Responsabilità, 2016, 801; LO VOI V., *La responsabilità professionale del medico tra contratto e torto: spunti comparatistici*, Responsabilità Civile e Previdenza, 2016, III, 1053; ID., *Dalla colpa grave alla responsabilità professionale*, Torino, Giappichelli, 2016; MATTINA L., *“Legge Balduzzi”*: diventa extracontrattuale la responsabilità del medico?, Danno e Responsabilità, 2015, 47; PALADINI M., *Linee guida, buone pratiche e quantificazione del danno nella c.d. Riforma Balduzzi*, Danno e Responsabilità, 2015, 881; PALMA G., *Vecchi problemi e nuove prospettive in tema di responsabilità medica*, Europa e Diritto Privato, III, 2016, 913; PONZANELLI, G., *La responsabilità medica: dal primato della giurisprudenza alla disciplina legislativa*, Danno e responsabilità, 2016, 816.

L'unica valutazione preliminare che ritengo di dover sviluppare, prima di concentrare l'attenzione sulla giurisprudenza, riguarda l'elemento soggettivo del soggetto danneggiante. Lasciando da parte le considerazioni circa l'elemento soggettivo necessario ad integrare i reati tipici riconducibili all'esercizio della professione medica, risulta quanto mai evidente che, in tale sottosistema, sono molto rare ipotesi di omicidi o lesioni che, travalicando i limiti della colpa, sconfinano nel campo del dolo. Proprio questo dato di fatto ha portato la dottrina tutta a parlare della responsabilità medica in termini di "colpa medica", lasciando intendere che, eccetto casi eccezionali, l'ambito di responsabilità del medico sia limitato alla colpa, nelle sue diverse declinazioni di colpa lieve o colpa grave: questo non per una espressa limitazione in tal senso da parte del legislatore, che sarebbe quantomeno irragionevole, oltretutto illegittima, ma piuttosto per la constatazione della ricorrenza, pressoché assoluta, di sole ipotesi delittuose riconducibili all'alveo della colpa.

Tuttavia, negli ultimi anni sono balzati alle cronache episodi di "malasanità" – se così vogliamo definirla – che hanno spinto i giudicanti ad abbattere il muro della colpa, rinvenendo nelle condotte dei soggetti di volta in volta imputati, spesso atroci e spietate, gli elementi tipici del dolo (nelle sue diverse estrinsecazioni). Mi riferisco, ovviamente, a casi limite che, proprio per le modalità con cui sono state perpetrate le azioni omicide o lesive, potrebbero a mio avviso non essere nemmeno considerati casi di *medical malpractice*, ma vere e proprie azioni omicide, spesso aggravate dall'essere commesse per un mero ritorno economico⁵².

Tutto quanto premesso, svilupperò il mio lavoro partendo da una tabella, in cui riporterò le più interessanti tra le sentenze da me esaminate. Suddividerò la tabella nelle seguenti colonne: *estremi della decisione, descrizione sommaria del fatto, tipo di danno e criteri di liquidazione, importo liquidato*.

Le decisioni saranno inserite nella tabella in ordine cronologico.

Cfr. anche, *ex multis*, TRIB. ROVERETO, 29 DICEMBRE 2013, con nota di MASIERI C., *Sui riflessi civilistici dell'art. 3 D.L. Balduzzi in tema di colpa medica*, www.penalecontemporaneo.it, 13 febbraio 2014.

⁵² È il caso, ad esempio, della tristemente nota vicenda della "clinica degli orrori". Cfr. MAURI F. - MORELLO G. (a cura di), *Asa IV. La clinica degli orrori. Santa Rita: la storia e la sentenza*, Affari italiani editore, 2011, ove si legge: «La "normalità" con cui alla Clinica Santa Rita si operavano i pazienti che non ne avevano bisogno, mettendo irresponsabilmente a repentaglio la loro salute se non la loro vita, solo per gonfiare i rimborsi del Sistema Sanitario Nazionale, non è molto dissimile in linea di principio dalla placida routine di un campo di sterminio, tanto che nelle motivazioni della sentenza di condanna, i giudici della IV sezione del Tribunale di Milano parlano esplicitamente di "connotazione soggettiva di particolare insensibilità e spietatezza", mentre dalle indagini è emersa "l'ansia di riempire la sala operatoria". Un'ansia che "non si fermava neppure di fronte a pazienti particolarmente fragili e indifesi, anch'essi trasformati, senza un barlume di pietà, in strumenti per la produzione del fatturato". [...] Ecco come l'Avvocato E. P., che al processo rappresentava l'Ordine dei Medici, ha definito il primario della Santa Rita: "B. M. è un criminale seriale, è Lucifero. Ha commesso il più terrificante dei peccati, quello di tradire coloro che si fidavano di lui, cioè i pazienti"».

Cfr. anche il c.d. "Caso Humanitas": <http://www.penalecontemporaneo.it>.

Tra le molteplici sentenze che ho esaminato citerò esclusivamente quelle che ho ritenuto di particolare rilevanza – ai fini del mio lavoro – sia per le particolarità della decisione in sé, sia per il percorso logico-argomentativo seguito dal Giudice ai fini della liquidazione del danno.

– Tabella 1 –

N.	Estremi della decisione	Sommara descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
1	Trib. Bari Sez. III Civile 07 maggio 2009	Un medico è condannato (anche al risarcimento del danno) per omicidio colposo per non aver adeguatamente curato una <i>banale</i> occlusione intestinale, la quale portò il piccolo paziente al decesso.	Ai genitori e al fratello: • <u>DNP da lesione del rapporto parentale</u> : liquidazione basata sui parametri risarcitori sanciti dalle Tabelle di Milano personalizzati in considerazione della tenera età del bambino, il gruppo familiare superstite limitato a tre persone, la loro ordinaria vita di relazione.	Ai genitori: 160.000 € a ciascuno (su una forbice che va da 106.376 a 212.752 €). Al fratello: 75.000 € (Tab: da 21.275 a 127.651 €).
2	Trib. Monza 10 aprile 2012	Una signora è deceduta a causa della Sindrome di Lyell, derivata dall'assunzione di alcuni farmaci presso la struttura ospedaliera. È stato accertato che la somministrazione e prescrizione (<i>pur non essendovi i riscontri clinici necessari</i>) di uno in particolare erano <i>prive di valida indicazione terapeutica</i> e anzi <i>controindicate</i> rispetto alla malattia per cui la vittima era stata ricoverata. Inoltre, alcuna preventiva prova allergica era stata effettuata.	Ai fratelli: • <u>danno morale ed esistenziale</u> : la domanda risulta fondata <i>unicamente</i> sulla parentela anagrafica.	Ai fratelli <u><i>iure proprio</i></u> : 15.000 € ciascuno (a fronte dei 22.340 previsto dalle Tabelle meneghine).
3	Trib. Trento 11 ottobre 2012 ⁵³	L'azienda Ospedaliera è chiamata a risarcire i danni occorsi in ragione di una non corretta gestione della fase del travaglio, a seguito della quale il bambino riportava gravissimo deficit neurologico, importantissime difficoltà nel linguaggio. La CTU ha accertato diversi <i>errori gravissimi</i> dei sanitari, che non hanno rispettato le linee guida vigenti. A ciò si aggiunge la condotta del medico in reperibilità, che ha preso due iniziative che non hanno fatto altro che aggravare la situazione di sofferenza del feto.	Ai genitori: • <u>danno esistenziale e morale</u> : carico di sofferenze, paure e ansia per il futuro della bimba e per le ricadute sul piano familiare; per il d. morale utilizza le Tabelle per la liquidazione del DNP da perdita del rapporto parentale. In termini di sconvolgimento di vita, sacrifici, privazioni, dolore e	Ai genitori: 300.000 a ciascun genitore, per il danno esistenziale e morale, per le gravi <i>lesioni</i> occorse alla figlia.

⁵³ Il presupposto del risarcimento del danno, in questo caso, non è l'uccisione del congiunto, bensì la – pur gravissima – lesione dello stesso: tuttavia, il giudicante applica comunque i parametri previsti dalle Tabelle per la perdita del rapporto parentale, equiparando, in sostanza, le gravissime lesioni subite dalla vittima a quelle che sarebbero derivate in caso di morte.

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
			sofferenza, la situazione è simile a quella che avrebbero passato in caso di morte della stessa.	
4	Trib. Ragusa 06 giugno 2013	Una signora, al 36° mese di gravidanza gemellare, accusa dei malori e viene ricoverata, salvo poi essere dimessa. Lo stesso giorno, accusa nuovamente dolori e perdite di sangue e, recatasi di nuovo al nosocomio, viene rassicurata e rimandata a casa. Alcuni giorni dopo si presenta in Ospedale con delle analisi prescritte durante il primo ricovero, e viene nuovamente rassicurata. Il giorno dopo, diagnosticata una rottura prematura delle membrane, viene sottoposta a cesareo e partorisce un feto morto e un neonato vivo e vitale. La CTU evidenzia molti punti di criticità nelle condotte dei medici: <i>imprecisione e superficialità</i> nella formulazione di una corretta diagnosi; <i>inadeguata</i> assistenza al momento del ricovero; diagnosi <i>grossolana; assoluta trascuratezza</i> di alcuni parametri di cui i sanitari hanno avuto contezza; fondamentali controlli strumentali effettuati <i>in modo poco preciso e inattendibile; leggerezza</i> nella decisione di dimettere più volte la paziente; <i>sottovalutazione</i> della sintomatologia; <i>assoluta leggerezza</i> nel non monitorare la paziente; <i>trascuratezza</i> nell'accertare lo stato dei feti. Tutte condotte <i>imperite e negligenti di rara intensità</i> .	<p>Ai genitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: evidenza della colpa reiterata, che ha improntato e caratterizzato la condotta del convenuto; assistenza prestata <i>clamorosamente lacunosa e imperita</i>; intensità del vincolo, che è massima per la mamma (in quanto gestante). <p>Al fratello:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: rapporto tra fratelli non ha la medesima dimensione psicologica e affettiva di quello esistente tra genitori e figli. Diversità dei circuiti relazionali in cui si inseriscono i fratelli una volta adulti. 	<p>Alla mamma: 160.000 € (su una forbice tabellare che va da 163.080 a 326.150 €);</p> <p>Al papà: 140.000 € (su una forbice tabellare che va da 163.080 a 326.150 €);</p> <p>Al fratello: 22.000 € (su una forbice tabellare che va da 23.600 a 141.620 €);</p>
5	Trib. Reggio Emilia Sez. II civile 03 marzo 2014	La vittima si reca al pronto soccorso accusando dolore toracico, riferendo che già dal giorno prima aveva “episodi di dolore emitorace sx irradiato al braccio omolaterale e anche a livello dorsale”. Fu sottoposto ad un solo ECG e ad esami ematologici per poi essere dimesso con diagnosi “dolore toracico non anginoso su verosimile base muscolare”. Il pomeriggio stesso il paziente morì tra le braccia della moglie. La CTU ha evidenziato plurimi profili di negligenza sia per violazione dei protocolli diagnostici sia per sottovalutazione dei sintomi, in contrasto con le <i>leges artis</i> e le linee guida applicate.	<p>Ai genitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: esistenza di un nucleo familiare ormai autonomo; età matura e adulta del figlio. <p>Alla moglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: età relativamente giovane; convivente con la vittima; stato di vedovanza incommensurabilmente insostituibile; legame tra coniugi particolarmente intenso; presenza di figli in tenera età; <i>modalità particolarmente traumatiche del sinistro</i>. <p>Alla sorella:</p>	<p>Ai genitori: 190.000 € ciascuno (misura di poco inferiore alla media della forbice prevista dalle Tabelle).</p> <p>Alla moglie: 290.000 € (misura prossima ai massimi tabellari).</p> <p>Alla sorella:</p>

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
			<ul style="list-style-type: none"> • <u>DNP</u>: non convivente. 	60.000 € (misura di poco inferiore alla mediana della forbice tabellare).
6	Trib. Cassino 06 novembre 2014	A seguito di varie visite mediche e dell'immobilizzazione forzata della gamba in apparecchio gessato, all'atto della rimozione del gesso il soggetto muore per arresto cardiaco, dovuto ad embolia polmonare massiva. La corretta diagnosi di tromboflebite del circolo profondo della gamba avrebbe dovuto impedire l'immobilizzazione forzata dell'arto: tuttavia era da escludere la preesistenza di una tale trombosi precedentemente all'applicazione del gesso. Il medico annotò in cartella clinica e prescrisse la profilassi con eparina nonostante il paziente non presentasse rischi aggiuntivi e andando in ciò, per prudenza, oltre alcune delle linee guida dell'epoca. Tuttavia, tale profilassi non fu prescritta nel cartellino di dimissione compilato da altri e consegnato al paziente. Ciò fa verosimilmente ritenere che questa possa aver causato la trombosi venosa profonda.	Al coniuge e ai figli: <ul style="list-style-type: none"> • <u>DNP</u>: convivenza all'epoca dei fatti; età della vittima; grado di parentela; particolari condizioni della famiglia; sopravvivenza o meno di altri congiunti; qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta. Il giudice adotta le Tabelle del Tribunale di Roma. 	Al coniuge: 263.340 € Ai figli: 253.935 €, 253.935 €, 263.340 €.

Prima di commentare le pronunce riportate, ritengo di dover chiarire le modalità con le quali è stata effettuata la ricerca delle decisioni menzionate. Come già parzialmente anticipato *supra*, ho effettuato una ricerca tra tutte le pronunce di merito pubblicate nelle principali banche dati telematiche (Leggi d'Italia e DeJure), utilizzando quali parole chiave "omicidio" e "congiunto". Una seconda ricerca è stata svolta utilizzando, come parole chiave, "colpa lieve" ed "omicidio".

Come detto *supra*, nel settore esaminato le fattispecie tipiche di reato si inseriscono quasi esclusivamente nell'ambito dei delitti colposi. L'analisi di queste sentenze, dunque, potrà – e dovrà – essere confrontata con quella contenuta nei due paragrafi che seguono.

In prima battuta, ciò che appare da queste sentenze analizzate è che, ai fini della determinazione del danno da perdita del congiunto, variamente denominato di volta in volta dal giudicante (anche a causa del differente contesto temporale in cui si collocano le singole pronunce), il giudice utilizza i parametri previsti dalle Tabelle per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale (non sempre sono prese in considerazione le

Tabella del Tribunale di Milano: sono utilizzati, talvolta, anche i parametri previsti dalla Tabella del Tribunale di Roma).

Limitando il discorso alle Tabelle di Milano, queste prevedono, per il ristoro del danno in questione, una forbice di valori, all'interno dei quali, salvo ipotesi eccezionali, il giudice dovrebbe orientarsi per individuare il valore congruo ed equo del risarcimento.

Nella nota esplicativa delle Tabelle meneghine⁵⁴ si legge chiaramente che «*A seguito della ricognizione dei valori di effettiva liquidazione portati dalla giurisprudenza del Tribunale di Milano, l'Osservatorio propone infine anche un adeguamento dei valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, secondo la seguente tabella [...], prevedente una forbice che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).*

Danno non patrimoniale per la morte del congiunto:

- *A favore di ciascun genitore per morte di un figlio: da € 163.990 ad € 327.990;*
- *A favore del figlio per morte di un genitore: da € 163.990 ad € 327.990;*
- *A favore del coniuge (o convivente) sopravvissuto: da € 163.990 ad € 327.990;*
- *A favore del fratello per morte di un fratello: da € 23.740 ad € 142.420;*
- *A favore del nonno per morte di un nipote: da € 23.740 ad € 142.420».*

Come anche indicato nella nota esplicativa, non è dato rinvenire nelle motivazioni delle singole decisioni alcun riferimento alla condotta dell'agente, e in particolare al grado della sua colpa. Ciò, invero, accade in un unico frangente: si tratta della sentenza del Tribunale di Ragusa del 6 giugno 2013. Qui, espressamente, il giudice fa riferimento all'*evidenza della colpa reiterata*, salvo poi addivenire, *clamorosamente*, ad un risarcimento addirittura inferiore al minimo previsto dalle Tabelle. In tutti gli altri casi, ogni valutazione circa la colpa del soggetto agente è finalizzata unicamente al giudizio circa *l'an debeatur*. Dirimenti, piuttosto che la gravità dell'evento lesivo, sembrano essere – conformemente a quanto previsto anche dall'Osservatorio – la *sopravvivenza o meno di altri congiunti*, la *convivenza o meno degli stessi*, la *qualità e l'intensità della relazione affettiva familiare residua*, la *qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta*.

Onde evitare di trarre conclusioni affrettate sulla base di dati parziali, proseguirò l'analisi della giurisprudenza, indagando un diverso ambito: quello dei danni derivanti da incidente stradale.

⁵⁴ Cfr. la nota esplicativa dell'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano del 2014: <http://milanosservatorio.it/wp-content/uploads/2016/04/Criteri-orientativi-Trib-Milano-Edizione-2014.pdf>.

4.1.2. Segue: La perdita del congiunto a seguito di incidente stradale. Casistica

Nel percorso giurisprudenziale che sto seguendo, alla ricerca di quelle risultanze che ho già ampiamente prospettato, potrebbe infatti essere interessante esaminare più analiticamente le ipotesi di danno da perdita del congiunto a seguito di incidente stradale.

Tuttavia, come nel caso della responsabilità medica di cui al paragrafo immediatamente precedente, anche in questo caso – come chi legge potrà agevolmente constatare – nella gran parte dei casi si ha una responsabilità esclusivamente di tipo colposo, pur nelle sue diverse gradazioni. Sono assai poche le decisioni in cui viene riconosciuta, in capo al danneggiante, una responsabilità a titolo di dolo (eventuale). E anche in questi rari casi, tuttavia, praticamente mai si è arrivati ad una conferma di tali prospettazioni nelle diverse sedi di gravame di volta in volta adite. In particolare, la Cassazione penale, anche a Sezioni Unite, ha più volte rinviato gli atti ai giudici di merito, contestando la qualificazione giuridica data al fatto.

Il problema principale, in questo particolare settore, è quello della sottile linea di confine tra colpa cosciente e dolo eventuale, soprattutto nel caso di condotte spericolate⁵⁵.

I giudici di merito sono orientati in modo quasi univoco a riconoscere ipotesi di dolo eventuale nei casi in cui l'evento lesivo sia stato cagionato *nel corso della fuga dalle forze dell'ordine o nella violazione di un posto di blocco*; mentre nei casi di *incidenti stradali cagionati da soggetti in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti*⁵⁶, le decisioni sono imprevedibili, con le corti di merito tendenzialmente più propense a riconoscere il dolo eventuale⁵⁷, mentre la Suprema Corte è orientata verso la colpa cosciente⁵⁸.

Tuttavia, le cose potrebbero essere destinate a cambiare notevolmente a seguito dell'introduzione, con Legge 41/2016, dei nuovi reati di omicidio e lesioni personali stradali⁵⁹.

⁵⁵ Cfr. AIMI A., *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica. Analisi e critica della giurisprudenza in materia*, www.penalecontemporaneo.it, 17 giugno 2013: «Sotto il tappeto dei dispositivi delle sentenze concernenti fatti di omicidio o lesioni personali "stradali", infatti, si nasconde un vero e proprio polverone motivazionale, composto da circostanze di fatto valorizzate in maniera completamente opposta nell'una e nell'altra vicenda processuale e da indici probatori considerati – già in astratto – in un caso superflui e nel caso seguente assolutamente essenziali per la prova della sussistenza del dolo eventuale o della colpa cosciente».

⁵⁶ Cfr. *ex plurimis*, TRIB. MILANO, 21 APRILE 2004; TRIB. ROMA, 16 NOVEMBRE 2007.

⁵⁷ Cfr. *ex multis*, TRIB. TRANI, 31 gennaio 2008; TRIB. NAPOLI, SEZ. IX, 12 GENNAIO 2011; TRIB. ALESSANDRIA, 17 AGOSTO 2011; TRIB. TORINO, SEZ. II, 26 SETTEMBRE 2011; ASS. APP. MILANO, SEZ. I, 12 MARZO 2012, n. 9; TRIB. ALESSANDRIA, 20 luglio 2012.

⁵⁸ Cfr. *ex plurimis*, CASS. PEN., SEZ. IV, 25 marzo 2009, n. 13083; CASS. PEN., SEZ. IV, 27 dicembre 2010, n. 45395; CASS. PEN., SEZ. IV, 9 ottobre 2012, n. 39898. *Contra*: CASS., SEZ. I, 14 GIUGNO 2012, n. 23588.

⁵⁹ Cfr. SQUILLACI E., *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, www.penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016.

Proprio a causa di questa considerazione appena svolta, è molto difficile trovare sentenze civili di risarcimento del danno in cui viene assunto il dolo eventuale come elemento soggettivo della condotta illecita del danneggiante.

Cercheremo quindi di analizzare – all’interno quindi delle sole ipotesi colpose – se e come, in relazione al variare della colpevolezza dell’agente – e quindi anche in base alle particolari circostanze del caso concreto – il giudice liquida il danno subito dai prossimi congiunti della vittima. Anche in questo ambito, infatti, le condotte possono essere connotate da un diverso grado di riprovevolezza. La perdita di un proprio caro a seguito di un incidente stradale dovuto ad una semplice disattenzione di un altro guidatore – pur essendo innegabile che provochi anch’esso immenso dolore nei congiunti della vittima – non è sicuramente paragonabile, da un punto di vista del disvalore sociale della condotta, alla perdita di un proprio congiunto a seguito dell’investimento da parte di un soggetto in evidente stato di alterazione per l’aver assunto alcoolici o sostanze stupefacenti. Si vedrà, all’esito, se tale considerazione troverà un riscontro, anche mediato, nel giudizio risarcitorio, con specifico riferimento al giudizio circa il *quantum debeat*, o se, come nei casi analizzati *supra*, ciò avrà conseguenze solo ai fini della determinazione dell’*an debeat*.

Come già nel precedente paragrafo, dunque, mi avvarrò di una tabella, composta con le medesime caratteristiche di quella *supra*, così da avere un quadro generale delle decisioni ritenute particolarmente interessanti e rilevanti ai miei fini.

– Tabella 2 –

N.	Estremi della decisione	Sommara descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
1	Trib. Nola Sez. II civile 2 febbraio 2010	Un’auto usciva di strada ad alta velocità, ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa nelle campagne a ridosso dell’autostrada. Il passeggero, a causa delle lesioni riportate nell’incidente, decedeva dopo poco tempo. Il conducente si era messo alla guida <i>dopo aver assunto sostanze alcoliche e stupefacenti in misura superiore al limite tollerato</i> (vedi referto in atti) e, nel percorrere l’autostrada, non si avvedeva per tempo della segnaletica indicante l’uscita. In tale frangente, benché non avesse per tempo imboccato la corsia di decelerazione per uscire dalla sede autostradale, continuando ad una sostenuta velocità (100 km/h e non i 50 prescritti), invece di proseguire nella marcia per poi ritornare successivamente indietro - come imponeva una corretta condotta di guida - iniziava una <i>speriolata</i> manovra di emergenza, nel vano tentativo di recuperare l’uscita oramai quasi del tutto superata. Nella manovra perdeva il controllo dell’autovettura e finendo fuori strada e l’auto,	<p>Ai genitori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: età del figlio al momento del decesso; circostanze estremamente drammatiche e repentine dell’evento. Riconosciuto nell’importo minimo previsto dalle Tabelle, poiché non sono state allegare circostanze idonee a consentire la personalizzazione. <p>Ai fratelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: convivenza con il <i>de cuius</i>, intensità della relazione con la vittima. Riconosciuto nell’importo minimo previsto dalle Tabelle, poiché non sono state allegare circostanze idonee a consentire la personalizzazione. 	<p>Ai genitori: 150.000 € (su una forbice da 150.000 a 300.000 previsto dalle Tabelle): ridotto a 120.000 per concorso di colpa della vittima.</p> <p>Ai fratelli conviventi: 25.000 € (su una forbice da 21.711 a 130.266): ridotto a 120.000 per concorso di colpa della vittima.</p> <p>Ai fratelli <i>non</i> conviventi: 20.000 € (su una forbice da 21.711 a 130.266): ridotto a</p>

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
		a causa della sostenuta velocità, si ribaltava più volte, finendo con lo sbalzare fuori dall'abitacolo la vittima che decedeva sul colpo.		16.000 per concorso di colpa della vittima.
2	Trib. Milano Sez. XI civile 13 giugno 2013	Una moto si ritrova improvvisamente di fronte una autovettura che stava invertendo il senso di marcia, posizionando così l'auto ortogonalmente all'asse stradale, in una tratta di strada con linea di mezzera continua: Lo scontro causò la morte del motociclista. La responsabilità del sinistro è dell'automobilista, che ha posto in essere all'improvviso una manovra vietata (e, quindi, imprevedibile per il malcapitato motociclista), con violazione delle regole del Codice della Strada oltre che, macroscopicamente, di quelle della comune prudenza e buon senso.	<p>Alla mamma:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: Tabelle di Milano 2013; unico figlio maschio convivente; stato di vedovanza; dolore patito e sconvolgimento delle abitudini di vita; tragiche circostanze del sinistro; <p>Alla sorella convivente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: convivenza; mancanza di stabili legami affettivi con altre persone; circostanze del caso concreto; presenza dell'altra sorella. <p>Alla sorella <i>non</i> convivente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: assenza di legame di convivenza; altro nucleo familiare costituito; presenza dell'altra sorella. 	<p>Alla mamma: 305.000 € (su una forbice da 163.080 a 326.150 previsto dalle Tabelle).</p> <p>Alla sorella convivente: 85.000 € (su una forbice da 23.600 a 141.620 previsto dalle Tabelle).</p> <p>Alla sorella <i>non</i> convivente: 50.000 € (su una forbice da 23.600 a 141.620 previsto dalle Tabelle).</p>
3	Trib. Reggio Emilia Sez. II civile 13 gennaio 2014	Dopo essere uscito da un locale notturno e <i>in condizioni di ebrezza alcolica, a velocità elevata affrontava</i> , sostanzialmente tagliandola, una curva sinistrorsa così invadendo la semicarreggiata opposta nella quale, in direzione contraria, proveniva il ciclomotore condotto dalla vittima che, investita frontalmente nella collisione, decedeva.	<p>Alla moglie e ai figli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: intensità del legame; giovane età della vittima come pure della moglie e anche la tenera età dei minori; subitanità e drammaticità dell'evento che ha determinato il decesso, tra l'altro verificatosi in corrispondenza dell'approssimarsi della speranza di un ricongiungimento con sacrificio della ormai prossima prospettiva di normalizzazione del rapporto familiare. Va considerata la natura a distanza del rapporto con il marito e padre. <p>Al padre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: convivenza per lungo tempo con il figlio; giovane età della vittima e alle circostanze del sinistro. Va considerata la ricostituzione di altro nucleo familiare con donna diversa dalla madre (il che presumibilmente attenua la intensità del legame, vista la sua non unicità, rispetto alla famiglia di appartenenza del defunto e quindi dei figli di primo letto. <p>Ai fratelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DNP: lontananza e della minore intensità del rapporto, trattandosi di soggetti non più conviventi da tempo 	<p>Alla moglie e ai figli: 250.000 € (di poco superiore alla media delle Tabelle).</p> <p>Al padre: 190.000 € (importo collocato poco al di sotto della media tabellare).</p> <p>Ai fratelli: 33.000 € (importo di poco superiore al minimo tabellare).</p>

N.	Estremi della decisione	Sommara descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
			con il defunto; proprio percorso familiare; giovane età di tutti e della vittima.	
4	Trib. Roma Sez. XII civile 7 febbraio 2014	Una signora muore a seguito dell'investimento da parte di una moto, sprovvista di copertura assicurativa, mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. La vittima era stata violentemente urtata dalla moto che aveva sorpassato ad altissima velocità, da destra, un'autovettura che si era fermata per lasciarle attraversare le strisce pedonali; era quindi stata sbalzata in avanti di diversi metri e aveva riportato la frattura della colonna vertebrale a livello cervicale nonché lo sfondamento del torace. L'investitore era altresì risultato positivo al test per stupefacenti e cannabinoidi.	Al marito, figlio e figlia convivente con la vittima, e ai genitori, ai fratelli e alle sorelle: • <u>DNP per perdita parentale</u> : Tabelle di Roma, con riguardo all'età del soggetto e alla convivenza con la vittima.	Al marito convivente: 278.550 €. Al figlio convivente: 269.265 €. Alla figlia convivente: 278.550 €. Ai fratelli/sorelle non conviventi: 64.995 €. Ai genitori non conviventi: 120.705 €.
5	Trib. Rimini 21 maggio 2014	Un mezzo per la pulizia delle strade, dopo avere imboccato la strada statale, stava effettuando una (non consentita) inversione ad U. Avvedutosi dell'ostacolo che gli si parava dinanzi, la vittima, in sella al proprio motociclo frenò, non riuscendo tuttavia ad evitare la collisione. È stata accertata la responsabilità del conducente del mezzo di pulizia, resosi protagonista di una manovra vietata dal codice della strada (inversione ad U in presenza di segnale di "direzione obbligatoria dritto", e di doppia striscia continua divisoria delle carreggiate, e vieppiù <i>imprudente e pericolosa</i> , in quanto attuata di notte e in zona scarsamente illuminata, in una strada a scorrimento veloce e alla fine di un tratto in discesa. È stata però riscontrata anche una percentuale di colpa, pari al 20%, ascrivibile alla vittima, data la velocità (oltre i limiti) con cui procedeva.	Al nonno: • <u>danno da perdita del rapporto parentale</u> : convivenza sin dalla nascita; legame particolarmente stretto, fatto di una consuetudine quotidiana che andava al di là del rapporto parentale, e arricchito dalla componente della "trasmissione del mestiere" al giovane nipote. Quotidiana frequentazione del cimitero per pregare sulla tomba del nipote (condizione che ha finito per "cronicizzarsi" in una vera e propria patologia psichica, importante una invalidità permanente pari al 10-15%); età dell'attore; sofferenza soggettiva; forzata modificazione delle abitudini pregresse del danneggiato. Grado di corresponsabilità della vittima primaria dell'incidente.	Al nonno: 50.000 €, già decurtati del 20% per il concorso di colpa della vittima (la somma spettante a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, considerando il valore medio del 12,5%, ammonterebbe a 19.053 €. La forbice tabellare, per la perdita del nipote, va da un minimo di 23.600 € ad un massimo di 141.620 €).

Anche in questo caso ho effettuato una ricerca sulle pronunce di merito pubblicate nelle principali banche dati telematiche (Leggi d'Italia, DeJure), utilizzando quali parole chiave "omicidio" e "congiunto". Una seconda ricerca è stata svolta utilizzando, come parole chiave, "colpa lieve" e "omicidio". In tale caso, ho scremato la ricerca alle sole pronunce in tema di "circolazione stradale".

Come già detto, anche in questo caso siamo in presenza di sole ipotesi di omicidio riconducibili alla colpa.

Dall'analisi effettuata e riportata nella tabella si può riscontrare come, anche in questo caso, sembrerebbe che il giudice consideri gli elementi del caso concreto solo ed esclusivamente ai fini del giudizio di *an debeatur*. Solo in un caso – Trib. Reggio Emilia del 13 gennaio 2014 – nell'elencazione dei criteri di liquidazione adoperati si rinviene un riferimento alla *drammaticità dell'evento che ha causato il decesso*. Non quindi un esplicito riferimento all'intensità della colpa da attribuire all'agente: inoltre, la morte di un congiunto è sempre, per chi ne vive il dolore, drammatica.

Pertanto, sembra non potersi ricavare nulla di quanto prospettato all'inizio della nostra indagine. Ancora una volta, infatti, non vi è alcun riscontro dell'incidenza della gravità della condotta concretamente posta in essere nella quantificazione del danno. Nelle ipotesi citate si può vedere chiaramente che il risarcimento accordato dal giudice nei casi in cui l'ebbrezza alcolica o l'alterazione dovuta all'uso di sostanze stupefacenti hanno contribuito a causare l'evento danno (Trib. Nola 2 febbraio 2010, Trib. Reggio Emilia 13 gennaio 2014 e Trib. Roma 7 febbraio 2014) è sostanzialmente in linea a quello accordato nelle altre ipotesi.

4.1.3. Segue: I danni da uccisione del congiunto nei casi di omicidio volontario.
Casistica

Di estremo interesse, a questo punto, potrebbe essere l'analisi di un diverso sottoinsieme del danno da uccisione del congiunto. Dopo aver esaminato, pur senza alcun carattere di esaustività, due particolari settori del danno da perdita del congiunto – quello della responsabilità medica e della circolazione stradale –, potrebbe a questo punto essere risolutivo, ai fini dell'indagine che sto svolgendo, un confronto con l'ipotesi del danno da uccisione del congiunto conseguente all'omicidio connotato, questa volta, dall'elemento psicologico del dolo.

Come già nei due paragrafi precedenti, anche in questo caso riporterò le decisioni più rilevanti all'interno di una tabella.

– Tabella 3 –

N.	Estremi della decisione	Sommatoria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
1	Trib. Palermo 25 giugno 2001	La sera del 3 settembre 1982 l'auto privata di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei carabinieri nominato prefetto di Palermo e della moglie Emanuela Setti Carraro, seguita da una vettura di scorta con a bordo un agente di polizia, veniva bloccata da due auto e dalle stesse, nonché da una moto di grossa cilindrata, venivano esplosi centinaia di colpi d'arma da	Ai familiari tutti: • <u>danno morale da uccisione del congiunto</u> : giudizio equitativo, sulla base della gravità del reato, valutata tenendo conto di circostanze quali l'entità dell'offesa arrecata, l'età del soggetto leso, il rapporto di parentela e la sensibilità dell'avente diritto. Effettive sofferenze patite, gravità dell'illecito penale, elementi della fattispecie concreta, modalità dell'eccidio, compiuto	Alla mamma: 900.000.000 £ (464.811,21 €). Al fratello convivente: 400.000.000 £ (206.582,76 €). Al fratello <i>non</i> convivente:

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
		fuoco, che uccidevano i tres. Si trattò di un evento devastante, disgregante e offensivo, caratterizzato dall' <i>inutile, inconsueto e certamente clamoroso accanimento dei sicari contro la Setti Carraro: il volontario e quasi spettacolare scempio del suo corpo aveva avuto come scopo solo quello di suscitare profonda emozione.</i>	con orrenda ferocia e macabra spettacolarità; assoluta eccezionalità della persona deceduta; eclatanza del gesto delittuoso. <i>Coefficiente psicologico che sosteneva il delitto</i> ; pena irrogata; ingentissime capacità patrimoniali degli autori dell'illecito. Età; convivenza con la vittima. Scarto temporale tra lesione sofferta e liquidazione del danno.	350.000.000 £ (180.759,91 €). Al padre: 800.000.000 £ (413.165,52 €).
2	Trib. Palermo Sez. I civile 4 luglio 2007	Omicidio del Giudice Paolo Borsellino, avvenuto sotto la casa della madre.	A tutti gli eredi: • Danno morale: valutazione equitativa, prendendo come base di calcolo la somma spettante per l'invalidità permanente. • Danno esistenziale: relazione parentale; età; particolari condizioni di salute preesistenti all'evento.	A tutti gli eredi: • Danno morale: 300.000 € (rispetto ad un max tabellare di 244.350 €, pari a circa il 22% in più). 450.000 compreso il danno da ritardo. Alla moglie: • Danno esistenziale: 305.000 €; Ai tre figli: • Danno esistenziale: rispettivamente: 479.000 €, 365.000 € e 411.000 €.
3	Trib. Palermo Sez. III civile 15 febbraio 2008	L'Onorevole Pio La Torre, membro della Segreteria Nazionale del P.C.I., e il suo autista erano stati uccisi in modo efferato da un commando formato da quattro individui armati che avevano bloccato l'autovettura sulla quale viaggiava l'Onorevole. La Torre era anche stato il primo firmatario del progetto di legge relativa alla confisca dei patrimoni ai mafiosi, uno dei più efficaci strumenti di lotta alle organizzazioni criminali	Alla moglie e ai figli: • Danno morale: giudizio equitativo che terrà conto della <i>gravità del reato</i> , dell'entità dell'offesa arrecata, dell'età del soggetto leso, delle effettive sofferenze patite, della sensibilità dell'avente diritto. Il particolare eco avuto dall'eclatante fatto criminoso, tanto da doversi intravedere un incessante ricordo di quei fatti, così da far rivivere quei momenti dolorosi continuamente a chi li ha vissuti in prima persona. Età della persona offesa. • Danno esistenziale: tabelle per la liquidazione del danno biologico usate come parametro di riferimento, al solo fine di individuare l'ordine di grandezza economica attribuito all'impatto di un torto che mostra di riverberarsi sui versanti esistenziali: il massimo del danno esistenziale risarcibile corrisponderà a quanto riconosciuto in tabella per una lesione permanente del biologico pari al 100%.	• Danno morale: 165.000 € ciascuno. • Danno esistenziale: 165.000 € ciascuno.
4	App. Lecce Sez. Civile	Nel 1995 un pastore uccideva un uomo, anch'egli pastore, per un futile	• Danno da uccisione del congiunto: le somme previste nelle tabelle vanno adeguate	Alla madre: 50.000 €.

N.	Estremi della decisione	Sommatoria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
	13 maggio 2011	motivo: quest'ultimo aveva infatti cercato di vendergli un terreno pignorato. Per quel delitto fu condannato a diciassette anni.	alla <i>estrema gravità e tragicità del fatto generatore di danno</i> e a tutte le ripercussioni che secondo <i>l'id quod plerumque accidit</i> esso ha prodotto nella loro vita. Intensa sofferenza psichica per la <i>grave ingiustizia subita</i> , tale da segnare inevitabilmente e traumaticamente l'andamento di tutta la loro vita futura. Convivenza con il defunto.	Alla moglie: 110.000 €. Ai figli: 85.000 € ciascuno. Alla figlia: 25.000 €.
5	Trib. Foggia Sez. I civile 12 settembre 2012	Un uomo viene ucciso a colpi d'arma da fuoco.	Al coniuge e ai figli: • <u>Danno morale da uccisione del congiunto</u> : criterio generale indicato dalle tabelle meneghine.	Al coniuge e ai figli: 154.350 € (su una forbice da 154.350 a 308.700 € per il coniuge e i figli del convenuto).
6	Trib. Palermo Sez. III civile 19 ottobre 2012	Un soggetto era stato ucciso il 18 giugno 1991 in modo efferato a colpi di arma da fuoco mentre in auto, unitamente ad altri conoscenti, tornava da Ficuzza verso il paese natale di Alcamo.	Ai figli, <i>iure proprio</i> : • <u>Danno parentale per morte del congiunto</u> : Tabelle di Milano. Tipo di rapporto che intratteneva con la persona deceduta (in ossequio al principio della necessaria "individualizzazione" del risarcimento del DNP). Intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza; la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi. Il contesto e le <i>concrete modalità di accadimento dell'evento</i> . Età degli attori.	• Ai figli: 313.000 € (importo massimo previsto dalle Tabelle). Maggiorato da rivalutazione e interessi: 545.384,94 €.
7	Trib. Napoli Sez. III civile 4 dicembre 2012	Un soggetto è rimasto vittima di un efferato attentato di stampo camorristico, per uno scambio di persona.	<i>Iure proprio</i> . Alla mamma: • <u>Danno biologico</u> : 10%, considerata l'età che ciascuno dei congiunti aveva al momento in cui si verificava l'uccisione. • <u>Danno esistenziale</u> : aumento del 30% del danno biologico. • <u>Danno morale da uccisione del congiunto</u> : <i>efferatezza del delitto</i> ; gravissima sofferenza patita; abitudini di vita; età dei singoli familiari; situazione di convivenza; intensità del vincolo familiare. Ai fratelli: • <u>Danno biologico</u> : 5% considerata l'età che ciascuno dei congiunti aveva al momento in cui si verificava l'uccisione. • <u>Danno esistenziale</u> : aumento del 30% del danno biologico. • <u>Danno morale da uccisione del congiunto</u> : <i>efferatezza del delitto</i> ; gravissima sofferenza patita; abitudini di vita; età dei singoli familiari; situazione di convivenza; intensità	Alla mamma: • <u>D. biologico-esistenziale</u> : 23.978,50 € (aumentato del 30% l'importo base di 18.445 €) • <u>Danno morale</u> : 308.700 € (importo massimo previsto da Tabelle). – <i>Importi da rivalutare</i> – Ai fratelli: • <u>D. biologico-esistenziale</u> : 10.051,60 € 9.716,20 € ed 9.326,20 € (rispettivamente aumentati del 30% gli importi base di 7.732 €, 7.474 € e 7.174 €).

N.	Estremi della decisione	Sommatoria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
			del vincolo familiare.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno morale</u>: 134.040 € (importo max previsto da Tabelle) per i fratelli conviventi. 98.000 € per il fratello non più convivente. – <i>Importi da rivalutare</i> –
8	Trib. Perugia Sez. II civile 6 maggio 2014	Omicidio preterintenzionale, data l'enorme sproporzione tra il redarguire della vittima e la feroce e determinata risposta della colpevole, la quale, accortasi subito che il colpo inferto alla vittima era stato violentissimo, non si è fermata per soccorrerla ma, dopo averle lanciato addosso l'ombrello che aveva utilizzato, quasi con disprezzo, è fuggita con l'amica.	<p>Agli attori, tutti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>DNP</u>: <i>gravità del reato contestato; entità della pena, circostanze drammatiche ed estemporanee dell'evento</i>. Età della vittima e dei familiari; rapporto stabile e di continua convivenza. Tabelle di Milano quale parametro-guida dell'equità giudiziale. 	<p>Ai fratelli: 100.000 € ciascuno.</p> <p>Al padre: 260.000 €.</p> <p>Alla madre: 300.000 €.</p>
9	Trib. Palermo 6 aprile 2016	Alcuni esponenti dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra sono stati dichiarati colpevoli dell'omicidio del Maresciallo dei Carabinieri Giuliano Guazzelli, assassinato a colpi di mitra e fucile a pompa in data 4 aprile 1992, mentre percorreva in auto la strada Agrigento - Menfi. Guazzelli, all'epoca dell'omicidio, aveva già maturato l'età pensionabile ma aveva deciso di restare in servizio, nonostante avesse subito numerosi intimidazioni ed era già riuscito a sfuggire ad un altro agguato. La vittima era uno dei pilastri dell'apparato investigativo ad Agrigento contro le cosche, era l'uomo che le combatteva da trent'anni. Era la memoria storica degli investigatori.	<p>Al figlio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno non patrimoniale</u> <u>omnicomprensivo</u>: liquidazione equitativa basata sui parametri individuati dalla tabella di Milano, considerando l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti, la compromissione delle esigenze di quest'ultimi; <i>il contesto e le concrete modalità di accadimento dell'evento</i>, trattandosi di un <i>fattore determinante per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, l'effettività dell'atto omicida</i> commesso ai danni del Maresciallo, che venne barbaramente assassinato a colpi di arma da fuoco perché "colpevole" di un'intensa attività di indagine sulle organizzazioni criminose. 	<p>Al figlio: 200.000 (su una forbice tabellare che va da 163.990 a 327.990 €). L'importo, a seguito della devalutazione e dell'applicazione degli interessi compensativi sulla somma rivalutata, diviene di 309.982,98.</p>
10	Assise Bergamo 27 settembre 2016 n. 1 ⁶⁰	Il caso è noto: riguarda l'omicidio di Yara Gambirasio, che fu colpita con pugni o corpi contundenti al capo, e con uno strumento da taglio e uno da punta e tagli in diverse regioni del corpo, per poi essere abbandonata agonizzante in un campo isolato. Con l'aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà.	<p>Ai genitori e ai fratelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno da morte del congiunto</u>: liquidato che in via equitativa, nel solco dei parametri fissati nelle tabelle del Tribunale di Milano e tenuto conto della giovanissima età della vittima e dell'altrettanto giovane età dei fratelli e della sorella al momento dell'omicidio, del rapporto di convivenza e dell'intensità del legame familiare, della <i>specificità delle circostanze del fatto-reato</i> all'origine della perdita subita e dell'alterazione che la 	<p>Ai genitori: 400.000 € ciascuno. Ai tre fratelli: 150.000 € ciascuno.</p>

⁶⁰ CORTE D'ASSISE DI BERGAMO, 27 SETTEMBRE 2016, N. 1, <http://www.penalecontemporaneo.it/d/4976-la-sentenza-di-primi-grado-per-l-omicidio-di-yara-gambirasio>, 5 ottobre 2016.

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Tipo di danno e criteri di liquidazione	Importo liquidato
			scomparsa, prima, e il rinvenimento del cadavere, poi, hanno inevitabilmente prodotto sull'equilibrio psico-fisico dei genitori e dei fratelli e nell'ambito delle relazioni familiari; in considerazione della <i>eccezionale gravità del fatto</i> e della conseguente sofferenza patita dai genitori e dai fratelli di Yara.	

La ricerca delle decisioni menzionate è stata effettuata tra le pronunce di merito pubblicate nelle principali banche dati telematiche (Leggi d'Italia, DeJure, e il Foro Italiano), utilizzando quali parole “omicidio volontario” e “risarcimento”. A questo primo gruppo di pronunce sono state successivamente aggiunte diverse sentenze di merito, edite sulle principali riviste telematiche di diritto penale e civile – su tutte, Diritto Penale Contemporaneo⁶¹ – e non incluse nei citati database informatici.

In tutte le decisioni riportate – eccetto quella del Tribunale di Foggia del 12 settembre 2012, molto scarna in termini di motivazione e descrizione oggettiva del fatto – espressamente o implicitamente – come, ad esempio, nel caso della sentenza del Tribunale di Palermo del 4 luglio 2007⁶² – il giudice inserisce, tra i criteri di volta in volta utilizzati ai fini del risarcimento, un riferimento alle caratteristiche oggettive dell'azione omicida, al movente, ..., in aggiunta ai già citati criteri previsti dalla Nota esplicativa dell'Osservatorio meneghino⁶³.

Tuttavia, è facile notare come, essendo il danno da uccisione del congiunto comunque collegato basato sui parametri individuati dalle Tabelle, il risultato dell'operazione liquidatoria non si differenzi sensibilmente rispetto alle ipotesi precedentemente prese in considerazione.

Su questo terreno, dunque, la mia analisi sembrerebbe confermare solo in parte quanto da me ricercato, e cioè un collegamento tra gravità del fatto e importo liquidato a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito.

Ciò può essere agevolmente dimostrato ponendo a confronto i singoli importi liquidati, differenziando le singole posizioni di volta in volta azionate.

⁶¹ Rivista telematica trimestrale, consultabile al link: www.penalecontemporaneo.it.

⁶² In questo caso, infatti, il giudicante sembrerebbe non fare riferimento alla gravità del fatto nell'annoverare i criteri di liquidazione utilizzati, salvo poi risarcire un importo nettamente superiore a quello massimo previsto dalle Tabelle: ciò farebbe pensare che, pur non avendolo espressamente specificato, tuttavia le particolari caratteristiche del caso concreto, l'efferatezza dell'omicidio e il disvalore sociale dello stesso abbiano inciso in modo assai rilevante nel giudizio liquidatorio.

⁶³ *La sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o meno degli stessi, la qualità e l'intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità e l'intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.*

– Tabella 4 –

Settore	Parentela	Importo min. liquidato	Importo max. liquidato
Responsabilità medica	Genitore	140.000 €	300.000 € ⁶⁴
Circolazione stradale	Genitore	120.705 €	305.000 €
Omicidio volontario	Genitore	50.000 €	464.811 €
Responsabilità medica	Figlio	253.935 €	263.340 €
Circolazione stradale	Figlio	250.000 €	278.550 €
Omicidio volontario	Figlio	25.000 €	929.000 €
Responsabilità medica	Coniuge	263.340 €	290.000 €
Circolazione stradale	Coniuge	250.000 €	278.550 €
Omicidio volontario	Coniuge	110.000 €	755.000 €
Responsabilità medica	Fratello	15.000 €	22.000 €
Circolazione stradale	Fratello	20.000 €	85.000 €
Omicidio volontario	Fratello	98.000 €	150.000 €

Pur consapevole della assoluta assenza di qualsiasi valore statistico, dalla tabella che precede è possibile ricavare – pur con le dovute cautele – un primo elemento a sostegno di quanto prospettato. Si può agevolmente notare, infatti, che gli importi massimi liquidati a seguito di omicidi volontari sono sensibilmente più elevati rispetto a quelli riferiti alle altre due categorie di danni prese in esame.

Orbene, non posso però non ammettere che le aspettative erano ben altre. E tuttavia, ancora una volta, credo si debba rimarcare il fatto che, comunque, anche in ipotesi dal notevole disvalore sociale, il danno risarcibile non possa essere che quello che risulti conseguenza immediata e diretta dell'illecito, debitamente allegato e provato dall'attore in sede di giudizio.

È ancor più evidente che, essendo la valutazione di questo tipo di danno legata *imprescindibilmente* alle Tabelle – di qualunque Tribunale esse siano – difficilmente il Giudice potrà discostarsene in modo sensibile, senza incorrere in un vizio della motivazione e, conseguentemente, della stessa sentenza.

Dal punto di vista dell'indagine che sto in queste pagine svolgendo, dunque, potrebbe essere molto utile indagare settori della responsabilità civile in cui non vi siano i *limiti* posti dalle Tabelle. Difatti, è chiaro che, se da una parte garantiscono equità e parità di

⁶⁴ Si noti che questo è l'importo riconosciuto nell'unico caso analizzato in cui la vittima primaria dell'illecito ha subito lesioni gravissime, senza che ne sia derivata la morte.

trattamento, dall'altra rischiano di ingabbiare il risarcimento del danno (connesso alla lesione di beni fondamentali, quale, ad esempio, la stessa vita) in alcuni parametri forse troppo rigidi, con il rischio che la parità di trattamento si trasformi in una clamorosa disparità nel momento in cui, rispetto a casi totalmente differenti – e connotati da un diverso disvalore –, si liquidino importi non troppo differenti.

Pertanto, ritengo che soprattutto nel c.d. danno non patrimoniale *puro* si potranno avere riscontri più evidenti del problema che si sta affrontando, essendo lo stesso totalmente svincolato dai limiti imposti dalle Tabelle.

Inoltre, ancor più interessante potrebbe essere, all'esito dell'ulteriore analisi appena prospettata, confrontare gli importi concessi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale nel caso dell'uccisione del congiunto con gli importi liquidati nelle diverse tipologie di danno che si vedranno.

Rimando quindi all'esito dell'analisi che mi appresto a svolgere nelle prossime pagine le mie ulteriori riflessioni.

4.2. Il danno non patrimoniale da lesione dei diritti della personalità. Il ruolo della descrizione oggettiva del fatto e dell'intensità dell'elemento psicologico del danneggiante nel giudizio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale

Come dicevo poc'anzi, la mia analisi si concentrerà d'ora in avanti su un diverso settore del danno non patrimoniale. Mi riferisco a quei casi in cui il giudice, non essendo vincolato al rispetto di determinate soglie prestabilite dalle Tabelle⁶⁵, è molto libero nell'operazione di quantificazione del pregiudizio da ristorare. In queste situazioni, dunque, la liquidazione del danno non patrimoniale è affidata quasi interamente – o, comunque, in misura sicuramente maggiore rispetto a quanto avviene nel caso di danno basato sulle Tabelle – alla valutazione discrezionale equitativa del singolo giudice. Il giudice in tale valutazione è, per così dire, *legibus solutus*, essendo la liquidazione del danno condotta in modo essenzialmente equitativo, con l'unico limite, quindi, dato dall'art. 1226 c.c.:

«Quantum iudici aequum et bonum, tantae pecuniae condemnato»⁶⁶.

Il limite posto al giudice in sede di giudizio liquidatorio parrebbe quindi essere esclusivamente l'art. 1226 c.c., anche in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., rubricato “valutazione dei danni”.

⁶⁵ Come invece avviene nei casi appena trattati. In ogni caso, va detto che il vincolo per il giudice non è assoluto.

⁶⁶ *«Sia condannato a pagare la somma che al giudice parrà equa e giusta».*

A questo punto giova ricordare come il settore della responsabilità civile sia regolato da alcuni principi fondamentali: su tutti, quello che rileva maggiormente in questa sede è, senza timore di smentita, il principio di integrale riparazione del danno⁶⁷: «*la somma di denaro deve essere adeguata a rimettere il danneggiato nella stessa posizione in cui si trovava prima dell'inadempimento o dell'illecito civile*»⁶⁸.

Ciò detto, l'*integralità* del risarcimento è indubbiamente assai di più facile applicazione nel settore dei pregiudizi patrimoniali: settore in cui la perdita integrale da risarcire è dettata da calcoli aritmetici, che hanno però sempre a che fare con pregiudizi e con perdite suscettibili di una valutazione oggettiva e uniforme.

Il principio di integrale riparazione è invece di difficile attuazione nel caso di pregiudizi di tipo non patrimoniale: non si può di certo eliminare il dato dell'ontologica impossibilità di una conversione sicura e certa dei pregiudizi non patrimoniali in denaro.

Per ovviare a ciò, sono state predisposte – da parte di numerosi Tribunali d'Italia – svariate tabelle giudiziali, che si propongono di definire, *ex ante*, criteri condivisi di valutazione. Tabelle – specificamente quelle milanesi – cui la Corte di Cassazione sembra riconoscere un valore *paranormativo*⁶⁹.

Il problema dell'*integralità* della riparazione, tuttavia, rimane per quei settori che, come quello che esaminerò, sono invece totalmente estranei all'ambito di applicazione delle tabelle.

4.2.1. I diritti della personalità. Nozione generale

L'espressione “diritti della personalità”, correntemente in uso nell'ambito degli ordinamenti di *civil law*⁷⁰, è impiegata per designare una particolare tipologia di diritti soggettivi che hanno ad oggetto determinati attributi della personalità fisica e immateriale e che sono ulteriormente connotati da caratteri antitetici rispetto a quelli tipici dei diritti patrimoniali⁷¹: caratteristiche tipiche di tali diritti *inviolabili* sono l'originarietà, l'assolutezza, l'indisponibilità, l'inalienabilità, l'intrasmissibilità, l'irrinunciabilità e l'imprescrittibilità.

Il problema principale della categoria dei “diritti della personalità” consiste nel demarcare gli esatti confini della categoria. La soluzione a tale problematica è tutt'altro che semplice e univoca: difatti, il catalogo delle posizioni soggettive elevate a “diritti della personalità” è ontologicamente *mobile* e i suoi confini risultano notevolmente elastici: è

⁶⁷ Considerazioni più ampie in punto di integrale riparazione del danno saranno svolte *infra*, par. 5.

⁶⁸ PONZANELLI G., *Gli ostacoli all'integralità del risarcimento nella determinazione del danno non patrimoniale in generale e in particolare in presenza di una colpa medica*, Contratto e impresa, 2015, 620.

⁶⁹ Cfr. CASS. CIV., SEZ. III, 7 GIUGNO 2011, N. 12408, Danno e responsabilità, 2011, 939, con note di HAZAN M. e PONZANELLI G.

⁷⁰ In cui si declina in diverse varianti, semanticamente omologhe: *droits de la personnalité*, *Persönlichkeitsrechte*, *derechos de la personalidad*.

⁷¹ RESTA G., *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, Giappichelli, pp. 73 ss.

abbastanza evidente, infatti, che qualsivoglia tentativo di concretizzazione finisce per acquisire un carattere stipulativo⁷². Già nel 1901 si parlò della categoria in esame come di

«una sorta di magazzino, per ammassarci una quantità di istituti che non si sapeva dove collocarli»⁷³.

Nonostante l'impossibilità di una elencazione precisa e onnicomprensiva, vi rientrano senza ombra di dubbio: il diritto al nome⁷⁴, il diritto all'immagine⁷⁵, il diritto alla riservatezza⁷⁶, il diritto all'onore e alla reputazione⁷⁷ e il diritto all'identità personale⁷⁸. A tale proposito, la Sezione III della Suprema Corte ha saggiamente affermato:

«Il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei essendo unico il bene protetto»⁷⁹.

Ulteriore problematica riguarda i rimedi tipicamente concessi a tutela di tali “diritti della personalità”. Il modello tradizionale di protezione della persona era incentrato su due rimedi principali: l'azione inibitoria⁸⁰ e il risarcimento del danno. Il secondo – diversamente dal primo, che invece ha carattere preventivo – ha carattere successivo, ed è lo strumento tipico che consente – come dovrebbe essere oramai chiaro a questo punto del mio lavoro – di traslare il costo del danno dalla sfera giuridica del soggetto danneggiato a quella del soggetto danneggiante.

Tuttavia, l'effettività di tali rimedi era decisamente limitata. Tralasciando ora le questioni riguardanti la tutela inibitoria, che qui interessa meno, e concentrando l'attenzione sulla tutela risarcitoria, occorre ricordare subito che, come ampiamente già illustrato *supra*, questo tipo di tutela era esperibile unicamente nelle ipotesi in cui l'illecito civile avesse causato un pregiudizio di tipo patrimoniale, valutabile quindi dal punto di vista economico: negli altri casi, infatti, la risarcibilità dei danni non patrimoniali era esclusa ove non si fosse

⁷² ID., *Dignità*, cit., p. 84.

⁷³ RAVÀ A., *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Rivista italiana di scienze giuridiche, 1901, 289.

⁷⁴ Cfr. art. 6 c.c.; art. 22 Cost.

⁷⁵ Cfr. art. 10 c.c.; art. 96, L. 22 aprile 1941, n. 633.

⁷⁶ Cfr. art. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁷⁷ Cfr. artt. 594 e 595 c.c.

⁷⁸ Cfr. art. 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

⁷⁹ CASS. CIV., SEZ. III, 10 MAGGIO 2001, N. 6507, Giustizia Civile, 2001, 2644.

⁸⁰ Cfr. www.treccani.it/enciclopedia, s.v. “inibitoria”: *Nel diritto processuale civile, il provvedimento giudiziale con il quale viene ordinato a un soggetto di astenersi da un comportamento antiggiuridico. Il tratto qualificante dell'istituto risiede nella natura dell'obbligo sostanziale che diviene oggetto del provvedimento, nel suo essere cioè un obbligo a carattere negativo (non facere) e generalmente continuativo. Si distingue, poi, tra l'inibitoria definitiva, che appunto conclude un giudizio di cognizione decisorio, e l'inibitoria provvisoria, avente al contrario natura cautelare.*

in presenza di un reato. È grazie all'evoluzione che ha riguardato l'ambito oggettivo di applicazione del danno non patrimoniale⁸¹ che tali problemi si sono in parte risolti.

4.2.2. La tutela (civile) della lesione dei diritti della personalità

La tutela civilistica dei c.d. diritti della personalità – a differenza di quanto avviene con riferimento alla tutela prevista dal diritto penale, circoscritta a specifiche e limitate fattispecie – risulta essere molto ampia, essendo la stessa riconducibile alla clausola generale di responsabilità contenuta nell'art. 2043 c.c., che presuppone esclusivamente, ai fini della sua operatività, una condotta dannosa e qualificabile, secondo i parametri che abbiamo anzidetto⁸², come “ingiusta”. Pertanto, è piuttosto evidente come tra illecito civile e reato non vi sia perfetta coincidenza: ciò ha dirette conseguenze anche sugli ambiti di protezione riconosciuti ai beni giuridici in questione nei due differenti settori dell'ordinamento.

In ambito penale assume maggiore rilevanza l'aspetto soggettivo rispetto a quello oggettivo e materiale: l'attenzione è rivolta all'autore della condotta. Nel caso dell'illecito civile, invece, si guarda essenzialmente alle conseguenze pregiudizievoli cagionate *in via immediata e diretta* dall'illecito. L'attenzione, nel terreno dei danni civili, va posta, pertanto, sulla tutela del soggetto danneggiato, e non sulla responsabilità del soggetto danneggiante.

Come accennato poc'anzi, il problema principale del danno non patrimoniale da lesione dei c.d. diritti della personalità è sempre stato, e rimane ancora oggi, la sua quantificazione.

Al fine di circoscrivere la mia analisi ad ipotesi quanto più possibile simili, concentrerò l'attenzione esclusivamente su alcuni dei diritti appena menzionati: in particolare, dunque, analizzerò casi in materia di lesione della reputazione e dell'onore e di lesione del diritto alla riservatezza.

4.2.3. La lesione dell'onore e della reputazione. La problematica selezione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale

Gli articoli 2 e 3 della Costituzione riconoscono a ciascun individuo un vero e proprio diritto soggettivo alla reputazione personale, che è considerata una manifestazione tipica della personalità:

«in tema di diritti della personalità umana, esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema della tutela costituzionale della persona umana»⁸³.

⁸¹ V. *supra*, Cap. II.

⁸² Cfr. *supra*, Cap. I, par. III.

⁸³ CASS. CIV., SEZ. III, 10 MAGGIO 2001, N. 6507, cit.

Ciò detto, ulteriore problematica connessa al tema in esame, e che gioca un ruolo fondamentale nel giudizio di responsabilità (*in primis*, in sede penale) è costituita dal diritto alla libera manifestazione del pensiero, garantito e tutelato dall'art. 21 della Costituzione, da cui scaturiscono tanto il diritto di cronaca⁸⁴, quanto il diritto di critica. Tuttavia, la Suprema Corte ha saggiamente specificato che:

«il diritto alla libera manifestazione del pensiero, tutelato dall'art. 21 della Costituzione, non può essere esteso fino alla giustificazione di atti o comportamenti che, pur estrinsecandosi in una esternazione delle proprie convinzioni, ledano tuttavia altri principi di rilevanza costituzionale e i valori tutelati dall'ordinamento giuridico interno e internazionale»⁸⁵.

Con specifico riferimento all'onore e alla reputazione, occorre darne subito una semplice definizione. L'onore è la «*coscienza che una persona ha del proprio valore, inteso quale complesso di doti e qualità fisiche, psichiche, morali, intellettuali e di ogni altro genere*»; la reputazione, invece, ha una dimensione esterna, perché «*esprime la rappresentazione della personalità di un soggetto diffusa tra i consociati*». L'onore è «*leso dall'attribuzione di epiteti e di addebiti che alterano in senso negativo questa auto-percezione*»; la reputazione, invece, «*è intaccata dalle accuse o dalle offese che colpiscono il patrimonio di stima, apprezzamento e rispetto del destinatario*»⁸⁶.

Poste queste brevi premesse, necessarie per un inquadramento generale della materia in esame, per quanto concerne il profilo della liquidazione del danno da lesione della reputazione e dell'onore si è costantemente sottolineata – tanto in dottrina quanto in giurisprudenza – la particolare difficoltà di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale conseguente a tali lesioni, di modo che tale valutazione non si risolva in una liquidazione arbitraria e sperequativa.

Considerata la natura di questo tipo di danno, infatti, bisogna essere consapevoli – nell'affrontare la casistica in materia – che

«l'equivalenza, stabilita dal giudice, tra una determinata cifra pecuniaria e il verificatosi danno non patrimoniale, è squisitamente giuridica, e non corrisponde ad una precisa equivalenza reale; quella cifra pecuniaria esprime con inevitabile approssimazione, l'entità del danno subito. Il tutto si giustifica in relazione al fine di determinare la riparazione spettante al soggetto danneggiato»⁸⁷.

⁸⁴ Cfr. BAUCCIO L., “La reputazione personale”, in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum cit.*, pp. 215 ss.

⁸⁵ CASS. PEN., SEZ. I, 28 FEBBRAIO 2001, N. 23024, *Rivista Penale*, 2002, 379.

⁸⁶ AZZARRI F., “Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione”, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010, p. 233.

⁸⁷ DE CUPIS A., *Il danno: teoria generale della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1979, p. 581.

Il problema, come detto, attiene quindi soprattutto ai criteri che il giudicante avrà il dovere di osservare al fine della valutazione equitativa in questione, con il preciso fine di evitare valutazioni irrisorie o, all'opposto, esagerate e arbitrarie.

Per chiarire ulteriormente, qualora ve ne fosse bisogno, quanto appena affermato, è lampante il cortocircuito che potrebbe innescarsi qualora il giudice sia lasciato totalmente libero nella valutazione del danno in oggetto. Cercando di concretizzare quanto più possibile quanto detto, si prendano due decisioni di due diversi Tribunali d'Italia: la prima del Tribunale di Napoli⁸⁸, la seconda del Tribunale di Roma⁸⁹. Entrambe le sentenze riguardano lo stesso soggetto, un magistrato, e la stessa notizia: ciò che le distingue è esclusivamente il quotidiano in cui la notizia gravemente lesiva della reputazione e dell'onore del magistrato fu pubblicata – rispettivamente, Il Mattino e L'Unità.

Nel primo caso il risarcimento è stato quantificato in 120.000.000 £, nel secondo – ribadisco, avente ad oggetto la stessa notizia, riferita alla stessa persona – il risarcimento è stato quantificato in 10.000.000 £. Come è ben evidente, tutto ciò, in considerazione dei principi di uguaglianza e di certezza del diritto, è inaccettabile.

Prima dunque di procedere ad una analisi dettagliata della casistica, ritengo si debba procedere ad una esaustiva, anche se concisa, analisi dei criteri utilizzati di volta in volta dal giudicante al fine di una determinazione del *quantum* quanto più equa e giusta possibile. La Suprema Corte ha già da tempo agevolato l'interprete nell'individuazione di tali criteri, affermando che:

«In tema di risarcimento del danno per fatto illecito, la liquidazione del danno non patrimoniale sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi. Il giudice è peraltro tenuto ad indicare i criteri seguiti per una liquidazione che sia proporzionata alla gravità del reato e all'entità del patema d'animo sofferto dalla vittima. In particolare, egli deve tener conto di tutti gli elementi peculiari della fattispecie, tra i quali l'età, il sesso, il grado di sensibilità del danneggiato, rapportati alla gravità ed entità dell'offesa in sé. Con riguardo, poi, ai fatti lesivi dell'onore e della reputazione, deve tenere altresì conto delle condizioni sociali del danneggiato in rapporto anche alla sua collocazione professionale e, più in generale, al suo inserimento nel contesto sociale: elementi, questi, che valgono a dare una più precisa dimensione quantitativa al discredito che il fatto lesivo è in grado di produrre e, in definitiva, al pregiudizio da risarcire»⁹⁰.

Il criterio di quantificazione in assoluto più ricorrente nella giurisprudenza è, dunque, quello della *gravità del fatto lesivo*: anche qualora non si faccia espressa menzione di tale criterio, infatti, questo può comunque desumersi facilmente dal contenuto complessivo

⁸⁸ TRIB. NAPOLI, 7 GIUGNO 1989, Diritto dell'informazione e dell'informatica, 1990.

⁸⁹ TRIB. ROMA, 8 OTTOBRE 1988, *ibidem*.

⁹⁰ CASS. CIV., SEZ. III, 2 LUGLIO 1997, N. 5944, Giustizia civile, 1997, 3049.

della decisione e, specificamente, dalla descrizione delle modalità di realizzazione dell'illecito⁹¹. Questo criterio sembrerebbe fare riferimento tanto all'addebito particolarmente infamante, tale da ledere la reputazione del soggetto cui è rivolto, quanto alla stessa lesione prodottasi a seguito dell'addebito. Nella liquidazione di tale danno (non patrimoniale), come è noto, occorrono parametri che consentano una valutazione quanto più oggettiva possibile, in ossequio ai principi di uguaglianza formale e sostanziale, con il dichiarato obiettivo di risarcire in modo simile illeciti simili. Con riferimento alla gravità dell'offesa, poi, bisogna tener conto di tutte le circostanze che, connotando in modo ancor più negativo la condotta dell'agente, implementano il dolore patito dal soggetto leso: è qui che si innesta la possibilità di attribuire all'elemento soggettivo rilievo preminente all'interno del giudizio liquidatorio – e in particolare al dolo o alla colpa grave del soggetto danneggiante.

In dottrina si è ampiamente discusso, e per la verità si discute ancora oggi, dell'opportunità di considerare la presenza della colpa grave o – ancor peggio – del dolo, per addivenire ad un aumento del risarcimento, in una logica punitiva o, quantomeno, di deterrenza.

Ulteriore criterio sovente utilizzato dalla giurisprudenza è quello – anch'esso *oggettivo* – della diffusione dell'addebito lesivo dell'onore e della reputazione. In una sentenza⁹² spesso presa in considerazione dalle trattazioni scientifiche in materia di lesione dell'onore e della reputazione, seppur datata, furono identificati tre parametri qualificanti l'estensione della lesione: un primo parametro di tipo quantitativo, uno di tipo qualitativo e, infine, uno di tipo strutturale. Per quanto concerne il parametro quantitativo, occorrerà prendere in considerazione il numero di lettori, ascoltatori o, genericamente, di coloro che abbiano comunque percepito l'addebito lesivo della reputazione. Dal punto di vista qualitativo, si considerò, da un punto di vista socio-culturale, il bacino d'utenti fruitori del mezzo con cui è stata posta in essere la condotta lesiva. Per quanto riguarda, infine, per l'aspetto strutturale, si faceva riferimento, ad esempio, al carattere tipografico con cui era dato risalto all'articolo, oppure alla sua collocazione all'interno del quotidiano.

L'utilizzo di tali criteri consentirebbe una determinazione della misura del risarcimento soddisfacente almeno dal punto di vista della proporzionalità tra il danno arrecato e il risarcimento stesso. Ove tali criteri non fossero presi adeguatamente in considerazione dal giudicante si verrebbero a verificare ingiustificate (e illegittime) sperequazioni: si prendano ad esempio due sentenze del Tribunale di Milano – specificamente: la prima del 11 settembre 1986, la seconda del 11 settembre 1987 – relative entrambe a notizie diffamatorie analoghe dal punto di vista della gravità. In un caso, la

⁹¹ RICCIUTO V. – ZENO ZENCOVICH V., *Il danno da mass-media. Elementi per la valutazione e criteri per la liquidazione*, Padova, Cedam, 1990, pp. 90 ss.

⁹² TRIB. ROMA, 27 MARZO 1984, *Foro Italiano*, 1984, I, 1687.

notizia era pubblicata su un importante quotidiano a diffusione nazionale e la cui prestigiosità non era in alcun modo messa in discussione (in tal caso, il danno è quantificato in 5 milioni di Lire); nell'altro caso, la notizia era pubblicata su un quotidiano molto meno diffuso rispetto al primo (il danno fu quantificato nel doppio della somma concessa nell'altro caso: 10 milioni di Lire).

In aggiunta ai criteri appena menzionati, in numerose pronunce si rinviene, tra i criteri di liquidazione utilizzati, quello della qualità del soggetto leso, con ciò intendendo sia la personalità morale dell'offeso, sia il suo *status* sociale. La personalità del danneggiato è cioè un criterio che deve essere considerato nello specifico contesto storico e culturale in cui il fatto lesivo è avvenuto, potendo questo causare un aumento della percezione negativa dell'offesa.

Da questo punto di vista, singolare e discutibile è una recente decisione della Corte d'Appello di Roma⁹³. Il caso è noto: uno scrittore aveva attribuito ad Erik Priebke, già capitano delle *Schutzstaffeln* (comunemente note con l'abbreviazione *SS*), la responsabilità di una fucilazione in cui avevano perso la vita 14 persone. La Corte, pur riconoscendo il carattere diffamatorio dell'addebito, ritenne di non dover liquidare alcun danno, sull'assunto che, essendo la reputazione dell'interessato già distrutta dalla precedente condanna per la strage delle Fosse Ardeatine, alcun danno potesse essere cagionato alla sua reputazione.

Questi tre criteri, dunque, essendo ricorrenti nella quasi totalità delle sentenze, sembrerebbero assurgere a elementi la cui compresenza costituisce una sorta di *quid minimum* su cui poggiare una razionale e motivata liquidazione del danno.

Oltre a questi parametri ve ne sono anche altri, sicuramente meno ricorrenti, ma non per questo meno interessanti e decisivi, che vengono talvolta presi in considerazione: tuttavia, per una mera e semplice ragione di sintesi, non mi soffermerò ora nell'analisi di questi ulteriori criteri, evidenziandoli di volta in volta, ove ricorrano, nelle sentenze che prenderò in considerazione per svolgere la mia analisi.

Dopo questa sommaria introduzione alla liquidazione del danno in esame, è giunto il momento di passare all'esame della giurisprudenza, onde verificare, in concreto, quanto sopra detto.

4.2.4. Segue: Casistica

Utilizzando lo stesso metodo adottato *supra*, al fine di concentrare le informazioni essenziali che interessano e rendere più agevole la lettura e anche il confronto tra le diverse sentenze richiamate, riporterò tutti i dati che ci interessano all'interno di una tabella. Come per le precedenti, nella seconda colonna saranno indicati i riferimenti della decisione, nella terza una sommaria descrizione del fatto storico, nella quarta colonna il i criteri presi in

⁹³ APP. ROMA, 14 FEBBRAIO 2005, Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2005, 258.

considerazione dal giudicante ai fini della determinazione del *quantum* (posto che, in tali casi, il tipo di danno è praticamente sempre lo stesso) e infine, nella quinta colonna, gli importi di volta in volta liquidati.

– Tabella 5 –

N.	Estremi della decisione	Sommatoria descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
1	Trib. Napoli Sez. I civile 8 aprile 1995	Il quotidiano napoletano Il Mattino riporta più volte in un breve periodo temporale una notizia riferita al coinvolgimento di un noto magistrato in un caso di corruzione giudiziaria: a fronte del pagamento di 250 milioni di euro il Presidente del Tribunale del Riesame avrebbe annullato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un soggetto.	<ul style="list-style-type: none"> - Non veridicità del fatto disonorevole; - Natura del fatto infamante e il suo strumentale e sistematico sfruttamento per un fine politico; - Pluralità dei partecipanti al fatto lesivo che hanno contribuito a realizzarlo nel quadro di un preciso disegno; - Ossessiva reiterazione dell'offesa della reputazione in un breve lasso di tempo; - Delicatezza del ruolo rivestito dal danneggiato, colpito, oltre che nella sua dignità, anche nelle sue specifiche e delicate funzioni professionali; - Ripercussioni inevitabili nelle relazioni sociali; - Menomazione conseguite sul piano psicologico; - Elevata diffusione del giornale, soprattutto nell'area urbana in cui operava il magistrato. 	300 milioni £ (154.937 €)
2	Trib. Bari 18 giugno 2001	Una nota dell'ANSA diffonde la notizia della condanna di un soggetto per determinati reati specifici, nonostante lo stesso fosse stato assolto da tutte le imputazioni con formula piena. La notizia è poi ripresa e trasmessa il giorno successivo all'interno del notiziario regionale RAI.	<ul style="list-style-type: none"> - Rilevanza del procedimento in cui era coinvolto l'attore e diffusione della notizia falsa a livello prettamente locale, così rafforzando la credibilità della stessa da parte di coloro che appartenevano al medesimo contesto sociale; - Divulgazione avvenuta per errore, a seguito di una condotta negligente di entrambe le testate. - Rettifica tempestiva con risalto maggiore rispetto a quello dato precedentemente alla notizia falsa. 	20 milioni £ (10.329 €)
3	Trib. Venezia 10 gennaio 2006	Nel quotidiano Il Gazzettino è pubblicato un articolo gravemente lesivo dell'onore e della reputazione di alcuni magistrati: gli stessi sono accusati di aver costituito una specie di associazione a delinquere ai danni di cittadini e politici, caratterizzata dalla commissione di arresti arbitrari, dall'uso strumentale della privazione della libertà, da provvedimenti preconfezionati e redatti in spregio a qualsiasi norma giuridica e regola deontologica.	<ul style="list-style-type: none"> - Eccezionale gravità della vicenda: le affermazioni attribuiscono ai magistrati specifiche e gravi ipotesi di reato, facendo a pezzi la loro dignità professionale; - Modalità di pubblicazione; - Particolare funzione che ricoprono i soggetti lesi, che rende assai più severo presso la comunità dei consociati il giudizio di riprovazione per le condotte di reato loro contestate; - Eccessivo clamore dato alla vicenda, anche al fine di aumentare il numero di copie vendute; - Notevole tiratura del quotidiano; - Notevole diffusione della notizia a livello nazionale e per un periodo assai prolungato; - Notorietà dei magistrati all'epoca dei fatti di causa (era di tangentopoli); - Delicatezza delle funzioni esercitate; - Carattere doloso della fattispecie in esame. 	140.000 € a ciascuno degli attori.
4	Trib. Marsala Sez. stralcio 3 luglio 2007	Un architetto rivolge gravissime e caluniose affermazioni ad un Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, accusandolo di essere "colluso con mafiosi e politici	<ul style="list-style-type: none"> - Gravità intrinseca delle accuse in relazione alla tipologia di reati ascritti al Sostituto e alla sua delicata funzione di Pubblico Ministero, il cui asservimento alle Istituzioni è stato inopinatamente negato in radice. - Scientifica, reiterata e capillare attività di diffusione delle dichiarazioni diffamanti e caluniose posta in essere dal 	80.000 €

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
		<p>riciclatori di denaro sporco e mandanti di omicidi”, oltre ad aver chiesto l’archiviazione di un’inchiesta su un senatore poiché comproprietario di un istituto di credito presso il quale lavorava la moglie del magistrato. La missiva contenente le accuse era stata pubblicata su un quotidiano locale, ed era indirizzata al Presidente della Repubblica, al CSM, al Procuratore Generale di Palermo. Inoltre, era stata distribuita mediante volantini a Marsala.</p>	<p>convenuto: esposto al C.S.M., alla Presidenza della Repubblica, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, volantinaggio nel centro cittadino di Marsala, diffusione su un quotidiano locale e tentativo, fallito per cause indipendenti dalla volontà del convenuto, di diffondere anche via radio il testo della sua denuncia.</p> <p>- "Bacino di utenza" delle esternazioni per cui è causa, di natura essenzialmente locale, fatta eccezione per gli esposti indirizzati ai cennati referenti istituzionali.</p> <p>- Contesto spazio-temporale in cui i fatti si sono svolti: l'accusa di essere colluso con la mafia è stata rivolta ad un Sostituto che operava in una Procura, quella di Marsala (in quegli anni guidata dal dott. Borsellino), che fronteggiava, al pari di molte Procure della Sicilia, non senza tributi di sangue e sotto gli occhi atterriti dell'attenzione pubblica locale e nazionale, una mafia cruenta e omicida.</p> <p>- Parziale riparazione del danno derivante dalla pubblicazione della sentenza di condanna.</p>	
5	<p>Trib. Torino Sez. IV civile 12 febbraio 2012</p>	<p>La FIAT lamenta la diffusione ad opera della Rai di dati tendenziosi, parziali e distorti, a sfavore di essa, tanto da risultare falsamente denigratori. Nella trasmissione Rai, seguita da più di 5 milioni di persone, i conduttori omettevano di riferire, doverosamente, tutti i dati significativi dei tre veicoli in gara (quali la cilindrata, la sicurezza, il design, il confort, la meccanica) e, maliziosamente, si limitavano a "rappresentare" l'unico dato sfavorevole alla Alfa Mito, relativo alla velocità massima delle singole automobili, in una ottica di discredito della vettura Mito Alfa Romeo e della intera Fiat Group. I convenuti hanno altresì omesso di correttamente effettuare la doverosa precisazione che il ritardo di tre secondi "accumulato" dalla Alfa Mito derivava, comunque, anche dalla sua minore cilindrata, nonché dalla presenza, sulla sola vettura Fiat, di un limitatore tecnico di velocità installato per motivi di sicurezza (cosiddetto ESP <i>traction control</i>).</p>	<p>- Il mezzo dell'offesa in riferimento al numero di persone offese: lo strumento utilizzato per la comunicazione della offesa, determina, in capo a ciascuna persona offesa, in funzione del numero di persone che ne vengono a conoscenza, il raggio di offensività, venendo così ad influire in modo determinante sulla consistenza della lesione della reputazione del soggetto passivo; il mezzo è ulteriormente caratterizzato da un'immediatezza e una forza di suggestione non paragonabili, e, comunque, nettamente superiori, a quella dei mezzi di comunicazione cartacei o di solo audio; la lesione alla reputazione della Fiat non può che avere avuto un diffuso effetto sul senso di dignità professionale di un assai rilevante numero di lavoratori Fiat, in quanto Casa Produttrice a rilevanza nazionale e internazionale, in riferimento allo storico marchio Alfa Romeo, per molti anni notoriamente percepito, nella coscienza sociale, come leader, in Italia, per le vetture sportive ad uso quotidiano;</p> <p>- Gravità dell'offesa: il fatto addebitato ai convenuti sopra indicati è risultato integrare una diffamatoria e non veritiera informazione foriera di danni, solo con riferimento, però, al sub brand Alfa Romeo, e non con riferimento all'intero Fiat Group;</p> <p>- Personalità dell'offeso: la circostanza che l'attrice fosse una Casa Automobilistica particolarmente nota, anche per la sua storica collocazione sul territorio nazionale, se, da un lato, ha comportato un maggiore impatto rendendola particolarmente "vulnerabile" proprio per il rapporto di credibilità e di fiducia che la legava agli "spettatori/potenziali acquirenti", dall'altro lato, peraltro, ha comportato, in capo alla attrice, la necessità di dovere tollerare come "naturale" una maggiore esposizione alle critiche.</p> <p>- Comportamento <i>post factum</i> dell'offensore: non risulta acquistare un significato apprezzabile sulla entità del pregiudizio risarcibile la comunque ininfluenza offerta di</p>	3.250.000 €

N.	Estremi della decisione	Sommara descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
			poter esporre o far pervenire le proprie ragioni in un'altra puntata della trasmissione. Anzi, con l'inserimento sul sito Internet del filmato della puntata, è stata realizzata una condotta successiva volta a notevolmente aggravare il danno, amplificandone la portata.	
6	Trib. Milano 12 dicembre 2012	È accertata la valenza diffamatoria del seguente articolo, pubblicato sul Corriere della Sera, "Fascicoli spariti: saltano 2321 processi", con sottotitolo: "Bologna. Dimenticati in un armadio. Lite tra Procura e Tribunale", poi richiamato all'interno del quotidiano con un articolo a cinque colonne dal titolo: "Bologna e i fascicoli spariti. Saltano 2321 processi", con sottotitolo: "Dimenticati in un armadio. La scoperta degli 007 di A." e con sopra titolo: "Giustizia. Perso un procedimento ogni 10. Lite tra giudici e PM in Tribunale". A fianco del titolo, sotto una foto dell'attore, vi era il titolo "L'indagine del Procuratore" con riportato nell'occhiello la notizia che il "... reggente dell'ufficio ... aveva avviato un'indagine interna sui fascicoli 'fantasma'". L'autore aveva ommesso di riferire dati essenziali per la corretta comprensione della notizia, contestualmente enfatizzando gli elementi critici, idonei a gettare discredito sui magistrati che operavano nell'ufficio della Procura all'epoca della pubblicazione dell'articolo e sul loro dirigente <i>pro tempore</i> (attore).	<ul style="list-style-type: none"> - La natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa, costituente significativa aggressione allo statuto professionale del soggetto coinvolto; - L'intensità dell'elemento psicologico dell'autore, da ritenersi qui di media intensità, anche in ragione del mancato preventivo interpellato del soggetto interessato, con corrispondente sofferenza del diffamato; - Il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale, massima tra analoghi mezzi di comunicazione; - Il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato, da ritenersi di massimo rilievo, trattandosi di articolo riportato su più colonne in pagina interna ma presentante un corposo richiamo in prima pagina; - Il ruolo istituzionale ricoperto dall'attore all'epoca dei fatti, e la correlazione tra le notizie diffamatorie e l'esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica esercitata, certamente presente nel caso in esame; - L'eco suscitata dalle notizie diffamatorie, risultate essere oggetto di commento in sede di audizione innanzi al CSM; - L'assenza di conseguenze sull'attività professionale e sulla vita personale della parte lesa. 	39.000 €
7	Trib. Roma 18 febbraio 2013	L'attrice chiede, in qualità di erede di un noto imprenditore, il risarcimento del danno causato da tre articoli pubblicati sul quotidiano Il Messaggero che riguardavano il defunto. Tali articoli erano già stati ritenuti diffamatori in sede penale (con condanna a 800.000 euro di multa).	<ul style="list-style-type: none"> - Particolare forza aggressiva degli articoli; - Reiterazione delle accuse in un breve lasso di tempo; - Correlazione delle accuse con il contesto sociale dal quale hanno tratto ispirazione; - Evidenza e collocazione tipografica ad essi assegnate; - Da parte del direttore responsabile, non c'è stata tanto una mera negligenza e superficialità nel controllo, quanto piuttosto un consenso meditato alla pubblicazione e la consapevole adesione a quanto pubblicato; - Motivazioni delle sentenze penali; - Gravità delle affermazioni fatte, prive di qualsiasi riscontro, riportate in modo assolutamente perentorio e per nulla dubitativo; - Clamore della pubblicazione; - Ambito di diffusione del quotidiano nella città di Roma ove viveva l'imprenditore, della lesione della sua figura 	35.000 €

N.	Estremi della decisione	Sommara descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
			professionale rispetto ai soci.	
8	Trib. Milano 15 aprile 2015	Una Casa di Riposo chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla lesione della sua immagine a seguito degli addebiti diffamatoria pubblicati in alcuni articoli apparsi sul quotidiano La Repubblica. In particolare, la Casa di Riposo era descritta quale struttura sporca, con personale inadeguato o insufficiente, priva dei requisiti minimi di accettabilità; la dirigenza era poi chiamata in causa per una gestione opaca, sospettata di scelte dettate da personalismi e favoritismi, sprezzante, se non addirittura intimidente nei confronti degli anziani ospiti che sollevavano rimostranze a carico della gestione dell'Istituto.	<ul style="list-style-type: none"> - La natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese: il possibile rilievo penale delle condotte non consente di contenere l'ammontare del danno su valori minimi; - L'intensità dell'elemento psicologico dell'autore, da ritenersi qui di apprezzabile spessore, stante la reiterazione degli articoli; - Il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale; - Il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato; - L'eco suscitata dalle notizie diffamatorie e le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita degli enti, chiamati a fronteggiare, da un lato le prevedibili preoccupazioni dei pazienti dei loro parenti e, dall'altro, la derivante necessità di dimostrare la correttezza della gestione operata; - Lo spazio divulgativo garantito agli attori a difesa delle proprie ragioni mediante l'intervista rilasciata dal legale rappresentante dell'ente, pubblicata sul medesimo quotidiano, alla quale può attribuirsi un parziale effetto arginante sulla diffusività avuto da queste ultime. 	<ul style="list-style-type: none"> • 40.000 € all'ente; • 30.000 € al dirigente.
9	Trib. Trento 24 giugno 2015	Presentando denuncia querela alla Procura della Repubblica di Trento, accusava tre soggetti, sapendoli innocenti, dei reati di estorsione, truffa e falso per una vicenda di acquisto di un immobile attraverso un'agenzia immobiliare.	<ul style="list-style-type: none"> - Denuncia totalmente infondata, con la quale ha esposto F. L. al procedimento penale, dalle indagini alla sentenza di proscioglimento, attraverso un'imputazione coatta, a dimostrazione del fatto che l'ipotesi accusatoria sorta dalla circostanziata denuncia era stata ritenuta credibile, quanto meno dal giudice per le indagini preliminari che impose la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero; - Parte lesa ha subito il patema di un cittadino ingiustamente accusato e condotto a processo, l'onta della falsa accusa, l'impegno e la preoccupazione di allestire la difesa, il timore di non riuscire a dimostrare la propria innocenza e di subire una condanna ad una pena detentiva, restando così disonorato. 	15.000 €
10	Trib. Ascoli Piceno 15 marzo 2016	Un soggetto viene accusato falsamente di aver rubato un assegno e di aver poi provato ad incassarlo, a seguito di denuncia di smarrimento presentato dai membri direttivi di una società sportiva; denuncia che però risultava essere solo un espediente attraverso il quale gli stessi volevano sottrarsi agli impegni assunti, essendo l'assegno stato consegnato personalmente quale garanzia di pagamento delle somme dovute.	<ul style="list-style-type: none"> - Gravità del reato commesso - Intensità dell'elemento soggettivo che ha connotato la condotta dell'autore dello stesso; - Intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa, in relazione al suo grado di cultura, alla professione effettuata, alla posizione sociale della stessa e alla sua notorietà. 	20.000 €
11	Trib. Padova 12 maggio 2016	Un avvocato lamenta che sotto il titolo "Manette eccellenti a Nordest" relativo all'indagine	- Il mezzo di comunicazione utilizzato: un quotidiano, che raggiunge un numero di persone elevato e difficilmente stimabile;	10.000 €

N.	Estremi della decisione	Sommatoria descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
		sull'appalto del "Mose" di Venezia erano state pubblicate 15 fotografie. La prima, anziché la persona indicata, raffigurava proprio l'attore, del tutto estraneo alla vicenda. La stessa fotografia era riprodotta nella cronaca locale a pagina I sotto il titolo "Scandalo Mose, Padova travolta", a pagina II sotto il titolo "due commercialisti e un architetto in manette" e a pagina V. L'immagine era stata pubblicata anche nella versione on line del quotidiano.	<ul style="list-style-type: none"> - La gravità della notizia: l'indagine riguarda delitti gravi; - Il carattere assolutamente colposo della condotta. Non solo manca l'intenzionalità dell'offesa, ma anche l'accettazione del rischio: la responsabilità, di natura prettamente colposa dipende dal non corretto controllo dell'identità della persona raffigurata nella fotografia; - Il contesto in cui furono inserite le fotografie. Un lettore di media attenzione difficilmente avrebbe potuto credere che l'avvocato fosse coinvolto nell'inchiesta perché negli articoli non si parlava affatto di lui; - La rettifica operata il giorno successivo contenente le "pubbliche" scuse, tale da ridurre ulteriormente la possibilità del persistere di un errore in ordine all'associazione fra il volto dell'avvocato e la persona arrestata; - L'assenza di circostanze particolari da cui potersi desumere il concreto impatto che la pubblicazione delle fotografie ha avuto nella vita della persona. 	

Le sentenze sopra citate sono state reperite mediante l'interrogazione di diverse banche dati (su tutte Leggi D'Italia e DeJure) e periodici (Diritto dell'Informazione e dell'Informatica e Giurisprudenza Italiana).

In particolare, per la ricerca sulla banca dati Leggi d'Italia è stata effettuata una ricerca con i seguenti criteri, «onore NEAR 5 lesione», «reputazione NEAR 5 lesione», limitando la ricerca alle sole sentenze classificate sotto le voci «Danni in materia civile e penale» e «Responsabilità civile».

Alcune delle sentenze prese in considerazione per la mia indagine, delle quali solo una è stata riportata nella precedente tabella – Trib. Trento 24 giugno 2015 –, sono assolutamente inedite.

Guardando semplicemente agli importi liquidati, gli stessi sembrerebbero solo parzialmente in linea rispetto a quelli ricavabili da uno studio effettuato dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio milanese – come noto piuttosto attento al problema della quantificazione del danno non patrimoniale – relativo al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa⁹⁴, dal quale emerge che l'importo medio liquidato per una sola pubblicazione di media offensività è pari a 20.000 €. Togliendo, infatti, le ipotesi in cui la condotta lesiva è reiterata nel tempo (quindi, le sentenze indicate ai numeri 1, 3, 4, 5, 7 ed 8), ed esclusa la vicenda di cui al numero 5 – non potendo essere accomunata alle altre, essendo la stessa lesiva della reputazione commerciale di un'azienda tra le più conosciute a livello globale –, è possibile notare che risarcimenti concessi nei rimanenti casi (e cioè in

⁹⁴ Cfr. «Risultato dello studio effettuato dal gruppo di lavoro dell'Osservatorio milanese relativo al risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa – Gruppo 7», in <http://www.milanosservatorio.it>.

quelli identificati dai numeri 2, 6, 9, 10 e 11) sono sostanzialmente in linea con l'importo indicato dall'Osservatorio: facendo semplicemente una media degli importi liquidati, infatti, si ottiene un risultato pari a 18.800 €.

La conferma di ciò si può ottenere anche da alcune pubblicazioni⁹⁵, dalle quali risulta chiaramente che il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione si attesta – in media – su valori pari a circa 25.000 €⁹⁶.

Analizzando più dettagliatamente le singole pronunce, è facile notare che i criteri di liquidazione indicati nel precedente paragrafo sono presi in considerazione in tutte le sentenze. Ciò conferma, dunque, almeno in astratto, il rispetto della necessità di collegare la quantificazione del danno non patrimoniale a parametri quanto più oggettivi possibile. Soprattutto nelle ipotesi fattuali connotate da una particolare gravità, anche dal punto di vista soggettivo dell'intensità dell'elemento psicologico caratterizzante la condotta del danneggiante, si può chiaramente notare come i risarcimenti siano sostanzialmente più elevati.

Inoltre, è possibile constatare che in alcune decisioni è espressamente preso in considerazione il comportamento *post factum* del soggetto danneggiante. È il caso delle sentenze di cui ai numeri 2, 5, 8 ed 11: in tutte il giudice dimostra, motivando sul punto, di aver tenuto in considerazione, ai fini della quantificazione del danno, della condotta successiva all'evento lesivo; in particolare, nelle ipotesi *sub* 2, 8 ed 11 alla condotta successiva dell'agente è attribuito un parziale effetto arginante degli effetti lesivi prodotti dall'illecito precedente.

Tuttavia, nel caso *sub* 5, il giudice afferma che la disponibilità del danneggiante ad ospitare, in una trasmissione successiva, le ragioni del danneggiato non acquista alcun significato apprezzabile sull'entità del pregiudizio sofferto dalla vittima, essendo ciò ininfluenza.

Sempre guardando alla condotta – successiva all'illecito – tenuta dal soggetto danneggiante, questa è stata debitamente presa in considerazione, in negativo, nelle ipotesi in cui la stessa è stata reiterata nel corso del tempo: ciò si può riscontrare nelle decisioni *sub* 1, 3, 4, 7, ed 8. Con riferimento alla decisione del Tribunale di Torino, invece, l'aver pubblicato il video integrale della puntata sul sito internet della trasmissione – cosa che, a mio modesto parere, poiché avveniva per tutte le trasmissioni, non dovrebbe essere considerata come una condotta volta a rendere maggiormente intenso l'elemento

⁹⁵ GALBIATI E. - PERON S., *Diffamazione e risarcimento del danno tra contrasti giurisprudenziali e orientamenti consolidati*, Giurisprudenza di Merito, 2011, 720; ID., *La giurisprudenza della Corte d'appello civile di Milano in materia di diffamazione nel triennio 2003-2005*, Responsabilità civile e previdenza, 2007; ID., *La diffamazione a mezzo stampa nelle sentenze del tribunale civile e penale di Milano*, Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2006, 57; ZENO-ZENCOVICH V., *Analisi di trecentoventi sentenze sulla lesione della personalità rese dal tribunale di Roma*, Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2009, 263.

⁹⁶ Cfr. PERON S., *Diffamazione e risarcimento danno: un caso esemplare*, www.personaedanno.it, 02 marzo 2012.

soggettivo del soggetto danneggiante (senza, quindi, un intento lesivo ulteriore); per di più, ritengo che si debba tenere in considerazione che la pubblicazione in internet riguardava l'intera puntata, e non specificamente lo spezzone di cui si discuteva in causa – ha comportato, a modo di vedere del giudice, un aggravamento del danno, essendone stata amplificata la portata lesiva.

Tra le ipotesi in esame, inoltre, ben quattro coinvolgono, in qualità di persone offese, dei magistrati. Ebbene, in tutte le ipotesi prese in considerazione si nota come i giudici tengano in considerazione la delicatezza del ruolo rivestito dai danneggiati e delle funzioni dagli stessi esercitati; anzi, sembrerebbe proprio essere la professione degli stessi ad essere discriminante fondamentale nella quantificazione del risarcimento, essendo proprio queste le sentenze con i risarcimenti più elevati.

Una valutazione a parte merita la sentenza *sub* 5: *in primis* perché, come detto sopra, è l'unica in cui soggetto leso è un ente commerciale, con tutte le conseguenze che ciò comporta⁹⁷. Interessante, inoltre, è il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per addivenire alla quantificazione finale del danno non patrimoniale subito dalla società attrice, che proverò ora a riassumere. Il Tribunale, in particolare, procede alla quantificazione del danno attraverso alcuni *step*, ognuno riferito a ciascun criterio utilizzato per la liquidazione:

1. In funzione del primo fattore di determinazione – cioè, il mezzo dell'offesa in riferimento al numero di persone offese –, il danno non patrimoniale dell'attrice è equitativamente indicato in € 5.000.000;
2. Per quanto riguarda il secondo fattore di determinazione – la gravità dell'offesa – il Tribunale rileva che la negativa presentazione del prodotto "vettura Alfa Mito", pur inserita "dopo e nell'ambito" di una presentazione critica della politica produttiva e di ricerca dell'intero Gruppo Fiat e delle sue scelte aziendali, non è venuta ad assumere il valore di "simbolo negativo" della complessiva immagine della Fiat Group, e non ha comportato un effetto denigratorio "di trascinamento" per tutta la attorea casa automobilistica, avendo invece limitato i suoi effetti dannosi al sub brand Alfa Mito. In considerazione di ciò, il Tribunale diminuisce il valore risarcitorio sopra indicato nella misura della metà, risultando dunque l'importo di 2.500.000 €;
3. Passando al terzo fattore di determinazione – la personalità dell'offeso – il Tribunale osserva che la circostanza che l'attrice fosse una casa automobilistica particolarmente nota a livello globale, oltreché nazionale, anche per la sua storica collocazione sul territorio, se ha comportato un maggiore impatto rendendola particolarmente "vulnerabile" proprio per il

⁹⁷ Per un approfondimento, *ex multis*, cfr. BIANCHI D., "Reputazione economica", in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum*, cit., pp. 231 ss.

rapporto di credibilità e di fiducia che la legava agli "spettatori/potenziali acquirenti", ha però comportato, in capo alla attrice, la necessità di dovere tollerare come "naturale" una maggiore esposizione alle critiche. Il Tribunale pertanto ritiene che il duplice aspetto di valutazione appena illustrato non possa comportare alcuna variazione, né in positivo né in negativo, sulla quantificazione dell'attoreo danno.

4. Con riferimento, infine, al quarto e ultimo fattore di determinazione – il comportamento *post factum* dell'offensore – si è già detto poc'anzi: data la facile e ampia accessibilità da parte di un numero vasto e indeterminato di persone alla rete Internet, ed essendo oggettivo l'apprezzabile lasso temporale (superiore ad un anno) intercorso dal fatto al momento della sentenza, il Tribunale riconosce doversi apportare un aumento più che doppio rispetto alla somma sopra indicata, giungendo così alla sua definitiva determinazione nella misura di € 5.250.000.
5. Ritiene poi il Tribunale che il pregiudizio in questione, consistente nell'offesa alla persona giuridica Fiat Group in riferimento alla vettura Alfa Mito, sia suscettibile di parziale ma sensibile riparazione, tale da determinare la riduzione del danno in una misura che il Tribunale ritiene di quantificare in € 2.000.000, pari ad oltre 1/3 di tale voce di danno, mediante la pubblicità per estratto della presente sentenza in quattro prestigiosi giornali (tre quotidiani nazionali e una rivista specialistica in materia di automobilismo). Si addivene, in definitiva, alla determinazione di un importo pari a 3.250.000 €.

Apprezzabile, dunque, è lo sforzo del Tribunale di operare una liquidazione quanto più oggettiva e chiara possibile, pur rimanendo – in chi scrive – molti dubbi sull'effettiva portata riparatoria – e non anche, pur latamente, punitiva – del risarcimento in esame.

Tornando all'analisi delle sentenze complessivamente intese, ritengo di dover sottolineare come – in particolare nei casi connotati da maggiore disvalore – i risarcimenti siano oggettivamente piuttosto elevati.

Effettuando un rapido confronto con gli importi liquidati contenuti nelle Tabelle identificate con i numeri 1, 2 e 3, inoltre, è sorprendente notare che il danno da uccisione del congiunto, in molti casi, è liquidato in misura inferiore rispetto a quanto avviene in caso di lesione dell'onore e della reputazione. Chiunque – anche un *quisque de populo* – riuscirebbe a cogliere immediatamente la notevole differenza in termini di dolore e sofferenza, e quindi di lesione, che caratterizza, da un lato, la perdita di un proprio caro e, dall'altro, la lesione (per quanto grave e deplorabile) della propria reputazione.

Personalmente, dunque, ritengo che se, come affermato dalla Suprema Corte, le Tabelle giudiziali milanesi assurgono a criterio *paranormativo* di quantificazione del danno non patrimoniale, della legittimità e soprattutto della equità delle stesse non debba

dubitarsi: anche volendo criticarne la costruzione e la correttezza, infatti, si dovrebbe sempre considerare che le stesse sono state “sdoganate” dalla Suprema Corte, e pertanto devono essere prese in considerazione quale standard per un’equa liquidazione. Si dovrebbe quindi puntare il dito, eventualmente, verso tutte le altre ipotesi in cui il giudice è totalmente slegato da valori predeterminati, operando valutazioni puramente equitative.

Il rischio di liquidare somme sproporzionate rispetto al danno concretamente subito, come già più volte ribadito, aumenta notevolmente se il giudice è lasciato libero da ogni vincolo.

Prima di effettuare, dunque, ulteriori considerazioni, analizzerò l’ultimo dei settori da me presi in considerazione: il danno da lesione dell’identità personale e della riservatezza.

4.2.5. La lesione della identità personale e della riservatezza

Dunque, l’ultimo settore della responsabilità civile che prenderò in considerazione per il mio lavoro è quello dei danni derivanti dalla lesione dell’identità personale e della riservatezza (c.d. *privacy*).

Preliminarmente, ritengo necessario chiarire brevemente le nozioni dei diritti in questione.

Il termine *identità personale* è inteso in due accezioni: la prima è utilizzata per sintetizzare il complesso delle risultanze anagrafiche che servono ad identificare il soggetto nei suoi rapporti con la pubblica amministrazione e a distinguerlo quindi dagli altri consociati. La seconda, emersa grazie al lavoro degli interpreti, è utilizzata per una rappresentazione assai più ampia del soggetto, comprendente non solo gli aspetti anagrafici di cui prima si è detto, ma anche il complesso delle sue attività e posizioni professionali, culturali, ideologiche, religiose, sociali. L’identità personale costituisce una sintesi della *storia* di ciascun soggetto, che consente ai consociati di identificarlo con una persona ben precisa⁹⁸. Il *leading case* in tema di diritto all’identità personale è costituito dalla storica sentenza della Pretura di Roma del 6 maggio 1974⁹⁹, la quale ne ha dato una prima sintetica definizione: sarebbe, cioè, il diritto a «*non vedersi travisare la propria personalità individuale*». La definizione è stata poi ripresa e delineata ulteriormente nella sentenza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte, n. 3769 del 22 giugno 1985¹⁰⁰, la quale ha parlato di «*interesse del soggetto, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o particolare, è conosciuta o poteva essere riconosciuta con l’esplicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva*. Ha,

⁹⁸ Cfr. FINOCCHIARO G., voce *Identità personale (diritto alla)*, Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Aggiornamento, Torino, Utet, 2010, 721; ZENO-ZENCOVICH V., voce *Identità personale*, Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile, IX, Torino, Utet, 1993, 294.

⁹⁹ PRET. ROMA, 6 MAGGIO 1974, Giurisprudenza italiana, 1975, 514.

¹⁰⁰ CASS. CIV., SEZ. I, 22 GIUGNO 1985, N. 3769, Foro Italiano, 1985, I, 2211.

cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato o appariva, in base a circostanze concrete e univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale».

Il diritto alla riservatezza si distingue, in negativo, dal diritto all'identità personale, poiché consiste nel diritto alla non rappresentazione all'esterno delle proprie vicende personali. Ogni persona, infatti, ha il diritto di conservare il riserbo intorno a quanto accade nella sua vita: è pertanto interesse di ciascuno controllare le informazioni che la riguardano¹⁰¹, potendo eventualmente esprimere il proprio consenso esplicito al trattamento dei dati che lo riguardano.

Oggetto di tale diritto è, dunque, la vita privata di ognuno, e si connota ulteriormente come diritto all'esclusività della conoscenza di ciò che attiene alla propria sfera personale.

Il diritto alla riservatezza – comunemente definito anche come diritto alla *privacy* – nasce come «*Right to be let alone*» negli Stati Uniti già alla fine del diciannovesimo secolo. Tale istituto si è poi evoluto nel tempo, dovendo confrontarsi con le nuove tecnologie di comunicazione che sono nate negli ultimi decenni: *in primis*, la larga diffusione di internet.

Anche in questo caso, non intendo soffermarmi ulteriormente sui concetti in esame, rimandando eventualmente alle trattazioni scientifiche specificamente dedicate all'argomento¹⁰².

Dopo aver quindi brevemente delineato i caratteri generali del contesto giuridico in esame, è necessario un breve richiamo a quanto già prospettato con riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione.

Anche nel caso del danno da lesione dell'identità personale e della riservatezza non vi sono tabelle giudiziali cui fare riferimento per addivenire ad una giusta ed equa liquidazione del danno non patrimoniale subito dal soggetto leso. Questa mancanza di criteri uniformi di liquidazione del danno ha come conseguenza diretta il rischio che diversi giudicanti, chiamati a pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno in situazione analoghe, procedendo con una valutazione equitativa *pura*, possano addivenire a risultati completamente difformi, creando – in palese contrasto con l'art. 3 della Carta fondamentale – evidenti e inaccettabili disparità di trattamento.

¹⁰¹ BELLANTONI D. – BENIGNI A., *Lesione dei diritti della persona*, Padova, Cedam, 2007, pp. 265 ss.

¹⁰² *Ex multis*, BEVERE A. – CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale*, Milano, Giuffrè, 2006; CARLASSARE L., *La comunicazione del futuro e i diritti delle persone*, Padova, Cedam, 2000; DE CUPIS A., *Il diritto all'identità personale*, Milano, Giuffrè, 1949; GOBBATO M., *Danni da trattamento illegittimo di dati personali*, Matelica, Halley, 2007; PARDOLESI R., *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2003; PINO G., "Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali", in PANETTA R. (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2006; SCALISI A., *Il diritto alla riservatezza: il diritto all'immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela*, Milano, Giuffrè, 2002; VIVIANI A., *L'identità personale nel sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013;

Vedremo poi, sulla base dell'analisi della giurisprudenza, quali saranno di volta in volta i criteri cui si farà riferimento nelle sentenze per giustificare la misura del risarcimento.

4.2.6. Segue: Casistica

Anche con riferimento alla casistica in tema di danno da lesione dell'identità personale e della riservatezza, al fine di racchiudere le informazioni essenziali che interessano e rendere più agevole la lettura e il confronto tra le numerose sentenze richiamate riporterò, così come fatto negli altri casi, in mero ordine cronologico, tutti i dati che ci interessano all'interno di una tabella. Come per le precedenti, dunque, nella seconda colonna saranno indicati i riferimenti della decisione, nella terza una sommaria descrizione del fatto storico, nella quarta colonna i criteri presi in considerazione dal giudicante ai fini della determinazione del *quantum* risarcitorio (essendo, anche in tal caso, richiesto sempre lo stesso tipo di danno non patrimoniale) e infine, nell'ultima colonna, gli importi di volta in volta liquidati.

– Tabella 6 –

N.	Estremi della decisione	Sommara descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
1	Trib. Milano 8 aprile 1991	Sulla copertina e in 10 pagine del periodico Eva Express erano state pubblicate varie foto dell'attrice svestita. La pubblicazione dei fotogrammi — avvenuta senza alcun consenso — era stata accompagnata da titoli e didascalie offensive, e le foto erano state scattate con un teleobiettivo, pertanto contro la volontà dell'istante e a sua insaputa, mentre era nell'ambito dell'intimità della propria casa in Corsica.	<ul style="list-style-type: none"> - Ragguardevole notorietà della persona offesa - Natura e idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti - Rilevantissima diffusione del servizio giornalistico 	250 milioni £ (129.114 €)
2	Trib. Genova Sez. VI civile 6 aprile 2006 n. 1131	Avendo la necessità di usufruire di utenza telefonica riservata presso la propria abitazione privata un avvocato chiedeva al gestore telefonico di omettere i suoi dati personali dall'elenco abbonati; mesi dopo l'attrice riceveva una telefonata presso la propria abitazione da una persona la quale affermava di aver individuato il numero tramite l'elenco on-line sul quale effettivamente risultava la presenza del numero; inoltre il nominativo era nell'elenco abbonati 2000-2001; nel contempo alcuni clienti dell'attore, la rintracciavano presso la propria	<ul style="list-style-type: none"> - Cambiamento delle abitudini di vita a seguito della situazione venutasi a creare con la possibilità di individuare l'avvocato tramite anche la sola consultazione dell'elenco telefonico degli abbonati; - Le conseguenti telefonate di disturbo, in numero e con frequenza estremamente rilevante; - La necessità per il marito o comunque una persona di famiglia di accompagnarla in ufficio e andarla a prendere; - La sentita necessità di allontanarsi dalla città nei weekend per rendere più sereni i giorni di riposo; - L'acquisto di un cane; - Comportamento tenuto dalle convenute, in particolare della società telefonica, che ancora nel 2003 rendeva noto il nominativo e l'utenza riservata attraverso il servizio Info 412. 	50.000 €

N.	Estremi della decisione	Sommatoria descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
		abitazione; il 30.09.2000 riceveva missiva di nella quale veniva informata che i dati personali dell'esponente erano anche stati ceduti a terzi e ancora sull'elenco 2001-2002 compariva il suo nominativo riservato.		
3	Trib. Latina Sez. dist. Terracina 19 giugno 2006 n. 252	L'attore ha ricevuto numerosi SMS di carattere commerciale sul proprio telefonino. Nonostante l'opposizione al trattamento dei propri dati a fini commerciali o pubblicitari manifestata dall'attore alla società telefonica, arrivarono ulteriori 9 SMS.	- Ricorrente fu costretto a controllare continuamente gli SMS e ad eliminare quelli indesiderati; - Danno riguarda diritti della personalità di rango costituzionale; - Valutazione equitativa: 1000 € per ogni SMS.	9.000 €
4	Trib. Palermo 21 febbraio 2007 n. 780	Il Giornale di Sicilia aveva pubblicato degli articoli su una signora, che era stata nominata giudice popolare presso la Corte d'Assise di Palermo ma che, successivamente alla sua nomina, era stato accertato casualmente che aveva avuto una storia d'amore con un latitante condannato all'ergastolo. Solo dietro le inesistenti pressioni del PM e del Presidente di Corte d'Assise questa aveva rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. Della notizia si era impadronita la stampa nazionale e locale. Con numerosi articoli, il quotidiano fornì numerosi particolari sulla vita privata della attrice divulgandone nome, cognome, professione e fotografia, nonché indizi atti ad identificare il suo domicilio estivo e giungendo a pubblicare il testo di un'intervista da lei mai concessa.	- Diffusione del quotidiano; - Reiterazione del fatto; - Pubblicazione di elementi superflui; - Omessa pubblicazione della rettifica richiesta dall'attrice; - Gravità dell'illecito perpetrato (si parla di <i>gogna mediatica</i>).	29.683 €
5	Trib. Catania 2 luglio 2008 n. 2997 App. Catania Sez. I civile 14 luglio 2010 n. 1131 Cassazione Sez. III civile 22 gennaio 2015 n. 1126	Nel corso della rituale visita di leva sostenuta presso l'ospedale militare di Augusta, l'attore aveva dichiarato di essere omosessuale. A seguito di siffatta dichiarazione era stato esonerato dal servizio. Successivamente l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Catania gli aveva notificato il provvedimento di revisione della patente di guida, e la predisposizione di un nuovo esame di idoneità psico-fisica, disposto per effetto della comunicazione che l'ospedale militare aveva ritenuto di dover	• <u>Tribunale:</u> - Gravissimi comportamenti del personale dell'Amministrazione della Difesa e dell'Amministrazione dei Trasporti. - Mortificante, illegittimo e discriminante controllo di idoneità alla guida, al quale pure, nel rispetto delle regole, non ha ritenuto di sottrarsi; - Mortificante, illegittimo e discriminante comportamento dell'Amministrazione che lo ha riconosciuto idoneo solo "per anni uno", pur in assenza di patologie o anche semplici disturbi fisici o psichici e in assenza di qualsivoglia motivazione; - Gravissima offesa e oltraggio della personalità in uno dei suoi aspetti più sensibili, inducendo nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato,	• Tribunale: 100.000 € • Appello: 20.000 € • Cass. Civ.: cassa con rinvio ad altra Corte d'Appello.

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
		<p>eeguire sulla base delle dichiarazioni di esso attore, evidenziando la mancanza dei requisiti psicofisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi.</p>	<p>percepito non soltanto come “abbandonico”, ma come vessatorio nella privazione di una particolarissima occasione per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Corte d'Appello:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Risarcimento riconosciuto in 1° grado esorbitante e del tutto privo di riscontro motivazionale. - Rilevanza del grado di colpa dei soggetti danneggianti - L'acclarato atto di discriminazione sessuale, e la concorrente violazione della legge sulla privacy, si sono risolte unicamente nell'apertura della procedura di revisione della patente di guida mediante la convocazione del M. innanzi alla commissione medica provinciale per la verifica delle necessarie condizioni di idoneità psicofisica: non vi è stato, dunque, pubblico ludibrio; - L'illegittima diffusione dei dati afferenti all'identità sessuale è rimasta circoscritta ad un ambito assai ristretto, esattamente costituito da una commissione medica peraltro tenuta nei suoi componenti al segreto professionale, comunque composta da professionalità capaci di valutare le implicazioni della vicenda; - La qualità di pubblica autorità della commissione cui è stato costretto a comparire ha aggravato le sofferenze psichiche indotte dal discriminante controllo di idoneità; - Giovane età. • <u>Cassazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> - La parte lesa è stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia; - La stessa instaurazione di un procedimento civile e la conseguente conoscenza e conoscibilità pubblica della vicenda smentisce la riservatezza della notizia, senza che valga osservare (come si legge nelle difese dell'Avvocatura) che a rendere pubblico il caso in maniera eclatante "sia stato l'attore" - il che equivale a sostenere che la eclatante pubblicità del caso si sarebbe evitata rinunciando all'esperimento dell'azione giudiziaria, così impedendone la diffusione, la rilevanza, l'eco delle cronache nazionali e internazionali che ne sono seguite. 	
6	Trib. Trieste 19 giugno 2010	<p>In sede di stipula del contratto di abbonamento telefonico, una gioielliera aveva espressamente richiesto la non pubblicazione dei dati nell'elenco abbonati. Inizialmente tali dati, infatti, non erano stati pubblicati ma, in occasione di un trasferimento di residenza, e a seguito della richiesta di assegnazione di un nuovo numero telefonico, il nominativo e l'indirizzo risultavano presenti sull'elenco 2005.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Costretta a modificare le proprie abitudini lavorative per il timore di essere individuata nel percorso verso casa e a non portare più con sé i preziosi per terminare talune lavorazioni; - Aveva inoltre dovuto installare cassaforte, porta e inferriate di sicurezza, benché l'appartamento fosse solo in affitto; - Il suo comportamento era divenuto più circospetto, per il timore di essere attesa sotto casa da malintenzionati; - Coartazione ad assumere atteggiamenti o stili di vita prima non praticati, per il timore ingenerato dalla possibile identificazione per essere stato reso noto il 	800 €

N.	Estremi della decisione	Sommaria descrizione del fatto	Criteri di liquidazione	Importo liquidato
			proprio indirizzo e numero telefonico, che non si voleva fossero pubblicati; - Personalità della danneggiata; - Comportamento della appellante che si è comunque prodigata in un modo sufficiente a limitare i danni; - Disvalore della condotta caratterizzata da scarsa diligenza; - Delicatezza del dato pubblicizzato; - Sofferenze indotte.	
7	Trib. Frosinone 16 marzo 2016	Durante una relazione sentimentale, il convenuto scattò alcune foto all'attrice, ritraendola seminuda, e filmò un breve video avente ad oggetto un rapporto sessuale fra i due. Dopo una breve interruzione - non accettata dal convenuto, che inviò numerose mail ingiuriose e minatorie all'attrice - il rapporto fra i due riprese. L'attrice apprese poi la notizia che il filmato girato dal suo fidanzato era stato diffuso su internet ("E-mule") e che il tutto era liberamente visionabile e scaricabile. In seguito apprese che sul quotidiano locale "Ciociaria Oggi", in prima pagina, nel riquadro centrale, era riportato il richiamo ad un articolo, dal titolo "Alatri - Diventa attrice hard sulla rete", interamente dedicato all'attrice; la ricorrente venne poi a conoscenza del fatto che sul sito "E-mule" il convenuto aveva pubblicato anche 2 delle foto scattate.	- Grave lesione alla riservatezza, poiché: a) sono stati scientemente diffusi dati sensibili attinenti alla sfera sessuale della ricorrente senza il benché minimo rispetto delle norme poste a tutela della raccolta e del trattamento degli stessi; b) la diffusione dei dati sensibili è stata effettuata per mezzo di un notissimo sito internet "peer to peer" che consente un accesso illimitato agli stessi a chiunque e pure senza possibilità di impedimento, atteso che, come accertato in sede penale, non è possibile eliminare i files posti in condivisione. - Paragone con una pornstar; - Notizia contenuta in un giornale a tiratura locale: la notizia è stata ampiamente diffusa nei luoghi ove la ricorrente è conosciuta e che comunque frequenta; - Effettivo turbamento, sofferenza psicologica e disagio: conseguenze che si sono pure protratte nel tempo, atteso il notevole lasso temporale intercorso fra la pubblicazione dell'articolo e la conclusione della vicenda penale. - Natura e gravità del fatto illecito - Durata degli effetti del fatto illecito; - Pubblicità del fatto illecito; - Intensità dell'elemento psicologico.	30.000 €

Le sentenze sopra citate sono state reperite mediante l'interrogazione delle più diffuse banche dati (su tutte Leggi D'Italia e DeJure) e periodici (in particolare, Diritto dell'Informazione e dell'Informatica).

In particolare, per la ricerca sulla banca dati Leggi d'Italia è stata effettuata una ricerca con i seguenti criteri «riservatezza NEAR 5 diritto», «riservatezza NEAR 5 lesione» ed «identità personale» NEAR 5 lesione», limitando poi la ricerca alle sole sentenze classificate sotto la voce «Danni in materia civile e penale».

Come per quanto detto in riferimento ai danni da lesione dell'onore e della reputazione, anche nel settore in esame il giudice non ha parametri normativi o giudiziali cui ancorare il proprio giudizio. Anche qui, dunque, il rischio di errori nella liquidazione del danno non patrimoniale è piuttosto elevato.

L'oggetto dei diritti in questione – l'identità personale e la riservatezza – sono *cose* particolarmente delicate: non a caso, con riferimento alle informazioni personali riguardanti le persone si parla anche di “dati sensibili”. La divulgazione di determinate informazioni potrebbe causare ingenti danni alla persona, dovendo la stessa far fronte alla divulgazione di informazioni riservate.

A seconda delle informazioni riservate, tuttavia, dovrebbe farsi, a mio parere, una prima distinzione. Sicuramente non assimilabili sono, infatti, la fattispecie considerata *sub* 5 e le altre prese in considerazione. In tal caso, la condotta omofoba dell'Amministrazione ben può ritenersi produttrice di notevole sofferenza e dolore nel soggetto danneggiato. Diversamente, credo che la pubblicazione del numero telefonico, pur di fronte all'espreso dissenso dell'interessato, sia portatrice di un minor disvalore rispetto all'ipotesi appena considerata, pur essendo previsto a livello legislativo il risarcimento del danno non patrimoniale anche in tali casi.

Mettendo a confronto le decisioni citate, si nota facilmente che la forbice entro cui si assestano gli importi liquidati è molto ampia: si va da un minimo di 800 € ad un massimo di 130.000 €.

Occorre dunque soffermarsi per una più attenta analisi sui criteri di liquidazione utilizzati di volta in volta. A differenza del tipo di danno affrontato precedentemente – il danno da lesione dell'onore e della reputazione – è possibile notare come il giudice, di volta in volta, prenda in considerazione diversi e molteplici criteri; questa mutevolezza dei criteri adottati sembrerebbe discendere principalmente dalla situazione concretamente azionata dalla vittima dell'illecito: nel caso di illecito trattamento di dati personali da parte del gestore telefonico – mi riferisco alle ipotesi *sub* 2 e 6 – il giudice considera ai fini della liquidazione del danno il cambiamento delle abitudini di vita dei ricorrenti, il timore ingenerato negli stessi, anche in considerazione delle particolarità dei propri lavori – avvocato penalista, il primo, e gioielliera, la seconda –, la delicatezza del dato pubblicato, e così via.

Diversamente, nel caso di pubblicazione di fotografie o dati strettamente personali in giornali, riviste o in internet – *sub* 1, 4 e 7 – il giudice dimostra di aver considerato sia la personalità della persona offesa, sia la diffusione del periodico o della rete internet, oltre alla natura screditante, oltre che strettamente riservata, delle fotografie pubblicate.

Una considerazione a sé meritano i due casi esposti al numero 3 e al numero 5, pur se per ragioni diverse.

Nel primo caso, il Giudice di Terracina riconosce una violazione, a seguito dell'illecito trattamento da parte della compagnia telefonica dei dati personali di un proprio cliente, che ha comportato la ricezione, da parte dello stesso, di nove SMS incontestati dalla

compagnia telefonica¹⁰³. Singolare, e sinceramente sorprendente, è il criterio di liquidazione del danno adoperato dal giudice: dopo aver constatato che il ricorrente fu costretto a controllare continuamente gli SMS e ad eliminare quelli indesiderati, e posto che il danno riguarda diritti della personalità di rango costituzionale, procedendo con una valutazione equitativa pura il giudice attribuisce un importo di 1.000 € ad ogni SMS di tipo commerciale o pubblicitario ricevuto nonostante l'esplicito dissenso alla ricezione espresso dall'utente.

Il secondo dei casi "anomali" riguarda invece una vicenda che la stessa Corte di Cassazione ha definito *omofoba*. Una pubblica amministrazione comunica un dato strettamente personale di un soggetto – la sua omosessualità – ad un'altra pubblica amministrazione, senza alcun apparente motivo.

Correttamente, a mio modo di vedere, il Tribunale riconosce una gravissima lesione del diritto all'identità sessuale e alla riservatezza dei propri dati sensibili del soggetto in questione, quantificando il risarcimento nella misura di 100.000 €.

La Corte d'Appello, ritiene il risarcimento esorbitante e del tutto privo di riscontro in motivazione, riducendo lo stesso alla cifra di 20.000 €. Ai fini di tale valutazione, tiene in considerazione l'ambito circoscritto in cui è stato diffuso il dato attinente all'identità sessuale del soggetto.

La Corte di Cassazione interviene, in modo quasi irritato, prendendo una netta posizione contro la decisione della Corte d'Appello, evidenziandone illogicità della motivazione e soprattutto una carenza – in questo caso, reale – di motivazione.

Analizzati brevemente i criteri adoperati dai vari giudici, ritengo utile ora guardare gli esiti derivanti dall'applicazione di tali criteri.

Con riferimento alle ipotesi di illecita pubblicazione di dati sensibili nell'elenco telefonico, appare assurda la differenza di importi liquidati: 50.000 € nel caso dell'avvocato, 800 € nel caso della gioielliera. Vero è che, a differenza del secondo, nel primo caso il comportamento illecito della compagnia telefonica fu reiterato negli anni successivi. Ciò, tuttavia, non sembrerebbe idoneo a giustificare una così netta disparità di trattamento. Per di più, come detto più volte, e almeno in teoria, il comportamento del danneggiante dovrebbe essere inidoneo, di per sé, ad incidere sulla quantificazione, a meno che questo non abbia avuto ulteriori conseguenze apprezzabili dal punto di vista della lesione subita dal danneggiato. L'art. 2043 c.c. indubbiamente equipara dolo e colpa: «*Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*». È cioè il danno cagionato in concreto ad essere oggetto del risarcimento.

¹⁰³ Inoltre, inusuale è il metodo utilizzato dal giudice per l'acquisizione della prova di tali messaggi: emerge infatti dalla sentenza che gli stessi non sono stati prodotti in giudizio, come solitamente avviene e dovrebbe avvenire, in formato cartaceo, bensì sono stati semplicemente mostrati in udienza al Giudice direttamente dal telefonino dello stesso ricorrente.

Sull'equivalenza tra dolo e colpa e sulla possibilità od opportunità di superare tale equivalenza dirò, più ampiamente, *infra*¹⁰⁴.

In linea con i criteri adottati e con la gravità delle fattispecie descritte in sentenza sembrano essere le decisioni *sub* 4 e 7. Diversamente, appare eccessiva la quantificazione operata *sub* 1. A fronte di una descrizione fattuale sostanzialmente identica, in tale ultimo caso – risalente al 1991 – i giudici riconoscono un risarcimento pari a 250.000.000 di Lire, pari a circa 129.000 €.

È evidente che, riferendosi a periodi molto distanti tra loro, le somme liquidate tengono conto anche del costo della vita al momento della loro concessione. In caso di risarcimento del danno per debiti di valore¹⁰⁵, la somma calcolata deve essere aumentata, aggiungendo rivalutazione e interessi. Difatti, diversamente da quanto avviene per le obbligazioni di valuta, quelle di valore sono sottratte al principio nominalistico¹⁰⁶: ciò determina l'automatica rivalutazione del credito in considerazione “*dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore di una somma pari, al momento della liquidazione (taxatio) al potere d'acquisto espresso da quella equivalente entità del danno al momento del suo verificarsi (aestimatio)*”¹⁰⁷.

Ora proverò, dunque, ad applicare tale meccanismo di rivalutazione alla sentenza esaminata, al fine di equipararla, dal punto di vista del potere d'acquisto, a quelle più recenti. Ai fini della rivalutazione monetaria, è necessario utilizzare degli indici di rivalutazione: quelli ufficiali e i più usati sono gli indici ISTAT¹⁰⁸.

Utilizzando uno degli ormai comuni programmi di rivalutazione monetaria disponibili online¹⁰⁹, si ricava che l'importo di 150 milioni di Lire concesso nel 1991 equivarrebbe, rispettivamente, a 201.934,65 € – se riferito al febbraio 2007 – e a 229.694,21 € – se riferito al marzo 2016 (a fronte dei 30.000 € liquidati in entrambi i casi presi come termine di confronto).

Confrontando le fattispecie, anche alla luce dei criteri di liquidazione menzionati dai diversi giudicanti, tuttavia, non sembrerebbe esserci alcuna evidenza in termini di differenza di disvalore e di danno arrecato a seguito della violazione di volta in volta perpetrata.

Ciò permette di evidenziare ulteriormente quanto sia concreto il rischio di sproporzione nel risarcimento del danno, se non ancorato a indici e valori predefiniti.

¹⁰⁴ V. Capitolo III, Paragrafo 7.

¹⁰⁵ Le obbligazioni pecuniarie si dividono, come noto, in obbligazioni di valore e obbligazioni di valuta: a tal fine, occorre considerare “non la natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento del fatto dannoso, bensì l'oggetto diretto e originario della prestazione che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni pecuniarie è proprio una somma di denaro”. Cfr. CASS. CIV., 2 FEBBRAIO 1995, N. 1254, Repertorio Foro Italiano, 1995, 309.

¹⁰⁶ Cfr. Art. 1277 c.c.

¹⁰⁷ CASS. CIV., SEZ. III, 28 DICEMBRE 1994, N. 11257, Repertorio Foro Italiano, 1994, 263.

¹⁰⁸ Per una dettagliata spiegazione del funzionamento di tale meccanismo, cfr. <http://www.rivaluta.it/help/impariamo-il-calcolo-della-rivalutazione-monetaria.htm>.

¹⁰⁹ In questo caso ho utilizzato: <http://rivaluta.istat.it/Rivaluta/>.

Anche in tal caso, infatti, valgono – e pertanto non saranno riproposte, onde evitare inutili ripetizioni – le considerazioni svolte *supra*¹¹⁰ riguardo al confronto effettuato tra gli importi risarciti a seguito dell'uccisione del congiunto e a seguito della lesione della reputazione.

Prima di concludere questa analisi, una precisazione è opportuna. Nella selezione delle sentenze da riportare in questa sede, ho volutamente tralasciato una nota decisione della Decima Sezione Civile del Tribunale di Milano, riguardante il noto giocatore di calcio Vieri. Questa esclusione – se pur, come si vedrà, non definitiva – è dovuta a diversi fattori: anzitutto, la violazione posta a base della richiesta risarcitoria è difficilmente paragonabile alle altre; inoltre, anche la notorietà del personaggio coinvolto rende impossibile un qualsiasi confronto oggettivo e omogeneo con le altre trattate. Come detto, però, di questa sentenza parlerò ampiamente *infra*¹¹¹.

4.3. Conclusioni

Terminata questa – ci si auspica chiara e dettagliata – analisi, è possibile trarre alcune conclusioni.

All'inizio dell'indagine, mi ero posto l'obiettivo di verificare il ruolo dato dal giudice alla gravità del fatto nelle sue diverse sfaccettature: in particolare, la gravità oggettiva della lesione arrecata alla vittima, la condotta concretamente posta in essere dal danneggiante e, infine, l'intensità dell'elemento psicologico dello stesso.

Ciò che è emerso dalle risultanze dell'analisi, se alle volte ha lasciato un po' di perplessità, altre volte è sembrato essere pienamente coerente ai principi informativi della materia.

Se, da un lato, per quanto riguarda i danni derivanti dall'uccisione del congiunto, la presenza di valori predeterminati cui ancorare il giudizio risarcitorio impedisce evidenti violazioni del principio di uguaglianza – formale e sostanziale –, più perplessità desta il giudizio liquidatorio in assenza di parametri predeterminati cui ancorare, se pur con la dovuta elasticità, la valutazione equitativa del danno.

Il problema in questione, tuttavia, sembrerebbe – anche alla luce delle sentenze analizzate in questa sede – impossibile da risolvere, almeno a livello giurisprudenziale. A destare più perplessità, infatti, non sono tanto i criteri di liquidazione utilizzati (a volte cristallizzati dalla giurisprudenza, come nel caso dell'onore e della riservatezza), ma bensì l'operazione, puramente discrezionale, di attribuzione di un valore monetario a un pregiudizio di per sé insuscettibile di una siffatta valutazione.

¹¹⁰ Cfr. Capitolo III, Paragrafo 4.2.4.

¹¹¹ Cfr. Capitolo III, Paragrafo 6.

Se, dunque, la giurisprudenza non è in grado di sopperire – da sola – a tale mancanza, ci si aspetterebbe – quantomeno – una riflessione in tal senso da parte del legislatore. Invece, nella più rilevante Proposta di Legge in materia di danno non patrimoniale, presentata il 28 maggio 2013 alla Camera dei Deputati¹¹², la problematica in esame viene solo in parte tenuta in considerazione.

La Proposta di Legge “Bonafede e altri: C1063” prevedeva, nel suo testo originale, l'introduzione di alcuni articoli al codice civile.

L'art. 1 della Proposta di Legge, rubricato “*Modifiche al codice civile in materia di danno non patrimoniale*”, prevedeva che «*nel titolo IX del libro quarto del codice civile, dopo l'articolo 2059 sono aggiunti i seguenti:*

Art. 2059-bis – Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione del diritto alla salute – [...].

Art. 2059-ter – Determinazione del danno non patrimoniale derivante da lesione di altri diritti – Il danno non patrimoniale derivante da lesione di diritti diversi dal diritto alla salute di cui all'articolo 2059-bis è determinato dal giudice secondo i criteri di valutazione previsti dalla legge.

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

In assenza dei criteri di valutazione previsti dalla legge, il giudice determina il risarcimento del danno non patrimoniale di cui al primo comma mediante valutazione equitativa».

Il successivo articolo 2 del testo base della Proposta di legge, stabiliva che «*nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie del codice civile, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate “disposizioni per l'attuazione del codice civile”, dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:*

¹¹² Proposta di legge: BONAFEDE e altri: "Modifiche al codice civile, alle disposizioni per la sua attuazione e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale" (1063); cfr. <http://www.camera.it/leg17/126?tab=2&leg=17&idDocumento=1063&sede=&tipo=>. Particolarmente interessante e meritevole di lettura è anche il dibattito che si è creato in Commissione Parlamentare, cui hanno contribuito eminenti studiosi ed esperti della materia: magistrati, professori universitari, avvocati. I resoconti stenografici di tali interventi sono consultabili sul sito internet istituzionale della Camera dei Deputati: <http://www.camera.it/leg17/126?tab=4&leg=17&idDocumento=1063&sede=ac&tipo=>.

Art. 84-bis. – *Determinazione del danno non patrimoniale* – La determinazione del danno non patrimoniale di cui all'articolo 2059-bis del codice è effettuata in base alle tabelle di cui all'allegato A alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. [...]

Con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, qualora la menomazione accertata abbia inciso, nel periodo intercorso tra la lesione e la morte, in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice fino al 50 per cento.

Al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni non patrimoniali di cui agli articoli 2059-bis e 2059-ter del codice, il Ministero della giustizia provvede, nel mese di gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente concernenti la determinazione dei danni non patrimoniali».

La soluzione prospettata in questa Proposta di Legge, dunque, sarebbe consistita nella pubblicazione annuale di una raccolta di sentenze emesse nell'anno precedente, *al fine di favorire l'uniformità nella valutazione dei danni*.

Io ritengo che questa sia una 'non-soluzione', oltre che un'occasione persa.

Questo, in particolare, perché il legislatore è l'unico soggetto veramente legittimato a porre dei limiti al risarcimento del danno (come avvenuto, ad esempio, con riferimento ai danni di lieve entità derivanti da circolazione stradale dei veicoli). Lasciare che siano i giudici, sulla base di sentenze di altri giudici, a garantire *l'uniformità di valutazione dei danni* imposta dal principio di uguaglianza, può avere due esiti.

Il giudice potrebbe, *in primis*, guardare semplicemente agli importi liquidati, senza tener in debita considerazione le circostanze oggettive del caso concreto, giungendo quindi a riconoscere importi simili a quelli liquidati in precedenza, pur in casi totalmente differenti; tuttavia ciò andrebbe, come è evidente, contro la necessità di una attenta valutazione delle particolarità del caso concreto e, soprattutto, lascerebbe comunque troppo margine di valutazione al giudice.

Il secondo esito potrebbe essere, invece, quello opposto (e forse sperato dal legislatore) di *responsabilizzare* la magistratura. È proprio attraverso il confronto con casi analoghi che è possibile individuare i criteri di volta in volta utilizzati per la liquidazione del danno, offrendo dunque al giudice una base conoscitiva su cui fondare – in seguito – il proprio giudizio, che potrà evidentemente anche discostarsi da quelli precedentemente analizzati, ove lo richiedano le circostanze del caso concreto. La problematica di una tale soluzione, a mio parere, risiede però proprio in questo: l'oggettività della valutazione

equitativa. L'errore insito in questa disposizione consiste nell'attribuire al singolo giudice di ogni singolo Tribunale un potere in un certo senso normativo, potendo essere la sua decisione presa in considerazione all'interno della raccolta di sentenze da pubblicarsi annualmente. Inoltre, provvedendo il Ministero alla selezione delle sentenze da pubblicare, non vi è alcuna garanzia della bontà – in termini di liceità ed equità – delle decisioni di volta in volta selezionate.

Tutte queste problematiche, tuttavia, sono state “superate” a seguito delle modifiche apportate al testo base in sede di esame in Commissione e in Assemblea, quando molte delle suddette norme sono state espunte dal testo poi approvato: anzitutto, sono stati eliminati gli articoli 2059-*bis* e 2059-*ter*, è stato eliminato il comma 3 dell'art. 84-*bis*, che prevedeva la pubblicazione, da parte del Ministero della Giustizia, di una raccolta delle sentenze più significative in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Il testo modificato della Proposta di Legge, approvato alla Camera dei Deputati il 21 marzo 2017, e ora assegnato alla 2° Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica – Proposta di Legge S2755¹¹³ – si compone, sostanzialmente di due articoli, di cui uno solo interessa ai fini del mio studio; il “nuovo” art. 1, infatti, stabilisce che *«nella sezione IV del capo I delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, di seguito denominate «disposizioni per l'attuazione del codice civile», dopo l'articolo 84 è aggiunto il seguente:*

Art. 84-*bis*. – Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica e il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto di tipo familiare sono liquidati dal giudice, con valutazione equitativa, in base alle tabelle di cui agli allegati A e B alle presenti disposizioni per l'attuazione del codice. Gli importi indicati nelle tabelle di cui agli allegati A e B sono aggiornati annualmente, con decreto del Ministro della salute, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

L'ammontare del danno liquidato ai sensi del primo comma può essere aumentato dal giudice in misura non superiore al 50 per cento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato».

L'espunzione dei due articoli previsti dal testo base ha suscitato molte discussioni tra i promotori della Proposta di Legge, alcuni dei quali, tra cui anche il primo firmatario, il deputato Bonafede, ritirarono la propria firma dalla Proposta, ritenendo completamente snaturata la Proposta di Legge¹¹⁴.

¹¹³ Il testo è scaricabile qui: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01010168.pdf>

¹¹⁴ <http://www.masterlex.it/cronache/primo-ok-alla-norma-sul-danno-non-patrimoniale-scontro/>

5. La gravità del fatto: un parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale. Oltre il principio di integrale riparazione del danno?

Con riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale e alle sue problematiche, va tenuta in considerazione la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 2014¹¹⁵ (rel. Morelli), depositata il 16 ottobre 2014.

Con questa sentenza, che definisce quattro differenti giudizi sorti a seguito di separati ricorsi di altrettanti Giudici, la Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 del Codice delle assicurazioni private¹¹⁶, sollevata dal Giudice di pace di Torino, dal Tribunale ordinario di Brindisi (sezione distaccata di Ostuni), dal Tribunale ordinario di Tivoli e dal Giudice di pace di Recanati.

La Corte Costituzionale ha affermato l'infondatezza delle questioni sollevate in relazione al «limite» all'integrale risarcimento del danno alla persona che i giudici *a quibus* addebitano alla norma impugnata di aver illegittimamente introdotto in materia di microlesioni da sinistro stradale. La Corte, in particolare, dopo una premessa metodologica attinente al giudizio di costituzionalità – in cui precisa la necessità di procedere al controllo di costituzionalità della norma censurata non assumendo il diritto all'integralità del risarcimento del danno (astrattamente leso) come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori – afferma che, essendo quello in questione un sistema di responsabilità civile obbligatoriamente assicurata – in cui,

¹¹⁵ CORTE COST., 16 OTTOBRE 2014, N. 235, con note di FRIGERIO A., *La legittimità costituzionale dell'art. 139 Cod. Ass.*, Danno e responsabilità, 2014, XI, 1021; MARINO G., *Legittima la disciplina del risarcimento delle microlesioni*, Diritto & Giustizia, I, 2014, 33; MARTINI F. - RODOLFI F., *Lesioni di lievi entità, la Consulta promuove il regime differenziato*, Guida al Diritto, <http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-10-16/lesioni-lievi-entita-consulta-promuove-regime-differenziato-181311.php>; SCOGNAMIGLIO C., *Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della corte costituzionale, la funzione della responsabilità civile e una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non eccedente il livello della tollerabilità*, Responsabilità Civile e Previdenza, VI, 2014, 1834; ZIVIZ P., *Prima furon le cose, e poi i nomi*, *ibid.*, 1842.

¹¹⁶ «L'art. 139 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. codice delle assicurazioni private) tipizza il regime di liquidazione del danno derivante da menomazioni all'integrità psicofisica pari o inferiori a 9 punti, introducendo un meccanismo tabellare di risarcimento del danno per le lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali (RC auto). Il sistema risarcitorio si fonda su una tabella unica su tutto il territorio italiano, aggiornata secondo periodicità fisse e, da ultimo, attualizzata secondo gli indici ISTAT, per effetto dell'art. 1 del Decreto del MiSE del 6 giugno 2013. Il criterio legale di liquidazione prevede anche la possibilità della personalizzazione, ma entro delle soglie rigide: infatti, l'ammontare del danno biologico liquidato può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad 1/5 (20%), con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». La breve definizione è tratta da BUFFONE G., *Lezioni di «Diritto Tabellare»: dagli artt. 138, 139 Cod. Ass., alle leggi 27/12 e 189/12*, Relazione tenuta in occasione del Corso "Come si liquida il danno civile", organizzato dai giudici Sabato R. e Spera D. per la Scuola Superiore della Magistratura; 16-18 ottobre 2013, Firenze-Scandicci, facilmente reperibile in rete: <http://www.ilcaso.it/articoli/393.pdf>.

dunque, l'interesse risarcitorio particolare del danneggiato deve misurarsi con quello generale degli assicurati ad avere un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi – la disciplina censurata, garantendo il contemperamento di tali contrapposti interessi, supera certamente il vaglio di ragionevolezza.

Sulla base di quanto affermato da questa sentenza, e sulla scorta di quanto già affermato dalla stessa Corte Costituzionale in precedenza¹¹⁷, il principio di integrale riparazione del danno non ha più (ove mai lo avesse avuto) copertura costituzionale¹¹⁸, nonostante la Suprema Corte di Cassazione avesse attribuito in alcune delle sue sentenze¹¹⁹ tale qualità al principio in esame.

Sulla base di tale assunto, dunque, se il principio di integrale riparazione del danno tollera interventi del legislatore che fissano il risarcimento del danno in misura inferiore a quanto effettivamente patito dalla vittima, allo stesso modo – secondo parte della dottrina¹²⁰ – dovrebbero essere legittime, sotto il profilo del rispetto della Costituzione, le determinazioni risarcitorie che, all'opposto, superino la misura del concreto danno sofferto dal soggetto danneggiato¹²¹. Ciò che si sostiene, in poche parole, è che se è da ritenersi legittima la *undercompensation*, dovrà esserlo anche la *overcompensation*.

È sulla scorta di tali assunti che parte della dottrina – e, vedremo, anche della giurisprudenza – si è adoperata al fine di verificare se il principio di integrale riparazione renda illegittima o meno la concessione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, di somme che superino il reale pregiudizio subito dalla vittima dell'illecito.

Quello che dovrebbe essere evidente, sulla base dell'analisi svolta in precedenza, anche all'occhio dell'osservatore meno attento, è che nella liquidazione del danno non patrimoniale – soprattutto nel caso di risarcimento del danno conseguente a un fatto costituente reato o alla lesione di diritto fondamentali della persona – assume notevole rilevanza la condotta del soggetto agente. Con ciò si vuole dire, cioè, che il danno sofferto

¹¹⁷ CORTE COST., 24 OTTOBRE 2007, N. 349, in Guida al Diritto, 2007, 44, 42, e anche in Foro italiano, 2008, I, 39; cfr. anche: CORTE COST., 2 NOVEMBRE 1996, N. 369; CORTE COST., 30 APRILE 1999, N. 148.

¹¹⁸ Cfr. PONZANELLI G., “La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno”, in BUSSANI M. (a cura di), *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.

¹¹⁹ *Ex multis*, CASS. CIV., SEZ. III, 2 FEBBRAIO 2007, N. 2311, *Danno e Responsabilità*, 2007, 685, con nota di PONZANELLI G., *Oltre le duplicazioni: la babele delle voci di danno non patrimoniale risarcibili*.

¹²⁰ V. MONATERI P. G. – ARNONE G. M. D. – CALCAGNO N., “Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta”, Vol. II di MONATERI P.G. (a cura di), *Trattato sulla responsabilità civile*, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 74 ss.

¹²¹ PONZANELLI G., “I danni punitivi”, in SIRENA P. (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, atti Siena, 19-21 settembre 2007, Milano, Giuffrè, 2011, 324; ID., *I danni punitivi*, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 25.

Ciò è quanto il legislatore ha effettivamente previsto, ad esempio, in due specifici settori: in materia di intercettazioni telefoniche. [Cfr. Introduzione a SIRENA P., *La funzione deterrente*, cit.

da un soggetto vittima di un sinistro stradale e quello sofferto da un soggetto vittima di un attentato di matrice mafiosa non può – *rectius*, non dovrebbe – essere identico. La valutazione della lesione, infatti, deve essere sì improntata a un criterio di uguaglianza *formale*, ma non può non tener conto delle modalità con le quali l'azione dannosa è stata posta in essere e dalle sue conseguenze concrete (si parla, in tal caso, di uguaglianza sostanziale)¹²². Vedremo però come da una simile affermazione non discenda, di necessità, l'affermazione della configurabilità, nel nostro ordinamento, di danni c.d. punitivi, pur sottolineando la presenza di un orientamento dottrinale che invece sostiene la legittimità di quelli che vengono definiti – più gentilmente – *risarcimenti aggravati dalla condotta*.

Nelle prossime pagine continuerò, dunque, la mia analisi della giurisprudenza di merito, concentrando però l'attenzione su profili differenti. A differenza di quanto fatto *supra*, inoltre, procederò con un metodo diverso: prenderò in considerazione singole sentenze, non necessariamente di contenuto omogeneo, che ho ritenuto di non dover inserire nelle tabelle precedenti poiché si tratta di 'casi-limite'; tali sentenze, infatti, si caratterizzano principalmente per gli ingenti importi liquidati.

Cercherò, dunque, di verificare se i criteri utilizzati dai Giudici – in parte già individuati sopra – siano stati correttamente applicati anche in tali casi ove, almeno ad un primo sguardo, sembrerebbe essere stato liquidato un risarcimento sproporzionato.

Ritengo poi che sia utile ribadire ancora una volta – prima di procedere oltre – la natura del danno risarcibile: a seguito delle Sezioni Unite del 2008 la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nel considerare quale danno civilistico risarcibile solo ed esclusivamente il danno-conseguenza; ciò comporta che si è in presenza di un sistema di risarcimento del danno che esige, anzitutto, l'allegazione e la prova di ogni singolo pregiudizio in sede di giudizio risarcitorio.

Quanto più l'evento dannoso è connotato da connotati di particolare gravità, tanto più elevato dovrà essere il risarcimento liquidato dal giudice. Questa affermazione, che corrisponde al senso comune, nel sistema del risarcimento del danno, tuttavia, non sempre è conforme all'esperienza.

Il concetto di gravità del fatto può essere infatti inteso in diversi modi: può aversi riguardo alle modalità concrete di realizzazione dell'illecito, all'elemento soggettivo qualificante la condotta del danneggiante, alle conseguenze dell'illecito, al clamore dato alla notizia, al legame affettivo che lega le vittime tra loro

Quello che interessa in questa seconda parte della mia analisi è, dunque, verificare la concreta portata applicativa del principio di integrale riparazione del danno nelle ipotesi in cui questo sia messo – anche implicitamente – maggiormente in discussione.

¹²² PONZANELLI G., "I danni punitivi", cit., 328; ID., *I danni punitivi*, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 25.

Come in parte già visto e come analizzerò meglio nelle prossime righe, emerge chiaramente già dalla lettura della giurisprudenza che (soprattutto con riferimento alla liquidazione di quella parte del danno non patrimoniale identificabile, a fini meramente descrittivi, come danno morale ed esistenziale) il giudizio del giudicante sulla gravità del fatto assuma un rilievo preminente¹²³.

5.1. Segue: il rischio di duplicazioni risarcitorie. Casistica

Necessario presupposto del principio di integralità del risarcimento è la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie.

La risposta all'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie ha assunto un peso centrale nell'ordinanza di rimessione della questione alle Sezioni Unite; né stupisce che la questione della duplicazione risarcitoria si offra a conclusioni antitetiche in presenza di un illecito plurioffensivo, tale cioè da coinvolgere – oltre alla salute – altri diritti della vittima. Se l'illecito non avesse alcuna potenzialità plurioffensiva, infatti, neppure si porrebbe un problema in termini di duplicazione risarcitoria, o – comunque – la questione potrebbe essere risolta più agevolmente¹²⁴.

Un primo punto fermo, piuttosto ovvio è dato dall'assunto per cui il danno biologico non esaurisce la categoria del danno non patrimoniale: tuttavia, la sua ricorrenza è quella che si pone più frequentemente alla base di possibili sovrapposizioni risarcitorie. Infatti, alla base degli eccessi liquidatori si pone, sovente, il riconoscimento di una posta di danno aggiuntiva rispetto a quello *sub specie* biologico: il riferimento è, ovviamente, al danno morale ed esistenziale. Tuttavia, come ho già detto quando ho esaminato le decisioni delle Sezioni Unite,

«ad uscire indebolito dall'estate di S. Martino, a conti fatti, non è il danno morale, ma solamente il danno esistenziale, il quale è l'unico ad essere degradato a mera figura descrittiva priva di ogni valenza concettuale, essendosene ridisegnati i rapporti sia con il danno biologico (poiché quest'ultimo include il dolore e le ricadute esistenziali), che con il danno morale (perché finalmente la Corte pone fine alla tendenza a separare, al fine di ottenere risarcimenti più consistenti, sofferenza e sconvolgimento esistenziale). È come se il danno esistenziale avesse ceduto

¹²³ Si veda, ad esempio, quanto scritto sopra, in particolare in tema di danno da uccisione del congiunto.

¹²⁴ Le ipotesi classiche sono quella del turbamento dell'animo, del dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona lesa nella propria identità personale – senza tuttavia lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza – oppure quella della lesione dell'integrità psico-fisica senza che a questa conseguano pregiudizi di natura morale.

(o forse, più semplicemente, restituito) parte del suo contenuto al danno biologico e la parte restante al danno morale»¹²⁵.

Il problema che permane, a seguito delle Sezioni Unite del 2008, è dunque quello dei filtri da impiegare per selezionare le pretese risarcitorie aventi ad oggetto il danno morale: abbiamo analizzato poc'anzi i criteri di liquidazione adoperati di volta in volta dalle Corti, constatandone la varietà. L'inidoneità delle soluzioni proposte dalla Suprema Corte non fa altro che creare maggiore incertezza negli operatori del diritto, costituendo occasione per una ennesima confusione che, aggiungendosi alla non corretta applicazione delle regole risarcitorie, non fa altro che alimentare le disuguaglianze tra *plaintiffs*. La Suprema Corte ha preso una chiara posizione, al riguardo, con la già citata Sentenza 12408 del 7 giugno 2011: «*la disparità nei risarcimenti, infatti, incidendo sui fondamentali diritti della persona, vulnera elementari principi di eguaglianza, mina la fiducia dei cittadini nell'amministrazione della giustizia, lede la certezza del diritto, affida in larga misura al caso l'entità dell'aspettativa risarcitoria, ostacola le conciliazioni e le composizioni transattive in sede stragiudiziale, alimenta per converso le liti, non di rado fomentando domande pretestuose (anche in seguito a scelte mirate: cosiddetto "forum shopping") o resistenze strumentali*».

Ritengo meritevole di menzione una massima – non ufficiale¹²⁶ – che sintetizza perfettamente il principio di diritto espresso in una (condivisibile) decisione della Suprema Corte di Cassazione¹²⁷, in cui ben si argomenta circa la necessità di evitare inutili e illegittime duplicazioni risarcitorie, tagliando tutti gli inutili rami dell'albero risarcitorio costruito dai giudici di merito:

«Il danno non patrimoniale è categoria unitaria che si differenzia nei criteri di accertamento e di liquidazione, a seconda dell'interesse concreto su cui vada a cadere. La proclamata natura unitaria del pregiudizio tuttavia non può restare un mero ossequio formale alla dogmatica: e dunque non è consentito moltiplicare le voci di danno chiamando con nomi diversi pregiudizi identici (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008). Applicando i suddetti principi alla materia del danno alla persona derivante da una lesione permanente della salute, nella liquidazione di tale pregiudizio, occorre in astratto tenere conto: (a) dell'invalidità permanente causata dalle lesioni (danno biologico permanente), la cui liquidazione comprende necessariamente tutti i pregiudizi normalmente derivanti da quel tipo di postumi; (b) delle sofferenze che, pur traendo occasione dalle lesioni, non hanno un fondamento clinico (la medicina parla, al riguardo, di "dolore non avente base nocicettiva"): si tratterà, ad esempio, della vergogna, della prostrazione, del revanchismo, della tristezza, della disperazione. Per "tenere

¹²⁵ GORGONI M., *Le duplicazioni risarcitorie del danno alla persona*, Danno e Responsabilità, 2010, 13.

¹²⁶ V. <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11843.pdf>. La massima è del Dott. Buffone Giuseppe, magistrato ordinario di Tribunale.

¹²⁷ CASS. CIV., SEZ. III, 7 NOVEMBRE 2014, N. 23778, con nota di VILLA A., *I confini del danno biologico*, Diritto & Giustizia, 2014, 201, 23.

conto" di tutte queste circostanze il giudice di merito deve: (-) liquidare il danno alla salute applicando un criterio standard e uguale per tutti, che consenta di garantire la parità di trattamento a parità di danno; (-) variare adeguatamente, in più o in meno, il valore risultante dall'applicazione del criterio standard, al fine di adeguare il risarcimento alle specificità del caso concreto (c.d. "personalizzazione del risarcimento"). L'una e l'altra di tali operazioni vanno compiute senza automatismi risarcitori, *juxta alligata et probata*, e soprattutto sulla base di adeguata motivazione che spieghi: - quali pregiudizi sono stati accertati; - con quali criteri sono stati monetizzati; - con quali criteri il risarcimento è stato personalizzato».

La posizione del Giudice estensore, Rossetti, è chiara e univoca: il Giudice applica alla liquidazione del danno non patrimoniale il principio di semplicità logica del famoso rasoio di Ockham¹²⁸ – «*entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem*» –, per cui una volta affermato che il danno non patrimoniale è unitario, ne consegue che, *in primis*, non è ammessa la suddivisione in sottocategorie o la creazione di sottovoci (che finiscono per moltiplicare lo stesso pregiudizio non patrimoniale); *in secundis*, anche la quantificazione del danno non patrimoniale deve essere unitaria e va condotta senza duplicazioni e automatismi risarcitori¹²⁹.

La criticità – per non parlare di irrazionalità – della sentenza portata all'attenzione della Suprema Corte, invero, era piuttosto evidente: in particolare, il Tribunale liquidò una somma a titolo di danno biologico, una a titolo di danno morale, aumentando l'una e l'altra, accordando poi una somma ulteriore in riparazione di plurime voci di danno: estetico, alla vita di relazione, sessuale, ed esistenziale. È evidente, anche senza leggere la sentenza, che due principi fondamentali della determinazione del *quantum* sono stati trascurati dal giudice di prime cure: il principio di integrale riparazione, per cui il risarcimento mira, in via esclusiva, a ristorare interamente il pregiudizio (ma non oltre), e il conseguente divieto di risarcire più volte lo stesso pregiudizio. Le duplicazioni risarcitorie, sempre seguendo le motivazioni del Giudice Rossetti, possono dunque emergere sia sul piano dell'*an* – quando il danno non patrimoniale venga cioè *scomposto* in più voci – sia sul piano del *quantum*, laddove «*lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni*».

Ad onor del vero, sul punto la Suprema Corte sembra avere idee tutt'altro che unanimi. Solamente due anni dopo la stessa Terza Sezione si pronuncerà in senso totalmente opposto, con la Sentenza n. 7766 del 2016¹³⁰, riconoscendo pienamente legittimo il risarcimento sia di un danno morale, sia di un danno relazionale/dinamico.

¹²⁸ AMERINI F., *La logica di Guglielmo di Ockham*, www.treccani.it, 02 febbraio 2010.

¹²⁹ COVUCCI D., *La quantificazione del danno non patrimoniale come categoria unitaria*, Nuova Giur. Civ., 2015, 331.

¹³⁰ CASS. CIV., SEZ. III, 20 APRILE 2016, N. 7766, cit.. Pregevole è l'argomentazione dell'estensore, di cui si consiglia la lettura: «4. ...al di là delle sterili diatribe terminologiche, sarebbe sufficiente al giudice (a

È tuttavia difficile, nel settore appena esaminato – e, in generale, in tutti i casi in cui si siano verificati fatti e/o condotte particolarmente gravi e riprovevoli –, individuare un preciso limite tra giusto risarcimento e risarcimento *ultracompensativo*¹³¹.

Ed ha ragione, il Consigliere Travaglino, quando afferma – schierandosi implicitamente contro il sistema tabellare di liquidazione del danno – che le conseguenze di tali fatti «*non sono mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana*».

È tuttavia innegabile che, allo stato dei fatti, l'unico sistema in grado di garantire un (elevato) grado di equità sia costituito proprio dalle Tabelle.

Non voglio però giungere a conclusioni troppo affrettate: procederò, quindi, ad approfondire anche altre sentenze, nelle quali la possibilità che si sia in presenza di una *overcompensation* si fa molto concreta.

Dopo questa breve introduzione, è il caso ora di procedere ad una disamina di altre decisioni.

5.1.1. Tribunale di Marsala, 20 febbraio 2008

La prima decisione che analizzerò riguarda un'ipotesi di responsabilità medica, decisa dal Tribunale di Marsala nel 2008 (solo di pochi mesi antecedente alle famose Sezioni Unite). Brevemente, si chiedeva di accertare giudizialmente la colpa dei medici convenuti, sia per quanto riguarda l'erroneo iter di induzione al parto, sia per il ritardo di intervento in presenza di una marcata sofferenza fetale acuta, il che aveva provocato una invalidità permanente del minore non inferiore al 100% (la percentuale di danno imputabile ai convenuti, tuttavia, è pari al 70%). Dopo una complessa indagine sul nesso causale intercorrente tra le condotte dei medici e le lesioni riportate dal nascituro, il giudice,

qualsiasi giudice) dismettere il supponente abito di peritus peritorum e ascoltare la concorde voce della scienza psicologica, psichiatrica, psicoanalitica, che comunemente insegna, nell'occuparsi dell'essere umano, che ogni individuo è, al tempo stesso, relazione con se stesso e rapporto con tutto ciò che rappresenta "altro da se", secondo dinamiche chiaramente differenziate tra loro, se è vero come è vero che un evento destinato ad incidere sulla vita di un soggetto può (e viceversa potrebbe non) cagionarne conseguenze sia di tipo interiore (non a caso, rispetto al dolore dell'anima, la scienza psichiatrica discorre di resilienza), sia di tipo relazionale, ontologicamente differenziate le une dalle altre, non sovrapponibili sul piano fenomenologico, necessariamente indagabili, caso per caso, quanto alla loro concreta (e non automatica) predicabilità e conseguente risarcibilità.

E tali conseguenze non sono mai catalogabili secondo universali automatismi, poiché non esiste una tabella universale della sofferenza umana.

È questo il compito cui è chiamato il giudice della responsabilità civile, che non può mai essere il giudice degli automatismi matematici ovvero delle super-categorie giuridiche quando la dimensione del giuridico finisce per tradire apertamente la fenomenologia della sofferenza.

Compito sicuramente arduo, attesa la dolorosa disomogeneità tra la dimensione del dolore e quella del danaro, ma reso meno disagiata da un costante lavoro di approfondimento e conoscenza del singolo caso concreto - o, se si vuole, di progressivo e faticoso "smascheramento" della narrazione cartacea rispetto alla realtà della sofferenza umana.

¹³¹ Chiamandolo "punitivo" costruiremmo un ostacolo a qualsiasi tipo di ragionamento intorno al problema in esame, condizionando *a priori* l'esito dello stesso.

ritenendo accertata la responsabilità – *pro quota*¹³² – tanto dell'Ausl n. 9 di Trapani, quanto dell'anestesista, procede alla valutazione e liquidazione dei danni lamentati in atto di citazione. Nella seguente tabella sono riportate le richieste fatte dall'attrice, i criteri di valutazione seguiti dal giudice e, infine, gli importi liquidati.

– Tabella 7 –

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno biologico</u>: 1.208.300.000 ₣ (624.034 €); 	Liquidazione tabellare "a punto" in base a tabella adottata dal Tribunale di Palermo: il bambino è incapace di deambulare, di parlare, di relazionarsi in modo corretto con l'ambiente esterno e con i propri familiari, di espletare tutte quelle funzioni tipiche dell'età, abbisognando pertanto della costante assistenza dei propri genitori.	Per un'invalidità del 70% va riconosciuto un valore di euro 6.025,35 in ragione di punto: <u>421.774,50 €</u> (nel caso in esame non è applicato il coefficiente di abbattimento proporzionato all'età della persona lesa, essendosi il danno verificato al momento del parto, non vi è luogo ad abbattimento poiché in quel momento il bimbo aveva tutta la vita avanti a sé)
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno morale</u> (poiché il fatto integra il reato di lesioni colpose): 600.000.000 ₣ (309.874 €). 	Desumibile inoppugnabilmente dalle gravissime condizioni del bimbo - in ragione della definitiva compromissione di tutte le attività di vita del danneggiato (anche le più normali e semplici) e della sua condizione di neonato al momento del verificarsi dell'illecito.	2\3 del danno biologico (in una scala che va da 1\4 ai 2\3 del d.b.) = <u>281.183 €</u>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Correttivo di appesantimento del valore del punto personalizzante e adeguato al danno esistenziale</u>: 400.000.000 ₣ (206.582 €); 	Nell'ipotesi di danni biologici di lieve e media entità può ritenersi, generalmente e salva la verifica del caso concreto, che la liquidazione tabellare sia atta a ricomprendere anche il danno relazionale/esistenziale; nelle ipotesi di danni biologici gravi e gravissimi occorrerà procedersi all'appesantimento di tale liquidazione per tenere conto soprattutto del danno esistenziale.	Liquidato mediante aumento del 30% della somma già liquidata a titolo di danno biologico = <u>126.532,35 €</u> .

Onestamente, nonostante le numerose cartelle spese dal giudicante a motivare ogni singola somma concessa a titolo di risarcimento danni, credo che la presente pronuncia presenti – anche, e soprattutto, alla luce delle successive pronunce delle Sezioni Unite – non pochi problemi: il rischio, prospettato ma categoricamente escluso dal giudicante, di incorrere in duplicazioni risarcitorie pare in realtà molto più concreto di quanto possa sembrare. Appare, cioè, che il risarcimento accordato dal Giudice agli attori – complessivamente pari a 829.490 € – sia, in un certo qual modo, chiara ed esemplare espressione di quella *overcompensation* che ho menzionato poco *supra*, derivante dall'attribuzione di denominazioni diverse allo stesso pregiudizio.

¹³² «... Ne consegue che le lesioni riportate dal piccolo M. devono ascrivarsi al 70% [...] all'inadempimento colpevole (diretto e dell'ausiliario) della convenuta Ausl e al 35% [...] alla condotta del convenuto M. [anestesista]».

5.1.2. Tribunale di Orvieto, 29 giugno 2011

Altra pronuncia particolarmente interessante è quella del Tribunale di Orvieto: interessante perché, anzitutto, pur essendo successiva al 2008 fa ancora riferimento ad una categoria di danno espressamente individuata dal giudice con il nome di danno esistenziale, ma soprattutto per la (carente?) motivazione del giudice in merito alla quantificazione delle somme risarcitorie concesse. In estrema sintesi, a seguito di un intervento chirurgico una donna contrae un'infezione, della quale i medici non si accorsero, nonostante i fortissimi e lancinanti dolori lamentati della paziente, i quali furono ripetutamente sottovalutati dai sanitari, nonostante le evidenze cliniche fossero tutt'altro che rassicuranti. Solo a seguito dell'insistenza espressa dai chirurghi del nosocomio, e con il parere contrario dei medici del reparto di Ginecologia presso il quale la paziente era ricoverata, la stessa venne sottoposta ad un lungo intervento chirurgico: il medico che eseguì l'operazione riferì di aver trovato una situazione più grave del previsto, precisando che, qualora non fossero intervenuti tempestivamente, la paziente avrebbe rischiato di perdere la vita, avendo trovato un "buco" nell'utero sito parallelamente ad altro "buco" rinvenuto nell'intestino, da cui l'infezione si era diffusa in quasi tutto l'addome, arrivando a colpire anche la parte inferiore dei polmoni (il chirurgo riferì inoltre riferito di aver asportato quasi due litri di liquido infettivo dal corpo della paziente e circa trenta centimetri di intestino completamente infettato).

– Tabella 8 –

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
• <u>Danno biologico</u> , permanente e temporaneo.	• B. permanente: 50 % sulla base delle Tabelle di Milano • B. temporaneo: 85 giorni di ITA e 60 gg di ITP al 50%	• B. permanente: <u>570.000 €</u> • B. temporaneo: <u>15.640 €</u>
• <u>Danno esistenziale</u>	Stante la grave lesione di beni costituzionalmente protetti come il lavoro (non potendone svolgere), la salute, la famiglia (non potendo avere figli), e date le ripercussioni negative per le sue aspettative di vita (figli e lavoro) anche sociali, il numero di interventi a cui è stata sottoposta (cinque), le sofferenze e la paura provata durante e dopo il ricovero presso l'ospedale di Orvieto (vedi dichiarazioni teste F. e certificato del Centro Salute Mentale), e la perdita irreversibile del lavoro e della possibilità di trovarne un altro.	<u>400.000 €</u>

A mio modesto avviso, ritengo che, a fronte di un danno (definito “esistenziale” dal giudice), ulteriore rispetto al danno biologico accertato (e risarcito sulla base delle Tabelle di Milano), ma soprattutto quantificato nella misura – per nulla irrisoria – del 70% circa del predetto danno biologico, il giudice, onde fugare ogni dubbio circa la doverosità – in termini giuridici – di tale risarcimento, avrebbe dovuto motivare ed esplicitare in maniera più dettagliata l'iter logico-argomentativo seguito, coerentemente con quanto richiesto dalla Suprema Corte¹³³ ai fini della legittimità del risarcimento:.

¹³³ CASS. CIV., SEZ. III, 11 GENNAIO 2007, N. 394, in Responsabilità civile e previdenza, 2007, III, p.

«... fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato».

Orbene, questo percorso logico, idoneo a rendere il giudizio risarcitorio inattaccabile in sede di legittimità, non sembra essere stato esposto a dovere dal giudicante. Anche in questo caso, dunque, il rischio di trovarsi in presenza di una *overcompensation* – camuffata da giusto ed equo risarcimento integrale – è assai elevato.

5.1.3. Tribunale di Padova, Sez. II civile, 7 gennaio 2009

Un ultimo caso – attinente, come le due precedenti, alla c.d. *medical malpractice* – che ritengo di dovere qui menzionare, è una decisione del Tribunale di Padova¹³⁴, depositata dopo un lungo e tortuoso iter processuale.

Il fatto, nella sua drammaticità, è però molto chiaro, anche grazie alla corposa istruttoria svolta nelle more del giudizio: il 15 maggio 1996 l'attrice aveva partorito presso l'ospedale di Camposanpiero (PD), con intervento cesareo d'urgenza, due bambini di sesso maschile, dei quali uno veniva trovato morto e l'altro in condizioni di grave compromissione neurologica, cerebrale e organica, con un danno biologico pari al 100%, a causa di patologia che avrebbe potuto essere tempestivamente diagnosticata – e quindi superata – mediante un tracciato cardiocografico, che tuttavia nessuno dei molteplici sanitari intervenuti aveva prescritto. La seguente tabella è volta a schematizzare il risarcimento del danno non patrimoniale¹³⁵ complessivamente concesso dal giudicante al figlio nato vivo¹³⁶, al fratello¹³⁷ e ai genitori¹³⁸.

– Tabella 9 –

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
• <u>Danno biologico</u> (figlio nato vivo).	100% in base alla Tabelle milanesi, con necessità di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana, poiché il bimbo è cieco, affetto da gravissimo ritardo psicomotorio, con incapacità di svolgere autonomamente qualsiasi attività, nonché affetto da doppia incontinenza.	568.080 €

274.

¹³⁴ TRIB. PADOVA, SEZ. II CIV., 7 GENNAIO 2009, *inedita*.

¹³⁵ Il danno patrimoniale ammonta ad € 463.918,91 per il figlio nato vivo, mentre per i genitori ammonta ad € 615.813,34.

¹³⁶ Al figlio nato vivo, in sintesi, è dovuta la somma complessiva di euro 1.115.372,23, di cui euro 568.080 a titolo di danno biologico, euro 350.000 a titolo di danno morale, euro 50.000 a titolo di danno esistenziale, ed euro 5.000 a titolo di danno morale per la mancata nascita del fratello.

¹³⁷ È riconosciuto solo il danno morale per la mancata nascita del fratello, pari a 5.000 €

¹³⁸ Ai genitori, in sintesi, è dovuta la somma complessiva di € 765.813,34, di cui € 80.000 a titolo di danno morale, € 40.000 a titolo di danno esistenziale, € 615.813,34 a titolo di danno patrimoniale, ed € 30.000 a titolo di danno morale per la mancata nascita di uno dei figli.

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno morale (per la mancata nascita)</u>: - ai figli; - ai genitori. • <u>Danno morale (per l'invalidità del bimbo nato vivo)</u> - figlio nato vivo (<i>iure proprio</i>). - genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Mancata nascita</u>: Inapplicabile il criterio utilizzato usualmente per la perdita di un figlio/fratello, poiché il dolore patito a causa della perdita di un soggetto nato e cresciuto non è commensurabile con quello subito dagli stessi nel caso in cui nessun soggetto vivo è mai venuto ad esistenza, non allacciando rapporti personali con gli attori: pertanto valutazione equitativa pura. • <u>Danno morale</u>: - Figlio nato vivo (<i>iure proprio</i>): gravissime condizioni di salute in cui verserà per tutta la vita - Genitori: il danno morale è <i>in re ipsa</i> e consiste nel vedere quotidianamente il proprio figlio “diverso dagli altri” e di vederlo a propria volta soffrire per la propria “diversità”. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Mancata nascita</u>: - ai genitori: <u>15.000 €</u> ciascuno; - ai figli: <u>5.000 €</u> ciascuno. • <u>Danno morale</u>: - al figlio nato vivo, <i>iure proprio</i>: <u>350.000 €</u>; - ai genitori: <u>40.000 €</u> ciascuno;
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno esistenziale</u>: - figlio nato vivo (<i>iure proprio</i>). - genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno esistenziale</u>: - Figlio nato vivo (<i>iure proprio</i>): gravissima, irreparabile e definitiva perdita degli aspetti relazionali che caratterizzano la vita di ogni persona; - Genitori: sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti. 	<ul style="list-style-type: none"> - al figlio nato vivo, <i>iure proprio</i>: <u>50.000 €</u>. - ai genitori: <u>20.000 €</u> ciascuno.

Anche in questo caso, nonostante il clamore mediatico che suscitò all'epoca¹³⁹ e l'oggettiva drammaticità dell'evento occorso, sembra potersi affermare che il giudice non abbia motivato a dovere la concessione delle singole poste risarcitorie. È, anche in questo caso, quantomeno dubbio che il danno liquidato dal Giudice corrisponda ad un effettivo risarcimento integrale, per quanto l'operazione sia in concreto ancor più che in astratto difficoltosa.

5.1.4. Tribunale di Modena, Sez. I civile, 12 dicembre 2003

Una (giusta ed equa) quantificazione del danno comporta non pochi problemi anche – e soprattutto – in settori della responsabilità civile in cui, nonostante l'assoluta e inaudita gravità e odiosità dell'evento lesivo, il danno biologico risulti di lieve entità – o, financo, inesistente – ma l'evento abbia comportato un notevole pregiudizio dal punto di vista morale o relazionale.

¹³⁹ Le principali testate giornalistiche, soprattutto locali, diedero ampio spazio alla (estenuante) vicenda, tristemente nota sia per la drammaticità del fatto storico, sia per la lentezza che caratterizzò il processo: cfr. http://ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2009/01/08/MP2PO_MP201.html; <http://www.padova24ore.it/cronaca/464-malasanita-e-malagiustizia-12-anni-per-un-risarcimento-da-quasi-3-milioni-di-euro-la-gravidanza-a-rischio-cuso-la-morte-di-un-neonato-e-la-menomazione-del-secondo-gemello.html>; <http://www.studiocornelio.it/rassegne/cesareo-sbagliato-risarcimento-di-27-milioni-55.html>; <http://www.studiocornelio.it/rassegne/parto-sbagliato-lusl-condannata-a-pagare-46.html>.

Ciò accade, sovente, nei casi di molestie o di violenza sessuale¹⁴⁰. A seguito di simili azioni violente, spregevoli e assolutamente intollerabili, spesso si verificano danni (da un punto di vista biologico) anche molto lievi: tuttavia, da un punto di vista morale e relazionale, i danni conseguenti alla violenza sono – nella gran parte dei casi – a dir poco eccezionali¹⁴¹.

Proseguendo quindi con un'analisi delle decisioni di merito, proverò a verificare se vi sia un riscontro della possibilità che il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale, si lasci andare, per così dire, – vista anche la eccezionale gravità dei comportamenti azionati – a risarcimenti *ultracompensativi*.

La casistica è – purtroppo – più ampia di quello che si possa credere. Due sono le decisioni, tra quelle esaminate, che ritengo meritevoli di essere analizzate più dettagliatamente¹⁴².

In un settore quale quello della violazione del diritto alla libertà sessuale, mediamente¹⁴³, i risarcimenti non superano la cifra di 100.000 euro¹⁴⁴.

Il primo caso che analizzerò riguarda il risarcimento del danno richiesto a seguito della violenza subita da una bambina da parte del padre¹⁴⁵. Il Tribunale di Modena è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sulla domanda risarcitoria, essendo già stato accertata in sede di giudizio penale la veridicità delle accuse e la responsabilità dell'autore delle condotte violente. Le violenze sessuali ad opera del patrigno si sono perpetrate dal 1992 sino al 1997, per ben 6 anni (da quando la bambina aveva 11 anni a quando ne aveva 16 anni).

– Tabella 10 –

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
<p>• Danno biologico: quantificati 25.822,845 € o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.</p>	<p>La pretesa è inerente alla lesione della salute sofferta dal soggetto passivo del reato, non per effetto delle conseguenze immediate sul piano fisico dell'aggressione subita, ma per effetto delle conseguenze psicologiche che si determinano a seguito degli abusi, incidendo sulla stessa personalità della</p>	<p><u>68.883,87 €</u></p>

¹⁴⁰ Per una disamina circa la problematica della quantificazione del danno da violazione della libertà sessuale, cfr. GENTILI A., “Violenze sessuali”, in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum*, cit., pp. 2484 ss.

¹⁴¹ Cfr. MINNUNI A., “Le conseguenze esistenziali causate da violenza sulle donne”, in CENDON P. (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, Padova, CEDAM, 2001, vol. II, 1655 ss.

¹⁴² Le decisioni qui citate e menzionate sono state scelte mediante l'utilizzo di alcuni criteri: *quantum* liquidato dal giudice, percorso logico-argomentativo posto alla base della quantificazione del danno, particolarità del caso concreto.

¹⁴³ Anche se, ovviamente, una media statistica non può sicuramente rendere giustizia in qualsiasi caso, a prescindere dalle risultanze del caso concreto.

¹⁴⁴ Cfr. GIAMBARTOLOMEI A., *Violenza domestica, “risarcimenti alle vittime sono troppo bassi”*, <http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/25/violenza-domestica-risarcimenti-alle-vittime-sono-troppo-bassi/789399/>, 25 novembre 2013.

¹⁴⁵ TRIB. MODENA, SEZ. I, 12 DICEMBRE 2003, *Diritto & Giustizia*, 2003.

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
	vittima. La particolarità del reato di violenza sessuale consiste nel fatto che tale condotta se, da un lato, spesso produce un danno fisico alquanto limitato o addirittura inesistente, d'altro lato provoca conseguenze valutabili in termini di danno morale di enorme rilevanza. Nella vittima è riscontrata una "situazione psicologica collegabile ad un Disturbo da Stress Post traumatico di cui presenta parecchi sintomi, con carattere di cronicità", pari ad un danno biologico in termini di invalidità permanente ¹⁴⁶ , nella percentuale del 25%. La valutazione viene effettuata secondo il criterio del calcolo di valutazione a punto, tenuto conto del grado di invalidità e dell'età (16 anni) della vittima all'epoca del fatto dannoso.	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danni morali</u>¹⁴⁷: provvisoriamente quantificati in 103.291,38 € o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia. 	<p>Non sono applicabili i criteri che calcolano il danno morale in termini percentuali variamente riconducibili al biologico.</p> <p>La valutazione di tale danno va fatta necessariamente in via equitativa e con riferimento a vari criteri, quali l'età della vittima (che qualifica come particolarmente offensiva la violenza subita), la qualifica del soggetto attivo (in quanto patigno convivente: il che conferisce un connotato ancor più innaturale e inconsueto e rende anomalo l'imprinting dell'adolescente nel rapporto con l'altro sesso), l'intensità del dolo del soggetto attivo, gli esiti dell'evoluzione del trauma sul piano fisico e psichico.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>300.000 €</u>

L'unica annotazione che ritengo di compiere sin da subito riguarda la quantificazione del pregiudizio morale: a fronte di una richiesta di *danni morali ex art. 2059 c.c. provvisoriamente quantificati in Euro 103.291,38*, il giudice concede, allo stesso titolo, una somma tre volte maggiore. Nonostante la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni fosse accompagnata dalla formula "*o in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia*", appare a chi scrive perlomeno strano che la difesa di parte attrice quantifichi il danno subito dalla propria assistita in misura tre volte inferiore a quella poi concessa all'esito del giudizio risarcitorio. Ma, come detto, lascio ulteriori commenti al termine dell'esame di altre sentenze.

5.1.5. Tribunale di Varese, Sez. I civile, 10 dicembre 2010

Molto interessante, per i profili esaminati in questo lavoro, è poi una decisione del Tribunale di Varese¹⁴⁸ successiva alle sentenze di San Martino del 2008¹⁴⁹.

¹⁴⁶ «La circostanza che [...] ad esito di una non breve e intensa psicoterapia, la situazione psicologica dell'attrice abbia a mutare e, forse, il trauma venga superato o comunque elaborato, non esclude la configurabilità delle conseguenze subite come lesione permanente della salute. Occorre distinguere gli effetti ormai irreversibilmente prodottisi a seguito delle condotte subite dall'attrice sul suo sviluppo psichico e affettivo, e in generale sulla formazione della sua personalità e, specificamente, sull'identità sessuale, da determinati esiti del trauma che possono, ancora, essere rimossi o attenuati».

¹⁴⁷ «La distinzione tra il danno morale e la vera e propria lesione della salute conseguente ad un'evoluzione non fisiologica, ma patologica, delle conseguenze di un trauma, comporta necessariamente la diversità di titoli risarcitori, essendo diversi i beni della vita compromessi dalle conseguenze dannose del medesimo evento lesivo»

¹⁴⁸ TRIB. VARESE, SEZ. I, 10 DICEMBRE 2010, pubblicata sul sito internet del Tribunale di Varese, al seguente link: http://www.tribunale.varese.it/index.phtml?Id_VMenu=1276&daabstract=2501.

¹⁴⁹ Ciò permetterà una valutazione migliore, alla luce del nuovo *Statuto del danno non patrimoniale*, risultato delle già ricordate Sezioni Unite del 2008.

Anche in questo caso abbiamo una violenza sessuale su una ragazza all'epoca dei fatti minorenni. Accertata la responsabilità (penale e civile) del soggetto, si pone anche qui il problema della liquidazione dei danni patiti sia dalla vittima delle violenze sia dai suoi genitori.

– Tabella 11 –

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno biologico</u>: - alla vittima; - al padre; - alla madre. 	<p>- Vittima: la sua vita sociale è “normalissima” e non ha mai sofferto di malattie importanti. Se viene osservata da un uomo prova difficoltà e imbarazzo. In conseguenza dei reati <i>de quo</i>, ha subito un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 30% per 6 mesi.</p> <p>- Padre: non risulta affetto da patologia psichica, essendo possibile riconoscere nello stesso solo alterazioni di carattere emotivo.</p> <p>- Madre: sussiste una sindrome psicopatologica con esiti irrimediabili e oramai stabilizzati (disturbo depressivo di carattere minore, contraddistinto da anomalie della sfera emotivo-affettiva e difficoltà relazionali) determinata dalla conoscenza dei reati subiti dalla figlia. Tale pregiudizio è stato riscontrato in forma temporanea per 6 mesi nella misura del 30% e in forma permanente nella misura del 9%.</p>	<p>- alla vittima: <u>7.128</u> €;</p> <p>- alla mamma: <u>20.000</u> €</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Compromissione arrecata alla vita di relazione e alla sessualità della minore</u> 	<p>La vittima fu assoggettata a pratiche erotiche di carattere pedofilo, subendo una significativa lesione nel suo irriducibile diritto a crescere in un ambiente accogliente e sereno nonché ad intraprendere un normale e libero percorso di maturazione sessuale e affettiva; fu incisa brutalmente nell'inviolabile sacrario che è l'animo di ogni bambino, costretta a custodire nel silenzio più assoluto il suo insopportabile segreto e il suo dolore per il timore che il suo aguzzino potesse rivolgere le sue perverse attenzioni nei confronti della sorella. Ha subito uno sconvolgimento tale della sua fanciullezza e adolescenza che a tutt'oggi non pare ancora aver trovato completo ristoro. Si tiene conto della gravità e della sostanziale irrimediabilità del pregiudizio brutalmente inferto alla vita dell'attrice, del dolore dalla stessa provato per i singoli episodi di violenza sessuale patiti, dello stato di apprensione in cui è stata costretta a vivere, dell'impatto sulla qualità della vita e dell'età della stessa al momento dei fatti.</p>	<p><u>200.000</u>¹⁵⁰ €</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Danno non patrimoniale per la compromissione di interessi diversi dal diritto alla</u> 	<p>Considerato il dolore concretamente inferto, lo sconvolgimento imposto al normale sviluppo della convivenza familiare, l'alterazione indotta alle naturali dinamiche relazionali del nucleo costretto a fronteggiare l'immane disagio</p>	<p><u>60.000</u>¹⁵¹ € ciascuno.</p>

¹⁵⁰ «Somma così determinata: valore attualizzato di un danno biologico permanente al 99% riferito ad una minore di anni 9-11, scomputo della componente strettamente biologica della lesione così considerata dalla tabella nella misura del 60%, riduzione del 50% in considerazione del fatto che un danno in tale misura avrebbe integralmente precluso qualsiasi attività espressiva della personalità e che invece la lesione inferta nella vicenda in esame è assai più contenuta, avendo la vittima primaria conservato un ampio margine di “realizzazione” (componente quantitativa della lesione alla vita di relazione), ulteriore riduzione del 40%, in quanto la lesione ha principalmente inciso sulla sfera afferente ai rapporti familiari e affettivi e non sulle altre componenti relazionali della vita, incremento del 30% in ragione dell'intensità del dolore sofferto per la turpitudine e gravità dell'aggressione subita, aumento del 25% per l'età della vittima al momento dei fatti».

¹⁵¹ «Somma così determinata: valore base ancorato all'importo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per la perdita di un figlio e ridotto alla metà in ragione della sopravvivenza del discendente (100.000 €), riduzione di un ulteriore 20% in ragione della composizione del nucleo familiare (sono presenti entrambi i genitori e un'altra figlia, circostanza che ha attenuato la sofferenza patita), decurtazione di un ulteriore 40% sul presupposto che la lesione ha compromesso solo la sfera – pur preponderante – afferente ai rapporti familiari e affettivi (non si allega una lesione significativa agli altri aspetti della loro vita di relazione), aumento del 25% per la turpitudine e brutalità del fatto commesso nei confronti della vittima primaria e per l'età di questa».

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
<i>salute</i> - ai genitori	rinvenuto nella figlia, il sentimento di impotenza e di frustrazione, il tradimento della fiducia riposta nel convenuto (considerato un sincero amico di famiglia, cui spesso i genitori della vittima avevano affidato – inconsapevolmente – la loro figlia), l'evidente compromissione alla libera espressione e realizzazione della personalità.	

Ora, una volta prese in esame le sentenze che ho ritenuto potessero essere qui utilmente analizzate, è giunto il momento di fare alcune considerazioni. Come già detto, l'odiosità degli eventi che caratterizzano la materia non deve però deviare l'attenzione dallo strumento utilizzato, nel diritto civile, per rimediare al danno subito. La tentazione di lasciarsi prendere la mano – usando lo strumento del risarcimento del danno come uno strumento di vendetta in mano al giudice, *in nome del popolo italiano* – in settori come quello dei reati violenti, non può, e soprattutto non deve, cogliere impreparato il giudice civile.

Risarcimenti esemplari, in determinati settori potrebbero sembrare, oltre che legittimi, financo necessari. Ma, purtroppo, lo strumento del risarcimento del danno – almeno secondo l'orientamento finora prevalente nella dottrina e nella giurisprudenza – non dovrebbe piegarsi a finalità che non siano quelle di riparazione del danno subito dalla vittima della lesione.

5.1.6. A proposito di risarcimenti 'esemplari'...

Parlando di risarcimenti *esemplari* a seguito reati efferati e violenti, la mente rimbalza subito ad un vecchio processo, passato alla storia con il nome di “Processo per stupro”¹⁵². Esemplari, davvero, le parole dell'Avvocato Lagostena Bassi, difensore della parte civile in quel processo penale:

«La parte civile chiederà una lira simbolica di risarcimento di danni, perché il danno subito da una ragazza violentata è incommensurabile e non si può risarcire con una mazzetta, e la somma di giustizia che la Presidenza riterrà opportuna, da devolvere al centro contro la violenza nei confronti della donna».

Il rifiuto della proposta di risarcimento depositata in giudizio dalla difesa – pari a due milioni di Lire – fu motivata nei seguenti termini:

¹⁵² “Processo per stupro” è un film del 1979 diretto da Loredana Dordi. Fu il primo documentario su un processo per stupro mandato in onda dalla RAI. Ebbe una vastissima eco nell'opinione pubblica relativamente al dibattito sulla legge contro la violenza sessuale. All'inizio del processo la cifra di due milioni di lire venne depositata in aula dagli avvocati difensori degli imputati in qualità di risarcimento danni. La vittima, invece, respingendo l'offerta depositata, chiese 1 lira come risarcimento simbolico: l'avvocata Lagostena Bassi definì l'offerta di due milioni «una mazzetta gettata sul tavolo».

«Noi donne riteniamo estremamente offensiva questa prassi, instaurata, di portare la mazzetta, scusatemi il termine, mazzetta, posata, se anche non gettata, nel tavolo dei Giudici. È incommensurabile il danno che una donna subisce per una violenza carnale»¹⁵³.

Memorabile, e financo commovente, infine, l'arringa dell'Avvocato, che si riporta in estratto:

«Presidente, Giudici,

credo che innanzitutto io debba spiegare una cosa: perché noi donne siamo presenti a questo processo. [...] Che significa questa nostra presenza? Ecco, noi chiediamo giustizia. Non vi chiediamo una condanna severa, pesante, esemplare, non c'interessa la condanna. Noi vogliamo che in questa aula ci sia resa giustizia, ed è una cosa diversa. Che cosa intendiamo quando chiediamo giustizia, come donne? Noi chiediamo che anche nelle aule dei Tribunali, e attraverso ciò che avviene nelle aule dei Tribunali, si modifichi quella che è la concezione socio-culturale del nostro Paese, si cominci a dare atto che la donna non è un oggetto: noi donne abbiamo deciso [...] di chiedere giustizia. Questa è la nostra richiesta»¹⁵⁴.

Parole esemplari, che rievocano gli scritti di un grande maestro della responsabilità civile, il Professor Giovanni Bonilini¹⁵⁵.

Rimanendo in tema di risarcimenti *esemplari*, ha suscitato scalpore una recentissima decisione – a dir poco *sorprendente* – del Giudice (*rectius*, della Giudice¹⁵⁶) dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Roma¹⁵⁷. Chiamata a risarcire il danno civilistico subito da una ragazza minorenni che si prostituiva, la Giudice, ampiamente motivando la sua scelta¹⁵⁸, ha ritenuto di non dover liquidare il danno non patrimoniale *per equivalente*, bensì *in forma specifica*, leggendo in udienza un dispositivo che sarà senz'altro destinato a far discutere:

«CONDANNA

¹⁵³ Avv. Lagostena Bassi Tina, *Processo per stupro*, RAI, 1979, Stralcio n. 1 da Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=xaTmbLzyWmk&feature=youtu.be>.

¹⁵⁴ Avv. Tina Lagostena Bassi, *arringa*, *Processo per stupro*, RAI, 1979, Stralcio n. 4 da Youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=l8Dt95aV6x4>.

¹⁵⁵ Cfr. BONILINI G., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 137.

¹⁵⁶ La Dott.ssa Paola di Nicola, attualmente applicata alla Sezione GIP-GUP del Tribunale Penale di Roma, è nota per le sue battaglie contro la violenza di genere e per aver pubblicato un libro: DI NICOLA P., *La giudice. Una donna in magistratura*, Ghena, 2012: cfr. http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/10/24/news/la_giudice_-45221682/ e <http://www.ingenero.it/news/prima-persona-contro-la-violenza-paola-di-nicola>.

¹⁵⁷ G.U.P. ROMA, 20 SETTEMBRE – 5 OTTOBRE 2016, N. 266: <http://www.penalecontemporaneo.it/>, 7 ottobre 2016.

¹⁵⁸ Cfr. il paragrafo 4 della già citata sentenza. Circa 20 pagine – su 58 – sono riservate al percorso argomentativo e logico che ha condotto la Giudice alla sua decisione, di cui consiglio la lettura.

L'imputato al risarcimento del danno subito dalla costituita parte civile che liquida equitativamente [...] nell'acquisto a suo favore dei seguenti libri e film sulla storia e il pensiero delle donne, di letteratura femminile e sugli studi di genere».

A fondamento di tale decisione, la Giudice pone l'accento sulla peculiarità del danno cagionato alla persona offesa da parte dell'imputato, che ha sfruttato la fragilità adolescenziale e la deprivazione culturale e sociale del contesto in cui ha vissuto la vittima, idonea ad escludere che la mera corresponsione di una somma di denaro, così come richiesta dalla parte civile, sia in grado di perseguire la finalità risarcitoria imposta dall'applicazione dell'art. 185 c.p. La ragazza, infatti, non si è prostituita – quattordicenne – per far fronte ad esigenze economiche o per ragioni di bisogno, né è risultato, dall'istruttoria, che la ragazza si trovasse al momento della celebrazione del processo in una condizione di difficoltà patrimoniale.

Ciò che è emerso, invece, – ed è su questo che è stato posto l'accento da parte del GUP - è che la vittima frequentava una scuola pubblica del centro di Roma e il denaro le serviva semplicemente

*«...perché volevamo troppo, mia madre i soldi me li dava ma non tanti quanti ne volevo...
Cioè è difficile per me pensare che devo andare in giro con i mezzi pubblici».*

A parere della Giudice, dunque, il valore del bene violato dal fatto illecito, cioè la dignità e la libertà individuale della vittima – nel caso di specie, alla luce della *confessione* di avere avuto come principale parametro valoriale e unità di misura il denaro, che costituiva lo strumento necessario al fine di comprare qualsiasi cosa, pur non necessaria, per ottenere il quale la vittima è stata disposta anche a distruggere la propria adolescenza, e probabilmente la propria vita – non è ritenuto monetizzabile da parte dell'Autorità giudiziaria, senza correre il rischio di aggravare e procrastinare, paradossalmente proprio mediante lo strumento risarcitorio che ha finalità compensative della vittima, le conseguenze del reato commesso dall'imputato.

La Giudice, dunque, alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali ritiene di imporre un'interpretazione dell'art. 2058 c.c. che non aggravi la posizione della vittima, come avverrebbe con un risarcimento per equivalente, ma restituisca alla vittima la dignità che le è stata violata. Da ciò consegue, di necessità, che una lettura in termini economici della sua dignità verrebbe a trasformarsi nel suo contrario, soprattutto se è proprio il contenuto dell'illecito penale, rappresentato dal reato di prostituzione minorile, ad essere costituito dalla monetizzazione della vittima minorenni da parte dell'imputato.

Un risarcimento liquidato in termini (esclusivamente o principalmente) economici, accrescerebbe e confermerebbe in Laura la convinzione che, anche per lo Stato, il suo reale valore non è costituito dalla sua unicità e dignità di persona, che in quanto tale non sarebbe monetizzabile e compensabile, ma è, piuttosto, un valore quantificabile solo attraverso il

denaro¹⁵⁹: cioè, lo strumento attraverso il quale l'imputato l'ha resa merce, negandole il riconoscimento di essere una persona unica e irripetibile.

A parere della Giudice, dunque, l'unico strumento idoneo a restituire alla vittima la dignità e la libertà perdute, è costituito dalla conoscenza, la quale è in grado di creare nella ragazza adeguate difese rispetto alle storture che hanno generato l'assenza di libertà e l'apparente carenza di alternative della ragazza:

«È nei libri delle donne e sulle donne che l'hanno preceduta e che hanno dovuto faticosamente guadagnare, come Laura, la loro libertà di scelta e la loro autonomia intellettuale, aldilà delle strade concretamente percorse, che la giovanissima potrà trovare, se lo vorrà, strumenti di conoscenza [...]. Attraverso libri e film, la persona offesa di un reato che è stato commesso ai suoi danni proprio in quanto donna e adolescente, priva di strumenti di difesa e di alternative culturali, potrà, con una propria condotta positiva e volontaria, cioè la lettura, appropriarsi, solo se lo riterrà, di quelle storie e di quelle elaborazioni, per servirsene un giorno come grimaldello per esprimere tutta la propria libertà e autonomia di pensiero e di scelta. Anche discostandosene, criticandoli, aggredendoli intellettualmente perché chiudono o aprono orizzonti e prospettive tanti quanti sono i lettori e le lettrici e i loro pensieri o modi di vedere. Si offre alla vittima vulnerabile di un reato tanto grave, non certo un'inammissibile indottrinamento, ma solo uno strumento finalizzato ad un processo di acquisizione di consapevolezza, che pone al vertice la sua dignità umana. La ragazza potrà o meno cogliere e accogliere questa offerta, sentendosi a pieno titolo parte di quella ricchezza culturale che le sue madri intellettuali le hanno regalato, così aprendo la propria vita ad un'esperienza di libertà consapevole che solo la conoscenza le può permettere».

Ogni tentativo di commento a una simile decisione – da parte mia – risulterebbe rozzo e forse inappropriato. Mi limito a constatare che, a fronte di un danno sicuramente grave e oltremodo odioso, avendo il soggetto compiuto atti sessuali con una minorenni a fronte del pagamento di una somma di denaro, la Giudice, con un ragionamento sicuramente ben argomentato – sulla cui opportunità e condivisibilità si rimanda alla sensibilità e al convincimento di ciascuno – forzando in modo dirompente i limiti del proprio potere equitativo, opta per una forma di risarcimento quantomeno insolita in questo genere di casi – in cui siamo abituati ad assistere, come nei casi sopra analizzati, a operazioni di monetizzazione di interessi per definizione incommensurabili – non lasciandosi condizionare dalle caratteristiche del fatto in sé considerato, ma guardando *solo ed esclusivamente*, secondo la miglior dottrina, alla riparazione del pregiudizio subito dalla vittima degli illeciti, mettendole in mano *«l'unico strumento capace di restituire dignità e libertà, nel caso di specie: la conoscenza»*.

¹⁵⁹ «Come può il denaro proveniente dal Rossi, sotto il profilo della stretta logica, agli occhi dei protagonisti della vicenda, essere da un lato elemento costitutivo della fattispecie penale (il prezzo della prestazione sessuale) e dall'altro rappresentare, per quella stessa condotta, risarcimento del danno?»

5.1.7. Tribunale di Milano, Sez. X civile, 3 settembre 2012, n. 9749

Ho finora argomentato, in questo paragrafo, su questioni aventi ad oggetto situazioni a dir poco spiacevoli e terribili. Ma provando a confrontare tali situazioni – che, come ho già avuto modo di sottolineare, lasciano quantomeno un dubbio circa la loro correttezza dal punto di vista della quantificazione del risarcimento – con altre in cui, invece, la sofferenza patita dal soggetto leso nei suoi diritti è *oggettivamente* inferiore – derivando ciò anche dalla obiettiva diversità degli interessi che di volta in volta si assumono lesi, e che costituiscono quindi il fondamento del risarcimento del danno – tutte le problematiche di cui abbiamo finora parlato emergono in maniera alquanto evidente. Si tratta del già ricordato “Caso Vieri”¹⁶⁰.

Il fatto è noto: Christian – detto Bobo – Vieri, noto calciatore e *viveur*, conveniva in giudizio la società Telecom Italia S.p.a. chiedendo di accertare e dichiarare la condotta illecita, ex art. 2043 c.c., del responsabile della funzione Security della società convenuta. Vieri esponeva di aver appreso dalla stampa, nel settembre 2006, che le proprie utenze telefoniche, fisse e mobili, venivano illecitamente intercettate, e comunque controllate, e che tali illecite attività sarebbero state compiute tramite il dirigente della Telecom su commissione della società sportiva F.C. Internazionale Milano presso cui Vieri era all'epoca tesserato. Chiedeva poi di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2049 c.c. della Telecom, condannandola al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, provvisoriamente quantificati in 12.000.000 €. Un diverso giudizio – poi riunito a quello precedente – vedeva convenuta, invece, la stessa società calcistica, con riferimento alla quale Vieri chiedeva ne fosse accertata e dichiarata l'illecita condotta ai sensi dell'art. 2043 c.c. per gli stessi fatti materiali già contestati a Telecom¹⁶¹, con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni, che provvedeva a quantificare in 9.250.000 €.

Accertata la commissione di un fatto illecito commesso ai danni di Christian Vieri, consistente nell'*abusivo controllo del traffico telefonico in entrata e in uscita delle utenze allo stesso intestate*, l'attenzione si sposta sul giudizio risarcitorio vero e proprio.

Ciò che maggiormente interessa, però, è il ragionamento del Giudice circa la quantificazione del danno (non patrimoniale) patito dal Vieri.

– **Tabella 12** –

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
• Danno patrimoniale: l'illecita violazione della privacy avrebbe determinato	La circostanza è dedotta in modo del tutto generico quale compromissione della “ <i>possibilità che l'esponente venga ingaggiato da un grande club per il futuro</i> ”. Non risulta poi minimamente provato il nesso tra gli illeciti oggetto del giudizio e la mancata	<u>Non risarcibile.</u>

¹⁶⁰ TRIB. MILANO, SEZ. X CIV., 3 SETTEMBRE 2012, N. 9749, in Foro Italiano, 2012, I, 3199; in Danno e Responsabilità, 2013, I, 51 con nota di FOFFA R., *Caso Vieri: quanto vale la lesione della privacy*.

¹⁶¹ L'illecita attività di investigazione sul traffico telefonico ai suoi danni.

Richieste di parte attrice	Criteri di liquidazione	Importi liquidati
minori possibilità di guadagno.	partecipazione di Vieri ai Campionati del Mondo di calcio del 2006. Parimenti non risultano provati i danni lamentati dall'attore per la perdita di ingaggi da parte di prestigiose società calcistiche e per la asserita " <i>carriera stroncata</i> ". Infine, non è stato inoltre provato il danno patrimoniale derivante, come conseguenza dei fatti illeciti di cui è causa, dalla mancata conclusione di contratti in qualità di "testimonial".	
• <u>Danno non patrimoniale da lesione della salute</u> : Costituito da episodi di insonnia, stati di ansia, mutamento delle abitudini di vita a causa della consapevolezza di essere stato "spiato".	L'attività illecita ha comportato una indebita invasione della sfera privata dell'attore con innegabile e comprovata sofferenza da parte di quest'ultimo. Tale stato di sofferenza, però, non è di per sé sufficiente a dimostrare la causazione di un danno biologico diverso e più grave rispetto alla mera sofferenza transeunte e tale da determinare una lesione del bene salute. Non è poi provata l'insorgenza di una malattia psico-fisica a seguito dei fatti di cui è causa.	<u>Non risarcibile</u> : nessuna somma può essere liquidata a titolo di danno biologico, permanente e temporaneo.
• <u>Danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy</u> :	È accertata la violazione degli artt. 15 e 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali ¹⁶² . Costituisce massima di comune esperienza che un'indebita intromissione nella propria sfera privata da parte di soggetti estranei, tanto più quando viene effettuata in modo subdolo e con modalità illecite, ingenera nella vittima uno stato di sofferenza. La C.T.U. ha confermato uno stato di disagio, malessere, ansia e sofferenza psico-fisica che – sebbene inidoneo a comprovare la lesione (temporanea e permanente) del diritto alla salute – integra il danno non patrimoniale in esame. Ai fini della liquidazione del danno deve poi tenersi conto della durata dell'attività illecita delle convenute, protrattasi per circa 4 anni e dell'enorme (e acclarato) effetto mediatico che ha certamente aggravato lo stato di inquietudine e di ansia dell'attore.	1.000.000 €
• <u>Danno all'immagine</u>	Non risulta provato: negli articoli di stampa prodotti non risulta trascritto il contenuto delle comunicazioni e Vieri viene indicato solo quale vittima dell'attività illecita posta in essere dai convenuti.	<u>Non risarcibile</u> .
• <u>Danno esistenziale</u>	Non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale, inteso quale danno svincolato dalla lesione di uno specifico bene protetto.	<u>Non risarcibile</u> .

Un milione di euro, dunque, per la lesione del diritto alla *privacy*. Risarcimento che, ad onor del vero, verrà drasticamente ridotto in sede di gravame¹⁶³:

«A giudizio della Corte, il Tribunale, che non ha esplicitato i criteri adottati ai fini della quantificazione, non ha fatto corretto uso del potere di liquidazione equitativa del danno, né ha adottato i suindicati criteri».

Dopo aver elencato i criteri che il Tribunale avrebbe dovuto seguire per la quantificazione del danno non patrimoniale da lesione della *privacy*, il Collegio liquida a titolo di danno per lesione del diritto alla *privacy* 70.000 € e per danno all'immagine la somma di 10.000 €.

Tralasciando la (saggia) decisione della Corte d'Appello, credo ci si debba concentrare maggiormente sulla sentenza resa dal Giudice di *prime cure*.

Esaminando la sentenza emessa dal Giudice Spera, infatti, sembra che si sia andati oltre quelli che sono i principi ordinatori del sistema della responsabilità civile, così come

¹⁶² D. Lgs. 196/2003. Si tratta di uno dei "*casi previsti dalla legge*" di cui all'art. 2059 c.c.

¹⁶³ Cfr. APP. MILANO, SEZ. II CIV., 22 LUGLIO 2015, in Foro italiano, 2015, I, 3312.

delineati dalla giurisprudenza negli ultimi anni. E il confronto di questa decisione, in cui il diritto leso è quello alla *privacy*, con le altre precedentemente analizzate – sia quelle in tema di lesione della riservatezza, sia quelle poco sopra richiamate riguardanti l’assai più delicato diritto alla libertà sessuale – rende l’idea di come lo strumento della Responsabilità Civile sia complesso e difficile da maneggiare. Molti sono stati i commenti su questa sentenza, molti dei quali decisamente critici. Ritengo di poter concludere queste righe con le parole, *al veleno*, di una nota studiosa:

«Ma non è questo, viene da chiedersi, lo stesso tribunale che ha emanato le celebri tabelle di quantificazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute: tabelle che dalla Cassazione sono state indicate quale criterio applicabile sul tutto il territorio nazionale? Proprio sfogliando quelle indicazioni, è facile constatare come - per poter pervenire a liquidazioni di tale consistenza - la disgraziata vittima deve riportare quantomeno un’invalidità del 100%! A tacere del fatto che, laddove il pregiudizio consista nel danno parentale per la perdita del congiunto, le somme più alte – relative al genitore che venga a patire la morte del figlio – possono spingersi ad un massimo di 300.000 euro.

Un contrasto stridente emerge, pertanto, dal confronto tra la situazione del calciatore famoso, costretto a convivere con le ansie e i disagi per essere stato vittima di un illecito spionaggio, e quella della persona qualunque, rimasta definitivamente invalida (magari un neonato che, per un caso di malasanità, sopravviva in stato vegetativo): entrambi con cifre del tutto analoghe. Ancor più clamorosa, del resto, appare la determinazione di una quantificazione così consistente a favore del primo laddove si constati che il tribunale non ha avuto nemmeno la necessità, in questo caso, di evocare il rilievo costituzionale della situazione colpita, essendo l’ipotesi riconducibile nel perimetro di uno dei “casi determinati dalla legge” di cui all’art. 2059 c.c. Resta, d’altro canto, da sottolineare come non emerga, nelle motivazioni espresse dal tribunale, una qualche finalità di carattere sanzionatorio nei confronti dei convenuti, tale da attribuire al pregiudizio una coloritura di carattere punitivo passibile di giustificare altrimenti un così rilevante importo.

In definitiva, il giudice si è limitato ad accogliere la cifra proposta dagli avvocati della celebre vittima, dimenticando del tutto il principio di omogeneità nella liquidazione del danno non patrimoniale perorato dalla S.C.: principio al quale è evidentemente coesenziale la necessità di un confronto tra lesioni che diversamente impattano sulla complessiva situazione del danneggiato. Parafrasando i comandamenti formulati nella fattoria degli animali di orwelliana memoria, pare allora dover concludere che “tutti i danneggiati sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”¹⁶⁴.

¹⁶⁴ ZIVIZ P., “Alcuni danneggiati sono più uguali degli altri”, www.personaedanno.it, 13 settembre 2012.

5.2. Segue. Conclusioni

Tornando quindi alla questione che qui ci occupa, la gravità degli eventi appena esaminati è tale da rendere giustificabile, almeno agli occhi di un *laico*, anche risarcimenti *esemplari*. Tuttavia, all'occhio dell'operatore del diritto, non può sfuggire che ad ogni strumento giuridico corrisponde una funzione, e la funzione sanzionatoria, propria dei risarcimenti esemplari – o, come si direbbe oltreoceano, punitivi – non può essere attribuita all'istituto della responsabilità civile italiano. Ritengo che, dunque, allo stato degli atti, non ci si possa discostare dall'insegnamento per cui è necessario che il risarcimento ripari *esclusivamente* il danno subito dalla vittima dell'illecito.

Credo inoltre che, pur nella consapevolezza che al principio di integrale riparazione del danno non possa essere riconosciuta la qualità di principio avente copertura costituzionale, il giudice, all'atto della liquidazione del risarcimento, debba comunque attenersi a quelli che ormai sono consolidati principi ordinatori della materia, pur se di derivazione giurisprudenziale. Il danno civilistico è danno-conseguenza: la responsabilità civile è un istituto che dovrebbe guardare al danneggiato, non alla condotta del danneggiante.

“*Iuxta alligata et probata*”: il giudice deve risarcire solo ed esclusivamente i pregiudizi allegati e provati in sede di giudizio risarcitorio; tanto più gravi saranno i pregiudizi arrecati dall'illecito – e provati in giudizio –, tanto più elevato sarà il *quantum* del risarcimento. L'integralità del risarcimento, pertanto, comporta – o dovrebbe comportare – che la liquidazione di un risarcimento che non consideri danni effettivamente allegati e provati in giudizio o che vada, all'opposto, oltre gli stessi, debba considerarsi illegittima.

Nonostante ciò, tuttavia, vi è una parte di dottrina – incoraggiata, in molti casi, dalle stesse decisioni giudiziarie – che propende, invece, per l'attribuzione di ulteriori funzioni alla responsabilità civile, soprattutto in presenza di condotte particolarmente gravi e riprovevoli, connotate da una eccezionale intensità dell'elemento soggettivo. Ho già indagato ampiamente nella giurisprudenza la possibilità del giudice di effettuare – quale criterio di liquidazione – una valutazione dell'elemento soggettivo del danneggiante. Come ho più volte ribadito, si è recentemente riprospettata in dottrina, con maggiore forza rispetto al passato, la possibilità, da una parte, di superare il principio di integrale riparazione del danno e, di converso, anche del *dogma* dell'equivalenza tra dolo e colpa.

6. L'opportunità di un «risarcimento aggravato dalla condotta»

Parte della dottrina, come anticipato, ritiene che il principio compensativo non debba essere inteso in senso assoluto, così da assumere un ruolo preponderante su ogni diverso tipo di funzione astrattamente attribuibile alla responsabilità civile.

La stessa dottrina ha inoltre tentato di superare l'ostacolo della legittimità di tale affermazione mediante l'individuazione di un dato normativo cui poter collegare una funzione risarcitoria differente da quella puramente compensatoria¹⁶⁵: tale dato normativo consiste nel combinato disposto degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c.

Il potere di valutazione equitativa, dunque, consentirebbe al giudice di tenere conto – come in parte abbiamo visto *supra* – sia del pregiudizio concretamente subito dalla vittima, sia della condotta tenuta dal soggetto danneggiante e del suo grado di colpevolezza. Proprio sulla base di tali fattori il giudice potrà liquidare una somma tale da *sanzionare* il comportamento illecito e *disincentivarne* la ripetizione in futuro: tale potere equitativo, pertanto, consentirebbe al giudice di oltrepassare i confini della mera riparazione del danno. Per di più se, come nel nostro caso, l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare equitativamente il danno non sono suscettibili di alcun sindacato di legittimità, se non nei casi in cui la decisione sia fondata su motivazioni viziate o comunque illogiche.

Parlando di funzione deterrente del risarcimento del danno, occorre ricordare la già citata ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite della questione riguardante la legittimità, nell'ordinamento italiano, dei c.d. danni punitivi¹⁶⁶.

La questione è molto delicata: la Suprema Corte, già più volte in passato, si è infatti pronunciata negando la compatibilità di tale tipo di danno con l'ordine pubblico interno. Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, l'ordinamento italiano conosce già diverse ipotesi di risarcimento punitivo: l'art. 12 L. 47/1948 (c.d. Legge sulla Stampa), l'art. 96 co. 3 cod. proc. civ., l'art. 709^{ter} cod. proc. civ. (che regola il risarcimento nei casi della violazione dei provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e all'esercizio della potestà genitoriale), gli artt. 158 L. 633/1941 (Legge sul Diritto d'Autore) e 125 d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), l'art. 187^{undecies} d.lgs. 58/1998 (Testo Unico della Finanza), gli artt. 3-5¹⁶⁷ d.lgs. 7/2016¹⁶⁸ e, infine, l'art. 614^{bis} cod. proc. civ. sull'*attuazione degli obblighi di fare infungibile e di non fare* (modellato sul modello delle c.d. *astreintes* d'oltralpe).

Secondo la teoria del c.d. risarcimento aggravato dalla condotta, i rapporti fra i diversi livelli – sanzionatorio e deterrente – della responsabilità civile, devono essere considerati un tutt'uno dal punto di vista applicativo, essendo soprattutto evidente che la *ratio* della RC coinvolge, concretamente, anche la funzione di deterrenza. Come detto poc'anzi, per di più,

¹⁶⁵ MONATERI P. G. - ARNONE G.M.D. - CALCAGNO N., "Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta", Vol. II di MONATERI P.G. (a cura di), *Trattato sulla responsabilità civile*, Torino, Giappichelli, 2014, p. 77.

¹⁶⁶ Per una breve ma completa disamina delle caratteristiche di tale tipo di danno, che per ovvie ragioni di sintesi non saranno riportate nel presente lavoro, v. SIROTTI GAUDENZI A., *Brevi note in tema di "danni punitivi"*, www.studiosirottigaudenzi.it, 2008.

¹⁶⁷ GATTA G.L., *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, www.penalecontemporaneo.it, 25 gennaio 2016.

¹⁶⁸ MONTANARI A., *La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione)*, www.dirittocivilecontemporaneo.com,

il diritto civile conosce già diverse ipotesi sanzionatorie: e ciò solo dovrebbe consentire di ritenere compatibile un istituto di tal fatta con il sistema generale dell'ordinamento.

Dalla lettura delle norme succitate emerge chiaramente che tutte le ipotesi ivi nominate tengono in considerazione la condotta dell'autore dell'illecito; è ancor più evidente, poi, che nelle ipotesi summenzionate il risarcimento è previsto non tanto a causa del pregiudizio subito dalla vittima – da cui, anzi, spesso prescindono *in toto* –, quanto invece per la volontà di sanzionare un comportamento censurabile.

Ove fosse legittimo liquidare un danno non patrimoniale *punitivo*, il *quantum* del risarcimento non corrisponderebbe esclusivamente alla perdita subita, ma sarebbe gravato di una valenza ulteriore, parametrata in particolar modo sulla riprovevolezza della condotta del soggetto danneggiante. Ciò, come noto, potrebbe avvenire incrementando il *quantum* del risarcimento sia avuto riguardo alla gravità della condotta – maggiore se dolosa e minore se colposa –, sia mediante la determinazione di un fattore moltiplicatore del danno risarcibile¹⁶⁹.

Non sfugge, tuttavia, ai fautori di tale impostazione, il fatto che il danno risarcibile sia il danno-conseguenza. Spetterà dunque al danneggiato allegare e provare la sussistenza di circostanze oltremodo pregiudizievoli che, tuttavia, si potrebbero anche desumere mediante il ricorso a presunzioni, in particolare nei casi in cui sia già stata condotta una valutazione circa l'intensità dell'elemento soggettivo del danneggiante.

Partendo dal presupposto della attuale – pendente la questione avanti alle Sezioni Unite – inconciliabilità di un tipo di danno c.d. punitivo con l'ordinamento giuridico italiano, ritengo si debba procedere, anche in questo caso partendo dalla giurisprudenza di merito, a verificare se, pur non qualificando espressamente il risarcimento liquidato come *punitivo*, vi siano dei casi in cui, per così dire, il giudice sia andato *oltre* l'integrale riparazione del danno.

La teoria del c.d. “risarcimento aggravato dalla condotta”, infatti, ha acquisito maggior vigore anche – e soprattutto – alla luce di due decisioni (casualmente?) delle Corti torinesi¹⁷⁰.

6.1. Corte d'Assise di Torino, Sez. II, 14 novembre 2011

La prima decisione – delle due – che esaminerò è la sentenza dalla Corte d'Assise di Torino¹⁷¹.

¹⁶⁹ Quest'ultima ipotesi individua una sorta di danno punitivo standardizzato.

¹⁷⁰ È noto, infatti, che i principali sostenitori della teoria in esame appartengono alla c.d. Scuola torinese: Arnone, Bona e Monateri.

¹⁷¹ ASS. TORINO, 14 NOVEMBRE 2011, www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2011.

Il caso – da cui derivò un notevole eco mediatico – è noto: poco dopo l'una di notte, sulla linea 5 dell'acciaieria di Torino, sette operai vengono investiti da una fuoriuscita di olio bollente, che prende fuoco. I colleghi chiamano i vigili del fuoco, poco dopo arrivano le ambulanze del 118, i feriti vengono trasferiti in ospedale. Poche ore dopo morirà il primo operaio. Nei giorni che seguiranno moriranno anche le altre sei persone ferite in modo gravissimo dall'olio bollente. Degli operai coinvolti nell'incidente, l'unico superstite e testimone oculare rivestirà un ruolo centrale nella denuncia delle colpe dell'azienda. Le indagini si chiudono e la Procura della Repubblica torinese chiede il rinvio a giudizio per sei dirigenti dell'azienda e il GUP accoglie le seguenti tesi prospettate dalla Procura: il presunto reato è omicidio volontario con dolo eventuale e incendio doloso. Incendio doloso e omicidio colposo con colpa cosciente per gli altri imputati, dirigenti dello stabilimento di Torino: «*pur rappresentandosi la concreta possibilità del verificarsi di infortuni anche mortali, in quanto a conoscenza di più fatti e documenti*» ed «*accettando il rischio del verificarsi di infortuni anche mortali sulla linea 5*», i dirigenti avrebbero “cagionato” la morte dei sette operai omettendo «*di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi*»¹⁷².

La sentenza mette in evidenza come nelle acciaierie di Torino le condizioni della sicurezza sul lavoro – genericamente – e della sicurezza antincendio – specificamente – fossero affette da gravissime carenze strutturali e organizzative. Tale disastrosa situazione fu il risultato di due precise scelte aziendali, portate avanti contemporaneamente dalla Thyssen: da un lato la decisione di trasferire gli impianti torinesi presso il polo produttivo di Terni, e dunque di dedicare alla nuova sede tutti gli interventi di *fire prevention*, evitando così "inutili investimenti"; dall'altro lato la scelta, pure improntata a logiche di profitto, di continuare il più a lungo possibile la produzione torinese, fino cioè alla definitiva chiusura dello stabilimento. Ciò spiega perché a Torino si continuasse a produrre in condizioni degradate, e in sempre maggiore deficit di sicurezza.

Nella lunghissima parte motiva, la Corte illustra dettagliatamente in che modo "*la decisione di non fare nulla*" per la sicurezza dei lavoratori sia stata la causa dell'incidente letale. Il profilo di maggior interesse della decisione concerne tuttavia l'accertamento del dolo eventuale di incendio e omicidio in capo all'amministratore delegato. Infatti, i medesimi eventi lesivi – l'incendio e le morti – vengono contestati agli imputati sulla base di diversi coefficienti psicologici: dolo eventuale, per l'amministratore delegato; colpa cosciente, per tutti gli altri¹⁷³.

Ciò che a noi più interessa di questa sentenza, però, sono le numerose – e soprattutto esorbitanti – richieste di risarcimento del danno non patrimoniale subito. Anzitutto,

¹⁷² Cfr. *La storia del rogo della ThyssenKrupp. Cosa successe a Torino la notte tra il 5 e il 6 dicembre del 2007, come si è arrivati alle condanne di ieri*, www.ilpost.it, 16 aprile 2011.

¹⁷³ ZIRULLA S., *ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d'Assise*, www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2011.

occorre premettere che nel procedimento penale non si erano costituite le famiglie delle sette vittime, a seguito di un accordo intervenuto tra le stesse e la società in questione: i familiari delle vittime dell'incendio accettarono, infatti, il risarcimento proposto dagli avvocati della multinazionale siderurgica – 2.000.000 € (circa) per ogni famiglia, per una cifra totale di 12.970.000 € – impegnandosi a rinunciare alla costituzione di parte civile nel processo. «Si tratta – dice l'avvocato Ambrosio¹⁷⁴ – di una somma di gran lunga superiore alle tabelle standard dei tribunali italiani. È la prima volta in Italia che si sta facendo passare il principio del rispetto della dignità delle persone. Non è certo una questione di soldi, ma di diritti»¹⁷⁵. «È un grande risultato – spiega ancora l'Avv. Ambrosio – e non solo per le cifre: anche se non è specificato in che modo siano stati raggiunti questi risarcimenti che superano di quattro o cinque volte quelli decisi normalmente dal Tribunale di Torino, è chiaro che sia stata implicitamente accolta la nostra richiesta di danno punitivo»¹⁷⁶. Per individuare la somma, i legali hanno infatti svolto una serie di interviste ai parenti delle vittime e hanno tracciato una serie di parametri: il numero dei figli, la durata dell'agonia della vittima, la presenza di congiunti che hanno potuto affrontare la sofferenza solo con l'aiuto di uno specialista, e altri ancora.

Il procedimento in esame è, poi, particolarmente interessante poiché nello stesso è stata avviata la prima azione civile in cui si è richiesto espressamente il risarcimento dei "danno punitivi"¹⁷⁷. Considerando semplicemente il dispositivo della sentenza, si nota subito che qualcosa di *anomalo*, c'è. La Corte, pur ribadendo più volte che gli importi liquidati sono di molto inferiori a quelli richiesti dalle parti civili, tuttavia, nell'elencare il percorso logico-argomentativo seguito per la liquidazione del danno, sembrerebbe implicitamente concedere un risarcimento non semplicemente compensativo, ma piuttosto con un evidente carattere sanzionatorio.

– Tabella 13 –

Parte civile	Criteri di liquidazione	DNP liquidato
<ul style="list-style-type: none"> • Comune di Torino; • Provincia di Torino; • Regione Piemonte. 	Un Ente territoriale rappresenta la popolazione che vive e lavora nel suo territorio, rappresenta ontologicamente anche il dolore, il turbamento, l'afflizione che gli eventi tragici, ma causalmente determinati dalle condotte degli imputati, hanno indotto nella popolazione torinese e piemontese, che ha con sbigottimento appreso che in un Paese tra i più industrializzati del mondo, in una Regione che è stata perno e traino dello sviluppo industriale dell'intero Paese, da oltre un secolo e soprattutto dall'ultimo dopoguerra fino ad oggi, in una Provincia che ha visto e vede una altissima concentrazione di piccole, medie e grandi attività produttive; in una città - come quella di Torino - da sempre	<ul style="list-style-type: none"> • Comune: <u>1.000.000 €</u> • Provincia: <u>500.000 €</u> • Regione: <u>800.000 €</u>

¹⁷⁴ Il legale che ha coordinato i professionisti degli undici studi legali che hanno tutelato gli interessi delle famiglie.

¹⁷⁵ VIITONE A, *Thyssen, dall'azienda maxi risarcimento. Tredici milioni alle famiglie delle 7 vittime*, Oggi Italia, 1 luglio 2008.

¹⁷⁶ SCHIAVAZZI V., *Thyssen, tredici milioni ai familiari. Il sì all'accordo tra le lacrime. Il legale: è un risarcimento da record*, Corriere della Sera, 1 luglio 2008.

¹⁷⁷ ARNONE G.M.D., *I danni punitivi*, www.personaedanno.it, 30 ottobre 2012.

Parte civile	Criteri di liquidazione	DNP liquidato
	<p>considerata una delle principali città industriali del Paese; ebbene, a Torino si è verificato un gravissimo infortunio sul lavoro, che ha comportato la morte atroce di sette lavoratori; evento purtroppo non determinato dalla fatalità, ma da ben precise e accertate responsabilità; e non in un cantiere edilizio improvvisato in cui si lavorava "in nero", bensì in uno stabilimento facente parte di uno dei gruppi multinazionali più grandi nel mondo; stabilimento in cui le condizioni di lavoro erano critiche. Il dolore, il turbamento, l'afflizione, ma anche la concreta sensazione di insicurezza, di mancanza di tutela prima di tutto della propria integrità fisica sul posto di lavoro, non protetta neppure dagli organismi a ciò preposti e nonostante una completa legislazione antinfortunistica, qui violata, costituiscono concrete lesioni direttamente e causalmente connesse ai reati accertati, come tali determinanti un danno non patrimoniale il cui risarcimento spetta agli Enti territoriali che rappresentano la collettività. Il percorso che ha portato la Corte a quantificare i danni non patrimoniali patiti dai tre Enti territoriali ha considerato: in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede e che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento. In particolare, con riferimento a ciascun Ente, la Corte ha considerato da un lato il dovere istituzionale in materia di sicurezza sul lavoro promanante direttamente dalla Costituzione, oltre che da leggi ordinarie (per la Regione), ovvero delegato dalla Regione (per la Provincia), ovvero assunto nello Statuto e, per scelta, concretamente attuato e operato (per il Comune); dall'altro lato la maggiore o minore "prossimità" fisica dell'Ente rispetto al luogo in cui si è verificato l'incendio, "prossimità" che determina, inevitabilmente, un maggiore turbamento e una più profonda afflizione nella relativa collettività; aumentati in forza della tradizione industriale propria anche della Regione (e della Provincia), ma più vivamente ancora sentiti nella Città in particolare con riferimento allo stabilimento di corso Regina Margherita, storica "acciaieria" cittadina. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il Comune: considerati anche la popolazione residente, l'estensione territoriale e il numero di insediamenti industriali ivi esistenti; - per la Provincia: tenendo conto anche della minore prossimità rispetto al Comune; - per la Regione: considerati da un lato la maggiore estensione territoriale e dall'altro la minore prossimità. 	
Sindacati	<p>Non è agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte ha considerato, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella sentenza, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento e tenesse conto anche della storia e della tradizione industriale della città in cui i reati sono stati commessi; tradizione industriale che significa parallelamente storia e tradizioni radicate anche delle organizzazioni sindacali sullo stesso territorio, in particolare attive proprio sul tema della sicurezza sul lavoro, oltre che sui temi contrattuali ed economici.</p>	100.000 € ciascuno.
Associazione "Medicina Democratica"	<p>Non è agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte ha considerato, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella sentenza, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento e invece fosse di concreto aiuto alla prosecuzione delle attività statutarie; tenesse conto anche della concreta attività svolta da Medicina Democratica negli ultimi decenni.</p>	100.000 €
Lavoratori (considero, in questa tabella, solo il	<p>La consapevolezza di una condizione di lavoro degradata (come tale incidente anche sulla loro dignità di persone e di lavoratori) e sempre in via di</p>	50.000 € ciascuno.

Parte civile	Criteri di liquidazione	DNP liquidato
danno morale).	<p>peggioramento sotto il profilo della sicurezza, peraltro corrispondente alla realtà dei fatti, considerate le effettive condizioni di lavoro presenti nello stabilimento in quel periodo, poi confermata dalla drammaticità dell'evento, ha costituito un profondo turbamento, una sofferenza psichica, un disagio continuo, un timore serpeggiante; turbamento, sofferenza, disagio e timore che hanno poi trovato drammatica conferma nell'evento accaduto il 6/12/2007; turbamento, sofferenza, disagio, timore idonei ad essere risarciti quale danno morale direttamente derivante dal reato commesso.</p> <p>Risarcimento che non appare agevole né immediato quantificare monetariamente, individuando appositi parametri ai quali ancorarsi: la Corte ritiene che a tale determinazione si possa pervenire considerando il periodo di tempo da giugno 2006 al 6 dicembre 2007, ritenendo quindi che proprio durante quel periodo i lavoratori fossero esposti al rischio incendio e che, essendone consapevoli, patissero gli indicati turbamento, sofferenza, disagio, timore; oltre che considerando quanto questi loro vissuti si siano drammaticamente materializzati nella notte del 6 dicembre 2007. Il periodo si compone di oltre 17 mesi; l'estrema gravità del reato, sotto il profilo soggettivo in capo a tutti gli imputati, così come della aggravante di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p., deve essere qui solo richiamata, rimandando ai precedenti capitoli; <i>la Corte ritiene equo prendere a base la retribuzione media mensile raddoppiandola per ciascun lavoratore, per il periodo di esposizione al rischio, con un aumento per la gravità del reato e così per complessivi € 35.000; cui si deve aggiungere un importo, che la Corte ritiene congruo indicare in € 15.000, derivante direttamente dall'essersi verificato l'evento di cui al 2° comma dell'art. 437 c.p. e dall'ulteriore turbamento che tale aggravante ha comportato per ciascuno dei lavoratori.</i></p>	

Prendendo in considerazione, velocemente, il secondo caso, dovrebbe apparire ancor più chiaro il *successo* – quantomeno *locale* – della teoria del c.d. risarcimento aggravato dalla condotta.

6.2. Tribunale di Torino, Sez. IV civile, 3 giugno 2015

La vicenda è, anche in tal caso, tristemente nota; riguarda Vito Scafidi, studente di 17 anni deceduto nel 2008 a seguito del crollo di un controsoffitto al liceo Darwin di Rivoli, in provincia di Torino.

Le tesi delineate – per la prima volta – per la tutela risarcitoria dei familiari delle vittime delle due tragedie torinesi – e in particolare di quella del liceo Darwin – sono le seguenti. È l'Avv. Bona ad esporre chiaramente i caratteri fondamentali della teoria che si sta esaminando¹⁷⁸: anzitutto, la condotta ascritta al responsabile di una tragedia, ove presenti caratteristiche particolarmente riprovevoli, è idonea ad aggravare nel danneggiato il senso dell'ingiustizia subita e, dunque, il suo turbamento, la sua frustrazione, la sua offesa morale; pertanto, risarcire questa componente del danno non patrimoniale è in linea con la logica riparatoria, dando risalto a dei veri e propri riflessi dell'illecito sulla sfera morale della vittima. Tuttavia, l'incremento delle liquidazioni standard, eventualmente anche oltre i limiti

¹⁷⁸ BONA M., *Come liquidare e personalizzare il danno morale aggravato dalla condotta*, Ri.Da.Re, 5 maggio 2015.

indicati dai massimi tabellari, in ragione della particolare gravità della condotta scrutinata costituisce molto semplicemente un “secondo livello della personalizzazione” dei danni: nientemeno che, cioè, una fase imprescindibile della valutazione in via equitativa¹⁷⁹.

In breve, la teoria si basa sui seguenti punti fermi:

- Maggiore la gravità della colpa o del dolo, maggiore il risarcimento del danno;
- Inammissibilità di limiti massimi al risarcimento del danno alla persona;
- Funzione sociale del risarcimento, che fa sì che il risarcimento debba essere avvertito come la somma adeguata al determinato contesto storico nell’ottica del diritto vivente;
- Tabelle risarcitorie previste solo per i casi standard;
- La semplice personalizzazione del danno non patrimoniale non è sufficiente a tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto.

Nel caso che ci occupa, nel riconoscere la fondatezza delle pretese dei superstiti di quella tragedia, Il Tribunale di Torino ha risarcito, dunque, un danno svincolato dai massimi tabellari, cui attualmente si parametrano tutti i tribunali italiani, segnando così, secondo i legali della famiglia, una progressione degna di nota nella tutela risarcitoria delle vittime di illeciti caratterizzati da dolo o colpa grave. Leggendo la sentenza, si nota come l’estensore ha più volte posto l’attenzione sulle particolarità del caso concreto, motivando puntualmente circa l’eccezionalità e unicità dello stesso, al fine di giustificare il conseguente – e *doveroso*, a detta del Giudice – adeguamento della liquidazione alle circostanze eccezionali del caso. Ciò si evince anche da alcune considerazioni generali fatte dallo stesso Giudice prima di considerare le singole posizioni azionate:

«La straordinarietà della tragedia e il contesto in cui è avvenuta (crollo in un’aula scolastica di un controsoffitto e dei tubi di ghisa ivi abbandonati) non sono privi di rilievo nella loro incidenza sull’entità del danno patito dai congiunti [...]. Le esposte considerazioni attribuiscono dunque alla vicenda nel suo complesso quell’eccezionalità che non solo giustifica ma rende doveroso l’adeguamento della liquidazione al caso concreto: [...] la relativa quantificazione deve essere tanto più elevata quanto più grave risulti il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione inferto al danneggiato, e tanto più articolata quanto più esso abbia comportato un grave o gravissimo, lungo o irrimediabile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa».

– **Tabella 14** –

¹⁷⁹ Sul concetto di “doppia personalizzazione”, v. MONATERI P. G. - ARNONE G.M.D. - CALCAGNO N., “Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta”, Vol. II di MONATERI P.G. (a cura di), *Trattato*, cit., pp. 131 ss.

Parte attrice	Criteri di liquidazione	DNP liquidato
<ul style="list-style-type: none"> • Padre • Sorella 	Per il caso di morte del figlio le tabelle aggiornate al 2014 prevedono una forbice compresa tra Euro 163.990 ed Euro 327.990, mentre per la morte del fratello l'importo è compreso tra Euro 23.740 ed Euro 142.420. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, da un lato non si deve dimenticare che proprio il principio di equità e uniformità che ha portato la Suprema Corte a generalizzare l'applicazione delle tabelle milanesi impone che si tenga conto del substrato comune a tutti i casi analoghi: è innegabile che la morte di un figlio, fratello o nipote diciassettenne, tenuto conto della giovane età della vittima, comporti in via presuntiva un inconsolabile dolore e uno sconvolgimento esistenziale in tutti i normali contesti affettivi e relazionali familiari, come tali già implicitamente computati nella valorizzazione tabellare. Per altro verso, tuttavia, l'eccezionalità e unicità del caso, rilevanti in termini di intensità della sofferenza, di incapacità di superare il trauma per un evento percepito come ingiusto e assurdo e di drammaticità dello sconvolgimento esistenziale, giustifica un parimenti eccezionale incremento dei massimi tabellari che si ritiene congruo nella misura del 50%.	<ul style="list-style-type: none"> • 491.985 € per il padre; • 213.630 € per la sorella.
Nonni	Nella specie sussistono sia l'assidua frequentazione che 'comunanza di vita' (elementi probatori alternativi e suppletivi rispetto alla coabitazione) essendovi stata convivenza per oltre metà della vita del ragazzo e assidua frequentazione nel restante periodo. Gli stessi essi abitavano al piano inferiore del nipote, nella stessa casa. I nonni, anche dopo il trasferimento del nucleo familiare della vittima, hanno continuato a mantenere un'intensa frequentazione. L'intensità della frequentazione e del legame, unita alle ulteriori eccezionalità del caso concreto comuni a tutte le parti, giustificano la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con una <i>maggiorazione dei valori tabellari massimi (pari ad Euro 142.420) che si ritiene nella misura del 20%</i> .	170.904 € ciascuno.

Lasciando i commenti sul *quantum* risarcito nelle singole decisioni all'intima coscienza di chi legge, mi limiterò a constatare come, ancora una volta, mancando ideonei criteri di liquidazione, ma soprattutto non essendoci alcuna certezza – di fatto – sulla funzione da attribuirsi all'istituto del risarcimento del danno non patrimoniale, sarebbe opportuno un intervento chiarificatore, se non direttamente del legislatore – che come ho già fatto notare, sembra per così dire essersi 'impantanato' nell'esame di un disegno di legge non certamente risolutivo dei problemi che attanagliano la materia – quantomeno da parte della Suprema Corte. Come sappiamo, però, la Sezione Terza è composita e variegata: perciò, a causa degli evidenti contrasti interni, pur sottaciuti, una risposta univoca potrebbe arrivare, in futuro, unicamente dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione.

6.3. Segue: Risarcimento aggravato dalla condotta: how much?

Dopo questa breve e schematica analisi, delineerò, in estrema sintesi, il principale elemento innovativo – a mio parere – della teoria del risarcimento aggravato dalla condotta: il criterio di calcolo¹⁸⁰.

Gli elementi da valorizzare nei singoli casi saranno i seguenti:

- la gravità della condotta del responsabile;

¹⁸⁰ ARNONE G.M.D. – CENDON P., *Il quantum del danno aggravato dalla condotta*, www.personaedanno.it, 23 luglio 2014.

- la plurioffensività soggettiva (presenza di più danneggiati) e oggettiva (lesione di molteplici beni giuridici);
- la natura del diritto leso;
- la natura e l'entità dell'eventuale profitto conseguito o atteso dal danneggiante;
- la condizione economica del danneggiante;
- la rilevanza economica o sociale dell'attività esercitata dal responsabile;
- le eventuali condanne, in sede civile o penale, riportate dal responsabile per condotte analoghe a quelle per cui si procede.

Per la liquidazione del danno è poi stata ideata una *scala*¹⁸¹, al fine di determinare in modo quanto più oggettivo possibile la quantificazione del danno aggravato dalla condotta.

In questa *scala*, l'1x è l'equivalente della somma tabellare normalmente applicata ai casi di colpa (senza alcuna ulteriore sua specificazione); questo valore rappresenta, dunque, il grado minimo del risarcimento, così come contemplato dagli artt. 1223 e 2043 c.c. All'estremo opposto della *scala*, vi è, come è ovvio, un limite massimo. È noto, infatti, che anche nelle giurisdizioni – come gli Stati Uniti¹⁸² – che ammettono i danni punitivi, spingendosi dunque ancora più avanti rispetto alla teoria in esame, è evidente che un risarcimento superiore al 10x porrebbe seri problemi di incostituzionalità. E la stessa Corte Suprema si è già espressa, più volte, in tal senso. Venendo dunque alla costruzione della nostra *scala*, se il 10x rappresenta il limite massimo di risarcimento da attribuire nei casi di dolo maggiormente intenso, e 1x rappresenta il risarcimento che è comunemente attribuito nei normali casi di colpa lieve (quale sarebbe quella prevista come base di responsabilità dall'art. 2043 c.c.), si riesce ad individuare facilmente una scala decimale facilmente riassumibile come segue:

- 1x - casi di colpa lieve;
- 2x-5x - casi di colpa grave;
- 6x-10x - casi di varie gradazioni di dolo, da quello eventuale a quello generico a quello specifico, premeditato ecc.

La *scala* è dunque suddivisa in due pezzi: l'estremo superiore del primo segmento (5x) corrisponderebbe, dunque, alla colpa gravissima, inescusabile; di conseguenza, il valore minimo del secondo segmento (6x) corrisponderebbe al grado di dolo meno intenso – che,

¹⁸¹ Siffatto argomento è avvalorato soprattutto dal fatto che spesso, per grandi sinistri a dimensione catastrofica, si liquidano – in transazioni stragiudiziali – importi maggiori rispetto a quelli che effettivamente potrebbero essere conseguiti in corso di causa aderendo al solo criterio tabellare: è, ad esempio, ciò che è avvenuto con riferimento ai parenti delle vittime del rogo alla Thyssenkrupp.

¹⁸² Sul punto, v. ARNONE G.M.D., *I danni*, cit.: «A ben vedere, negli States non si regala niente a nessuno, l'incidenza statistica delle condanne punitive è molto bassa e se un giudice ha l'ardire di riconoscere più del dovuto, subito un altro al suo posto sistema le cose, a tacer del fatto che in molti Stati vigono *caps* risarcitori che limitano *ex ante* la misura del *quantum* punitivo».

come abbiamo visto, è quello eventuale – per poi aumentare a seconda delle sue più intense gradazioni. Così come per il dolo, anche nel segmento della colpa è possibile associare al valore minimo (1x), il minimo grado di colpa, e a quello massimo (5x), come detto, la colpa gravissima, residuando così i gradi dal 2x al 4x per le ipotesi di colpa grave.

CONCLUSIONI

«Le sentenze dei tribunali e le profezie di quello che i tribunali faranno, questo e nient'altro è ciò che io intendo per diritto»

OLIVER WENDELL HOLMES JR.

A conclusione di questo studio, è evidente come la questione da me trattata nelle pagine che precedono sia quanto mai complessa ed – almeno apparentemente – senza una possibilità di agevole risoluzione.

Ho avviato questo studio prendendo le mosse dall'evoluzione, sino ai giorni nostri, del concetto di danno non patrimoniale e della sua risarcibilità.

Ho indagato quelli che ho ritenuto i più interessanti dei molteplici settori della responsabilità civile, in cui si potesse avere un riscontro di quanto nel testo prospettato, e cioè della possibilità – o necessità – di attribuire un ruolo importante nella quantificazione del danno non patrimoniale alle caratteristiche oggettive (eccezionale gravità del fatto) o soggettive (intensità dell'elemento psicologico dell'agente) del singolo caso concreto.

Mi sono soffermato, poi, sulle *nuove* frontiere della responsabilità civile, sul «*dogma*»¹ del principio di integrale riparazione del danno e dell'equivalenza tra dolo e colpa e sulla possibilità di una loro superazione, lasciando infine spazio, nelle ultime pagine, ad una *nuova*² teoria del danno non patrimoniale.

Analizzando i risultati di questa mia ricerca, dunque, è facilmente riscontrabile, anche solo leggendo le molteplici tabelle che ho realizzato per schematizzare e semplificare

¹ MONATERI P. G. - ARNONE G.M.D. - CALCAGNO N., "Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta", Vol. II di MONATERI P.G. (a cura di), *Trattato sulla responsabilità civile*, Torino, Giappichelli, 2014.

² In realtà, è molto più risalente di quello che sembra. Già nel 1976, il Professor Paolo Cendon parlava, in una interessante monografia, di una diversa funzione del dolo nella responsabilità derivante da fatto illecito: cfr. CENDON P., *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, Giappichelli, 1976.

quanto più possibile le sentenze esaminate – anche, e soprattutto, con il fine di renderle comprensibili, per quanto possibile, pure a chiunque volesse leggere questo mio studio, pur non avendo un bagaglio di competenze giuridiche da cui poter attingere – la complessità della questione.

Ciò che si ricava chiaramente e nettamente dal mio studio è una generale condizione di *confusione*. Ogni singolo Tribunale, ogni singola Sezione, ogni singolo Giudice, nel giudizio di liquidazione del danno non patrimoniale, adotta strumenti, parametri, criteri differenti.

Del resto, è proprio l'esercizio in concreto del potere discrezionale del giudice nella liquidazione del danno – in via equitativa – nonché il suo presupposto – l'impossibilità o comunque la assoluta difficoltà di precisare il danno nel suo esatto ammontare – a creare i problemi *de qua*.

Anche all'interno della stessa Suprema Corte, i contrasti sembrano insanabili. Quello delineato dalle Sezioni Unite del 2008 sembrava essere il punto di arrivo di un lungo percorso. Si è rivelato null'altro che una tappa di un percorso che, probabilmente, avrà lunga vita. Rimanendo all'interno della Terza Sezione Civile – che, come noto, si occupa anche di Responsabilità Civile – è impressionante la diversità di opinioni che connota i Consiglieri: a mero titolo esemplificativo, per Cass. 22585/2013 il danno morale e il danno c.d. dinamico relazionale vanno liquidati autonomamente rispetto al danno biologico, mentre per Cass. 21716, 11950, 3290/2013 ciò costituirebbe nient'altro che una inutile e illegittima duplicazione risarcitoria.

Attraverso le tabelle di Milano, quindi, – cui, si ricordi, è stato riconosciuto carattere *paranormativo* – l'ordinamento – *rectius*, la Suprema Corte – sta tentando di garantire un elevato grado di uguaglianza, oltre alla prevedibilità delle decisioni (in ossequio ad un generale principio di certezza del diritto, oltre che costituire un disincentivo all'instaurazioni di liti inutili), supplendo *in toto* all'attività – *rectius*, inattività – del legislatore.

La giurisprudenza ha quindi giustamente sottolineato che l'equità, – che altro non è che il “*contrario dell'arbitrio*” – assolve, tra le altre, anche alla funzione di *garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale*, provvedendo dunque ad eliminare le *disparità di trattamento*: viene quindi ad assumere il significato di “*adeguatezza*” e di “*proporzione*”.

Tuttavia, però, è proprio l'attribuzione da parte della Terza Sezione del summenzionato carattere *paranormativo* alle Tabelle milanesi, ad aver ingenerato un distorto meccanismo. Sdoganate, infatti, le Tabelle del Tribunale di Milano, ciascun Tribunale si è a sua volta dotato di proprie Tabelle: Roma, Venezia, ...; ciò, però, non fa altro che aumentare la confusione e l'incertezza negli operatori del diritto.

Occorre però, per chiudere il discorso, fare un passo indietro, e tornare al principio di integrale riparazione del danno. È su questo (e sulla sua *vincolatività*) infatti, che si giocano le carte del futuro danno non patrimoniale.

Ho già detto che il principio di integrale riparazione del danno non è un principio a copertura costituzionale: chiara, sul punto è stata la Consulta solo pochi anni fa³.

Nessuno dubita, infatti, che per quanto concerne il danno patrimoniale non vi siano problemi particolari che ostano alla sua applicazione; anzi, data la sua intuitività, parrebbe financo eccessivo motivare tal simile affermazione.

I problemi, però, si notano facilmente nel terreno del danno non patrimoniale. È davvero possibile risarcire *integralmente* un danno – per natura – non misurabile in termini monetari? È questa, credo, la domanda che dobbiamo porci in questo momento, alla fine di questo studio.

La più netta, tra le risposte che la dottrina ha dato, è di Cesare Salvi:

«a me pare che parlare di risarcimento integrale per il danno non patrimoniale sia formulazione priva di significato giuridico»⁴.

Posto che, infatti, il danno non patrimoniale risulta esser tutt'altro che categoria *unitaria*⁵ – se non solo in senso negativo, *per differentiam* rispetto al danno patrimoniale –, occorre davvero chiedersi se abbia senso parlare, con riferimento al danno non patrimoniale, di integralità del risarcimento, adattando a tale figura il principio generale adottato dal Codice civile per il danno patrimoniale. Come detto, per SALVI, la determinazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale mediante l'applicazione del principio in esame altro non è che una *«missione impossibile»*.

Ha ragione, l'Autore, quando sostiene che il principio del risarcimento integrale ha senso per il danno patrimoniale: in questo ambito, infatti, riparazione integrale significa semplicemente che il soggetto danneggiato ha diritto a una somma di denaro calcolata in modo da corrispondere alle perdite economiche subite, ex art. 1223 c.c.

Tornando al danno non patrimoniale, ritengo di poter concordare – anche e soprattutto sulla base di quanto ho potuto constatare grazie alla ricerca svolta per la stesura di tale lavoro – con l'Autore, il quale ritiene che le regole giuridiche in cui si sostanzia il principio di integralità del danno patrimoniale sono inapplicabili e financo prive di senso se

³ CORTE COST., 16 OTTOBRE 2014, N. 235, Responsabilità Civile e Previdenza, VI, 2014, 1834 con nota di SCOGNAMIGLIO C., *Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della corte costituzionale, la funzione della responsabilità civile e una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non eccedente il livello della tollerabilità*.

⁴ SALVI C., *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, Europa e Diritto Privato, II, 2014, 517.

⁵ Riferendosi a tutte le ipotesi in cui l'ordinamento giuridico assicura la tutela risarcitoria pur in assenza di una perdita economica in capo all'attore, le quali, però, possono avere varia natura, fondamento ed effetti.

applicate al danno non patrimoniale, dove manca proprio il necessario presupposto di quelle regole: la perdita economicamente valutabile.

«Porre quindi quel principio alla base della ricerca dei criteri per la liquidazione conduce al vicolo cieco di un'argomentazione che non è in grado di tradursi in regole operative».

È ciò che ho constatato nella mia analisi. Si prenda, ad esempio, quanto detto con riferimento all'illecito trattamento dei dati personali – in particolare, le decisioni del Tribunale di Trieste e di Genova –: stessi criteri, stesso tipo di lesione, pregiudizi sostanzialmente simili, ma risarcimenti totalmente differenti (800 € l'uno, 50.000 € l'altro). Eppure, apparentemente, entrambi i Giudici sembravano aver seguito un *logico* iter argomentativo.

Ben più *coinvolgente* è il ragionamento proposto dal Tribunale di Palermo nella sentenza del 25 giugno 2001. Il Giudice, analizzando i vari criteri di determinazione del danno, si sofferma sulla L. 497/1999, contenente disposizioni per la corresponsione di *indennizzi* relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese (Tn): al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità della NATO, ha previsto, per ogni persona deceduta e per i superstiti nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, un indennizzo pari nel massimo a 3.800.000.000 £ a favore dei superstiti e degli eredi legittimi delle persone decedute negli incidenti. È evidente che il provvedimento normativo in questione non può costituire parametro di raffronto, nascendo lo stesso in un contesto straordinario, anche per ciò che attiene alla quantificazione dell'indennizzo. Inoltre, fa notare il Giudice, se tale formula vorrebbe accentuarne il carattere di provvidenza (non risarcitorio, dunque), non elide tuttavia il fatto che il disegno di legge approvato tendeva *«a garantire il risarcimento del danno economico a favore dei superstiti e degli eredi legittimi delle vittime di incidenti sul territorio italiano che abbiano coinvolto unità delle forze armate della NATO»*.

Tuttavia, la norma è presa in considerazione dal Giudice, nell'ottica di ricostruzione astratta di un compendio di parametri di determinazione del danno non patrimoniale: il fatto che in un provvedimento legislativo si sia dato particolare risalto alla *eccezionalità dell'episodio dannoso* e che si sia pensato di quantificare l'ammontare massimo del ristoro spettante ai congiunti delle vittime, prescindendo, dunque, dall'individuazione concreta del pregiudizio sofferto dagli stessi, e che, infine, si sia quantificato il ristoro economico in un importo particolarmente rilevante, in relazione anche alla tipologia del fatto e al coefficiente psicologico che accompagnò le condotte dalle quali scaturì quell'evento infausto, potrebbe rendere legittima, agli occhi del giudicante, la possibilità di fare ricorso (anche) ai criteri utilizzati dal legislatore per la determinazione di un tetto massimo di *indennizzo*.

L'argomentazione può essere ritenuta pregevole, ma è legittima? Rientra nei poteri equitativi del giudice la determinazione di un danno effettuata in tal modo, sulla base di un *adattamento* della normativa al caso concreto?

A cosa ancorare, dunque, il risarcimento del danno non patrimoniale (diverso da quello di tipo biologico), senza incappare negli ostacoli di cui ho parlato?

Come ho detto, nei prossimi anni, soluzioni (degne di questo nome), da parte della Suprema Corte, difficilmente arriveranno. Ci si chiede, dunque, se il legislatore – e in particolare l'attuale legislatore – sia in grado di arrivare a definire, così come fatto con gli artt. 138 e 139 cod. ass., dei parametri risarcitori diversi e specifici per ogni diversa tipologia di danno non patrimoniale. Questa, infatti, potrebbe essere l'unica via idonea a garantire, in tempi più o meno brevi, una definizione del problema. Va ricordato, infatti, che come ribadito – da ultimo – dalla Corte Costituzionale nel 2014 (n. 235), il legislatore può intervenire ponendo dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale (eventualmente, anche prevedendo una *ragionevole* limitazione dello stesso): anzi, sarebbe proprio il legislatore l'unico soggetto deputato a tale compito. Una predeterminazione dei singoli risarcimenti, infatti, consentirebbe anzitutto il rispetto del principio di uguaglianza, formale e sostanziale.

Ulteriore considerazione da svolgere al termine di questo lavoro è che probabilmente un'indicazione di dove stia andando la responsabilità civile verrà fornita dalle Sezioni Unite nei prossimi mesi, quando saranno chiamate a confrontarsi con l'annosa questione della configurabilità dei c.d. danni punitivi. È evidente che da tale pronuncia dipendono le sorti dell'intero sistema (oltre che dei sostenitori delle diverse *fazioni* contrapposte). Tale decisione, tuttavia, difficilmente sarà idonea a risolvere i problemi che si sono prospettati in questo studio.

Occorre, quindi, sperare in un risolutivo intervento dell'unico soggetto dotato di vero e proprio potere innovatore: il legislatore. Come prevedibile, però, la proposta di legge in materia di danno non patrimoniale attualmente all'esame della Camera dei Deputati – Bonafede e altri, C.1063 –, non si è spinta così *oltre*. Si prevedono tabelle per il danno biologico e per il danno da perdita del congiunto, ma nulla di così innovativo si dice dal punto di vista degli altri danni.

Il principio di integrale riparazione è *salvo* (?).

APPENDICE

La presente appendice ha la finalità di rendere accessibili i testi delle singole sentenze esaminate all'interno del mio lavoro anche a coloro i quali, trovandosi a leggere questo testo, non abbiano tuttavia a disposizione gli strumenti che consentono di reperirle con maggiore facilità.

Le sentenze, principalmente delle Corti di merito, saranno riportate secondo un mero ordine cronologico, dalla più risalente alla più recente.

Inoltre, per consentire una più agevole lettura delle stesse, facendo sì che il lettore possa individuare, all'interno della singola decisione, le parti maggiormente significative che ho preso in considerazione ai fini del mio lavoro, ho provveduto ad evidenziare, paragrafo per paragrafo, quelli di cui si è detto.

Le sentenze sono tratte dalle principali banche dati online e riviste giuridiche, con alcune eccezioni. In particolare, sono tratte dalla banca dati online "Leggi d'Italia" le seguenti:

TRIB. MODENA, SEZ. I CIVILE, 12 DICEMBRE 2003;

TRIB. GENOVA, SEZ. VI CIVILE, 6 APRILE 2006;

TRIB. PALERMO, SEZ. I CIVILE, 21 FEBBRAIO 2007, N. 780;

TRIB. MARSALA, SEZ. STRALCIO, 3 LUGLIO 2007;

TRIB. PALERMO, SEZ. III CIVILE, 15 FEBBRAIO 2008;

TRIB. BARI, SEZ. III CIVILE, 7 MAGGIO 2009;

TRIB. NOLA, SEZ. II CIVILE, 2 FEBBRAIO 2010;

TRIB. TRIESTE, SEZ. CIVILE, 19 GIUGNO 2010;

APP. TARANTO, SEZ. CIVILE, 13 MAGGIO 2011;

TRIB. ORVIETO, 29 GIUGNO 2011;

ASS. TORINO, SEZ. II, 14 NOVEMBRE 2011;

TRIB. TORINO, SEZ. IV CIVILE, 20 FEBBRAIO 2012;

TRIB. MONZA, 10 APRILE 2012;

TRIB. FOGGIA, SEZ. I CIVILE, 12 SETTEMBRE 2012;

TRIB. TRENTO, 11 OTTOBRE 2012;

TRIB. PALERMO, SEZ. III CIVILE, 19 OTTOBRE 2012;

TRIB. NAPOLI, SEZ. III CIVILE, 4 DICEMBRE 2012;

TRIB. MILANO, SEZ. I CIVILE, 12 DICEMBRE 2012;

TRIB. ROMA, SEZ. I CIVILE, 18 FEBBRAIO 2013;

TRIB. RAGUSA, 6 GIUGNO 2013;
TRIB. MILANO, SEZ. XI CIVILE, 13 GIUGNO 2013;
TRIB. REGGIO EMILIA, SEZ. II CIVILE, 13 GENNAIO 2014;
TRIB. ROMA, SEZ. XII CIVILE, 7 FEBBRAIO 2014;
TRIB. REGGIO EMILIA, SEZ. II CIVILE, 3 MARZO 2014;
TRIB. PERUGIA, SEZ. II CIVILE, 6 MAGGIO 2014;
TRIB. RIMINI, SEZ. CIVILE, 21 MAGGIO 2014;
TRIB. CASSINO, 6 NOVEMBRE 2014;
CASS. CIV., SEZ. III, 22 GENNAIO 2015, N. 1126;
TRIB. MILANO, SEZ. I CIVILE, 15 APRILE 2015;
TRIB. TORINO, SEZ. IV CIVILE, 3 GIUGNO 2015;
TRIB. ASCOLI PICENO, 15 MARZO 2016;
TRIB. FROSINONE, 16 MARZO 2016;
TRIB. PALERMO, SEZ. III CIVILE, 6 APRILE 2016;
TRIB. PADOVA, SEZ. II CIVILE, 12 MAGGIO 2016.

Sono state tratte dalla banca dati online “DeJure” le seguenti:

TRIB. VENEZIA, SEZ. I CIVILE, 10 GENNAIO 2006, N. 73;
TRIB. MARSALA, SEZ. CIVILE, 20 FEBBRAIO 2008;
TRIB. MILANO, SEZ. X CIVILE, 3 SETTEMBRE 2012, N. 9749;
ASS. BERGAMO, 27 SETTEMBRE 2016.

Sono tratte dal sito internet “www.articolo29.it” le seguenti:

TRIB. CATANIA, 2 LUGLIO 2008, N. 2997;
APP. CATANIA, SEZ. I CIVILE, 14 LUGLIO 2010, N. 1131.

È tratta dal sito internet “www.personaedanno.it” la seguente:

TRIB. PALERMO, SEZ. I CIVILE, 4 LUGLIO 2007.

Sono tratte dalla rivista specialistica “Diritto dell’informazione e dell’informatica” le seguenti:

TRIB. MILANO, 8 APRILE 1991;
TRIB. NAPOLI, 8 APRILE 1995.
TRIB. LATINA, SEZ. DIST. TERRACINA, 19 GIUGNO 2006, N. 252

È tratta dalla rivista specialistica “Giurisprudenza italiana” la seguente:

TRIB. BARI, 18 GIUGNO 2001.

È tratta dalla rivista specialistica “Il Foro Italiano” la seguente:

TRIB. PALERMO, 25 GIUGNO 2001.

È tratta dal sito del Tribunale di Varese – www.tribunale.varese.it – la seguente:

TRIB. VARESE, 10 DICEMBRE 2010.

Sono, invece, inedite le seguenti:

TRIB. PADOVA, 7 GENNAIO 2009;

TRIB. TRENTO, 24 GIUGNO 2015.

Trib. Milano, 8 aprile 1991

— OMISSIS —

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1986 la signora D. M. conveniva in giudizio avanti a questo Tribunale la S.p.A.R. E. e il Signor C. G. — rispettivamente, editrice e direttore responsabile del settimanale «Eva Express» lamentando che sul n. 29 del 17 luglio 1986 del periodico e precisamente sulla copertina e nelle pagine da 18 a 27 erano state pubblicate varie foto di essa attrice «svestita», lamentando altresì che la pubblicazione dei fotogrammi — avvenuta senza alcun consenso — era stata accompagnata da «titoli e didascalie offensive», deducendo che le foto erano state «scattate con un teleobiettivo, contro la volontà dell'istante e a sua insaputa, mentre era nell'ambito dell'intimità della propria casa in Corsica», osservando che la condotta dei convenuti si poneva in contrasto con la previsione di varie norme dell'ordinamento (artt. 10 c.c., 96 e 97 della l.d.a., 615-bis cod. pen.), sottolineando che il gravissimo e pregiudizievole abuso non poteva trovare giustificazione neppure nella «notorietà» di essa attrice quale «consorte del Principe Vittorio Emanuele di Savoia Capo della Casa Savoia» e chiedendo al Tribunale conclusivamente, la condanna solidale dei due convenuti sia al «risarcimento ...di tutti gli ingenti danni subiti, patrimoniali e non», sia alla pubblicazione della sentenza su «Eva Express» e su vari quotidiani. I convenuti, costituitisi entrambi, chiedevano il rigetto delle domande così proposte nei loro confronti, osservando fra l'altro che la notorietà del personaggio — non derivata soltanto dal rapporto di coniugio con il Savoia — legittimava la pubblicazione delle foto senza consenso, mentre la pretesa dei Savoia e della stessa Doria di rappresentare «un punto di riferimento morale persino... in una Repubblica moderna tesa verso il 2000» giustificava la «comunicazione al pubblico» di «atteggiamenti... attitudini... abitudini» del personaggio e il «superamento» dei comuni ambiti di riservatezza. Instaurandosi in tal modo il contraddittorio tra le parti e prodotti da queste documenti e memorie, dopo lunghi rinvii disposti in considerazione della «pendenza di trattative» la causa — sulle conclusioni trascritte in epigrafe — era rimasta al Collegio e, all'udienza del 23 novembre 1989, discussa e posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. È incontroverso che le foto pubblicate su «Eva Express» riproducevano aspetti e momenti della vita privata della Doria, nella sua casa in Corsica. E poi presumibile, sulla scorta del peculiare «taglio» delle immagini e dello stesso tenore di titoli e didascalie del servizio giornalistico, che le foto erano state ottenute mercé l'utilizzo di particolari strumenti di ripresa visiva e, dunque, in una situazione sussumibile nella sfera di previsione dell'art. 615-bis cod. pen. D'altro canto, è pacifico che la pubblicazione e diffusione dei fotogrammi era avvenuta senza il consenso delle persone ritratte e, per quello che qui interessa, senza il consenso della Doria; mentre titoli e didascalie, sia isolatamente considerati sia considerati nei loro unitario insieme, hanno una valenza obiettivamente lesiva dell'immagine della Doria evidentissima. Discende da quanto detto la necessità di affermare la civile responsabilità dei due convenuti per la realizzazione e la diffusione del servizio.

Non giova, a fare concludere in senso diversi, l'invocare scriminanti quali il diritto di cronaca e/o di critica: infatti, il diritto di cronaca non può prescindere dalla liceità della acquisizione della «notizia» e dalla sua verità o, quantomeno, da una ragionevole putatività — laddove, nella specie, si è palesemente in presenza di una semplice, maliziosa e non altrimenti avvalorata «lettura» dei fotogrammi pubblicati —; mentre quanto al diritto di critica, la pretestuosità dell'invocazione dello stesso in questa sede è evidenziata sufficientemente dalla circostanza che, all'atto della pubblicazione e diffusione del servizio lesivo, nessun preciso e adeguato riferimento fu fatto alle ora addotte ragioni dello stesso, ossia a quell'esigenza di porre a confronto i comportamenti tenuti in concreto della Doria e il «ruolo pubblico» da essa asseritamente assunto che, nella prospettiva dei convenuti, avrebbe dovuto e dovrebbe avere effetto di scriminare, in assoluto.

2. Si tratta ora di adottare le statuizioni riparatorie consequenziali. E a questo riguardo, in mancanza di ogni prova di un qualche danno patrimoniale, non si può limitare la pronuncia di accoglimento: a) alla domanda di risarcimento del c.d. danno non patrimoniale — di cui certamente ricorrono i presupposti (essendo evidente e incontestabile l'illiceità anche penale dei fatti lesivi) e che, tenuto conto della ragguardevole notorietà della persona offesa, della natura e dell'idoneità altamente screditante dei maliziosi addebiti, della rilevantissima diffusione del servizio giornalistico, può essere equitativamente liquidato in complessive L. 250.000.000, oltre interessi in misura legale dalla pronuncia al saldo; b) alla domanda di pubblicazione della presente sentenza, ex art. 120 cod. proc. civ., secondo le modalità meglio precisate in dispositivo.

3. Ai sensi degli artt. 91 e 97 cod. proc. civ., i convenuti devono essere solidalmente condannati a rimborsare alla controparte le spese giudiziali, liquidate — alla stregua della tariffa forense civile sub d.m. 31 ottobre 1985 — in complessive L. 4.551.300 (L. 351.300 per esborsi, L. 1.200.000 per diritti e L. 300.000 per onorari).

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione, così provvede: 1) dichiara tenuti e condanna la S.p.A. Rusconi Editore e Carretto Guido — rispettivamente società editrice e direttore responsabile del settimanale «Eva Express» — a risarcire in solido a Doria Marina danni per complessive L. 250.000.000, oltre accessori indicati in motivazione; 2) dichiara tenuti e condanna altresì i predetti, in solido, alla pubblicazione — a loro spese e per una sola volta, su «Eva Express» e sui quotidiani «Corriere della Sera» e «La Stampa» dell'intestazione e della parte dispositiva della sentenza; 3) dichiara tenuti e condanna infine gli stessi a rimborsare in solido a Doria Marina le spese giudiziali, liquidate in complessive L. 4.551.300.

Trib. Napoli, 8 aprile 1995

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. L'antefatto che ha dato origine alla vicenda giudiziaria può ritenersi pacifico e non richiede ulteriori acquisizioni istruttorie: un sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, la Dott. M.M., avendo raccolto una voce secondo cui un imputato, tale E.C., sarebbe stato favorito dal Tribunale del riesame,

presieduto dal dott. G.P.C., ottenendo, previo pagamento della somma di 250 milioni, l'annullamento di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal giudice delle indagini preliminari, ritenne doveroso riferirne al suo ufficio con una relazione scritta a norma dell'art. 330 c.p.p. La Procura della Repubblica di Napoli, senza alcuna indagine, trasmise la denuncia alla Procura di Salerno, ufficio giudiziario competente per i procedimenti in cui magistrati del distretto della Corte d'Appello di Napoli assumono la qualità di imputati ovvero di persone offese o danneggiate dal reato, in base al disposto dell'art. 11 c.p.p.

2. È pertanto superflua la prova per testi richiesta dalla difesa del convenuto volta a dimostrare che l'allora procuratore della Repubblica di Napoli, dott. V.S., il 2 novembre 1992, in una conferenza stampa, rispondendo ad una domanda di giornalisti presenti, ebbe a confermare l'esistenza della relazione "M.", e a precisare che «l'apertura del fascicolo in ordine a tale rapporto costituiva un atto dovuto sul quale non avrebbe potuto indagare la Procura della Repubblica di Napoli che, pertanto, lo aveva trasmesso alla Procura di Salerno».

3. È sulla base di questi elementi (altri non risultano né vengono allegati, se non si vuoi far riferimento ad anonime voci provenienti dai «cortile di Castelcapuano») che «Il Mattino» riportò la notizia ben otto volte in soli 17 giorni (dal 3 al 20 novembre 1992) in un contesto e con modalità per le quali il Tribunale ritiene, per le ragioni che saranno esposte, che non solo si sia consapevolmente esorbitato dal diritto di cronaca, ma che il fatto sia stato deformato e strumentalizzato per fini politici, senza tener conto dell'enorme danno psicologico e sociale che si sarebbe recato ad una persona che (probabilmente e anzi certamente) non costituiva l'obbiettivo primario della campagna giornalistica, ma che sarebbe stata comunque lesa nel suo onore e nella sua reputazione, colpendola nella qualità più preziosa e imprescindibile che la società deve attendersi da un magistrato e che il magistrato deve possedere per il ruolo che svolge: e cioè l'onestà, prima e al di là delle doti di capacità, diligenza e preparazione professionale.

4. È appena il caso di richiamare i principi vigenti in materia, più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, tal che deve dirsi essersi costituito un indirizzo univoco e consolidato cui questo Tribunale presta piena adesione. I requisiti essenziali affinché l'attività giornalistica, quando diffonda notizie lesive dell'altrui onore e reputazione, possa ricondursi all'esercizio del diritto di cronaca e di critica previsto e tutelato dall'art. 21 della Costituzione, che, a norma dell'art. 51 c.p., esclude l'antigiuridicità del fatto, consistono nella verità oggettiva o anche soltanto putativa dei fatti riferiti, nella loro rilevanza sociale e nell'obiettività, serenità e correttezza dell'informazione; i fatti narrati devono essere sostanzialmente conformi alla realtà, o apparire ragionevolmente tali al giornalista che si sia diligentemente documentato e abbia provveduto agli opportuni accertamenti e riscontri, e l'informazione in ordine agli stessi deve corrispondere ad un interesse generale, a causa della loro rilevanza per la collettività e per la formazione della pubblica opinione: essi devono inoltre essere riferiti con obiettività e chiarezza, senza fuorvianti sottintesi o accostamenti suggestionanti, e commentati senza travalicare i limiti di una critica civile, anche se vivace (cfr. Cass. civ. 18 ottobre 1984 n. 5259; Cass. pen. 30 giugno 1984; 15 ottobre 1987; 18 gennaio 1991; 7 aprile 1992; 27 agosto 1992; 27 ottobre 1992). Nella valutazione degli articoli occorre inoltre procedere ad un esame globale, tenendo conto non soltanto delle singole espressioni letterali usate, ma anche del complesso dell'informazione, rappresentata dal testo, dal titolo, dalle immagini e dal modo di presentazione, e più in generale dal linguaggio usato dall'autore (cfr. Cass. pen. 27 novembre 1991; 12 dicembre 1991).

5. Il convincimento innanzi esposto è basato sulle seguenti considerazioni:

5.1. Il giorno successivo alla conferenza stampa tenuta il 2 novembre 1992 dal dott. S., in cronaca di Napoli apparve un articolo a tutta pagina riguardante l'esclusione di un sostituto dalla Procura distrettuale antimafia (per ragioni che l'articolaista mostra chiaramente di addebitare ad un complotto posto in essere da suoi colleghi sulla base di calunnie). A fianco dell'occhiello «Giustizia nella bufera», figura un riquadro col titolo «Procedimento a Salerno per un presidente del riesame: avrebbe favorito un detenuto». Nel testo che segue si legge: «altra sconcertante e inquietante storia da Castelcapuano: a Salerno sono stati trasmessi gli atti relativi ad un procedimento contro un giudice del Tribunale. Secondo la denuncia, questo magistrato – ma la vicenda è tutta da accertare – avrebbe ottenuto una somma di danaro per favorire un detenuto. E una vicenda di cui nel cortile di Castelcapuano si parla apertamente. Si fanno anche riferimenti precisi, nome compreso: si tratterebbe addirittura del presidente di una delle sezioni del Tribunale del Riesame. Ne parliamo perché almeno la trasmissione degli atti a Salerno è certa: è sicuro che è stato avviato un procedimento penale a carico di questo magistrato del Tribunale. Il resto è da verificare».

Risaltano di questo trafiletto: 1) la collocazione (accanto all'occhiello «Giustizia nella bufera»); 2) la deformazione del fatto: non esisteva una denuncia con una paternità individuata secondo cui il magistrato avrebbe ottenuto una somma di danaro, ma solo la segnalazione (ad opera del sostituto M.) di una voce anonima circa la perpetrazione dell'illecito, particolare tutt'altro che secondario per la sua evidente incidenza sulla consistenza e concretezza della notizia, mancandovi l'assunzione della responsabilità dell'accusa; 3) il mendacio: non esisteva un «procedimento penale a carico di questo magistrato...», ma solo una ipotetica *notitia criminis* senza alcun ulteriore impulso da parte degli organi inquirenti: e ciò risultava proprio dalla puntualizzazione del Procuratore della Repubblica, per il quale la trasmissione del rapporto del suo sostituto alla Procura di Salerno (che era la sola cosa sicura, rispetto a tutto il resto) costituiva «atto dovuto»: parole che non potevano non essere interpretate che come una dichiarazione di neutralità del comportamento dell'ufficio (la trasmissione a Salerno), realizzante un mero passaggio procedurale senza che ad esso potesse attribuirsi nessuna valenza circa l'esercizio dell'azione penale a carico di un soggetto determinato e per un'accusa avente un rostrato probatorio, per quanto minimo. In altri termini, l'adempimento importava la possibilità di un successivo accertamento, ma non ne conteneva alcuno, e non doveva essere utilizzato per ipotizzare l'effettivo accadimento di fatti penalmente rilevanti, con evidente pericolo di lesione dell'altrui reputazione. Non può poi non sottolinearsi la voluta drammatizzazione con l'uso di aggettivi come «sconcertante» e «inquietante», non riferibili evidentemente ad un mero passaggio procedurale, ma all'ipotizzato mercimonio della libertà di un imputato ad opera del magistrato: e a neutralizzare l'informazione e a renderla conforme alla verità obbiettiva non vale certo surrettiziamente inserito («ma la vicenda è tutta da accertare») per l'evidente contraddizione col tono del corsivo che ne schiaccia il valore, riducendolo al rango di una mera riserva di circostanza.

5.2. Il 15 novembre, col consueto occhio ad un complesso di articoli stampati a p. 21 in cronaca di Napoli («Giustizia nella bufera») che contraddistinguerà una vera e propria rubrica pressocché quotidiana, figura un articolo su otto colonne a firma di V.D.T. con il titolo «La moglie del Pm lavora alla Ic-Soft»: nello scritto, disseminato di espressioni come «misteri e veleni», che avrebbero aleggiato nei palazzi di giustizia, si informa che la moglie di «un magistrato in mirini fila nelle indagini sul voto di scambio», appartenente alla Procura circondariale, prestava servizio come impiegata in una società di informatica che aveva realizzato programmi per l'archivio elettorale del ministro D.L., raggiunto da un avviso di garanzia, e che ivi era stato praticato un sequestro. Il non chiaro ma allusivo contenuto dell'articolo parla di assunzioni clientelari nella società, mentre già nell'occhio si era accennato ad un supertestimone che avrebbe facilitato il compito dei giudici: frammenti eli «notizie» messe insieme e corredate dalla notazione che non esisteva «nessun rapporto, naturalmente, tra l'indagine dei giudici della Circondariale e il lavoro svolto dalla moglie di uno di questi giudici...»: se non che non sfugge a nessuno che il tutto è diretto proprio a creare un clima di sospetto sulla linearità dell'azione di questo magistrato, così allungando la lista dei «veleni» nella «città dei misteri». Si prosegue facendo menzione della missione di «superispettori all'ordine del Ministro della Giustizia Martelli», i quali — si legge — «finiranno probabilmente con l'occuparsi...», anche di altre torbide vicende che in questi giorni stanno mettendo a soqquadro gli uffici giudiziari e, facendo «un breve riepilogo delle puntate precedenti», si accenna ancora ad un capitano accusato di riciclaggio di auto rubate («trasferito ma non arrestato») e quindi ad «un magistrato da tutti stimato, G.P.C., finito sotto inchiesta a Salerno con il sospetto (ma nessuno ci erede) di aver intascato 250 milioni in cambio di una sentenza favorevole»; si aggiunge poi il caso di un magistrato della Procura, di sesso femminile (c.d. «caso Gabriele»), cui sarebbe stato negato di passare alla Procura distrettuale a motivo di strane voci sul suo conto che le imputerebbero di essere «amante di un avvocato di un boss». Vengono così accomunate una serie di «notizie», alcune al livello di veri e propri pettegolezzi, omologandole nella qualifica di «torbide vicende» e annoverandovi l'episodio concernente il dott. C., e tutte sono sfruttate al trasparente fine di minare la credibilità della magistratura napoletana, della quale alcuni esponenti erano impegnati nell'inchiesta sul voto di scambio. Falso è che il C. sarebbe «finito sotto inchiesta» e palesemente contraddittoria con la collocazione del fatto tra le «torbide vicende» la precisazione che al sospetto di corruzione «nessuno ci crede»; nessuna valenza neutralizzante o riparatrice può poi attribuirsi all'elargizione della qualifica di «magistrato da tutti stimato», la quale, anzi, appare in stridente contrasto col tipo di accusa, accrescendo la gravità del fatto.

5.3. Sotto il consueto occhio «Giustizia nella bufera», l'8 novembre compare un articolo a firma di M.L.P. col titolo «D.D.: sono indagato e non so perché», nel quale sono proposti tutti gli argomenti favorevoli alle posizioni dell'indagato. In un riquadro, sotto questo articolo, ve ne è un altro, a firma di V.D.T., intitolato «Troppi misteri per un Palazzo»: nell'occhio si annuncia, tra l'altro, «Nell'agenda dei superispettori le sconcertanti vicende delle ultime settimane» e, nel corpo dello scritto, accanto al caso di microspie che sarebbero state poste o mantenute illegittimamente dalla polizia giudiziaria in uffici di una società, si ritorna sul caso del «magistrato amante di un avvocato di un boss», che avrebbe sporto denuncia. Seguono le seguenti testuali parole: «Sdegno. Reazioni. Neanche il tempo di registrarle, che un'altra tegola si abbatte su Castelcapuano. Un'altra voce, un'istanza di arresto annullata per 250 milioni, un sospetto che sa di calunnia, il nome di un giudice che gode della stima di tutti: G.P.C. Altri veleni, altri interrogativi che attendono risposta». Ne risultano un effetto amplificante della incontrollata notizia calunniosa, la sua drammatizzazione nel quadro dipinto a fosche tinte, e un clima di attesa sullo scioglimento degli interrogativi posti da questa e dalle altre «vicende»; e appare ancora una volta manifesta l'intima connessione tra l'inchiesta sul voto di scambio e la serie di articoli dedicati alla magistratura per delegittimarne l'azione.

5.4. Questa connessione è ugualmente chiara nell'articolo a firma di M.L.P., apparso in cronaca il 9 novembre. Nell'occhio vi figurano le solite espressioni «Giustizia nella bufera»; quindi, nel titolo, «Oggi A.V. dai giudici» e, nel sommario, «E da giovedì al lavoro gli ispettori sui veleni nel Palazzo». Nel corpo dell'articolo si riferisce del l'interrogatorio cui era stato sottoposto il parlamentare democristiano, indagato per voto di scambio e, quindi, dell'arrivo degli ispettori ministeriali che avrebbero dovuto far chiarezza «sui veleni del Palazzo: una serie di vicende inquietanti che coinvolgono un magistrato del Tribunale del Riesame, molto stimato dai suoi colleghi, per una insinuazione che sta valutando il Tribunale di Salerno...». Si fa quindi menzione delle altre «vicende» e si evidenziano le posizioni dei tre indagati D.V., D.L. e D.D., di cui si espongono la disponibilità a chiarire i fatti e le proteste di estraneità alle accuse. L'accostamento di questa presa di posizione della giornalista verso gli indagati nell'inchiesta sul voto di scambio (di per sé legittima) e la ripresa della notizia dell'infamante fatto corruttivo non è ragionevolmente spiegabile. Se non si, tiene presente la valenza teleologica, cui si è accennato. La reiterata informazione è poi ancora una volta viziata dalla non confermata veridicità dell'affermazione secondo cui alla voce anonima si sarebbero occupati gli ispettori, i quali, viceversa, non risultano essere stati mai incaricati di svolgere indagini sul dott. C.

5.5. Il 1 novembre, sotto titolo «Gli ispettori tra i ministri (li Castelcapuano)», a firma di V.D.T., vengono passati in rassegna i «veleni» che ponevano domande richiedenti risposte ineludibili: le microspie, l'imboscata ad opera di magistrati che, facendo leva su insinuazioni boccacesche, avevano impedito al sostituto donna di passare alla Procura Distrettuale e... il caso C., storia di un giudice al di sopra di ogni sospetto, finito sotto inchiesta a Salerno per una «voce» che sa di calunnia: qualcuno avrebbe parlato in giro di una sentenza comprata (e venduta) per 250 milioni. A beneficiare di quella sentenza fu E.C., re delle esattorie, accusato di falso e truffa allo Stato. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso C.: «È un'accusa infamante e palesemente infondata: la decisione del Tribunale del riesame, sorretta da ampia ed esauriente motivazione, è un vero e proprio atto dovuto e costituisce una riparazione tardiva e parziale per gli enormi danni morali e materiali che erano derivati dal provvedimento restrittivo...». Anche qui vanno sottolineati: l'accostamento ad altri fatti caratterizzati da una marcata luce negativa sui rispettivi attori; la personalizzazione della «voce» in un «caso C.»; la reiterazione dell'informazione, con l'ulteriore particolare della indicazione dell'interessato, il C., di cui si cita una scontata (e perciò poco attendibile) smentita della corruzione che lo avrebbe visto protagonista; l'affermazione (frutto di una voluta forzatura) che un giudice (pur) al di sopra di ogni sospetto sarebbe «finito sotto inchiesta».

5.6. Il 12 novembre, sempre in cronaca, con il solito occhiello «Giustizia nella bufera», appare un articolo a firma di G.D.F. intitolato «Castelcapuano ai raggi X», in cui si parla degli ispettori «spediti» dal Ministero della Giustizia, con una nuova ricognizione di tutti gli «argomenti su cui viene chiesto qualche chiarimento»: segue l'elencazione dei casi, con l'aggiunta di altri fatti interessanti più uffici e i loro rapporti. Vi viene annoverata anche «la denuncia presentata contro il presidente della decima sezione penale del Tribunale G.C.»: qui la diceria raccolta dal sostituto M. e riferita al suo ufficio diviene «una denuncia» contro il dott. C.

5.7. Il 14 novembre, in cronaca, col solito occhiello in evidenza «Giustizia nella bufera», vi è un articolo non firmato col titolo «Tornano gli ispettori di Martelli», con la specificazione nel sommario «Secondo round per far luce sui misteri e veleni di Castelcapuano». Nel corpo dell'articolo si rileva che i funzionari ministeriali avrebbero dovuto far ritorno a Napoli nei giorni successivi, non essendo state sufficienti le poche ore trascorse a colloquio con il Procuratore S. e l'incontro con M. e gli altri giudici della Circondariale: «Troppe sono le «voci», i «misteri», i «veleni» che percorrono le aule e i corridoi dei palazzi di Giustizia»; si parla poi del solito episodio del sostituto procuratore donna; e l'attenzione si sposta sul dott. C. come segue: «e poi la vicenda del giudice G.P.C., presidente di una sezione del riesame, un magistrato molto stimato nel suo ambiente e che finisce sotto inchiesta della magistratura salernitana perché accusato di aver intascato 250 milioni di lire in cambio di una sentenza «favorevole»». Seguono altre «vicende» atte a porre in cattiva luce la magistratura napoletana: nessun nuovo particolare sul fatto C., ma solo l'intento di ravvivare nella memoria dei lettori il ricorso della calunnia, senza indicazione della sua origine, che da «voce» si trasforma in accusa, per la quale il magistrato sarebbe finito sotto inchiesta ad opera della magistratura salernitana, con la consueta forzatura (anche in riferimento ai pretesi compiti degli ispettori) e l'omologazione agli altri «casi» onde accrescere il peso di elementi complessivamente incidenti sul prestigio della magistratura.

5.8. Il 20 novembre infine compare un altro articolo senza firma sulla corruzione elettorale, dedicato alle inchieste «sul voto di scambio» e, particolarmente al procedimento a carico dell'on. A.V.; nei confronti del quale era stata avanzata la richiesta di autorizzazione a procedere, con ampia ospitalità per le sue dichiarazioni (tra l'altro: «...riuscirò a dimostrare la mia assoluta estraneità rispetto alle vicende nelle quali è stato coinvolto il mio nome... esprimo l'amarezza per una vicenda alla quale sono completamente estraneo...»). A fianco, sulla sinistra un riquadro con il titolo «Un «caso» dopo l'altro» e, quindi, una premessa «Giustizia nella bufera, misteri e veleni nell'ombra di Castelcapuano, un cedimento per un magistrato», sono atte a determinare quanto meno un disorientamento e innegabile è il negativo impatto nell'opinione pubblica e nella percezione dell'interessato. Se poi si tiene conto che «il fatto» è stato inserito in una serie di accadimenti, connotati dagli articolisti di aggettivazioni spregiative e drammatizzanti, che — indipendentemente da ogni valutazione sulla loro corrispondenza alla realtà — depongono per un deterioro spessore morale dei magistrati e per una scarsa professionalità desunti da loro pretesi comportamenti, l'efficacia dell'aggressione portata alla reputazione del dott. C., su un giornale di larga diffusione, è fuori discussione, così come è indubitabile la mortificazione del sentimento del suo valore sociale come uomo e come magistrato. Va soggiunto, per completezza (ma è «un particolare» non irrilevante), che il certificato rilasciato il 2 febbraio 1993 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno attesta che il nome di questo giudice non è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, e cioè che egli non ha mai assunto la qualità di imputato; né risulta altrimenti (e neanche la difesa dei convenuti lo assume) che dopo la trasmissione a Salerno della relazione M. sia emerso un qualsiasi elemento atto a conferire una qualche parvenza di serietà all'anonima e incontrollata voce che gli attribuiva una corruzione.

6. L'ossessiva reiterazione della «notizia» in un ridotto lasso di tempo senza il sopravvenire di alcuna novità dimostra il nessun interesse pubblico sul piano dell'informazione e, logicamente, un diverso intento: quello eloquentemente espresso negli occhielli degli articoli di dare corpo all'affermazione che per colpe e comportamenti di magistrati la Giustizia era nella bufera: una bufera che, se anche effettivamente sussistente, veniva alimentata artificiosamente utilizzando oltre ogni limite di liceità anche l'episodio della voce anonima sul dott. C.: la quale avrebbe dovuto essere invece considerata con estrema cautela ed esternata, nei limiti in cui alla notizia potesse attribuirsi un interesse pubblico, con responsabile parsimonia, ponendo in relazione la sua opinabile serietà con la primaria importanza del bene individuale e sociale che veniva leso o messo in pericolo. E allora non vi è dubbio che la condotta posta in essere integri il reato di diffamazione a mezzo stampa previsto e punito dall'art. 57 cod. pen. e che del tutto fuori luogo appaia il richiamo all'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'art. 51 cod. pen. in relazione all'art. 21 della Costituzione.

7. In forza dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) dell'obbligo di risarcire il danno scaturente dal reato rispondono, in solido con gli autori, l'editore, e quindi l'E. S.p.A., nonché il direttore del quotidiano dott. P.N., quest'ultimo a norma dell'art. 57 cod. pen., per avere omesso di esercitare il controllo a lui demandato sul contenuto del giornale per impedire la commissione del reato, massimamente con riferimento agli articoli non firmati. La responsabilità degli altri convenuti, V.D.T., M.L.P. e G.D.F., scaturisce dal comportamento singolarmente tenuto nella elaborazione di ciascun articolo, ma anche dal concorso nella determinazione del danno conseguente alla diffamazione continuata, cui essi hanno dato il loro consapevole contributo causale, partecipandovi attivamente e con divisione dei compiti, nell'ambito di un unico disegno realizzato con la pubblicazione di scritti dal contenuto teleologicamente collegato: sono quindi responsabili in solido a norma dell'art. 2055 c.c.

8.1. Deve ora passarsi alla determinazione dei danni. In proposito l'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 statuisce: «nel caso di diffamazione col mezzo della stampa, la persona offesa può chiedere, oltre il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 185 cod. pen., una somma a titolo di riparazione. La somma è determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato». L'art. 185 cod. pen. stabilisce dal suo canto che ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per lui. Tali disposizioni sono indubbiamente applicabili alla fattispecie, a nulla rilevando che l'azione penale per i reati commessi (art. 596 per gli autori degli articoli e 57 cod. pen. per il direttore, con l'aggravante di cui all'art. 13 della legge n. 47/1948 per l'attribuzione di un fatto determinato) non sia stata esercitata per difetto di querela, giacché il

fatto reato viene in considerazione ontologicamente, a prescindere dal difetto di una condizione di procedibilità (cfr. Cass. 14 maggio 1977, n. 1947; 1° marzo 1976, n. 673; 6 ottobre 1972, n. 2904; 11 maggio 1962, n. 954).

8.2. Non sono stati provati danni patrimoniali onde la misura del risarcimento deve prescindere. Degli altri danni deve provvedersi ad una liquidazione equitativa, alla stregua dell'art. 1226 c.c., essendo impossibile provarne l'esatto ammontare giacché la lesione attiene a beni etici (l'onore, la dignità e la reputazione personali) che non sono suscettibili essere convertiti in valori monetari e che pure per legge (v. l'art. 11 sopra riportato) impongono una riparazione anche (e principalmente) cori la corresponsione di una somma di danaro. Per pervenire alla concreta quantificazione, il Tribunale, utilizzando i criteri comunemente accettati, considera particolarmente i seguenti elementi: a) la non veridicità del fatto disonorevole, di cui — da parte di qualificati cronisti giudiziari — si è accreditata la reale possibilità di accadimento senza un minimo di indizio di una qualche attendibilità; b) la natura del fatto infamante e il suo strumentale e sistemato sfruttamento per un fine politico; c) la pluralità dei partecipanti al fatto lesivo che hanno contribuito a realizzarlo nel quadro di un preciso disegno; d) la reiterazione dell'offesa alla reputazione; e) la delicatezza del ruolo rivestito dal danneggiato, colpito, oltre che nella sua personale dignità, nelle sue specifiche e delicate funzioni professionali; f) le ripercussioni inevitabili nelle relazioni sociali, specie nel corso della vivace campagna di stampa, quanto meno per il disonorevole sospetto continuamente alimentato; g) la menomazione conseguente sul piano psicologico; h) la diffusione del giornale, specialmente nell'area urbana in cui operava il magistrato, nella quale il quotidiano è notoriamente quello più acquistato. Questi elementi inducono il Tribunale a quantificare nella cifra di 300 milioni la somma adeguata per un'equa e non meramente simbolica riparazione, con un'effettiva proporzione alla gravità del fatto in tutte le componenti innanzi indicate. Il danno è determinato all'attualità e tiene conto del (limitato) effetto riparatore che potrà avere la pubblicazione dell'estratto della presente sentenza, che viene disposta ex art. 120 cod. proc. civ.: essa dovrà avvenire nelle pagine dedicate alla cronaca di Napoli, con la stessa evidenza degli articoli lesivi, sui quotidiani «Il Mattino» e «La Repubblica», per una sola volta e in giorno feriale. Non si liquida un ulteriore danno da ritardo nel pagamento dell'importo liquidato, mancando prove in tal senso, mentre saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. sulla somma così determinata, a seguito della conversione in debito di valuta (sull'uno e sull'altro punto cfr. Cass., S.U., 17 febbraio 1995, n. 1712).

9. La provvisoria esecutorietà della sentenza va ordinata limitatamente al capo concernente la pubblicazione della sentenza, allo scopo di conferire una maggiore efficacia alla misura riparatoria disposta, efficacia che verrebbe a diminuire ulteriormente con il passare del tempo. Non ricorrono i presupposti per la concessione della stessa clausola per le pronunzie di carattere patrimoniale (art. 282 cod. proc. civ.).

10. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 cod. proc. civ.).

P.Q.M. — Il Tribunale di Napoli così provvede: a) dichiara che gli articoli pubblicati su «Il Mattino» nel periodo 3-20 novembre 1992, nelle parti che si riferiscono al giudice dott. G.P.C. hanno carattere diffamatorio e lesivo del suo onore e della sua reputazione; b) condanna in solido il direttore responsabile dell'epoca del quotidiano «Il Mattino» dott. P.N., l'editrice E. S.p.A. e i giornalisti V.D.T., M.L.P. e G.D.F. al risarcimento del danno in favore del dott. C., liquidandolo in L. 300 milioni; c) dispone che l'intestazione e il dispositivo della presente sentenza siano pubblicati nelle pagine destinate alla cronaca di Napoli sui quotidiani «Il Mattino» e «La Repubblica» con la stessa evidenza degli articoli lesivi, per una sola volta e in giorno feriale, a spese dei soccombenti.

— *Omissis* —

Trib. Bari, 18 giugno 2001

— *Omissis* —

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 19 luglio 1995 Sciascia Luigi conveniva in giudizio la Società Cooperativa ANSA a r.l. e la RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. per sentirle condannare al risarcimento del danno morale e biologico subito in conseguenza della divulgazione sul proprio conto di una notizia diffamatoria, nonché alla riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge n. 47/1948.

Esponneva che con nota del 12 aprile 1995 delle ore 21,22 l'agenzia ANSA aveva diffuso la notizia della propria condanna per i reati di cui agli artt. 323, 324, 317 e 479 c.p. nell'ambito del procedimento n. 244/93 pendente innanzi al Tribunale di Trani, nonostante fosse stato assolto da tutte le imputazioni con le formule «perché il fatto non sussiste» e «perché il fatto non costituisce reato»; che la RAI nel corso del telegiornale regionale delle ore 14 del giorno successivo aveva trasmesso la medesima notizia appresa dal comunicato ANSA. Aggiungeva che la divulgazione della notizia della condanna gli aveva procurato un rilevantissimo danno morale e biologico di cui chiedeva l'integrale risarcimento. Con comparsa depositata il 9 novembre 1995 si costituiva in giudizio l'ANSA che, pur confermando la divulgazione della falsa informazione, evidenziava che il giorno successivo, alle 17.41, aveva provveduto alla rettifica della precedente notizia. Pertanto chiedeva il rigetto della domanda in via principale perché non comportamento del direttore dell'ANSA non era ravvisabile alcun illecito penale difettando il dolo generico. In subordine, accertato il minor grado di responsabilità rispetto alla RAI, eccepiva il difetto del nesso di causalità con il danno lamentato riconducibile esclusivamente alla divulgazione della notizia ad opera di quest'ultima. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Con comparsa depositata in pari data si costituiva la RAI che, preliminarmente, eccepiva il difetto di competenza del Tribunale adito a favore del Tribunale di Roma. Nel merito eccepiva l'esclusiva responsabilità dell'ANSA a fronte del proprio comportamento diligente, atteso che nel successivo telegiornale regionale delle 19.45. nonché in quello delle 14 del giorno successivo, aveva provveduto a tempestiva rettifica. Eccepiva l'assoluta infondatezza della richiesta di riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 legge n. 47/1948 e comunque l'insussistenza di qualsiasi danno. Per l'effetto chiedeva in via principale il rigetto della domanda e in via subordinata la condanna dell'ANSA a manlevarla di quanto eventualmente oggetto di condanna. Istruita la causa e

precisate le conclusioni il giudice riservava la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c. p. e. per il deposito di conclusionali e repliche.

Motivi. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito tempestivamente proposta dalla sola difesa della RAI. A parere di quest'ultima la competenza del Tribunale di Bari non potrebbe radicarsi né ai sensi dell'art. 19 c.p.c., atteso che entrambe le convenute hanno sede a Roma, né ai sensi dell'art. 20 c.p.c. atteso che *forum destinatae solutionis* sarebbe ancora Roma, trattandosi di obbligazione da adempiersi al domicilio del debitore, così come il *forum commissi delicti* in quanto la testata del Telegiornale Regionale Rai è registrata presso il Tribunale di Roma. L'eccezione così come prospettata non può ritenersi fondata. In primo luogo va ricordato che poiché l'incompetenza per territorio, fuori dai casi previsti dall'art. 28 c.p.c., non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, il convenuto che eccepisce la medesima ha l'onere di contestarla nel primo atto e in maniera specifica e completa con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (cfr. Cass. n. 2301/2000). In secondo luogo, trattandosi di eccezione in senso proprio, il giudice è tenuto a considerare i soli fatti costitutivi posti a fondamento della medesima non potendone dedurre d'ufficio ulteriori rispetto a quelli allegati. Tanto premesso, alla luce dei principi sopra esposti la competenza del Tribunale di Bari si radica in virtù del *forum commissi delicti* di cui all'art. 20 c.p.c. Premesso che, per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di risarcimento di danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione il luogo di commissione dell'illecito coincide con il luogo dove la notizia diviene per la prima volta pubblica e, dunque, idonea a pregiudicare l'altrui diritto, va rilevato che la RAI, nel contestare il detto criterio di collegamento, ha fatto riferimento esclusivamente alla registrazione della testata del Telegiornale Regionale RAI presso la sezione specializzata per la stampa del Tribunale di Roma affermando, pertanto, che la pubblicazione della notizia doveva ritenersi ivi compiuta. In sede di comparsa conclusionale ha poi evidenziato che doveva aversi riguardo al luogo in cui era stato trasmesso e diffuso per la prima volta il programma televisivo, cioè, per l'appunto Roma. Invero, va preliminarmente rilevato che quest'ultima eccezione, in quanto fondata su fatti costitutivi diversi da quelli precedentemente allegati — altro è il luogo di trasmissione del programma rispetto a quello di registrazione della testata — deve ritenersi inammissibile in quanto tardiva. Per altro, nessuna delle due affermazioni appare condivisibile; infatti, per un verso non ha alcun rilievo il luogo di registrazione della testata dovendosi aver riguardo, come già detto, al luogo da cui materialmente viene trasmessa e divulgata la notizia; per altro verso, quest'ultimo diversamente da quanto sostenuto, se pure tardivamente, dalla RAI, deve individuarsi nel territorio di Bari essendo fatto notorio che il Telegiornale regionale viene registrato e trasmesso dalla emittente locale.

Nel merito la domanda è solo parzialmente fondata. Oggetto della domanda attrice è il risarcimento del danno biologico, del danno morale e la liquidazione della somma a titolo di riparazione di cui all'art. 12 legge n. 47/48 recante disposizioni per l'ipotesi di diffamazione con il mezzo della stampa.

Va immediatamente detto che non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico atteso che lo stesso, lungi dall'essere provato, non è stato nemmeno allegato dall'attore non avendo quest'ultimo provveduto ad indicare la patologia psico-fisica che sarebbe conseguita alla divulgazione della notizia diffamatoria.

A diversa conclusione deve giungersi, invece, con riferimento al danno non patrimoniale.

È noto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2059 c.c. e 185 e. p., la risarcibilità di quest'ultimo è subordinata alla sussistenza di un fatto di reato di cui, pertanto, deve provvedersi all'accertamento in via incidentale.

Sul punto, al fine di delimitare il campo di indagine, va immediatamente chiarito che, è generalmente acquisito nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità che la risarcibilità non richiede che il fatto illecito integri, in concreto, un reato punibile per il concorso di tutti gli elementi rilevanti per la legge penale, essendo sufficiente che il fatto stesso sia astrattamente preveduto come reato e sia, pertanto, idoneo a ledere l'interesse tutelato dalla norma penale (sul punto, Cass. n. 11198/90). Ciononostante si ritiene che detta interpretazione, che ha portato la giurisprudenza a riconoscere il diritto al risarcimento anche nelle ipotesi di mancanza di una condizione di punibilità o di procedibilità, non possa essere estesa fino a ritenere, come pure sostenuto da certa dottrina, sufficiente la sussistenza di un semplice fatto materiale di reato. A parere del giudicante, infatti, non è possibile superare il dettato di cui all'art. 185 c.p. che lega il diritto al risarcimento all'esistenza di un reato e, dunque, al concorso tanto dell'elemento oggettivo quanto di quello soggettivo previsto dalla fattispecie legale.

Tanto premesso, nel comportamento di entrambe le convenute si rinvencono gli estremi del delitto di diffamazione di cui all'art. 596 c.p. Quanto all'elemento materiale non può esservi dubbio che la divulgazione della falsa notizia di una condanna penale, a fronte di una assoluzione con formula piena, integri la condotta di cui al menzionato delitto essendo evidentemente offensiva della reputazione della vittima; nessun dubbio, poi, può esservi in ordine alla sussistenza degli altri requisiti dell'assenza dell'offeso e della comunicazione con più persone.

Quanto all'elemento soggettivo non è controverso tra le parti che la divulgazione è avvenuta a seguito di un errore in ordine alla veridicità della informazione. Sorge, pertanto, il problema di verificare se possa riconoscersi efficacia esimente alla c.d. verità putativa del fatto divulgato.

Ebbene, alla luce di quanto riconosciuta dalla cassazione, soprattutto a seguito della nota sentenza a S.U. del 30 giugno 1984, deve escludersi che nel caso concreto ricorrano gli estremi della citata scriminante con riferimento ad entrambe le convenute. È noto che la Cassazione ha ritenuto che possa essere invocata l'esimente putativa del diritto di cronaca solo quando il giornalista abbia seguito i suggerimenti della prudenza e della perizia professionale nella verifica dei fatti oggetto della notizia pubblicata. A tal fine ha, poi, precisato che non è sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità della fonte d'informazione, non potendosi riconoscere l'esistenza di fonti informative privilegiate. È altresì noto che la detta sentenza ha tracciato le linee di quello che poi è stato chiamato il decalogo del giornalista evidenziando, per quanto qui interessa, l'obbligo di quest'ultimo di esaminare, controllare e verificare i fatti dando prova della cura posta negli accertamenti espliciti.

Tanto premesso, deve rilevarsi come nessuna delle due convenute abbia dimostrato di aver provveduto ad una diligente verifica di quanto divulgato.

Quanto all'ANSA, avendo quest'ultima appreso la notizia direttamente dalla fonte, non può che concludersi che ha agito con evidente negligenza omettendo di accertare scrupolosamente la rispondenza dei fatti al vero. Del resto nessuna delle argomentazioni svolte da quest'ultima nella comparsa di costituzione e risposta appare convincente. Il numero degli imputati coinvolti nel processo, l'impossibilità di avere copia del dispositivo e la necessità di dare tempestiva notizia dell'esito del giudizio non appaiono circostanze idonee ad escludere l'obbligo gravante su quanti esercitano il diritto di cronaca di un rigoroso controllo in ordine alla veridicità di quanto diffuso.

Quanto alla RAI s.p.a., la stessa si è giustificata allegando semplicemente l'attendibilità della fonte di informazione. Invero, non è controverso che la stessa abbia ricevuto l'informazione errata direttamente dall'ANSA; tanto, tuttavia, alla luce di quanto sopra riportato sarebbe già sufficiente ad escludere la invocabilità della scriminante putativa. Ciononostante meritano di essere evidenziate alcune ulteriori circostanze. In primo luogo, come sottolineato dall'attore e non oggetto di smentita, la RAI aveva a disposizione ulteriori fonti e in particolare la Gazzetta del Mezzogiorno, da confrontare con quella dell'ANSA sicché, è evidente che la divulgazione della notizia errata è stata conseguenza dell'omissione di qualsiasi controllo e confronto. In secondo luogo deve rammentarsi che la sentenza di assoluzione è stata emessa dal Tribunale di Trani, sicché, essendo la divulgazione avvenuta ad opera della testata regionale della RAI, non può nemmeno ritenersi che una verifica più attenta, ed eventualmente il controllo alla fonte della notizia, fosse di difficile realizzazione. Infine, proprio la risonanza acquisita nel territorio dal processo in oggetto e il notevole numero degli imputati imponevano l'adozione di particolari cautele.

Passando alle conseguenze dell'illecito posto in essere dalle convenute, non vi è dubbio che queste abbiano causato all'istante un danno morale, inteso come pregiudizio ad interessi di natura non economica aventi rilevanza sociale, meritevole di risarcimento. È noto, infatti, che la prova del medesimo, attesa la natura di un simile pregiudizio, si risolve nella dimostrazione dell'esistenza di due condizioni e cioè l'esistenza di un fatto produttivo di conseguenze pregiudizievoli, e l'idoneità del medesimo ad ingenerare una ripercussione «dolorosa» nella sfera personale del soggetto leso. Tale secondo presupposto, poi, può ritenersi provato anche sulla base di presunzioni semplici. Ebbene, nel caso di specie, non può dubitarsi che il fatto che un processo penale, dai risvolti certamente coinvolgenti la vita privata e pubblica dell'imputato, si chiuda con una assoluzione piena determini un giusto riscatto sociale e personale dell'imputato, ingiustamente frustrato dalla divulgazione della notizia di una accertata colpevolezza. Per altro la risonanza sociale avuta dal procedimento in cui è stato coinvolto l'odierno attore e la diffusione a livello locale della notizia diffamatoria inducono a ritenere credibile che la notizia sia stata percepita in tutto il suo disvalore proprio da quanti facevano parte del contesto sociale e personale dell'attore.

Quanto, poi, alla prestazione risarcitoria dovuta, si ritiene equo quantificare la medesima, con riferimento all'epoca del fatto, nella somma di lire 20.000.000 da corrispondersi in solido dalle due convenute ai sensi dell'art. 2055 c.c.

L'applicazione della detta norma, infatti, è subordinata all'esistenza di un unico fatto dannoso avendosi esclusivo riguardo alla posizione soggettiva del danneggiato e non all'identità delle azioni degli autori o all'eventuale autonomia delle condotte (cfr. per un caso del tutto analogo Cass. n. 5944/97).

Sul punto va ulteriormente aggiunto che non può essere accolta la domanda dell'ANSA di accertamento di una minore responsabilità e infatti se pure la notizia divulgata da un telegiornale regionale è, per ciò stesso, destinata ad essere percepita sul territorio interessato, nel quale si svolge la vita sociale e personale della vittima con maggiore intensità, tuttavia, la comunicazione diffusa dall'ANSA, cui per altro è imputabile in prima persona l'errore, ha una cassa di risonanza maggiore, attesi i soggetti cui è diretta, rispetto alla prima. La somma indicata, tenuto conto delle circostanze del caso, appare idonea ad assicurare alla vittima un ristoro pecuniario socialmente idoneo a riparare il pregiudizio ricevuto. Va tenuto presente, infatti, che la divulgazione della notizia falsa è avvenuta per errore, circostanza questa che necessariamente determina una diminuzione della intensità della lesione subita; è evidente, infatti, che la gravità della lesione è determinata anche dalla gravità del fatto.

Va ancora aggiunto, sempre in ordine alla quantificazione del danno che, pur non dovendosi sottovalutare l'impatto emotivo conseguente alla divulgazione di una notizia di tal fatta deve aversi riguardo anche alla dimensione temporale delle sofferenze morali subite sicché assume rilevanza determinante la circostanza che entrambi i responsabili abbiano provveduto a divulgare tempestiva rettifica e che a quest'ultima è stata data, proprio al fine di riparare al danno arrecato, una rilevanza certamente maggiore di quella attribuita alla notizia falsa.

Trattandosi di debito di valore sulla somma così come individuata devono essere calcolati gli interessi legali dalla data del fatto dannoso fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT, maturata sino alla data di pubblicazione della sentenza; gli interessi legali sull'importo di rivalutazione annua, calcolata secondo gli indici ISTAT sull'importo della somma originaria in ciascun anno alla relativa scadenza, con decorrenza da quest'ultima fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Fondata nei confronti della sola ANSA è, invece, la domanda di condanna al pagamento della somma di cui all'art. 12 della legge n. 47/48. In primo luogo deve ritenersi che la norma sopra citata preveda un'ipotesi di sanzione civile accessoria conseguente al reato (cfr. in merito a tale qualificazione Cass. pen., sez. V, nn. 2435/93 e 5250/91) applicabile anche dal giudice civile in aggiunta al risarcimento del danno. Invero la natura civile o penale di una sanzione dipende esclusivamente dalla qualificazione ad essa data dal legislatore. Nel caso di specie, effettivamente non vi è chiarezza della norma, tanto che in precedenza prevaleva un orientamento giurisprudenziale di segno opposto. A parere del giudicante, tuttavia, la natura civilistica della detta sanzione può desumersi dal fatto che avendo la stessa una funzione reintegratrice del bene giuridico leso (e non meramente afflittiva) è, come tutte le sanzioni civili, una sanzione c.d. omogenea (cioè che partecipa della stessa natura della prestazione originariamente dovuta) diversamente dalle sanzioni penali che, al contrario sono ontologicamente eterogenee. Per altro la stessa risponde perfettamente alla definizione data in dottrina della sanzione civile — pur nella indeterminatezza e latitudine della medesima — per la quale sono tali le sanzioni che incidono

su rapporti di diritto civile e tendono a soddisfare interessi di natura privata piuttosto che a svolgere una funzione eminentemente repressiva dello Stato.

La detta sanzione, prevista nell'ambito della legge sulla stampa è senza dubbio applicabile al comunicato dell'ANSA rientrando quest'ultimo nella definizione di stampato di cui all'art. 1 della legge n. 47/48; la stessa, tuttavia, non sembra possa essere estesa in via analogica alle ipotesi di diffamazione a mezzo radiotelevisione.

In primo luogo la natura eccezionale della norma in esame rispetto al principio di cui all'art. 2043 c.c., che prevede come conseguenza del fatto illecito il solo risarcimento del danno, ne impedisce l'estensione a casi e ipotesi non espressamente previsti. Sotto altro profilo è la stessa interpretazione sistematica della legge n. 223/90 ad escludere tale estensibilità. La detta normativa, infatti, indica analiticamente le disposizioni della legge n. 47/1948 applicabili alle ipotesi di diffamazione ivi contemplate; tra queste, tuttavia, non risulta incluso l'art. 12. Per altro, va ricordato, sul punto, che la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi, precedentemente alla introduzione della legge n. 223/1990, in ordine alla disparità di trattamento tra la diffamazione a mezzo stampa e quella a mezzo trasmissioni radiotelevisive si è espressa per la congruità della medesima in ragione della maggiore pericolosità insita nella carta stampata (cfr. sent. nn. 168/1982 e 259/1985).

Quanto all'entità di tale riparazione, gravante esclusivamente sull'ANSA, si ritiene equa la somma di lire 3.000.000. La stessa, infatti, pur dovendo essere quantificata in funzione dei medesimi parametri posti a fondamento del risarcimento del danno, non può equivalere a quest'ultimo per l'evidente ragione che se ne opererebbe, altrimenti, una illegittima duplicazione. Piuttosto, pur nella laconicità della norma in esame, ne è evidente la funzione di equo ristoro, di natura simbolica, dell'offesa subita avulso, tuttavia, dalle conseguenze negative discendenti dal reato già oggetto di separato risarcimento.

Sul punto va ancora evidenziato che non può riconoscersi tra le due convenute alcun vincolo di solidarietà rispetto alla detta sanzione. Quest'ultima, infatti, benché di natura civile, è pur sempre legata alla commissione di un reato e può colpire solo il responsabile del medesimo. Da un punto di vista penalistico, tuttavia, non si ravvisano gli estremi di un concorso nello stesso reato di diffamazione avendo la RAI e l'ANSA posto in essere condotte autonome e avendo realizzato eventi diversi se pure concorrenti civilisticamente alla causazione di un unico danno.

Per altro deve ritenersi che il concorso resti escluso anche da un punto di vista soggettivo mancando, per ciascuna delle due convenute, l'intenzione di contribuire alla realizzazione collettiva del reato. Il concetto di solidarietà nella responsabilità civile di cui all'art. 2055 c.c. — fondato, come si è detto sul principio dell'unicità dell'offesa così come percepita dal danneggiato — differisce infatti dall'istituto del concorso nel reato che si basa sui ben diversi presupposti di cui all'art. 110 c.p.

A questo punto deve procedersi all'esame della domanda di manleva avanzata dalla RAI nei confronti dell'ANSA. La stessa, come inequivocabilmente espresso nei relativi scritti difensivi, si fonderebbe sull'art. 12 dell'accordo intervenuto con l'ANSA in data 13 luglio 1989 che obbligherebbe l'ANSA a sollevare la RAI da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per effetto della utilizzazione e diffusione del materiale indicato nel contratto. L'interpretazione fornita dalla RAI della detta clausola non appare condivisibile. La lettura integrale dell'art. 12, ove preliminarmente l'ANSA garantisce la spettanza e disponibilità di tutti i diritti ceduti, porta infatti a ritenere che la garanzia operi solo con riferimento ad eventuali pretese di terzi sul materiale da questa fornito. — OMISISS —

Trib. Palermo, 25 giugno 2001

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione dell'11 novembre 1997 Setti Carraro Giovanni, Setti Carraro Paolo e Carraro Maria Antonietta Setti convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Palermo Riina Salvatore, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe e Greco Michele premettendo di essere rispettivamente fratelli i primi due e madre, l'ultima, di Emanuela Setti Carraro, assassinata da mano mafiosa il 3 settembre 1982 insieme al di lei marito gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Chiarirono, in limine, che l'azione dagli stessi intrapresa era volta ad ottenere, *iure successionis*, il ristoro del diritto di credito maturato in capo alla *de cuius* a causa dell'evento delittuoso subito dal di lei marito prefetto Dalla Chiesa, ucciso, nell'agguato teso verso le ore 21 del 3 settembre 1982 nella locale via Isidoro Carini, pochi attimi prima della Setti Carraro, unitamente al risarcimento del danno conseguentemente al prematuro decesso della loro congiunta, pregiudizio per il quale gli stessi attori agivano sia *iure proprio* che *iure successionis* quali eredi del padre della *de cuius*, Setti Fernando, deceduto l'8 giugno 1996 dopo avere maturato il diritto di credito dai medesimi azionato.

Esposero in particolare che:

— i processi che si erano susseguiti per accertare la responsabilità del barbaro episodio di violenza nel quale aveva perso la vita anche l'agente di scorta Domenico Russo avevano accertato, *prima facie*, il coinvolgimento, tra gli altri, dei convenuti i quali, con sentenza del 17 marzo 1995 della Corte d'assise di Palermo, confermata dalla Suprema corte l'8 ottobre 1996, erano stati condannati per i tre omicidi;

— la sentenza della corte d'appello aveva anche condannato i convenuti al risarcimento dei danni anche in favore di essi costituiti parti civili, da liquidare in separato giudizio;

— la sig. Emanuela Setti Carraro aveva subito un danno «non patrimoniale morale», sotto il profilo delle sofferenze psicologiche patite per la morte del marito avvenuta qualche attimo prima, come poteva chiaramente evincersi dal fatto che la consorte del gen. Dalla Chiesa non solo aveva vissuto — già prima dell'eccidio e in dipendenza delle minacce di morte e degli avvertimenti — come realisticamente possibile l'evento morte del congiunto, ma nei frangenti immediatamente precedenti alla di lei morte aveva vissuto con estremo disagio psico-fisico e prostrazione l'agguato, l'affiancamento dei sicari alla propria autovettura e il tentativo, estremo, del marito di farle da scudo con il proprio corpo. Circostanze, queste ultime, che rendevano possibile ritenere che il diritto al risarcimento del danno subito dalla Setti

Carraro fosse insorto sin dal momento in cui era subentrato nell'animo della predetta la consapevolezza della possibilità concreta che il proprio matrimonio avrebbe subito di lì a poco un «qualche mutamento»;

— quanto al risarcimento in favore degli attori — che agivano anche quali eredi di Setti Fernando Giulio — la sentenza di condanna penale offriva al giudice un'ampia discrezionalità sulla valutazione dell'effettivo danno subito e sulla congruità della somma da individuare come equivalente pecuniario del pregiudizio che in ogni caso doveva essere determinata con riguardo all'efferatezza del delitto e delle conseguenze di tale episodio.

Sulla scorta di tali elementi gli attori chiesero la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danno da liquidare complessivamente in misura non inferiore a lire 5.000.000.000 o in quell'altro importo ritenuto in via equitativa oltre rivalutazioni e interessi.

Indi all'udienza dell'8 luglio 1998 il g.i. concedeva, su richiesta degli attori, un nuovo termine per notificare l'atto introduttivo ai tutori dei convenuti.

Successivamente, con atto dell'11 settembre 1998, gli attori evocavano in giudizio Bagarella Antonina, nella qualità di tutore di Riina Salvatore, Brusca Emanuele, nella qualità di tutore di Brusca Bernardo, Calò Concetta, nella qualità di tutore di Calò Giuseppe, e Lo Verde Santo, nella qualità di protutore di Greco Michele, reiterando le domande già spiegate nell'atto introduttivo.

Si costituiva quindi in giudizio Lo Verde Santo rilevando di non svolgere il *munus* di protutore di Greco Michele da molti anni, e chiese quindi che fosse dichiarata la carenza di legittimazione passiva del medesimo.

Successivamente gli attori dichiaravano di non insistere nelle domande spiegate nei confronti di Greco Michele e chiedevano di essere autorizzati a notificare copia dell'atto introduttivo al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso istituito dalla l. 512/99; la causa, espletata l'istruzione, nel corso della quale venivano raccolte le prove testimoniali dedotte dagli attori,

precisate dalle parti le conclusioni, veniva introitata in decisione previa concessione dei termini per il deposito di comparsa conclusionale.

Motivi della decisione. — Va anzitutto preso atto della rinuncia parziale all'azione risarcitoria che gli attori hanno proposto con riferimento alla domanda originariamente spiegata nei confronti del protutore di Greco Michele, circostanza che assorbe ogni questione relativa alla capacità processuale del Lo Verde Santo, evocato in giudizio in qualità di protutore. Anzi, nel rapporto processuale intercorso inizialmente fra gli attori e il Lo Verde, vanno compensate le spese processuali avuto riguardo alla nota del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 21 maggio 1998 che indicava appunto nel Lo Verde il protutore del Greco.

Passando all'esame delle domande proposte dagli attori nei confronti dei rappresentanti legali dei convenuti interdetti legali (originariamente evocati in giudizio senza indicazione del rappresentante legale ma nel corso del giudizio correttamente citati: cfr. Cass. 13068/95, Foro it., Rep. 1995, voce Appello civile, n. 99) va premesso che le stesse si muovono sul duplice versante rappresentato dalla richiesta di risarcimento del danno «non patrimoniale morale» — anche se nella comparsa conclusionale gli attori parlano di danno biologico — patito da Setti Carraro Emanuela per effetto della morte del prefetto Dalla Chiesa avvenuta «qualche istante prima» della morte della predetta e dalla domanda di risarcimento del danno morale subito dagli attori — in proprio e nella qualità di eredi del padre della Setti Carraro, Setti Fernando — per la perdita della loro congiunta.

Va preliminarmente osservato che dalla documentazione prodotta agli atti è dato evincere la responsabilità per i delitti di cui si discute oltre che di Brusca Bernardo e Calò Giuseppe anche del convenuto Riina Salvatore. E invero, dalla sentenza resa dalla Cassazione in data 10 giugno 1996, n. 960 — unica decisione penale prodotta integralmente dagli attori — risulta in particolare che con sentenza resa il 16 dicembre 1987 dalla prima Corte d'assise di Palermo Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo e Santapaola Benedetto vennero condannati per gli omicidi del gen. Dalla Chiesa, della di lui moglie e dell'agente Russo, mentre per i medesimi reati furono assolti Brusca Bernardo e Calò Giuseppe.

Tale pronunzia veniva però riformata quanto al capo relativo ai predetti omicidi dalla Corte d'assise d'appello di Palermo in data 10 dicembre 1990 che mandava assolti il Greco, il Riina, il Provenzano, il Santapaola, unitamente al Brusca e al Calò. La prima sezione penale della Cassazione, con sentenza resa il 30 gennaio 1992, riformava la sentenza della Corte d'assise d'appello nella parte in cui aveva mandato assolti Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe e Santapaola Benedetto della responsabilità per gli omicidi Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo e, successivamente, la Corte d'assise d'appello di Palermo, giudicando in sede di rinvio, con sentenza del 17 marzo 1995 condannava per gli omicidi Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo il Calò e il Brusca, ponendo a carico degli stessi l'obbligo di risarcire i danni alle parti civili (che qui rilevano) Setti Carraro Fernando, Setti Carraro Giovanni Maria, Setti Carraro Paolo e Carraro Maria Antonietta e confermava la sentenza resa dalla Corte d'assise di Palermo il 16 dicembre 1987 nella parte in cui aveva ritenuto responsabile dell'eccidio la «commissione» e i suoi singoli componenti, fra i quali il Riina, ai quali erano state attribuite le responsabilità. La sentenza resa dalla corte d'assise d'appello veniva quindi confermata dalla Cassazione con la più volte menzionata sentenza 960/96.

Sulla scorta di tali elementi documentali, può dunque scorgersi dalla pronunzia versata agli atti dagli attori il riconoscimento della penale responsabilità dei convenuti Calò, Brusca e Riina per gli episodi delittuosi avanti ricordati, anche considerando che la stessa decisione della Cassazione ha riguardo, nella sua parte motiva, alle penali responsabilità — almeno per quel che riguarda gli omicidi Dalla Chiesa, Setti Carraro e Russo — dei predetti ed ha rigettato il ricorso proposto da Riina Salvatore avverso la decisione resa in sede di rinvio. Risulta ancora dallo stesso dispositivo della sentenza della Cassazione che a carico dei predetti Calò, Brusca e Riina sono state poste le spese delle parti civili in solido e che tale elemento non può che collegarsi allo stralcio di dispositivo di sentenza — par di capire relativo alla sentenza di primo grado resa dalla corte d'assise —, che gli attori hanno allegato nel quale risulta la condanna di Greco, Riina, Marchese, Greco Giuseppe, Provenzano e Santapaola al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

Ciò posto e passando ad esaminare la domanda risarcitoria sperimentata *iure successionis* dagli attori con riguardo al danno, non patrimoniale e/o biologico sofferto dalla Setti Carraro per la morte del marito avvenuta, a dire degli attori, qualche

attimo prima del decesso della Setti Carraro, v'è da dire che dalla documentazione versata agli atti e offerta a questo decidente la circostanza che il gen. Dalla Chiesa ebbe a morire prima della Setti Carraro non può evincersi in alcun modo. E invero, dallo stralcio della sentenza di merito — par di capire, della Corte d'assise d'appello di Palermo del 10 dicembre 1990 — risulta che la sera del 3 settembre 1982 «l'auto privata di Carlo Alberto Dalla Chiesa, generale dei carabinieri nominato prefetto di Palermo e della moglie Emanuela Setti Carraro, seguita da una vettura di scorta con a bordo l'agente di polizia Domenico Russo, veniva bloccata da due auto (rubate e subito dopo incendiate) e dalle stesse, nonché da una moto di grossa cilindrata (anche questa rubata e poi bruciata), venivano esplosi numerosi colpi di armi da fuoco (tra cui, come si accertava, due kalashnikov) che uccidevano i tre». Nella ricostruzione dell'episodio criminoso la corte d'assise d'appello aggiunge che il gen. Dalla Chiesa, «quella sera era appena uscito assieme alla moglie (con la quale aveva contratto da pochissimo tempo matrimonio e trascorso un breve periodo di ferie) a bordo di una A 112 guidata dalla stessa, con l'intento (accertatamente maturato in modo del tutto estemporaneo) di recarsi a cena in una vicina località balneare. L'auto con a bordo i coniugi era seguita da una vettura di servizio, condotta dall'agente Russo, e dopo avere percorso il tratto di via Roma fra la via Cavour (dove aveva sede la prefettura) e la piazza Sturzo aveva imboccato la via Isidoro Carini, dove era avvenuto l'agguato. Nessun testimone, secondo le risultanze processuali, aveva assistito al fatto; numerose persone avevano invece udito il notevole frastuono delle armi... La A 112 con i due corpi crivellati di colpi di kalashnikov era stata rinvenuta sul lato sinistro della via Carini. L'Alfetta di servizio era andata a sua volta ad urtare contro un'altra auto in sosta, sempre sul lato sinistro, subito dopo superato l'incrocio di via Ricasoli. Il Russo, invece, non era stato colpito a morte ed era stato soccorso e trasportato con un'autoambulanza dei vigili del fuoco in ospedale, dove era deceduto qualche giorno dopo [...] i sicari si fossero (dopo tutto insolitamente) accaniti anche contro la Setti Carraro. E infatti, come si era visto, dalle risultanze obiettive era appunto emerso che numerosi colpi di kalashnikov erano stati esplosi alla volta della donna, che si trovava al posto di guida, da parte di qualcuno che (ovviamente girando attorno alla macchina ormai ferma sul lato sinistro, dove era andata ad impattare dopo i primi colpi) aveva sparato da brevissima distanza [...]. Peraltro, tale accanimento (rilevabile dalle straziate condizioni del viso di entrambi i coniugi) [...]. Dalla relazione, datata 3 settembre 1982, si evince che lo Zucchetto, verso le ore 21,15 (la stessa, identica, ora in cui risulta diramato l'allarme) si trovava a transitare per la via Nascè [...] quando aveva notato alcune persone che si allontanavano di corsa provenienti dalla via Carini. Qui aveva trovato una Alfetta subito individuata come un'auto della prefettura, dentro la quale vi era una persona ferita [...]. Lo Zucchetto aveva pure visto la A 112 con i coniugi Dalla Chiesa morti, ma concludeva segnalando di essere arrivato alla fine della sparatoria e di non avere avuto quindi la possibilità di vedere né gli autori del delitto né i mezzi con i quali questi si erano allontanati».

Ora, questo giudice non è in grado di dire se dalla sentenza di primo grado — non prodotta agli atti — fossero emersi elementi fattuali diversi (e verosimilmente più approfonditi di quelli scarni riportati nella decisione di secondo grado) di quelli appena evocati.

È comunque indiscutibile che in relazione alle emergenze avanti ricordate la ricostruzione della dinamica dell'eccidio non depona nel senso evocato dagli attori, né consente di ritenere, alla stregua dell'*id quod plerumque accidit*, che la morte della Setti Carraro sia avvenuta un attimo dopo quella del marito. Soccorre, in proposito, l'indirizzo giurisprudenziale a tenore del quale la norma dell'art. 4 c.c., secondo cui quando non risulti provata la preminenza di una persona all'altra, tutte si considerano morte nello stesso momento, prevede soltanto la presunzione legale di non sopravvivenza con la conseguenza che colui il quale afferma la sopravvivenza di una persona, deve dare la prova di tale sopravvivenza in base al principio dell'onere della prova — v. Cass. 18 febbraio 1986, n. 963 (id., Rep. 1986, voce Persona fisica, n. 41). Tale principio, pertanto, esime il giudicante dall'esaminare il tema della risarcibilità — in questo caso iure successionis per essere la Setti Carraro mancata ai vivi — del danno biologico sofferto da quest'ultima per avere tragicamente realizzato nella sua mente la scomparsa del marito poco prima di essere a sua volta barbaramente assassinata, così effettivamente sperimentando quella sofferenza che nei paesi anglosassoni si indica come actual experience. Così come inutile appare soffermarsi sull'eventualità che gli attimi — di vita — ai quali accennano gli attori siano stati di tali intensità da consentire alla Setti Carraro, anche lei bersaglio di centinaia di colpi sparati all'impazzata dai sicari mafiosi, di comprendere ciò che sarebbe di lì a poco avvenuto.

Né, d'altra parte, gli attori hanno richiesto in questa sede il risarcimento del danno biologico subito in proprio dalla Setti Carraro prima della morte per l'aggressione dalla stessa — e non dal marito — subita, pretesa questa che anche a voler considerare i principi recentemente espressi dalla Cassazione — v. Cass. 2 aprile 2001, n. 4783 (in questo fascicolo, I, 3197) — non avrebbe peraltro potuto trovare positivo riconoscimento in dipendenza della modalità dell'eccidio portato a termine con agghiacciante rapidità.

Sulla scorta di tali elementi, la domanda concernente il risarcimento del danno subito da Emanuela Setti Carraro per effetto della morte del di lei marito va disattesa.

Quanto invece al pregiudizio morale che gli attori hanno richiesto in dipendenza della statuizione penale che ha conclamato, con la forza del giudicato, la penale responsabilità del Riina, del Calò e del Brusca per l'omicidio della loro congiunta, mette conto osservare che la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha avuto modo di rilevare che la liquidazione del danno morale — inteso da Corte Cost. 27 ottobre 1994, n. 372 (id., 1994, I, 3287) come «patema d'animo» o «stato di angoscia transeunte» — subito da una persona a seguito della morte di un proprio congiunto, consistente nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo conseguente all'offesa ricevuta, deve svolgersi attraverso un giudizio equitativo sulla base della gravità del reato, valutata tenendo conto di una serie di circostanze, quali l'entità dell'offesa arrecata, l'età del soggetto leso, il rapporto di parentela e la sensibilità dell'avente diritto — v. Trib. Camerino 17 febbraio 1990 (id., Rep. 1990, voce Danni civili, n. 140).

Più specificatamente, la corte di legittimità ha affermato che nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento, tanto da ritenere immune da

vizi la decisione del giudice di merito che, per la determinazione del danno morale, aveva tenuto conto della personalità altamente qualificata della vittima e della gravità del vuoto provocato dalla sua morte nei familiari privati del suo sostegno e della sua guida morale – v. appunto Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177 (id., Rep. 1994, voce cit., n. 164).

Nel solco di tale indirizzo è stato quindi ritenuto che l'adozione del criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale alla stregua del sistema c.d. del «valore di punto differenziato» non costituisce un dovere del giudice, il quale ben può, invece, seguire criteri correlati esclusivamente alle particolarità del caso concreto – cfr. Cass. 20 gennaio 1999, n. 490 (id., Rep. 1999, voce cit., n. 272).

È dunque necessario e sufficiente che il giudice dia conto d'aver considerato la gravità del reato e del patema d'animo subito dalla vittima, sempreché la concreta determinazione dell'ammontare del danno non risulti palesemente sproporzionata per difetto o eccesso (Cass. 14 novembre 2000, n. 14752, id., Rep. 2000, voce cit., n. 265; 5 febbraio 1998, n. 1164, id., Rep. 1999, voce cit., n. 232; 21 maggio 1996, n. 4671, id., Rep. 1996, voce cit., nn. 107, 213).

Nella stessa direzione si pone la Corte d'appello di Torino, la quale, in aggiunta, indica che i valori individuati «possono essere aumentati o diminuiti fino alla metà (e anche più in casi eccezionali, che diventano tali per la modalità della perdita e la conseguente maggiore difficoltà per il superstite di «elaborare il lutto»), stante la peculiarità di ogni fattispecie, che rende estremamente variabile l'effettiva misura della *pecunia doloris* nei suoi molteplici aspetti soggettivi» – App. Torino 5 maggio 1998, n. 505, inedita.

Con l'ulteriore specificazione che ai fini della liquidazione equitativa del danno, la quale costituisce l'unica forma possibile nel caso di risarcimento di danni non patrimoniali non potendo siffatti danni essere provati nel loro preciso ammontare, il giudice del merito non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di ciascuno degli elementi in base ai quali egli forma il proprio convincimento complessivo, bastando che dimostri di aver tenuto presenti tutti i dati di fatto acquisiti al processo – v. Cass. 2 luglio 1997, n. 5944, id., Rep. 1997, voce cit., n. 250; 26 febbraio 1996, n. 1474, ibid., n. 278; 6 ottobre 1994, n. 8177, cit.; 3 dicembre 1990, Paviola, id., Rep. 1991, voce Danni penali, n. 4; 11 gennaio 1988, n. 35, id., Rep. 1988, voce Danni civili, n. 161; 6 maggio 1988, n. 3351, ibid., n. 160; 18 dicembre 1987, n. 9430, ibid., n. 126; 27 gennaio 1987, n. 736, id., Rep. 1987, voce cit., n. 165; 11 febbraio 1987, n. 1499, ibid., n. 162; 13 maggio 1983, n. 3273, id., Rep. 1983, voce cit., n. 144; 3 marzo 1981, n. 1228, id., Rep. 1981, voce cit., n. 59). Maggiormente presente è però l'affermazione che al fine di garantire uniformità di trattamento e di rendere prevedibili le decisioni giudiziarie, non è improprio liquidare il danno morale conseguito alla morte del congiunto sulla base di parametri tendenzialmente uniformi, ricavati dalla media delle liquidazioni precedenti, pur specificando che tale valutazione rimane riservata unicamente al giudice del merito – Cass. 17 novembre 1999, n. 12756 (id., Rep. 2000, voce cit., n. 267). Altre volte è stato ritenuto che per la liquidazione del danno morale si può fare ricorso al criterio adottato dal Tribunale di Milano che prende come base di calcolo il danno morale (da determinarsi secondo il criterio seguito per il caso di sopravvivenza, ossia da un quarto ad un mezzo del danno biologico relativo ad invalidità permanente), che sarebbe spettato al defunto se, anziché morire, fosse sopravvissuto e avesse riportato un'invalidità pari al cento per cento, chiarendo che il coniuge superstite, convivente o figlio hanno diritto fino a due terzi del danno morale così determinato – così Trib. Biella 6 febbraio 1998 (id., Rep. 1999, voce cit., n. 235), ma non si è mancato di rilevare in dottrina una certa artificiosità del meccanismo. Ancora diverso l'indirizzo adottato dalla sezione del Tribunale di Palermo tabellarmente competente per le controversie relative ad infortuni stradali che ha liquidato il danno morale dei congiunti «sulla base del danno morale che sarebbe spettato al defunto se, anziché morire, avesse riportato una invalidità del cento per cento, tenendo pure conto delle esigenze del caso di specie, e cioè dell'età della persona offesa e del dolore arrecato ai familiari per la sua morte e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie in modo da rendere la somma liquidata il più possibile adeguata all'effettivo *pretium doloris*. Ciò utilizzando un parametro di riferimento preciso, rappresentato dalle tabelle in uso presso questo tribunale per la liquidazione del danno biologico e morale» – cfr. Trib. Palermo 6 marzo 2000, Abbonato Filippo + 7 c. Soc. Bayerische assicurazioni, inedita.

E a conforto di tale ultimo indirizzo può richiamarsi l'arresto della corte di legittimità che ha ritenuto incensurabile in Cassazione il ricorso operato dal giudice di merito al criterio di determinazione della somma dovuta a titolo di danno morale in una frazione, generalmente oscillante tra un terzo e la metà, dell'importo riconosciuto per il risarcimento del danno alla salute – cfr. Cass. 9 gennaio 1998, n. 134 (id., Rep. 1998, voce cit., n. 222).

In campo normativo non si riscontrano, per converso, tracce significative da utilizzare ai fini che qui importano. Nessun utile spunto sembra potersi trarre, ai fini che qui importano, dalla recente l. 5 marzo 2001 n. 57, contenente disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Le leggi, 2001, I, 1273), che si occupa, all'art. 5, 2° comma, della determinazione tabellare del danno biologico per le c.d. microinvalidità.

Discorso a sé merita la l. 21 dicembre 1999 n. 497, contenente disposizioni per la corresponsione di indennizzi relativi all'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese (id., 1999, I, 4538), che, al fine di consentire la corresponsione di indennizzi in conseguenza di incidenti sul territorio italiano che hanno coinvolto unità delle forze armate operanti nell'ambito della Nato, ha previsto, per ogni persona deceduta e per i superstiti nell'incidente della funivia del Cermis del 3 febbraio 1998 a Cavalese, un indennizzo pari nel massimo a tre miliardi e ottocento milioni – art. 1 – a favore dei superstiti e degli eredi legittimi delle persone decedute negli incidenti.

Gli art. 3 e 4 del medesimo provvedimento chiariscono poi che per le attività di accertamento, liquidazione e pagamento degli indennizzi è nominato un commissario straordinario del governo il quale agisce sulla base dei criteri indicati con decreto del presidente del consiglio dei ministri che determina, entro il limite massimo di cui all'art. 1, l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere per ognuna delle persone decedute e per i superstiti. Viene inoltre sancito che l'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, ai destinatari dell'indennizzo di cui all'art. 1 e che i giudizi pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria italiana possono essere dichiarati estinti con il consenso delle parti in seguito alla corresponsione dell'indennizzo di cui all'art. 1 – art. 5 –.

Ora, è fin troppo evidente che il provvedimento normativo appena evocato non può costituire un parametro significativo di raffronto nascendo in un contesto straordinario tutto particolare e promanando, anche per ciò che attiene alla

quantificazione dell'indennizzo [formula, quest'ultima, che vorrebbe accentuare il carattere di provvidenza non avente carattere risarcitorio, ma che non elide il fatto che il disegno di legge approvato tendeva «a garantire il risarcimento del danno economico a favore dei superstiti e degli eredi legittimi delle vittime di incidenti sul territorio italiano che abbiano coinvolto unità delle forze armate della Nato» (v., in particolare, intervento del presidente della quarta commissione difesa del senato in sede di approvazione definitiva del provvedimento nella seduta del 14 dicembre 1999)], da una vicenda che vide coinvolte responsabilità — peraltro ancora da acclarare — di organizzazioni transnazionali (sintomatica, a tal proposito, la circostanza che sia il governo degli Stati Uniti d'America tenuto a corrispondere allo Stato italiano una somma pari al settantacinque per cento di quella erogata ai soggetti indennizzati in forza della legge appena ricordata — v. infatti d.p.c.m. 8 febbraio 2000).

Ma non è meno significativo, sempre nell'ottica di ricostruzione astratta di un compendio di parametri di concretizzazione del pregiudizio non patrimoniale, che proprio in un provvedimento legislativo si sia, per un verso, dato particolare risalto alla eccezionalità dell'episodio dannoso e, per altro verso, pensato di quantificare l'ammontare massimo del ristoro spettante ai congiunti delle persone perite nell'incidente, determinato poi concretamente per ogni persona deceduta nella somma di tre miliardi e ottocento milioni di lire — così d.p.c.m. 8 febbraio 2000, cit. — prescindendo dalla individuazione concreta del pregiudizio patrimoniale e/o non patrimoniale sofferto dai beneficiari, e quantificando il ristoro economico in un importo particolarmente rilevante — come pure venne sottolineato nel corso dei lavori preparatori — in relazione alla tipologia del fatto e al coefficiente psicologico che accompagnò le condotte dalle quali scaturì quell'evento infausto.

Orbene, volendo tentare di districarsi nel ginepraio giurisprudenziale e normativo succintamente ricordato, è comunque possibile trarre alcune linee direttive che sembrano utili alla risoluzione della vicenda per cui è causa e che servono, anche, ad evitare che la presente decisione, travalicando i limiti della concreta vicenda processuale possa apparire frutto, anche solo inconsapevole, di retorica emotività e non di un rigoroso — anche se arduo — tentativo di concretizzazione del ristoro del pregiudizio economico sofferto dalle parti attrici.

Ciò pur nell'intima consapevolezza della relatività di un'operazione di monetizzazione di un quid surrogante e sostitutivo delle sofferenze indotte dal fatto-reato che nessuna analisi economica può pretendere di determinare con precisione facendo ricorso a formule matematiche.

Ad ogni buon conto, assolutamente prioritaria appare l'esigenza di agganciare il ristoro del danno sofferto per la morte del congiunto a parametri valutativi che tengano conto della concreta vicenda — e del contesto — nel quale si è prodotta la lesione vitale del congiunto, delle modalità che hanno caratterizzato il fatto delittuoso, delle reali ripercussioni prodotte dalla vicenda nei superstiti.

V'è anzitutto da ricordare, a conferma della peculiarità delle fattispecie omicidarie connesse a fatti di mafia punite con la pena dell'ergastolo, la recente l. 22 dicembre 1999 n. 512 (id., 2000, I, 58) avente ad oggetto l'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso — alla quale hanno fatto esplicito riferimento gli attori chiedendo di essere autorizzati a notificare l'atto introduttivo al fondo di rotazione anzidetto — che, riproponendo un meccanismo di tutela delle vittime adottato già all'epoca del terrorismo e ora recentemente sperimentato per i fatti connessi al racket dell'usura, ha voluto impedire che la confisca dei beni degli appartenenti alle associazioni criminali mafiose potesse ritorcersi in danno delle vittime che, prima dell'introduzione della legge, non potevano sperimentare proficuamente le azioni a tutela dei danni subiti proprio per l'incapienza — a volte apparente — dei patrimoni degli aggressori.

Ma passando da un'indagine obiettiva e astratta dell'evento delittuoso, pur necessaria ai fini della presente indagine, alla ricognizione del fatto accaduto e delle concrete conseguenze prodotte, occorrono davvero poche righe per comprendere quanto devastante, disgregante e offensivo sia risultato per gli stretti congiunti — rispettivamente genitori e fratelli della vittima — l'uccisione di Emanuela Setti Carraro con le modalità che sono state sopra sommariamente ricordate e che trovano ancora conferma — ove ve ne fosse bisogno — in un altro passo della decisione della corte d'appello allorché i giudici si interrogavano sul perché «dell'inutile, inconsueto, certamente clamoroso, accanimento dei sicari contro la Setti Carraro» concludendo poi che «il volontario, quasi spettacolare, scempio del suo corpo aveva avuto come scopo solo quello di suscitare profonda emozione».

Non possono, in proposito, non essere valorizzati, per comprendere i patimenti sofferti dalle parti attrici, i passi del libro scritto dall'attrice Antonia Setti Carraro — agli atti — in cui viene in evidenza la sofferenza della madre per la scelta della figlia di rimanere costantemente — a Palermo — accanto al marito in un momento storico avvertito dalla moglie del gen. Dalla Chiesa e dal di lei congiunto come difficile, pericoloso, costellato da pesantissime intimidazioni proprie di uno «stato di guerra» — v., in particolare, p. 164, 165 e 167 del libro «Ricordi Emanuela» versato agli atti, in cui si descrivono i giorni immediatamente precedenti all'eccidio e i passi della sentenza della corte d'assise in cui si fa riferimento alle telefonate minatorie fatte a varie testate quotidiane in occasione degli omicidi avvenuti a Palermo nell'estate del 1983 in cui si faceva riferimento ad un'operazione «Carlo Alberto» non ancora conclusa. Cfr., ancora, le testimonianze raccolte a mezzo prova delegata con i testi Tavaggia Nicoletta e Tavaggia Favero Marcella. Ed è ben chiaro che tali scuotimenti dell'animo, vissuti già come dolorosi — anche solo in una prospettiva egoistica, dal familiare che non può più frequentare assiduamente la giovane figlia perché trasferita nella lontana Palermo — prima dell'uccisione della Setti Carraro, non poterono che diventare, dopo la morte di quest'ultima, ragione di insanabile strazio per la perdita di una persona che, seppur già impegnata nel sociale prima del matrimonio con il prefetto Dalla Chiesa — v. testimonianze già citate —, aveva poi condiviso fino in fondo il destino del marito-generale (impegnato in compiti che toccavano le radici stesse dell'unità e della sicurezza dello Stato) oltre che per atto d'amore, anche per interiore condivisione del senso del dovere e del valore di giustizia che avevano spinto il generale a Palermo trasmettendo, quando era in vita, alle persone alla stessa più care tale esperienza di vita straordinaria con semplicità, garbo e fermezza — v. p. 163 e 168 del libro citato.

Il che esplicita l'assoluta eccezionalità della persona deceduta e per ciò stesso l'afflizione — anch'essa fuori dal comune — che i di lei genitori e i fratelli ebbero a soffrire per la prematura perdita della Setti Carraro e per le modalità dell'eccidio, compiuto con orrenda ferocia e macabra spettacolarità.

Non merita, invece, più di un paragrafo il tema della gravità del delitto di cui rimase vittima la Setti Carraro, che assume connotati di riprovevolezza anch'essi non comuni.

Accanto, infatti, all'aggressione al bene supremo della vita che ordinariamente caratterizza il delitto di omicidio volontario vi sono, ad approfondire ulteriormente la lesività del fatto, l'aggressione al ruolo attivo che la Setti Carraro, appena trentenne all'epoca dell'omicidio – v. p. 24 del libro agli atti – aveva, pur consapevole dei rischi cui andava incontro, volontariamente deciso di svolgere accanto all'allora prefetto di Palermo e la già descritta eclatanza del gesto delittuoso deliberatamente messo in atto, come arrogante dimostrazione di forza nei confronti dello Stato, dalla «commissione» (e quindi dai suoi massimi esponenti) con modalità tali da «rendere manifesta la firma dell'eccidio, comprovata dalle telefonate anonime dell'agosto (in concomitanza con l'abbandono dei cadaveri di Pedone e Manzella, davanti alla caserma dei carabinieri di Casteldaccia) e settembre riguardanti l'operazione 'Carlo Alberto'» – cfr. Cass. 960/96, cit.

Passando ora al *quantum debeatur*, v'è da dire che ove volesse farsi applicazione del generale criterio utilizzato dal Tribunale di Palermo in tema di sinistri prevalentemente stradali che aggancia il pregiudizio ad una percentuale del danno biologico della vittima figurativamente quantificato in misura pari al cento per cento – più sopra ricordato –, considerando che la Setti Carraro all'epoca del delitto aveva trent'anni, il risarcimento del danno morale dovrebbe essere quantificato in una frazione percentuale del danno biologico che secondo i parametri tabellari ascenderebbe a lire 990.000.000 (lire 11.000.000 [valore a punto di invalidità] x 100% x 0,900). Il che determinerebbe una quantificazione che per i genitori della Setti Carraro potrebbe essere correlata a circa la metà del superiore importo e per i due fratelli ad un terzo del medesimo numerario, stando all'indirizzo che può dirsi prevalente in giurisprudenza e che questo giudice ritiene di condividere, che il patema d'animo è destinato a ripercuotersi in maniera diversa se attinti dalla lesione risultano i genitori della vittima piuttosto che altri congiunti.

Tale conclusione, peraltro, non può che costituire un parametro di massima nella vicenda concreta dovendo infatti considerarsi le peculiarità della vicenda concreta sopra esposte. E infatti, considerando unitariamente la tipologia del delitto, il coefficiente psicologico che lo sosteneva e le modalità della condotta – per cui v. Trib. Brescia 20 gennaio 1996, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 157 –, la pena irrogata – per cui v. Pret. Monza 19 dicembre 1992, id., 1994, I, 2291 –, le notoriamente ingentissime capacità patrimoniali degli autori del delitto – cfr. Cass. 26 novembre 1982, Brescia, id., Rep. 1984, voce Circostranze di reato, n. 100 – artificiosamente dissimulate e/o colpite per effetto di misure sanzionatorie – id est confisca – normativamente previste, nonché il concreto pregiudizio morale inferito agli stretti congiunti della Setti Carraro, all'epoca dei fatti, pare congruo liquidare in favore di Carraro Maria Antonietta Setti (madre della Setti Carraro, all'epoca dei fatti sessantaduenne) una somma che in relazione al particolare grado di sensibilità della predetta (per cui v. Cass. 26 novembre 1982, Brescia, cit.) – evincibile anche solo dalla pubblicazione del libro dedicato alla figlia di cui si è fatto cenno – la somma di lire 900.000.000, già adeguata ai valori correnti, mentre ai fratelli della vittima Setti Carraro Giovanni – trentatreenne all'epoca dei fatti, ancora convivente con i genitori – e Setti Carraro Paolo – trentaquattrenne all'epoca dei fatti, già avente un nucleo familiare autonomo che ha presumibilmente contribuito ad alleviare le sofferenze del congiunto (cfr. p. 175 del libro agli atti) – vanno riconosciute rispettivamente lire 400.000.000 e lire 350.000.000.

E ciò anche considerando che la quantificazione del pregiudizio odierno avanti operata viene fatta a distanza di quasi vent'anni dall'episodio omicidiario di cui si è detto accaduto nel settembre 1982 e tiene dunque conto dello scarto temporale fra lesione sofferta e liquidazione del danno.

A tutti gli attori, in qualità di eredi di Setti Fernando, padre della Setti Carraro e settantacinquenne all'epoca dell'omicidio, già costituito parte civile nel giudizio penale e deceduto nelle more della definizione del processo penale, va poi riconosciuto l'importo di lire 800.000.000.

V'è solo da aggiungere che gli attori hanno altresì lamentato, pur non esplicitando formalmente una richiesta autonoma rispetto a quella relativa al pregiudizio «da perdita del congiunto» uno stato di turbamento psichico che non potrebbe trovare ristoro nel danno morale appena liquidato che realizzandosi nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, va riconosciuto e liquidato con esclusivo riferimento a tale momento senza alcuna considerazione per i fatti o avvenimenti successivi che non incidono sulla misura del danno predetto – v. Cass. 3 giugno 1996, Petrillo (id., Rep. 1997, voce Danni penali, n. 4).

Ora, seppure la giurisprudenza di merito è andata riconoscendo nel tempo che i congiunti di persona deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito hanno diritto al risarcimento sia del danno morale, sia del danno biologico subito in conseguenza dell'evento luttuoso – v. Trib. Bolzano 27 luglio 1998 (id., Rep. 1999, voce Danni civili, n. 174). Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che il risarcimento del danno biologico patito dai congiunti in seguito alla morte del familiare – pregiudizio che consiste in una menomazione dell'integrità psicofisica dell'offeso, che ben potendo derivare dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che integra il danno morale soggettivo, da questo differisce – può essere accordato esclusivamente ove sia fornita prova che tale decesso ha inciso sulla salute dei congiunti stessi – cfr. Cass. 12 ottobre 1998, n. 10085 (ibid., n. 207). Ora, nel caso di specie gli attori non hanno in alcun modo dimostrato che il decesso Setti Carraro abbia loro cagionato una malattia psichica, ulteriore e diversa dalle affezioni correlate alla perdita del congiunto, sicché nessuna ulteriore somma rispetto a quelle indicate può essere agli stessi liquidata.

Conclusivamente, Bagarella Antonina, nella qualità di tutore di Riina Salvatore, Brusca Emanuele, nella qualità di tutore di Brusca Bernardo, e Calò Concetta, nella qualità di tutore di Calò Giuseppe, vanno condannati in solido al pagamento in favore di Carraro Maria Antonietta Setti della somma di lire 900.000.000, in favore di Setti Carraro Giovanni di lire 400.000.000 e in favore di Setti Carraro Paolo della somma di lire 350.000.000.

I convenuti Bagarella Antonietta, nella qualità di tutore di Riina Salvatore, Brusca Emanuele, nella qualità di tutore di Brusca Bernardo, e Calò Concetta, nella qualità di tutore di Calò Giuseppe, vanno altresì condannati in solido al pagamento, in favore di Carraro Maria Antonietta Setti, Setti Carraro Giovanni, Setti Carraro Paolo, quali eredi di Setti Fernando, della somma di lire 800.000.000.

Trib. Modena, Sez. I civile, 12 dicembre 2003

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PRIMA

Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile n. 671/99 R.G. promossa da
XX

attore

contro

YY

convenuto

in punto a: Risarcimento danni.

All'udienza del 22/5/03 la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 21/7/03 per il deposito di comparse conclusionali e fino al 25/7/03 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:

Per parte attrice:

"Ogni diversa contraria istanza, eccezione e deduzione reietta: accertato che i fatti di cui alla narrativa, nel merito: dirsi tenuto e conseguentemente condannarsi YY al risarcimento dei danni morali ex *art. 2059 c.c.* tutti subiti e subendi da XX per fatti di cui alla sentenza n. 99/98 del Tribunale di Modena, ufficio per le indagini preliminari, resa in data 16.2.98 e depositata in data 9.3.98, che provvisoriamente si quantificano in Euro 103.291,38 od in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia, oltre al risarcimento del danno biologico che si quantifica in Euro 25.822,845 od in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia.

Condannarsi YY al risarcimento dei danni fisici patiti e patienti da XX, danni da quantificarsi come da risultanze probatorie in atti.

Oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da liquidarsi dal dì dell'evento dannoso.

In estremo subordinare: liquidarsi i danni morali subiti da XX in via equitativa ex *art. 1226 c.c.* Sempre oltre ad interessi e rivalutazione monetaria da liquidarsi dal dì dell'evento dannoso. Con vittoria di spese, competenze e onorari".

Per parte convenuta:

Respingersi le domande tutte formulate ex adverso in atto di citazione, perché infondate in fatto e in diritto e comunque perché non provate. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio".

Svolgimento del processo

1) Con atto di citazione notificato in data 25 febbraio 1999, D.B., allora esercente la potestà genitoriale sulla minore XX, previa autorizzazione ai sensi *dell'art. 320 c.c.* dal Giudice Tutelare addetto alla Pretura Circondariale di Modena, con decreto n. 4823 del 23.09.98 e previa ammissione al gratuito patrocinio con delibera n. 2 dell'8.6.98, conveniva in giudizio YY al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dalla figlia XX per violenza sessuale da parte del padre.

2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio all'udienza del 7.5.99 il convenuto che, a mezzo del proprio procuratore, chiedeva preliminarmente la sospensione del processo civile fino al giudicato penale e, nel merito, il rigetto delle domande attoree perché infondate.

In data 10.3.2000 si costituiva in giudizio XX in proprio, la quale faceva proprie tutte le difese in precedenza svolte.

3) Veniva espletata l'istruttoria mediante acquisizione della documentazione prodotta, acquisizione della sentenza penale, e consulenza tecnica d'ufficio affidata alla dott.ssa G.S., del Servizio di Psicologia Clinica di Ferrara.

All'udienza del 22/5/03 venivano, quindi, precisate le conclusioni sopra trascritte, con i termini indicati in epigrafe per il deposito di conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

4) Nel merito, la materialità dei fatti è provata in base agli atti e alla documentazione prodotta. In particolare, è certo che XX ha subito ripetuti abusi sessuali da parte del patrigno YY tra il 1992 e il 1997; i fatti sono venuti alla luce nel 1997 dopo un ennesimo episodio di violenza da parte del patrigno che, durante un litigio, le ha tirato un piatto in volto. Le predette circostanze formano oggetto dell'accertamento definitivo del giudice penale (cfr. sentenza n. 49/98 del 16/2/98 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Modena in sede di giudizio abbreviato e sentenza n. 147 del 22/1/99 della Corte d'Appello di Bologna), come risulta dal decreto del 11/4/01 con il quale il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha dichiarato YY decaduto dalla potestà nei confronti di due figli minori.

Ai sensi *dell'art. 651, 2 comma, c.p.p.* sono, dunque, certe la sussistenza del reato e la sua commissione da parte del convenuto, anche per gli effetti risarcitori verso la persona offesa.

YY è stato condannato con giudizio abbreviato per atti di libidine violenta su persona infraquattordicenne (*artt. 521, 609 quater, 609 bis c.p.*), violenza sessuale continuata su persona infrasedicenne convivente (*artt. 81, 609 bis, 609 ter, n. 2 e 5, 609 nonies c.p.*), per atti osceni in luogo pubblico, per lesioni volontarie (*art. 583, 583, 61 n. 2 c.p.*) guarite in dieci giorni e per maltrattamenti in famiglia.

Nella presente controversia non si discute, quindi, della responsabilità del convenuto nella determinazione dell'evento, né dell'obbligo risarcitorio in capo ai convenuti stessi, che è conseguenza di quanto sopra e non è oggetto di contestazione.

Ciò posto, occorre determinare l'ammontare del risarcimento dovuto, al quale è limitato l'oggetto del contendere.

5) Accertata la responsabilità di parte convenuta, occorre soffermarsi sulla liquidazione del richiesto danno alla persona, da qualificarsi senz'altro come ingiusto ai sensi degli *artt. 32 Cost.* e 2043 c.c., perché lesivo del diritto alla salute e alla integrità psicofisica.

Parte attrice svolge domanda risarcitoria in ordine, genericamente, a tutti i danni subiti e da subirsi, ma individua anche alcuni distinti titoli di danno, e precisamente: a) danno morale da reato; b) danno biologico; c) danni fisici.

La terza voce di danno richiesta non appare comprensibile in termini di autonomia rispetto al danno biologico. In ogni caso, sulla natura e la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva quanto segue.

6) Quanto ai danni alla salute globalmente intesa, vanno distinti i danni prodottisi a seguito dell'episodio di lesioni personali del 2/10/97 da quelli, di più complessa individuazione e apprezzamento, derivati dagli abusi sessuali subiti a più riprese tra l'età di 11 a quella di 16 anni.

I danni subiti dall'attrice per effetto delle lesioni personali conseguite all'essere stata colpita con un piatto sono documentati, in base alle produzioni in atti, dal referto medico rilasciato dal pronto soccorso in data 2.10.97, con diagnosi di "contusione sottocutanea sinistra con ferita lacero contusa", e "con prognosi di giorni 8 (doc. n. 3). Pertanto, senza necessità di particolari indagini peritali sul punto, può ragionevolmente ritenere fondata la domanda in riferimento ad un danno biologico con invalidità temporanea di otto giorni e senza postumi permanenti. Il che, in applicazione delle attuali tabelle milanesi di risarcimento del danno biologico, può equitativamente essere quantificato in Euro 206,58 al valore attuale.

7) Quanto al danno alla salute dell'attrice conseguito agli abusi sessuali, la domanda è fondata nel senso di seguito indicato. Simile pretesa è inerente alla lesione della salute sofferta dal soggetto passivo del reato di abuso sessuale, non per effetto delle conseguenze immediate sul piano fisico dell'aggressione subita, ma per effetto delle conseguenze psicologiche che, a medio o lungo termine, si determinano a seguito degli abusi, incidendo per un periodo più o meno lungo sulla stessa personalità della vittima.

La particolarità del reato di violenza sessuale consiste, infatti, nel fatto che tale condotta se, da un lato, spesso produce un danno fisico, definibile in termini di danno biologico, alquanto limitato o addirittura inesistente, d'altro lato provoca conseguenze valutabili in termini di danno morale di enorme rilevanza. Pertanto, non sono minimamente applicabili i criteri più o meno diffusi nella giurisprudenza civile che calcolano il danno morale in termini percentuali variamente riconducibili al danno biologico (come ad es. in caso di incidente stradale), e per la valutazione del danno morale vanno usati, appunto, criteri equitativi svincolati e autonomi da quelli del danno biologico.

Peraltro, in certi casi, le conseguenze psicologiche che conseguono al reato non si limitano a ciò che viene propriamente definito come danno morale, in quanto il soggetto passivo subisce una vera e propria patologizzazione del processo di interiorizzazione dell'illecito subito, che conduce a conseguenze che non sono più definibili solo in termini di danno morale (non altrimenti obiettivabile), ma diventano apprezzabili come autonomo danno alla salute psicofisica.

Trattandosi, in quest'ultimo caso, di una lesione del diritto di salute conseguente non ad una lesione dell'integrità fisica, ma ad esiti patologici di una affezione spirituale quale quella conseguente ad un trauma, simile dimostrazione è subordinata – analogamente, ad esempio, alle conseguenze patologiche di un evento luttuoso, ma con la differenza che, nel caso in esame, il soggetto che risente delle conseguenze psicologiche è il medesimo soggetto passivo del reato – non soltanto, sul piano probatorio, ad un rigoroso vaglio critico (dovendo quindi essere sostenuta da un supporto non soltanto indiziario ma definibile in termini di certezza scientifica, o quantomeno di apprezzabile grado di attendibilità e percettibilità, se non altro per differenziare la fattispecie dal "semplice" danno morale subiettivo), ma anche alla ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui *all'art. 2043 c.c.*, con particolare riferimento non soltanto al nesso causale ma soprattutto all'elemento soggettivo.

8) A livello teorico la distinzione è, sulla base del diritto vivente, ormai agevole, essendo acquisito che la lesione della salute conseguente ad una patologizzazione delle conseguenze dello stress o di un trauma incidenti a livello psichico, è un fenomeno riconosciuto sia dalla medicina che dalla giurisprudenza. È evidente, cioè, che la distinzione tra il danno morale e la vera e propria lesione della salute conseguente ad un'evoluzione non fisiologica, ma patologica, delle conseguenze di un trauma, comporta necessariamente la diversità di titoli risarcitori, essendo diversi i beni della vita compromessi dalle conseguenze dannose del medesimo evento lesivo.

Sul piano pratico, però, a fini probatori, ad avviso del giudicante è fondamentale che questo ulteriore titolo di danno sia oggettivamente riscontrabile e riscontrato, cioè che la compromissione della salute si sia tradotta in un insieme di elementi obiettivamente apprezzabili e valutabili, in sostanza, con le metodologie e le tecniche diagnostiche utilizzate per il c.d. danno biologico. Altrimenti pare inevitabile la conclusione che le conseguenze stesse restano da collocare nell'area del danno morale.

Pertanto, è, sul piano pratico, se non imprescindibile quanto meno opportuno, salvo casi particolari, il ricorso ad una consulenza tecnica, al fine di riscontrare la sussistenza di conseguenze certe sull'integrità psicofisica, e il nesso causale.

9) Questo è quanto avvenuto nel caso di specie. Già dalla sentenza penale del Giudice per le indagini preliminari di Modena si ricava che, a proposito delle condizioni della ragazza, l'assistente sociale M.O., ha dichiarato: "Durante il dialogo è apparsa molto sofferente, ha pianto spesso, domandandosi quali erano le cause di quanto le era accaduto, asserendo di sentirsi in colpa e di avere vergogna". In ogni caso, sul punto è stata effettuata una specifica consulenza tecnica d'ufficio, affidata alla dott.ssa G.S., psicologa e psicoterapeuta del Servizio di Psicologia Clinica di Ferrara, con il seguente quesito: "Accerti e descriva il consulente tecnico, effettuate tutte le necessarie operazioni peritali anche senza la presenza dell'Ufficio, ivi compresa la somministrazione di test di personalità, eventualmente anche con ricorso ad ausiliari, e sottoposta a visita la perizianda,

1. la sussistenza di un trauma riconducibile agli eventi per cui vi è stato processo penale;
2. la sussistenza di esiti del trauma eventualmente riscontrato influenti sulla personalità della perizianda;
3. se la perizianda abbia subito conseguenze psicofisiche tali da integrare un'effettiva compromissione della salute, eventualmente descrivibile con i criteri utilizzati per il danno biologico".

10) L'indagine peritale ha evidenziato la sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica, consistente in esiti stabili di una alterazione sensibile delle condizioni preesistenti e integrante una situazione diversa e distinta da quella definibile in termini di normalità fisiologica, ed ha altresì evidenziato la derivazione dall'evento delittuoso.

La CTU, particolarmente elaborata sia con riferimento ai presupposti teorico-scientifici che all'analisi anamnestica e familiare, sia in relazione all'approfondimento della discussione clinica e all'espletamento di "test" di personalità, ha evidenziato vari elementi.

Secondo quanto accertato dal consulente si tratta di un soggetto senza precedenti neuropsichiatrici di rilievo; la ragazza all'esame psicodiagnostico si presenta collaborativa ma al tempo stesso preoccupata di dover ricordare episodi della sua vita dolorosi e ancora attuali, e attualmente è normalmente inserita nella società, in quanto lavora come impiegata e contribuisce al mantenimento della famiglia, vive con la madre, il nuovo compagno di questa e due fratelli minori. Con la madre i rapporti sono tuttora difficili. Non ha più rapporti con YY, dalla presenza del quale è disturbata e angosciata per il solo fatto di averlo talora intravisto di lontano in paese. Presenta parecchi sintomi di tendenza alla bulimia, disturbi d'ansia con spunti persecutori, insicurezza, insonnia, forti momenti di depressione.

L'analisi del materiale clinico e delle risultanze dei test conducono il consulente, con procedimento pienamente condivisibile, compiutamente motivato ed esente da censure logico-formali nonché ampiamente documentato sulla base, in particolare, dei colloqui clinici e delle prove grafiche (disegni liberi e a tema) ad affermare la sussistenza di un disturbo post traumatico da stress; patologia che è definita come disturbo d'ansia che si distingue da altre entità cliniche per la presenza di un evidente agente eziologico e insorge dopo l'esposizione ad un grave evento traumatico di varia natura. La perizia, in sintesi, così conclude: "In XX è presente una situazione psicologica collegabile ad un Disturbo da Stress Post traumatico (DSM-IV) di cui presenta parecchi sintomi, con carattere di cronicità. Questo disturbo inficia molte aree di realizzazione del sé, e blocca le potenzialità di espressione in molte aree in particolare quella dell'espressione emotiva e della sessualità (nei confronti della quale XX ha espresso una forte negazione). Nel prevedere in via ipotetica la necessità di un lavoro psicoterapeutico per affrontare e risolvere i vissuti che hanno causato l'instaurarsi di questo disturbo nonché la possibilità di trovare correttivi esistenziali più adeguati ad un'affermazione più armonica ed equilibrata delle potenzialità della personalità. Questa necessità è quantificabile in una psicoterapia di almeno tre anni con cadenza almeno settimanale per permettere a XX di superare le sue inibizioni e per lavorare sui meccanismi di difesa in modo da utilizzarli in maniera meno rigida e limitativa".

11) La conclusione del consulente, quindi, è del tutto priva di incertezza nell'individuare una situazione patologica definibile in termini diagnostici precisi, e nell'individuare la derivazione dall'evento delittuoso; detta situazione, inoltre, si è cronicizzata nel tempo, comportando la necessità di un non indifferente intervento terapeutico per rimuoverla.

Per quanto in particolare concerne l'aspetto causale, nella specie l'individuazione dei criteri di ricerca del nesso causale tra il citato danno alla salute e l'evento lesivo appare facilitata, non essendovi seri e ragionevoli elementi di dubbio sulla riconducibilità eziologica della situazione riscontrata in capo alla persona offesa al reato per il quale il convenuto ha subito condanna penale. Maggiore attenzione, se mai, può richiedere l'individuazione e l'adozione dei criteri di accertamento di esiti psicologico-psichiatrici (quando non addirittura fisiologici) stabili, riconducibili cioè ad una patologia mentale o disturbo psicologico noti e classificati. Nel caso in esame gli elementi a disposizione consentono di formulare valutazioni attendibili e soddisfacenti.

Sulla base delle conclusioni peritali, infatti, ad avviso del giudicante la situazione patologica riscontrata si caratterizza per una condizione ben diversa da quella di una normale reazione all'evento delittuoso, definibile in termini di semplice danno morale, qualificando come normale, in quanto riveste funzione adattativa nei confronti della situazione predetta, una reazione che, anche se connotata da episodi depressivi e ansiosi, si risolve in un arco temporale definito (anche se con una certa variabilità riconducibile ad elementi soggettivi e culturali) senza integrare un vero e proprio disturbo dell'umore, e senza condurre ad una vera e propria sindrome clinica. La differenza tra le due forme di evoluzione si apprezza, ovviamente, anche dal punto di vista terapeutico, risolvendosi nel primo caso anche in assenza di interventi psicoterapeutici, o con interventi limitati, e rendendosi, viceversa, necessario nel secondo caso un intervento farmacologico specifico o, quanto meno, una lunga e idonea psicoterapia.

12) Occorre, poi, effettuare una traduzione della diagnosi medica sopra riportata in termini medico-legali, ai fini della risposta alle concrete necessità di liquidazione del danno per equivalente. Questa esigenza non è direttamente soddisfatta dall'indagine peritale ma, ancora una volta, gli elementi a disposizione sono idonei a formulare le necessarie valutazioni.

Si tratta, infatti, dello specifico problema di calcolare in termini di lesione della salute una sindrome di disturbo post traumatico da stress. In proposito, sulla base dei dati forniti dalla consulenza sulla classificazione del DSM-IV, e della prassi giudiziaria in caso di riscontro di depressioni maggiori e stati assimilabili, cioè con riferimento a quelle situazioni patologiche che comportano un "inaridimento" dell'attività psicofisica dei soggetti in esame (espressione usata per rappresentare il prosciugamento della fonte delle energie vitali connesso ad un dolore che pare non superabile, ad un punto fermo inamovibile nella propria esistenza, se non con adeguata terapia, e con comprensibile incidenza sulla sfera di rapporti personali, sociali, sessuali), si può determinare nel caso concreto, sia pure con le dovute cautele e precisazioni del caso, il danno alla salute come un danno biologico in termini di invalidità permanente, nella percentuale del 25%.

13) Per intendere correttamente la natura del descritto danno, va fatta qualche ulteriore considerazione. La circostanza che, come prospettato nella consulenza tecnica d'ufficio, ad esito di una non breve e intensa psicoterapia, la situazione psicologica dell'attrice abbia a mutare e, forse, il trauma venga superato o comunque elaborato, non esclude la configurabilità delle conseguenze subite come lesione permanente della salute. Nel caso di specie, infatti, occorre distinguere gli effetti ormai irreversibilmente prodottisi a seguito delle condotte subite dall'attrice sul suo sviluppo psichico e affettivo, e in generale sulla formazione della sua personalità e, specificamente, sull'identità sessuale, da determinati esiti del trauma che possono, ancora, essere rimossi o attenuati. I primi sono effetti che, nei termini come sopra valutati, si sono, ormai, stabilizzati con aspetti patologici e che connotano la personalità del soggetto passivo di tali condotte. Il fatto che, poi, con adeguata terapia, determinati esiti del trauma possano essere (forse, perché il risultato non è certo) in futuro elaborati, attiene ad una dimensione diversa, non di effettiva guarigione come "restitutio in integrum", ma di un pur sempre possibile e auspicabile miglioramento delle condizioni generali dell'esistenza che possono derivare, nello sviluppo progressivo della personalità e nel progredire della vita, dal condurre un'esistenza più serena e da uno

specifico ausilio terapeutico, che aiuti a convivere col trauma. Senza, però, che questo diminuisca l'entità dei mutamenti ormai irreversibilmente prodottisi nella salute psichica, oltre che nel carattere e nell'affettività del soggetto, e in un arco di tempo tale di incidere sull'intera sua vita.

14) Una volta stabilito che sussistono postumi permanenti di compromissione della salute valutabili alla stregua del danno biologico, esso va ritenuto liquidabile secondo parametri equitativi che tengono conto oltre che dell'età, del sesso e di ogni altro indice sociale, culturale ed estetico che consente di adeguare in concreto il risarcimento al fatto.

Per la valutazione equitativa ai sensi *dell'art. 2056 c.c.*, preso atto dell'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione secondo cui non può essere utilizzato come parametro di riferimento il criterio del triplo della pensione sociale minima (cfr. ad es. Cass. 8/1/99, n. 101), può farsi riferimento alla tabella elaborata dal Tribunale di Milano, ampiamente utilizzata sul territorio nazionale, e sicuramente utilizzabile in un contesto – non solo dal punto di vista geografico ma anche da quello socio-economico – per molti aspetti non dissimile da quello milanese, come la provincia di Modena (quanto a costo della vita, durata media della stessa, livello di occupazione). Detta tabella, com'è noto, espone valori unitari in base al punto di invalidità (di carattere indicativo) differenziati a seconda dell'età del lesa e della percentuale di invalidità accertata con criteri medico-legali e suscettibili, in ogni caso, di essere adeguati al caso concreto - secondo l'insegnamento della Corte di cassazione - con l'utilizzo di altri parametri equitativi (quali il ricorrere di menomazioni aventi diversa natura, incidenti sul piano estetico ovvero che impediscono funzioni più specifiche; oppure l'incidenza della lesione su soggetto già affetto da invalidità preesistente) ovvero pienamente valido; o, ancora, la diversa età della vittima, ove essa appaia significativa in relazione al tipo di lesione, tenuto conto che i correttivi tabellari inerenti all'età non presentano variazioni significative in ampie fasce di età).

Tenuto quindi conto degli elementi sopra indicati, nella fattispecie concreta l'invalidità parziale permanente, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, come già osservato, viene stimata nel 25%. Nel caso concreto, dunque, secondo il predetto criterio del calcolo di valutazione a punto, tenuto conto del grado di invalidità e dell'età della vittima all'epoca dell'evento dannoso (anni 16), la determinazione della cifra per detto titolo di danno consta dunque in Euro 68.883,87.

La predetta somma, rivalutata, in moneta attuale (Euro 8.005,74), e con gli interessi dovuti per il ritardo nella liquidazione (Euro 13.160,81) ammonta complessivamente a Euro 82.159,89.

15) La risarcibilità ai sensi *dell'art. 2059 c.c.* postula, secondo l'interpretazione tradizionale, la ricorrenza degli elementi di reato, nel caso di specie accertati come sopra illustrato, anche ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli *art. 2059 c.c.* e 185 c.p. (di recente, si veda: Cass. II, 17/7/02, n. 10393 secondo cui "il danno morale, tradizionalmente definito come *pretium doloris* viene generalmente ravvisato nell'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato o anche nel patema d'animo o stato d'angoscia transeunte generato dall'illecito"; Cass. III, 10/8/01, n. 10980, che lo definisce "sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso"; Cass. III, 24/5/01, n. 7075).

Secondo questa ricostruzione, il danno morale subiettivo, che poggia sul carattere personale della responsabilità per colpa, si presenta per sua natura diverso e aggiuntivo rispetto ai danni tout court derivanti dalla specifica lesione di un interesse patrimoniale o personale del danneggiato e risarcibili direttamente in base *all'art. 2043 c.c.*, assumendo così una funzione autonoma e collegata, come esplicitamente avverte la relazione, ai casi in cui "è più intensa l'offesa all'ordine giuridico e maggiormente sentito il bisogno di una più energica repressione con carattere anche preventivo". Funzione che, nel caso di specie, appare particolarmente pregnante.

16) Secondo una ricostruzione evoluta, espressa da recente giurisprudenza di legittimità avallata dalla Corte costituzionale con sent. n. 233/2003, il danno non patrimoniale va inteso come categoria ampia, all'interno della quale il danno morale subiettivo va distinto dagli altri pregiudizi, diversi e ulteriori, che conseguono alla lesione di un interesse costituzionalmente protetto della persona, anche indipendentemente dalla ricorrenza degli estremi di reato (Cass. III, 31/5/03, nn. 8827 e 8828). Questo danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto inerente la persona non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite della riserva di legge correlata *all'art. 185 c.p.* e non presuppone la qualifica di illecito come reato (Cass. nn. 8827/03 e 8828/03 cit.).

Anche, comunque, nell'ottica di questa seconda lettura, costituzionalmente orientata, *dell'art. 2059 c.c.*, nel caso di specie non sussistono dubbi sulla risarcibilità dell'illecita lesione degli interessi della persona; nel caso concreto, comunque, come si è visto, ricorrono gli estremi di reato.

17) La valutazione di detto danno è da condurre necessariamente in sede equitativa ai sensi *dell'art. 1226 c.c.* e con riferimento a vari criteri, attinenti: alla gravità del fatto e della colpa, all'entità del dolore o patema d'animo inflitto alla vittima, all'età e alle condizioni personali degli stessi danneggiati (cfr. anche Cass. III, 24/4/01, n. 6035, secondo cui "il danno morale va liquidato tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, mentre è inammissibile una liquidazione che faccia riferimento ai valori medi liquidati dall'ufficio giudiziario per i casi consimili"). Con riferimento, quindi, ai vari parametri indicati da concorde giurisprudenza (cfr. Cass. n. 774/67, n. 2731/68, n. 1228/81, n. 2396/83, n. 4947/83, n. 9430/87), per valutare e quantificare l'entità delle sofferenze inferte alla vittima di un fatto illecito e conseguentemente l'entità del relativo risarcimento, va rilevato come nel caso di specie il ristoro del patimento dev'essere parametrato ad un fatto dannoso particolarmente offensivo quale quello descritto nel capo d'imputazione di seguito riportato (cfr. atti del giudizio penale):

"a) del delitto di atti di libidine violenta p.p. *art. 521 c.p.*, ora dall'*art. 609 quater* in relaz. *art. 609 bis c.p.*, perché induceva XX, di anni undici, a masturbarlo, guidandole la mano, dopo averla toccata nelle parti intime e detto che "... lo faceva per il suo bene e per insegnarle come si faceva ...". Con l'aggravante (519 n. 1, 609 quater n. 1 c.p.) per aver commesso il fatto su persona infraquattordicenne. Fatto commesso in ZZ; estate 1992.

b) Delitto di violenza sessuale continuata p.p. *art. 609 bis, 609 ter n. 5; 609 nonies c.p.*, 1 cpv c.p. perché, con violenza o minaccia consistite nel tenerla stretta, nel divaricarle le cosce, nell'afferrarla per i capelli; nel maltrattarla, nel minacciarla di percosse e di altre vessazioni, costringeva la minore XX nata il xxx, a compiere o subire atti sessuali (e, precisamente; a subire baciamenti del seno e della vulva; a compiere un coito orale; a subire penetrazioni vaginali; a compiere masturbazioni manuali). Con l'aggravante p.p. *art. 609 quater n. 2* per aver commesso parte dei fatti (fino al 5.7.1997) su

persona infrasedicenne, e in ogni caso convivente. Con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso (art. 81 cpv c.p.) In condizioni per l'applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza (artt. 28 e ss. 199 e ss c.p. 609 nonies c.p.). Fatti commessi in ZZ dal giugno 1997 fino alla metà di settembre 1997.

c) Delitto p.p. art. 527 c.p. perché compiva atti osceni in luogo pubblico obbligando la minore XX a masturbarlo con una mano a bordo dell'auto Fiat Regata parcheggiata sulla pubblica via. In Agro di ZZ la sera dell'8 settembre 1997.

d) Delitto di lesioni volontarie aggravate p.p. artt. 582 in relazione all'art 583 c.p., 61 n. 2 c.p. perché, colpendola con un piatto cagionava alla minore XX lesioni personali dalle quali derivava una malattia (contusione sottorbitale sx con ferita l.c.) nel corpo guarita entro dieci giorni. Con l'aggravante indicata per aver commesso il fatto allo scopo di conseguire l'impunità per altro delitto. Fatto commesso in ZZ il 2 ottobre 1997.

e) Delitto di maltrattamenti in famiglia p.p. art. 572 c.p. perché maltrattava una persona della famiglia e precisamente la minorenni convivente XX, rimproverandola e vessandola, intimorendola in continuazione e umiliandola per obbligarla a subire attenzioni sessuali. In ZZ, da epoca imprecisata fino al 2 ottobre 1997".

Al fine, inoltre, di adeguare il ristoro al caso particolare, va considerato che, nel caso di danni morali, non potendosi fornire al denaro funzione di corrispettivo del bene perduto, esso ha semplicemente funzione di un mezzo per ottenere soddisfazioni in sostituzione del dolore ingiustamente provato, di conseguire determinate utilità a lenimento di sofferenze (cfr. Cass. n. 2336/64 e Cass. n. 8827/03, dove si afferma che in questo caso la somma di denaro non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico), e nel caso di specie ciò va rapportato alle devastanti conseguenze esistenziali e psicologiche che conseguono ad una sessualizzazione precoce e violenta per effetto di abusi sessuali intradomestici, subiti tra gli undici e i sedici anni. Va, poi, tenuto conto specificamente delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio sopra ricordate.

18) Operando, quindi, una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., ma al contempo il più possibile analitica alla luce dei sopra esposti criteri, per la quantificazione di tale voce di danno vanno, appunto, considerati vari elementi: l'età della vittima, che qualifica come particolarmente offensivo la violenza subita; la qualifica del soggetto attivo, in quanto patrigno convivente, il che conferisce un connotato ancor più innaturale e inconsueto e rende anomalo l'imprinting dell'adolescente nel rapporto con l'altro sesso; l'intensità, inoltre, del dolo del soggetto attivo; gli esposti esiti, inoltre, dell'evoluzione del trauma sul piano fisico e psichico, per i quali si rimanda ancora alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Nella quantificazione del danno morale occorre rispettare l'esigenza di evitare duplicazioni con altri titoli di danno autonomamente risarciti (cfr. anche Cass. n. 8827/03 che avverte dell'esigenza di tenere conto di quanto eventualmente già riconosciuto per altri titoli di danno, in relazione alla funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona); tuttavia, nel caso di specie, non sussistono simili rischi, in considerazione di quanto sopra rilevato in ordine alla diversa natura, esprimibile in termini di danno alla salute anche secondo specifico accertamento peritale, di alcune conseguenze dannose delle condotte illecite.

Tutto quanto sopra considerato, pare equo liquidare il danno in Euro 300.000 - ai valori attuali -, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

19) Va, infine, liquidato il danno patrimoniale. Nel caso di specie, infatti, è stata fornita anche prova della sussistenza di conseguenze patrimoniali, qualificabili come danno emergente, per quanto riguarda le voci di spesa certe per la cura della salute della danneggiata. La consulenza tecnica d'ufficio ha evidenziato come, date le condizioni attuali di salute dell'attrice, si renda necessario un lavoro psicoterapico per affrontare e risolvere i vissuti che hanno causato l'instaurarsi del disturbo e la possibilità di trovare correttivi più adeguati ad un'affermazione più armonica e adeguata delle potenzialità della personalità della stessa. Questa necessità, secondo la consulenza tecnica d'ufficio, è quantificabile in una psicoterapia di almeno tre anni con cadenza almeno settimanale.

Allo stato attuale, quindi, pur non essendo certo che la descritta psicoterapia sia sufficiente, deve, comunque, ritenersi provato un danno economico corrispondente all'ammontare dei costi necessari per sostenere simile terapia. Considerati i costi correnti e utilizzando il criterio integrativo di cui all'art. 1226 c.c., il danno è, quindi, quantificabile nella somma di Euro 50.000. Trattandosi di esborsi non ancora sostenuti non sono dovuti interessi.

20) In conclusione, le somme da liquidare a favore di parte attrice sono le seguenti: Euro 50.000 a titolo di danno patrimoniale per danno emergente; Euro 206,58 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea; Euro 82.159,89 a titolo di danno alla salute; Euro 300.000 a titolo di danno morale. Per un totale di Euro 432.366,47.

Nei limiti sopra indicati in motivazione, le domande attoree sono risultate fondate e vanno accolte. Le spese seguono la soccombenza; essendo l'attrice ammessa al gratuito patrocinio, ai sensi dell'art 82 e 133 D.P.R. n. 115/2002, il convenuto dovrà versare il pagamento delle spese processuali direttamente allo Stato, liquidate come da separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara obbligato e condanna

YY a corrispondere ad XX le seguenti somme: Euro 50.000 a titolo di danno patrimoniale; Euro 206,58 a titolo di danno biologico da invalidità temporanea; Euro 82.159,89 a titolo di danno alla salute; Euro 300.000 a titolo di danno morale; oltre agli interessi legali su dette somme dalla data del deposito della presente sentenza a quella del saldo effettivo;

– Omissis –

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2003.

Trib. Venezia, Sez. I civile, 10 gennaio 2006, n. 73

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore dr. Andrea Fidanza della I sezione civile del Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. 3020/1998 promossa da
T.R. e A.F.

assistiti e difesi dall'avv. Luca Ponti e Giovanni Manoni per delega a margine dell'atto introduttivo

- attori -

contro

Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a.
G.G. e R.O.

assistiti e difesi dall'avv. Augusto Salvadori del delega per delega a margine della comparsa di costituzione

- convenuti -

e contro

D.D.R.

assistito e difeso dagli avv. Luigi Pasini e Sandro Grandese per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

- convenuto -

Oggetto: diffamazione a mezzo stampa

CONCLUSIONI degli attori:

"Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, *contrariis rejectis*: 1) Nel merito, accertarsi incidentalmente che la pubblicazione del c.d. memoriale D.D.R., avvenuta per ampi stralci su "Il Gazzettino nelle forme dell'articolo intitolato "Pordenone, amori e veleni in Procura", comparso a p. 5 dell'edizione nazionale, sub Attualità, a firma R.O., costituisce diffamazione a mezzo stampa ai danni degli attori in tutto il suo contenuto, con particolare riferimento agli stralci richiamati in narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio; 2) Condannarsi pertanto i convenuti solidalmente tra di loro al pagamento di danni tutti patiti e patendi dalla pubblicazione del memoriale e dalla propalazione della notizia, con particolare riferimento al pregiudizio patito in termini di danno morale, biologico, all'immagine, nella misura che viene equitativamente indicata in euro 516.456,90 (pari a lire 1 miliardo), o in quella maggiore o minore somma che vorrà ritenersi di giustizia, somma ulteriormente gravata di interessi e rivalutazione e che dovrà essere liquidata in favore di ciascuno degli attori dott. T.R. e della dott.ssa A.F., tenendo pure conto della gravità senza precedenti del fatto; 3) Ordinarsi la pubblicazione per tre volte della integrale sentenza su Il Gazzettino, edizione nazionale, e su almeno altri tre quotidiani, almeno due a diffusione nazionale e almeno uno a diffusione locale (triveneto); 4) Condannarsi i convenuti alla ulteriore riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa, nella misura che viene equitativamente indicata in euro 100.000 in pro di ciascuno degli attori dott. T.R. e della dott.ssa A.F., o in quella somma maggiore o minore somma che vorrà ritenersi di giustizia; 4bis) Respingersi la domanda del convenuto D.D.R. di declaratoria di carenza di legittimazione passiva, essendo tale domanda infondata; 5) Respingersi, in quanto inammissibile, tardiva, e comunque infondata nel merito, la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto D.D.R. nei confronti degli attori dott. T.R. e della dott.ssa A.F. 5bis) Respingere la richiesta istruttoria, in quanto manifestamente irrilevante ai fini del decidere, e in ogni caso infondata. 6) Spese diritti onorari di lite integralmente rifusi".

CONCLUSIONI dei convenuti S.E.P., G.G. e R.O.: 1) Respingersi la domanda delle parti attrici. 2) Condannarsi le parti alla rifusione di spese, diritti e onorari di causa".

CONCLUSIONI del convenuto D.D.R.: Voglia l'Il.mo Giudice Unico del Tribunale di Venezia adito In via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto D.D.R. per ragioni tutte esposte; nel merito: dichiarare infondata in fatto e in diritto la domanda attorea; in via riconvenzionale: condannare i signori dott.ssa A.F. e dott. T.R. al risarcimento del danno patito dal sig. D.D.R., a seguito delle dichiarazioni pronunciate dagli stessi e pubblicate a pag. 5 de " Il Gazzettino del 21.12.1996, danno che si indica nella misura di lire 500.000.000 a carico della dott.ssa A.F. e di lire 500.000.000 a carico del dott. T.R., somme comprensive tanto del danno morale che del danno materiale derivante dalla difficoltà di relazioni economiche conseguenti alla pubblicazione suddetta o diversa somma di giustizia. In via istruttoria: richiesta di acquisizione degli atti del processo a carico del sen. D. B. come da memoria istruttoria.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato T.R., A.F. e A.R. - magistrati, all'epoca dei fatti di cui è causa, in servizio presso gli uffici giudiziari di Pordenone con le funzioni rispettivamente di P.M., G.I.P. e giudice dibattimentale - convenivano in giudizio la Società Finanziaria Editoriale San Marco s.p.a., ora Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a., G.G., R.O. e D.D.R. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni morali, biologici e all'immagine, quantificati equitativamente in lire un miliardo a favore di ciascuno, patiti dagli attori a seguito della pubblicazione di ampi stralci del c.d. memoriale D.D.R., avvenuta in data 21 dicembre 1996 sul Gazzettino - quotidiano edito dalla società convenuta e diretto da G.G. - nelle forme dell'articolo intitolato "Pordenone amori e veleni in Procura", comparso a pag. 5 dell'edizione nazionale a firma R.O.

Assumevano gli attori che il predetto articolo riportava i passaggi fondamentali di un lungo memoriale predisposto materialmente da D.D.R. (marito separato della dott.ssa A.F.) contenente addebiti gravemente diffamatori del loro onore e reputazione.

In particolare, si accusava T.R., A.F. - magistrati molto conosciuti in quanto avevano avuto modo di occuparsi in quegli anni di numerose indagini della c.d. "tangentopoli", che avevano visto il coinvolgimento di numerosi politici locali, tra cui l'ex deputato M.A. e il loro collega A.R. di aver creato un meccanismo distorto all'interno degli uffici giudiziari pordenonesi, denominato "sincronismo perfetto", in virtù del quale T.R. avrebbe chiesto le misure di custodia in carcere (e le condanne), la A.F. le avrebbe concesse gestendo la fase di sua competenza, e A.R. avrebbe fornito ai primi due aiuto e consulenza, mettendo a loro disposizione la sua grande competenza, affinché le misure cautelari e le condanne reggessero nelle fasi successive.

L'articolo in questione evidenziava, inoltre, che il tutto si sarebbe basato sulla relazione affettiva tra T.R., dipinto dal memoriale come persona proclive all'ingiustizia, e la A.F., succube esecutrice degli ordini del primo.

Gli attori lamentavano che le falsità sopra indicate erano state esposte nell'articolo dell'R.O. per come erano contenute nel memoriale senza dar conto di alcuno sforzo in termini di ricerca di riscontro e/o attendibilità della loro verità oggettiva, e che i fatti erano stati rappresentati dal giornalista attraverso l'insistenza sui particolari più morbosi del memoriale D.D.R., sottolineando, in particolare, la relazione amorosa T.R.-A.F., le presunte ossessioni del dott. T.R., l'accanimento di costui verso gli indagati.

Erano quindi stati superati i limiti introdotti dalla giurisprudenza all'esercizio del diritto di cronaca, con la conseguenza che i convenuti si erano resi responsabili della diffamazione a mezzo stampa.

Infine, gli attori evidenziavano che la pubblicazione del predetto memoriale - consegnato al Gazzettino da M.A., esponente politico sedicente vittima dell'anzidetto meccanismo - aveva cagionato loro gravi danni che andavano dimensionati non solo all'impatto nell'ambiente di lavoro, ma anche alla loro percezione soggettiva, alla sofferenza connessa al fatto di veder denigrati anni di studio, di preparazione professionale, di fatiche e di tempo dedicato al Popolo Italiano piuttosto che a se stessi e alle proprie famiglie.

La gravità delle conseguenze scaturite dalla pubblicazione del memoriale derivava anche dal fatto che il suo contenuto che si soffermava con dovizia di particolari su episodi, modalità, accadimenti con una analiticità tale da dare al lettore l'impressione dell'intrinseca verità di ciò che veniva riferito - era stato ripreso con grandissima enfasi dalla stampa nazionale e dalla televisione.

Inoltre, la Procura della Repubblica di Venezia aveva aperto un procedimento penale a carico del dott. T.R. e della dott.ssa A.F. per il reato di abuso d'ufficio, procedimento poi definitivamente archiviato - dopo l'opposizione all'archiviazione dell'M.A. - con ordinanza del G.I.P. di Venezia del 16 febbraio 1998. Tale provvedimento era stato talmente analitico e diffuso nell'esaminare gli episodi sottesi alla denuncia, confutando ogni ipotesi accusatoria, da costituire di fatto una vera e propria sentenza.

Si costituiva in giudizio la Società Finanziaria ed Editoriale San Marco s.p.a., G.G. e R.O. contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto e invocando l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca.

In particolare, in primo luogo, esponevano che era irrilevante o ininfluenza che fosse o meno vero quanto scritto nel memoriale D.D.R..

Non vi era dubbio che sussisteva l'interesse sociale alla conoscenza della notizia, sia per il suo contenuto sia per le persone che ne erano oggetto, sia per la portata dell'iniziativa dell'ex parlamentare M.A..

Quanto alla continenza espositiva, i suddetti convenuti assumevano che anche tale requisito doveva ritenersi sussistente.

L'articolo scritto dall'R.O. non conteneva alcuna affermazione in ordine alla verità o meno del c.d. memoriale D.D.R., limitandosi puramente e semplicemente ad una esposizione dei fatti, senza commenti maliziosi o insinuazioni. Dal tenore del pezzo ben si comprendeva che si trattava solo di un atto di parte allegato ad un esposto, e il lettore era reso edotto che sulla verità o meno del suo contenuto si sarebbero dovute pronunciare le Autorità destinatarie dello stesso.

Il requisito della continenza doveva considerarsi rispettato anche perché nella stessa pagina dell'articolo di cui si dovevano gli attori era pubblicato un altro articolo con grande evidenza contenente un'ampia panoramica dei commenti a Palazzo di Giustizia nonché le risposte e le reazioni da parte degli interessati, di cui il lettore veniva diffusamente notiziato.

In conclusione, dovendo ritenersi sussistente l'esercizio quantomeno putativo del diritto di cronaca, il giornalista R.O., che non era peraltro nemmeno responsabile delle titolazioni degli articoli a pag. 5 e in prima pagina dell'edizione nazionale, doveva essere considerato esente da ogni responsabilità.

Quanto alla posizione del direttore del Gazzettino G.G., veniva contestato il suo concorso con l'autore della pubblicazione, non essendo stata fornita la prova diretta del suo coinvolgimento nella pubblicazione dell'articolo in oggetto, avvenuta a pag. 5 dell'edizione generale. Al riguardo, a tale pagina era preposto in sede centrale un capo-servizio che ne impostava, controllava e valutava il contenuto. Successivamente, tale pagina veniva rivista prima della pubblicazione o da un capo redattore o da un vice capo redattore o da un vice direttore.

Non era quindi configurabile a carico di G.G. né una *culpa in eligendo*, né una *culpa in vigilando*.

La società editrice eccitava l'improponibilità nei suoi confronti della domanda risarcitoria avente ad oggetto l'asserito danno morale.

Infine, i convenuti contestavano il quantum di risarcimento del danno richiesto nonché la sussistenza di un qualsiasi nesso causale tra quanto pubblicato sul Gazzettino e quanto ripreso da altri organi di stampa o televisivi.

Si costituiva in giudizio anche D.D.R. assumendo che le affermazioni contenute nell'atto di citazione erano tutte apodittiche e prive di prova e come tali tutte da verificarsi, tanto più che il D.D.R., avendo riportato nel suo memoriale notizie che riferivano al periodo della sua tormentata vita coniugale con la A.F., era certamente una fonte privilegiata e per ciò stesso credibile, almeno fino a prova contraria.

In ogni caso, D.D.R. assumeva che non aveva mai avuto nessun colloquio con il giornalista R.O. e che i rapporti tra T.R. e la A.F. erano già stati oggetto di un'interrogazione parlamentare e di un esposto alla Procura della Repubblica di Venezia, entrambi quest'ultimi atti diffusi nel modo più ampio dagli organi di informazione.

Ne consegue che l'articolo di cui è causa era stato redatto non con riferimento al suo memoriale, ma in relazione agli atti parlamentari e penali sopra menzionati.

Il convenuto D.D.R. concludeva affinché fosse dichiarata la sua carenza di legittimazione passiva, e comunque per il rigetto delle domande degli attori.

In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dei magistrati T.R. e A.F. al risarcimento del danno, subito a seguito delle dichiarazioni lesive del suo onore pronunciate da quest'ultimi e pubblicate a pag. 5 del Gazzettino del 21/12/1996, quantificato nella misura di lire 500.000.000 a carico della dott.ssa A.F. e di lire 500.000.000 a carico del dott. T.R..

Nel corso del giudizio, con ordinanza del 28.11.2000, veniva disposta l'interruzione del medesimo (poi tempestivamente riassunto) a seguito della dichiarazione di fusione per incorporazione della società finanziaria ed editoriale San Marco spa nella S.E.P.

Inoltre, nel corso della complessa e assai articolata istruttoria della causa durante la quale si procedeva agli interrogatori liberi e formali delle parti e all'audizione di numerosissimi testimoni, alcuni dei quali assunti a mezzo di prova delegata l'attore A.R. rinunciava agli atti del giudizio, con relativa accettazione da parte dei convenuti, e veniva quindi disposta, limitatamente a tali parti e posizioni, l'estinzione del giudizio a spese compensate.

All'udienza del 13.7.05, le parti precisavano le conclusioni, come riportate in epigrafe, e venivano loro concessi i termini di legge (calcolati tenuto conto della sospensione dei termini feriali) per il deposito delle comparse conclusionali e relative repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Inammissibilità della domanda riconvenzionale del convenuto D.D.R.

Deve essere preliminarmente dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal convenuto D.D.R.

Dall'esame degli atti di causa emerge che D.D.R. si è costituito in giudizio il 29 settembre 1998, ovvero solo 18 giorni prima dell'udienza di comparizione del 16 ottobre 1998, fissata nell'atto di citazione, e ciò in violazione dell'art. 166 cod. proc. civ. che dispone che la costituzione del convenuto deve avvenire almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione.

Né ha alcun rilievo che la prima udienza del giudizio fosse stata differita automaticamente al 21 ottobre 1998, a norma dell'art. 168 bis comma 4 e dell'art. 82 disp. att. cod. proc. civ., prima udienza del giudice designato, dal momento che, come detto, al fine di verificare il rispetto del termine di costituzione del convenuto, deve aversi esclusivamente riguardo alla data dell'udienza di comparizione fissata in citazione.

Ne consegue che, a norma dell'art. 167 comma 2 cod. proc. civ., l'inosservanza del termine previsto all'art. 166, stabilito a pena di decadenza, determina la tardività e conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale.

2) Natura diffamatoria del contenuto dell'articolo del Gazzettino.

Quanto al merito, non vi è dubbio che i fatti rappresentati nell'articolo del Gazzettino del 21 dicembre 1996, che riporta ampi passi del memoriale D.D.R., ledano gravemente l'onore, la reputazione, il prestigio degli attori.

Viene narrato che i magistrati T.R., A.F. e A.R. avevano sostanzialmente costituito una associazione a delinquere, una sorta di "cupola", ai danni di cittadini inermi, soprattutto politici, caratterizzata dalla commissione di arresti arbitrari, dall'uso strumentale della privazione della libertà, da provvedimenti (ordini di custodia cautelare, sentenze G.U.P.) preconfezionati e redatti in spregio di ogni norma giuridica e regola deontologica.

In particolare, T.R., l'ideatore degli arresti e l'ispiratore delle sentenze prefabbricate, viene dipinto come un magistrato privo di scrupoli, irrispettoso delle regole, ossessionato dai politici e intento solo a far finire questi ultimi in carcere, anche se innocenti.

La A.F. è descritta come un giudice insicuro nel suo lavoro (tanto da non poter fare a meno della costante consulenza giuridica di A.R.), succube esecutrice degli ordini di T.R., ma nello stesso compiaciuta che, unitamente al A.R., fosse stata creata ai danni degli indagati-imputati una stretta e illecita sinergia tra organi giurisdizionali inquirenti e giudicanti, denominata "sincronismo perfetto".

In sostanza, i magistrati in questione, nell'esercizio delle funzioni istituzionali, avrebbero posto in essere un comportamento, oltre che riprovevole, criminoso e meritevole di essere sanzionato con punizioni assai severe, per evitare il rischio del verificarsi in futuro di altri fatti del genere (vedi introduzione del memoriale D.D.R.).

Evidenziata la natura pesantemente offensiva delle espressioni contenute nell'articolo di cui è causa, che integrano gli estremi del reato di diffamazione a mezzo stampa, i convenuti hanno invocato l'esonero di responsabilità per la scriminante del diritto di cronaca, che costituisce una estrinsecazione del diritto costituzionale di libera manifestazione del pensiero.

Tuttavia, l'ulteriore corso della trattazione consentirà di verificare che, nel caso di specie, non sono state osservate le condizioni elaborate dalla consolidata giurisprudenza della verità oggettiva o putativa della notizia, interesse pubblico della notizia (pertinenza) e continenza.

- 3) Esame dei requisiti del diritto di cronaca: verità oggettiva o putativa della notizia, interesse pubblico della notizia e continenza.

- 3a) Verità oggettiva della notizia.

Quanto al primo requisito, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. 2271/05) "soltanto la correlazione rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa all'interesse pubblico dell'informazione e cioè alla ratio dell'art. 21 cost. e riporta l'azione nel campo di operatività dell'art. 51 rendendo non punibile, nel concorso dei requisiti della pertinenza e continenza, l'eventuale lesione della reputazione altrui".

Non vi è dubbio che per rendere operativa l'esimente del diritto di cronaca l'onere di provare la verità della notizia debba incombere su chi invoca l'esonero di responsabilità, ovvero sui convenuti (vedi sentenza per esteso Cass. 11455/03).

Nel caso di specie, non solo i convenuti non sono stati in grado di provare la verità dei fatti raccontati nel memoriale D.D.R., ma dalla complessa istruttoria della causa è emerso che tali fatti si sono rilevati tutti falsi e menzogneri, come ha condivisibilmente ritenuto nel decreto di archiviazione del 16.2.1998 il G.I.P. presso il Tribunale di Venezia con argomentazioni assai dettagliate e articolate, cui ci si riporta integralmente, dopo aver esaminato analiticamente tutte le contestazioni mosse ai due magistrati e contenute nel memoriale D.D.R.

In particolare, in primo luogo, esaminando alcuni episodi cui hanno fatto riferimento i convenuti nei propri atti difensivi, non corrisponde a verità che il dott. T.R. avrebbe avuto un atteggiamento persecutorio nei confronti di M.A..

Le ipotesi accusatorie avanzate dal magistrato inquirente nei confronti dell'esponente politico - riguardo ad un episodio di corruzione aggravata commesso nell'ambito di una gara per l'aggiudicazione dell'appalto relativo alla realizzazione di un impianto per il trattamento di rifiuti tossico-nocivi - e che hanno dato luogo all'applicazione a suo carico di una misura

custodiale in carcere, hanno retto il vaglio dibattimentale, essendo lo stesso stato condannato dal Tribunale di Pordenone alla pena di due anni e mezzo di reclusione.

Non essendo stato portato a conoscenza di questo giudice l'esito del gravame, deve fondatamente ritenersi che la sentenza di primo grado non sia stata riformata.

Priva di fondamento è inoltre l'affermazione secondo cui l'ossessione di T.R. di cancellare dalla scena politica l'on. M.A. emergerebbe anche dalle modalità con cui è stata eseguita la predetta misura di custodia cautelare nei confronti di quest'ultimo in occasione del congresso nazionale del partito popolare.

Premesso che il dott. T.R. non poteva essere a conoscenza né è emersa una realtà diversa - del luogo ove l'indagato si sarebbe trovato nel momento cui il G.I.P. avrebbe firmato l'ordinanza di custodia cautelare dal primo richiesta, non può certo rimproverarsi al magistrato inquirente di aver disposto comunque l'esecuzione della misura una volta appreso che l'on. M.A. stava partecipando a Roma al congresso di partito.

A tal proposito, come evidenziato dal G.I.P. veneziano, deve desumersi dal dettato dell'art. 92 disp. att. c.p.p. che il provvedimento di cattura, per sua stessa natura, richiede di essere immediatamente e prontamente eseguito, dal momento che eventuali indugi o moratorie, incrementando la possibilità del diffondersi della notizia del deposito dell'ordinanza, espongono a rischio l'effettiva applicazione della misura.

Fatta questa doverosa premessa, dalle deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria della causa è risultato che non può imputarsi a T.R. la circostanza che l'arresto di M.A. abbia avuto una notevole risonanza tra gli organi di informazione.

Come riferito dal teste colonnello C., era stato previsto che l'esecuzione della misura avvenisse con discrezione nella nottata o di mattina presto (ore 6,30), e quindi in orario distante dall'inizio dei lavori congressuali, all'hotel Ergife, albergo presso cui il politico risultava registrato tra gli alloggiati e luogo ove doveva svolgersi il congresso. Tuttavia, imprevedibilmente, l'M.A. quella notte non dormì presso il predetto hotel e vi arrivò solo nell'imminenza dell'inizio della giornata congressuale, così costringendo i militari a comunicargli l'esistenza della misura custodiale alla presenza di altre persone.

A quel punto, come riferito sempre dal C., l'on. M.A. diede in escandescenze e fu quest'ultimo a richiamare su di sé l'attenzione dei mass-media, dichiarandosi prigioniero politico.

Il colonnello C. ha precisato che né prima né durante né dopo l'esecuzione della misura parlò personalmente con T.R.. Il C., nell'intervallo di tempo tra le 6,30 e l'esecuzione della misura, ebbe solo diversi contatti telefonici con il capitano C. il quale mai gli rivelò di essersi a sua volta messo in contatto con il dott. T.R.

Quando quest'ultimo venne a conoscenza di quanto accaduto, a misura già eseguita, autorizzò i militari a consentire ad M.A. di partecipare alla votazione del segretario del partito popolare, cosa che non avvenne per decisione dei militari medesimi in relazione alla delicatezza della situazione.

In ordine a tale vicenda, il carabiniere D'Amico ha inoltre riferito di aver visto T.R. dispiaciuto per gli eventi che avevano accompagnato la materiale attuazione della misura.

È inoltre risultato privo di fondamento l'assunto secondo cui nel periodo in cui il Tribunale di Pordenone è stato teatro degli episodi giudiziari elencati nel memoriale D.D.R., che si collocano per lo più negli anni 1993-1994, fosse già iniziata la relazione sentimentale tra T.R. e la A.F.

Nessuna prova sul punto è stata fornita dai convenuti nel presente giudizio, così come non era emersa nel corso degli approfondimenti disposti dal G.I.P. di Venezia.

La stessa teste R. F., ex moglie di T.R., la quale ha dichiarato di essere venuta a conoscenza della relazione sentimentale tra i due magistrati solo con la pubblicazione dei giornali nel dicembre 1996, ha escluso comunque che il rapporto potesse essere iniziato prima del 1995, dal momento che precedentemente il marito era stata applicato presso la Procura del Tribunale di Milano.

Significativa è anche la deposizione del teste R. P., responsabile del servizio di tutela di T.R. nel periodo successivo alla sua applicazione a Milano.

Costui ha riferito che, in virtù dell'incarico di protezione che gli era stato assegnato, andava a prendere T.R. presso la propria abitazione intorno alle 8 di mattina, lo portava presso la Procura della Repubblica e stava con lui, secondo i turni, tutto il giorno, compresa la pausa pranzo.

Al termine dell'orario d'ufficio, il teste riportava T.R. presso la propria abitazione e, nell'eventualità in cui il magistrato tardasse in ufficio o si recasse a cena fuori, rimaneva con lui caricando eventualmente le ore di straordinario.

In sostanza, T.R. non poteva uscire senza tutela a meno che non lo facesse all'insaputa del suo "angelo custode" (circostanza non emersa nell'istruttoria).

Nel corso della giornata lavorativa, è capitato che T.R. incontrasse la A.F. per motivi d'ufficio o per prendere un caffè, o che abbiano pranzato insieme nello stesso posto. Tuttavia, né in tali circostanze né in altre i due magistrati si incontravano da soli, essendo sempre in compagnia di altre persone e colleghi.

Il teste ha concluso la sua deposizione riferendo di non aver notato alcun rapporto particolare esistente tra i due.

Né può avere alcuna rilevanza probatoria come invece ritenuto dalla difesa D.D.R. quanto riferito dal dott. Pergola, giudice dell'ufficio G.I.P.-G.U.P. del Tribunale di Pordenone. Costui ha dichiarato che dopo la pubblicazione del noto memoriale ebbe modo di chiacchierare con un collaboratore di cancelleria chiedendogli se avesse avuto qualche sentore della relazione sentimentale T.R.-A.F. L'impiegato rispose di averli visti spesso assieme in ufficio.

Tale deposizione non ha rilevanza in quanto in un periodo quale quello di "Tangentopoli" in cui i pubblici ministeri e i G.I.P. avevano tante occasioni di incontrarsi per le convalide di arresti, udienze preliminari etc., era del tutto naturale, date anche le allora assai ridotte dimensioni dei rispettivi uffici pordenonesi (Procura presso il Tribunale e G.I.P. presso il Tribunale), che T.R. e la A.F. potessero essere visti insieme in ufficio, magari per un caffè dopo una mattinata in udienza.

Il cancelliere contattato dal giudice Pergola non ha affermato di averli visti assieme fuori dall'orario di ufficio o insieme in ufficio nell'atto di scambiarsi effusioni o comunque in altri atteggiamenti denotanti una qualche complicità.

Ne consegue che per valutare l'eventuale esistenza di un rapporto più stretto tra i due, esauriente e non contraddetta è stata la sopra descritta deposizione del teste R. P.

Dunque, si ribadisce che i convenuti non hanno in alcun modo provato che, nel periodo cui si riferiscono le vicende narrate nel memoriale di cui è causa, i magistrati T.R. che aveva lasciato la casa coniugale nel marzo 1996 - e A.F. avessero già avviato la loro relazione sentimentale, iniziata, invece, secondo la prospettazione degli attori affermazione non smentita dalle emergenze di causa - solo nel luglio 1996.

L'istruttoria orale ha inoltre consentito di accertare - anche se tale verifica non era strettamente necessaria agli effetti del presente giudizio data la veste di parte processuale e non di testimone del D.D.R. la completa inattendibilità dell'autore del memoriale (arricchendo il quadro probatorio già significativo su cui si era formato anche il conforme convincimento del G.I.P. di Venezia) e di meglio comprendere le ragioni per le quali costui era addivenuto alla decisione di infangare gli odierni attori.

D.D.R. era rimasto sconvolto per essere stato lasciato dalla moglie.

A causa del suo tumulto emotivo, non dormiva di notte, non rassegnandosi per questo distacco che viveva come la perdita di un parente stretto, come ritenuto dallo psicologo che lo aveva in cura.

Pertanto, in un primo tempo, D.D.R. cercò di riallacciare i rapporti con la moglie andandola a trovare continuamente (nonostante la stessa si negasse) presso la casa dei genitori, ove ella si era nel frattempo trasferita.

Poi, di fronte all'intransigenza della moglie, il D.D.R. cominciò a covare un sentimento di rancore nei confronti della stessa, a seguirla come ammesso dallo stesso D.D.R. a Bruno A.F., fratello dell'attrice - a minacciarla (vedi deposizione di M. V., cognata dell'attrice).

In occasione di uno di questi pedinamenti intorno all'autunno 1996 - D.D.R. scoprì che la moglie aveva allacciato una relazione sentimentale con il P.M. T.R. Si rese finalmente conto che non avrebbe più avuto alcuna possibilità di tornare assieme alla consorte e decise quindi di vendicarsi.

Significativo è l'incontro che il D.D.R. ebbe con la moglie in occasione dell'udienza presidenziale di separazione l'11 dicembre 1996.

Il legale della A.F., avvocato Osti, ha riferito che in quell'occasione come in precedenti incontri - D.D.R. tenne un atteggiamento aggressivo e minatorio nei confronti della moglie.

In particolare, le diceva: "ti distruggo"; "ti farò terra bruciata"; "ti interromperò la carriera". Anche dopo aver firmato per la separazione consensuale, si rivolse alla moglie prospettandole che avrebbe fatto l'impossibile per distruggerle la carriera. La deposizione dell'avv. Osti non è stata contraddetta da quella dell'avv. T., legale del D.D.R. nel giudizio di separazione, il quale pur confermando lo stato di tensione esistente tra i coniugi, si è limitato a dire che le espressioni sopra menzionate non erano state pronunciate dal convenuto in sua presenza, e non escludendo quindi che fossero state proferite in una assenza.

È proprio in questo contesto storico che il marito della A.F. ha redatto il noto memoriale e non può quindi essere in alcun modo credibile l'affermazione contenuta nell'introduzione dello stesso memoriale secondo cui D.D.R. non era animato da uno spirito di vendetta.

Questa ricostruzione sarà anche utile quando sarà esaminato più avanti l'aspetto dell'esimente putativa invocata dai convenuti R.O., G.G. e S.E.P.

D.D.R. ha cercato, inoltre, di far credere che la moglie non solo con lo stesso ma anche con i parenti più stretti fosse solita abbandonarsi a confidenze relative alle indagini portate al suo esame quale G.I.P., anticipando iniziative e decisioni giudiziarie.

Questa versione è stata smentita dal cognato del D.D.R., N. F., il quale ha riferito che in relazione a vicende penali note che riguardavano il territorio della provincia di Pordenone, la A.F. si limitava a dire che vi erano delle indagini in corso ma senza entrare nel merito delle stesse e soprattutto senza anticipare le proprie decisioni.

Né deve suscitare alcuna riprovazione la circostanza che l'ex G.I.P. del Tribunale di Pordenone possa aver parlato di episodi riguardanti processi di cui si era occupata, successivamente al verificarsi dei medesimi.

Come riferito dall'attrice in sede di interpello, la stessa ha raccontato senz'altro al coniuge degli aneddoti riguardanti casi giudiziari sottoposti al suo esame esempio l'episodio del dott. V. o quanto accaduto nel corso dell'interrogatorio del senatore D. B. ma non ha certo riferito i fatti processuali come descritti nel memoriale.

In sostanza, D.D.R., può aver "orecchiato" i fatti elencati nel memoriale, ma mosso da spirito di vendetta li ha distorti nella ricostruzione al fine di danneggiare la reputazione della moglie e di T.R..

Si possono prendere in esame altri episodi citati da D.D.R. nel suo memoriale, relativamente ai quali l'istruttoria (arricchita dall'acquisizione degli atti del procedimento penale a carico degli attori) ha consentito di confutare integralmente quanto dallo stesso riportato.

Ad esempio, nel memoriale è scritto che nell'ambito dell'inchiesta che aveva portato nel luglio 1994 all'arresto degli onorevoli M.A., B. e del senatore D. B., dopo che quest'ultimo era stato interrogato dalla A.F., T.R. aveva avvicinato il politico e il suo legale, avvocato S., dicendo loro che se il senatore non avesse cambiato la propria versione il G.I.P. non lo avrebbe liberato. Secondo D.D.R., era accaduto quindi che dopo tre ore di attesa, D. B. si era fatto effettivamente interrogare di nuovo, ottenendo poi il rilascio da parte della A.F.

Orbene, tale ricostruzione è risultata priva di qualunque riscontro.

In particolare, nell'ambito del procedimento penale a carico degli attori, è stato sentito dalla polizia giudiziaria l'avv. S. il quale, riferendosi all'episodio sopra menzionato, ha dichiarato che D. B., circa un'ora dopo essere stato interrogato dalla dott.ssa A.F., dopo un colloquio con il suo avvocato sulla vicenda oggetto delle indagini, decise di sua iniziativa di rendere dichiarazioni integrative al G.I.P.

Il dott. T.R. non era presente e non c'entrò quindi assolutamente nulla con la decisione del parlamentare di farsi interrogare nuovamente.

Un altro episodio in cui D.D.R. ha completamente travisato i fatti riguarda il caso A. L'ex marito della A.F. riferisce in merito che del procedimento avrebbe dovuto occuparsi il giudice F, il quale, tuttavia, era refrattario in quanto amico dell'M.A. dai tempi della scuola. Sarebbe stato quindi chiesto di trattare la pratica all'attrice, la quale "preoccupata che sembrasse troppo evidente la sua volontà di colpire M.A. si rifiutò nonostante le insistenze di T.R."

Il giudice F, allora all'ufficio G.I.P. del Tribunale di Pordenone, sentito nel procedimento penale sopra menzionato a sommarie informazioni, ha smentito di essere mai stato amico dell'M.A., con il quale aveva solo un'antica conoscenza dai tempi delle scuole medie e dei primi anni del liceo ma a classi sfalsate.

Il teste ha negato altresì di essersi posto dei problemi, e di averli conseguentemente esternati, per occuparsi di quel processo, che gli era stato affidato in virtù del criterio di assegnazione automatica che vigeva nell'ambito dell'ufficio G.I.P. (aveva i fascicoli con i numeri finali 3,5 e 7).

F. ha infine riferito che non è vero bollando frutto di fantasia quanto scritto da D.D.R. di aver chiesto alla A.F. di occuparsi di quel processo "né vi furono insistenze da parte del dott. T.R. affinché la A.F. si occupasse del processo, cosa che del resto non mi risulta sia avvenuta in nessuna occasione".

Un altro esempio lampante è dato dal racconto che D.D.R. fa del caso del F. nell'ambito del quale la sua ex moglie giudicò M.A. con rito abbreviato.

L'autore del memoriale scrive che a quella sentenza di condanna la moglie lavorò per settimane iniziandola ben prima del processo con l'aiuto del giudice A.R. e che gli elementi a carico di M.A. erano assai deboli tanto che A.R. dovette impegnarsi molto per creare le condizioni di una sentenza di condanna, mettendoci molto del suo nelle motivazioni.

Tale affermazione è stata smentita dal semplice dato documentale, rilevato dal G.I.P. di Venezia nel predetto decreto di archiviazione, che la richiesta di rito abbreviato è stata presentata nel corso della stessa udienza (13.9.94) all'esito della quale è stata data lettura del dispositivo di condanna.

La difesa D.D.R. ha pertanto richiesto l'audizione dell'avv. C., difensore di allora di M.A. per ottenere un qualche dettaglio in più rispetto a quando risultava dalle carte.

Il legale ha dichiarato che, pur non ricordando esattamente quella circostanza, per sua abitudine anticipava al giudice la richiesta di rito abbreviato (solo) qualche giorno prima.

Orbene, anche ammettendo che il G.I.P. di Pordenone fosse stato avvisato della richiesta di rito abbreviato (come detto, il C. non ricordava la circostanza) qualche giorno prima, si palesa assolutamente menzognero l'assunto secondo cui la A.F. avrebbe preparato la sentenza di condanna addirittura da settimane con l'ausilio del giudice A.R., dato evidenziato assai diffusamente da D.D.R. nel memoriale.

Emblematica è anche la deposizione della dott.ssa M., all'epoca dei fatti giudice dibattimentale del Tribunale di Pordenone nonché componente del collegio che condannò M.A. alla pena di due e sei mesi di reclusione. Costei, a differenza di quanto indicato nel memoriale, ha negato decisamente di aver mai parlato del merito di tale processo con la dott.ssa A.F., con la quale, peraltro, in quel periodo aveva avuto ben poche occasioni di incontrarsi a pranzo in relazione agli orari tendenzialmente diversi delle due colleghe.

Le accuse infondate di D.D.R. non sono state riscontrate neppure dall'audizione della teste R. F., moglie separata di T.R..

Quest'ultima, nel presente giudizio, si è avvalsa della facoltà di astenersi dal deporre su tutte le circostanze riguardanti il suo periodo di convivenza con il magistrato inquirente, come consentitole dal combinato disposto degli artt. 249 c.p.c. e 200 c.p.p..

Per quanto concerne il passato, è pur vero che la R. F., nell'immediatezza della pubblicazione del memoriale, dopo aver appreso della relazione tra il marito e la A.F. ed essendo così "fuori dalla grazia di Dio" (come dalla stessa testualmente dichiarato nel corso della sua deposizione), aveva scritto nella lettera del 7.1.1997 che "la vera ossessione di T.R. era quella di eliminare dalla scena politica gli onorevoli B. e M.A.". Tuttavia, la stessa qualche mese dopo, sbollita la rabbia, quando fu sentita il 24.3.1997 dal P.M. di Venezia, aveva ritrattato la precedente dichiarazione affermando di non aver "nessuna notizia da fornire sui presunti complotti nei confronti dell'on. M.A."

La deposizione della moglie separata di T.R. nel presente giudizio è stata comunque illuminante in quanto ha consentito di accertare che il contenuto della lettera del 7.1.1997 le fu ispirato da M.A. il cui attivismo sarà analizzato anche nel prosieguo della trattazione - il quale ha approfittato di un momento di debolezza di una donna "ferita" stessa tecnica usata con il D.D.R. - per farsi scrivere la predetta lettera in modo tale da utilizzarla contro T.R..

Lo stato di sconvolgimento emotivo della sig.ra R. F., dopo essere venuta a conoscenza della relazione di T.R. con la A.F., è stato peraltro confermato anche dal giudice F, il quale ha riferito che in occasione di un colloquio avuto con la ex moglie dell'attore nel gennaio '97 quest'ultima dichiarò "che avrebbe fatto finire il marito in una sperduta Pretura del Sud e avrebbe fatto in modo che la dott.ssa A.F. si occupasse di allevare le pecore".

I documenti raccolti nel giudizio penale archiviato contro gli attori e l'articolata istruttoria della causa hanno quindi evidenziato che le accuse mosse agli attori nel noto memoriale sono assolutamente inconsistenti e prive di fondamento e sono state il frutto dell'alleanza di due uomini (D.D.R. e M.A.) i quali erano entrambi convinti che T.R. e la A.F. avessero distrutto le loro vite ed hanno pertanto deciso di vendicarsi.

In conclusione, come anticipato all'inizio, non solo i convenuti non hanno dimostrato la verità oggettiva della notizia (come sarebbe stato loro onere), ma sono stati gli attori a provarne la falsità.

Non a caso, consapevoli di ciò, i convenuti R.O., G.G. e S.E.P. (a differenza del D.D.R. che ha insistito sulla verità oggettiva della notizia) hanno incentrato tutta la loro comparsa conclusionale e replica sulla c.d. verità putativa, ma anche questa impostazione non può essere assolutamente condivisa e va respinta.

- 3b) Esimente putativa e interesse pubblico della notizia

Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi recentemente sempre Cass. 2271/05), l'esimente di cui all'art. 59 ult. comma cod. pen. non sussiste per la mera verosimiglianza dei fatti narrati, occorrendo che il giornalista "dimostrasi sia i fatti e le circostanze che hanno reso involontario l'errore, sia di aver controllato con ogni cura professionale

da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico la fonte della notizia, assicurandosi della sua attendibilità al fine di vincere ogni dubbio e incertezza prospettabili in ordine alla verità dei fatti narrati".

Non è pertanto affatto sufficiente, per invocare l'esonero della responsabilità dei giornalisti, che quanto scritto sul Gazzettino rispecchiasse il contenuto del memoriale D.D.R. e che quest'ultimo, a sua volta, si presentasse assai dettagliato e particolareggiato con riferimenti a nomi di persone e alle circostanze.

La mera verosimiglianza dei fatti narrati non può da sola scriminare in quanto la dovizia di particolari su episodi, modalità, accadimenti, in quanto idonea a suscitare nel lettore l'impressione della intrinseca verità di ciò che viene riferito, aumenta la potenzialità lesiva della condotta denigratoria se i fatti raccontati sono, come nel caso di specie, falsi.

La verosimiglianza dei fatti narrati avrebbe potuto eventualmente rappresentare una scusante e giustificare l'errore del giornalista solo se lo stesso avesse provveduto al controllo scrupoloso e rigoroso delle fonti informative.

Nel caso in esame, è emerso inconfutabilmente dall'istruttoria che non vi è stato da parte del Gazzettino, e neppure da parte del giornalista cui era stato affidato il pezzo, alcun controllo della fonte prima della pubblicazione.

Dall'audizione dei giornalisti che lavoravano presso la redazione del Gazzettino di Pordenone, tra i quali il capo servizio di allora G., è risultato inequivocabilmente che il memoriale D.D.R. fu consegnato presso la redazione del Gazzettino di Pordenone il giorno precedente alla sua pubblicazione, ovvero il 20 dicembre 1996, e che non fu nemmeno tentato un controllo di veridicità della fonte di informazione, benché emergessero, già *prima facie*, una serie di elementi che avrebbero imposto maggiore accortezza nel trattare la notizia.

In primo luogo, il Gazzettino, ben sapeva che M.A., ovvero colui che materialmente portò il memoriale presso la redazione del giornale, era stato sottoposto a misura cautelare proprio in occasione del sopra descritto congresso del partito popolare italiano - in virtù di un provvedimento emesso dalla dott.ssa A.F. (che lo aveva altresì rinviato a giudizio) in un procedimento penale nell'ambito del quale il politico aveva riportato all'esito del dibattimento di primo grado la condanna alla pena di due anni e mezzo di reclusione, ed era in attesa del giudizio di appello.

Il giornale veneziano era inoltre a conoscenza che l'inchiesta era stata condotta da T.R., il quale, oltre ad aver richiesto e ottenuto a carico dell'ex deputato un provvedimento di custodia cautelare e la successiva condanna, lo stava indagando per ulteriori episodi.

Tutti i quotidiani avevano dato ampio risalto alle vicende.

Inoltre, il Gazzettino era altresì a conoscenza del sentimento di rancore di M.A. nei confronti dei giudici che si erano occupati del suo caso, essendo emerso dalle deposizioni dei giornalisti B. e G. che lo stesso M.A. e il suo legale, avv. C., preannunciavano da giorni "che sarebbe accaduto qualcosa di grosso nei confronti del dott. T.R.", alimentando in tutti gli ambienti pordenonesi il clima di attesa per una "bomba" che sarebbe a breve scoppiata.

Già la conoscenza di tali fatti avrebbe dovuto indurre il giornale ad occuparsi della notizia con una certa e doverosa cautela.

Inoltre, a prescindere dal fatto che già il Gazzettino sapeva dell'esistenza di una causa di separazione in corso tra la A.F. e il D.D.R. ne viene dato atto nello stesso articolo "incriminato" - una semplice verifica della fonte informativa avrebbe consentito di accertare facilmente che recentemente i rapporti tra i due erano pessimi nonché l'intento sbandierato dal marito del G.I.P. di vendicarsi della moglie per essere stato lasciato.

Tuttavia, il Gazzettino non pensò neppure per un attimo ad attivare i controlli richiesti dalla delicatezza della vicenda. La pubblicazione del memoriale era infatti considerato un evento ineluttabile così fu anche riferito a T.R. dal G. - dal momento che la notizia era già stata battuta dall'Ansa e sarebbe stata pubblicata anche da altri quotidiani.

Se quest'ultima circostanza consente di comprendere le ragioni per cui il Gazzettino pubblicò immediatamente il memoriale diversamente avrebbe perso lo scoop - la stessa non può essere addotta come scusante.

Come sostenuto recentemente dalla Suprema Corte (vedi sempre Cass. 2271/05), il giornalista ha l'obbligo di controllare l'attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall'autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato. Il giornalista, inoltre, ha il dovere di non appagarsi di notizie rese pubbliche da altre fonti informative senza esplicitare alcuna verifica, altrimenti, le diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi reciproca credibilità, finirebbero per rinvenire l'attendibilità in se stesse (sul punto vedi anche Cass. penale 6018/1997).

La difesa dei convenuti SEP, R.O. e G.G., prendendo spunto dall'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 37140/2001, ha molto insistito sull'esimente del diritto di cronaca facendo leva sulla necessità della prevalenza dell'interesse sociale alla conoscenza della notizia di cui è causa.

A tal proposito, va premesso che nella sentenza sopra citata il giudice di legittimità ha ritenuto che, nel caso di intervista rilasciata da un personaggio noto e quindi altamente qualificato (es. capo di stato, leader politico o sindacale, scienziato di alta fama etc) nei confronti di altro personaggio altrettanto qualificato, l'interesse sociale della notizia può acquistare un'importanza tale da giustificare la sua prevalenza - da valutarsi comunque caso per caso dal giudice di merito - sulla tutela dell'onore e della reputazione individuale. In tal caso, la scriminante del diritto di cronaca non dipende dalla verità dei fatti asseriti dall'intervistato, ma dalla verità del fatto rappresentato proprio dall'effettivo rilascio dell'intervista da parte del personaggio di alto rilievo negli esatti termini riportati.

La Suprema Corte ha aggiunto che il giudice, nel valutare se l'interesse sociale della notizia debba prevalere sugli altri interessi in conflitto, deve tener conto del contesto valutativo e descrittivo in cui siano state riportate le altrui dichiarazioni del personaggio e verificare se il giornalista abbia obiettivamente assunto la prospettiva del terzo osservatore dei fatti ovvero sia solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria.

Ad avviso di questo giudicante, in primo luogo, non si ricade nella fattispecie contemplata dalla Suprema Corte.

Non è stata, infatti, pubblicata dal Gazzettino un'intervista di un personaggio famoso evento che da solo, seppur con i limiti enunciati, avrebbe potuto astrattamente costituire una notizia di pubblico interesse - ma una lettera (cosa ben diversa) scritta peraltro da un soggetto, D.D.R., che prima della vicenda di cui è causa era completamente sconosciuto e che solo in relazione alla medesima è balzato agli onori della cronaca.

La posizione del giudice di legittimità in tema di pubblicazione di lettere è inoltre condivisibilmente orientata nel senso di ritenere comunque necessaria la verifica da parte del giornalista dell'attendibilità della notizia (vedi Cass. 46226/2003).

Non si pone quindi con la pubblicazione di lettere categoria cui indubbiamente appartiene il memoriale di cui è causa - la questione della eventuale prevalenza dell'interesse pubblico alla diffusione di una certa notizia su diritti di onore e reputazione individuale.

Nè può avere rilievo la circostanza che la lettera possa eventualmente riguardare persone che abbiano una certa notorietà, come i magistrati odierni attori: se fosse consentita la pubblicazione di una notizia falsa di tenore diffamatorio, contenuta in una lettera inviata ai giornali - indipendentemente da qualsiasi controllo della fonte informativa - solo perché concernente persone di rilievo pubblico, si consentirebbe illegittimamente alla stampa di fungere da cassa di risonanza di chiunque intendesse abusare del mezzo di informazione per perpetrare ai danni di personalità pubbliche palesi e inammissibili violazioni del diritto all'integrità morale.

In conclusione, essendo stato accertato che i fatti costituenti oggetto della notizia pubblicata non sono veri e che non è stata effettuata una seppur minima verifica della fonte da cui sono stati appresi, deve ritenersi già integrato il delitto di diffamazione a mezzo stampa e diviene pertanto superfluo a tal fine l'esame del requisito della continenza (vedi sul punto Cass. n. 11455/03).

Tale questione merita comunque un approfondimento per valutare la gravità della diffamazione e nella prospettiva che sarà più avanti esaminata della quantificazione del danno.

- 3c) Continenza.

L'articolo del Gazzettino esordisce con una frase dai toni pesanti e ad effetto, che evoca suggestioni di shakespeariana memoria (nella prima parte) - " C'è del marcio a Palazzo di Giustizia. Indagini e arresti forzati e sentenze precostituite. Una sorta di cupola per segnare incontrovertibilmente il destino degli indagati".

Tale espressione viene attribuita dall'R.O. al D.D.R., dal momento che è racchiusa tra virgolette ed è seguita dal commento del giornalista: "È quanto sostiene in una lettera indirizzata all'ex deputato dc M.A.... l'imprenditore del mobile D.D.R., marito (è in corso una causa di separazione) del giudice delle indagini preliminari di Pordenone A.F."

In realtà, da un attento esame del memoriale in atti non risulta che D.D.R. abbia mai scritto "c'è del marcio.." né abbia mai parlato di "cupola", il cui significato evoca notoriamente le organizzazioni di stampo criminale che fondano il loro potere sulla violenza e ogni forma di minaccia e intimidazione.

Il giornalista quindi non si è limitato a riprodurre fedelmente il contenuto della lettera del D.D.R. ma lo ha rielaborato usando un'espressione volutamente forte e incisiva, come tale idonea a catalizzare meglio l'attenzione del lettore.

Il termine "cupola" viene peraltro usato altre due volte nell'articolo nell'ambito di frasi sempre (erroneamente) virgolettate e come tali idonee a rafforzare il convincimento che fossero state pronunciate dall'autore del memoriale.

In particolare, quando il giornalista scrive "vediamo nel dettaglio i contenuti dello scritto datato 25 novembre 1996" e riporta virgolettata la frase "in Tribunale negli ultimi anni esisteva...una sorta di cupola..." il lettore non può (e non dovrebbe) aver dubbi che sia stato D.D.R. a proferire quell'espressione.

In realtà, così non è stato.

Il D.D.R. parla di "sincronismo perfetto" tra le azioni di T.R., A.F. e A.R., espressione parimenti grave e diffamatoria, ma senz'altro non altrettanto efficace come quella di "cupola" sotto il profilo dell'impatto emotivo che suscita in chi legge.

Il giornalista ha voluto inoltre attirare ulteriormente l'attenzione del lettore sul suo articolo, cercando di far leva sugli aspetti morbosi (amplificati poi dal titolo dell'articolo) che poteva suscitare la notizia di una relazione sentimentale tra T.R. e la A.F. non caso un paragrafo si intitola "LOVE STORY" - ponendola come il principale fondamento del sodalizio criminoso asseritamente instaurato tra i due.

Scriva l'R.O. nella sua introduzione prima di addentrarsi nell'esame delle singole parti del memoriale " tutto si reggerebbe sostiene (riferito al D.D.R.) sul rapporto affettivo tra la moglie e il pubblico ministero T.R."

Tale espressione non riproduce fedelmente il senso di quanto sostenuto dal D.D.R..

È pur vero che quest'ultimo ha dichiarato nel suo memoriale che aveva sospetti da molto tempo dell'esistenza di una relazione tra T.R. e la A.F., di cui aveva peraltro avuto la certezza solo negli ultimi mesi; tuttavia, l'ex marito della dott.ssa A.F. si sofferma soprattutto sull'asserita dipendenza psicologica della moglie nei confronti di T.R. fin dai tempi del suo ritorno dal periodo di applicazione presso la Procura di Milano e sull'esistenza di un rapporto professionale squilibrato tra i due, che lo stesso D.D.R. non collega espressamente alla loro relazione sentimentale, di cui non era in grado di indicare il momento d'inizio.

Riprova di ciò è che il D.D.R., quando entra nel dettaglio a descrivere le vicende giudiziarie, parla diffusamente di un sodalizio non circoscritto a T.R. e A.F., ma esteso anche al A.R., ed evidenzia con pari dovizia di particolari il rapporto esistente tra la moglie e lo stesso A.R. che esercitava sulla prima una fortissima e decisiva influenza - così stretto da determinarne una confusione di ruoli.

Il giornalista, nella sua introduzione, pur evidenziando che il A.R., secondo il D.D.R., avrebbe avuto nell'attività illecita un ruolo determinante, di "anima e mente della cupola", non ha dato al rapporto A.F. A.R. nessun risalto - difformemente da quanto emergeva dal memoriale ritenendolo evidentemente non importante agli occhi dei lettori, assai più interessati alla storia giallo-rosa tra T.R. e la A.F.

In conclusione, l'R.O., anziché raccontare i fatti con atteggiamento distaccato e imparziale, ha fatto una "sintesi espressiva" (per usare un'espressione della difesa del convenuto) del pensiero del D.D.R. con toni ingiustificatamente forti e suggestivi, ed ha cavalcato il sensazionalismo che può naturalmente scaturire da una vicenda di questo genere toccando sapientemente corde di sicuro effetto con frasi che meglio si imprimono nell'immaginario collettivo.

Peraltro, consapevole della portata dirompente delle sue affermazioni, il giornalista è ricorso spesso, con l'uso distorto delle virgolette, all'artificio di far apparire come pronunciate da altri frasi di elevato impatto mediatico (c'è del marcio, cupola) di cui non voleva evidentemente assumersi la responsabilità.

Ne consegue che il giornalista è venuto meno al dovere di continenza nel riportare la notizia.

La stessa si palesava già grave per le persone coinvolte e per i fatti alle stesse addebitate e non necessitava affatto di essere condita da altre espressioni forti e insinuanti aventi non l'intento di esporre dei fatti ma solo quello di suggestionare i lettori.

Secondo la tesi dei convenuti R.O., G.G. e S.E.P., la continenza dell'articolo di cui è causa, e più in generale di come sarebbe stata divulgata la notizia, si evincerebbe dalla circostanza che nella medesima pagina il Gazzettino ha raccolto e pubblicato le dure e articolate risposte di T.R. e della A.F. nonché le prese di posizione dei magistrati pordenonesi a sostegno degli attori, di modo che il giornalista avrebbe assunto la c.d. "posizione del testimone obiettivo".

Questo giudicante non condivide tale impostazione.

In primo luogo, sono già state indicate le ragioni per cui non si ritiene che l'R.O. abbia raccontato la vicenda con toni distaccati e misurati. Inoltre, la dannosità dell'articolo principale era tale da rendere un qualsiasi eventuale articolo riparatore inidoneo ad attutirne gli effetti.

Peraltro, a prescindere dal fatto che l'altro articolo aveva una ben diversa lunghezza e risalto grafico nell'ambito della pagina del giornale, il riportare a caldo i commenti furiosi e sdegnati dei soggetti coinvolti non aveva lo scopo di riequilibrare l'immagine già compromessa dei magistrati interessati soprattutto al cospetto della analiticità dei fatti riportati nel memoriale - quanto quello di accentuare l'interesse morboso del pubblico per la vicenda, primo atto di un tormentone che avrebbe appassionato i lettori per lungo tempo.

Non a caso, successivamente all'articolo del 21 dicembre 1996, sono usciti vari articoli del Gazzettino - la difesa degli attori ne ha depositati molteplici, quali quelli del 24 dicembre 1996, dell'11 gennaio 1997, del 15 gennaio 1997, 12 febbraio 1997, 13 marzo 1997, 13 giugno 1997, (rispettivamente docc. 10,12,16,19,23,25,30) che avevano come comune filo conduttore quello di aggiornare i lettori sugli sviluppi dello scandalo sentimentale-giudiziario dei dottori T.R. e A.F.

In conclusione, il superamento del limite della continenza ha aggravato le conseguenze della diffamazione in quanto il Gazzettino, nel calcare la mano sugli aspetti morbosi della vicenda - inequivocabile è il titolo della prima pagina dell'edizione nazionale "sexy siluro" - ha introdotto tutti gli ingredienti (ripresi abbondantemente da V. S. nella trasmissione "S. Quotidiani") per tenere desta l'attenzione dei lettori per lungo tempo, così contribuendo a sgretolare progressivamente la reputazione degli odierni attori.

- 4) Responsabili della diffamazione.

Non vi è dubbio che debba rispondere delle conseguenze derivanti dalla pubblicazione del memoriale D.D.R., in primo luogo, R.O., il giornalista che ha scritto l'articolo.

È stato evidenziato che lo stesso si è fatto travolgere dalla estrema "succosità" della notizia, e l'ha rappresentata nell'articolo con la maggiore enfasi possibile, non preoccupandosi, per raggiungere lo scopo di fare lo scoop, di travalicare i limiti del diritto di cronaca.

Nè rileva che il giornalista non fosse eventualmente animato da un animus nocendi, essendo sufficiente ad integrare l'elemento psicologico del delitto di diffamazione a mezzo stampa la consapevolezza da parte dell'agente, anche nella forma del dolo eventuale, di fare uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive o di propalare notizie lesive dell'altrui onore e reputazione.

Non occorrono ulteriori riflessioni sulla posizione di questo convenuto.

È pienamente responsabile della diffamazione anche il convenuto D.D.R.

Quest'ultimo ha invocato addirittura la propria carenza di legittimazione passiva.

In particolare, D.D.R. si è difeso sostenendo di non aver autorizzato l'M.A. ad attivarsi per la pubblicazione dell'articolo, di non aver mai contattato il giornalista R.O., né di essere stato da quest'ultimo contattato.

In sostanza, la decisione di M.A. di consegnare il memoriale al Gazzettino e agli altri quotidiani sarebbe stata il frutto di una valutazione del tutto autonoma e personale del politico, successiva ai contatti con il D.D.R., il quale era rimasto del tutto estraneo a tale iniziativa.

Tale ricostruzione non appare condivisibile.

L'introduzione del memoriale di cui è causa, nella quale D.D.R. spiegava le ragioni per cui si era deciso a divulgare a terzi i fatti scottanti che aveva asseritamente appreso dalla moglie, si conclude con la seguente espressione: "P.S. Delle cose che le scrivo ne potrà fare l'uso che ritiene più giusto".

La portata di tale frase è inequivocabile nel suo significato. M.A., come effettivamente fece, poteva rivelare a terzi il contenuto del memoriale nei modi e nei tempi che riteneva più opportuni.

Nessuna limitazione d'uso è stata quindi imposta al politico all'atto della consegna.

Il D.D.R. ha inoltre ribadito nel corso del suo interrogatorio libero che quando si recò a casa dell'M.A. a Casarsa per consegnargli il memoriale gli disse "solo di farne quello che credeva".

Del resto, lo stesso M.A., nel corso della sua deposizione, ha dichiarato: "Il D.D.R. mi autorizzò, come del resto ha poi scritto nel memoriale, a divulgare a terzi quanto riferitomi".

Nè deve trarre in inganno quanto disse l'M.A. al D.D.R. all'atto del ricevimento del memoriale, ovvero che era intenzionato ad utilizzare lo stesso ai fini di giustizia. A prescindere dal fatto che la formula autorizzativa inserita nel memoriale dal D.D.R. è assai più ampia si ricorda "ne potrà fare l'uso che ritiene più giusto" - non è in alcun modo emerso dalla deposizione dell'M.A. che costui si fosse impegnato a consegnare il memoriale solo ad organi giudiziari o ad altre istituzioni, con esclusione dei giornali.

È inoltre evidente che nel contesto dei colloqui intercorsi tra D.D.R. e M.A., nei quali entrambi si dichiaravano vittime di ingiustizie, il termine "giustizia" era usato nel senso ampio di "far giustizia" e non in quello stretto di rivolgersi alla "giustizia" intesa come organi giurisdizionali.

In conclusione, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 7551/1999), in tema di diffamazione a mezzo stampa commessa con la pubblicazione di una lettera, l'autore dello scritto non può essere ritenuto responsabile della propalazione dell'offesa a più persone solo se questa sia dovuta all'iniziativa esclusiva del destinatario l'esempio affrontato dalla Suprema Corte riguardava una raccomandata "riservata personale" diretta ad un soggetto con la richiesta

di un "cortese cenno di riscontro direttamente ed esclusivamente dal destinatario" e non già quando, come nel caso di specie, il destinatario sia stato autorizzato a divulgarla con la più ampia formula autorizzativa.

Ha concorso materialmente alla diffamazione degli odierni attore anche l'allora direttore del Gazzettino G.G., al quale non può essere riduttivamente attribuita la responsabilità solo per la fattispecie meno grave colposa di omesso controllo del contenuto della pubblicazione, a norma dell'art. 57 cod. pen..

La difesa di tale convenuto ha osservato che non è stata fornita la prova diretta a dimostrare che il direttore del giornale avesse voluto la pubblicazione di cui è causa con l'esatta conoscenza del suo contenuto lesivo e quindi con la consapevolezza di aggredire la reputazione altrui.

Questo giudicante non condivide tale osservazione.

Dalle concordanti deposizioni dei giornalisti del Gazzettino S. F., P. P. S. e L. D. F., i quali hanno fornito ragguagli non sulla specifica vicenda di cui è causa ma in via generale sul modo di conduzione del Gazzettino e sul ruolo del direttore in caso di notizie da prima pagina, è emerso che quando la notizia ha un particolare rilievo e delicatezza, in modo tale da meritare appunto la prima pagina come nel caso di specie il direttore ne viene informato.

In particolare, i testi hanno riferito che come è presumibile che avvenga in siffatte circostanze in ogni giornale - questo tipo di notizie sono oggetto di discussione nella riunione di redazione della sede centrale di Mestre cui partecipa normalmente anche il direttore.

Nel caso di specie, in relazione alla eccezionale importanza e delicatezza della notizia riguardante i presunti abusi commessi dal magistrato inquirente che si era occupato della "tangentopoli" friulana e che era costantemente esposto all'attenzione dei mass-media, e del G.I.P che aveva disposto gli arresti richiesti dal primo deve presumersi che il direttore ne fosse stato informato e avesse sovrinteso alla uscita sul giornale della medesima.

D'altra parte, solo il titolo sensazionalistico della prima pagina del giornale dell'edizione nazionale "Sexy siluro per il P.M. T.R." è di tale effetto da rendere impossibile che il direttore, a meno che non fosse stato esautorato dalla sua redazione, non abbia avuto alcun ruolo nella presentazione della notizia.

In sostanza, in relazione sia a quest'ultimo aspetto, sia alle deposizioni dei giornalisti del Gazzettino, deve ritenersi raggiunta la prova logica che il direttore G.G. fosse stato informato della notizia e avesse avallato il contenuto dell'articolo di cui è causa.

Sarebbe stato eventualmente onere del direttore dimostrare che in quella particolare occasione, per un qualsiasi motivo (assenza dal lavoro, soggiorno all'estero, fronda nei suoi confronti all'interno della redazione, etc.) non fosse stato avvisato dai suoi collaboratori della notizia da prima pagina.

Peraltro, il concorso nella diffamazione del direttore emerge inequivocabilmente anche dal titolo di pari clamore della quinta pagina dell'edizione nazionale, allusivo di torbidi intrecci, "Pordenone, amori e veleni in Procura" e dal sottotitolo: "Intesa anche sentimentale tra G.I.P. e P.M. per manipolare le sentenze: partono gli esposti".

Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. penale n. 8622/2000) le condizioni per l'esercizio del diritto di cronaca valgono oltre che per il giornalista autore dell'articolo, anche per il direttore responsabile, "con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento alla peculiare funzione del suo ruolo. Egli, infatti, oltre che a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quantomeno approvare, l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli".

In sostanza, come è connaturato al suo ruolo - in difetto di una prova contraria - il direttore del Gazzettino ha quantomeno approvato l'impaginazione, la presentazione degli articoli, la redazione grafica e letterale dei titoli.

Nessun dubbio residua quindi sulla responsabilità di G.G..

Risponde civilmente della diffamazione commessa ai danni degli attori anche la convenuta S.E.P.

A tal proposito, come sostenuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (vedi Cass. n. 2367/2000) l'obbligazione risarcitoria del responsabile civile ha la stessa estensione di quella dell'autore del reato, e pertanto, comprende anche la responsabilità per il danno non patrimoniale, che ha natura intrinseca di sanzione civile, come tale suscettibile di essere azionata verso ogni soggetto che dell'evento è tenuto a rispondere. In quel caso, il giudice di legittimità aveva affermato la responsabilità dell'editore di un quotidiano in relazione al danno conseguente ad una diffamazione a mezzo stampa.

In conclusione, i convenuti R.O., D.D.R., G.G. e S.E.P. devono rispondere tutti in solido dei danni arrecati agli attori con la pubblicazione sul Gazzettino dell'articolo di cui è causa.

- 5) Danno morale: parametri per la determinazione e sua quantificazione.

In ordine alla natura dei pregiudizi lamentati dagli attori, in difetto di allegazioni più specifiche e comunque in assenza di elementi di prova dai medesimi forniti, deve escludersi la sussistenza di un danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica dell'individuo atta ad incidere sulle attività realizzatrici della persona a carattere reddituale.

Inoltre, pur essendo, alla luce dell'intervento della Suprema Corte nelle sentenze nn. 8827/2003 e 8828/2003, astrattamente configurabile un danno non patrimoniale diverso dal danno morale di origine penalistica, nel caso di specie, non è meritevole di tutela un danno all'immagine (invocato dagli attori) distinto rispetto al danno morale soggettivo, il c.d. *pretium doloris*, inteso come le sofferenze morali, il patimento interiore provocati dalla diffusione di notizie giornalistiche non rispondenti al vero.

A tal proposito, gli attori, pur avendo chiesto genericamente nelle conclusioni il risarcimento del danno all'immagine, non hanno sviluppato adeguatamente tale posta di danno, essendo la loro narrazione imperniata sulle conseguenze negative subite per essere stati vittime di un fatto di reato.

In conclusione, gli attori, nel richiedere il risarcimento del danno all'immagine, hanno invocato la lesione dello stesso bene giuridico, ovvero l'integrità morale, il cui pregiudizio è collegato alla perpetrazione del reato commesso ai loro danni.

Non può quindi provvedersi alla duplicazione delle poste risarcitorie.

A questo punto, al fine di procedere alla quantificazione del danno morale, deve, in primo luogo, tenersi conto della eccezionale gravità della vicenda.

In particolare, i seri pregiudizi patiti dagli attori in conseguenza della diffamazione commessa ai loro danni derivano, oltre che dalle descritte modalità di pubblicazione del memoriale - in violazione del requisito della contenenza - anche dal fatto che con tale pubblicazione non si è offesa genericamente la reputazione dei magistrati coinvolti, ma sono stati loro attribuiti, a norma dell'art. 595 comma 2 cod. pen., fatti determinati e ben specifici nei quali essi avrebbero tradito la loro funzione.

Agli attori non viene "semplicemente" contestata una condotta di "parzialità" o "dipendenza" nell'esercizio delle funzioni giudiziarie accuse che implicando la negazione del ruolo istituzionale del giudice avrebbero già valenza diffamatoria, in quanto idonee a pregiudicare la dignità della persona nella sua dimensione morale e professionale (vedi Cass. n. 334/1999) ma addirittura una serie di reati di abuso d'ufficio (in relazione ai quali, non a caso, è stato aperto, e poi archiviato, un procedimento penale dalla Procura presso il Tribunale di Venezia), reati-fine che, nella prospettiva accusatoria del memoriale, si inserivano in più vasto programma delinquenziale associativo realizzato con spregio delle persone degli indagati.

Le censure mosse ai dottori T.R. e A.F., che hanno avuto una vastissima eco presso l'opinione pubblica, sarebbero particolarmente infamanti anche se dirette ad un qualunque cittadino e lo sono ancora di più in quanto rivolte a dei magistrati, e ciò per la particolare funzione che ricoprono, che rende giustamente assai più severo presso la comunità dei consociati il giudizio di riprovazione per le condotte di reato loro contestate.

I danni subiti dagli odierni attori sono ingentissimi.

È stata fatta a pezzi, in primo luogo, la loro dignità professionale, gettando un alone di sospetto su decine di inchieste della "tangentopoli friulana" condotte in quegli anni e accreditando agli occhi dei lettori la tesi (artatamente costruita) che le stesse inchieste non fossero tanto il frutto di un sistema minato alla base dalla corruzione e dal finanziamento illecito ai partiti fatto ormai storicamente accertato per quel periodo - quanto della sete di potere e di protagonismo dei magistrati coinvolti.

Gli attori hanno risentito un particolare pregiudizio anche nella sfera personale.

La loro storia sentimentale è stata in tutti gli ambienti oggetto di dileggio e pettegolezzo.

La divulgazione del memoriale ha avuto peraltro un effetto a catena.

Come documentato dalla difesa di parte attrice, le cronache regionali e nazionali si sono occupate di questo caso per lungo tempo quasi come un romanzo a puntate - soffermandosi sui suoi aspetti più morbosi (relazione sentimentale T.R.-A.F.), così distruggendo agli occhi del lettore la credibilità degli attori la cui immagine è stata associata all'immoralità e allo scandalo.

Inoltre, come sopra accennato, la notizia è stata ripresa anche successivamente in ben quattro trasmissioni andate in onda in un arco temporale di ben sei mesi (vedi doc. 7, 8 fascicolo attori) - della rubrica televisiva "Sgarbi Quotidiani", nella quale il conduttore ha con le sue maliziose descrizioni (tutte parimenti incentrate sugli aspetti morbosi della vicenda) e il proprio sarcasmo ulteriormente contribuito ad appannare la reputazione dei magistrati oggetto delle sue attenzioni.

Va, tuttavia, osservato che se è pur vero che l'effetto a catena descritto ha provocato agli attori gravissimi danni, non tutto il pregiudizio subito da questi ultimi deve essere automaticamente posto in relazione causale con la pubblicazione del memoriale D.D.R. sul Gazzettino, il quale non è stato l'unico giornale a divulgare la notizia e a darne ampio risalto.

Altri giornali lo hanno fatto contribuendo ad amplificarne la diffusione presso l'opinione pubblica.

In particolare, come documentato dai convenuti R.O., G.G. e SEP (doc. 9), lo stesso giorno della pubblicazione del Gazzettino, ovvero il 21 dicembre 1996, il memoriale D.D.R. è stato pubblicato pressoché integralmente anche sul Messaggero Veneto, altro quotidiano assai letto in Friuli, seppur con la differenza che la notizia è stata riportata nell'articolo in modo asettico, senza un'introduzione del giornalista e titoli ad effetto allusivi di torbidi intrecci amorosi tra gli odierni attori.

Anche la prima pagina dello stesso giornale ha dato ampio risalto alla notizia - pur se non in modo suggestivo come il Gazzettino - recando il titolo "T.R. e la A.F. nel mirino" e il sottotitolo "Tirati in ballo i rapporti personali tra i due per perseguire determinati reati".

Tuttavia, anche il Messaggero Veneto non ha resistito alla tentazione di sfruttare la relazione sentimentale di T.R. e la A.F. per attirare il maggior numero possibile di lettori, tanto che la sig.ra R. F., come dalla stessa riferito nel corso della sua deposizione, è venuto a conoscenza della relazione del marito leggendo proprio una locandina del Messaggero Veneto che riportava tale espressione: "Giudice T.R.: amo una G.I.P".

Anche il Corriere della Sera e il Piccolo di Trieste hanno pubblicato la stessa notizia sempre il giorno 21 dicembre 1996 (rispettivamente docc. 10 e 11 fascicolo convenuti R.O., G.G. e SEP).

In particolare, il Corriere della Sera non ha pubblicato stralci del memoriale D.D.R. ma ha riportato la notizia con toni eclatanti: "Quei giudici fabbricavano sentenze "riportando un sottotitolo particolarmente incisivo e suggestivo": Esposto contro il gip A.F. e il pm T.R.: Erano sempre d'accordo perché amanti", frase che, come già evidenziato nell'esame del requisito della contenenza con riferimento al Gazzettino, non riproduce parimenti in modo fedele il pensiero del D.D.R., riducendo la vicenda ad un intrigo amoroso.

Il Piccolo, prescindendo da ogni risvolto di intreccio sentimentale, ha riportato la notizia in prima pagina in maniera oggettiva con il seguente titolo: "M.A. "inquisisce" il giudice T.R." e sottotitolo: "Condannato per tangenti, lo accusa di aver prefabbricato sentenze assieme ad altri due magistrati". Il giornale triestino nell'articolo ha poi dato atto come il Corriere della Sera - delle gravissime accuse rivolte ai due magistrati e della loro storia sentimentale.

Dal panorama sopra esaminato emerge quindi che lo stesso giorno non solo il Gazzettino ma anche gli altri giornali, aventi tutti una certa diffusione sul territorio, hanno divulgato la notizia, alcuni con toni più soft, altri con molto clamore.

Non è questa la sede per valutare l'eventuale natura diffamatoria o meno delle espressioni contenute negli articoli o nei titoli degli altri quotidiani, avendo gli attori deciso di promuovere il giudizio solo nei confronti del Gazzettino. Tuttavia, è certo che tutti i giornali sopra citati hanno contribuito in modo non irrilevante anche con gli articoli successivi a quello del

21 dicembre 1996 - alla propalazione della notizia, circostanza che non ha giovato sicuramente all'immagine pubblica (da intendersi sempre come reputazione) degli odierni attori.

Non può peraltro ritenersi ricollegabile alla pubblicazione dell'articolo sul Gazzettino la circostanza che della vicenda del memoriale D.D.R. si siano interessati il P.M. di Venezia, il senatore A. V. con l'interpellanza parlamentare al Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero medesimo, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Tutti questi organismi istituzionali erano già stati attivati in precedenza quando (circa venti giorni prima della pubblicazione del memoriale) M.A. aveva presentato loro un esposto, corredandolo con il memoriale D.D.R., sebbene sia indubbio che la pubblicità che è stata data alla vicenda dopo la pubblicazione della "notizia-bomba" sul Gazzettino e sugli altri giornali abbia attirato maggiormente l'attenzione dei suddetti organi sui magistrati oggetto di censura.

Tali considerazioni hanno lo scopo di evidenziare che se, da un lato, corrisponde al vero che gli attori hanno subito per effetto della vicenda di cui è causa danni pressoché incalcolabili alla loro integrità morale, provocati in modo rilevante dalla più volte ricordata pubblicazione sul Gazzettino, dall'altro, per i motivi sopra illustrati, agli stessi non può essere riconosciuto il risarcimento del danno nell'ammontare assai elevato richiesto.

In conclusione, tenuto conto del carattere doloso della fattispecie in esame, della particolare gravità delle frasi diffamatorie riportate dal Gazzettino, attribuite ai magistrati coinvolti di specifiche e parimenti gravi ipotesi di reato, dell'eccessivo clamore che il quotidiano ha dato alla vicenda per attirare - con l'uso sapiente di espressioni forti e suggestive - il maggior numero possibile di lettori, della notevole tiratura del Gazzettino nel territorio del Triveneto (ben 134.000 copie giornaliera in media nel 1997, vedi doc. 32 fascicolo attori), dell'avvenuta propalazione della notizia a livello nazionale e per un periodo assai prolungato (anche tramite il mezzo televisivo, la cui capacità di penetrazione è più incisiva), della notorietà, soprattutto all'epoca dei fatti di cui è causa (era di tangentopoli), degli attori, della delicatezza delle funzioni dai medesimi esercitate, e tenuto, per altro verso, egualmente conto che i danni complessivamente subiti dagli attori a seguito della diffusione del memoriale D.D.R. non sono tutti eziologicamente ricollegabili alla pubblicazione di cui è causa, appare equo determinare il danno morale all'epoca attuale (peraltro notoriamente caratterizzata, a partire dall'anno 2002 in poi, da una forte riduzione del potere di acquisto della moneta) in euro 140.000 (centoquarantamila) per ciascun attore, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Non vi è dubbio che tale quantificazione, seppur attenuata per le ragioni sopra esposte, sia la risultante della contestuale ricorrenza, davvero straordinaria nell'ambito della medesima vicenda, di pressoché tutti i criteri di liquidazione equitativa del danno elaborati dalla giurisprudenza di merito degli ultimi vent'anni, e si pone in linea, avuto comunque riguardo alla specificità del caso concreto, con i più recenti precedenti giurisprudenziali di questo Tribunale nel settore della diffamazione anche a mezzo stampa (vedi sentenza nella causa B. R. c. Finegil Editoriale +2, inedita, pubblicata il 31 gennaio 2005, con cui è stato riconosciuto all'attore il risarcimento del danno morale di circa euro 95.000 e altra sentenza nella causa tra R. R. e C. G. (giornalisti della RAI redazione veneta) c. G.G., inedita, pubblicata l'8.8.2005, in cui il convenuto è stato condannato a risarcire ad ogni attore la somma di euro 120.000).

In ordine alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 L. n. 47 /1948, sanzione di natura civilistica che si aggiunge e non si sostituisce al risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale causato dall'illecito diffamatorio (vedi Cass. n. 14485/2000), la stessa deve determinarsi, in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dell'articolo, in euro 15.000.

In conseguenza del suo carattere esclusivamente sanzionatorio, sono tenuti al pagamento in solido di tale somma solo i giornalisti R.O. e G.G. e non anche gli altri convenuti.

Né appare fondata l'eccezione di novità della domanda sollevata dalla parte convenuta, per avere gli attori quantificato la somma richiesta a tale titolo solo all'udienza di precisazione delle conclusioni. Non vi è dubbio che la parte istante si sia limitata a determinare il quantum di una pretesa comunque formulata fin dall'atto introduttivo del giudizio.

In conclusione, i convenuti R.O., G.G., S.E.P. e D.D.R. devono essere condannati in solido a versare a ciascun attore, a titolo di risarcimento dei danni morali, l'importo di euro 140.000, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.

Inoltre, i convenuti R.O. e G.G. devono essere condannati al pagamento solidale della somma di euro 15.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.

In relazione alla particolare idoneità riparatrice dell'istituto della pubblicazione della sentenza, chiesta dagli attori a norma dell'art. 120 c.p.c., la presente sentenza dovrà essere pubblicata (entro un termine ragionevole comunque non superiore ai 30 giorni) non si ritiene necessaria la pubblicazione integrale - a cura e spese dei convenuti per due giorni consecutivi feriali, con gli stessi caratteri e con lo stesso risalto, sull'edizione nazionale del "Gazzettino" e sul Messaggero Veneto, quotidiani a maggior diffusione nel territorio in cui la vicenda di cui è causa ha avuto una più vasta eco, e per il quale l'effetto riparatore deve essere più penetrante.

La sentenza deve essere inoltre pubblicata, sempre per estratto, ma una sola volta e in un giorno feriale, con gli stessi caratteri e con lo stesso risalto, a cura e spese dei convenuti, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica".

Nella prospettiva di ripristino della correttezza dell'informazione, la pubblicazione per estratto della sentenza sui quotidiani a diffusione regionale consentirà di raggiungere i lettori che sono soliti apprendere le notizie solo nell'ambito di tale editoria. Inoltre, il descritto effetto a cascata che ha avuto la notizia di cui è causa in un assai vasto bacino territoriale si ricordi la trasmissione "S. Quotidiani" della rete televisiva nazionale Canale 5 rende doverosa l'estensione della riparazione anche a carattere nazionale.

– Omissis –

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

P.Q.M.

Il G.U. del Tribunale di Venezia I sezione civile definitivamente pronunciando nella causa promossa da T.R. e A.F. contro la Società Editrice Padana S.E.P. s.p.a., G.G., R.O. e D.D.R., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, condanna i convenuti in solido, a titolo di risarcimento dei danni morali per l'avvenuta pubblicazione dell'articolo intitolato "Pordenone, amori e veleni in Procura" a pag. 5 dell'edizione nazionale de "Il Gazzettino" del 21.12.1996, al

pagamento in favore di ciascun attore dell'importo di euro 140.000, oltre agli interessi legali dalla presente sentenza al saldo;

condanna i convenuti R.O. e G.G. in solido al pagamento della somma di euro 15.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948;

la presente sentenza, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., sarà pubblicata per estratto, a cura e spese dei convenuti, per due giorni consecutivi feriali, con gli stessi caratteri e con lo stesso risalto, sull'edizione nazionale del "Gazzettino" e sul Messaggero Veneto, mentre sarà pubblicata per una sola volta e in un giorno feriale, con gli stessi caratteri e con lo stesso risalto, a cura e spese dei convenuti, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Repubblica";

– *Omissis* –

sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Venezia 23.12.05

Il Giudice dott. Andrea Fidanzia

pubblicata il 10.10.2006 con il n. 73.

Trib. Genova, Sez. VI civile, 6 aprile 2006

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE SESTA

In composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lorenza CALCAGNO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n. 4690/2002 R.G. promossa

DA

S.N. rappresentata e difesa dall'avv. P.S., presso il cui studio in Genova è elettivamente domiciliata, come da mandato a margine dell'atto di citazione;

ATTRICE

CONTRO

T. S.p.A., in persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa B.S., giusta procura Notaio D.F. 21.02.2002, rep. 66317/15032, rappresentata e difesa dall'avv. R.S., presso il cui studio in Genova è elettivamente domiciliata, come da mandato in calce all'atto di citazione avversario,

CONVENUTA

S. S.p.A., in persona dei legali rappresentanti A.B. e R.V., elettivamente domiciliata in Genova presso lo studio dell'Avv. M.R., che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati A.B. e A.V. del Foro di Torino, giusto mandato in calce all'atto di citazione avversario;

CONVENUTA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione regolarmente notificato S.N. esponeva che: nel novembre 1999 avendo la necessità di usufruire di utenza telefonica riservata presso la propria abitazione privata richiedeva a T. di esercitare il diritto a che i suoi dati personali fossero omessi dall'elenco abbonati; il 18.11.1999 inviava raccomandata A.R. nella quale richiedeva il cambiamento di numero di utenza telefonica con contestuale richiesta di completa riservatezza dello stesso sia con riferimento all'elenco abbonati sia con riguardo al servizio 12 e all'eventuale messaggio di cambio utenza; nel dicembre 1999 riceveva comunicazione da T. nella quale si dava riscontro alla sua precedente del 18 novembre e le veniva inviata informativa ex art. 10 L. 675/98 nella quale venivano indicati i nominativi dei responsabili del trattamento dati personali e allegata polizza d'abbonamento da compilarsi e sottoscrivere a cura di essa esponente entro i successivi 10 giorni al fine di poter dar seguito alla richiesta, polizza rinviata compilata e sottoscritta il 10.12.1999; nella seconda metà del dicembre 1999 l'utenza veniva modificata e sulla bolletta compariva l'importo per il servizio; nel giugno 2000 l'esponente riceveva una telefonata presso la propria abitazione da una persona la quale affermava di aver individuato il numero tramite l'elenco on-line e da una successiva ricerca su "Virgilio elenco telefonico" e "Pagine bianche on line" risultava effettivamente la presenza del numero nei siti, collegati inoltre tramite link ad altri, non direttamente gestiti da S., inoltre il nominativo compariva nell'elenco abbonati 200-2001; nel contempo alcuni clienti dell'esponente, avvocato penalista, avevano modo di rintracciarla presso la propria abitazione; il 30.09.2000 riceveva missiva di G. nella quale veniva informata che i suoi dati erano stati esclusi dai servizi di marketing sì che dal dicembre 1999 al settembre 2000 i dati personali dell'esponente erano anche stati ceduti a terzi e ancora sull'elenco abbonati 2001-2002 il nominativo riservato compariva; nel periodo dal dicembre 1999 erano dunque stati diffusi illecitamente dati personali dei quali era stata richiesta la riservatezza causando un danno irreparabile aggravato dall'attività svolta dall'esponente con danni non patrimoniali quantificati in somma non inferiore ad Euro 256.000. Concludeva chiedendo condanna al risarcimento sulla base dei titoli indicati.

Si costituiva T. affermando l'inesistenza di alcuna responsabilità a suo carico posto che a seguito della richiesta dell'utente aveva inserito i dati nel sistema telematico onde consentire a S. di prelevarli per l'inserimento o il non inserimento del nominativo negli elenchi abbonati, inoltre in data 23.12.1999 aveva per maggior scrupolo inviato a S. un fax riepilogativo contenente i cambi numeri del periodo compreso quello dell'attrice indicato come riservato; in subordine comunque, doveva trovare applicazione la disciplina relativa alla limitazione di responsabilità dettata dall'art. 41 n. 1 del Regolamento di servizio 197/97, in ulteriore subordine contestava comunque la domanda, attesa l'applicabilità dell'art. 2059 e la non sussistenza dei profili di reato nella condotta T. Concludeva chiedendo respingersi le domande.

Si costituiva S. opponendosi alla domanda avversaria e rilevando come la riservatezza del numero non era stata ritualmente comunicata da T. posto che in caso di mutamento il gestore telefonico modificava un apposito file che S., con cadenza decennale, prelevava dagli archivi T., file contenente l'elenco degli abbonati per la pubblicazione sugli elenchi sia cartacei sia on line e la riservatezza con riguardo all'utenza N. non risultava dai dati T.; in merito al risarcimento del danno non patrimoniale richiesto, la legislazione disciplinava tale forma richiamando l'art. 2050 cc, nella quale veniva prevista una presunzione di responsabilità ma la risarcibilità del danno non patrimoniale quando fondata su presunzioni di colpa era esclusa, comunque parte attrice non aveva fornito alcuna prova del lamentato danno. Specificava poi che essa S. aveva immediatamente provveduto, non appena a conoscenza dei fatti di causa, a disporre la cancellazione dei dati dell'attrice dall'archivio di Virgilio e di Pagine Bianche on line. Concludeva chiedendo il rigetto delle domande.

In udienza 4.12.2002 parte attrice depositava documentazione attestante la presenza del nominativo su Info 412, Libero e Pronto.it estratti di uno o due giorni prima dell'udienza e ancora su diversi portali internet il nominativo risultava nel periodo di espletamento dell'udienza per la comparizione personale delle parti, in data 8.4.2003. In quella sede il legale rappresentante di T. indicava la presenza di invio telematico di dati tra T. e S. nell'ambito dei quali era prevista una casella con l'indicazione della riservatezza, mentre onde aver maggior sicurezza circa i dati esisteva un uso interno di invio di fax con cadenza settimanale con l'indicazione di cambi numero e riservatezza dei medesimi, inoltre rimaneva traccia dei dati inviati a S. su ordinativi di lavoro; il legale rappresentante di S. esponeva che dai documenti a loro mani, estratti e probanti le informazioni passate da T. in via telematica, si evinceva che il numero non era stato fornito con la casella riservato barrato. Attesa l'impossibilità di addivenire a conciliazione, con ordinanza 2.3.2004 il Giudice ammetteva le prove e provvedeva all'assunzione nelle udienze 17.9.2004 e 1.2.2005, successivamente invitando le parti a precisare le conclusioni nell'udienza del 14.11.2005 sede nella quale, sulle conclusioni in epigrafe indicate, il Giudice assumeva la causa in decisione all'esito della scadenza dei termini di legge per memorie conclusionali e repliche.

In punto "an" non sussiste contestazione in merito alla richiesta, formulata nel novembre 1999, da Parte N. per il cambio numero e la riservatezza dello stesso; neppure contestata la presenza, contrariamente all'impegno contrattuale, del numero sugli elenchi degli abbonati per gli anni 2000-2001 e 2001-2002 nonché su diversi portali internet, quali "Virgilio" e "Pagine bianche.it", controllati da S., e info412, controllati da T.; inoltre, attesa la presenza di link sui siti web sopra ricordati e la vendita del dato tra il 1999 e il 2000 da parte S., deve concludersi che il numero telefonico richiesto come riservato è stato ampiamente divulgato. In merito alle modalità seguite nella procedura al fine di ottenere la riservatezza richiesta, sia le informazioni assunte nel procedimento penale, conclusosi con archiviazione 22.5.2001 sia le dichiarazioni assunte nel presente processo soprattutto tramite le dichiarazioni del testimone F.G., hanno permesso di accertare quanto segue: il cliente chiede il cambio numero e la riservatezza, successivamente T. emette un primo Ordinativo di lavoro, denominato OL; tramite il sistema telematico aziendale, recepito dal settore tecnico che deve provvedere alle operazioni, viene successivamente emesso un secondo ordinativo per attivare la riservatezza tramite un'opzione telematica che si articola in una serie di passaggi all'esito dei quali viene modificato un campo, quello riservato, il quale da NO passa a SI e il campo pubblicità; ogni dieci giorni S. preleva i dati dal sistema T. nel quale, se il secondo ordinativo è stato correttamente eseguito, risulterà la riservatezza e l'esclusione di pubblicità per quel numero; il testimone F. ha dichiarato che la banca dati nella quale risulta il campo pubblicità e riservatezza viene utilizzata da T. per il servizio 12 e da S. la quale non modifica e non può mutare i dati T. tanto è che quest'ultima inviava comunicazioni anche scritte per avere la certezza del passaggio corretto di alcuni dati sensibili; il testimone ha ricordato che si erano verificati casi nei quali l'operazione di inserimento era stata correttamente eseguita ma il sistema non aveva funzionato e che in quei casi era stato effettuato gratuitamente un ulteriore cambio numero; anche a seguito dei problemi del sistema si erano avute comunicazioni scritte e in questa situazione si inquadra il fax inviato da T. a S. datato 23.12.1999 nel quale risultava il nominativo N. inserito come riservato.

In merito all'effettivo invio a S. di tale comunicazione, il testimone F. ha riferito che esisteva una signora F. presso di loro andata in pensione, e che appunto la comunicazione si inquadra nella necessità di operare un controllo sui dati telematici, rivelatisi a volte non affidabili.

A fronte delle dichiarazioni specifiche rese dal testimone, e della documentazione S. idonea, nella prospettazione difensiva di quella parte, a provare l'assenza del dato riservato nella banca dati T., assente la possibilità per quest'ultima di provare l'effettivo inserimento del secondo ordinativo di lavoro in quanto il medesimo rimane soltanto per un periodo di sei mesi, deve concludersi che con l'operatore aveva non correttamente inserito il dato o il sistema non aveva funzionato; comunque il titolare del contratto di telefonia, dati i problemi già verificatisi, aveva inviato anche una comunicazione scritta, come ricordato dal testimone. Da quanto sopra segue che anche S. doveva essere a conoscenza della non completa affidabilità dei dati telematici e dunque sapeva dell'invio anche del cartaceo a conferma delle risultanze estraibili dal computer sì che la mancata verifica tra telematico e cartaceo crea a suo carico un elemento di colpa idoneo a fondare anche la sua responsabilità concorrente.

Conclusivamente, a T. deve imputarsi un inadempimento contrattuale oltre alla lesione del diritto alla riservatezza derivante dalla circolazione del numero di utenza telefonica, anche S. deve essere chiamata a rispondere a titolo unicamente extra contrattuale, per avere per colpa non verificato esattamente l'inserimento corretto dei dati, come la trasmissione dell'elenco scritto dimostra.

Definito l'an, deve delimitarsi la natura del diritto al risarcimento richiesto. Il diritto al risarcimento trova fondamento nella *legge 675 del 1996* il cui art. 18, dedicato ai danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali, determina una presunzione di responsabilità richiamando l'art. 2050 cc; tale norma ha l'evidente funzione di individuare la natura dell'attività di trattamento dei dati, considerata particolarmente delicata e di rendere più semplice la prova per il danneggiato. A fronte delle difese svolte dai convenuti, sotto il profilo della impossibilità di individuazione di reato a fronte di una presunzione di colpa, deve richiamarsi quanto insegnato nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 233/2003, nella quale viene ripercorso il cammino del mutamento legislativo e giurisprudenziale tramite il quale l'art. 2059 ha perso i caratteri sanzionatori rimanendo soltanto una tipizzazione dei casi di risarcibilità del danno non patrimoniale; la

Corte ha scritto. "... Su tale base, pertanto, anche il riferimento al reato contenuto nell'art. 185 cp, in coerenza con la diversa funzione assolta dalla norma impugnata, non postula più, come si riteneva in passato, la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato. Con la conseguente possibilità che ai fini civili la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge. Conclusivamente, l'art. 2059 cc deve essere interpretato nel senso che il danno non patrimoniale, in quanto riferito alla astratta fattispecie di reato, è risarcibile anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore dei fatti risulti da una presunzione di legge...". Per altro l'intera problematica, legata alla presenza della fattispecie speciale di cui al combinato disposto degli artt. 11 e 9 D.Legl. 171/98 e 35 L. 675/96, la cui condotta attiene alla violazione del diritto dell'utente a non comparire negli elenchi telefonici, archiviata in data 22.5.2001 per mancanza dell'elemento doloso, pare superata dalla dizione dell' art. 29 c. 9 L. 675/1996 il quale prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale in presenza di violazione dell'art. 9 il quale articolo, alla sua lettera a, prevede appunto che i dati oggetto di trattamento devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, come nel caso in esame non è avvenuto posto che sono stati divulgati a fronte della richiesta di riservatezza e ceduti a terzi.

In merito alla delimitazione del danno non patrimoniale, ferma l'irrelevanza della limitazione di responsabilità invocata da T. riferita ad ipotesi affatto diversa di errore nella comunicazione di dati, la Corte Costituzionale nella già ricordata pronuncia 11 luglio 2003, n. 233, ha chiarito che derivante da lesione di valori inerenti alla persona, sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad accertamento medico, sia il danno spesso definito come esistenziale, derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In merito ancora ai caratteri del danno esistenziale, una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 6572/2006, ha stabilito che il lavoratore, per ottenere il risarcimento del danno esistenziale da demansionamento, ipotesi in quella fattispecie affrontata, deve allegare e provare il pregiudizio effettivamente subito in conseguenza dell'illecito datoriale ed ha così statuito "... per danno esistenziale si intende ogni pregiudizio che l'illecito datoriale provoca sul fare abitudinale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel modo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva e interiore (propria del cosiddetto danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l'evento dannoso...".

Parte attrice, attraverso le dichiarazioni rese dai testimoni B.F., M.S., G.N. e F.M. ha provato sia di aver subito un danno rapportabile alla sua sfera interiore, la sofferenza, l'ansia alle quali tutte le dichiarazioni hanno fatto riferimento, ma soprattutto di aver mutato le abitudini di vita a seguito della situazione venutasi a creare con la possibilità di individuare l'avv. N. tramite anche la sola consultazione dell'elenco telefonico degli abbonati e le conseguenti telefonate di disturbo, in numero e con frequenza estremamente rilevante; la necessità per il marito o comunque una persona di famiglia di accompagnarla in ufficio e andarla a prendere, la sentita necessità di allontanarsi dalla città nei fine settimana al fine di rendere più sereni i giorni di riposo, l'acquisto di un cane, provato documentalmente, sono state circostanze riferite in modo coerente e conforme non soltanto dai testimoni legati alla parte da vincoli di parentela, il marito B. e il fratello G., ma anche dagli amici M. e F. Nella valutazione del danno non può poi sottacersi il comportamento tenuto dalle convenute, in particolare da T., la quale ancora nel 2003 rendeva noto il nominativo e l'utenza riservata attraverso il servizio Info 412, come provato direttamente in udienza di comparizione delle parti e comunque nel corso della causa; a richiesta di questo Giudice che chiedeva al legale rappresentante T. in sede di incumbenti ai sensi dell'art. 183 cpc, a fronte delle produzioni in quella sede effettuate e dalle quali appunto emergeva la presenza e la diffusione dell'utenza, il perché la società non avesse immediatamente provveduto ad eliminare il numero, lo stesso rispondeva che data la denuncia penale era sembrato opportuno non mutare nulla.

A parte la considerazione che trattandosi di reato non istantaneo l'eliminazione della prosecuzione rispondeva eventualmente ad un interesse dell'autore del fatto, civilisticamente la pervicacia di tale atteggiamento, a fronte di una archiviazione disposta nel 2001, deve trovare idonea valutazione nel momento della quantificazione, che deve essere di natura equitativa, del danno. Non può neppure tacersi il rilevante ammontare chiesto dall'attrice, non giustificato da mutamenti di vita particolarmente onerosi rispetto ad una situazione precedente, quantomeno in assenza di elementi specifici di prova sul punto. A fronte della complessiva considerazione degli elementi evidenziati, il danno può determinarsi in misura equitativa in Euro 50.000 oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, quanto a T. dal giugno 2000, momento di rilevazione del danno, al saldo, quanto a S., dalla pubblicazione dell'elenco 2000-2001 al saldo.

Le spese di lite, nei limiti dell'ammontare riconosciuto, devono essere poste a carico solidale delle parti convenute.

P.Q.M.

Il Tribunale di Genova, in persona del Giudice Dott.ssa L.C., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione:

accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto dichiara tenute e condanna T. S.p.A. e S. S.p.A. a corrispondere, in solido tra loro, a parte attrice la somma di Euro 50.000 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come da motivazione;

– Omisis –

Sentenza esecutiva "ex lege".

Così deciso in Genova il 3 febbraio 2006 – Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2006.

Trib. Latina, Sez. dist. Terracina, 19 giugno 2006, n. 252

Il Giudice unico, udite le conclusioni delle parti, ha dato lettura nell'udienza del 19 giugno 2006 del seguente dispositivo: I. dichiara illegittimo il trattamento dei dati personali di N.N. effettuati dalla società Wind; 2. ordina alla Wind di non utilizzare i dati personali di N.N. per finalità estranee all'erogazione del servizio telefonico e, in particolare, di cessare rinvio di messaggi, «sms» a carattere commerciale o comunque promozionali di servizi a pagamento; 3. condanna la Wind a pagare, a titolo di risarcimento danni, ad N.N., la somma di € 9.000; 4. ordina alla Wind di comunicare, a proprie cure e spese, ad N.N., tutte le informazioni di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

– *Omissis* –

MOTIVI CONTESTUALI — 1. Esponevano i Procuratori del ricorrente nel ricorso depositato in data 10 febbraio 2006: – che, il signor N.N. è titolare del numero di telefonia mobile [...], in virtù di contratto di telefonia mobile, con scheda pregata, con la società W.T. S.p.a. da molti anni; – che, pertanto, la W.T. S.p.a. può considerarsi a tutti gli effetti di legge, anche Titolare e/o Responsabile del trattamento dei dati personali del signor N.N.; – che l'istante ha ricevuto, sin dal mese di agosto 2005, numerosi messaggi «sms» di carattere commerciale, pubblicitario e non, sul proprio numero di telefonino; – che, in data 13 agosto 2005, il sig. N.N., con raccomandata A/R faceva espressa e formale richiesta, alla W.T. S.p.a. ai sensi dell'art. 7 ed 8 del D.Lgs. 196/2003, opponendosi al trattamento illegittimo dei suoi dati; – che la società Wind prendeva atto della richiesta di N.N. disponendo l'eliminazione dai propri sistemi del «flag» di consenso per l'invio di comunicazioni commerciali; – che nonostante tutto e malgrado l'opposizione manifestata per iscritto dal ricorrente, continuava l'invio di messaggi pubblicitari; – che, in data 24 ottobre 2005, presso il Co.Re.Com Lazio, nella sede di Roma, il ricorrente celebrava il tentativo obbligatorio di conciliazione che dava esito negativo; – che continuava a ricevere «sms» con contenuto pubblicitario.

Tutto ciò premesso rassegnava le seguenti conclusioni: «Voglia Ill.mo Tribunale di Latina, Sez. Staccata di Terracina, Contrarius Reiectis: 1) Accertare e dichiarare, illegittimità nonché illecità del trattamento dei dati personali del signor N.N. da parte della società convenuta W.T. S.p.a.; 2) Accertare e dichiarare, che la W.T. S.p.a. ha violato gli obblighi previsti dall'art. 11 lettera a) e b), art. 13 lettera e) e art. 15 comma 1 e 2 e art. 23 commi 1, 2 e 3 dei D.Lgs. 196/2003 e in generale, le disposizioni contenute all'art. 13 commi 3, 4 e 5 della Direttiva n. 2002/58/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 interamente recepita in Italia; 3) Accertare e dichiarare, che la W.T. S.p.a. ha violato anche gli obblighi previsti dalle condizioni generali di contratto per la telefonia mobile e della Carta dei Servizi Wind, di cui ai punti 3.1, 3.1.1, 3.2 della «tutela del cliente.» e in particolare della privacy, anche sotto il profilo della tutela del consumatore, prevista dal nuovo Codice del Consumo; 4) Accertare e dichiarare e valutare il comportamento contrattuale della W.T. S.p.a. alla luce degli obblighi previsti dal combinato disposto, dagli articoli: 1175, 1375, 2050 e 2059 del Codice Civile, in relazione all'art. 11 lettere a) e b), art. 13 lettera c), art. 15 comma 1 e 2 e art. 23, commi 1, 2, 3 del D.Lgs. 196/2003; 5) Per l'effetto, condannare la convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non., lamentati dall'istante, per le continue interferenze subite nella sua sfera privata, a causa dell'invio illegittimo e non autorizzato, di continui messaggi inviati senza il dovuto consenso, pari ad € 20.000 o nella somma maggiore o minore ritenuta opportuna o di giustizia dal Giudice, anche in considerazione della violazione, determinata dal ripetuto e illegittimo comportamento della convenuta, in danno del particolare diritto personale alla riservatezza del ricorrente, dell'entità della sanzione determinata all'art. 161 del Codice della Privacy e della precedente pronuncia del Tribunale di Berlino, con sentenza del 14 gennaio 2003; 6) ordinare il blocco dei dati personali del signor N.N. trattati in modo non consentito e in violazione della legge; 7) ordinare alla convenuta il rilascio delle informazioni e attestazioni richieste dall'attore ai sensi dell'art. 7 ed 8 D.Lgs. 196/2003 a cura e spese della società convenuta; 8) per l'effetto applicare l'art. 154 comma 6 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, con l'ordine di emettere tutti quei provvedimenti opportuni in base alla sentenza emessa da questo Giudice Adiro; 9) Condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio».

2. Si costituiva in giudizio la società convenuta deducendo la correttezza del proprio operato e opponendosi alla domanda avversaria, in special modo per quanto concerne il risarcimento dei danni. Tanto premesso rassegnava le seguenti conclusioni: «Piaccia al Tribunale rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente, sia in via cautelare che nel merito, in quanto destituite di fondamento sia in fatto, che in diritto, oltre che sfornite di prova. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio».

3. Autorizzato lo scambio di note all'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Preliminarmente deve qualificarsi l'azione proposta dal ricorrente. Il ricorrente ha proposto una controversia in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

S. L'art. 1.52 del predetto decreto recita: «Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite all'autorità giudiziaria ordinaria». Sussiste pertanto la giurisdizione del giudice ordinario.

6. Nel merito il ricorrente, titolare di un'utenza telefonica mobile, lamenta un illecito trattamento dei propri dati personali da parte della Wind concretato attraverso l'invio di SMS a contenuto commerciale nonostante la propria opposizione manifestata anche per iscritto.

7. Non vi è dubbio che la Wind possieda i dati personali identificativi dei suoi clienti e sia pertanto responsabile del loro trattamento con conseguente applicazione della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

8. Il ricorrente compariva in giudizio affermando di aver ricevuto numerosi SMS contenenti messaggi commerciali. A tal fine mostrava in udienza il proprio telefonino con uno dei messaggi in contestazione. L'invio dei messaggi è confermato anche dalla società convenuta che indica in nove i messaggi inviati nel 2006. In particolare il contenuto del messaggio era il seguente «Vuoi utilizzare i servizi multimediali adatti a questo telefonino? Rispondi sì entro 24 ore e riceverai gratis le abilitazioni».

9. Apparentemente tali messaggi contengono delle informazioni relative a servizi collegati con l'uso del telefono cellulare. In realtà si tratta di servizi, la cui abilitazione è gratuita ma il cui utilizzo comporta il pagamento di un prezzo, e dunque messaggi a contenuto commerciale e/o pubblicitario.

10. Peraltro, già con missiva del 13 agosto 2005, il ricorrente aveva manifestato la propria opposizione al trattamento dei dati personali che mi riguardano previsto ai fini di informazioni commerciali o di invio di sms di materiale pubblicitario», Detta missiva veniva riscontrata, in data 27 settembre 2005 dalla Wind che comunicava di aver accolto l'istanza provvedendo «in data 23 agosto 2005, ad eliminare dai nostri sistemi il “flag” di consenso per l'invio di comunicazioni commerciali. Nonostante ciò le comunicazioni proseguivano.

11. Il trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'invio ad abbonati e intestatari di carte telefoniche ricaricabili di messaggi SMS di comunicazione commerciale rientra nell'ambito di applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, nella fattispecie disciplinata dall'art. 130. Dunque la Wind, quale responsabile del trattamento dei dati del ricorrente, ha utilizzato tali dati in modo indebito non per finalità inerenti l'erogazione del servizio telefonico tua per fini pubblicitari e/o promozionali di servizi a pagamento. E ciò nonostante la ferma opposizione del ricorrente reiteratamente manifestata anche per iscritto e formalmente accolta dalla Wind che pur tuttavia continuava ad inviare messaggi.

12. Le comunicazioni indesiderate di carattere commerciale inviate mediante SMS possono costituire interferenze nella sfera privata e violazione del diritto alla privacy (intesa come violazione del diritto di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata, di scegliere il proprio stile di vita senza influenze e intromissioni indesiderate da parte di terzi) specie se gestite attraverso sistemi automatici di chiamata clic non implicano l'intervento di un operatore, poiché chi riceve la chiamata o il messaggio non ha alcuno strumento per prevenirli né alcun interlocutore diretto e presente a cui riferire il suo desiderio di rifiuto della comunicazione commerciale. Il fornitore del servizio di telefonia mobile può utilizzare a scopo commerciale il numero dell'utenza (propagata o «ad abbonamento») solo se l'utente abbia manifestato previamente il proprio consenso; tale principio non può essere eluso da parte del fornitore con la prospettazione degli SMS pubblicitari come asseriti «messaggi di servizio». Nessun consenso è stato manifestato in proposito da N.N., che anzi ha proposto la sua opposizione a ricevere tali messaggi.

13. Dev'essere pertanto ordinato alla Wind di non utilizzare i dati personali di N.N. per finalità estranee all'erogazione del servizio telefonico e, in particolare, di cessare l'invio di messaggi SMS a carattere commerciale o comunque promozionali di servizi a pagamento.

14. Stabilisce l'articolo 15 del Codice della privacy che «Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile» La presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, essendo posto a carico dell'esercente l'attività l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto, non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza ma, occorre quella positiva di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso. Nessuna prova in tal senso è stata offerta dalla resistente, anzi il suo comportamento appare negligente a fronte delle reiterate richieste del ricorrente.

15. È evidente il danno subito dal ricorrente costretto a controllare in continuazione i messaggi pervenutigli e ad eliminare quelli indesiderati. Tale danno riguarda poi diritti della personalità di rango costituzionale. Esso può essere quantificato, in via equitativa, nella misura di € 1.000 per ciascun messaggio ricevuto. Poiché i messaggi non contestati sono 9 il danno da risarcire ammonterà ad € 9.000.

16. La Wind dovrà pertanto essere condannata a pagare, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 9.000. La liquidazione di tale somma è effettuata ai valori attuali della moneta e deve ritenersi comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria.

17. Rilevato che l'interessato ha altresì esercitato il diritto di accesso ai sensi dell'articolo 8 del Codice della privacy non ottenendo i dati indicati dall'articolo 7 del medesimo Codice, deve ordinarsi alla Wind di comunicare, a proprie cure e spese, ad N.N., tutte le informazioni di cui all'art. 7.

18. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente in dispositivo in difetto della relativa nota.

Trib. Palermo, Sez. I civile, 21 febbraio 2007, n. 780

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sez. I civile

In Camera di Consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile iscritto al n° 14302 del R.G. Affari Contenziosi dell'anno 2001 promosso da

L. S., nata a Palermo il 28/2/66, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Palmigiano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, via Riccardo Wagner, 9 – attrice
Contro

La società “Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica” S.P.A., con sede in Palermo Via Lincoln, 21, in persona del legale rappresentante dottor Antonio Ardizzone, rappresentato e difeso – giusta procura generale alle liti delle 22/4/1991 notaio E. Rocca- dall’Avvocato Alessandro Algozzini, presso il cui studio in Palermo, Via Duca della Verdura, è elettivamente domiciliata – convenuta

Conclusioni delle parti:

per l’attrice:

Piaccia al Tribunale

Ritenere e dichiarare che il Giornale di Sicilia-Editoriale Poligrafica S.P.A, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in relazione ai fatti specificati in premessa, ha leso il diritto della riservatezza, nonché la privacy e la reputazione della signora S. L. e il suo diritto al rispetto della propria vita privata.

Ritenere e dichiarare che il Giornale di Sicilia-Editoriale Poligrafica S.P.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sempre in relazione ai fatti specificati in premessa, ha pubblicato la fotografia, il cognome, dati personali e familiari della signora S. L. senza che questa l’abbia mai autorizzato e arrecandole pregiudizio.

Ritenere e dichiarare che il Giornale di Sicilia ha pubblicato interviste non autorizzate della signora S. L. con dichiarazioni non vere.

Ritenere e dichiarare che il contenuto di tutti e/o alcuni degli articoli menzionati in premessa e pubblicati da “Il Giornale di Sicilia” diffamano la signora S.L.

In conseguenza di tutte o di alcune delle superiori statuizioni, condannare il Giornale di Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rilasciare a S. L. il danno subito, da valutarsi anche in via equitativa, determinato in € 325.367,83 (€ 630 milioni).

Inoltre inibire al Giornale di Sicilia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per il futuro, la pubblicazione delle fotografie, cognome e altri dati personali e familiari relativi alla signora S.L.

Con vittoria di spese, competenze, rimborso forfettario e onorari.

Per la convenuta:

Piaccia al Tribunale

Dichiarare infondate, e dunque rigettare le domande – istruttorie e di merito – spiegate dalla attrice, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese del giudizio

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14/2/2001, la signora L. S. convenne innanzi a questo tribunale il Giornale di Sicilia (d’ora in poi il quotidiano) per conseguire il risarcimento dei danni subiti in seguito alla pubblicazione di alcuni articoli sotto le date 25, 26 e 27 ottobre del 2000 nonché successivamente nel gennaio e nell’ottobre 2001. L’attrice lamentava che con i detti articoli si era lesa la sua reputazione, il suo diritto all’immagine, il suo diritto al nome, la sua privacy. Più in particolare era avvenuto che ella era stata nominata giudice popolare presso la Corte d’Assise di Palermo ma che, successivamente alla sua nomina, era stato accertato casualmente che ella aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il latitante N.F., condannato all’ergastolo. In seguito a tale notizia si era mobilitato il P.M. e il Presidente della Corte d’Assise e solo dietro le inesistenti pressioni di costoro la L. aveva rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico anzidetto. Della notizia si era impadronita la stampa nazionale e locale, e in particolare il quotidiano della società convenuta che aveva pubblicato un articolo il 25 ottobre 2000, con il quale aveva divulgato la notizia senza però dare il nome o altri particolari che valessero ad identificare la L.. Con successivi articoli, pubblicati il 26 e il 27 ottobre il quotidiano fornì invece numerosi particolari sulla vita privata della attrice divulgandone nome, cognome, professione e fotografia, nonché indizi atti ad identificare il suo domicilio estivo e giungendo a pubblicare il testo di un’intervista da lei mai concessa.

In seguito al clamore sollevato dalla serie di articoli che la riguardavano la L. fu costretta a dimettersi, perse alcune occasioni lavorative, fu guardata con sospetto da conoscenti e vicini che evitarono di frequentare lei o i suoi figli.

Conseguentemente, l’attrice chiese la condanna della società convenuta proprietaria del quotidiano, al risarcimento dei danni subiti in seguito alla campagna diffamatoria di cui era stata oggetto.

Si costituì la società proprietaria del quotidiano e dedusse l’infondatezza delle domande proposte nei suoi confronti. Da un canto sostenne di non avere in alcun modo leso i diritti dell’attrice, in ogni caso eccipi di avere agito in esercizio del diritto di cronaca.

Nel corso del giudizio venne esperito l’interrogatorio formale delle parti reciprocamente chiesto e vennero escussi i rispettivi testi, venne altresì acquisita la documentazione prodotta dalle parti.

In esito all’istruzione della causa, all’udienza del 28 luglio 2006 i procuratori delle parti precisarono le rispettive conclusioni, come sopra trascritte, e il sottoscritto G.U. trattene la causa in deliberazione assegnando alle parti i termini di cui all’ *art. 190 c.p.c.*

Motivi della decisione

L’azione della sig.ra L., per la verità a largo raggio, è diretta a far valere la responsabilità della società proprietaria del quotidiano per le lesioni ai suoi diritti della personalità asseritamente perpetrate con la serie di articoli che si andrà ad esaminare di seguito e che riguardano specificatamente:

il diritto al nome, utilizzato dal quotidiano senza alcun consenso da parte sua;

il diritto all’immagine, per la pubblicazione di una foto senza il suo consenso;

il diritto alla riservatezza, per la diffusione di vicende strettamente personali e familiari;

il diritto alla reputazione, per essere stata accostata alle donne “di mafia”;

la violazione della legge sulla privacy, in quanto nell’articolo erano stati forniti particolari del tutto indifferenti all’economia della notizia giacché era del tutto superflua la divulgazione dei suoi dati personali e in particolare: del nome, cognome, foto e dati familiari, il che violerebbe il principio della pertinenza stabilito dall’art. 9 della legge. Sotto altro aspetto la medesima legge sarebbe stata violata in relazione al principio dell’essenzialità;

violazione dell'art. 6n della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, laddove stabilisce che ogni persona "ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare".

Sostenne poi l'attrice che nel caso in specie non ricorrerebbero gli estremi del diritto di cronaca, in quanto risulterebbero violati i principi della verità della notizia, (giacché molte delle notizie diffuse non erano vere), della contenenza (in quanto vennero forniti particolari del tutto superflui per la notizia), e l'interesse pubblico della notizia (inteso come pubblica utilità della divulgazione, da non confondersi con la semplice curiosità). A tal proposito la attrice denunciò l'illegittimità della riproposizione dei medesimi fatti con gli articoli del gennaio e dell'ottobre 2001.

A sua volta la convenuta ha dedotto di avere agito nell'esercizio del proprio diritto di cronaca giudiziaria. Quanto alla contenenza formale ha fatto richiamo al principio che il testo di un articolo di cronaca non può essere asettico e privo di qualsiasi incisività ed efficacia. Quanto alla pubblicazione della foto dell'attrice ha fatto appello agli *artt. 96 e 97 l. 22.4.1941 n. 633*.

Fece rilevare altresì che la L. non chiese mai alcuna rettifica.

Innanzitutto va ricostruito il percorso normativo della tutela della personalità che si è ampliato progressivamente con l'introduzione della *legge n. 675/96* (sulla privacy) che vieta la divulgazione di dati personali, salve le deroghe previste dall'art. 25 comma 1 di seguito trascritto:

ART. 25 (TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA).

salvo che per i dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento dei dati di cui all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, al medesimo trattamento, non si applica il limite previsto per i dati di cui all'articolo 24, nei casi previsti dal presente comma, il trattamento svolto in conformità del codice di cui ai commi 2 e 3 può essere effettuato anche senza l'autorizzazione del garante.

L'attività del giornalista tuttavia non è svincolata da regole giacché il giornalista, deve attenersi alle regole dettate dal codice deontologico cui fanno riferimento i successivi commi del citato articolo:

2. il garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h), l'adozione, da parte del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui al comma 1 del presente articolo, effettuato nell'esercizio della professione di giornalista, che preveda misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il garante prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il consiglio è tenuto a recepire.

3. ove entro sei mesi dalla proposta del garante il codice di deontologia di cui al comma 2 non sia stato adottato dal consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal garante ed è efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui al comma 2, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera 1).

Si riportano di seguito le disposizioni del codice deontologico dei Giornalisti che appaiono rilevanti per la decisione:

Art. 1. Principi generali

Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

In forza dell' *art. 21 della Costituzione*, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relative a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento dei dati personali ad opera di banche -dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall' *art. 9 della direttiva 95/46/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla *legge n. 675/1996*.

Art. 2: Banchediti di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all' *art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996* rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

.....

Art. 3.Tutela del domicilio

La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4 Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

.....

Art. 6. Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

– Omissis –

Art. 8. Tutela della dignità delle persone

Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.

Quanto infine all'immagine la tutela è affidata alla legge 22 aprile 1941 n. 633 e in particolare dall'art.

art. 96. - il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salvo le disposizioni dell'articolo seguente ... omissis.

art. 97 - non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

- il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata.

In definitiva dunque, la pubblicazione di notizie e immagini senza il consenso della persona cui la notizia si riferisce o cui appartenga l'immagine pubblicata, è legittima nell'esercizio dell'attività giornalistica, laddove si confermi alle regole dettate dal codice di deontologia professionale sopra trascritte, che specificano e puntualizzano il contenuto e i limiti del diritto di cronaca.

Più in particolare si osserva che la diffusione di notizie e dati personali da parte del giornalista sono soggetti all'interesse pubblico della notizia, alla sua veridicità e alla essenzialità della notizia. La raccolta dei dati da diffondere (nel caso in specie intervista) è soggetta alle regole di cui al sopra trascritto art. 2.1 allo scopo di evitare che vengano rilasciate dichiarazioni da parte dell'intervistato senza conoscere l'identità dell'intervistatore. Infine, ai sensi dell'art. 18 1. 675/96, vale la presunzione di colpa prevista dall'art. 2050 c.c. per gli esercenti attività pericolose, sicché, il giornalista, in presenza di un'azione per danni da illegittimo trattamento di dati personali, deve fornire la prova di avere fatto di tutto per evitare il danno.

=====

Passando al merito, il nucleo essenziale della vicenda è costituito dal fatto che:

- la L., giudice popolare presso la Corte d'Assise, era (o era stata sino a data recente) legata sentimentalmente al latitante condannato all'ergastolo N.F.;

- tale notizia era nota alle autorità di Polizia ma non alle autorità giudiziarie malgrado la L. avesse subito una perquisizione;

- infine la L. si dimise solo dietro le pressioni del Presidente della Corte di Assise.

Tali fatti sono pacifici tra le parti.

Sull'episodio vi furono numerosi e svariati commenti sia da parte della televisione che da parte della stampa, oltre che locale anche nazionale – anche questo è dato per pacifico.

Va adesso esaminato il contenuto e la forma degli articoli pubblicati dal Giornale di Sicilia nei giorni 24, 25 e 26 ottobre per accertare se tali articoli siano in tutto o in parte lesivi dei diritti della personalità della L. sopra elencati, se gli stessi siano o meno conformi alle normative dettate in materia di tutela dei dati personali, e se il quotidiano si attenne alle regole dettate per corretto servizio del diritto d'informazione a tutela dei diritti della personalità.

A tal riguardo va ricordato che la difesa del quotidiano, che ha esaminato in comparsa conclusionale compiutamente tutti gli articoli pubblicati dal quotidiano, ha chiesto anche l'acquisizione dell'intera pagina non prodotta dall'attrice, richiesta che è del tutto superflua giacché la pagina del 26 ottobre è stata per intero prodotta e consente di trarre una esaustiva valutazione dei fatti. Parimenti superflua appare l'acquisizione di atti processuali riguardanti il N. e in particolare della/e sentenza/e con cui lo stesso venne condannato, come del tutto ininfluenza, peraltro, si rivela la sentenza di definitiva assoluzione del N. prodotta dall'attrice e intervenuta solo diversi anni dopo la vicenda per cui è processo, giacché, come si è detto alla data dei fatti il N. era un latitante condannato alla pena dell'ergastolo e la L. era a lui sentimentalmente legata (la stessa ha asserito ma non dimostrato che la sua relazione si era interrotta da tempo) e ricopriva l'incarico di Giudice Popolare.

Esaminando gli articoli prodotti, si rileva che il primo e cioè quello del 25 ottobre 2000 fornì la notizia senza aggiungere il nome della L., specificando che ella aveva subito una perquisizione domiciliare mesi prima e aveva dichiarato ai poliziotti in quell'occasione di essere innamorata del N.

Il 26 ottobre il quotidiano riempie ben due pagine per intero sulla vicenda, nella pagina 26, in un articolo intitolato "L'amore con il latitante – Il Presidente «no a quella giurata»". Sormontato da un occhietto nel quale si legge: Interrogata in procura S. L., 34 anni, la giudice popolare legata a un boss «non so dove sia». Ma Guarnotta (il Presidente) insiste «deve rinunciare». In tale articolo la vicenda viene nuovamente puntualizzata e riassunta, con l'aggiunta che la L. aveva seguito il procedimento penale contro il N. e aveva anche progettato iniziative difensive in suo favore.

Più intrigante l'articolo di spalla su una colonna intitolato "Un'avventura? No è l'uomo della mia vita" e sormontato da un occhietto ove si legge "Parla la donna di S. Flavia". In tale articolo vengono forniti particolari sulla casa della L. una casa di "S. Flavia al secondo piano di una bassa costruzione color ocra, in un vasto complesso di ville e casette affacciate su una stradina privata che parte dalla statale e giunge sino al mare"...poi ha percorso a passo svelto i centocinquanta metri che dividono la sua abitazione dalla statale 113". "Alta, bruna, occhi neri, S., separata, madre di due bimbi"

L'articolo poi prosegue con l'interpolazione di alcune frasi della L. che si possono rinvenire nell'Agenzia Ansa del 25 ottobre, prodotta dalla convenuta e cioè «S., ...racconta i dettagli della sua storia d'amore con F.N.: "l'ho conosciuto nel 1997, era mio vicino di casa. Mi è stato accanto nei momenti più brutti della mia vita. Ci siamo conosciuti a poco a poco,

così come è cresciuta la nostra passione. Questa non è una storiella passeggera è l'uomo della mia vita. Adesso mi accorgo che, più se ne parla, più mi sento legato a lui". E ricorda: "mi ha colpito il suo sguardo profondo, la sicurezza che mi dava. Solo dopo averlo conosciuto, sono venuta a sapere che aveva problemi con la giustizia. Ma l'amore ormai aveva attraversato il mio cuore". Assicura che non lo incontra da quando si è dato alla macchia, quindi giura sull'innocenza del suo uomo: "è vittima di una macchinazione giudiziaria". E aggiunge: "sono certa che i suoi problemi giudiziari saranno risolti al più presto, la giustizia trionferà sulle accuse perché è innocente. Lui è vittima di una vendetta personale, ed è strano che la sua condanna sia arrivata solo di elusivamente in base alle dichiarazioni di un solo pentito, le cui accuse non sono state riscontrate".

Poi torna a battere sull'argomento che l'assilla, la sua affidabilità come giudice popolare e assistente sociale; "in passato non ho mai avuto problemi con la giustizia, mai una denuncia, mai un procedimento. Sono sempre stata corretta nel rispetto delle regole sociali". No questo frastuono non se lo aspettava proprio. E non lo capisce».

La forma virgolettata in cui vengono riportate le frasi e il riferimento sopra fatto alla presenza della L. nella sua abitazione in S. Flavia inducono il lettore nella convinzione che le frasi ivi riportate siano state pronunciate dalla L. nel corso di un'intervista, e tuttavia è stato provato a mezzo della teste Cuppari che la L. dal 24 al 26 ottobre non era a S. Flavia bensì ospite della Cuppari in Palermo, Corso Pisani. Di rilievo appare dunque che alla L. siano state messe in bocca frasi che non vennero raccolte nel corso di un'intervista autorizzata, facendole invece apparire come pronunciate nel corso di un'intervista. A tal proposito peraltro la L. ha negato di avere pronunciato quelle frasi.

Altro riferimento alla vicenda viene fatto nell'articolo in fondo alla pagina intitolato "N. da vent'anni in carriera", ove si legge: Adesso il suo nome è tornato in prima pagina per via di quella storia d'amore con l'assistente sociale nominata giudice popolare in un processo, per via di un caso in cui le ragioni della giustizia si scontrano con quelle del cuore"

Nella successiva pagina 27 della vicenda si parla nell'intervista rilasciata dal P.M. d.ssa Picozzi, e nell'articolo centrale intitolato: I Boss, le donne: così cambia la «famiglia». Nel quale si legge:

"...Già la donna nella «famiglia» doveva essere una di loro, non avere alcuna parentela con gente legata in qualche modo alle forze dell'ordine. I picciotti di Cosa Nostra lo sapevano. Ora, invece, c'è persino chi ha una love story con una donna giudice popolare, com'è accaduto al mafioso latitante F.N.". In tale articolo vengono tracciate le biografie di tutte le mogli dei capimafia più famosi e cioè Ninetta Bagarella, Vincenzina Marchese e Grazia Minniti, di cui vengono pubblicate le fotografie unitamente ad una fotografia più grande di Masino Buscetta insieme alla sua famiglia.

Infine nell'articolo in fondo alla pagina intitolato "In camera di consiglio con l'uncinetto" e sormontato da uno occhietto con la dicitura «I giudici popolari. Fedina penale pulita, licenza media, "provati requisiti morali": come si fa a sedere in corte d'assise si può leggere: «da procedura per indossare la fascia tricolore e giudicare i crimini più efferati è piuttosto farraginoso...Ci vuole una fedina penale immacolata, poi la licenza media... e ... soprattutto "provati requisiti morali". In cosa consistano i provati requisiti morali non è del tutto chiaro, ma probabilmente non è previsto il fidanzamento con un ergastolano latitante». Ivi si legge ancora «un paio di episodi sono stati clamorosi come quello dell'assoluzione in appello di Giuseppe Mandalà, ovvero il killer dell'asilo... omissis». Ma i giurati, in appello, assolsero Mandalà. Si parlò di uno scontro al vetriolo fra i giudici togati e quelli popolari, che suscitò perfino un'inchiesta della procura di Caltanissetta. Alla fine a scrivere la sentenza furono proprio i giurati. Perché il presidente e i due giudici a latere si dissociarono apertamente dalla decisione.

Nei due articoli che si sono sopra in parte trascritti emerge, quanto al primo, evidente l'accostamento tra la L. e "Le donne di mafia" ivi raffigurate, sottolineandone il dato comune di essere tutte legate a criminali mafiosi. Nell'articolo invece riguardante i giudici popolari si pone in risalto l'interrogativo su quali requisiti morali può avere un giurato legato sentimentalmente ad un latitante, in accostamento con episodi in cui vennero sospettate infiltrazioni mafiose nelle giurie popolari.

L'articolo del successivo giorno 27 ottobre fornì la notizia che la L. si era dimessa dall'incarico di Giudice Popolare. E tuttavia l'articolo è sormontato da una foto che ritrae la L., foto che pur essendo alquanto sfocata è del tutto riconoscibile. Tale foto era stata pubblicata anche nel primo degli articoli del 26 con la dicitura «immagini di studio aperto».

Quanto poi all'articolo del 6 ottobre 2001 intitolato "associazione mafiosa, N. assolto in appello". Sormontato da un occhietto ove si legge: "otto anni in primo grado. È condannato all'ergastolo per omicidio e in un altro processo", si osserva che in tale articolo viene riassunta nuovamente la vicenda con la L. a proposito dell'assoluzione del N.. E tuttavia lungi dall'essere un mero accenno, la vicenda stessa costituisce il corpo dell'articolo – che è composto da quattro colonne di cui circa due sono occupate dall'episodio L..

Ebbene, come si è visto, le doglianze della L. si appuntano su diversi elementi degli articoli sopra riassunti e in particolare sulla violazione del suo diritto al nome, all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, alla privacy e all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La disamina degli articoli non consente di dubitare che effettivamente la L. abbia subito lesione al diritto alla riservatezza (con la pubblicazione delle frasi riferentisi ad un'intervista non rilasciata), alla reputazione (con accostamenti anche in riferimento a tale intervista a donne organiche alla mafia), alla privacy (con la divulgazione di notizie concernenti il suo aspetto fisico, la composizione del suo nucleo familiare, la sua condizione di separata, il suo indirizzo, la sua professione). Anche il diritto al nome e all'immagine della L. – sia pur con la scriminante di cui in seguito – subì lesione.

Tuttavia tali diritti puntualmente elencati dall'attrice possono venire sacrificati nel bilanciamento con il diritto all'informazione garantito costituzionalmente e anche a livello europeo dalla direttiva n. 95/46, a condizione che si rispettino le note regole dell'interesse pubblico alla notizia, della veridicità e della continenza.

Quanto al primo dei tre suddetti elementi, il fatto appare indubbiamente di particolare rilevanza giacché, pur riconoscendo all'attrice di non aver commesso alcun reato, indubbiamente si configurava un sospetto di contiguità di elementi mafiosi con appartenenti ad organi dello Stato, sicché non poteva non essere trattato e seguito sino alla sua conclusione, coincidente con le dimissioni della L., con la rilevanza e l'approfondimento che meritava la vicenda.

Viceversa, nel caso in specie, risultano assenti sia la veridicità (per quanto si chiarirà di seguito) che la continenza.

Quanto alla veridicità, il Giornale di Sicilia pubblicò un articolo con frasi apparentemente provenienti da un'intervista rilasciata dalla L. – ciò è dimostrato senza alcun dubbio dal fatto che tali frasi sono virgolettate.

L'attrice invece non solo ha smentito tale intervista, ma anche di avere pronunciato tali frasi dal contenuto riservato e personalissimo riguardanti i suoi sentimenti per il N., e il quotidiano non è stato in grado di provare che ella le avesse pronunciate e men che meno che le avesse pronunciate nel corso di un'intervista regolarmente autorizzata. A nulla rileva al riguardo che l'Agenzia Ansa aveva divulgato in data 25 ottobre le medesime frasi riportate nell'articolo del 26 sopra trascritto, giacché non è specificato in alcun modo nei dispacci – prodotti dalla convenuta – dove e come vennero pronunciate le frasi suddette attribuite alla L.. Sicché, data la vaghezza della notizia incombeva all'articolaista accertarsi della sua autenticità, e non colmare tale lacuna con riferimenti puramente fantastici alla presenza della L. nella propria abitazione di S. Flavia. Appare dunque violata la regola della veridicità della notizia, in relazione al diritto alla riservatezza, con l'attribuzione alla L. di frasi di contenuto strettamente personale che la stessa nega di avere pronunciato e men che meno autorizzato.

Quanto poi alla continenza, che nel codice deontologico viene definita come Essenzialità, anche tale limite, appare decisamente violato. Infatti, dall'esame panoramico della attività giornalistica messa in campo dal quotidiano in relazione alla vicenda della L. emerge una indiscutibile complessiva violazione della regola dell'essenzialità della notizia, che, per quanto diluita in diversi articoli, tuttavia contribuisce nel suo insieme: a) alla identificazione del nucleo familiare della L., b) della sua abitazione, c) del suo aspetto fisico, e, d) da ultimo alla sua immagine. Elementi tutti, composti a guisa di "puzzle" negli articoli che vennero pubblicati sul quotidiano il 26 ottobre e reiterati il 27 successivo e, a quasi un anno di distanza, il 6 ottobre 2001, in cui ogni volta si ricordò, del tutto gratuitamente, che la L. era alta, bruna, separata, madre di due figli, aggiungendo particolari irrilevanti ai fini della incisività dell'articolo sulla relazione della L. con il N.. Tale reiterazione di articoli, tutti sulla medesima vicenda, appaiono convergenti a fornire particolari del tutto superflui sulla persona della L., come appunto il suo aspetto fisico, il suo stato civile, la composizione del suo nucleo familiare, e la sua abitazione e costituiscono una vera e propria «gogna mediatica» assolutamente in contrasto con le regole di deontologia professionale che si sono sopra trascritte giacché non essenziali alla notizia, anzi, fornendo elementi superflui e reiterando la notizia, accostando il nome della L. a quelli di altre donne legate ad esponenti della mafia, ne guastarono la reputazione (diritto della personalità), propalandone l'immagine di fiancheggiatrice della mafia.

In conclusione dunque poiché nella lesione del diritto alla reputazione e alla riservatezza il quotidiano di proprietà della società convenuta ha travalicato dai limiti imposti al diritto di cronaca, questa ultima va condannata al risarcimento del danno subito dall'attrice.

Quanto alle concorrenti domande del diritto all'immagine tutelato dall' art. 96 l. 633/41 e del diritto al nome, il cui esame va effettuato per le statuizioni richieste di divieto di ulteriore utilizzo. Si osserva che le disposizioni invocate non appaiono violate, giacché l'art. 96 consente la pubblicazione di foto di persone che rivestono incarichi pubblici e l' art. 7 del c.c. non appare violato perché la pubblicazione del nome della L. avvenne nell'esercizio del diritto di cronaca.

Quanto alla liquidazione del danno, la attrice ha prodotto diversi decreti di revoca di incarico di tutore o curatore di interdetti, assumendo che le revoche fossero il frutto della campagna mediatica cui la convenuta società l'aveva sottoposta. Tale prospettazione è erronea e va quindi respinta. Le revoche, come emerge dalla motivazione dei provvedimenti traggono origine dal venir meno del rapporto di fiducia con il Giudice Tutelare in seguito all'apprendimento della notizia della relazione dell'attrice con il N., a nulla rilevando i termini – più o meno coloriti – in cui venne fornita la notizia, vera nel proprio nucleo ontologico, che la L. intratteneva una relazione sentimentale con il N..

Del pari i danni dalla stessa vantati per non aver potuto fare parte di una compagine sociale e causa della notorietà della vicenda, appaiono in primo luogo vaghi e, in secondo luogo, non decisamente legati alle modalità in cui venne divulgata la notizia da parte del Giornale di Sicilia, dato che la notizia in sé era di pubblico dominio.

I danni patiti dall'attrice si limitano dunque ai danni morali che si liquidano equitativamente, in relazione alla diffusione del quotidiano (vale ricordare che il direttore amministrativo al riguardo affermò che le copie vendute del quotidiano in quei giorni si aggirarono intorno alle 70.000) e alla reiterazione del fatto, nonché alla condotta della attrice stessa che omise di chiedere una rettifica quantomeno della parte riguardante la sua intervista.

Appare dunque equo determinare il danno in complessivi € 25.000, in moneta odierna. Su tale importo vanno calcolati gli interessi legali, per il cui calcolo occorre procedere alla devalutazione dell'importo medesimo alla data del fatto – identificata tale data con il 27 ottobre 2000 e sulla somma così ottenuta di € 21.609,95, andranno calcolati gli interessi legali pari ad € 4.683,21. La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 29.683,209 arrotondata ad € 29.683.

Ad ulteriore risarcimento del danno la società convenuta va condannata alla pubblicazione per estratto della presente sentenza secondo quanto stabilito in dispositivo.

– Omissis –
P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo

In Persona del Giudice Unico dr. Rocco Camerata - Scovazzo

Disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da L. S. nei confronti della Società "Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica" S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2001, condanna la Società "Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica" S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di L. S. dell'importo di € 29.683.

Condanna la Società "Giornale di Sicilia Editoriale Poligrafica" S.P.A. a pubblicare entro il termine di mesi tre estratto della presente sentenza contenente l'epigrafe (comprese le rispettive conclusioni delle parti) e il dispositivo, sui quotidiani "Il Giornale di Sicilia" e "La Repubblica".

– Omissis –

Così deciso in Palermo il 9 febbraio 2007
21 febbraio 2007 DEPOSITATO

Trib. Marsala, Sez. stralcio, 3 luglio 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE STRALCIO

in funzione di Giudice unico, ha emesso la presente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2316/92 R.G.A.C. (reg. gen. Sez. stralcio n. 1285), vertente

TRA

S. G., elettivamente domiciliato in Marsala, Piazza X n. 14, rappresentato e difeso dagli Avv. Ennio Tinaglia e Saverio Lo Monaco del foro di Palermo giusta procura a margine dell'atto di citazione;

- attore -

G. N., elettivamente domiciliato in Marsala, Via Sarzana n. 30, presso lo studio dell'Avv.

Sebastiano Pellegrino, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Genco come da mandato a margine della comparsa di risposta;

- convenuto -

OGGETTO: Azione di risarcimento danni per lesione dell'onore e della reputazione.

CONCLUSIONI dell'attore: "si chiede che il Tribunale adito voglia, previa affermazione della illiceità del comportamento e della condotta del convenuto in ordine alla lesione dell'onore, e della reputazione dell'attore, dichiarare che il convenuto G. è tenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'attore; conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento, in favore dell'attore, del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, nella misura di £ 1.000.000.000 o di quella maggiore o minore somma che il Tribunale stesso riterrà di dovere equitativamente determinare secondo il suo prudente apprezzamento oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo; ordinare ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a cura e spese del convenuto la pubblicazione della sentenza su più quotidiani a diffusione locale e nazionale; condannare ancora il convenuto al pagamento delle spese processuali e munire la sentenza della clausola di provvisoria esecuzione"; del convenuto: "voglia il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenere e dichiarare che, allo stato, nessuno accertamento in ordine alla illiceità del comportamento del convenuto può essere condotto, stante che la veridicità delle affermazioni del convenuto stesso è tuttora al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura, ritenere e dichiarare, in accoglimento delle argomentazioni formulate in premessa, che nessun danno, patrimoniale o non, è conseguito all'attore dal comportamento posto in essere dal convenuto; rigettare tutte le richieste formulate dall'attore nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, perché assolutamente infondate in fatto e in diritto".

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato nel lontano 18.11.1992 il dott. G. S. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Marsala l'Arch. Nunzio G., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di alcune affermazioni diffamatorie e caluniose e quantificati nella somma di £ 1.000.000.000, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e con vittoria di spese.

A sostegno delle proprie domande l'attore allegava che in data 07.10.1992, allorquando svolgeva le funzioni di Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, aveva rinvenuto all'interno della cassetta della posta della propria abitazione la fotocopia di una lettera datata 28.09.1992; che essa, indirizzata al C.S.M., al Presidente della Repubblica, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo, dattiloscritta e a firma dell'Arch. Nunzio G., conteneva gravissime e caluniose affermazioni all'indirizzo del dott. G. S.; che costui era accusato di essere "colluso con noti mafiosi e politici riciclatori di denaro sporco e mandanti di omicidi"; che l'attore era altresì accusato di avere provveduto ad archiviare un'inchiesta "per particolare riconoscenza" nei riguardi del Sen. P. P., comproprietario secondo l'autore della missiva, dell'Istituto di Credito alla cui dipendenze lavorava la moglie del dott. S., la signora L. C. A.; che, per meglio comprendere la "perversa e calunniosa logica informativa della missiva", bisognava avere contezza del fatto che, a seguito di un esposto del convenuto, il dott. S. aveva aperto un'inchiesta a carico dell'On. E. L. indicato come beneficiario dei proventi dello sconto di titoli cambiari di "Villa Damiani" effettuato dalla banca della quale era dipendente la moglie dell'attore (Banca Mediterranea di Credito) e di asserita proprietà del Senatore P. P., proventi (£ 950.000.000) che sarebbero stati utilizzati per l'acquisto di voti in favore del citato On. L. nella campagna elettorale del 1991; che secondo il convenuto l'inchiesta sarebbe stata archiviata dal dott. S., definito per l'occasione "solerte Giudice" per riconoscenza nei confronti del Senatore P. additato come "gestore di intralazzi malavitosi affaristici per tramite di prestanome eccellenti o rampanti"; che le "incongruenze processuali" contenute nella missiva a firma del convenuto - al quale sfuggiva peraltro la circostanza che l'archiviazione compete al Gip e non al Pubblico Ministero - erano caluniose e denigratorie, certamente lesive dell'onore, della reputazione e della dignità dell'attore, sia quale uomo che quale magistrato; che l'archiviazione era stata disposta in ragione della assoluta inconsistenza dell'esposto; che la portata devastante di tali affermazioni era stata amplificata dal fatto che esse erano state portate a conoscenza sia di quegli organi istituzionali (CSM, Presidente della Repubblica, Procuratore Generale della Repubblica) che rappresentavano i massimi referenti dell'attore, sia di un indefinito numero di soggetti a seguito di un'opera di "volantinaggio" svolta dal convenuto in Marsala; che il testo della missiva era stato pubblicato sul settimanale "Trapani Nuova" del 29.10.1992, così diffondendosi nel contesto territoriale ove l'attore svolgeva le sue funzioni, con pesantissime conseguenze sulla credibilità e integrità morale

e professionale dello stesso, peraltro in un momento storico caratterizzato da una profonda attenzione dell'opinione pubblica verso fenomeni di malcostume politico-giudiziario; che il convenuto aveva posto a fondamento delle calunnie fatti precisi e circostanziati, ingenerando nell'immaginario collettivo quanto meno il dubbio sulla veridicità delle affermazioni in questione, anche per il tramite della sapiente miscelazione di fatti falsi con l'unica circostanza vera, ovverosia lo svolgimento di attività lavorativa della moglie dell'attore alle dipendenze di un istituto bancario; che tanto bastava ad integrare un danno ingiusto risarcibile, a nulla valendo in contrario che il convenuto già nel passato si fosse esibito in "altre spericolate esibizioni calunniose in danno di soggetti" che avevano "pagato con la vita il loro senso del dovere e di fedeltà alle istituzioni"; che, ai fini della valutazione del danno, il Tribunale doveva fare riferimento a precisi elementi quali la gravità del comportamento, la vasta eco data alle caluniose dichiarazioni, le qualità dell'attore con specifico riferimento alle funzioni esercitate e tutti gli altri indici illustrati in citazione; che, pertanto, il convenuto andava condannato al pagamento di una somma non inferiore ad un miliardo di lire che sarebbero state devolute in favore di iniziative antimafia; che tale somma doveva comprendere anche il danno non patrimoniale in quanto derivante da fatto reato; che doveva essere, altresì, disposta la pubblicazione della sentenza di condanna quale mezzo integrativo della riparazione del danno in considerazione del comportamento gravemente doloso del convenuto.

Si costituiva l'Arch. Nunzio G., eccependo che dal tenore dell'atto di citazione traspariva l'intento della controparte di amplificare a dismisura le conseguenze del proprio comportamento; che egli, da oltre un decennio, aveva ritenuto di dovere condurre, "in ciò sospinto anche da una incrollabile e inopinabile fede religiosa", una sorta di campagna moralizzatrice della vita pubblica, con l'unico fine del "trionfo della giustizia"; che in tale veste di "paladino della giustizia" egli era noto a Marsala e nell'intera provincia di Trapani; che andava verificata la sussistenza di tutti gli elementi dell'illecito aquiliano con particolare riferimento al danno; che, in particolare, la denuncia agli organi istituzionali dello Stato rendeva lineare il comportamento del convenuto, posto che tali organi sono deputati, "in assoluta serenità", a svolgere le opportune procedure di verifica; che tanto emergeva anche dalla nota prot. UG n. 3837/VI, con la quale il Segretariato della Presidenza della Repubblica gli aveva comunicato che "l'esposto dallo stesso inviato al Presidente della Repubblica è stato trasmesso per competenza al Consiglio Superiore della Magistratura"; che neanche l'opera di volantinaggio poteva essere considerata foriera di danno, essendo il convenuto soggetto notissimo nella provincia di Trapani per avere svolto nell'ultimo decennio analoghe iniziative; che per tali motivi l'opinione pubblica aveva maturato una sorta di "assoluta indifferenza" a fronte delle sue iniziative; che il giudizio sulla illiceità del comportamento del convenuto non era possibile, essendo esso al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura; che nessun danno patrimoniale poteva avere subito l'attore; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda avversaria; con vittoria di spese.

La causa, istruita con produzione di documenti, audizione di testimoni e acquisizione di informazioni presso il Consiglio Superiore della Magistratura, la Presidenza della Repubblica, la Procura generale presso la Corte di Appello di Palermo e la Cancelleria Penale del Tribunale di Caltanissetta, dopo innumerevoli (per così dire) vicissitudini giungeva all'udienza del 12.6.2007 sul ruolo di questo giudice, che la assumeva in decisione previa rinuncia delle parti ai termini ex art. 190 c.p.c.

Motivi della decisione

La domanda risarcitoria spiegata dall'attore è parzialmente fondata e come tale va accolta nei limiti e per i motivi di cui appresso.

Si duole il dott. Giovanni S., all'epoca dei fatti per cui è causa Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, che l'Arch. Nunzio G., con affermazioni calunniose e denigratorie, abbia leso il suo onore e la sua reputazione di uomo e di magistrato.

Esponde l'attore di avere rinvenuto nella cassetta postale della propria abitazione una missiva a firma dell'Arch. G., indirizzata al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Repubblica, On.Le S., al Procuratore Generale della Repubblica di Palermo, dott. B. S., del seguente tenore: "Il marsalese sostituto Procuratore della Repubblica, dott. G. S. è colluso con noti mafiosi e politici riciclatori di denaro sporco e mandanti di omicidi. Il detto Magistrato ha archiviato l'inchiesta sulla supertangente per l'acquisto di VOTI, perché la sua consorte L. C. A. A. lavora in quella BANCA nella quale si sono scontati gli effetti cambiari di VILLA DAMIANI il cui denaro, circa novecentocinquanta milioni, è servito per l'acquisto di VOTI in favore del socialista E. L. nella campagna elettorale del Giugno novantuno, arrestato per finanziamenti regionali in favore di cooperative fantasma del Senatore P. P. Da questi fatti, dal sottoscritto dichiarati alla Procura della Repubblica di Marsala e dal Vicequestore di Castelvetrano Dott. M. con una dettagliata registrazione, e resi noti a mezzo stampa al popolo italiano per fare trionfare la giustizia, è scaturita la sopradetta INCHIESTA che è stata successivamente archiviata dal SOLERTE GIUDICE per particolare riconoscenza nei riguardi del Senatore P. P. proprietario del suddetto Istituto Bancario e della consociata finanziaria, nonché fautore di intralazzi malavitosi affaristici per tramite di prestanomi eccellenti e rampanti. Pertanto INVITO le Autorità in indirizzo ad emettere provvedimenti esemplari nei riguardi del suddetto indegno Magistrato che così operando non solo compromette il prestigio dell'intero ORDINE GIUDIZIARIO ma colpisce ingiustamente gli onesti, i poveri e gli indifesi a vantaggio del potere criminoso mafiosopolitico-giudiziario" (n.d.r. vengono riportate le sottolineature e le scelte del carattere maiuscolo/minuscolo operate dall'autore della missiva).

Allega ancora l'attore che la detta missiva è stata inviata agli organi istituzionali cui essa appare indirizzata, ovverosia al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Repubblica, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo.

Esponde, poi, il dott. S. che tale missiva è stata trasfusa in volantini distribuiti ad un numero indefinito di soggetti per le strade della città di Marsala.

Allega, infine, l'attore che la medesima missiva fu pubblicata nel settimanale "Trapani Nuova" del 29.10.1992, producendo all'uopo copia del relativo articolo dal titolo "QUEL MAGISTRATO È COLLUSO CON LA MAFIA", e dal sottotitolo "La clamorosa denuncia è rivolta contro un sostituto procuratore della Repubblica di Marsala", recante il seguente preambolo "L'Arch. Nunzio G., un professionista marsalese salito più volte agli onori della cronaca per le sue denunce contro il malaffare politico (non tutte, però, hanno avuto un seguito) stavolta alza il tiro. Se la prende con un magistrato

della Procura della Repubblica di Marsala. Ecco di seguito, senza alcun commento, il testo della denuncia che ha inviato al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Repubblica e al Procuratore Generale della Repubblica di Palermo".

Le suddette condotte sono state ammesse dal convenuto, il quale si è difeso limitandosi ad eccepire l'inesistenza di un danno in capo all'attore, anche alla luce della notorietà della sua attività asseritamente moralizzatrice dell'opinione pubblica e di "paladino della giustizia" (le dette condotte, peraltro hanno trovato pieno riscontro processuale: la missiva a firma dell'Arch. G. imbucata nella cassetta postale dell'attore è stata da questi prodotta in giudizio; l'arrivo della stessa alla Presidenza della Repubblica è confermato dalla nota UG n. 3837/VI prodotta agli atti dallo stesso convenuto, con cui il Segretario Generale informa il G. "che il Suo esposto in data 26.01.1993, diretto al Presidente della Repubblica è stato trasmesso, per competenza al Consiglio Superiore della Magistratura"; l'arrivo al C.S.M. è confermato dalla nota di cui sopra e dall'espressa ammissione del convenuto in sede di comparso, laddove si dice che "le affermazioni di cui alla missiva per cui è causa, sono tuttora al vaglio del Consiglio Superiore della Magistratura"; la conoscenza da parte della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo è confermata dalla nota prot. 4257/92 - 125/92 Esp., con cui è stato comunicato al Tribunale che, pur non risultando pervenuta la missiva de qua, era comunque pervenuto un telegramma del 03.10.1992 di identico tenore (acquisito agli atti); l'opera di volantinaggio al centro di Marsala è stata confermata dal teste F. G. all'udienza del 16.04.1993; la pubblicazione della missiva sul quotidiano locale "Trapani Nuova" è confermata dalla produzione in giudizio di copia dell'articolo in questione).

Ciò premesso in punto di fatto, può passarsi all'esame della domanda risarcitoria di parte attrice con riguardo ai diversi e connessi fatti illeciti prospettati in citazione.

Deve essere in primo luogo, rigettata, la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, posto che l'attore non ha fornito alcuna concreta deduzione degli stessi e, a fortiori, alcuna prova.

Giova osservare, tuttavia, che la richiesta di danno patrimoniale avanzata dall'attore, considerato che l'atto di citazione risale al lontano 1992, ben può essere letta come richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per la (espressamente) invocata lesione dell'onore e della reputazione.

Tale danno, infatti, a partire dalla nota pronuncia n. 186 del 1984 della Corte Costituzionale e sino alla altrettanto nota rivisitazione dell'area del danno ex art. 2059 c.c. cominciata nel 2003 ad opera della giurisprudenza di legittimità, in quanto pregiudizio obiettivo a diritti fondamentali attribuiti alla personalità umana, era correlato ad una lata nozione di patrimonio del soggetto inteso come comprensivo del complesso delle situazioni giuridiche soggettive ad esso riferibili, anche là dove non si trattasse di poste suscettibili di una valutazione in senso strettamente economico (è paradigmatica la nota parabola seguita dal c.d. danno biologico).

Fondata, per converso, è la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale.

Non è affatto dubitabile che le affermazioni sul conto del dott. S. - apostrofato come "indegno", accusato di essere "colluso con noti mafiosi e politici riciclatori di denaro sporco e mandanti di omicidi" e di avere richiesto l'archiviazione di alcune indagini "a vantaggio del potere criminoso mafioso-politico-giudiziario" per riconoscenza nei confronti del Senatore P. P., asserito comproprietario dell'Istituto di Credito alle cui dipendenze lavorava la moglie dell'attore - contenute nella missiva-esposto per cui è causa siano gravemente lesive dell'onore e della reputazione dello stesso, sia come uomo che quale magistrato inquirente, risolvendosi esse, all'evidenza, nell'addebito di gravi reati e nella negazione in nuce dell'essenza della delicata funzione giudiziaria svolta dall'attore.

Al fine di vagliare l'illegittimità delle riferite affermazioni lesive contenute negli esposti alle Autorità, deve tuttavia rammentarsi che secondo l'insegnamento costante della Suprema Corte di Cassazione "la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione dell'imputato, se non quando essa possa considerarsi calunniosa. Al di fuori di tale ipotesi infatti l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, togliendole ogni effetto causale e così interrompendo il nesso causale tra tale iniziativa e il danno eventualmente subito dal denunciato. Questa parziale impunità, o meglio questa deroga al principio generale della sufficienza, ai fini della responsabilità aquiliana, della sola colpa, viene in modo più convincente spiegato dalla dottrina con la considerazione che l'iniziativa del privato assolve alla funzione, socialmente utile, di attivare la risposta della giustizia dinanzi all'infrazione di una norma penale; ond'è che la minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa avrebbe l'effetto di scoraggiare le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazione giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza della *notitia criminis*. L'iniziativa del privato cittadino è insomma oggetto di una valutazione largamente positiva da parte dell'ordinamento, giacché coincide con l'interesse pubblico alla repressione dei reati, sicché l'esposizione ad una responsabilità civile per sola colpa, per quanto grave questa possa essere, renderebbe troppo rischiosa, e finirebbe di fatto con l'impedire, ogni collaborazione del cittadino con lo Stato. È perfettamente logico, quindi, che nella comparazione degli interessi, quella valutazione positiva venga meno solo in presenza di interventi privati deliberatamente dannosi, ossia quando il privato faccia ricorso ai pubblici poteri in materia strumentale e distorta, incolpando "di un reato taluno che egli sa innocente" e così incorrendo nel delitto di calunnia" (Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2003, n. 15646; nonché ex multis: Cass. Civ., Sez. III, 24.03.2000, n. 3536; Cass. Civ., Sez. III, 04.02.1992, n. 1147).

Non può, in altri termini, ravvisarsi nella narrazione dei fatti all'Autorità Giudiziaria del delitto di diffamazione, poiché ogni denuncia, concretando una *notitia criminis*, si sostanzia nell'attribuzione a taluno di un reato e non sarebbe logicamente e giuridicamente possibile esercitare la relativa facoltà (dovere per i pubblici dipendenti) senza incolpare taluno di una qualsiasi condotta obiettivamente disonorevole e offensiva della sua reputazione.

Laddove, dunque, non sia integrato il delitto di calunnia, non v'è spazio residuo per la diffamazione, a pena di un'irragionevole compressione del diritto, riconosciuto e tutelato dall'ordinamento giuridico positivo, alla denuncia di fatti ritenuti in buona fede penalmente rilevanti, S. che il denunciante utilizzi espressioni offensive esorbitanti dalla stretta

necessità di denunciare un reato o non attinenti alla materia della denuncia o comunque superflue ai fini di una migliore illustrazione dei fatti denunciati (Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2003, n. 15646).

Nel caso di specie sussiste la responsabilità del convenuto, poiché, anche a prescindere dall'evidente gratuita eccessività dei toni, il contenuto delle denunce per cui è causa integra il delitto di calunnia.

In tale senso devono valorizzarsi le risultanze emergenti dalla sentenza penale di primo grado del Tribunale Penale di Caltanissetta in atti, con cui il G. è stato condannato ad anni 3 di reclusione per calunnia continuata e aggravata in danno dell'attore e del dott. B. (all'epoca dei fatti G.I.P. presso il Tribunale di Marsala).

Ivi si evidenzia sul piano oggettivo del reato come dalle indagini penali originate dalle denunce (tra cui quella per cui è causa) sporte dal G. non sia emerso il benché minimo indizio in ordine ai gravi fatti delittuosi addebitati al dott. S. ("l'accusa rivolta al dott. S. di avere insabbiato procedimenti a carico di esponenti mafiosi e politici si è rivelata totalmente infondata in quanto si è dimostrato che le indagini svolte in merito agli esposti già presentati dal G. non avevano portato ad alcun risultato concreto. Gli esposti, insomma, si erano limitati a prospettare apodittici atti d'accusa cui nessun riscontro era stato portato dal denunziante, né era stato possibile rivelare nei fatti"), e appare opportuno sottolineare come siffatta totale assenza di riscontri da parte del denunziante alle sue gravissime accuse abbia caratterizzato non solo il processo penale, ma anche il presente processo civile.

Sul piano soggettivo del reato, poi, la consapevolezza di accusare delle persone innocenti (tra cui, per quanto qui rileva, il dott. S.) emerge lampante laddove si rifletta "...che il G., architetto, si mostrava, a detta di tutti, persona lucida e pienamente consapevole dei propri gesti e delle proprie parole. D'altra parte è tale la portata infamante delle accuse formulate e la totale mancanza di indicazione di un qualsiasi elemento da porsi a sostegno di esse che non può non ritenersi che un soggetto di buona cultura e intelligenza non fosse consapevole dell'innocenza degli accusati. Ciò in particolare si ritiene a maggiore ragione per tutte le accuse mosse post mortem al dott. B."

Quanto, invece, alle condotte di diffamazione a mezzo stampa (la pubblicazione della denuncia sul giornale e il volantinaggio: per tale ultima tipologia di condotta confronta Cass. Civ., Sez. III, 05.06.2007, n. 13089), è d'uopo osservare che il convenuto non si è difeso invocando l'esimente del diritto di cronaca ovvero del diritto di critica, ma semplicemente affermando l'insussistenza di un danno derivante dalla sue condotte, sull'assunto che l'opinione pubblica locale sarebbe stata avvezzata alle sue crociate moralizzatrici e che gli organi istituzionali cui era pervenuta la sua denuncia sono naturalmente deputati alla verifica della sussistenza di fatti quali quelli addebitati all'attore.

Riservato al prosieguo l'esame di tali eccezioni (rectius, mere difese), deve essere previamente esaminato d'ufficio (in quanto concretante eccezione non rimessa all'iniziativa esclusiva della parte) il diverso profilo della eventuale sussistenza della detta causa di giustificazione.

Essa non può essere ravvisata.

Non può non rilevarsi, in primo luogo e quanto all'esercizio del diritto di cronaca, precipitato logico-giuridico del diritto di informare e di essere informati sussumibile nello spazio di libertà di cui *all'art. 21 della Costituzione*, che esso si attaglia all'attività giornalistica che fornisce "notizie" d'interesse sociale alla pubblica opinione, non certo all'espressione di mere opinioni e apodittici convincimenti di singoli cittadini che decidano di utilizzare il mezzo della stampa a mo' di cassa di risonanza degli stessi (argomenta ex Cass. Pen., Sez. V, 23.02.2000, n. 2144, a proposito delle dichiarazioni di chi è intervistato da un giornalista cui spetterebbe, se del caso, l'esercizio del diritto di critica).

Quand'anche non si volesse condividere il superiore assunto, ritenendo per contro che il diritto di cronaca valga anche per il quivis de populo che si improvvisi "giornalista di fatto" (in tale senso Cass. Civ., Sez. III, 15.12.2004, n. 23366), non potrebbe comunque, nel caso di specie, ritenersi sussistente la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e neanche quella del diritto di critica (che, quali fatti impeditivi ex *art. 2697 c.c.*, grava sul convenuto provare).

È noto che la elaborazione giurisprudenziale ha individuato i limiti interni al diritto di cronaca e di critica - diritti scriminanti ex *art. 51 c.p.* - nella verità del fatto, nell'interesse pubblico della notizia e nella continenza formale della stessa (ex multis: Cass. Civ., Sez. III, 31.03.2006, n. 7605; Cass. Civ., Sez. III, 11.01.2005, n. 379; Cass. Civ., Sez. III, 23.05.2001, n. 7025; Cass. Pen. Sez. I, 12.01.1996, n. 2210), con delle differenze, però, in punto di estensione dei detti limiti.

Nel caso del diritto di critica, in primo luogo, il connaturale elemento "valutativo" sotteso allo stesso diritto e ulteriore rispetto all'elemento "informativo" presuppone un adattamento del limite della verità, che non può che riguardare esclusivamente il dato storico-fattuale su cui s'innesta la critica, esulando per contro dal momento prettamente soggettivo dell'espressione dell'opinione attinente al mondo dell'idee, e per ciò solo non predicabile in termini di falsità o verità, categorie euristiche, cui, in un moderno e laico ordinamento democratico, possono rigorosamente ricondursi esclusivamente i fatti e non già i giudizi.

In secondo luogo, la natura valutativa e soggettiva del diritto di critica impone di considerare con minor rigore anche il limite della continenza, il che consente di ritenere legittimi anche toni più pungenti e aspri, purché essi non trasmodino nell'attacco personale e nella pura contumelia.

La maggiore ampiezza dell'ambito operativo del diritto di critica rispetto al diritto di cronaca si spiega tenendo presente che la prima non è solo, come la seconda, diretta emanazione del costituzionale diritto ad informare e ad essere informati, ma è anche filiazione immediata di un altro diritto costituzionalmente garantito, quello alla libera manifestazione del pensiero, la cui estrinsecazione è vista dall'ordinamento come un bene da promuovere nell'interesse della crescita spirituale del singolo, democratica dello Stato e culturale dell'intera comunità.

Ferma dunque la ritenuta diversità di estensione dei limiti del diritto di critica e di cronaca, basta che manchi anche uno solo di essi perché il diritto venga meno, la scriminante non operi, e il fatto assuma (o conservi, a seconda della ricostruzione dogmatica dell'istituto della causa di giustificazione alla stregua della teoria bipartita o tripartita del reato) i caratteri dell'illiceità giuridica penale e civile (salva, in punto di verità del fatto, la ravvisabilità in capo al giornalista della scriminante putativa ex *art. 59, comma I, c.p.*, allorquando abbia assolto l'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria, senza che l'errore circa la verità sia frutto di negligenza, imperizia o comunque colpa non scusabile).

Alla luce di tali considerazioni deve concludersi che nel caso di specie non ricorre la detta esimente - sia che la si qualifichi come esercizio del diritto di cronaca, sia che la si qualifichi come esercizio del diritto di critica - per difetto dei requisiti della verità dei fatti e della continenza.

Il nucleo centrale dei gravi fatti storici addebitati all'attore (insabbiamento di un'inchiesta per riconoscenza verso un politico asseritamente mafioso) e il cui onere della prova nel presente giudizio ricadeva peraltro sul convenuto, può, infatti, ritenersi del tutto smentito alla luce delle considerazioni sopra svolte in punto di configurabilità del delitto di calunnia.

Tanto basterebbe all'evidenza per escludere la ricorrenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca, ma è d'uopo osservare che nemmeno può ritenersi ricorrere il requisito della continenza, inteso come correttezza formale dell'esposizione, posto che dalla missiva sopra detta emerge un nitido e consapevole attacco ad hominem, alla sfera morale del dott. S., attacco che traligna in obiettiva e aggressiva denigrazione dello stesso e del suo ruolo di magistrato (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 27.06.2006, n. 14774; nonché Cass. Pen., Sez. Fer. 08.08.2006, n. 29453 e Cass. Pen. Sez. V, 01.07.2005, n. 29509, secondo cui non sussiste l'esimente del diritto di critica allorché si accusi un magistrato del P.M. di svolgere indagini politiche, in quanto tale espressione, evocando l'intento di favorire una determinata forza politica a scapito di altre assume portata offensiva, risolvendosi un attacco alla sfera morale della persona; e ancora Cass. Pen., Sez. I, 18.09.2000, n. 11221; Cass. Pen., Sez. V, 04.12.1998, n. 298, ove si è esclusa la ricorrenza della continenza in ipotesi di accuse ad un magistrato del P.M. di strumentalizzazione della funzione pubblica al conseguimento di finalità divergenti da quelle che devono guidare il suo operato).

Deve ritenersi, pertanto, inesistente l'esimente in parola, con conseguente integrazione in capo al G. dei reati di diffamazione a mezzo stampa e calunnia, nonché del fatto illecito ex *artt. 2043 e 2059 c.c.*, in aperta violazione del diritto all'onore e alla reputazione dell'attore.

Una precisazione, dal punto di vista dell'inquadramento dogmatico, a questo punto si impone.

Non è davvero questa la sede per ripercorrere analiticamente il lungo e ormai noto percorso giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di risarcibilità dei danni non patrimoniali, se non per evidenziare alcuni dei principali punti di approdo, ormai condivisi e costituenti ius receptum della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 31.5.2003, nn. 8827, 8828; Corte Costituzionale 11.7.2003, n. 233; Cass. Civ., Sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20343; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20323; Cass. Civ., Sez. III, 19 ottobre 2005, n. 20205; Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729; Cass. Civ., SS.UU., 24.03.2006, n. 6572; Cass. Civ., Sez. III, 12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ., Sez. II, 06.02.2007, n. 2546): 1) il danno morale, inteso quale turbamento transeunte dell'animo, non esaurisce la categoria dei pregiudizi risarcibili ex *art. 2059 c.c.*; 2) rientra nella nozione di danno non patrimoniale anche quello biologico inteso come lesione dell'integrità psicofisica; 3) devono essere risarciti ex *art. 2059 c.c.* tutti i danni non patrimoniali conseguenti a lesione di interessi della persona costituzionalmente garantiti, ivi compreso quello morale, a prescindere dall'integrazione di una fattispecie di reato.

Più discussa, in dottrina e in giurisprudenza, è la questione della configurabilità o meno dell'autonoma figura del danno esistenziale e della sua sovrapponibilità al c.d. "danno da lesione di interessi della persona costituzionalmente garantiti".

Al riguardo, dopo un iniziale atteggiamento scettico della Suprema Corte che aveva evidenziato l'inutilità e la "pericolosità" dogmatica di tale voce di danno in presenza dell'ormai riconosciuta risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione di interessi costituzionalmente garantiti (tanto incidentalmente quanto drasticamente Cass. Civ., Sez. III, 29.07.2004, n. 14488 ed ex professo Cass. Civ., Sez. III, 15.07.2005, n. 15022), si registrano importanti arresti dello stesso giudice di legittimità nel senso della autonoma configurabilità del danno esistenziale, inteso come "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (Cass. Civ., Sez. II, 06.02.2007, n. 2546; Cass. Civ., Sez. III, 02.02.2007, n. 2311 e soprattutto Cass. Civ., Sez. III, 12.06.2006, n. 13546; Cass. Civ. SS.UU., 24.3.2006, n. 6572).

Questo giudice si è già pronunciato nel senso di aderire a tale ultimo indirizzo, in considerazione del rilievo che la (necessaria ex *art. 2059 c.c.*) lesione dell'interesse costituzionalmente garantito si situa a monte sul piano dell'antigiuridicità e non integra di per sé il (logicamente) successivo danno conseguenza da risarcire, posto a valle della condotta *contra ius*.

Tale ricostruzione - nella misura in cui riconosce il danno non patrimoniale (diverso dal morale) solo se derivi da una lesione di diritti costituzionalmente garantiti e consista in alterazioni permanenti dello stile di vita - viene incontro all'esigenza di non proliferazione delle voci risarcibili con conseguente attenuazione del paventato (dai detrattori del danno esistenziale) rischio di iniusta locupletatio del danneggiato.

Essa, soprattutto, risponde all'esigenza di risistemazione dogmatica e allineamento dell'intera area dell'illecito aquiliano al noto schema del danno conseguenza, a discapito delle figure del danno evento nate con la storica pronuncia n. 186 del 1984 della Corte Costituzionale, che - al fine di superare le strette maglie della risarcibilità del danno non patrimoniale imposte dalla ormai superata lettura dell'*art. 2059 c.c.* - qualificava il danno biologico come patrimoniale e in *re ipsa*.

Ne conseguirebbe, alla stregua di tale indirizzo, che il genus del danno non patrimoniale ricomprende: 1) il danno morale inteso come patema d'animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge, e quindi in presenza di reato ovvero anche a prescindere da esso in caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti; 2) il danno biologico inteso come lesione dell'integrità psico-fisica tutelata dall'*art. 32 della Costituzione*; 3) il danno esistenziale per come sopra delineato (ovverosia una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali), laddove arrecato in violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Rimarrebbero fuori da questa ricostruzione solo le lesioni di diritti costituzionalmente garantiti che non assurgono a danno esistenziale, nella misura in cui determinano "solo" un'alterazione non permanente delle abitudini e degli interessi relazionali del danneggiato.

La questione merita di essere parzialmente rimeditata nei termini e per le ragioni che dappresso si espongono.

L'esposta ricostruzione, a ben vedere, potrebbe portare, in nome di una ricercata sistematicità dogmatica, ad escludere la risarcibilità di danni sino ad ora pacificamente riconosciuti, quali quelli subiti in conseguenza della lesione dell'onore e

della reputazione, laddove non sussistano gli estremi del danno morale ovvero del danno esistenziale per come sopra configurato.

E soprattutto, portata alle sue logiche conseguenze, finirebbe nelle stesse ipotesi testé cennate con l'escludere la risarcibilità del danno biologico, che, oramai spogliato del suo riflesso patrimoniale e inteso quale lesione della integrità psico-fisica, null'altro è se non la violazione di un diritto fondamentale della persona, quello alla salute, costituzionalmente garantito.

Anche per la lesione del diritto alla salute, infatti, al pari della lesione del diritto all'onore e alla reputazione, trattandosi di beni dal nucleo altamente immateriale, è difficile tracciare una nitida demarcazione tra l'evento lesivo e il danno conseguenza.

Non è un caso che essi siano stati riconosciuti sin dall'inizio come danni in re ipsa risarcibili ex art. 2043 c.c., alla stregua di una nozione di patrimonio allargata e ricomprensiva anche dei valori fondamentali della persona.

Il tentativo di riallineamento dogmatico del danno non patrimoniale allo schema del danno conseguenza anima, per vero, la giurisprudenza di legittimità da diversi anni (si veda in tema di danno da lesione del rapporto parentale Cass. Civ., Sez. III, 15.07.2005, n. 15022, nonché Cass. Civ., Sez. III, 12.06.2006, n. 13546; nonché, con riferimento al diverso piano del danno patrimoniale da occupazione sine titulo di immobile, le lucide considerazioni di Cass. Civ., Sez. III, 11.01.2005, n. 378).

Emblematica, da questo punto di vista, è la pronuncia della Suprema Corte, Sezione III, n. 4881 del 03.04.2001, in materia di lesione della reputazione personale per illegittima levata di protesto, ove la Corte provò a specificare la portata della tralatticia affermazione secondo cui in tale ipotesi il danno sarebbe *in re ipsa*. "Si intende solo dire che provata la lesione della reputazione personale, ciò comporta la prova anche della riduzione o della perdita del relativo valore. In altri termini non si contesta la distinzione ontologica tra lesione del valore e conseguenziale perdita o diminuzione della stessa, ma solo che provata la prima risulta provata anche la seconda. Trattasi, cioè di una formula sintetica per quanto dogmaticamente probabilmente inesatta, molto simile a quella che, soprattutto in passato, si è adottata in materia penale in tema di dolus in re ipsa per alcune specie di reato (soprattutto in tema di falso). Per quanto anche lì l'espressione non fosse dogmaticamente esatta e fu, sotto questo profilo, oggetto di accese critiche, in effetti non si voleva con essa significare che l'elemento soggettivo doloso scomparisse nella sola esistenza del fatto cosciente e volontario, ma che, provato questo, risultava provato anche il dolo, pur rimanendo lo stesso ontologicamente differente, giusto quanto previsto dall'art. 43 c.p., dalla mera coscienza e volontarietà del fatto".

Lesione del valore reputazione e diminuzione (o perdita) di tale valore, in altri termini, secondo la Corte sono ontologicamente e concettualmente distinti, anche se la prova della prima comporta la prova della seconda.

Vi è, tuttavia, da chiedersi (e in dottrina ci si è chiesti) se davvero si possa distinguere la lesione di un valore dalla diminuzione o perdita dello stesso, se vi possa essere cioè lesione di un valore immateriale che non passi per la sua deminutio o perdita.

Che la questione non sia di facile risoluzione lo dimostra la recente pronuncia della terza Sezione della Corte di Cassazione n. 12929 del 04.06.2007, che, in materia di risarcibilità del danno non patrimoniale da lesione delle immagine delle persone giuridiche, torna ad occuparsi ex professo dell'argomento.

Quivi la Corte, mostrando di avvertire l'esigenza di meglio tracciare la linea di demarcazione tra diritto costituzionalmente garantito a monte e danno non patrimoniale a valle, così si esprime: "Ancora una volta va rifiutata la logica della identificazione del danno nella stessa lesione della situazione dell'ente collettivo riconducibile nel senso indicato ad una situazione che evidenzi un interesse costituzionalmente tutelato. Deve, cioè, respingersi l'individuazione del danno nel c.d. danno evento rappresentato dal fatto in sé della stessa lesione. Va condivisa, invece, l'idea che anche in questo caso il danno si debba identificare sempre in un danno conseguenza, cioè in accadimento ricollegantesi alla lesione della situazione protetta sulla base di un nesso di causalità".

Tale danno, nel caso specifico di lesione dell'immagine della persona giuridica per indebita segnalazione alla centrale rischi, viene dalla Corte individuato: a) nella "diminuzione della considerazione che attraverso i suoi organi è riferibile alla persona giuridica", concretantesi "in una incidenza negativa sull'agire delle persone fisiche che ricoprono gli organi della persona giuridica o dell'ente collettivo" (nella misura in cui le dette persone fisiche hanno "la consapevolezza di dover agire per superare la negatività espressa da tale lesione", ovvero "un pensiero in più nel prestare" la loro opera, con conseguenti ricadute in termini di efficacia ed "obiettivo mutamento delle condizioni dell'agire"); b) nella "diminuita reputazione dell'ente presso i consociati o presso una certa platea di consociati", diminuita reputazione, quindi, distinta dalla lesione a monte dell'immagine dell'Ente.

Prosegue in via esplicativa la Cassazione: "questa situazione integra l'evento lesivo perché ha rilievo ai fini dell'immagine dell'ente presso la platea di soggetti che accede o può accedere a tale banca, la quale è funzionale a fornire l'immagine nel circuito bancario dei soggetti che ricorrono o vogliono ricorrere al credito in punto di esposizione debitoria e solvibilità. L'immagine dell'ente sotto tale profilo, una volta avvenuta la segnalazione... non è più la stessa di prima dell'inserimento, in quanto, successivamente ad esso, essa risulta astrattamente percepibile con la nota negativa derivante dalla indicazione di una situazione di c.d. sofferenza. Il danno conseguenza è rappresentato, invece, dalla effettiva percepibilità che quella platea ha della segnalazione ed ha natura di conseguenza della lesione perché rappresenta il risultato dell'inserimento nella banca dati".

Consapevole della labilità della distinzione in parola tra evento lesivo e danno conseguenza, il Supremo Collegio si premura, poi, di aggiungere: "Queste precisazioni possono sembrare un mero artificio, ma basta un esempio per escluderlo: si pensi ad una segnalazione che pervenga alla Centrale alla fine di un giorno lavorativo e venga materialmente inserita alla fine dell'ultimo giorno lavorativo del sistema bancario, di modo che sia fruibile soltanto il successivo primo giorno della settimana successiva. Il danno evento appare verificato con l'inserimento, ma il danno-conseguenza si verifica quando inizia la settimana lavorativa e la platea dei soggetti che possono accedere alla Centrale Rischi può farlo".

La motivazione e l'esempio portato dalla Corte, per vero, appaiono solo parzialmente in linea e scontano un'incongruenza tra il passaggio ad un novum argomentativo e la riconferma delle linee guida tracciate nella citata pronuncia del 2001.

Sul primo versante e dall'angolo visuale della sfera propria della persona giuridica, la Cassazione evidenzia che la lesione del diritto all'immagine (ma parimenti può dirsi con riferimento alla persona fisica in relazione ai diritti all'onore e alla reputazione) comporta quale distinto danno conseguenza un diverso atteggiarsi degli organi persone fisiche dell'ente collettivo.

Sul secondo versante e dall'angolo visuale esterno della platea dei consociati, per contro, la Cassazione torna a ribadire che la lesione del diritto all'immagine comporta, quale distinta conseguenza, una diminuzione del valore della reputazione presso la collettività.

Assistiamo, dunque, ad una poco chiara scissione dell'identificazione del danno conseguenza che per ciò che attiene alla sfera propria della persona (fisica o giuridica) è dato da un diverso agere del danneggiato, e per ciò che attiene all'aspetto esterno della percezione dei consociati è dato pur sempre dalla diminuzione del valore reputazione.

L'esempio addotto dalla Corte, proprio perché incentrato solo sull'aspetto esterno della lesione della reputazione asseritamente cagionante una ontologica e diversa diminuzione del valore persona, fa insorgere dei seri dubbi di congruenza logica con l'impianto motivazionale riguardante il primo versante argomentativo sopra evidenziato (quello del diverso agere della persona danneggiata) Vi è da chiedersi, peraltro, se davvero, una volta iscritto un soggetto alla Centrale dei Rischi il venerdì pomeriggio e in orario di chiusura, senza che altri abbiano avuto contezza di tale iscrizione, possa dirsi lesa la sua reputazione, ovvero se tale lesione non debba farsi coincidere con la sua conoscenza il lunedì mattina da parte dei soggetti che hanno accesso alla banca dati.

Opinando nel primo senso e *mutatis mutandis*, dovrebbe infatti ritenersi che la lesione dell'onore e della reputazione di una persona fisica sia già integrata con la redazione di una missiva offensiva che giaccia in un cassetto, senza che nessun altro, al di fuori del redattore, l'abbia letta.

Apparirebbe più lineare, forse, portare alle dovute conseguenze il novum argomentativo della Corte, ritenendo che anche "all'esterno" la lesione della reputazione possa comportare altro che la sua diminuzione, ovvero un diverso agere e relazionarsi tra loro della collettività e della persona che ha visto lesi il suo onore e la sua reputazione.

Pare di potere affermare, a questa stregua, che in caso di lesione dell'onore e della reputazione può registrarsi un diverso sentire del danneggiato che, se comporta sofferenza o disagio, darà luogo al danno morale (altrimenti restando relegato alla sfera del non risarcibile), ovvero un diverso atteggiarsi tanto del danneggiato quanto della collettività.

È del resto, a ben vedere, la stessa Corte di Cassazione che, nello specificare l'essenza del danno non patrimoniale in ipotesi di perdita di un congiunto cagionata in violazione del diritto costituzionalmente garantito alla esplicazione degli affetti familiari, fa riferimento "all'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione" (Cassazione civile, sez. III, 12 giugno 2006, n. 13546; Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2003, nn. 8827 e 8828), così mostrando di ravvisare il danno sul piano del diverso agire e relazionarsi del danneggiato all'interno e all'esterno del nucleo familiare.

Percorrendo tale via, in definitiva, sembra sostanzialmente pervenirsi al risultato prospettato da quella dottrina che configura il danno esistenziale come ogni alterazione coatta e contra ius dell'agere del soggetto, anche a prescindere da una modificazione permanente delle sue abitudini di vita e delle sue scelte relazionali (non lontani, parrebbe, dal c.d. danno alla vita di relazione, da sempre componente del danno biologico).

Né, ovviamente, a questo punto importa che il danno in questione venga definito esistenziale o da violazione di diritto costituzionalmente garantito o alla vita di relazione, laddove siano chiari i presupposti cui è ancorata la sua ricorrenza.

Vale la pena di osservare, poi, che non può essere il timore di dovere fronteggiare la liquidazione di danni bagatellari a far dubitare della bontà della operata ricostruzione, poiché sarà compito del giudice chiamato a decidere il caso concreto verificare se la lesione dell'interesse della persona costituzionalmente garantito abbia causato una apprezzabile sofferenza (danno morale), ovvero un apprezzabile agere diverso (danno esistenziale o da lesione di un diritto costituzionalmente garantito o alla vita di relazione).

Siffatta ricostruzione, dunque, da una parte consente la *reductio ad unitatem* del sistema risarcitorio aquiliano sullo schema del danno conseguenza, dall'altra impone il riconoscimento dei danni non patrimoniali derivati dalla lesione di interessi costituzionalmente garantiti, nel rispetto della tipicità del danno ex *art. 2059 c.c.* (in quanto risarcibile nei soli casi previsti dalla legge), anche allorché essi non assumano la portata di alterare permanentemente gli assetti relazionali e le abitudini di un soggetto inducendolo a scelte di vita differenti.

Non va celato, peraltro, che anche tale impianto logico-argomentativo non è esente da possibili critiche.

Il suo ubi consistam, con riferimento allo specifico danno da lesione dell'onore e della reputazione è dato, come detto, dalla distinzione tra la lesione dei diritti costituzionalmente garantiti e il diverso e conseguente agere del soggetto danneggiato e di coloro che al medesimo si relazionano.

Ma anche qui potrebbe obiettarsi che, laddove non vi sia un'alterazione comportamentale del soggetto e dei consociati che con lo stesso si relazionano (fermo il diritto al risarcimento del danno morale per l'eventuale sofferenza comunque patita), a ben vedere una lesione dell'onore e della reputazione, intesi come minore considerazione del soggetto, presumibilmente non sussiste.

Si tornerebbe, così, al punto di partenza della coincidenza tra lesione dell'onore e della reputazione e deminutio del valore persona, lesione e deminutio che secondo la citata Cass. Sez. Civ., Sezione III, n. 4881 del 03.04.2001, sono in realtà in rapporto di conseguenza.

Dovrebbe prendersi atto, allora, che la lesione di interessi di natura immateriale, proprio per la loro impalpabilità e alienità rispetto alle logiche patrimoniali, si atteggia diversamente rispetto al danno conseguenza di cui *all'art. 2043 c.c.* che incide sulla sfera dell'avere del soggetto.

Quale che sia la tesi prescelta, vi è di certo che non può giungersi alla paradossale conseguenza di misconoscere il diritto al risarcimento in ipotesi di diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione, sol perché essi sono stati trasposti, per effetto di un (per molti versi apprezzabile e dovuto) revirement giurisprudenziale, nello schema di cui *all'art. 2059 c.c.* Come è certo che l'apertura a tali danni non patrimoniali non deve dare la stura ad indebite locupletazioni per il tramite della duplicazione delle poste risarcitorie (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20.04.2007, n. 9510, ove, preso atto che il giudice di merito aveva liquidato a titolo di danno biologico "i pregiudizi all'integrità fisica del soggetto considerato in tutte le situazioni e i rapporti di esplicazione della persona e in tutti i suoi aspetti, tra i quali quelli dell'attività produttiva, come quello delle altre attività, nonché quello della vita sociale, affettiva, spirituale", si è negato il riconoscimento di un ulteriore danno esistenziale).

Alla luce delle considerazioni giuridiche che precedono e tornando al caso di specie, deve sicuramente riconoscersi in capo all'attore come "conseguente" alle descritte condotte contra ius del convenuto – oltre che un danno morale (patema d'animo) derivante dai reati di diffamazione a mezzo stampa e calunnia e dalla lesione dei diritti costituzionalmente garantiti all'onore e alla reputazione – un grave danno non patrimoniale per lesione dei medesimi diritti tutelati ex art. 2 e 3 della Carta Fondamentale.

Gli indici presuntivi dell'esistenza di tali danni non patrimoniali fungono anche da anche indici di commisurazione della loro entità, e possono essere individuati come segue.

Il primo può rinvenirsi nella riferita gravità intrinseca delle accuse in relazione alla tipologia di reati ascritti al dott. S. e alla sua delicata funzione di Pubblico Ministero, il cui asservimento alle Istituzioni è stato inopinatamente negato in radice.

Il secondo nella quasi scientifica, reiterata e capillare attività di diffusione delle dichiarazioni diffamanti e caluniose posta in essere dal convenuto: esposto al C.S.M., alla Presidenza della Repubblica, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, volantinaggio nel centro cittadino di Marsala, diffusione su un quotidiano locale ("Trapani Nuova") e tentativo dell'Arch. G., fallito per cause indipendenti dalla sua volontà, di diffondere anche via radio il testo della sua denuncia (cfr. dichiarazioni del teste P).

Il terzo (connesso al precedente) è dato dal "bacino di utenza" delle esternazioni per cui è causa, di natura essenzialmente locale, fatta eccezione per gli esposti indirizzati ai cennati referenti istituzionali.

Il quarto è dato dal notorio contesto spazio-temporale in cui i fatti si sono svolti.

L'accusa di essere colluso con la mafia, infatti, è stata rivolta ad un Sostituto che operava in una Procura, quella di Marsala (in quegli anni guidata dal dott. Borsellino), che fronteggiava, al pari di molte Procure della Sicilia, non senza tributi di sangue e sotto gli occhi atterriti dell'attenzione pubblica locale e nazionale, una mafia cruenta e omicida.

Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito che nessun danno morale può essersi verificato, tanto (sul versante della diffamazione a mezzo stampa) in ragione della circostanza che l'opinione pubblica locale sarebbe stata ormai avvezza alle sue iniziative di denuncia ed "assolutamente indifferente" alle stesse a causa della sua attività ultradecennale di "paladino della giustizia", quanto (sul versante della calunnia) in ragione del fatto che le Autorità cui era stato inviato l'esposto sarebbero naturaliter deputate alla verifica di fatti come quelli denunciati, per ciò solo, è da intendersi, non facilmente "impressionabili" da qualsivoglia genere di accusa fino al loro riscontro.

Di qui, nell'argomentazione difensiva del convenuto, la non lesione dell'onore e della reputazione del dott. S. e l'assenza di danno morale in capo allo stesso.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto alla prima, deve innanzitutto rilevarsi che non è stato dedotto e provato nel presente giudizio quante e quali siano state le asserite e similari iniziative pubbliche dell'Arch. G., né quale fosse il grado e la tipologia di reazione dell'opinione pubblica alle sue sortite.

Non può non osservarsi, infatti, che, astrattamente, a fronte di plurime campagne asseritamente moralizzatrici del malcostume politico-giudiziario poste in essere da un medesimo soggetto, l'opinione pubblica può mostrare maggiore attenzione di quanta non ne presterebbe di fronte alla denuncia isolata di un qualsiasi cittadino privo dell'auto o etero-investitura di "paladino della giustizia".

Del resto la stessa scelta del quotidiano "Trapani Nuova" di pubblicare la denuncia del G. fa ritenere che all'epoca dei fatti di certo non vi fosse affatto una "indifferenza assoluta" nei confronti delle sue esternazioni.

Nello stesso senso, infine, depono il tenore del preambolo dell'anonimo articolista, laddove si legge: "L'arch. Nunzio G., un professionista marsalese salito più volte agli onori della cronaca per le sue denunce contro il malaffare politico (non tutte, però, hanno avuto un seguito) stavolta alza il tiro".

Quanto alla seconda tesi del convenuto, è agevole osservare, in primo luogo, che le sue condotte hanno riguardato non solo le denunce all'Autorità, ma anche il volantinaggio e la diffamazione a mezzo di un quotidiano locale.

Essa, poi, comunque prova troppo, perché così opinando si finirebbe irragionevolmente - e contro le argomentazioni sopra svolte in punto di scriminante del diritto di denuncia per escludere la lesione dell'onore o della reputazione anche in ipotesi di calunnia o comunque di denuncia gratuitamente diffamatoria.

Valutati tutti gli indici di cui sopra e tenuto conto della parziale riparazione del danno a mezzo della pubblicazione della presente sentenza di cui immediatamente appresso si dirà, ritiene questo giudice che sia equa la liquidazione dei danni non patrimoniali (morale e da lesione dei diritti costituzionalmente garantiti all'onore e alla reputazione) patiti dall'attore nella misura di € 80.000, all'attualità e ricomprensiva del danno da ritardo nella corresponsione della detta somma di denaro sino al dì della presente sentenza.

L'attore ha poi chiesto la pubblicazione di quest'ultima su più giornali locali e nazionali.

L'art. 120 *c.p.c.* prevede che "nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati".

Presupposto della pubblicazione, dunque, è la sua potenzialità riparatrice, anche solo parziale, del danno subito.

Potrebbe opinarsi che, essendo i fatti per cui è causa risalenti al lontano 1992, una pubblicazione oggi sarebbe inutile o quasi, nella misura in cui l'opinione pubblica potrebbe averli dimenticati.

A ben vedere, però, partendo dalla considerazione che l'oblio collettivo nel caso di specie non è affatto scontato, in ragione della particolare gravità dei fatti, del rilievo pubblico della persona diffamata e del permanere nell'epoca attuale dell'interesse dell'opinione pubblica ai fenomeni di connivenza politico-mafiosa e corruzione giudiziaria, e ponendo mente alla chiovendiana regola iuris secondo cui la lunghezza del processo non può ritorcersi in danno della parte che ha ragione, deve convenirsi, in ragione della particolare natura dei diritti violati (all'onore e alla reputazione) e della natura squisitamente subiettiva del danno morale arrecato, sul rilievo che "la pubblicazione può riparare il danno subito in qualunque momento l'intervenga: indipendentemente dalla maggiore o minore prossimità di tale forma di riparazione rispetto all'evento iniziale.

Oltre tutto, pensandola diversamente, si finirebbe col premiare, nel senso di negare il rimedio de quo, il comportamento in ipotesi ostruzionistico e dilatorio del danneggiante" (Cass. Civ., Sez. III, 20.12.2001, n. 16078).

Va disposta, pertanto, la pubblicazione della sentenza mediante estratto e per una sola volta sul "Giornale di Sicilia" (e non su altri quotidiani nazionali, attesa la portata prevalentemente locale dei fatti per cui è causa), Sezione di Trapani/Marsala, in apposita colonna recante l'intestazione e il dispositivo della presente sentenza con caratteri tipografici doppi rispetto a quelli normalmente adoperati dalla testata per il contenuto degli articoli di stampa, a cura e spese del soccombente entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza ad opera della cancelleria, S. il diritto dell'attore di procedervi autonomamente, in difetto di adempimento da parte del convenuto entro il detto termine e con diritto di ripetere le spese a carico dell'obbligato ex art. 120, II comma, c.p.c..

Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così decide: -accoglie per quanto di ragione la domanda del dott. S. G. e, per l'effetto, condanna l'Arch. G. Nunzio a pagare al primo la somma di € 80.000, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (morale e da lesione del diritto all'onore e alla reputazione) patiti in ragione delle affermazioni calunniose e diffamatorie contenute nella missiva/esposto dell'ottobre del 1992 e di cui meglio in parte motiva; -ordina al convenuto di procedere alla pubblicazione della sentenza per estratto e una sola volta sul quotidiano "Giornale di Sicilia", Sezione di Trapani/Marsala, in apposita colonna recante l'intestazione e il dispositivo della presente sentenza con caratteri doppi rispetto a quelli normalmente adoperati dalla testata per il contenuto degli articoli di stampa, entro 20 giorni dalla comunicazione della sentenza a cura della cancelleria, autorizzando l'attore, in difetto di adempimento del convenuto entro il detto termine, a procedervi con diritto di ripetere le spese a carico dell'obbligato; -condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore delle spese di lite, che liquida in € 4.880 di cui € 350 per spese ed € 1.610 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali come per legge. Così deciso in Marsala il 30.06.2007.

Trib. Palermo, Sez. I civile, 4 luglio 2007

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
I SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Palermo, sezione I civile, nella persona del Giudice unico, dott. Luigi Petrucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 8506 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2002 promosso da

EREDI BORSELLINO, elettivamente domiciliati in Palermo, presso lo studio dell'avvocato Nino Lo Presti, dal quale sono rappresentati e difesi.

- attori -

CONTRO

TUTORE DI RIINA SALVATORE E TUTORE DI BIONDINO SALVATORE.

- convenuti contumaci -

E NEI CONFRONTI DI

FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLA VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, elettivamente domiciliato in Palermo, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dalla quale è rappresentato e difeso *ex lege*.

- convenuto -

oggetto: altre responsabilità extracontrattuali.

- Omissis -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 20.7.02 AL TUTORE e il 28.12.02 al TUTORE (a seguito di rinnovo della citazione non andata a buon fine autorizzata dal giudice istruttore) EREDI BORSELLINO (in seguito: gli attori) convenivano in

giudizio le predette persone (in seguito: i convenuti), nonché il Fondo di rotazione per le vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi di quanto previsto dalla legge 512/99, per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione dell'uccisione del proprio congiunto, il giudice Paolo Borsellino.

Nell'atto introduttivo si precisava che i convenuti erano già stati dichiarati colpevoli dell'omicidio e che la sentenza di condanna aveva anche accertato la responsabilità civile dei vari autori del delitto, disponendo anche una provvisoria e riservando all'esito del giudizio civile l'esatta quantificazione del danno subito.

Si allegavano, pertanto, tutti i fatti che avrebbero dovuti essere presi in considerazione per la definizione del presente giudizio, avente appunto come oggetto la quantificazione del danno, tanto a titolo ereditario, quanto a titolo di danno iure proprio subito dai congiunti.

In particolare si chiedeva:

- Il danno biologico pari al 100% spettante al giudice Borsellino per la morte a titolo ereditario;
- Il danno "catastrofico", spettante sempre a titolo ereditario, per la piena consapevolezza da parte del Giudice della prossima morte a partire dall'omicidio del giudice Falcone, circostanza che lo aveva indotto ad allontanarsi dai figli, in modo che soffrissero meno la sua prematura scomparsa;
- Il danno patrimoniale subito per i mancati ingressi alla famiglia, a seguito del venir meno dello stipendio del congiunto;
- Il danno non patrimoniale (biologico, morale ed esistenziale) per la perdita rispettivamente del marito e del padre, costituito non solo dal dolore per la perdita del padre, ma anche dalle gravi conseguenze psicofisiche subite dagli odierni attori, da unirsi al particolare clamore della vicenda sul territorio nazionale.

Si costituiva unicamente il Fondo di rotazione, il quale si limitava a chiedere che il risarcimento del danno, pur nel rispetto dell'intento solidaristico della legge 512/99, fosse contenuto nei limiti di legge, in quanto verosimilmente i soggetti tenuti in via principale non avrebbero mai fatto fronte all'impegno, in virtù delle leggi che dispongono la confisca dei beni ai mafiosi.

Alla prima udienza di comparizione la causa veniva rinviata per la rinnovazione della notifica alla parte già ricordata e gli attori rinunziavano alla chiamata in causa di Pietro Aglieri.

All'udienza di prima trattazione il giudice istruttore concedeva i termini per precisare le domande che veniva sfruttato dalle parti.

Gli attori precisavano che:

- Il danno da morte subito dal giudice Borsellino fosse quantificato nella somma di euro 448.801,37 (pari al punto 100 della tabella in uso al Tribunale, moltiplicato per il coefficiente dell'età del danneggiato al momento della morte);
- Il danno "catastrofico" fosse quantificato in via equitativa in base alle risultanze dell'istruttoria;
- Il danno patrimoniale degli attori fosse quantificato all'esito di apposita c.t.u.;
- Il danno non patrimoniale degli attori fosse quantificato in base ad apposita c.t.u. sulla loro persona per il danno biologico; quello esistenziale in base ad una frazione pari al 50-75% del danno da invalidità totale; quello morale in via equitativa, tenendo conto della necessità di emettere una condanna "esemplare".

Il Fondo a sua volta chiedeva che:

- Fosse liquidato unicamente il danno subito iure proprio dagli attori, dato il carattere "istantaneo" della morte del loro congiunto;
- Non fosse liquidato il danno esistenziale subito dal giudice Borsellino, in considerazione dell'assenza del nesso di causalità fra l'evento considerato e i danni da esso derivati;
- Si tenesse conto nella liquidazione del danno della provvisoria già riconosciuta agli attori nell'ambito del giudizio penale, pari a £. 222.842.470 per la moglie e £. 172.842.470 per ogni figlio.

All'udienza del 24.5.05, dopo aver concesso i termini per articolare i mezzi di prova, il giudice ammetteva i mezzi istruttori (prova testimoniale articolata dagli attori).

All'udienza del 13.10.05 venivano sentiti i testi (omissis), quindi l'attore chiedeva un rinvio per precisare le conclusioni.

All'udienza del 31.1.07, la causa veniva trattenuta per la decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia dei soggetti privati che, benché regolarmente citati, non si sono costituiti.

La domanda attorea è fondata nei limiti di seguito precisati.

Anzitutto va detto che non vi è nessun dubbio circa la sussistenza dell'evento dannoso e sulla sua riconducibilità all'ipotesi del reato mafioso, per quanto interessa ai fini dell'applicazione della legge 512/99. Gli odierni convenuti (rappresentati ex lege dalle rispettive tutrici) sono stati condannati per l'omicidio del giudice Borsellino (cfr. i dispositivi della sentenza di cui ai nn. 2 e 3 della produzione attorea).

Tutte le predette circostanze costituiscono, ormai, cosa giudicata e, comunque, non sono contestate dal Fondo di rotazione.

Prima addentrarsi nei calcoli (operazione correttamente definita come arida, ma necessaria, anche nella comparsa conclusionale degli attori),

questo giudicante ritiene doveroso premettere i criteri di valutazione che sono posti a fondamento delle successive operazioni di quantificazione.

A partire almeno dagli anni '70 la giurisprudenza, seguendo anche le istanze provenienti dalla dottrina, ha cominciato un lungo percorso per giungere a criteri di commisurazione del danno che potessero dare integrale soddisfazione al danno alla persona, soprattutto nelle sue componenti di natura non patrimoniale.

Tutti i tentativi di schematizzare e preconstituire parametri di quantificazione sono stati sempre respinti dalla Corte di Legittimità, che ha sempre richiamato la necessità di ricorrere alla valutazione in via equitativa, da adeguare in ogni occasione al caso di specie. Si è giunti persino a cassare le sentenze che avevano fatto automatica applicazione delle tabelle (ormai in uso presso molti Tribunali, compreso quello di Palermo), senza dare un'adeguata dimostrazione della personalizzazione rispetto al caso di specie della quantificazione effettuata.

A parere di questo giudice, la recente unificazione nell'ambito del genus del danno non patrimoniale delle tre categorie del danno biologico, morale ed esistenziale (inteso quest'ultimo quale voce di danno che riassume tutte le varie denominazioni che nel corso degli anni erano state proposte per allargare i confini del danno non patrimoniale risarcibile, con i limiti che la giurisprudenza sta precisando in tema di fattispecie concrete, che devono sempre essere ancorate alla lesione di valori costituzionalmente protetti, cfr. Corte Cost. 233/2003, e di rapporto fra allegazione e onere probatorio, nel tentativo di fissare alcune presunzioni "giurisprudenziali", cfr. per tutte Sez. Un. 6572/2006), risponde a tale esigenza fondamentale, ma al tempo stesso consente di evitare il ricorso a complessi, quanto inutili, ragionamenti.

Oggi l'esigenza di dare risposta integrale al danno alla persona può sempre trovare adeguata risposta in queste tre voci, che sono proporzionalmente sempre più slegate da criteri predeterminati, dal minimo del danno biologico (sostanzialmente ancorato alle tabelle elaborate nelle diverse sedi dei Tribunali), al massimo del danno esistenziale (privo di parametri preconstituiti), passando per il danno morale (che viene dedotto dal danno biologico, in base a criteri piuttosto elastici -dal 25 al 50% nelle tabelle in uso presso il Tribunale di Palermo-, comunque derogabili in considerazione del caso di specie).

Detto questo, non potrà mai rimarcarsi abbastanza che la perdita del marito e del padre, nel modo tragico che ha sconvolto le coscienze del Paese e, a maggior ragione, quella dei parenti più intimi del Procuratore, non potrà mai essere "integralmente" compensata da una somma di denaro.

È per questo motivo che, nonostante il senso di insoddisfazione che ne deriva, occorre "riempire" la liquidazione effettuata secondo equità di numeri, che consentono di rendere oggettivo e comparabile il risultato e, pertanto, ne consentono la doverosa critica all'interno della dialettica processuale.

Precisate queste due coordinate fondamentali, questo giudice ritiene che nel caso di specie non si possa tener conto del danno da morte subito dal giudice Borsellino, non solo facendo applicazione della giurisprudenza ormai dominante che fa capo l'istantaneità dell'evento (che impedisce di

ipotizzare il sorgere nel patrimonio del de cuius del diritto al risarcimento del danno da invalidità totale), ma anche perché il danno che si lamenta è proprio quello della morte del parente, che ben può essere adeguatamente valorizzato secondo le tre predette voci di danno non patrimoniale.

Lo stesso è a dirsi in relazione al danno chiamato in premessa "catastrofico".

L'istruttoria espletata ha confermato un punto particolarmente drammatico della vita del giudice Borsellino quando, all'indomani della strage che aveva portato all'uccisione del giudice Falcone (della moglie e dei componenti della sua scorta), aveva deciso di allontanarsi affettivamente dai figli per rendere meno traumatico il momento della sua uccisione, che intuiva essere ormai prossima.

Analizzando un momento questo comportamento del giudice Borsellino, si coglie subito che nello stesso momento in cui è un danno per il padre, è anche un danno per i figli, privati dell'affetto del padre, e per la moglie, costretta ad assistere allo strazio interiore del marito. Questo tipo di danno, intimamente legato alla natura relazionale della persona (che sviluppa le sue potenzialità soprattutto, se non esclusivamente, nella sua relazione con gli altri, cfr. artt. 2, 29 e 30 cost.) e che bene è stato definito "esistenziale", nel momento in cui va ad incidere ingiustamente sulla relazione produce l'effetto dannoso su tutti i membri della relazione. Se si valorizza adeguatamente tale aspetto rispetto al soggetto della relazione rimasto in vita, allora, si incorre in un'inutile (e illegittima) duplicazione della stessa voce di danno, tenuto conto del criterio di integrale valutazione del danno alla persona, di cui si è detto. In altre parole, non si può ragionevolmente disarticolare il danno alla relazione nella parte relativa al danno di un membro della stessa (che si trasmette iure hereditario) e il danno relativo agli altri membri (che spetta invece iure proprio), mentre è possibile risarcire integralmente, sempre in via equitativa e tenuto conto del caso di specie, il danno alla persona che è stata ingiustamente privata di una relazione significativa (sulla necessità di evitare duplicazioni dello stesso pregiudizio, sebbene con opposta considerazione del danno esistenziale, v. di recente Cass. 9510/2007).

A questo punto va presa in considerazione la seguente analitica esposizione delle voci di danno fatta dagli attori nella comparsa conclusionale, non criticata dal Fondo (che non ha ritenuto di illustrare ulteriormente per iscritto le motivazioni delle proprie conclusioni):

1. Per il danno da morte subito dal giudice Borsellino euro 498.427,59 (pari al punto 100 della tabella in uso al Tribunale, moltiplicato per il coefficiente dell'età del danneggiato al momento della morte);
2. Per il danno esistenziale la metà del danno da morte;
3. Per il danno morale subito dagli attori la stessa misura del danno da morte per ciascuno di loro;
4. Per il danno esistenziale 300.000 euro per ciascun attore;
5. Per il danno biologico subito da FMA, affetta da anoressia, 100.000 euro.

Non si fa menzione in comparsa del danno patrimoniale, pure richiesto in citazione, coerentemente all'atteggiamento processuale degli attori, che non hanno minimamente istruito la domanda sul punto.

L'assenza di documentazione del danno emergente impedisce di liquidare somme per tale titolo.

Il risarcimento del lucro cessante, che può essere effettuato in via equitativa, deve essere ricompreso nella liquidazione equitativa complessiva del danno, sulla base delle considerazioni esperienziali circa il contributo del capo famiglia alla necessità della moglie e dei figli.

Le voci di cui ai nn. 1 e 2 che precedono non possono essere riconosciute per i motivi di diritto che sono già stati esposti. Sulla voce n. 5 non vi è alcuna evidenza scientifica, né calcolo dell'invalidità permanente e temporanea residua all'attrice. Va anche detto che la patologia era preesistente all'evento lesivo, come si evince dalla documentazione presentata. D'altra parte la produzione della documentazione è idonea a sostenere un maggior danno esistenziale subito dall'attrice, nell'ambito del quale può trovare integrale risarcimento (nel senso indicato sopra) la sofferenza più intensa patita dalla stessa.

Per le voci di cui ai nn. 3, 4 la richiesta degli attori parte senz'altro da una base condivisibile, che è la somma spettante per il danno da invalidità totale, pari ad euro 488.700.

Il danno morale può essere liquidato secondo una frazione di tale danno, che ordinariamente va dal 25 al 50%, ma che, nel caso di specie, può stimarsi equo stabilire in euro 300.000 per ciascun attore e che, per il danno da ritardo (rivalutazione e interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata) passa ad euro 450.000, secondo un calcolo comunque equitativo del danno subito.

Il danno esistenziale, di cui è stata data ampia prova nel corso del giudizio, come si è avuto già modo di dire, va differenziato secondo le caratteristiche di ogni persona.

In particolare va tenuto conto della relazione, in virtù della quale i figli hanno diritto ad una somma maggiore per lo specifico dovere costituzionale dei genitori di provvedere alle loro esigenze, dell'età stessa dei figli, tutti maggiorenni al momento del fatto, anche se da poco tempo, infine delle particolari condizioni di salute di FMA pre-esistenti all'evento. In pari misura si deve, invece, tener conto della liquidazione degli interessi legali sulla somma progressivamente rivalutata, secondo un criterio di risarcimento del danno da ritardo comunque determinato in via equitativa.

Tale somma finale è comprensiva della somma ricevuta a titolo di provvisoria nel maggio 2001 e scomputata pro tempore dalla sorte capitale.

In base a tali coordinate il danno esistenziale della moglie deve stimarsi in euro 305.000, quello per FMI in euro 479.000, quello per FMO in euro 365.000, quello per FMA in euro 411.000.

Conclusivamente spettano:

Ad MOGLIE euro 755.000;

A FMA euro 929.000;

A FMO euro 815.000;

A FMI euro 861.000.

– *Omissis* –

P.Q.M.

Il Giudice unico,

definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di TUTORE di RIINA Salvatore, e di TUTORE di BIONDINO SALVATORE. Accoglie parzialmente le domande formulate da EREDI BORSELLINO nei confronti di TUTORE DI RIINA Salvatore, e di TUTORE DI BIONDINO SALVATORE, nonché nei confronti del FONDO DI ROTAZIONE PER LA SOLIDARIETA' ALLA VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO, IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE, quale soggetto obbligato ex lege 512/99 e, per l'effetto, condanna i predetti convenuti in solido tra di loro al pagamento ad MOGLIE della somma di euro 755.000, a FMA della somma di euro 929.000, a FMO della somma di euro 815.000, a FMI della somma di euro 861.000.

Condanna i predetti convenuti, in solido tra loro e secondo il rispettivo titolo, al pagamento in favore del procuratore antistatutario avv. Nino Lo Presti delle spese processuali sostenute da EREDI BORSELLINO, che liquida nella complessiva di euro 40.000, di cui 30.000 euro per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

– *Omissis* –

Trib. Palermo, Sez. III civile, 15 febbraio 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr.ssa Daniela Galazzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in primo grado iscritta al n. 5527 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2004, vertente

tra

ZA.GIAG.MA., LA.TO.FI., LA.TO.FR., tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Ar.So. che li rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto di citazione

-ATTORI

Contro

BR.EN.SA., BR.EM., BR.GI., nella qualità di BR.BE., domiciliati ex lege presso il Servizio Centrale di Protezione, Roma

	-CONVENUTI CONTUMACI
e	
CA.GI. e per esso la sua tutrice CA.CO., domiciliata in Palermo	-CONVENUTO CONTUMACE
e	
GR.MI. e per esso il suo tutore GR.GI., domiciliato in Palermo	-CONVENUTO CONTUMACE
e	
PR.BE. e per esso il suo tutore PR.AN.,	-CONVENUTO CONTUMACE
e	
RI.SA. e per esso la sua tutrice BA.AN.,	-CONVENUTO CONTUMACE
e	
Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di stampo mafioso, rappresentato ex lege dall'Avvocatura dello Stato	

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Gi.Ag.Ma.Za., Fi.La.To. e Fr.La.To. convenivano in giudizio gli eredi di Br.Be. - Br.En.Sa., Br.Em., Br.Gi. -, Ca.Co. n.q. di tutrice di Ca.Gi., Gr.Gi. n.q. di tutore di Gr.Mi., Pr.An. n.q. di tutore di Pr.An. e Ba.An. n.q. di tutore di Ri.Sa. per sentirli condannare alla rifusione dei danni tutti subiti in conseguenza dell'evento delittuoso verificatosi in data 30/4/1982 in Palermo; l'atto di citazione veniva altresì notificato ai sensi dell'*art. 5 comma 3 L. 512/1999* al Fondo di Rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso. Deducevano gli attori che, nell'occorso, l'Onorevole Pi.La.To., segretario regionale del Partito Comunista Italiano e membro della Segreteria Nazionale del P.C.I., e il suo autista Ro.Di.Sa. erano stati uccisi da un commando formato da quattro individui armati che, appena superata la porta carraia della caserma (...) di questa Piazza (...), avevano bloccato l'autovettura sulla quale viaggiavano l'Onorevole La.To. e il Di.Sa.

Aggiungevano gli attori che la loro esistenza era rimasta sconvolta dall'evento delittuoso, che li aveva privati in modo così crudele del loro congiunto, con ripercussioni e danni di ordine morale, biologico ed esistenziale.

Rilevavano poi gli attori che la responsabilità, tra gli altri, dei convenuti Br.Be., Ca.Gi., Gr.Mi., Pr.Be. e Ri.Sa. era stata accertata con la sentenza del 12.4.1995 della Corte di assise di Palermo, confermata con la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 17.2.1998 e, infine, con la sentenza della Corte di Cassazione dei 3.5/8.7.1999 e concludevano chiedendo al Tribunale "ritenere e dichiarare i convenuti civilmente responsabili di tutte le conseguenze dell'illecito dagli stessi perpetrato nei confronti di Pi.La.To.; condannare conseguentemente i convenuti, singolarmente e/o solidalmente, al risarcimento dei danni morali ed esistenziali patiti da Gi.Ag.Ma.Za., vedova La.To., Fi.La.To. e Fr.La.To. per la morte del loro congiunto, Pi.La.To., da liquidare complessivamente in misura non inferiore ad Euro 5.319.506,06, di cui Euro 2.065.827,60 in favore di Gi.Ag.Ma.Za., vedova La.To., in essi compresi Euro 41.361,55 per danno patrimoniale; Euro 1.549.370,70 in favore di La.To.Fi. ed Euro 1.704.307,77 in favore di La.To.Fr. o in quegli altri importi eventualmente determinandi in via equitativa ex *art. 2059 e 1226 c.c.*, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali; condannare i convenuti persone fisiche singolarmente e/o solidalmente al pagamento delle spese, competenze e onorari del presente giudizio e distrazione - ex *art. 93 c.p.c.* - in favore del sottoscritto procuratore".

Si costituiva in giudizio Br.En.Sa. il quale eccepeva di non essere passivamente legittimato, posto che, con atto in data 28.3.2001 in Notar An.Pr. rep. 23656 racc. n. 12175 aveva rinunciato all'eredità del proprio padre Br.Be., deceduto ab intestato in data 8.12.2000. Concludeva quindi chiedendo al Tribunale di "in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Br.Sa.En.; nel merito estromettere Br.En.Sa. dal giudizio de quo; con vittoria di spese, competenze e onorari".

Nessuno degli altri convenuti si costituiva, benché ritualmente citati. Si costituiva invece il Ministero dell'Interno (Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso), che precisava la natura solidaristica del Fondo; rilevava poi che la *L. 512/99* e il regolamento d'attuazione *D.P.R. 28.5.2001 n. 284* limitano il risarcimento ai soli danni strettamente connessi con l'evento delittuoso di stampo mafioso, così escludendo la possibilità di commisurare il lamentato pregiudizio patrimoniale in riferimento ai maggiori redditi che la vittima avrebbe potuto percepire nel futuro; contestava poi la risarcibilità del danno alla vita di relazione e/o esistenziale e, infine, concludeva chiedendo al Tribunale di "accogliere nei diretti confronti delle parti originariamente convenute gli odierni attori e nei termini e nei rigorosi limiti più dettagliatamente esposti in narrativa, le domande civili risarcitorie spiegate in seno all'atto introduttivo del presente giudizio; porre a carico delle sole parti originariamente convenute - già giudicate penalmente responsabili del gravissimo reato di tipo mafioso dedotto in giudizio dalle parti attrici - le spese processuali, ovvero compensarle nei confronti della concludente Amministrazione, stante gli scopi di solidarietà pubblica sottesi dalla normativa ex *L. 512/99*".

Senza incumbenti istruttori, sulle conclusioni adottate dalle parti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 18 gennaio 2007, con assegnazione di termini ex *art. 190 c.p.c.* per lo scambio degli atti difensivi conclusionali.

Motivi della decisione

Va in primo luogo dichiarata la carenza di legittimazione di Br.En.Sa. il quale, con atto in data 28.3.2001 in Notar An.Pr. rep. (...) ha rinunciato all'eredità del proprio padre Br.Be., deceduto ab intestato in data 8.12.2000: la rinuncia all'eredità, infatti, per espressa previsione del codice civile, è caratterizzata dal mancato ingresso del diritto oggetto della rinuncia nel patrimonio del rinunziante, posto che, ex *art. 521 comma 1 c.c.*, "chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato".

In via ulteriormente preliminare, va poi ricordata la normativa cui hanno fatto esplicito riferimento gli attori notificando l'atto introduttivo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, cioè la *legge 22 dicembre 1999*

n. 512 avente ad oggetto l'istituzione del Fondo di rotazione. Con essa vengono in rilievo le peculiarità delle fattispecie connesse a fatti di mafia (in particolare per quelle punite con la pena dell'ergastolo, alla quale sono stati condannati gli odierni convenuti per gli eventi letali conseguiti all'attentato in cui rimase vittima l'Onorevole Pi.La.To.): riproponendo un meccanismo di tutela delle vittime adottato già all'epoca del terrorismo, detta normativa ha voluto impedire che la confisca dei beni degli appartenenti alle associazioni criminali mafiose potesse ritorcersi in danno delle vittime che, prima della introduzione della legge, non potevano sperimentare proficuamente le azioni a tutela dei danni subiti proprio per l'incapienza - a volte apparente - dei patrimoni degli aggressori.

Nel merito va, innanzitutto, osservato che è pacifico tra le parti costituite, nonché documentato e non controverso che, a seguito dell'attentato mafioso del 30.4.1982, perirono l'Onorevole Pi.La.To. e Ro.Di.Sa.: per questo duplice omicidio sono stati condannati con la sentenza del 12.4.1995 della Corte di Assise di Palermo - confermata dalla sentenza della Corte di Assise d'Appello di Palermo del 17.2.1998 e, infine, dalla sentenza della Corte di Cassazione dei 3.5/8.7.1999 - Br.Be., Ca.Gi., Gr.Mi., Pr.Be. e Ri.Sa., odierni convenuti (sentenze richiamate e prodotte per estratto da parte attrice).

Dunque, per tutto quanto acclarato in fatto in sede penale, la domanda attorea risulta pienamente fondata, essendo stata accertata la penale responsabilità di Br.Be., Ca.Gi., Gr.Mi., Pr.Be. e Ri.Sa. nelle fase ideativa e realizzativa della strage.

Acclarata la responsabilità dolosa dei convenuti, i rispettivi tutori convenuti, nonché Br.Em. e Br.Gi. quali eredi Br.Be., vanno condannati, in solido, al ristoro dei danni tutti patiti dagli attori.

Gli attori chiedono il risarcimento del danno patrimoniale, da commisurare alla perdita ovvero alla diminuzione di utilità economiche e contributi patrimoniali che presumibilmente il defunto marito e padre avrebbe apportato alla famiglia.

Secondo la costante giurisprudenza, condivisa da questo Giudice (cfr. per tutte, Cass. Civ., sez. III, 25.3.2002 n. 4205), è risarcibile l'aspettativa della moglie e dei figli, fondata su criteri probabilistici desunti dall'"id quod plerumque accidit", di vedere destinata una parte del reddito dell'ucciso al soddisfacimento delle proprie esigenze: la perdita dell'aspettativa va riferita a tutti quei contributi patrimoniali e a quelle utilità economiche che il defunto avrebbe presumibilmente apportato al coniuge e ai figli sia in relazione ai precetti normativi (artt. 315, 433, 220 bis c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico - sociali di solidarietà e di costume (Cass. 26.2.1996 n. 1474; Cass. 22.2.1995 n. 1959). Il danno indotto dalla perdita è futuro e assume l'aspetto del "lucrum cessans"; il risarcimento è collegato ad un sistema presuntivo a più incognite costituite dal futuro rapporto economico tra i componenti della famiglia e dal reddito presumibile del defunto.

È quindi richiesto, al fine di liquidare detta voce di danno, un duplice ordine di valutazioni, che vanno compiute sulla scorta delle circostanze del caso concreto e dei dati ricavabili dalla comune esperienza, intese a determinare il reddito presumibilmente conseguibile dal defunto e ad individuare la parte di esso che sarebbe stata destinata al coniuge e ai figli: in ultima analisi, la prova del danno è presuntiva e utilizza i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza con adeguamento alle peculiarità della fattispecie e si può ritenere raggiunta quando, in base ad un criterio di normalità relazionale alle circostanze del caso concreto, risulti che il defunto avrebbe destinato una parte del proprio reddito alle necessità del coniuge e dei figli o avrebbe apportato ai medesimi utilità economiche pur senza che ne avessero bisogno.

Nel caso di specie, ritiene il decidente che non sia possibile effettuare la liquidazione della suddetta voce di danno tenendo conto di eventuali futuri maggiori redditi che l'On.le La.To. avrebbe potuto percepire nel corso della sua vita sulla base del supposto espletamento di cariche elettive di maggiore prestigio rispetto a quella ricoperta al momento della morte, ma sia viceversa possibile effettuare detta quantificazione prendendo quale punto di partenza il reddito che lo stesso percepiva al momento dell'attentato quale Deputato del Parlamento Italiano, da considerarsi però al netto. Più precisamente, occorrerà tenere conto dell'indennità annua netta per i deputati (al 1983 pari a Lire 35.173.270, come si evince dalla tabella riepilogativa dell'ammontare delle indennità parlamentari trasmessa dal Servizio per le competenze dei Parlamentari della Camera dei Deputati), nonché tenere conto che, secondo comune esperienza, almeno un 30% della suddetta indennità sarebbe stata destinata dal defunto alle esigenze della moglie - e ciò per il resto della sua vita - e del figlio Fr. - e ciò per almeno altri quattro anni considerando l'età di 30 anni come quella in cui un giovane si emancipa dalla famiglia - mentre l'altro figlio era, al momento dell'omicidio, già coniugato.

E allora, tenendo conto dell'aumento dell'indennità come evidenziata dalla tabella suddetta; della circostanza che, per la carica ricoperta all'interno del Partito Comunista Italiano - che comportava, come appunto riferito dai testimoni sentiti, Presidente Gi.Na. e Senatore Em.Ma., secondo lo statuto del Partito, l'assunzione di una carica parlamentare -; della pensione corrisposta alla signora Za., il danno patrimoniale può essere liquidato in complessivi Euro 76.000 già rivalutate.

Ai predetti attori compete poi il risarcimento del danno morale, essendosi accertata la commissione di un fatto reato e la loro qualità di legittimati ad ottenere il ristoro della suddetta tipologia di danno, in quanto prossimi congiunti (moglie e figli della vittima) cui la perdita della persona cara ha provocato sofferenze e patemi d'animo, immediatamente ricollegabili all'illecito (cfr. Cassazione civile 7.5.1983 n. 3116; sulla posizione dei congiunti cfr. anche Cassazione sez. III civile 09.2.2005 n. 2653 secondo la quale: "il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte *ex delicto*, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali e ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può configurare elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante").

Per la liquidazione del suddetto danno morale va richiamata la giurisprudenza, di merito (cfr. Tribunale Palermo, 25 giugno 2001, in Foro it. 2001, I, 3198) e di legittimità (cfr., fra le tante, Cassazione civile, sez. III, 19 agosto 2003 n. 12124), che riconduce detta liquidazione ad un giudizio equitativo che terrà conto della gravità del reato, dell'entità dell'offesa arrecata, dell'età del soggetto leso, delle effettive sofferenze patite, della sensibilità dell'avente diritto. Il tutto in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (Cass. 14 novembre 2000, n. 14752; Cass. 2 marzo 1998 n. 2264; Cass. 5 febbraio 1998 n. 1164; Cass. 21 maggio 1996 n. 4671).

Passando ad esaminare il caso di specie, emerge inequivocabilmente dalle sentenze emesse nei due gradi di giudizio afferenti i fatti di causa la particolare efferatezza del crimine commesso in Palermo il 30.4.1982, finalizzato a colpire l'On.le La.To. per la sua attività politica, diretta in gran parte a combattere l'organizzazione criminale denominata Cosa Nostra - e non va sottaciuto quanto è stato ricordato anche dal Presidente Na., ossia che l'On.le La.To. aveva chiesto di tornare in Sicilia per "spirito di servizio", sì da rendere più pregnante la sua azione di lotta alla mafia, e altresì che l'Onorevole La.To. aveva, tra l'altro, fortemente sostenuto l'invio in Sicilia del Generale Da.Ch. ed era stato il primo firmatario del progetto di legge relativa alla confisca dei patrimoni ai mafiosi, divenuta poi la L. 13.9.1982 n. 646 (appunto nota come Legge La.To.), uno dei più efficaci strumenti di lotta alle organizzazioni criminali -. Ancora, da considerare è la notoria, particolare eco avuta dall'eclatante fatto criminoso (l'On.le La.To. era uno dei massimi dirigenti nazionali del Partito Comunista Italiano e il massimo dirigente in Sicilia), tanto da doversi intravedere una persistente sollecitazione, un incessante ricordo di quei fatti, di guisa da far rivivere quei momenti dolorosi continuamente a chi li ha vissuti in prima persona.

Tutti tali elementi valgono a connotare significativamente tale danno morale per la cui quantificazione va adottato un criterio che, pur rimanendo essenzialmente equitativo, offra un parametro di riferimento concreto, anche in relazione all'esigenza di indicare gli estremi logico-giuridici e fattuali che hanno guidato la quantificazione (cfr. Cassazione civile, sez. II 11.2.1998 n. 1382), criterio già utilizzato da questo Tribunale in ipotesi simili (cfr. sentenza Tribunale Palermo 25.6.2001; Trib Palermo 21-5-2001): si liquida, allora, sulla base del danno morale che sarebbe spettato al defunto se, anziché morire, avesse riportato una invalidità del 100%, tenendo pure conto delle esigenze del caso di specie, e cioè dell'età della persona offesa e del dolore arrecato ai familiari per la sua morte e di tutte le circostanze ed elementi della fattispecie, in modo da rendere la somma liquidata il più possibile adeguata all'effettivo *pretium doloris*. Ciò utilizzando un parametro di riferimento preciso, rappresentato dalle tabelle in uso presso questo Tribunale per la liquidazione del danno biologico e del morale, con la precisazione che i valori individuati "possono essere aumentati o diminuiti fino alla metà, stante la peculiarità di ogni fattispecie, che rende estremamente variabile la effettiva misura della pecunia doloris nei suoi molteplici aspetti soggettivi" - App. Torino, 5 maggio 1998, n. 505, citata in Tribunale Palermo 25.6.2001 -.

Pertanto, considerando che l'On.le Pi.La.To., al momento dell'evento mortale, aveva cinquantacinque anni, e che secondo i parametri adottati da questo Tribunale per la determinazione del danno morale (da 1/4 alla metà rispetto alla quantificazione del danno biologico, determinato a sua volta con "criterio tabellare" ormai noto), gli sarebbe potuta spettare, se fosse rimasto in vita, quale danno biologico per il 100% di invalidità, la somma di Euro 495.811,675=, va dunque liquidata quale danno morale la somma di Euro 165.000 per ciascuno degli attori.

Gli attori hanno chiesto inoltre il ristoro del danno c.d. esistenziale, ossia di quella categoria di danno che, a prescindere dalla lesione alla salute, ha ad oggetto la qualità della vita dell'individuo che, in alcuni casi - come in quello oggetto della presente causa -, viene compromessa e compressa dall'illecito.

Vale la pena richiamare brevemente le sentenze del 31 maggio 2003, nn. 8828 e 8827, con le quali il Supremo Collegio ha ribadito che il concetto di danno non patrimoniale non può più essere ricondotto al mero danno morale soggettivo ed ha interpretato l'articolo 2059 c.c. nel senso che "il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona". La Corte ha ritenuto che una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 2059 c.c. imponga di ritenere inoperante il limite posto da tale norma "se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti" e in particolare i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione; ciò che rileva, ai fini dell'ammissione al risarcimento, in riferimento all'articolo 2059 c.c., "è l'ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale conseguono pregiudizi non suscettivi di valutazione economica". Pur non facendo espresso riferimento al danno esistenziale, l'esame delle citate sentenze e dei casi concreti di cui si occupano conferma che i danni accertati erano riferiti proprio a questo tipo di danno (in un caso riguardavano la perdita del rapporto parentale; nell'altro lo sconvolgimento delle abitudini dei genitori conseguente alle gravissime lesioni subite dal figlio ridotto allo stato vegetativo) perché si riferivano a casi che la precedente giurisprudenza, anche di legittimità, collocava tra i danni di natura esistenziale. Questo indirizzo è poi stato ripreso da Cassazione sezione III civile 4 novembre 2003 n. 16525 e sezione III civile 12 dicembre 2003 n. 19057.

Quanto poi alla differenza tra danno c.d. morale danno c.d. esistenziale, si può senz'altro sostenere che il primo consiste essenzialmente in un sentire, il secondo invece in un non poter più fare, un dover agire altrimenti; l'uno attiene per sua natura alla sfera dell'emozione, l'altro concerne il modo di estrinsecarsi, il rapportarsi agli altri della vittima. Nel danno morale, secondo la distinzione che se ne fa in dottrina, è destinata a rientrare la considerazione del pianto versato, degli affanni, il c.d. *pretium doloris*; nel danno esistenziale va invece ricompresa l'attenzione per i rovesciamenti forzati dell'esistenza, del complessivo *modus vivendi*. Con una sola nota comune (che può desumersi dalla lettura che da del danno morale Corte Costituzionale 472/1994): in ambedue i casi si tratta di "conseguenze" dell'evento iniziale, divergendo profondamente nel resto.

Accostando tali considerazioni al caso di specie, va detto che nel caso di uccisione di un familiare il danno esistenziale non può considerarsi una duplicazione né del danno alla salute né del danno morale, costituendo una lesione della personalità e in particolare dell'esplicazione dell'individuo nei rapporti con i congiunti, e avendo come contenuto il pregiudizio conseguente alla perdita di tale status, perdita che peggiora le aspettative esistenziali del leso, perché la mancanza di un nucleo familiare completo è destinato ad incidere negativamente nelle prospettive di vita dei componenti superstiti (cfr. Corte App. Torino 4/10/2001 n. 1285).

Il Supremo Collegio ha altresì ritenuto che il danno non patrimoniale consistente nella perdita di un valore non economico ma personale costituisce conseguenza della lesione dell'interesse protetto: volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza si tratta di danno-conseguenza. Non vale pertanto l'assunto secondo cui il danno sarebbe in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse. Deve affermarsi invece che dalla lesione dell'interesse scaturiscono, o meglio possono scaturire, le suindicate conseguenze, che, in relazione alle varie fattispecie, potranno avere diversa ampiezza e consistenza, in termini di intensità e protrazione nel tempo. Il danno in

questione deve quindi essere allegato e provato. Trattandosi tuttavia di pregiudizio che si proietta nel futuro sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi oggettivi che sarà onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non potrà che avvenire in base a valutazione equitativa (*art. 1226 e 2056 c.c.*).

In sintesi, nel caso di specie può ritenersi certo che l'evento illecito abbia inciso sulla sfera qualitativa dell'esistenza degli attori, moglie e figli del defunto, in maniera drastica e risolutiva.

Anche qui, per la quantificazione, le tabelle costruite per la liquidazione del danno biologico possono essere impiegate quale parametro di riferimento, anche se al solo fine di individuare - equitativamente - l'ordine di grandezza economica attribuito all'impatto di un torto che mostra di riverberarsi sui versanti esistenziali: in altri termini, preso atto che i valori tabellari rispecchiano la totalità dei pregiudizi esistenziali che possono verificarsi a carico della persona, il massimo del danno esistenziale risarcibile corrisponderà a quanto riconosciuto in tabella per una lesione permanente del biologico pari al 100% (ovviamente, secondo l'età del danneggiato al momento del sinistro).

Cosicché, sulla falsariga di quanto liquidato per il danno morale, e rappresentando il risarcimento che segue un completamento di quello nell'alveo complessivo del danno non patrimoniale, può allora liquidarsi agli attori, quale risarcimento per il danno esistenziale, l'ulteriore somma di Euro 165.000 ciascuno.

Interessi da ritardato pagamento: va osservato che le somme finora liquidate sono espresse in valori attuali, e, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.

Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un interesse medio del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione; e che nel caso in esame, stante la genericità della richiesta sul punto da parte degli attori (sul verosimile impiego delle somme), si individua nella metà del tasso di interesse legale medio del periodo considerato (1980-2006).

Tale "interesse" va, tuttavia, applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al noto principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995 n. 1712, sulla "somma capitale" rivalutata di anno in anno. Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito e su indicato, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro; questo viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Conclusivamente va quindi liquidata agli attori la somma di Euro 2.055.212,09, già rivalutata secondo i criteri sopra indicati.

Su tutte tali somme, al cui pagamento vanno condannati i convenuti Br.Em., Br.Gi., Ca.Gi., Gr.Mi.; Pr.Be. e Ri.Sa., in solido, vanno poi conteggiati gli interessi come per legge dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

Le spese di lite seguono il disposto di cui *all'art. 91 c.p.c.* per le parti soccombenti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Palermo, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando nella contumacia di Br.Em., Br.Gi., Ca.Gi. interdetto legale e per esso la sua tutrice Ca.Co., Gr.Mi. interdetto legale e per esso il suo tutore Gr.Gi., Pr.Be. interdetto legale e per esso il suo tutore Pr.An. e Ri.Sa. interdetto legale e per esso la sua tutrice Ba.An., così provvede:

In accoglimento delle domande proposte da Za.Gi.Ag.Ma., La.To.Fi. e La.To.Fr., condanna i convenuti Br.Em., Br.Gi., Ca.Gi. interdetto legale e per esso la sua tutrice Ca.Co., Gr.Mi. interdetto legale e per esso il suo tutore Gr.Gi., Pr.Be. interdetto legale e per esso il suo tutore Pr.An. e Ri.Sa. interdetto legale e per esso la sua tutrice Ba.An., in solido tra loro, al pagamento della somma di Euro 2.055.212,09 a favore degli attori (secondo i criteri individuati in atti), il tutto oltre interessi come per legge dalla data della decisione sino al soddisfo; rigetta la domanda nei confronti di Br.En.Sa.;

– *Omissis* –

Trib. Marsala, Sez. civile, 20 febbraio 2008

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE

in persona del dott. Pier Luigi Tomaiuolo, in funzione di Giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1452 del r.g.a.c. 2000, vertente

TRA

L. G., M. M., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore L. M.,

attore -

E

A.U.S.L. N. 9 di TRAPANI;

convenuta -

NONCHÈ

G. A.;

convenuto -

– *Omissis* –

OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità medica.

CONCLUSIONI:

1) degli attori: "ritenere e dichiarare che gli attori, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore L. M., hanno diritto di essere risarciti di tutti i danni subiti per fatto e colpa esclusiva dei convenuti che hanno agito con negligenza e imperizia; ritenere e dichiarare i convenuti solidalmente responsabili per i motivi sopra dedotti, dei danni subiti dagli attori, sia in proprio che nella ripetuta qualità, e conseguentemente condannare i sanitari convenuti, in solido tra di loro e anche la A.U.S.L. n. 9 di Trapani in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore degli attori, a titolo di danno biologico e morale della somma di lire 2.608.300.000, pari ad euro 1.347.074,53, oltre alle ulteriori somme da determinarsi in via equitativa relative al danno patrimoniale presente e futuro (comprensivo delle spese mediche, di assistenza e di accompagnamento), e al danno psichico subito dagli attori nella propria qualità di genitori del minore, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria; ritenere e dichiarare che gli attori in proprio e nella qualità hanno diritto all'ulteriore risarcimento del danno esistenziale e per l'effetto condannare i convenuti in solido al pagamento della somma, che tenuto conto della rilevanza del danno, il Giudicante quantificherà secondo equità; condannare, infine, i convenuti al pagamento in solido tra di loro delle spese, diritti e onorari del presente giudizio";

– *Omissis* –

PROCESSO

Con atto di citazione notificato il in data 23.10.2000 L. G. e M. M., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore L. M., convenivano in giudizio l'A.U.S.L. n. 9 di Trapani e i dottori G. A., C. G., C. G. e M.A., chiedendo al Tribunale adito di condannarli in solido al pagamento, a titolo di risarcimento, della somma di lire 2.608.300.000, ovvero di quella maggiore ritenuta di giustizia, oltre che delle somme da determinarsi in via equitativa per il danno patrimoniale presente e futuro e per il danno psichico subito dai genitori del minore, oltre rivalutazione, interessi e spese legali.

A sostegno della propria domanda gli attori deducevano che in data 18.10.1997 la signora M. M., già seguita durante la gestazione dal proprio medico di fiducia dott. A. G., specialista ostetrico ginecologo, era stata ricoverata presso la divisione di ostetricia e ginecologia dell'ospedale San Biagio di Marsala, con diagnosi di "prima gravidanza a termine"; che, espletati vari esami nei giorni successivi al ricovero, in data 22.10.1997, a seguito di un controllo di routine CTG, era stato osservato un tracciato anomalo in ordine al BCF, ragione per cui alle ore 17.45 circa le era stato praticato un parto operativo laparotomico d'urgenza per sofferenza fetale; che l'intervento era stato eseguito dal dr. C. G. in qualità di operatore, dal dr. C. G., in qualità di assistente, e dal dr. M.A., in qualità di anestesista; che, a seguito del parto, il neonato L. M., a causa delle gravi condizioni in cui versava, era stato immediatamente trasferito presso la divisione di neonatologia dell'ospedale di Trapani, ove era rimasto degente sino al 5 dicembre per "severa encefalopatia ipossico-ischemica, grave asfissia, rene atossico"; che durante il ricovero al neonato era stata diagnosticata una severa compromissione del parenchima cerebrale di tipo ischemico, più evidente a carico dei nuclei della base e dei centri semiovali con discreta dilatazione del 3° ventricolo e dei ventricoli laterali; che la Tac aveva confermato tale quadro cerebrale; che in data 28.09.1998 la Commissione medica di prima istanza aveva riconosciuto al minore il diritto all'indennità per assistenza continua per "cerebropatia neonatale ipossico-ischemica con esiti spastico-distomici"; che dall'esame della documentazione medica e dalla allegata relazione medico legale a firma della dott.ssa V. L. F. D. S. emergeva l'esclusiva responsabilità dei convenuti per i danni, le lesioni e i postumi permanenti riportati dal minore L. M.; che la relazione medico-legale de qua evidenziava una induzione al parto non idonea e una non tempestiva azione chirurgica per l'estrazione del feto in stato di palese sofferenza asfittica; che il ritardo di ben 1 ora e 10 minuti tra la diagnosi e l'estrazione del feto (ore 16,35 accertamento dello stato di sofferenza fetale, ore 17,45 estrazione del feto) aveva comportato "il prolungamento dell'asfissia fetale, rendendo i danni ipossico-ischemici cerebrali irreversibili e determinando gli esiti invalidanti, non suscettibili di alcuna evoluzione migliorativa"; che la condotta dei sanitari, dunque, era stata imperita, imprudente e negligente sia nell'erroneo iter di induzione al parto che nel manifesto ritardo di intervento in presenza di una marcata sofferenza fetale acuta, il che aveva provocato una invalidità permanente del minore non inferiore al 100%; che, pertanto, al minore spettava il risarcimento del danno biologico e del danno esistenziale nella misura di lire 1.208.300.000, oltre alla somma di lire 400.000.000, ovvero in quella maggiore ritenuta di giustizia, come correttivo di appesantimento del valore del punto personalizzante e adeguato al danno esistenziale; che il fatto dei medici integrava anche il reato di lesioni colpose e, pertanto, gli attori avevano diritto al risarcimento anche del danno morale, liquidabile - in considerazione della natura inviolabile del bene giuridico leso, delle sofferenze patite, del tipo di cure ricevute, della gravità dei postumi - in lire 600.000.000 in favore del minore e in lire 400.000.000 in favore dei genitori; che agli attori andava risarcito, mediante determinazione equitativa, anche il danno patrimoniale consistente nella "incapacità permanente lucrativa e di produrre reddito", nonché quello dato dalle spese mediche sostenute, di assistenza e di accompagnamento; che ai genitori spettava anche il risarcimento del danno psichico, da considerare "quale danno consistente, che riduce parzialmente le capacità, le potenzialità, le qualità della vita della persona".

Si costituiva l'Ausl n. 9 di Trapani, eccependo che l'asfissia neonatale può essere determinata da vari fattori; che, per come emergeva dalla cartella clinica, nel caso di specie essa si era verificata per un'improvvisa, non prevedibile e non evitabile presenza di un "giro di funicolo"; che l'assistenza al decorso della gravidanza, l'approccio alla sofferenza fetale, l'intervento chirurgico, la condotta anestesologica e la terapia rianimatoria erano stati correttamente e tempestivamente eseguiti; che, pertanto, nessun rimprovero poteva essere mosso ai medici; che, fermo quanto sopra, in ogni caso non poteva procedersi

alla liquidazione del danno biologico richiesto dagli attori, perché espressamente quantificata pure in presenza dell'invocato criterio equitativo; che il danno morale poteva essere riconosciuto in capo ai congiunti solo in caso di decesso della vittima primaria; che anche del danno psichico, esattamente quantificabile, non poteva farsi luogo a liquidazione equitativa; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda avversaria.

Si costituiva, altresì, il dr. G. A., eccependo che il giorno 22.10.1997, dopo avere espletato i controlli clinici sulla paziente, constatato il benessere fetale e dopo avere comunque effettuato anche un'indagine strumentale (ECO-CTG), intorno alle ore 14.00 aveva lasciato l'ospedale, affidando la M. ai sanitari di turno; che medico di guardia al momento dei fatti era il dr. G. C.; che del benessere fetale vi era prova inconfutabile sino alle ore 15.35, visto che nella cartella clinica era riportata la seguente annotazione: "controllo ore 15.45, carattere collo "conservato", bcf (battito cardiaco fetale) presente e regolare"; che, come emergeva dalla cartella clinica, egli non aveva partecipato all'intervento cesareo che era stato eseguito dal dr. G. C. con l'assistenza del dr. G. C. e con l'ausilio dell'anestesista dr. M.; che, pertanto, nessuna responsabilità per l'occorso era a sé stesso ascrivibile; che, in ogni caso, egli era assicurato per i rischi professionali con la Milano Assicurazioni s.p.a.; tutto quanto sopra premesso, in via preliminare chiedeva e otteneva di essere autorizzato alla chiamata in garanzia della propria compagnia assicuratrice, nel merito concludeva per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.

Si costituiva anche il dr. C. G., eccependo che in data 22.10.1997 stava svolgendo il servizio pomeridiano di medico di turno presso il reparto di ostetricia e ginecologia; che alle ore 15.35 aveva effettuato con esito regolare i rituali controlli clinici sulla signora M.; che alle ore 16.35, dopo un ulteriore controllo, aveva diagnosticato una sofferenza asfittica fetale che richiedeva un pronto intervento di taglio cesareo; che, ultimato il controllo e ordinato che la paziente venisse preparata per la sala operatoria, alle ore 16.45/16.50 aveva raggiunto gli altri medici in turno di reperibilità, avvisandoli che bisognava sottoporre la paziente ad immediato intervento chirurgico per l'estrazione del feto; che, in attesa dell'arrivo dei colleghi, aveva posto in essere tutte le altre terapie del caso, continuando a monitorare le condizioni del feto; che alle ore 17.00/17.05, tutti i medici erano giunti in reparto e avevano iniziato a preparare l'imminente intervento chirurgico; che, allestita la sala operatoria ed eseguita l'anestesia sulla paziente, l'intervento chirurgico era iniziato e alle ore 17.45 era stato estratto il feto; che, pertanto, nel periodo di tempo di 1 ora e 10 minuti, intercorrente tra la diagnosi della sofferenza asfittica e la nascita del piccolo M., nessun ruolo operativo era stato assunto dal dott. C. G., il quale, avvisati tempestivamente i colleghi, null'altro poteva fare che attendere l'ultimazione della procedura di anestesia e l'inizio dell'intervento chirurgico; tutto quanto sopra premesso, chiedeva e otteneva in via pregiudiziale di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice la propria responsabilità professionale Sara Assicurazioni s.p.a., nel merito concludeva per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata per la liquidazione secondo giustizia dei danni patiti dagli attori e per la condanna della Sara Assicurazioni a tenerlo indenne da ogni domanda avversaria, con vittoria di spese.

Si costituiva anche il dr. C. G., eccependo che, non avendo mai avuto in cura né visitato la signora M., egli doveva rispondere solo dell'addebito di non avere tempestivamente estratto il feto; che egli, in stato di reperibilità, era stato chiamato per telefono alle ore 16.50 del 22.10.1997 dal dott. G. C., perché la M. presentava segni ecotococardiografici di sofferenza fetale; che, chiesto al collega di attivarsi per la formazione dell'equipe operatoria, era giunto in ospedale alle ore 17.05, ove aveva immediatamente constatato le condizioni di salute del nascituro e della M., che aveva informato della gravità delle situazione; che, quindi, aveva atteso che l'anestesista completasse le operazioni anestesologiche di preparazione all'intervento, terminate le quali aveva immediatamente proceduto all'incisione e dopo un minuto circa estratto un feto di sesso maschile, in asfissia pallida, affidato subito alle cure della pediatra, dottoressa A. S., presente in sala operatoria; che, pertanto, nessun ritardo poteva essergli addebitato nell'estrazione del feto e, conseguentemente, nessuna responsabilità per le lesioni subite dal minore; che, in ogni caso, era assicurato dall'Assitalia s.p.a. per la responsabilità professionale; che l'entità e le conseguenze dannose descritte in citazione erano eccessive; tutto quanto sopra premesso, instava pregiudizialmente e otteneva di chiamare in causa la Assitalia s.p.a., nel merito concludeva per il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.

Si costituiva l'anestesista M.A., eccependo che nessuna colpa poteva essergli attribuita per i danni cerebrali irreversibili subiti dal minore M.; che il parto cesareo era stato necessitato dall'insorgere della sofferenza fetale e dal suo manifestarsi in forma acuta; che, semmai, le responsabilità dovevano essere ricercate nella fase di induzione al parto, nella quale, secondo gli stessi attori, si erano verificate anomali condizioni di travaglio, con sintomi di sofferenza ipossico-ischemica del feto, e alla quale egli era estraneo; che sino alle ore 16.50, allorché era stato deciso l'intervento chirurgico, egli non aveva mai partecipato ad alcuna attività medica sulla paziente e sul nascituro; che, contattato per la prima volta alle ore 17.10, il M. aveva raggiunto immediatamente la sala chirurgica e alle ore 17.15 aveva iniziato le procedure di rito preparatorie al taglio cesareo per l'estrazione del feto (avvenuta alle ore 17.45); che la propria prestazione professionale (blocco subaracnoideo, con effetto raggiunto non oltre 70 secondi) era stata impeccabile, tempestiva e perita; che, in ogni caso, doveva essere contestato il quantum debeat in citazione; che egli era assicurato per la responsabilità professionale con le Assicurazioni Generali s.p.a.; tutto quanto sopra eccepite, chiedeva e otteneva in via pregiudiziale di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, nel merito concludeva per il rigetto delle domande avversarie, ovvero in via subordinata per la condanna della Assicurazioni Generali s.p.a. a tenerlo indenne dalle domande attoree, con vittoria di spese.

Si costituiva la Milano Assicurazioni s.p.a., terza chiamata in causa dal dr. G. A., eccependo la nullità dell'atto di citazione per chiamata di terzo per omessa indicazione delle preclusioni e delle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c.; che il G. aveva stipulato nel giugno del 1991 una polizza con la Lloyd Internazionale s.p.a., all'epoca facente parte del Gruppo Tirrenia Assicurazioni e attualmente facente capo alla Milano Assicurazioni s.p.a., per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi con effetto sino al 31.05.2001; che il massimale di polizza era di lire 1.500.000.000; che il G. non aveva partecipato all'operazione e aveva effettuato l'ultimo controllo alle ore 14.00, momento in cui il feto si presentava ancora in condizioni di benessere, di guisa che nessun addebito poteva essere ascritto al proprio assicurato; tutto quanto sopra eccepite, chiedeva in via pregiudiziale la declaratoria della nullità dell'atto di citazione in garanzia, nel merito concludeva per il rigetto della domanda avversaria e in subordine per la propria condanna nei limiti del massimale di assicurazione.

Si costituiva la Sara Assicurazioni s.p.a., eccependo di avere rilasciato al dr. G. C. una polizza per i rischi connessi alla responsabilità civile di medico esercente la professione di specialista di ginecologia, in coassicurazione con la RAS e in ragione del 70% dell'indennizzo contrattualmente stabilito nella misura massima complessiva di lire 1.000.000.000; che nessuna condotta negligente poteva essere ascritta al proprio assicurato, il quale, immediatamente rilevato l'insorgere dello stato di sofferenza fetale, si era attivato per la più sollecita esecuzione dell'intervento chirurgico necessario, al quale aveva partecipato nella semplice veste di assistente del chirurgo, in quanto tale privo di qualsiasi potestà decisionale circa i modi e i tempi di esecuzione, nonché in concreto estraneo alle manovre operatorie; che il medesimo, quale medico dipendente della struttura ospedaliera, non era legato da alcun rapporto contrattuale con i genitori del piccolo M. e con quest'ultimo; che, in ogni caso, dovevano contestarsi le singole voci di danno enucleate in citazione e la loro quantificazione; che, in ogni caso, doveva procedersi alla determinazione dei singoli apporti causali tra i coobbligati al fine di procedere alle rivalse interne; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata per il risarcimento secondo giustizia e le risultanze di causa, previa individuazione dei singoli apporti causali tra i coobbligati al fine di procedere alle dovute rivalse, in via ulteriormente subordinata per l'accertamento che la copertura assicurativa Sara era soggetta al doppio limite del 70% dell'intero risarcimento e del massimale di lire 1.000.000.000.

Si costituiva, altresì, Le Assicurazioni d'Italia s.p.a., quale terza chiamata in garanzia dal dott. G. C., eccependo che il proprio assistito era intervenuto con particolare ed encomiabile urgenza a prestare la sua opera in assolvimento dei propri doveri di chirurgo; che, costui, mentre si trovava in stato di reperibilità, avvisato dell'emergenza, era arrivato in ospedale nell'arco di 15 minuti e aveva impiegato solo qualche minuto per eseguire l'incisione ed estrarre il feto, una volta che l'anestesista aveva provveduto a completare le operazioni di preparazione all'intervento; che ingiustificata ed esosa era la quantificazione delle pretese risarcitorie attoree; che il massimale di polizza era di lire 1.000.000.000; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto delle domande attoree, in via subordinata per la condanna dell'assicurazione a tenere indenne il proprio assicurato delle somme dovute agli attori in ragione del proprio grado di colpa e nei limiti del massimale, con vittoria di spese.

Si costituiva, infine, le Assicurazioni Generali s.p.a., quale terza chiamata in garanzia dal convenuto dott. A. M., eccependo che il proprio assistito aveva prestato la propria opera professionale con cura e perizia; che neanche nella relazione medica prodotta dagli attori gli era stato addossato alcuno specifico profilo di colpa; che la quantificazione dei danni richiesti in citazione era comunque eccessiva; che il massimale di polizza era di lire 700.000.000; tutto quanto sopra premesso, concludeva per il rigetto della domanda attorea, in via subordinata per la condanna della assicurazione a tenere indenne il dr. G. delle somme dovute agli attori in ragione del suo grado di colpa e comunque nei limiti del massimale di polizza, con vittoria di spese.

La causa, istruita con produzione di documenti anche ex art. 210 c.p.c. ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 13.07.2007, previa assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI

L.G. e M.M., genitori del piccolo L. M., hanno spiegato nei confronti dei medici convenuti e dell'Ausl n. 9 di Trapani domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti a causa di un'asserita inesatta procedura di induzione al parto e di una asserita non tempestiva estrazione del feto in stato di sofferenza asfittica, condotte, queste, che avrebbero determinato secondo l'assunto attoreo lo stato d'invalidità permanente al 100% del figlio M.

I fatti storici oggetto di causa, ricostruibili sulla base delle risultanze delle cartelle cliniche e delle pressoché convergenti dichiarazioni delle parti, sono stati analiticamente esposti dai consulenti tecnici nominati dal Tribunale, dottori N. A. e S. D., nella relazione depositata in atti.

Da tale ricostruzione fattuale, sostanzialmente non contestata da alcuna delle parti, è dunque utile prendere le mosse.

Scrivono i cc.tt.uu.: "dalla documentazione sanitaria (cartella clinica della Divisione di Ostetricia dell'Ospedale S. Biagio di Marsala), cui sino a prova contraria si attribuisce valore probatorio, risulta che la sig.ra M. G. (madre del feto che verrà alla luce il 22.10.1997, oggi il piccolo M. L.) si ricoverava il 18.10.1997 presso la divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera S. Biagio di Marsala con diagnosi di "I gravidanza a termine (+4)". Dal giorno del ricovero e sino alla data del 21.10.1997, vengono eseguite, oltre alle indagini di routine, quelle specifiche per il controllo del benessere fetale (ecografia, amnioscopia, cardiocografia) rientranti tutte nell'ambito di valori normali, anche dopo la somministrazione di Sandopart (ossitocico in compresse ad assorbimento sub-linguale), di cui non viene specificata la posologia (1,2,3 compresse?), avvenuta in data 20.10.1997 (40,6 settimane di età gestazionale). Il 22.10.1997 (alla 41° settimana di età gestazionale), come contemplato dalle vigenti linee guida, veniva programmata l'induzione del travaglio di parto mediante applicazione vaginale di Prepidil che, tuttavia, non veniva più utilizzato giacché nel corso di una amnioscopia, eseguita per il controllo del benessere fetale, si verificava una rottura accidentale del sacco amniocoriale con fuoriuscita di liquido amniotico limpido. Un tracciato cardiocografico eseguito ancor prima dell'inizio spontaneo dell'attività contrattile, verosimilmente prima delle ore 14, rilevava condizioni di benessere fetale. Alle ore 15.35 la paziente veniva controllata dal dott. G. C. che rilevava le condizioni locali invariate rispetto ai precedenti controlli, un battito cardiaco regolare e la presenza di una sporadica attività contrattile. Alle ore 16.35 veniva eseguito un tracciato cardiocografico e dopo circa 5 minuti dal suo inizio (ore 16.40), in seguito al riscontro di anomalie della frequenza cardiaca fetale e dell'attività contrattile uterina, veniva praticata dal dott. G. C., medico in servizio pomeridiano, terapia di rianimazione fetale in utero (somministrazione endovenosa di soluzioni glucosate, di esafosfina e di rilassante miometriale), mentre la paziente veniva preparata per intervento di taglio cesareo urgente. La decisione d'intervenire chirurgicamente veniva presa alle ore 16.50 circa, di concerto con il medico reperibile, dott. G. C., sentito telefonicamente dal medico di turno. Dalle ore 17.04 alle ore 17.22 la paziente veniva intanto sottoposta ad ulteriore controllo cardiocografico che evidenziava un peggioramento delle condizioni fetali. Poco prima delle ore 17.15, come risulta dalla comparsa di costituzione dei medici convenuti in giudizio, tutta l'equipe ostetrico-anestesiologica era presente in ospedale tanto che alle ore 17.15 cominciavano le procedure di anestesia spinale con inizio dell'intervento di taglio cesareo un minuto prima dell'estrazione del feto, avvenuta alle ore 17,45 (cfr. cartella di ostetricia e comparsa di risposta del dott. G.

C.). Il feto, con polo cefalico asinclitico, presentava un giro di cordone attorno al collo e appariva ipotonico e pallido. Il liquido amniotico era tinto di meconio. Affidato alle cure del pediatra, questi rilevava ad un minuto della nascita un indice di Apgar pari a 0 (arresto cardio-respiratorio). Il neonato veniva sottoposto alle procedure di rianimazione cardio-respiratoria (O₂ a pressione positiva, massaggio cardiaco, ventilazione con pallone di Ambu, intubazione oro-tracheale) e a 5 minuti dalla nascita si riscontrava un indice di Apgar di 3 (riattivazione della funzione cardiocircolatoria e, in parte, del respiro). A 10 minuti dalla nascita si riscontrava un indice di Apgar di 5 (non di 6, come descritto in cartella clinica, ove si riscontra un errore materiale nella somma dei punteggi attribuiti ai singoli parametri validi, n.d.r.), con stabilizzazione dei parametri cardio-respiratori (punteggio complessivo di 3), parziale ripresa del tono muscolare (punteggio di 1) e del colorito cutaneo (punteggio di 1). Una volta stabilizzatesi le condizioni generali a seguito dell'intervento rianimatorio e della terapia medica instaurata (Flebocortid 25 mg, Alupent 0,30 cc, Rocefin 125 mg, Bicarbonato 2 + 3 mEq e.v. + 3 cc di glucosio 5%), alle ore 19.15 il neonato veniva trasferito dalla Neonatologia dell'Ospedale di Marsala al Reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale di Trapani, ove arrivava alle ore 19.50. Veniva quindi riscontrato uno stato convulsivo, una iporeattività agli stimoli nocicettivi e tattili, una miosi fissa, un respiro spontaneo con lieve distress (Silvermann 2). Il neonato era quindi sottoposto a terapia anticonvulsivante con Diazepam e Fenobarbitale, ad ossigenoterapia in culla e a somministrazione di Bicarbonato (4 Meq). Una emogasanalisi eseguita alle ore 21.15 evidenziava un'acidosi metabolica (ph 7,01 B.E. - 22). Nei primi giorni di vita il neonato andava incontro ad oligoanuria e a compromissione della funzionalità renale. Il quadro ecografico evidenziava sin dai primi giorni una severa compromissione del parenchima cerebrale di tipo ischemico, soprattutto a carico dei nuclei della base e dei centri semiovali. Nell'ultimo periodo della degenza si evidenziava una discreta dilatazione dei ventricoli laterali e del 3° ventricolo. La Tac confermava il suddetto quadro cerebrale. Il neonato veniva dimesso in data 05.12.1997 con diagnosi di encefalopatia ipossico ischemica".

A questo punto della relazione i consulenti passano ad analizzare approfonditamente le modalità di induzione al parto e di estrazione del feto, individuando le cause naturali e umane dell'esito infausto.

Anche di tale parte della relazione è opportuno riportare il testo integrale: "dall'esame della documentazione sanitaria allegata agli atti si può affermare che la encefalopatia cui andò incontro il neonato è da ricondurre a sofferenza fetale ipossico-ischemica che ebbe ad insorgere in modo acuto e grave durante le prime fasi del travaglio di parto. In tale senso depongono le indagini strumentali (i tracciati cardiotocografici delle ore 16.35 e 17.04 del 22.10.1997), le condizioni cliniche del neonato al momento del parto (asfissia pallida), quelle oggettivate presso l'Ospedale di Trapani all'atto del ricovero (stato convulsivo, iporeattività agli stimoli nocicettivi e tattili) e nei giorni successivi (compromissione della funzionalità renale), gli esami di laboratorio (emogas-analisi) e strumentali (ecografie e TAC cerebrali) eseguiti durante la degenza e, infine, la tipologia (tetraparesi spastica) del danno cerebrale che ne derivò). Il riscontro dei suddetti elementi soddisfa sufficientemente i criteri per l'identificazione di un evento ipossico acuto intrapartum, quale origine della encefalopatia, fissati dalla comunità scientifica mondiale in un Dichiarazione Internazionale di Consenso (cfr. International Consensus Statement, Mc Lennan et al, BMJ 1999), imprescindibile punto di riferimento medico-legale sull'argomento. Il danno cerebrale riscontrato a carico del minore può dunque attribuirsi con ragionevole certezza alla asfissia intrapartum (danno acuto), piuttosto che a fattori prenatali (per lo più cronici, che esplicano i loro effetti in utero, talora nei primi mesi di gestazione, e comunque prima del travaglio e del parto) o post-natali. In ordine alla patogenesi della grave e acuta sofferenza ipossica del feto, non esistono dubbi che essa fu dovuta alla concomitante azione di due fattori, la presenza di un giro di funicolo attorno al collo fetale e l'anomala attività contrattile uterina (discinesia ipertonica), in grado, anche singolarmente, di determinarne l'insorgenza durante il travaglio di parto, in tempi variabili secondo l'intensità della noxa patogena e la variabile capacità di compenso del feto stesso, come sarà precisato richiamando di seguito la dottrina. Giro di funicolo attorno al collo. I giri di funicolo attorno al collo fetale si riscontrano molto frequentemente alla nascita e possono formarsi durante la gravidanza o in travaglio di parto per i movimenti cui va incontro la testa fetale. L'esistenza di un cordone lungo, diritto (con scarsa spiralizzazione), di un polidramnios (amborme quantità di liquido amniotico) e di una placenta ad inserzione sulla parte posteriore dell'utero sembrano essere i fattori che ne predispongono la formazione. La diagnosi ecografica di tale complicanza funicolare non sempre è fattibile, specie quando il giro di cordone non è completo (di 360 gradi) o in caso di posizioni fetali persistenti in occipito posteriore o anteriore che non permettono le diverse scansioni del collo fetale. Inoltre, non v'è indicazione a ricercarne l'esistenza se non esistono elementi che durante la gravidanza possono destarne il sospetto: frequenti spikes di tipo decelerativo nei tracciati cardiotocografici (profonda, rapida caduta e risalita della frequenza cardiaca) congiuntamente a decelerazioni variabili spontanee (vedi successivamente), da correlare a stimoli meccanici relativamente intensi e di breve durata sul cordone ombelicale che, al di là delle occasionali e fisiologiche prensioni del cordone da parte del feto (esso tende ad afferrare il cordone, come per giocarci), potrebbero avere un'eziologia diversa, quale un giro di funicolo attorno al collo. La presenza di un giro di funicolo può dare origine, di solito in travaglio di parto (durante la contrazioni), a compressioni cordonali che, se prolungate e/o frequenti, possono superare le capacità rianimative della placenta e determinare, attraverso il meccanismo della ipossia-ischemia-riperfusion, lesioni a carico del cervello. Il feto reagisce alla compressione cordonale con un riflesso vagale chemo e barocettivo che consiste principalmente in una diminuzione della frequenza cardiaca che nel tracciato cardiotocografico ha una morfologia caratteristica ed è denominata decelerazione variabile (per la variabile morfologia e il variabile rapporto temporale della decelerazione con le contrazioni uterine). La consistenza, la durata e la ripetitività di tali decelerazioni sono condizioni significative di una maggiore o minore compromissione delle condizioni fetali in ordine alla presenza di ipossia e acidosi. Inoltre, se la frequenza cardiaca durante la decelerazione scende al di sotto di una certa soglia, non viene più garantita un'adeguata perfusione ai tessuti. Ciò in quanto nel feto la frequenza cardiaca è il determinante maggiore della gittata cardiaca, e quindi una sua riduzione comporta un'equivalente riduzione della gittata stessa. Al di sotto del 70 battiti per minuto, in particolare, la perfusione cerebrale diviene inadeguata. La presenza, quindi, di decelerazioni variabili iterative con durata superiore a 60 secondi e con un nadir inferiore a 70 bpm è considerata di assai grave significato prognostico (anche in assenza di caratteri peggiorativi della decelerazione: riduzione

della variabilità, assenza delle spalle acceleratorie, curva deceleratoria bifasica con morfologia a W ecc), in quanto tali caratteristiche si associano ad una scarsa ossigenazione del cervello fetale con conseguenti danni che si riveleranno nella vita post-natale. Il feto, dinanzi ad uno stress ipossico, mette in atto dei meccanismi di compenso di tipo emodinamico (ridistribuzione del circolo) e metabolico (glicolisi anaerobia, mediante cui il glucosio viene metabolizzato in assenza di ossigeno al fine di ricavare quella energia necessaria alla sopravvivenza). Si verifica così una riduzione del flusso ematico nei tessuti periferici (ove inizia un metabolismo anaerobio che, inevitabilmente, conduce all'acidosi) e negli organi meno nobili (l'intestino è il primo ad essere sacrificato dalla riduzione della irrorazione sanguigna con conseguente iperperistalsi che determina emissione di conio e inquinamento del liquido amniotico), mentre il flusso stesso aumenta negli organi vitali (cervello e cuore). Ciò vale a limitare ma non ad impedire gli effetti della carenza di ossigeno cui è particolarmente sensibile il cervello. Il feto, dinanzi ad un'ipossia acuta, può gestire tale situazione per un tempo limitato (variabile da minuti ad ore secondo l'intensità della noxa ipossica e la individuale capacità di compenso), oltre il quale, se non si provvede alla sua estrazione, si avrà un rapido cedimento dei meccanismi di difesa cui seguirà la morte o, in caso di sopravvivenza, una grave compromissione neurologica. Discinesia ipertonica. Le contrazioni uterine, finalizzate ad ottenere la dilatazione del collo dell'utero (periodo dilatante del travaglio) e l'espulsione del feto (periodo espulsivo del travaglio), costituiscono di per sé uno stress ipossico per il feto in quanto durante la contrazione vengono a ridursi gli scambi respiratori materno-fetali (scambio di ossigeno e di anidride carbonica attraverso la placenta). Nel travaglio fisiologico esse hanno un'intensità di 50-75 mm di Hg, una durata di 45-90 secondi e una frequenza di 3-4 ogni 10 minuti; tra una contrazione e l'altra l'utero torna a riposo (si rilascia) riacquistando il tono normale. Un siffatto evolversi del travaglio consente al feto di compensare lo stress ipossico della contrazione e di mantenere a livello normale il suo tenore d'ossigeno (il feto si ricarica di ossigeno tra una contrazione e la successiva). Se invece l'attività contrattile è di tipo discinetico-ipertonico (contrazioni più lunghe della norma e/o che si susseguono con maggiore frequenza, mentre l'utero non ritorna o non ritorna completamente al suo stato di riposo, tale condizione comporta una prolungata costrizione del letto vascolare miometriale con conseguente diminuita perfusione placentare, spiccata riduzione degli scambi respiratori e comparsa sul tracciato cardiocografico di decelerazioni (decelerazioni tardive, decelerazioni prolungate, decelerazioni combinate: variabili-tardive). In riferimento alle due patologie prese in esame, deve ancora ricordarsi che l'attività contrattile incide sulle condizioni fetali in rapporto anche allo stato in cui il feto viene a trovarsi in quel momento. Laddove un feto ben ossigenato può tollerare discretamente contrazioni più lunghe e frequenti, un feto con problemi di compromissione cordonale può divenire acutamente asfittico in seguito a condizioni di pari intensità e frequenza. Per tali motivi, il riscontro di segni cardiocografici sospetti di sofferenza fetale acuta (tracciato di pre-allarme) in presenza di attività contrattile di tipo ipercinetico (discinetico-ipertonico o ipercinetico-ipertonico), deve indurre gli operatori sanitari a decisioni operative immediate per la salvaguardia del benessere fetale. Essi, pertanto, devono adoperarsi per la riduzione al massimo dei tempi per intraprendere le pratiche terapeutiche: provvedimenti medici tesi a correggere l'anomala attività contrattile ed espletamento del parto nel più breve tempo possibile ove essa persista e compaiano inequivocabili segni cardiocografici di sofferenza acuta. Ritornando al caso in esame, laddove la sofferenza ipossica del feto ebbe a verificarsi durante le prime fasi del travaglio (oltre le ore 15.35 del 22.10.1997), non si rinvennero elementi di colpa professionale a carico dei sanitari (fra questi il dott. G., convenuto in giudizio) che ebbero in cura la paziente fino alle ore 14 e, comunque, prima delle ore 15.35 del 22.10.1997. Corretta fu infatti la condotta clinica, basata su un assiduo controllo del benessere fetale sino al compimento della 41° settimana, epoca in cui è indicato procedere alla induzione del parto se non inizia spontaneamente il travaglio. Come rilevato all'esame degli atti, tutte le indagini eseguite per valutare le condizioni del feto rientravano nell'ambito della piena normalità non emergendo neanche segni di sospetta ipossia, anche dopo somministrazione di Sandopart (ossitocina in compresse e assorbimento orale). Tale farmaco venne prescritto il 20 ottobre, in dose imprecisata, per provocare un'attività contrattile. Non è possibile comprendere se esso fu dato al fine di saggiare, anche se in modo anomalo, la risposta del feto alle contrazioni indotte (test da stress ossitocico) o per indurre un travaglio di parto. Mentre discutibile appare la somministrazione di ossitocina per stimolare il parto, censurabile è tuttavia la scelta di somministrarla per via orale piuttosto che per endovena, pratica sconsigliata per la difficoltà di controllare e gestire l'assorbimento del farmaco e i relativi effetti sull'utero. L'adozione di questo protocollo (via orale), avrebbe potuto condurre ad un evento (ipercinesia, ipertonia dell'utero) non dissimile da quello verificatosi spontaneamente a distanza di due giorni (discinesia ipertonica), ancorché tale complicità sia di raro riscontro e correlato soprattutto all'impiego di ripetute e ravvicinate dosi del farmaco. Comunque, quale sia stata l'indicazione (test da stress o induzione del travaglio) alla prescrizione del Sandopart (che ha una emivita assai breve e la cui azione si esaurisce entro pochi minuti dalla somministrazione), esso non influì sulle condizioni del feto, il cui pieno benessere venne confermato sino all'inizio del travaglio dalle indagini strumentali (cardiotocografia, amnioscopia, ecografia) eseguite anche nei giorni successivi. Non si rileva pertanto alcun nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco e la sofferenza fetale acuta che insorse nel pomeriggio del 22 ottobre, a causa di una sopravvenuta spontanea discinesia ipertonica e di compressione cordonale da giro di funicolo. Inoltre, non si evidenziano dai tracciati cardiocografici eseguiti prima dell'inizio del travaglio segni (frequenti decelerazioni variabili spontanee congiuntamente a spikes decelerative) tali da destare il sospetto di complicanze funicolari (giro di funicolo) e da indurre a ricercarne la presenza mediante mirato studio ecografico. Peraltro, ancorché il giro di funicolo riscontrato al momento della nascita fosse presente prima dell'inizio del travaglio, non potrebbe essere censurabile un suo mancato rilevamento ecografico giacché, per i motivi riportati nella parte dottrinale della presente relazione, la diagnosi non sempre è possibile e non è appurabile che lo fosse nel caso in esame. Corretta fu anche la decisione di desistere dall'applicazione di Prepidil stante che, di solito, dopo la rottura delle membrane (avvenuta accidentalmente durante l'esecuzione dell'amnioscopia, come non raramente accade) e nell'ambito di qualche ora si assiste all'inizio spontaneo del travaglio di parto. Un eventuale impiego del farmaco dopo la rottura del sacco amniocoriale, avrebbe anch'esso potuto indurre un evento non dissimile da quello che spontaneamente ebbe a verificarsi dopo le ore 15.35, ossia un'iperstimolazione dell'utero. Per ciò che attiene agli eventi occorsi dalle ore 14 alle ore 17.45 (nascita del feto) valgono le seguenti considerazioni. Rispondente alle esigenze del caso appare il controllo della paziente (già

sottoposta durante la mattina e in assenza di attività contrattile a tracciato cardiocografico, risultato normale, oltre che, come da sue dichiarazioni, ad auscultazione doppler del battito cardiaco fetale alle ore 12) eseguito alle ore 15.35 da parte del dott. G. C., che, come risulta dalla cartella clinica, riscontrava condizioni ostetriche invariate rispetto ai precedenti controlli (collo dell'utero conservato, livello della parte presentata a - 1), una regolarità del BCF (battito cardiaco fetale) e la presenza di sporadiche contrazioni (periodo prodromico del travaglio). In vero non rispondenti ai ricordi della M. (cfr. dichiarazioni rese ai sottoscritti cc. tt. uu. in sede di raccolta anamnestica dei dati della gravidanza e del travaglio) risultano i fatti riportati in cartella clinica relativi a tale controllo, durante il quale, a dire della stessa, non fu controllato il BCF. Dovendosi tuttavia tener conto di quanto descritto in cartella (si presuppone fedelmente, in tempo reale o nell'immediatezza dei fatti) corretta appare la condotta del sanitario. Ugualmente corretta fu la decisione di programmare un controllo cardiocografico a distanza di 1 ora (il tracciato venne eseguito alle ore 16.35), così come si richiede per una gestante primigravida nel periodo prodromico del travaglio (attività uterina sporadica). Durante il tracciato cardiocografico delle ore 16.35, così come riferito dalla M. e come riscontrabile dall'esame del tracciato stesso, l'attività contrattile uterina, avvertita intensamente dolorosa dalla paziente, diventò di tipo discinetico-iper-tonico. Inoltre, come ancora la paziente dichiara, la frequenza cardiaca fetale andò incontro a ripetuti rallentamenti che s'identificano nelle descritte decelerazioni variabili presenti nel cardiocogramma. A dire della M., nessun medico od ostetrica ebbe a controllare il tracciato se non verso le ore 17, allorché intervenne il medico in servizio pomeridiano il dott. G. C., chiamato in urgenza da un'ostetrica, casualmente di passaggio, al riscontro di gravi anomalie del tracciato cardiocografico. Risulta invece dalla cartella clinica che il dott. G. C. interveniva dopo circa 5 minuti all'inizio del tracciato, prescrivendo alle ore 16.40, in seguito al riscontro di anomalie della frequenza cardiaca fetale e dell'attività contrattile uterina, terapia tesa a risolvere l'anomalia contrattile e a sostenere le condizioni fetali (somministrazione endovenosa di soluzioni glucosate, di asafosfina e di rilassante miometriale); egli disponeva inoltre che la paziente venisse preparata per intervento di taglio cesareo urgente. La decisione d'intervenire chirurgicamente veniva presa alle ore 16.50 circa, di concerto con il medico reperibile, il dott. G. C., sentito telefonicamente poco prima. In ordine alla condotta clinica adottata dal dott. G. C., così come si evince dalla cartella clinica, corretta fu la terapia medica posta in essere alle ore 16.40, subito dopo la comparsa di una decelerazione variabile di moderata gravità congiuntamente ad un'attività contrattile ipercinetica, ossia dinanzi ad un tracciato di pre-allarme. Il riscontro di tale reperto non comporta infatti l'immediato espletamento del parto, ma l'obbligo di continuare il monitoraggio elettronico come supporto diagnostico teso a verificare se le riscontrate alterazioni cardiocografiche recedano dopo terapia medica, o persistano diventando gravi e iterative. È infatti noto che in circa il 30-40% del travaglio il feto presenta delle decelerazioni variabili (non gravi e ripetitive, epifenomeno di un momentaneo disagio del feto dinanzi ad uno stress, come quello rappresentato dalla compressione cordonale, e, al tempo stesso, espressione di una capacità di compenso) e che si verificano, specie nel periodo prodromico del travaglio, anomalie contrattili spesso transitorie. Tali condizioni possono attenuarsi e scomparire a seguito di terapia miorelissante e col semplice cambio di postura della paziente, senza che ne derivi danno fetale. Sicché la presenza di mere decelerazioni variabili e di un'attività contrattile anomala, non dà immediata indicazione al taglio cesareo, dovendosi invece seguire l'evoluzione e decidere di conseguenza. Corretta appare quindi la decisione di instaurare un'immediata terapia medica, di proseguire il tracciato e corretta la decisione di procedere a taglio cesareo, alle ore 16.50 circa, alla constatazione delle gravi decelerazioni variabili ripetitive (tracciato di allarme, prognosticamente grave) e al persistere dell'anomala attività contrattile dell'utero. Resta da comprendere se, al presentarsi del segno di allarme (h 16.50 circa), l'assistenza prestata (taglio cesareo) sia avvenuta entro quei limiti temporali ritenuti accettabili, al di là dei quali ogni importante deviazione dalla media può essere considerata critica per lo sviluppo o l'aggravamento del danno cerebrale, in ragione di una maggiore durata dell'evento ipossico. Deve a tal punto ricordarsi che il tempo di reazione dell'equipe operatoria (tempo che intercorre tra il riscontro diagnostico e l'estrazione del feto) è di solito di circa 30 minuti per il taglio cesareo urgente, tranne in alcune circostanze particolarmente drammatiche (che mettono in immediato e serio pericolo la salute della madre e/o del feto), quali il distacco di placenta, le gravi e improvvise metrorraggie da placenta previa, la crisi eclamptica, il prolasso del funicolo e, come nel caso in esame, una sofferenza fetale acuta, nelle quali il taglio cesareo deve essere eseguito al più presto possibile (taglio cesareo in emergenza o "stat", dal latino "statim", ossia immediatamente), il che è realizzabile solo se l'equipe operatoria è presente sul posto (ostetrici-anestesisti); esso, infatti, deve iniziare entro 15 minuti dalla constatazione diagnostica, il massimo del tempo occorrente per rendere attiva la sala operatoria (allestimento dei ferri, vestizione e disinfezione dei chirurghi) e che comprende anche il tempo, 5 minuti circa, per la preparazione chirurgica (tricotomia, applicazione di catetere) della paziente e quella occorrente, meno di 10 minuti, per iniziare l'anestesia (accesso venoso, posizionamento della strumentazione di monitoraggio), dovendosi tuttavia sottolineare che il persistere delle condizioni di ischemia e ipossia sino all'estrazione del feto (che di solito avviene in un paio di minuti dall'inizio dell'intervento) può dare luogo ad un danno cerebrale, tanto più grave quanto maggiore sarà il tempo trascorso sino alla nascita. È per tale motivo che in caso di cesareo "stat" è consigliabile praticare un'anestesia generale, di rapida esecuzione, anziché un'anestesia spinale, metodica in genere riservata al taglio cesareo eseguito al di fuori del travaglio (il t.c. elettivo, che si programma quando si conoscono anticipatamente le condizioni materne o fetali che renderebbero il parto impossibile o pericoloso per il feto), e al taglio cesareo in travaglio (taglio cesareo urgente, che si esegue quando simili condizioni, quali una mancata progressione della parte presentata, una discinesia dinamica, l'insorgenza di contrazioni in paziente precesarizzata, iniziali segni di sofferenza fetale vengono ad emergere durante il travaglio stesso e ne sconsigliano la prosecuzione). Infatti, non meno di 20 minuti occorrono di solito per l'espletamento dell'anestesia spinale, che prevede, oltre alla preparazione della paziente, comune alle due tecniche, l'infusione preliminare di 500 -1000 ml di liquidi (Emagel od Enfusin), una preparazione chirurgica dell'anestesista (lavaggio delle mani, camice e guanti sterili) e della paziente stessa (disinfezione del campo con soluzioni iodiche, dopo averla posta in posizione assisa o laterale) e, successivamente, l'esecuzione di un ponfo anestetico cutaneo prima dell'introduzione dell'ago nello speco vertebrale, non sempre ottenibile al primo tentativo. Se, dunque, in caso di cesareo di emergenza (cesareo "stat"), si dovesse decidere di effettuare un'anestesia spinale, questa dovrebbe essere eseguita in tempi sovrapponibili a quelli di

un'anestesia generale (meno di 10 minuti), il che richiederebbe un notevole grado di "expertise": è esigibile una capacità di escludere oggettive difficoltà a raggiungere lo spazio sub-aracnoideo (per non incorrere in ripetuti e infruttuosi tentativi) e un'abilità a penetrarvi subito. Inoltre, sempre per rientrare nell'ambito di ristretti limiti temporali (10 minuti), l'anestesista dovrebbe rinunciare ad effettuare il preliminare, adeguato riempimento volemico (infusione di liquidi) e dovrebbe quindi prendersi carico di fronteggiare appropriatamente (compito non facile!) la eventuale conseguente ipotensione materna (ipotensione del rapido blocco simpatico), temibile complicanza dell'anestesia spinale, di cui proprio il riempimento volemico costituisce un'importante misura di prevenzione. Ritornando al caso in esame, la sofferenza fetale acuta, il cui riscontro diagnostico poté avvenire alle ore 16.50, richiedeva un immediato intervento con estrazione del feto entro 15 minuti, e cioè, al massimo, alle ore 17.05, mentre esso venne alla luce alle ore 17.45, con notevole ritardo rispetto ai tempi esigibili per un cesareo d'emergenza. Durante questo lasso di tempo le sue condizioni vennero ad aggravarsi, tanto che, com'era prevedibile, egli nacque in arresto cardio-respiratorio e in asfissia pallida. Discordanti con le dichiarazioni del medico di turno sono quelle dei sanitari reperibili (cfr. le rispettive comparse di risposta) circa il momento in cui essi furono allertati, ma si evince comunque che l'equipe operatoria (ostetrico-anestesiologica) venne a formarsi solo poco prima delle ore 17.15 (cfr. comparsa di risposta del dott. M., anestesista), dovendosi allora dedurre che, qualora si fosse deciso di procedere ad anestesia generale, l'estrazione fetale sarebbe potuta avvenire attorno alle ore 17.25 circa, con un ritardo di 20 minuti rispetto al momento in cui (ore 17.05) il feto poteva e doveva nascere. La mancata tempestività della sua estrazione (il ritardo di 20 minuti sino alle ore 17.25), ferma restando l'eventuale, concorrente responsabilità dei sanitari facenti parte dell'equipe operatoria, è oggettivamente attribuibile all'Ente Ospedaliero per l'assenza di un Reparto autonomamente attrezzato per interventi chirurgici interni d'emergenza, realizzabili nel più breve tempo possibile solo se l'equipe operatoria stessa (due ostetriche, un anestesista) è presente sul posto. Improvvida fu ancora la decisione di eseguire l'anestesia spinale, dal momento che essa consentì di iniziare l'intervento solo poco prima delle ore 17.45 (cioè, dopo 1/2 ora dall'arrivo dell'anestesista, avvenuto alle ore 17.15), comportando un ulteriore ritardo di 20 minuti circa (dalle ore 17.25, ora in cui il feto sarebbe potuto nascere se fosse stata eseguita un'anestesia generale, alle ore 17.45, ora in cui venne realmente alla luce), durante i quali le sue condizioni vennero ad aggravarsi. Non si conoscono i motivi per cui fu eseguita l'anestesia spinale anziché un'anestesia generale, né si è ancora a conoscenza se gli operatori ostetrici (il dott. G. C. e il dott. G. C.), informarono l'anestesista dell'estrema gravità delle condizioni fetali e della necessità di procedere al più presto all'intervento). Nell'ipotesi in cui egli fosse stato correttamente informato, non è giustificabile il notevole ritardo con cui l'anestesia spinale venne eseguita (dopo circa mezz'ora dal suo arrivo), verosimilmente per non avere rinunciato ad eseguire il preliminare riempimento volemico e per essere incorso in difficoltà nell'individuare e penetrare nello spazio sub-aracnoideo (a dire della paziente, diversi tentativi furono fatti prima di riuscirci). Solo in tale ipotesi si riscontrerebbero elementi di colpa professionale a carico del dott. M. V., se fosse stato tenuto all'oscuro dell'estrema urgenza di intervenire, non si ravviserebbe nella sua condotta alcuna colpa, ascrivibile, invece, congiuntamente ai due sanitari ostetrici, il dott. G. e G. C..

Dalla completa e congrua ricostruzione dei fatti elaborata in sede di relazione ad opera dei consulenti tecnici d'ufficio emerge, dunque, che: 1) la gravidanza aveva seguito regolarmente il suo corso e il feto era in stato di benessere sicuramente sino alle ore 15.35; 2) dopo le ore 15.35 insorsero delle complicanze naturali: un giro di funicolo e la discinesia ipertonica; 3) tali complicanze furono correttamente rilevate alle ore 16.40; 4) il dott. G. C., medico di turno, dopo 10 minuti di monitoraggio (ore 16.50) allarmò il resto dell'equipe operatoria, ovvero il dott. G. C., medico ginecologo "operatore", e il dott. M., medico anestesista; 5) alle ore 17.10 l'equipe era sul posto e in sala operatoria; 6) alle ore 17.15 venne praticata l'anestesia spinale; 7) terminato l'effetto dell'anestesia spinale alle ore 17.45, il medico operatore poté estrarre il feto nell'arco di circa 1 minuto.

Tale quadro fattuale, e in particolare la non prevedibile e repentina insorgenza della sofferenza ipossica del feto successivamente alle ore 15.35, consente di escludere qualsivoglia forma di responsabilità in capo al convenuto dott. G., il quale ebbe in cura la paziente sino alle ore 14.00, allorché lasciò l'ospedale per fine turno.

Non possono peraltro essere prese in esame perché tardive le deduzioni attoree svolte per la prima volta in conclusionale e relative all'asserita veste del G. di primario del reparto di ginecologia e ostetricia, dalla quale posizione gli attori vorrebbero fare discendere delle non meglio precisate responsabilità.

I profili critici della vicenda attengono, invece, alla fase successiva il rilevamento delle complicanze, posto che da un lato l'equipe operatoria poté cominciare ad operare alle ore 17.15, dall'altro fu praticata un'anestesia spinale in luogo della più celere anestesia generale, sì che il piccolo M. ebbe a nascere alle ore 17.45, invece delle ore 17.05, "momento in cui, in un contesto di efficiente organizzazione sanitaria, il feto poteva e doveva nascere" (così in relazione di consulenza tecnica d'ufficio).

Come si evince dalla detta relazione, da tale ritardo complessivo di 40 minuti è eziologicamente derivato in capo al piccolo M. un aggravamento del 70% dell'invalidità permanente (su un totale del 100%) rispetto ai postumi cerebrali (30% di danno biologico) che comunque sarebbero residuati se il feto fosse stato estratto per tempo, di talché occorre verificare se tale ritardo sia ascrivibile a colpa della struttura ospedaliera e/o dei medici dell'equipe operatoria.

Conviene a questo punto esaminare partitamente i due cennati profili, anche perché essi involgono differenti valutazioni di responsabilità.

Quanto al primo, evidenziano i cc.tt.uu. che, data la rilevata grave situazione di sofferenza fetale, il taglio cesareo "in emergenza" (o stat) doveva essere iniziato, secondo i migliori protocolli medici, in 15 minuti dal momento della constatazione diagnostica (a differenza di quanto si richiede per il taglio cesareo "solamente" urgente, che invece deve iniziare in un tempo massimo di 30 minuti dalla diagnosi).

Il ritardo (di 20 minuti) nell'inizio dell'operazione (intesa come fase complessa ricomprensiva dell'anestesia e dell'estrazione del feto), che ha determinato un aggravamento delle condizioni del piccolo M. è stato causato, dunque, dalla mancata presenza dell'equipe operatoria sul posto (due medici ostetrici-ginecologi e un anestesista) e dai conseguenti tempi tecnici di raggiungimento dell'ospedale e della sala operatoria da parte dei medici reperibili.

Occorre chiedersi, allora, se tale circostanza integri un difetto di organizzazione da parte della struttura ospedaliera e quindi una colpa della stessa: la domanda, in altri termini, è se l'ospedale dovesse garantire la presenza dell'equipe operatoria sul posto.

La risposta deve essere positiva.

Occorre rammentare, in punto di diritto, che è dato ormai acquisito nella giurisprudenza di legittimità che la responsabilità della struttura ospedaliera ha natura contrattuale, in ragione del fatto che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (ex multis: Cass. Civ., SS.UU., 11.01.2008, n. 577; Cass. Civ., Sez. III, 26.01.2006, n. 1698; Cass. Civ., Sez. III, 24.05.2006 n. 9085; Cass. Civ., Sez. III, 14.07.2004, n. 13066; Cass. Civ., Sez. III, 28.05.2004, n. 10297; Cass. Civ., Sez. III, 21.07.2003, n. 11316; Cass. Civ., Sez. III, 14.07.2003, n. 11001; Cass. Civ., SS.UU., 01.07.2002, n. 9556; Cass. Civ., Sez. III, 11.03.2002, n. 3492).

Come hanno autorevolmente osservato le Sezioni Unite nella recente pronuncia n. 577/2008 sopra citata, "per diverso tempo tale legame contrattuale è stato interpretato e disciplinato sulla base dell'applicazione analogica al rapporto paziente-struttura delle norme in materia di contratto di prestazione d'opera intellettuale vigenti nel rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura su quella del medico. Da ciò derivava che il presupposto per l'affermazione della responsabilità contrattuale della struttura fosse l'accertamento di un comportamento colposo del medico presso la struttura. Più recentemente invece dalla giurisprudenza il suddetto rapporto è stato riconsiderato in termini autonomi dal rapporto paziente-medico, e riqualificato come un autonomo e atipico contratto a prestazioni corrispettive (da taluni definito contratto di ospedalità, da altri contratto di assistenza sanitaria), al quale si applicano le regole ordinarie sull'inadempimento fissate dall'art. 1218 c.c. Da ciò consegue l'apertura a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza di queste Sezioni Unite (01.07.2002, n. 9556, seguita poi da altre sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura...che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione e accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di ospedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c. ... Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa (insufficiente o inidonea organizzazione)".

Una struttura sanitaria, dunque, deve garantire ai pazienti anche un'adeguata organizzazione ed essa deve consentire di fare fronte non solo alle esigenze "ordinarie" del paziente, ma anche alle emergenze prevedibili e, nel migliore dei modi, anche a quelle imprevedibili (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 14.07.2004, n. 13066; Cass. SS.UU., 01.07.2002, n. 9556, con specifico riferimento all'obbligo di organizzazione e messa a disposizione del personale "anche in vista di eventuali complicanze").

Tale obbligo di diligenza nella organizzazione della struttura ospedaliera deve, ovviamente, tenere conto della "natura" dei reparti e delle evenienze correlate alle singole patologie dei pazienti ivi ricoverati.

Un reparto di ostetricia e ginecologia ha all'evidenza tra le sue priorità quella di assistere e accompagnare la paziente nella fase terminale della gestazione e di garantire un pronto intervento non solo in ipotesi di parti programmati ma anche in caso di parti di emergenza.

L'elevato grado di imprevedibilità che connota il momento preciso della nascita e i rischi di complicanze connaturali alla gravidanza (a frequenza statistica notoriamente alta) impongono, allora, ad una struttura ospedaliera che ha contrattualmente assunto l'obbligo di prestare la complessa assistenza sanitaria alle partorienti di garantire, tramite un'adeguata turnazione del personale medico, una presenza continua in loco di un'equipe immediatamente pronta alle emergenze, senza dovere ricorrere, come avvenne nel caso di specie con riferimento al ginecologo operatore e all'anestesista, alla pratica della reperibilità.

Tale obbligo appare ancora più evidente ove si ponga mente alla natura inviolabile e costituzionalmente garantita dei beni vita e salute, tanto della madre quanto dell'infante, su cui incide la prestazione di assistenza medica in esame.

Già alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi inadempiente l'Ausl n. 9 di Trapani all'obbligo di garantire la presenza in loco e l'immediata operatività della equipe ostetrico-anestesiologica, obbligo questo discendente dal contratto di ospedalità stipulato con la signora M. e ad effetti protettivi anche nei confronti del piccolo M..

Della sussistenza di tale obbligo, peraltro, può rinvenirsi traccia anche in una serie di previsioni - normative e non - dalla valenza meramente ricognitiva dei principi sopra esposti e che immediatamente dappresso si espongono per completezza di motivazione.

Il d.p.r. 14.01.199, rubricato "Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", nel lasciare alle Regioni l'integrazione degli standards strutturali, organizzativi e tecnologici che ogni struttura pubblica o privata accreditata deve avere, prevede che le strutture eroganti prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti debbano assicurare, tra gli altri requisiti minimi organizzativi del "Punto nascita - blocco Parto", "un'articolazione dei turni del personale medico e infermieristico" "nell'arco delle 24 ore", tale da "garantire la presenza di almeno un medico ostetrico e di una ostetrica".

Il decreto dell'Assessore per la Sanità della Regione Sicilia del 26.06.2000, a sua volta, prevede al punto 3g dell'allegato 2 che il "punto parto - blocco nascita" di una struttura accreditata (pubblica o privata) erogante prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti abbia una "dotazione organica..." tale da garantire "24 ore su 24 l'articolazione dei turni del personale medico, ostetrico e infermieristico", nonché "la presenza di almeno un medico

ostetrico-ginecologo, un ostetrico, un pediatra reperibile, una infermiera o vigilatrice d'infanzia, un medico specialista in anestesia reperibile, che garantisca un intervento immediato".

Ribadita ancora una volta la natura non innovativa di tali prescrizioni rispetto all'obbligo di presenza dell'equipe d'urgenza già enucleato ex se dal contratto di assistenza ospedaliera, preme osservare, per quanto qui rileva, che tale ultimo decreto assessorile prevede la presenza continuativa di un medico ginecologico e di un ostetrico, oltre che di un anestesista "immediatamente" reperibile.

Tale reperibilità qualificata in termini di "immediatezza", se contrapposta a quella "semplice" che ad esempio quivi riguarda la figura del pediatra, non può che essere intesa come presenza in loco nella struttura ospedaliera, posto che già la reperibilità "semplice" del medico serve a consentire il suo arrivo in ospedale in tempi ristrettissimi (in genere max 20 minuti) e per ragioni di urgenza.

Ulteriore conferma di ciò si ha sul versante della contrattazione collettiva nazionale del settore medici, posto che già il d.p.r. 20.05.1987, n. 270, recante "norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale", prevedeva all'art. 82 che il servizio di "pronta disponibilità" (immediata reperibilità) per i servizi di rianimazione, anestesia e terapia intensiva può essere solo "integrativo", cioè volto ad affiancare personale già presente in ospedale.

Tale previsione è stata successivamente confermata dall'art. 20, comma III, del CCNL del 05.12.1995, che nei servizi di anestesia e rianimazione prevede la sola pronta disponibilità integrativa della guardia, "che deve quindi essere assicurata a prescindere dalla dotazione organica".

Nel medesimo senso dispone l'art. 6 del CCNL del 08.05.2000 (cfr. ordinanza del Tribunale di Trapani del 04.02.2003 di rimessione della questione interpretativa del CCNL in subiecta materia alle parti firmatarie e il consequenziale verbale di riunione per l'interpretazione autentica ad opera delle stesse del 07.05.2003).

Accertata, dunque, la responsabilità diretta dell'Ausl n. 9 di Trapani per il ritardo (dalle ore 16.50 alle ore 17.15) nell'inizio delle operazioni di anestesia e taglio cesareo in emergenza dovuto all'assenza di una équipe ostetrico-anestesiologica sul posto, occorre passare al secondo profilo sopra cennato e verificare se vi sia stata responsabilità, e di chi, per l'ulteriore ritardo nell'estrazione del feto (dalle ore 17.15 alle ore 17.45).

Come già detto sopra, i consulenti con motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici hanno evidenziato come, in una situazione di emergenza qualificata come quella di specie, sia stata "improvvida" la scelta di effettuare l'anestesia spinale in luogo di quella generale.

La seconda, infatti, avrebbe consentito di raggiungere nell'arco di 10 minuti (invece dei 30 occorsi con la spinale) l'effetto anestesilogico, sì da permettere l'estrazione del feto con 20 minuti di anticipo e notevole riduzione dei danni cerebrali riportati dal piccolo M.

Rimandando alle convincenti argomentazioni tecniche dei consulenti sopra riportate per intero, preme evidenziare che non colgono nel segno le note critiche del c.t.p. del dottore M. depositate in data 19.01.2007.

Il consulente tecnico di parte, dott. L. D. G. R., ha evidenziato che l'anestesia spinale "è una tecnica anestesilogica migliore ai fini della riduzione di rischi materni riducendone significativamente la mortalità" e che essa fu praticata anche per evitare una grave complicanza dell'anestesia generale, la polmonite ab ingestis, che può verificarsi in caso di anestesia generale a breve distanza dal pranzo.

A prescindere dal rilievo che alle ore 17.05 deve presumersi che la paziente non fosse "a breve distanza dal parto", ciò che invero rileva è che si fosse di fronte ad una situazione di estrema urgenza, nella quale qualsiasi ritardo, anche minimo, avrebbe aggravato (e aggravò) le condizioni del feto o sinanco portato alla morte dello stesso.

Se può convenirsi con il consulente tecnico di parte sull'osservazione che l'anestesia spinale è astrattamente una tecnica "migliore" della generale, perché comporta una minore possibilità di complicanze, deve tuttavia osservarsi che la seconda - come illustrato dai cc.tt.uu. e ampiamente sopra riportato - per via della sua celerità di effetti è comunque preferibile allorché vi sia un grave rischio per la salute o la vita della donna o (come nel caso di specie) del feto, fronteggiabile solo con l'estrazione immediata dello stesso.

In altri termini, l'anestesia generale, pur comportando maggiori rischi statistici di complicanze, deve essere comunque praticata allorché vi sia un grave e concreto rischio alla salute o alla vita della donna o del feto che richieda un cesareo statim.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, deve ritenersi che la condotta dell'anestesista non fu conforme agli obblighi di perizia e diligenza sullo stesso gravanti, id est che esso abbia praticato l'anestesia spinale incorrendo in inadempimento colpevole all'obbligo contrattuale di prestazione sanitaria corretta e conforme alle *leges artis*, obbligo discendente dal contatto sociale con il paziente (Cass. Civ., SS.UU., 11.01.2008, n. 577; Cass. Civ., Sez. III, 19.04.2006, n. 9085; Cass. Civ., Sez. III, 21.06.2004 n. 11488; Cass. Civ., Sez. III, 29.9.2004, n. 19564; Cass. Civ., Sez. III, 22.12.1999, n. 589).

Di tale inadempimento, dunque, deve rispondere il convenuto M., poiché deve ritenersi che lo stesso fosse stato reso edotto della situazione di particolare urgenza in ragione della quale fu contattato telefonicamente e costretto ad intervenire.

È lo stesso convenuto in comparsa di risposta ad affermare di essere intervenuto "in situazione d'emergenza per un parto cesareo deciso, calendato, eseguito e portato a compimento da altri" e di avere "avuto notizia della "crisi" fetale per la prima volta in occasione della convocazione in sala operatoria".

A fronte di tali esplicite affermazioni, tardivo e non credibile è il mutamento di rotta difensiva operato in conclusionale e secondo cui il M. non sarebbe stato reso edotto della situazione di gravità in cui versava il feto.

E del resto ciò risponde anche all'id quod plerumque accidit: si presume, in altri termini e fino a prova contraria, che un anestesista chiamato ad intervenire d'urgenza si informi e venga informato delle condizioni della paziente.

Dell'inadempimento del M., poi, deve rispondere anche l'A.u.s.l. n. 9 di Trapani, responsabile per il fatto del proprio dipendente ex art. 1228 c.c. (ex multis: Cass. Civ., SS.UU., 11.01.2008, n. 577).

Nessuna responsabilità può essere ascritta, invece, ai convenuti C. G. e G., poiché, una volta informato (per come sopra ritenuto) l'anestesista della situazione clinica della paziente, è rimessa ad esso, in ragione della peculiarità e autonomia della sua figura professionale rispetto agli altri membri dell'equipe, la scelta del tipo di anestesia da praticare.

Ne consegue che le lesioni riportate dal piccolo M. devono ascrivere al 70% (l'intera misura dell'aggravamento rispetto al 30% che sarebbe comunque residuo in seguito ad un intervento tempestivo e corretto) all'inadempimento colpevole (diretto e dell'ausiliario) della convenuta Ausl e al 35% (la metà dell'aggravamento) alla condotta del convenuto M., in considerazione del fatto che la scelta della anestesia spinale in luogo di quella generale ha comportato un ritardo parziale di 20 minuti sui complessivi 40.

Acclarate nei termini sopra esposti le responsabilità dell'occorso, può procedersi alla determinazione e liquidazione dei danni patiti dagli attori e lamentati in citazione, principiando dal danno biologico patito dal minore M..

I consulenti tecnici d'ufficio hanno riferito che il piccolo M. "è un bambino di 9 anni di età affetto da esiti di grave encefalopatia ipossico-ischemica intrapartum con tetraparesi spastica e mancata acquisizione delle normali funzioni della propria età. Trattasi di un bambino incapace di deambulare, di parlare, di relazionarsi in modo corretto con l'ambiente esterno e con i propri familiari, di espletare tutte quelle funzioni tipiche dell'età, abbisognando pertanto della costante assistenza dei propri genitori. Tale danno è a carattere permanente e comporta una percentuale di danno biologico pari al 100%".

Si è poi precisato sopra che, laddove fosse stato praticato un intervento operatorio tempestivo e corretto, i postumi permanenti in capo al minore sarebbe stati non superiori al 30%.

Del pari si è detto che del restante 70% deve rispondere l'Ausl n. 9 di Trapani e, in via solidale, del "solo" 35% il convenuto dott. M..

La liquidazione del detto danno biologico deve essere fatta con criterio equitativo e, in assenza di parametri oggettivi di riferimento, a tal fine ben può utilizzarsi il sistema della liquidazione tabellare c.d. "a punto", cui il Tribunale di Marsala da tempo fa ricorso in casi analoghi, consistente nell'attribuire - in base a tabella adottata dal Tribunale di Palermo aggiornata a cadenza annuale - ad ogni punto di invalidità permanente un certo valore, crescente in funzione del crescere dell'invalidità accertata.

Secondo tale sistema per un'invalidità del 70% va riconosciuto un valore di euro 6.025,35 in ragione di punto, per un importo complessivo di euro 421.774,50.

Il valore così determinato viene generalmente ridotto, applicando un coefficiente di abbattimento proporzionato all'età della persona lesa, in considerazione della presumibile durata media della vita.

Nel caso di specie, tuttavia, essendosi il danno verificato al momento del parto, non vi è luogo ad abbattimento alcuno in ragione del fatto che in quel momento il piccolo M. aveva tutta la vita innanzi a sé.

Il detto importo di euro 421.774,50 rappresenta, dunque, il danno biologico permanente patito dal minore in conseguenza dell'inadempimento colpevole dei convenuti A.u.s.l. e M. e liquidato all'attualità.

Non vi è luogo alla liquidazione del danno per inabilità temporanea, essendo esso assorbito dal danno permanente al 100% immediatamente verificatosi sin dal primo giorno di invalidità.

Attesa l'incidenza del danno sul diritto costituzionalmente garantito alla salute (e ravvisata la colpa in capo al medico anestesista e alla struttura ospedaliera come apparato), deve procedersi anche alla liquidazione del danno morale sofferto dal minore M., inteso come patema d'animo occasionato dal fatto illecito e distinto dal danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente garantiti di cui si dirà meglio appresso.

Se, peraltro, il danno morale nella accezione fatta propria dalla Corte Costituzionale (327/1994) è ontologicamente di natura transeunte, è indubbio che alcuni tipi di patemi d'animo, quale quello di specie, hanno un'intrinseca attitudine ad essere ineluttabilmente permanenti piuttosto che meramente cogenti (cfr. la storica Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2003, n. 8827, con riferimento peraltro ad una fattispecie analoga a quella oggetto di causa).

È chiaro, infatti, che la totale privazione a vita anche delle più normali e basilari funzioni relazionali di un individuo non può che rinnovare perennemente nello stesso una profonda sofferenza, sì da determinare un coacervo coatto di costanti privazioni e dolori che vicendevolmente si alimentano.

Di tanto si dovrà tenere conto più avanti al momento della liquidazione del diverso - ma contiguo - danno non patrimoniale da lesione di interessi costituzionalmente garantiti.

Il danno morale del minore M., dunque, desumibile inoppugnabilmente dalle stesse gravissime condizioni sopra descritte può essere liquidato - in ragione della definitiva compromissione di tutte le attività di vita del danneggiato (anche le più normali e semplici) e della sua condizione di neonato al momento del verificarsi dell'illecito - in due terzi del danno biologico complessivo stimato, e quindi in euro 281.183 all'attualità (in una scala che va da un quarto ai due terzi del danno biologico).

Tale somma non deve essere decurtata del 30%, essendo già parametrata al solo danno biologico derivato dall'inadempimento colpevole dell'Ausl e del convenuto M..

Può passarsi ora all'esame del danno esistenziale patito dal minore ed espressamente invocato in citazione.

Non è davvero questa la sede per ripercorrere analiticamente il lungo e ormai noto percorso giurisprudenziale degli ultimi anni in tema di risarcibilità dei danni non patrimoniali, se non per evidenziare alcuni dei principali punti di approdo, ormai condivisi e costituenti ius receptum della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 31.5.2003, nn. 8827, 8828; Corte Costituzionale 11.7.2003, n. 233; Cass. Civ., Sez. III, 21 ottobre 2005, n. 20355; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20343; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20323; Cass. Civ., Sez. III, 19 ottobre 2005, n. 20205; Cass. Civ., Sez. I, 15 gennaio 2005, n. 729; Cass. Civ., SS.UU., 24.03.2006, n. 6572; Cass. Civ., Sez. III, 12.6.2006, n. 13546; Cass. Civ., Sez. II, 06.02.2007, n. 2546): 1) il danno morale, inteso quale turbamento transeunte dell'animo, non esaurisce la categoria dei pregiudizi risarcibili ex art. 2059 c.c.; 2) rientra nella nozione di danno non patrimoniale anche quello biologico inteso come lesione dell'integrità psicofisica; 3) devono essere risarciti ex art. 2059 c.c. tutti i danni non patrimoniali conseguenti a lesione di

interessi della persona costituzionalmente garantiti, ivi compreso quello morale, a prescindere dall'integrazione di una fattispecie di reato.

Più discussa, in dottrina e in giurisprudenza, è la questione della configurabilità o meno dell'autonoma figura del danno esistenziale e della sua sovrapponibilità al c.d. "danno da lesione di interessi della persona costituzionalmente garantiti".

Al riguardo, dopo un iniziale atteggiamento scettico della Suprema Corte che aveva evidenziato l'inutilità e la "pericolosità" dogmatica di tale voce di danno in presenza dell'ormai riconosciuta risarcibilità dei danni non patrimoniali da lesione di interessi costituzionalmente garantiti (tanto incidentalmente quanto drasticamente Cass. Civ., Sez. III, 29.07.2004, n. 14488 ed ex professo Cass. Civ., Sez. III, 15.07.2005, n. 15022; nonché Cass. Civ., Sez. III, 20.04.2007, n. 9510), si registrano importanti arresti dello stesso giudice di legittimità nel senso della autonoma configurabilità del danno esistenziale, inteso come "ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno" (Cass. Civ., Sez. Lav. 16.05.2007, n. 11278; Cass. Civ., Sez. II, 24.04.2007, n. 9861; Cass. Civ., Sez. Lav., 07.03.2007, n. 5221; Cass. Civ., Sez. III, 19.02.2007, nn. 3758 e 3760; Cass. Civ., Sez. II, 06.02.2007, n. 2546; Cass. Civ., Sez. III, 02.02.2007, n. 2311 e soprattutto Cass. Civ., Sez. III, 12.06.2006, n. 13546; Cass. Civ. SS.UU., 24.3.2006, n. 6572).

Questo giudice si è già pronunciato nel senso di aderire a tale ultimo indirizzo, in considerazione del rilievo che la (necessaria ex art. 2059 c.c.) lesione dell'interesse costituzionalmente garantito si situa a monte sul piano dell'antigiuridicità e non integra di per sé il (logicamente) successivo danno conseguenza da risarcire, posto a valle della condotta contra ius.

Tale ricostruzione - nella misura in cui riconosce il danno non patrimoniale (diverso dal morale) solo se derivi da una lesione di diritti costituzionalmente garantiti e consista in alterazioni permanenti dello stile di vita - viene incontro all'esigenza di non proliferazione delle voci risarcibili con conseguente attenuazione del paventato (dai detrattori del danno esistenziale) rischio di iniusta locupletatio del danneggiato.

Essa, soprattutto, risponde all'esigenza di risistemazione dogmatica e allineamento dell'intera area dell'illecito aquiliano al noto schema del danno conseguenza, a discapito delle figure del danno evento nate con la storica pronuncia n. 186 del 1984 della Corte Costituzionale, che - al fine di superare le strette maglie della risarcibilità del danno non patrimoniale imposte dalla ormai superata lettura dell'art. 2059 c.c. - qualificava il danno biologico come patrimoniale e in re ipsa.

Ne conseguirebbe, alla stregua di tale indirizzo, che il genus del danno non patrimoniale ricomprende: 1) il danno morale inteso come patema d'animo transeunte risarcibile nei casi previsti dalla legge, e quindi in presenza di reato ovvero anche a prescindere da esso in caso di lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti; 2) il danno biologico inteso come lesione dell'integrità psico-fisica tutelata dall'art. 32 della Costituzione; 3) il danno esistenziale per come sopra delineato (ovverossia una permanente alterazione delle abitudini e degli interessi relazionali), laddove arrecato in violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Rimarrebbero "problematicamente" fuori da questa ricostruzione solo le lesioni di diritti costituzionalmente garantiti che non assurgono a danno esistenziale, nella misura in cui determinano "solo" un'alterazione non permanente delle abitudini e degli interessi relazionali del danneggiato.

L'esame di tale profilo in questa sede può essere omissso, posto che nel caso di specie si verte in ipotesi di alterazione gravissima e permanente delle abitudini e degli interessi relazionali del piccolo M., sì che può e deve sicuramente procedersi alla liquidazione del danno esistenziale (o da lesione di interessi costituzionalmente protetti) consistito nella definitiva compromissione delle normali potenzialità di esplicazione e realizzazione della personalità umana del detto minore, tanto in ambito familiare, quanto nelle relazioni verso soggetti terzi, in violazione degli artt. 2, 4, 29 e 30 della Costituzione, compromissione desumibile inequivocabilmente dalle sopra riferite condizioni di vita nelle quali egli versa ed è tragicamente destinato a permanere.

Va precisato, peraltro, "che il riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29 Costituzione) va inteso non restrittivamente, cioè come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, bensì nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati"(Cass. Civ., Sez. III, 12.06.2006, n. 13546).

Laddove il fatto lesivo alteri profondamente tale complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri e una determinante riduzione - se non annullamento - delle positività che dal rapporto parentale derivano (Cass. Civ., Sez. III 31.05.2003, n. 8827; Cass. Civ., Sez. III, 20.10.2005, n. 20324), viene a determinarsi quello sconvolgimento delle abitudini di vita che, pur potendo avere diversa ampiezza e consistenza in termini di intensità e protrazione nel tempo in relazione alle diverse situazioni, deve trovare comunque obiettivazione nell'alterazione del modo di relazionarsi del soggetto sia all'interno del nucleo familiare che all'esterno di esso nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione (Cass. Civ., Sez. III 31.05.2003, nn. 8827 e 8838).

Esso si sostanzia in vero in una modificazione (peggiorativa) della personalità dell'individuo, che si obiettivizza socialmente nella negativa incidenza sul suo modo di rapportarsi con gli altri, sia all'interno del nucleo familiare, che all'esterno del medesimo, nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione.

E ciò in conseguenza della subita alterazione; della privazione (oltre che di quello materiale anche) del rapporto personale con lo stretto congiunto nel suo essenziale aspetto affettivo o di assistenza morale (cura, amore), cui ciascun componente del nucleo familiare ha diritto nei confronti dell'altro (Cass. Civ., Sez. III, 12.06.2006, n. 13546).

Tale compromissione della personalità dell'individuo in ipotesi tragiche come quella di specie deve dunque sicuramente presumersi, in quanto rispondente all'id quod plerumque accidit, fino a prova contraria gravante sul danneggiante (ex multis: Cass. Civ., Sez. III, 12.06.2006, n. 13546; Cass. Civ., Sez. III, 15.02.2006, n. 3289; Cass. Civ., Sez. III, 11.08.2004, n. 15568).

Quel che qui rileva, invece, è l'esigenza che in ipotesi di contestuale liquidazione del danno morale e di altra voce di danno non patrimoniale (quale lo stesso biologico) siano evitati fenomeni di duplicazione delle poste risarcitorie e quindi

di iniusta locupletatio del danneggiato (si vedano in subiecta materia le storiche Cass. Civ., Sez. III, 31.5.2003, n. 8827 e 8828; nonché, in seguito, Corte Cost. 11.7.2003, n. 233; Cass. Civ., Sez. III, 7.11.2003 n. 16716; Cass. Civ., Sez. III, 18.11.2003, n. 17429; Cass. Civ., Sez. III, 12.12.2003 n. 19057; Cass. Civ., Sez. III, 1.6.2004, n. 10482; Cass. Civ., Sez. III, 29.7.2004, n. 14488; Cass. Civ., Sez. III, 18.3.2005, n. 5677; Cass. Civ., Sez. III, 30.3.2005, n. 6732; Cass. Civ., Sez. I, 10.5.2005, n. 9801).

Il problema si è posto - e si pone nel caso di specie - soprattutto laddove vi sia contestuale liquidazione del danno esistenziale/parentale e del danno biologico, posto che quest'ultimo ha da sempre ricompreso non solo la lesione dell'integrità psicofisica stricto sensu, ovvero sia del c.d. danno biologico statico, ma anche i suoi riflessi in termini di danno alla vita di relazione e danno estetico, tenuti in considerazione nei vari sistemi di liquidazione tabellare adottati dai Tribunali.

È per questo motivo che da certa parte della giurisprudenza si è escluso che in ipotesi di liquidazione del danno biologico sulla base dei sistemi tabellari, che ricomprendono anche l'aspetto dinamico-relazionale, si possa procedere alla liquidazione di ulteriori danni da lesione di interessi costituzionalmente garantiti (Cass. Civ., Sez. III, 20.04.2007, nn. 9510 e 9154; Cass. Civ., Sez. III, 09.11.2006 n. 23918; Cass. Civ., Sez. III, 16.02.2005, n. 15022; contra Cass. Civ., Sez. III, 02.02.2007, n. 2311; Cass. Civ., Sez. II, 06.02.2007, n. 2456).

Per risolvere la questione occorrerebbe riformulare le tabelle, detraendo dalle somme ivi previste la parte riconducibile agli aspetti relazionali, più propriamente sussumibili nell'alveo dei danni non patrimoniali "relazionali" da lesione di interessi costituzionalmente garantiti.

Allo stato, per scongiurare il paventato rischio di duplicazione delle poste risarcitorie, ritiene questo giudice che si debba tenere presente da un lato che la liquidazione del danno biologico, anche quando attuata mediante tabelle, è pur sempre di natura equitativa e dall'altro che l'equità, in ipotesi di danni biologici particolarmente gravi, può richiedere un adattamento al caso di specie soprattutto sul versante dinamico-relazionale/esistenziale.

In altri termini, se nella ipotesi di danni biologici di lieve e media entità può ritenersi (generalmente e salva la verifica del caso concreto) che la liquidazione tabellare sia atta a ricomprendere anche il c.d. danno relazionale/esistenziale, nelle ipotesi di danni biologici gravi e gravissimi occorrerà procedersi all'appesantimento di tale liquidazione per tenere conto soprattutto del danno esistenziale.

La pratica dell'appesantimento della liquidazione del danno biologico grave per tenere conto dell'incisione sugli aspetti relazionali/esistenziali è del resto oggi prevista espressamente dal Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 209/2005), il cui art. 138, comma III, stabilisce che, "qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l'ammontare del danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale può essere aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato".

Alla luce delle considerazioni che precedono, della stretta contiguità nel caso di specie del danno parentale anche con il danno morale (per le ragioni indicate in precedenza) già liquidato sopra nell'importo massimo, e richiamati i gravissimi postumi sopra detti (che hanno determinato un'invalidità permanente del 100% e quindi una totale privazione a vita anche delle più normali e basilari funzioni sociali e relazionali del minore intra ed extrafamiliari), ritiene questo giudice che, in applicazione analogica del citato art. 138, comma III del Codice delle Assicurazioni, il danno esistenziale patito dal piccolo M. in conseguenza dell'inadempimento colpevole dei convenuti debba essere liquidato mediante aumento del 30% (euro 126.532,35) della somma già liquidata a titolo di danno biologico (euro 421.774,50), sino all'importo definitivo di euro 548.306,85.

Anche tale danno non deve essere decurtato del 30% (lesioni non riconducibili all'inadempimento colpevole dei convenuti), perché già parametrato sul restante biologico del 70%.

Può passarsi ora all'esame del richiesto danno patrimoniale del minore, il quale, in ragione dello stato psicofisico in cui si trova ed è destinato a permanere a vita, non potrà ovviamente svolgere alcuna attività lavorativa.

È noto che in tema di liquidazione del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa, trattandosi della liquidazione di un danno futuro da lucro cessante ontologicamente difficile da stimare, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito l'alternatività del criterio equitativo puro a quello "misto" basato sull'adozione dei coefficienti di cui alla tabella allegata al r.d. n. 1402 del 1922 (Cass. Civ., Sez. III, 2.3.2004, n. 4186; Cass. Civ., Sez. III, 9.8.2003, n. 12124; Cass. Civ., Sez. III, 31.7.2002, n. 11376; Cass. Civ., Sez. III, 25.5.2000, n. 6873).

Ritiene questo giudice che astrattamente sia preferibile il sistema equitativo puro, poiché la detta tabella si basa su due elementi, la durata probabile della vita desunta dalle tavole di mortalità e il tasso di redditività ancorato a quello legale, calcolati sulla base di presupposti normativi e sociali non più rispondenti alla realtà attuale (Cass. Civ., Sez. III, 2.3.2004, n. 4186).

In un caso, tuttavia, come quello di specie, laddove da una parte il danneggiato è un neonato e manca una capacità lavorativa specifica attuale cui ancorare il giudizio equitativo e dall'altra i genitori non hanno dedotto alcunché in ordine alle loro condizioni economiche patrimoniali (il che avrebbe consentito, quanto meno, un giudizio "prognostico analogico" sull'attività lavorativa futura del minore), non può che ricorrersi per la liquidazione del danno certo al criterio equitativo misto basato sulle dette tabelle.

La stima del danno patrimoniale mediante utilizzazione del criterio della pensione sociale per le ipotesi residuali di mancata possibilità di determinazione del reddito sulla base di indici concreti e riferiti alla persona del danneggiato è peraltro oggi espressamente prevista dal Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 209/2005) all'art. 137.

Il danno de quo, dunque, deve essere liquidato utilizzando come valore il triplo della pensione sociale che all'epoca dei fatti (ottobre 1997) era di lire 498.700 mensili (pari ad euro 257,55, per un totale annuo di euro 3.090,68), e quindi euro 9.272,040.

Applicando il coefficiente di capitalizzazione desunto dalle tavole di cui al r.d. 9.10.1922 n. 1043, relativo all'età di anni 12, la minima prevista (20,048), si ottiene la somma di euro 185.885,85.

Non va operato il correttivo di riduzione del 10% che consente di tenere conto dello scarto presumibile tra vita fisica e vita lavorativa, e ciò al fine controbilanciare il sensibile aumento dell'aspettativa della vita media rispetto alle tavole di sopravvivenza della popolazione e alle statistiche mortuarie dell'inizio secolo, poste a fondamento della tabella allegata al r.d. 1043/1922.

La detta somma, dunque, appare equa, anche tenuto conto che la vittima godrà sicuramente della pensione di invalidità. Essa, però, deve essere decurtata del 30%, ovverosia della misura di danno (e conseguentemente di incapacità lavorativa) non riconducibile all'inadempimento colpevole dei convenuti.

Ne consegue che spetta al minore M., a titolo di danno patrimoniale da incapacità lavorativa, la somma di euro 130.120,10 all'attualità.

Complessivamente spetta al minore M. il risarcimento della somma di euro 959.609,95, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali (biologico, morale ed esistenziale) e patrimoniali derivati dall'aggravamento colpevole della propria invalidità.

Può passarsi ora all'esame dei danni patiti dai genitori del piccolo M. e richiesti in citazione, principiando da quelli non patrimoniali.

Va riconosciuto, agli stessi, in primo luogo il danno morale, inteso come patema d'animo, sicuramente risarcibile tanto per l'integrazione degli estremi del reato di lesioni colpose, quanto per la sua incidenza sull'interesse ad un "normale" ed equilibrato svolgimento delle relazioni familiari, costituzionalmente garantito dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Gli attori hanno poi chiesto la liquidazione del "danno psichico sofferto da liquidarsi equitativamente, valutando la compromissione durevole e obiettiva che riguarda la personalità (dei genitori del danneggiato in proprio) nella sua efficienza, nel suo equilibrio, nel suo adattamento alla grave situazione familiare venutasi a determinare a causa della grave invalidità permanente di cui è vittima il piccolo M.; da considerare quale danno consistente, che riduce parzialmente le capacità, le potenzialità, le qualità della vita della persona" (pag. 4 della citazione).

Nonostante l'espresso inquadramento del danno richiesto nella figura del biologico psichico, è evidente dal tenore delle allegazioni qui riportate che gli attori hanno inteso in realtà fare riferimento alla diversa voce del danno non patrimoniale "parentale" o da lesione dell'interesse costituzionalmente garantito all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.

Tale danno, per come detto sopra a proposito di quello specularmente patito dal minore M., deve essere presunto fino a prova contraria, quale conseguenza normale e prevedibile di un evento tragico all'interno di un "normalmente" coeso nucleo familiare.

Si è già detto sopra a proposito del piccolo M., ma con considerazioni che valgono anche per i suoi genitori, che le due figure di danno non patrimoniale in esame (id est il danno morale e il danno da compromissione del rapporto parentale), pur ontologicamente distinte, tendono a confondersi in un caso come quello di specie, laddove lo stato vegetativo del minore per l'intera esistenza non potrà che generare nei genitori, de die in diem, un coacervo osmotico e perennemente rinnovantesi di dolori, patemi e privazioni, con completo stravolgimento delle "normali" abitudini di vita.

È per questo motivo - e per l'assenza di un danno biologico proprio (escluso dai consulenti tecnici d'ufficio) in capo ai genitori - che appare opportuno procedere ad una liquidazione unitaria degli stessi.

Anche la loro liquidazione sfugge per la natura non patrimoniale degli interessi lesi ad una valutazione economica vera e propria.

Ogni tentativo di razionalizzare il calcolo in esame non può, consequenzialmente, far obliare che la liquidazione, quand'anche tabellare, rimane equitativa e che, nello sforzo di adeguare il risarcimento alle circostanze del caso concreto, vanno tenuti presenti fattori quali l'età della vittima, il grado di parentela, le particolari condizioni della famiglia, la minore o maggiore gravità del fatto lesivo e ogni altro elemento in concreto rilevante per la quantificazione del pretium doloris e dello sconvolgimento del rapporto parentale.

Considerati, dunque, da un lato la riduzione al minimo vitale delle relazioni umane e familiari con il proprio figlio per l'intera durata della esistenza e il dolore nell'assistere impotenti agli ostacoli quotidiani alla realizzazione della sua persona nella vita sociale, professionale ed emotiva, dall'altro la giovane età dei genitori al momento dei fatti (che consentiva loro, in potenza, di allargare il loro nucleo familiare implementando gioie e condivisioni) e il rilievo che la compromissione delle loro possibilità relazionali è sicuramente meno tragica di quella del figlio perché non indistintamente totale verso gli altri esseri umani (e non), ritiene questo giudice di liquidare il danno non patrimoniale (morale e parentale) patito dai genitori per l'aggravamento colpevole delle condizioni del piccolo M. in via equitativa nella misura della metà delle somme riconosciute al figlio a titolo di risarcimento del danno morale e per appesantimento del biologico, ovverosia in euro 203.857,67 cadauno, somma questa liquidata all'attualità.

Anche tale danno non deve essere decurtato del 30% (lesioni non riconducibili all'inadempimento colpevole dei convenuti), perché già parametrato sul restante biologico del 70%.

Resta da esaminare, nei soli limiti delle allegazioni attoree, il profilo dei danni patrimoniali invocati dai genitori e consistenti nelle "spese mediche sostenute" e in quelle "di assistenza e di accompagnamento" presenti e future.

Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di spese mediche sostenute, non avendo gli attori dedotto e provato alcunché di specifico al riguardo e tenuto presente che tali esborsi sono generalmente coperti, per tale tipo d'invalidità, dal servizio sanitario nazionale.

Diversamente è a dirsi per le spese di assistenza.

Pur non avendo gli attori fornito alcuna indicazione utile alla liquidazione di tale voce di danno, ritiene questo giudice di dovere procedere comunque alla sua determinazione in via equitativa pura, in ragione della grande difficoltà (sufficiente ad integrare i presupposti di cui all'articolo 1226 c.c.; cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.11.1996, n. 1474; Cass. Civ., Sez. III,

24.04.1995, n. 4609; Cass. Civ., Sez. II, 27.12.1994, n. 11202) per i genitori di provare nel loro preciso ammontare l'entità delle spese affrontate e da affrontare per l'assistenza del minore ridotto ad uno stato vegetativo.

"Appartiene invero alla nozioni di comune esperienza che in ipotesi siffatte si impongono esborsi straordinari per soddisfare le più variegata esigenze, spaziandosi dai necessari adattamenti della casa di abitazione ai presidi sanitari, dagli accorgimenti particolari per l'alimentazione e l'igiene personale alla vigilanza (costante) e alle cure, con inevitabile pervasione di ogni aspetto dell'esistenza di chi si occupa del soggetto, anche sotto il profilo strettamente economico; sicché la predisposizione delle "prove" delle spese si tradurrebbe nell'impossibile (o gravemente difficoltosa) contabilizzazione della vita stessa, inesigibile soprattutto da parte di chi abbia preoccupazioni ben più incombenti di quella costituita dalla imputazione di ogni singola erogazione di denaro, tra l'altro non sempre documentabile e non sempre univocamente collegabile alla situazione che la abbia provocata" (Cass. Civ., Sez. III, 31.05.2003, n. 8827).

Partendo dal dato notorio (cfr. sito internet dell'Istat) che il reddito medio familiare in Sicilia è di circa euro 1.800 mensili e dalla considerazione che oltre la metà di tale cifra un nucleo familiare "normale" non sia in grado di spendere per le esigenze di un figlio minore, può procedersi al calcolo equitativo delle somme spese dall'ottobre 1997 ad oggi (danno emergente), rivalutate secondo un indice medio Istat dell'1.1%, per un ammontare complessivo di euro 123.750.

Quanto al danno patrimoniale futuro (c.d. lucro cessante), deve considerarsi che oggi i genitori del piccolo M. hanno un'età media di anni 40, mentre l'aspettativa normale di vita attuale si aggira intorno agli anni 70, con la conseguenza che gli esborsi in questione devono essere calcolati per anni 30.

Procedendo ad una capitalizzazione della rendita unitaria annua di euro 10.800 al tasso del 4,14% annuo (pari alla rendita dei titoli di Stato), si ottiene la somma di euro 183.619,97.

La somma liquidata appare equa anche alla luce della probabile aspettanza in capo agli attori dell'indennità di accompagnamento (essi stessi deducono in citazione l'avvenuto riconoscimento del diritto in questione da parte della Commissione medica competente).

Entrambe le somme sopra dette devono essere ridotte del 30% in ragione della non ascrivibilità del 30% dei postumi invalidanti (e quindi della conseguenze patrimoniali dannose) alle condotte dei convenuti A.u.s.l. e M..

Alla luce delle considerazioni che precedono, spetta ai genitori del piccolo M., a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, la somma di euro 203.857,67 cadauno, e a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma di euro 215.158,48, il tutto per un ammontare complessivo di euro 622.873,72 all'attualità.

Conclusivamente l'A.u.s.l. n. 9 di Trapani e in solido il convenuto M. (questi nella inferiore misura del 50%) vanno condannati al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di euro 1.582.483,20 (euro 959.609,48 + euro 622.873,72).

A compensazione dell'ulteriore danno da lucro cessante, derivante dal ritardato pagamento della somma dovuta (danno che deve intendersi domandato dalla parte attrice con la richiesta di attribuzione di interessi e che deve presumersi esistente, in considerazione del verosimile utilizzo di siffatta somma, se tempestivamente corrisposta, in impieghi remunerativi), possono attribuirsi agli attori interessi al saggio legale in vigore anno per anno, a decorrere dalla data del fatto lesivo sino ad oggi, sull'importo complessivo di euro 1.582.483,20, svalutato in base agli indici Istat fino alla data dell'accadimento lesivo e ogni anno rivalutato secondo i medesimi indici.

Sull'intero complessivo importo liquidato a titolo di risarcimento - ivi compreso il lucro cessante - decorrono interessi legali dal giorno della presente sentenza.

Riepilogando, la convenuta A.u.s.l. n. 9 di Trapani deve essere condannata al pagamento in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni di cui in narrativa, della somma di euro 1.582.483,20, oltre interessi legali computati come detto sopra; in solido, quanto alla minore somma di euro 791.241,60, oltre interessi legali computati come sopra, con il convenuto dott. M.A..

Va, poi, parzialmente accolta la domanda del M. diretta ad essere manlevato dalla Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in forza della polizza di assicurazione la propria responsabilità civile connessa ai rischi professionali, e ciò nei non contestati limiti del massimale di polizza pari ad euro 361,519,83, oltre interessi legali come sopra computati, stante la responsabilità della compagnia assicuratrice per tale voce anche oltre il massimale (Cass. Civ., Sez. III, 5.10.2004, n. 19930; Cass. Civ., Sez. III, 27.9.2004, n. 19321; Cass. Civ., Sez. III, 5.8.2004, n. 15306).

Restano assorbite, invece, le domande di garanzia spiegate dai convenuti G. A., C. G. e C. G. nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici sul presupposto (escluso in motivazione) di una loro responsabilità nella causazione dei danni agli attori.

– *Omissis* –

Si dispone che copia della presente sentenza sia trasmessa alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le determinazioni di spettanza in ordine ad eventuali azioni di danno erariale.

P.Q.M.

Il Tribunale, in funzione di Giudice unico, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. rigetta la domanda attrice di risarcimento danni spiegata nei confronti dei convenuti G. A., C. G. e C. G.;
2. dichiara non luogo a provvedere sulle domande spiegate dai convenuti di cui al punto che precede rispettivamente nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a. e Le Assicurazioni d'Italia s.p.a.;
3. accoglie per quanto di ragione la domanda di parte attrice nei confronti dell'A.u.s.l. n. 9 di Trapani e del convenuto M.A. e, per l'effetto, condanna l'A.u.s.l. n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore degli attori, per i titoli di cui in narrativa, della complessiva somma di euro 1.582.483,20 oltre interessi come in motivazione; in solido con il convenuto M.A. limitatamente alla minore somma di euro 791.241,60, oltre interessi legali come in motivazione;

4. condanna Le Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne il convenuto M.A. dal pagamento delle somme da questi dovute agli attori in forza della presente sentenza nei limiti di euro 361,519,83, oltre interessi legali come in motivazione;
 5. pone a carico degli attori le spese di lite dei convenuti G. A., C. G. e C. G. e delle terze chiamate in causa Milano Assicurazioni s.p.a., Sara Assicurazioni s.p.a. e Le Assicurazioni Generali s.p.a., che liquida, quanto ai convenuti, in euro 18.100 cadauno, di cui euro 4.100 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, e quanto alle compagnie chiamate in causa in euro 14.100, di cui euro 4.010 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
 6. condanna in solido i convenuti A.u.s.l. n. 9 di Trapani, in persona del legale rappresentante p.t., e M.A. a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in euro 49.100 di cui euro 11.000 per competenze ed euro 1.100 per spese, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
 7. condanna Le Assicurazioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore del convenuto M.A. delle spese di lite, che liquida in euro 19.100, di cui euro 5.100 per competenze, oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
 8. pone a carico dei convenuti A.U.S.L. n. 9 di Trapani e M.A. le spese di c.t.u., in misura di metà ciascuno;
 9. manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei Conti per le determinazioni di spettanza in ordine alle eventuali azioni di danno erariale.
- Così deciso in Marsala, il 20.02.2008.
Il Giudice, Pier Luigi Tomaiuoli

Trib. Catania, 2 luglio 2008, n. 2997

- OMISSIS -

Nella causa civile iscritta al n. 532/2002 R.G.

promossa da

M., nato a Catania il xxx, elett. Domicilio. in Catania, via xxx presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lipera che lo rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata in data 1/6/2005.

ATTORE

Contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura distrettuale di Catania, con sede in Via Vecchia Ognina, domiciliataria

CONVENUTO

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'avvocatura distrettuale di Catania, con sede in Via Vecchia Ognina, domiciliataria.

CONVENUTO

Precisate le conclusioni all'udienza in data 04/07/2007, la causa veniva assunta in deliberazione e indi decisa in esito al decorso, in data 07/11/2007, dei termini di cui all'art. 190 bis c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, sospesi durante il periodo feriale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione, quivi di seguito fotostaticamente riprodotta, notificata per entrambi in data 25/1 /2002 M. conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Catania, il Ministero dei Trasporti e il Ministero della Difesa:

Parte attrice provvedeva quindi alla tempestiva iscrizione della causa a ruolo in data 31/1/2002, mentre nessuno dei convenuti riteneva di costituirsi in giudizio.

In esito alla scansione processuale dal codice di rito prescritta e da parte attrice istata, venivano precisate le conclusioni alla udienza in data 31/5/2004. Indi, con ordinanza emanata in data 12/13 ottobre 2004, quivi di seguito fotostaticamente riprodotta, il Giudice Istruttore all'epoca assegnatario del processo, dott. La Mantia, restituiva la causa in istruzione:

In data 20/6/2005 si costituivano in giudizio i convenuti Ministero dei Trasporti e della Difesa con unica "memoria" quivi di seguito fotostaticamente riprodotta:

Acquisita la documentazione dalle parti prodotta, il nuovo giudice istruttore, odierno estensore, con il proprio provvedimento emanato in data 7-8/3/2006 invitava tra l'altro le parti a precisare le conclusioni alla udienza in data 4/7/2007 in esito alla quale, assunta la causa in deliberazione la decideva in esito al decorso, in data 7/11/2007, dei termini di cui all'art. 190 bis cpc per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, sospesi durante il periodo feriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'uopo di sgomberare immediatamente il campo da possibili suggestioni argomentative, va qui ribadito in incipit quanto già evidenziato con il proprio complesso provvedimento emanato in data 7/8 marzo 2006, *id est* che, quella di cui al presente procedimento, è causa di "risarcimento del danno morale subito dall'attore" a causa dei comportamenti tenuti dalle amministrazioni convenute in violazione di legge nonché di diritti costituzionalmente protetti quale quello a non subire discriminazione sessuale, e dunque, di norme precettive della Costituzione della Repubblica istitutive di diritti che si assumono violati, e che il "danno morale" conseguente alle ingiuste lesioni di un interesse inerente alla persona costituzionalmente garantito "non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cpc e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la separazione del danno non patrimoniale, ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica, implicitamente ma necessariamente ne esige la tutela,

e, in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale (Cass., 31 maggio 2003, n. 8828).

Tanto premesso, deve ora evidenziarsi che è rimasto accertato In giudizio che, l'odierno attore, M. avendo proposto ricorso in data 16/3/2001 avverso la ritenuta "idoneità" al servizio militare, in occasione della visita "di leva" presso l'Ospedale Militare di Augusta ove è stato trattenuto dal 5 al 6 giugno 2001, ha dichiarato di essere omosessuale, avendo peraltro prodotto relazione psicologica del Servizio di psicologia USL 3 di Catania prot. n. 326/RAOI del 22/3/2001 nella quale si legge testualmente "al colloquio il ragazzo dichiara di essere omosessuale"; in particolare dalle "note cliniche" di cui al diario clinico del ricovero presso il detto Ospedale Militare risulta testualmente che il M. "Mette in atto atteggiamenti seduttivi. Durante il colloquio si atteggia a donna, ritocca il trucco, sorride spesso. Afferma di non poter effettuare il servizio di leva perché le "sue esigenze di privacy non verrebbero rispettate in un contesto di uomini". Afferma di "vivere bene" il suo "essere donna psicologico" in un "corpo da uomo", di sentirsi accettato dall'ambiente familiare". Lo stesso, definito nelle medesime note cliniche "soggetto lucido, collaborante" con "tratti di immaturità e di narcisismo" e risultato "all'esame psichico non turbe del pensiero e della percezione", è stato "riformato ai sensi dell'art. 16/I del D.M. n. 114 del 4/4/2000" con esonero permanente dal servizio militare per "disturbo dell'identità sessuale.

Orbene Marinfarm di Augusta ha inviato l'esito dell'accertamento sanitario allo Ufficio Provinciale della motorizzazione civile di Catania, comunicando che il M. "è risultato non essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi".

Orbene, con il provvedimento n. 1195 del 19/9/2001, "vista la comunicazione n. 0007791 del 12/6/01 Osp. M Aug. In data 19/9/2001, dalla quale risulta che la S. V, il giorno 6/5/2001 non in possesso dei requisiti d'idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi" e "considerato che il suddetto comportamento di guida (sic) fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S. V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per possesso della patente di guida", l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Catania ha disposto, ai sensi dell'art. 128 d.lgvo. n. 285/1992, "la revisione della patente di guida" dell'odierno attore "mediante un nuovo esame di idoneità psico-fisica".

Prima di dar conto degli esiti giurisdizionali amministrativi di siffatto provvedimento, ritiene il Giudice di quivi di seguito trascrivere le norme di riferimento:

art. 128 d. Igvo 30/4/1992, n. 285

1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito del/a visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente, 2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente inidoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI " art. 119 a linea d. Igvo 30/4/1992, n. 285: "Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. /22, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore".

È ora venuto il momento di dar conto delle statuizioni del Giudice Amministrativo adito dall'odierno attore con ricorso cautelare e di merito avverso il superiore provvedimento.

Orbene, già con la propria ordinanza in data 11/16-1-2002 il TAR per la Sicilia, sez. dist. di Catania "anche tenendo conto del grave pregiudizio morale che da esso consegue in danno del ricorrente" sospendeva l'impugnato provvedimento n. 1195/19 del 19/9/2001; indi, con sentenza emanata in data 28/10-7/12/2005, riconosciuto "che il provvedimento impugnato è affetto dai vizi di violazione di legge denunciati" accoglieva il ricorso per l'annullamento dello stesso, condannando l'Amministrazione alle spese del giudizio. Evidenziava, del tutto condivisibilmente, in detta sentenza il Giudice Amministrativo, che, posto il contenuto degli artt. 128 e 119 del d. Igvo 30/4/1992, n. 285, "a sua volta, l'art. 320 del d.p.r. 16/12/1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione del codice della strada, nello specificare quali siano le malattie invalidanti, alla lettera E. Malattie Psichiche, elenca "malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida (etc)". Osserva il Collegio che l'omosessualità non rientra nella categoria di "malattia psichica" e, pertanto, non è inclusa in alcuna delle ipotesi considerate dal richiamato art. 320 del regolamento di esecuzione del codice della strada. Questo TAR ha avuto già modo di affermare, in seno all'ordinanza cautelare n. 159/2002, che le preferenze sessuali di un individuo non rientrano in nessuna delle nozioni della scienza medica che la norma prende in considerazione ai fini della capacità di guida e non rappresentano meno che mai "malattia psichica", Nella memoria di costituzione in giudizio l'Amministrazione afferma – sì come d'altronde nella comparsa di pur tardiva costituzione nel presente giudizio dinnanzi al Tribunale Ordinario – che non in considerazione del semplice accertamento dell'omosessualità è stato adottato il provvedimento impugnato, ma per le "situazioni cliniche di sofferenza psichica" che emergevano dalla relazione prodotta dall'interessato a sostegno della richiesta di riforma dal servizio militare (ai sensi dell'art. 16 lettera i), nonché dall'esito della visita cui era stato sottoposto presso Marinfarm di Augusta, nell'ambito del procedimento volto all'accertamento della idoneità alla prestazione del servizio militare. Afferma pertanto l'Amministrazione che il provvedimento impugnato è scaturito dalla riscontrata sussistenza di "patologie di tipo psichico", (non meglio specificate e individuate nominativamente) e non in considerazioni di valutazioni inerenti la mera sfera sessuale del ricorrente, Tale precisazione (integrazione) in giudizio della motivazione del provvedimento, quand'anche si voglia considerare ammissibile, non è tuttavia idonea a salvare il provvedimento dai vizi denunciati,.

Amnesso che l'Amministrazione si sia determinata ad adottare il provvedimento non in funzione dell'omosessualità del ricorrente, ma delle problematiche psichiche evidenziate nelle visite mediche, cui si fa riferimento nella difesa dell'Amministrazione, va osservato quanto segue. Le "turbe psichiche" o "della personalità" che la norma riportata prende in considerazione ai fini della idoneità alla guida devono essere di tal fatta da generare condizioni "non compatibili con la sicurezza della guida". Al di là della facile constatazione che non è data riscontrare, alla lettura degli atti, alcuna "malattia psichica" specificamente individuata, invero, le affermazioni così generiche dell'Amministrazione non sono in alcun modo supportate dalla documentazione in atti. La relazione del servizio di psicologia della Azienda USL di Catania n. 3 del 22/3/2001, prodotta dallo stesso interessato all'Autorità militare a sostegno della richiesta di riforma dal servizio militare, evidenzia testualmente: "alla visita psicologica un atteggiamento collaborativo e adeguato al contesto d'esame: Buone e integre appaiono le funzioni cognitive e la capacità di relazionarsi in maniera non difensiva. AL COLLOQUIO si evidenzia un funzionamento psichico consono all'età adolescenziale: emergono spunti critici e oppositivi verso alcune regole e norme sociali; tendenza alla semplificazione di alcuni aspetti della realtà sia interna che esterna e alla formulazione di giudizi a volte dicotomici. Emergono ancora una positiva autoaccettazione, tuttavia molto centrata sulla propria corporeità prevalentemente in maniera estetica e limitate capacità introspettive.

All'esame psicodiagnostica si documentano capacità cognitive nella norma e pensiero sufficientemente mobile e fluido. Sul versante emotivo si evidenzia un'affettività non ancora matura e adattata con possibili tratti di impulsività. L'affettività più profonda rivela sentimenti di fragilità e insicurezza e timori, non consapevoli, di contatto con l'ambiente, che il soggetto tende a fronteggiare attraverso l'iper valutazione narcisistica di sé e attraverso un iperattivismo forse compensatorio a timori depressivi. In conclusione, dall'anamnesi, dal colloquio e dalle risultanze psicodiagnostiche emerge come il vissuto del ragazzo rispetto all'ambiente esterno sia quello di un contenitore accettante, protettivo e ap problematico. Se ciò lo ha aiutato a vivere serenamente la propria identità sessuale, si ritiene che l'impatto con ambienti e modi di pensare differenti dal vissuto esperienziale del soggetto potrebbe anche a causa della sua insicurezza e non piena maturità affettiva non essere adeguatamente fronteggiato e causare problematiche disadattative di tipo depressivo". Le conclusioni della relazione medica della Azienda USL n. 3 non evidenziano, dunque, una "malattia psichica", come richiedono le norme sopra richiamate ai fini della incapacità di guida e neppure quel "quadro psicologico grave" di cui l'Amministrazione nella memoria di costituzione in giudizio. Tutt'al più, nella parte finale della relazione medica, compare qualche perplessità riguardo "la maturità affettiva" del ricorrente che potrebbe dar luogo a "problematiche di disadattamento all'ambiente", che, in quanto tali, se possono assumere una qualche rilevanza ai fini della valutazione concernente l'idoneità del soggetto a prestare servizio di leva e, dunque, ad integrarsi e re/azionarsi in un ambiente esclusivamente maschile, per giunta con regole comportamentali proprie e caratteristiche della vita militare) nessuna rilevanza possono assumere quelle stesse problematiche rispetto alla valutazione della "idoneità" alla guida di un autoveicolo, che notoriamente non richiede alcun tipo di capacità affettivo-relazionale. Si aggiunga che dal diario clinico dell'Ospedale Militare di Augusta si legge: "(omissis) All'esame psichico non turbe del pensiero e della percezione. Diagnosi: disturbo dell'identità sessuale", Dunque, in modo chiaro, neppure da tale accertamento clinico, risulta alcuna patologia di tipo psichico".

Ciò posto rileva il Giudice che i comportamenti tenuti dall'Amministrazione appaiono in evidente discriminazione sessuale del M. e in evidente dispregio dei principi costituzionali, immediatamente precettivi, a tenore dei quali art. 2 "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità"; art. 3 a linea "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" postocchè, inoltre, art. 3 cpv "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". Ergo, l'art. 3 Cost. protegge l'individuo da qualunque discriminazione legata all'orientamento sessuale; cfr. anche gli artt. 8 e 14 della convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea, nonché la risoluzione del parlamento europeo del 8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità; con detta risoluzione il Parlamento europeo, ha consacrato il fine della progressiva equiparazione, sotto ogni aspetto della vita economica e sociale, degli individui omosessuali, con l'intento di perseguire formalmente l'obiettivo della sostanziale eguaglianza delle persone, indipendentemente dalle loro inclinazioni sessuali e in linea alta condanna di ogni discriminazione in ragione di sesso, lingua, religione, ceto sociale, ecc. Con sentenza pronunciata a Strasburgo il 21 dicembre 1999 (caso Salgueiro da Silva Mouta) la Corte europea dei diritti dell'uomo ha sanzionato il Portogallo, ritenendo che il diniego da parte dei giudici portoghesi di affidare il figlio al genitore omosessuale costituisce discriminazione e violasse gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Deve poi considerarsi che, come è stato detto "l'omosessualità infatti, e beninteso, è una condizione personale, e non certo una patologia, così come le condotte\relazioni omosessuali non presentano, di per sé, alcun fattore di rischio o di disvalore giuridico, rispetto a quelle eterosessuali." L'omosessualità si pone – ai fini che qui interessano – in termini non diversi dalle opzioni politiche, culturali e religiose, che pure, ai detti fini, sono di per sé irrilevanti; e ciò è tanto più vero in relazione ad una Amministrazione dello Stato che, nella sua massima articolazione Repubblicana ha il compito, specificamente assegnatogli dalla Costituzione, di "rimuovere gli ostacoli di ordine sociale" e, tra questi, le antiche prevenzioni verso l'omosessualità, "che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana". Come invero affermato anche recentissimamente dalla Suprema Corte "è del tutto condivisibile l'affermazione ... secondo la quale l'omosessualità va riconosciuta "come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformità ai precetti costituzionali", assunto da cui discende che la libertà sessuale va "intesa anche come libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali" in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalità, tutelato dall'art 2 Cost." (così, in termini, Cass., 25 luglio 2007, n. 16417).

Siffatti comportamenti di entrambe le amministrazioni – quella della Difesa per avere Marinferm di Augusta inviato l'esito dell'accertamento sanitario e relativa documentazione allo Ufficio Provinciale della motorizzazione civile di Catania, comunicando che il M. "è risultato non essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi", e quella dei Trasporti per avere l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Catania con il provvedimento n. 1195 del 19/9/2001, "vista la comunicazione n. 0007791 del 12/6/01 Osp. M. Aug. In data 19/9/2001, dalla quale risulta che la S. V, il giorno 6/5/2001 non in possesso dei requisiti d'idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi" e "considerato che il suddetto comportamento di guida (sic) fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S. V. dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per possesso della patente di guida", disposto, ai sensi dell'art. 128 d.lgvo. n. 285/1992, "la revisione della patente di guida" dell'odierno attore "mediante un nuovo esame di idoneità psicofisica" – ove pur non dolosi, certamente e gravissimamente colposi, dal momento che non è affatto vero che il M. era risultato, all'esito del ricovero presso l'Ospedale militare di Augusta, "non in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi" e che, entrambi i "provvedimenti" sopra menzionati sono affatto privi di qualsivoglia specifica motivazione, accedendo, dunque, direttamente a quell'esito diagnostico di "disturbo della identità sessuale" formulato dall'Ospedale Militare di Augusta e alla stregua del quale il M. è stato riformato – hanno cagionato al M. un grave danno costituito dalla grave sofferenza morale (l'esistenza di "grave pregiudizio morale" che dall'impugnato provvedimento n. 1195/19 del 19/9/2001 "consegue in danno del ricorrente", specificamente riconosce il TAR già con la propria ordinanza in data 11/16- I -2002 di sospensione dello stesso) cagionata dalla umiliante discriminazione subita proprio da parte dell'Amministrazione che, al contrario, attesi la sua soggezione alla legge e i suoi doveri di "imparzialità", ha, anzitutto il dovere di agire nel pieno rispetto della prima e nello assoluto diniego di ogni discriminazione, e indi, nella sua massima articolazione Repubblicana, il compito, specificamente assegnatogli dalla Costituzione, di "rimuovere gli ostacoli di ordine sociale" e, tra questi, le antiche prevenzioni verso l'omosessualità, "che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Il comportamento delle due Amministrazioni ha, invero, gravemente offeso e oltraggiato la personalità del M. in uno dei suoi aspetti più sensibili ed ha in più indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito non soltanto come "abbandonico", ma, vieppiù, come vessatorio nella privazione di una particolarissima occasione per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.

Alla difesa delle Amministrazioni convenute che, nella propria comparsa di risposta depositata in data 20/6/2005, ha ritenuto di affermare che "la nota della Motorizzazione civile di Catania che invita il M. a proporre istanza per essere sottoposto a visita da parte della competente Commissione" (all'uopo di evitare equivoci terminologici deve rammentare il Giudice che trattasi del provvedimento n. 1195 del 19/9/2001, con il quale, "vista la comunicazione n. 0007791 del 12/6/01 Osp. M. Aug. In data 19/9/2001, dalla quale risulta che la S. V, il giorno 6/5/2001 non in possesso dei requisiti d'idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi" e "considerato che il suddetto comportamento di guida (sic) fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S. V dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per possesso della patente di guida", l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Catania ha disposto, ai sensi dell'art. 128 d.lgvo. n. 285/1992, "la revisione della patente di guida" dell'odierno attore "mediante un nuovo esame di idoneità psico-fisica") "non ha avuto alcun effetto concreto. L'attore non ha mai avanzato istanza per la sottoposizione a visita, non è mai stato visitato, e, soprattutto, ha sempre conservato la patente di guida, di cui è ancora oggi in possesso", risulta documentalmente smentita dalla produzione in giudizio da parte del M. di copia del "certificato medico" della Commissione Medica Locale di Catania patenti di guida per Revisione M.C.T.C. rilasciato il 12/11/2001 dal quale risulta non soltanto che il M. si è sottoposto a visita come prescritto con il superiore provvedimento, ma che lo stesso è stato riconosciuto idoneo solo "per anni uno", pur in assenza di patologie o anche semplici disturbi fisici o psichici, invero non risultanti dal detto certificato nel quale persino le "reazioni della personalità" vengono definite "normali", e in assenza di qualsivoglia motivazione; che, dunque, *per relationem*, deve ritenersi il "disturbo della identità sessuale" quivi divenuto cronologicamente limitativo della idoneità alla guida.

Né sarà inutile rammentare alla difesa delle Amministrazioni convenute il soprascritto disposto di cui all' art. 128 d. lgvo 30/4/1992, n. 285

"1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dall'art. 187 possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119. Comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.

2. Chiunque circoli senza essersi sottoposto agli accertamenti o esami previsti dal comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 74 a Euro 296. Alla stessa sanzione soggiace chiunque circoli nonostante sia stato dichiarato, a seguito dell'accertamento sanitario effettuato ai sensi del comma 1, temporaneamente idoneo alla guida.

3. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del Capo I, Sezione Ii, del Titolo VI "

Ergo il M. è stato costretto dalla forza cogente del superiore provvedimento, gravemente sanzionato, n. 1195 del 19/9/2001, con il quale, "vista la comunicazione n. 0007791 del 12/6/01 Osp. M Aug. in data 19/9/2001, dalla quale risulta che la S. V, il giorno 6/5/2001 non in possesso dei requisiti d'idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi" e "considerato che il suddetto comportamento di guida (sic) fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S. V dei requisiti di idoneità psicofisica prescritti per possesso della patente di guida", l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile di Catania ha disposto, ai sensi dell'art. 128 d.lgvo. n. 285/1992, "la revisione della patente di guida" dell'odierno attore "mediante un nuovo esame di idoneità psico-fisica", a sottoporsi al mortificante, illegittimo e discriminante controllo di idoneità alla guida, al quale pure, nel rispetto delle regole, non ha ritenuto di sottrarsi, come

affatto infondatamente e contro il vero affermato dalle Amministrazioni convenute nella loro comparsa di risposta nel presente procedimento depositata il 20/5/2005.

E, ancora una volta, ha subito il mortificante, illegittimo e discriminante comportamento dell'Amministrazione che, lo stesso, ha riconosciuto idoneo solo "per anni uno", pur in assenza di patologie o anche semplici disturbi fisici o psichici, invero non risultanti dal detto certificato nel quale persino le "reazioni delta personalità" vengono definite "normali", e in assenza di qualsivoglia motivazione; che, dunque, *per relationem*, deve ritenersi il "disturbo della identità sessuale" quivi divenuto cronologicamente limitativo della idoneità alla guida.

Un ultimo profilo deve essere esaminato, premettendo il testo delle norme di riferimento:

art. 1 legge 31/12/1996, n. 675 "Finalità e definizioni.

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) Per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

j) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per "dato anonimo", il dato che 111 origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30."

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere; religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2."

art. 27 – Trattamento da parte di soggetti pubblici.

1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di Legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni della presente legge.

3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge.”

Orbene, i descritti comportamenti dell'Amministrazione gravemente violano anche il combinato disposto di siffatte norme dal momento che, come detto, non è affatto vero che il M. era risultato, all'esito del ricovero presso l'Ospedale militare di Augusta, “non in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta di automezzi”.

Per non mancare, poi – pur attesa l'evidenza lapalissiana della presente fattispecie – d'argomentazione in punto di responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione, basterà evidenziare che, già con la propria sentenza n. 500 resa a Sezioni Unite in data 22/7/1999 la Suprema Corte rilevava che “È noto che l'opinione tradizionale, formatasi dopo l'entrata in vigore del codice civile del 1942, secondo la quale la responsabilità aquiliana si configura come sanzione di un illecito, si fonda sulle seguenti affermazioni: l'art. 2043 c.c. prevede l'obbligo del risarcimento del danno quale sanzione per una condotta che si qualifica come illecita, sia perché contrassegnata dal/a colpa del suo autore, sia perché lesiva di una posizione giuridica della vittima tutelata *erga omnes* da altra norma primaria; l'ingiustizia menzionata dall'art. 2043 c.c. è male riferita al danno, dovendo piuttosto essere considerata attribuito della condotta, e identificata con l'illiceità. da intendersi nel duplice senso suindicato; la responsabilità aquiliana (*) postula quindi che il danno inferito presenti la duplice caratteristica di essere *contra ius*, e cioè lesivo di un diritto soggettivo (assoluto), e non *iure*, e cioè derivante da un comportamento non giustificato da altra norma. In senso contrario, aderendo ai rilievi critici che la dottrina assolutamente prevalente ha mosso alle suindicate affermazioni, può tuttavia osservarsi, per un verso, che non emerge dal tenore letterale dell'art. 2043 c.c. che oggetto della tutela risarcitoria sia esclusivamente il diritto soggettivo (e tantomeno il diritto assoluto, come ha convenuto la giurisprudenza di questa S. C. con la sentenza n. 174-71, con orientamento divenuto poi costante); per altro verso, che la scissione della formula “danno ingiusto”, per riferire l'aggettivazione alla condotta, costituisce indubbia forzatura della lettera della norma, secondo la quale l'ingiustizia è requisito del danno. Non può negarsi che nella disposizione in esame risulta netta la centralità del danno, del quale viene previsto il risarcimento qualora sia “ingiusto”, mentre la colpevolezza della condotta (in quanto contrassegnata da dolo o colpa) attiene all'imputabilità della responsabilità.

L'area della risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti (con conseguente tipicità dell'illecito in quanto fatto lesivo di ben determinate situazioni ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì da una clausola generale, espressa dalla formula “danno ingiusto”. In virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell'ingiustizia, e cioè il danno arrecato non *iure*, da ravvisarsi nel danno inferito in difetto di una causa di giustificazione (non *iure*), che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento (altra opinione ricollega l'ingiustizia del danno alla violazione del limite costituzionale di solidarietà, desumibile dagli artt. 2 e 41, comma 2, Cost., in riferimento a preesistenti situazioni del soggetto danneggiato giuridicamente rilevanti, e sotto tale ultimo profilo le tesi sostanzialmente convergono). Ne consegue che la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto da un soggetto per effetto dell'attività altrui,

In definitiva, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana (*) non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante. Quali siano gli interessi meritevoli di tutela non è possibile stabilirlo a priori: caratteristica del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c. inteso nei sensi su indicati come norma primaria di protezione, è infatti la sua atipicità. Compito del giudice, chiamato ad attuare la tutela ex art. 2043 C.C., è quindi quello di procedere ad una selezione degli interessi giuridicamente rilevanti, poiché solo la lesione di un interesse siffatto può dare luogo ad un “danno ingiusto”, e a tanto provvederà istituendo un giudizio di comparazione degli interessi in conflitto, e cioè dell'interesse effettivo del soggetto che si afferma danneggiato, e dell'interesse che il comportamento lesivo dell'autore del fatto è volto a perseguire. al fine di accertare se il sacrificio dell'interesse del soggetto danneggiato trovi o meno giustificazione nella realizzazione del contrapposto interesse dell'autore della condotta, in ragione della sua prevalenza.

Comparazione e valutazione che, è bene precisarlo, non sono rimesse alla discrezionalità del giudice, ma che vanno condotte alla stregua del diritto positivo, al fine di accertare se, e con quale consistenza e intensità, l'ordinamento assicura tutela all'interesse del danneggiato, con disposizioni specifiche (così risolvendo in radice il conflitto, come avviene nel caso di interesse protetto nella forma del diritto soggettivo, soprattutto quando si tratta di diritti costituzionalmente garantiti o di diritti della personalità), ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili (diversi dalla tutela risarcitoria), manifestando così una esigenza di protezione (nel qual caso la composizione del conflitto con il contrapposto interesse è affidata alla decisione del giudice, che dovrà stabilire se si è verificata una rottura del “giusto” equilibrio intersoggettivo, e provvedere a ristabilirlo mediante il risarcimento). In particolare, nel caso (che qui interessa) di conflitto tra interesse individuale perseguito dal privato e interesse ultra individuale perseguito dalla P.A., la soluzione non è senz'altro determinata dalla diversa qualità dei contrapposti interessi, poiché la prevalenza dell'interesse ultraindividuale con correlativo sacrificio di quello individuale, può verificarsi soltanto se l'azione amministrativa è conforme ai principi di Legalità e di buona amministrazione, e non anche quando è contraria a tali principi (ed è contrassegnata, oltre che da illegittimità, anche dal dolo o dalla colpa, come più avanti si vedrà). 9. Una volta stabilito che la normativa sulla responsabilità aquiliana ha funzione di riparazione del “danno ingiusto”, e che è ingiusto il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima, ma che va trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale, e in particolare senza che assuma rilievo determinante la loro qualificazione in termini di diritto soggettivo, risulta superata in radice, per il venir meno del suo presupposto formale, lo tesi che nega la risarcibilità degli interessi legittimi quale corollario della tradizionale lettura dell'art. 2043 c. c. La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse (non di mero fatto ma) giuridicamente rilevante, rientra infatti nella fattispecie della responsabilità aquiliana solo al fine della qualificazione del

danno come ingiusto. Ciò non equivale certamente ad affermare la indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi come categoria generale. Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento. In altri termini, la lesione dell'interesse legittimo è condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedersi per le missioni si presentò capite re alla tutela risarcitoria si è x art. 2043 c.c. poiché occorre altresì che risulti lesa, per effetto dell'attività illegittima (e colpevole) della P.A., l'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo si correla, e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo.

Per quanto concerne gli interessi legittimi oppositivi, potrà ravvisarsi danno ingiusto nel sacrificio dell'interesse alla conservazione del bene o della situazione di vantaggio conseguente all'illegittimo esercizio del potere. Così confermando, nel risultato al quale si perviene, il precedente orientamento, qualora il detto interesse sia tutelato nelle forme del diritto soggettivo, ma ampliandone la portata nell'ipotesi in cui siffatta forma di tutela piena non sia ravvisabile e tuttavia l'interesse risulti giuridicamente rilevante nei sensi su indicati. Circa gli interessi pretensivi, la cui lesione si configura nel caso di illegittimo diniego del richiesto provvedimento o di ingiustificato ritardo nella sua adozione, dovrà invece vagliarsi la consistenza della protezione che l'ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente. Valutazione che implica un giudizio prognostico, da condurre in riferimento alla normativa di settore, sulla fondatezza o meno della istanza, onde stabilire se il pretendente fosse titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, bensì di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva, e cioè di una situazione che, secondo la disciplina applicabile, era destinata, secondo un criterio di normalità, ad un esito favorevole, e risultava quindi giuridicamente protetta. 10. Occorre ora chiedersi quali conseguenze comporta la nuova lettura della normativa sulla responsabilità aquiliana in tema di riparto di giurisdizione.

La questione, dovendo la Corte pronunciarsi nell'ambito di un giudizio pendente alla data del 30.6.1998, va esaminata con riferimento alla disciplina vigente, in tema di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 80 del 1998, che ha introdotto le già richiamate significative innovazioni circa il criterio di riparto. La nuova normativa trova infatti applicazione, secondo quanto prevede la disciplina transitoria dettata dall'art. 45, comma 18, in relazione alle controversie di cui agli artt. 33 e 34 instaurate a partire dal 1.7.1998, mentre resta ferma la giurisdizione prevista dalla precedente normativa per i giudizi pendenti alla data del 30.6.1998.

Ora, ritengono queste S.U. che, alla stregua della nuova lettura dell'art. 2043 c.c., va senz'altro confermato, con le necessarie precisazioni, l'indirizzo secondo il quale non dà luogo a questione di giurisdizione, ma attiene al merito, la contestazione circa la risarcibilità degli interessi legittimi.

Deve infatti ribadirsi, ai fini del giudizio sulla giurisdizione, in relazione ai giudizi pendenti alla data del 30.6.1998: a) che l'azione di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica bene è proposta davanti al giudice ordinario, quale giudice al quale spetta, in linea di principio (secondo il previgente ordinamento), la competenza giurisdizionale a conoscere di questioni di diritto soggettivo, poiché tale natura esibisce il diritto al risarcimento del danno, che è distinto dalla posizione giuridica soggettiva la cui lesione è fonte di danno ingiusto (che può avere, indifferentemente, natura di diritto soggettivo, di interesse legittimo, nelle sue varie configurazioni correlate alle diverse forme della protezione, o di interesse comunque rilevante per l'ordinamento): b) che stabilire se la fattispecie di responsabilità della P.A. per atti o provvedimenti illegittimi dedotta in giudizio sia riconducibile nel paradigma dell'art. 2043 C.C., secondo la nuova lettura, costituisce questione di merito, atteso che l'eventuale incidenza della lesione su una posizione di interesse legittimo non deve essere valutata ai fini della giurisdizione, bensì ai fini della qualificazione del danno come ingiusto, in quanto lesivo di un interesse giuridicamente rilevante; c) che una questione di giurisdizione è configurabile soltanto se sussiste, in relazione alla materia nella quale è sorta la fattispecie, una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, estesa alla cognizione dei diritti patrimoniali conseguenziali, e quindi delle questioni relative al risarcimento dei danni (ipotesi che non si ravvisa nel caso in esame, poiché, pur vigendo, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 10 del 1977, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di diniego di concessione edilizia, tale giurisdizione non è estesa ai diritti patrimoniali conseguenziali in ragione del limite posto dall'art. 7 della legge n. 1034 del 1971). 11. Per quanto concerne, invece, il merito della pretesa, la nuova lettura dell'art. 2043 c.c. alla quale queste S. U. sono pervenute, impone di fornire a/cune precisazioni circa i criteri ai quali deve attenersi il giudice di merito. Qualora sia stata dedotta davanti al giudice ordinario una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della P.A. per illegittimo esercizio della funzione pubblica, il detto giudice, onde stabilire se la fattispecie concreta sia o meno riconducibile nello schema normativo delineato dall'art. 2043 C.C., dovrà procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) procederà quindi a stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, che può essere indifferentemente un interesse tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), ovvero nelle forme dell'interesse legittimo (quando, cioè, questo risulti funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, poiché è la lesione dell'interesse al bene che rileva ai fini in esame, o altro interesse (non elevato ad oggetto di immediata tutela, ma) giuridicamente rilevante (in quanto preso in considerazione dall'ordinamento a fini diversi da quelli risarcitori, e quindi non riconducibile a mero interesse di fatto); c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della P.A.; d) provvederà, infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A.; la colpa (unitamente al dolo) costituisce infatti componente essenziale della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 C.C.; e non sarà invocabile, ai fini dell'accertamento della colpa, il principio secondo il quale la colpa della struttura pubblica sarebbe in re ipsa nel caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo, poiché tale principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa S. C. con riferimento all'ipotesi di attività illecita, per lesione di un diritto soggettivo, secondo la tradizionale interpretazione dell'art. 2043 c.c. (sent. n. 884-61; n. 814-67; n. 16-78; n. 5361-84; n. 3293-94; n. 6542-95), non è conciliabile con la più ampia lettura della suindicata disposizione, svincolata dalla lesione di un diritto soggettivo;

L'imputazione non potrà quindi avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa, ma il giudice ordinario dovrà svolgere una più penetrante indagine, non limitata al solo accertamento dell'illegittimità del provvedimento in relazione alla normativa ad esso applicabile, bensì estesa anche alla valutazione della colpa, non del funzionario agente (da riferire ai parametri nella negligenza o imperizia), ma della P.A. intesa come apparato (in tal senso, v. sent. n. 5883-91) che sarà configurabile nel caso in cui l'adozione e l'esecuzione dell'atto illegittimo (lesivo dell'interesse del danneggiato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l'esercizio della funzione amministrativa deve ispirarsi e che il giudice ordinario può valutare, in quanto si pongono come limiti esterni alla discrezionalità.

Rispetto al giudizio che, nei termini suindicati, può svolgersi davanti al giudice ordinario, non sembra ravvisabile la necessaria pregiudizialità del giudizio di annullamento. Questa è stata infatti in passato costantemente affermata per l'evidente ragione che solo in tal modo si perveniva all'emersione del diritto soggettivo, e quindi all'accesso alla tutela risarcitoria ex art. 2043 c.c., riservata ai soli diritti soggettivi, e non può quindi trovare conferma alla stregua del nuovo orientamento, che svincola la responsabilità aquiliana dal necessario riferimento alla lesione di un diritto soggettivo. E l'autonomia tra le due giurisdizioni risulta ancor più netta se si consideri il diverso ambito dei giudizi, e in particolare l'applicazione da parte del giudice ordinario, ai fini di cui all'art. 2043 C.C., di un criterio di imputazione della responsabilità non correlato alla mera illegittimità del provvedimento, bensì ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento della colpa, dell'azione amministrativa denunciata come fonte di danno ingiusto. Qualora (in relazione ad un giudizio in corso) l'illegittimità dell'azione amministrativa (a differenza di quanto è avvenuto nel procedimento in esame) non sia stata previamente accertata e dichiarata dal giudice amministrativo, il giudice ordinario ben potrà quindi svolgere tale accertamento al fine di ritenere o meno sussistente l'illecito, poiché l'illegittimità dell'azione amministrativa costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c. c.". Ritiene poi utile il Giudice dar conto, in massima, di ulteriori recentissimi pronunciamenti sul punto così della Corte Nomofilattica, come del Giudice Amministrativo:

"La domanda risarcitoria nei confronti della p.a. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica proposta prima dell'entrata in vigore del d.lg. n. 80 del 1998, rientra nella giurisdizione del g.o. anche se venga dedotta la lesione di un interesse legittimo che, al pari di quella di un diritto soggettivo o di altro interesse giuridicamente rilevante, può esser fonte di responsabilità aquiliana e, quindi, dar luogo al risarcimento del danno ingiusto. L'ingiustizia, però, non può considerarsi "*in re ipsa*" nel/a sola illegittimità dell'esercizio della funzione amministrativa, dovendo invece il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta della p.a.; d) l'evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., basata non soltanto sul mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma su di una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa o del dolo" (così, Cass., 17/10/2007, n. 21850);

"Nel caso in cui venga introdotta, avanti al g.o., una domanda risarcitoria, ai sensi dell'art. 2043 c.c., nei confronti della p.a. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, il giudice deve procedere, in ordine successivo, alle seguenti indagini: a) in primo luogo, deve accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) deve, poi, stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dal/a qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) deve, inoltre, accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) infine, deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana." (così, Cass., 15/3/2007, n. 6005);

"Il giudice ordinario, davanti a cui sia stata introdotta una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. nei confronti della p.a. per illegittimo esercizio di una funzione pubblica, deve procedere alle seguenti indagini: a.) in primo luogo, accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire, poi, se l'accertato danno sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) accertare, inoltre, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta della p.a.; d) accertare, infine, se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., non soltanto sulla base del dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, ma anche sulla base del requisito soggettivo del dolo o della colpa, configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa e che costituiscono limiti esterni alla discrezionalità amministrativa." (così, Cass., 22/12/2006, n. 27498);

"La condanna al risarcimento dei danni richiede l'accertamento dei presupposti per verificare la fondatezza della relativa pretesa (lesione della situazione giuridica soggettiva, colpa o dolo, danno patrimoniale e nesso causale tra l'illecito e il pregiudizio), secondo i principi che peraltro preesistevano al trasferimento nell'orbita della giurisdizione del giudice amministrativo, infatti il risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo, laddove tale danno discenda da un'attività provvedimentale, non può prescindere dall'accertamento della colpa dell'amministrazione responsabile, da accertarsi mediante una penetrante indagine riferita non già all'elemento soggettivo del singolo funzionario agente, bensì alla p. a. intesa come apparato; purtuttavia la colpa dell'amministrazione deve essere valutata tenendo conto dei vizi che inficiano il provvedimento e, in linea con le indicazioni della giurisprudenza comunitaria, della gravità delle violazioni imputabili all'amministrazione, anche alla luce dell'ampiezza delle valutazioni discrezionali rimesse all'organo, dei precedenti di giurisprudenza, delle condizioni concrete e dell'apporto eventualmente dato dai privati nel procedimento." (così, TAR Sicilia – Catania, 17/5/2007, n. 846);

“È ormai pacifica la risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi, in presenza non solo di intervenuto riconoscimento dell’illegittimità dell’atto lesivo, ma di circostanze ulteriori, quali l’effettiva sussistenza della lesione (patrimoniale o anche non patrimoniale), la colpa o il dolo dell’amministrazione – rapportata agli specifici doveri dell’amministrazione stessa, in un’accezione più restrittiva di quella desumibile dall’art. 2043 c. c. – e il nesso di causalità fra i primi due elementi.” (così, TAR Lazio – Roma, 7/6/2007, n. 5248);

“Il privato, ancorché onerato, ai fini del risarcimento del danno derivante dall’illegittimo esercizio del potere amministrativo, della dimostrazione della “colpa” dell’Amministrazione, risulta agevolato dalla possibilità di offrire al giudice elementi indiziari – acquisibili, sia pure con i connotati normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette – quali la gravità della violazione, qui valorizzata quale presunzione semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto, il carattere vincolato dell’azione amministrativa giudicata. L’univocità della normativa di riferimento e il proprio apporto partecipativo al procedimento; cosicché, acquisiti gli indici rivelatori della colpa, spetta poi all’amministrazione l’allegazione degli elementi, pure indiziari, ascrivibili allo schema dell’errore scusabile e, in definitiva, al giudice, così come, in sostanza, voluto dalla Cassazione con la sent. n. 500 del 1999, apprezzarne e valutarne liberamente l’idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza dell’Amministrazione.” (così, Consiglio Stato, 20/3/2007, n. 1346);

“A i fini del risarcimento del danno derivante dalla lesione degli interessi legittimi, quanto all’elemento soggettivo non è richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della P.A.; infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione relativa di colpa dell’Amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice di cui all’art. 2727 C.C., desunta dalla singola fattispecie: il privato danneggiato può, quindi, invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile.” (così, Consiglio Stato, 9/3/2007, n. 1114);

“Dopo che è intervenuto l’annullamento del provvedimento lesivo, ai fini dell’ammissibilità dell’azione di risarcimento del danno deve valutarsi lo sussistenza dell’elemento psicologico della colpa; infatti, la responsabilità patrimoniale della p.a. conseguente all’adozione di provvedimenti illegittimi deve essere inserita nel sistema delineato dagli artt. 2043 ss. c.c. in base al quale l’imputazione non può avvenire sulla base del mero dato oggettivo dell’illegittimità del provvedimento, dovendo verificarsi che la predetta adozione (e l’esecuzione dell’atto impugnato) sia avvenuta in violazione delle regole di imparzialità, di correttezza e di buona amministrazione alle quali l’esercizio della funzione deve costantemente ispirarsi” (così, Consiglio Stato, 6/3/2007, n. 1049).

E ciò, basti.

Alla stregua di tutti gli elementi sin qui evidenziati ritiene il Giudice giusto ed equo determinare il danno morale cagionato al M. dai gravissimi comportamenti del personale dell’Amministrazione della Difesa e dell’Amministrazione dei Trasporti nella misura di euro 100.000. Per la qual somma, dunque, va pronunciata solidale condanna di entrambe le Amministrazioni dello Stato convenute. Invero, come chiarito dalla Corte Nomofilattica alla stregua del peraltro chiaro disposto dell’art. 2055 cc “la norma dell’art. 2055 primo comma cc, stabilendo la responsabilità solidale di tutti i soggetti cui sia imputabile il fatto dannoso, mira non ad alleviare la responsabilità dei concorrenti nella produzione del danno ma a rafforzare la garanzia del danneggiato, consentendogli di rivolgersi per l’intero risarcimento a ciascuno dei soggetti responsabili senza doverli perseguire tutti pro quota; in particolare, la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà” “può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l’eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i coresponsabili; il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso, abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (Cass., 3/3/1997, n.] 869; Cass., 4/3/1993, n. 2605).

– *Omissis* –
P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando,

condanna i convenuti Ministero della difesa e Ministero dei Trasporti, in solido, al pagamento in favore dell’attore M. della somma di euro 100.000 a titolo di risarcimento del danno morale dallo stesso subito, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza, giusta quanto in parte motiva.

– *Omissis* –

Così deciso in Catania il 29/1/2008 – Il Giudice, Ezio Cannata Baratta

Trib. Padova, 7 gennaio 2009

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica,
terminata la discussione orale, ha pronunciato, mediante lettura in
udienza (art. 281 sexies c.p.c.), la presente
S E N T E N Z A

nel proc. un. 503/ 1998 RG

promosso da

L.E. e F.L.V., in proprio e quali genitori di L.L. e L.A. (avv. Gnignati e Cornelio)
contro

Azienda ULSS 11. X (avv. Picone e Alessio)

nonché contro

M. snc (avv. A. Bedin)

– Omissis –

OGGETTO: responsabilità medica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 5.0.L.E. e F.L.V., in proprio e quali genitori di L.L. e L.A., esponevano che il 15 maggio 1996 l'attrice V.F.L. aveva partorito presso l'ospedale di S. (Pd), con intervento cesareo d'urgenza, due bambini di sesso maschile, dei quali uno veniva trovato morto e l'altro in condizioni di danno biologico pari al 100%, a causa di patologia funicolare che a... - e quindi superata - mediante un tracciato cardiocografico, che nessuno dei (fatta eccezione per l'esame cardiocografico effettuato il 12.04.1996, in realtà incomprensibile a causa della mancanza quasi totale del tracciato, che in ogni caso avrebbe dovuto essere ripetuto successivamente). Ciò premesso, gli attori convenivano innanzi a questo Tribunale l'Azienda Ulss 11. X, la M. snc, il ginecologo dr. I. D. e il radiologo-ecografista dr. G. P. (che prestavano entrambi la propria opera presso l'ambulatorio polispecialistico S.L. gestito dalla M. snc), e la dr. ssa E. G. (che prestava la propria opera presso la cit. Ulss n. X e aveva visitato F.L.V. al pronto soccorso), per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni. Tutti i convenuti si costituivano in giudizio contestando la propria responsabilità e chiamando in causa le proprie compagnie di assicurazione, che ottenevano di chiamare in causa. Si costituivano quindi in giudizio anche il L.A. spa, la R. spa e la F. S. spa. Il 6.09.2002 il prof. F.D.F. e il prof. S.P. depositavano la consulenza tecnica d'ufficio. Venivano poi assunte le prove orali ammesse. All'udienza del 31.01.2008, la causa veniva - per la prima volta trattenuta per la decisione dal secondo giudice istruttore designato. Questi, con ordinanza del 21.07.2008, rimetteva la causa in istruttoria, disponendo la convocazione dei due consulenti d'ufficio a chiarimenti in merito alla morte del feto, concedendo loro 60 giorni per l'incarico. Con provvedimento presidenziale del 29.10.2008, lo scrivente veniva quindi designato nuovo giudice istruttore. In data 28.11.2008, i due ausiliari depositavano il supplemento di ctu. All'udienza odierna, sono state precisate le conclusioni e, al termine della discussione orale, è stata data lettura della presente sentenza in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente ricordato, in punto di diritto, che secondo Cass., sez. un., 11.01.2008, n. 577, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio, l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante. Nella specie, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di merito che - in relazione ad una domanda risarcitoria avanzata da un paziente nei confronti di una casa di cura privata per aver contratto l'epatite C asseritamente a causa di trasfusioni con sangue infetto praticate a seguito di un intervento chirurgico - aveva posto a carico del paziente l'onere di provare che al momento del ricovero egli non fosse già affetto da epatite. Cass., sez. III, 17.01.2008, n. 867, ha inoltre precisato che è configurabile il nesso causale - la cui sussistenza deve essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 c.c. - fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di evitare il danno verificatosi.

Ciò premesso, nella fattispecie concreta va evidenziato che dalla CTU collegiale depositata il 6.09.2002 dal proff. FD.F. e S. P. e dai successivi chiarimenti, emerge che la causa della morte del feto e la causa delle menomazioni psicofisiche invalidanti da cui è risultato affetto L.L., sono riconducibili ad una patologia funicolare (nodi veri di funicolo).

Il danno biologico di L., è stato - dai consulenti - stimato nel 100%, con necessità di assistenza continua per gli atti della vita quotidiana: il bambino è cieco, affetto da gravissimo ritardo psicomotorio in tetra paresi spastica, con incapacità di svolgere autonomamente qualsiasi attività, dipendente per ogni aspetto, non collaborante, nonché affetto da doppia incontinenza. Sempre secondo i consulenti d'ufficio, in occasione delle visite di controllo, quantomeno dalla XXVIII settimana di gestazione in poi, sono state trascurate indagini indispensabili per cogliere tempestivamente i segni della patologia funicolare, in presenza di una gravidanza monocoriale monoamniotica sicuramente nota.

Per quanto riguarda la fase successiva al ricovero, i medesimi hanno accertato un ritardo nella effettuazione del taglio cesareo, il quale ha sicuramente causato un danno ulteriore al feto vivente, del quale - peraltro - i ctu non hanno ritenuto quantificabile l'entità aggiuntiva rispetto al danno legato al nodo di funicolo che aveva determinato la morte dell'altro gemello.

La buona pratica clinica avrebbe richiesto un monitoraggio intensivo della gravidanza a partire dalla XXVIII settimana di gestazione, con esecuzione almeno settimanale di un tracciato cardiocografico per la valutazione dello stato di benessere fetale, il che avrebbe - in via di grandissima probabilità - consentito una tempestiva diagnosi di tale patologia funicolare, con la possibilità di adottare gli opportuni provvedimenti, rappresentati da una nascita programmata mediante taglio cesareo.

La disamina dell'intera vicenda clinica - hanno riferito i consulenti d'ufficio - consente di affermare che nel caso in discussione si è realizzata una cattiva conduzione clinica del caso, quantomeno a partire dalla XXVIII settimana di gestazione, misconoscendo i gravi rischi associati ad una gravidanza gemellare monocoriale monoamniotica, che era sicuramente nota ai vari sanitari che hanno seguito la gravidanza della Signora F., e che è stata assolutamente sottovalutata. In particolare, a partire dalla XXVIII settimana di gestazione la buona pratica clinica richiedeva un monitoraggio intensivo della gravidanza, con controllo cardiocografico almeno settimanale. Ancor più, giunta alla

XXXV settimana di gestazione, quando si presentò a visita dal dr. D.M. il 13 maggio 1996, la paziente non è stata sottoposta agli opportuni accertamenti, nonostante la sintomatologia denunciata, l'epoca gestazionale e la mancata effettuazione di tracciati cardiocografici a doppio canale sin dalla XXXI settimana, epoca del tracciato cardiocografico scarsamente significativo e mal leggibile eseguito dalla dr.ssa G. La omissione di tali accertamenti nel corso della gravidanza ha impedito di poter tempestivamente riconoscere i segni di una patologia funicolare (presenza e frequenza di decelerazioni variabili), segni che possono precedere la morte intrauterina del feto. Il ritardo nella effettuazione del taglio cesareo la mattina del 15 maggio, quando si attese almeno un'ora e mezza dopo il sicuro accertamento della morte endouterina di un feto prima di procedere al taglio cesareo e alla nascita del feto ancora vivo, ha sicuramente "giocato" un ruolo ulteriormente peggiorativo sulle già compromesse condizioni del gemello vivente, anche se non è stato possibile quantificare in termini percentuali, neppure in via di ragionevole probabilità, l'entità di tale danno aggiuntivo.

Alla luce di tali in equivoche conclusioni della consulenza collegiale, ritiene questo Tribunale che vada affermata la responsabilità solidale di tutti i convenuti (ad eccezione del dr. G.P., v. oltre), atteso che, come ribadito anche da Cass., sez. III, 9.11.2006, n. 23.918, quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 c.c., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art. 2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo (fattispecie relativa a danno alla salute subito da una paziente per trattamenti medici inadeguati, ascrivibili in parte alla casa di cura presso cui era stata ricoverata e in parte al medico curante dopo la dimissione).

La responsabilità solidale dell'Azienda Ulss n. X e della M. snc, si fonda sul principio consolidato secondo cui il rapporto che si instaura tra paziente (nella specie: una partoriente) e casa di cura privata (o ente ospedaliero) ha fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni o emergenze.

Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (nel caso deciso da Cass., sez. III, 26.01.2006, n. 1698, relativo a parto gemellare in seguito al quale una neonata aveva riportato encefalopatia da asfissia secondaria ad una sofferenza fetale, la Corte ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità della casa di cura, pur avendo rilevato l'omessa effettuazione di idonei controlli, quali il monitoraggio CTG, all'ingresso in clinica della partoriente e la circostanza che l'ostetrica in servizio presso la clinica aveva ascoltato il battito di un solo feto senza sollecitare interventi medici o ulteriori accertamenti).

Di qui la responsabilità solidale della M. snc (presso cui svolgeva attività professionale il dr. D.M.), e dell'Azienda Ulss 11. X, sia in relazione al parto, sia all'attività in precedenza prestata dalla dr. ssa E.G. (che ha visitato la F. sia il 12.04.1996, sia il 19 successivo); oltre che di tali medici personalmente.

Nessuna responsabilità può invece essere attribuita al dr. G.P. (specialista in radiologia), non essendo emerso - dalla ctu collegiale che alcun errore diagnostico sia stato commesso in relazione alle indagini ecografiche da lui compiute. Nella sua qualità di specialista radiologo, egli aveva il solo dovere di eseguire le indagini radiologiche prescritte dal ginecologo specialista, senza che si potesse da lui pretendere di addentrarsi nel prescrivere ulteriori indagini estranee alla sua specializzazione, soprattutto considerando che la paziente era già seguita da un ginecologo di fiducia, il dr. D.M.. Sul punto, appare quindi scarsamente comprensibile la conclusione del collegio peritale di ritenere pienamente responsabili "tutti" i sanitari intervenuti nella vicenda.

Di qui il rigetto delle domande proposte dagli attori nei confronti del dr. G.P. Tra costoro, l'incertezza della lite suggerisce la compensazione delle spese di giudizio.

Passando ora alla liquidazione dei danni, e iniziando dal danno morale chiesto dai genitori e dai figli L. e A. per la mancata nascita di F., premesso che tale voce di danno può essere senz'altro riconosciuta loro (v. Cass., sez. III, 11.03.1998, n. 2677), il Tribunale ritiene inutilizzabile il criterio quantitativo usualmente utilizzato per la perdita di un figlio o di un fratello, giacché il dolore patito dai genitori e dai fratelli a causa della perdita di un soggetto nato e cresciuto, non è commensurabile con quello subito dagli stessi soggetti nella fattispecie concreta, ove nessun soggetto vivo è mai venuto ad esistenza, né ha pertanto allacciato rapporti personali con gli attori, la cui sofferenza morale è dunque meno intensa. Il Tribunale ritiene equo riconoscere a ciascuno dei genitori la somma di euro 15.000 in moneta attuale e di euro 5.000 a ciascuno dei fratelli (L. e A.), sempre in moneta attuale.

Per quanto riguarda invece il danno subito in proprio da L., come si è visto la consulenza collegiale ha quantificato il danno biologico nel 100%, con la conseguenza che va liquidata la somma complessiva di euro 568.080 (in moneta attuale). In considerazione delle gravissime condizioni di salute in cui verserà per tutta la vita, il danno morale spettante sempre a L. va liquidato in euro 350.000.

Euro 50.000 vanno poi riconosciute a L. a titolo di danno esistenziale, correttamente inteso come pregiudizio (di natura non meramente emotiva e interiore, ma oggettivamente accertabile) che altera le abitudini e gli assetti relazionali propri del

soggetto inducendolo a scelte di vita diverse, quanto all'espressione e alla realizzazione della sua personalità nel mondo esterno, da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso. Nella fattispecie concreta, il "danno-esistenziale patito da L. consiste - all'evidenza - nella gravissima, irreparabile e definitiva perdita degli aspetti relazionali che caratterizzano la vita di ogni persona. In via equitativa esso può essere liquidato nella cit. somma di euro 50.000.

Passando qui al danno patrimoniale, vale a dire al lucro cessante consistente nel fatto che L., in assenza del fatto dannoso, al raggiungere dell'età media di 25 anni avrebbe lavorato e quindi prodotto un reddito, può essere preso in considerazione il criterio del triplo della pensione sociale (ex art. 137, terzo comma, del decreto legislativo 7.09.2005, n. 209), con la conseguenza che, essendo l'attuale ammontare annuo pari ad euro 5.142,67, la somma di euro 15.428,01 va capitalizzata prendendo in considerazione la durata lavorativa media di 40 anni (pari a 65 anni meno 25, epoca di inizio dell'età lavorativa). Tale coefficiente è pari a 18,670. Il risultato è 288.040,95. Tale somma va moltiplicata per un coefficiente di minorazione per la capitalizzazione anticipata, al tasso del 4,5%, corrispondente al numero di anni (16) che separano attualmente la liquidazione dal presumibile inizio dell'attività lavorativa. Tale coefficiente è pari a 0,494.

Il risultato finale è euro 142.292,23. Tale è la somma spettante a L. a titolo di lucro cessante (su tale somma spettano gli interessi legali e la rivalutazione nella misura descritta in dispositivo, v. Cass., sez. III, 23.01.2006, n. 1215).

In sintesi, a L. spetta la somma complessiva attuale di euro 1.115.372,23 (5.000 + 568.080 + 400.000 + 142.292,23); oltre gli accessori di cui in dispositivo (e la somma di euro 321.626,65 di cui oltre).

Passando ora ai danni subiti dai genitori di L., e iniziando dal danno morale, va ricordato che il danno morale subito dai prossimi congiunti di un minore colpito da una grave menomazione alla nascita (nella specie, trattavasi di un bambino nato con una lesione irreversibile all'estetica e alla funzionalità del braccio sinistro, provocata da una errata manovra di disimpegno e di estrazione del feto alla nascita), individuabile nel vedere quotidianamente il proprio figlio "diverso dagli altri" per la menomazione che lo affligge e di vederlo a propria volta soffrire per la propria "diversità" è *in re ipsa* e non necessita di specifici elementi probatori (v. Cass., sez. III, 22.07.2004, n. 13634). Ciò premesso, stimasi congrua la somma di euro 40.000 per ciascuno dei genitori di L.

Può essere riconosciuto loro anche il danno esistenziale. In un caso analogo, Cass., sez. III, 31.05.2003, n. 8827, (danni connessi a tetraparesi spastica e atrofia cerebrale da asfissia neonatale, da cui era risultato affetto un neonato a causa di errori diagnostici del personale sanitario dell'ospedale ove era nato, con conseguente necessità - per i genitori - di provvedere perennemente alle esigenze del figlio, ridotto in condizioni pressoché vegetative), la Corte ha precisato che il riconoscimento dei diritti della famiglia (art. 29, primo comma, Cost.), va inteso non già restrittivamente, come tutela delle estrinsecazioni della persona nell'ambito esclusivo di quel nucleo, con una proiezione di carattere meramente interno, ma nel più ampio senso di modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, generando bensì bisogni e doveri, ma dando anche luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati. Allorché il fatto lesivo abbia profondamente alterato quel complessivo assetto, provocando una rimarchevole dilatazione dei bisogni e dei doveri e una determinante riduzione, se non l'annullamento, delle positività che dal rapporto parentale derivano, il danno non patrimoniale (cd. danno esistenziale) consistente nello sconvolgimento delle abitudini di vita del genitore in relazione all'esigenza di provvedere perennemente ai (niente affatto ordinari) bisogni del figlio, sopravvissuto a lesioni seriamente invalidanti, deve senz'altro trovare ristoro nell'ambito della tutela ulteriore apprestata dall'art. 2059 c.c. in caso di lesioni di un interesse della persona costituzionalmente protetto.

Nella fattispecie concreta, pertanto, può essere liquidata la somma di euro 20.000 per ciascuno dei genitori di L.

In linea di principio, costoro hanno anche senz'altro diritto al rimborso delle spese mediche sostenute e di quelle che dovranno sostenere in futuro a causa dell'infermità di L.; così come hanno diritto al rimborso delle spese che hanno sostenuto e che dovranno sostenere in quanto l'invalidità del 100% implica la necessità di avere a proprio fianco una persona che le presti assistenza continua al figlio, per tutta la vita.

Benché il collegio peritale non abbia fornito indicazioni specifiche sull'aspettativa di vita di L., lo scrivente, sulla base di conoscenza diretta tratta da un recentissimo caso analogo al quale ai due consulenti era stata chiesta una risposta precisa, ritiene che L. abbia un'aspettativa di vita fino all'età di 35 anni. I genitori dovranno sopportare un costo annuo di circa 35.000 euro.

Essendo nato il 15.05.1996, essi hanno quindi diritto alla somma di 455.000 per spese sostenute dalla nascita ad oggi (la spesa deve intendersi sostenuta anche nel caso in cui i coniugi abbiano - lodevolmente - assistito personalmente il figlio, invece di rivolgersi a terze persone, come ben avrebbero potuto fare); oltre alla somma di euro 482.440 (euro 35.000 all'anno per futuri 22 anni di vita da oggi; capitalizzazione con tasso del 4,5%, pari a 13,784).

Mentre la cit. somma di euro 455.000 spetta ai genitori integralmente, quella di euro 482.440 spetta loro solo per un terzo (euro 160.813,34), giacché dal 18° anno il figlio L. diventerà maggiorenne. A costui spetta il residuo di euro 321.626,68 (su tali somme spettano gli interessi legali e la rivalutazione nella misura descritta in dispositivo, V. cit. Cass., sez. III, 23.01.2006, n. 1215).

Ai genitori è quindi dovuta la somma complessiva di euro 765.813,3 (30.000 + 80.000 + 40.000 + 455.000 + 160.813,34).

Poiché tutte le somme sono in moneta attuale, spettano poi gli accessori di cui in dispositivo (cfr. Cass., sez. un., 5.04.2007, n. 8521), dovendosi escludere che la presente sentenza possa trasformare il debito risarcitorio da debito di valore in debito di valuta, come talora affermato dalla giurisprudenza meno recente (in merito alla quale va evidenziato come non fosse dato comprendere come detta trasformazione - di natura sostanziale - potesse avvenire per effetto di un mero atto processuale quale la sentenza; senza dire che la "trasformazione" stessa finiva inesorabilmente per premiare il debitore in mora).

Per quanto riguarda le singole responsabilità dei sanitari intervenuti e delle strutture alle quali essi fanno riferimento, sulla base della cit. consulenza collegiale va accertato che il dr. I.D.M. (e per lui la M. snc), avendo rivestito la qualità di medico di fiducia di V.F.L., è responsabile per il 75%, mentre la dr.ssa E.G. e l'Azienda Ulss n. X per il residuo 25%. Il dr. I.D.M. e la M. snc dovranno quindi tenere indenne per il 75% la dr.ssa E.G. e l'Azienda Ulss n. X, per quanto costoro dovranno pagare agli attori per capitale, interessi e spese del presente giudizio.

Passando ora alle domande di manleva proposte dai convenuti risultati responsabili - nei confronti delle loro compagnie di assicurazione, e iniziando da quella svolta dal dr. D.M. contro il L.A. spa, quest'ultimo ha preliminarmente eccepito la decadenza dalla garanzia ai sensi dell'art. 3 delle condizioni generali di polizza, in base al quale il professionista deve dare avviso scritto del sinistro entro 15 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza. Il dr. D.M. era venuto a conoscenza del sinistro il 25.11.1996, provvedendo tuttavia a darne comunicazione solo il 23.02.1998, al momento della ricezione della notifica dell'atto di citazione. L'eccezione è peraltro infondata, sol che si consideri che la clausola non prevede alcuna sanzione di decadenza.

Nemmeno è esatto che si tratti di copertura assicurativa - con massimale di vecchie lire 1 miliardo - a secondo rischio, vale a dire operante nel solo caso in cui risulti insufficiente la copertura assicurativa stipulata per il medesimo rischio dall'Azienda Ulss n. X con la R. spa (v. art. 2 delle condizioni particolari del contratto di assicurazione concluso dal dr. D.M. con il L.A. spa). Non si tratta di secondo rischio, giacché la responsabilità del dr. D.M. si riferisce all'attività da lui svolta non presso l'Ulss. 11. X, ma presso la M. snc, coperta a primo rischio. Di qui il rigetto della domanda proposta dal L.A. spa nei confronti della R. spa (con relativa soccombenza anche in merito alle spese di giudizio), e condanna del medesimo L.A. spa a tenere indenne il dr. D.M. - per quanto egli dovrà pagare agli attori fino alla concorrenza del massimale di vecchie lire 1 miliardo, pari ad attuali euro 516.456,90. Anche tra il dr. D.M. e il L.A. spa le spese di giudizio seguono la soccombenza, così come quelle tra quest'ultimo e la R. spa.

- Omissis -

Padova, 7.01.2009

Il Giudice, Roberto Beghini

Trib. Bari, Sez. III civile, 7 maggio 2009

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in persona del G.I. Dott. Giovanni Buquicchio con funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero 4745 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2002

TRA

Co.Ca. e Pe.Pi. elettivamente domiciliati in Bari presso e nello studio Do.De. che li rappresenta e difende.

- ATTORI -

CONTRO

Mi.Li. elettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio dell'avv. Vi.Cr. che lo rappresenta e difende.

- CONVENUTO -

A.U.S.L. BA/4 in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio dell'avv. Gi.Pe. che la rappresenta e difende.

- CONVENUTA -

Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA/11 in persona del suo Commissario Liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bari presso e nello studio dell'avv. Mi.Ca. che la rappresenta e difende.

- CONVENUTA -

NONCHÈ

Fo. S.P.A., Mi.As. S.P.A. e Sa.As. S.P.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, tutte elettivamente domiciliati in Bari presso e nello studio dell'avv. Gi.Ch. che le rappresenta e difende.

- CHIAMATE IN GARANZIA -

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17-7-2002 Co.Ca. e Pe.Pi., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Sa., premesso che il 28-12-1994 il piccolo Pe.Ma. era deceduto presso l'Ospedale Giovanni XXIII per non essere stato curato adeguatamente da una banale occlusione intestinale e che il conseguente processo penale aveva portato alla condanna per omicidio colposo del dott. Mi.Li., e di questi e della A.S.L. BA/4 al risarcimento dei danni da determinarsi in separata sede, con una provvisoria di Lire 120.000.000; che ai genitori competeva "iure successionis" il risarcimento del danno patrimoniale e biologico subito dal piccolo Ma., il danno biologico "iure proprio", e agli stessi e al fratello il danno esistenziale, per un ammontare complessivo di Euro 516.456,30; tanto premesso, essi istanti convenivano in giudizio l'Azienda Unità Sanitaria Locale Bari 4 e il dott. Mi.Li. per sentirli condannare al pagamento in loro favore della somma di Euro 455.000 (al netto della provvisoria già versata), oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese.

Si costituiva con comparsa del 25-10-2002 l'A.U.S.L. - Azienda unitaria sanitaria locale BA/4, in persona del legale rappresentante, ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che all'epoca l'Ospedale pediatrico era ricompreso nella U.S.L. BA/11, per cui la pretesa attorea andava azionata nei confronti della Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA/11. Chiedeva comunque di essere manlevata dalla propria compagnia assicuratrice Fo. S.p.A., e dalle compagnie coassicuratrici Au. e la Sa., delle quali invocava autorizzazione alla chiamata in causa.

Convenute in giudizio con atto notificato il 10-12-2002, si costituivano con comparse depositate il 17-2-2003 Fo. S.p.A., Mi.As. S.p.A. (società incorporante Pr.As. S.p.A., subentrata a sua volta all'Au.As. S.p.A.) e Sa.As. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti, eccependo la nullità della loro chiamata in garanzia, anche per carenza di mandato alle liti, e il difetto di legittimazione attiva della chiamante Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA 11. Nel merito, chiedevano il

rigetto della domanda principale per infondatezza, e in subordine il suo accoglimento nei limiti di polizza e di massimale, e nel rispetto delle percentuali di coassicurazione.

Con comparsa del 18-2-2003 si costituiva, infine, il Mi.Li., invocando il rigetto della pretesa risarcitoria nella misura indicata dagli attori, la determinazione del risarcimento nel giusto dovuto e la condanna delle predette compagnie assicuratrici a manlevarlo rispetto alle avverse pretese.

Seguivano ulteriori ampie deduzioni delle parti, e poscia con ordinanza del 23/27-9-2004 veniva accolta richiesta dagli attori principali a chiamare in causa la anzidetta Gestione liquidatoria, e a tanto essi provvedevano con atto notificato il 21-1-2005.

Con comparsa del 29-3-2005 si costituiva la Gestione liquidatoria ex U.S.L. BA/11 in liquidazione coatta amministrativa, in persona del suo Commissario liquidatore, eccependo in via preliminare l'improcedibilità della domanda e chiedendone nel merito il rigetto per infondatezza.

Infine, precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe, il giudizio era introitato per la decisione, previa acquisizione di comparse conclusive di tutte le parti costituite.

Motivi della decisione

Va anzitutto valutata la preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, proposta dalla A.U.S.L. BA 4 sul rilievo che l'evento dannoso era avvenuto il 27-12-1994, quando l'ospedale pediatrico era ricompreso nella U.S.L. BA 11, per cui destinatario della domanda attorea doveva essere la Gestione liquidatoria della soppressa U.S.L. BA 11, e non l'A.U.S.L. BA 4, soggetto diverso venuto ad esistenza solo successivamente (nel 1995).

Tale eccezione non appare fondata, in quanto - oltre a risultare che l'A.U.S.L. BA 4 fu istituita precedentemente all'evento lesivo lamentato (e cioè nel giugno 1994) - nel processo penale l'A.U.S.L. si costituì volontariamente sin dalla prima udienza del 28-11-1996 in qualità di responsabile civile, e come tale fu condannata con la sentenza penale n. 137/1998 del Pretore di Bari, mai impugnata dall'ente.

Con siffatta sentenza penale, confermata sotto questo aspetto nei successivi gradi di gravame, il Mi. e la A.U.S.L. BA 4 furono giudicati responsabili della morte del piccolo Ma. per il reato di omicidio colposo e condannati in solido al conseguenziale risarcimento del danno in favore delle parti civili Pe. e Co., da liquidarsi in separata sede, oltre che al pagamento di una provvisoria di Lire 120.000.000; la quale fu poi effettivamente corrisposta dalla compagnia di assicurazione dell'ente, Fo..

Consegue che la legittimazione passiva emerge dalle risultanze del processo penale, e soprattutto dalla statuizione penale divenuta irrevocabile. La domanda attorea rimane quindi legittimamente proposta contro i due originari convenuti, per cui non vi è luogo a provvedere sulla domanda subordinata, proposta in corso di causa dagli stessi attori contro la Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA 11 per l'ipotesi che fosse ritenuta carente la legittimazione passiva della detta A.U.S.L.; di guisa che, esclusa tale ipotesi, alcuna decisione va assunta in proposito, se non quella di compensazione delle spese, attese segnatamente le incertezze normative sui rapporti giuridici tra U.S.L. BA 11, la sua Gestione liquidatoria e la A.U.S.L. BA 4.

Dotata di giuridico pregio appare, invece, l'eccezione di nullità della domanda di garanzia proposta sin dalla costituzione delle tre società assicuratrici chiamate in causa.

Invero, la convenuta A.U.S.L. fece rituale richiesta e fu autorizzata a chiamare in giudizio le società assicuratrici e coassicuratrici indicate nella comparsa di risposta (Fo., Au. e Sa.), ma a tanto il difensore provvide con atto notificato il 10-12-2002 intestato alla "Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA 11, in persona del suo Commissario liquidatore" (neppure menzionato).

Ne discende la nullità dell'atto, perché la chiamata fu effettuata da soggetto diverso dal richiedente, il quale non era neppure parte del giudizio, e con difetto di mandato alla lite, in quanto (come si legge nello stesso atto di citazione per chiamata in causa) il difensore agiva in forza di mandato rilasciato da altro soggetto (la A.U.S.L. BA 4), e non dalla agente Gestione liquidatoria.

Né la nullità può superarsi sul rilievo che si sarebbe trattato di mero errore materiale del difensore della A.U.S.L., in quanto non solo nell'intestazione dell'atto, ma pure nel corpo dello stesso, si parla più volte espressamente della Gestione liquidatoria, e comunque non è stata mai neppure richiesta la correzione o la rinnovazione dell'atto invalido.

Consegue estromissione delle compagnie assicuratrici, con compensazione delle loro spese, che non possono porsi a carico della Gestione, estranea all'epoca al processo e che non aveva neppure conferito mandato.

Nel merito, occorre quindi che, alla stregua della condanna generica contenuta nella sentenza penale, si proceda all'accertamento e alla quantificazione delle voci di danno domandate dagli attori nell'atto introduttivo del presente giudizio.

Di esse non competono anzitutto ai genitori, "iure successionis", i pretesi danni patrimoniali e biologici subiti dal piccolo Ma.: quelli patrimoniali perché richiesti del tutto genericamente e privi di dimostrazione; mentre non sembra ricorrere un diritto al risarcimento del danno biologico sorto in capo al minore deceduto, per cui possa essere esercitato per successione dai genitori, in quanto Ma. decedette in breve lasso di tempo dall'evento lesivo lamentato, per cui non appare configurabile un danno biologico risarcibile e trasmissibile agli eredi (come insegna costante giurisprudenza).

Non compete altresì ai genitori alcun danno biologico "iure proprio", per ripercussioni sulla loro salute dalla morte del bambino, in mancanza di alcuna prova a riguardo; né ai genitori e al fratello Sa. alcun danno esistenziale, con riferimento all'essere stati lesi gli equilibri familiari nei confronti di ogni membro della famiglia, in quanto dedotto genericamente, e rimasto privo di alcun riscontro probatorio, ed escluso dalla più recente giurisprudenza (Cass. Sez. Un., sent. 24 giugno-11 novembre 2008, n. 26972).

Compete, invece, il danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale, per il quale possono assumersi i parametri risarcitori sanciti dalla notoria tabella del Tribunale di Milano, aggiornata al 2008: la quale prevede come danno non patrimoniale a favore di ciascun genitore per morte di un figlio da Euro 106.376 ad Euro 212.752 e a favore del fratello per morte di un fratello da Euro 21.275 ad Euro 127.651.

Nel caso di specie, appaiono equi e adeguatamente personalizzati gli importi di Euro 160.000 per ciascun genitore ed Euro 75.000 per il fratello, tenendo presenti la tenera età del piccolo Ma. al momento del decesso, il gruppo familiare superstite limitato a tre persone, e la loro ordinaria vita di relazione.

Complessivamente, quindi, va liquidata la somma di Euro 395.000 aggiornata all'attualità, la quale deve essere ridotta della provvisoria di Euro 61.974,83 per cui raggiunge conclusivamente l'importo di Euro 333.025,17: il quale, riguardando debito di valore, deve andar maggiorato di interessi legali dal di del fatto illecito, e cioè dal 27-12-1994.

Le spese processuali infine, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il 17-7-2002 da Co.Ca. e Pe.Pi. nei confronti di Mi.Li. e dell'A.U.S.L. BA 4, sulla domanda di garanzia spiegata con atto in data 10-12-2002 dalla Gestione liquidatoria della ex U.S.L. BA 11 verso la Fo. S.p.A., Mi.As. S.p.A. e Sa.As. S.p.A., nonché sulla domanda avanzata con atto in data 21-1-2005 dagli attori principali nei riguardi della Gestione liquidatoria ex U.S.L. BA 11, così provvede:

1) accoglie la prima domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna il Mi. e l'A.U.S.L. BA 4 al pagamento in solido in favore dei coniugi Co.-Pe. della somma di Euro 333.025,17 e dei relativi interessi legali dal 27-12-1994 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 15.178 (Euro 178 per esborsi, Euro 9.000 per diritti ed Euro 6.000 per onorari), oltre accessori di legge e tariffa;

2) dichiara la nullità dell'atto di chiamata in causa delle tre compagnie assicuratrici, non luogo a provvedere sull'ultima domanda e compensate le relative spese processuali.

Così deciso in Bari, il 20 marzo 2009.

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2009.

Trib. Nola, Sez. II civile, 2 febbraio 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Monocratico, dott. Fabio Maffei, ha pronunciato, ai sensi dell'*art. 132 c.p.c.* come novellato dalla *legge 69/2009* la seguente

SENTENZA

Nelle cause riunite iscritte ai n. n. 3767/2001 e 3158/02 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, avente ad oggetto: Risarcimento Danno da Morte; vertente

Tra

Gi.Es. e Ma.Ar., in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sui figli minori Lu.Es. e Ma.Es., An.Es., Vi.Es., Id.Es., Fr.Es., Em.Es. e Ga.Es., tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Ci.An. e Tu.Ge., elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in Ottaviano (NA), al Viale (omissis), in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione;

- Attori

E

Fe.Ar., rappresentata e difesa dall'avv.to An.De., elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Somma Vesuviana, alla via (omissis), in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione;

- Convenuta

E

Gi.Ar., residente in Somma Vesuviana alla via (omissis);

- Convenuto/Contumace

E

To. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Torino al Viale (omissis);

- Convenuta/Contumace

E

To. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ca.Pe. e Ma.Fr., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vi.Mi., in Acerra, C.so (omissis), in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- Terzo intervenitore

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente vicenda processuale trae origine dai due procedimenti d'anzì epigrafati (riuniti con *ordinanza del 24/6/2003*), instaurati dagli odierni attori onde conseguire, iure proprio e iure hereditatis, il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell'incidente mortale occorso al loro congiunto Ge.Es. in data 7/5/2000 alle ore 6.00 circa.

La complessità e il notevole protrarsi del giudizio impongono la ricostruzione delle diverse fasi in cui il processo si è articolato, stante la preliminare necessità di delimitare ed esaminare compiutamente la posizione delle numerose parti coinvolte, - come cristallizzatesi nel corso del suo svolgimento -, nonché enucleare le questioni di fatto e di diritto, la cui soluzione costituisce il passaggio obbligato dell'odierna decisione.

Gli attori deducevano a fondamento dell'azionata pretesa risarcitoria le seguenti circostanze:

Il giorno d'anzì indicato, in località Pomigliano D'Arco, all'altezza del corrispondente svincolo della percorsa autostrada A/16 Napoli - Canosa, Ge.Es. viaggiava, in qualità di trasportato, sull'auto (omissis) tg. (omissis), di proprietà della convenuta Fe.Ar. e condotta da Gi.Ar.;

Nelle dedotte circostanze di luogo e di tempo, la predetta auto usciva di strada, ribaltandosi più volte e terminando la sua corsa nelle campagne a ridosso dell'autostrada;

L'Es., a causa delle lesioni riportate nell'incidente, decedeva dopo poco tempo;

Sul posto interveniva la Polizia Stradale di Avellino che redigeva il rapporto del sinistro;

Il de cuius lavorava, all'epoca del decesso, presso la società Ai. di Napoli, percependo una retribuzione mensile di Lire 1.890.000 (Euro 976) che devolveva quasi interamente a favore dei suoi familiari;

La responsabilità del sinistro doveva essere imputata esclusivamente alla condotta di guida del conducente la (omissis) che, a causa dell'elevata velocità, non avvedutosi per tempo dell'approssimarsi allo svincolo, era costretto ad intraprendere una manovra d'emergenza al fine di imboccare l'uscita di Pomigliano, manovra conclusasi con il tragico epilogo di sopra descritto;

Tutti i tentativi di addivenire con i convenuti ad un bonario componimento della controversia erano falliti.

Interveniva nel giudizio la To. S.p.a. che, dichiarandosi titolare della copertura assicurativa dell'auto a bordo della quale viaggiava il de cuius, assumeva la gestione della lite in luogo della compagnia assicurativa inizialmente citata. Nel merito, oltre a contestare l'an e il quantum dell'azionata pretesa risarcitoria, con le note difensive ex *art. 180 c.p.c.* (precedente formulazione), spiegava domanda di rivalsa ex *art. 18 legge 990/69* nei confronti della proprietaria del veicolo assicurato, invocando la previsione delle condizioni generali di contratto che attribuivano tale diritto alla compagnia assicurativa allorquando fosse accertato, come nel caso di specie, che il conducente dell'autoveicolo guidasse, al momento del sinistro, in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Costituitasi in giudizio, l'Ar. contestava l'abusività della clausola da ultima citata in quanto contraria alle norme dettate a tutela dei consumatori nonché respingeva ogni addebito, affermando di aver concesso il permesso di guidare la sua auto soltanto al figlio Gi.Ca., con la conseguenza che, essendo Gi.Ar., al momento del sinistro alla guida dell'auto, la circolazione di quest'ultima doveva considerarsi essere avvenuta contro la volontà della proprietaria.

Acquisita la documentazione del processo penale nel frattempo svolto nei confronti di Gi.Ar. nonché gli atti delle indagini preliminari, escussi i testimoni indicati dalle parti, il G.I., nel frattempo subentrato, riservava la causa in decisione all'udienza del 22/10/2009, assegnando alle parti i termini di cui *all'art. 190 c.p.c.*

A) La corretta instaurazione del giudizio

Ripercorsa nei termini dianzi riportati la vicenda processuale che ha visto contrapposte le odierne parti, devesi innanzitutto dichiarare l'estromissione dal giudizio della To. S.p.A., e cioè della compagnia assicurativa nei confronti della quale è stato introdotto il giudizio contrassegnato dal n. di R.G. 3767/2001. In tale giudizio, infatti, è intervenuta la S.p.A. To., già direttamente citata nel procedimento n. R.G. 3158/2002 avente il medesimo oggetto, affermando di essere l'impresa assicuratrice del veicolo a bordo del quale viaggiava il de cuius e dichiarando di voler assumere la gestione della lite in luogo della compagnia inizialmente citata.

Ammessa, quindi, l'esistenza della copertura assicurativa dell'impresa convenuta, nonché provata, sulla base delle risultanze dell'acquisito rapporto redatto dagli agenti della Polizia Stradale di Avellino intervenuti sul luogo del sinistro, la legittimazione passiva degli altri convenuti, può dirsi anche pacifica la proponibilità, ai sensi dell'*art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990* (ratione temporis applicabile), della domanda spiegata nella presente controversia.

Risulta infatti per tabulas dimostrata la formulazione di preventiva richiesta di risarcimento del danno in via stragiudiziale alla S.p.a. To., mediante lettera raccomandata regolarmente ricevuta (in data 2/1/2002 cfr. copia allegata al fascicolo attoreo) nonché l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di sessanta giorni (spatium deliberando) prima della notifica della citazione introduttiva della lite, avvenuta nel maggio 2002 (citazione introduttiva del giudizio RG. 3158/2002).

Si consideri, infatti, che, ai fini di una compiuta definizione del quadro normativo di riferimento alla luce del quale occorrerà vagliare l'acquisito materiale istruttorio, dalla prospettazione attrice, - peraltro incontestata -, il de cuius Ge.Es., al momento del sinistro, viaggiava in qualità di trasportato a bordo dell'auto di proprietà della Ar.

Correttamente, quindi, gli odierni attori, nella loro qualità di prossimi congiunti dell'Es., ben potevano esigere, a prescindere dal titolo del trasporto, il risarcimento - oltre che da parte del conducente - anche nei confronti del proprietario del veicolo ove si trovava il de cuius, potendosi avvalere della relativa responsabilità extracontrattuale stabilita *dall'art. 2054 c.c.* (Cassazione civile, sez. III, 03 marzo 2004, n. 4353; cfr. Cassazione civile, sez. III, 21 gennaio 2000, n. 681).

Infatti, è noto che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, *l'art. 2054 c.c.* esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, applicabili a tutti i soggetti che da tale circolazione comunque ricevano danni, e, quindi, anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale (oneroso o gratuito).

Consegue che il trasportato, e per lui i prossimi congiunti che agiscono per il ristoro dei danni riflessi subiti, indipendentemente dal titolo del trasporto, può invocare i primi due commi della disposizione citata per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente e il comma 3 per far valere quella solidale del proprietario, che può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Ove il trasporto sia poi avvenuto in base a titolo contrattuale, con l'azione prevista *dall'art. 1681 c.c.* - che stabilisce la responsabilità contrattuale del solo vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio - può infatti concorrere quella extracontrattuale di cui *all'art. 2054 c.c.* (Cassazione civile, sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3937; Cassazione civile, sez. III, 1 giugno 2006, n. 13130; Cassazione civile, sez. III, 30 gennaio 2006, n. 1873; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 834 del 18/01/2006; Cassazione civile, sez. III, 31 ottobre 2005, n. 21115).

Da tale prospettiva discende, poi, la piena legittimazione degli odierni attori, secondo la disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, a seguito delle modifiche introdotte alla *legge 24 dicembre 1969 n. 990 dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39*, ad avvalersi anche dell'azione diretta nei confronti dell'assicuratore (Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 382 del 18/01/1994).

Per cui, acclarata l'astratta ritualità dell'azione spiegata, quest'ultimi erano certamente gravati dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verifica del fatto dannoso e al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cassazione civile, sez. III, 02 agosto 2001, n. 10609), nonché, successivamente, in ordine alla responsabilità o quanto meno corresponsabilità del mezzo che trasportava il loro congiunto, nella produzione del pregiudizio.

Proprio queste ultime e paradigmatiche affermazioni inducono a rimarcare che gli attori, nell'agire in giudizio, hanno inteso richiamare i più che stratificati orientamenti giurisprudenziali formulati in ordine alla risarcibilità dei danni c.d. "riflessi" subiti dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato, in forza dei quali "ai prossimi congiunti della vittima di un reato (nella specie omicidio colposo) spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito", (cfr. Cassazione civile, sez. un., 01 luglio 2002, n. 9556; Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745).

L'assetto sistematico sancito dai giudici di legittimità in ordine all'individuazione dei soggetti legittimati ad agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla morte del prossimo congiunto è stato, infatti, edificato sulla nozione della causalità e, quindi, sulla propagazione intersoggettiva delle conseguenze di uno stesso fatto illecito (per danno morale soggettivo da morte di congiunto cfr. Cass. 2915/71 1016/73 11396/97).

Un illecito di tale genere può, infatti, essere definito "plurioffensivo" in quanto è idoneo a ledere interessi diversi in capo ad altrettanti diversi soggetti.

La Cassazione ha inoltre affermato il principio della "prevedibilità della colpa", ritenendo che "Ove l'uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello" (cfr. Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828).

In altri termini, si prospetta l'eventualità che, pur essendo unica la vittima del reato, l'illecito manifesti una potenzialità plurioffensiva, con la conseguenza che va accordata la tutela anche a soggetti diversi dalla vittima.

In tali ipotesi, il ristoro del danno non patrimoniale viene attribuito a soggetti diversi dalla vittima, purché l'evento dedotto (decesso o grave menomazione) sia causalmente ricollegabile al fatto illecito e quest'ultimo presenti gli elementi essenziali perché possa astrattamente configurarsi come reato.

La legittimazione ad agire, allora, è attribuita ai prossimi congiunti in vista della sussistenza in capo a costoro di sofferenze e patemi d'animo, cagionati dalla perdita e/o dalle sofferenze della persona cara e immediatamente ricollegabili all'illecito nonché per la perdita dell'eventuale sostegno economico apportato dalla vittima (cfr. Cassazione civile 7/5/1983 n. 3116).

Il problema ulteriore, allora, risiede nella individuazione, nell'ampia cerchia dei congiunti, ai quali riconoscere la legittimazione a pretendere il ristoro.

Secondo l'orientamento tradizionale del Supremo Collegio (cfr. la pronuncia da ultimo richiamata) "il risarcimento del danno non patrimoniale, derivante dalla morte ex delicto, va riconosciuto in favore dei prossimi congiunti, iure proprio, cioè indipendentemente dalla loro qualità di eredi, quando il rapporto di stretta parentela con la vittima, le condizioni personali e ogni altra circostanza del caso concreto evidenzino un grave perturbamento del loro animo e della loro vita familiare, per la perdita di un valido sostegno morale, e, pertanto, a prescindere dall'eventuale pregressa cessazione della situazione di convivenza con la vittima medesima, la quale di per sé non può che configurare un elemento indiziario idoneo a sorreggere la congettura del venir meno della comunione spirituale fra congiunti, con conseguente riduzione della sofferenza dei superstiti a un livello giuridicamente irrilevante".

Sviluppando tali indicazioni, in mancanza di precipue disposizioni normative sul punto, ritiene lo scrivente di accedere alle seguenti regole - proposte da Tribunale Trento, 19 maggio 1995, in Nuova giur. civ. commen. 1995, I, 1017 - per il riconoscimento della legittimazione:

a) possono presuntivamente considerarsi come legittimati ad agire il coniuge, i figli (anche in tenera età), i genitori, i fratelli e le sorelle: in breve, tutti i componenti della cosiddetta famiglia nucleare, per i quali appare irrilevante anche la cessazione della convivenza;

b) quanto agli altri parenti e affini (nonni, nipoti, zii, cugini, cognati, ecc.), la legittimazione può esser loro riconosciuta soltanto se, oltre all'esistenza del rapporto di parentela o di affinità, concorrano ulteriori circostanze (da dimostrare) atte a far ritenere che la lesione della vita o della salute del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale ovvero una grave alterazione della normale esistenza, non riscontrabile in mancanza di una situazione di convivenza, ove si tratti di soggetto che, per tipo di parentela, non abbia diritto ad essere assistito anche moralmente dalla vittima.

Tanto premesso, riportando i summenzionati concetti al caso di specie, dalla prospettazione esposta nell'atto di citazione, è evidente che gli odierni attori, in ragione dei diversi vincoli di parentela che li legavano a vario titolo alla vittima del denunciato sinistro, hanno inteso affermare, iure proprio e iure hereditatis, il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della morte di Ge.Es.

B) L'esame delle emergenze istruttorie.

Esaurite positivamente le verifiche di carattere preliminare, può passarsi all'esame della domanda nel merito, dovendosi riconoscere la fondatezza alla luce delle acquisite fonti di prova.

Queste ultime sono costituite:

A. dal summenzionato rapporto tempestivamente redatto dalla Polizia Stradale, corredato altresì di numerose fotografie del sinistro, le cui risultanze obiettive circa la descrizione dei danni riportati dal veicolo a bordo del quale viaggiava l'Es. e

la posizione dello stesso successivamente al sinistro fanno piena prova fino a querela di falso, a differenza delle considerazioni circa la presunta dinamica del sinistro, le quali sono comunque idonee, secondo la prevalente giurisprudenza, a fondare, come nell'odierna vicenda, una presunzione semplice che, se non contestate o contestate in modo generico ovvero corroborate dal contegno processuale della controparte o da altri elementi, sono idonee ad assicurare a valido riscontro della loro congruenza (Cass. Civ. 8 marzo 2001, n. 3350; Cassazione civile, sez. III, 18 settembre 2008, n. 238529; Cass. 16 giugno 2003 n. 9620; Cass. Civ. 8 marzo 2001, n. 3350; Cass. 8/5/1995, n. 4078; Cass. 18/5/1994, n. 4833; Cass. 206 - 1995, n. 6956);

B. la sentenza n. 200/02 emessa dal Gup di Nola ex art. 444 c.p.c., alla quale, benché non possa, in sede di giudizio civile, attribuirsi portata preclusiva di ogni ulteriore accertamento, circa l'an della responsabilità, - non essendo essa ontologicamente qualificabile come sentenza di condanna -, contribuisce comunque a delineare il materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione, costituendo in ogni caso una fonte di prova che deve essere esaminata e dalla quale possono trarsi elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 16 aprile 2003, n. 6047; Cassazione civile, sez. I, 24 febbraio 2004, n. 3626; Cassazione civile, sez. lav., 19 novembre 2007, n. 23906; Cassazione civile, sez. lav., 21 marzo 2003, n. 4193);

C. gli atti delle indagini preliminari (dichiarazioni degli altri soggetti trasportati e del conducente Ar., esame autoptico disposto dal PM) ai quali deve essere riconosciuto il valore di meri argomenti di prova, come tali idonei a corroborare l'attendibilità o meno delle emergenze processuali acquisite nel corso dell'istruttoria (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 ottobre 2004, n. 20335; Cassazione civile, sez. III, 20 dicembre 2001, n. 16069; Cass. 20 dicembre 2001 n. 16069; Cass. 7 giugno 2001 n. 7693; Cass. 26 giugno 1997 n. 5706, Cass. 28 novembre 1981 n. 6368);

D. la deposizione del testimone Gi.Ca., anch'egli trasportato a bordo del veicolo sul quale viaggiava il de cuius, deposizione resa all'udienza del 15/11/2007.

Orbene, tutte le fonti di prova dianzi elencate concorrono nell'avvalorare la dinamica del sinistro come ricostruito nel rapporto redatto dalla PG operante prontamente intervenuta sul luogo del sinistro, dalle cui risultanze emerge la chiara e ineludibile responsabilità del conducente l'auto nella causazione del sinistro nel quale ha trovato la morte Ge.Es.

D'altronde, nessuno dei convenuti ha sollevato delle specifiche e puntuali contestazioni in ordine alla dinamica del sinistro come ricostruita dal predetto rapporto, le cui risultanze sono state, peraltro, corroborate dalla concordante deposizione resa dal teste Ca.

Può, quindi, ritenersi provato che, il giorno dell'incidente, Gi.Ar., ponendosi alla guida del suddetto autoveicolo, dopo aver assunto sostanze alcoliche e stupefacenti in misura superiore al limite tollerato (vedi referto in atti), nel percorrere l'autostrada A/16, non si avvedeva per tempo della segnaletica indicante l'uscita Pomigliano (vedi SIT rese dagli altri trasportati confermate dalla deposizione testimoniale di Gi.Ca.).

In tale frangente, benché non avesse per tempo imboccato la corsia di decelerazione per uscire dalla sede autostradale, continuando ad una sostenuta velocità (Km. 100 e non i 50 Km. orari prescritti per preparare in sicurezza l'abbandono dell'area autostradale), invece di proseguire nella marcia per poi ritornare successivamente indietro, - come imponeva una corretta condotta di guida -, iniziava una spericolata manovra di emergenza, nel vano tentativo di recuperare l'uscita oramai quasi del tutto superata.

Errando nel calcolare sia il tratto stradale rimasto a sua disposizione per imboccare in sicurezza l'uscita programmata sia la velocità del veicolo condotto, impattava contro la segnaletica ivi posizionata (vedi rilievi fotografici allegati al rapporto), perdendo il controllo dell'autovettura e finendo fuori strada nella campagna retrostante, dove l'auto, a causa della sostenuta velocità, si ribaltava più volte, finendo con lo sbalzare fuori dall'abitacolo l'E. che decedeva sul colpo. È, pertanto, pacifico che l'Ar. si rese responsabile di varie violazioni al codice della strada, avendo effettuato una manovra di uscita dalla sede stradale senza l'adozione delle dovute cautele (art. 176 e 141 C.d.S.), in condizioni fisiche che sconsigliavano di porsi alla guida del veicolo, perdendone completamente il controllo, senza riuscire a riprenderlo e ad arrestare tempestivamente la marcia, come attestato dalle tracce di frenata m. 53 e dal loro andamento longitudinale, chiara dimostrazione della manovra spericolata intrapresa.

A riprova della corrispondenza tra la ricostruita dinamica e l'effettivo svolgimento della vicenda in oggetto è sufficiente l'esame dei depositati rilievi fotografici effigianti i danni riportati dalla (omissis), compatibili soltanto con un'elevata velocità del veicolo e con il carattere repentino e imprudente del cambiamento della direzione di marcia.

Esclusa, quindi, in ragione delle illustrate deduzioni, il raggiungimento della prova liberatoria che l'art. 2054 comma 1 c.c. impone con riferimento alla posizione del conducente, del pari, deve pervenirsi ad analoga conclusione con riguardo alla prova liberatoria incombente sul proprietario dell'auto coinvolta nel sinistro, onde sottrarsi alla responsabilità solidale ad esso ascritta dalla citata norma. Sul punto l'Ar. ha dedotto di aver prestato il consenso alla circolazione della sua auto soltanto se la stessa fosse stata condotta dal figlio - Gi.Ca. - che, nel corso della sua deposizione testimoniale, ha confermato di averne ceduto la guida all'Ar., non essendo anch'egli in condizione di guidare dopo la notte trascorsa in discoteca.

Già dall'esame di tali allegazioni difensive, si deve escludere, prima facie, il raggiungimento della prova liberatoria richiesta dalla citata norma nei termini estremamente rigidi costantemente imposti dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, per poter superare la presunzione di responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 3 c.c. a carico del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dalla circolazione di questo, afferma la giurisprudenza, non è sufficiente dimostrare che il veicolo abbia circolato senza la volontà del predetto ovvero con il suo consenso a che la stessa fosse guidata da un determinato conducente, ma occorre, in modo più pregnante, "provare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà, richiedendosi, cioè, la esplicitazione di un'attività esterna e concreta, la quale valga non solo a specificare il divieto a che il veicolo sia usato da altri, ma anche ad impedirne la circolazione abusiva", (cfr. Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 1982, n. 3038; Cassazione civile, sez. III, 03 dicembre 1998, n. 12255; Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 1982, n. 3038).

La valutazione comparativa delle acquisite fonti di prova ne disvela, in definitiva, la loro specifica concordanza nell'acclarare l'esclusiva responsabilità del conducente Ar. nella produzione del sinistro per cui è causa, in quanto il

verificarsi del fatto, e le successive conseguenze estremamente gravi derivatene, sono da ascrivere soltanto alla sua imprudente condotta di guida.

Con tale accertamento si è venuto a determinare il rapporto di causalità materiale esistente tra la condotta dei protagonisti dell'evento e il verificarsi dell'illecito, rapporto di causalità, che in assenza di una specifica norma in campo civilistico, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è destinato ad essere regolamentato dagli *artt. 40 e 41 c.p.*

Tuttavia, una volta stabilito il suddetto nesso di causalità, in ambito civilistico, è necessario verificare un altro nesso di causalità, e precisamente quello che lega l'evento illecito alle conseguenze pregiudizievoli lamentate dai danneggiati, nesso che va sotto il nome di causalità giuridica, e che trova la sua disciplina normativa negli *artt. 1223 e ss. c.c.*

Tra tali norme spicca, ai fini che interessano, la previsione di cui *all'art. 1227 c.c.* primo comma, in forza del quale se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno (si badi non l'evento, in quanto tale accertamento è a monte del tema che si sta esaminando) il risarcimento è diminuito secondo il grado della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Con specifico riferimento alla disciplina dei sinistri connessi alla circolazione stradale, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità, (cfr. da ultimo Cassazione civile 11 marzo 2004 n. 4993 in tema di mancato uso delle cinture di sicurezza) ha avuto modo di affermare che il mancato utilizzo delle prescritte misure precauzionali da parte del danneggiato (caso, ovvero cintura di sicurezza) rappresenta elemento in grado di influire sulla determinazione del quantum risarcibile, in ragione proprio del citato *art. 1227 comma 1 c.c.* la cui applicazione può avvenire anche d'ufficio da parte del giudice, a differenza da quanto invece è previsto per la diversa ipotesi di cui al secondo comma della menzionata norma. Tuttavia, la Suprema Corte, nel delineare i criteri che devono presiedere all'accertamento dell'incidenza causale della predetta omissione sulla determinazione delle conseguenze scaturenti dal sinistro ha chiarito, i seguenti principi:

a) In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno a discapito dei congiunti della vittima (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 agosto 2007, n. 18177);

b) Tale riduzione è ammissibile sempre che, e nei limiti in cui, sia raggiunta la prova che il mancato uso della cintura avrebbe concorso a determinare, se non ad impedire, il danno (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993);

c) Ricorrendo gli estremi dell'accertamento dianzi indicati, tuttavia, non può trascurarsi la posizione di garanzia che il conducente l'autoveicolo assume rispetto agli altri passeggeri, con la conseguenza che, qualora la messa in circolazione dell'autoveicolo in condizioni di insicurezza (e tale è la circolazione senza che il trasportato abbia allacciato le cinture di sicurezza) sia ricollegabile all'azione o all'omissione non solo del trasportato, ma anche del conducente (che prima di iniziare o proseguire la marcia deve controllare che essa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza), fra costoro si è formato il consenso alla circolazione medesima con la consapevole partecipazione di ciascuno alla condotta colposa dell'altro e accettazione dei relativi rischi; pertanto si verifica un'ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell'azione produttiva dell'evento (diversa da quella in cui distinti fatti colposi convergono autonomamente nella produzione dell'evento). In tale situazione, a parte l'eventuale responsabilità verso terzi, secondo la disciplina *dell'art. 2054 c.c.* deve ritenersi risarcibile, a carico del conducente del suddetto veicolo e secondo la normativa generale degli *artt. 2043, 2056, 1227 c.c.*, anche il pregiudizio all'integrità fisica che il trasportato abbia dall'incidente, tenuto conto che il comportamento dello stesso, nell'ambito dell'indicata cooperazione, non può valere ad interrompere il nesso causale fra la condotta del conducente e il danno, né ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili (cfr. Cassazione civile, sez. III, 11 marzo 2004, n. 4993. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto il 30 per cento del concorso di colpa del trasportato e il 20 per cento del concorso del conducente, dopo aver accertato che il mancato uso delle cinture di sicurezza aveva avuto un'efficienza causale nella produzione dell'evento dannoso subito dal trasportato pari al 50 per cento).

Orbene, nella vicenda in esame il mancato uso della cintura di sicurezza da parte dell'Es. non solo è emerso dalle risultanze del prodotto rapporto della Polizia stradale, ma si desume anche dalla dinamica del sinistro che ha visto il de cuius sbalzato al di fuori dell'abitacolo della (omissis), evento quest'ultimo che l'uso della cintura avrebbe evitato.

Inoltre, dall'esame autoptico condotto in sede d'indagine preliminari (prof. Bu.) si evince che la morte dell'Es. è stata determinata dall'emorragia interna indotta dalle numerose fratture (13 costole) subite a seguito del ribaltamento dell'auto e molto verosimilmente causate dall'urto del passeggero contro le strutture interne dell'abitacolo (urto che le cinture avrebbe impedito).

Ritiene, pertanto, il Tribunale che, pur non potendosi affermare che l'utilizzo della cintura di sicurezza avrebbe impedito, data la violenza dell'impatto, l'evento, è però certo che ne abbia aggravato le conseguenze, sicché in applicazione del citato *art. 1227 c.c.*, dall'ammontare del danno da liquidarsi in favore degli istanti deve detrarsi un'ulteriore percentuale pari al 30%, di cui però il 10% è da imputare, per le ragioni esposte, alla cooperazione in tale condotta colposa del conducente.

In definitiva, dall'importo che sarà liquidato a favore degli istanti, occorrerà detrarre la percentuale del 20% imputabile all'omissione colposa del trasportato.

Nessuna rilevanza, infine, può riconoscersi all'ulteriore argomentazione difensiva articolata dalla convenuta compagnia assicurativa, secondo cui, l'Es., essendo consapevole delle precarie condizioni fisiche in cui versava l'Ar. al momento in cui si mise alla guida dell'auto, aveva assunto, almeno in parte, consapevolmente il rischio delle conseguenze pregiudizievoli successivamente verificatesi.

Per confutare tale difesa è sufficiente richiamare il più che stratificato orientamento giurisprudenziale in ragione del quale il comma 1 *dell'art. 1227 c.c.* concerne il concorso colposo del danneggiato, ipotizzabile solamente in caso di cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante, con la conseguenza che deve escludersi la sua configurabilità allorché il danneggiato accetti il trasporto su un'autovettura con alla guida un conducente in evidente stato di ebbrezza, non assumendo tale condotta a comportamento materiale di cooperazione incidente nella determinazione dell'evento dannoso, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 07 dicembre 2005, n. 27010; Cass. 9 gennaio 2001 n. 240, Giur. it. 2001, 2289

C) Danni subiti dai prossimi congiunti dell'Es.: i danni iure Hereditatis.

Acclarata la responsabilità di tutti i convenuti, occorre procedere alla determinazione e alla quantificazione dei danni subiti dagli odierni attori, evidenziando preliminarmente che quest'ultimi hanno innanzitutto domandato, iure successiois, il danno biologico da morte ovvero, in alternativa, il danno c.d. tanatologico da morte immediata del congiunto.

Ciò in quanto, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, occorre distinguere se l'evento morte sia intervenuto istantaneamente a seguito della lesione o dopo un margine di tempo apprezzabile e se, nella prima ipotesi, nonostante l'istantaneità della morte, sia entrato nel patrimonio del de cuius un diritto al risarcimento del danno biologico, donde la reclamabilità dello stesso iure hereditatis da parte degli eredi.

In materia la Suprema Corte ha in passato precisato che è danno biologico risarcibile (inteso come conseguenza rispetto al danno evento della lesione) la perdita, per il danneggiato, di utilità dell'esistenza, determinata dalla lesione del bene della salute, mentre non costituisce danno biologico la lesione diretta del bene della vita, cosicché, per potersi ipotizzare un danno biologico risarcibile agli eredi iure hereditatis, occorre che tra la lesione e la morte sia intercorso un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile perché si concretizzi quella perdita di utilità fonte dell'obbligazione risarcitoria (Cassazione civile sez. III, 25 agosto 1997 n. 7975).

La Corte ha pure precisato che "nel caso di fatto illecito che abbia provocato ad un soggetto lesioni personali cui, dopo un periodo di infermità, sia sopravvenuta la morte, il diritto al risarcimento del danno alla salute verificatosi dal momento della lesione a quello della morte, essendo entrato nel patrimonio dell'infortunato al momento della lesione, può essere fatto valere iure successiois dai suoi eredi" (cfr. Cassazione, 27/12/1994, n. 11169).

Dunque, la soluzione positiva della trasmissibilità agli eredi del danno biologico - nei termini indicati - prende le mosse dalla distinzione concettuale tra danno biologico come fatto lesivo (danno evento) e danno biologico come conseguenza, distinzione questa implicitamente già operata dalla Corte Costituzionale (con la richiamata sentenza 14 luglio 1986 n. 184) ed espressamente ribadita dalla stessa Corte con la precisazione che, pur essendo la lesione un fatto rilevante perché comporta una seria lesione dell'integrità fisiopsichica, difficilmente si può guarire in modo perfetto: il danno biologico può essere risarcito quando sia stata data la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato *dell'art. 1223 c.c.*, costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere commisurato.

Difatti, la perdita del bene salute è perdita di quelle utilità nella condotta dell'esistenza che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso, che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti alle minorazioni subite.

La perdita della vita, invece, impedisce che la lesione si rifletta in una perdita e, in definitiva, in un danno per la persona; quindi, a seguito di una lesione di tal portata, nel patrimonio del lesso non entra un diritto al risarcimento del danno biologico (cfr. Cassazione civile sez. III 29/11/1999 n. 13336).

Ciò poiché il bene "salute" e il bene "vita" costituiscono beni distinti e diversamente tutelati, ammettendo il primo una forma di tutela risarcitoria non configurabile con riguardo al secondo, essendo quest'ultimo strettamente connesso alla persona del suo titolare, e quindi non se ne può concepire l'autonoma risarcibilità quando tale persona abbia cessato di esistere (Cassazione civile sez. III 10/9/1998 n. 8970).

In altri termini, la lesione dell'integrità fisica con esito letale "non può considerarsi semplice sottopotesi di lesione alla salute in senso proprio", volendosi con tale affermazione significare la natura particolare del danno biologico, per il quale non vale la regola che, verificatosi l'evento, vi sia senz'altro un danno da risarcire; viceversa, il risarcimento del danno vi sarà se ricorra la perdita di quelle utilità che fanno capo all'individuo nel modo preesistente al fatto dannoso, e che debbono essere compensate con utilità economiche equivalenti.

In caso contrario il cosiddetto danno biologico non può essere configurato e i valori patrimoniali corrispondenti non saranno trasmissibili.

Nel caso di lesioni cui sopravvenga quasi subito la morte non è negabile la sofferenza del soggetto lesso; che questa sofferenza si traduca in un danno biologico è, invece, da negare. Infatti, se il risarcimento del danno biologico deve reintegrare le utilità di vita dell'individuo, non si vede quali utilità il soggetto lesso può ricavare da un brevissimo spazio di vita.

Conclusivamente, va condivisa la tesi della trasmissibilità del danno biologico, nei limiti in cui si tenga ben distinto il bene salute (il quale colpisce chi sopravvive all'azione dannosa ed è una qualità della persona), dal bene vita (il quale non è perdita allo stesso modo di come lo è la menomazione della salute), e le conseguenze risarcitorie che ne scaturiscono.

E cioè, nel caso di morte di un individuo causata dall'altrui fatto illecito, ove la morte sia contestuale all'azione dannosa (danno da morte immediata o danno tanatologico), nulla è dovuto agli eredi, a titolo di risarcimento iure successiois, del danno biologico sofferto dal loro dante causa, atteso che questi non ha subito alcun danno biologico nel senso dianzi precisato.

Per il caso invece che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, il danno è risarcibile e trasmissibile quindi agli eredi.

Sul concetto di apprezzabile lasso di tempo, o, meglio, sulla sua quantificazione, la Suprema Corte l'ha individuato, in più occasioni, in un tempo pari a 24 ore o anche tre giorni, idoneo a consentire la risarcibilità del danno biologico in capo alla vittima primaria e trasmissibile in via ereditaria (di recente però ha ritenuto che anche tre giorni non siano sufficienti a integrare il lasso di tempo utile: si veda Cass. 458/2009).

In tal caso "il danneggiato acquisisce il diritto al risarcimento del danno biologico subito per l'effettiva durata della sua sopravvivenza ... e si tratta di un danno alla salute, che se pure è temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità (c.d. danno biologico terminale)", (cfr. Cass. civ. n. 18305/2003 cit. p. 5; Cass. civ. 16 maggio 2003 n. 7632).

Si è, infine, di recente, precisato che qualora le lesioni abbiano cagionato la morte del danneggiato dopo un apprezzabile intervallo di tempo, il danno biologico deve essere liquidato considerando l'invalidità temporanea.

Infatti, quando il giudice adotta il criterio tabellare non può prendere come riferimento le tabelle per l'invalidità permanente, poiché queste ultime sono formate sulla base della vita media futura presunta.

Il risarcimento va quindi commisurato al numero dei giorni di sopravvivenza della persona, tenendo conto che le lesioni ne hanno provocato la morte, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09 ottobre 2009, n. 21497).

Distinto ontologicamente dal danno biologico terminale è il danno tanatologico annoverabile nella categoria del danno morale.

Riconoscono le Sezioni Unite con la sentenza del 11 novembre 2008 che del danno tanatologico, non risarcibile come danno biologico perché non viene in rilievo un danno alla salute configurabile solo nei casi di sopravvivenza per un apprezzabile lasso di tempo, deve ammettersi, viceversa, la risarcibilità a diverso titolo come sofferenza psichica di massima intensità annoverabile nell'ambito definitivo del danno morale.

La sofferenza patita dalla vittima durante l'agonia, infatti, è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale "jure haereditatis", a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma o d'incoscienza e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso, (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423; Cass. 17 gennaio 2008 n. 870; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22338; Cass. 28 agosto 2007).

Con tale ultimo dictum, la giurisprudenza ha sottolineato la ineludibile rilevanza del profilo probatorio, dovendo risultare provato, anche documentalmente attraverso le risultanze del referto medico, lo stato di coscienza della vittima prima del decesso. Invero, affinché possa riconoscersi solo la sofferenza morale, indipendentemente dal danno biologico, e quindi radicata la consapevolezza della propria fine imminente, deve essere accertato lo stato di coscienza e lucidità della vittima in grado di percepire e, quindi, soffrire, in conseguenza di siffatta percezione, l'approssimarsi della morte.

Tanto premesso in ordine alle linee guida tracciata di giurisprudenza di legittimità in ordine alla contestata figura del danno biologico terminale, nella vicenda de qua, non possono essere riconosciute agli attori né l'una né l'altra posta risarcitoria.

Circa il danno biologico terminale, sia il referto autoptico sia soprattutto il referto stilato dai paramedici dell'autoambulanza intervenuta sul luogo del sinistro comprovano l'immediatezza della morte dell'Es., attestando, in particolare quest'ultimo, la constatazione del decesso intorno alle ore 6.40 del giorno del sinistro, ovvero a circa 30 - 40 minuti dal suo verificarsi.

Per le ragioni esposte, tale arco temporale è insufficiente a costituire quell'apprezzabile spatium temporis a cui la giurisprudenza di legittimità ancora la risarcibilità del danno biologico terminale.

Ugualmente, tale voce di danno non può essere attribuita nella diversa prospettiva del danno tanatologico.

Nonostante il referto autoptico riferisca di una morte intuitivamente molto rapida, la deposizione del testimone Ca. e i rilievi fotografici scattati dalla PG operante nell'immediatezza del sinistro, - che ritraggono il corpo dell'Es. privo di vita, prima ancora del sopraggiungere dei soccorsi che ne constatarono formalmente la morte -, attestano che il de cuius mori immediatamente, senza quindi avere quella lucida coscienza dell'avvicinarsi della propria fine che radica il diritto a percepire la reclamata voce di danno.

D) I danni non patrimoniali iure proprio

I) Il danno Biologico iure proprio.

Passando all'esame delle voci di danno non patrimoniali domandate iure proprio, occorre innanzitutto premettere, che relativamente al danno biologico, la domanda deve essere rigettata, non avendone parte attrice provato il fondamento.

E, infatti, il riconoscimento ai familiari del danno biologico iure proprio per la morte del congiunto ha, quale presupposto, lo stato di alterazione psicofisica del richiedente, occorrendo, pertanto, che sussista un vero e proprio danno alla salute.

Tale danno costituisce il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo e che, in persone predisposte da particolari condizioni, anziché esaurirsi in un patema d'animo o in uno stato di angoscia, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora commisurato il risarcimento (Cass. Civ. 5 gennaio 2001 n. 116; Cassazione civile, sez. III, 14 marzo 1996, n. 2117).

Quanto, poi, alla prova dell'esistenza di un tale disturbo e del nesso causale con l'evento della perdita del congiunto, l'orientamento prevalente e assolutamente condivisibile postula un concreto accertamento medico - legale sulla persona del richiedente, non potendosi giammai far ricorso a mere presunzioni semplici.

Appare, pertanto, chiaro, come, nel caso di specie, parte attrice non abbia fornito alcuna documentazione medica attestante uno stato di alterazione psico - fisica relativa alle persone dei vari attori, sulla cui base si potesse ritenere integrata la patologia affermata o addirittura disporre una CTU medico legale che, nel caso di specie, stante l'evidente lacuna rilevabile già sul piano della mera allegazione dei pregiudizi subiti, avrebbe avuto un'inammissibile portata esplorativa.

II) Il danno morale e il danno alla relazione parentale.

Gli attori hanno altresì richiesto il risarcimento del danno non patrimoniale, facendo riferimento sia alla tradizionale figura del danno morale sia al danno c.d. alla relazione parentale, correttamente affermando che la condotta accertata configuri anche un illecito penale il cui elemento soggettivo, colpa, può ritenersi accertata in sede civile anche sulla base della presunzione di cui *all'art. 2054 c.c.* (omicidio colposo).

Appare opportuno, in termini generali, tracciare una premessa sul danno conseguente all'uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale, onde ricostruire l'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali delineati dalla Suprema Corte sulla tematica in oggetto, a partire dalle "sentenze gemelle" del maggio 2003, fino ai più recenti arresti giurisprudenziali elaborati dalle Sezioni Unite in materia di danno non patrimoniale (SS. UU. sentenze 11/11/2008 nn. 26972, 26973, 26974 e 26975).

Prima di giungere all'esposizione dei principi accolti nelle pronunce da ultimo citate, si rammenta come la Suprema Corte, con la sentenza n. 8828 del 31/5/2003, aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo idoneo, in quanto tale, ad estinguere contemporaneamente il bene - vita della vittima primaria e il vincolo

parentale con i congiunti di questa, ledendo in tal modo l'interesse di rilevanza costituzionale alla intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà tra i familiari.

Si sosteneva, perché possa ravvisarsi l'illecito aquiliano, è necessario innanzitutto che ricorra il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria, e quindi diviene necessario selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di risarcimento, si da delineare il nesso di causalità giuridica, dovendosi, infine, riscontrare l'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'autore dell'illecito.

Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali, atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica, veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con la irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.

Esso, si diceva, è ontologicamente proiettato verso il futuro e può, dunque, affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.

Secondo tale impostazione, poi, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e il danno morale soggettivo concorrevano nel delineare l'unica riparazione concessa alla vittima dell'illecito, così che la loro attribuzione congiunta postulava l'attenta ponderazione delle poste risarcitorie onde evitare il rischio di duplicazioni del risarcimento.

L'uno riparava, come detto, lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.

La liquidazione di quest'ultimo, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, non poteva che avvenire in base ad una valutazione equitativa (*artt. 1226 e 2056 c.c.*), tenuto conto dell'intensità del vincolo familiare della situazione di convivenza, e di ogni ulteriore utile istanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.

Tuttavia, costituendo nel contempo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, doveva considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli era riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe stato concreto il rischio di una duplicazione del risarcimento.

In altri termini, il giudice era chiamato ad assicurare il raggiungimento di un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento (per tali argomentazioni si veda Cassazione civile n. 15179 del 2004).

Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitorio sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, perlomeno rispetto alla categoria del "danno parentale", risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di una duplice liquidazione del danno morale soggettivo, trovando oramai spazio un'unica voce di danno non patrimoniale che, nella specie, è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.

Rispetto alla questione in esame, le SS. UU. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS. UU. sent. n. 557/09).

In definitiva, nella nuova sistemazione del danno non patrimoniale delineata dalle Sezioni Unite, la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria e omnicomprensiva del danno non patrimoniale.

Ne consegue che "è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale" (cfr. Cassazione civile, Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

I nuovi arresti giurisprudenziali, tuttavia, pongono sul piano pratico-applicativo la necessità di individuare i criteri di liquidazione del danno morale scaturente dalla perdita del rapporto parentale, considerato nella sua rinnovata e unitaria configurazione.

Anche sotto questo specifico aspetto problematico non si può prescindere dai principi enucleati dalle Sezioni Unite nella citata sentenza.

Il Supremo Collegio, infatti, soffermatosi proprio sul rapporto tra danno biologico e danno morale o sofferenza morale, ha nuovamente ribadito l'autonomia ontologica delle due categorie di danno, risarcendo gli stessi interessi costituzionalmente rilevanti di differente natura, poiché mentre il primo ristora il diritto alla salute, l'altro invece mira a risarcire l'integrità morale della persona, protetta dall'*art. 2 Cost.*, in relazione all'*art. 1* del Trattato di Nizza, del Trattato di Lisbona, ratificato dall'Italia con legge 2 agosto 2008 n. 190.

In tal modo argomentando, la giurisprudenza di legittimità ha di fatto definitivamente sconfessato le tecniche liquidatorie del danno che tengono conto dei parametri tabellari previsti per la liquidazione del danno biologico, affermando la necessità che si pervenga ad una sua liquidazione personalizzata, di matrice equitativa, incentrata sulle condizioni soggettive della vittima e sulla gravità del fatto (cfr. Cass. n. 28407 del 2008; Cass. 29191 del 2008).

In particolare, viene evidenziata la necessità che, anche nel caso di danno morale, si pervenga ad una liquidazione che, valorizzando l'autonomia della sofferenza interiore, consideri le condizioni soggettive del danneggiato, senza attribuire al valore dell'integrità morale una quota minore rispetto al danno alla salute (cfr. Cass. 29191 del 2008).

Ciò posto, deve dunque, alla luce dei principi affermati dalla Corte, abbandonarsi il sistema di liquidazione del danno parentale che ancorava la posta risarcitoria spettante al congiunto al danno morale della vittima, secondo un'oscillazione individuata tra un quarto e la metà del danno biologico subito dalla persona deceduta, modulando l'individuazione delle somme al grado di parentela, alla convivenza e all'età della vittima.

Tale somma individuava il risarcimento del danno morale del congiunto a cui si aggiungeva una percentuale in aumento (20% o 30%) quale risarcimento del danno da lesione del vincolo parentale.

Oggi, tali tecniche di liquidazione devono ritenersi superate, sicché si impone una riflessione volta ad affrancare il sistema di liquidazione della sofferenza morale, intesa come danno parentale nella sua interezza, dal danno biologico della vittima primaria.

Si propugna, cioè, l'opportunità di individuare poste risarcitorie variabili, contenute tra un limite massimo e un limite minimo, che tengano altresì conto dei parametri più volte enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (età della vittima, grado di parentela, convivenza, legami affettivi provati, etc.).

Tale sistema consente di approdare ad una forma risarcitoria che, valorizzando esclusivamente la lesione della dimensione non patrimoniale, nella specie definitiva di danno parentale, patita dai prossimi congiunti, individui una posta liquidatoria per equivalente in cui sia ricompreso anche il pregiudizio subito dai prossimi familiari della vittima.

In definitiva, tale nuova configurazione assunta dal danno non patrimoniale non permette di riproporre gli standard di liquidazione adottati in passato per il danno morale subiettivo, coincidente con il *pretium doloris*, ma è altrettanto evidente che occorre scongiurare il pericolo, peraltro paventato dagli stessi giudici di legittimità nel momento in cui hanno adottato il loro nuovo corso interpretativo *sull'art. 2059 c.c.* di incorrere in duplicazioni risarcitorie, liquidando più volte il medesimo pregiudizio.

In altri termini, le compromissioni della sfera affettivo - familiare (vecchio danno da perdita del rapporto parentale), suscettibili di integrare la dimensione oggettiva del nuovo e unitario danno da perdita del congiunto, dovranno oggi essere valutate dal Giudice - a fianco e in aggiunta rispetto alla dimensione soggettiva del relativo pregiudizio (sofferenza) - soltanto quando esse (compromissioni) presentino una rilevanza e un disvalore autonomo che prescindano dalla "sofferenza subiettiva" del soggetto.

Quando di contro tali compromissioni abbiano a riferimento aspetti già presi in considerazione nella loro proiezione (negativa), in quanto causa di una sofferenza già valutata, non andranno nuovamente apprezzate, dandosi altrimenti luogo ad una duplicazione risarcitoria di un identico e unico pregiudizio (solo guardato da angoli prospettici differenti, cioè prima soggettivo e poi oggettivo).

Tale conclusione appare perfettamente rispondente all'insegnamento impartito dalle Sezioni Unite nella già citata sentenza del novembre 2008.

Quest'ultime, infatti, affermando che dovevano andare abbandonate le distinte sottocategorie di danno non patrimoniale cui una lunghissima elaborazione giurisprudenziale aveva sempre fatto ricorso ai fini della liquidazione (danno biologico, danno morale, danno da perdita di rapporto parentale), non solo propugnavano un deciso superamento dei rigidi schemi valutativi e delle standardizzate tecniche di liquidazione che fino ad oggi avevano trovato applicazione nelle Corti di merito, ma anche l'impossibilità di condividere l'ampia applicazione della "tradizionale figura del c.d. danno morale soggettivo" così come riferita alla sola sofferenza "transeunte".

Chiarivano che tale "figura (danno morale), recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva fondamento normativo assai dubbio, poiché né l'*art. 2059 c.c.* né l'*art. 185 c.p.* parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano della adeguatezza della tutela, poiché la sofferenza morale cagionata dal reato non è necessariamente transeunte, ben potendo l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo".

Perciò, "nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non individua(va) una autonoma sottocategoria di danno, ma descriveva), tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata. Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumevano rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento".

Le affermazioni delle SS. UU. hanno spiegato effetti nella costruzione del danno da perdita del congiunto fino ad oggi invalsa.

Anzitutto, dopo le citate SS. UU., non è più condivisibile il postulato per cui colui che abbia perduto in modo violento un familiare può accampare a suo diritto due distinte ragioni risarcitorie: una relativa al c.d. danno morale soggettivo e un'altra relativa al c.d. danno da "perdita di rapporto parentale" (giur. supra).

Vero è, di contro, che il soggetto in questione riceve dalla perdita sempre e solo un unico danno, cioè il nuovo e omnicomprensivo "danno non patrimoniale", mentre le precedenti e menzionate sottocategorie del primo, lungi dall'assumere una rilevanza giuridicamente autonoma, saranno utili solo alla più corretta individuazione contenutistica dell'unitario pregiudizio ex *art. 2059 c.c.*

Sulla base di tali premesse, allora, appare corretto affermare che il danno da perdita del congiunto può assumere, in linea generale, una duplice connotazione: una soggettiva, un'altra oggettiva.

La prima attiene a tutte le conseguenze soggettive che derivano al danneggiato dalla privazione del vincolo parentale inciso.

Si ha riguardo, sotto tale profilo, al dispiacere, allo strazio, all'angoscia, insomma a tutti gli sconvolgimenti dell'animo che è costretto a vivere il soggetto che abbia subito la perdita; tali sofferenze, peraltro, non vanno più limitate - oggi - solo a quelle provate dall'interessato al momento del fatto (vecchio danno morale soggettivo "transeunte"), ben potendo ricomprendersi i patimenti soggettivi dell'individuo capaci di durare nel tempo e protrarsi negli anni a decorrere dal fatto illecito (nuova configurazione del danno morale da sofferenza, SS. UU.).

La seconda dimensione del danno riguarda i riflessi oggettivi della lesione de qua.

Rilevano in tal caso tutte le compromissioni e gli effetti negativi che l'individuo subisce nell'ambito della sua sfera familiare, dotati di un loro autonomo disvalore a prescindere dalla sofferenza soggettiva cagionata alla sfera interiore (vecchio danno da perdita di rapporto parentale).

Ne consegue che la sofferenza deve oggi essere risarcita non solo in ragione della sua sussistenza al momento dell'illecito (vecchio danno morale transeunte), ma anche con riguardo alla sua intensità, durata e proiezione futura nel tempo a decorrere dalla lesione (SS. UU. 2008), e quindi essa diviene capace - per sua stessa natura - di ricomprendersi pure le

conseguenze esistenziali/familiari che, in passato, erano etichettate sotto forma di danno da perdita del rapporto parentale.

Pertanto, una volta che le ricadute personalistico/familiari della lesione implicino esse stesse, dal lato soggettivo, una "sofferenza" nel tempo (il che accade di frequente), è evidente che, ove una tale sofferenza sia già tutta compiutamente apprezzata dal Giudice nella liquidazione "soggettiva" del danno, non residuerebbe alcun nuovo effetto "oggettivo" (vecchio danno da perdita di rapporto parentale) suscettibile di essere ulteriormente valutato, in un'ottica di integrale risarcimento del pregiudizio.

Le ragioni dianzi esposte, pertanto, rendono di particolare attualità il profilo dell'allegazione e della prova delle ripercussioni, oggettive e soggettive, che la perdita del congiunto ha causato sulla sfera individuale e familiare degli attori. Tale impostazione è perfettamente in linea con l'insegnamento predicato dalla giurisprudenza di legittimità anche anteriormente al citato arresto delle Sezioni Unite, in forza del quale il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno - conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e, come tale, esso deve essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288; In senso conforme Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546).

Individuati i criteri che devono presiedere all'accertamento del danno non patrimoniale rivendicato dagli odierni attori, non può farsi a meno di constatare che, nel caso di specie, con riguardo al profilo della allegazione, tutti gli attori si siano limitati solo a lamentare la perdita del congiunto (figlio e fratello), nulla precisando di specifico in ordine alle ricadute negative della lesione e incentrando l'esperita attività istruttoria (prove testimoniali) esclusivamente sul pregiudizio patrimoniale subito a causa della morte del congiunto.

Senonché, tale impianto assertivo, per quanto generico, può reputarsi sufficiente, ritenendo il Tribunale che, in tema di uccisione del familiare, già la mera doglianza del fatto illecito comporti la deduzione di tutti i riflessi negativi che normalmente conseguono dalla lesione allegata (sofferenza e violazione minima dell'integrità familiare), soprattutto in presenza di rapporti parentali di particolare vicinanza.

Ciò in quanto le ricadute della perdita di un congiunto, essendo intrinsecamente connesse a quest'ultima, presentano una natura di tale immediata evidenza da non richiedere apposita enunciazione assertiva in sede di formulazione della domanda. Pertanto tali conseguenze, nei limiti della loro ordinarietà, vanno ritenute sempre (seppur implicitamente) addotte con la semplice allegazione della morte, non potendosi dare rilievo ad un diverso ed eccessivo formalismo espositivo.

Discorso analogo può articolarsi in tema di attività istruttoria.

Sul punto, le parti nulla hanno dimostrato o richiesto di provare.

Posto che si trattava pur sempre di danni - conseguenza da dimostrare, sarebbe stato opportuno un riscontro istruttorio sui pregiudizi in questione, soprattutto con riguardo alle compromissioni "oggettive" della propria sfera familiare (capaci di prescindere dalla sofferenza soggettiva pura).

In particolare, sarebbe apparso utile dare contezza di quali fossero state, nel dettaglio, le incidenze negative della perdita del figlio e del fratello tanto nel quotidiano, quanto in prospettiva futura.

E sarebbe stato altrettanto rilevante fornire la prova del tipo di rapporto esistente con il defunto, della sua intensità, della sua continuità, delle rispettive abitudini di vita, al fine di far emergere il contenuto effettivo del pregiudizio da ristorare a ciascuno degli attori.

In assenza di tale attività istruttoria, tuttavia, è possibile ricorrere ad una prova del danno di tipo presuntivo, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in base al quale il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, pur non essendo mai "in re ipsa" dovendo essere debitamente dedotto e dimostrato, può essere desunto e riconosciuto in base al notorio ovvero ricorrendo a presunzioni semplici (cfr. Cassazione civile, sez. III, 15 luglio 2005, n. 15022).

In tal caso, però, il danno in parola può essere riconosciuto nei limiti della sua misura minima, atteso che solo quest'ultima misura può essere oggetto di presunzione valevole per tutti, in mancanza di elementi diversi o di segno contrario.

Così, trattandosi di pregiudizi che si proiettano (anche) nel futuro, se da un lato si ricorrerà a valutazioni prognostiche e presuntive, dall'altro non si ometterà di tener conto della nuova prospettiva unitaria sancita dalla Sezioni Unite, e quindi se, per un verso, la sofferenza interiore sarà valutata in ragione della sua gravità e del suo protrarsi nel tempo, per l'altro, non potrà riconoscersi alcunché a titolo di risarcimento, in assenza di una specifica attività istruttoria sul punto, per quel pregiudizio che si è visto costituire la componente oggettiva del danno da perdita del prossimo congiunto.

In definitiva, ritiene il Tribunale di condividere pienamente il nuovo assetto risarcitorio del danno morale da perdita della relazione parentale come delineatosi all'indomani del succitato arresto delle Sezioni Unite, con una duplice ricaduta sulla fattispecie de qua.

In primo luogo, onde evitare la paventata duplicazione delle poste risarcitorie - che si configurerebbe ove si aderisse pienamente alla pretesa risarcitoria avanzata dagli attori -, si ritiene necessario riconoscere e liquidare agli stessi un unico pregiudizio non patrimoniale, rapportato esclusivamente al differente grado di sofferenza morale che può reputarsi avvertito da ciascuno di essi a causa della perdita del congiunto.

In secondo luogo, ai fini della determinazione monetaria di tale pregiudizio, l'imprescindibile ricorso al metodo equitativo ex art. 1226 e 2056 c.c. sarà ancorato ai parametri recentemente varati dall'osservatorio per la giustizia civile del Tribunale di Milano (Tabelle milanesi approvate nell'aprile 2009), non ritenendo opportuno applicare le Tabelle vigenti nel presente ufficio giudiziario, poiché quest'ultime non solo furono elaborate con riferimento ad un quadro giurisprudenziale profondamente evolutosi dal momento della loro entrata in vigore, ma anche perché incentrate sulla quella concezione del danno morale inteso come sofferenza transeunte sconfessata dalla giurisprudenza di legittimità.

I criteri tabellari milanesi, viceversa, recependo pienamente il nuovo metodo di liquidazione del danno non patrimoniale subito dai prossimi congiunti introdotto dalle Sezioni Unite, per un verso, hanno individuato, sulla base della media dei precedenti giurisprudenziali di quell'ufficio, dei valori massimi e dei valori minimi entro i quali determinare l'importo

monetario da riconoscere a ciascun congiunto e, per l'altro, consentono al giudice di individualizzare tale importo in ragione del grado di parentale di ciascun congiunto, della età della vittima e della gravità del sinistro.

Ciò premesso, incominciando l'esame dal pregiudizio non patrimoniale subito dai genitori di Ge.Es., Gi.Es. e Ma.Ar., sicuramente la sofferenza da questi ultimi avvertita per la perdita del figlio in giovane età (22 anni) e in circostanze estremamente drammatiche e repentine merita un ampio ristoro patrimoniale.

Invero, la sofferenza che consegue dalla perdita di un figlio può ritenersi sussistente già sulla base dell'id quod plerumque accidit, ricorrendo nella normalità dei casi per ogni genitore.

Le tabelle utilizzate (Tribunale Milano 2009) prevedono, in ragione di specifici criteri parametrati sul grado di contiguità affettiva e di convivenza di ogni parente con la vittima, il riconoscimento al genitore per la perdita del figlio di un importo oscillante tra un valore minimo: Euro 150.000 e uno massimo Euro 300.000.

Si ritiene che a ciascun genitore del de cuius non possa che essere riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale se non nell'importo minimo di Euro 150.000 pro capite, dal momento che gli attori non hanno allegato e chiesto di provare quelle circostanze che, secondo la più consolidata giurisprudenza di merito, costituiscono gli indici a cui riferirsi per operare la c.d. personalizzazione del danno anche oltre i limiti del criterio tabellare prescelto.

In particolare, con riguardo a quella che si è definita essere "la dimensione oggettiva" del danno da perdita della relazione parentale, non hanno dato alcuna prova delle compromissioni della sfera affettivo - familiare, e cioè degli ulteriori riflessi negativi obiettivi sulla vita familiare e/o personale scaturenti per ciascuno di essi dalla perdita del figlio.

Avrebbero, cioè, dovuto almeno allegare e provare che, a seguito del denunciato evento luttuoso, erano state imposte scelte di vita familiare diverse da quelle che si sarebbero fatte nel caso in cui il congiunto fosse stato in vita, ovvero di aver dovuto rinunciare al supporto morale di cui si sarebbe beneficiato grazie ai contributi personali che il de cuius abitualmente prestava alla soluzione dei problemi di vita quotidiana della famiglia.

In assenza di tale prova, si reputa che la posta patrimoniale riconosciuta a ciascun genitore sia ampiamente compensativa del dolore subito dai suoi genitori secondo una proiezione temporale parametrata anche al normale processo di elaborazione del lutto.

Pertanto, ai genitori di Ge.Es. deve essere riconosciuta la somma pro capite di Euro 150.000, ridotta ad Euro 120.000, in considerazione del concorso del de cuius alla causazione del sinistro che si è determinata nella misura del 20%.

Con riguardo poi agli altri attori, alla luce dei prescelti criteri tabellari, - che prevedono la liquidazione a favore di ciascun fratello di un importo minimo: Euro 21.711,06 e di un importo massimo: Euro 130.266,34 -, in assenza di adeguati riscontri probatori sulla trama e sull'intensità dei rapporti e delle relazioni affettive instaurate con il fratello defunto nonché degli ulteriori pregiudizi avvertiti sulla vita familiare, il danno sofferto non può che essere circoscritto alla sola sofferenza per la perdita del congiunto, distinguendo i fratelli conviventi con il de cuius al momento della sua morte, - per i quali la sofferenza scaturita dalla perdita della quotidiana relazione con il congiunto si manifestò sicuramente con maggiore intensità -, dai fratelli non conviventi (ved. - stato di famiglia integrale fascicolo attoreo).

La situazione di convivenza, infatti, tradizionalmente costituisce il principale indice rivelatore, in linea di comune esperienza, di una condizione di vita da cui è dato presumere la maggiore o minore incidenza della compromissione della sfera affettiva per la recisione del legame parentale (per tutte, Cassazione civile, sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1203).

Pertanto, ai fratelli conviventi Fr., Ga., Lu. e Ma.Es. può essere riconosciuta la somma pro capite di Euro 25.000 ridotta a Euro 20.000 mentre agli altri fratelli non conviventi o coniugati An., Vi., Em. e id. la somma di Euro 20.000 ridotta a Euro 16.000.

III) danni patrimoniali iure proprio.

Passando al danno patrimoniale da lucro cessante, quest'ultimo è risarcibile ai congiunti di chi sia deceduto a seguito di fatto illecito, potendo consistere o nella diminuzione di contributi o sovvenzioni, oppure nella perdita di utilità che, per legge (ad es., ex art. 230 bis, 315, 433 c.c.) o per solidarietà familiare, sarebbero state conferite dal soggetto scomparso (ex permultis, Cass. 11/01/1988, n. 23, in Foro it. Rep., 1988, Danni civili, n. 140, in seguito sempre conforme).

Ne consegue che, per ottenere il risarcimento di tale tipo di danno, chi lo domanda ha l'onere di provare - anche per presunzioni, ex art. 2727 c.c. - una stabile contribuzione del defunto in proprio favore (Trib. Roma 1/7/2002, Li. c. Un., inedita; Trib. Roma 17/2/2002, Fo. c. Di., inedita; Cass. sez. III, 17/11/1999, n. 12756, in Assicurazioni, 2000, II, 2, 196; Cass. sez. III, 12/10/1998, n. 10085, in Resp. Triv., 1999, 752).

Nel caso di specie, la dimostrata convivenza del defunto con i genitori e alcuni dei fratelli nonché le concordi testimonianze di Ca.Se. e An.Ai. hanno dimostrato la stabile contribuzione della vittima in favore dei familiari.

Essendo praticamente impossibile la *aestimatio* di questo danno nel suo preciso ammontare, anche in questo caso dovrà farsi ricorso al criterio equitativo ex art. 2056 c.c. (ex plurimis, Cass. 22/1/1999 n. 592, in Riv. giur. circ. trasp., 1999, 1017), secondo il metodo che segue.

È emerso che il de cuius all'epoca svolgeva l'attività di operaio alle dipendenze della S.r.l. Ai., percependo una retribuzione annua di Lire 14.882.000 (Euro 7.690), come risulta dal Cud 2000 allegato agli atti.

Tale circostanza, come detto, è stata di fatto asseverata, oltre che dalla documentazione allegata alla produzione degli istanti, anche dalle dichiarazioni rese dai summenzionati testi che hanno confermato l'attività lavorativa della vittima e il suo stipendio mensile.

Può, quindi, ritenersi provato che tale contribuzione avvenisse in modo costante, tenuto conto anche del rapporto di convivenza e del costume sociale normalmente in uso nonché del numero dei componenti il nucleo familiare.

Tuttavia, per pervenire alla liquidazione di tale danno non si può procedere sulla scorta del criterio della capitalizzazione del reddito predetto in base alle apposite tabelle, in relazione alla presumibile durata della vita lavorativa del de cuius.

Detto metodo, infatti, se appare sicuramente praticabile laddove occorra risarcire il danno subito dal lavoratore rimasto ancora in vita, ovvero laddove il beneficiario delle contribuzioni del de cuius sarebbe verosimilmente sopravvissuto più a lungo o quanto meno quanto il produttore del reddito (coniuge o figli della vittima), risulta viceversa inadeguato laddove i beneficiari delle erogazioni patrimoniali cessate per effetto dell'atto illecito del terzo siano i genitori ovvero i fratelli.

Invero se appare riconosciuto dalla giurisprudenza anche della Suprema Corte il diritto dei genitori al risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita del figlio (Cassazione civile 6 dicembre 1982 n. 6651, in Foro it. 183, I, 1630 e in Giur. it. 1984, I, 1, 150), la stessa Corte ha chiarito che il ricorso alle tabelle di capitalizzazione di cui al R.D. 1403/1922 deve tener conto dell'età non solo della vittima ma anche del superstite danneggiato (Cassazione civile 3 luglio 1993 n. 7276).

Nella fattispecie in esame, appare preferibile procedere ad una valutazione di tipo equitativo tenendo conto dell'obbligo alimentare cui un figlio è tenuto nei confronti dei genitori in caso di bisogno (Tribunale Trieste, 14 settembre 1993 in Resp. civ. e prev. 1994, 500; Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 1988 n. 5640, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10).

In particolare sebbene in alcune recenti pronunce di merito si sia arrivati in taluni casi a negare ai congiunti stretti il risarcimento del danno patrimoniale qualora la morte colpisca un soggetto che presumibilmente, una volta intrapresa un'attività lavorativa, non avrebbe versato il proprio stipendio alla famiglia (così Tribunale Milano, 2 settembre 1993 in Nuova giur. civ. comm. 1994, I, 680), nella fattispecie, come sopra evidenziato, può reputarsi che la vittima contribuiva stabilmente al ménage familiare; tuttavia occorre tenere presente che verosimilmente le erogazioni da parte dell'Es. (all'epoca del decesso appunto ventiduenne) in favore dei propri familiari si sarebbero protratte ancora per pochi anni, e cioè fin quando lo stesso non avesse provveduto a formarsi una propria famiglia. Se la liquidazione del danno in oggetto deve tener conto di una serie di variabili quali appunto l'età, il tipo di lavoro, le condizioni e il costume sociale degli interessati, proprio questi ultimi inducono a ritenere che ragionevolmente il contributo dell'Es. era destinato a cessare con il venir meno della convivenza con i genitori e i fratelli.

Pertanto alla luce dell'età del defunto all'epoca del fatto, tenuto conto della probabile età per il matrimonio (circa trenta anni), considerato che probabilmente, per un verso, la contribuzione al reddito familiare fosse limitata a due terzi del suo reddito annuo e, per l'altro, che con l'approssimarsi della fuoriuscita dalla famiglia tale erogazione si sarebbe percentualmente ridotta onde consentire di poter affrontare le spese necessarie per il matrimonio e per approntare la propria abitazione, ritiene il Tribunale di poter liquidare in via equitativa la somma di Euro 100.000 all'attualità ridotta in ragione del concorso ex art. 1227 c.c. ad Euro 80.000.

Può ritenersi, poi, che in ragione della esiguità del reddito, la contribuzione dell'Es. al ménage familiare avvenisse ad esclusivo favore dei congiunti conviventi, e in misura prevalente (Euro 60.000) a favore dei genitori, potendosi ritenere che soltanto la restante parte (Euro 20.000) fosse destinata agli altri fratelli conviventi o non coniugati (Fr., Ga., Lu. e Ma.Es.).

Nulla può, viceversa, essere riconosciuto agli istanti a titolo di rimborso per le spese funerarie, in assenza di un'ideale documentazione comprovante l'esborso.

Occorre tuttavia prendere in considerazione il fatto che nelle more del giudizio, la To. S.p.A. ha proceduto al pagamento in favore dei danneggiati delle seguenti somme;

1. a favore Gi.Es. e Ma.Ar. la somma di Euro 114.000;
2. a favore di Fr., Ga., Lu., Ma.Es., la somma di Euro 57.000 (ovverosia 14.250 pro capite);
3. a favore di Ma.Es. della somma di Euro 14.250;
4. a favore di An., Vi., Id., Em.Es. della somma di Euro 7.250 pro capite.

Tale adempimento, a quanto si evince dalla documentazione allegata alla produzione di parte convenuta, e non disconosciuta sul punto dagli attori, è avvenuto nel Marzo 2003, con la conseguenza che dell'importo di tale provvisionale occorre tenere conto ai fini della liquidazione del danno ad oggi.

Le somme attribuite complessivamente agli attori a titolo di risarcimento, devalutate alla data del fatto risultano essere le seguenti

1) a favore dei genitori Gi.Es. e Ma.Ar. è stata riconosciuta la somma complessiva per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, di Euro 300.000, pari alla data del sinistro (7/5/2000) ad Euro 246.760 (- 17,74 indice Ista Foi) mentre alla data del pagamento della provvisionale era pari ad Euro 270.618,66 (- 9.793 indice istat), con la conseguenza che da tale ultimo importo deve essere detratta la somma corrisposta a titolo di provvisionale (Euro 114.000) per un totale di Euro 156.614,46. Tale ultima somma deve poi essere rivalutata all'attualità al fine di ottenere la somma spettante agli attori che è pari ad Euro 173.618,47(+ 10,85%);

2) a favore di Fr., Ga., Lu., Ma.Es. è stata riconosciuta la somma complessiva per il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, di Euro 100.000, pari alla data del sinistro (7/5/2000) ad Euro 82.253,35 (- 17,74 indice Ista Foi) mentre alla data del pagamento della provvisionale era pari ad Euro 90.206,22 (- 9.793 indice istat), con la conseguenza che da tale ultimo importo deve essere detratta la somma corrisposta a titolo di provvisionale (Euro 57.000) per un totale di Euro 33.206,22. Tale ultima somma deve poi essere rivalutata all'attualità al fine di ottenere la somma spettante agli attori che è pari ad Euro 36.811,45 (+ 10,85%);

3) a favore di An., Vi., Id., Em.Es. è stata riconosciuta la somma complessiva per il risarcimento del solo danno patrimoniale di Euro 64.000, pari alla data del sinistro (7/5/2000) ad Euro 52.642,14 (- 17,74 indice Ista Foi) mentre alla data del pagamento della provvisionale era pari ad Euro 57.732 (- 9.793 indice istat), con la conseguenza che da tale ultimo importo deve essere detratta la somma corrisposta a titolo di provvisionale (Euro 29.000 = 7.250 x 4) per un totale di Euro 28.732. Tale ultima somma deve poi essere rivalutata all'attualità al fine di ottenere la somma spettante agli attori che è pari ad Euro 34.931,10 (+10,85%);

In ordine alla liquidazione degli interessi volti a compensare il pregiudizio da ritardo, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, per cui detti interessi, con decorrenza dal giorno del fatto (7/5/2000) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, devono essere calcolati nella misura del 4% annuo

a) sulla somma originaria di Euro 246.760 per Gi.Es. e Ma.Ar., di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI, e sino al Marzo del 2004, e successivamente sulla somma di Euro 156.614,46, sempre di anno in anno rivalutata in base agli indici FOI dell'Istat, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

b) sulla somma originaria di Euro 82.253,35 a favore di Fr., Ga., Lu., Ma.Es., di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI, e sino al Marzo del 2004, e successivamente sulla somma di Euro 33.206,22;

c) sulla somma di Euro 52.642,14 a favore di An., Vi., Id., Em.Es., di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI, e sino al Marzo del 2004 e successivamente sulla di Euro 28.732.

A ciascuno degli attori, infine, spetteranno gli interessi compensativi sulle somme loro riconosciute interamente rivalutate all'attualità e al tasso legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.

E) la domanda di rivalsa proposta dalla S.p.A. To. nei confronti di Fe.Ar.

La convenuta compagnia assicurativa, infine, ha spiegato domanda di rivalsa o regresso ex *art. 18 legge 990/1969* nei confronti dell'assicurata Fe.Ar., invocando l'art. 1.2 delle condizioni generali di contratto, in virtù del quale è riconosciuta alla compagnia la predetta azione nel caso in cui il sinistro sia stato cagionato da conducente postosi alla guida dell'autoveicolo assicurato in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di stupefacenti.

Tale domanda deve essere dichiarata inammissibile essendo stata proposta oltre il termine perentorio scaturente dal combinato disposto degli *art. 166 e 167 c.p.c.*

La To. S.p.A. infatti, nel procedimento contrassegnato dal n. di RG 3158/2002, - in cui è stata direttamente citata -, si è costituita soltanto all'udienza del 22/10/2002, senza, peraltro, nella comparsa di costituzione e risposta, proporre la domanda in questione.

Tanto evidenziato, dovendosi anche le domande proposte dai convenuti l'uno nei confronti dell'altro qualificarsi come domande riconvenzionali, la domanda volta ad ottenere la rivalsa verso la convenuta Ar. andava necessariamente proposta costituendosi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, poiché *l'art. 167 c.p.c.*, in combinato disposto con *l'art. 171 c.p.c.*, evidenzia come la tardiva costituzione, oltre cioè il termine di cui *all'art. 166 c.p.c.*, implichi la decadenza da siffatta attività.

Aggiungasi che la domanda in esame è stata, per la prima volta, proposta con la memoria depositata, dopo la riunione dei giudizi, ai sensi *dell'art. 180 c.p.c.* (formulazione anteriore alla riforma attuata nel 2005/06), e quindi palesemente oltre il termine preclusivo indicato.

Si rammenta, infatti, come il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato debba ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo (così Cassazione civile sez. I, 7 aprile 2000, n. 4376).

– *Omissis* –

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola - Seconda Sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Gi.Es. e Ma.Ar., Lu.Es. e Ma.Es., An.Es., Vi.Es., Id.Es., Fr.Es., Em.Es. e Ga.Es., nei confronti di Fe.Ar., Gi.Ar., To. S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e To. S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede

1. Dichiaro l'estromissione dal giudizio della To. S.p.A.;

2. Dichiaro l'esclusiva responsabilità di Gi.Ar. nella causazione del sinistro per cui è causa;

3. Condanna la To. S.p.A., Fe.Ar., Gi.Ar., in solido tra loro, al pagamento in favore di Gi.Es. e Ma.Ar. della somma di Euro 173.618,47, oltre interessi al tasso annuo del 4% sulla somma di Euro 246.760, di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI, dal 7/5/2000 sino al Marzo del 2004, e successivamente sulla somma di Euro 156.614,46, sempre di anno in anno rivalutata in base agli indici FOI dell'Istat, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

4. Condanna la To. S.p.A., Fe.Ar., Gi.Ar., in solido tra loro, al pagamento in favore di Fr., Ga., Lu., Ma.Es. di Euro 36.811,45, oltre interessi al tasso annuo del 4% sulla somma originaria di Euro 82.253,35 di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI, dal 7/5/2000 e sino al Marzo del 2004, e successivamente sulla somma di Euro 33.206,22 di anno in anno rivalutata secondo indici FOI dell'Istat sino alla data di pubblicazione delle presente sentenza;

5. Condanna la To. S.p.A., Fe.Ar., Gi.Ar., in solido tra loro, al pagamento in favore di An., Vi., Id., Em.Es. della somma Euro 34.931,10, oltre interessi al tasso annuo del 4% sulla somma originaria di Euro 53.642,18 di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat FOI, dal 7/5/2000 e sino al Marzo del 2004, e successivamente sulla somma di Euro 28.732 di anno in anno rivalutata secondo indici FOI dell'Istat sino alla data di pubblicazione delle presente sentenza;

6. Compensa per la metà le spese di lite, e condanna la To. S.p.A., Fe.Ar., Gi.Ar., in solido, al rimborso in favore degli attori delle restante parte che, in tale ridotta misura, si liquida in complessivi Euro 30.000, di cui Euro 2.000 per spese vive, Euro 12.000 per diritti, Euro 16.000 per onorari, oltre 12,5% su diritti e onorari, IVA e CPA se dovute, con attribuzione agli avv.ti Tu.Ge. e Ci.An.;

7. Dichiaro inammissibile la domanda di rivalsa proposta dalla To. S.p.A. nei confronti di Fe.Ar., compensando tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Nola il 2 febbraio 2010.

Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2010.

Trib. Trieste, Sez. civile, 19 giugno 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in persona del giudice Dott. Arturo Picciotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3497/07 R.G.A.C.

TRA

Te.It. S.p.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato in Trieste, presso il domiciliato rio avv. Sa.Co., e difeso dall'avv. An.Co. del Foro di Roma e dall'avv. Ma.Si. del Foro di Udine;

Appellante

CONTRO

Tr.Pa., domiciliata in Trieste, presso il difensore avv. Pi.Fo..

Convenuto

avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 889/07 del giudice di pace di Trieste in punto risarcimento dei danni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Tr.Pa. ha citato innanzi al giudice di pace di Trieste la Te.It. S.p.A. esponendo che, in sede di stipula del contratto di abbonamento telefonico, aveva espressamente richiesto la non pubblicazione dei dati nell'elenco abbonati. Inizialmente tali dati, infatti, non erano stati pubblicati ma, in occasione di un trasferimento di residenza, e a seguito della richiesta di assegnazione di un nuovo numero telefonico, il nominativo e l'indirizzo risultavano presenti sull'elenco aggiornato al 30 aprile 2005. Appena accortasi dell'accaduto, chiedeva il cambio del numero e il risarcimento dei danni; nel settembre 2005, su richiesta, inviava un fax della pagina dell'elenco comprovante la pubblicazione, e in esito riceveva l'assegnazione del nuovo numero. Il tutto era però tardivamente effettuato, e non copriva la lesione al diritto di riservatezza dell'attrice, di professione gioielliera, in considerazione del fatto che era stato pubblicato anche il suo indirizzo. Inoltre le veniva addebitato il costo del cambio di numero. Esperito il tentativo stragiudiziale di conciliazione, lo stesso non dava esito positivo, se non limitatamente al riconoscimento dello storno del costo per il cambio numero e al ristoro di due canoni di abbonamento, per Euro 180, e al riconoscimento di un importo pari ad Euro 500, a titolo transattivo, che veniva ritenuto esiguo da parte dell'attrice. Solo nell'agosto 2006 seguiva di fatto un parziale rimborso di Euro 48,56. Denunciata quindi la violazione delle regole sulla riservatezza (*art. 129 del D.Lgs. 196/2003*), e in generale l'inadempimento della Te.It. S.p.A., ha quantificato i danni patrimoniali e non patrimoniali per lesione di valori costituzionalmente protetti ("disagi, stress, frustrazioni, ansie e nervosismo"), di cui ha chiesto il ristoro.

Te.It. S.p.A. deduce di aver prontamente rimediato alla pubblicazione nell'elenco informatico, ma di non avere potuto fare nulla quanto all'elenco pubblicato, se non a partire dalla successiva edizione 2006/2007. Precisa che l'attrice, la quale aveva omesso di reiterare la richiesta di riservatezza in occasione della migrazione telefonica, aveva comunque incassato le somme versate a titolo di rimborso delle due mensilità di canone, come da previsione di indennizzo ex art. 28 delle condizioni generali di abbonamento. In precedenza era stato portato in compensazione l'importo di Euro 60 con quanto relativo a due bollette non pagate dall'attrice, e non poteva essere riconosciuto il costo del trasferimento del numero ad altro operatore, atteso che dopo il primo intervento il suo numero non compariva più né su elenco né su banca dati. Neanche dovute erano le spese per assistenza stragiudiziale, atteso che il regolamento di funzionamento Co. prevedeva la comparizione personale delle parti. Inoltre mai era stata rappresentata dall'attrice la sua professione, e con essa le verosimili esigenze di riservatezza, con violazione del principio di buona fede. Non sussisteva né danno biologico né morale, e quindi era infondata qualsiasi pretesa risarcitoria di danno non patrimoniale.

Il giudice di pace di Trieste, ritenuto incontestati i fatti, anche in ragione del versamento da parte di Te.It. S.p.A. dell'indennizzo previsto dalle condizioni generali di contratto per il caso; di inserimento erroneo di dati riservati, ha ritenuto dovute sia le spese per l'assistenza legale stragiudiziale (prevista anche nella delibera dell'Autorità garante per le telecomunicazioni), sia il ristoro della lesione contrattuale ed extracontrattuale per violazione del diritto alla riservatezza, che è stato valutato equitativamente in Euro 500: ha condannato Te.It. S.p.A. alle spese processuali.

Appella la decisione Te.It. S.p.A. ritenendo che nulla sia stato dedotto dal giudice di pace in ordine alla responsabilità dell'appellante, essendo esclusa qualsiasi possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni o delle offerte effettuate in sede di conciliazione, come da previsione delle deliberazioni dell'Autorità. Contesta la debenza delle spese per assistenza legale stragiudiziale, in quanto ingiustificate e non necessarie: le stesse potevano essere evitate - alla stregua della previsione di cui all'*art. 1227 c.c.* -, e comunque il giudice di pace avrebbe omesso qualsiasi motivazione in ordine alla necessità dell'attività stragiudiziale e alla sua riconducibilità alla nota spese giudiziale deduce che, poiché la fase stragiudiziale costituisce condizione di proponibilità della successiva azione risarcitoria, la stessa doveva essere remunerata all'interno della nota spese giudiziale, escludendo che si sia trattato di voce autonoma di danno. Inoltre difetterebbe la prova dell'avvenuto esborso, tale non essendo il preavviso di parcella. Non vi comunque alcuna necessità di assistenza legale, svolgendosi la procedura innanzi ad una autorità neutra, e anzi di ausilio al consumatore.

Quanto al danno non patrimoniale, non si rinverrebbe nella decisione sia la motivazione in ordine alla prova del danno, né quella dell'impossibilità di quantificare altrimenti lo stesso, né l'indicazione di un qualsiasi criterio per la sua liquidazione. Ingiusta e immotivata sarebbe anche la condanna alle spese processuali, così come la mancata ammissione delle istanze istruttorie.

Resiste l'appellata ritenendo che solo in grado di appello Te.It. S.p.A. avrebbe lamentato il riferimento illegittimo alle dichiarazioni e ai documenti utilizzati nella fase conciliativa; inoltre il giudice di pace aveva dato rilievo al pagamento dell'indennizzo da parte dell'appellata, come dimostrazione dell'ammissione della responsabilità da parte dell'appellata. Contesta quindi l'appello in punto riconoscimento delle spese per assistenza stragiudiziale e ristoro del danno non patrimoniale, previsto anche dall'*art. 15 del D.Lgs. 196/2003*, formulando appello incidentale per il riconoscimento del maggior danno da lesione.

Svolta una contenuta attività istruttoria, la causa è venuta quindi a decisione.

Lamenta Te.It. S.p.A. l'ingiustizia e la mancanza di motivazione in ordine alla propria responsabilità, alla debenza delle spese per assistenza stragiudiziale, e al ristoro del danno non patrimoniale. Può quindi ritenersi non più contestata la questione del ristoro dei danni patrimoniali e sulla questione del titolo della responsabilità, che il giudice di pace ha ritenuto essere sia contrattuale che extracontrattuale.

Quarto all'*an debeatur*, e precisato trattarsi di inadempimento all'obbligazione legale e contrattuale di protezione del dato sensibile, è adeguatamente motivata la responsabilità dell'appellante, atteso che il giudice di pace ha fatto rinvio ad un comportamento pre - processuale del tutto in equivoco da parte dell'appellante, e consistito nel pagamento della somma prevista a titolo di indennizzo nelle condizioni generali di contratto. Si tratta di un comportamento assolutamente incompatibile con il ritenersi esenti da qualsiasi profilo di responsabilità quale gestore telefonico, e che merita una valutazione ben pregnante. Inoltre, la documentazione dimessa testimonia in modo certo che vi sia stata la pubblicazione del nominativo, del numero telefonico e dell'indirizzo dell'attrice, malgrado la sua contraria volontà. Non sono stati introdotti elementi che giustifichino l'inadempimento alla prestazione accessoria di non pubblicare il nominativo, il numero telefonico e l'indirizzo dell'utente, essendovi invece una colpevole e ingiustificata omissione. L'essersi il debitore attivato piuttosto celermente, per impedire la protrazione della lesione, e però eliminare almeno la pubblicazione telematica, costituisce un comportamento che comunque non è valso a rimuovere gli effetti dell'inadempimento e della lesione già verificatisi.

Sussiste quindi un pacifico inadempimento di un obbligo di protezione legale e contrattuale del dato sensibile, che deve essere risarcito, qualora sia dimostrato un danno conseguente. Infatti il diritto alla riservatezza - il cui fondamento normativo va ravvisato, al di là dalla sussistenza di altre e più specifiche previsioni, nell'art. 2 della Carta fondamentale - consiste nella tutela di situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza e curiosità pubblica, situazioni e vicende che soltanto il relativo protagonista può decidere di pubblicizzare ovvero di difendere da ogni ingerenza - sia pur realizzata con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro - che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione. La lesione del suddetto diritto è configurabile come illecito sia ai sensi dell'art. 2043 c.c., sia - e qualora si stia violata una previsione contrattuale - ai sensi dell'art. 1218 c.c.: ma ad esso non consegue un'automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e quale sia la difficoltà di provare tale entità. La norma dell'art. 15 del D.Lgs. 196/2003 e ss. modiff., prevede la risarcibilità del danno connesso al trattamento di dati sensibili, e lo qualifica espressamente come non patrimoniale: si tratta di uno di quei casi che oggi ricadono integralmente nella nozione legale tipica del danno non patrimoniale, dopo la delimitazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

Tuttavia nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno è riconosciuto in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso, né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spossamento patrimoniale da un soggetto ad un altro: a ciò consegue che, pure nelle ipotesi (come quella in esame, in forza della previsione normativa) di danno "*in re ipsa*", in cui la presunzione si riferisce solo all'*an debeatur*" (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'*id quod plerumque accidit*") e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario.

La mancata dimostrazione di tale danno formava oggetto di appello, ed è stato proposto anche appello incidentale sulla valutazione del risarcimento: per tale ragioni è stato dato ingresso alle prove non raccolte in primo grado. Esse hanno dimostrato come Tr.Pa. fosse stata costretta a modificare le proprie abitudini lavorative per il timore di essere individuata nel percorso verso casa, e quindi a non portare più con sé i preziosi per terminare talune lavorazioni. Aveva inoltre dovuto installare cassaforte, porta e inferriate di sicurezza, benché l'appartamento fosse solo in affitto. Il suo comportamento era poi divenuto più circospetto, per il timore di essere attesa sotto casa da malintenzionati. Orbene, ritiene il giudice che questa coartazione ad assumere atteggiamenti o stili di vita prima non praticati, per il timore ingenerato dalla possibile identificazione per essere stato reso noto il proprio indirizzo e numero telefonico, che non si voleva fossero pubblicati, costituisca un danno ristorabile, quale lesione del diritto alla riservatezza. Avuto riguardo sia alla personalità della danneggiata, quale desunta dagli atti di causa, che al comportamento della appellante la quale si è comunque prodigata in un modo sufficiente a limitare i danni, che al disvalore della condotta sicuramente caratterizzata da scarsa diligenza, che alla delicatezza del dato pubblicizzato, che alle sofferenze indotte, si stima che la liquidazione già operata dal giudice di pace sia eccessivamente ridotta, ritenendosi equo un ristoro in forma equivalente ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di Euro 800, somma ad oggi rivalutata e comprensiva di interessi nella misura del 1% dalla data di pubblicazione del numero fino ad oggi.

Quanto al riconoscimento del compenso professionale stragiudiziale, è noto che è dovuto un distinto compenso per prestazioni stragiudiziali (ai sensi dell'art. 2 della tariffa stragiudiziale), solo laddove tali prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali. Nel caso di specie, trattandosi di attività prodromica al giudizio (o alla conciliazione della vicenda), in quanto disimpegnata nel corso di un tentativo obbligatorio di conciliazione, non può ritenersi che l'esborso fosse riconoscibile a titolo di danno, ma solo quale compenso dovuto dal cliente (e quindi dal debitore inadempiente, in sede di condanna alle spese processuali) per l'assistenza giudiziale. Difatti sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgono al di fuori e prima del processo, purché strettamente connesse al futuro (ancorché eventuale) mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio. Competeva quindi al difensore, e deve essere sopportato dal soccombente, il solo compenso per l'assistenza giudiziale, in relazione alle questioni giuridiche trattate all'importanza della causa, tenuto conto dei risultati del giudizio, anche non patrimoniali, e dell'urgenza richiesta. Nel caso di specie nulla risulta di particolare, quanto all'importanza della causa o all'urgenza, e dunque non possono essere riconosciute le spese per assistenza stragiudiziale.

Solo in questa minima parte merita accoglimento l'appello, mentre per il resto deve essere disatteso, e accolto l'appello incidentale; le spese seguono quindi la soccombenza, come esito globale della lite, e sono liquidate come in dispositivo con sentenza esecutiva.

P.Q.M.

Ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando, il Tribunale di Trieste così provvede:

in parziale accoglimento dell'appello principale e di quello incidentale, determina in Euro 800, somma ad oggi rivalutata e comprensiva di interessi, il danno non patrimoniale al cui risarcimento condanna Te.It. S.p.A.; dichiara non dovuti gli importi richiesti a titolo di assistenza stragiudiziale; condanna Te.It. S.p.A. al pagamento delle spese del grado, liquidate in complessivi Euro 1880, di cui Euro 1000 per onorari, Euro 794 per diritti, ed Euro 86 per esborsi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.N.A.P. come per legge. Sentenza esecutiva.

Così deciso in Trieste, il 24 maggio 2010 – Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2010.

App. Catania, Sez. I civile, 14 luglio 2010, n. 1131

- OMISISS -

Nella causa iscritta al n. 1584/2008 RG

promossa da

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, e Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura dello Stato;

Appellanti

contro

G., nato a Catania xx, c.f. xx, elettivamente domiciliato in Catania Via xx nello studio dell'avv.to Giuseppe Lipera che rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione nel nome del nuovo procuratore del giudizio di primo grado;

Appellato-appellante incidentale

avente ad oggetto: azione di condanna

All'udienza del 7 maggio 2010 le parti precisavano come in atti. La Corte, indi, poneva la causa in decisione previa assegnazione dei termini, se pur ridotti, per lo scambio delle memorie conclusive.

Svolgimento del processo

Con l'atto di citazione notificato in data 25 gennaio 2002 M. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, ed esponeva:

che in data 12 maggio 2001 esso attore aveva dichiarato all'Ospedale Militare di Augusta, ove era stato sottoposto a visita medica di leva, di essere omosessuale; che a seguito di siffatta dichiarazione era stato esonerato dal servizio; che il successivo 1 ottobre 2001 gli era stato indi notificato da parte dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Catania il provvedimento di revisione della patente di guida, per vero all'epoca di già rilasciata, predisponendosi un nuovo esame di idoneità psicofisica; che siffatta convocazione era stata disposta stante che l'Ospedale Militare di Augusta aveva ritenuto di comunicare, proprio alla stregua della dichiarata identità sessuale, la mancanza dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta degli automezzi; che, così facendo, entrambe le amministrazioni avevano violato la legge sulla privacy, laddove, in ogni caso, la vicenda si caratterizzava come un tipico atto di discriminazione sessuale. Tanto premesso, chiedeva condannarsi gli enti pubblici convenuti al risarcimento del danno morale nella misura di €, 500.000.

Integratosi il contraddittorio, si costituivano, epperò tardivamente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, specificata mente chiedendo, in via pregiudiziale, la sospensione del procedimento ex art. 295 cpc per avere il M. nelle more impugnato il provvedimento n. 1195/19 del 19 settembre 2001 a mezzo del quale l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Catania aveva disposto la visita medica collegiale, all'uopo rilevando che tal decisione giurisdizionale implicava rilevanti riflessi sull'incoato procedimento. Nel merito, chiedevano, poi, il rigetto della domanda sì come infondata in fatto e in diritto.

Nel mentre, M. si costituiva nel nome del nuovo procuratore.

Con la sentenza n. 2997/2008, emessa in data 2 luglio 2008, l'adito Tribunale accoglieva la domanda e condannava gli enti convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni morali, della complessiva somma di €. 100.000 oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Condannava, altresì, i convenuti alla refusione delle spese processuali.

Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato in data 6 ottobre 2008, proponevano appello il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, per i seguenti specifici motivi:

(1) essere privo di legittimazione passiva esso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stante l'intervenuto conferimento, con il D.Lgs. 296/2000, alla Regione Sicilia di qualsivoglia attribuzione e competenza in materia di motorizzazione civile; (2) la legittimità dell'assunto comportamento: di esso Ministero della Difesa per avere agito, non già per ragione di discriminazione sessuale, bensì per l'accertata patologia d'ordine psicologico diagnosticata al m. in esito alla visita di leva, sì come peraltro attestato dalla disposta riforma dal servizio militare per "parafilie e disturbi della identità in genere"; di esso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per avere conseguentemente disposto la visita medica collegiale al precipuo fine di accertare le condizioni di idoneità alla guida; (3) la debenza della comunicazione ai sensi e per gli effetti degli 119 Nuovo Codice della Strada e artt. 319/320 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione; (4) l'insussistenza di qualsivoglia violazione della legge sulla privacy; (5) l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio d'ordine morale stante che la patente di guida non è stata giammai revocata, comunque liquidato in violazione dei necessari parametri di adeguatezza ed equità.

Chiedevano, per l'effetto, ad integrale accoglimento del mezzo di gravame, la riforma dell'impugnata statuizione con il rigetto della domanda attrice di danni.

Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva M., il quale chiedeva il rigetto dell'appello ed, in via incidentale, riformarsi la sentenza di primo grado in punto di quantum riconosciuto, si come inidoneo a ricomprendere il danno morale occorso.

La causa, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, veniva posta in decisione all'udienza collegiale del 7 maggio 2010, previa concessione dei termini, epperò ridotti, per lo scambio delle comparse conclusionale e delle repliche.

Motivi di diritto

Ritiene la Corte inammissibile il primo motivo di gravame principale, esattamente quello a mezzo del quale è dedotta la carenza di legittimazione passiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul rilievo che, con il D.Lgs. 296/2000, lo Stato ha conferito alla Regione Sicilia qualsivoglia competenza in materia di motorizzazione civile, dunque, proprio quelle attribuzioni l'esercizio illegittimo delle quali si assume essere stato fonte di danno ingiusto. Poche parole per osservare che, a ben vedere, l'eccezione afferisce, non già alla *legittimatio ad causam*, bensì alla titolarità passiva del rapporto litigioso, cioè alla identificabilità o meno del Ministero appellante come soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Essa, dunque, è questione che comporta la disamina e la decisione attinente al merito della controversia di guisa che, contrariamente a quanto dedotto, non è rilevabile d'ufficio, tanto meno in ogni stato e grado del giudizio, ma deve essere sollevata, epperò tempestivamente, dalla parte interessata, in ogni caso soggetta alla ordinaria disciplina dell'onere probatorio. A differenza, cioè, della carenza di legittimazione passiva – certamente rilevabile d'ufficio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi – il difetto dell'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni, *rectius*, nella vigenza del sistema novellato dalla legge n. 353 del 1990, *ratione temporis* applicabile, nel termine assegnato dal giudice per la Proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio (specificata mente, Casso 3 giugno 2009 n. 12832 e Casso 15 settembre 2008 n. 23670; in generale, per la differenza tra la *legittimatio ad causam* e l'eccezione in punto di titolarità del rapporto e del conseguente differente regime processuale, cfr., fra le tante, Casso 16 maggio 2007 n. 11321 – Casso 24 marzo 2004 n. 5912 – Casso 22 novembre 2002 n. 16492 – Casso 18 agosto 2003 n. 12091). E ciò è quanto è mancato nella fattispecie in esame stante che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta avere proposto per la prima volta l'eccezione soltanto con l'interposto mezzo di gravame: tanto basta per dichiarare inammissibile in parte qua l'impugnazione.

Infondato è, d'altra parte, il secondo motivo di impugnazione con il quale si censura l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale per avere ritenuto la condotta assunta dal Ministero della Difesa inficiata da ragioni di discriminazione sessuale.

Per meglio argomentare è dato di richiamare il fatto: M., sottoposto a visita di revisione dell'esame di idoneità alla leva, dichiara di essere omosessuale e, così, viene giudicato non idoneo dall'Ospedale Militare di Augusta a svolgere il servizio di leva obbligatorio, in quanto affetto da “disturbo dell'identità sessuale”. In seguito, l'Ospedale) Militare comunica alla Motorizzazione Civile di Catania che il M., a causa del disturbo diagnosticato, risulta “non essere in possesso dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per /a condotta di automezzi”. Pertanto, la Motorizzazione dispone la revisione della patente di guida ai sensi dell'art. 128, d.lgs. n. 285/1992 e sottopone il M. alla visita medica collegiale, che ne riconosce la idoneità al possesso del titolo solo per un anno.

Ora si ponga attenzione ai parametri normativi di riferimento, in particolare, al regolamento recante norme in materia di accertamento dell'idoneità a/ servizio militare approvato con DM 4 aprile 2000, n. 114, in attuazione dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, per vero contenente l'allegato elenco delle imperfezioni e delle infermità, causa di non idoneità al servizio militare: tra quelle rubricate come infermità psichiatriche, la lettera i) dell'art. 16 – per l'appunto, la fattispecie normativa regolamentare richiamata dal Ministero della Difesa per la dichiarazione di non idoneità al servizio di leva del M. – contempla “le parafilie e i disturbi dell'identità di genere” e, nel settore di siffatta patologia, il comportamento sessuale viene preso in considerazione “qualora dovesse determinare situazioni cliniche di sofferenza soggettiva o di disfunzionamento relazionale o sociale (disadattamento, disturbi d'ansia, distimici, etc.) oppure qualora sia espressione sintomatica di disturbi psichiatrici primari, per i quali si applicherà il comma relativo al disturbo accertato”.

Dunque, come è del tutto ovvio nell'ambito di un ordinamento giuridico nel quale è riconosciuta come condizione dell'uomo, degna di tutela in conformità ai precetti costituzionali, la libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le proprie preferenze sessuali (Cass. 25 luglio 2007 n. 16417), l'omosessualità non costituisce di per sé stessa un disturbo della sessualità, tanto meno psichiatrico, e solo se implica specifiche inferenze patologiche può essere rilevante nella piena esplicazione della vita civile, per stare alla fattispecie in esame, l'assolvimento dell'obbligo della leva come la legittimazione alla guida degli autoveicoli.

Ebbene, ciò posto in punto di diritto, va affermato che proprio riguardo alle condizioni psicofisiche del M. si annida la confusione e, conseguentemente, l'errore inficiato da colpa in cui è incorso il Ministero della Difesa: come ben ha scritto il Giudice di primo grado, sul punto richiamando le identiche conclusioni assunte dal TAR Catania con la sentenza 28/10 — 7/12/2005 che ha annullato il provvedimento di revisione della patente di guida n. 1195/1 9 del 19 settembre 2001, dalla documentazione sanitaria in atti e dagli stessi accertamenti spiegati dall'autorità militare medica, non è dato di ascrivere all'odierna parte appellata alcuna specifica patologia, essendosi di contro dato atto della “assenza di turbe del pensiero e della percezione” (cartella clinica militare) nonché del pieno possesso delle capacità cognitive e del funzionamento psichico consono all'età (valutazione psicologica USL 3 di Catania), solo essendosi rilevato, sul versante emotivo, un'affettività “non ancora matura e adattata” dalla quale traspaiono “sentimenti di fragilità e insicurezza e timori di contatto con l'ambiente” (ancora la detta valutazione psicologica). Sicché, se Marinferm Augusta ha egualmente ritenuto di attestare la mancanza dei requisiti di idoneità psicofisica legalmente richiesti per la condotta degli automezzi, ciò lo ha fatto valorizzando il dichiarato stato di omosessuale, per tal via elevando l'identità sessuale a pretesto di un trattamento deteriore e lesivo della dignità della persona umana, nel ché, per l'appunto, consiste la denunciata discriminazione sessuale.

Vi è, poi, un ulteriore profilo di colpa ascrivibile al Ministero della Difesa, esattamente quello afferente alla intervenuta violazione della normativa sulla privacy. È noto che, a tenore della normativa già vigente all'epoca dei fatti (art. 22 L. 1996

n. 675), i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del cittadino possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, laddove, poi, per stare al caso specifico, il trattamento di siffatti dati da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, "è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite". Ora, certo che sia che il trattamento di cui alla richiamata fattispecie normativa è integrato dalla comunicazione in qualunque forma effettuata (art. 1 comma 2°, letto G della L. 675/1996), è proprio con la nota rimessa alla Motorizzazione Civile di Catania che il Ministero della Difesa è incorso nella denunciata violazione. Vi è, invero, che le disposizioni di legge richiamate a fondamento del disposto trattamento dei dati afferiscono all'istruttoria amministrativa funzionale al rilascio della patente di guida essendo, nello specifico, statuito (art. 119 Nuovo Codice della Strada) che gli accertamenti dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente possono essere svolti, fra gli altri, da medici militari in servizio permanente effettivo, epperò, al contempo, che, in ipotesi di dubbie risultanze, il giudizio di idoneità va demandato alla competenza della commissione medica locale (art. 319 Regolamento di esecuzione). È siffatto quadro normativo di riferimento che il Ministero della Difesa adduce a fondamento e giustificazione della disposta comunicazione, peccato, però, che l'ambito di svolgimento delle funzioni mediche nella dedotta fattispecie è tutt'affatto diverso, non essendosi trovato Marinfarm Augusta a dovere accertare in capo a M.le condizioni psicofisiche per il rilascio della patente di guida bensì, ben diversamente, a verificare lo stato di idoneità condizionante l'avviamento alla leva militare, l'esito dei cui accertamenti avrebbe dovuto essere limitato, dunque, alle sole procedure di reclutamento. E tale è la ragione per la quale va ulteriormente sanzionato di illiceità il comportamento del Ministero della Difesa, laddove è venuto a "trattare" i dati afferenti all'identità sessuale del M. in assenza di qualsivoglia patologia e in mancanza di specifica disposizione di legge autorizzativa.

Con il che si viene a rigettare il terzo e il quarto motivo di gravame principale ed, al contempo, ad affermare, con la statuizione impugnata, la concorrente responsabilità civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che pure ha violato la richiamata legge sulla privacy per avere utilizzato, nello specifico, i dati acquisiti da Marinfarm Augusta senza verificare la legittimità delle informazioni assunte, per tal via disponendo la convocazione di M. innanzi alla commissione medica provinciale per la verifica delle condizioni psicofisiche di idoneità alla guida.

Acclarata che sia la responsabilità civile di entrambi i Ministeri appellati, resta da esaminare la censura che investe la liquidata misura del danno morale. Sul punto, ritiene la Corte di dovere accogliere, nei limiti di cui infra, il motivo di gravame, apparendo esorbitante, oltre che del tutto privo di riscontro motivazionale, la somma di €. 100.000 riconosciuta dal Giudice di primo grado. Se, infatti, in materia di danno morale, la concreta liquidazione non può che essere rigidamente equitativa, vi è però che il ricorso a indici valutativi schematizzati non esime il giudice dall'operare la necessaria personalizzazione del risarcimento al precipuo fine di tendere al concreto adeguamento del ristoro al fatto lesivo patito. Ebbene, quanto al caso di specie, esclusa che sia la rilevanza del grado di colpa dei soggetti danneggiati, i parametri cui rapportare il chiesto risarcimento involgono innanzitutto la considerazione che l'acclarato atto di discriminazione sessuale, e la concorrente violazione della legge sulla privacy, si sono risolte unicamente nell'apertura della procedura di revisione della patente di guida mediante la convocazione del M. innanzi alla commissione medica provinciale per la verifica delle necessarie condizioni di idoneità psicofisica. Senonché, è decisiva la considerazione che la patente di guida non risulta giammai revocata e che la stessa visita ha certificato la sussistenza delle condizioni di idoneità, se pur limitandole, senza specificazione di alcuna patologia, ad un anno. Vi è, poi, che l'illegittima diffusione dei dati afferenti all'identità sessuale è rimasta circoscritta ad un ambito assai ristretto, esattamente costituito da una commissione medica peraltro tenuta nei suoi componenti al segreto professionale, comunque composta da professionalità capaci di valutare le implicazioni della vicenda. Non vi è stato, dunque, pubblico ludibrio e la vicenda si è dipanata per via affatto riservata, come dedotto dalle pubbliche amministrazioni appellanti e non contestato dalla difesa di parte appellata. Di converso, però, la qualità di pubblica autorità della commissione cui è stato costretto a comparire ha certamente aggravato le sofferenze psichiche indotte dal discriminante controllo di idoneità, non foss'altro che per la giovane età (appena 20 anni) e per le documentate induce l'adita Corte a ridimensionare la misura delle sofferenze psicofisiche ingiustificate pure inflitte a M., e ciò per la singolarità e l'unicità della convocazione e l'ambito assai ristretto e professionale della diffusione. Si ritiene equo, per tali ragioni, riconoscere la chiesta indennità risarcitoria in complessivi E. 20.000, in moneta attuale. Con il che si viene ovviamente a rigettare l'unico motivo di gravame incidentale proposto da parte appellata, per vero afferente alla ritenuta esiguità del danno liquidato in primo grado: la misura riconosciuta dal Tribunale, lungi dall'essere modesta, va ritenuta spropositata, tanto più in mancanza di qualsivoglia elemento specifico di sofferenza giammai addotto dalla difesa del M.

L'assai consistente ridimensionamento della pretesa risarcitoria, come originariamente esercitata, giustifica il riconoscimento del diritto alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in capo a M., epperò nella sola misura di 1/2, ricorrendo giusti motivi per compensarne la restante porzione. La misura liquidata in dispositivo è rapportata al minor al valore del diritto, sì come riconosciuto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Catania Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in grado di appello nella causa RG.

1584/2008, così statuisce in riforma della sentenza n. 2997/2008 emessa dal Tribunale di Catania in data 2 luglio 2008:

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, in solido tra di loro, al pagamento, in favore di M., a titolo di risarcimento dei danni, della somma di €. 20.000. Gli interessi al tasso legale come liquidati in primo grado. Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio nella misura di metà.

Condanna il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero della Difesa, in persona dei rispettivi ministri pro tempore, in solido tra di loro, alla refusione, in favore di M., della restante porzione di spese processuali che si liquidano in parte qua, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi €. 2.900, in essi compresi €. 400 per esborsi, €. 1.000 per

diritti ed €. 1.500 per onorario, e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi €. 2.000, in essi compresi €. 1.000 per diritti ed €. 1.000 per onorario, oltre iva, cpa e spese generali.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello il 14 luglio 2010.

Trib. Varese, 10 dicembre 2010

– *Omissis* –

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato i sig.ri ..., in proprio e in qualità di genitori esercenti la potestà sulla minore ... citavano in giudizio ... affinché il Tribunale adito lo condannasse al risarcimento del danno inferito nella misura ritenuta di giustizia. Esponevano, invero, gli attori che il convenuto aveva patteggiato la pena complessiva di anni tre e mesi tre di reclusione per i reati previsti e puniti dagli articoli 609 bis, primo e secondo c., n. 1, e609 quater, u.c., uniti fra loro dalla continuazione. Diversi erano infatti gli episodi criminosi di cui il convenuto si era reso responsabile sin dall'anno 1996 nei confronti di ..., che, sebbene all'epoca fosse ancora in tenera età, era stata costretta a subire particolari attenzioni di natura sessuale. In una prima occasione, durante la festa di Ferragosto, carpita la fiducia della minore, il convenutosi faceva accompagnare nel proprio domicilio dalla stessa. In tale luogo si calava improvvisamente i pantaloni rimanendo in indumenti intimi, sollecitando con bieca ironia una reazione della fanciulla, la quale, pur turbata dall'episodio, nulla riferiva nell'immediato ai genitori dell'increscioso fatto di cui era stata testimone. L'interesse morboso per la minore continuava anche nei successivi anni quando... poneva in essere giochi strumentali allo scopo di toccarla nelle parti intime. Tali atteggiamenti pedofili non avevano coinvolto soltanto la minore..., ma pure altri bambini, come accertato in sede penale.

Nell'anno 1998, non pago dei precedenti approcci, il convenuto poneva in essere nei confronti dell'... una vera e propria violenza sessuale. In tale occasione, approfittando del fatto che la bambina si trovava sola in casa, il convenuto si accostava alla stessa baciandola insistentemente sulla bocca e sul viso contro la sua volontà, quindi, nonostante i vani tentativi di resistenza opposti dalla fanciulla, la immobilizzava sul divano. A questo punto il si calava i pantaloni e si mostrava senza indumenti intimi, si portava sopra la sua vittima cercando con violenza di avere una penetrazione. Disperata, la minore poneva in essere un ultimo tentativo di fuga e sferrando un violento calcio riusciva a liberarsi dalla presa. Il desisteva pertanto dal suo perverso progetto e ricomponendosi, con tono minaccioso, intimava alla bambina di non riferire a nessuno quanto avvenuto, altrimenti si sarebbe vendicato su sua sorella.... Intimorita dalle parole pronunciate dal, nulla riportava ai propri genitori né faceva parola delle criminali attenzioni ricevute. Solo nell'anno successivo si confidava con una sua amica narrandole la violenza subita.

Gli attori chiedevano pertanto il risarcimento del danno patito sia in proprio che in qualità di genitori esercenti la potestà sulla vittima.

Integrato il contraddittorio, si costituiva il signor ..., che in via preliminare lamentava l'assoluta genericità della domanda svolta nei suoi confronti dagli attori chiedendo che l'atto di citazione fosse dichiarato nullo. Nel merito, deduceva l'inefficacia nel giudizio civile della sentenza penale di applicazione della pena ex art. 445 c.p.p., invocandone l'inutilizzabilità ai fini della formazione del giudicato civile.

Nel corso del giudizio si costituiva, poi, personalmente la stessa ..., che nel frattempo aveva raggiunto la maggiore età.

La causa veniva istruita mediante CTU medico-legale.

A seguito di riassegnazione del ruolo, lo scrivente giudice, esaurita la fase istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni; disposto lo scambio di comparse conclusionali e repliche, tratteneva all'esito la causa in decisione, ai sensi dell'art. 281 quinquies, primo comma, c.p.c.

*** * ***

In via pregiudiziale deve rigettarsi l'eccezione di nullità della citazione svolta dal convenuto. Se già all'udienza di prima comparizione il giudice aveva ritenuto infondata tale eccezione, assumendo che la citazione fosse sufficientemente specifica sia in ordine al petitum che alla causa petendi, non può mancarsi di rilevare come ogni eventuale nullità –in applicazione del principio generale di cui all'art. 156 co. 3°- debba oggi ritenersi sanata dalla memoria ex art. 180 c.p.c. depositata il 10 giugno 2005. Essa, infatti, ribadisce con chiarezza che oggetto della pretesa è il risarcimento dell'integrale pregiudizio biologico, morale ed esistenziale (rectius non patrimoniale) sofferto dalla vittima primaria e dai suoi genitori, danno la cui entità viene determinata nella misura ritenuta di giustizia da codesto Tribunale.

L'eccezione è pertanto infondata.

*** * ***

Quanto al merito, ritiene questo giudice che gli attori abbiano provato gli elementi costitutivi della domanda proposta in giudizio, seppur nei limiti di quanto si avrà cura di precisare nel proseguo. Sulla scorta delle emergenze raccolte nel processo penale, delle denunce e querele proposte dalle vittime, della sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.c. pronunciata dal Tribunale di Varese deve ritenersi acquisita al giudizio – in virtù della regola del “più probabile che non” applicabile al processo civile – la prova che ... sia stata vittima di molteplici e progressivi atti di violenza sessuale, sfociati nel 1998 nel tentativo di penetrazione di cui sia è già avuto modo di riferire ampiamente. I fatti allegati dagli attori hanno, invero, trovato una prima decisiva conferma nelle molteplici denunce e querele presentate dalle vittime e dai loro familiari, documenti tutti che descrivono un quadro probatorio unitario e scevro di contraddizioni, ove si inseriscono le condotte abusanti commesse dal convenuto nei confronti delle sue giovani vittime. Accuse che sono poi state concordemente ribadite avanti alla persona del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese, che ha provveduto a raccogliere informazioni in ordine alle vicende per cui è causa. Ulteriore riscontro indiretto ai fatti allegati può infine rinvenirsi nelle dichiarazioni rese da un teste, tale ..., che ha riferito di aver sorpreso il convenuto mentre si intratteneva con sua figlia in atteggiamenti equivoci.

La successiva condotta del ..., che ha patteggiato la pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con persona minorenni (cfr. doc. 1 della produzione attorea), corrobora definitivamente la ricostruzione fornita dagli attori, né giova sostenere, sotto quest'ultimo profilo, che detta sentenza non integri un giudicato efficace in sede civile, giacché tale principio non ne impedisce l'utilizzo come fonte indiziaria dalla quale trarre elementi di prova che, uniti ad altri, consentano la formazione del libero convincimento del giudicante. Risulta ormai pacifico in giurisprudenza che la sentenza penale emessa a seguito di patteggiamento costituisce un importante elemento di prova nel processo civile, in quanto la richiesta di patteggiamento dell'imputato implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato. Chiarisce, infatti, sul punto il Supremo Consesso che, ove il Giudice intenda disconoscere tale efficacia probatoria, esso ha il dovere di spiegare quali ragioni avrebbero indotto l'imputato ad ammettere una sua responsabilità non sussistente e il Giudice penale a prestare fede a tale ammissione (Cass. S.u. 17289/2006; Cass. 2213/2006; Cass. 19251/2005).

La sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi tecnicamente configurare come sentenza di condanna, anche se è a questa equiparabile a determinati fini, presuppone "pur sempre una ammissione di colpevolezza che esoneri la controparte dall'onere della prova" (Cass. 5 maggio 2005, n. 9358).

In ultimo, deve ancora considerarsi che la ricostruzione dei fatti allegata dagli attori non è stata oggetto di puntuale e tempestiva contestazione da parte del convenuto, che non ha ritenuto di introdurre nel giudizio una diversa versione degli accadimenti rispetto a quella definita in sede penale.

Ritiene questo Tribunale che sia condivisibile in materia quell'orientamento del Supremo Consesso, che già prima dell'ultima riforma (l. 69/2009), ravvisava nel nostro ordinamento l'esistenza di un onere di tempestiva contestazione, sostenendo che un tale principio potesse chiaramente evincersi dal carattere dispositivo del processo, dal sistema delle preclusioni, dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che informa il procedimento in virtù di quanto previsto dall'art. 111 Cost.

Alla stregua di un tale principio, pertanto, deve concludersi che ogni volta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, parte avversa ha l'onere di contestare tempestivamente e specificamente il fatto allegato, dovendosi altrimenti ritenere la circostanza pacifica e definitivamente acquisita al processo (cfr.: Cass. 23638/2007; Cass. 5191/2008). Poiché, come si è già avuto modo di osservare, il convenuto si è costituito semplicemente invocando il corretto riparto dell'onere probatorio senza tuttavia specificare in quale punto e per quale ragione la ricostruzione dei fatti suggerita da controparte dovesse essere disattesa, ne consegue che l'onere di puntuale contestazione prescritto dall'ordinamento non è stato compiutamente osservato e i fatti allegati da parte attrice, peraltro ampiamente supportati dalla copiosa documentazione versata in atti e dalla sentenza penale, devono ritenersi compiutamente acquisiti al giudizio.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, devono, perciò, considerarsi provati, sussistendone tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, sia il reato di violenza sessuale aggravato dall'età infraquattordicenne della vittima e sia il reato di atti sessuali compiuti con persona minorenni, delitti tutti commessi in danno di ... Fatti compiuti dall'estate del 1996 fino all'ottobre 2008. Il convenuto deve, pertanto, essere condannato a risarcire il pregiudizio inferito agli attori. Quanto alla lesione effettivamente patita dalla vittima primaria ..., quale diretta e immediata conseguenza dei reati summenzionati, il CTU dott. ... ha avuto modo di affermare che i fatti per cui è causa hanno inciso temporaneamente e moderatamente sullo stato di salute psichica della periziata, riscontrando nella predetta una struttura di personalità che le ha consentito di elaborare tali incresciose vicende senza che sorgessero significativi segni clinici di una patologia psichiatrica riconoscibile e diagnosticabile. Nel contempo l'ausiliario ritiene che la stessa abbia sofferto per un periodo complessivo di mesi sei di un profondo disagio psico-emotivo che ha determinato una significativa, seppur temporanea, alterazione del suo persistente equilibrio psichico, quantificabile nella misura del 30%.

Secondo la tesi prospettata da parte attrice, le conclusioni riportate dal CTU non sarebbero condivisibili, in quanto l'esame da questi svolto sarebbe stato viziato da gravi errori metodologici e nella specie non avrebbe preso in debita considerazione i gravi disturbi psicosomatici lamentati dalla vittima primaria nel corso degli anni, disturbi che invece sarebbero stati oggetto di approfondito esame da parte di altro e diverso esperto in psicoterapia e neuropsichiatria infantile il cui referto è stato allegato agli atti. In particolare la dott.ssa Ventimiglia, in esito a quello che la parte ritiene essere stato un esame più approfondito e metodologicamente corretto, ha riconosciuto nella paziente comportamenti compulsivi e frequenti di tipo ansioso e di stampo fobico, paura a contatto con gli individui di sesso maschile, in assenza di circostanze attuali, emozioni convulsive che disturbano e limitano la vita della ragazza.

Sul punto giova, anzitutto, premettere alcune osservazioni di carattere sistematico per sgombrare l'ambito semantico da possibili fraintendimenti.

Secondo l'orientamento oramai risalente della suprema Corte, il danno psichico non costituisce una specifica categoria di pregiudizio, ma integra una forma di manifestazione del danno biologico.

Esso consiste in una lesione dell'equilibrio psichico tale da configurare gli estremi di una vera e propria malattia inquadrate nosograficamente, sebbene il disagio non debba necessariamente conseguire ad una lesione organica potendo derivare anche da uno shock emotivo quale può essere l'impatto derivante dall'aver assistito ad un evento traumatico. La menomazione psichica non può perciò consistere in un mero turbamento soggettivo, di natura transeunte ovvero permanente (tristezza, paura, malinconia), sofferenze che dunque devono essere più correttamente ascritte al genere tradizionalmente conosciuto con il nome di danno morale, involgendo invece il danno biologico la compromissione di una qualsiasi delle funzioni psichiche dell'individuo. Alla stregua di tali premesse è pertanto imprescindibile distinguere accuratamente le conseguenze pregiudizievoli che costituiscono il comune esito di un fatto traumatico nel contesto di riferimento dagli effetti prettamente patologici che emergono in circostanze specifiche.

Non può, pertanto, ritenersi inverosimile e irrazionale che ad un profondo e radicato turbamento come quello riscontrato nel caso di specie non sia conseguita alcuna patologia clinicamente accertabile, in quanto la "malattia" psichica non deve essere confusa con la semplice sofferenza e la disaffezione (Cass. 28423/2008).

Nella vicenda in esame deve poi precisarsi che le somatizzazioni di cui riferisce la dott.ssa ... nel proprio referto si sono verificate soltanto nel corso dell'anno 2001 e successivamente nel 2003, circostanza che rende del tutto sporadica e

occasionale la sintomatica riscontrata. Né risulta che la vittima primaria si sia mai avvalsa di alcun supporto specialistico per porre rimedio ad una patologia che non ha trovato espressione in altri più concreti episodi.

Alla luce di tali circostanze, deve dunque escludersi che sussista una storia clinica pregressa a supporto della diagnosi di malattia psichica prospettata, peraltro in forma alquanto dubitativa, dalla sola dott.ssa ... (vd. referto in atti) e non condivisa, invece, né dal CTU, come si è già avuto modo di osservare, né dai consulenti tecnici di tutte le parti costituite nel presente procedimento che non hanno contestato le conclusioni assunte dall'ausiliario nominato da questo Tribunale.

La stessa minore ha avuto modo di affermare in presenza di questi ultimi che la sua vita sociale è "normalissima", che non ha mai sofferto di malattie importanti, ricorda solo che in terza media improvvisamente le si bloccavano le mani, ragione per cui era stata condotta in ospedale (vd. relazione peritale in atti). Ha riferito, tuttavia, che, se viene osservata da un uomo, prova difficoltà e imbarazzo. Circostanze tutte che, lungi dal definire un puntuale quadro clinico, evocano le notevoli sofferenze che hanno contraddistinto la vita della vittima e consentono di identificare per il solo periodo segnato dai ricoveri un serio disagio che ha assunto le forme della malattia nosograficamente inquadrabile. Quanto invece alla decisione di non sottoporre la periziata ad uno specifico esame psicodiagnostico, deve condividersi il giudizio al riguardo assunto dal CTU, che ha ritenuto che all'esito dell'indagine complessivamente svolta l'impiego di una batteria di test non fosse opportuno, non essendo emersi significativi indici di riscontro della malattia psichica evocata e ciò tanto più in considerazione del comune avviso espresso da tutti i consulenti tecnici di parte (deve, infatti evidenziarsi che la dott.ssa ... non è mai stata nominata CTP).

Sulla base di queste premesse, il perito ha dunque accertato che l'attrice ..., in conseguenza dei reati de quo, ha subito un periodo di inabilità temporanea parziale pari al 30% per mesi sei. Il perito ha escluso pure che il padre della predetta, ..., sia affetto da patologia psichica a causa degli eventi oggetto di controversia riconoscendo nello stesso solo alterazioni di carattere puramente emotivo.

Quanto infine alla madre, ..., l'esame clinico ha consentito di far emergere la sussistenza di una sindrome psicopatologica con esiti irrimediabili e oramai stabilizzati. Trattasi nella specie di un disturbo depressivo di carattere minore, contraddistinto da anomalie della sfera emotivo-affettiva e difficoltà relazionali, patologia determinata dalla conoscenza dei reati subiti dalla figlia. Tale pregiudizio è stato riscontrato sia in forma temporanea per mesi sei nella misura del 30% che in forma permanente nella misura del 9%.

Come già ampiamente motivato, questo Tribunale condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., con ragionamento logico ed esente da vizi di sorta, e ritiene che le attrici... e ... abbiano certamente subito -nei limiti di cui si è già detto- il danno biologico derivante da fatto illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona.

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza, ai fini del risarcimento, il danno biologico deve essere apprezzato con riferimento alla complessità delle conseguenze pregiudizievoli sofferte e pertanto deve essere liquidato tenendo in debita considerazione tutte le attività, le situazioni e i rapporti in cui la persona esplica la propria personalità e ciò non solo con riferimento alla sfera produttiva, ma con riferimento più complessivo alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva e a ogni altro ambito in cui il soggetto esprime comunemente sé stesso (così la Corte Costituzionale n. 356/1991 e n. 184/1986).

Inoltre, recentemente la Cassazione, pronunciandosi a Sez. unite (sentenza n. 26972/2008), ha avuto modo di chiarire che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo il Supremo Consesso, è, dunque, compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative subite dalla persona complessivamente identificata.

Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. Ebbene, tenuto conto delle accertate invalidità, delle diverse età della vittima al momento di verifica dei fatti (anni 9 e 11), delle condizioni di vita dell'attrice precedenti e successive alla verifica degli eventi, valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, la gravità delle sofferenze inflitte strettamente connesse alla patologia riscontrata, considerati i criteri tabellari finora normalmente adottati dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e costantemente applicati da questo Tribunale, stimasi equo liquidare, per il danno non patrimoniale temporaneo da lesione al diritto alla salute sofferto da..., l'importo complessivo di Euro 7.128, già rivalutato.

Considerata l'accertata invalidità, l'età al momento in cui veniva edotta dei fatti di reato (33 anni), le condizioni di vita precedenti e successive alla verifica dei fatti, valutate le allegazioni di parte e le risultanze probatorie, la gravità delle sofferenze inflitte strettamente connesse alla patologia riscontrata, considerati i criteri tabellari finora normalmente adottati dal Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e costantemente applicati da questo Tribunale, stimasi equo liquidare, per il complessivo danno non patrimoniale permanente da lesione al diritto alla salute sofferto da..., l'importo complessivo di Euro 20.000, già rivalutato.

Alla luce dei detti criteri, per il danno non patrimoniale temporaneo da lesione al diritto alla salute sofferto dalla suddetta attrice deve liquidarsi l'importo complessivo di Euro 6.500, già rivalutato.

Nulla deve liquidarsi con riferimento alle spese mediche in assenza di specifica domanda.

È evidente, tuttavia, che la lesione al diritto alla salute non esaurisce nella vicenda in esame l'integrale pregiudizio sofferto dagli attori, che è altresì consistito nella compressione di altri rilevanti interessi alla cui individuazione deve ora procedersi. Chiarisce, infatti, il supremo consesso che in presenza di reato la tutela risarcitoria deve essere accordata in relazione ad ogni danno conseguito alla lesione di un interesse giuridicamente protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le convenzioni internazionali (Cass., Sez. Un., 26972/2008). Per questo, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. e in conformità alla struttura sostanzialmente unitaria del danno non patrimoniale così come

descritta dalle Sezioni Unite, devono invero prendersi in considerazione anche le lesioni inferte ad altre posizioni soggettive non riconducibili al diritto alla salute.

Ebbene, nella vicenda in esame deve innanzitutto apprezzarsi autonomamente la compromissione arrecata alla vita di relazione e alla sessualità della minore, che assoggettata a pratiche erotiche di carattere pedofilo ha subito una concreta e significativa lesione nel suo irriducibile diritto a crescere in un ambiente accogliente e sereno nonché ad intraprendere un normale e libero percorso di maturazione sessuale e affettiva. Incisa brutalmente nell'inviolabile sacrario che è l'animo di ogni bambino, costretta a custodire nel silenzio più assoluto il suo insopportabile segreto e il suo dolore per il timore che il suo aguzzino potesse rivolgere le sue perverse attenzioni nei confronti della sorella mettendo in atto una minaccia più volte adombrata, ... che oggi ha raggiunto la maggiore età, ha subito uno sconvolgimento tale della sua fanciullezza e adolescenza che a tutt'oggi non pare ancora aver trovato completo ristoro. La stessa ha infatti affermato al CTU di essere ancora imbarazzata dagli sguardi degli uomini, manifestando così di non aver ancora del tutto superato quel senso di smarrimento e discredito provato nei confronti del genere maschile a cagione dell'ingiustificabile condotta subita.

Sussiste, pertanto, una lesione a diritti fondamentali della persona, che trovano espressione nella stessa Costituzione (art. 2) e nella Carta di Nizza (artt. 1, 3, 24), pregiudizio che ha inciso direttamente sulle abitudini e sugli assetti relazionali del soggetto influenzando la libera espressione e realizzazione della sua personalità e che pertanto è meritevole di essere adeguatamente riparato ex artt. 2059 c.c. e 185 c.p.

Tenuto conto della gravità e della sostanziale irrimediabilità del pregiudizio così brutalmente inferto alla vita dell'attrice, il dolore dalla stessa provato – sia nella componente transeunte che in quella permanente – per i singoli episodi di violenza sessuale patiti, lo stato di apprensione in cui è stata costretta a vivere a fronte delle reiterate condotte criminose perpetrate dal convenuto nell'arco di più anni e infine sfociate, ad esito di una brutale progressione criminale, nella violenza sessuale con tentativo di penetrazione completa di cui si è già detto, considerato l'equilibrio psicoaffettivo della vittima profondamente provato dalla gravità dei fatti accertati, l'impatto sulla qualità della vita e l'età della minore al momento dei fatti, pare congruo riconoscere per la lesione non patrimoniale inferta a ... quale conseguenza della compromissione di interessi diversi dal diritto alla salute la somma di Euro 200.000 (importo espresso in valuta corrente e arrotondato). Somma così determinata: valore attualizzato di un danno biologico permanente al 99% riferito ad una minore di anni 9-11 (cfr. Tabella di Milano), scomputo della componente strettamente biologica della lesione così considerata dalla tabella nella misura del 60%, riduzione del 50% in considerazione del fatto che un danno in tale misura avrebbe integralmente precluso qualsiasi attività espressiva della personalità e che invece la lesione inferta nella vicenda in esame è assai più contenuta, avendo la vittima primaria conservato un ampio margine di "realizzazione" (componente quantitativa della lesione alla vita di relazione), ulteriore riduzione del 40%, in quanto la lesione ha principalmente inciso sulla sfera afferente ai rapporti familiari e affettivi e non sulle altre componenti relazionali della vita (la vittima ha dichiarato al CTU che per il resto la sua vita è "normalissima"), incremento del 30% in ragione dell'intensità del dolore sofferto per la turpitudine e gravità dell'aggressione subita, aumento del 25% per l'età della vittima al momento dei fatti.

Per quanto concerne, invece, il pregiudizio inferto a ciascuno dei genitori, trova conferma nell'ampio materiale documentale versato in atti e in particolare dall'esame svolto dal CTU che tali condotte costituenti reato hanno inciso profondamente sulla serenità attuale e futura del nucleo familiare, esponendo i suoi componenti ad un'indicibile sofferenza, seppur del tutto disgiunta dall'insorgenza di eventuali patologie cliniche e ciò in spregio a posizioni soggettive di certo meritevoli di tutela, in quanto riconosciute dal diritto costituzionale (artt. 2, 29) e dal diritto comunitario (carta di Nizza, artt. 1, 3 e 7).

Il dolore concretamente inferto (per la sola componente non riconducibile al diritto alla salute considerato nell'accezione fatta propria dalle Sezioni Unite sopra menzionate), lo sconvolgimento imposto al normale sviluppo della convivenza familiare, l'alterazione indotta alle naturali dinamiche relazionali del nucleo costretto a fronteggiare l'immane disagio rinvenuto nella figlia, il sentimento di impotenza e di frustrazione osservato in entrambe i genitori, il tradimento della fiducia riposta nel convenuto, riconosciuto quale sincero amico di famiglia, a cui spesso gli attori avevano inconsapevolmente affidato la loro figlia, l'evidente compromissione subita alla libera espressione e realizzazione della personalità descrivono una lesione non patrimoniale per la compromissione di interessi diversi dal diritto alla salute che pare congruo liquidare -con riferimento a ciascuno dei due genitori- nella misura di Euro 60.000 (importo espresso in valuta corrente e arrotondato). Somma così determinata: valore base ancorato all'importo riconosciuto dalla Tabelle di Milano per la perdita di un figlio e ridotto alla metà in ragione della sopravvivenza del discendente (Euro 100.000), riduzione di un ulteriore 20% in ragione della composizione del nucleo familiare (sono presenti entrambi i genitori e un'altra figlia, circostanze tutte che hanno attenuato la sofferenza patita), decurtazione di un ulteriore 40 % sul presupposto che la lesione ha compromesso solo la sfera –pur preponderante- afferente ai rapporti familiari e affettivi (non si allega infatti da parte degli attori una lesione significativa agli altri aspetti della loro vita di relazione), aumento del 25% per la turpitudine e brutalità del fatto commesso nei confronti della vittima primaria e per l'età di questa. Alla luce di quanto esposto, il danno subito da ... deve essere complessivamente determinato in Euro 207.128, il danno subito da ... in Euro 60.000, il danno subito da ... in Euro 86.500 (somme rivalutate ad oggi). Sugli importi così calcolati devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato sul danno rivalutato. Tale tasso di interesse è ottenuto "ponderando" l'interesse legale sulla somma sopra liquidata, che - "devalutata" alla data del fatto illecito, in base agli indici I.S.T.A.T. costo vita - si incrementa mese per mese, mediante gli stessi indici di rivalutazione, sino alla data della presente sentenza. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, il convenuto deve essere condannato al pagamento di Euro 207.128 in favore di ..., somma liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 2,60%, sulla somma capitale dall'1/11/1998 (data di commissione dell'ultimo dei reati) ad oggi (data della sentenza);
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma capitale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Sempre alla luce degli esposti criteri, il convenuto deve essere condannato al pagamento di Euro 60.000 in favore di ... e di Euro 86.500 in favore di ..., somme liquidate in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato del 2,60%, sulla somma capitale dall'1/6/1999 (data entro cui venivano edotti dei fatti di reato) ad oggi (data della sentenza);
- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma capitale dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Alla soccombenza consegue la condanna del convenuto a rifondere agli attori le spese di lite, che si liquidano, per brevità come da dispositivo in conformità alle tariffe professionali e con esclusione delle spese non documentate.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico del convenuto.

P. Q. M.

Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- condanna il convenuto ... al pagamento in favore dell'attrice ... della complessiva somma di Euro 207.128, oltre interessi, come specificati in parte motiva;
- condanna il convenuto ... al pagamento in favore dell'attrice ... della complessiva somma di Euro 86.500, oltre interessi, come specificati in parte motiva;
- condanna il convenuto ... al pagamento in favore dell'attore ... della complessiva somma di Euro 60.000, oltre interessi, come specificati in parte motiva;
- condanna il convenuto a rifondere agli attori le spese processuali, che liquida in Euro 364,81 per spese, Euro 2.455 per diritti, Euro 7.965 per onorari di avvocato, oltre spese generali ex art. 14 LP, C.P.A. e i.V.A.;

Varese, così deciso il 10.12.2010

Il Giudice, dott. Stefano Sala

App. Taranto, Sez. Civile, 13 maggio 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TARANTO
SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto - Sezione Civile - composta dai Signori:

1) Dott. Riccardo Alessandrino - Presidente -

2) Dott. Loredana Colella - Consigliere Rel. -

3) Dott. Marina C. Cosenza - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 58 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2007 a cui è stata riunita la causa n. R.G. 8/2010, riservata per la decisione all'udienza di trattazione del 12/11/2010

Tra

Ci.Fr., nato (...) e ivi residente in c.da (...) difeso nel presente giudizio dagli avv.ti Ni.Ma., Al.Pa. e Be.Pa., con domicilio eletto presso lo studio Pa. in Taranto al C.so (...), in virtù di mandato a margine dell'atto di appello nella causa n. R.G. 58/2007, inoltre difeso nel giudizio n. R.G. 8/2010 dall'avv. Be.Pa. in virtù di mandato a margine dell'atto di appello

- Appellante principale e appellante nella causa n. r.g. 8/2010 riunita

E

Ur.Ad., nata (...), Sa.Ro., nata (...), rappresentati e difesi dall'avv. To.Sa. giusta procura a margine dell'originale dell'atto di citazione di primo Grado e per Sa.Fr., nato (...), Sa.An., nata (...) e Sa.Ro., nato (...), gli stessi in proprio e quali eredi di At.Co., nata (...), quivi defunta il 21.03.2006, rappresentati e difesi dall'avv. To.Sa. giusta ulteriore mandato a margine della comparsa di costituzione, risposta e appello incidentale, tutti elettivamente domiciliati in Martina Franca, alla Via (...)

- Appellati e appellanti incidentali

Nonché

Sa.Ro., nata (...), in proprio e quale coerede di Ur.Ad., nata (...), quivi defunta il 5.10.08, e di Sa.Fr., nato (...), Sa.An., nata (...), e Sa.Ro., nato (...), tutti in proprio e anche quali coeredi del padre Sa.St., della madre At.Co., nata (...), quivi defunta il 21.03.2006 e della predetta Ur.Ad., nonna paterna del padre Sa.St., tutti giusta mandato a margine della comparsa di risposta, rappresentati e difesi dall'avv. To.Sa., ed elettivamente domiciliati in Martina Franca, alla Via (...)

- Appellati nella causa n. R.G. 8/2010 riunita alla causa n. R.G. 58/2007

E inoltre

Di.Fa., quale genitore esercente la patria potestà sul minore Di.Fi. nella qualità di erede di At.Co.

- Appellato contumace -

Appellato nella causa n. R.G. 8/2010 riunita alla causa n. R.G. 58/2007

E infine

Ci.Fr., nato (...) e ivi residente in c.da (...) difeso nel i presente giudizio dall'avv. Be.Pa., in virtù di mandato a margine dell'atto di intervento

- Interventore nella causa n. R.G. 58/2007 -

I procuratori delle parti precisano le proprie conclusioni come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/11/2010.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Taranto del 20.1/20.4.99, Ci.Fr. veniva condannato alla pena di 17 anni di reclusione per l'omicidio di St.Sa., consumatosi in agro di Sava il (...), venendo dichiarato interdetto legalmente per la durata della pena e condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili At.Co., Sa.Fr., Ro., An. e ur.Ad. - rispettivamente moglie, figli e genitrice di Sa.St. - da liquidarsi in sede civile, con condanna al pagamento di una provvisoria di Lire 50.000.000 a moglie e figli e di Lire 5.000.000 ad Ur.Ad. Dette statuizioni sono passate in giudicato il 15.12.99 giusta sentenza n. 1137 del 15.12.99/3.3.2000 della S.C., che ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, solo riguardo al capo inerente l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Con atto di citazione notificato personalmente a Ci.Fr. il 22.8.2000, At.Co., in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Sa.Fr., Ro. e an., nonché Ur.Ad. e Sa.Ro., rispettivamente madre e sorella della vittima, evocavano in giudizio il Ci. dinanzi al Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di Manduria chiedendone la condanna al risarcimento dei danni "materiali, morali e biologici", che quantificavano in Lire 800.000.000 per At.Co., in Lire 500.000.000 per ciascuno dei figli, in Lire 400.000.000 per Ur.Ad. e in Lire 200.000.000 per Sa.Ro.

Si costituiva Ci.Fr., chiedendo il rigetto della domanda e proponendo domanda riconvenzionale, con cui chiedeva il risarcimento dei danni derivatigli dall'inadempimento del contratto preliminare del 12.12.1991, con cui i coniugi Sa. - At. si erano impegnati a vendergli un fondo rustico sito in agro di Francavilla alla contrada (...), nel cui possesso era stato immesso e per il quale aveva versato la somma di Lire 55.000.000 a titolo di anticipo sul prezzo e caparra confirmatoria, venendo dalle parti stabilite una penale di Lire 30.000.000 per l'inadempimento e la data del 28.2.92 per la stipula del rogito notarile. Deduceva il sig. Ci., a sostegno della domanda: che i promittenti venditori avevano concesso dopo qualche mese ipoteca volontaria alla banca Ta. su detto immobile, non addivenendosi per tale ragione alla stipula del rogito notarile; che vi era stato un pignoramento dei frutti pendenti da parte della Banca del Salento al secondo anno di possesso, su q.li 377 di olive, del valore di Lire 18.850.000 (Lire 50.000 a quintale); che At.Co. per detti fatti era stata condannata per il reato di truffa aggravata nei suoi confronti, alla pena di 6 mesi di reclusione e Lire 100.000 di multa, oltre alle spese e al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile liquidate in Lire 925.000, venendo dichiarato estinto per morte il reato nei confronti del marito.

Chiedeva quindi la condanna di At.Co. al risarcimento dei danni provocatigli per la perdita subita e per il mancato guadagno, da quantificarsi in corso di causa a mezzo di CTU e comunque da lui quantificati in Lire 18.850.000 per il mancato raccolto dell'annata agraria 1993, in Lire 12.441.000 per integrazione CEE per q.li 56,55 di olio (a Lire 220.000 al q.le) oltre interessi legali dal 1993, in Lire 12.320.000 per mancata percezione integrazione olio per l'annata 1995, oltre interessi legali dal 1995, in Lire 30.000.000 per il pagamento della penale stabilita nel compromesso di vendita, oltre interessi legali, con pretesa in ogni caso dell'adempimento del contratto; Lire 925.000 e Lire 940.000 quale pagamento delle spese di parte civile liquidate nelle sentenze di primo e secondo grado, oltre interessi legali dalle date delle sentenze.

Con memoria ex *art. 180 c.p.c.*, con cui si costituiva in proprio Sa.Fr. per raggiunta maggior età, At.Co., in proprio e per conto dei figli minori, contestava le avverse pretese, eccependo: la genericità della domanda di parte avversa, non risultando indicato il titolo su cui si fondava la domanda di risarcimento, non collegata ad una domanda di risoluzione o di adempimento del compromesso; la infondatezza della domanda di pagamento della penale, in quanto ancorata all'inadempimento ed essendo inesigibile la prestazione per mancata offerta del prezzo e in quanto detta prestazione sottoposta alla condizione risolutiva del mancato esercizio del diritto di prelazione esercitabile da eventuali aventi diritto, non verificatasi, essendo comunque applicabile *l'art. 1383 c.c.*; comunque l'irrisarcibilità di danni ulteriori ex *art. 1382 c.c.*; che l'integrazione CEE alla produzione relativa all'anno 1993 ben poteva essere richiesta dal Ci. sulla base dell'effettiva produzione; che nell'annata agraria 1995 i convenuti non avevano chiesto e ottenuto alcun aiuto comunitario, essendosi verificato il funesto evento il 15.1.95 ed essendo iniziata la campagna olivicola il 31.10.1995; quanto al pignoramento da parte della Ba.Sa., ove ritenuto sussistente il diritto del Ci. di far propri i frutti del bene, il danno non poteva che essere perequato al valore delle olive nella misura ricavata con la vendita nella procedura esecutiva; che il pagamento delle spese di parte civile era già assistito da titolo esecutivo ai sensi *dell'art. 541 c.p.p.*

Si chiedeva quindi il rigetto delle avverse domande e, gradatamente, ridursi la penale ad una somma non superiore a Lire 1.000.000 e compensarsi parzialmente tale condanna con le maggiori somme riconoscendo in favore di At.Co. Con memoria ex *art. 183 co. V c.p.c.* Ci.Fr. precisava che intendeva ottenere il trasferimento dell'immobile compromesso, con la cancellazione dell'ipoteca sullo stesso, oltre il risarcimento dei danni, anche per il ritardo.

Rigettate con ordinanza del 19.10.2002 le richieste istruttorie formulate da parte convenuta, con sentenza n. 86/2006 del 7.10.2006 il Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di Manduria accoglieva per quanto di ragione le domande proposte dagli attori, condannando il convenuto al risarcimento del danno in loro favore, liquidati nella onnicomprensiva misura di Euro 175.000 per At.Co., di Euro 125.000 per ciascuno dei figli Fr., Ro. e an., di Euro 50.000 per Ur.Ad. e di Euro 25.000 per Sa.Ro., a detrarsi da dette somme gli importi già corrisposti in via provvisoria. Rigettava le domande riconvenzionali formulate da Ci.Fr.: stante il divieto ex *art. 1383 c.c.* di cumulo della domanda di adempimento con quella di pagamento della penale, non prevista in contratto per il ritardo; per difetto di prova quanto alle altre voci di danno; quanto alla domanda di pagamento delle spese legali di cui alle sentenze penali esecutive, per difetto di interesse ad ottenere ex novo una pronuncia.

Avverso tale sentenza proponeva appello Ci.Fr., con atto notificato il 12 e 13 febbraio 2007 (proc. n. 58/2007 R.G.C.A.), nei confronti di Fr.Sa. in qualità di tutore della minore Sa.An., in proprio e nella qualità di erede di Co.At. (deceduta il 26.3.2006), di Sa.Fr. e Sa.Ro. in proprio e quali eredi di Co.At., di Di.Fa. quale genitore esercente la potestà sul Di.Fi. nella qualità di erede di Co.At., di Ur.Ad. e di Sa.Ro.

Censurava la sentenza di primo grado per carente motivazione in merito ai danni oggetto della liquidazione forfetaria in favore di ciascuna delle parti attrici, non emergendo elementi per l'individuazione delle voci di danno ricomprese nella

liquidazione onnicomprensiva, essendo in particolare sorta contestazione sulla ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni genericamente formulata dagli attori con il solo richiamo al danno biologico, morale e materiale, non avendo il tribunale spiegato se le componenti di danno fossero state riconosciute *jure hereditatis* o *jure proprio* agli attori, nulla avendo statuito sul danno biologico da morte immediata, non avendo chiarito se il danno patrimoniale e il danno biologico *jure proprio* avessero costituito oggetto delle liquidazioni, omettendo ogni spiegazione sull'eventuale componente del danno patrimoniale, non specificando le voci di danno riconosciute né indicando i criteri di riferimento adottati per le liquidazioni. Ritenendo che la carenza di motivazione imponesse di considerare accolte tutte le richieste degli attori, deduceva quindi l'erroneità della sentenza per: 1.2) infondatezza della domanda di danno biologico *jure hereditatis*; 1.3) infondatezza della domanda di risarcimento del danno biologico *jure proprio*; 1.4) infondatezza e inammissibilità della domanda di risarcimento di danni morali non provati e non allegati e comunque liquidati in maniera eccessiva e senza indicazione dei criteri di riferimento e di valutazione adottati; 1.5) infondatezza della domanda di danni patrimoniali; 1.6) erroneità della liquidazione globale, in quanto errata ed eccessiva; 1.7) sopravvenienza di circostanze idonee ad influire sulla liquidazione, essendosi At.Co. unita in convivenza *more uxorio* con Di.Fa., dal quale in data 16.6.98 aveva avuto un figlio ed essendo poi deceduta; 2.1) erroneità del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta da Ci.Fr. e avente ad oggetto il pagamento della penale e l'adempimento del contratto, non avendo il tribunale invitato la parte a precisare la domanda, pur ritenendo preclusiva di una pronuncia sul merito la contestuale proposizione delle due domande; 2.2) erroneità del capo della sentenza che aveva rigettato le altre domande riconvenzionali ritenute sprovviste di prova, risultando documentato il pignoramento del frutto pendente subito dal Ci. e non risultando contestata tale circostanza dalla At., che aveva proposto una diversa quantificazione del danno e risultando comunque dovuti i danni non patrimoniali subiti dal Ci. quale vittima della truffa; 2.3) erroneità del capo di sentenza che aveva rigettato l'istanza di CTU; 2.4) erroneità del capo di sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna delle controparti alla corresponsione delle spese di costituzione di parte civile, pur non necessitando tale pretesa di accertamento giudiziale ma sopravvivendo in via di eccezione riconvenzionale con compensazione dell'eventuale credito delle parti attrici principali e costituente debito da accertare al solo fine dell'eccezione riconvenzionale di compensazione.

Chiedeva sospendersi la provvisoria esecutorietà della sentenza, in via istruttoria deferiva interrogatorio formale alle parti appellate e prova per testi chiedendo in rito riformarsi la sentenza sul punto in cui non aveva ammesso le prove richieste e la CTU per la percezione e la quantificazione dei danni, reiterando le prove richieste in primo grado e la richiesta di CTU. Nel merito chiedeva: dichiararsi inammissibile ovvero rigettare integralmente o parzialmente la domanda proposta in primo grado dagli appellati e dalla comune dante causa At.Co.; accogliere le domande riconvenzionali proposte in primo grado dall'appellante e per l'effetto, previa sentenza ex *art. 2932 c.c.*, condannare le parti appellate al risarcimento in suo favore di tutti i danni subiti e costituiti dal ritardo all'obbligo di trasferimento del predio, dalle perdite subite a causa della violazione del patto di immissione anticipata in possesso, dai danni non patrimoniali quale vittima del reato di truffa; in ogni caso detrarsi dal credito (*rectius*: dal debito) del Ci. nei confronti delle controparti la somma di Lire 6.500.000 dovuta dallo stesso a saldo del prezzo del contratto di compravendita immobiliare, somma che offriva di pagare come effetto della sentenza di trasferimento; in caso di accoglimento anche parziale delle domande proposte dalle controparti nei confronti del Ci., compensarsi il debito eventualmente posto a carico del deducendo con il credito accertato in virtù della domanda riconvenzionale.

Disposta dalla Corte con ordinanza del 30.3.2007 la sospensione parziale della sentenza di primo grado nella misura di un terzo delle somme liquidate, si costituivano in data 29.11.2007 Ur.Ad., Sa.Ro., Sa.Fr., Sa.An. e Sa.Ro. in proprio e quali eredi di At.Co., eccependo l'inammissibilità delle domande nuove di sentenza costituiva ex *art. 2932 c.c.*, accompagnata dall'offerta di saldo del prezzo, e per danni da presunto ritardo nell'obbligo di trasferimento del predio, per perdite derivanti da presunte violazioni del patto di immissione anticipata in possesso e di danni non patrimoniali quale vittima del reato di truffa, dovendo ritenersi le domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni dinanzi al giudice di primo grado implicitamente rinunziate e non riproposte in appello, con formazione del giudicato interno. Nel merito contestavano gli avversi motivi di appello, ne chiedevano il rigetto e proponevano appello incidentale per la mancata specificazione delle singole voci di danno riconosciute con la liquidazione operata in primo grado, insufficiente in relazione alla posizione soggettiva di ciascun danneggiato, con riferimento: B1a) al danno biologico *jure hereditatis*, spettante al danneggiato per la perdita del bene della vita; B1b) al danno biologico *jure proprio* spettante ai congiunti, non sovrapponibile al danno morale e comprensivo del danno edonistico; B2) al danno morale da liquidarsi in relazione al pregiudizio da ciascuno patito mediante personalizzazione; B3a) al danno patrimoniale emergente, dovendo essere riconosciute le spese legali cui sono tenuti nei confronti del difensore gli attori costituitisi parte civile nel processo penale e solo in parte riconosciute nelle sentenze penali a carico del condannato, pari ad Euro 18.000, per i funerali e il loculo e per il disbrigo di pratiche amministrative collegate alla successione, da liquidarsi in via equitativa per la difficoltà di darne la prova in giudizio; B 3b) del danno per lucro cessante, da calcolarsi sulla base del reddito medio di un coltivatore diretto e di un pastore, qual'era Sa.St., in ragione di Euro 25.000 annui. Sviluppato il calcolo di ciascuna voce di danno, gli appellanti incidentali chiedevano pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannarsi Ci.Fr. al pagamento in favore di Sa.Fr., Sa.Ro. e Sa.An., sia in proprio che quali eredi di At.Co., rispettivamente della complessiva somma di Euro 351.519,83, Euro 352.769,83 e di Euro 354.019,83 e in favore di Ur.Ad. di Euro 103.291,37, con conferma della condanna resa in favore di Sa.Ro. in primo grado, con detrazione di quanto percepito in virtù della provvisoria riconosciuta in sede penale oltre interessi e svalutazione monetaria su tutte le somme dal 1.1.2006 al soddisfo e salva l'applicazione di tabelle aggiornate al momento della decisione.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.3.2010, Ci.Fr. depositava atto di intervento in appello, nel quale rappresentava: che gli attori lo avevano citato in proprio notificandogli l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, nonostante l'intervenuta interdizione legale ex *art. 32 c.p.* in conseguenza della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Taranto in data 20.1.99, confermata dalla S.C. in data 15.12.99; che, emessa la sentenza penale, era stata

aperta d'ufficio la tutela e il giudice tutelare del Tribunale di Taranto - sez. distaccata di Manduria aveva nominato tutore Ma.Ca., coniuge dell'interdetto; che la tutela era cessata all'espiazione della pena, in data 3.6.2009; che, riacquistata la capacità di agire a seguito dell'espiazione della pena, spiegava intervento nel giudizio, senza ratifica dell'attività svolta in proprio né in primo grado né in appello.

Deduceva pertanto la nullità della domanda e del procedimento nonché della sentenza di primo grado per carenza di capacità processuale di Fr.Ci., non essendo stato l'atto di citazione notificato e rivolto al tutore ed essendosi pertanto svolto il giudizio di primo grado in assenza di contraddittorio e chiedeva emettersi una pronuncia solo rescindente della sentenza di primo grado, dovendo in subordine ritenersi che l'efficacia sanante dell'atto di intervento dovesse operare ex nunc, con conseguente salvezza delle decadenze già maturate, tra le quali l'estinzione per prescrizione dell'eventuale diritto risarcitorio ex adverso reclamato. Eccepiva quindi espressamente la prescrizione quinquennale e decennale e, in via eventuale e subordinata, riproponeva espressamente gli ulteriori motivi di merito dell'impugnazione, come già proposti nel precedente appello, con la sola modifica di cui al punto 3.1, come di seguito riportati.

Censurava la sentenza di primo grado per carente motivazione in merito ai danni oggetto della liquidazione forfetaria in favore di ciascuna delle parti attrici, non emergendo elementi per l'individuazione delle voci di danno ricomprese nella liquidazione onnicomprensiva, essendo in particolare sorta contestazione sulla ammissibilità della domanda di risarcimento dei danni genericamente formulata dagli attori con il solo richiamo al danno biologico, morale e materiale, non avendo il tribunale spiegato se le componenti di danno fossero state riconosciute jure hereditatis o jure proprio agli attori, nulla avendo statuito sul danno biologico da morte immediata, né avendo chiarito se il danno patrimoniale e il danno biologico jure proprio avessero costituito oggetto delle liquidazioni, omettendo ogni spiegazione sull'eventuale componente del danno patrimoniale, non specificando le voci di danno riconosciute e indicato i criteri di riferimento delle liquidazioni. Imponendo la carenza di motivazione di considerare accolte tutte le richieste degli attori, deduceva quindi l'erroneità della sentenza per: 2.2) infondatezza della domanda di danno biologico jure hereditatis; 2.3) infondatezza della domanda di risarcimento del danno biologico jure proprio; 2.4) infondatezza e inammissibilità della domanda di risarcimento di danni morali non provati e non allegati e comunque liquidati in maniera eccessiva e senza indicazione dei criteri di riferimento e di valutazione adottati; 2.5) infondatezza della domanda di danni patrimoniali; 2.6) erroneità della liquidazione globale, in quanto errata ed eccessiva; 2.7) sopravvenienza di circostanze idonee ad influire sulla liquidazione, essendosi At.Co. unita in convivenza more uxorio con Di.Fa., dal quale in data 16.6.98 ha avuto un figlio ed essendo poi deceduta; 3.1) erroneità del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale proposta da Ci.Fr. e avente ad oggetto il pagamento della penale e l'adempimento del contratto, avendo erroneamente ritenuto il tribunale che fosse stata proposta l'azione di adempimento, inammissibilmente e ambiguamente introdotta nella memoria ex art. 183 c.p.c. e poi abbandonata in quanto non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni, sicché doveva ritenersi ammissibile la domanda risarcitoria per mancata attuazione del contratto contenuta nella richiesta di pagamento della clausola penale, precisando comunque il Ci. che in questa sede non voleva richiedere una riforma del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di adempimento e quella relativa di pagamento della penale, chiedendo rettificarsi il capo di sentenza che aveva disposto il rigetto di dette domande, precisando trattarsi di inammissibilità e non di rigetto, ai fini della riproponibilità in altro giudizio; 3.2) erroneità del capo della sentenza che aveva rigettato le altre domande riconvenzionali ritenute sprovviste di prova, risultando documentato il pignoramento del frutto pendente subito dal Ci. e non risultando contestata tale circostanza dalla At., che aveva proposto una diversa quantificazione del danno e comunque risultando dovuti i danni non patrimoniali subiti dal Ci. quale vittima della truffa; 3.3) erroneità del capo di sentenza che aveva rigettato l'istanza di CTU; 3.4) erroneità del capo di sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna delle controparti alla corresponsione delle spese di costituzione di parte civile, pur non necessitando tale pretesa di accertamento giudiziale ma sopravvivendo in via di eccezione riconvenzionale con compensazione dell'eventuale credito delle parti attrici principali e costituente debito da accertare al solo fine dell'eccezione riconvenzionale di compensazione; 4) in caso di pronuncia rescissoria, prescrizione estintiva decennale dell'azione di accertamento liquidazione del quantum pecuniario del danno, essendo trascorso un decennio in assenza di atti interruttivi.

Chiedeva, previa sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata: in rito annullarsi la sentenza di primo grado per vizio attinente alla vocatio in jus ovvero per difetto di contraddittorio con il tutore di Fr.Ci. e dichiararsi conseguentemente nulla tutta l'attività processuale svolta; in subordine, ove la Corte d'Appello ritenga di dover emettere pronuncia rescissoria o ritenga che la costituzione in giudizio del deducendo, riacquistata la capacità di agire, abbia efficacia sanante ex nunc, dichiararsi prescritto ogni avverso diritto risarcitorio; riformarsi la sentenza di primo grado sul punto in cui non ha ammesso le prove richieste da Fr.Ci. in stato di incapacità e non ha disposto la CTU per la percezione e la quantificazione dei danni e ammettersi le prove richieste in primo grado e la CTU; nel merito dichiarare inammissibile ovvero rigettare integralmente o parzialmente la domanda proposta in primo grado dagli appellati; dichiarare che la sentenza di primo grado è radicalmente nulla per carenza di contraddittorio con il convenuto Fr.Ci.; per l'ipotesi subordinata di pronuncia rescissoria, accogliere le domande riconvenzionali di cui al punto 3.

All'udienza del 19.3.2010 veniva disposto rinvio per la riunione del procedimento ad altro (proc. n. 8/2010 R.G.C.A.) introdotto da Ci.Fr. con atto di citazione notificato in data 12 - 19 gennaio 2010 nei confronti di Sa.An., Sa.Fr., Sa.Ro. in proprio e quali eredi Co.At. e di Ur.Ad., di Fa.Di. quale esercente la potestà sul minore Fi.Di. nella qualità di erede di Co.At. e di Sa.Ro., in proprio e quale erede di Ur.Ad.

Con detto appello Ci.Fr. riproponeva espressamente tutte le eccezioni, i motivi e le richieste già enunciati con l'atto di intervento del 19.3.2010, sopra dettagliatamente riportato.

Rigettata dalla Corte con ordinanza del 10.2.2010 l'istanza di inibitoria, si costituivano anche in detto giudizio Sa.Ro. in proprio e quale coerede di Ur.Ad. (defunta il 5.10.2008), Sa.Fr., Ro. e An. in proprio e anche quali coeredi del padre Sa.St., della madre At.Co. e della nonna paterna Ur.Ad., eccependo l'inammissibilità dell'avverso atto appello per consumazione della facoltà di impugnazione e deducevano la sanatoria ex tunc della irregolarità della vocatio in ius del Ci. a seguito della

riacquistata capacità di agire, contestando l'eccezione di prescrizione, sia per essere il termine prescrizione di 15 anni, sia per essere stati compiuti atti interruttivi. Chiedevano quindi il rigetto dell'appello e gradatamente disporsi la rinnovazione degli atti nulli e accogliere nel merito le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione del 27.11.2007. Riuniti i due giudizi all'udienza del 12.11.2010, in procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come rassegnate a verbale.

Va innanzitutto dichiarata la contumacia di Di.Fa., citato in qualità di genitore esercente la potestà su Di.Fi., quale erede di At.Co., deceduta in corso di causa.

Va poi preliminarmente dichiarata la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado, poiché risulta documentato che, divenuta definitiva la sentenza di condanna con pena accessoria ex art. 32 c.p. di interdizione legale di Ci.Fr. per la durata della pena, il Giudice tutelare del Tribunale di Taranto Sezione distaccata di Manduria con decreto del 9.2.2000 ha nominato il tutore all'interdetto legale, nella persona della moglie Ca.Ma., sicché l'atto di citazione risulta notificato in data 22.8.2000, al soggetto legalmente interdetto e non al suo tutore.

Tuttavia il Ci. si è invalidamente costituito nel giudizio di primo grado ed ha proposto domanda riconvenzionale.

Tale situazione, sostanzialmente equiparabile alla contumacia del soggetto sfornito di capacità processuale, determina nullità della citazione che, pertanto, deve ritenersi sanabile ex tunc secondo il disposto di cui all'art. 164 c.p.c.

La S.C. a S.U. ha infatti affermato detti principi con sentenza n. 9217 del 19/04/2010, secondo cui la citazione in giudizio dell'incapace (nella fattispecie esaminata dalla S.C. del solo inabilitato e non anche del suo curatore), integra un'ipotesi di nullità della citazione stessa, ai sensi degli artt. 163, comma 3, n. 2 e 164 cod. proc. civ., la cui sanatoria, in mancanza di costituzione dell'inabilitato, è disciplinata non dall'art. 182 cod. proc. civ., ma dagli artt. 164 e 156 comma 3, cod. proc. civ. L'art. 164 secondo comma c.p.c. non pone limiti temporali o procedurali alla possibilità di sanare la nullità della citazione. Sicché deve ritenersi che, in applicazione dell'art. 156 terzo comma c.p.c. e dell'art. 164 terzo comma c.p.c. la stessa interposizione dell'appello da parte del contumace comporti la sanatoria della nullità della citazione e dei suoi effetti sostanziali e processuali. Questa sanatoria esclude che sia invalida, vale a dire inammissibile, la domanda, ma non esclude l'invalidità del giudizio svoltosi in violazione del contraddittorio.

Ne discende pertanto che qualora la nullità non sia stata sanata nel giudizio di primo grado, va disposta anche nel giudizio di appello la sanatoria della nullità della citazione, con effetti ex tunc, circostanza che non esclude però l'invalidità del giudizio di primo grado, svoltosi in violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità della sentenza. Il giudice di appello deve perciò dichiararla e, non potendo rimettere la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando gli atti dichiarati nulli, quando possibile e necessario, ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ.

Quanto agli effetti della pronuncia che segue alla rilevata nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, ha condivisibilmente affermato la S.C. che "Nondimeno la dichiarazione di queste nullità non può comportare la rimessione della causa al giudice di primo grado: sia perché la nullità della citazione non è inclusa tra le tassative ipotesi di regressione del processo previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c., non interpretabili analogicamente in quanto norme eccezionali; sia perché sul principio del doppio grado di giurisdizione, privo di garanzia costituzionale, prevale l'esigenza della ragionevole durata del processo. Sicché il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza e del giudizio di primo grado, è tenuto a trattare la causa nel merito, rinnovando a norma dell'art. 162 c.p.c. gli atti dichiarati nulli, quando sia possibile e necessario".

E ciò in sulla scorta di quanto già affermato dalla S.C. (Cass. sent. n. 27411/2005), secondo cui nel caso in cui sia accertata, in secondo grado, una nullità non sanata della citazione introduttiva del giudizio, non rientrante tra quelle indicate dall'art. 354 cod. proc. civ., il giudice di appello non può rimettere la causa al primo giudice, né limitarsi a dichiarare la nullità dell'atto invalido e di tutti quelli conseguenti, sentenza inclusa, definendo in tal modo il giudizio, ma deve, dopo aver dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, consentire alle parti le attività che le sono state precluse dalla nullità e, quindi, decidere la causa nel merito, a meno che nessuna delle parti gli abbia richiesto una tale pronuncia. Né ciò configura una violazione dei principi stabiliti dagli artt. 224 e 3 della Costituzione, tenuto conto che il diritto di difesa è garantito dalla previsione del potere - dovere del giudice d'appello di decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, che la regola del doppio grado di giurisdizione non ha garanzia costituzionale e che il principio di uguaglianza non preclude al legislatore di dettare norme differenti per regolare situazioni ritenute diverse.

Nella fattispecie, peraltro, la riacquistata capacità di agire da parte di Ci.Fr., essendosi chiusa la tutela per espiazione della pena con provvedimento del 3.6.2009, è di per sé idonea a determinare ipso iure la sanatoria dell'atto di appello, a norma dell'art. 182 c.p.c., essendo il Ci. già parte costituita in detto grado di appello, nel quale ha spiegato anche atto di intervento, rendendo altresì superfluo il secondo appello proposto nel gennaio 2010.

Né rileva nella fattispecie che la parte interessata abbia dichiarato di non voler operare tale sanatoria, essendosi di fatto essa comunque realizzata ex tunc, in assenza di una precedente pronuncia di decadenza.

La regolarizzazione ai sensi degli artt. 164 e 182 c.p.c., non costituisce infatti una mera facoltà del giudice che la rilevi d'ufficio, sicché va da questi obbligatoriamente disposta.

Risultando quindi allo stato sanato il difetto di contraddittorio, si dispone la rinnovazione degli atti del giudizio di primo grado successivi all'atto introduttivo del giudizio, da realizzarsi mediante acquisizione della documentazione già allegata agli atti del giudizio, dovendo le parti ritenersi rimesse in termini anche per la proposizione di richieste istruttorie, nella fattispecie formulate solo dalla difesa di Ci.Fr. Superflui devono ritenersi l'interrogatorio formale e la prova per testi sulle circostanze sopravvenute, attinenti alla convivenza intrapresa dalla signora At. con Di.Fa. e alla nascita del figlio Di.Fi., in quanto non contestate. Le ulteriori richieste istruttorie, peraltro non specificamente reiterate in appello ma indicate con il semplice richiamo a quelle proposte in primo grado, (come formulate in comparsa di risposta) consistono nel deferimento di interrogatorio formale ad At.Co. sulle circostanze di cui ai punti da 1 a 5 della comparsa di risposta (inerenti il contenuto del compromesso, il pagamento delle somme da parte del Ci. e l'ipoteca volontaria concessa dai coniugi Sa. - At. alla banca Ta. dopo qualche mese dalla scrittura con impedimento alla stipula del rogito) e prova testimoniale in caso di risposta negativa, con riserva di indicare i testimoni, nonché richiesta di CTU "onde determinare e quantificare ulteriori

danni provocati a Ci.Fr. a seguito delle gravi inadempienze da parte dei coniugi Sa. - At.". Non potendosi espletare l'interrogatorio formale, deve dichiararsi inammissibile la richiesta di prova testimoniale, non risultando neppure nel giudizio di appello indicati i nominativi dei testi.

Si tratta comunque di richieste istruttorie che appaiono ininfluenti ai fini del decidere, trattandosi di circostanze in parte documentate e in parte inammissibili, in quanto da provarsi documentalmente.

Quanto alla richiesta di CTU, essa risulta inammissibilmente formulata in funzione sostitutiva all'onere probatorio incombente sulla parte.

Difatti la CTU è finalizzata alla valutazione di fatti già dimostrati e non può costituire mezzo di prova o di ricerca di fatti di fatti che le parti devono provare (Cass. Sez. III, sent. n. 14306/2005), né l'accertamento peritale può essere invocato dalla parte per sottrarsi all'onere probatorio cui essa è tenuta, attenendo l'indagine peritale unicamente alla valutazione dell'oggetto della prova, salvo che i dati costituenti oggetto della stessa non siano percepibili, per la loro intrinseca natura, dal profano o dall'uomo di normale diligenza e debbano essere rilevati, con l'ausilio di particolari strumentazioni e/o cognizioni, dal consulente tecnico, il quale in tal caso adempie la duplice funzione di individuare e di valutare l'oggetto della prova (Cass. sent. n. 15399/2002), circostanza che non ricorre nel caso di specie.

Tanto premesso, deve dichiararsi inammissibile l'eccezione di prescrizione quinquennale e decennale, in quanto non tempestivamente proposta con l'atto di appello, come sanato con effetti ex tunc a seguito del riacquisto della capacità di agire dell'appellante nel corso del giudizio di secondo grado.

Ad abundantiam, la stessa va dichiarata anche infondata. Difatti, a seguito della intervenuta sanatoria dell'originario atto di citazione del 20.8.2000 con effetti sostanziali e processuali ex tunc ed essendo divenuta definitiva la sentenza di primo grado in data 15.12.99, l'azione risulta tempestivamente proposta nel termine di prescrizione decennale per i soggetti costituiti parte civile (ex art. 2953 c.c.) e quinquennale per i soggetti diversi (ex art. 2947 co. 3 u.p. c.c.).

Come infatti affermato dalla S.C., nel caso in cui il giudizio penale si sia concluso con una sentenza che contiene anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile e in favore del danneggiato costituitosi parte civile, la successiva azione volta alla quantificazione del danno è soggetta al termine decennale di prescrizione, ex art. 2953 c.c., con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, e non al termine di prescrizione di cui all'art. 2947, terzo comma, c.c., atteso che la pronuncia di condanna generica, pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata, costituisce una statuizione autonoma contenente l'accertamento dell'obbligo risarcitorio in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" (Cass. sent. a 4054/2009).

Solo *ad abundantiam* deve altresì affermarsi che l'atto di citazione nullo (nella specie perché notificato all'interdetto legale anziché al tutore) può valere come costituzione in mora e atto interruttivo della prescrizione, essendo idoneo a portare nella sfera di conoscenza del debitore la richiesta di adempimento (Cass. sent. n. 13966/2007), tanto più, come nella specie, allorché non si configuri una effettiva incapacità di intendere e di volere del destinatario, con la conseguenza che nella fattispecie la prescrizione ha ricominciato a decorrere dal 20.8.2000, non essendo ancora scaduto il termine decennale alla data del deposito dell'atto di intervento del 19.3.2010.

Passando quindi ad esaminare nel merito la domanda risarcitoria degli attori odierni appellati incidentali, deve innanzitutto ritenersi infondata la censura di genericità ad essa mossa dall'appellante, atteso che (Cass. sent. n. 22987/2004; n. 11761/2006) in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, l'unitarietà del diritto al risarcimento e il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione comportano che, quando un soggetto agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni cagionatigli da un determinato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta, non trovando applicazione detto principio solo allorché l'attore "ab initio" o durante il corso del giudizio abbia esplicitamente escluso il riferimento della domanda a tutte le possibili voci di danno, dovendosi coordinare il principio di infrazionabilità della richiesta di risarcimento con il principio della domanda. Ne consegue che nella fattispecie la domanda va esaminata con riferimento a tutte le possibili voci di danno, non risultando che nel corso del giudizio essa sia stata limitata o circoscritta. Tanto premesso, deve tuttavia escludersi la fondatezza della domanda di risarcimento del danno biologico *jure hereditatis* da perdita della vita e per danno c.d. tanatologico, e ciò, anche prescindere dall'aspetto formale del mancato esercizio dell'azione in primo grado da parte degli attori nella dichiarata qualità di eredi di Sa.St. Il risarcimento di tale voce di danno deve infatti escludersi, risultando accertato che il decesso è avvenuto per i plurimi colpi di arma da fuoco esplosi a distanza molto ravvicinata, mediante fucile da caccia cal. 12, colpi che hanno cagionato, tra l'altro, lo sfacelo delle ossa del cranio e dell'encefalo, essendone derivato l'obitus pressoché immediato (si veda sentenza della Corte d'Assise d'Appello del di Taranto del 20/1 - 20/4/1999).

La più recente giurisprudenza della S.C. ha confermato il principio, ormai consolidato e dal quale non vi è motivo per discostarsi, secondo cui è da ritenere contestuale la perdita della vita alla perdita della capacità giuridica, con il corollario della impossibilità di ricevere il credito risarcitorio della lesione della vita (Cass. sent. n. 24679/2009), avendo ribadito (Cass. sent. n. 79/2010) che la lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi la più grave forma possibile della lesione alla salute perché la tutela di questo bene implica che il soggetto leso resti in vita menomato, mentre se la persona offesa muore in conseguenza delle lesioni senza una fase di malattia, la morte impedisce che la lesione del bene giuridico della salute sia risarcibile per colui che non è più in vita.

Pertanto (Cass. sent. n. 13672/2010) il danno cosiddetto "tanatologico" o da morte immediata va ricondotto nella dimensione del danno morale, inteso nella sua più ampia accezione, come sofferenza della vittima che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita" (v. Cass. 13/1/2009 n. 458, v. anche Cass. 8/4/2010 n. 8360). Tale danno, inoltre, come pure è stato precisato, non rientra nella nozione di danno biologico recepita dal *D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13* (v. Cass. 27/5/2009 n. 12326).

La morte di un individuo non può quindi essere considerata come "estremo danno alla salute" e la sua risarcibilità sotto forma di danno biologico può sussistere solo in ragione della più o meno limitata protrazione dell'esistenza della vittima. Ciò non determina un difetto di tutela privatistica del diritto alla vita, proprio in vista della funzione non sanzionatoria ma

di reintegrazione e riparazione di effetti pregiudizievoli svolta dal risarcimento del danno e la conseguente impossibilità che, con riguardo alla lesione di un bene intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, esso operi quando la persona abbia cessato di esistere. Si deve quindi accogliere, piuttosto che l'esistenza di un risarcimento da perdita della vita, un nuovo inquadramento del danno biologico sofferto tra lesione e morte, configurabile come danno biologico terminale, che si riscontra nell'ipotesi in cui intervenga un apprezzabile lasso di tempo tra il momento della lesione e quello del decesso.

La possibilità di individuare un diritto iure successionis in favore degli eredi sussiste pertanto ove da un lato vi sia la possibilità di configurare un danno come biologico per il solo fatto che la morte intervenga dopo un lasso di tempo considerevole dall'evento e dall'altro, allorché, per effetto del decorso del tempo, vi sia stata la consolidazione, nella sfera giuridico patrimoniale della vittima, del diritto ad ottenere il risarcimento del danno derivato dalla lesione medesima, di cui la stessa vittima ha avuto percezione concreta, diritto già acquisito in tale sfera che, per effetto del decesso, si trasmette mortis causa agli eredi, ricorrendosi appunto in giurisprudenza alla figura del danno catastrofico, quale danno che il soggetto soffre mentre attende lucidamente l'estinzione della propria vita, riconoscendosi in questi casi la trasferibilità agli eredi anche quando l'intervallo temporale intercorso tra l'evento lesivo e la maturazione del decesso sia in ogni caso idoneo a consentire alla vittima di cogliere la sofferenza interiore derivata dall'evento lesivo.

Tale riconoscimento, permette allo stato di individuare un criterio alternativo che fa leva, piuttosto che sulla rilevanza dell'intervallo temporale, sull'importanza della menomazione all'integrità psicofisica subita, tuttavia avvertita da chi lucidamente, di lì a poco cesserà di esistere, con questo non intendendosi negare un "diritto alla vita", tutelato peraltro da diverse norme, soprattutto penali, ma dovendo ribadirsi che questo diritto non è suscettibile di essere risarcito in denaro, qualora lesa: infatti, nel momento in cui dovesse sorgere, mancherebbe il titolare, che con la morte ha perso la capacità giuridica e, viceversa, se il titolare fosse in vita, mancherebbe il diritto al risarcimento.

Va quindi confermato in questa sede che la perdita della vita non può tradursi nel contestuale acquisto al patrimonio della vittima di un corrispondente diritto al risarcimento trasmissibile iure successionis, attesa la funzione non sanzionatoria, ma riparatoria e di reintegrazione svolta dal risarcimento.

Nel caso di specie, come si è detto, deve ritenersi che Sa.St. sia morto nell'immediatezza del fatto, in quanto direttamente attinto ad organo vitale, non essendovi elementi per ritenere provata una frazione temporale di sopravvivenza in stato di lucidità, sì che gli abbia avuto modo di percepire la portata catastrofica dell'evento (in tal senso depone altresì la circostanza che egli, pur in possesso di rivoltella, non ebbe modo di impugnarla, per la mancata percezione della situazione di pericolo: si veda al riguardo pag. 78 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello).

Non può conseguentemente riconoscersi alcun diritto risarcitorio trasmissibile iure successionis agli eredi.

Analogamente va rigettata, in quanto sfornita di prova, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante subito direttamente dagli attori e derivante dal mancato apporto economico del congiunto.

Parte attrice avrebbe dovuto dimostrare in termini concreti l'effettivo contributo patrimoniale apportato dal de cuius, al fine di consentire di individuare l'esistenza di un danno effettivamente sofferto e quantificarne l'ammontare. Quanto al risarcimento del danno futuro dei familiari, derivante dalla privazione della legittima aspettativa ad un contributo economico da parte del congiunto prematuramente scomparso, pur non escludendosi ipso facto la configurabilità astratta di tale danno patrimoniale futuro, deve tuttavia necessariamente operarsi un apprezzamento sulla scorta di specifiche circostanze di fatto che devono essere tempestivamente dedotte e provate, quali lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del de cuius, i redditi di cui godeva in ragione di tale attività e la misura in cui destinava parte di tali redditi alla famiglia. Non possono quindi bastare a tal fine la mera affermazione dello svolgimento di un'attività (nella fattispecie di coltivatore diretto e pastore) e la mera indicazione di un reddito medio annuo (nella fattispecie di Euro 25.000), trattandosi di affermazioni che potevano e dovevano trovare dimostrazione mediante qualsiasi elemento di prova, anche documentale e/o testimoniale.

Analogamente non possono riconoscersi le altre voci di danno patrimoniale emergente, come richieste, in quanto sfornite di prova del relativo esborso e non liquidabili in via equitativa.

Del pari non può essere riconosciuto alcun danno biologico "in senso stretto" subito iure proprio dai congiunti del defunto. Per consolidata giurisprudenza esso deve consistere in una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca, la quale deve essere specificamente allegata con l'atto introduttivo del giudizio, occorrendo che l'attore almeno prospetti che sia insorta malattia in senso tecnico, ancorché il relativo accertamento possa essere demandato, se del caso, alla consulenza tecnica d'ufficio (Cass. sent. n. 28423/2008; n. 8333/2004).

Ne consegue che, in difetto di prova di una lesione dell'integrità psicofisica del soggetto non è configurabile un danno biologico in senso stretto risarcibile, dovendo semmai le sofferenze patite, non suscettibili di valutazione medico - legale, essere liquidate in via equitativa a titolo di danno morale (quale sofferenza contingente), alla vita di relazione (quale danno che almeno potenzialmente ostacola le attività realizzatrici della persona umana), esistenziale (violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità, con modificazioni peggiorative nella sfera personale del soggetto lesa nel contesto sociale), al danno da perdita del rapporto parentale (quale interesse alla intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.), mediante una adeguata personalizzazione di detto danno, ma evitando indebite duplicazioni. Tanto premesso, preliminarmente è necessario affrontare la questione del danno non patrimoniale alla luce delle più recenti sentenze di legittimità che, sul punto, sono giunte ad individuare una serie di principi vincolanti in ordine alla individuazione dell'an e del quantum debeatur.

Già la S.C., con la sentenza n. 8827/2003, aveva evidenziato che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. va tendenzialmente riguardata non già come occasione di incremento generalizzato delle poste di danno (e mai come strumento di duplicazione di risarcimento degli stessi pregiudizi), ma soprattutto come mezzo per colmare le lacune nella tutela risarcitoria della persona, che va ricondotta al sistema bipolare del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale,

quest'ultimo comprensivo del danno biologico in senso stretto (configurabile solo quando vi sia una lesione dell'integrità psico - fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica), del danno morale soggettivo come tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) nonché dei pregiudizi, diversi e ulteriori, purché costituenti conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto. Ne deriva che, nella liquidazione equitativa dei pregiudizi ulteriori, il giudice, in relazione alla menzionata funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona, non può non tenere conto di quanto già eventualmente riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, pure esso risarcibile, quando vi sia la lesione di un tale tipo di interesse, ancorché il fatto non sia configurabile come reato. È stato poi ulteriormente chiarito (Cass. sent. n. 8828/2003) che il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, in quanto ontologicamente diverso dal danno morale soggettivo contingente, può essere riconosciuto a favore dei congiunti unitamente a quest'ultimo, senza che ciò implichi, di per sé, una duplicazione di risarcimento. Tuttavia, essendo funzione e limite del risarcimento del danno alla persona, unitariamente considerata, la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, il giudice di merito, nel caso di attribuzione congiunta del danno morale soggettivo e del danno da perdita del rapporto parentale, deve considerare, nel liquidare il primo, la più limitata funzione di ristoro della sofferenza contingente che gli va riconosciuta, poiché, diversamente, sarebbe concreto il rischio di duplicazioni del risarcimento, e deve assicurare che sia raggiunto un giusto equilibrio tra le varie voci che concorrono a determinare il complessivo risarcimento. Con la sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite, è stato ridisegnato l'assetto del danno non patrimoniale, venendo ricostruita la fattispecie in modo unitario e venendo conferita alle diverse figure di danno (biologico, morale ed esistenziale) carattere descrittivo.

Con la citata sentenza la S.C. ha tra l'altro affermato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

Quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità) e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad esempio derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione. La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto-aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria e omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale).

Il danno non patrimoniale è quindi categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate: ne consegue che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuando quali ripercussioni negative sul valore - uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione. Qualora il giudice si avvalga delle tabelle che quantificano l'entità del risarcimento, dovrà procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro nella sua interezza.

Peraltra, come pure affermato dalla S.C. con la sentenza n. 28423/2008, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale (nella specie, da morte del prossimo congiunto), la necessità per il giudice di merito di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto (c.d. personalizzazione del risarcimento) non significa affatto che il giudice debba sempre e comunque aumentare i valori risultanti dalle eventuali tabelle adottate dall'ufficio giudiziario cui appartiene, ma significa che tale variazione equitativa è necessaria solo in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie.

Tanto evidenziato, spetta senz'altro ai prossimi congiunti il risarcimento del danno conseguente alla definitiva perdita del proprio congiunto e delle relazioni familiari con lo stesso.

L'esistenza di uno stretto legame familiare tra gli attori (coniuge, figli, genitrice, sorella) e la vittima, giustifica la presunzione che a seguito della tragica circostanza che ha condotto a morte il congiunto, i predetti abbiano patito gravi traumi e protratte sofferenze morali, che hanno accompagnato la loro esistenza, non potendo sussistere alcun dubbio che ne sia ad essi derivato un rilevante danno, consistente nella privazione di un valore personale, costituito dalla irreversibile perdita di godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare. In tale ambito è infatti possibile affidarsi al notorio, secondo quanto previsto dall'art. 115 comma 2 c.p.c., poiché l'evento della morte di uno stretto congiunto genera sempre grave dolore, turbamento, una irreversibile perdita sotto il profilo delle relazioni affettive e familiari e un profondo mutamento delle condizioni di vita dei congiunti che gli sopravvivono, tanto più in quanto si è trattato di perdita

improvvisa, caratterizzata dalla particolare afflittività e tragicità delle circostanze nelle quali il congiunto ha trovato la morte.

In relazione all'entità del danno da riconoscere agli attori nella fattispecie, deve rilevarsi che benché possano assumersi quale criterio di orientamento le tabelle in uso presso questa Corte d'Appello (aggiornate all'anno 2006), le somme ivi previste per il risarcimento in favore della giovane vedova (di soli anni 34) e dei tre figli (tutti in tenera età, rispettivamente di 13, 11 e 6 anni) vanno necessariamente adeguate alla estrema gravità e tragicità del fatto generatore di danno e a tutte le ripercussioni che secondo l'id quod plerumque accidit esso ha prodotto nella loro vita, rimastane evidentemente sconvolta.

Sia la moglie che i figli sono rimasti prematuramente e improvvisamente privi della importante figura di riferimento rispettivamente di marito e di padre (e quindi della stessa presenza quotidiana del congiunto, dell'affetto, del sostegno morale e materiale), in una situazione di tale tragicità, per le circostanze in cui si è consumato il grave fatto di sangue che ha visto vittima il loro congiunto, non solo da rendere particolarmente intensa la sofferenza psichica per la grave ingiustizia subita, ma tale da segnare inevitabilmente e traumaticamente l'andamento di tutta la loro vita futura, anche nel rapportarsi alla ristretta collettività nell'ambito della quale il grave fatto di sangue si è consumato.

Né invero può ragionevolmente affermarsi, per un verso, che l'uno o l'altro figlio abbia avuto ripercussioni più o meno intense solo per la minima differenza di età e, per altro verso, che la sofferenza psichica patita dalla giovane moglie (rimasta sola con tre figli in tenera età) sia stata inferiore solo per il fatto che la stessa si sia successivamente unita in convivenza con altra persona, generando un altro figlio, essendo comunque rimasto sconvolto l'ordinario corso della vita di dette persone, quale legittimamente si prospettava prima che l'evento lesivo ne cambiasse ineluttabilmente il corso. Sicché appare alla Corte congruo il risarcimento nella complessiva misura di Euro 110.000 per At.Co., prematuramente deceduta, con conseguente attribuzione pro quota ai figli suoi eredi e di Euro 85.000 per ciascun figlio, mediante adeguamento in concreto dei criteri tabellari applicati nella Corte di Appello di Lecce per il danno da perdita di congiunto, come aggiornati da ultimo all'anno 2006. Del pari si ritiene congruo l'importo di Euro 50.000 da riconoscersi alla genitrice Ur.Ad. (e per essa ai suoi eredi pro quota) e di Euro 25.000 da riconoscersi alla sorella Sa.Ro., entrambe non conviventi con il defunto.

Sulle somme così liquidate vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria dal 1.1.2006 e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno.

Stante la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e la sua inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sulle pretese fatte valere, passando ad esaminare le domande riconvenzionali proposte dal Ci. con il primo tempestivo atto di appello - da ritenersi come si è detto sanato per il successivo riacquisto della capacità di agire -, deve rilevarsi che la domanda di trasferimento del fondo ex *art. 2932 c.c.* e la domanda di pagamento della penale, come formulate, devono intendersi rinunciate in corso di causa con il successivo atto di intervento (punto 3.1), dovendo pertanto al riguardo addivenirsi ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere, pronuncia limitata al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio in relazione a tali domande.

Va invece accolta per quanto di ragione la domanda proposta da Ci.Fr. e avente ad oggetto il risarcimento del danno per il mancato godimento dei frutti del fondo.

Deve infatti rilevarsi che dalla documentazione prodotta dall'appellante (verbale di udienza del 16.4.94 e ordinanza di assegnazione delle somme nella procedura esecutiva, emessa in data 19.4.94 il Pretore di Francavilla Fontana), benché non risulti fornita la prova dell'effettivo quantitativo di olive presenti sul fondo e pignorato, è dato rilevare che il ricavato della vendita del frutto pendente è stato pari a Lire 5.400.000, sicché il danno può essere quantificato in tale misura, oltre interessi legali dal 1.4.1994. Tale importo spetta al Ci., all'epoca legittimamente immesso nel possesso del fondo in adempimento del preliminare e dei suoi effetti anticipati. Va invece rigettata la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da mancata percezione degli aiuti comunitari, risultando essa sfornita di prova sia in ordine all'an (sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'ottenimento del contributo da parte del Ci.) che al suo eventuale effettivo ammontare. Ad analoga conclusione deve giungersi riguardo alla non meglio specificata domanda di risarcimento di ulteriori danni da ritardato trasferimento del predio e per le perdite subite a causa della violazione del patto di immissione anticipata in possesso, atteso che non risulta provato che il Ci. non sia stato immesso nel possesso del fondo contestualmente alla stipula del preliminare.

Il merito al danno conseguito al reato di truffa contrattuale, risulta documentato che At.Co. con sentenza del Pretore di Taranto - Sezione distaccata di Manduria in data 11.2.96, è stata condannata alla pena di sei mesi di reclusione e Lire 100.000 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile Ci.Fr. e alla rifusione delle spese processuali in suo favore, liquidate in Lire 925.500 oltre IVA e CAP come per legge, in quanto ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110 - 640 n. 7 c.p. in suo danno (in concorso con il marito Sa.St., nei cui confronti è stata emessa sentenza di non doversi procedere per morte ex *art. 531 c.p.c.*), per aver determinato il predetto Ci. a corrispondere una caparra confirmatoria e un anticipo sul prezzo (pari a complessive Lire 55.000.000 a fronte del prezzo pattuito di Lire 61.500) per il fondo oggetto del preliminare del 12.12.91, dilazionando successivamente la stipula (prevista per la data del 28.2.99) e concedendo, in violazione degli impegni contrattuali, ipoteca volontaria a terzi su detto fondo trascritta in data 3.4.92. Risulta altresì che detta sentenza è stata confermata in data 28.1.99 dalla Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, con condanna della At. alla rifusione delle spese processuali alla parte civile, liquidate in Lire 940.000 oltre IVA e CAP. Non risulta contestato che dette sentenze siano passate in giudicato, sicché il credito inerente la condanna alle spese in favore della parte civile è assistito da titolo esecutivo, non risultando tuttavia fornita prova dell'avvenuto pagamento.

Quanto al danno patrimoniale, non essendo intervenuta sentenza di risoluzione del contratto ed essendo rimasto il Ci. nel possesso del fondo, non vi è prova di danni ulteriori rispetto a quelli già liquidati per il mancato godimento dei frutti. Quanto al dedotto danno morale (pur non astrattamente precluso dalla natura di reato contro il patrimonio di cui il soggetto è stato vittima: Cass. S.U., sent. n. 5814/85) deve rilevarsi che, anche a prescindere dalla ridotta portata lesiva in

sé del fatto - reato, nulla risulta dedotto riguardo ai turbamenti e alle sofferenze psichiche che ne sono derivati nella fattispecie, non risultando acquisiti idonei elementi per giungere alla sua determinazione.

Deve al riguardo affermarsi che mentre per la quantificazione del danno morale ai prossimi congiunti di persona deceduta può ricorrersi, secondo consolidata giurisprudenza, a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari, in fattispecie come quelle in oggetto (danno morale derivante da reato contro il patrimonio) indispensabile che, ai fini della prova della sofferenza soggettiva causata dal reato, siano adottati e provati fatti specifici che consentano di valutarne la portata, ai fini di un equo ristoro che non si traduca nel contempo in un indebito arricchimento. Sicché, in mancanza di tali elementi di prova sulla base dei quali valutare la portata del danno, la domanda va rigettata.

Può infine essere accolta la domanda di compensazione tra le somme dovute dal Ci. e liquidate con la presente sentenza e le somme a lui dovute da At.Co. - e per essa dai suoi eredi pro quota - a titolo di risarcimento del danno e di pagamento delle spese legali liquidate al Ci. quale parte civile, oltre interessi legali dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

In ragione dell'esito del giudizio si ritiene che ricorrano giusti motivi di compensazione delle spese del doppio grado nella misura di un quarto, dovendo gravare le restanti spese a carico di Ci.Fr.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità della sentenza n. 86/2006 emessa in data 7.10.2006 dal Tribunale di Taranto - Sezione distaccata di Manduria e definitivamente pronunciando a seguito dell'appello principale proposto da Ci.Fr. e dell'appello incidentale proposto da Ur.Ad., Sa.Ro., Sa.Fr., Sa.An. e Sa.Ro. in proprio e quali eredi di Sa.Co., ogni altra domanda rigettata così provvede:

1) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da Ur.Ad. (a cui sono subentrati gli eredi Sa.Ro., Sa.Fr., Sa.Ro. e Sa.An. anche quali eredi del padre Sa.St.), da Sa.Ro. in proprio, da At.Co. (a cui sono subentrati gli eredi Sa.Fr., Ro. e An. e Di.Fi.), da Sa.Fr., Sa.Ro. e Sa.An. in proprio, nei confronti di Ci.Fr. e per l'effetto condanna Ci.Fr. al risarcimento del danno in favore dei predetti, che liquida in complessivi Euro 50.000 per Ur.Ad. da ripartirsi pro quota tra gli eredi, in complessivi Euro 110.000 per At.Co. da ripartirsi pro quota tra gli eredi, di complessivi Euro 85.000 ciascuno per Sa.Fr., Sa.Ro. e Sa.An., di complessivi Euro 25.000 per Sa.Ro., oltre alla rivalutazione monetaria dal 1.1.2006 e gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno;

2) accoglie per quanto di ragione la domanda di risarcimento del danno proposta da Ci.Fr. e per l'effetto condanna At.Co. e per essa i suoi eredi pro quota, al pagamento in favore di Ci.Fr. della somma di Euro 2.778,87 oltre interessi legali dal 1.4.1994;

3) dichiara cessata la materia del contendere in merito alla domanda di trasferimento del fondo ex art. 2932 c.c. e alla domanda di pagamento della penale formulate da Ci.Fr.;

4) dichiara la parziale compensazione tra le somme dovute da Ci.Fr. e le somme a questi dovute da At.Co. e per essa dai suoi eredi pro quota, come liquidate nella presente sentenza nonché della somma di 963,45 oltre IVA e CAP e interessi legali dalla data di passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna emessa nei confronti di At.Co.;

5) dichiara compensate tra le parti nella misura di un quarto le spese del doppio grado di giudizio e condanna Ci.Fr. al pagamento delle restanti spese in favore di Sa.Ro., Sa.Fr., Sa.Ro. e Sa.An., come costituiti in proprio e quali eredi di Ur.Ad. e At.Co., che liquida, già operata la decurtazione, per il giudizio di primo grado in complessivi Euro 6.876,28 (di cui Euro 222,33 per spese, Euro 2.013,95 per diritti ed Euro 4.640 per onorario) e per questo grado di giudizio in complessivi Euro 16.828,62 (di cui Euro 13,12 per spese, Euro 2.815,50 per diritti ed Euro 14.000 per onorario), oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Taranto il 15 aprile 2011 – Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2011.

Trib. Orvieto, 29 giugno 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORVIETO
In composizione monocratica:

dr. Federico Bonato giudice ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 220 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2008 trattenuta in decisione dopo che le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza dell'1.3.2011 e vertente

TRA

M. S.,

ATTORE

ED

AZIENDA SANITARIA REGIONE DELL'UMBRIA - A.S.L. N. 4

CONVENUTO

NONCHÈ

M.A. S.p.A. (DIVISIONE N. M.A. S.p.A.), l'A. A. S.p.A., la U. A. SPA (già B. A. Spa),

TERZI CHIAMATI

CONCLUSIONI

Per parte attrice come da atto introduttivo: "Piaccia all'Ill. mo Tribunale adito: a) accertare e dichiarare la responsabilità professionale diretta, contrattuale e/o extracontrattuale, della Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Terni per le plurime

responsabilità dei Dottori dipendenti dell'Ospedale di Orvieto che si sono occupati della paziente M. S. per i fatti descritti in narrativa, e per l'effetto, b) condannare la ASL n. 4 di Terni, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da riconoscere alla Sig.ra M. S. in un importo che sarà meglio quantificato in corso di causa ma che, sin da ora, si ritiene non possa essere inferiore ad Euro. 500.000, o comunque quella somma maggiore o minore che il giudicante riterrà di giustizia anche applicando i principi dell'equità che dovranno comprendere il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale, il danno esistenziale, la perdita di chance di guarigione, la svalutazione monetaria, le perdite per il mancato godimento dell'equivalente monetario dei danni verificatisi nel periodo intercorso tra il prodursi di questo e la loro liquidazione, e gli interessi legali dovuti dal dovuto a quello dell'effettivo soddisfo; c) con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio e sentenza esecutiva come per legge."

Per la convenuta ASL n. 4 come da comparsa di costituzione "...piaccia al Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa in via preliminare e in rito dichiarare la nullità della domanda (se e in quanto non precisata); in via principale e nel merito rigettare la domanda della M., nell'an e comunque nel quantum; in via subordinata e nel merito, se cioè e nei limiti in cui la domanda attrice dovesse essere accolta, condannare le società assicuratrici (ciascuna in proporzione alla quota di rischio assunta da ciascuna con il contratto di coassicurazione) a tenere indenne la ASL n. 4 dalla domanda della M. (comprensiva delle eventuali spese di soccombenza); in ogni caso condannare la attrice al pagamento delle spese e competenze di lite in relazione al rigetto della sua domanda e, sempre in ogni caso, condannare le società assicuratrici a farsi carico delle spese di difesa della ASL nei confronti della domanda della M., anche in caso di rigetto della domanda di questa.

Per compagnie di assicurazioni chiamate in causa, come da comparsa, "Piaccia al Tribunale di Orvieto, contrariis reiectis, in via principale, accogliere integralmente le conclusioni spiegate dalla ASL n. 4, salvo per quanto attiene alla domanda di garanzia nei confronti della M.A. e delle sue coassicuratrici, dichiarando che tale garanzia è limitata al massimale assicurato, peraltro ripartito nella misura indicata tra tutte le compagnie, per un ammontare complessivo massimo di Euro. 2.582.284,50 e, conseguentemente, dichiarare l'operatività delle richiamate condizioni di polizza - artt. 13 e 14; Con vittoria delle spese tutte di lite.

All'udienza di precisazione delle conclusioni dell'1.3.2011 le parti concludevano come da verbale dell'anzidetta udienza.

Svolgimento del processo

Con citazione del 22.3.08 S. M. citava innanzi a Questo Tribunale la AUSL 4, la quale chiamava in causa le compagnie di assicurazioni indicate in epigrafe, chiedendo il risarcimento dei danni subiti alla persona a seguito di un intervento di asportazioni di cisti dalle ovaie e di raschiamento.

Esponeva parte attrice che nel novembre 2003 si era recata presso l'ambulatorio della dott.ssa D. L. per sottoporsi a delle visite ginecologiche; che in tale sede era stata riscontrata la presenza di alcune cisti; che le stesse dovevano essere asportate secondo il parere del medico; che la D. L. le aveva consigliato prima di sottoporsi alla asportazione delle cisti, di effettuare un intervento di raschiamento; che data 21 novembre 2003 era stata ricoverata in day hospital presso l'Ospedale di Orvieto; che lo stesso giorno il dott. A. aveva eseguito il raschiamento; che il giorno successivo la dott.ssa L. aveva fatto eseguire una radiografia di controllo; che non aveva riscontrato anomalie, disponendo quindi le dimissioni della paziente; che nella stessa giornata la istante aveva iniziato a lamentare forti dolori al basso addome; che gli stessi erano diventati insopportabili nella giornata seguente, costringendola a telefonare all'Ospedale di Orvieto per avere un parere; che aveva esposto il problema al dott. L.; che lo stesso aveva spiegato i dolori come una normale conseguenza dell'intervento subito consigliando di assumere antidolorifici; che il dolore era scomparso per qualche ora per ricomparire ancora più forte; che aveva trascorso la notte senza dormire per i dolori; che il giorno seguente aveva deciso di sottoporsi ad una visita privata presso l'ambulatorio della dott.ssa D. L.; che la stessa aveva ritenuto opportuno convocare immediatamente presso il proprio ambulatorio il dr. A.; che entrambi i medici le avevano consigliato un ricovero d'urgenza in Ospedale per rimuovere l'infezione che le si era formata; che quindi in data 24 novembre 2003 si era ricoverata in ospedale; che nella stessa giornata l'A. aveva sottoposto la paziente ad una anestesia totale per procedere alla rimozione dell'infezione; che il medico aveva riferito di una leggera infezione curabile con gli antibiotici; che durante il ricovero aveva continuato a lamentarsi dei dolori; che in data 26 novembre 2003 il Primario del reparto dr. C. le aveva diagnosticato un "blocco intestinale"; che le aveva prescritto come terapia una lavanda in aggiunta alla terapia a base di antibiotici; che la situazione era peggiorata di ora in ora, continuava a lamentare dolori sempre più lancinanti anche in altre parti del corpo; che in data 28 novembre la dott.ssa L. aveva deciso di richiedere una consulenza al reparto di chirurgia del nosocomio di Orvieto; che quindi era stata visitata dai dott.ri C. M. e A. A.; che gli stessi avevano riscontrato oltre al blocco intestinale, la presenza di un'altra "situazione" non meglio specificata; che per tale motivo avevano consigliato di sottoporla immediatamente ad un intervento chirurgico; che l'A., aveva contattato telefonicamente il primario Dr. C.; che lo stesso, nonostante la gravità della situazione riscontrata dagli altri medici, si era opposto con fermezza all'intervento; che A.F., marito di S. M., alla luce di quanto riferito dall'A., aveva deciso di contattare il C.; che lo stesso aveva continuato ad opporsi all'intervento ritenendo che la terapia eseguita sulla paziente stesse dando buoni risultati e la situazione fosse sotto controllo; che invece il C. aveva espresso l'urgenza di sottoporre la paziente ad un intervento chirurgico; che di seguito aveva deciso di affidarsi alle cure del C. e quindi veniva firmato il foglio di dimissioni volontarie dal reparto di ginecologia; che poco dopo era entrata in sala operatoria, uscendone verso le ore 24.00; che lo Z. aveva deciso di assistere il C. nell'intervento e, pertanto, era entrato in sala operatoria; che però dopo poco era stato richiamato dal primario Corso, impedendogli così di presenziare all'operazione; che terminato l'intervento, il C. aveva riferito di aver trovato una situazione più grave del previsto; che lo stesso aveva precisato come se non fossero intervenuti tempestivamente la paziente avrebbe rischiato di perdere la vita; che aveva riferito di aver trovato un "buco" nell'utero sito parallelamente ad altro "buco" rinvenuto nell'intestino, da cui l'infezione si diffusa in quasi tutto l'addome, arrivando a colpire anche la parte inferiore dei polmoni; che il chirurgo aveva inoltre riferito di aver asportato quasi due litri di liquido infettivo dal corpo della paziente e circa trenta centimetri di intestino completamente infettato, facendo presente come probabilmente la paziente non avrebbe potuto più avere figli; che per il C. la situazione era da considerarsi ancora particolarmente grave e la paziente doveva rimanere in prognosi

riservata per circa una quindicina di giorni, da trascorrere in terapia intensiva; che dopo 7 giorni in terapia intensiva le era stata diagnosticata una emorragia; che quindi aveva subito un secondo intervento eseguito dal C. in data 6 dicembre; che in data 31 dicembre era stata dimessa avendole i sanitari prescritto la terapia indicata in atti; che in data 4 dicembre i familiari avevano presentato un esposto presso la Procura della Repubblica; che il PM incaricato aveva disposto una perizia medico legale; che in data 2 febbraio 2004 aveva depositato presso la Procura della Repubblica di Orvieto denuncia querela per i suddetti fatti; che il consulente della Procura aveva depositato un elaborato peritale dal quale si ravvisavano delle responsabilità dei medici dell'Ospedale di Orvieto, come richiamate in atti; che erano stati iscritti nel registro degli indagati presso la Procura della Repubblica i Dottori del Nosocomio di Orvieto C. S., A. P., L. F., R. D., Z. G. E., L. S. e A. A.; che nel relativo procedimento era stato disposto un incidente probatorio; che era stato incaricato un collegio di consulenti; che lo stesso aveva ravvisato gravi responsabilità dei Dottori dell'Ospedale di Orvieto, come descritte in atti; che in Consulenti avevano confermato le loro conclusioni in sede di escussione testimoniale; che era stato aperto un ulteriore procedimento penale a carico dei chirurghi C. M., A. D., A. A. e C. C. recante il Nr. Di RG 681/06; che era stata disposta una nuova perizia medico legale sull'operato dei dottori; che le conclusioni della stessa avevano confermato la responsabilità dei chirurghi intervenuti sulla M., come in atti riportato; che la M. dopo i quattro interventi in data 9 agosto 2004 è stata sottoposta a visita psichiatrica; che la stessa aveva riscontrato gravi disturbi post traumatici da stress determinanti un disagio clinicamente significativo con menomazione del suo funzionamento sociale e lavorativo, tali da portare ad una terapia farmacologia antidepressiva e ansiolitica e colloqui psicoterapeutici di sostegno; che era stata sottoposta a visita per il riconoscimento dell'invalidità civile; che la competente Commissione data 15 dicembre 2004 aveva accertato una invalidità del 50% e, dopo visita a Terni del successivo 6 aprile 2006, un peggioramento della stessa invalidità all'80% ; che a seguito dei plurimi comportamenti colposi tenuti dai Dottori del nosocomio Orvietano aveva riportato una ITT al 100% gg 45, una ITP al 50% gg 45, oltre gg 15 di ITT al 100% e gg 15 di ITP al 50% con riferimento all'intervento chirurgico sicuramente da affrontare, un danno biologico non inferiore al 30% ; con riflesso nella misura di 1/3 sull'attività lavorativa specifica, poiché l'indebolimento della parete addominale aveva determinato la fuoriuscita dell'ernia presente a livello dell'addome, oltre al conseguenziale danno morale ed esistenziale; che aveva continuato a sottoporsi a cure e controlli; che dopo l'intervento chirurgico non aveva più potuto svolgere il proprio lavoro e tutt'ora era disoccupata; che i tentativi di bonario componimento non avevano avuto alcun esito; che era palese la responsabilità della struttura ospedaliera tenuta a rispondere del risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale; che la responsabilità da inadempimento contrattuale comportava un'obbligazione di risarcimento estesa non solo al danno patrimoniale ma anche al danno biologico; che la responsabilità per fatto illecito derivata si estendeva al danno morale e che aveva diritto ad ottenere un risarcimento comprendente a comprendere il danno biologico, il danno morale, il danno patrimoniale, il danno esistenziale, la perdita di chance di guarigione, la svalutazione monetaria, le, perdite per il mancato godimento dell'equivalente monetario dei danni verificatesi nel periodo intercorso tra il prodursi di questo e la loro liquidazione, e gli interessi legali dovuti dal dovuto a quello dell'effettivo soddisfo.

Si costituiva in giudizio la Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Terni esponendo che l'operato dei sanitari dell'Ospedale era rimasto privo da qualsivoglia colpa o errore; che dunque la ASL n. 4 non era tenuta a risarcire alcunché; che la stessa era rimasta estranea al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Orvieto e dunque gli accertamenti eseguiti in quella sede non le erano opponibili; che le diagnosi di tutti quanti hanno preso in cura, a vario titolo, la M. erano state corrette, così come corretti e tempestivi sono stati le cure farmacologiche e gli interventi chirurgici prestatile e ineccepibili l'organizzazione delle strutture sanitarie; che i danni erano stati quantificati in misura eccessiva; che tali danni erano stati indicati in modo talmente generico da giustificare l'eccezione di nullità della domanda; che la M. aveva chiesto il risarcimento di un danno composto da un ampio ventaglio di lesioni della sfera patrimoniale della attrice indicate da questa come danno biologico, danno morale, danno patrimoniale, danno esistenziale, danno da perdita di chances di guarigione, danno da svalutazione monetaria, danno da perdita per l'indisponibilità del danno sino alla sua liquidazione; che parte attrice aveva azionato un fascio di autonome richieste risarcitorie; che le stesse erano accomunate solo dalla loro eziogenesi rimanendo ontologicamente distinte l'una dall'altra; che quindi ogni domanda doveva essere connotata e precisata, soprattutto nel suo aspetto quantitativo; che la M. non aveva necessità di continue visite ginecologiche, effettuate a Roma; che il danno biologico era stato quantificato in misura eccessiva; che erano stati lamentati danni privi degli indispensabili elementi in fatto; che la M. aveva conseguito la pensione di invalidità civile, evidentemente riduttiva dell'entità del danno reclamabile; che la ASL n. 4 era assicurata per la responsabilità civile, nel periodo in cui si sono verificati i fatti descritti in citazione, con la società N. M. in forza di polizza n. 700004590, decorrente dall'1.1.2003 al 31.12.2004; che tale polizza era stata stipulata in coassicurazione con S., B. A. e M.A.; che queste società assicuratrici erano tenute ad assumere la gestione del e a risarcire i danni lamentati dalla M.; che " la ASL aveva provveduto a dare comunicazione alla N. M. non appena ricevuta la prima segnalazione del "sinistro; che gli assicuratori erano rimasti inerti nonostante fossero stati e che la prima udienza fissata doveva essere differita ai sensi degli artt. 167 e 269 c.p.c.

Si costituivano le società assicuratrici associandosi a tutte le eccezioni, deduzioni, richieste anche istruttorie, e difese svolte dalla AUSL N. 4 di Terni, comprese le eccezioni preliminari e pregiudiziali di nullità della domanda ed esponendo che il limite del massimale assicurato era pari per ogni persona danneggiata ad Euro 2.582.284,50; che era infondata la domanda proposta dalla ASL, contro la Società concludente, di farsi carico delle spese di difesa della ASL " nei confronti della domanda della M. perché l'ultimo comma dell'art. 13 del contratto aveva previsto "La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati"; che in caso di colpa grave dei sanitari le società chiamate in causa, ai sensi dell'art. 14 della polizza, intendevano esercitare il diritto di rivalsa spettante loro, ai sensi dell'art. 1900 c.c. , e che volevano avvalersi del disposto di cui all'art. 1910, nei confronti dell'assicuratore per la r.c. dei predetti sanitari.

Il Giudice, istruita la causa come in atti e disposta la CTU medico legale, tratteneva la stessa in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate durante l'udienza dell'1.3.2011, da intendersi qui richiamate e trascritte.

Motivi della decisione

L'azione è stata proposta da S. M. per far accertare la responsabilità della ASL n. 4 di Terni, e del personale suo dipendente, relativamente agli interventi medici descritti in atti e per ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti unitamente alla condanna delle compagnie di assicurazione.

Infondata la questione relativa alla indeterminatezza della citazione poiché la stessa contiene gli elementi di fatto e di diritto necessari e sufficienti per individuare il bene della vita richiesto nonché le ragioni della richiesta.

S. M. ha subito una serie di interventi chirurgici che, per errore di diagnosi e/o esecuzione, le hanno determinato una serie di conseguenze fisiche e psicologiche, patrimoniale e non patrimoniali, di cui chiede il risarcimento (la cui esatta quantificazione è stata possibile solo al termine della istruttoria e avendo la parte nella citazione fatto espressamente riserva in tal senso).

Sulla base di questa domanda il Giudice è in grado di affermare la fondatezza o meno della pretesa, alla luce del materiale istruttorio acquisito.

La domanda è provata e dunque da accogliere.

Coerenti e utili per il decidere sono le conclusioni del CTU, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, poiché si fondano su criteri scientifici condivisibili e razionali. Le conclusioni della CTU svolta in questa sede sono avvalorate, perché coincidenti, da quanto accertato in sede penale nei procedimenti aperti a seguito degli eventi per cui è causa.

L'istruttoria ha accertato che S. M. si è recata presso l'Ospedale di Orvieto nel novembre 2003 per sottoporsi ad un raschiamento, operazione non correttamente eseguita, subendo poi una serie di aggravamenti e interventi per gli sbagli commessi dopo il primo intervento dalla struttura ospedaliera e dal suo personale, nello specifico C. S., A. P., L. F., R. D., Z. G. E., L. S. e a. A.

L'ospedale è dunque tenuto per il fatto dei suoi dipendenti (vedi Cassazione 9085/2006).

I postumi permanenti residui a carico della M. sono quelli descritti dalla ctu nelle sue relazioni, compresa quindi anche quella relativa all'intervento subito da parte attrice nelle more del giudizio, da intendersi richiamati e trascritti, si sostanziano in danni fisici permanenti (compresa la perdita della capacità di procreare) e danni psicologici.

La sussistenza provata di una malattia della sfera psicologica, nonché le testimonianze relative ai forti dolori sopportati durante il ricovero e dopo di esso, permettono di quantificare il danno nelle sue articolazioni sia patrimoniali che morali, personalizzando dunque il risarcimento a quanto effettivamente subito da parte attrice.

Oltre ai postumi deve considerarsi, proprio per la personalizzazione del danno, l'età della donna coinvolta e le modalità particolarmente cruente con cui si è verificato.

Il danno biologico permanente è quantificato nel 35% per gli esiti organici e psichici (vedi ctu) oltre al 15% per il danno alla funzione riproduttiva, complessivamente pari al 50%, che è quantificato in Euro 570.000 sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano.

La somma è ottenuta aumentando il valore dei punti base per la personalizzazione del danno, come si è visto subito da donna giovane (27 anni), comportante forti dolori, conseguenze psicologiche, perdita della capacità riproduttiva e danno vita di relazione.

A tale voce devono aggiungersi complessivi Euro 11.560 per 85 giorni di ita, oltre Euro 4.080 per 60 gg di itp al 50% , S. M. ha subito un danno esistenziale, stante la grave lesione di beni costituzionalmente protetti come il lavoro (non potendone svolgere), la salute, la famiglia (non potendo avere figli), ed ha avuto ripercussioni negative per le sue aspettative di vita (figli e lavoro) anche sociali, per il numero di interventi a cui è stata sottoposta (cinque), per le sofferenze e la paura provata durante e dopo il ricovero presso l'ospedale di Orvieto (vedi dichiarazioni teste F. e certificato del Centro Salute Mentale), e per la perdita irreversibile del lavoro e della possibilità di trovarne un altro. La gravità dei fatti e dei pregiudizi permettono di quantificare il danno esistenziale in complessivi 400.000.

Il danno patrimoniale, e cioè la perdita del lavoro, può essere equitativamente quantificato in Euro. 50.000.

Al danno come sopra quantificato deve detrarsi la somma di Euro. 110.000 già versata dall'assicurazione alla M.

La ASL n. 4 di Terni è dunque condannata in solido, nei limiti dei contratti di assicurazione, con M.A. S.p.A., (DIVISIONE N. M.A. S.p.A.), A. A. S.p.A., U. A. SPA al pagamento della somma di Euro 1.036.417, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento, a favore di S. M. a titolo di risarcimento danni.

Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra S. M., nei confronti della AUSL n.4, della M.A. S.p.A. (DIVISIONE N. M.A. S.p.A.), A. A. S.p.A., U. A. SPA ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

1) Condannata la ASL n. 4 di Terni in solido con M.A. S.p.A. (DIVISIONE N. M.A. S.p.A.), A. A. S.p.A., U. A. SPA, dalle quali deve essere manlevata nei limiti dei contratti di assicurazione, al pagamento della complessiva somma di Euro. 1.036.417, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'evento, a favore di S. M. a titolo di risarcimento danni;

2) condanna la convenuta in solido con le società chiamate in causa a rifondere le spese di lite di parte attrice liquidate come da nota in complessivi Euro. 60.368,28 come da nota depositata, oltre nota in complessivi Euro 60.368,28 come da nota depositata, oltre accessori di legge, e pone carico degli stessi le spese della espletata CTU.

Così deciso in Orvieto il 28.6.2011 – Depositata in Cancelleria il 29 giugno 2011

Ass. Torino, Sez. II, 14 novembre 2011

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
L'anno 2011, il giorno 15 del mese di AP.

LA SECONDA CORTE di ASSISE di TORINO

composta dai signori:

Dott. ssa Maria IANNIBELLI - Presidente
Dott. ssa Paola DEZANI - Giudice a latere
Sig.ra Venera CAMPISI - Giudice popolare
Sig.ra Fabiana ROSSINI - Giudice popolare
Sig.ra Tiziana BORGNA - Giudice popolare
Sig.ra Rita PELLEGRINI - Giudice popolare
Sig.ra Anna Maria GIURGOLA - Giudice popolare
Sig. Raffaele TROPEANO - Giudice popolare
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

– *Omissis* –

19. Le parti civili.

19.1 Introduzione

La materia della costituzione nel processo penale di soggetti "danneggiati" dal reato e la materia dell'esistenza e del risarcimento del danno (in particolare del danno "non patrimoniale") derivante da reato hanno conosciuto, in quest'ultimo decennio, una rielaborazione giurisprudenziale, anche e soprattutto ad opera della Corte di Cassazione civile e penale, che ha comportato una loro effettiva trasformazione, nei principi di diritto enucleati e relativi alla legittimazione, alla individuazione della lesione (profilo dell'an), così come alle indicazioni per la concreta determinazione (profilo del quantum).

La Corte svolgerà qui un paragrafo introduttivo della materia, rivolto alle questioni rilevanti nel presente processo, seguendo il più recente insegnamento della Suprema Corte, con una breve premessa:

– *Omissis* –

- che l'avvenuto accertamento, nel presente dibattimento e secondo la motivazione sopra esposta, della sussistenza dei reati e della responsabilità penale, dolosa o colposa, in capo alle persone fisiche imputate, rappresenta il primo indispensabile presupposto dal quale partire per verificare l'esistenza della lesione affermata da ciascuna parte civile quale conseguenza del o dei reati e se da tale lesione derivino, in concreto, dei danni patrimoniali o non patrimoniali; attenendosi alle domande proposte;

- che l'ampia istruttoria dibattimentale, orale e documentale, ha permesso alla Corte non solo di accertare, nei singoli casi che verranno infra indicati, l'esistenza di un danno ingiusto, ma anche di provvedere, salvo alcune eccezioni, alla liquidazione.

Con riferimento alla liquidazione del o dei danni, patrimoniali e/o non patrimoniali, per ciascuna parte civile che ne ha diritto, si deve ricordare:

- che si tratta di debito di valore per entrambe le categorie di danno; la concreta liquidazione, nel caso di specie, è stata dalla Corte attualizzata al momento della sentenza, cosicché è dalla data del dispositivo che decorrono, sulle somme indicate, i soli interessi legali;

- che il danno patrimoniale soggiace all'onere della prova non solo, come quello non patrimoniale, sotto il profilo dell'esistenza, bensì anche sotto quello della sua determinazione, salva la dimostrazione dell'impossibilità di provare il suo preciso ammontare (v. *art. 1226 c.c.*);

- che invece il danno non patrimoniale (su cui v. anche infra), che ricomprende ogni ipotesi in cui sia lesa un valore inerente alla persona (fisica, giuridica, ente collettivo e v. infra) non suscettibile direttamente di valutazione economica, proprio per questa sua natura deve essere liquidato equitativamente dal Giudice, indicando a grandi linee i criteri seguiti e servendosi, quando possibile, di parametri generalmente riconosciuti (recentemente la Suprema Corte ha indicato per la liquidazione del danno "biologico" e morale e del solo danno morale da lesione parentale la opportunità di avvalersi delle c.d. "tabelle" utilizzate dal Tribunale di Milano; tabelle seguite anche, ormai costantemente, dal Tribunale di Torino, v. anche infra).

La Corte sottolinea inoltre che, per determinare il quantum del risarcimento, è indispensabile riferirsi anche alla gravità del reato che ha causato la lesione sofferta: con la conseguenza che, non potendo qui la Corte riesporre per ogni persona fisica o giuridica le considerazioni inerenti ciascun reato e che costituiscono la precedente parte motiva, deve qui limitarsi a richiamarle integralmente, solo affermando, in questa sede e senza doverlo infra ripetere volta per volta, che tutti i reati sono caratterizzati da estrema gravità, come accertato ed esposto nella precedente motivazione.

La Corte osserva che la posizione e la richiesta delle varie parti civili costituite (in totale n. 52) possono essere esaminate, considerata l'analogia delle loro posizioni, secondo una serie di "raggruppamenti" come di seguito individuati:

1) gli Enti Pubblici Territoriali: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino; le Associazioni: FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL, FLMU Unità-CUB, Medicina Democratica;

2) alcuni dipendenti (n. 9) THYSSEN KRUPP AST che lavoravano nello stabilimento di Torino, presenti nella notte del 6/12/2007 e che affermano di avere subito un danno non patrimoniale dal reato sub C) e sub E): C.G., T.R.G., C.F.D., S.F., R.P., B.P., P. S., P.G., DI F. R.; oltre che, solo i primi 7, patrimoniale;

3) gli stessi dipendenti appena indicati, insieme ad altri (n. 28): BO. A., A.G., A.S., Z.A.E., V.A., V.R., P.M., P.B., B.G., A.F., P.G., L.G.L., L.R., D'A.M., A.S., B.S., D.G., N.M., M.J., A.C., M.G., C.V., R.G., G.L., A.PI., A.L., G.P., L. P.G.), tutti lavoratori dello stabilimento di Torino, che affermano di avere subito un danno non patrimoniale direttamente conseguente al reato sub A) ;

4) alcuni parenti e affini delle vittime che chiedono il risarcimento del danno da lesione parentale (n. 7): G.S., M.D., M.S., M.E., P.G., P.R., T.L..

Ciò premesso, si deve in linea generale, per chiarire i principi di diritto che saranno qui seguiti secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, riportare ampi stralci della recente sentenza già sopra citata (n. 22558/2010), che espone, con chiarezza e completezza, l'attuale posizione della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno, ripercorrendo l'iter dell'ampia rielaborazione cui si è già accennato sopra: "Venendo al tema di fondo posto dai ricorsi degli imputati, la questione della legittimazione a costituirsi parte civile nel procedimento penale promosso per un reato che si concreta nell'essere stata cagionata la morte o lesioni personali ad un lavoratore subordinato con inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si inquadra nel più generale tema del riconoscimento della tutela degli interessi collettivi e diffusi e della azionabilità di posizioni giuridiche soggettive non rientranti nella tradizionale nozione di diritto soggettivo.

Si tratta di una questione delicata e a lungo dibattuta, riguardo alla quale appare opportuno un breve inquadramento sistematico e il richiamo dei passaggi fondamentali che hanno segnato l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, senza peraltro pretesa di completezza alcuna, certamente non possibile nei limiti della presente decisione e attesa la complessità della materia.

Riferimento fondamentale in materia è l'art. 74 del codice di rito vigente, a norma del quale 'l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'art. 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell'imputato e del responsabile civile'. La norma è sostanzialmente conforme alla disciplina precedente, rispetto alla quale il termine persona è stato però sostituito con quello di 'soggetto' per chiarire che sono legittimate non solo le persone fisiche e giuridiche ma anche soggetti non personificati, come appunto è il caso che qui interessa, avendo il sindacato natura giuridica di associazione non riconosciuta.

La questione della legittimazione alla costituzione di parte civile (*legitimatio ad causam*) si risolve dunque nella individuazione del soggetto al quale il reato ha recato danno e dei requisiti del danno risarcibile (danno ingiusto). Per lungo tempo la giurisprudenza di questa Corte, sia civile che penale, ha affermato, almeno in prevalenza, principi assai restrittivi in materia che possono ricondursi alla necessità che il danno consista nella lesione di un diritto soggettivo e sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (v. in particolare S.U. civili 8/5/1978 n. 2207; S.U. penali 21/4/1979 n. 5519 e S.U. penali 21/5/1988 n. 3).

In particolare in questa ultima sentenza, premesso che l'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno è unica, sia che venga esercitata proponendo la relativa domanda al giudice civile, sia che venga proposta in sede penale e che identici sono i presupposti e le condizioni necessarie per l'ammissibilità della domanda, è stato chiarito che la legittimazione alla costituzione di parte civile corrisponde alla titolarità del diritto fatto valere con l'azione proposta e che il danno per essere risarcibile deve essere ingiusto, ribadendosi che danno ingiusto è quello che deriva dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta e immediata dall'ordinamento e cioè dalla lesione di un diritto soggettivo; si è esclusa la legittimazione a costituirsi del consiglio di fabbrica ...

La sentenza ha approfondito il tema degli interessi collettivi e pur riconoscendo che anche tali interessi, definiti collettivi in quanto riferibili appunto ad una collettività indeterminata di soggetti impersonalmente ritenuti portatori degli interessi stessi, possono essere tutelati in modo diretto e immediato dall'ordinamento giuridico così da assurgere a diritti (e che il danno risarcibile può essere sia patrimoniale che non patrimoniale), ha precisato che l'interesse collettivo assurge a diritto solo quando è individuato da una norma c.d. di protezione che dà giuridico rilievo all'interesse stesso con riferimento ad una collettività determinata, caratterizzata dalla comunanza degli interessi in questione. Facendo assurgere la collettività stessa a soggetto di diritto. Ha poi individuato nel potere di diretto controllo sull'osservanza della normativa di protezione dei lavoratori e di autonoma promozione di attività di studio e ricerca al riguardo l'interesse direttamente protetto dall'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori in capo alla collettività dei lavoratori di ciascuna azienda (nella specie si discuteva della costituzione di parte civile del Consiglio di fabbrica), escludendo che il fatto illecito contestato, l'aver gli imputati cagionato lesioni colpose a un dipendente, potesse ritenersi lesivo del diritto individuato dall'art. 9. Alorché, a causa dell'inosservanza di una norma di prevenzione, si verifici una lesione della salute di un lavoratore, un tale fatto, di per sé, secondo le Sezioni Unite, non implica la violazione del diritto conferito alla collettività dei lavoratori dall'art. 9; implica la violazione del diritto alla salute del lavoratore, il quale soltanto ha titolo per pretendere il risarcimento del danno da parte di chi, mediante la inosservanza della norma di prevenzione, ha cagionato la lesione.

La necessità della diretta e immediata consequenzialità tra reato e danno (ancorata allo specifico requisito previsto dall'art. 1223 c.c. in tema di responsabilità per inadempimento contrattuale) è stata però successivamente abbandonata dalla giurisprudenza di questa Corte, via via che si evidenziava la natura plurioffensiva dell'illecito penale e si affermava la possibilità di ritenere risarcibili anche danni che nella norma penale trovano solo una protezione mediata, non costituendo gli stessi oggetto specifico della tutela dalla stessa prevista. È ormai pacificamente ritenuto (da ultimo sez. I 8/11/2007 n. 4060; sez. I 2/3/2005 n. 13408; sez. III 12/7/2004 n. 36059) che il danneggiato dal reato non si identifica necessariamente con il soggetto passivo del reato, ma è chiunque abbia riportato un danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato. E anche la dottrina ha affermato che la locuzione 'danno immediato e diretto' esprime semplicemente l'esigenza dell'ordinamento dell'ordinario nesso di causalità tra reato e danno, richiedendo uno stretto collegamento del danno con gli interessi tutelati dalla norma penale incriminatrice al fine di evitare che vengano esercitate in sede penale azioni civili solo occasionalmente connesse al reato per cui si procede.

Requisito centrale del danno risarcibile è dunque diventato quello posto dall'art. 2043 c.c. del 'danno ingiusto'.

Tradizionalmente, e lo si è già sopra ricordato, l'ingiustizia del danno è stato identificato nella lesione di un diritto soggettivo.

Si è avuto, però, negli ultimi anni, un fenomeno notevolmente ampliativo dell'area del danno risarcibile, che sulla spinta di una moderna e più attenta dottrina ha visto una sensibile giurisprudenza civile e anche penale riconoscere la azionabilità di situazioni giuridiche soggettive qualificate dalla lesione di interessi particolari non strettamente riconducibili al diritto soggettivo.

Si possono ricordare, in sede civile, la risarcibilità del danno conseguente alla lesione da parte di un terzo di un diritto di credito (c.d. tutela aquiliana del credito); il riconoscimento di posizioni giuridiche, quali il c.d. diritto all'integrità del patrimonio e il c.d. diritto alla libera determinazione negoziale che, pur non avendone la consistenza, venivano elevate al rango di diritto soggettivo; il riconoscimento del danno da perdita di chance e quello da lesione di legittime aspettative nell'ambito dei rapporti familiari e anche al di fuori di essi con riferimento alla famiglia di fatto. Particolarmente significative, nella prospettiva evolutiva qui evidenziata, sono state le sentenze delle sez. un. n. 500 e 501 del 1999, che hanno riconosciuto la risarcibilità, in precedenza sempre negata, del danno provocato dalla lesione dell'interesse legittimo e che, come si ricava dalla semplice lettura di una delle massime estratte, contengono affermazioni di principio di carattere generale che vanno al di là della soluzione dello specifico caso considerato, essendosi ritenuto che: 'La normativa sulla responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. ha la funzione di consentire il risarcimento del danno ingiusto, intendendosi come tale il danno arrecato non iure, il danno, cioè, infetto in assenza di una causa giustificativa, che si risolve nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento, a prescindere dalla sua qualificazione formale, ed, in particolare, senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo. Peraltro, avuto riguardo al carattere atipico del fatto illecito delineato dall'art. 2043 c.c., non è possibile individuare in via preventiva gli interessi meritevoli di tutela: spetta, pertanto, al giudice, attraverso un giudizio di comparazione tra gli interessi in conflitto, accertare se, e con quale intensità, l'ordinamento appresta tutela risarcitoria all'interesse del danneggiato, ovvero comunque lo prende in considerazione sotto altri profili, manifestando, in tal modo, una esigenza di protezione ...'

Tali affermazioni, in una con quella parimenti contenuta nella sentenza secondo cui 'l'art. 2043 c.c. ... racchiude in sé una clausola generale di responsabilità', hanno indotto alcuni autori ad affermare che ormai il danno ingiusto può identificarsi in un danno inferto 'non iure' e lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, alla quale cioè l'ordinamento, a prescindere dalla qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, ha attribuito rilevanza; con esclusione soltanto degli interessi di mero fatto e delle aspettative semplici, prive di rilevanza giuridica.

Si tratta di una prospettiva di larga apertura, particolarmente significativa per la questione che qui interessa, che si salda con un'altra affermazione rinvenibile nella giurisprudenza della Corte che con sentenza della I sezione civile n. 1540 del 11/2/1995, per la verità rimasta isolata, aveva affermato che per i danni prodotti da reato il requisito dell'ingiustizia è 'in re ipsa' e non ha, quindi, bisogno di essere collegato alla violazione di un diritto soggettivo, giustificandosi tale affermazione proprio in relazione alla particolare fonte dell'obbligazione risarcitoria rappresentata da quei comportamenti che qualificandoli appunto come reato l'ordinamento dimostra di volere reprimere più severamente.

Anche sotto altri profili la giurisprudenza civile ha avuto notevoli effetti riflessi sulla estensione della possibilità di partecipare al giudizio penale, costituendosi parte civile, di enti e associazioni. Ci si riferisce, da un lato, all'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale e, dall'altro, al riconoscimento del diritto al risarcimento di tale danno in favore degli enti collettivi.

Sono note le sentenze della III sezione civile di questa Corte del 31/5/2003 n. 8828 e 8827 che hanno interpretato l'art. 2059 c.c. nel senso che 'il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia lesa un valore della persona', non potendo valere la limitazione di cui all'art. 2059 (di risarcibilità del danno non patrimoniale solo se derivante da reato) laddove la lesione ha riguardo a valori della persona costituzionalmente garantiti e in particolare i diritti inviolabili dell'uomo riconosciuti dall'art. 2 della Cost.. È evidente, ed è stato sottolineato da attenti commentatori, che tale autorevole presa di posizione ha influenza sulla giurisprudenza penale sotto il profilo delle ampie possibilità di costituirsi nel giudizio penale invocando il risarcimento di danni non patrimoniali diversi dal danno morale soggettivo, in precedenza unicamente qualificato quale danno non patrimoniale.

Come pure è stato sottolineato che l'ampliamento della categoria del danno non patrimoniale riparabile al di là della categoria del danno morale soggettivo, ha comportato un ampliamento del diritto al risarcimento del danno in favore degli enti collettivi, ora pienamente riconosciuto dalla giurisprudenza non solo nei casi di 'non ragionevole durata del procedimento' di cui alla c.d. legge Pinto, ma anche con affermazioni di ampio respiro, come nel caso della sentenza della III sez. n. 12929 del 4/6/2007, secondo cui: 'Poiché anche nei confronti della persona giuridica e in genere dell'ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l'immagine della persona giuridica o dell'ente, allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente nel che si esprime la sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprono le distinte funzioni degli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce. R suddetto danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.'

Affermazioni che trovano riscontro nella giurisprudenza penale della Corte, essendosi testualmente affermato (sez. VI, 5/12/2003 n. 21677) che la risarcibilità del danno non patrimoniale è concepibile anche a favore di un ente pubblico e che (sez. I, 8/11/2007 n. 4060) i danni non patrimoniali, rappresentati da turbamenti morali della collettività, sono risarcibili a favore degli enti pubblici esponenziali di essa ... "

La Corte di Cassazione espone qui il caso - non paragonabile al nostro - dello sterminio della popolazione di Sant'Anna di Stazzema; interessa invece sottolineare quanto affermato più in generale dalla citata sentenza n. 4060/07 e cioè che quel fatto aveva "provocato dolore, sofferenze, sbigottimento nella collettività di cui le parti civili costituiscono enti esponenziali, creando nella memoria collettiva ... una ferita non rimarginata, che ancora oggi è fonte di indelebile turbamento ed è produttiva di danno non patrimoniale risarcibile".

Continua la sentenza n. 22558/2010: "E con specifico riguardo alla giurisprudenza penale, non può stupire che, nel quadro sopra delineato di vasta apertura verso la tutelabilità di sempre più ampie posizioni soggettive, si sia sviluppato un

orientamento, nel tempo, via via sempre più ribadito, favorevole al riconoscimento della possibilità di costituzione di parte civile degli enti collettivi.

Particolarmente significativo e foriero di notevoli aperture è il principio affermato dalla VI sezione penale con sentenza del 1/6/1989 n. 59 secondo cui 'Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci e il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato'. La Corte, con queste e altre coeve, lucide e approfondite decisioni dello stesso tenore, ha osservato come non diversamente da quanto avviene per il territorio, oggetto di un rapporto di integrazione con il Comune che giustifica l'assunzione da parte dell'ente degli interessi che sul territorio stesso incidono, vi sono gruppi o collettività che hanno fatto di un determinato interesse l'oggetto principale, essenziale della propria esistenza, di talché l'interesse stesso è diventato elemento interno e costitutivo del sodalizio e come tale ha assunto la consistenza di diritto soggettivo. Sulla base della rivalutazione degli interessi solidaristici e partecipativi riconosciuti dalla Costituzione, questa Corte ha non soltanto ribadito la (peraltro già riconosciuta sez. un. civili n. 2207 del 1978; sez. un. penali n. 3 del 1998) tutelabilità degli interessi collettivi, ma ha affermato che il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo al soggetto che degli stessi è portatore deriva non necessariamente dalla c.d. norma di protezione (dalla sentenza n. 3 1998, come si è visto, ritenuta necessaria), ma può discendere dalla diretta assunzione di esso da parte dell'ente che ne ha fatto oggetto della propria attività, diventando lo scopo specifico dell'associazione.

Questa impostazione ha trovato seguito nella giurisprudenza della Corte non soltanto con riferimento a casi analoghi, essendosi anche di recente confermata la legittimazione alla costituzione di parte civile dell'ordine professionale nel procedimento a carico di soggetto imputato di esercizio abusivo della professione (sentenza del 6/2/2008 n. 22144), ma altresì in relazione a situazioni diversificate come quella della ribadita legittimazione delle associazioni ecologiste (sez. III 5/4/2002 n. 22539; sez. III 21/10/2004 n. 46746; sez. II 21/5/2008 n. 35393), quella della Federazione Pirateria Audiovisiva (FEPAV) in procedimento avente ad oggetto il reato di cui all' *art. 173 ter della L. n. 633 del 1941* sulla tutela del diritto d'autore; del Sindacato unitario lavoratori di Polizia (SIULP) di appartenenza della vittima di reato di violenza sessuale posto in essere sul luogo di lavoro (sez. III 7/2/2008 n. 12738); del Sindaco per reato sessuale commesso nel territorio comunale; del Tribunale del malato in procedimento per reato colposo derivante da colpa medica (sez. V 17/2/1004 n. 13898).

In tutti questi casi il riconoscimento della legittimazione a costituirsi parte civile è stato motivato ritenendo che l'ente, per il proprio sviluppo storico, per l'attività da esso concretamente svolta e la posizione assunta, avesse fatto proprio, quale fine primario, quello della tutela di interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo dallo specifico reato considerato, derivando da tale immedesimazione una posizione di diritto soggettivo che lo legittimava a chiedere il risarcimento dei danni da tale reato anche ad esso derivanti.

Con specifico riferimento alla legittimazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per i reati che costituiscono violazione della integrità fisica dei lavoratori, non si riscontrano decisioni recenti di questa Corte, la cui giurisprudenza è pertanto ferma alla più volte richiamata sentenza lori del 1988 e ad altra decisione di qualche anno successiva (sez. IV16/7/1993 n. 10048).

La sentenza lori aveva riconosciuto, in generale, alle rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 19 dello Statuto dei lavoratori la qualità di soggetto legittimato a far valere in giudizio, anche mediante la costituzione di parte civile, quei diritti di controllo e prevenzione dell'art. 9 dello stesso Statuto; ne aveva però negato la sussistenza nel caso di specie per mancanza di prova di un comportamento direttamente lesivo di tale diritto.

La sentenza Alienti (sez. W 16/7/1993 n. 10048) ha riconosciuto anch'essa la legittimazione dei sindacati a costituirsi parte civile, ma ha ritenuto condizione necessaria la iscrizione agli stessi sindacati dei lavoratori interessati.

Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta.

È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali.

Come è stato osservato, il diritto alla sicurezza sui luoghi di lavoro, pur rilevando dal punto di vista della sua titolarità sul piano individuale, trova altresì idonea tutela attraverso gli strumenti dell'autonomia collettiva essendosi l'azione sindacale rivelata utilissimo strumento di prevenzione.

Sotto tale profilo, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha costituito il primo riconoscimento della presenza organizzata dei lavoratori a tali fini, consentendo la costituzione di proprie rappresentanze con il compito di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca al fine della migliore tutela della loro salute e integrità fisica. Anche se tale disposizione non ha avuto nella pratica lo sviluppo e l'intensità di applicazione che sarebbe stata auspicabile, rimanendo la presenza dei lavoratori e delle loro rappresentanze

sindacali prevalentemente orientata alla tutela degli aspetti economici della prestazione lavorativa, essa rappresenta tuttavia una innegabile attribuzione di competenza alle forme associative di lavoratori, cui sono stati, con essa, riconosciuti specifici poteri sollecitatori. Come è stato osservato, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori ha aperto la via al riconoscimento alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori della qualità di soggetti istituzionali nella garanzia della sicurezza sul lavoro.

Ulteriori e più pregnanti attribuzioni alle associazioni sindacali sono state successivamente effettuate dalla legislazione interna di attuazione della normativa comunitaria (dir. N. 391 del 1989) che, con riferimento alla sicurezza sul lavoro, sollecitava gli Stati a garantire ai lavoratori e ai loro rappresentanti un diritto di partecipazione conforme alle prassi e/o alle legislazioni dei singoli Stati.

Il D.Lgs. n. 626 del 1994 ha così attuato un coinvolgimento dei lavoratori nella tematica della prevenzione assai più incisivo di quello già contenuto nell'art. 9 dello Statuto, stabilendo (artt. 18-20) che in tutte le aziende o unità produttive deve essere eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con funzioni di accesso, consultazione e proposizione espressamente previste e con garanzie di libertà per l'esercizio dei suoi compiti. "

La sentenza continua affermando che tale partecipazione è confermata e ampliata dal T.U. n. 81 del 2008; osserva che l'infortunio mortale nel caso oggetto di quella sentenza si era verificato a causa della "scarsa attenzione posta dalla s.r.l. D ... al problema della sicurezza dei dipendenti, dell'ambiente di lavoro, della manutenzione dei mezzi ... " e anche "alle inascoltate segnalazioni, richieste di attenzione e di coordinamento in più occasioni sollecitate dalle organizzazioni sindacali e dalle RLS".

Così concludendo: "Il grave incidente verificatosi ha avuto infatti, secondo il ragionato, meditato, condivisibile punto di vista del giudice di primo grado, innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".

Ancora con riferimento alla configurazione del danno non patrimoniale (e al lungo e a volte tormentato iter che ha condotto la Corte di Cassazione alle affermazioni sopra riportate) è interessante qui ricordare quanto afferma la Corte di Cassazione - penale - nella già - per altri argomenti - citata sentenza n. 4981/2004: "Va infatti innanzi tutto precisato che deve ritenersi indiscusso l'orientamento, ormai comunemente condiviso, che il danno non patrimoniale risarcibile non può essere riduttivamente ricondotto al c.d. 'danno morale soggettivo' (che peraltro né l'art. 2059 c.c. né l'art. 185 c.p. menzionano) - cioè alla mera sofferenza psicologica, al patema d'animo, al turbamento contingente conseguente al fatto illecito - riguardando invece tutte le conseguenze dell'illecito che non sono suscettibili di una valutazione pecuniaria.

L'ampliamento della nozione di danno non patrimoniale oltre la nozione di danno morale soggettivo ha avuto come prima conseguenza proprio quella di consentire di estendere la risarcibilità del danno non patrimoniale anche a soggetti diversi dalle persone fisiche (in questo senso v. Cass. civ., sez. 3, 3 marzo 2000 n. 2367 ...).

Non ignora la Corte che nella giurisprudenza di legittimità questi principi siano stati ancor di recente posti in discussione (v. Cass. sez. 6, 12 luglio 2001 n. 32957

Questo non condivisibile orientamento ... è peraltro isolato perché gli altri precedenti della Corte di Cassazione ... hanno invece ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale e in particolare il danno all'immagine subito dall'ente territoriale. E, analogamente, è stata affermata la risarcibilità dei danni non patrimoniali cagionati alle associazioni di categoria"

Parallelamente, la Cassazione civile a sezioni unite "ridisegnava" il danno non patrimoniale con le note sentenze "gemelle" del 11/11/2008 (n. 26972, 26973, 26974, 26975); si deve ricordare, per quanto qui rileva - trattandosi, nel nostro caso, di danni conseguenti a reati contestualmente accertati: cosicché la "restrizione" operata ritornando alla dizione dell'art. 2059 c.c. non ha influenza - che con tali pronunce la Corte ha riconosciuto la legittimità della figura del c.d. "danno esistenziale", nell'accezione orientata costituzionalmente (escludendo il risarcimento del danno "bagatellare"), precisando però l'unicità e la non suscettibilità della suddivisione in sotto categorie (di cui si era verificata nel frattempo una proliferazione anche giurisprudenziale) del danno non patrimoniale, aggiungendo che esso deve essere inteso come danno-conseguenza e quindi provato e non derivante "in re ipsa".

Successivamente, di nuovo a sezioni unite, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3677 del 16/2/2009, riprendeva il tema, ribadendo che "il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia, onnicomprensiva, unitaria, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie" e che "il diritto al risarcimento del danno morale ... non può prescindere dalla allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio".

19.2 Enti territoriali, Sindacati e Medicina Democratica.

A) Enti territoriali

Oltre a quanto sopra esposto in generale con riguardo alle persone giuridiche e agli Enti collettivi in generale, sugli Enti territoriali in particolare è interessante riportare alcune altre sentenze della Corte di Cassazione (civile sez. III n. 12929/2007): "allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica soggettiva di cui è titolare una persona giuridica o un ente, il riconoscimento della risarcibilità del danno non patrimoniale si impone per espressa previsione dell'art. 2 Cost, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo nel suo agire come singolo o attraverso le 'formazioni sociali in cui svolge la sua personalità' (conformi: sezione civile III, 12/12/2008, n. 29185, sez. civile I, 11/8/2009 n. 18218).

La Corte ritiene di dover aggiungere che gli Enti territoriali vengono citati anche nell'art. 5 della Costituzione che valorizza proprio le autonomie locali, di cui va pertanto tutelata l'identità storica, culturale e civile.

Identità della comunità rappresentata dagli Enti territoriali già affermata da un'altra, più risalente nel tempo, sentenza della Corte Suprema (civile, sezione III 15/4/1998 n. 3807): "in tema di danno morale da reato, non vi è dubbio che un disastro costituente reato di enorme gravità, per il numero delle vittime e per le devastazioni ambientali dei centri storici determini, come fatto-evento, la lesione del diritto costituzionale dell'ente territoriale esponenziale (il Comune) alla sua identità storica, culturale, politica, economica costituzionalmente protetta. Da ciò consegue che è insita la lesione della posizione soggettiva e che l'ente ha legittimazione piena e titolo ad esigere il risarcimento del danno".

In sostanza, l'Ente territoriale come rappresentante, secondo il dettato costituzionale, della collettività dei cittadini e, complessivamente, della loro identità storica, culturale, politica, economica; ma anche soggetto istituzionale che si prefigge determinati obiettivi a favore della collettività e svolge una serie di compiti istituzionali per raggiungerli.

Con la conseguenza che la commissione di alcuni reati può, in determinati casi, da un lato turbare profondamente la collettività rappresentata dall'Ente territoriale; dall'altro, ledere l'immagine dello stesso Ente territoriale, perché la tipologia del reato costituisce un vulnus degli interessi dallo stesso Ente perseguiti in nome e a favore della sua collettività. Sotto quest'ultimo profilo, si devono ancora citare due recenti sentenze della Corte di Cassazione (penale sezione VI 31/1/2005 n. 2963): "è risarcibile il danno all'immagine a organi del Comune in un'amministrazione locale in cui la gestione della cosa pubblica sia stata caratterizzata da violazioni di norme penali"; (penale sezione III n. 38835 del 19/6/2008): "al Sindaco di un Comune nel cui territorio è stato commesso un abuso sessuale è riconosciuto il diritto di costituirsi parte civile e di ottenere il risarcimento dei danni, rappresentati, da un lato, dal danno economico diretto per le diminuzioni patrimoniali subite dagli organi comunali predisposti per alleviare i traumi delle vittime di abusi sessuali e, dall'altro, dal danno morale per la lesione dell'interesse statutariamente perseguito di garantire la libertà di autodeterminazione sessuale della donna e la pacifica convivenza nell'ambito comunale".

Come si è già indicato sopra, nel presente dibattito si sono costituiti parte civile i tre Enti territoriali "di prossimità" rispetto al luogo - la città di Torino - in cui si è verificato il tragico evento conseguente alle gravissime responsabilità sopra accertate e ritenute: la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino.

La Regione Piemonte si è costituita nel presente giudizio nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati loro ascritti, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati e richiesti in Euro 173.299,08) e non patrimoniali (quantificati e richiesti in Euro 6.000.000).

Correttamente, la parte civile Regione Piemonte ha sottolineato in via preliminare un concetto che è banale, ma ugualmente necessario da ribadire e che vale per tutti gli enti collettivi: territoriali come associativi; l'Ente collettivo - territoriale o associativo - si costituisce parte civile proprio come rappresentante della comunità, più o meno estesa, di cui è esponente, rappresentandone gli interessi, i bisogni, i valori di civile convivenza, ovvero, come nel caso della Regione, della Provincia e del Comune, anche il territorio; non certo come rappresentante dell'organizzazione dell'Ente, né sotto il profilo politico né sotto il profilo amministrativo; con la conseguenza che eventuali comportamenti individuali di suoi funzionari, per ipotesi, infedeli rispetto proprio a quei fini istituzionali dell'Ente che, come vedremo, sono stati lesi dalla commissione dei reati qui accertati, risultano assolutamente privi di rilievo. La Corte si riferisce qui in particolare ai dipendenti degli organismi di controllo della Regione che, chiamati quali testi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere per essere a loro volta indagati in reati connessi (v. sopra); ma lo stesso argomento vale per tutti i comportamenti per ipotesi omissivi, anche se privi di rilevanza penale, mantenuti da dipendenti o da associati degli Enti.

La Regione Piemonte quindi, in linea con quanto sopra riportato secondo la giurisprudenza della suprema Corte, afferma - e questa Corte ritiene di condividere tali affermazioni - che in capo ad essa esista uno "scopo istituzionale di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori da esplicarsi attraverso un'azione di prevenzione, uno 'scopo istituzionale' di tutela della salute individuale e collettiva da esplicarsi non solo attraverso un'azione preventiva di informazione, profilassi, ma soprattutto attraverso una successiva di cura, assistenza, recupero e riabilitazioni psicofisiche - tutti scopi o fini che rappresentano primaria ragione di esistenza dell'Ente in forza sia di un riconoscimento e attribuzione costituzionali, sia in forza dell'attribuzione di poteri amministrativi idonei al raggiungimento del fine stesso (SPRESAL, ASL, ASO), sia di un'autonoma azione normativa e regolamentare"; con la conseguenza - sempre in linea rispetto alla citata giurisprudenza - che "assunta la certa configurazione di uno 'scopo o fine istituzionale' talmente proprio dell'Ente da compenetrarsi con lo stesso, la violazione di norme statali poste a tutela ... della salute pubblica e individuale e della sicurezza e salute dei lavoratori, ha comportato anche una violazione o frustrazione degli scopi istituzionali, quindi la lesione di una situazione soggettiva dell'Ente, un'offesa diretta e determinata del suo 'scopo sociale".

E ancora, la Regione Piemonte ha correttamente, ad avviso di questa Corte, individuato nei reati oggetto del presente processo, nel quale - v. sopra - si sono accertate gravissime responsabilità in capo agli imputati, plurime violazioni della normativa antinfortunistica, colpose e dolose, le conseguenze dannose da essa subite in: " ... un danno di natura patrimoniale rappresentato dai costi sopportati resisi necessari per il tentativo di cura d'emergenza posta in atto sulle persone colpite dall'incendio (v. sopra, capitolo 3, n.d.e.); ... un danno di natura non patrimoniale direttamente connesso al discredito derivante nella collettività, in specie dei lavoratori, e connesso alla frustrazione dei fini istituzionali che per Costituzione e legge le competono"; aggiungendo che " ... la tutela e la salute dei lavoratori rappresenta uno dei fini istituzionali dell'Ente" così costituendo un vero e proprio diritto soggettivo.

In particolare, si deve qui ricordare l'art. 117 della Cost., come recentemente riformulato e dal quale emerge la statuizione di legislazione concorrente Stato-Regione in materia, generale, di tutela della salute, ma anche di tutela e di sicurezza dei lavoratori; le competenze regionali, esercitate tramite le A.S.L., in materia di tutela della salute, assistenza sanitaria in generale, assistenza ospedaliera; oltre che, sempre tramite le A.S.L., in forza dell' art. 20 L. n. 833 del 1978 e poi dell' art. 23 D.Lgs. n. 626 del 1994 l'esercizio del compito di "vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro"; gradualmente, tutta la materia sanitaria è divenuta di competenza, anche economica, delle Regioni a statuto ordinario, come il Piemonte (v. D.Lgs. n. 56 del 2000, L. n. 388 del 2000, D.Lgs. n. 502 del 2002).

Ne consegue, in primo luogo, la risarcibilità, a favore della Regione Piemonte, del richiesto danno patrimoniale, costituito dai costi delle cure sanitarie prestate, purtroppo invano a causa della diffusione e della gravità delle ustioni riportate dalle vittime (v. capitolo 2); costi che, così come imposto ex lege per la determinazione appunto del danno patrimoniale, sono stati dalla Regione Piemonte documentalmente - e con assoluta precisione - provati nel presente dibattito (v. relativa produzione in atti); costi che non vengono, nella loro concreta determinazione, contestati dai difensori degli imputati, i quali invece eccepiscono che non siano stati sopportati dalla stessa Regione, bensì dalle singole A.S.L., tanto che - sempre secondo i difensori degli imputati - la Regione non sarebbe legittimata a richiederne il risarcimento. La Corte ritiene tale eccezione non fondata: si deve qui in particolare richiamare quanto esposto, all'udienza del 17/9/2009, dalla teste BT.

(capo ufficio Gabinetto settore avvocatura della Regione), sia per il calcolo dei costi (effettuato sulla base delle schede di pronto soccorso, delle cure e degli interventi ospedalieri; per quanto riguarda la vittima R. Rosario, anche in relazione al ricovero avvenuto all'A.S.L. "Villa Scassi" di Genova: con relativo "addebito Regione Liguria a Regione Piemonte per compensazione mobilità interregionale"); sia per quanto riguarda il meccanismo di imputazione e di rimborso dei costi da sostenere e poi sostenuti dalle A.S.L. in capo alla Regione Piemonte (v. per la sua dettagliata ricostruzione, che la Corte non può qui riportare integralmente, il fascicolo 2 delle produzioni documentali della stessa Regione). La citata teste B.T. ha poi confermato che, in forza delle relative delibere della Giunta regionale del 2007, la Regione aveva assegnato alle A.S.L. - che operano in forza dell'erogazione corrente della Regione - le somme necessarie al loro funzionamento; somme che sono state anche -secondo l'importo correttamente indicato dalla stessa parte civile - utilizzate per prestare soccorso e cure alle vittime dell'incendio sviluppatosi nello stabilimento di THYSEN KRUPP AST nella notte del 6 dicembre 2007. La Regione Piemonte chiede altresì che le sia rimborsato, sempre a titolo di danno patrimoniale, il costo di uno speciale agente estinguente, del quale nell'incendio allo stabilimento THYSEN KRUPP AST sono stati utilizzati 25 litri; si tratta di una voce pari ad Euro 831,58. Anche l'utilizzo di tale estinguente è documentalmente provato.

Si devono quindi, in accoglimento della domanda della Regione Piemonte, condannare gli imputati, in solido fra loro, al pagamento, a titolo di danno patrimoniale, della somma di Euro 173.299,08.

Venendo al richiesto danno non patrimoniale, la Corte ritiene che non possano esservi dubbi sul fatto che, dalla commissione dei reati qui accertati, dalla loro estrema gravità non solo per le dirette conseguenze, ma anche - come esposto nella precedente parte motiva - per le gravissime responsabilità in capo agli imputati che li hanno determinati, in particolare sotto il profilo delle plurime violazioni, perduranti del tempo, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, la Regione Piemonte abbia subito una grave lesione come Ente le cui finalità istituzionali in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - costituzionalmente ad esso attribuite - sono state da tali reati gravemente lese, anche sotto il profilo dell'immagine dello stesso Ente come percepita da parte della collettività dei suoi amministrati. Sotto questo profilo sussiste certamente quella "lesione" del diritto soggettivo dell'Ente più volte ritenuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte e sopra ricordata; lesione produttiva di danno non patrimoniale oggetto di risarcimento.

Lo stesso Ente Regione, esponenziale, rappresenta inoltre la popolazione che vive e lavora nel suo territorio, rappresenta ontologicamente anche il dolore, il turbamento, l'afflizione che gli eventi tragici, ma causalmente determinati dalle condotte degli imputati, hanno indotto nella popolazione torinese e piemontese, che ha con sbigottimento appreso che in un Paese tra i più industrializzati del mondo, in una Regione che è stata perno e traino dello sviluppo industriale dell'intero Paese, da oltre un secolo e soprattutto dall'ultimo dopoguerra fino ad oggi, in una Provincia che ha visto e vede una altissima concentrazione di piccole, medie e grandi attività produttive; in una città - come quella di Torino - da sempre considerata, non solo dai suoi abitanti (moltiplicatisi nel giro di pochi anni proprio per contribuire a questo sviluppo), una delle principali città industriali del Paese; ebbene, in Italia, a Torino, si è verificato un gravissimo infortunio sul lavoro, che ha comportato la morte atroce di sette lavoratori; evento purtroppo non determinato dalla fatalità, ma da ben precise e accertate responsabilità; e non in un cantiere edilizio improvvisato in cui si lavorava "in nero", bensì in uno stabilimento facente parte di uno dei gruppi multinazionali più grandi nel mondo; stabilimento nel quale le condizioni di lavoro erano - e, come abbiamo accertato, per un periodo non breve - quelle sopra esposte, nella parte motiva precedente.

Ebbene, il dolore, il turbamento, l'afflizione, ma anche la concreta sensazione di insicurezza, di mancanza di tutela prima di tutto della propria integrità fisica sul posto di lavoro, non protetta neppure dagli organismi a ciò preposti e nonostante una completa legislazione antinfortunistica, qui violata, costituiscono, ad avviso di questa Corte, concrete lesioni direttamente e causalmente connesse ai reati qui accertati, come tali determinanti un danno non patrimoniale il cui risarcimento spetta agli Enti territoriali che rappresentano la collettività: la Regione ma anche la Provincia e il Comune.

Turbamento e dolore che, anche se certamente condivisi dall'intera comunità nazionale, come testimoniato dal messaggio di cordoglio del Presidente della Repubblica, si sono rivelati di particolare intensità, profondità e durata nel tempo (come testimoniato dalla partecipazione alle esequie; dalle parole dell'arcivescovo di Torino; dall'attenzione a questo evento da parte dei mezzi di informazione, locali e nazionali, v. anche produzioni in atti) proprio in considerazione della radicata storia industriale appartenente a questo territorio, della tradizione consolidata, risalente negli anni ma tuttora esistente, del lavoro produttivo; storia e tradizione che sono parte integrante e caratteristica della collettività qui rappresentata dagli Enti territoriali e costituiscono, insieme agli altri valori democratici, storici e civili, il contenuto della comune identità.

Appare così opportuno considerare subito anche gli Enti territoriali Provincia e Comune di Torino, per provvedere alla determinazione concreta del danno non patrimoniale, in forza - anche - della analogia di posizioni e, quindi, di lesioni subite: entrambi, come la Regione Piemonte, si sono costituiti parti civili nei confronti di tutti gli imputati e per tutti i reati ascritti, con le richieste, come precisate, per la Provincia di Torino di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in Euro 1.500.000, con richiesta in subordine di provvisoria pari ad Euro 500.000; per il Comune di Torino di risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in Euro 1.500.000 e del danno patrimoniale quantificato (equitativamente) in Euro 50.000, con richiesta in subordine di provvisoria pari ad Euro 560.000.

Anche per la Provincia di Torino si ravvisa una lesione all'immagine, per gli stessi motivi sopra indicati, con riguardo alle competenze, in materia di lavoro, ad essa delegate dalla Regione; anche per il Comune di Torino si ravvisa tale lesione, direttamente incidente sugli obiettivi e le finalità che lo stesso Ente ha statutariamente indicato. Ne è riprova il testo dello Statuto comunale, che si deve riportare per le parti qui di rilievo:

"art. 1 - Il Comune di Torino rappresenta la comunità che vive sul territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale ...

art. 2 - Finalità del Comune: il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:

1. tutelare e promuovere i diritti costituzionalmente garantiti attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione ...
2. contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute ...

7. tutelare l'ambiente di vita e di lavoro, operando per rimuovere le cause di degrado e di inquinamento ...
8. valorizzare, anche sul piano nazionale e internazionale, il patrimonio storico ... culturale e ambientale della città e promuovere la conoscenza delle tradizioni culturali piemontesi e delle altre culture e specificità della comunità cittadina ...

Il Comune di Torino, come indicato nel presente dibattito, ha inoltre concretamente operato proprio in materia di sicurezza sul lavoro con la sottoscrizione di appositi "protocolli di intesa" con altri Enti.

Il Sindaco della Città, sentito all'udienza del 18/9/2009 (v.), ha indicato tale concreto impegno del Comune ed ha altresì (v. subito sopra) confermato la tradizione industriale di Torino: "Torino è una città con una storia industriale molto ampia ... è una città che ... fin dagli anni dell'industrializzazione di massa ... ha fatto della tutela sul posto di lavoro, della sicurezza sul posto di lavoro e dell'ambiente di lavoro uno dei temi organicamente inseriti ... credo di poter dire che questo tema ... è diventato parte della cultura, direi quasi ... uno dei fondamenti della costituzione materiale e culturale di questa città"; riferisce il Sindaco di avere deciso di sospendere i festeggiamenti della città per capodanno, dopo avere consultato l'allora arcivescovo cardinale Poletto e narra del cordoglio cittadino: " ... non sarei neanche in grado di raccontare a memoria tutte le infinite testimonianze attraverso e-mail, attraverso lettere. Alcune mi sono rimaste particolarmente impresse ... me ne ricordo almeno tre o quattro di lavoratori che hanno mandato a me attraverso una lettera i riferimenti per poter versare la loro tredicesima a favore delle vittime.

Individuando nel Sindaco evidentemente un po' il garante ... ricordo naturalmente ... il coinvolgimento direi unanime anche se sobrio come credo sia nelle consuetudini della città ... avere soppresso la festa di capodanno ... è stato un po' il modo di rispondere a questa ondata di commozione che aveva investito la città".

Possiamo ritenere, come prima conclusione, che anche la Provincia e il Comune di Torino abbiano subito, in conseguenza dei reati qui accertati, una grave lesione alla loro immagine, rientrando la tutela della salute dei lavoratori e la sicurezza sul lavoro tra i fini anche da loro perseguiti in nome e a beneficio della collettività da loro rappresentata e amministrata; che la Provincia e il Comune di Torino rappresentino anche il dolore e il turbamento patiti dalle collettività a seguito dell'evento-reato; che anche la Provincia e il Comune di Torino abbiano pertanto subito un danno non patrimoniale causalmente collegato ai reati qui accertati e, quindi, ingiusto e, quindi, da risarcire.

Si tratta ora di quantificare equitativamente tali danni non patrimoniali; la Corte deve osservare che non appare agevole ancorare tali risarcimenti a dei precisi parametri, che sono di difficile enucleazione; né appare convincente quello suggerito dalla Regione Piemonte e relativo ad una sorta di "pecunia doloris" calcolato in un Euro e mezzo per ogni piemontese.

Il percorso che ha portato la Corte a quantificare i danni non patrimoniali patiti dai tre Enti territoriali ha considerato: in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede e che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento; non solo perché non vi era richiesta in tal senso dalle parti civili costituite ma anche perché l'esempio (relativo ad un altro processo) portato dai difensori non è paragonabile (là il fallimento dell'azienda aveva portato gli Enti territoriali a non sottrarre somme agli stretti congiunti delle vittime, non risarciti). In particolare, con riferimento a ciascun Ente, la Corte ha considerato da un lato il dovere istituzionale in materia di sicurezza sul lavoro promanante direttamente dalla Costituzione, oltre che da leggi ordinarie (per la Regione), ovvero delegato dalla Regione (per la Provincia), ovvero assunto nello Statuto e, per scelta, concretamente attuato e operato (per il Comune); dall'altro lato la maggiore o minore "prossimità" fisica dell'Ente rispetto al luogo in cui si è verificato l'incendio, "prossimità" che determina, inevitabilmente, un maggiore turbamento e una più profonda afflizione nella relativa collettività; nel nostro caso, come si è già esposto, aumentati in forza della tradizione industriale propria anche della Regione (e della Provincia), ma più vivamente ancora sentiti nella Città in particolare con riferimento allo stabilimento di corso Regina Margherita, come si è ricordato nel capitolo relativo (v. capitolo 4) storica "acciaieria" cittadina.

Così la Corte ritiene congrua la seguente quantificazione (di gran lunga inferiore a quella richiesta soprattutto dalla Regione, ma anche dalla Provincia; inferiore a quella richiesta dal Comune):

- per il Comune di Torino, complessivi Euro 1.000.000 (unmilione) a titolo di danno non patrimoniale, considerati anche la popolazione residente, l'estensione territoriale e il numero di insediamenti industriali ivi esistenti,
- per la Provincia di Torino, complessivi Euro 500.000 (cinquecentomila) a titolo di danno non patrimoniale, tenendo conto anche della minore prossimità rispetto al Comune;
- per la Regione Piemonte, complessivi Euro 973.300 (novecentosettantatremitrecento) di cui Euro 173.299,08 a titolo di danno patrimoniale e la residua somma a titolo di danno non patrimoniale, considerati da un lato la maggiore estensione territoriale e dall'altro la minore prossimità.

Si deve aggiungere, per il Comune di Torino, che la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale deve essere demandata al giudice civile per la sua precisa quantificazione, non avendo il Comune neppure allegato l'impossibilità di provarne l'ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità, difettandone il presupposto.

Si deve infine respingere la richiesta formulata dalla Regione Piemonte e dalla Provincia di Torino di provvisoria esecutorietà della condanna ex *art. 540 1 comma c.p.p.*, non risultando neppure indicati i "giustificati motivi" su cui si deve fondare; per il Comune di Torino, invece, stante la devoluzione al giudice civile della quantificazione del danno patrimoniale, la condanna al pagamento della somma per il danno non patrimoniale deve essere emessa a titolo di provvisorio, immediatamente esecutiva ex *art. 540 2 comma c.p.p.*

Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno e quindi al pagamento a favore:

- della Regione Piemonte della somma di Euro 973.300;
- della Provincia di Torino della somma di Euro 500.000;
- del Comune di Torino della somma di Euro 1.000.000.

Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido, anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex *art. 541 c.p.p.* (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. *infra*).

B) Sindacati.

Gli ampi stralci di sentenze della Corte di Cassazione sopra riportati nella parte introduttiva a questo capitolo e quindi per riassunto:

- la legittimazione a costituirsi parte civile dei Sindacati dei lavoratori, quali Enti collettivi (associazioni non riconosciute) esponenziali della comunità dei lavoratori;

- gli obiettivi dagli stessi Sindacati perseguiti in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare a tutela della integrità fisica e della salute dei lavoratori, cosicché non solo la loro costituzione nei processi penali aventi ad oggetto infortuni, anche mortali, ma altresì la ritenuta lesione di tali soggetti, quali Enti collettivi proiettati anche e principalmente verso questi fini, in presenza di infortuni anche mortali dovuti proprio alla violazione, da parte degli imputati, della normativa antinfortunistica;

- il conseguente danno causalmente derivato dai reati commessi, in capo a tali Enti collettivi, danno "ingiusto" e, in quanto tale, suscettibile di risarcimento, sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo non patrimoniale; esime questa Corte dal ripetere qui l'intero percorso, giuridico e logico, seguito ed esposto dalla Corte di Cassazione nelle sentenze sopra citate e in parte riportate; percorso e conclusioni peraltro pienamente condivise da questa Corte.

La Corte pertanto, occupandosi subito del caso di specie, osserva come si siano costituite parti civili nel presente processo, nei confronti di tutti gli imputati, chiamando altresì il responsabile civile THYSEN KRUPP AST s.p.a., le tre maggiori organizzazioni sindacali di categoria: FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL, oltre alla Confederazione Unitaria di Base (FLM Uniti-C.U.B.). Per quanto riguarda quest'ultima, infondate appaiono le eccezioni proposte dai difensori degli imputati sulla necessità di effettive iscrizioni a quel sindacato (nel caso di specie) da parte dei lavoratori coinvolti nell'infortunio ovvero comunque presenti nel luogo di lavoro in cui l'infortunio si è verificato; presupposto richiesto dalla sentenza Alienti (v. sopra) ma superato, con motivazione condivisa da questa Corte, con la citata sentenza della stessa Cassazione (v. sopra, n. 22558/2010):

"Ritiene il Collegio che il mutato quadro di riferimento, di cui si è detto sopra, porti a ritenere ammissibile, senza il predetto limite della iscrizione, la costituzione di parte civile dei sindacati nei procedimenti per reati di omicidio e lesioni colpose commesse con violazione della normativa antinfortunistica, dovendosi ritenere che l'inosservanza di tale normativa nell'ambito dell'ambiente di lavoro possa cagionare un autonomo e diretto danno, patrimoniale (ove ne ricorrano gli estremi) o non patrimoniale, ai sindacati per la perdita di credibilità all'azione dagli stessi svolta.

È pacifico che il sindacato annovera tra le proprie finalità la tutela delle condizioni di lavoro intese non soltanto nei profili collegati alla stabilità del rapporto e agli aspetti economici dello stesso, oggetto principale e specifico della contrattazione collettiva, ma anche per quanto attiene alla tutela delle libertà individuali e dei diritti primari del lavoratore tra i quali quello, costituzionalmente riconosciuto, della salute. La tutela delle condizioni di lavoro con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e di prevenzione delle malattie professionali costituisce sicuramente, specie nel momento attuale, uno dei compiti delle organizzazioni sindacali".

Richiamando qui quanto sopra esposto nella precedente parte motiva, in ordine alla estrema gravità dei reati qui accertati, anche sotto il profilo delle verificate gravissime violazioni, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, da parte degli imputati, si deve quindi ritenere che - senza ombra di dubbio - si è verificata una grave lesione personale a carico anche delle organizzazioni sindacali, secondo quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella appena citata sentenza: "Il grave incidente verificatosi ha avuto infatti, secondo il ragionato, meditato, condivisibile punto di vista del giudice di primo grado, innegabile ripercussione sull'immagine e la reputazione delle organizzazioni sindacali inducendo nei lavoratori un effetto di sostanziale sfiducia nelle associazioni di categoria e nella loro idoneità ad incidere con efficacia pratica in materia di sicurezza".

La Corte deve osservare come proprio la gravità delle responsabilità accertate in capo agli imputati del presente processo, causalmente collegate al verificarsi del tragico evento, comportino anche evidentemente proprio una ripercussione negativa sull'immagine e sulla reputazione delle costituite organizzazioni sindacali, tanto più operanti in un territorio ad alta industrializzazione come quello della città e della provincia di Torino (v. subito sopra, nel paragrafo dedicato agli Enti territoriali); tanto più ricordando, ancora una volta, le condizioni di lavoro in quello stabilimento, come esposte e accertate nel presente giudizio (v. parte motiva precedente).

Si deve osservare che, nel caso oggetto della appena citata sentenza della Cassazione, erano emerse anche plurime e inascoltate - dai dirigenti e vertici aziendali - segnalazioni da parte dei Sindacati e dei lavoratori proprio con riferimento alle violazioni della normativa antinfortunistica (v. sopra, è riportata la frase relativa contenuta in sentenza); la Corte, sul punto, richiama quanto già esposto nel capitolo 7 (v. sopra); ritenendo che, secondo il ragionamento logico-giuridico svolto dalla Cassazione nella stessa sentenza, la sussistenza e l'intensità del vulnus all'immagine dei sindacati non dipenda dal numero delle segnalazioni effettuate; richiamando anche quanto già esposto nel paragrafo relativo agli Enti territoriali (v., in particolare per la Regione Piemonte) sulla differenza tra i fini e gli obiettivi che l'Ente - in questo caso il Sindacato - si pone, frustrati dal compimento di reati come quelli per cui qui si procede e il comportamento di un singolo - dipendente ovvero associato.

I costituiti Sindacati chiedono di conseguenza il risarcimento del danno non patrimoniale determinatosi a seguito della lesione e lo quantificano, per ciascuno, in Euro 150.000, con richiesta subordinata di provvisoria pari ad Euro 75.000.

Anche per la quantificazione del danno non patrimoniale a ristoro dei Sindacati non appare agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte, anche qui, ha considerato in primo luogo, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento e tenesse conto - anche - della storia e della tradizione industriale della città in cui i reati sono stati commessi; tradizione industriale (v. nel paragrafo precedente) che significa parallelamente storia e tradizioni radicate anche delle organizzazioni sindacali sullo stesso territorio, in particolare attive proprio sul tema della sicurezza sul lavoro (come riferito anche dal Sindaco all'udienza del 18/9/2009, v.), oltre che sui temi contrattuali ed economici. La Corte non ha ritenuto di dover

operare alcuna distinzione all'interno di posizioni sostanzialmente analoghe ed ha così ritenuto congrua una quantificazione, equitativa, per ciascuno dei Sindacati, di Euro 100.000 (centomila).

Si deve respingere la richiesta formulata dai Sindacati di provvisoria esecutorietà della condanna ex *art. 540 1 comma c.p.p.*, non risultando neppure allegati i "giustificati motivi" su cui si deve fondare.

Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIA SPECIALI TERNI s.p.a., al risarcimento del danno e quindi al pagamento a favore:

- di FIM-CISL della somma di Euro 100.000, a titolo di danno non patrimoniale;
- di FIOM-CGIL della somma di Euro 100.000, a titolo di danno non patrimoniale;
- di UILM-UIL della somma di Euro 100.000, a titolo di danno non patrimoniale;
- di FLMU-Uniti CUB della somma di Euro 100.000, a titolo di danno non patrimoniale.

Consegue a tale statuizione civile la condanna degli stessi imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIA SPECIALI TERNI s.p.a., anche al pagamento delle spese di costituzione e difesa a favore delle stesse parti civili, ex *art. 541 c.p.p.* (per la liquidazione si provvede in apposito capitolo, v. *infra*).

C) Medicina Democratica.

La posizione giuridica di Medicina Democratica - Movimento di Lotta per la Salute - si presenta del tutto analoga a quella dei Sindacati. Si tratta di una Associazione costituita fin dagli anni 70 dello scorso secolo la cui attività si rivolge ad obiettivi che si traggono dallo Statuto e per quanto qui rileva (richiamando l'intera documentazione prodotta in atti) dall'*art. 3*: "L'Associazione non ha fini di lucro ... essa persegue i seguenti scopi:

a) la promozione e la tutela della salute in ogni ambito di lavoro, sociale e di vita L'Associazione tutela questi diritti costituzionalmente garantiti a ogni cittadina e a ogni cittadino, con particolare riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori ... opponendosi ogni qualvolta questi diritti siano lesi e, in primis, il diritto alla salute (*ex art. 32 Cost.*) ...

b) la promozione della prevenzione da ogni agente di pericolo/rischio e tossico/nocivo in ogni ambiente di lavoro e di vita, anche attraverso iniziative di informazione e formazione a ciò finalizzate; ...

L'Associazione persegue altresì i seguenti scopi:

a) promuove l'informazione e favorisce la partecipazione di cittadine e cittadini per affermare gli scopi suddetti nonché la loro propria autodeterminazione e qualità della vita, attraverso il rigoroso rispetto dell'ambiente e della salute individuale e collettiva, per contribuire ad attuare un sistema produttivo ecocompatibile ovvero un sistema sociale con al suo centro il rispetto e l'affermazione della dignità e del benessere psicofisico della persona; ... "

Scopi statuari effettivamente e concretamente perseguiti dalla Associazione Medicina Democratica, su tutto il territorio italiano e anche, in particolare, in quello piemontese, come documentato nel presente dibattito dalla vasta produzione in atti, cui la Corte deve qui riferirsi, senza doverla elencare dettagliatamente.

Scopi statuari e concreta attività svolta dall'Associazione certamente lesi dai reati qui accertati, come esposto da questa Corte nella parte motiva che precede, richiamata integralmente, in particolare sotto il profilo delle gravissime violazioni, dolose e colpose, della normativa antinfortunistica, addebitate e accertate in capo agli imputati e che hanno determinato le tragiche conseguenze oggetto di questo processo.

Così, come già affermato dalla Corte di Cassazione proprio con riferimento alla stessa Associazione Medicina Democratica nella recente sentenza n. 1117/2010: "Questa Corte di legittimità ha statuito che gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantano un diritto patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, come avviene nel caso in cui offeso sia l'interesse perseguito da un'associazione storicamente circostanziata, assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità del sodalizio"; e, ancora con riferimento al danno non patrimoniale: " ... per quanto attiene al danno non patrimoniale di cui al già citato *art. 2059 c.c.*, alla luce dell'*art. 2 della Cost.* che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, non può più essere identificato secondo la tradizionale restrittiva lettura dell'*art. 2059 c.c.* in relazione all'*art. 185 c.p.*, soltanto come il danno morale soggettivo, sicché l'ambito del danno non patrimoniale rientra, oltre al danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale conseguono pregiudizi non suscettibili di valutazione economica. E tale lesione deve essere riconosciuta come possibile anche in danno alle persone giuridiche e in genere agli enti collettivi, pregiudizio non patrimoniale che non coincide con la "pecunia doloris" bensì ricomprende qualsiasi conseguenza pregiudizievole di un illecito che, non prestandosi ad una valutazione monetaria basata su criteri di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento ma di riparazione".

Nel presente processo Medicina Democratica si è costituita parte civile chiedendo la condanna, in solido, di tutti gli imputati e del responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a. al pagamento della somma di Euro 250.000, determinata in via equitativa, di cui Euro 150.000 per danni patrimoniali ed Euro 100.000 per danni non patrimoniali; in via subordinata, al pagamento di una provvisoria pari ad Euro 100.000.

Così come già ritenuto per la richiesta del Comune di Torino (v. sopra), anche la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla Associazione Medicina Democratica deve essere demandata al Giudice civile per la sua precisa quantificazione, non avendo la parte civile provato l'impossibilità di determinazione dell'ammontare e non dovendosi, di conseguenza, procedere secondo equità, difettandone il presupposto.

Anche per la quantificazione del danno non patrimoniale a ristoro della Associazione Medicina Democratica non appare agevole né immediato individuare dei precisi parametri cui ancorarsi; la Corte, anche qui, ha considerato in primo luogo, in generale, la rilevante gravità dei reati, anche sotto il profilo delle responsabilità, in vista di una quantificazione che tenesse conto di tutte le circostanze esaminate nella parte motiva che precede, che escludesse un valore meramente simbolico di tale risarcimento e invece fosse di concreto aiuto alla prosecuzione delle attività statuarie; tenesse conto - anche - della concreta attività svolta - come documentata, v. - da Medicina Democratica negli ultimi decenni; tanto da

apparire congrua una determinazione pari ad Euro 100.000, corrispondente a quella richiesta e uguale a quella riconosciuta a ciascuna organizzazione sindacale (v. sopra).

Stante la devoluzione al giudice civile della quantificazione del danno patrimoniale, la condanna al pagamento della somma per il danno non patrimoniale deve essere emessa a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva ex art. 540 2 comma c.p.p.

Si devono quindi condannare gli imputati, in solido fra loro e con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., al pagamento, a favore della Associazione Medicina Democratica, della somma di Euro 100.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

– Omissis –

P.Q.M.

– Omissis –

Visti gli art. 538 e segg. c.p.p.;

condanna gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

1) a favore di REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2 comma c.p.p. della somma di complessivi Euro 973.300 (novecentosettantatremilatrecento), quale liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p.

2) a favore di PROVINCIA DI TORINO, in persona del Presidente pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2 comma c.p.p. , della somma di Euro 500.000 (cinquecentomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale; respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p.

3) a favore di COMUNE DI TORINO, in persona del Sindaco pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 539 2 comma c.p.p. , a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva ex art. 540 2 comma c.p.p. , della somma di Euro 1.000.000 (unmilione) quale liquidazione del danno non patrimoniale;

rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale.

Condanna gli imputati, in solido fra loro e in solido con il responsabile civile THYSSEN KRUPP ACCIAI SPECIALI TERNI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

4) a favore di FIM-CISL, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2 comma c.p.p. , della somma di Euro 100.000 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale; respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p.

5) a favore di FIOM-CGIL, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2 comma c.p.p. , della somma di Euro 100.000 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale; respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p.

6) a favore di UILM-UIL, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2 comma c.p.p. , della somma di Euro 100.000 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale; respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p.

7) a favore di FLMU Uniti - CUB, in persona del segretario pro-tempore, con condanna al pagamento, ex art. 538 2 comma c.p.p. , della somma di Euro 100.000 (centomila) quale liquidazione del danno non patrimoniale; respingendo la richiesta di provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p.

8) a favore di ASSOCIAZIONE MEDICINA DEMOCRATICA - MOVIMENTO PER LA SALUTE - ONLUS in persona del legale rappresentante pro-tempore, con condanna ex art. 539 2 comma c.p.p. a titolo di provvisoria, immediatamente esecutiva ex art. 540 2 comma c.p.p. , della somma di Euro 100.00 (centomila), quale liquidazione del danno non patrimoniale;

rimettendo le parti innanzi al Giudice Civile per la liquidazione del danno patrimoniale, ex art. 539 1 comma c.p.p.

9) a favore di CH. G. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p. , con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p. , della complessiva somma Euro 237.300 (duecentotrentasettemilatrecento), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi; a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

10) a favore di T.R.G. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p. , con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p. , della complessiva somma di Euro 221.400 (duecentoventunomilaquattrocento), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi; a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

11) a favore di C.F.D. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p. , con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p. , della complessiva somma di Euro 100.525 (centomilacinquecentoventicinque), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi;

a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

12) a favore di S.F. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p. , con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p. , della complessiva somma di Euro 77.055 (settantasettemilacinquantacinque), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi; a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

13) a favore di R. P. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p. , con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p. , della complessiva somma di Euro 141.450 (centoquarantunomilaquattrocentocinquanta), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi;

a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

14) a favore di B.P. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p. , con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p. , della complessiva somma di Euro 154.430 (centocinquantaquattromilaquattrocentotrenta);

a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

15) a favore di P.S. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p., della complessiva somma di Euro 233.735 (duecentotrentatremilasettecentotrentacinque), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi;

a titolo di liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale;

16) a favore di P.G. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p., della complessiva somma di Euro 76.600 (settantaseimilaseicento), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi; a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

17) a favore di DI F. R. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p., della complessiva somma di Euro 87.795 (ottantasettemilasettecentonovantacinque), comprensiva di rivalutazione e interessi legali ad oggi; a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

Condanna gli imputati, in solido fra loro, al risarcimento del danno a favore delle seguenti parti civili costituite:

18) a favore di B.O. A. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p., della somma di Euro 50.000 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale (con esclusione del danno biologico, non richiesto in questa sede);

19) a favore di A.G. con condanna al pagamento, ex art. 538, 2 comma, c.p.p., con provvisoria esecutorietà ex art. 540 1 comma c.p.p., della somma di Euro 50.000 (cinquantamila) a titolo di liquidazione del danno non patrimoniale;

– Omissis –

Trib. Torino, Sez. IV civile, 20 febbraio 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Quarta Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MAURA SABBIONE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33063/2010 promossa da:

FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. BRIAMONTE MICHELE e dell'avv. CARBONARO MARCO, VIA DEL CARMINE 2 10122 TORINO; elettivamente domiciliata in VIA DEL CARMINE N. 2 10122 TORINO presso il difensore avv. BRIAMONTE MICHELE

ATTORE/I

contro

RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA SPA (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. FERRO NATALIA e dell'avv. SIMONOTTI ANNA MARIA (...) VIALE MAZZINI 14 00195 ROMA; elettivamente domiciliata in VIA BLIGNY, 8 10122 TORINO presso il difensore avv. FERRO NATALIA

C. F. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FERRO NATALIA e dell'avv. SIMONOTTI ANNA MARIA, VIALE MAZZINI 14 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA BLIGNY, 8 10122 TORINO presso il difensore avv. FERRO NATALIA

M. S. (C.F. ...), con il patrocinio dell'avv. FERRO NATALIA e dell'avv. SIMONOTTI ANNA MARIA, VIALE MAZZINI 14 00195 ROMA; elettivamente domiciliato in VIA BLIGNY, 8 10122 TORINO presso il difensore avv. FERRO NATALIA

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, depositato il 15/12/2010 la spa Fiat Group Automobiles ha convenuto in giudizio la spa RAI, il sig. C. F. e il sig. M. S., per sentire accertare la responsabilità solidale dei predetti convenuti nei confronti di essa società ricorrente, onde ottenere la loro condanna solidale al pagamento in proprio favore di euro 20.000.000 (venti milioni) o della maggiore o minor somma ritenuta equa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c.; la emissione dell' ordine di completa rimozione, dal sito Internet della trasmissione A., del filmato della puntata del 2 dicembre 2010; la pubblicazione, della emananda sentenza di condanna, sui giornali: "La Stampa", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera" e "Quattroruote", a spese dei convenuti; il tutto con vittoria di spese, onorari e competenze tutte, oltre IVA e CPA come per legge.

L'attrice allega che la gara di velocità, di cui alla trasmissione oggetto di causa, tra le vetture Alfa Mito (forse) QV (di essa Fiat Group), Mini Cooper e Citroen DS3 (queste due ultime di Case Automobilistiche concorrenti), svolta sul circuito - nell'occasione bagnato e/o innevato- di Vairano, è stata teletrasmessa diffondendo risultati inattendibili per quelle tipologie di veicoli destinati non alle competizioni ma all'uso quotidiano su strada, e, di conseguenza, lamenta la diffusione ad opera dei convenuti, di dati tendenziosamente parziali e distorti, a sfavore di essa Fiat Group, tanto da risultare falsamente denigratori. A dire della attrice, nella predetta trasmissione di RAIDUE, seguita da più di 5 milioni di persone, i sigri F. e S., omettevano -infatti- di, doverosamente, riferire tutti i dati significativi dei tre veicoli in gara (quali la cilindrata, la sicurezza, il design, il confort, la meccanica) e, maliziosamente, si limitavano a "rappresentare" l'unico dato sfavorevole alla Alfa Mito, relativo alla velocità massima delle singole automobili, in una ottica di discredito della vettura Mito Alfa Romeo e della intera Fiat Group.

Allega ulteriormente la spa Fiat Group che è pur vero, secondo quanto affermato nella trasmissione predetta, che sul numero del giugno 2010 del periodico Quattroruote, era stato effettivamente pubblicato il resoconto di una sfida tra una Alfa Mito, una Mini Cooper e una Citroen DS3, effettuata sul circuito di Vairano, ma, in tale precedente competizione, a differenza di quella di A., si era trattato di una gara su terreno asciutto, tra autovetture con cilindrata e caratteristiche ben identificate.

Non nega l'attrice che, anche in tale precedente occasione, i tempi di percorrenza delle tre autovetture fossero stati sfavorevoli alla Alfa Mito, nel senso che la vettura Fiat era risultata meno veloce delle altre due, con un ritardo di circa 3 secondi sull'intero percorso.

L'attrice rileva che, tuttavia, la prova su strada condotta da Quattroruote non era affatto stata "incentrata" soltanto sulla velocità di percorrenza del giro, per essere invece stata volta a confrontare e a valutare una ben più vasta serie di parametri e caratteristiche delle tre automobili in gara: dalle prestazioni tecniche di ripresa e frenata, ai consumi, al prezzo, al "confort" dell'abitacolo e del posto guida, agli accessori, alle dotazioni di sicurezza. E, proprio in base alla valutazione complessiva di tutti i fattori sopra indicati, nella rivista Quattro Ruote, era stata formulata in riferimento ad ogni veicolo, una sorta di "pagella", che aveva attribuito all'Alfa Mito il punteggio complessivo più alto (e, precisamente, di 85/100, mentre la Citroen e la Mini avevano ottenuto rispettivamente 83 e 82 punti su 100). Tale valutazione complessiva favorevole ad Alfa Mito, peraltro, era stata taciuta in A., dove era stato appunto prospettato, del tutto parzialmente e inventieramente, il solo dato negativo. Anche il commento dei giornalisti di Quattroruote, favorevole all'Alfa Mito, con il mettere in evidenza che se, in gara, l'auto più veloce era stata la Mini, peraltro, quando si passava "dalla pista alla strada" entravano "in gioco altri fattori e, allora, la situazione si ribalta"(va),... "favorendo la Mito, meno estrema, forse, ma più vivibile", era stato taciuto.

Lamenta, in particolare, parte attrice che il sig. F., dallo studio di RAIDUE, abbia artatamente riferito : "nella nostra corsa è arrivata per prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito"; che lo stesso sig. F., alle osservazioni dell'ing. on. Roberto Castelli, sulla inattendibilità della competizione su strada bagnata e sulla oggettiva non comparabilità delle tre autovetture anche in funzione della omessa indicazione dei dati minimi caratterizzanti, abbia ribattuto, così diffondendo ai telespettatori l'errato messaggio, che analogo test era già stato effettuato - tra le medesime 3 autovetture- dalla prestigiosa Rivista Quattroruote, sullo stesso circuito, con l'identico pilota, stessi cronometri e mezzi di rilevazione, e, che, in tale precedente occasione, il risultato era stato altrettanto negativo per l'Alfa Mito; che il sig. F. abbia chiosato ironicamente tale negativa qualità prestazionale dell'Alfa Mito in confronto alle altre due vetture, con le parole: " s'è beccata tre secondi".

Si duole inoltre parte attrice che il sig. S. abbia supportato il sig. F. nel riferire tendenziosamente di un analogo test della autorevole Rivista Quattroruote; lamenta infine che i parziali risultati "della sola velocità" negativi per la Alfa Mito, siano stati direttamente proiettati sugli schermi di A., sfavorevolmente suggestionando i telespettatori. Lamenta parte attrice che la emittente RAIDUE e i giornalisti convenuti abbiano così indebitamente diffuso un messaggio negativo per la Alfa Mito e omesso, invece, di esplicitare le caratteristiche positive della medesima autovettura; asserisce che in tale modo è stato illecitamente diffuso un messaggio denigratorio per il Gruppo Fiat.

Asserisce, ulteriormente, l'attrice che i convenuti hanno altresì omesso di correttamente effettuare la doverosa precisazione che il ritardo di tre secondi "accumulato" dalla Alfa Mito derivava, comunque, anche dalla sua minore cilindrata (come suggerito dall'ing. C.), nonché dalla presenza, sulla sola vettura di essa Fiat, di un limitatore tecnico di velocità installato per motivi di sicurezza (cosiddetto ESP traction control). Per contro, anche tale ultimo elemento, correttamente evidenziato dalla Rivista Quattro Ruote accompagnandolo con il commento che "se su strada" (il dispositivo ESP) "rende (la Alfa Mito) più stabile e sicura, in pista penalizza un po' la guida e i tempi sul giro", era stato taciuto in A.

La attrice sostiene che i convenuti debbano rispondere di tali fatti ai sensi degli articoli 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c, nonché (peraltro nella sola comparsa conclusionale) ex art. 2598 cc; invoca, dunque, la responsabilità extracontrattuale della spa RAI (quale datrice di lavoro), nonché dei sigg.ri F. e S., per avere gli stessi, nell'ambito della trasmissione "A." del 2/12/2010, in onda su RAI DUE - il primo quale giornalista di redazione e il secondo quale conduttore, in tema di sfide poste dalla crisi al "Sistema Italia"- e, segnatamente, di prospettive relative al futuro della Fiat, tendenziosamente trasmesso e commentato un filmato informativo incentrato su una gara di velocità, apparentemente significativo della "qualità del prodotto", ma in realtà contenente una presentazione artatamente negativa, direttamente, delle prestazioni dell'auto Mito dell'Alfa Romeo, ed, indirettamente, della capacità di ricerca tecnologico - innovativa dell'intero Gruppo Fiat; il tutto cagionando un grave pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale in funzione della avvenuta compromissione della reputazione progettuale e commerciale di essa attrice.

Parte convenuta, costituendosi, in fatto, non contesta in maniera specifica (cfr. verbali 10/3/2011 e 14/3/011) che la trasmissione di A. per cui è causa sia stata seguita da più di 5 milioni di spettatori e poi inserita nel sito Internet di A.; non contesta che il sig. F., personalmente, abbia contattato i sigg.ri Minerbi e Paoli (rectius Pascali, secondo quanto rettificato dai convenuti, alla pag. 11 della comparsa costitutiva, e indi recepito dalla controparte) per organizzare una gara automobilistica apparentemente riprodotte quella della Rivista 4 Ruote; non contesta che il sig. Marco Pascali, nella qualità di pilota, durante la competizione della gara in onda su A., abbia espresso - sull'Alfa Mito - al trasportato sig F., commenti relativi all'auto Fiat e, che tali commenti non siano stati teletrasmessi (peraltro, negli atti difensivi finali, parte convenuta, materialmente inserendo nel fascicolo il DVD del filmato non silenziato, integrante l'allegato E alle osservazioni di uno dei consulenti di parte, afferma che tali commenti erano se mai negativi e non positivi per Fiat, e sostiene, secondo quanto infra meglio specificato al punto "condotta illecita" ex art. 2043 cc, che se mai, tale atteggiamento del dott F., sarebbe di per sé stesso idoneo a dimostrare la mancanza, in capo allo stesso soggetto, dell'elemento psicologico dell'illecito); ed, in diritto, non nega che alla fattispecie possano essere astrattamente applicabili gli artt. 2043, 2049, 2055 e 2059 c.c, negando unicamente l'applicabilità del disposto dell'art. 2598 cc per non potersi "dilatate" alla fattispecie la disciplina della concorrenza sleale; non contesta, anzi esplicitamente lo allega, che all'epoca

della trasmissione 2/12/2010 di A., per Fiat Group fosse in atto un fenomeno di calo delle vendite, e, neppure sostiene che tale andamento negativo del mercato fosse venuto a cessare dopo la puntata di A.; prospetta peraltro (cfr. in particolare comparsa conclusionale alla pag. 4), pur senza direttamente allegarlo, che la riconducibilità eziologica di tale fenomeno sia riconducibile alle errate scelte gestionali e di innovazione tecnologica di Fiat; nega, comunque, di dovere rispondere dell'evento, sul presupposto che, a suo dire, del tutto lecitamente, la gara di A. aveva riguardato il solo parametro della velocità, secondo quanto segnatamente affermato dal sig. F., e asserisce, che, comunque, l'attribuire una minore velocità ad un modello di autovettura non significava ancora attribuirle necessariamente un minor livello "di qualità".

Parte convenuta, inoltre, osserva che, comunque, anche a volere ritenere, quello della velocità, come parametro simbolo di un veicolo, il "valutare" (in negativo) "una sola autovettura" della intera gamma produttiva di una Casa Automobilistica, non significava ancora esprimere giudizi negativi su tutte le altre, e cioè in definitiva esprimere un "indice di qualità" (negativo) della intera Casa produttrice, spa Fiat Group, della quale, pacificamente fa parte la Alfa Romeo.

Il Giudice designato, presa visione degli atti introduttivi, ritenuto che le allegazioni e le difese svolte dalle parti richiedevano una istruzione non sommaria, ha fissato udienza ex art. 183 cpc, disponendo la conversione del rito e rinviando la causa al 10/03/2011. In tale udienza e in quella successiva (in data 14/3/2011) le parti hanno chiarito il "non contestato", indi rinunciando ai termini ex art. 183 cpc.

All'esito il GI, ritenuto che, sulla base delle circostanze documentalmente dimostrate e ritenute pacifiche tra le parti, i capi di prova testimoniale dedotti risultavano irrilevanti, dichiarava chiuse le prove orali.

Nel prosieguo della istruttoria, è stata espletata una duplice CTU di carattere tanto ingegneristico quanto economico, affidata ad un Collegio di esperti composto dal prof. Francesco Profumo, dal prof. Federico Cheli e dal prof. Salvatore Vicari, rispettivamente, al momento del conferimento dell'incarico, Rettore del Politecnico di Torino, docente del Politecnico di Milano, e docente della Università Bocconi di Milano. La CTU è stata svolta nell'ampio contraddittorio delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 195 cpc, avendo l'attrice nominato quale proprio CTP il sig. Ludovico de Adamich, e avendo la parte convenuta nominato quale proprio CTP il prof. Paolo B. Pascolo dell'Università di Udine; il prof. Giuseppe Volpato dell'Università Ca' Foscari di Venezia, il prof. Renato Fiocca dell'Università Cattolica di Milano, il dott. Siegfried Sthor e il sig. Marco Pascali; nomina quest'ultima, peraltro, in seguito, oggetto di rinuncia.

Previa concessione - su richiesta - di proroga dei termini assegnati ai CTU e ai CTP per gli incumbenti di cui all' art. 195 cpc, la causa è stata rinviata all'udienza del 15/11/2011 per trattazione; nella stessa udienza la causa, sulle eccezioni e richieste delle parti, veniva assunta a riserva dal GI.

Indi, il GI, sciogliendo la riserva, respingeva, ritenendole infondate, le istanze di fissazione di udienza di chiarimenti sulle questioni tecniche affidate ai CTU, e/o di supplemento di CTU, con la motivazione che tutte le osservazioni critiche delle parti, e, segnatamente quelle dettagliatamente richiamate nell'ordinanza 15/11/2011, risultavano avere già trovato esauriente risposta nelle osservazioni e valutazioni conclusive puntualmente sviluppate dagli esperti di ufficio, nell'ambito degli elaborati peritali svolti secondo la regolare scansione delle fasi e dei termini già ampiamente concessi, ex art. 195 cpc. Le parti hanno - infine - precisato le loro conclusioni all'udienza del 22/11/2011 nella quale la causa è passata in decisione avendo il GI assegnato termini di giorni 50 per le comparse conclusionali e ulteriori giorni 20 per le memorie di replica.

Devono preliminarmente essere respinte le argomentazioni critiche svolte negli atti difensivi finali, invero non sfociate in una specifica richiesta di dichiarazione di inammissibilità, inerenti alle indagini peritali di ufficio in punto "danno patrimoniale" per essere le stesse, asseritamente, risultate esplorative in punto quantificazione danni patrimoniali e/o comunque dagli esperti svolte debordando dai quesiti assegnati dal GI, dal momento che, a differenza di quanto argomentato dalla parte convenuta, i quesiti affidati ai CTU sono consistiti nella richiesta di una serie di accertamenti di situazioni di fatto e di valutazioni tecniche, in funzione delle allegazioni e documentazioni di causa, nonchè delle circostanze risultate provate, ex art. 115 cpc, per mancata specifica contestazione della controparte, secondo quanto infra specificato.

Devono altresì essere respinte le istanze di assunzione di prove orali formulate dai convenuti, per i motivi già esposti nel verbale 14/3/2011, in particolare per risultare - tali capi di prova - all'esito delle già acquisite risultanze istruttorie, irrilevanti in quanto riferiti a circostanze (l'essere l'auto Fiat, messa a confronto con quelle delle Case Automobilistiche concorrenti, una Alfa Mito QV; l'avere parte convenuta rivolto, prima e dopo la trasmissione, alla Fiat in persona di un suo significativo rappresentante, un invito ad intervenire e/o a predisporre un testo di "difesa - rettifica" da diffondere in una successiva trasmissione di A.) pacifiche in causa, per essere state ammesse - ai sensi dell'art. 115 cpc - dall'attrice. All'udienza del 14/3/2011, fissata per chiarire i fatti non specificamente contestati, parte Fiat, su tali specifiche allegazioni della controparte, ha infatti unicamente dichiarato di non essere in grado di assumere alcuna posizione.

Nel merito, poiché quello dedotto in causa è un comportamento asseritamente illecito e foriero di danni, corretta è risultata la qualificazione dei fatti posti a fondamento della attorea domanda in base alle disposizioni normative citate dalla Fiat Group, ad eccezione dell'art. 2598 cc, invero richiamato unicamente nella comparsa conclusionale dalla medesima parte attrice, che, pure, nell'atto introduttivo, aveva condivisibilmente riferito che, non essendo Rai un concorrente di Fiat, non poteva invece venire in rilievo la fattispecie speciale della concorrenza sleale per mancanza dei presupposti, con la conseguenza che residuava la sola ipotesi della responsabilità di cui all'art. 2043 cc, come da Cass. Civ. 21392/2005.

Segnatamente, la fattispecie va inquadrata nella previsione degli articoli 2043 cc. (essendo stato prospettato un fatto illecito, dei sigg.ri S. e F., collegato con nesso causale ad un danno ingiusto), 2049 cc (essendo stata prospettata, nei confronti della RAI, la responsabilità del datore di lavoro per fatto illecito del/i dipendente/i), 2055 cc (essendo stata prospettata la messa in opera di un illecito fatto dannoso commesso da una pluralità di convenuti), 2059 cc (essendo stato richiesto il risarcimento anche di un danno non patrimoniale).

Consegue a tale inquadramento che l'attrice è tenuta a provare (trattandosi di fatti costitutivi della sua domanda), tanto per il sig.F. quanto per il sig.S.:

I/ la condotta illecita, dolosa o colposa;

II/ l'evento dannoso;

III/ la esistenza di un rapporto causale tra la prima e il secondo.

Al fine di valutare le circostanze fattuali di cui sopra, e, segnatamente, la condotta dei convenuti, deve, dunque, essere compiuto un esame dei singoli comportamenti, delle singole parole pronunciate e della valenza delle immagini proiettate nel corso della trasmissione per cui è causa, la cui portata tecnica è stata sottoposta ad un collegio di Esperti di Ufficio.

I CTU, in estrema sintesi, hanno concluso affermando che l'informazione veicolata nel corso della trasmissione A. era oggettivamente incompleta e parziale e quindi atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture; che tale non vera informazione, in quanto denigratoriamente difforme dal vero, aveva generato, per il sub - brand Mito, un danno d'immagine manifestatosi in un cambiamento nella percezione dei clienti, pari all'1,2% dei telespettatori, coerente con una discontinuità di risultati in termini di minori immatricolazioni; che non vi erano peraltro elementi per ritenere che il danno d'immagine avesse riguardato il family brand Alfa Romeo e il Gruppo Fiat, se non nei limiti del danno sofferto dal sub - brand Alfa Mito.

Deve ora essere esaminata disgiuntamente la rispettiva posizione dei sigg.ri F. e S., ai fini di valutare la eventuale rispettiva attribuibilità, a ciascuno degli stessi, dei fatti di cui sopra. A/ Posizione del sig. C. F.

I/ condotta illecita, prima parte: valutazione della diffamatorietà delle dichiarazioni.

In ordine alla ricostruzione del fatto si osserva:

Risultano provate, ai sensi dell'art. 115 cpc, le seguenti circostanze in quanto non specificamente contestate: a/ la "competizione" di A. si è svolta in condizioni atmosferiche diverse rispetto a quella della Rivista Quattro Ruote, ma tale condizione ambientale è stata taciuta ai telespettatori; b/ il sig. F. ha direttamente organizzato la competizione automobilistica, in onda, il 2/12/2010, su A., e, così, ha contattato i sigg.ri Minerbi e Pascali, dei quali l'ultimo, effettuando, quale conducente, nella gara di A., in ordine successivo, la guida di ciascuno dei veicoli in competizione, ha espresso "a caldo", sull'Alfa Mito, una serie di commenti peraltro non teletrasmessi e neppure riferiti dal sig. F., che pure, quale "trasportato", li aveva direttamente ascoltati. Osserva il Tribunale che, su tale ultimo punto, parte convenuta molto ha argomentato circa la necessità del deposito, da parte dei CTU, anche di un allegato di parte, denominato E (acquisito dai CTU - su accordo delle parti - ma poi non depositato, e, comunque, materialmente, da parte convenuta, inserito nel fascicolo insieme alla memoria di replica) relativo al contenuto dei dialoghi silenziati tra il giornalista F. e il collaudatore Pascali. Afferma, in particolare parte convenuta che le "silenziate" parole, nell'occasione espresse dal collaudatore Pascali, contenevano anche, sulle qualità dell'Alfa Mito, "diversi commenti molto negativi", la cui trasmissione, in quanto proveniente da fonte del tutto attendibile, avrebbe certo nuociuto alla Fiat e, proprio in funzione di tale avvenuto silenziamento, in totale difformità rispetto alle allegazioni attoree, conclude asserendo che vi sarebbe, dunque, in atti la prova "dell'assenza della volontà" in capo al sig. F. "di denigrare l'attrice o i suoi prodotti", con la conseguenza che l'illecito dovrebbe in ogni modo, essere escluso per mancanza dell'elemento psicologico.

La argomentazione non può essere condivisa.

Infatti, anche a voler ritenere (in adesione alla tesi convenuta) quale dato acquisito in causa che i dialoghi silenziati fossero in tutto o in parte sfavorevoli a Fiat, rilevato che l'illecito della diffamazione non esige un dolo specifico e come tale non richiede necessariamente "l'*animus diffamandi*" di colui che diffonde informazioni di per sé stesse autonomamente denigratorie, "consumandosi" invece allorquando si verifica, come nel caso di specie si è verificato, la diffusione di una manifestazione autonomamente idonea ad offendere, non può che essere ritenuto che in capo al sig. F. si sia pienamente realizzato l'elemento psicologico dell'illecito, consistente nel "nesso psichico" nel quale concorrono, come due indispensabili componenti, il momento conoscitivo e il momento volitivo in riferimento a uno specifico evento. Il sig. F. (cfr. dialogo di cui infra, al punto a/ della voce "esame del filmato", in cui il dottor F. "zittisce" l'ing. C. con le parole: "lei non se ne intende di macchine") si è infatti prospettato come un intenditore di autoveicoli (momento conoscitivo) e si è concludentemente attivato (momento volitivo) per "costruire" la gara di A., per commentarla, per presentarla come tecnicamente sovrapponibile a quella di Quattroruote.

Neppure, osserva il Tribunale con autonoma motivazione, si può sostenere, come invece ha sostenuto parte convenuta, che gli effetti dannosi della comunicazione di non vere notizie denigratorie - compiuta dal sig. F. a danno di Fiat -, possano essere annullati o compensati dalla diversa "virtuosa condotta" dell'offensore, in concreto, nel caso di specie, consistente nell'aver, il sig. F., omesso di mandare in onda alcune autorevoli impressioni e valutazioni di un soggetto terzo, che asseritamente, avrebbero "semmai confermato, se non addirittura peggiorato, il giudizio critico sull'auto" (Fiat).

In conclusione, al pacifico avvenuto silenziamento, nella puntata 2/12/2010, dei commenti dell'autorevole collaudatore Pascali, il Tribunale ritiene di non attribuire alcuna valenza, in quanto si tratta di una circostanza irrilevante, e, comunque, come risulta dalle stesse parole della parte convenuta sopra riportate tra virgolette, perplessa. Si ritiene pertanto, di conseguenza, che, del tutto correttamente, i CTU abbiano omesso di depositare l'allegato di parte relativo al contenuto dei dialoghi sopra riportati in quanto irrilevante e si prescinda dalla valutazione del contenuto di tali frasi silenziati non teletrasmessi, in positivo (secondo la tesi attorea) o in "neutro", oppure addirittura in negativo (secondo la tesi di parte convenuta).

Risulta altresì dimostrato, dal tenore della documentazione prodotta (doc. n. 4, articolo del giugno 2010) che, la Rivista Quattroruote richiamata - nel corso della trasmissione A. - per avvalorare la prospettazione - per confronto - negativa della vettura Alfa Mito, aveva - invece - attribuito, nel paragone tra le tre autovetture, un punteggio positivo e più favorevole proprio alla vettura della Fiat Group. Risulta inoltre dall'esame del filmato riprodotto la trasmissione 2/12/2010 di A. (doc n 2 di parte attrice, consistente in chiavetta USB contenente file audio - video) che il sig. F.: "a" ha zittito l'ing. C., che "difendeva" il prodotto FIAT, anche puntualizzando che le tre vetture in gara non erano paragonabili, in quanto, come del resto ammesso anche dal sig. F., la Citroen e la Mini avevano una cilindrata di 1600 e la Alfa Mito di soli 1400 (cm cubi); ha svilito il valore dell'intervento dello stesso ing. C., attribuendo invece valenza tecnica alle proprie valutazioni, coll'asserire: "lei non se ne intende di macchine"; "b" dopo essere salito personalmente a bordo di tutte e tre le vetture in gara, manifestando, con gesti ed espressiva mimica facciale, uno stato interno di una certa apprensione e così conferendo

ulteriore vivacità e pregnanza alle immagini della competizione teletrasmessa, ha dettagliatamente affermato e rappresentato ai telespettatori che la prova effettuata da A. era identica a quella realizzata da Quattroruote (con le parole: "... questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato ..."), implicitamente asserendo che i modelli delle vetture coinvolte erano gli stessi utilizzati dalla Rivista, senza però menzionarli; ha rafforzato tale sua asserzione con la successiva affermazione di equivalenza dei "cavalli" delle singole vetture: "...sono pari potenza, tutte e tre paragonabili, 170 CV l'una, 156 l'altra ..."; "c" ha taciuto la circostanza che egli, avendo direttamente organizzato la gara, verosimilmente non poteva ignorare, che la sola Alfa Mito aveva inserito il dispositivo ESP e che tale dispositivo era, o, almeno poteva essere, penalizzante in termini di velocità; ha altresì asserito di aver messo a confronto su un giro di pista (con le parole: "guardate com'è andata sul giro di pista ...") una Alfa Romeo Mito con "... due concorrenti, una Mini e una Citroen ..." sul circuito di Vairano ed ha comunicato i risultati (negativi per Alfa Mito), senza peraltro doverosamente precisare la inidoneità del suolo bagnato e neppure prevedere alcuna rilevazione cronometrica in base alla quale stilare una classifica (come, invece, secondo le motivate valutazioni dei CTU, sarebbe stato tecnicamente necessario); "d" ha sottolineato, prospettandolo come unico dato di valenza tecnica per una autovettura, che nella corsa aveva visto prevalere la Mini Cooper S davanti alla Citroen DS3 e alla Alfa MiTo ("... diciamo che nella corsa, nella nostra corsa arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la MiTo, ...") quando, invece, come risulta dalla CTU, in assenza tanto di terreno di gara uniforme quanto di riscontro cronometrico, di "corsa automobilistica" vera e propria non si poteva parlare, ma solo di impressioni soggettive del sig. F; "e" ha dettagliatamente prospettato che il test effettuato "con la sua personale partecipazione", sebbene in condizioni meteo differenti ("... ovviamente c'era pioggia e c'era neve, ..."), si era svolto seguendo le stesse modalità di prova della rivista Quattroruote ("... questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato ..."), senza doverosamente precisare che invece il test di A. non era affatto sovrapponibile a quello di Quattroruote; "f" ha commentato il cartellone, proiettato nella puntata 2/12/2010, raffigurante i soli risultati in velocità, nella riduttiva e fuorviante ottica che tale parziale risultato rifletteva l'esito di un confronto globale e della effettiva capacità prestazionale dell'auto Alfa Mito; "g" ha detto per ribadire la negativa qualità complessiva della Alfa Mito e avvalorarla con la autorevolezza di Quattroruote: (le tre vetture) "sono paragonabili, sono omogenee; la prova l'ha fatta Quattroruote; non conta la cilindrata, conta la potenza... Allora è faziioso Quattroruote che ha fatto questi dati...", tacendo che invece la prestigiosa rivista sopra citata aveva sintetizzato l'esito del confronto con una "pagella" favorevole alla vettura Fiat; "h" ha affermato infine, spregiativamente, in una sorta di sintesi della "valenza" della vettura Fiat in gara: la Alfa Mito "s'è beccata tre secondi". La suddetta condotta, che, come già accennato, risulta dal tenore degli atti di causa e dei documenti prodotti, nonché dall'esame della riproduzione audiovisiva mediante chiavetta USB ugualmente oggetto di produzione documentale, del resto, secondo quanto già sopra accennato, nella sua materialità, non è specificamente contestata (come da verbali di udienza 10/3/2011 e 14/3/2011) dal convenuto F, il quale si è sostanzialmente difeso limitandosi ad asserire, in riferimento alla sua condotta, di avere unicamente prospettato una critica, con conseguente inesistenza di un illecito diffamatorio e di un danno in capo all'attrice.

Ora, nel compiere il vaglio dei sopra riportati comportamenti e affermazioni del sig. F, osserva il Tribunale che è evidente l'intrinseca attitudine lesiva delle sue inequivocabili parole e dei suoi ripetuti atteggiamenti, valutati tanto singolarmente e disgiuntamente quanto globalmente in funzione della portata dell'intero contesto, a danno della reputazione della vettura Mito della Alfa Romeo appartenente al Gruppo Fiat.

L'aver il giornalista prospettato, formalmente in una competizione di sola velocità ma sostanzialmente cristallizzata in una "classifica" di capacità prestazionale, che la Alfa Mito, rispetto alle altre due autovetture, era perdente, e, l'aver altresì specificamente affermato che tale dato negativo emergeva anche da una indagine compiuta dalla autorevole rivista Quattroruote, ha integrato infatti, secondo quanto risulta dall'esame degli elementi istruttori di cui sopra, nonché delle motivate ed esaurienti osservazioni degli Esperti di Ufficio che il Tribunale fa proprie, la comunicazione di una non veritiera informazione, intrinsecamente atta a ledere la reputazione della Casa Automobilistica Fiat Group, anche se unicamente in riferimento al sub - brand Mito dell'Alfa Romeo (come infra specificato) e non all'intero Gruppo Automobilistico Fiat (secondo quanto invece asserito da parte attrice).

Quanto, in particolare, alla espletata CTU collegiale, osserva il Tribunale, richiamando in questa sede anche tutte le argomentazioni già espresse - con analitico e numerico riferimento alle singole doglianze prospettate dalle parti - nella ordinanza 15/ 11 / 2011 di reiezione dell'istanza dei convenuti di fissazione di udienza di comparizione dei CTU per chiarimenti e/o di parziale rinnovazione delle indagini, che la consulenza tecnica collegiale di ufficio, svolta nell'ambito della istruttoria, è risultata del tutto motivata, completa e idonea a fondare il convincimento del giudice, tanto nell'accertamento delle situazioni di fatto funzionali alla formulazione dei pareri sottoposti all'esame dei CTU, quanto nelle valutazioni tecniche espresse dagli Ausiliari del Giudice con rigoroso metodo logico - scientifico. Ogni valutazione degli esperti di ufficio è stata infatti compiuta con rigorosa e scientifica illustrazione dei dati esaminati e della valenza tecnica della metodologia seguita.

La espletata CTU, pertanto, per la sua chiarezza, completezza e rigoroso rispetto del contraddittorio, che ha portato i consulenti di ufficio anche ad esaminare e scientificamente valutare tutte le osservazioni tecniche rispettivamente svolte dalle parti contrapposte, comprese quelle prospettate, anche singolarmente da ciascuno dei CTP di parte convenuta (che, secondo quanto già riferito, ha nominato numero quattro esperti di parte), è risultata pienamente idonea a costituire fonte di prova. Si è trattato infatti di una indagine peritale, percipiente e valutativa insieme, operante anche come "strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili unicamente mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche" (Cass. 01/04/2004 n 6396).

Del tutto significativamente, del resto, le pur puntigliose e minuziose critiche dei CTP dell'una e dell'altra parte, si sono incentrate per lo più nella discussione della valenza di singole frasi e/o singole valutazioni, ma mai sono giunte a confutare compiutamente il rigoroso impianto logico scientifico del ragionamento dei CTU, relativo alla non valenza

tecnica del confronto di A., alla sua non sovrapposibilità a quello di Quattroruote, nonché alla quantificazione del danno patrimoniale.

Ciò premesso e con specifico riferimento alle conclusioni assunte in sede di precisazione dalla parte convenuta, la reiterata istanza dei convenuti di ordinare ai CTU di depositare tutti gli allegati alle memorie tecniche e alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte convenuta, deve essere respinta per la sua assoluta genericità, avendo la parte convenuta omissa di specificare in quale modo gli Esperti di Ufficio, non depositando tutti gli allegati, non avrebbero tenuto conto di rilevanti osservazioni di parte ivi contenute (Cass. Civ. 19/11/2001 n 14489), ed essendo, in particolare (secondo quanto già sopra argomentato) risultato irrilevante l'allegato relativo al contenuto dei dialoghi silenziati; allo stesso modo, la istanza di revoca dell'emesso provvedimento di diniego di rinnovazione della CTU e/o fissazione di udienza a chiarimenti, non risulta accoglibile per i motivi tutti già espressi nella ordinanza 15 - 16/11/2011, in questa sede confermata, nella quale era stata fornita dettagliata e numerica risposta alle questioni sollevate, ed, in ogni modo, perché si è tradotta in una critica generica e priva dei necessari riferimenti alle specifiche motivazioni adottate nel già richiamato provvedimento istruttorio del GI; la istanza, infine, della parte convenuta, di ammissione delle prove per testi dedotte in comparsa di costituzione e risposta con i testi ivi indicati, appare inammissibile, in quanto, come già accennato, alla luce del materiale probatorio già acquisito le circostanze capitolate nei capi di prova risultano irrilevanti per essere relative a circostanze già acquisite.

A fronte di tale situazione, in base alle motivate, documentate, chiare e complete osservazioni e conclusioni dei CTU, in riferimento ai quesiti proposti nel campo ingegneristico, osserva il Tribunale che l'auto Alfa Mito, nell'ambito delle vetture con carattere di sportività, non è affatto risultata essere di qualità inferiore alle altre due vetture appartenenti alle Case Automobilistiche "della concorrenza", con le quali è stata comparata nella trasmissione per cui è causa. Inoltre, come già accennato, la Rivista Quattro Ruote, non ha affatto espresso un giudizio negativo sulla Alfa Mito; anzi, secondo quanto già sopra accennato, tale autorevole Rivista Quattroruote, pur riscontrando una minore "velocità" della Alfa Mito rispetto a Citroen e Mini, ha attribuito, complessivamente, la migliore pagella, indicativa della capacità prestazionale, alla Alfa Mito. In particolare, relativamente allo specifico messaggio della trasmissione 2/12/2010 di A., è risultato, anche attraverso le valutazioni dei CTU, che il periodico Quattroruote aveva inserito il giro di pista all'interno di un set più completo di prove atte a valutare nella loro globalità le prestazioni di una vettura sportiva, ma destinata all'uso quotidiano, suggerendo che un giudizio complessivo su autovetture di quel tipo non poteva basarsi esclusivamente sulla velocità adottata una pista chiusa al traffico, ma doveva riferirsi ad una più vasta gamma di valori e parametri. Sulla base di questi parametri, Quattroruote aveva proposto, in un articolo del giugno 2010, la graduatoria riportata in una allegata tabella, nella quale la Alfa MiTo QV risulta prevalere su Citroen DS3 e Mini Cooper S. A tale proposito, la rivista Quattroruote aveva titolato "MiTo e DS3 affrontano l'inoscidabile Mini sulla nostra pista. Tra i cordoli vince l'angolo - tedesca, ma nella vita di tutti i giorni è meglio l'italiana" e successivamente aveva commentato: "... DS3 e Mito QV non ce l'hanno fatta a mettere le ruote davanti all'inoscidabile Cooper S.... Poi si passa dalla pista alla strada: qui entrano in gioco altri fattori e, allora, la situazione si ribalta, favorendo la MiTo, meno estrema, forse, ma più vivibile". Sul punto in esame, come già accennato, del tutto significativamente, gli esperti del giudice hanno tecnicamente accertato che, anche considerando i soli parametri attinenti alla sportività, la Alfa Mito non era affatto perdente, ma restava in linea con le concorrenti, precisando che, per poter parlare di confronto, era necessario estendere ad una più vasta gamma di parametri (dei quali molti erano favorevoli alla Mito) e non alla sola "misura" del tempo sul giro di pista, la valutazione di una vettura sportiva ma comunque destinata ad uso quotidiano.

Hanno ulteriormente sottolineato i CTU che, da una analisi statistica svolta allo scopo di valutare come i consumatori intendano il concetto (relazionabile al tempo sul giro) di sportività, era emerso come l'attributo "velocità elevata" si trovasse solo all'ottavo posto su sedici aggettivi utilizzati per definire tale parametro, in particolare accertando che il concetto di sportività non poteva limitarsi esclusivamente alla velocità espressa in termini di percorrenza su pista, ma doveva riferirsi alla gamma, composta da una decina di parametri da essi illustrati in apposita tabella "assai più vasta" del solo parametro della velocità, anche se meno ampia di quella proposta da Quattroruote (ritenuta, peraltro, di per sé, estremamente utile al consumatore da un punto di vista pratico).

In definitiva, i Consulenti di Ufficio, con le loro valutazioni, hanno confermato in maniera netta e chiara, quello che già risultava dal semplice esame della documentazione prodotta, e cioè che l'informazione veicolata dal sig. F. nel corso della trasmissione 2/12/2010, era tendenziosamente parziale, generando nel telespettatore medio la non vera percezione "che l'Alfa Romeo non solo fosse meno veloce, ma avesse anche caratteristiche - di sportività e in generale di qualità - inferiori rispetto a quelle delle vetture concorrenti".

In particolare, le parole pronunciate dal sig. F.: "... abbiamo preso una piccola sportiva di cui si vanta molto il Gruppo Fiat che è la Mito, l'abbiamo messa a confronto con i nostri amici del mensile Top Gear su una Pista, la SC di Varano insieme a due concorrenti, una Mini e una Citroen e guardate com'è andata sul giro di pista" integrate da quelle successive: "diciamo che nella corsa.... arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito...." rivelano chiaramente come il sig. F. abbia, artatamente, prima introdotto il concetto di sportività, di per sé stesso richiedente una pluralità di parametri, indi di confronto, di per sé stesso comportante un paragone globale, e poi invece prospettato una classifica sulla sola velocità, che vedeva all'ultimo posto l'auto Fiat, in base a chi "arrivava per primo", così riassumendo la sua rappresentazione della vettura attraverso l'unico parametro sfavorevole a Alfa Mito (cfr. sul punto anche la voce, di cui infra, "segue, condotta illecita del sig. F").

Hanno ulteriormente osservato i CTU, nel loro analitico, completo e documentato elaborato, che in caso di strada bagnata (come appunto era quella in cui si è svolto il "confronto" di A.) non era scientificamente e affidabilmente possibile comparare, come invece era stato fatto dal sig. F., differenti autovetture "che affrontavano il percorso in successione temporale" in quanto potevano venire a mancare le necessarie condizioni di omogeneità del suolo.

Hanno inoltre accertato i CTU che la presenza (taciuta dal sig. F.) del sistema ESP, non disinseribile su Alfa Mito, contrariamente a Mini e Citroen, aveva significativamente penalizzato le prestazioni in velocità della vettura Fiat rispetto

alle altre due vetture concorrenti. Alle luce di tutte le indagini e osservazioni di cui sopra, la chiara ed esaustiva conclusione tecnica dei CTU, in risposta ai vari quesiti proposti dal GI sulla base delle allegazioni e difese delle parti, unita agli altri elementi acquisiti, ha permesso di accertare che l'informazione veicolata nel corso della trasmissione di A. per cui è causa era non veritiera sotto più di un aspetto, e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra autovetture, e, quindi, in definitiva del "valore di ciascuna"; il tutto a svantaggio della Alfa Mito, nei confronti della quale erano state trasmesse notizie incomplete e sostanzialmente alterate.

Il Sig. F., con un comportamento diretto, specifico e concludente, ha, dunque, "violato due volte" la verità della notizia; la prima volta sotto il profilo della non verità del fatto (l'essere l'Alfa Mito tecnicamente perdente rispetto alla Mini e alla Citroen) oggetto della notizia, e, la seconda volta, sotto il profilo della non verità della notizia in sé (l'aver la Rivista Quattroruote presentato la vettura Alfa Mito come perdente rispetto ad altre due vetture della concorrenza, Mini e Citroen); il tutto mediante tendenziosi accostamenti di parole e concetti atti a rappresentare la realtà in modo deformato. Osserva ulteriormente il Tribunale che, inoltre, le denigratorie informazioni fornite dal sig. F., tramite le già ricordate parole e atteggiamenti, nel corso della trasmissione A., hanno acquistato nei confronti dei telespettatori, l'apparenza di un dato non solo affidabile, ma anche verosimile (stante la asserita, ma non veritiera sovrapposibilità all'autorevole test di Quattroruote), come tale dotato di maggiore capacità di convincere i telespettatori e di distogliere eventuali operatori dal mercato. Ai telespettatori, infatti, come già accennato, non solo è stato fornito un dato difforme dal vero, ma anche è stato taciuto il dato che la Rivista Quattro Ruote, espressamente richiamata per avvalorare la negativa informazione sulla Alfa Mito, aveva invece compiuto una valutazione positiva della vettura Alfa Romeo, addirittura attribuendo, mediante il chiaro e immediato "linguaggio dei numeri", il punteggio complessivo più alto, e, precisamente di 85/100, mentre la Citroen e la Mini avevano ottenuto rispettivamente 83 e 82 punti su 100.

Dunque, da parte del sig. F., ai telespettatori, potenziali consumatori, è stata fornita una non vera e denigratoria informazione tecnica, capace di distoglierli, nei limiti infra specificati, dall'acquisto di vetture Alfa Mito, così influenzando, in maniera distorta, sulla loro libera formazione del pensiero, e, di conseguenza, sulla loro libera capacità di scelta; il tutto a danno della Fiat Group. Sotto questo profilo, le già menzionate specifiche parole, richiamate da parte attrice, pronunciate dal sig. F. : (l'Alfa Mito) "s'è beccata...tre secondi", inserite nel contesto sopra richiamato, se pure non direttamente censurabili sotto il profilo della "continenza della forma", risultano avere chiosato il senso complessivo della tendenziosa informazione, che poneva all'ultimo "posto in classifica" la vettura Alfa Mito, formalmente per la sola velocità, ma sostanzialmente per la complessiva qualità tecnica. "Beccarsi" è infatti un verbo riflessivo che letteralmente significa "colpirsi reciprocamente col becco", e che, in senso figurato, quale verbo intransitivo, può assumere il valore, in termini dispregiativi, di "subire una sconfitta" (così lo Zingarelli, noto vocabolario della Lingua Italiana). Tale espressione, nell'ambito del contesto in cui è stata pronunciata, per la sua immediatezza, vivacità e appassionata partecipazione del "pronunciante" sig. F., non può che avere avuto una forte presa nel telespettatore, ed ha così definitivamente trasmesso, in una sorta di slogan, l'informazione che la vettura Alfa Mito fosse qualitativamente perdente rispetto alle altre due. Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non esiste verità della notizia quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, peraltro, dolosamente o colposamente taciuti altri fatti tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottesi obiettivamente idonei a creare nella mente dell'ascoltatore false rappresentazioni della realtà oggettiva (Cass. Civ. 1205/2007).

Applicando tale principio di diritto al caso di specie, è stata, dunque, dal sig. F., comunicata ai telespettatori, nell'ambito della puntata televisiva in esame, in modo complesso e sofisticato ma chiaro, attraverso il meccanismo di una sorta di sillogismo, una non vera notizia lesiva della reputazione del sub - brand Alfa Romeo Mito del Gruppo Fiat.

Ritiene utile a questo punto, il Tribunale, a fronte delle critiche ancora proposte dalla parte convenuta nell'adottare le sue difese finali, per la migliore puntualizzazione delle conclusioni concordemente assunte dai CTU sui punti salienti del loro logico argomentare, riportare alcuni passaggi essenziali delle risposte fornite dagli Esperti di Ufficio alle pur minuziose osservazioni critiche dei CTP dell'una e dell'altra parte, in quanto, tali passaggi logici ed esaustivi cristallizzano gli accertamenti fattuali e le valutazioni tecniche, che costituiscono l'essenza delle risposte ai quesiti ingegneristici; e così, in particolare:

... Nella relazione si riconoscono i risultati delle prove di Quattroruote e in particolare la classifica di tale test strumentato: prima la Mini 1.26.065, seconda la Citroen 1.27.547, terza l'Alfa Romeo 1.28.902 (mai messi in discussione dalle parti). Anche i risultati ottenuti dal CTP De Adamich nelle prove in presenza/assenza di sistema di controllo mostrano la Mini in testa (nella Prima Relazione tale risultato è messo in evidenza nella Tabella 6 e tale fatto non è mai stato sottaciuto). Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai. Quello che viene messo in discussione è da una parte (quesito n.1) le modalità con cui sono state effettuate le prove effettuate per A. da Top Gear e mostrati in trasmissione i risultati (non si è mai messa in discussione la professionalità del collaudatore Pascali, driver indiscutibilmente riconosciuto in ambito automotive) e dall'altra quali possono essere i parametri necessari per valutare complessivamente le prestazioni di autovetture con caratteristiche di sportività (quesito n.2).

... Dal test di Top Gear non era possibile stilare una classifica come richiamata dalla frase di F. "nella corsa, nella nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito" non essendo le prove strumentate ma solo "impressioni di guida", come afferma la parte RAI. Il test di Pascali (TopGear), non correttamente chiamato di A., ma trasmesso da A., è di tipo qualitativo. Vera è l'informazione data da A. in relazione ai risultati di Quattroruote, non corretta l'informazione della "classifica" nelle prove Top Gear nonostante la frase di F. "questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta sul quel circuito sull'asciutto da Quattroruote stesso pilota (vero), stessi cronometri, fotocellule ufficiale (non vero, la prova di Top Gear era solo qualitativa). Corretto sarebbe stato secondo i CTU, se possibile nell'ambito della trasmissione, fare riportare da F., "le impressioni di guida" del collaudatore riportate nel documento "Frase silenziate" in cui ci sono considerazioni soggettive sulle tre auto.

... I CTU parlano di competizione velocistica in quanto nella trasmissione viene riportato il termine: "nella corsa, nella nostra corsa..": l'informazione non corretta è quella di dare una classifica utilizzando prove non strumentate.

Si conferma che nella trasmissione non si esplicita il modello delle altre 2 vetture, se non sempre attraverso la potenza (il quesito chiedeva il riconoscimento della sola Alfa Mito). Si sono sottolineate le differenze tra le auto per giustificare possibili differenze di comportamento dinamico del veicolo: ad esempio la diversa cilindrata, a parità circa di potenza, porta la coppia massima ad avere un numero di giri più elevato (frase silenziata di Pascali in relazione alla Mito "il motore è meno "coppioso" in basso"). L'insieme di tali informazioni possono consentire al telespettatore un giudizio più complessivo.

... Nella prova di TopGear trasmessa da Ammzero, non essendo presenti fotocellule e cronometri, non era possibile stilare una classifica. Nella trasmissione è stato affermato: " la Mito l'abbiamo messa a confronto guardate come è andata sul giro di pista...nella corsa, nella nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito... stesso pilota, stessi cronometri..". A parere dei CTU, lo spettatore a questo punto è stato indotto a pensare inevitabilmente che si trattasse di una prova cronometrata. Di nuovo per stabilire una classifica la prova doveva essere cronometrata. Il parere del collaudatore ha una valenza tecnica (e tale viene riconosciuta dai CTU al collaudatore Pascali) se vengono riportati i giudizi soggettivi, non una classifica. Per tali motivi, i CTU non accolgono i rilievi mossi dal CTP Rai a tale proposito.

... In seguito al rilievo effettuato dal CTP Rai, i CTU ribadiscono nel secondo capoverso della risposta al quesito 2 la valenza tecnica riconosciuta e non contestata dalle parti delle prove di Quattroruote. Si ribadisce altresì che, come noto a tutti, nelle prove strumentate (anche quelle di Quattroruote) condizioni di pneumatici e pressioni di gonfiaggio essere devono sempre controllate per poter verificare il comportamento dinamico dei veicoli sempre nelle stesse condizioni. Usura e pressione cambiano, come noto, l'attrito di rotolamento e le curve che correlano le forze longitudinali e trasversali in funzione dello scorrimento longitudinale e dell'angolo di deriva e quindi il comportamento del veicolo: si vedano le figure successive in cui si riporta la rigidità di deriva ("cornering stiffness") in funzione del carico verticale al variare della pressione del pneumatico e la resistenza al rotolamento ("rolling resistance") al variare della pressione e della velocità.

... In relazione al secondo quesito, la trasmissione si basa sul test svolto dal collaudatore e riporta i dati di Quattroruote. In relazione alla validità del confronto effettuato da A., non si mette in discussione il test qualitativo di per se stesso, ma il risultato quantitativo riportato in termini di classifica della "nostra corsa", gara effettuata senza cronometri e non facendo correre contemporaneamente le auto sul circuito (come potrebbe sembrare dal filmato che mostra l'arrivo delle tre vetture con bandiera a scacchi). Si ribadisce che sarebbe stato logico, visto il test qualitativo, riportare i commenti qualitativi del driver di TopGear. Per dare una informazione completa sarebbe stato utile dare alcune informazioni tecniche sui veicoli (cilindrate, presenza o meno di sistema di controllo, ...) per permettere allo spettatore che riesce a identificare la Mito QV dalla potenza di giudicare e valutare i risultati di una prova di velocità (come fa in maniera corretta la rivista Quattroruote che nella prima pagina dell'articolo mette subito in evidenza alcuni dati significativi dei diversi modelli).

... Si ribadisce che nel momento in cui si stila una classifica ("diciamo che nella corsa, la nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la Mito") occorre effettuare o una gara vera e propria (come sembra trasparire nel filmato) o una serie di prove cronometrate (non effettuate). Essendo la prova soggettiva ("impressioni di guida"), gli unici commenti che potevano essere riportati erano quelli del collaudatore, non trasmessi. I risultati riportati da F. in relazione ai test di Quattroruote non contestati dalle parti, sono stati considerati validi dai CTU e tale giudizio è stato riportato più volte nella Relazione Finale.

... In relazione al punto 9, i CTU riconoscono le osservazioni del CTP Rai e la frase: "Inoltre, come anche precedentemente sottolineato, durante la trasmissione non sono state dichiarate le caratteristiche tecniche delle vetture (motorizzazione, massa, passo, ecc.), né le loro condizioni (usura pneumatici, pressione di gonfiaggio pneumatici, eventuali modifiche delle vetture rispetto alla produzione di serie, ecc.)" viene modificata con: "Inoltre, come anche precedentemente sottolineato, durante la trasmissione non sono state dichiarate le caratteristiche tecniche delle vetture (motorizzazione, pesi, presenza ESP, ecc.)".

Per una vettura destinata all'uso quotidiano (confermato anche dalle analisi SWG) la velocità non è l'unico parametro di sportività, e, così come ha fatto Quattroruote, oltre all'informazione sulla velocità occorre fornire altri dati che permettano all'utente di comprendere nella sua visione complessiva le caratteristiche delle vetture. Il quesito n.2 del Giudice è chiaro a tale proposito: "dicano motivatamente se detto test di velocità sia significativo o meno - e in caso di risposta affermativa in quale misura - per la valutazione complessiva della prestazione di autovetture con caratteristiche di "sportività", ma comunque destinate all'uso quotidiano, come quelle sopra indicate, oppure se invece il giudizio tecnico debba riferirsi ad una più vasta gamma di parametri e in caso di risposta affermativa, li indichino". Correttamente essendo il test soggettivo non si sarebbe dovuto parlare di classifica ma di giudizi soggettivi. Guidabilità a carichi differenziati, comportamento dinamico in termini di rollio e beccheggio, fluidità di guida sono tutti giudizi soggettivi che devono completare la descrizione delle caratteristiche di un veicolo.

... In relazione alla tabella 7, i CTU concordano con alcune osservazioni fatte dai CTP Rai Stohr e Pascolo: ricordando che ai CTU non è stato richiesto di stilare una classifica ma solo di indicare ed elencare i parametri che a loro giudizio completano il concetto di "sportività". Per questo motivo si è provato, in prima istanza, ad eliminare dalla tabella di Quattroruote gli indici ritenuti poco significativi per la definizione di sportività. Non sono stati introdotti altri indici in quanto i CTU non potevano dare una valutazione significativa a tali indici (che possono essere assegnati solamente con una prova diretta soggettiva).

... Si ribadisce comunque l'importanza anche delle valutazioni soggettive che, insieme ai dati oggettivi (comprensivi delle prove strumentate di velocità), forniscono un quadro completo. Si ribadisce di nuovo che nelle prove strumentate a nostra disposizione la Mini si dimostra essere sempre la più veloce (mai affermato il contrario nella relazione preliminare, ma che le prove di Top Gear non erano strumentate).

... Nella relazione (e in particolare nella tabella 5 della Prima Relazione) non si fa riferimento a "consumi", "confortevolezza" o "bagagliaio" come parametri che i CTU ritengono importanti per valutare il test di velocità di Top Gear: per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai a tale proposito.

... Non si è mai messo in dubbio, in base ai dati in possesso dei CTU che la MINI sia la più veloce (tempi al giro nei circuiti testati e nelle prove strumentate) ma si è dichiarato come il concetto di sportività per un veicolo ad uso stradale sia necessariamente collegato anche ad altri parametri, per cui l'informazione veicolata nel corso della trasmissione di Anno Zero è secondo i CTU incompleta e parziale.

... Essendo i veicoli sportivi, ma mirati per un uso stradale (e quindi utilizzabili anche e soprattutto da piloti non esperti), l'impossibilità di disattivare il sistema di controllo può essere considerato utile ai fini della sicurezza. Ed è chiaro come la presenza o assenza di sistema di controllo possa avvicinare le prestazioni dei veicoli: con il sistema di controllo disattivato i tempi al giro (ciò viene anche confermato da collaudatori contattati dai CTU) con driver professionali si riducono.

... Si accolgono parzialmente le osservazioni del CTP Rai in relazione alla validità tecnica delle prove effettuate da De Adamich: non viene messa ovviamente in dubbio la professionalità e l'esperienza di De Adamich. Non si mettono in dubbio i risultati ottenuti (che sono allineati a quanto affermato da: 1) Quattroruote a proposito della Mito: "non l'aiuta l'elettronica ... che, se strada la rende più stabile e sicura ... in pista penalizza un po' la guida e i tempi sul giro"; 2) Pascali: "necessita di una guida più pulita ... e devi sapere bene dove mettere le ruote sennò rischi di farti tagliare troppo dall'elettronica"; 3) altri collaudatori contattati. Non essendo prove effettuate in contraddittorio i CTU, per una migliore comprensione, sostituiranno la frase "i CTU ritengono tecnicamente valide le prove effettuate dal CTP Andrea De Adamich" con "i CTU ritengono significative e allineate con le conoscenze dei CTU le prove effettuate dal CTP Andrea De Adamich". Nella consulenza peritale, i CTU non hanno ritenuto necessario effettuare una nuova prova in contraddittorio, in quanto non reputano il risultato di una prova di velocità un indice univoco per stabilire la sportività del veicolo.

... Il risultato riportato in tabella 8 della Relazione Finale mostra chiaramente che la Mini risulta essere più veloce della Mito QV nelle due condizioni limite di sistema attivo on e sistema attivo off. Nella tabella, a seguito della richiesta del CTP Rai, verrà aggiunto il tempo al giro della Alfa Mito QV misurato sia il giorno 22 (1'25"636) sia il giorno 27 (1' 25" 712): dal confronto dei risultati ottenuti nei due giorni, è possibile evincere come le condizioni di prova fossero sicuramente simili nelle due diverse giornate di prova (stessa macchina, stessa configurazione (ESP off), tempi del tutto analoghi. La frase in cui si dice che "la Mito risulterebbe seconda" è necessaria in quanto le prove possono essere valutate in termini qualitativi e non quantitativi in quanto, come lo stesso CTP Rai ricorda, non sono state svolte in contraddittorio.

... Si condivide l'osservazione fatta dal CTP Rai in relazione al set up più aggressivo: la frase "quest'ultimo risultato è giustificato dal fatto che sulla Mini Cooper S viene utilizzato un set up più aggressivo per il sistema esp" viene sostituita nella Relazione Finale con "quest'ultimo risultato può essere anche giustificato dalla taratura del sistema di controllo attivo adottato sulla Mini".

... In relazione al problema dell'ESP si ricorda che l'80% delle case automobilistiche in Europa utilizzano l'acronimo ESP per Programma elettronico della stabilità. Altre case automobilistiche chiamano il dispositivo con differenti acronimi: DSC (Dynamic Stability Control), VSA (Vehicle Stability Assist) o ancora VSC (Vehicle Stability Control). Ad ogni modo la funzionalità e l'operatività rimane la stessa. Ricordiamo di nuovo come la presenza o assenza di sistema di controllo possa avvicinare le prestazioni dei veicoli: con il sistema di controllo disattivato i tempi al giro con driver professionali si riducono.

... La presenza di ESP disinseribile non è la scusante per invalidare il test di Quattroruote: il Giudice ha fatto una precisa domanda che chiede di verificare se l'assenza di sistema di controllo sulla Mito o il disinserimento degli stessi sulle altre due vetture avrebbe modificato i risultati. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai a tale proposito.

... Si concorda con il CTU Rai sulla necessità di inserire nel testo per completezza e per meglio rispondere al quesito del giudice "previa descrizione di tutti i modelli di vetture rispettivamente corrispondenti alla etichetta di Alfa Romeo MiTo, di Mini Cooper e di Citroen DS3".... (... le tabelle riportate nell'elaborato peritale).

... Le affermazioni di F. "questo cartello ci dà invece la prova ufficiale fatta su quel circuito asciutto da Quattroruote, stesso pilota, stessi cronometri, fotocellule ufficiali, certificato" induce nello spettatore una idea non vera: il pilota è lo stesso delle prove Quattroruote (vero), ma nelle prove TopGear non ci sono cronometri o fotocellule e (confermate da Rai) le prove erano prove soggettive. Si ribadisce il dubbio di come poteva F. concordare "con i giudizi della rivista per quel che riguarda il tempo sul giro" essendo le prove di TopGear non cronometrate: "diciamo che nella corsa, nella nostra corsa, arriva prima la Mini, seconda la Citroen e terza la MiTo".

...Le affermazioni (silenziate nella trasmissione) del signor Pascali, di cui si riconosce completamente la preparazione e la autorevolezza come esperto collaudatore, rappresentano in maniera corretta le sensazioni personali di guida del collaudatore e rappresentano dunque il risultato naturale di una prova non strumentata.

...I CTU rilevano che le prove, definite di A. (e che in realtà sono state effettuate da Top Gear), sono non strumentate ("impressioni di guida") e possono generare i commenti soggettivi descritti da Pascali (parlando di sportività, agilità e sicurezza...) e in tal senso concordano con CTP RAI che tale approccio sia valido e molto spesso utilizzato nelle riviste e nelle trasmissioni specializzate.

... I CTU confermano le indicazioni fornite in relazione al concetto di sportività riportate nella Prima Relazione. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Rai.

...Vero è che le prove di De Adamich hanno confermato le prove di Quattroruote (non la classifica riportata "nella corsa, nella nostra corsa" in A.).

Le prove effettuate da Andrea De Adamich confermano i risultati delle prove di Quattroruote e i giudizi soggettivi fatti da Pascali e dalla stessa rivista in relazione all'effetto dei sistemi di controllo: i risultati ovviamente cambiano nel caso si mettono a confronto i veicoli a parità di presenza/assenza del sistema di controllo.

La Mini risulta essere la più veloce (da prove Quattroruote) e la Mini vince anche con Mito senza ESP (tali prove sono state effettuate da CTP Fiat non in contraddittorio) e ciò è chiaramente descritto e commentato nella relazione e viene ulteriormente sottolineato nella Relazione Finale.

...Si concorda con il CTP Rai di nuovo che l'invasività del sistema di controllo dipende dalla logica di controllo utilizzata. I CTU concordando con la frase di Quattroruote: "...Non aiuta la MiTo l'intervento dell'elettronica (il traction control, non disinseribile, limita anche l'azione del differenziale autobloccante Q2) che, se su strada rende la MiTo più stabile e sicura (specie su fondi a bassa aderenza), in pista penalizza un po' la guida e i tempi sul giro ..." e con il giudizio del collaudatore Pascali (frase silenziosa): "devi sapere bene dove mettere le ruote sennò rischi di farti tagliare troppo dall'elettronica".

... L'effetto comunque frenante prima di arrivare alla condizione limite (necessaria per la sicurezza del pilota non esperto) inevitabilmente riduce le performance del veicolo con un driver esperto. A tale conclusione sono giunti i collaudatori di veicoli sportivi contattati: tale comportamento è sempre stato riscontrato, tranne che in due casi di veicoli alto prestazionali, differenti dai veicoli considerati nella presente perizia. Per oggettivare il suo effetto è inevitabile ricorrere ad una prova sperimentale.

... In relazione alle prove di De Adamich i risultati conducono ad un esito congruente alle prove di Quattroruote. Essendo tali prove condotte non in contraddittorio e senza la presenza dei CTU, le stesse possono confermare solo un risultato qualitativo atteso. Esiste una riduzione di performance dei veicoli con la presenza del sistema di controllo.

... I CTU concordano sulla osservazione che il veicolo Mito in cui è stato escluso ESP non è più paragonabile a quello attualmente in commercio, ma per rispondere ad uno dei punti richiesti nel quesito 4. del Giudice, occorre fare tale operazione, in cui a detta del CTU Fiat è stata effettuato un by pass della centralina senza perdere la funzionalità dell'ABS. E ancora: Indicatore "multiplo" versus "indicatore sistematico ponderato": Secondo i CTP Rai, la misura della sportività ottenuta attraverso la semplice somma delle valutazioni sui singoli attributi sarebbe scorretta in quanto non attribuisce un peso che esprime l'influenza che gli stessi hanno sulla sportività. Sebbene il processo di ponderazione sia inevitabilmente soggettivo, come ammesso anche dagli stessi CTP Rai, i CTU condividono che l'importanza dei diversi attributi possa essere diversa e che quindi i pesi da attribuire agli stessi possano non essere uguali (come implicitamente ipotizzato nell'uso della semplice somma o media aritmetica). Tuttavia è estremamente agevole dimostrare come diverse ipotesi di ponderazione conducano ad esiti differenti (la classifica finale delle autovetture). Ad esempio immaginando di attribuire (ipotesi peraltro molto plausibile) agli attributi "motore", "accelerazione" e "ripresa" la massima importanza (con un peso pari a 1), agli attributi "dotazioni di sicurezza", "cambio", "sterzo" e "freni" un'importanza intermedia (con un peso pari a 0,5) e agli attributi "posto guida", "visibilità", e "su strada" un'importanza nulla (con un peso pari a 0), la Mito risulterebbe seconda (con un punteggio totale pari a 22,25), la Mini prima (con un punteggio pari a 22,50), la Citroen terza (con un punteggio pari a 21). Ciò sottolinea una volta di più che il concetto di sportività differisce dal puro elemento della velocità. Se invece fossero la stessa cosa, al variare della ponderazione, gli esiti finali resterebbero immutati. Ma così non è. Infatti, l'intento dei CTU non è stato di dimostrare che la Mito sia prima piuttosto che seconda o ultima, ma che il concetto di sportività è diverso da quello di velocità. Per tale motivo, i CTU ritengono che il rilievo in parola vada respinto.

Secondo i CTP Rai, il "tempo di percorrenza su pista" è una sintesi "oggettiva" (che non richiede quindi una ponderazione soggettiva dei singoli attributi) di molte variabili prestazionali e per tale ragione è l'indicatore che meglio esprime la sportività di un'autovettura. I CTU ritengono che la questione sia irrilevante ai fini della controversia poiché non ha nulla che fare con la lettera del quesito di seguito riportata: "dicano motivatamente se detto test di velocità sia significativo o meno - e in caso di risposta affermativa in quale misura - per la valutazione complessiva della prestazione di autovetture con caratteristiche di "sportività", ma comunque destinate all'uso quotidiano, come quelle sopra indicate, oppure se invece il giudizio tecnico debba riferirsi ad una più vasta gamma di parametri e in caso di risposta affermativa, li indichino". In sostanza, quindi, si chiede ai CTU di verificare se la sportività sia cosa diversa dalla velocità, ma non di verificare se il "tempo di percorrenza su pista" rappresenti una sintesi di una serie di variabili prestazionali. Ciò posto, gli stessi CTP ammettono che l'analisi fattoriale conferma la multidimensionalità del fenomeno. Nella sostanza, quindi, essi condividono la tesi dei CTU, ovvero che la sportività non può essere ridotta ad un solo parametro (i tempi di percorrenza su pista). In aggiunta, preme evidenziare come non rilevi ai fini del ragionamento la circostanza che la velocità, a differenza di altri parametri, sia l'unico oggettivamente misurabile. Quello che invece conta è che nelle percezioni dei consumatori (esattamente quello che l'analisi fattoriale mira ad indagare) la sportività sia un concetto multidimensionale che è spiegato anche, ma non solo, dalla velocità. Inoltre, i CTU ricordano che la "velocità" spiega solo il 40% della varianza, quindi non tutta la "sportività", e comunque insieme ad altre variabili, e quindi non da sola. Infine, i CTU non condividono quanto affermato dai CTP Rai sulla presunta superiore "ampiezza" dell'indicatore sintetico rispetto a quello proposto dai CTU. Anche ammettendo che l'indicatore sintetico sia una sintesi possibile di altre variabili (punto che resta irrilevante ai fini del quesito), ciò comunque sottende un'inevitabile riduzione dell'ampiezza del concetto di sportività. Per tale motivo, tale l'indicatore, appunto sintetico, non può restituire una rappresentazione della realtà più ampia rispetto alle altre variabili di cui potrebbe essere parzialmente sintesi. Per quanto detto, i CTU ritengono che il rilievo in parola non vada accolto".

In conclusione, alla luce di tutte le risultanze istruttorie come sopra descritte, osserva il Tribunale che parte attrice ha dimostrato che il comportamento del sig. F. è denigratorio poiché scredita il valore di un'auto che è il modello "simbolo" di una Casa Automobilistica Produttrice e difforme dal vero, in quanto atto a rappresentare una falsa realtà; e, come tale è illecito. Segue: condotta illecita del sig. F.: limiti per l'esercizio legittimo del diritto del giornalista televisivo (scriminante).

Deve essere a questo punto effettuata una precisazione.

Premesso che, concettualmente, si distingue il diritto di cronaca dal diritto di critica, rappresentando "la cronaca" i fatti in maniera oggettiva ed esprimendo invece "la critica", un giudizio soggettivo rispetto ai fatti (che, come tale, può trovare la sua espressione anche mediante un linguaggio più colorito e mordace), osserva il Tribunale che, in ogni modo, secondo la

ormai costante giurisprudenza, entrambi i diritti di cui sopra, incontrano dei limiti, e, segnatamente quello della verità della notizia.

In riferimento ai fatti in esame, parte convenuta ha sviluppato molte argomentazioni sulla "natura dell'intervento censurato" affermando che "evidentemente" doveva "essere collocato nell'ambito dell'esercizio del diritto di critica, per essere le valutazioni svolte" dal giornalista F. "un'opinione qualificata su dati di fatto, provenienti da un terzo e la cui affidabilità è stata constatata di persona".

La affermazione non risulta condivisibile.

I singoli messaggi e comportamenti oggetto di causa e da parte attrice specificamente censurati come illeciti appartengono, infatti, alla cronaca e non alla critica.

Osserva il Tribunale che tali due attività "di narrazione" integrano rispettivamente, categorie solo apparentemente similari e contigue, ma in realtà intrinsecamente e funzionalmente differenti.

Tutte e due riguardano, infatti, accadimenti di interesse pubblico e i soggetti che ne sono i protagonisti, ma, mentre la cronaca è esposizione di fatti con lo scopo di informare il soggetto che riceve il messaggio in modo oggettivo e veritiero, la critica consiste invece in una attività di valutazione che si esprime in un dissenso o consenso rispetto ad idee o comportamenti di soggetti terzi, configurandosi come una sorta di analisi soggettiva - del giornalista - di accadimenti o condotte in funzione della ragionata soggettiva interpretazione del loro intimo significato, del loro valore o disvalore.

Ora, allorché nel corso di un programma televisivo di apprezzabile durata temporale, in concreto, si alternano, come nel caso di specie si sono alternate, fasi di critica (quale appunto si è sviluppata nella prima parte della trasmissione relativa al sistema Fiat, in causa richiamata unicamente quale "una sorta di prodromica cornice" degli avvenimenti oggetto di censura) e autonome fasi di cronaca, come quella specificamente oggetto di causa, allora, non può essere condivisa la argomentazione, da parte convenuta prospettata, che si è comunque in presenza di un discorso giornalistico con funzione prevalente di valutazione, tale da non doversi più richiedere, globalmente, la obiettività e la verità delle notizie riferite. "La fase" che è "di cronaca" in quanto riferisce dei fatti aventi un loro autonomo e compiuto significato, resta sottoposta alle regole delle cronache. In caso contrario sarebbe sempre lecito diffamare una persona a patto di abbinare alle notizie lesive anche delle critiche. La stessa parte convenuta, del resto, astrattamente, condivide tale impostazione in quanto riferisce (nella memoria di replica alla pagina 4) che, com'è pacifico in giurisprudenza, vi è "una ben chiara differenza" tra la "manifestazione di una opinione e la affermazione di un fatto". Che poi l'apparente confronto delle velocità, di cui alla trasmissione 2/12/2010, si riferisce invece all'intera qualità prestazionale del prodotto Alfa Mito, risulta (come già accennato alla voce: condotta illecita, prima parte) dalle stesse parole del dott. F.: prendiamo l'Alfa Romeo che è strategica.....!Alfa Romeo è il simbolo della sportività: abbiamo preso una piccola sportiva di cui si vanta molto il Gruppo Fiat, l'abbiamo messa a confronto...insieme a due concorrenti...". Ora, mettere a confronto significa "considerare due o più cose insieme, valutando le somiglianze e le differenze che esistono tra di esse, il loro relativo valore" (così lo Zingarelli, Vocabolario delle Lingua Italiana).

Del resto, dallo stesso tenore letterale delle parole testualmente adottate, risulta che la parte convenuta (pag 4 della conclusionale) ha chiaramente ammesso che l'idea del confronto tra autoveicoli era nata dalla constatazione... del calo di vendite delle auto del Gruppo Fiat, ... attribuibile, secondo gli esperti di settore, anche alla carenza di nuovi modelli innovativi. Dunque, per ammissione della stessa parte che lo contesta, non era la sola velocità a rilevare, ma la mancanza di validi modelli innovativi. Ora il modello è uno schema teorico che rappresenta gli elementi fondamentali (e dunque non una sola caratteristica quale è velocità) di una certa realtà.

Ciò premesso, una trasmissione TV, e, per quanto interessa la presente causa, una puntata televisiva che trasmette fatti di cronaca di rilievo per il pubblico, quali sono quelli della capacità prestazionale di una vettura per confronto tra auto appartenenti a note case automobilistiche, può essere considerata lecita, solo se rispetta il limite della verità sostanziale delle notizie riportate, della continenza della forma espositiva, dell'interesse pubblico alla diffusione dei fatti narrati (ex multis: Cass. Civ. 31/03/2006 n 7605; Cass. Civ. 11/01/2005 n 379).

È sufficiente che venga violato anche solo uno dei tre limiti sopra ricordati perché il diritto di cronaca (di per sé stesso, da intendere come libera manifestazione del pensiero, ex art. 21 Costituzione) venga meno, nel senso che, in caso di condotta diffamatoria, non è operante la scriminante (ex art. 51 c.p.) dell'esercizio di una facoltà legittima del giornalista e il fatto conserva i suoi caratteri di illiceità giuridica penale e/o civile.

Ora, nel caso di specie, l'interesse pubblico alla narrazione dei fatti riferiti è fuori discussione, così, come, secondo quanto già sottolineato, anche in riferimento alla frase del sig. F., da parte attrice richiamata, "s'è beccata tre secondi", da un punto di vista strettamente formale, la continenza della forma deve essere considerata rispettata. Risulta invece violata la verità della notizia.

Segnatamente, sulla verità della notizia, il Tribunale osserva quanto segue.

Premesso che i singoli comportamenti contestati ai convenuti hanno riguardato la "rappresentazione di fatti" (inerenti, come già accennato, allo svolgimento e all'esito di competizioni automobilistiche e al contenuto delle notizie tecniche riportate da una autorevole rivista relativamente a vetture di diverse Case Produttrici), osserva il Tribunale che il diritto di cronaca, che pure è da intendere come una manifestazione essenziale del diritto (di rango costituzionale, ex art. 21 Cost.) della libertà di manifestazione del pensiero nella rappresentazione di un avvenimento, non può non trovare il suo limite dinanzi alla necessità di salvaguardare il diritto (ugualmente di rango costituzionale, ex art. 2 Cost.) di ogni soggetto giuridico alla propria reputazione. E, certo, la tutela dell'onore non ha una dignità di secondo piano rispetto al diritto di libertà di cronaca, che trova un limite non solo nella legge penale (in riferimento all'ipotesi della diffamazione, che riguarda tale bene nel suo profilo oggettivo), ma anche nel complesso dei diritti altrui, tra i quali è indubbiamente compreso quello del decoro e dignità di ogni singola persona.

Nel caso di specie, anche a volere effettuare un bilanciamento del diritto personale di Fiat Group alla propria reputazione con quello della libera manifestazione del pensiero del giornalista F., non può certo essere affermata la prevalenza del secondo; così come anche, e soprattutto, non può essere affermato un interesse della opinione pubblica alla conoscenza di

una notizia non vera; la verità deve infatti investire l'intero contenuto informativo della comunicazione, in quanto solo il rigoroso rispetto della verità soddisfa l'interesse sociale alla informazione, che non è configurabile in relazione a false notizie diffamatorie tanto da non consentire la operatività dell'art. 51 cp (Cass. Pen. Sez. V 87/177154; Cass. Pen. Sez. V 91/187195).

In conclusione, nella fattispecie in esame, la reputazione della Fiat Group, sub - brand Alfa Romeo, in riferimento alla vettura Alfa Mito, è risultata essere stata illecitamente compromessa, nel corso della trasmissione di A., con una denigratoria notizia non veritiera, e, pertanto, l'operatività della esimente in esame (ex art. 51 cp) non può che essere negata, con la conseguenza che il comportamento del sig. F. non ha perso il suo carattere di illiceità.

Inoltre, secondo quanto già accennato, l'indebito e artificioso paragone tra la competizione - simbolo della trasmissione - e la gara tecnica di Quattroruote, ha in qualche modo contribuito ad accreditare agli occhi dei telespettatori la denigratoria informazione teletrasmessa rendendola verosimile, e, come tale ancora più pericolosa, perché maggiormente destinata a far presa sui soggetti destinatari della notizia, proprio in virtù di tale sua apparente veridicità.

Già si è diffusamente argomentato circa il fatto che la negativa informazione teletrasmessa in A. era atta ad indurre nei telespettatori, in senso sfavorevole alla Alfa Mito, una percezione errata della capacità prestazionale della vettura Fiat, sub - brand Mito dell' Alfa Romeo; la avvenuta diffusione di notizie prive della correlazione tra quanto è stato prospettato e quello che è realmente accaduto, non è risultata, dunque, idonea a soddisfare le imprescindibili esigenze di corretta conoscenza e informazione dell'opinione pubblica, che sole avrebbero giustificato la diffusione delle notizie sfavorevoli alla attrice.

Conclusivamente, dunque, il comportamento del sig. F. è risultato illecito per la avvenuta violazione del principio del *neminem laedere*, ex art. 2043 cc, in riferimento all'art. 2 della Costituzione.

Osserva ulteriormente il Tribunale, con autonoma e differente motivazione (svolta sempre in riferimento al principio della necessità del rispetto, da parte del giornalista, per non incorrere in un comportamento illecito, del canone della verità della notizia denigratoria comunque diffusa), che, il pur fondamentale diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, scaturente dal disposto dell'art. 21 della Costituzione, non può, oggi, in una moderna società democratica, che essere intrinsecamente inteso nella sua accezione più ampia, e cioè come diritto non solo "ad informare" ma anche "ad essere informati". In altre parole, il diritto di libera manifestazione del pensiero deve essere considerato valido non solo per chi direttamente lo diffonde, ma anche per chi direttamente lo riceve sotto forma di informazione. La estrinsecazione del pensiero di chi effettua comunicazioni può infatti influire sulla formazione del pensiero di chi "informazioni percepisce", e, di conseguenza, sulle sue libere scelte, che, se alterate da non vere, denigratorie informazioni, possono risultare direttamente pregiudizievoli non solo per i destinatari della notizia, ma anche eventualmente per soggetti terzi, che da tale comportamento illecito risultino, ex art. 2043 cc, direttamente pregiudicati.

Segnatamente, per quanto qui interessa, osserva il Tribunale che al diritto di telecronaca deve essere attribuito, oltre all'essenziale significato individuale di libera espressione del pensiero del giornalista, anche l'altrettanto importante significato, di carattere sociale, di libera espressione del pensiero dei cittadini destinatari dei messaggi audiovisivi, in quanto titolari del diritto di vedere tutelata la libera formazione del loro pensiero, e - di conseguenza - la formazione di una loro opinione consapevole in riferimento a fatti di pubblica rilevanza; tutela che, certo, è raggiungibile soltanto quando le informazioni fornite sono vere. Per contro, quanto la distorta informazione, pregiudicando il diritto "di pensiero" degli ascoltatori, in quanto idonea ad agire in maniera anomala sul pensiero e a sviare così le scelte dei cittadini, causa un danno ingiusto anche ad eventuali soggetti terzi, questi ultimi, diventano titolari di un diritto risarcitorio, ex art. 2043 cc, in riferimento all'art. 21 della Costituzione. In altre parole, e, segnatamente riguardo alla problematiche in esame, il diritto di manifestare il proprio pensiero tramite una trasmissione televisiva, inteso, come già accennato, come irrinunciabile espressione del singolo giornalista, non può che riguardare anche "l'altra faccia della stessa medaglia" e cioè il diritto, altrettanto irrinunciabile, di tutti i cittadini videoascoltatori, di poter formare liberamente (cioè senza l'inquinamento di informazioni inesatte e/o tendenziosamente non vere) il proprio pensiero, per poterlo, a loro volta, liberamente manifestare, in ipotesi, per quanto qui interessa, anche attraverso una libera determinazione di acquisto di un certo tipo di autovettura, ove rispondente alle proprie inclinazioni ed esigenze personali; libertà di scelta che, se compromessa, può venire a ledere, ex art. 2043 cc, anche il diritto della Casa Automobilistica produttrice di vendere i suoi prodotti secondo le regole della libera concorrenza e di non vedere compromessa la propria reputazione.

Questo, in considerazione del fatto che la violazione del principio della libera manifestazione del pensiero, in riferimento ai soggetti destinatari di una denigratoria notizia teletrasmessa, costituisce un illecito plurioffensivo, che lede e/o pone in pericolo non un solo bene, ma più beni diversi, e, segnatamente tanto l'interesse dei cittadini ascoltatori a poter esprimere liberamente le proprie idee liberamente formate, quanto l'eventuale interesse, in capo al soggetto denigrato, a non vedere pregiudicata la propria immagine commerciale e compromessa la possibilità di vendita sul mercato dei propri prodotti secondo le regole del mercato, tanto da patire un danno ex art. 2043 cc. Osserva, a questo punto, incidentalmente tantum, il Tribunale che, su tale tematica, della intrinseca correlazione tra il tipo di informazione ricevuta e la scelta di conseguenza effettuata, significativamente, negli ultimi anni, si è venuta ad affermare in maniera sempre più netta, nell'ambito della giurisprudenza tanto di legittimità che di merito, in vari campi socialmente rilevanti (quali, a mero titolo di esempio, quello delle prestazioni sanitarie, della intermediazione finanziaria, delle procedure concorsuali...) la inscindibilità del diritto di chi fornisce e del diritto di chi riceve "informazioni", mediante la affermazione del principio del consenso informato, e, dunque, del collegamento tra la "informazione" e il "consenso - volontà", visti come due aspetti di una medesima realtà. Si afferma in definitiva l'obbligo (del soggetto che trasmette informazioni) di mettere il proprio interlocutore (quale soggetto che riceve le notizie) concretamente in condizione, tramite una informazione veritiera, obiettiva ed esaustiva, di conoscere effettivamente la "realtà oggetto della comunicazione", in quanto tale conoscenza è influente sulla formazione e indi manifestazione del pensiero del ricevente, espresso mediante libere scelte, che, per contro, ove, alterate da false informazioni, possono risultare direttamente pregiudizievoli non solo dei diritti dei soggetti destinatari della notizia ma anche, eventualmente, di soggetti terzi, in quanto direttamente danneggiati dalle "distorte scelte dei primi".

E così, a mero titolo di esempio, in campo medico, è stato ritenuto l'obbligo (del sanitario che informa) di mettere il paziente / cliente in condizione di conoscere la sua reale situazione clinica per poter valutare ogni rischio e ogni alternativa onde poter compiere liberamente la scelta ritenuta più opportuna (potendo per contro una scelta distorta pregiudicare non solo il paziente, ma anche i suoi familiari); nell'ambito bancario, si è parlato dei doveri dell'intermediatore finanziario che informa di mettere il cliente in condizione di conoscere la situazione in modo veritiero e completo onde permettergli di fruire consapevolmente del servizio di investimento dei suoi risparmi; nell'ambito di una proposta di concordato, si è parlato di consenso informato dei creditori, che ugualmente presuppone che le notizie fornite siano vere. In tutti i casi, la violazione dell'obbligo di fornire ai soggetti della collettività notizie vere viene ritenuto comportamento illecito.

Ora, tale principio generale non può che riguardare anche la diffusione di notizie teletrasmesse influenti su potenziali scelte commerciali degli ascoltatori.

Osserva il Tribunale che, del resto, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, autorevolmente ricollegando in maniera inscindibile informazione (da parte di chi fornisce notizie) e consenso (da parte di chi riceve le notizie), premesso che la diffusione di informazioni giornalistiche gioca un ruolo fondamentale in una società democratica, ha evidenziato che al diritto del giornalista di comunicare fatti di interesse generale, corrisponde il diritto del pubblico di ricevere tali informazioni, ed, al proposito, ha ribadito il fondamentale principio del limite del rispetto della verità dei fatti esposti (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 17/7/2008 n 42211 in riferimento alla diffamazione a mezzo stampa). Ciò in quanto, secondo quanto già accennato, il diritto di ricevere informazioni veritiere è il presupposto necessario per potere liberamente manifestare il proprio pensiero e per poter effettuare libere scelte di carattere personale e/o patrimoniale.

Nel caso di specie, per contro, la verità della denigratoria notizia teletrasmessa è venuta a mancare, ostacolando la libera formazione del pensiero dei telespettatori e le loro possibili scelte consequenziali in riferimento tanto all'acquisto di vetture Mito della Alfa Romeo, quanto al convincimento personale relativo al buon nome commerciale della Fiat Group, in quanto produttrice della Alfa Mito. Pertanto, anche sotto questo autonomo profilo, il comportamento del sig. F., deve essere considerato illecito, in quanto integrante, in danno della attorea società, una violazione del principio del *neminem laedere*, ex art. 2043 cc, in riferimento allo stesso art. 21 della Costituzione.

II/ Evento dannoso : il sopra descritto comportamento illecito adottato dal sig. F. ha cagionato all'attrice, come risulta dal contenuto letterale dei già più volte descritti messaggi denigratori, volti a gettare discredito, specificamente propagati su una rete televisiva nazionale in riferimento ad una Casa Automobilistica di rilevanza nazionale, nonché dalle valutazioni a livello tecnico compiute dagli esperti di Ufficio, un ingiusto pregiudizio, commerciale e di immagine, che il Tribunale ritiene apprezzabile (secondo quanto infra meglio specificato) tanto come danno patrimoniale (relativo ai pregiudizi economici conseguenti agli esborsi di denaro necessari per realizzare una campagna di controinformazione) quanto come danno non patrimoniale (relativo alla "sofferenza", certo percepibile anche da una persona giuridica, conseguente alla lesione della reputazione).

È indubbio, infatti, secondo quanto già precisato, che le singole frasi già evidenziate e l'intero contesto della non veritiera informazione diffamatoria, pervenuti a circa 5 milioni di telespettatori attraverso una notizia negativa nei confronti della vettura Alfa Mito, hanno acquistato "valenza informativa" nei riguardi dei numerosi destinatari della comunicazione, ed hanno determinato, nei limiti di cui infra, una dissuasione dall'acquisto di vetture Alfa Mito, nonché un pregiudizio di immagine per il sub - brand Alfa Mito, del family brand Alfa Romeo.

Segue: evento dannoso, in riferimento ad una persona giuridica.

Deve essere effettuata, a questo punto, in considerazione del fatto che la parte attrice è una società, una precisazione di carattere generale.

Le persone giuridiche possono subire un danno non solo patrimoniale, ma anche non patrimoniale, e, dunque, sono legittimate ad agire per il ristoro di entrambi i pregiudizi di cui sopra.

Ora, la nozione di danno patrimoniale riguarda il decremento economico patito da un soggetto.

A sua volta, la nozione di danno non patrimoniale, di per sé stessa assai ampia, viene a comprendere tutto ciò che rappresenta un nocimento di carattere non direttamente monetizzabile. In particolare, per quanto qui interessa, può trattarsi di pregiudizi, che, se pure, alla stregua di tutti i danni non patrimoniali, presentano un carattere non strettamente materiale, tuttavia conseguono alla lesione della reputazione e/o dell'immagine, compromettendo la capacità di concorrenza sul mercato, che, come tale, può essere percepita e sofferta anche dalle persone giuridiche.

La CTU, esauriente e motivata anche su questo punto, ricostruendo storicamente i fatti ed esprimendo una valutazione sui contenuti ed effetti di carattere tecnico, ha concluso affermando che l'incompleta e parziale informazione fornita dal sig. F., ha generato per il sub - brand Mito un danno di immagine che si è manifestato in un negativo cambiamento nella percezione dei clienti, pari all'1,2% dei telespettatori.

Osserva il Tribunale che tali diffamatorie notizie hanno determinato per l'attrice un pregiudizio apprezzabile nei modi e nei limiti di seguito specificati in punto "*quantum debeatur*".

C'è stato infatti, per effetto delle non veritiere notizie denigratorie sopra riportate, un economicamente dannoso (ulteriore rispetto a quello già in atto) calo delle vendite che, nella misura indicata dai CTU (quantificabile nei termini di cui infra alla voce danno patrimoniale), è risultato causalmente e autonomamente addebitabile alla trasmissione già più volte citata; così come c'è stata la compromissione di carattere non patrimoniale dell'immagine dell'Alfa Mito del Gruppo Fiat.

Segnatamente, quanto a quest'ultimo danno avente carattere non patrimoniale, ex art. 2059 cc, è risultato che il fatto lesivo ha inciso, creando un danno ingiusto, in una situazione giuridica equivalente a diritti fondamentali della persona (Cass. 4/6/2007 n 12929; Cass 10 maggio 2001 n 6507), riconducibile alla Fiat Group in quanto soggetto giuridico del quale l'Alfa Romeo, sub - brand Alfa Mito, fa parte.

Conclusivamente, l'attrice ha fornito la prova della sussistenza di un evento dannoso.

III/ Esistenza di un rapporto causale tra la commissione del fatto illecito del sig. F. e l'evento dannoso.

In base a varie e autonome "angolazioni", risulta accertata in causa la esistenza di un rapporto causale tra il comportamento illecito del sig. F. e il danno; in particolare discendendo gli effetti negativi (in causa accertati) "per la Alfa Mito", quali dirette conseguenze, con preponderanza delle probabilità (secondo il criterio del nesso causale civilistico) dalle sopra descritte molteplici espressioni del comportamento illecito del giornalista (ex art. 2043 cc), che, con il suo agire, ha posto in essere un fattore causale del risultato.

Deve essere, a questo punto, peraltro, effettuata una precisazione.

È dato pacifico in causa, in quanto contenuto nella trasmissione A. per cui è causa e non contestato da alcuna delle parti (anzi, quanto ai convenuti, esplicitamente richiamato ancora in comparsa conclusionale alla pagina 4), che all'epoca del 2/12/2010 era in atto un fenomeno di calo delle vendite delle auto del Gruppo Fiat in Europa; parte attrice, senza affatto specificamente disconoscere tale pacifico dato, nel suo ricorso ha, peraltro, sia pure sinteticamente ma sufficientemente, allegato di avere autonomamente subito danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione della sua reputazione commerciale effettuata in A. del 2012, facendo esplicito riferimento (cfr. pag 7 dell'atto introduttivo) alla perdita di considerazione non solo dei telespettatori ma anche dei consumatori, e, dunque, alla autonoma attribuibilità causale di tale pregiudizio economico e di immagine, al comportamento illecito delle controparte.

A fronte di tale situazione, è stata demandata agli esperti di Ufficio una valutazione in ordine alla possibilità di tecnicamente ravvisare la eventuale autonoma incidenza causale "sul fenomeno" in atto "di calo delle vendite" del contenuto della trasmissione di A., nel senso di avere causalmente aggravato l'evento finale di negativa influenza sulle vendite e sull'immagine. La risposta è stata positiva, e, come tale viene recepita dal Tribunale.

Per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed evento danno (il cui accertamento costituisce una valutazione di merito) il giudice deve infatti valutare, in concreto, tutti gli elementi della fattispecie al fine di stabilire se il fatto sia concretamente e oggettivamente idoneo a produrre l'evento (Cass. Civ. 98/9037).

Le invero non concordanti affermazioni critiche di parte convenuta (l'essere, da un canto, quale dato acquisito e pacifico in causa, in atto un andamento negativo delle vendite auto Fiat, e l'essere, dall'altro canto, stata ammessa una CTU avente carattere anche esplorativo, in quanto volta a valutare la sussistenza o meno di un "nesso causale o autonomamente concausale" tra tale fenomeno di calo delle vendite e la condotta diffamatoria di essi convenuti, quantificando altresì l'incidenza patrimoniale di tale pregiudizio in termini di costi di una campagna di controinformazione) risultano dunque prive di pregio, e, come tali devono essere rigettate.

Le regole per ritenere sussistente, concorrente, insussistente o interrotto il nesso causale tra un certo fenomeno e un evento dannoso, in assenza di altre disposizioni normative, risultano, infatti, anche nel caso di specie, quelle fissate dagli artt. 40 e 41 c.p. A loro volta, il rischio o il pericolo, considerati dalla ratio dello specifico paradigma normativo dell'art. 2043 cc, ai fini dell'allocatione del costo del danno, appaiono idonei a ulteriormente sorreggere la motivazione di accertamento della causalità di fatto, quali categorie di supporto alle precise allegazioni, in punto "an" (l'essersi prodotto in capo ad essa Fiat un pregiudizio presso il potenziale pubblico dei consumatori) e in punto "quantum debeatur" (dover sopportare essa attrice apprezzabili esborsi per attuare una campagna di controinformazione) formulate dalla parte attrice circa la sussistenza dell'illecito civile.

In altre parole, premesso che ciò che muta sostanzialmente tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (cfr. Cass. Pen. S.U. 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese), mentre nel secondo vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non", stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa, e l'equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti (in questo senso vedansi: Cass. Civ. 5.9.2006, n. 19047; Cass. 4.3.2004, n. 4400; Cass. 21.1.2000 n. 632) non può che essere ravvisato un nesso di causalità tra il fatto attribuibile alla sfera giuridica del convenuto e la lesione di interessi giuridicamente protetti della attrice, per essere positivamente risultato che l'ulteriore decremento delle vendite "Alfa Mito" era autonomamente ricollegabile alle denigratorie informazioni 2/12/2012.

Ravvisata dunque l'esistenza di un collegamento causale tra l'illecita informazione lesiva della attorea reputazione e il discredito conseguito alla attrice stessa, tale da ingenerare una presunzione di minore "valenza tecnica", rispetto alla concorrenza, della "vettura Alfa Mito della Fiat" e da connotare, presso l'assai rilevante numero di spettatori della puntata di A., come potenzialmente inadeguati eventuali acquisti di autovetture di tale modello, risulta dimostrato come conseguente all'illecito comportamento del sig. F. un fenomeno di inversione del trend delle immatricolazioni. Il tutto, con inevitabile perturbazione dei rapporti economici dell'attrice, e una "perdita" di tipo analogo a quella indicata dall'art 1223 c.c., che contempla la diminuzione o la privazione di un valore del soggetto e del suo patrimonio a cui il risarcimento deve essere commisurato (Cass. 20120/2009; 18316/2007; 6507/2001) nonché un possibile pregiudizio anche di carattere non patrimoniale (Cass. Civ. 24/05/2010 n 12626).

In particolare, la CTU collegiale, valutativa e percipiente insieme, ha permesso di accertare che, a causa della diffusione delle non veritiere notizie denigratorie della trasmissione 2/12/2010 di A., si è prodotto, in capo all'attrice, un danno economico, peraltro non relativo all'intera Fiat, ma con esclusivo riferimento al marchio Alfa Romeo, sub - brand Mito, da quantificare, mediante la applicazione dei rigorosi criteri scientifico - economici illustrati nell'elaborato peritale, che il Tribunale fa propri anche su questo punto, in riferimento al costo di una campagna pubblicitaria idonea a contrastare i pregiudizievole effetti conseguiti alla ingiusta diffamazione.

Sul punto, hanno tecnicamente illustrato i CTU, motivatamente argomentando e replicando, ancora nella risposta alle osservazioni delle parti, alle rispettive, diverse argomentazioni dei Consulenti Tecnici delle parti contrapposte, che l'esborso di denaro (costituente danno patrimoniale) doveva essere sufficiente a finanziare una efficace contro - comunicazione, in grado, a parità di media utilizzati, di:

1. coprire un target di circa 5.100.000 spettatori, pari al 20% di share;
2. essere ricordata da circa l'11% di spettatori (pari a circa 563.750 su 5.109.000 spettatori - target) a distanza nel tempo (almeno 5 mesi);

3. modificare le percezioni (da negative a positive) in misura pari all'1,2% (pari a circa 60.300 su 5.109.000 spettatori - target).

Il tutto, con un esborso di denaro da quantificare nella misura di € 1,75 milioni.

Gli esperti del giudice, nel loro puntuale e dettagliato elaborato hanno inoltre permesso di accertare una serie di presupposti i fattuali "certi" collegati alle logiche e ai meccanismi " di mercato", che, unitamente all'oggettivo contenuto denigratorio delle sopra descritte informazioni trasmesse dal sig. F., consentono, ad avviso del Tribunale, di individuare anche un danno non patrimoniale, a sua volta corrispondente alla sofferenza per la perdita d'immagine conseguente alla lesione dell'onore della attrice.

In conclusione, nei confronti del sig. F., l'attrice ha fornito, ex art. 2043 cc la prova di tutti i fatti costitutivi della sua domanda, che, pertanto, in ordine "all'an debeatur" non può che essere accolta.

Deve peraltro, a questo punto, essere escluso, a differenza di quanto allegato dalla attrice e in conformità con quanto invece sostenuto dalla parte convenuta, che la negativa presentazione dell'auto Alfa Mito, "inveritariamente" presentata come "perdente" in rapporto alle vetture aventi caratteri di sportività appartenenti alle altre due Case Automobilistiche, abbia trasmesso un giudizio di inadeguatezza a tutti i prodotti della intera Casa Automobilistica Fiat spa, nei confronti della quale, pure, nella prima parte della trasmissione 2 dicembre 2010 di A., era stata formulata una generale forte critica, in riferimento alla politica aziendale, presentata come "riduttiva" e quindi, secondo la tesi di parte attrice, come tale da dare luogo, in via generale, a "prodotti" più scadenti e meno tecnologicamente innovativi rispetto a quelli della concorrenza.

È risultato, infatti, attraverso la seria e ampia "indagine a campione" rigorosamente e scientificamente condotta dai CTU, che, in conseguenza dei distorti messaggi della trasmissione 2/12/2010, il cambiamento, in negativo, nelle percezioni dei "telespettatori - consumatori", era riferibile unicamente alla vettura Mito dell'Alfa Romeo e non all'intero Gruppo Fiat.

Sulla scorta delle condivisibili ed esaurienti osservazioni degli esperti di Ufficio, ritiene, dunque, il Tribunale che debba essere escluso che la "rappresentazione" in negativo, nell'ambito della trasmissione A., di "una sola autovettura" della gamma produttiva della atorea casa automobilistica, pur inserita nell'ambito di un ampio contesto critico della politica aziendale Fiat, abbia significato comunicare notizie negative su tutta la gamma produttiva del Gruppo Fiat, e cioè in definitiva "trasmettere" un indice negativo di qualità di tutta la spa FIAT Group. La cornice pur fortemente negativa - ma riflettente unicamente la lettura soggettiva e individuale di una certa realtà - in cui viene trasmessa una non vera notizia denigratoria, non può, infatti, acquistare, di riflesso, valenza denigratoria autonoma e neppure può amplificare gli effetti dannosi del pur illecito, successivo comportamento di diffusione di singole, non vere notizie lesive. Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene utile, a questo punto, in considerazione delle osservazioni critiche ancora svolte nelle difese finali, ai fini della migliore comprensione delle problematiche trattate e delle soluzioni adottate, riportare direttamente, le argomentazioni e le sintetiche valutazioni conclusive, interamente recepite dall' Ufficio, fornite dai CTU, in riferimento ai vari quesiti dal G.I. proposti in materia economica, nell'ambito della già più volte richiamata doppia consulenza tecnica di ufficio. Ciò al fine di fornire un ulteriore quadro del corretto e completo sviluppo del ragionamento logico - scientifico adottato dai CTU e della coerenza delle loro conclusioni.

E così, in particolare, in risposta ai vari quesiti proposti dal GI, hanno affermato i CTU:

1. quesito 1: date le analisi e le considerazioni sviluppate nel paragrafo 3.1, a parere dei CTU, i 1 test teletrasmesso da A. non può essere ritenuto tecnicamente valido per confrontare differenti vetture per la mancanza di sistemi cronometrici necessari per stilare una classifica e anche in considerazione della mancata indicazione dei principali dati tecnici delle stesse.

2 quesito 2: per i CTU, il concetto di sportività non può limitarsi esclusivamente alla velocità espressa in termini di "tempi di percorrenza su pista", ma deve riferirsi anche ad una più vasta gamma di parametri quali quelli, ad esempio, indicati in tabella 7 del paragrafo 3.2.

3 quesito 3: la metodologia seguita dalla rivista Quattroruote è teoricamente applicabile anche su pista bagnata artificialmente, anche se attualmente essa viene limitata a problemi specifici (verifica dei sistemi di controllo su bagnato) o manovre particolari.

4 quesito 4: è opinione dei CTU che il disinserimento dei sistemi di controllo su Alfa MiTo o, al contrario, i 1 loro inserimento sulle vetture Mini Cooper S e Citroen DS3 avrebbe certamente modificato gli esiti della gara e i risultati cronometrici di Quattroruote. Basandosi sui riscontri cronometrici nelle prove effettuate sulla pista di Varano d'È Melegari dal CTP di parte attrice (in quanto, osserva i 1 Tribunale, dai CTU ritenuti tecnicamente validi indipendentemente dalla loro provenienza), i CTU ritengono quindi che la presenza del sistema di controllo, non disinseribile su Alfa MiTo, contrariamente a Mini e Citroen, abbia penalizzato le prestazioni del la MiTo rispetto alle vetture concorrenti. Alla luce della loro esperienza e in base all'esperienza di collaudatori professionisti interpellati, i CTU ritengono attendibili e coerenti i risultati ottenuti in tali prove.

5 quesito 5: i giudizi negativi, in termini di minor velocità della vettura Alfa Romeo MiTo, così come espressi durante la trasmissione A. hanno influito negativamente sull' immagine di detta autovettura poiché l'informazione veicolata nel corso della trasmissione è incompleta e parziale e quindi atta a indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture. L' informazione ha generato un danno d' immagine per l'Alfa Romeo MiTo che si è manifestato in un cambiamento nella percezione dei clienti, pari all'1,2% dei telespettatori, coerente con l'inversione nel trend di risultati in termini di minori immatricolazioni.

6 quesito 6: non vi sono elementi che facciano ritenere che il contenuto tecnico della trasmissione A. sia stato idoneo a determinare una perdita d'immagine di una Casa Automobilistica Produttrice come il Gruppo Fiat, se non nei limiti del danno sofferto dal marchio Alfa Romeo MiTo.

7 quesito 7: non vi sono riscontri per ritenere che l'Alfa Romeno e la Fiat Auto per estensione abbiano sofferto una perdita significativa di immagine, se non nei limiti del danno sofferto dal marchio Al fa Romeo MiTo.

8 quesito 8: per la ritenuta idoneità al la lesione di immagine, i CTU individuano quale valore economico coinvolto un importo pari a Euro 1,75 milioni.

Conclusivamente deve essere affermata la responsabilità del sig. F., nell'ambito e nei limiti, rispettivamente, per i danni patrimoniali e per i danni non patrimoniali, di seguito illustrati alle rispettive voci trattate in punto *quantum debeatur*.

B / Posizione del sig. M.S.

A parere del Tribunale, parte attrice non ha fornito la piena prova di un illecito a carattere diffamatorio in capo al sig. M. S..

In particolare, ritiene il Tribunale che non possa essere mosso al sig. S. alcun serio e specifico addebito, né, direttamente, nella sua richiamata qualità di conduttore, in funzione delle dichiarazioni e/o comportamenti allo stesso personalmente attribuibili, e, neppure, indirettamente, quale compartecipe della condotta del sig. F.

A livello di comportamento precedente alla trasmissione, infatti, il sig. S. è risultato estraneo alla organizzazione della gara di A. e a qualsiasi diretta partecipazione nell'ambito della stessa competizione. Il sig. S., a differenza del sig. F., nell'ambito della trasmissione, non si è trovato, dunque, neppure nella condizione di poter trasmettere ai telespettatori una serie di impressioni ed emozioni del tutto soggettive in riferimento alla competizione di cui sopra, artatamente prospettandole come notizie tecnicamente valide.

Inoltre, il sig. S., a differenza del sig. F., non si è mai attribuito, né risulta che alcuno gli abbia attribuito la qualifica di "conoscitore di autoveicoli".

Di conseguenza, a livello di nesso psichico in riferimento all'ipotesi di illecito diffamatorio, se può essere ritenuto verosimilmente esistente in capo al sig. S. il momento volitivo, per essersi lo stesso avvalso di un esperto, pur contrattualmente legato a RAI, ma notoriamente "avverso" al sistema Fiat, omettendo di compiere, con la dovuta prudenza, la doverosa valutazione della adeguatezza delle sue capacità rispetto al compito affidatogli, non risulta, invece, pienamente dimostrato l'altro "componente essenziale" dell'illecito inerente al momento conoscitivo, in riferimento alla acquisita consapevolezza "ex ante" da parte del conduttore, sig. S., che, nella trasmissione 2/12/2010, il sig. F., con il suo complessivo comportamento, avrebbe finito per divulgare notizie infondate, lesive di diritti soggettivi altrui.

Quanto alle parole direttamente pronunciate dal giornalista nell'ambito della puntata 2/12/2010 di A., appare, dallo stesso filmato audiovisivo (di cui al già citato doc n 2 di parte attrice) riprodotto la trasmissione oggetto di causa, che il sig. S. (rivolgendosi al sig. F.) si è limitato a dire: "questo test che hai fatto tu no? Hai messo a confronto che cosa?"; indi (rivolgendosi all'ing. C.), in riferimento al cartello della prova di Quattroruote, ha affermato: "è un test fatto da Quattroruote, C."; e indi ha affermato: "allora la competitività, abbiate pazienza, se non si fa un cavolo di modello che vende saranno gli operai?... "che facciamo? Andiamo a cambiare l'organizzazione li mettiamo sopra e sotto, non li facciamo più dormire la notte?..." "se la macchina non tira, il malato è morto"...

Ora l'esame delle frasi sopra elencate, per la loro frammentarietà e incompiutezza, ad avviso del Tribunale, non consente di ravvisare, in capo al dott. S., la avvenuta diretta comunicazione di specifici fatti denigratori non veritieri. È stata indubbiamente impiegata, dal conduttore, una modalità di espressione assai colorita, forse anche mista ad una certa dose di esagerazione, ma tutto si è risolto in un rapido e verosimilmente estemporaneo intercalare negli altrui dialoghi, senza che sia stata trasmessa, dal giornalista ai destinatari dei messaggi, alcuna specifica e compiuta notizia non vera. In definitiva, l'esame letterale e il senso logico delle espressioni e dei comportamenti del sig. S., consentono di ritenere che, nel corso della trasmissione per cui è causa, siano state manifestate dal giornalista, mediante una serie di flash, unicamente delle accese sottolineature e/o impressioni personali a commento delle affermazioni di tutte le altre parti, certamente, di per sé stesse, "del tutto ostili al sistema Fiat", ma in concreto prive di un compiuto autonomo contenuto "informativo" denigratorio atto a fare presa sui telespettatori, quanto meno per la loro assoluta genericità. Nel contesto sopra descritto, anche l'espressione più specifica adoperata dal sig. S., da parte attrice esplicitamente evidenziata come illecita, che di per sé stessa parrebbe riportare una "notizia" non veritiera: "è un test fatto da Quattroruote", risulta certamente suggestiva per avvalorare, nel confronto tra una Alfa Romeo Mito, una Mini e una Citroen, la sovrapposibilità del test di A. con quello di Quattroruote, ma, ad avviso del Tribunale, è troppo generica per acquistare il valore di una vera e propria informazione diffamatoria.

In tale situazione, la avvenuta proiezione del filmato della gara di A., nell'ambito della trasmissione 2/12/2010 condotta dal sig. S., pur unita alla verosimilmente volontaria decisione di mandare in onda un servizio realizzato da altro giornalista, a sua volta ideologicamente contrario alla politica aziendale Fiat, al ripetuto - concitato inserirsi nei discorsi altrui, all'incalzare di domande anche provocatorie, a giudizio del Tribunale, non risultano elementi sufficienti ad integrare un comportamento illecito, ex art. 2043 cc, che impone un riferimento a specifici fatti oggettivamente idonei a produrre l'evento dannoso.

Considerato che il conduttore di una trasmissione televisiva è colui che la presenta e la conduce, dirigendo altresì lo svolgimento dello spettacolo, nella fattispecie, secondo quanto già illustrato, basato sulla rappresentazione di problematiche e fatti di attualità, osserva il Tribunale che l'attrice non ha raggiunto la piena prova, dalla quale in base al disposto dell'art. 2043 cc, era gravata, che il sig. S. abbia posto in essere una specifica condotta illecita foriera di danni, in quanto volta a minare, tramite la diffusione - diretta o in concorso - di notizie non veritiere, il giudizio e la considerazione dei telespettatori in riferimento al "valore tecnico - pratico" della vettura Alfa Mito, e, di conseguenza, a dannosamente sviare le loro possibili scelte di acquisto.

Nella trasmissione in esame, infatti, il sig. S. ha assunto essenzialmente la veste di colui che coordinava un dibattito, e, conducendo una trasmissione (nella quale, nell'ambito riservato ai dibattiti, hanno partecipato più personaggi, tra i quali, alcuni - quali gli onorevoli C. e Rutelli - assai noti nel mondo politico, e, come tali adusi a "prendere spazio" nelle discussioni) di intrattenimento con il pubblico, è apparso avere "in mente" essenzialmente una "scaletta" del programma e non il dettaglio del programma vero e proprio, che, del resto, di norma, è preparato dal regista (qualità, quest'ultima, che parte attrice non ha neppure allegato sussistere in capo al sig. S. unitamente a quella di conduttore, e, che, dunque, in mancanza di diversa prova sul punto, non può essere ritenuta sussistente in capo al medesimo giornalista televisivo).

Allo stesso modo, non può, d'altra parte, essere ritenuto che la valenza denigratoria della frasi e degli atteggiamenti del sig. F. si sia automaticamente estesa anche alla persona del sig. S., il quale ultimo, si è limitato al massimo a "fare da eco" al primo, mediante singoli stralci di parole e frasi tanto veementi quanto generiche, senza che sia stata raggiunta la piena prova - in capo allo stesso conduttore - della effettiva acquisita conoscenza della loro non valenza tecnica, e, conseguentemente della loro tendenziosa non rispondenza al vero.

Anzi, segnatamente, la dizione "fuori campo" (rivolta al sig. F., dopo che quest'ultimo, venendo a parlare dell'Alfa Romeo, simbolo di sportività, e, poi della vettura Mito, a proposito della "gara" realizzata con soggetti definiti "suoi amici" del mensile Top Gear -, aveva introdotto l'argomento sulla qualità, ricerca, passione e marchi Fiat) pronunciata dal sig. S. e chiaramente percepita nella trasmissione oggetto di causa: "torniamo sulla Fiat sennò dopo faccio fatica", risulta, di per sé stessa, indicativa, ad avviso del Tribunale, di una certa improvvisazione dei dialoghi, e, come tale, in assenza di altri elementi e di specifiche allegazioni di segno contrario ad opera della attrice, ad avviso del Tribunale, consente, anche sotto questo ulteriore profilo, di non ritenere raggiunta la prova che, in capo al sig. S., vi fosse una piena consapevolezza "ex ante" delle parole, dei metodi e dei fini denigratori del sig. F., in riferimento alla vettura Alfa Mito della Fiat.

Conclusivamente, deve esser escluso che parte attrice, che pure ne era gravata ai sensi dell'art. 2697 cc, abbia fornito la piena prova di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 cc, sia sotto il profilo che il sig. M. S. abbia posto in essere, in danno della Fiat Group, una autonoma non veritiera attività "informativa" di denigrazione della vettura Alfa Mito e sia sotto il profilo che il sig. S. M. abbia realizzato una attività di sostegno contributivo al sopra descritto comportamento illecito del sig. F.

S. M. deve dunque essere assolto da ogni domanda nei suoi confronti proposta.

C/ Posizione della spa RAI, Radiotelevisione Italiana.

Deve essere affermata la responsabilità della spa RAI.

Come già sopra accennato, infatti, mentre, nei confronti dei sigg.ri S. e F., era onere di parte attrice dimostrare tutti gli elementi di cui all'art. 2043 cc, per contro, nei confronti della spa RAI, una volta accertato l'illecito del sig. F., è risultato applicabile il regime della "responsabilità per fatto altrui" di cui all'art. 2049 cc, che, essendo fondato sulla "ratio" di accollare il rischio delle attività dei dipendenti ai soggetti che di quelle attività si avvalgono predisponendo altresì la organizzazione, sostanzialmente prevede una sorta di responsabilità oggettiva.

In base alla ratio sopra enunciata, per affermare la responsabilità ex art. 2049 cc della spa RAI, sarebbe stato, dunque, sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria, nel senso che l'affidamento - al sig. F. - dell'incombenza svolta (in concreto consistente in un attivo intervento del giornalista nella realizzazione e diffusione televisiva del dibattito/servizio, in generale, sulla Fiat come Azienda ed, in particolare, sul confronto di una vettura sportiva "di punta" prodotta dalla medesima Casa Automobilistica con vetture similari appartenenti alla concorrenza) avesse determinato (come in concreto la trasmissione 2/12/2010 ha determinato) una situazione tale da rendere possibili tanto il fatto illecito quanto l'evento dannoso (Cass. Civ. 02/4951) posti in essere dal "commesso / dipendente".

Osserva a questo punto il Tribunale, per completezza espositiva e con autonoma motivazione, che, peraltro, una parte della giurisprudenza, ritenendo, comunque non applicabile, per analogia, all'emittente televisiva, il regime di responsabilità previsto dalla *legge 8 febbraio 1948 n 47*, per inquadrare la responsabilità "indiretta" del datore di lavoro, ricorre al concetto di colpa (in eligendo e/o in vigilando) presunta (iuris et de iure), consentendo quindi, per quanto qui interessa, di arrivare anche ad escludere la responsabilità in capo al concessionario televisivo nel caso che risulti dimostrato che le profferite affermazioni offensive del "lavoratore contrattualmente legato" sono del tutto imprevedute e imprevedibili.

Peraltro, la Rai, neppure sotto questo profilo ha fornito alcuna dimostrazione, e, del resto, non ha prospettato alcuna allegazione né per escludere la sua possibilità di esercizio di un efficace controllo preventivo sul contenuto della trasmissione 2/12/2010, e, neppure, per negare che la regia dello spettacolo di A. rientrasse nella sua sfera dispositiva e/o per sostenere, comunque, che le singole dichiarazioni a contenuto diffamatorio impiegate dal sig. F. fossero del tutto estemporanee e totalmente estranee alla linea e alle regole indicate da essa emittente nella sua funzione di regista, intesa come coordinamento, impostazione e risultato.

Anzi, al contrario, è dato pacifico in causa che una parte della trasmissione, e, segnatamente, il servizio 2/12/2010 di A. relativo alla "competizione tra le vetture Alfa Mito, Mini Cooper e Citroen DS3" era stato registrato in precedenza.

Inoltre, la periodicità della trasmissione A., il suo "taglio di denuncia" e la sua impostazione stabile hanno integrato, di per sé stessi, un insieme di circostanze che si traducono, da sole, in una serie di indizi gravi precisi e concordanti per ritenere dimostrata la accettazione, da parte della spa RAI, nella sua qualità di datore di lavoro, del rischio dell'illecito commesso dal sig. F. nella puntata di RAIDUE del dicembre 2010, assumendolo, comunque, come "rischio di impresa" di essa società emittente.

Dunque, la spa RAI risponde dell'illecito del sig. F. per il solo fatto di avere messo a disposizione del giornalista, nell'ambito della tipologia dell'attività per la quale egli era stato assunto, i suoi mezzi di organizzazione e di diffusione, conservando quale datrice di lavoro, la potestà di dettare regole di comportamento e di adottare le concrete decisioni circa i modi di svolgimento della prestazione, ed, indubbiamente, traendone indubbio profitto sotto il profilo di maggiore "audience".

In altre parole, proprio in funzione della impostazione spesso polemica, conflittuale ed, a tratti, tagliente della già più volte ricordata trasmissione per cui è causa, realizzata anche mediante interviste e inserti riflettenti "situazioni di denuncia di realtà problematiche, o, comunque, prospettate come tali", la spa RAI ha ottenuto un particolarmente intenso richiamo per il pubblico, attestato dai dati numerici "di grande ascolto" sopra riferiti, permettendo e/o comunque non doverosamente impedendo, nella trasmissione di attualità politica e sociale di A. per cui è causa, l'inserimento e la diffusione di notizie diffamatorie, provenienti da una persona, quale è il sig.F., nota per la sua "abilità appassionata" vivacità verbale, nonché mancanza di remore nella esposizione, in qualche modo, "utilizzandolo" anche allo scopo di capitalizzarne l'innegabile attrattiva in termini di richiamo sul pubblico.

Conclusivamente, deve essere affermata la responsabilità della spa RAI, in base al disposto di cui all'art. 2049 cc, in solido con il sig. F. (ex art. 2055 cc).

In definitiva, considerati tutti gli elementi istruttori di cui sopra, nonché i dati acquisiti mediante la CTU valutativa e percipiente insieme, mentre non risulta provata la responsabilità del sig. S. che deve pertanto essere assolto, risulta invece dimostrata la responsabilità tanto del convenuto F., quanto della spa RAI, e, pertanto, deve essere pronunciata la condanna solidale di entrambi i convenuti sig. C. F. e spa RAI a risarcire a Fiat Group - in quanto comprensiva del sub brand Alfa Romeo, a cui appartiene la vettura Alfa Mito - i danni tutti alla stessa derivati. Non sussiste, infatti, a differenza di quanto affermato dalla convenuta, un concorso colposo, ex art. 1227 cc, della danneggiata Fiat Group (per essere, la società attrice, stata in precedenza informata che la puntata 2/12/2010 avrebbe trattato dei problemi Fiat; per non avere, la medesima società, nella persona del sig. Marchionne, quale amministratore delegato della spa Fiat Group, o altro autorevole esponente, accettato il pur reiterato invito ad intervenire nella trasmissione del 2/12/2010 di A., al fine di poter eventualmente interloquire in difesa della vettura Alfa Mito; per non avere infine predisposto un testo di "replica" in seguito alla trasmissione). Nessuno, e quindi neppure l'attore Casa Automobilistica, nella persona del suo amministratore delegato, dott. Sergio Marchionne, o altro rappresentante, può essere, infatti, ritenuto obbligato a partecipare ad una trasmissione televisiva, che pure in qualche modo tratta della attività lavorativa e produttiva della Azienda nella quale egli occupa posizione di rilievo, al fine di "difendere il suo prodotto denigrato".

Allo stesso modo, nessuno è obbligato a predisporre, in prosieguo di tempo, un testo di replica da "affidare al suo diffamatore" per "correggere una notizia informativa" (dal medesimo teletrasmissione), che ritiene lesiva dell'immagine di un suo prodotto e del proprio onore; così come infine nessuno è obbligato a prospettare al soggetto che lo ha denigrato, una propria versione dei fatti, affidandone, direttamente o indirettamente, la diffusione al suo "diffamatore".

A prescindere dalla considerazione di carattere generale che il contraddittorio ha significato solo in "campo neutro", e che tale non è il "campo" (nel caso di specie la trasmissione televisiva di A.) in cui "opera" il soggetto "denigratore", è se mai l'offensore che deve attivarsi a rettificare, e non invece l'offeso che, per non diventare corresponsabile, deve attivarsi per replicare nei confronti di chi, con il suo illecito comportamento, gli ha arrecato un pregiudizio. La condanna risarcitoria dei già ricordati convenuti deve, pertanto, riguardare l'intero danno (inerente il sub - brand Alfa Mito) subito da Fiat Group, dovendosi invece escludere che il risarcimento possa essere percentualmente diminuito in funzione di una asserita, ma in realtà inesistente, "colpa del creditore" (ex art. 1227 cc).

Tutto ciò premesso e rilevato in ordine all'an debeat, deve ora essere affrontato il problema del quantum debeat, evidenziando che, in riferimento alla esistenza e quantificazione dei pregiudizi derivati dall'illecito, l'attrice ha formalmente richiesto il risarcimento dei danni tanto /1/ patrimoniali, quanto /2/ non patrimoniali; pretese tutte che, certo, rientrano nella natura bipolare del sistema risarcitorio vigente.

/1/ DANNO PATRIMONIALE

La richiesta di un danno patrimoniale, così come formalmente prospettato dalla attrice, secondo quanto già accennato, deve essere accolta, peraltro nei soli limiti di cui infra.

A fronte delle argomentazioni e osservazioni critiche ancora sviluppate dalle parti nelle difese finali deve essere innanzitutto ripresa una precisazione già effettuata in sede di esame preliminare delle argomentazioni critiche dalle parti svolte nelle difese finali.

All'udienza dei 21/03/2011, in sede di formulazione definitiva dei quesiti sottoposti agli accertamenti tecnici e valutazioni degli Esperti di Ufficio, alle luce delle argomentazioni svolte dai Difensori, al punto 5/ è stata eliminata la valutazione circa l'influenza sulle vendite dell'auto Mito, precisando che la domanda era volta alla acquisizione di dati tecnici funzionali a poter valutare la sussistenza o meno dei presupposti dei danni non patrimoniali all'immagine della società; al punto 6/ è stata, invece, sostituita la dizione " avere influenza sulla perdita di immagine" con quella " a determinare o meno una perdita di immagine".

In definitiva, è stato chiesto ai CTU di tecnicamente accertare e valutare, alla luce dei criteri di oggettiva valenza scientifica, se le notizie negative per Fiat comunicate ai telespettatori sulla vettura Alfa Mito avessero o meno influito negativamente sull'immagine della Casa Produttrice, con esclusione della valutazione in termini quantitativi sull'andamento delle vendite (lucro cessante), ma mantenendo il quesito di quantificare "la portata" del fenomeno denigratorio negli altri suoi profili compresi nella materia oggetto di causa. La scelta istruttoria è stata motivata dal fatto che parte Fiat, quanto alle vendite auto, pur in presenza del pacifico dato del trend negativo delle vendite, non aveva comunque introdotto in causa documentazione idonea ad attestare la situazione (a lei necessariamente nota) quantitativa "di partenza" (e cioè al 2/12/2010), rendendo così impossibile quantificare, sia pure attraverso una CTU percipiente in quanto riferita a danno futuro, per confronto, l'eventuale lucro cessante per "calo vendite" direttamente ricollegabile - con autonomo processo causale - al comportamento denigratorio del 2/12/2010 di A., se non affidandosi ad una CTU esplorativa, e, come tale, inammissibile. Per contro, è rimasto demandato agli Esperti di Ufficio di motivatamente argomentare in ordine al quesito se il contenuto della trasmissione 2/12/2010 fosse o non fosse idoneo a tecnicamente determinare una perdita di immagine di una Casa Automobilistica Produttrice come il Gruppo Fiat, "valutandone altresì la portata". In tale modo è stato chiesto ai CTU, che hanno correttamente e motivatamente risposto, di quantificare, da un punto di vista tecnico, il costo, sotto forma di danno emergente, di una campagna pubblicitaria atta a fornire elementi di controinformazione, secondo quanto specificamente allegato nell'atto introduttivo da parte Fiat (che ha esplicitamente allegato la necessità di effettuare una campagna pubblicitaria ad hoc, a livello nazionale, con un costo totale di circa € 3.000.000 e di circa ventimila euro al secondo); il tutto, ovviamente, una volta valutato in positivo che la notizia fornita da A. era non veritiera e denigratoria, e, come tale suscettibile di arrecare un danno di immagine consistente nel pregiudizio commerciale al prodotto Alfa Mito.

Il quesito in esame era pienamente (art. 24 Cost. " tutti hanno diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti...) demandabile in quanto relativo ad un danno futuro, per il quale al momento della introduzione del giudizio, non potevano essere, da parte attrice, forniti dati numerici né "di partenza" né "di consistenza", trattandosi unicamente di un pregiudizio

certo, in quanto necessariamente conseguente alla denigrazione di un prodotto commerciale, i cui effetti quantitativi negativi, alla data - 3/1/2010 del deposito dell'attoreo ricorso - non potevano essere noti all'attrice, né dovevano essere valutati per confronto con elementi già in possesso di Fiat, in quanto destinati a compiutamente materializzarsi in un successivo lasso temporale (cfr. in tema, le puntuali osservazioni dei CTU). Ora, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, un danno futuro fondato su una situazione oggettiva e inevitabile determinata da una causa efficiente in atto (come appunto era il pregiudizio in esame) e non su una semplice supposizione priva di elementi di effettività, costituisce danno risarcibile in quanto fondato su ragionevole e fondata previsione (Cass. Civ. 14/4/1983 n 2602 in Dir. Prat. Ass.1984,263; Cass. Civ.24/01/1985 n 318 in Dir. Prat. Ass. 1985, 608; Cass. Civ. 20/01/1987 n 495 in Dir. Prat. Ass 1987, 671; Cass. Civ. 5 novembre 1994 n 9170 in Riv. Giur. Circ. Trasp. 1995, 367, e successive conformi).

Devono quindi, preliminarmente, essere respinte, sul punto in esame (del danno patrimoniale), le osservazioni e le richieste tanto di parte attrice, che in comparsa conclusionale, invero inammissibilmente, in quanto tardivamente, ha allegato di avere subito, a seguito e a causa della trasmissione 2/12/2010, anche un danno patrimoniale da lucro cessante (pari ad € 13.054.000) derivante dal calo delle vendite di vetture Alfa Romeo Mito ed, infondatamente, ha chiesto di vedersi liquidato anche tale pregiudizio, oltre al danno emergente (che, in quella sede ha indicato in € 6.500.000), quanto di parte convenuta che ha infondatamente asserito che l'indagine sui costi della campagna pubblicitaria "di contrasto" aveva un carattere esplorativo e/o comunque era stata affrontata dagli Esperti al di fuori del loro mandato.

Ciò premesso, osserva il Tribunale, in via generale, che quello patrimoniale è un "danno – conseguenza" (così come autorevolmente puntualizzato, nel campo delle lesioni fisiche, con una definizione certo ancora del tutto attuale, dalla Corte Costituzionale nella fondamentale decisione 1841/1986), che deve essere inteso come concreta e specifica diminuzione del patrimonio del soggetto vittima del fatto illecito.

Tale pregiudizio economico può astrattamente presentarsi, oltre che come lucro cessante (nella fattispecie estraneo all'oggetto di causa, in quanto non tempestivamente allegato), anche come danno emergente.

A tale proposito, la Fiat Group, ha tempestivamente e specificamente allegato di avere subito, in conseguenza dell'illecita condotta altrui, una concreta perdita in denaro (danno emergente) consistente nell'esborso che essa Casa Automobilistica avrebbe dovuto affrontare al fine di attuare una campagna pubblicitaria volta a ridurre e contrastare le patite conseguenze dannose derivanti dal comportamento denigratorio di parte convenuta; costo che, in riferimento all'asserito prezzo di "adeguati messaggi pubblicitari" da trasmettere all'interno di A., è stato, dall'attrice, inizialmente indicato, con una stima definita "prudenziale", nella misura di € 3 milioni.

Ora, su tale problematica, in corso di causa, segnatamente tramite le motivate e documentate osservazioni tecniche dei consulenti di ufficio in risposta ai quesiti formulati dall'Ufficio, delle quali già sopra si è accennato, quanto al pregiudizio futuro, è risultato che, "a seguito" ed "a causa" della trasmissione televisiva 2/10/2010 di A., si sono effettivamente verificati, a sfavore della attrice, apprezzabili effetti economici negativi, durante tutto il lasso temporale dai CTU motivatamente indicato come "significativo".

A riprova della condivisibilità della scelta iniziale di Fiat di richiedere il danno patrimoniale (unicamente) sotto forma di pregiudizio emergente, coerentemente rispondendo ai quesiti loro affidati, i CTU, ai fini di motivatamente inquadrare le loro osservazioni finali e quantificazioni finali, hanno preliminarmente illustrato, con logiche ed esaurienti argomentazioni che, pur dovendosi ravvisare, nel comportamento denigratorio di A., un nesso causale autonomamente influente sul pregiudizio "commerciale e di immagine" di Fiat, nella impossibilità tecnica di attribuire alla incompleta e imparziale informazione denigratoria veicolata nel corso della trasmissione A., tutte le minori immatricolazioni di auto Alfa Mito, nel periodo successivo alla trasmissione televisiva oggetto di causa, ai fini della quantificazione del danno, non sarebbe, in ogni modo, risultata percorribile la strada di utilizzare il metodo del calcolo diretto del lucro cessante semplicemente rapportandolo alle minori vendite, nella impossibilità di scindere le interferenze delle altre verosimili concause e nella mancanza di elementi utili ad isolare l'autonomo contributo (sull'andamento già negativo delle vendite) della trasmissione di A., depurandolo dagli altri molteplici fattori, durante il periodo significativo ai fini di tale rilevazione.

Pertanto, rigorosamente illustrando anche su questo punto il metodo logico - scientifico adottato, i CTU, nell'ambito del loro incarico di carattere anche percipiente, hanno acquisito i necessari dati tecnici, che hanno permesso loro di motivatamente concludere, in punto quantificazione del pregiudizio, che, a fronte della incompleta e parziale (e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture) informazione, veicolata nel corso della trasmissione 2/12/2010 di A., la "incidenza" era da ritenere pari all'1,2% del pubblico degli spettatori. E, sulla base di tali premesse, gli Esperti del Giudice, con osservazioni e conclusioni che il Tribunale fa proprie in quanto logiche ed esaurienti, hanno scientificamente concluso, del tutto in linea con i quesiti loro affidati, che il danno emergente di Fiat, pari all'importo ottenuto dalla somma del costo dello "spazio media" e dai compensi per il Centro Media e l'Agenzia, per una adeguata comunicazione di contrasto, doveva essere quantificato in € 1.750.000.

Ora, anche in questa seconda indagine, avente carattere economico, ritiene il Tribunale che, al fine di illustrare i passaggi salienti delle argomentazioni dei CTU, nell'ambito delle osservazioni critiche svolte dai CTP, e delle critiche ancora richiamate, in sede di precisazione delle conclusioni, risulti utile riportare direttamente alcuni passaggi delle motivate ed esaurienti risposte dei CTU, che il Tribunale pienamente recepisce.

E così, segnatamente: Tempi di immatricolazione: Secondo i CTP Rai, dato il momento della trasmissione (2 dicembre 2010), se il tempo medio intercorrente fra l'ordine e l'immatricolazione è di 90 giorni, la valutazione dell'inversione del trend deve concludersi a febbraio 2011 (mese nel quale non si manifesterebbe alcuna inversione di tendenza). I CTU, invece confermano il procedimento da essi adottato, ovvero di misurare l'eventuale inversione del trend a partire dal mese di Marzo 2011, perché è solo a partire dai primi giorni di Marzo (cioè trascorsi 90 giorni) che l'eventuale impatto della trasmissione può manifestarsi (e non prima, ovvero a Febbraio). Per quanto detto, i CTU non accolgono il rilievo in parola..... Secondo i CTP Rai, le immatricolazioni nel mese "X" non derivano solo dagli ordini effettuati 90 giorni prima, in quanto le immatricolazioni nel mese "X" derivano da una molteplicità di fonti di consegna che riducono il tempo intercorrente fra l'ordine e l'immatricolazione sotto i 90 giorni. Anche il CTP Fiat ha indicato diverse fonti di

consegna ("pronta consegna", "auto in ordine", "auto da ordinare"). Tuttavia, a differenza dei CTP Rai, il CTP Fiat stima il tempo medio intercorrente fra l'ordine e l'immatricolazione in 90 giorni poiché gli ordini "pronta consegna" hanno tempi medi inferiori ai 90 giorni, le "auto in ordine" hanno tempi medi pari a 90 giorni e le "auto da ordinare" hanno tempi superiori a 90 giorni.

I CTU ritengono che i 90 giorni rappresentino una proxy ragionevole del tempo medio intercorrente fra l'ordine e l'immatricolazione per la contemporanea presenza di fonti di consegna che hanno tempi inferiori ma anche superiori ai 90 giorni. Per tale ragione i CTU ritengono che il rilievo in parola vada respinto. Inoltre, anche accogliendo l'argomentazione dei CTP Rai in merito al "peso" delle diverse fonti di approvvigionamento e del conseguente impatto sui tempi medi (ponderati) intercorrenti tra l'ordine e l'immatricolazione, i CTU osservano che il dato sul "dealer stock" (e quindi sugli ordini pronta consegna) non rappresenti un valido riferimento in assenza dell'indicazione dei tempi di rotazione e quindi di immobilizzo dello stock. In altre parole, ben può essere che un dealer abbia uno stock importante, ma ciò non implica che gli ordini evasi attraverso l'utilizzo dello stock abbiano la medesima importanza, se lo stock resta immobilizzato. In ogni caso, anche accogliendo tout court i dati forniti dai CTP Rai e quindi segmentando le immatricolazioni (e coerentemente anche i rispettivi mercati di riferimento) in base al peso delle fonti di approvvigionamento, le conclusioni non cambiano. Infatti, anche se le immatricolazioni nel mese "X" sono al 47% da "dealer stock" (e quindi pronta consegna) e al 44% da "pipeline/factory" (e quindi a 90 giorni), il differenziale di crescita mese su mese non cambia. Con questo procedimento, si hanno pertanto due distinti momenti di verifica della discontinuità: il primo, a dicembre, per la serie "dealer stock" e il secondo, sempre a marzo, per la serie "90 giorni". Se è vero che nel mese di dicembre non vi è discontinuità nel trend (per gli ordini pronta consegna), resta tuttavia presente quella rilevata nel mese di marzo (per gli ordini a 90 giorni). È quindi possibile ancora affermare che almeno una parte delle immatricolazioni abbia subito un'inversione di trend in corrispondenza del momento del possibile impatto della trasmissione. Il presupposto per la quantificazione del danno attraverso il calcolo dei minori margini (metodo di controllo) resta pertanto ancora valido. Anche da questa prospettiva, il rilievo mosso dai CTP Rai viene quindi respinto. Infine, anche se si dovessero rettificare i minori margini (quale limite superiore del valore del danno) e anche considerando che solo il 44% delle minori immatricolazioni (ovvero solo gli ordini a 90 giorni) sia teoricamente riconducibile alla trasmissione, si otterrebbe un valore comunque superiore (pari a circa € 2,2 milioni) al danno determinato attraverso il metodo principale dei maggiori oneri (pari a € 1,75 milioni). Persino in questo caso limite, quindi, quanto determinato dai CTU resta coerente e valido.

Inversione nel trend delle immatricolazioni: Alla luce di quanto appena argomentato sui tempi medi tra l'ordine e l'immatricolazione, i CTU quindi respingono la proposta dei CTP Rai di anticipare il momento della verifica dell'inversione del trend e pertanto confermano quanto già proposto. In ogni caso, i CTU ritengono che il metodo proposto dai CTP Rai, ovvero di "trasferire" una parte delle immatricolazioni realizzate a Gennaio e Febbraio sul mese di Marzo, non sia corretto in quanto restituirebbe una nuova serie storica "aggiustata" del tutto fittizia e arbitraria. In altre parole: si può anche anticipare il momento della verifica (ma, per quanto argomentato, è un'ipotesi ritenuta non accettabile), ma non si possono "trasferire" immatricolazioni fra un periodo e l'altro. Secondo i CTP Rai, a fronte di un'ipotetica inversione del trend dell'immatricolato Mito, si sarebbe dovuto parallelamente osservare un andamento positivo del trend dell'immatricolato Mini, cosa che invece non si è verificata. I CTU ritengono che tale osservazione non sia condivisibile, da un lato, poiché la verifica di un eventuale danno o beneficio a carico dei concorrenti derivante dalla trasmissione esula dal quesito posto dal Giudice, e dall'altro, poiché ciò che si dovrebbe dimostrare (ma che non è possibile dimostrare sempre per l'assenza della condizione *coeteris paribus*) è che l'andamento della Mini sarebbe stato peggiore in assenza della trasmissione.....In ogni caso, anche se si accogliesse il rilievo dei CTP Rai, ovvero l'assenza dell'inversione di tendenza, resterebbe comunque accertata e non contestata la modifica delle percezioni dei clienti, presupposto per l'applicazione del metodo dei maggiori oneri. Resterebbe pertanto comunque valida la quantificazione del danno accertata attraverso tale metodo che, come detto, rappresenta il metodo esclusivo per la quantificazione del danno.

Valutazione del danno (criterio del costo):

Secondo i CTP Rai, il costo per contatto sarebbe pari a € 29,02 (pari al rapporto fra il valore del danno, pari a € 1.750.000, e le persone che hanno modificato le percezioni, pari a 60.300 individui). A prescindere dalla circostanza che, da un punto di vista quantitativo, il costo per contatto dovrebbe includere solo il costo dello spazio (€ 1.500.000) e che quindi tale costo passerebbe da € 29,02 a € 24,88, quello che davvero rileva è la validità concettuale del calcolo proposto dai CTP Rai. Il costo per contatto non va calcolato in base alle persone che hanno modificato le percezioni, ma sull'intera audience esposta all'ipotetica contro - comunicazione (5.100.000 spettatori). Ciò comporta un costo per contatto pari a € 0,29 (1.500.000 / 5.100.000). Un valore quindi del tutto ordinario. Infatti, l'alternativa ad una campagna che "colpisce" l'intero target, all'interno del quale sono inclusi coloro che hanno modificato le percezioni, è una campagna molto più mirata in grado di selezionare e individuare con precisione assoluta solo gli individui che hanno modificato le percezioni. In questo caso, il costo per "contatto mirato" assumerebbe un diverso significato e sarebbe notevolmente più alto in quanto il valore del "contatto mirato" sarebbe, con tutta evidenza, decisamente più alto rispetto al contatto genericamente appartenente alla audience. In altre parole, all'aumentare della precisione della campagna, aumenta il costo per un contatto necessariamente più qualificato.

Secondo i CTP Rai, ci sarebbe una sproporzione fra la durata complessiva degli spot (13,63 minuti, ovvero 27,27 spot da 30 secondi al costo unitario di € 55.000 secondo il listino RAI) acquistabili con il valore del costo del tempo stimato dai CTU (€ 1.500.000) e la durata del filmato di A. (2,17 minuti). La sproporzione risiederebbe quindi nel rapporto fra la durata complessiva degli spot e il filmato di A. (6,29 volte). In primo luogo va osservato che: in base ai listini RAI, nel periodo 1 - 28 maggio 2011, il costo di uno spot da 30 secondi trasmesso nel corso della Trasmissione A. è pari a € 66.000; se si volessero acquistare spot da 60 secondi il costo sarebbe pari a 2,5 volte il costo di uno spot da 30 secondi; la "durata del filmato" deve perlomeno includere il tempo dedicato al dibattito successivo (almeno pari a 4 minuti). Sulla base di tali osservazioni, la supposta sproporzione si ridurrebbe da 6,29 a 2,27 volte. In secondo luogo, il rilievo dei CTP Rai non tiene in considerazione che l'ipotetica contro - comunicazione deve essere in grado di contrastare un ricordo non

sollecitato e quindi ancora radicato nell'11% dei telespettatori a distanza nel tempo (almeno 5 mesi dalla trasmissione). In altre parole, quello che i CTP Rai non considerano è che la contro - comunicazione deve essere ripetuta un certo numero di volte (frequenza) per raggiungere la stessa efficacia in termini di ricordo della trasmissione. I modelli di stima (dei CTU e degli operatori indipendenti di mercato) del costo dell'ipotetica contro - comunicazione hanno quindi tenuto conto anche di tali obiettivi (ricordo radicato negli spettatori nel tempo). Secondo i CTP Rai, i CTU non hanno tenuto conto che gli sconti "normalmente praticati ai grandi investitori" sui listini sono pari al 60%. Tuttavia, il costo per *gross rating point* indicato nella CTU esprime un prezzo già al netto degli sconti mediamente praticati nel mercato. Per tale motivo, i CTU non accettano il rilievo in parola.

Contrariamente a quanto sostenuto dai CTP Rai, i CTU hanno ritenuto accettabile la tesi secondo la quale l'impatto sull'immagine debba tener conto dell'interesse nei confronti della Mito da parte dei telespettatori attraverso il metodo sia dei minori margini sia dei maggiori oneri. Con riferimento ai minori margini, a differenza dei CTP Rai, i CTU ritengono che un effetto depressivo sulle immatricolazioni potrebbe essersi manifestato. Tuttavia, l'assenza delle condizioni *coeteris paribus*, come più volte detto, ha reso necessario attribuire alla stima di tale effetto potenziale una mera funzione di controllo rispetto ai valori ottenuti attraverso il metodo principale. Con riferimento ai maggiori oneri, il numero di individui che hanno modificato le proprie percezioni rappresenta la base di riferimento più corretta ai fini del calcolo, poiché include tutti gli individui potenzialmente in grado di influenzare "l'interesse nei confronti del prodotto" e che quindi possono condizionare l'intenzione d'acquisto (acquirenti attuali, influenzatori, acquirenti futuri, opinion leader, ...). Come argomentato, i CTU ritengono che la quantificazione del danno attraverso il metodo dei maggiori oneri sia stata correttamente e ragionevolmente formulata, contrariamente a quanto osservato dai CTP Rai. Inoltre, i CTU sono dell'opinione che la valutazione di eventuali forme alternative di rimedio, quale quella offerta dalla redazione di A. a Fiat, non rientri nel perimetro del quesito posto dal Giudice. Su rilievi avanzati dal CTP Fiat, i CTU osservano quanto segue: Metodo di verifica dell'inversione del trend delle immatricolazioni: il CTP Fiat condivide sia l'approccio metodologico adottato sia i risultati (minori immatricolazioni potenzialmente associabili alla trasmissione) ai quali i CTU sono pervenuti; Modello Vidale – Wolfe: anche il CTP Fiat sembra condividere i limiti concettuali del modello, già evidenziati dai CTU. In aggiunta, il CTP non fornisce osservazioni in merito agli ulteriori rilievi dei CTU e in particolare sulla non verificabilità degli input e sull'apparente contraddizione dei risultati che emergono dall'applicazione dello stesso. Ciò posto, sul rilievo in parola, si conferma quanto esposto in sede di CTU; Determinazione dei telespettatori che ricordano la trasmissione in maniera attinente e dei telespettatori che hanno modificato le proprie percezioni da positive a negative con riferimento al marchio Alfa Romeo: Secondo il CTP Fiat, la misura del ricordo attinente è sottostimato perché influenzato da una domanda "generica, poco chiara e per nulla circostanziata" che ha quindi limitato la capacità di ricordo spontaneo degli intervistati. Prima di entrare nel merito, i CTU osservano che il CTP Fiat non contesta la rilevanza del "ricordo spontaneo", e quindi radicato nelle percezioni dei telespettatori, quale parametro fondamentale per la stima dei maggiori oneri. Il CTP Fiat, quindi, contesta la modalità (genericità della domanda) attraverso la quale si è stimato il "ricordo spontaneo". I CTU sono invece dell'avviso che è esattamente attraverso una domanda "generica" che è possibile sollecitare un ricordo "spontaneo". Se la domanda da "generica" diventa "specificata", il ricordo si trasforma da "spontaneo" a "sollecitato". Per tali motivi, i CTU respingono il rilievo del CTP Fiat. Secondo il CTP Fiat, il campione degli intervistati nell'indagine SWG non è stato preventivamente testato in termini di capacità di riconoscimento del significato delle parole utilizzate nella domanda di apertura (come "test su pista"). Per tale motivo, quindi, il ricordo spontaneo sarebbe sottodimensionato a causa della scarsa conoscenza del fenomeno in oggetto. In termini generali, i CTU sono consapevoli della presenza di un possibile problema "semantico". Tuttavia è un problema sempre presente in qualsiasi indagine di mercato volta a misurare il ricordo spontaneo e quindi non sollecitato. In aggiunta a ciò, i CTU fanno osservare che la quantificazione del maggior onere si basa sui dati messi a disposizione nel corso della consulenza tecnica e che il CTP Fiat non ha fornito un'ipotesi di soluzione quantitativa a tale possibile problema. Inoltre, pur prescindendo da tale conclusiva considerazione, i CTU sottolineano che è comunque ragionevole presumere che la parte del campione che non conosce o non sa cosa siano i "test su pista", possa non aver visto la trasmissione A. o non ricordare i contenuti (in particolare il filmato rilevante ai fini della CTU, ovvero il test su pista). In entrambe le ipotesi, sarebbe quindi corretto non tenere conto di tale porzione del campione per la stima del ricordo attinente. Per quanto detto, i CTU non accolgono il rilievo avanzato dal CTP Fiat, seppur in linea di principio condivisibile. Secondo il CTP Fiat, il profilo demografico del campione degli intervistati non è coerente con le caratteristiche dei clienti di auto a marchio Alfa Romeo. I CTU osservano che, a prescindere dalla circostanza che il CTP Fiat non dice se tale fatto conduca ad una sovrastima o sottostima del ricordo attinente e quindi se abbia favorito o meno Fiat, la non coincidenza demografica tra l'universo di riferimento dell'indagine SWG (circa 44 milioni di persone) e il target Alfa Romeo a nulla rileva ai fini della rappresentatività, e quindi della bontà, del campione. Infatti, se il punto di partenza è la popolazione italiana e se attraverso opportune domande si è giunti a quantificare (e qualificare) coloro che hanno un ricordo attinente e che hanno modificato le proprie percezioni, questo segmento può non coincidere con il target Alfa Romeo semplicemente perché sono due insiemi concettualmente diversi. Inoltre, a rigor di logica statistica, allo stesso risultato si giungerebbe a partire da un campione rappresentativo del target Alfa Romeo. La percentuale del ricordo attinente e di coloro che hanno modificato le proprie percezioni si innalzerebbe, ma su un universo di riferimento più ridotto. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo mosso dal CTP Fiat.

Sulla base delle stesse argomentazioni esposte nel punto precedente, il CTP Fiat contesta la stima del ricordo attinente (sottostima) poiché bassa è la percentuale degli intervistati esposti alla trasmissione. Anche in questo caso, i CTU respingono il rilievo in parola per le stesse motivazioni addotte nel punto precedente. Di conseguenza, la proposta del CTP Fiat in merito alla rideterminazione del ricordo attinente e della conseguente percentuale di coloro che hanno modificato le proprie percezioni non viene accolta dai CTU poiché basata su presupposti concettuali non condivisibili. Quantificazione del danno: il quadro concettuale; Il CTP Fiat contesta l'affermazione dei CTU secondo la quale un'eventuale somma dei maggiori oneri e dei minori margini rappresenta un'erronea duplicazione dei valori del danno

economico. In primis perché ... il risarcimento del danno comprende sia la perdita subita sia il mancato guadagno, in secondo luogo perché l'eventuale campagna di contrasto potrebbe essere inefficace e quindi inadeguata ad annullare l'effetto sulle minori vendite ... Vero è che per stimare il danno di immagine è possibile fare ricorso al metodo dei minori margini, tuttavia i minori margini e i costi per la ricostruzione sono procedimenti alternativi, in quanto le due componenti rappresentano due modalità per misurare lo stesso oggetto, ovvero il danno di immagine. Con riferimento al secondo punto, i CTU invece ritengono che la tesi non possa essere accolta poiché solo attraverso l'introduzione dell'ipotesi di adeguatezza della campagna di contrasto (che sia quindi in grado di annullare gli effetti sulle minori vendite) è possibile annullare il rischio di sovrastima del danno economico. La rimozione di tale ipotesi, infatti, comporterebbe l'addebito al danneggiante del costo di una campagna di contrasto inefficace le cui responsabilità sono del danneggiato. Una conseguenza economicamente inaccettabile. Per quanto detto, i CTU respingono l'osservazione in parola ...

procedimento di quantificazione del danno: costo della comunicazione di contrasto

... In linea di principio, i CTU infatti ritengono che un procedimento razionale, quindi dimostrabile e verificabile, di formulazione di un budget di comunicazione richieda anzitutto la qualificazione degli obiettivi, in secondo luogo l'identificazione e la quantificazione del target, in seguito la stima del *gross rating point* (frequenza e copertura) e solo nella fase finale la stima del costo per *gross rating point* e quindi la quantificazione della spesa prevista. La successione ordinata di tali elementi dimostrabili e verificabili non sono stati forniti dal CTP Fiat ... la stima fornita dai CTU è verificabile, a differenza di quella proposta dal CTP Fiat.

1. Procedimento di quantificazione del danno: valorizzazione delle minori immatricolazioni. Secondo il CTP Fiat, il prezzo è la variabile che meglio esprime il valore di una marca (e quindi dell'immagine) nella prospettiva dei consumatori. I CTU concordano pienamente su tale punto; tuttavia ai fini della quantificazione del danno, la corretta prospettiva non è quella del consumatore ma dell'azienda, poiché l'impovertimento economico riguarda quest'ultima e non il primo. Ciò posto, l'impovertimento economico di un'azienda è sempre pari alla riduzione del profitto e quindi pari alla diminuzione dei ricavi al netto dell'incremento dei costi necessari per il conseguimento degli stessi. Secondo il CTP Fiat, il profitto è funzione anche dei processi aziendali o del modello di business (che impatta sui costi), oltre che del valore percepito della marca (che impatta sul prezzo). Sempre secondo il CTP Fiat, l'immagine di marca e il relativo danno è una dimensione che ha valore solo nell'ottica esterna (del cliente) e non anche interna (l'azienda). Su tale rilievo, i CTU riaffermano quanto argomentato nel punto precedente. Da un punto di vista economico, da ciò consegue che, *coeteris paribus*, due aziende con modelli di business diversi (nell'esempio del CTP Fiat, due aziende con un diverso peso costi fissi versus variabili) otterranno un diverso risarcimento a titolo di danno perché differente è il capitale investito e la rischiosità del business. L'azienda con maggiori costi fissi, che ha un capitale investito superiore ed è quindi esposta a rischi maggiori, riceverà un risarcimento superiore rispetto all'azienda che ha esternalizzato la produzione perché lo stesso evento dannoso produce in capo alla prima un maggiore impoverimento economico rispetto alla seconda. Per tali motivi, i CTU quindi respingono il rilievo in parola mosso dal CTP Fiat.

I CTU concordano sulla circostanza che il dato sui costi variabili (quale migliore proxy dei costi incrementali) si basi su quanto fornito dai CTP Rai. Tuttavia, i CTU hanno ritenuto ragionevole tale dato e lo hanno quindi preso a riferimento per la stima del danno. Inoltre, nelle sue osservazioni alla CTU, il CTP Fiat non ha fornito ulteriori elementi a supporto di tale dato: i CTU pertanto confermano che il peso dei costi variabili è pari al 70%. In ogni caso, i CTU fanno presente che eventuali rettifiche dell'incidenza dei costi variabili, in un intervallo ragionevole, non modificano la funzione di controllo attribuita al metodo dei minori margini e quindi non incidono sulla quantificazione del danno proposta dai CTU, determinata in via principale ed esclusiva attraverso il metodo dei maggiori oneri.

... In termini generali, i CTU condividono quanto evidenziato dal CTP Fiat in merito alla necessità di considerare il valore attualizzato dei flussi (quindi opportunamente scontati per tener conto della probabilità di manifestazione degli stessi) generati nel corso dell'intera vita prospettica dei clienti. Tuttavia, nel caso in esame, è la determinazione di un periodo rilevante limitato nel tempo (da marzo a giugno 2011 e che il CTP Fiat non ha contestato) che rende concettualmente contraddittoria, e quindi errata, la stima dei flussi nel corso dell'intera vita prospettica dei clienti. Infatti, se il periodo di manifestazione del danno è limitato nel tempo, ciò implica che le condizioni ex - ante (pre evento dannoso) vengono a ripristinarsi subito dopo la fine del periodo rilevante. Di conseguenza, la vita prospettica del cliente trova il suo limite proprio nella durata del periodo rilevante. Il procedimento di calcolo dei CTU ha quindi tenuto conto della vita prospettica, ma nei limiti del periodo rilevante. Se non procedesse in questo modo, si otterrebbe una sovrastima del danno. Per tali motivi, i CTU non accolgono il rilievo in questione.

Sulla base delle considerazioni esposte, i CTU quindi confermano il valore limite superiore del danno, ottenuto attraverso il metodo di controllo (minori margini). Fanno infine notare che le differenze nei valori riportati dal CTP Fiat rispetto a quelli dei CTU dipendono dagli arrotondamenti sul numero delle minori immatricolazioni. Se si segue il procedimento del CTP Fiat, ovvero post arrotondamenti, il limite superiore del danno passa da € 4.998.572 a € 4.999.923 con un incremento pari a € 818.

Tuttavia anche se si accoglie tale rettifica, del tutto trascurabile, le conclusioni resterebbero in ogni caso invariate poiché il valore del danno, determinato in via esclusiva con il metodo dei maggiori oneri, sarebbe comunque inferiore rispetto al limite superiore determinato con il metodo dei minori margini.

Valorizzazione del costo della campagna di comunicazione di contrasto. Secondo il CTP Fiat, la campagna di contrasto non può basarsi su elementi informativi piuttosto che emozionali (secondo la tesi dei CTU) poiché la comunicazione lesiva è stata veicolata attraverso un format (trasmissione A), una media (TV pubblica), tecnici (soggetti terzi coinvolti), una location (pista di Vairano) e una fonte (Quattroruote) credibili. In ciò risiede pertanto la motivazione dell'articolata lista proposta dal CTP Fiat (di cui si è parlato in precedenza). A tal riguardo, i CTU restano dell'avviso che la comunicazione lesiva sia stata invece veicolata all'interno di un format televisivo di taglio giornalistico e non emozionale. La mission della trasmissione è di informare e non di suscitare emozioni. Con ciò i CTU non intendono dire che la trasmissione in oggetto non sia in grado di suscitare emozioni, ma semplicemente che l'obiettivo ultimo di un tale format

televisivo, condotto da un noto giornalista, resta quello di informare l'opinione pubblica sui temi di attualità, quale quello oggetto della trasmissione del 2 dicembre 2010. Per tali motivi, i CTU restano dell'opinione che la contro - comunicazione debba basarsi su contenuti informativi più che emozionali. Il dettaglio dei costi di ogni singola voce della lista fornito dal CTP Fiat nelle sue osservazioni, se da un lato va nella direzione di una maggiore trasparenza del procedimento di stima adottato, dall'altro non rileva rispetto alla logica sottesa al procedimento di stima del danno attraverso il metodo dei maggiori oneri adottato dai CTU, come detto in precedenza.

In conclusione, il danno patrimoniale della Fiat, deve essere quantificato nella già più volte sopra indicata somma di € 1,75 milioni, per valore capitale. Tale importo è stato espresso dai CTU, e come tale recepito dal Tribunale, in una somma quantificata all'epoca del fatto, e, pertanto, integrando un debito di valore, deve essere rivalutato, in base agli indici Istat, dal fatto ad oggi. All'importo indicato devono essere aggiunti anche gli interessi legali sulla somma calcolata all'epoca del fatto (2/12/2010) e indi via via annualmente rivalutata sino alla data odierna, secondo la metodologia di conteggio applicabile, in via generale, ai debiti di valore (Cass. Civ. 1712/95).

La attorea domanda risarcitoria, sotto il profilo di un danno patrimoniale deve dunque essere definitivamente accolta, in una somma capitale 1,75 milioni di Euro, oltre accessori, secondo quanto sopra precisato.

/2/ DANNO NON PATRIMONIALE

Risulta sussistente in capo alla attrice (anche) un danno non patrimoniale, di per sé stesso concettualmente e quantitativamente svincolato dal pregiudizio economico, che, sulla scorta di tutti gli elementi in causa acquisiti, deve essere calcolato come segue.

Al proposito l'attrice (in particolare riferendosi al disposto dell'art. 2 Cost, e ai principi enunciati dalla Suprema Corte, segnatamente Cass. S.U 11/11/2008 n 26972) ha fatto riferimento al proprio onore e alla propria reputazione di persona giuridica, risarcibili, in caso di lesione, anche in assenza di reato, ed ha indicato, per la liquidazione equitativa di tale suo pregiudizio, una serie di parametri, quali la gravità del fatto pregiudizievole conseguente alla diffusione di una notizia diffamatoria e/o denigratoria, comunque non vera; la grande diffusione della notizia lesiva conseguente al mezzo di ampia propagazione integrato dalla televisione; la amplificazione indotta dalla successiva collocazione in Internet della trasmissione oggetto di causa, avente l'effetto di perpetuare la durata della notizia non veritiera; la qualità di essa attrice (soggetto offeso) di massima azienda automobilistica italiana; il prestigio dello storico marchio Alfa Romeo, conosciuto come "di eccellenza" su tutti i mercati.

Criteri adottati dal Tribunale per la quantificazione del danno (non patrimoniale).

Ravvisata l'esistenza oggettiva di un fatto denigratorio fonte di responsabilità in capo ai soggetti sopra indicati, vengono ora enunciati gli orientativi criteri per la determinazione del quantum (non patrimoniale) seguiti da questo Tribunale, sulla scorta dei criteri giurisprudenziali in materia (chiaramente esplicitati, tra le altre, nelle sentenze del Tribunale Venezia 5 giugno 2002, in Dir. Eccl. 2003, II, 64.; e 29/2/2000 edita in Danno e Responsabilità 2001, 536 con nota Pino).

Osserva il Tribunale che, secondo l'ormai consolidato insegnamento della Suprema Corte, il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, anche privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in presenza delle quali la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato: in tal caso la persona offesa avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; (c) quando il fatto illecito abbia leso in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale: in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario di quanto succede nelle prime due ipotesi, non sono specificamente indicati dalla legge, ma devono essere individuati caso per caso dal giudice (in tal senso, Cass. Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).

Segnatamente, quanto al caso di specie, l'onore e la reputazione - la quale ultima si identifica, così come già accennato, anche per le società, con il senso della dignità personale in base all'opinione del gruppo sociale nello specifico contesto storico di riferimento - costituiscono diritti della persona (fisica o giuridica che sia) costituzionalmente garantiti e, pertanto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 2043 e 2059 c.c., la loro lesione è suscettibile di risarcimento del danno non patrimoniale (cfr. Cass., 20.10.2009, n. 22190).

In punto quantificazione del danno non patrimoniale, peraltro, non essendovi, in riferimento alla fattispecie che qui interessa "di non veritiera denigrazione a mezzo televisione", indici legislativamente predeterminati, occorre necessariamente ricorrere alla liquidazione in via equitativa, attenendosi, al fine di giungere ad una quantificazione il più possibile corretta e motivata, a parametri di carattere generale, quali: il "bacino di utenza", la gravità dell'offesa, l'intensità del dolo o della colpa, la notorietà e la posizione personale e sociale del soggetto leso, il clamore suscitato dalla pubblicazione. In altre parole, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa (Cass. Civ. 24/5/2010 n 12626) con riferimento al danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, che di per sé, in funzione della sua particolare identità, costituisce appunto un danno reale, che deve essere risarcito anche a titolo di responsabilità extracontrattuale (Cass. Civ. 9233/2007; 14977/2006; 11103/1998).

È dunque corretto fare ricorso, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., alla liquidazione equitativa, certo ammissibile, anche secondo la giurisprudenza di legittimità, nel caso di lesione alla reputazione di una società, in quanto, normalmente, in riferimento alle persone giuridiche, la pur svolta attività istruttoria non consente di dare contezza precisa della misura del pregiudizio patito. Alla liquidazione equitativa, del resto, il giudice deve fare ricorso, tutte le volte che, essendo certa l'esistenza del danno, risulti impossibile o estremamente difficoltoso provare la precisa consistenza e durata del nocumento subito (Cass. Civ. 19883/2005; 8271/2004; 188/1996) da un soggetto giuridico.

Ora, nel caso in esame, l'oggettivo contenuto delle parole e dei comportamenti del sig. F., risultati dimostrati a seguito della espletata istruttoria, è venuto a costituire fonte oggettiva di prova dei fatti, permettendo di accertare la sussistenza di

danni non solo materiali ma anche immateriali ugualmente derivanti dalla lesione all'immagine e al buon nome imprenditoriale e commerciale del Gruppo Fiat, sub - brand Alfa Mito.

Segue: la concreta quantificazione del pregiudizio; esame dei fattori di determinazione del danno che questo Tribunale adotta.

Primo fattore di determinazione: il mezzo dell'offesa in riferimento al numero di persone offese.

Ritiene il Tribunale che il mezzo dell'offesa (quale aspetto esterno - relazionale), in rapporto al numero di persone offese (quale aspetto interno), sia il fattore che deve essere posto alla base della determinazione del "danno non patrimoniale" di una società, in considerazione del fatto che, una volta ravvisata (come nel caso di specie è stata ravvisata) l'esistenza di un fatto diffamatorio, fonte di responsabilità in capo all'offensore, lo strumento utilizzato per la comunicazione della offesa, determina, in capo a ciascuna e a tutte le persone offese, in funzione del numero di persone che ne vengono a conoscenza, il raggio di offensività, venendo così ad influire in modo determinante sulla consistenza della lesione della reputazione del/i soggetto/i passivo/i.

Nel caso in esame, l'offesa è stata arrecata a una società, quale è la Fiat, composta da un assai rilevante numero di persone e mediante il ricorso ad uno strumento di comunicazione di massa, quale è la televisione, nell'ambito di una trasmissione che, pacificamente (secondo quanto già più volte riferito), è stata seguita da 5.129.000 spettatori, con uno share del 20,90 % (doc n 3 di parte attrice e non contestazione del dato ivi riportato).

Il raggio dell'offesa deve quindi ritenersi particolarmente vasto.

Quanto al mezzo di comunicazione, è notorio, infatti, che quello televisivo, per la sua natura, presenta caratteristiche del tutto peculiari e, certamente, assai più penetranti rispetto a tutti gli altri. Tale diversità si manifesta soprattutto nella rilevante capacità di persuasione, che la trasmissione televisiva, in quanto messaggio nel quale confluiscano e interagiscono parole e immagini scenografiche, esercita sul pubblico, grazie alla sua capacità di penetrazione nella sfera privata - e persino "domestica" dei telespettatori, con un'immediatezza e una forza di suggestione non paragonabili, e, comunque, nettamente superiori, a quella dei mezzi di comunicazione cartacei o di solo audio. La diffusione televisiva di informazioni non vere è suscettibile, pertanto, a livello di pregiudizio esterno, di ledere in modo particolarmente grave l'onore e la reputazione dei soggetti terzi eventualmente offesi dall'atto denigratorio.

Senza contare che, sempre in riferimento alla effettiva portata delle notizie diffuse nella puntata televisiva 2/12/2010, non privo di rilevanza appare il fatto che la trasmissione "A." sia stata programmata in prima serata su una rete nazionale (RAI Due), allorché il pubblico tocca, di norma, la punta massima e gli ascoltatori prestano la massima attenzione ai programmi seguiti.

Quanto al numero di persone offese, evidenziata la indubbia difficoltà di effettuare una precisa quantificazione del pregiudizio non patrimoniale di una persona giuridica, che, non può per sua natura - quale Ente astratto - istituzionalmente, provare dolore, osserva il Tribunale che la misura del pregiudizio interno della sofferenza non può che essere calcolata in funzione del riflesso nei vari soggetti passivi che - organicamente - la compongono. Richiamati, pertanto, disgiuntamente i già ricordati contenuti tanto dell' art. 21 quanto dell'art. 2 della Costituzione, che riconoscono e garantiscono diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo e sia nelle formazioni sociali ove si svolge e si realizza la sua personalità, osserva il Tribunale che la lesione alla reputazione della Fiat Group non può che avere avuto un diffuso effetto sul senso di dignità professionale di un assai rilevante numero di lavoratori Fiat, in quanto Casa Produttrice a rilevanza nazionale e internazionale, in riferimento allo storico marchio Alfa Romeo, per molti anni notoriamente percepito, nella coscienza sociale, come leader, in Italia, per le vetture sportive ad uso quotidiano. Infatti, per il concetto di immedesimazione organica, in base al quale le persone giuridiche esprimono la loro volontà e il loro modo di essere attraverso le persone fisiche che ne fanno parte, non può che acquistare rilievo, per esprimere il coinvolgimento psicologico in termini di patema d'animo di una società, in riferimento al pregiudizio del suo buon nome, dell'immagine e della reputazione, la considerazione dell'Ente, che i vari lavoratori, a qualunque titolo operanti all'interno della società, percepiscono da parte della collettività.

Si richiamano, al proposito, i principi autorevolmente enunciati dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 12929/2007, che consentono di ritenere, anche per le persone giuridiche, la risarcibilità anche del danno non patrimoniale conseguente al danno all'immagine quale lesione di una situazione di rilievo costituzionale, in rapporto ai vari aspetti sopra riferiti.

Tutto ciò premesso e considerato, il Tribunale ritiene che, in funzione del "primo fattore di determinazione", il danno non patrimoniale dell'attrice debba essere equitativamente indicato in € 5.000.000 (cinque milioni), per capitale già attualizzato alla data odierna, oltre accessori secondo quanto infra indicato.

Nell'effettuare tale quantificazione, vengono considerati, unicamente come punto di partenza, utilizzabile come "ordine di grandezza" comparativa, una serie di casi, analogicamente riguardanti offese all'onore, ma del tutto differenti in riferimento "al raggio di offensività" e al "numero di persone offese", in quanto inerenti ad ipotesi di denigrazione a mezzo stampa nei confronti di una sola "persona fisica", decisi dalla Corte di Appello di Torino, Sezione III Civile (e, così, segnatamente, RG 1604/1998; RG 1727/2000; RG 843/2002; RG 2178/2002). Secondo fattore di determinazione: la gravità dell'offesa.

Già si è diffusamente argomentato sul fatto che, nel caso di specie, il fatto addebitato ai convenuti sopra indicati sia risultato integrare una diffamatoria e inveritiera informazione foriera di danni; così come già si è argomentato sul fatto che l'illecito sopra descritto abbia determinato effetti pregiudizievoli non per l'intera Fiat Group, ma solo in riferimento al marchio Alfa Romeo Mito (Family brand) sub - brand Alfa Mito. Diversamente da quanto allegato da parte attrice, infatti, secondo quanto già sopra illustrato, la negativa presentazione del prodotto "vetture Alfa Mito", pur inserita "dopo e nell'ambito" di una presentazione critica della politica produttiva e di ricerca dell'intero Gruppo Fiat e delle sue scelte aziendali, non è venuta ad assumere il valore di "simbolo negativo" della complessiva immagine dell'attore società, e non ha comportato un effetto denigratorio "di trascinamento" per tutta la attorea Casa Automobilistica, avendo invece limitato i suoi effetti dannosi al sub brand Alfa Mito.

Ritiene pertanto il Tribunale che, in base alle considerazioni che precedono, il valore risarcitorio sopra indicato debba essere diminuito nella misura della metà, e, così quantificato, per valore capitale, in € 2.500.000 (duemilionicinquecentomila), oltre accessori.

Terzo fattore di determinazione: la personalità dell'offeso

Tale criterio attribuisce rilevanza, nel momento della realizzazione del comportamento lesivo (Cass. 9/8/2001), all'onore dell'offeso.

Già si è accennato che sotto tale profilo, nella fattispecie, quanto alla reputazione personale e professionale della Fiat in riferimento alla vettura Alfa Mito, oltre alla "prova del fatto" (diffusione di non veritiere notizie diffamatorie), è stata fornita, secondo quanto già illustrato, anche la "prova dell'evento lesivo" subito dalla parte danneggiata, tanto da consentire di ritenere senz'altro sussistenti i presupposti per la liquidazione del danno (Cass. Sez. III, 10/5/2001, n. 6507; Corte Cost. n. 372 del 1994).

Osserva, sul punto, il Tribunale che la circostanza che l'attrice fosse una Casa Automobilistica particolarmente nota, anche per la sua storica collocazione sul territorio nazionale, se, da un lato, ha comportato un maggiore impatto rendendola particolarmente "vulnerabile" proprio per il rapporto di credibilità e di fiducia che la legava agli "spettatori / potenziali acquirenti", dall'altro lato, peraltro, ha comportato, in capo alla attrice, la necessità di dovere tollerare come "naturale" una maggiore esposizione alle critiche.

Ritiene, pertanto, il Tribunale, in riferimento al fattore in esame, che il duplice aspetto di valutazione sopra illustrato, non possa comportare alcuna variazione, né in positivo né in negativo, sulla quantificazione dell'attoreo danno. Quarto fattore di determinazione: il comportamento post factum dell'offensore.

Già si è argomentato in merito alla irrilevante (ai fini risarcitori), preventiva e successiva alla trasmissione 2/12/2010, offerta di parte convenuta di far partecipare un rappresentante "di spicco" della Fiat alla puntata di A. 2/12/2010 o ad una successiva trasmissione per "esporre le proprie argomentazioni difensive", oppure di far predisporre un comunicato "difensivo, di replica" da leggere durante una (successiva a quella del 2/12/2010) puntata di A.. Come già accennato, in riferimento alla problematica in esame, se da un lato, deve essere esclusa qualsiasi "responsabilizzazione in concorso della società Fiat Group" (nell'ottica dell'art. 1227 cc), dall'altro lato, non risulta acquistare un significato apprezzabile sulla entità del pregiudizio risarcibile la comunque ininfluenza offerta di poter esporre o far pervenire "le proprie ragioni" nella trasmissione 2/12/2010, oppure in "una successiva puntata di A.", nell'ambito della quale, peraltro, non sono state, dalla parte convenuta, neppure indicate le modalità di comunicazione e il contesto di inserimento.

Secondo quanto già riferito, per poter parlare di un effetto (anche solo parzialmente) riparatorio del pregiudizio non patrimoniale, avrebbe invece dovuto risultare la concreta adozione, da parte degli offensori, di comportamenti volti a direttamente rimediare, in modo tecnicamente efficace e tempestivo, alle conseguenze della loro offesa.

Per contro, da parte dei convenuti già sopra indicati come responsabili dell'illecito, non solo non è stato adottato alcun comportamento riparatorio, ma, anzi, con l'inserimento sul sito Internet della trasmissione A. del filmato della puntata del 2 dicembre 2010, è stata realizzata una condotta successiva volta a notevolmente aggravare il danno, amplificandone la portata.

È nota infatti la facile e ampia accessibilità da parte di un numero vasto e indeterminato di persone alla rete Internet; ed è oggettivo l'apprezzabile lasso temporale (superiore ad un anno) intercorso dal fatto ad oggi.

La quantificazione del danno non patrimoniale deve, dunque, prevedere un aumento più che doppio rispetto alla somma sopra indicata, giungendo così alla sua definitiva determinazione nella misura di € 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila), calcolati ai valori attuali, oltre interessi legali, secondo quanto infra indicato. Effettuati tutti questi rilievi in tema di danno non patrimoniale, ritiene - peraltro - il Tribunale che il pregiudizio in esame, consistente nell'offesa alla persona giuridica Fiat Group in riferimento alla vettura Alfa Mito, sia suscettibile di parziale ma sensibile riparazione, tale da determinare la riduzione del danno in una misura che il Tribunale ritiene di quantificare in € 2.000.000 (due milioni), pari ad oltre 1/3 di tale voce di danno, mediante la pubblicità per estratto della presente sentenza (così come infra meglio specificato sotto la voce "facere", in risposta alle accoglibili richieste di parte attrice).

In particolare, la forma di pubblicità del dispositivo della sentenza nei n. 4 prestigiosi giornali da parte attrice indicati, dei quali tre sono quotidiani e il quarto è una autorevole Rivista specializzata in campo automobilistico, in quanto predisposta a fare conoscere al vasto pubblico dei lettori la sussistenza del diritto offeso e la conseguente necessità di reintegrazione (Cass. 18/11/1998 n. 11603), può senz'altro contribuire a ridurre in forma specifica gli effetti negativi dell'offesa all'onore integrante il danno non patrimoniale subito dalla Fiat Group.

Ciò per la attitudine di tale plurima pubblicazione a raggiungere, complessivamente, un assai rilevante numero di persone, comunicando ai lettori, sia pure sinteticamente, la informazione che nella puntata 2/12/2010 di A., non sono state trasmesse informazioni tecnicamente corrette in merito alla "qualità prestazionali" della vettura Alfa Mito, nel confronto tra tale vettura Fiat e le altre due autovetture, appartenenti alle già più volte citate Case Automobilistiche concorrenti.

Il danno non patrimoniale, risarcibile mediante la corresponsione di una somma di denaro, subito dall'attrice, viene dunque definitivamente ridotto ad € 3.250.000, oltre, trattandosi di un debito espresso all'attualità, interessi legali sulla somma prima devalutata al 2/12/2010 e indi via via annualmente rivalutata sino alla data odierna (secondo i già indicati criteri della Suprema Corte).

In conclusione, la quantificazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale) della attrice deve essere espressa in € 7.000.000.

Di questi, la parte risarcibile mediante risarcimento "per equivalente", e cioè attribuendo alla vittima una somma di denaro commisurata alla entità del pregiudizio da riparare, deve essere quantificata in € 5.000.000 (cinquemilioni) ottenuti dalla somma di € 1.750.000 (per danno patrimoniale) più € 3.250.000 (per danno non patrimoniale) secondo i parametri e i conteggi sopra dettagliatamente indicati, oltre, per il primo importo di € 1.750.000 - in quanto espresso "all'epoca del fatto" - rivalutazione del capitale dal 2/12/2010, in base agli Indici Istat e interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata sino alla data odierna; e, per il secondo importo di € 3.250.000, in quanto espresso all'attualità, oltre interessi

legali sulla somma prima devalutata alla data del fatto (2/12/2010) e indi via via annualmente rivalutata fino ad oggi; oltre, infine, interessi legali, da oggi al saldo, sull'intero importo così ottenuto, per la conversione del debito da valore in valuta.

Peraltro, a tale forma risarcitoria espressa in denaro, in accoglimento della attorea richiesta, deve essere aggiunta, in quanto parte integrante del risarcimento totale, quella del risarcimento in forma specifica, mediante la imposizione (secondo quanto illustrato al paragrafo che segue, intitolato "facere") ai due soggetti responsabili, di una attività volta a procurare alla danneggiata società, una parziale, diretta riparazione in grado di diminuire il pregiudizio non patrimoniale nella misura di € 2.000.000 (e così da € 5.250.000 ad € 3.250.000.000, secondo quanto già illustrato).

FACERE Come già sopra accennato, argomentando degli effetti negativi sofferti a seguito della divulgazione della denigratoria notizia" di A., parte attrice, in punto "quantificazione del danno non patrimoniale, ha chiesto, oltre ad una somma risarcitoria, anche la pubblicazione della presente sentenza, quale mezzo ritenuto efficace ai fini della riduzione del pregiudizio subito, nonché l'ordine di rimozione della puntata televisiva 2/12/2010, "foriera di danni," dal sito Internet di A., per evitare il moltiplicarsi degli effetti dannosi già prodotti.

Entrambe le richieste sono accoglibili, in quanto fondate.

Quanto alla pubblicazione, il Tribunale, richiamando quanto già sopra esposto, osserva che, nella peculiarità del caso di specie, che ha comportato la ampia diffusione di una non veritiera notizia lesiva della reputazione attorea, la pubblicazione, a spese dei soccombenti, del dispositivo della presente sentenza mediante inserzione per estratto del suo dispositivo, su giornali di primaria importanza e di rilevante tiratura, quali sono "La Stampa", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera" e "Quattroruote", essendo del tutto suscettibile di raggiungere un elevato numero di "spettatori della puntata di A. del 2/12/2010", costituisce indubbiamente un efficace mezzo per ridurre gli effetti negativi, come sopra quantificati, di carattere non patrimoniale, del distorto messaggio diffuso mediante la trasmissione televisiva per cui è causa.

Per contro, la pubblicazione dell'estratto della sentenza, ad avviso del Tribunale, non può esplicitare i suoi effetti sulla quantificazione del danno patrimoniale, la cui entità, in base a tutte le osservazioni e valutazioni tecniche sopra espresse, segnatamente con il recepire la motivata consulenza collegiale di ufficio, non può che essere parametrata, nella misura già sopra indicata di € 1.750.000, unicamente in funzione del costo di una idonea campagna pubblicitaria, che in quanto volta a contrastare gli effetti di una serie di distorte informazioni fornite in una trasmissione televisiva, non può che essere svolta tramite nuove informazioni audiovisive, "di pari impatto e suggestione" rispetto a quelle di A.

In definitiva, ritiene, il Tribunale, visti l'art. 2058 cc, nonché l'art. 120 cpc, che la attorea richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza, debba essere accolta, costituendo, un efficace rimedio volto a limitare, e, pertanto a parzialmente risarcire, il danno non patrimoniale conseguente alla divulgazione della già più volte ricordata, denigratoria e non veritiera notizia riguardante la vettura Alfa Mito. In concreto, tale pubblicità dovrà essere eseguita, per i tre quotidiani sopra indicati, entro giorni 15 dalla data di pubblicazione della presente sentenza in una delle giornate di verosimile massima "tiratura", quali sono, in alternativa, il venerdì, il sabato oppure la domenica, e, per la Rivista Quattroruote entro giorni 45 da oggi.

Si richiama, a questo punto, per la migliore chiarezza del testo, che la misura del predetto contributo riparatorio, in riferimento al pregiudizio non patrimoniale, è già stata anticipata dal Tribunale, in ragione di € 2.000.000 (due milioni), comportando così una riduzione della somma risarcitoria non patrimoniale da € 5.200.000 ad € 3.250.000.

In base al nuovo disposto di cui al 2° comma dell'art. 120 cpc (così come sostituito ex art. 45, L. 18/6/2009 n 69, applicabile nel presente procedimento in quanto instaurato successivamente al 4/7/2009) che letteralmente prevede: "se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte in favore della quale è disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato", ritiene, inoltre, il Tribunale di autorizzare, sin da ora, in caso di mancata esecuzione da parte dei convenuti della sopra disposta pubblicità della sentenza nei modi e nei termini sopra indicati, la parte attrice a provvedere direttamente (Cass. Civ. 10/9/1974 n 2449) alla pubblicazione del dispositivo, a spese dei convenuti condannati.

L'ordine di rimozione dal sito Internet di A., infine, risulta ugualmente accoglibile, in quanto indubbiamente indispensabile mezzo atto ad evitare che gli effetti pregiudizievoli - scaturenti dalla diffusione della notizia diffamatoria - vengano ulteriormente amplificati e procrastinati nel tempo, determinando un notevole aumento del danno ad oggi arrecato; e, pertanto, tale accoglimento, viene dal Tribunale disposto nei confronti della parte convenuta con effetto immediato.

In conclusione, deve essere pronunciata la condanna solidale dei convenuti C. F. e RAI, Radiotelevisione Italiana, spa, a pagare all'attrice l'importo capitale di € 5.000.000 (quale somma degli addendi di € 1.750.000 ed € 3.250.000), oltre accessori secondo quanto sopra indicato. Deve altresì essere pronunciata la condanna solidale dei convenuti, sig. F. e spa RAI a provvedere a proprie spese alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, nei tempi e nei modi sopra indicati, sui giornali "La Stampa", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera" e "Quattroruote", nonché a rimuovere immediatamente e definitivamente, a propria cura e spese, dal sito Internet di A., la puntata del 2/12/2010 teletrasmessa su RAI Due.

Quanto alle spese processuali, vista la soccombenza dei convenuti F. e RAI senza che – peraltro la assoluzione di M. S., che ha adottato una difesa totalmente unitaria, anzi addirittura identica a quella degli altri due convenuti, abbia invece influito in maniera apprezzabile sull'economia dell'intero processo, e, considerata altresì la delicatezza delle questioni trattate in merito a tale specifica problematica, vista altresì la riduzione del quantum risarcitorio, in rapporto alle apprezzabilmente maggiori richieste dell'attrice, che hanno contribuito a determinare la necessità di compiere una approfondita istruttoria anche in tema di calcolo del "pregiudizio";

nei rapporti tra Fiat Group, da una parte, e F. - RAI, dall'altra parte, previa compensazione in ragione di 1/2, deve essere pronunciata la condanna solidale del sig. F. e della spa RAI, a rimborsare all'attrice la restante metà delle spese processuali, liquidate come da dispositivo;

nei rapporti tra Fiat Group e S., invece, pur nella attorea soccombenza, ma in considerazione delle già ricordate circostanze, sussistono giusti motivi perché le spese siano interamente compensate.

Le spese di CTU, infine, comunque necessarie per accertare la portata tecnica della non veritiera notizia diffamatoria e la entità del danno, devono essere definitivamente poste, per una metà, a carico solidale del sig. F. e della spa Rai, e, per la restante metà a carico della parte attrice, nella misura già liquidata in corso di causa.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI TORINO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza,

assolve

M. S. da ogni domanda nei suoi confronti proposta;

premessi che attraverso l'indagine peritale d'ufficio è stato possibile accertare che: l'informazione veicolata dal sig. C. F. nel corso della trasmissione su Raidue di A. del 2/12/2010 era incompleta e parziale e, come tale, atta ad indurre nel telespettatore medio una percezione errata del confronto tra le autovetture;

che tale non veritiera informazione ha generato un danno d'immagine per il subbrand Mito della Fiat Group, che si è manifestato in un cambiamento nella percezione dei clienti, pari all'1,2% dei telespettatori, coerente con una discontinuità di risultati in termini di minori immatricolazioni;

che peraltro il danno d'immagine non ha riguardato il family brand Alfa Romeo e il Gruppo Fiat se non nei limiti del danno sofferto dal sub - brand Mito;

che il danno economico - patrimoniale, rapportato al costo di una idonea campagna di contrasto, è risultato quantificabile in 1,75 milioni di euro;

accertato, dunque, in riferimento ai fatti di cui sopra, che l'informazione fornita dal signor Corrado F. nella trasmissione di A., in onda su RaiDue in data 2 dicembre 2010, è non veritiera e denigratoria;

accertato, in particolare, che il test di A., nel quale la vettura, Alfa Mito veniva presentata come "perdente" non è tecnicamente valido;

accertato che il diverso test effettuato da Quattroruote, nella trasmissione RaiDue del 2/12/2010, presentato come sovrapponibile, non è invece né identico né confrontabile con quello di A.; accertato che, nel confronto complessivo tra i tre modelli di autovetture Alfa Romeo Mito QV, Mini Cooper e Citroen DS, diversamente da quanto asserito e comunicato dal signor C. F., la rivista Quattroruote aveva proposto una graduatoria in cui la Alfa Mito QV risultava prevalere su Citroen DS e Mini Cooper S, titolando: "Mito e DS3 affrontano l'inossidabile Mini sulla nostra pista. Tra i cordoli vince l'angolo - tedesca, ma nella vita di tutti i giorni è meglio l'italiana" e commentando, da un punto di vista pratico: "DS3 e Mito QV non ce l'hanno fatta a mettere le ruote davanti all'inossidabile Cooper S. Poi si passa dalla pista alla strada: qui entrano in gioco altri fattori, e, allora, la situazione si ribalta, favorendo la Mito, meno estrema, forse, ma più vivibile";

accertato ulteriormente che un confronto di carattere strettamente tecnico, anche limitato ai soli parametri di sportività, avrebbe comunque portato al risultato che la vettura Alfa Romeo Mito "restava in linea" con le concorrenti vetture Mini Cooper e Citroen DS; ritenuto che la non veritiera informazione denigratoria trasmessa su Raidue nella puntata 2 dicembre 2010 di A. ha cagionato alla s.p.a. Fiat Group, sub - brand Alfa Romeo Mito un danno patrimoniale e non patrimoniale, complessivamente quantificabile in € 7.000.000 (sette milioni) ottenuti dalla somma dei valori capitali di € 1.750.000 (per danno patrimoniale) e di € 5.250.000 (per danno non patrimoniale), oltre accessori;

ritenuto che il danno non patrimoniale, consistente nell'offesa alla persona giuridica Fiat Group in riferimento alla vettura Alfa Mito, è suscettibile di parziale, e precisamente nella misura di € 2.000.000 (due milioni), reintegrazione in forma specifica, mediante la pubblicità per estratto della presente sentenza, che viene disposta secondo quanto infra indicato;

ritenuto che la immediata rimozione dal sito Internet di A. della puntata televisiva oggetto di casa appare necessaria per non aumentare il pregiudizio risarcibile, e che, pertanto entrambe le misure sopra enunciate devono essere disposte da questo Tribunale, con la conseguenza che il danno residuo, risarcibile mediante la corresponsione di una somma di denaro, in capo alla Fiat Group, sub - brand Alfa Romeo Mito, risulta definitivamente e complessivamente cristallizzato in € 5.000.000 (cinque milioni) per valore capitale, oltre accessori;

dichiara, in riferimento ai fatti lesivi per cui è causa, la responsabilità del signor C.F. e della s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, e, per l'effetto

condanna in solido

il sig. C. F. e la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, con sede in Roma e in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alla spa Fiat Group Automobiles, con sede in Torino, e in persona del legale rappresentante pro tempore, i danni alla stessa cagionati nella complessiva somma capitale di € 5.000.000 (€ cinque milioni), ottenuti dalla somma di € 1.750.000 e di € 3.250.000 secondo i conteggi espressi in motivazione, oltre, per il primo importo di € 1.750.000 rivalutazione del capitale in base agli Indici Istat a partire dalla data del fatto e sino alla data odierna, nonché interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata a partire dal 2/12/2010 e fino ad oggi; e, per il secondo importo di € 3.250.000, oltre interessi legali sulla somma prima devalutata alla data del fatto (2/12/2010) e indi via via annualmente rivalutata sino ad oggi; oltre, infine, interessi legali, da oggi al saldo, sull'intero importo così ottenuto, per la conversione del debito da valore in valuta;

condanna altresì in solido

il sig. C. F. e la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, con sede in Roma e in persona del legale rappresentante pro tempore alla pubblicazione del dispositivo della presente sentenza, a proprie cure e spese, entro giorni 15 da oggi, in una giornata di venerdì o sabato oppure domenica, sui giornali "La Stampa", "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", ed entro giorni 45 da oggi sulla Rivista "Quattroruote", autorizzando altresì l'attrice a provvedervi direttamente nel caso che la pubblicazione non venisse eseguita dalla parte obbligata con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti;

ordina

alla parte convenuta la completa e immediata rimozione, dal sito Internet della trasmissione A., del filmato della puntata di A. del 2 dicembre 2010;

– Omissis –

Torino, 20 febbraio 2012

Trib. Monza, 10 aprile 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA

in composizione monocratica

nella persona del giudice Dr. Manuela Laub, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado promossa con atto di citazione notificato il 07 gennaio 2009

tra

Z.E. e Z.F., rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Rodà e Michele Borello del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Sesto San Giovanni, via Boccaccio n. 178 S.I., S.R.M., S.F. e S.G. tutti nella qualità di eredi dell'attrice R.Z., anch'essi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Domenico Antonio Rodà e Michele Borello del Foro di Milano, giusta procura in calce all'atto di costituzione volontaria degli eredi, ed elettivamente domiciliati in Sesto San Giovanni, Via Bruno Buozzi n. 42

Attori

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE", in persona del Direttore Generale Dr. M.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Benzoni per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Seregno, Via Rossini n. 44

Convenuta

OGGETTO: responsabilità professionale

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

R., E. e F.Z., fratelli germani e unici eredi della defunta V.R.Z., hanno convenuto in giudizio l'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile di Vimercate" assumendo che:

- V.R.Z. è deceduta a causa della somministrazione di allopurinolo e di altri farmaci tra cui ampicillina, nimesulide, paracetamolo, pantoprazolo presso l'Azienda ospedaliera "Ospedale civile" di Vimercate (ora Azienda ospedaliera di Desio e Vimercate) e per l'assunzione di allopurinolo prescritto al momento delle dimissioni unitamente al pantoprazolo dalla stessa struttura sanitaria;

- la somministrazione e la prescrizione di allopurinolo erano entrambe prive di valida indicazione terapeutica e anzi erano controindicate rispetto all'attacco di nefropatia acuta per cui la defunta Z. era stata ricoverata, né erano state effettuate preventive prove allergiche;

- sussistevano quindi gli estremi della responsabilità professionale dei sanitari e inadempimento contrattuale dell'Azienda ospedaliera "Ospedale civile" di Vimercate, responsabile altresì ex art. 2049 c.c..

Di qui la richiesta di risarcimento sia del danno iure hereditatis (complessivi Euro 750.000) sia del danno iure proprio (Euro 100.000 per ciascun attore).

A seguito del decesso dell'attrice R.Z. si sono costituiti in giudizio i di lei eredi I., R. M., F. e G.S., facendo proprie le domande della loro congiunta.

Sulla responsabilità della convenuta

Alla luce delle risultanze processuali in atti e segnatamente della relazione medicolegale del CTU Enrico Berardi, oggetto altresì di chiarimenti resi in udienza, deve ritenersi sussistente la dedotta responsabilità professionale.

È pacifico in atti che V.R.Z. è deceduta a causa della sindrome di Lyell.

È inoltre incontestato che la sindrome di Lyell sia derivata dall'assunzione dell'Allopurinolo somministrato alla paziente già nel corso del ricovero (Zyloric).

Non vi è infine dubbio che l'Allopurinolo fosse oggettivamente controindicato nella situazione clinica per la quale la Z. era stata ricoverata (attacco di gotta) in quanto "La precipitazione dei cristalli di acido urico a livello articolare, provocata dall'allopurinolo, può esacerbare la sintomatologia dolorosa": sul punto la CTU medico-legale è chiara e sostanzialmente incontestata.

Analogamente, non vi è dubbio che al momento delle dimissioni non sussistessero i riscontri clinici necessari per la prescrizione dell'Allopurinolo.

La precisazione di tale punto è importante.

Se, infatti, la prescrizione del farmaco all'esito del ricovero fosse stata clinicamente corretta, la reazione allergica sviluppata a causa della somministrazione già durante il ricovero avrebbe costituito una mera anticipazione di un rarissimo effetto collaterale che si sarebbe comunque sviluppato in seguito (in tale senso va intesa la precisazione del CTU circa l'irrelevanza del momento della somministrazione rispetto all'insorgenza della sindrome di Lyell).

È invece del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, che gli effetti potenzialmente nocivi, descritti dal CTU e costituenti la controindicazione al farmaco durante il ricovero, non si siano manifestati nel caso concreto, così come è irrilevante che tali effetti negativi non ricomprendano, per la sua rarità, la reazione allergica alla base della sindrome di Lyell: ciò che rileva è che non sussisteva alcuna valida indicazione terapeutica alla somministrazione dell'Allopurinolo né nel corso del ricovero né all'esito dello stesso.

In tali condizioni la malattia sviluppata dalla paziente non può essere considerata una rara conseguenza della legittima somministrazione/prescrizione di un farmaco, qualificabile come incolpevole e sfortunato effetto collaterale di corretta terapia sanitaria, ma struttura un evento lesivo ascrivibile ad imperizia medica stante l'assenza di giustificazione terapeutica alla somministrazione prima e alla prescrizione poi dell'Allopurinolo.

Giuridicamente, infatti, rileva solo il fatto che la malattia e il decesso sono stati cagionati all'assunzione di un farmaco che non doveva essere né somministrato né prescritto; la reazione di tipo allergico innescata dal farmaco, se per la sua rarità può essere considerata evento imprevedibile e non imputabile in caso di corretta prescrizione, qui non trova alcuna giustificazione sanitaria e determina quindi la responsabilità giuridica dell'ospedale.

La CTU ha riscontrato tutto questo e ha anche riconosciuto come la somministrazione sia avvenuta in dosi oggettivamente eccessive, ciò che, secondo alcuni studiosi, incrementerebbe la probabilità dell'insorgere della reazione allergica.

Da quanto detto sopra si deve concludere che la malattia e la morte di V.R.Z. siano avvenute per fatto e colpa dei sanitari del presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni; della colpa dei medici, qualificabile come inadempimento contrattuale, la convenuta risponde ex art. 2049 c.c..

Sui danni

Come accennato, gli attori hanno allegato sia un danno iure hereditatis sia un danno iure proprio.

Il danno iure hereditatis è quello derivato alla defunta dalla malattia innescata dall'Allopurinolo ed è strutturato nei termini del danno biologico (Euro 450.000) e del danno morale (Euro 300.000).

In sede di citazione era stato indicato, in verità, anche un danno patrimoniale da perdita del reddito in conseguenza della morte (Euro 200.000); il fatto che su tale danno non sia più stata svolta alcuna argomentazione negli atti difensivi e che la quantificazione del danno iure hereditatis sia stata successivamente riportata a complessivi Euro 750.000 (pari al solo danno non patrimoniale) induce a ritenere l'abbandono della domanda risarcitoria sul punto.

In ogni caso tale domanda dovrebbe essere rigettata, in quanto il danno patrimoniale da perdita del reddito postula l'esistenza in vita del soggetto danneggiato.

Va invece riconosciuto il danno non patrimoniale cosiddetto biologico.

Come noto, infatti, "nel caso in cui intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra le lesioni subite dalla vittima del danno e la morte causata dalle stesse, è configurabile un danno biologico risarcibile subito dal danneggiato, e il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento è trasmissibile agli eredi, che potranno agire in giudizio nei confronti del danneggiante "iure hereditatis" (Cass. Civ. n. 15408 del 10/08/2004, Sez. 3 - Rv 575931; Cass. Civ. n. 13066 del 14/07/2004).

Nel caso in esame la malattia della defunta Z. a causa della sindrome di Lyell si è protratta per circa due mesi, e quindi sussiste l'apprezzabile lasso temporale che struttura il danno biologico "terminale".

Non vale in senso contrario il fatto che a fronte della rapida ingravescenza della malattia la Z. venne posta in coma dai sanitari; tale circostanza non incide infatti sulla durata della malattia, e quindi sulla sussistenza del danno biologico terminale, rilevando unicamente, come vedremo, sulla qualità della vita dell'ammalata durante il suo ultimo e drammatico periodo di vita.

In tali casi, peraltro, il danno subito dal de cuius è essenzialmente costituito dall'invalidità temporanea determinata dalla malattia, in quanto la caratteristica del danno biologico "terminale" è che la lesione del bene giuridico "salute", anziché sfociare nella guarigione del danneggiato, ancorché con eventuali postumi invalidanti (cd. danno biologico permanente), esita invece nella morte del paziente, ossia nella lesione del diverso bene giuridico "vita", e quindi in un danno di per sé intrasmissibile agli eredi: pertanto, "l'ammontare del danno biologico terminale sarà commisurato soltanto all'invalidità temporanea" (Cass. Civ., sez. III, n. 3549 del 23/02/2004).

Nel caso di specie, quindi, il danno biologico riconoscibile in capo alla defunta Z. è costituito dall'invalidità temporanea assoluta per tutto il periodo del ricovero dovuto alla sindrome di Lyell, ossia dal 16 marzo 2007 fino al decesso del 14 maggio 2007.

Non vi sono inoltre dubbi sulla risarcibilità del danno non patrimoniale c.d. morale.

Nel caso di malattia terminale il danno morale viene correlato da un lato all'intensità delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal de cuius e dall'altro alla consapevolezza della malattia e dell'infausta prospettiva finale.

Nel caso in esame, tuttavia, nessun elemento probatorio evidenzia che la defunta era stata resa edotta o comunque aveva consapevolezza del pericolo di vita o addirittura del suo imminente decesso, tanto meno all'inizio del ricovero.

Al contrario, il grado di mortalità della sindrome, pari al 30-40% dei casi, non avrebbe giustificato ab initio una prognosi infausta e gli stessi attori riconoscono che di fronte all'aggravarsi della malattia la paziente fu posta in coma dai sanitari.

Gli attori assumono tuttavia che la coscienza della congiunta restò sempre intatta e che venne effettuata una sedazione al solo fine di attenuare i dolori, ma di ciò non sussistono riscontri clinici e processuali.

In particolare non può affermarsi che il sedativo somministrato avesse funzione analgesica né tanto meno che tale funzione fosse esclusiva; al contrario, deve ritenersi che il Midazolam avesse per scopo l'attenuazione della coscienza in generale, proprio in considerazione del rapido aggravamento della devastante malattia.

La liquidazione indicata dagli attori (Euro 750.000) è pertanto da ritenere oggettivamente esorbitante rispetto ai parametri ordinari di liquidazione e non sorretta da adeguati elementi probatori.

Ai fini della liquidazione del danno biologico da invalidità temporanea si ritiene congruo partire dalla considerazione che le tabelle di Milano relative all'anno del decesso (2007) individuano, in rapporto all'età della defunta (anni 76 e mesi 10) un importo giornaliero di Euro 67,36.

Considerato che il periodo di invalidità temporanea assoluta è di 59 giorni (dal 16 marzo al 14 maggio 2007) la liquidazione tabellare ammonterebbe, per l'anno del decesso, a complessivi 3.974,24.

Va peraltro considerato che il periodo di invalidità temporanea assoluta coincide con un ricovero ospedaliero (per lo più nel reparto di terapia intensiva) caratterizzato da continui interventi sanitari, ricorrenti crisi funzionali e sistemiche e rapida ingravescenza di una malattia dai connotati oggettivamente devastanti.

Ciò esclude che la liquidazione del danno biologico possa strutturarsi su meri criteri tabellari.

La liquidazione del danno morale deve inoltre essere effettuata prendendo in considerazione il danno biologico.

A prescindere dal fatto che anche la Corte di legittimità risulta aver ormai superato le perplessità degli ultimi anni circa il rischio di una duplicazione risarcitoria, deve infatti ribadirsi che la quantificazione di un danno per sua natura assolutamente intimo, quale appunto il danno morale, non può che ancorarsi agli unici parametri obiettivi di riferimento, ossia la durata e la gravità della malattia, la qualità e l'intensità delle sofferenze patite, il grado di inabilità derivata e della colpa che l'ha causata: ossia gli elementi su cui si struttura il danno biologico.

Solo considerando tali parametri, infatti, si può evitare di trasformare l'equitatività della liquidazione in puro arbitrio soggettivo del giudicante.

Nel caso di specie, tuttavia, non si ritiene congruo strutturare la liquidazione del danno morale in una mera percentuale del danno biologico riconoscibile: la situazione psicoemotiva della paziente assume, infatti, connotati di oggettiva particolarità dati dall'insorgenza di una malattia iatrogena del tutto inopinata e assai più grave di quella originaria, oggettivamente devastante e di rapida ingravescenza, tanto da determinare la somministrazione di potenti sedativi.

Rispetto al profilo della gravità della colpa, invece, va ricordato come la controindicazione all'Allopurinolo non si riferisse all'eventualità (di per sé, come detto, rarissima) della reazione allergica poi verificatasi ma al quadro clinico del momento in cui il farmaco venne somministrato prima e prescritto poi.

Tutti gli elementi sin qui evidenziati portano ad individuare nel complessivo importo di Euro 45.000 la congrua liquidazione, già ad oggi, del complessivo danno non patrimoniale (biologico e morale) subito dalla defunta Z. e trasmesso agli eredi pro quota (Euro 15.000 per ciascun fratello).

Il danno "iure proprio" lamentato dagli attori si sostanzia nel dolore per le sofferenze della congiunta e per il lutto da morte (danno morale) nonché nella perdita del rapporto parentale (danno esistenziale).

Gli attori non offrono peraltro alcun elemento probatorio in ordine alla loro effettiva presenza nel periodo della malattia, tanto più considerando la lontananza delle residenze di alcuni di loro (Palermo, Caltanissetta), sicché il danno morale può essere correlato unicamente al decesso della loro parente.

Nel caso di perdita del rapporto parentale, invece, "l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost." (Cass. civ., sez. III, 03-02-2011, n. 2557).

La lesione lamentata implica pertanto che il danneggiato debba comprovare la sussistenza e l'intensità del rapporto affettivo e solidaristico venutogli a mancare per effetto del decesso del congiunto, sia in relazione alle concrete modalità della relazione con il defunto, sia in relazione alla propria situazione familiare.

Gli attori non evidenziano né comprovano, tuttavia, alcun elemento capace di qualificare in concreto il rapporto affettivo (convivenza, contatti, frequentazioni, consuetudini di vita, ecc.); inoltre, se la costituzione in giudizio degli eredi ha rivelato la sussistenza di un proprio nucleo familiare per l'attrice defunta, R.Z., nulla sul punto è precisato per i restanti attori.

Anche sotto il profilo esistenziale, quindi, la domanda risarcitoria risulta fondata unicamente sulla parentela anagrafica.

Alla luce di ciò si ritiene congruo liquidare il danno non patrimoniale iure proprio in termini oggettivamente contenuti.

Considerando che l'importo minimo previsto per la morte di un fratello germano dalle tabelle di Milano per l'anno 2011 è Euro 22.340 per ciascun fratello, e che anche tale importo postula comunque la sussistenza di elementi relazionali ulteriori rispetto al mero dato anagrafico, si ritiene congruo liquidare il danno, già ad oggi, in Euro 15.000 per ciascun fratello.

– *Omissis* –

P.Q.M.

Il tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda respinta, così provvede:

- dichiara tenuta e condanna la convenuta al risarcimento dei danni derivati agli attori iure hereditatis e iure proprio, ad oggi così liquidati:

- complessivi Euro 30.000 in favore dell'attrice E.Z.;

- complessivi Euro 30.000 in favore dell'attore F.Z.;

- complessivi Euro 30.000 in favore degli eredi dell'attrice R.Z.;

- pone le spese del consulente tecnico d'ufficio così come liquidate in giudizio definitivamente a carico della convenuta, con condanna della stessa a rimborsare alle controparti le spese da queste eventualmente anticipate;

– *Omissis* –

Così deciso in Monza, il 10 marzo 2012 – Depositata in Cancelleria il 10 aprile 2012.

Trib. Milano, Sez. X civile, 3 settembre 2012, n. 9749

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE X CIVILE

In persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Damiano Spera, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(pubblicata il 3.9.2012 n. 9749/2012)

Nella causa civile iscritta al R.G. n. 68837/2006 + 75570/2006, promossa da V. C.,

- attore -

Contro

T. S.P.A.,

- convenuta -

e

F.C. I. M. S.P.A.

- convenuta e terza chiamata -

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato (R.G. n. 68837/2006), il sig. V.C. conveniva in giudizio la società T. S.p.a, chiedendo di accertare e dichiarare la condotta illecita ex art. 2043 c.c. del sig. G.T. - nella sua qualità di responsabile della funzione Security della società convenuta - e per l'effetto accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2049 c.c. della I., condannandola al risarcimento in proprio favore di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e patienti e quantificati in Euro 12.000.000.

A fondamento della propria domanda l'attore esponeva di aver appreso dai mezzi di informazione nel settembre 2006 che le proprie utenze telefoniche, fisse e mobili, venivano illecitamente intercettate, e comunque controllate, e che tali illecite attività sarebbero state compiute tramite il sig. G.T. (dirigente I.) su commissione della società sportiva Inter presso cui l'attore era all'epoca tesserato.

A riprova di quanto esposto, produceva in giudizio numerosi articoli estratti da quotidiani, successivamente integrati nel corso dell'istruttoria con materiale probatorio risultante dal procedimento penale in corso avanti alla Procura della Repubblica di Milano e riguardante - tra l'altro - anche i fatti contestati dall'attore, nonché una fattura emessa dalla società investigativa W.C.S, e intestata alla FC I.M.

Si costituiva in giudizio la convenuta T. S.p.a. contestando integralmente gli assunti attorei.

Esponendo, in particolare, in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che i fatti esposti dall'attore si sarebbero svolti nel primo semestre dell'anno 2000, come comprovato dalla fattura della società W.C.S. citata dallo stesso attore e prodotta in giudizio dalla convenuta - unitamente ad altra della stessa società sub docc. 2 e 3, e che a tale epoca il sig. G.T. non era ancora dipendente I., in quanto sarebbe stato assunto da tale società solo il 1.3.2003.

A seguito della datazione dei fatti come sopra effettuata, eccepiva, in ogni caso, la convenuta la prescrizione di eventuali diritti al risarcimento del danno, essendo trascorsi oltre 5 anni tra la commissione dei fatti (primo semestre del 2000) e la richiesta di risarcimento (novembre 2006).

T. chiedeva inoltre:

- La riunione della causa con altra R.G. 75570/06 intrapresa dallo stesso attore nei confronti della FC I.M. S.p.a. (cui chiedeva un risarcimento del danno pari ad Euro 9.250.000) innanzi allo stesso Tribunale e per i medesimi fatti; il differimento della prima udienza al fine di consentire la chiamata in causa della stessa F.C.I., ritenuta responsabile dei fatti di causa per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, e nei confronti della quale svolgeva domanda per essere garantita e manlevata.

Si costituiva in giudizio, altresì, la terza chiamata eccependo in via preliminare e pregiudiziale di rito la nullità dell'atto di citazione notificato per difetto assoluto dell'esposizione dei fatti e delle ragioni posti alla base della domanda di garanzia svolta nei suoi confronti.

Nel merito, esponeva come non vi fosse stata alcuna attività di illecita intercettazione da parte della società calcistica, in quanto la stessa aveva commissionato attività investigativa nei limiti consentiti dall'art. 8 L. 300/70 e dall'art. 13 D.Lgs. 196/2003 (già art. 12, lett. h, L. 675/96 applicabile all'epoca dei fatti).

La stessa, inoltre, chiedeva - come già fatto da T.- che venisse disposta la riunione della causa con l'altra R.G. 75570/06 e che venisse dichiarata inammissibile la domanda dell'attore in quanto prescritta.

All'udienza del 27.9.2007, il Giudice - a scioglimento della riserva assunta - dichiarava la nullità della chiamata in causa della F.C. I. concedendo alla convenuta termine per la notifica di memoria integrativa e alla terza chiamata successivo termine per replica.

Nella causa R.G. 75570/06, sopra citata, l'attore V. conveniva in giudizio la F.C. I.M. S.p.a. chiedendo di accertarne e dichiararne l'illecita condotta ai sensi dell'art. 2043 c.c., per gli stessi fatti materiali contestati a T. (ovvero l'illecita attività di investigazione sul traffico telefonico ai suoi danni, di cui lo stesso acquisiva notizia nel settembre 2006 tramite i mezzi di informazione) e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimenti di tutti i danni patiti e patienti che quantificava in Euro 9.250.000.

Si costituiva in tale giudizio la F.C. I.M. S.p.a, contestando tutto quanto dedotto dall'attore e chiedendo:

- in via pregiudiziale di rito di riunire la causa con quella R.G. 68837/06 essendo stata instaurata per gli stessi fatti e ove la convenuta si era già costituita in qualità di terza chiamata;

- in via preliminare di merito di dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria perché prescritta (individuando quale momento per la decorrenza della prescrizione il primo semestre 2000 con stessa motivazione di T. sopra esposta);

in via principale di rigettare tutte le domande perché infondate.

All'udienza del 3.4.2008, veniva disposta la riunione delle due cause; la terza chiamata riproponeva l'eccezione di nullità anche con riferimento alla memoria integrativa notificata da I., ritenendo che anche in tale secondo atto non fossero esplicitate le ragioni di fatto e di diritto della chiamata in garanzia. Il Giudice riservava la decisione su tale eccezione al merito della causa concedendo i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c.

In particolare, l'attore nella propria memoria ex art. 183, 6° comma n.1, ha precisato le proprie domande chiedendo che la richiesta condanna di T. avvenisse eventualmente in solido con l'I.M..

All'udienza del 17.2.2009, con ordinanza emessa a seguito di riserva, il giudice decideva sulle richieste istruttorie delle parti, riservando al merito della causa la decisione in ordine al difetto di legittimazione passiva di T.e alla prescrizione dei diritti attorei.

Venivano quindi esperite le prove orali con escussione dei testi citati dalle parti.

All'esito dell'istruttoria orale il G.I. disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico - legale sulla persona dell'attore, nominando C.T.U. il dot.T.R.Ca. e il dott. R.Ve.

Terminate le operazioni peritali, stante il contrasto di opinioni sorto tra i predetti C.T.U. dopo il deposito di una prima bozza di relazione congiunta, venivano depositate due distinte relazioni peritali.

All'udienza del 28.02.2012 il G.I. invitava le parti a conciliare la lite; successivamente le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte; disposto lo scambio delle sole comparse conclusionali, all'udienza di discussione del 26.06.2012, la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies cpv. c.p.c..

Ritiene questo giudice che le domande proposte dall'attore meritino parziale accoglimento.

Sulle questioni pregiudiziali e preliminari

A) Sulla nullità della citazione della società FC I.M. S.p.a.

La FC I. ha riproposto l'eccezione di nullità anche in riferimento alla memoria integrativa esponendo che anche in tale secondo scritto non fossero esplicitate le ragioni di fatto e di diritto della chiamata in garanzia.

La difesa di parte I., con la memoria integrativa in data 18.1.2008, ha ritenuto di aver correttamente assolto all'onere di allegazione di cui all'art. 163 c.p.c. precisando che le "ragioni di fatto" della propria domanda sarebbero il fatto descrittivo dell'illecito come indicato nel proprio atto di citazione e testualmente richiamato dalla convenuta nell'atto di citazione per chiamata di terzo; le "ragioni di diritto" sarebbero costituite dalla combinazione tra erronea attribuzione del fatto a T. e conseguente sua richiesta di manleva nei confronti dell'Inter (vd. In particolare memoria integrativa pag. 10). Più precisamente dalla lettura complessiva del detto atto processuale si rileva che T. "chiede di accertare e dichiarare che la responsabilità dell'evento sia riconducibile alla terza chiamata F.C.I.M. s.p.a. e conseguentemente che la medesima venga dichiarata tenuta e condannata a manlevare I." (cfr. pag. 8), Le ragioni della chiamata in manleva possono meglio dedursi dalla pag. 5 del citato atto in cui si afferma che la chiamata in garanzia può essere fondata anche in un collegamento di fatto tra rapporti giuridici, senza alcuna connessione per il titolo (garanzia impropria).

Si può, pertanto, ritenere che non sussistono ragioni di nullità della chiamata del terzo.

Le ragioni esposte possono, infatti, essere contestate e criticate nel merito e nella loro fondatezza, ma formalmente l'atto non può ritenersi privo degli elementi di cui all'art. 163 c.p.c.

B) Sul difetto di legittimazione passiva di I.

I., come sopra detto, eccepisce il difetto di legittimazione passiva in capo a sé in quanto il soggetto ritenuto autore materiale dell'illecito (T.) non sarebbe stato suo dipendente all'epoca dei fatti (datati dalla stessa nel primo semestre 2000) in quanto sarebbe stato assunto solo il 1.3.2003. Tale circostanza risulta in effetti comprovata dalla numerosa documentazione prodotta da T.il cui contenuto è stato anche confermato all'udienza del 22.10.2009 dal teste di parte T. Mi.

Tuttavia, tale eccezione, all'esito dell'istruttoria, non appare fondata.

Dalle deposizioni rese dai testi infra precisati, appare infatti che gli episodi di illecite investigazioni sul traffico telefonico dell'attore possono essere suddivisi in due tranches temporali.

Una prima tranche si sarebbe conclusa nel 2000 e ad essa si riferirebbero le fatture prodotte dalla convenuta sub docc. 2 e 3. Sul punto si veda la deposizione resa dal teste E.C. (escusso all'udienza del 10.6.2010).

Il E.C., escusso nella sua veste di investigatore, già amministratore della società Polis D'Istinto, aveva materialmente compiuto l'attività di investigazione relativa a tale primo periodo su incarico di G.T. (all'epoca responsabile per la sicurezza di P.) il quale, a sua volta, avrebbe ricevuto richiesta in tal senso da parte della società calcistica Inter. Il teste precisava che la fatturazione di tale attività era stata effettuata nei confronti della committente Inter non direttamente dalla sua società, ma dalla società investigativa W.C.S. Ltd per soddisfare l'interesse della committente di rendere più difficilmente ad essa riconducibile tale attività di indagine.

Il E.C. ha, altresì, confermato in toto le dichiarazioni rese in sede di indagine penale (prodotte dall'attore sub docc. 56 e 57). Da tali dichiarazioni è emerso che già nel 2000 erano state compiute - tra l'altro - investigazioni sul traffico telefonico non consistenti in intercettazioni, ma nell'individuazione delle chiamate in entrata e in uscita dalle utenze del V. con associazione delle stesse chiamate al relativo titolare del numero telefonico.

Il E.C. ha dichiarato, ancora: a) che l'incarico ricevuto comprendeva espressamente indagini sul traffico telefonico (poi effettuate); b) di aver ricevuto a tal fine alcuni numeri di telefono da controllare da parte di G.T. - che gli avrebbe riferito di averli a sua volta ricevuti dall'Inter c) che il risultato di tali indagini era stato inserito in un dossier denominato "Progetto Care" che era stato consegnato al committente le investigazioni (FC I.), che aveva successivamente provveduto ai pagamento. Precisava di non aver assistito alla materiale consegna del dossier a dirigenti Inter, ma di aver assistito a delle telefonate tra G.T. e la segretaria di M.M., cui veniva chiesto appuntamento, e di aver poi effettivamente ricevuto il pagamento del proprio lavoro da parte dell'Inter a mezzo bonifico bancario.

Anche il teste M.T.P. - sentito all'udienza del 26.10.2010 - ha confermato il conferimento di un'indagine investigativa negli anni 1999 e 2000, sebbene affermi che l'incarico era limitato alle sole attività lecitamente consentite dalla legge, precisando che i contatti con G.T. (all'epoca responsabile della sicurezza di P., come detto) avevano l'unica finalità di sapere in che modo agivano le altre società calcistiche ed, in particolare, se seguivano la vita privata dei calciatori.

Altri testi hanno invece riferito di un secondo filone di controlli sui tabulati effettuato in epoca successiva.

In particolare: il teste M.T.P. ha confermato la circostanza contenuta nel cap. 13 della memoria dell'attore 1.12.2008 e precisamente che agli inizi del 2004 la propria segretaria avrebbe contattato il sig. G.T. per riferire "guardi la cercherà il dott. M.M., ha bisogno di una mano, le chiederà una consulenza fra virgolette".

Il capitolo è stato anche confermato dal teste G.T. (ud. 1.2.2011) sebbene questi abbia precisato che la "consulenza" riguardava i cd. fatti di "calciopoli" e non V.

La teste Pl. (dipendente Tim dal 2002 al 2004 e T. dal 2004 al 2006) (sentita all'udienza del 26.10.2010) ha dichiarato di aver ricevuto incarico da Bo. (dirigente Tim) di effettuare un'indagine su V. La Pl., tramite il computer posto nell'ufficio di Bo., avrebbe provveduto ad annotare i numeri in entrata e in uscita dalle utenze di V. che si ripetevano con maggiore frequenza prendendo degli appunti cartacei. Tale attività si sarebbe svolta negli anni 2002 o 2003, solo successivamente avrebbe riportato sul computer i risultati di tale attività; pertanto dichiarava che la data del 2004, rilevata in sede penale come data del suo lavoro dovrebbe riferirsi alla data di creazione dei files e non all'attività materiale compiuta.

Il teste G.T. (udienza 1.2.2011) dichiarava di aver ricevuto nel 2004 incarico di investigazione da Bu. (vice presidente Inter e amministratore delegato di I.). Precisava che tale investigazione veniva richiesta ai fini della valutazione dell'utilizzo di V. per una campagna pubblicitaria della P. A tal fine si rivolse al sig. Bo. (all'epoca responsabile della sicurezza di Tim); a sua volta Bo. avrebbe provveduto nei termini dichiarato dalla teste Pl. (seppure la Pl. afferma che la richiesta da Bo. sarebbe giunta nel 2002 o 2003 e non nel 2004).

Precisava, altresì, che l'indagine venne in seguito interrotta in quanto era venuto meno l'interesse allo sfruttamento dell'immagine di V. da parte della P.

Sia il teste G.T. che il teste E.C. hanno smentito di aver consegnato alla società I. l'elenco dei tabulati telefonici relativi a V. per questa seconda fase di indagini (capitolo 29 di parte attrice).

Da quanto sopra, emerge che il coinvolgimento del sig. G.T. nella vicenda di cui trattasi, per sua stessa ammissione, si è avuto ancora almeno sino al 2004, epoca in cui era già alle dipendenze di T. (l'assunzione è del 1.3.2003).

Si precisa poi che l'attore nella memoria ex art. 183, n. 1, del 31.10.2008, ha esteso la richiesta di accertamento di responsabilità, oltre che al G.T., anche a qualsivoglia altro dipendente, collaboratore, dirigente della I..

Tale estensione è da ritenersi precisazione della domanda consentita nella sede processuale utilizzata, tanto più che l'attore non ha svolto alcuna domanda diretta nei confronti dei dipendenti, ma solo nei confronti della T. nella sua veste di responsabile ex art. 2049 c.c.; risulta quindi priva di pregio l'eccezione sollevata da T. nella propria memoria 183 n. 2 per la quale la precisazione costituirebbe domanda nuova non consentita.

C) Sulle precisazioni del diritto dell'attore al risarcimento del danno

Ai sensi dell'art. 2947 c.c. la prescrizione del diritto al risarcimento del danno extracontrattuale si verifica con il decorso di cinque anni dall'epoca della commissione dell'illecito.

L'attore, nella propria memoria ex art. 183 n. 1, ha precisato che la prescrizione inizierebbe a decorrere dal momento in cui si verifica la lesione del diritto che nel caso di specie sarebbe avvenuta solo nel 2006, quando lo stesso avrebbe appreso delle intercettazioni per il tramite dei mass media. Se è vero, infatti, che la violazione della privacy sarebbe avvenuta in epoca antecedente, è solo in tale momento che l'attore ha preso consapevolezza della illecita intromissione nella propria sfera privata, con conseguenti sofferenza e asserito danno biologico. La conoscenza in tale momento temporale sarebbe confermata dai testi di parte attrice M.Sa., e C.R. (escusse all'udienza del 22.10.2009) e V.V. (udienza 12.5.2010).

L'eccezione di prescrizione è infondata.

Ha statuito, infatti, la Suprema Corte di Cassazione che "In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, la prescrizione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo conoscibile, ossia dal momento in cui il danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato, " (Cass. Sentenza n. 12699 del 25/05/2010, nonché sempre in tal senso Cass. Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008).

Tale principio, oltre che essere autorevolmente affermato, appare pienamente condivisibile al fine di garantire effettiva tutela dei diritti alla luce del principio costituzionale garantito dall'art. 24 Cost. oltre che del generale disposto di cui all'art. 2935 c.c.

Ad ogni modo, dall'istruttoria è emersa la commissione di nuove attività di illecito controllo del traffico telefonico anche negli anni 2002 o 2003 (come riferito dal teste Pl.) ovvero successivamente nel 2004 (come riferito dal teste G.T.); rispetto a tali fatti la domanda dell'attore (novembre 2006) sarebbe comunque tempestivamente proposta.

Sulla responsabilità delle convenute

a) Prova dell'an commissione di illecita attività di controllo del traffico telefonico

Dall'istruttoria della causa può ritenersi accertata la commissione di un fatto illecito commesso ai danni dell'attore V.C., consistente nell'abusivo controllo del traffico telefonico in entrata e in uscita dalle utenze allo stesso intestate.

La prova può ritenersi raggiunta dalle dichiarazioni rese dai testi, in particolare Pl. e G.T., implicati nei fatti in prima persona, nonché del teste E.C., le cui dichiarazioni, seppure riferibili agli anni 1999-2000, hanno comunque rilievo ai fini di chiarire il modus operandi della società calcistica FC I. anche in relazione alla seconda tranche di controlli avvenuti in epoca successiva.

Valore solo indiziario ai fini della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie e non di prova possono, invece, avere i numerosi documenti prodotti e facenti parte del procedimento penale (assunti senza possibilità di contraddittorio con le parti del presente giudizio) nonché i vari articoli di giornali privi di per sé di valore probatorio.

b) Imputabilità

Quanto all'imputabilità dei fatti accertati in capo alle società convenute, occorre rilevare quanto segue.

b.1) Sulla responsabilità di I.

L'attore ritiene responsabile la società di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 2049 c.c. per essere stata l'illecita attività compiuta tramite propri dipendenti.

La società si difende sostanzialmente affermando in primo luogo il mancato rapporto di lavoro all'epoca dei fatti (ma tale eccezione è da ritenersi superata come sopra rilevato) e comunque la mancanza di propria responsabilità per avere il G.T. agito per scopi estranei rispetto alle sue mansioni e comunque per soddisfare un proprio interesse privato.

Tale difesa, tuttavia, non vale ad escludere la responsabilità di T. ex art. 2049 c.c., attesa l'acclarata responsabilità ex art. 2043 c.c. dei suoi dipendenti. Infatti "La responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. del datore di lavoro per il fatto dannoso commesso dal dipendente non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo. È irrilevante, pertanto, che il dipendente abbia superato i limiti delle mansioni affidategli, o abbia agito con dolo e per finalità strettamente personali" (Cass. sentenza n. 17836 del 22/08/2007; Cass. sentenza n. 1516 del 24/01/2007).

È sufficiente, quindi, la dimostrazione del compimento dell'illecito da parte del dipendente per determinare una declaratoria di responsabilità della convenuta ex art. 2049 c.c. Dall'istruttoria è, appunto, emerso un diretto coinvolgimento del sig. G.T. (per i fatti del 2004) nonché del dott. Bu. (nella duplice veste di vice presidente Inter e amministratore delegato T. e sempre per il medesimo arco temporale) con conseguente estensione della responsabilità in capo al datore di lavoro.

b.2) Sulla responsabilità dell'I.

L'attore ritiene responsabile la società sportiva per avere commissionato le investigazioni nei suoi confronti.

La società si difende affermando di essersi limitata a commissionare attività lecite di controllo al fine di verificare la professionalità del proprio dipendente V.

Occorre quindi verificare se l'Inter possa essere ritenuta responsabile del fatto che determinati soggetti da lei incaricati abbiano eventualmente travalicato i limiti dell'incarico svolgendo attività illecite, e quindi se lo svolgimento di tale attività illecita da parte dell'incaricato valga ad interrompere il nesso di causalità.

In realtà, come sopra già evidenziato, il teste E.C. (coinvolto negli episodi relativi all'anno 2000) ha dichiarato che l'incarico di investigazione attribuitogli riguardava espressamente anche il controllo del traffico telefonico riferibile all'attore.

In ogni caso, però, anche a voler ritenere che il controllo sul traffico telefonico non abbia costituito oggetto di specifico incarico, la società sportiva sarebbe comunque responsabile per l'attività illecita commessa in esecuzione dell'incarico dalla stessa commissionato.

Occorre, in primo luogo, premettere che per costante giurisprudenza della Suprema Corte il nesso di causalità materiale - richiesto dall'art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale - tra un'azione e un evento sussiste in applicazione del principio della "conditio sine qua non", temperato da quello della regolarità causale, sottesi agli artt. 40 e 41 cod. pen. (ex pluribus Cass, sentenza n. 8096 del 06/04/2006).

Ciò premesso, il nesso di causalità viene ritenuto interrotto solo a seguito del verificarsi di un fatto imprevisto e imprevedibile idoneo di per sé a cagionare l'evento (In tal senso, tra numerose, Cass. sentenza n. 8096 del 06/04/2006 sopra citata e Cass. sentenza n. 18094 del 12/09/2005). Nel caso di specie, la commissione del fatto illecito consistente nell'indebita intrusione nella sfera privata altrui mediante il controllo del traffico telefonico - quand'anche non fosse stato espressamente commissionato - non può ritenersi evento imprevisto e imprevedibile.

Nel caso di cui trattasi, infatti, poiché la società calcistica si era rivolta al dirigente di una nota società di telecomunicazioni per l'espletamento di "una consulenza tra virgolette" (vedi deposizioni testimoniali sopra riportate), si può ragionevolmente ritenere che la richiedente - avesse intenzione di estendere l'indagine anche a controlli su tabulati telefonici. Ciò, a maggior ragione, se si considera il modus operandi già tenuto nelle precedenti investigazioni compiute negli anni 1999-2000 sulle quali ha riferito il teste E.C.

Questi, infatti, ha dichiarato che già a quell'epoca si erano svolti dei controlli sul traffico telefonico del V. e di tale attività l'Inter (indicata come committente) era stata resa edotta tramite il report ad essa consegnato (ed. "Progetto Care"). Se a ciò si aggiunge che già nel 2000 l'attività investigativa era stata compiuta materialmente dal E.C., ma per il tramite del sig. G.T. (all'epoca, come detto, dipendente di altra società) deve affermarsi che il dirigente Inter (indicato nel vice presidente dott. Bu.) nel momento in cui procedeva a conferire l'incarico di investigazione allo stesso G.T. poteva ben prevedere come possibile l'esecuzione di illecite attività di controllo anche del traffico telefonico del dipendente (V).

Deve pertanto dichiararsi anche la responsabilità della F.C. I. ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Alla luce di quanto esposto deve dichiararsi quindi la responsabilità solidale di entrambe le convenute nella produzione dei danni subiti dall'attore.

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse (vedi da ultimo Cassazione, sentenza n. 6041 del 12/03/2010).

Sul risarcimento del danno

L'attore ha allegato di aver subito sia danni patrimoniali che non patrimoniali.

a) Danno patrimoniale

Allo stato non risultano danni patrimoniali accertati. Non può, infatti, ritenersi provato che i fatti per cui è causa abbiano determinato per l'attore minori possibilità di guadagno; e invero tale circostanza è dedotta in modo del tutto generico quale compromissione della "possibilità che l'esponente venga ingaggiato da un grande club per il futuro" senza però dar conto di quale sia il nesso di causalità tra il fatto dedotto e tale specifico danno. Al contrario è stato dedotto in atti dalla convenuta T. (oltre che essere confermato dallo stesso attore vedi doc. 17) che il sig. V. ha concluso un contratto di

ingaggio con la società Atalanta ed ha giocato per la predetta squadra anche in epoca successiva alla diffusione della conoscenza dei fatti per cui è causa a mezzo dei mass media; successivamente, lo stesso ha anche giocato con la società calcistica Fiorentina, A ciò aggiungasi che proprio l'età del giocatore (33 anni), oltre che il notorio infortunio dallo stesso subito proprio nel 2006, costituiscono eventi che secondo la normalità dei casi nel settore calcistico influenzano negativamente e in modo determinante le aspettative di carriera di giocatori di calcio professionisti, specie se ingaggiati nel ruolo specifico rivestito dall'attore (attaccante).

Non risulta affatto provato il nesso di causalità tra gli illeciti oggetto del presente giudizio e la mancata partecipazione dell'attore ai Campionati del Mondo di calcio.

Dall'istruttoria orale espletata è emerso chiaramente che l'attore si era infortunato durante la partita Paris Saint-Germain/Monaco del 26 marzo 2006 e che successivamente venne sottoposto a due operazioni, la prima in data 9.05.2006 e la seconda nel novembre del 2006; solo nel febbraio del 2007 l'attore ricominciò ad allenarsi con la squadra dell'Atalanta. Risulta evidente che l'impossibilità per l'attore di partecipare ai Mondiali di Calcio è derivata esclusivamente dall'infortunio avvenuto in prossimità delle convocazioni (maggio 2006) per i Campionati del Mondo di calcio (vedi deposizione del teste Fabio Monti resa all'udienza del 12.05.2010).

Parimenti non risultano provati i danni lamentati dall'attore per la perdita di ingaggi da parte di prestigiose società calcistiche e per la asserita "carriera stroncala" (così menzionata dall'attore in comparsa conclusionale).

L'attore, all'epoca dei fatti ma soprattutto all'epoca del grave infortunio che gli ha impedito di svolgere la propria professione per quasi un anno e di partecipare ai Mondiali, aveva 33 anni; tale circostanza ha sicuramente inciso sulle prospettive di ripresa e di carriera dell'attore negli anni successivi alle vicende per cui è causa.

Tuttavia lo stesso attore, durante il colloquio del 6 luglio 2011 con i nominati C.T.U. ha affermato: "mi hanno cercato per giocare in Brasile...mi avrebbero fatto un contratto milionario" e ancora nel colloquio del 5.10.2011: "ho avuto un'offerta ora a settembre di giocare ancora in Brasile con due anni di contratto ... ma non me la sento". Non risulta inoltre provato il danno patrimoniale dall'allegata mancata conclusione di contratti in qualità di "testimonial" in conseguenza dei fatti illeciti di cui è causa.

Alla luce di quanto esposto ritiene questo Giudice che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale lamentato dall'attore debba essere integralmente rigettata.

b) Danno non patrimoniale da lesione del bene salute

Viene allegato un danno alla salute consistente in episodi di insonnia, stati di ansia, mutamento delle proprie abitudini di vita a causa della consapevolezza di essere stato "spiato".

Le dichiarazioni dei testi M.Sa., C.R. e V.V. attestano l'insorgere dei sintomi sopra indicati a seguito all'apprendimento da parte dell'attore dei fatti illeciti commessi in suo danno (conoscenza avvenuta nel settembre 2006 dai mezzi di informazione).

Le dichiarazioni dell'attore e dei testi sopra citate riferiscono dell'insorgere di un evidente stato di malessere con immediata successione temporale rispetto alla conoscenza dei fatti per cui è causa.

L'attività illecita, sopra descritta e accertata, ha senz'altro comportato una indebita invasione della sfera privata dell'attore con innegabile e comprovata sofferenza da parte di quest'ultimo.

Tale stato di sofferenza, però, non è di per sé sufficiente a dimostrare la causazione di un danno biologico diverso e più grave rispetto alla mera sofferenza transeunte e tale da determinare una lesione del bene salute culminante in episodi di insonnia, stati di ansia, che a loro volta avrebbero provocato mutamento nelle abitudini di vita e quindi una vera e propria patologia clinica definita dal perito di parte attrice "disturbo dell'adattamento cronico con ansia" (doc. 36).

Occorre rilevare che sul punto è emersa una notevole divergenza di opinioni tra i due C.T.U. incaricati dal Tribunale per verificare se sia insorta nell'attore una malattia psichiatrica riconoscibile e diagnosticabile e, nell'ipotesi affermativa, se tale malattia sia stata causata o concausata dagli atti lesivi della privacy dell'attore.

Secondo un primo orientamento, condiviso da entrambi i consulenti tecnici nella bozza di relazione peritale inviata ai C.T.P., pur dando atto del disappunto, del fastidio, del disturbo del sonno e del timore di essere ancora oggetto di pedinamenti e intercettazioni riferiti dall'attore, "anche messi insieme, segni e sintomi siffatti non costituiscono uno stato di "malattia" collocabile in qualche casella diagnostica" (pag. 10 della bozza di relazione peritale). Analizzando i test psicodiagnostici effettuati dalla dott.ssa A. i C.T.U. rilevavano che "al test di Ros. emerge, sì, "una condizione depressiva (DEPI5) "che, però, la psicologa accortamente definisce "non primaria, correlabile ad un deficit nella capacità di gestione delle richieste sociali e relazionali (COI positivo)". "Condizione " che non necessariamente configura un Disturbo dell'Umore; e che, di certo, dipende da fattori personalologici e non da questo o quell'evento di vita (pag. 12 della bozza di relazione peritale).

I consulenti tecnici concludevano pertanto affermando che "né l'osservazione clinica, né l'indagine psicodiagnostica consentono di rilevare, in oggi, segni e sintomi atti a configurare una malattia psichica riconoscibile e diagnosticabile secondo le più note e diffuse nosografie"; inoltre "manca del tutto documentazione medica atta a consentire la ricostruzione di una plausibile storia clinica. Né possono essere tratti elementi di giudizio dalle prove testimoniali. I testi infatti, parlano di disturbi del sonno, di ansia, di depressione; ma si tratta di locuzioni generiche".

Tuttavia, concluse le indagini medico - legali sulla persona dell'attore, i C.T.U. hanno depositato due distinte relazioni peritali, dando atto dell'insorgenza di contrasti di opinioni tali da rendere impossibile la produzione di un unico elaborato. Nello specifico il dott. R.Ca. ha confermato le considerazioni precedentemente svolte nella bozza di relazione peritale, sottolineando che:

- "da un punto di vista strettamente obiettivo, fatti come quelli accaduti, pur gravi e riprovevoli, ben difficilmente possono ritenersi causa di vera e propria malattia psichica";

- "gli sparsi sintomi soggettivi riferiti dal signor Fieri sono ben lontani dal costituire un quadro psicopatologico diagnosticabile come "malattia";

- "l'assoluta mancanza di documentazione clinica non consente di ricostruire una plausibile storia clinica; che, per di più, daterebbe da ben cinque lunghi anni. Cosa impossibile anche alla luce dei test; (...) Pertanto, nessuna malattia psichica attuale - che qui non c'è - si potrebbe, in ogni caso, collegare causalmente con i fatti di causa".

A conclusioni diverse è giunto il C.T.U. dott. R.Ve. il quale, modificando il primo orientamento espresso nella bozza di relazione peritale, ha affermato che:

- "si ritiene che il signor V.C. sia affetto da una malattia psichiatrica riconoscibile e diagnosticabile: si tratta di un disturbo paranoide di personalità con manifestazioni associate di tipo fondamentalmente depressivo e con ansia persecutoria. Per talune caratteristiche di insorgenza il disturbo può essere assimilato ad un c.d. "disturbo post-traumatico da stress", ai fini della valutazione medico - legale";

- "l'epoca di insorgenza del disturbo non è databile, atteso che trova la sua radice, come tutti i disturbi di personalità, nella particolare vulnerabilità del soggetto e nelle sue antiche esperienze di vita (...) certamente databile l'epoca dello scompenso psicopatologico, che può agevolmente essere fatto coincidere con lo stress emotivo causato dall'aver appreso d'essere stato oggetto di pedinamenti e intercettazioni nel 2006"

- "la psicopatologia descritta è stata sicuramente concausata dagli atti lesivi della privacy dell'attore commessi dal 2000 in poi";

- circa la sussistenza e la valutazione quantitativa del danno, inteso come danno biologico permanente, risulta equa una valutazione mediana del 20%, "tenuto conto della gravità dei disturbi ma anche del fatto che non sembra che l'evento traumatico possa assumere valore causale esclusivo";

- "l'attività lavorativa di calciatore (...) è stata certamente e gravemente influenzata negativamente e totalmente fino ad oggi";

- "per quanto riguarda le spese sostenute riteniamo che siano giustificate. Per quanto concerne eventuali spese future riteniamo che sarebbe auspicabile e opportuno che signor V. si sottoponesse a una psicoterapia di lunga durata. Ipotizzando un costo medio a seduta di euro 120 -150 per (come minimo) una volta la settimana, per 2-3 anni, si può ritenere attendibile una spesa complessiva di circa euro 15.000 - 20.000".

Questo giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dott. R.Ca., con metodo corretto e immune da vizi logici o di altra natura.

Occorre preliminarmente osservare che con istanza depositata in data 29.07.2011, F.C. I.M. S.p.A. rilevava che durante lo svolgimento delle operazioni peritali parte attrice, per il tramite del proprio consulente tecnico di parte, aveva irrualmente prodotto documentazione medica dell'attore (relazione peritale e test psico - diagnostici) senza una preventiva autorizzazione del Giudice istruttore in tal senso; il G.I., con provvedimento del 13.09.2011, non autorizzava alcuna ulteriore produzione documentale e confermava l'iter della C.T.U. già predisposto.

Nonostante l'assenza di tale documentazione e la mancata autorizzazione del Giudice alla produzione di nuovi documenti nel corso delle operazioni peritali, il dott. R.Ve. ha ritenuto invece che "seppure formalmente non sia stata acquisita, nondimeno rappresenta un elemento di valutazione aggiuntivo essendo stato acquisito in sede di c.t.u., attraverso le parole stesse del signor V., che ha sostenuto di essere stato visitato per i suoi disturbi in 2 occasioni da uno specialista psichiatra e di essere tuttora in terapia con psicofarmaci (ansiolitici e ipnotici)".

L'assenza di documentazione medica attestante lo stato di salute dell'attore dal giorno dell'asserito evento traumatico ad oggi rileva invece, secondo l'impostazione seguita dal dott. Ca. e condivisa da questo giudice, in quanto l'accertamento medico - legale non può fondarsi sulla mera soggettività, dovendo al contrario trovare riscontro in referti clinici e documentazione medica idonea.

L'attore, prima dell'espletamento dell'esame medico - legale e nei termini perentori a tal fine concessi, non ha prodotto alcuna documentazione medica; non possono ritenersi sufficienti a provare lo stato psicopatologico del soggetto le dichiarazioni dallo stesso rese relative a 2 colloqui con uno specialista psichiatra. Non vi sono inoltre riscontri obiettivi che consentano di affermare che fattore sia tuttora in terapia con psicofarmaci (non vi è alcuna prescrizione medica agli atti).

Ritiene pertanto questo Giudice di aderire alle conclusioni del dott. R.Ca., in un primo momento condivise anche dal C.T.U. R.Ve.; non risulta provata l'insorgenza di una malattia psico - fisica in capo all'attore a seguito dei fatti di cui è causa e pertanto nessuna somma può essere liquidata a titolo di danno biologico (permanente e temporaneo).

c) Danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy

L'attore, nell'atto introduttivo del presente giudizio, sia pure senza introdurre nel giudizio un'esplicita domanda in tal senso, ha invocato altresì la responsabilità di T. S.p.A. ai sensi dell'art. 2050 c.c. in quanto richiamato dall'art. 15 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Ebbene, ai fini della valutazione del danno risarcibile, giova evidenziare che l'art. 15 citato dispone altresì che "il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11" della stessa legge.

L'art. 11 dispone: "I dati personali oggetto di trattamento sono:

a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;

c) esatti e, se necessario, aggiornati;

d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati".

Alla luce di quanto esposto risulta acclarata la violazione della norma citata in relazione alle disposizioni di cui alle lettere a), b) e d).

Tale violazione comporta il diritto del danneggiato anche al risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.. Infatti, come confermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, "il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: ... (omissis)...

quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali") (Cass. Sez. U. Sentenza n. 26972 dell'11/11/2008; in tal senso anche Cass. Sentenza n. 12433 del 16/05/2008).

Tuttavia il danno non patrimoniale non è in re ipsa e deve essere provato in giudizio, anche mediante presunzioni.

Come sopra rilevato, le prove testimoniali hanno comprovato che l'apprendimento della notizia di aver subito una rilevante violazione della propria vita privata ha comportato per l'attore una indubbia sofferenza. Tale circostanza appare del resto verosimile in quanto può ritenersi massima di comune esperienza che un'indebita intromissione nella propria sfera privata da parte di soggetti estranei, tanto più quando viene effettuata in modo subdolo e con modalità illecite, ingenera nella vittima uno stato di sofferenza.

Del resto anche l'espletata C.T.U. ha confermato uno stato di disagio, malessere, ansia e sofferenza psico-fisica che - sebbene inidoneo a comprovare la lesione (temporanea e permanente) del diritto alla salute - integra il danno non patrimoniale in esame.

Ai fini della liquidazione del danno deve altresì tenersi conto della durata dell'attività illecita delle convenute, protrattasi per circa 4 anni e dell'enorme (acclarato) effetto mediatico che ha certamente aggravato lo stato di inquietudine e di ansia dell'attore.

In definitiva ritiene il Tribunale aderente alla fattispecie concreta liquidare il danno non patrimoniale da lesione del diritto alla privacy patito dall'attore, nella complessiva somma, equitativamente determinata e rivalutata ad oggi, di Euro 1.000.000 (un milione).

Su tale importo devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto.

Gli interessi compensativi - secondo l'ormai consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (v. sentenza n. 1712/1995) - decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione; per questo periodo, gli interessi compensativi si possono calcolare applicando un tasso annuo medio ponderato, equitativamente determinato, sul danno rivalutato.

Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo decorrono gli interessi legali sulla somma rivalutata.

Pertanto, alla luce degli esposti criteri, le convenute, in solido, devono essere condannate al pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di Euro 1.000.000, liquidata in moneta attuale, oltre:

- interessi compensativi, al tasso annuo medio ponderato dell'1,5%, sulla somma di Euro 1.000.000, dall'1.10.2006 (data in cui l'attore aveva certamente consapevolezza dell'attività illecita) ad oggi;

- interessi, al tasso legale, sempre sulla somma di Euro 1.000.000, dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.

Non risultano provati ulteriori titoli di danno.

In particolare non è provato un ulteriore danno all'immagine, atteso che negli articoli di stampa prodotti non risulta trascritto il contenuto delle comunicazioni e V. viene indicato esclusivamente quale vittima dell'attività illecita posta in essere dalle convenute.

Né per altro verso può essere accolta la domanda di risarcimento del danno esistenziale, inteso quale danno svincolato dalla lesione di uno specifico bene protetto.

Giova infatti richiamare quanto ritenuto dalla citata sentenza n. 26972/2008: "il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità". In definitiva "di danno esistenziale come autonoma categoria di danno non è più dato discorrere". Come si è innanzi accennato il danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. deve essere conseguenza della lesione del bene salute o di altro diritto inviolabile, ovvero di un fatto illecito integrante una fattispecie di reato oppure un'altra ipotesi espressamente prevista dalla legge.

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico delle convenute in solido.

Alla luce di quanto esposto non sono rilevanti e devono essere quindi rigettate le ulteriori istanze istruttorie riproposte dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Consegue alla prevalente soccombenza la condanna delle convenute, in solido, a rifondere all'attore 2/3 delle spese processuali da distrarsi in favore dell'avv. Danilo Buongiorno procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo.

Quanto al rapporto processuale tra le parti T. e I.M., per tutte le ragioni sopra addotte entrambe le società devono essere ritenute solidalmente responsabili del danno subito dall'attore e pertanto la domanda formulata, in via subordinata, dalla prima società nei confronti della seconda di essere garantita e manlevata deve essere rigettata.

Tenuto conto della necessaria partecipazione al giudizio della società calcistica a seguito della riunione del procedimento R.G. n. 68837/06 con quello R.G. 75570/06 in cui la medesima era convenuta e dell'esito finale dei giudizi riuniti, concorrono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate le spese processuali tra l'F.C. I.M. S.p.a. e la T. S.p.a..

La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede;

- dichiara la responsabilità di T. S.p.a. e di F.C. I.M. S.p.a. nella produzione dei danni subiti dall'attore;
- condanna le convenute, in solido, al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro 1.000.000 (un milione), oltre interessi, come specificati in motivazione;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle convenute, in solido;
- rigetta le altre domande e istanze proposte dalle parti;
- condanna le convenute, in solido, a rifondere all'attore i 2/3 delle spese processuali, che, in tale proporzione, liquida in Euro 3.195 per esborsi ed Euro 35.000 per l'attività difensiva complessivamente svolta, oltre I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in

favore dell'avv. Danilo Buongiorno, procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., dichiarandole compensate tra le parti per il rimanente terzo;
- dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le altre parti; dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 4.08.2012

Trib. Foggia, Sez. I civile, 12 settembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Danilo Chieca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4605 dell'anno 2003, vertente

TRA

La.M., L.R., L.A., L.C. e L.An., elettivamente domiciliati in Cerignola al corso A. Moro n. 10 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pedarra, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di citazione;

-ATTORI

E

F.L., interdetto legale, e per esso il suo tutore M.G., elettivamente domiciliato in Foggia al viale degli Aviatori n. 21 presso lo studio dell'avv. Diego Petroni, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.2.2010;

F.L., interdetto legale, e per esso la sua protutrice N.A.M., elettivamente domiciliato in Foggia al viale degli Aviatori n. 21 presso lo studio dell'avv. Diego Petroni, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12.2.2010;

-CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 31.10-3.11.2003 M.La., R.,A.,C. e An.L. hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale L.F., interdetto legale, e per esso il suo tutore e la sua protutrice, chiedendone la condanna al risarcimento di "tutti i danni patrimoniali e morali...", per un totale così per come parrà di giustizia all'esito del presente giudizio", subiti da essi istanti a causa della morte di G.L., marito della prima e padre degli altri quattro, ucciso a colpi di arma da fuoco dal predetto convenuto in agro di Sant'Agata di Puglia il pomeriggio del 3.2.1999, come ormai definitivamente accertato con sentenza penale passata in giudicato.

Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio sia il tutore che la protutrice del convenuto F: il primo ha chiesto di liquidare il danno subito dagli attori nei limiti del giusto; la seconda ha eccepito la nullità della citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto costituenti le ragioni della domanda e in subordine il proprio difetto di legittimazione passiva.

In assenza di richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe riportate.

par. 1. Legittimazione passiva della convenuta A.M.N., citata in giudizio nella qualità di protutrice del proprio coniuge L.F., interdetto legale

In via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della convenuta A.M.N., citata in giudizio nella qualità di protutrice del proprio coniuge L.F., interdetto legale.

Invero, in base al combinato disposto degli artt. 357, 424, 1 comma, c.c. e 32, 4 comma, c.p., la rappresentanza dell'interdetto legale in tutti gli atti civili, compresi quelli di natura processuale, spetta unicamente al tutore, essendo il protutore investito di un limitato potere rappresentativo esercitabile nelle eccezionali ipotesi previste dall'art. 360 c.c. (conflitto di interessi tra interdetto e tutore; morte del tutore, cessazione o abbandono dell'ufficio da parte del medesimo, nelle more della nomina del nuovo tutore).

par. 2. Domanda di risarcimento dei danni formulata dagli attori

Dalla parte narrativa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e dalla documentazione ritualmente acquisita al processo si ricava che, con sentenza passata in giudicato, pronunciata all'esito di dibattimento, il convenuto L.F., riconosciuto colpevole dell'omicidio volontario di G.L., commesso in data 3.2.1999 in agro di Sant'Agata di Puglia, è stato condannato, oltre che alla pena di sedici anni di reclusione, anche, in via generica, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, ovvero degli odierni attori M.La., R.,A.,C. e An.L., rispettivamente moglie e figli della vittima, ai quali è stata assegnata una provvisoria di complessivi 77.468,53 Euro (pari a 150 milioni di lire).

Tanto premesso in punto di fatto, rileva il Tribunale:

-che, ai sensi dell'art. 651, 1 comma, c.p.p., "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale";

-che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, "la pronuncia circa l'assegnazione di una provvisoria in sede penale ha carattere meramente deliberativo e non acquista efficacia di giudicato in sede civile, mentre la determinazione dell'ammontare della stessa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto, con la conseguenza "che il relativo provvedimento, e anche la statuizione implicita nella conferma integrale, in sede di appello, della sentenza di condanna di primo grado, non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato, è destinato ad essere travolto, per il suo carattere di provvisorietà e per la sua natura meramente deliberativa, dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno"(cfr., ex multis, Cass. Pen. n. 18998/09; Cass. Pen. n. 40410/04; Cass. Pen., n. 36760/04).

Discende da quanto precede che, nella fattispecie in esame, se per un verso deve ormai ritenersi definitivamente accertata la responsabilità del F. nella causazione dell'illecito penale da cui è derivata la morte di G.L., per altro verso, va invece decisamente escluso che le argomentazioni svolte dal giudice penale (e in special modo dalla Corte di Assise d'Appello) a sostegno della disposta assegnazione di una provvisoria in favore delle parti civili costituite siano assistite dall'autorità del giudicato.

Ciò posto, va a questo punto osservato:

A) che gli attori hanno in primo luogo domandato il risarcimento del danno morale sofferto a causa dell'evento delittuoso dedotto in giudizio;

B) che, con quattro contestuali sentenze in pari data (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 dell'11.11.2008), la Suprema Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha adottato una nuova e omnicomprensiva nozione di "danno non patrimoniale"; con tali sentenze è stato, tra l'altro, chiarito:

1) che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi determinati dalla legge, e cioè, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato (art. 185, 2 comma, c.p.); b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di un'ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;

2) che tale danno costituisce una categoria unitaria insuscettibile di suddivisione in sottocategorie (danno biologico, morale, esistenziale, ecc.), se non con valenza meramente descrittiva;

3) che "la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto -del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria e omnicomprensiva- del danno non patrimoniale;

4) che è, pertanto, "inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale e del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)";

C) che la domanda di risarcimento del danno aquilano proposta anteriormente alla pronuncia delle surrichiamate sentenze di legittimità e contenente, come nella specie, la richiesta di risarcimento del "danno morale da liquidarsi in via equitativa", si presta ad essere interpretata come comprensiva anche dei pregiudizi non patrimoniali diversi dalla mera sofferenza interiore, quando dal contesto dell'atto risulti evidente che l'istante non abbia inteso riferirsi esclusivamente a quest'ultima (cfr. Cass. n. 13179/11);

D) che il fatto illecito costituito dall'uccisione del congiunto dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce alcuno dei componenti della famiglia nucleare (e cioè marito, moglie e figli: cfr. Cass. n. 4253/12).

Tornando al nostro caso ed esaminando l'avanzata richiesta risarcitoria alla luce dei principi di diritto suenunciati, può senz'altro ritenersi che il pregiudizio non patrimoniale lamentato dagli attori non consista nel solo ingiusto perturbamento dello stato d'animo cagionato dalla violenta e improvvisa morte del loro congiunto, avendo essi instato, con formula ampia e omnicomprensiva, per il risarcimento di "tutti i danni... morali derivati dall'omicidio del Sig. L.G.

Nel contempo, il loro stretto vincolo familiare (di coniugio o filiazione) con la vittima del reato consente di presumere, sino a prova contraria - non offerta dal convenuto, sul quale gravava il relativo onere -, l'esistenza del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

2.1 Liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Acclarata la risarcibilità del danno, non resta che procedere alla liquidazione del quantum debeatur.

Detta liquidazione va effettuata in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056, 1 comma, c.c., in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in uso presso questo ufficio, le quali, essendo quelle maggiormente testate a livello nazionale per l'elevato numero di casi giudiziari e di transazioni extragiudiziarie in cui hanno sinora trovato applicazione, indicano un criterio generale adottabile per pervenire a una valutazione dell'ammontare preciso del risarcimento dovuto (cfr. Cass. nn. 15760/06 e 5795/08, nonché Cass. n. 12408/11 e Cass. n. 14402/11).

Con specifico riferimento al danno da perdita del rapporto parentale, le ultime tabelle milanesi prevedono un risarcimento da un minimo di 154.350 Euro a un massimo di 308.700 Euro in favore del coniuge non separato e di ciascuno dei figli del defunto.

Nel caso in esame il risarcimento va necessariamente contenuto nei limiti del minimo tabellare, nella riscontrata carenza di allegazione di elementi fattuali valorizzabili ai fini della eventuale personalizzazione del danno.

L'importo liquidato (154.350 Euro pro capite) deve essere dapprima devalutato alla data dell'illecito (3.2.1999), e quindi rivalutato, anno per anno, dalla medesima data sino a quella di pubblicazione della sentenza (segnante la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta: cfr. Cass. n. 24896/05; Cass. n. 8214/04); ad esso vanno aggiunti gli interessi legali maturati e maturandi sino al saldo sul capitale come sopra devalutato e progressivamente rivalutato (cfr., ex plurimis, Cass. n. 5 671/10; Cass. n. 23225/05; Cass. n. 20742/04).

2.2 Danno non patrimoniale sofferto dal defunto G.L. durante l'agonia

Nulla è dovuto agli attori a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (biologico e morale) asseritamente sofferto dal defunto G.L. nel periodo di tempo intercorso tra la verifica dell'evento lesivo e il decesso conseguente, avendo essi agito unicamente in proprio, e non anche nella qualità di eredi del loro prossimo congiunto.

Oltretutto, tale danno è stato per la prima volta allegato soltanto nella comparsa conclusionale depositata il 12.5.2008, quando ormai erano ampiamente maturate le preclusioni relative al *thema decidendum*, collegate alla scadenza del doppio termine perentorio assegnato alle parti ai sensi dell'art. 183, 5 comma, c.p.c., nel testo applicabile *ratione temporis* (cfr. Cass. n. 9323/04: "Nel sistema di preclusioni introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353 anche per le allegazioni di parte il *thema decidendum*" non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c., primo comma), o la scadenza nel termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183 c.p.c., quinto comma, potendo soltanto, dopo dette scadenze, formularsi istanze istruttorie per provare i fatti allegati"; vedasi, altresì, Cass. n. 4376/00, secondo cui "il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso non solo a tutela dell'interesse di parte ma anche dell'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività di domande, eccezioni, allegazioni e richieste deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo).

2.3 Danno patrimoniale

I La.L. hanno pure chiesto il "risarcimento di tutti i danni patrimoniali... derivati dall'omicidio del Sig. L.G., oltre al ristoro delle spese sostenute, in uno a quelle giudiziarie e processuali liquidate in favore delle costituite parti civili nei vari gradi del giudizio penale".

In difetto di specifiche allegazioni sul punto, l'unico danno patrimoniale risarcibile è quello rappresentato dalle spese affrontate dagli attori per le onoranze funebri al defunto G.L. (cfr. Cass. n. 4185/98, secondo cui, "nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima, le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fatto"; id., Cass. n. 1474/96; Cass. n. 5416/93).

Tali spese, costituenti un danno fatto valere *jure proprio*, e non già *jure hereditario*, in quanto imprescindibilmente successive alla morte del *de cuius* (cfr. Cass. n. 11601/05), sono quantificabili, sulla scorta dell'allegata documentazione, in complessivi 3.883,76 Euro (pari a 7.520.000 lire) (si vedano, in proposito, la fattura n. 2 del 6.2.1999 rilasciata dall'associazione culturale Concerto Bandistico Città di S. Agata di Puglia, dell'importo di 526,79 Euro 1.020.000 lire, e la fattura n. 4 dell'8.2.1999 rilasciata dalla ditta G.M., dell'importo di 3.356,97 Euro 6.500.000 lire).

Il diritto al risarcimento del danno in questione deve essere riconosciuto alla sola La., in quanto le fatture comprovanti gli esborsi sostenuti risultano a lei esclusivamente intestate.

Trattandosi di obbligazione di valore (cfr. Cass. n. 5416/93), l'indicato importo deve essere rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dalla data dei singoli esborsi sino a quella di pubblicazione della sentenza e maggiorata degli interessi legali maturati e maturandi da quella stessa data sino al saldo sul capitale così progressivamente rivalutato (cfr. Cass. n. 4185/98, specificamente riguardante le spese funerarie, nonché, più in generale, Cass. n. 14193/03).

Per il resto, non può essere accolta l'istanza della La. -per la prima volta tardivamente formulata soltanto nella comparsa conclusionale depositata in data 12.5.2008 e comunque non sostenuta da idoneo supporto argomentativo e probatorio- di risarcimento del preteso "danno patrimoniale derivante dal mancato apporto 'economico' del defunto coniuge".

Invero, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di chance esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Pertanto, nel caso di richiesta risarcitoria per morte da fatto illecito avanzata dal coniuge superstite, quest'ultimo, pur non essendo obbligato a fornire la prova rigorosa dello stabile contributo economico ricevuto dal consorte defunto, non è tuttavia esonerato dall'indicare al giudice gli elementi da cui possa dedursi la perdita di prestazioni o vantaggi connessi all'esistenza in vita della vittima (cfr. Cass. n. 15385/11).

Riguardo, infine, alle spese sostenute per l'azione civile risarcitoria esercitata in sede penale con la costituzione di parte civile nel processo per omicidio volontario pluriaggravato svoltosi a carico del F., è evidente che le stesse non rappresentano voci di danno, bensì oneri di lite, e che, in ogni caso, gli attori già dispongono di un titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza con la quale le dette spese sono state liquidate, utilizzabile per conseguire il pagamento coattivo da parte del condannato.

2.4 Eventuale detrazione della provvisoria assegnata in sede penale

Come si è accennato, in sede penale è stata liquidata in favore degli attori, ai sensi dell'art. 539, 2 comma, c.p.p., una provvisoria di complessivi 77.468,50 Euro (pari a 150 milioni di lire), la quale, in mancanza di diversa specifica imputazione, deve presumersi assegnata in parti uguali (e quindi in ragione di 15.493,70 Euro 30 milioni di lire per ciascuno) ai cinque danneggiati costituitisi parti civili.

Detta provvisoria, ove nelle more corrisposta dal F. agli aventi diritto (sul punto nulla è stato dedotto, né tampoco documentato dalle parti), dovrà essere detratta dagli importi determinati a titolo di risarcimento con la presente sentenza secondo le modalità illustrate dalla Suprema Corte nelle sentenze nn. 17743/05 e 3747/05.

– *Omissis* –

P.Q.M.

Il Tribunale di Foggia - prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da M.La. e da R.A.C. e An.L., con atto di citazione spedito per la notificazione a mezzo del servizio postale in data 31.10-3.11.2003, nei confronti di L.F., interdetto legale, e per esso del suo tutore e della sua protutrice, uditi i procuratori delle parti, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della protutrice del convenuto L.F., A.M.N.;

2) accoglie la domanda; per l'effetto, condanna il convenuto *L.F.*, rappresentato dal suo tutore G.M. perché in stato di interdizione legale ex *art. 32, 3 comma, c.p.*, a pagare a M.La., nonché ad A.,An.,C. e R.L., a titolo di risarcimento dei danni, le somme di seguito indicate:

2.1) a M.La.:

-154.350 Euro per danno non patrimoniale; importo da devalutare al 3.2.1999, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi da rivalutare, anno per anno, secondo quello stesso parametro, dal 3.2.1999 sino alla data di pubblicazione della sentenza, con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi dal 3.2.1999 sino al saldo sul capitale così devalutato e progressivamente rivalutato;

- 3.883,76 Euro per spese funerarie; importo da rivalutare anno per anno, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, dalla data dei singoli esborsi sino a quella di pubblicazione della sentenza, con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi sul capitale via via rivalutato, dalla data dei singoli esborsi sino al saldo; il tutto previa detrazione della provvisionale assegnata in sede penale, ove corrisposta dal condannato;

2.2) a R.,A.,C. e An.L. la somma di 154.350 Euro per ciascuno; importo da devalutare al 3.2.1999, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e quindi da rivalutare, anno per anno, secondo quello stesso parametro, dal 3.2.1999 sino alla data di pubblicazione della sentenza, con l'aggiunta degli interessi legali maturati e maturandi dal 3.2.1999 sino al saldo sul capitale così devalutato e progressivamente rivalutato, detratta la provvisionale assegnata in sede penale, ove corrisposta dal condannato;

3) condanna, inoltre, il convenuto *L.F.*, legalmente rappresentato dal suo tutore G.M., alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori, che liquida in complessivi 8.827,56 Euro (di cui 327,56 per esborsi, 3.500 per diritti e 5.000 per onorari), oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, distraendole in favore dell'avv. Giuseppe Pedarra, antistatario;

4) dichiara interamente compensate le spese processuali nei rapporti tra gli attori e la protuttrice del convenuto F., A.M.N. Così deciso in Foggia, il 10 luglio 2012 – Depositata in Cancelleria il 12 settembre 2012.

Trib. Trento, 11 ottobre 2012

REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TRENTO

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Virginia Manfroni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale RG 312/2006,

promossa da:

CAS AGR A.L. (c. f. (...)), Q.E. (c. f. (...)), in proprio e quali legali rappresentanti esercenti la potestà parentale sulla figlia minore Q.C., tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Luciano Piacente, presso il cui studio in Trento, via Venezia n. 1 elettivamente domiciliati, giusta procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

contro

OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO- ISTITUTO FIGLIE DI S. CAMILLO (p. Iva (...)), in persona del procuratore speciale sig. M.B., rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Cardelli del Foro di Roma e dall'Avv. Gianni Margoni del Foro di Trento, presso lo studio di quest'ultimo in Trento, Galleria Tirrena n. 10 elettivamente domiciliato, giusta procura in calce all'atto di citazione notificato;

CONVENUTO

e nei confronti di

ASSICURAZIONI GENERALI SPA (p. Iva 00079760328), nella persona dei dirigenti e legali rappresentanti dott. Michele Corbo e dott. Roberto Serena, rappresentata e difesa dall'Avv. Gino Valle, presso il cui studio in Trento, Galleria dei Partigiani n. 5 elettivamente domiciliata, giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di chiamata in causa di terzo;

TERZO CHIAMATO

e nei confronti di

SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI, rappresentata e difesa dall'Avv. Romano Niccolini presso il cui studio in Trento, via Oss Mazzurana elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nell'ambito del presente processo parte attrice, previo accertamento della responsabilità della convenuta per l'attività professionale prestata in occasione della nascita di C.Q., chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno sofferto sia da C.Q. che dai genitori.

Parte convenuta si costituiva eccependo in via preliminare l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto azionato e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate. In via subordinata, chiedeva la condanna delle proprie compagnie assicuratrici a manlevarla e a tenerla indenne dalle conseguenze di un'eventuale condanna.

Si costituivano le compagnie assicuratrici (tardivamente la Reale Mutua Assicurazioni con comparsa depositata solo in data 12.3.08), associandosi alle difese di parte convenuta e facendo valere i rispettivi limiti di massimale e di scoperto.

La causa è stata istruita attraverso il conferimento di incarico peritale al dott. D.R. e al prof. P.P., con elaborati depositati in data 23.7.08 e 8.7.10.

Il lavoro peritale, svolto con estrema precisione e con spiegazioni sorrette da dati scientifici e da letteratura medica e per tale motivo integralmente da condividere, ha permesso di accertare numerosi profili di responsabilità nella gestione della fase del travaglio di C.L. e della nascita di C.Q. in data 26.1.2001.

Prima di esaminare gli elaborati peritali occorre superare l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione avanzata dalla difesa della convenuta e delle terze chiamate in quanto infondata.

Ciò in quanto in materia vige chiaramente il principio della responsabilità della struttura sanitaria secondo il modello del ed contatto sociale qualificato, o anche colpa d'organizzazione della struttura, modellata e disciplinata sulla scorta delle regole della responsabilità contrattuale.

Il termine di prescrizione è quindi quello ordinario decennale, che nel caso di specie non è decorso.

Passando così all'esame dei profili di responsabilità riscontrati dai CTU, gli esiti degli accertamenti peritali riconducono interamente il quadro attuale di C.Q. di gravissimo deficit neurologico caratterizzato da tetraplegia con ipotono marcato, importantissime difficoltà posturali, brusche e violente crisi di ipertonio nettamente facilitate dal rumore e gravissime difficoltà del linguaggio, ad un danno ipossico-ischemico peri-partum, occorso in ragione di una non corretta gestione della fase del travaglio.

In particolare, i CTU riconducono gli errori dei sanitari intervenuti nell'esecuzione incompleta dell'ecografia del 9.1.01 eseguita presso l'ospedale S. Camillo, in cui sono stati tralasciati importanti parametri biometrici e in cui non è stata determinata, contrariamente alle linee guida già vigenti all'epoca, la circonferenza addominale del feto che avrebbe permesso di accertare, tempestivamente, il grave difetto di crescita intrauterina. Da ciò sarebbe derivato, senza margini di dubbio, la classificazione della gravidanza come gravidanza a rischio, con la conseguente assistenza intensiva medica del parto, nonché un monitoraggio elettronico continuo e non interrotto, come nel caso di specie, con ultimo rilevamento alle 19.23 del 26.1.01.

Accanto a tale gravissimo errore da parte del Pronto Soccorso Ostetrico dell'ospedale, si pone quindi anche la totale interruzione del tracciato cardiocografico alle ore 20.20 del 26.1.01, nonostante l'ultimo tracciato alle ore 19.26 fosse stato tutt'altro che rassicurante e sia sfociato in una frequenza bradicardica.

A ciò si aggiunge che quando finalmente è intervenuto il medico in reperibilità dott.ssa D., alle ore 20.35 dopo che il travaglio era stato seguito solo dall'ostetrica S. Z., il medico ha preso due iniziative che probabilmente non hanno fatto altro che aggravare la situazione di sofferenza, fetale, ovvero la manovra di Kristeller, che non è indicata per un feto che si trova in condizioni di ipossiemia, e l'applicazione di una perfusione ossitocica che, aumentando la frequenza delle contrazioni, non poteva che accentuare il debito di ossigeno del feto.

Infine, i CTU sottolineano che, in ogni caso, quando alle 19.28 cominciarono a comparire indiscutibili segnali di ipossiemia fetale, non sarebbe stato il caso di indugiare oltre e, nel più breve tempo possibile, intorno alle 20.00 il feto avrebbe dovuto essere estratto con il taglio cesareo, mentre nell'attesa l'ossigenazione materna e l'adozione di una terapia capace di smorzare le contrazioni uterine avrebbe consentito di migliorare le condizioni del feto. L'estrazione del feto è invece avvenuta dopo più di un'ora e mezzo da che fu evidenziata la diminuzione della frequenza sotto i limiti fisiologici e questo insieme di ritardi è sufficiente a spiegare la gravissima asfissia alla nascita di C..

In proposito, con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 118 dsp. Att. c.p.c. che consente il richiamo, nell'ambito della motivazione sintetica, ai precedenti conformi, occorre ricordare che "in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso, quale una gravissima patologia neonatale, possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227 primo comma c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento in applicazione della regola dell'art. 41 c.p. (a mente del quale il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodotesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili etiologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, come tale da reputarsi la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia etiologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza e imperizia del sanitario" (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 15991 del 21.7.2011).

Nel caso di specie, come già ricordato dal CTU, non può configurarsi la presenza del caso fortuito, inteso come fatto imprevedibile e inevitabile, in quanto le condizioni di iposviluppo del feto e la conseguente gravidanza a rischio della sig.ra C.L., poteva e doveva essere diagnosticata con tempestività dal personale del Pronto Soccorso Ostetrico della convenuta già al 9.1.01.

Sussiste quindi interamente la responsabilità contrattuale della convenuta per i fatti di causa, dovendo ricondursi interamente all'operato del personale paramedico e medico intervenuto in occasione del 9.1.01 e del 26.1.01 la causa dei gravissimi danni riportati da C. e, di riflesso, dalla sua famiglia.

Passando alla liquidazione del danno, per quanto attiene al danno subito direttamente da C.Q., i CTU parlano di un'abolizione pressoché totale della validità biologica quantificabile tra il 95 e il 100%, con la preclusione praticamente assoluta di ogni normale attività di relazione, se non confinata al proprio ambito familiare o all'interno di un'eventuale istituzione preposta.

Secondo le valutazioni, integralmente da condividersi dei CTU, C. avrà necessità di assistenza continuativa per tutto il corso della vita e anche necessità di predisporre ambienti idonei per accoglierla, con l'abbattimento di barriere architettoniche e l'acquisto di attrezzature specifiche per far fronte alle necessità igieniche e di spostamento.

Tale ultimo aspetto è stato oggetto di accertamento peritale ad opera del CTU arch. Stefano Giongo che, con elaborato depositato in data 20.5.11, ha quantificato in complessivi Euro 112.217,71 il costo dei lavori per adattare l'abitazione degli attori alle esigenze di C., nonché in Euro 3.200 le spese locative e di trasloco in ragione della prevedibile durata di qualche mese dei lavori.

A titolo di danno patrimoniale, la convenuta dovrà quindi condannarsi al pagamento del complessivo importo di Euro 115.417,71 in moneta di allora da incrementare degli interessi legali sulla somma rivalutata via via dall'esborso fino alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo. Non potranno invece riconoscersi altre voci a titolo di spese mediche, in quanto le stesse non sono state provate in atti, né potrà liquidarsi alcuna voce risarcitoria a titolo di capacità lavorativa specifica di C., vista l'età della stessa al momento del fatto e la conseguente necessità di considerare la sola componente generica della capacità lavorativa, per giurisprudenza dominante ricompresa nel danno biologico, nonché nel danno esistenziale.

Passando alla liquidazione della componente non patrimoniale del danno subito da C., lo stesso va individuato, in relazione alle circostanze del caso concreto, dell'impatto devastante che i fatti di causa hanno avuto e avranno per il resto della sua vita e di tutto l'orizzonte di attività e di possibilità che per C. sono totalmente precluse, in un'invalidità del 98% da quantificarsi in relazione alle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano pari all'importo di Euro 1.110.633 con l'applicazione della massima misura di personalizzazione dello stesso ovvero il 25% , pari all'importo di Euro 277.658,25.

Considerata quindi l'età che C. aveva al tempo dei fatti di causa, l'entità del danno biologico (quantificato nel 98%) e la sofferenza specifica patita non solo a ridosso dei fatti ma destinata a perpetuarsi con il tempo, nei limiti dei postumi fisici e psichici accertati, tenuto conto altresì dei criteri di regola utilizzati ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale con l'applicazione delle tabelle elaborate dall'Osservatorio del Tribunale di Milano, appare equo ristoro del danno non patrimoniale patito da C.Q. per l'invalidità permanente quella di Euro 1.388.291,25 da svalutarsi alla data del fatto e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

Va poi ricordato il più recente insegnamento della Suprema Corte secondo cui "il danno morale, pur costituendo un pregiudizio non patrimoniale al pari del danno biologico, non è ricompreso in quest'ultimo e va liquidato a parte, con criterio equitativo che tenga debito conto di tutte le circostanze del caso concreto. È pertanto errata la liquidazione di tale pregiudizio in misura pari di una frazione dell'importo liquidato a titolo di danno biologico, perché tale criterio non rende evidente e controllabile l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, né permette di stabilire se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo. stato d'animo" (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 2228 del 16.2.2012).

Nel caso di specie, tutti i parametri che devono sorreggere la determinazione equitativa dell'importo del danno morale, sia la gravità del fatto già evidenziata, sia la giovanissima età della danneggiata, sia, in relazione all'accertata assenza di ogni deficit cognitivo, la presumibile consapevolezza della propria sofferenza e di quella dei propri cari, fanno propendere per una liquidazione equitativa del danno morale nell'importo di Euro 150.000 da svalutarsi alla data del fatto e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

Passando quindi alla liquidazione del danno sofferto da ciascuno dei genitori di C., occorre premettere che effettivamente non è stata allegata alcuna lesione dell'integrità psicofisica degli stessi apprezzabile in termini medico legali, per cui si esaminerà il pregiudizio sofferto esclusivamente dal punto di vista del danno esistenziale e del danno morale.

Da tale punto di vista, secondo il già ricordato orientamento della Suprema Corte basterebbe già la prova per presunzioni legata all'intensità del rapporto parentale genitori-figlia, al rapporto di convivenza e alla pesante ricaduta in termini pratici relazionali che il prendersi cura di una figlia in quelle condizioni può avere nella vita di qualsiasi genitore.

In aggiunta a tale parametro, tuttavia, devono considerarsi anche le valutazioni espresse dai CTU che hanno sottolineato la totale dipendenza di C. dai suoi familiari e la necessità di un'assistenza continuativa per tutto il corso della sua vita.

Ciò sotto il profilo esistenziale, mentre sotto il profilo del danno morale, vanno considerati il carico di sofferenza, di paure e di continua ansia per il futuro di C., oltre che per le pesanti ricadute sul piano della vita familiare e per i rapporti con l'altra figlia.

Alla luce dell'insieme di tali elementi e considerato il massimo grado dell'alterazione della vita familiare che la tragedia di C. necessariamente comporta per ogni componente del nucleo familiare, applicando i criteri elaborati dall'osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano per il caso della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, appare equo liquidare a ciascun genitore un importo vicino al massimo indicato in tabella.

Ciò in quanto, in termini di sconvolgimento di vita, sacrifici e privazioni, oltre che di dolore e sofferenza, la situazione in cui si trovano i genitori di C. appare molto vicina a quella che avrebbero passato in caso di morte della stessa.

Appare così equo liquidare a ciascun genitore a titolo di danno non patrimoniale il complessivo importo di Euro 300.000 da svalutarsi alla data del fatto e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo.

Vanno in ogni caso detratti dagli importi così liquidati gli acconti già versati in corso di causa da parte della terza chiamata Assicurazioni generali spa, pari a Euro 850.000 per C. e a Euro 400.000 per i genitori della stessa.

In base poi alle condizioni delle polizze in atti stipulate dalla convenuta con le terze chiamate, dovranno condannarsi l'Assicurazioni generali spa a tenere indenne la convenuta delle conseguenze della condanna detratto lo scoperto fino al massimale di polizza pari a Euro 2.500.000 e la Reale Mutua per l'eventuale residuo, detratto lo scoperto, fino al massimale di polizza pari a Euro 2.500.000.

Non possono infatti trovare accoglimento le eccezioni della terza chiamata in merito alla mancanza di copertura assicurativa in relazione al danno cagionato ai genitori di C., in quanto danni riflessi e non diretti del rischio assicurato. Ciò in quanto il danno causato dal comportamento dei sanitari che hanno operato in occasione della nascita di C. si presenta

come plurioffensivo e direttamente incidente nella sua portata distruttiva sulla vita di tre persone che ne è stata sconvolta, non potendosi invece parlare di danni riflessi e di vittime secondarie.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base alla nuova disciplina di legge.

Le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, devono porsi definitivamente a carico di parte convenuta, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o istanza, anche istruttoria, così decide:

1. Accerta la responsabilità della convenuta per i fatti di causa.
2. Condanna OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO- ISTITUTO FIGLIE DI S. CAMILLO, in persona del procuratore speciale sig. M.B., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da C.Q. pari all'importo, a cui va detratto quanto già pagato a titolo di acconto, di Euro 1.388.291,25 da svalutarsi alla data del fatto e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo.
3. Condanna OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO- ISTITUTO FIGLIE DI S. CAMILLO, in persona del procuratore speciale sig. M.B., al risarcimento del danno morale patito da C.Q. pari all'importo di Euro 150.000 da svalutarsi alla data del fatto e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo.
4. Condanna OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO- ISTITUTO FIGLIE DI S. CAMILLO, in persona del procuratore speciale sig. M.B., al risarcimento del danno non patrimoniale patito da C.L. e da Q.E. pari all'importo, a cui va detratto quanto già pagato a titolo di acconto, di Euro 300.000 ciascuno da svalutarsi alla data del fatto e da incrementarsi degli interessi legali sulla somma via via rivalutata dal fatto alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza fino al saldo.
5. Condanna OSPEDALE S. CAMILLO DI TRENTO- ISTITUTO FIGLIE DI S. CAMILLO, in persona del procuratore speciale sig. M.B., al risarcimento del danno patrimoniale a parte attrice pari a complessivi Euro 115.417,71 in moneta di allora, da incrementare degli interessi legali sulla somma rivalutata via via dall'esborso fino alla sentenza, e con gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
6. Condanna la terza chiamata ASSICURAZIONI GENERALI SPA, nella persona dei dirigenti e legali rappresentanti dott. Michele Corbo e dott. Roberto Serena, a tenere indenne parte convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare in base ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente dispositivo, detratto lo scoperto fino al massimale di polizza pari a Euro 2.500.000.
7. Condanna la terza chiamata SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI, a tenere indenne parte convenuta di quanto la stessa è tenuta a pagare in base ai punti 2, 3, 4 e 5 del presente dispositivo, per l'eventuale eccedenza rispetto a quanto pagato dalla Assicurazioni generali spa in base al punto 6 del presente dispositivo, detratto lo scoperto, fino al massimale di polizza pari a Euro 2.500.000.
8. Condanna parte convenuta al pagamento a parte attrice, a titolo di spese di lite, del complessivo importo di Euro 25.000 e di Euro 5.961,76 per spese, oltre agli accessori di legge.
9. Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separati decreti, a carico di parte convenuta, con conseguente restituzione a parte attrice di quanto provvisoriamente anticipato a tale titolo.

Così deciso in Trento, il 8 ottobre 2012.

Depositata in Cancelleria il 11 ottobre 2012.

Trib. Palermo, Sez. III civile, 19 ottobre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Paolo Criscuoli ha pronunciato la seguente sentenza nell'ambito del procedimento nr. 15172/2009 r.g.a.c.

TRA

P.A., nato ad A. (T.) il (...), e P.D., nata ad A. (T.) il (...), in proprio e n.q. di eredi di P.D., nato ad A. (T.) il (...) e deceduto a F. (P) il (...), rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Finazzo, giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito a Palermo, via Noto n. 12;

-ATTORI

E

M.V., nata a B. il (...), n.q. di tutore legale di B.G., nato a S.G.J. (P) il (...), domiciliata in Roma, piazza Conca d'Oro n.25, e C.R., nata a P. degli A. (P) il (...), n.q. di tutore legale di B.G.;

-CONVENUTE CONTUMACI

E NEI CONFRONTI DI

Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso il Ministero dell'Interno a Roma, Palazzo del Viminale

-NON COSTITUITO

OGGETTO: risarcimento danni da fatto illecito.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato P.A. e P.D., in proprio e nella qualità di eredi di P.D., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo M.V. e C.R., entrambe nella qualità di tutore di B.G., chiedendone la condanna al

risarcimento - iure proprio e iure hereditatis - di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla morte del padre P.D. avvenuta in Ficuzza (PA) il 18 giugno 1991.

Esponavano, in particolare, che il P. era stato ucciso il 18 giugno 1991 a colpi di arma da fuoco mentre, in auto unitamente ad altri conoscenti, tornava da Ficuzza verso il paese natale di Alcamo.

Per tale omicidio la Corte di Assise di Palermo, con sentenza n. 7/03 resa il giorno 11 aprile del 2003, divenuta irrevocabile nei confronti del B. il 26 ottobre 2004, aveva condannato, tra gli altri, il convenuto alla pena di giustizia, con le statuizioni accessorie sulle spese e sulla interdizione.

Allegavano che tale illecito aveva provocato gravi danni ad entrambi gli attori: P.A., figlio di P.D., all'epoca dei fatti di cinque anni di età, nonché P.D., figlia di P.D., nata due giorni dopo l'omicidio del padre.

Tale omicidio, infatti, aveva, da un lato, fatto venir meno il rapporto parentale tra il figlio minore e il padre, dall'altro, aveva imposto alla nascita una esistenza quale orfana.

P.A., inoltre, prospettava la sussistenza di danni iure proprio a titolo di danno biologico e patrimoniale.

Entrambi gli attori, infine, chiedevano il risarcimento di danni iure hereditatis.

Concludeva pertanto, come in atto di citazione, chiedendo la condanna delle convenute al risarcimento dei danni, con vittoria di spese.

Rimanevano contumaci le convenute, nonostante la ritualità della notifica l'atto di citazione veniva, inoltre, notificato al Fondo di Rotazione.

Istruita la causa in via documentale, all'udienza del 26 giugno 2012, mutato il giudicante, intese le conclusioni precisate dal procuratore di parte attrice, la causa veniva posta in decisione con l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle parti convenute, regolarmente evocate in giudizio e non costituite; deve, inoltre, darsi atto della mancata costituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

Al riguardo, è opportuno evidenziare che l'attore, notificando l'atto introduttivo del giudizio al Fondo sopra menzionato, ha inteso invocare l'applicazione delle disposizioni della *L. n. 512 del 1999*, istitutiva del Fondo medesimo, che ha contribuito ad assicurare fruttuosità alle azioni di risarcimento del danno patito dalle vittime della mafia, in precedenza compromessa dalla (spesso apparente) incapienza dei patrimoni degli appartenenti alle associazioni criminali o del loro assoggettamento a confisca.

Sempre, in via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di C.R., la quale, come risulta dalla stessa produzione di parte attrice, ha ricevuto la notifica dell'atto di citazione, nella qualità di tutore del convenuto B.G., allorquando non ricopriva più tale ufficio.

Le domande proposte nei confronti di quest'ultima vanno, pertanto, rigettate.

Al contempo, va rilevato che la notifica dell'atto di citazione ha raggiunto M.V. allorquando la stessa ha assunto la qualità di tutore, realizzando così una corretta vocatio in ius del rappresentato.

Nel merito, occorre premettere che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. Con riferimento a questi aspetti, dunque, la sentenza penale irrevocabile ha efficacia vincolante per il giudice civile, al quale è autonomamente demandato l'accertamento della colpevolezza e le ulteriori valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno (in tal senso cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 8360 del 8 aprile 2010; Cass. civ. n. 11432/2004, nonché più di recente Cass. Civ., Sez. 6 - 3, Ord. n. 14648 del 4 settembre 2011).

Orbene, con sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Palermo il 11 aprile del 2003, divenuta irrevocabile nei confronti del B. il 26 ottobre 2004, B.G., tra gli altri, è stato ritenuto colpevole, quale organizzatore, dell'omicidio di P.D., riportando una condanna alla pena di giustizia per avere, in concorso con altri, cagionato la morte di D.P.; fatto aggravato da plurime circostanze aggravanti tra le quali quella di cui all'*art. 7 D.L. n. 152 del 1991*, in agro di Monreale il 18 giugno 1991.

Appurata la sussistenza di una responsabilità - a titolo di dolo - del convenuto nell'omicidio del P., deve procedersi alla delibazione delle istanze risarcitorie formulate dagli attori, sia iure proprio che iure hereditatis.

Cominciando dall'esame delle poste risarcitorie richieste da parte attrice iure proprio, è necessario operare una preliminare distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, alla luce dei recenti indirizzi giurisprudenziali in materia che hanno oramai cristallizzato un sistema di ripartizione bipolare.

Il danno non patrimoniale, ai sensi dell'*art. 2059 c.c.*, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (così Cass. civ., sez. un, n. 26972/2008), tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata, oltre che alle previsioni normative espresse, anche ai diritti inviolabili della persona presidiati dalla Carta Costituzionale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale postula la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale ex *art. 2043 c.c.*, che consistono nella condotta, nel nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso e nel danno (nella opinione ormai consolidata, nella species di danno conseguenza).

All'interno della categoria, ontologicamente unitaria, del danno non patrimoniale, è certamente riconoscibile all'attrice il cd. "danno parentale per morte del congiunto", per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione. Secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte "il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno

esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione" (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008).

Rispetto alla questione che ci occupa, le SS.UU. hanno dunque precisato che non può trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro.

Ciò posto, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.

Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro nel caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.

Sulla scorta di tali considerazioni, la liquidazione del danno deve essere effettuata alla luce dei parametri contenuti nelle tabelle già in uso presso il Tribunale di Milano per l'anno 2011, il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato recentemente generalizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011).

Le tabelle in argomento prevedono varie forcelle, al cui interno determinare l'importo del "danno parentale" sofferto dai congiunti della vittima, modulato per ciascuno di loro in ragione del tipo di rapporto che intratteneva con la persona deceduta e ciò in ossequio al principio della necessaria "individualizzazione" del risarcimento del danno non patrimoniale richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È necessario tenere conto, in proposito, dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.

Non potranno non considerarsi, inoltre, il contesto e le concrete modalità di accadimento dell'evento, trattandosi di un fattore determinante per la percezione e la elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima.

Ciò posto, nel caso di specie, va messa in evidenza, in primo luogo, l'efferatezza dell'atto omicidiario commesso ai danni del P., oggetto di un agguato, consumato con colpi di arma da fuoco, e ove persero la vita anche altri soggetti.

La riprovevolezza del fatto è desumibile anche dalla previsione per tale delitto della massima pena comminabile, disvalore, ove possibile ancor più intenso, in considerazione della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991.

Poco rileva, con riferimento alla valutazione della posizione iure proprio azionata dagli attori, che, sulla scorta degli accertamenti condotti in ambito penale, il P. fosse l'obiettivo diretto dell'agguato omicidiario non incidendo tale circostanza sulla lesione dei diritti degli attori.

Alle superiori considerazioni si aggiunga la tenera età dell'attore il quale, dopo aver creato un legame col padre nei primi anni di vita, è stato costretto ad una esistenza senza l'apporto della figura paterna.

Con riferimento alla posizione della attrice vanno aggiunte alcune specifiche valutazioni.

Fermo restando il quadro sopra delineato in punto di diritto, va rilevato che la stessa è nata due giorni dopo l'omicidio del padre (cfr. certificato di stato di famiglia in atti).

Al riguardo la Suprema Corte, con recente arresto, seppur con un iter motivazionale non del tutto condivisibile in ordine alla soggettività giuridica del concepito, ha insegnato che "anche il soggetto nato dopo la morte del padre naturale, verificatosi per fatto illecito di un terzo durante la gestazione, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto e per i pregiudizi di natura non patrimoniale e patrimoniale che gli siano derivati" (Cass. Civ., Sez. III, Sent. n. 9700 del 3 maggio 2011 in fattispecie relativa a sinistro stradale con chiaro riconoscimento).

E infatti "la relazione col proprio padre naturale integra, invero, un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Il figlio cui sia impedito di svilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente".

In applicazione del predetto principio di diritto, va, parimenti, riconosciuto alla attrice il risarcimento del danno conseguente al fatto illecito posto in essere dal convenuto.

Tenuto conto della gravità del fatto ed, ancor più, della gravità delle conseguenze prodotte, a ciascuno degli attori va attribuito l'importo massimo previsto dalle tabelle milanesi per il caso in esame, pari ad Euro 313.000, aggiornate secondo l'indice istat al 2012.

Non vi è in atti alcun elemento per riconoscere agli attori un risarcimento a titolo di riparazione del danno biologico iure proprio sofferto.

La relazione medico legale sulla persona dell'attore del 12 aprile 2010, infatti, nella assoluta assenza di documentazione attestante il decorso della dedotta patologia e relative terapie prescritte e osservate nel corso degli anni, non è, di per sé, idonea a corroborare la sussistenza del danno lamentato.

Per ciò che concerne il danno patrimoniale, gli attori, non allegando alcuna voce di danno emergente, hanno chiesto il risarcimento del danno da c.d. lucro cessante, consistente nella mancanza dell'apporto economico conferito al nucleo familiare dal soggetto scomparso.

Ora, premettendo che quest'ultimo tipo di pregiudizio si ricollega, appunto, alla perdita delle utilità economiche che un soggetto prematuramente deceduto avrebbe continuato ad apportare ai congiunti qualora l'evento infausto non si fosse verificato, il primo, fondamentale, elemento, sul quale deve ragionarsi per pervenire al riconoscimento della sussistenza di

un tale profilo di danno è il 'fatto' che il soggetto deceduto produceva un reddito di entità almeno tendenzialmente determinabile: e invero, solo se è previamente accertato che un reddito il defunto produceva (al momento del decesso), si può poi sviluppare l'accertamento relativo a quali dei suoi congiunti beneficiassero di una quota del reddito medesimo e l'accertamento relativo alla quantificazione di questa stessa quota (cfr. da ultimo Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 3966 del 13 marzo 2012 in ordine alla necessità della prova di svolgimento di attività lavorativa remunerata).

Nel caso in esame, però, non vi è in atti alcun concreto elemento per procedere alla valutazione, con esito positivo, di tale domanda.

Gli attori, infatti, hanno meramente allegato una condizione occupativa saltuaria del P., ma non hanno fornito alcun elemento concretamente idoneo per apprezzare la sussistenza di un effettivo e concreto reddito percepito dallo stesso, tantomeno la sussistenza di un effettivo apporto di quest'ultimo alla economia familiare.

In assenza di tali elementi nulla deve essere riconosciuto agli attori per tale profilo di danno.

Nessun importo può, infine, attribuirsi agli attori, *iure hereditatis*, per il danno non patrimoniale sofferto dal *de cuius*, sotto il profilo del cd. "danno catastrofico".

Al riguardo, si osserva che le già citate Cass. civ., sez. un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008 hanno affermato testualmente: "Il giudice potrà invece correttamente riconoscere e liquidare il solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione".

Per il riconoscimento di una siffatta voce di danno, pertanto, è pur sempre necessaria la prova che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza (così Cass. civ. n. 17177/2007) o comunque - secondo un'interpretazione più estensiva - che la vittima abbia acquisito, negli istanti precedenti all'evento infausto, la consapevolezza della morte imminente, tale da ingenerare quello stato d'animo, inquadrato come "danno catastrofico", oggetto di possibile risarcimento.

Nel caso di specie, dall'esame degli atti di causa e, in particolare, della sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Palermo, che ha ricostruito l'omicidio del P., non si evince la circostanza che quest'ultimo abbia avuto modo di avvertire, negli attimi precedenti e/o successivi all'agguato, la tragedia che gli stava capitando; manca, inoltre, qualsiasi prova dello stato di coscienza della vittima tale da rendergli possibile la drammatica percezione e comprensione del grave e imminente pericolo di morte. Anzi, in atti, vi sono elementi per ritenere che l'agguato si sia consumato in pochi frangenti e con esito immediatamente letale (cfr. pag.26 sulle cause del decesso in occasione dell'esame autoptico, pag. 27 sul numero di armi contestualmente utilizzate per consumare il reato).

Per tali motivi, tale istanza risarcitoria non può essere accolta.

A conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda da parte degli attori, l'ammontare complessivo del risarcimento loro spettante, in proprio, in conseguenza della morte del padre D.P. è pari ad Euro 313.000, ciascuno.

Conformemente a quanto richiesto in atto di citazione, il suddetto importo, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data del fatto (18 giugno 1991), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, in applicazione del principio di diritto enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), tenendo conto del tasso legale via via applicabile.

Si perviene così alla conclusione per cui l'importo spettante a ciascuno degli attori a titolo di risarcimento, maggiorato da rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad Euro 545.384,94 (di cui Euro 232.384,94 per interessi).

Al pagamento della somma appena indicata, sulle quale sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo, deve, dunque, essere condannata M.V., n.q. di tutore legale di B.G..

– *Omissis* –

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia delle parti convenute, così provvede:

- 1) Rigetta le domande proposte dagli attori P.A. e P.D. nei confronti di C.R.;
- 2) Dichiarà irripetibili le spese di lite sostenute dagli attori con riferimento alle domande spiegate nei confronti di C.R.;
- 3) condanna M.V., n.q. di tutore legale di B.G., al pagamento in favore di P.A., in proprio, della complessiva somma di Euro 545.384,94, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 4) condanna M.V., n.q. di tutore legale di B.G., al pagamento in favore di P.D., in proprio, della complessiva somma di Euro 545.384,94, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
- 5) rigetta le domande proposte da P.A. e P.D., nella qualità di eredi di P.D., nei confronti di M.V., n.q. di tutore legale di B.G.;
- 6) condanna M.V., n.q. di tutore legale di B.G., al pagamento in favore degli attori in solido delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 11.000, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
- 7) indica in M.V., n.q. di tutore legale di B.G., la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro.

Così deciso in Palermo, il 19 ottobre 2012 – Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012

Trib. Napoli, Sez. III civile, 4 dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Sacchi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 34015 R.G.A.C. dell'anno 2008, vertente:

TRA

F.M., F.G., in proprio e quali eredi di T.A., F.E. e di F.R., elettivamente domiciliati in Napoli, Corso Umberto I, 259, presso lo studio dell'avv. Dario De Landro, dal quale sono rappresentati e difesi;

- attori

e

C.M., P.P., C.P., M.G., P.C., F.C.;

- convenuti contumaci

Oggetto: azione di risarcimento danni da morte di congiunto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 26.9.2008, F.M., F.G., F.E. domandavano condannarsi i convenuti al risarcimento dei danni, biologico, morale, esistenziale, patrimoniale, sia iure proprio che iure hereditatis, che assumevano di avere sofferto in conseguenza dell'uccisione, avvenuta in Pomigliano d'Arco, in data 20.7.1998, ad opera dei citati convenuti, del loro fratello F.R., rimasto vittima, per uno scambio di persona, di un attentato di stampo camorristico.

Preliminarmente giova rilevare che gli attori hanno notificato copia dell'atto di citazione al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla *L. n. 512 del 1999*, al fine di potere, sulla base dell'emananda sentenza, essere ammessi ai benefici economici previsti dal citato istituto.

Sempre in via preliminare, va, in rito, evidenziato che, come documentato dal procuratore degli attori all'udienza del 25.9.2012, F.E. decedeva in data 22.2.2012 e in luogo dello stesso, morto senza lasciare coniuge o figli (cfr. certificazione rilasciata dal Comune di Afragola in data 5.9.2012 allegata alla produzione degli attori), il giudizio veniva proseguito dagli altri due attori, successori ex lege del medesimo, F.M., F.G..

Ciò posto giova, in diritto, rilevare che, a norma *dell'art. 185 cod. pen.* "ogni reato che abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili debbono rispondere per il fatto di lui", mentre a norma *dell'art. 651 c.p.p.* "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato".

Dal combinato disposto di tali norme deriva che per l'esistenza del diritto al risarcimento del danno può non bastare la condanna penale - in quanto non tutti i reati producono un danno - senza peraltro che possano essere rimessi in discussione, nel relativo giudizio civile o amministrativo, l'accertamento della sussistenza del fatto, la sua illiceità penale e la sua commissione da parte del condannato.

Peraltro l'accertamento dell'esistenza del danno, nei così detti reati di danno, è implicita nell'accertamento del "fatto-reato" e pertanto non deve e non può formare oggetto di ulteriore accertamento, in negativo o in positivo, in sede civile se non con riferimento al soggetto o ai soggetti che lo abbiano subito e alla misura di esso (cfr. Cass. Civ. sez. un. 4549/10).

Nella specie, come emerge dagli atti, con sentenza penale passata in giudicato, gli odierni convenuti venivano ritenuti responsabili, in concorso tra di loro, dell'omicidio del giovane F.R., fratello degli odierni attori, avvenuto, per uno scambio di persona, in Pomigliano d'Arco, in data 20.7.1998. Con la medesima sentenza, inoltre, i convenuti venivano condannati al risarcimento dei danni, in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio (cfr. copia delle sentenze penali di primo e di secondo grado, con attestazione di passaggio in giudicato, allegata alla produzione degli attori).

Ne consegue che alcuna pronuncia debba essere operata con riferimento alla responsabilità dei convenuti, dovendosi al riguardo fare integrale riferimento a quanto statuito dal Giudice penale.

Inoltre, considerato che la fattispecie di reato in questione (omicidio volontario) configura senz'altro un reato di danno, nel presente procedimento il Giudice deve limitarsi ad individuare le conseguenze dannose in concreto derivate alla parte attrice dall'altrui condotta delittuosa e a procedere alla relativa quantificazione.

Ciò premesso, giova, anzitutto, soffermarsi sulla domanda di risarcimento del danno da lesione dell'integrità psicofisica (cd. danno biologico) proposta dagli attori, in proprio, e *iure hereditatis*, in relazione ai defunti, T.A. e F.E..

La domanda merita accoglimento.

Invero, il nominato CTU, dott. A.F., nella relazione agli atti, alle cui conclusioni il Tribunale ritiene di potere integralmente aderire siccome congruamente motivate, quantificava il danno alla salute patito da T.A., in conseguenza dell'uccisione del figlio, nella misura del 10%, e quello sofferto da ciascuno degli altri fratelli della vittima, nella misura del 5 % ognuno.

Parte attrice ha, in comparsa conclusionale, contestato le conclusioni innanzi riportate, lamentando una valutazione eccessivamente contenuta del danno da parte del consulente.

In proposito, tuttavia, il Giudicante ritiene di dover dissentire dai rilievi mossi dalla parte all'operato del dott. F., ove si consideri che, come da quest'ultimo evidenziato, per nessuno dei soggetti innanzi indicati risulta prodotta documentazione medica attestante l'assunzione di terapie farmacologiche oppure il ricorso alle cure di specialisti ed, inoltre, la documentazione medica esibita copre un arco temporale limitato (2007/2008) e distante oltre 9 anni dal giorno dell'evento traumatico. Ne consegue che, alla luce della documentazione agli atti, la quantificazione del danno alla salute

operata dal CTU, alla quale si rimanda per la descrizione dei postumi residuati agli odierni attori, si rivela congrua e pienamente condivisibile.

Ciò posto, giova, altresì, rilevare che la liquidazione del danno alla salute viene operata, secondo i criteri appresso indicati, tenuto conto dell'età che ciascuno dei congiunti di F.R. aveva al momento in cui si verificava l'uccisione di quest'ultimo, posto che la morte di detto soggetto rappresenta l'evento che determinava la compromissione dell'integrità psicofisica degli odierni attori poi accertata dal CTU.

In definitiva, in considerazione di tutte le circostanze della vicenda concreta, il risarcimento del danno subito dagli istanti può essere, sulla base della Tabella elaborata dal Tribunale di Milano per l'anno 2011, utilizzabile come indice di riferimento nella valutazione equitativa del danno, partitamente individuato nella seguente misura, espressa in termini monetari già rivalutati all'attualità:

per F.M.: Euro 7.732 per danno biologico del 5% per un soggetto di anni 21 al momento dell'evento;

per F.G.: Euro 7.474 per danno biologico del 5% per un soggetto di anni 27 al momento dell'evento;

per F.E.: Euro 7.174 per danno biologico del 5% per un soggetto di anni 34 al momento dell'evento;

per T.A.: Euro 18.445 per danno biologico del 10% per un soggetto di anni 59 al momento dell'evento.

Parte attrice invocava, altresì, il risarcimento del danno esistenziale.

Nell'esaminare tale capo della domanda, giova osservare che, nella sentenza a sezioni unite numero 26972/2008, la Corte di Cassazione ha affermato che: il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata *dell'art. 2059 c.c.*, per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge. Inoltre, per quanto attiene alla prova del danno, le SS.UU. hanno ammesso che essa possa fornirsi anche per presunzioni semplici, fermo restando però l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto da cui desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (cfr. Cass. sez. un. 26972/2008 e da ultimo sez. un. n. 3677/09).

Nella specie la domanda merita accoglimento, attesa la rilevanza penale delle condotte poste in essere dai convenuti.

Del resto, è indubbio che l'uccisione di un fratello o di un figlio, come accaduto in ordine alla T., determini la compromissione del diritto alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli *art. 2, 29 e 30 Cost.* (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 2557/11).

Pertanto, considerata la gravità dei fatti addebitati ai convenuti, quale emerge dalle sentenze penali in atti, sussistono, senza dubbio, i presupposti per adeguare la liquidazione del danno biologico alle peculiarità del caso concreto, mediante l'aumento delle somme innanzi indicate nella misura del 30 %.

Di conseguenza, competono agli attori, iure proprio, i seguenti importi: a F.M. Euro 10.051,6; a F.G. Euro 9.716,2.

Agli stessi, inoltre, spetta, *iure hereditatis*, l'importo di Euro 9.326,2 per il danno non patrimoniale sofferto dal loro congiunto F.E., e quello di Euro 23.978,5 per il medesimo pregiudizio patito da T.A.

Va, invece, rigettata la domanda, pure spiegata dagli istanti, intesa a conseguire il risarcimento, *iure hereditatis*, dei danni non patrimoniali da essi asseritamente subiti in conseguenza del decesso di T.A., difettando la prova che quest'ultima sia morta in conseguenza dell'uccisione del figlio, R.. Non vi sono, infatti, elementi che permettano con certezza di stabilire un nesso causale tra il decesso della T. e la morte di F.R., tenuto anche conto del dato per cui la prima decedeva ben dieci anni dopo la morte del figlio.

Gli istanti hanno, altresì, diritto a vedersi ristorato il danno morale patito in conseguenza della morte del loro congiunto, essendo indubbio che tale evento abbia loro procurato un gravissimo turbamento psichico e una compromissione della propria integrità morale.

Analogo diritto spetta, altresì, agli istanti *iure hereditatis*, per l'identico pregiudizio sofferto da T.A. e da F.E.

In particolare, il pregiudizio in questione differisce sia dal danno alla salute in senso proprio, sia da quello per la definitiva perdita del rapporto parentale, innanzi ristorato mediante l'operato aumento in termini percentuali del danno biologico.

Ciò posto, il danno morale può essere liquidato sulla base dei parametri monetari contenuti nella tabella di Milano innanzi richiamata, che prevedono importi variabili tra un minimo e un massimo e differiscono a seconda del vincolo di parentela esistente tra la persona deceduta e l'attore.

In particolare, nella specie, relativamente a T.A., F.E. e F.M., il danno può liquidarsi nella misura massima prevista dalla citata tabella, sia in considerazione dell'efferatezza del delitto del quale rimaneva vittima il giovane F.R. e, quindi, della gravissima sofferenza patita, in conseguenza di esso, dai suoi più stretti congiunti, sia del fatto che i soggetti innanzi indicati convivevano con il loro congiunto ucciso, al momento dell'evento dannoso, essendone la T. la madre, e non avendo gli altri attori di cui sopra costituito un autonomo nucleo familiare all'epoca del fatto.

Pertanto, a titolo di anno morale, compete a T.A., in qualità di genitrice, l'importo di Euro 308.700 e a F.E. e F.M., quello Euro 134.040 ciascuno.

Viceversa, per quanto concerne l'altro attore, F.G., è pacifico che lo stesso, al momento dell'evento, avesse costituito un proprio nucleo familiare autonomo e, quindi, non fosse più convivente con il fratello R..

In ragione di tale circostanza, è ragionevole ritenere che la sofferenza sia stata dal medesimo patita con intensità inferiore rispetto alla madre e ai fratelli conviventi con l'ucciso, posto che, di per se, l'esistenza di una famiglia propria ha certamente consentito a G. di attenuare, almeno in parte, il dolore per il gravissimo lutto subito.

Di conseguenza, il danno morale va, in rapporto allo stesso, riconosciuto nella misura inferiore di Euro 98.000.

Del resto, a conferma di quanto da ultimo osservato, depone il principio secondo cui il danno non patrimoniale da uccisione di congiunto deve essere liquidato in base a una valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni utile circostanza, come ad esempio le abitudini di vita e l'età dei singoli

familiari, rapportando, così, il "pretium doloris" di ciascuno al turbamento psichico subito (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 10108/11).

Venendo ad esaminare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nulla compete per spese mediche e funerarie, in difetto di qualsivoglia prova al riguardo e non potendo il Giudice procedere ad una liquidazione equitativa del relativo pregiudizio, trattandosi di danni che la parte avrebbe potuto agevolmente dimostrare.

Gli attori hanno, poi, domandato il ristoro del pregiudizio patrimoniale, consistente nella perdita del contributo economico che il loro defunto congiunto avrebbe erogato al nucleo familiare se avesse continuato a vivere.

La domanda è infondata.

Invero, per giurisprudenza consolidata della Cassazione, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante esige la prova anche presuntiva dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (da ultimo Cass. n. 1 1353/10, 15385/11).

Nella specie, a conforto dell'istanza in esame, gli attori si sono limitati a dedurre che, all'epoca della sua uccisione, il loro congiunto stesse svolgendo un periodo di apprendistato presso il pastificio R. di Pomigliano d'Arco.

Ora, se pure tale allegazione può ritenersi provata, avendo gli attori prodotto copia di due missive, nelle quali la società Russo s.p.a., dichiarava che R.F., nel periodo dal 2.3.1998 al 17.7.1998, aveva frequentato l'azienda, quale borsista, secondo le previsioni della legge Treu, difetta la prova del contributo economico che il medesimo forniva al proprio nucleo familiare di origine nell'arco temporale di riferimento.

Infatti, gli istanti non hanno in alcun modo documentato gli emolumenti che il loro congiunto percepiva in ragione dell'espletamento della richiamata attività di apprendista.

Inoltre, manca la prova, anche solo presuntiva, che, all'esito del periodo di apprendistato, il F. sarebbe stato assunto presso il suddetto pastificio, non facendosi a tale circostanza alcun riferimento nelle missive prodotte in atti dagli attori.

Difettano, pertanto, nella specie, i presupposti necessari per potere ragionevolmente affermare che, in conseguenza del decesso di R., i suoi congiunti abbiano patito un pregiudizio economico.

In ultimo, rileva il Giudicante che, con comparsa di intervento depositata in data 15.9.2009, successivamente alla scadenza dei termini concessi dal Giudice ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., gli attori domandavano, altresì, il risarcimento iure hereditatis del danno morale sofferto dal loro congiunto, R.F.

La domanda è chiaramente inammissibile, trattandosi di una nuova posta risarcitoria che gli istanti hanno invocato dopo la chiusura della fase destinata alla fissazione del thema decidendum del giudizio.

Ne, al fine di superare l'ostacolo costituito dal maturare della predetta preclusione processuale, può sostenersi che tale domanda sia stata proposta dagli attori in qualità di interventori volontari.

Infatti, essendo già parti del giudizio, in qualità di attori, gli odierni istanti non possono ritenersi legittimati a spiegare, nel contempo, un intervento volontario nel medesimo processo.

Del resto, non può, nella specie, considerarsi intervenuto alcun evento ulteriore e non prevedibile, al momento della proposizione della domanda, che giustifichi in qualche modo l'ampliamento del thema decidendum operato dagli istanti con la richiamata comparsa di intervento.

Infatti, sebbene le pronunce della S.C. richiamate dalla difesa della parte istante siano intervenute dopo la notifica dell'atto introduttivo, gli attori avevano la possibilità di modificare la domanda entro i termini concessi dal Giudice ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., in pendenza dei quali il nuovo orientamento giurisprudenziale poteva considerarsi ormai noto (basti, al riguardo, considerare, che la prima memoria ex art. 183 c.p.c. veniva depositata in data 3.4.2009, laddove le pronunce della Cassazione, cui si fa riferimento nella comparsa di intervento volontario di cui si discorre, risalgono al novembre del 2008).

Sommando gli importi innanzi indicati, quindi, il risarcimento spettante a F.M. e F.G., sia iure proprio che iure hereditatis, ammonta a complessivi Euro 727.852,5.

Gli attori hanno espressamente domandato in citazione che il Tribunale indicasse in maniera distinta l'entità delle somme a ciascuno di essi spettante, a titolo di risarcimento del danno, iure proprio e iure hereditatis.

Pertanto, tenuto conto che gli odierni istanti sono gli unici due eredi di T.A. e di F.E., il risarcimento riconosciuto a questi ultimi va ripartito, iure hereditatis, in quote eguali, pari al 50% ciascuno, tra F.M. e F.G..

Di conseguenza a F.M., aggiungendo, agli importi al medesimo riconosciuti iure proprio, il 50% degli importi innanzi liquidati a T.A. e F.E., compete la somma complessiva di Euro 382.113,95.

A F.G. spetta, invece, in applicazione dei medesimi criteri, l'importo complessivo di Euro 345.738,55.

Agli importi da ultimo indicati deve, poi, aggiungersi il lucro cessante, consistente nel pregiudizio subito dal danneggiato per la ritardata corresponsione di quanto ad esso dovuto a titolo risarcitorio.

La quantificazione del danno in esame può essere operata, alla stregua dell'autorevole insegnamento delle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. diffusamente, sent. 17 febbraio 1995 n.1712), mediante l'attribuzione degli interessi, al tasso medio del 2,5% annuo, nella misura cioè non assorbita dal tasso di adeguamento monetario del capitale, sulla somma liquidata come equivalente pecuniario del bene danneggiato, devalutata al momento del verificarsi dell'evento dannoso mediante l'applicazione degli indici pubblicati dall'Istat.

In applicazione dei sopra richiamati principi, quindi, a titolo di risarcimento per il cd. lucro cessante, compete: a F.M. l'importo di Euro 120.906,38, risultante dal calcolo degli interessi al 2,5% annuo sulla somma, devalutata al momento del sinistro, di Euro 336.427,14; a F.G., l'importo di Euro 109.396,68, risultante dal calcolo degli interessi al 2,5% annuo sulla somma, devalutata al momento del sinistro, di Euro 304.400,9 (coefficiente di demoltiplicazione a luglio 1998, pari a 1,1358).

Sommando gli importi di cui sopra, quindi, l'entità del risarcimento spettante a F.M. ascende a complessivi Euro 503.020,33, e quello spettante a F.G. ad Euro 455.135,23.

Dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sentenze n. 13470/99,4030/98).

In ordine al governo delle spese processuali, rileva, infine, il Tribunale che, avuto riguardo all'esito del giudizio, le stesse debbano seguire la soccombenza dei convenuti e vadano distratte in favore dell'avv. D. D. L. dichiaratosi antistatario.

La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, in conformità ai primi arresti della S.C. sul punto (cfr. sez. un. n. 17406/12 e sez. lavoro n. 18920 /12), a norma del D.M. n. 140 del 2012, applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause fino ad 1.500.000, avuto riguardo alla somma complessiva riconosciuta come dovuta alla parte attrice.

Invero, la misura del compenso, quale sopra indicata, si rivela pienamente adeguata alla natura e alla complessità della lite, che non ha imposto la risoluzione di questioni giuridiche di particolare difficoltà, e nella quale la parte convenuta è rimasta contumace.

Peraltro, a norma dell'articolo 4 comma 4 del D.M. n. 140 del 2012, poiché, nella specie, l'avv. D. L. ha difeso più persone (inizialmente tre) aventi la medesima posizione processuale, si ritiene equo aumentare il compenso medio innanzi indicato, nella misura del 30%.

Sempre in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di CTU, liquidate come in corso di causa, vanno poste a definitivo carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 34015 R.G.A.C. dell'anno 2008, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

a) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna C.M., P.P., C.P., M.G., P.C., F.C., in solido tra di loro, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, in favore di F.M., della somma complessiva di Euro 503.020,33, e in favore di F.G. della somma complessiva di Euro 455.135,23, oltre per entrambi gli interessi legali dalla data della presente pronuncia al soddisfo;

b) condanna, altresì, i convenuti, in solido tra di loro, al pagamento, in favore degli attori, delle spese processuali, che liquida in Euro 521 per esborsi, Euro 26.325 per compenso, oltre Iva e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. D. D. L.;

c) pone a definitivo carico dei convenuti, in solido tra di loro, le spese di CTU liquidate come in corso di causa.

Così deciso in Napoli, il 30 novembre 2012 – Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2012.

Trib. Milano, Sez. I civile, 12 dicembre 2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione I civile

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Loretta Dorigo, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 65177 di ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, promossa con atto di citazione notificato in data 3/7/2009;

da

P.S., elettivamente domiciliato a Milano, Anfossi 32, presso lo studio dell'avv. Luigi Acanfora, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zupo del foro di Roma, con studio in Roma, via Gesmundo 4, in unione all'avv. Fabrizio Bisignani, come da Procura a margine dell'atto di citazione;

attore

contro

1) R.C.S. Quotidiani S.p.A., oggi R.C.S. Mediagroup S.p.A., con sede in Milano, via Rizzoli 8, in persona del legale rappresentante pro tempore;

2) M.P.;

3) I.M.;

4) M.A.; e

5) E.A.;

tutti elettivamente domiciliati a Milano, P.za Cadorna 15, presso lo studio dell'avv. Marcello Franco, che li rappresenta e difende in unione all'avv. Marcello Psaro, come da Procura in calce agli atti di citazione notificati;

convenuti

OGGETTO: risarcimento danni ex art. 2043 c.c. per diffamazione.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti P.S. adiva il Tribunale di Milano esponendo di essere stato oggetto di quattro articoli dal contenuto diffamatorio (se ben si comprendono le allegazioni attoree che, in verità, non brillano per accuratezza espositiva): il primo, dal titolo "Fascicoli spariti: saltano 2321 processi", pubblicato sulla prima pagina del Corriere della Sera in data 18 marzo 2009 e richiamato a pagina 21 della medesima edizione con il diverso titolo: "Bologna e i fascicoli spariti. Saltano 2321 processi", a firma del giornalista I.M.; il secondo, dal titolo "B.: "Incredibile, A. intervenga"", pubblicato il 19/3/2009 a pagina 3, con richiamo in prima pagina intitolato "Un caso paradossale. Intervenga il ministro", dell'inserto bolognese del Corriere della Sera, a firma del giornalista A.M.; un terzo, pubblicato sempre nella medesima data e alla stessa pagina del quotidiano, intitolato "IPM e i 2.321 processi nel limbo. La

difesa di P: già al lavoro", scritto da A.E. e A.M.; un quarto articolo, dal titolo "La Procura chiude la porta ai giornali", richiamato in prima pagina del medesimo inserto bolognese, ripreso alla successiva pagina 2 con il titolo: "Procura sbarrata, i cronisti protestano", di A.E. e A.M.

L'attore conveniva quali obbligati solidali la società editrice R.C.S. Quotidiani S.p.A. e il direttore responsabile del quotidiano M.P.

Chiedeva a ristoro dei danni non patrimoniali patiti la somma ritenuta di giustizia, da valutarsi in via equitativa, nonché la condanna di ciascun "attore" (rectius: convenuto) dell'ulteriore somma di Euro20.000 a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47 del 1948.

Si costituivano all'udienza di prima comparizione i convenuti, che eccepivano il difetto di legittimazione passiva di R.C.S. Quotidiani S.p.A. e di M.P. in relazione alle domande aventi ad oggetto gli articoli pubblicati sulle pagine del Corriere di Bologna, trattandosi di una testata autonoma con un diverso editore e un altro direttore responsabile.

Nel merito deducevano la verità dei fatti rappresentati, la rilevanza pubblica degli stessi e la correttezza delle espressioni narrative utilizzate, invocando l'applicazione della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Esaurita la trattazione della causa, senza l'esperimento di attività istruttoria, potendo la questione essere decisa sulla base dei documenti allegati dalle parti, il giudice invitava queste ultime a precisare le conclusioni.

All'udienza del 27/6/2012 il procuratore di parte attrice comunicava di avere informalmente appreso che, nelle more del rinvio, segnatamente in data 8.4.2012, l'attore P.S. era deceduto: chiedeva quindi breve rinvio al fine di produrre il certificato anagrafico di morte; controparte nulla osservava. All'udienza del 18/7/2012 gli eredi dell'attore, nelle persone del coniuge C.L. e dei figli P.D. e P.E., si costituivano ritualmente ex art. 302 c.p.c. con comparsa di costituzione in riassunzione depositata in udienza; il Procuratore di parte convenuta R.C.S. Quotidiani S.p.A. comunicava che la società si era fusa per incorporazione in R.C.S. Mediagroup S.p.A. con efficacia dal 1.1.2012, come da atto pubblico di fusione del 4/11/2011 che depositava.

Le parti precisavano le conclusioni riportate in epigrafe e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa era rimessa in decisione.

Motivi della decisione

I

Preliminarmente deve essere accolta l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva di M.P. e/ R.C.S. Quotidiani S.p.A. (ora R.C.S. Mediagroup S.p.A., di seguito, per brevità, solo R.C.S.) in relazione alla domanda avente ad oggetto gli articoli pubblicati in data 19/3/2009 nelle pagine di cronaca dell'inserto bolognese del Corriere della Sera.

Invero, le pagine del quotidiano in cui vengono pubblicate le notizie interessanti il territorio di Bologna costituiscono edizione formalmente non coincidente con quella del foglio "madre", tanto da risultare editte da una diversa casa editrice, la Editoriale Corriere di Bologna srl, con sede in Bologna, via Benozzi 1/2, con un diverso direttore responsabile (individuato, all'epoca dei fatti, nella persona di A.N.), come provato da parti convenute con il documento allegato sub doc. 13 alla memoria di cui all'art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c.

Deve quindi affermarsi il difetto di legittimazione passiva dei convenuti R.C.S. e M.P. in relazione alla domanda di risarcimento del danno da diffamazione per gli articoli pubblicati in data 19.3.2012 sul Corriere di Bologna.

II

Oggetto della domanda dell'attore è l'accertamento della valenza diffamatoria dei seguenti articoli: 1) "Fascicoli spariti: saltano 2321 processi", con sottotitolo: "Bologna. Dimenticati in un armadio. Lite tra Procura e Tribunale", pubblicato sulla prima pagina del Corriere della Sera in data 18 marzo 2009, richiamato a pagina 21 della medesima edizione con un articolo a cinque colonne dal titolo: "Bologna e i fascicoli spariti. Saltano 2321 processi", con sottotitolo: "Dimenticati in un armadio. La scoperta degli 007 di A." e con sopra titolo: "Giustizia. Perso un procedimento ogni 10. Lite tra giudici e pm in Tribunale". A fianco del titolo, sotto una foto dell'attore S.P., vi era il titolo "L'indagine del Procuratore" con riportato nell'occhiello la notizia che il "... reggente dell'ufficio ... aveva avviato un'indagine interna sui fascicoli "fantasma", a firma del giornalista M.I.

Si legge in prima pagina: " 2321 fascicoli di indagine per i quali il Tribunale aveva fissato la detta d'inizio del processo, ma messi sotto chiave e "dimenticati" da tutti a cominciare dai pubblici ministeri titolari di quelle inchieste".

A pagina 21 l'articolo inizia con "Chiamatelo pure l'armadietto della vergogna ..."; il testo prosegue dando conto che per 2321 fascicoli era stata fissata la data d'inizio del processo ma "invece di procedere con le citazioni a giudizio ... quei procedimenti sono stati messi sotto chiave ... senza che nessun pubblico ministero sentisse la necessità di chiedere dove fosse andata a finire la sua inchiesta ... proseguiva il testo affermando che, rispetto agli armadi in cui per quarant'anni erano rimasti nascosti i fascicoli sulle stragi naziste in Italia, "nel suo piccolo l'omologo bolognese rappresenta qualcosa ... una certa incuria da parte dei titolari di quei procedimenti e dei loro superiori ... quello che colpisce è l'entità dello spreco ... in termini di fatturato è più di un decimo delle notizie di reato che si accumulano in un anno ... andato perso ... tutto evaporato, tutto inutile perché nessuno ha sentito il bisogno di prendere in mano quei fascicoli pronti per il processo... La scoperta avviene alla fine del 2008, nel mezzo di un'ispezione ordinaria ... con la scoperta dell'armadietto da parte degli ispettori ministeriali. In Procura sostengono invece che si tratti del risultato di un'indagine interna avviata dal Procuratore S.P., reggente dell'ufficio ... dal luglio 2008. Comunque sia nessuno in Procura ha messo la firma per farli partire. L'incombenza spetta all'ufficio notifiche, ovvero alla cancelleria. La spiegazione della responsabile è disarmante. Non ce la facciamo a tenere questi ritmi di lavoro ... Dopo la scoperta, la responsabilità delle notifiche è tornata di competenza dei pubblici ministeri". Il giornalista M.I. dava conto che il problema era emerso a causa della risalente conflittualità tra gli uffici requirenti e giudicanti della città bolognese e di come, a detta del procuratore, era stato di recente ritrovato un clima di proficua collaborazione tra i due uffici. In chiusura l'articolaista si chiedeva per quale ragione "si è scelto di delegare la gestione delle notifiche ... alla cancelleria. Si domanda se sia possibile che nessun magistrato abbia mai chiesto conto della sorte dei suoi fascicoli. Si domanda infine, perché, da parte dei vertici della Procura non è stato fatto alcun controllo ... gli ispettori del ministero hanno sentito il bisogno di un supplemento di indagine,

sottolineando come il caso bolognese sia "abnorme". Vergogna forse n. ma le belle figure sono decisamente un'altra cosa".

2) Il successivo 19/3/2009 sulla prima pagina dell'edizione bolognese del Corriere della Sera si legge il titolo: ""Un caso Paradossale. Intervenga il ministro"", posto sopra la foto di B.F., allora presidente della Commissione giustizia della Senato, autore della dichiarazione riportata tra virgolette; l'incipit contenuto nelle sottostanti righe costituiva il richiamo ad un articolo pubblicato alla successiva pagina 3, dal titolo "Un caso paradossale. Intervenga il ministro", con sottotitolo una domanda retorica "Com'è possibile che nessuno si sia accorto che i fascicoli sparivano e i processi non cominciavano?", avente ad oggetto un'intervista rilasciata dal parlamentare sulla questione degli uffici giudiziari bolognesi. Nel testo dell'intervista il giornalista A.M. suggeriva a F.B. che: "un'azienda non potrebbe certo perdere per strada il 10% del fatturato" e l'intervistato rispondeva "un responsabile di qualsiasi ufficio andrebbe a casa. ... capisco che un cancelliere possa perdersi per strada dei fascicoli. Ma il procuratore della Repubblica cosa faceva?".

3) I giornalisti A.E. e A.M. pubblicavano, sempre in data 19/3/2009, a pagina 2 del medesimo inserto, sotto l'intestazione del foglio "Primo piano. Il caso giustizia", un ulteriore articolo dal titolo: "Procura sbarrata, i cronisti protestano". Nel testo si legge che il procuratore di Bologna S.P. aveva emanato una circolare con la quale impediva ai giornalisti l'accesso al palazzo di giustizia in assenza di una propria specifica autorizzazione; nella valutazione veicolata dagli autori la decisione del magistrato era stata adottata in esito alla pubblicazione dell'articolo di cui al punto che precede, assai critico della magistratura bolognese. Affermavano che il dirigente aveva preannunciato rettifiche che in realtà non erano mai giunte alla sede del quotidiano; davano conto che il magistrato, in passato, si era sempre rifiutato di fornire ai cronisti gli esiti dell'ispezione ministeriale, avendo ritenuto che quegli stessi dati fossero riservati. Davano infine conto delle dure prese di posizione assunte dalle associazioni di categoria contro il provvedimento, ritenuto lesivo della libertà di stampa.

4) nella medesima data, a pagina 3 del Corriere di Bologna vi era un ulteriore articolo a firma di A.E., dal titolo "Ipm e i 2321 processi nel limbo. La difesa di P: già al lavoro"; nel sottotitolo si legge: "L'ANM: il caso c'è, alcuni procedimenti slitteranno". Negli occhielli si dava conto delle difese del Procuratore: "è un ben noto problema organizzativo, ma non c'è alcun armadietto della vergogna" e del rimedio che era già stato adottato, individuato nella redistribuzione a rotazione dei fascicoli giacenti a ciascun sostituto in modo che ognuno provvedesse alle notifiche dei decreti di citazione diretta alle parti.

III

Dai testi descritti originano le dedotte lesioni all'onore e alla reputazione di parte attrice, con conseguente richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. in misura da determinarsi in via equitativa, come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio.

Occorre rilevare sul punto che il contenuto diffamatorio emergente dall'analisi testuale di quanto pubblicato risulta arricchito di ulteriori forza lesiva, essendo necessario integrare nella fattispecie valutata tutti gli altri elementi -quali gli accostamenti e le figure retoriche utilizzate nei titoli- che formano il contesto della comunicazione e che risultano anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008).

Non pare seriamente dubitabile l'oggettiva idoneità diffamatoria del titolo, del contenuto e della presentazione degli articoli illustrati, risultando gli stessi lesivi dell'onore e della reputazione di P.S., in sintesi accusato -nella duplice funzione di procuratore facente funzioni della Procura presso il Tribunale di Bologna e di sostituto- di aver mancato ai doveri di vigilanza sul buon andamento dell'Ufficio diretto dal mese di luglio 2008 e, implicitamente, di negligente gestione per il periodo che precede dei procedimenti assegnatigli in qualità di sostituto procuratore del medesimo ufficio.

Deve ora valutarsi l'eventuale sussistenza della scriminante del diritto di cronaca e di critica eccipita dei convenuti.

Non sembra inutile premettere alle specifiche valutazioni sul contenuto del testo in questione un richiamo ai principi da ritenersi consolidati in materia di diffamazione, rilevando che, in via generale, il diritto riconosciuto dall'ordinamento dall'art. 21 Cost. costituisce e integra una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite in quanto costituisca corretto esercizio del diritto di cronaca o di critica.

Per giurisprudenza assolutamente costante si afferma che il diritto di cronaca quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore e alla reputazione, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni: a) la verità oggettiva della notizia pubblicata; b) se pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) (cfr. ex multis: Cass. Civ., sent. n. 14822/2012; Cass. Civ., Sez. 3, Sent. n. 25157 del 14/10/2008).

Nel caso in esame appaiono soddisfatte le condizioni della rilevanza per la collettività della pubblicazione del fatto oggetto della controversia, non potendosi dubitare dell'interesse pubblico alla conoscenza di ogni saliente avvenimento inerente l'amministrazione di un grande ufficio giudiziario; parimenti, non pare disattesa la correttezza dell'esposizione narrativa scelta dagli autori che, per quanto sconfinante nell'iperbole espressiva, risponde al requisito della pertinenza all'oggetto della notizia; essa non risulta essere trasmodata in formule intrinsecamente ingiuriose o, comunque, in modi verbali costituenti una gratuita aggressione personale ai danni dell'attore.

Quanto al requisito della verità dei fatti pubblicati corre l'obbligo di effettuare una premessa: si osserva, in ossequio a quanto determinato dalla Corte Suprema in tema di cronaca giudiziaria, che l'esimente in esame riguarda il diritto di informare i cittadini sull'andamento delle attività giudiziarie, dato che è interesse della collettività conoscere e controllare l'andamento dell'amministrazione della giustizia in un determinato contesto spazio-temporale, l'eventuale esistenza di anomalie o disfunzioni e la reazione ad esse approntata dagli organi dello Stato, in particolare dai soggetti che ricoprono cariche apicali, onde poter effettuare consapevoli valutazioni sullo stato delle istituzioni e sul livello di legalità caratterizzante la società in un determinato momento storico. Ne segue che in caso di amministrazione degli uffici giudiziari non può essere riconosciuto al P.U. operante il diritto alla tutela della propria reputazione e l'eventuale lesione perde il suo carattere di anti-giuridicità, purché i fatti rappresentati e le critiche sollevate trovino rispondenza nello stato dell'organizzazione degli uffici esaminati, nella congruenza della carica ricoperta dal soggetto criticato con le disfunzioni denunciate dall'autore e nel contenuto degli eventuali atti amministrativi di natura organizzativa adottati (od omesso) a presidio della buona gestione della res publica (cfr. Cass. pen., 1 febbraio 2011, n. 3674, Pres. Calabrese, Rel. Bevere).

Orbene, su tali premesse deve riconoscersi altresì il diritto dell'autore di cronaca giudiziaria ad esprimere motivati rilievi, anche assai critici, sui percorsi organizzativi applicati alla trattazione dei procedimenti -ed eventualmente anche su un singolo provvedimento giudiziario od organizzativo- e, di riflesso, sugli organi direttivi, inquirenti o giudicanti, cui gli stessi sono riferibili, purchè sia rispettata la rigorosa rappresentazione del fatto storico, di modo che non possano essere veicolati al pubblico equivoci di sorta.

IV

Richiamato quanto sopra osservato in punto di continenza formale e di rilevanza pubblica, requisiti soddisfatti da tutti gli articoli censurati da parte attrice, ritiene il Tribunale opportuno procedere ad un esame ripartito di ogni singolo articolo oggetto di doglianza in ordine alla verità dei fatti rappresentati.

1) In applicazione dei principi enunciati debbono essere condivise le censure sollevate dall'attore in relazione all'articolo a firma di M.I., pubblicato a pagina 21, con un richiamo di rilievo in prima pagina, sul Corriere della Sera del 18/3/2009.

Osserva il Tribunale che il requisito della verità non risulta soddisfatto, avendo il giornalista qui convenuto rappresentato in via travisata e fuorviante i fatti oggetto della pubblicazione.

Emerge dalla stessa produzione documentale dei convenuti che il nuovo presidente del Tribunale di Bologna, nominato nel 2008, aveva dichiarato in sede di audizione innanzi al CSM che "...nel penale la situazione quando sono arrivato, non era una situazione brillante, sia perché mi sono trovato circa 10.000 processi penali e alla citazione diretta per i quali non era ancora stata fissata la data dell'udienza. L'ispettore ministeriale nel novembre 2008 li indica in 8946 perché era già stata iniziata una piccola opera di fissazione ... ho avviato immediatamente (subito dopo il proprio arrivo) i contatti con la Procura della Repubblica ... per avviare un programma graduale di smaltimento e di fissazione ..."; il magistrato dava poi conto, con numeri e statistiche alla mano, delle scoperture d'organico pari al 30% tra i magistrati della funzione giudicante e di quelle comunque significative rilevate tra il personale amministrativo (cfr. pagg. 31 e seguenti, doc.10 convenuti).

Di analogo tenore risultavano essere le dichiarazioni rese nella medesima sede dal nuovo procuratore aggiunto della Procura, dottor Serpi che, lapidariamente, illustrava ai consiglieri che nel corso degli anni di interesse la Procura aveva prodotto "un numero di processi a citazione diretta che il Tribunale di Bologna, che storicamente è dimensionato su due sezioni, non è mai stato in grado di evadere. Quindi è una vicenda storica che negli anni 70-80 veniva risolta -come sappiamo tutti- con l'amnistia triennale e dal 90 in poi si è realizzato il fenomeno dell'accumulo rispetto al quale la gestione del dottor D.N. (procuratore della Repubblica sino al ottobre 2008) non potrà che prendere atto che si era creato un arretrato rispetto al quale l'unico rimedio fu l'istituzione di un ufficio stralcio ... Subentrato al dottor D.N. nella reggenza nel luglio del 2008 il dottor P. ... ha cercato di operare in una prospettiva a monte e cioè si è istituito qualcosa che era già stato pensato ma che non si era mai potuto realizzare perché le risorse utilizzate ..." non avevano consentito, in sintesi, l'istituzione di udienze straordinarie, l'aumento del carico per ciascun giudicante dibattimentale e l'utilizzo di Got per la trattazione di procedimenti la citazione diretta e, soprattutto, l'istituzione dell'ufficio per la trattazione dei procedimenti definiti con decreto penale, superando la strettoia della citazione diretta (cfr. pagg. 41 e seguenti, doc. citato). Preme sottolineare, in particolare, che l'alto dirigente comunicava al CSM che "il dottor P. e il dottor S. affrontarono di petto la questione delle citazioni dirette con reiterati incontri" con l'obiettivo di incrementare il numero di procedimenti penali trattati per ogni singolo udienza, abbattendo la pendenza delle giacenze di oltre 2000 fascicoli nell'arco di pochi mesi (cfr. pag. 44, ib.).

La relazione ispettiva ministeriale redatta all'esito della verifica di cui sopra, terminata nel gennaio del 2008, prodotta dagli stessi convenuti - peraltro priva di data e senza le pagine finali, correnti dalla numero 738 alla 799- testualmente riportava che: "deve però essere evidenziato che alcune delle criticità rilevate nel funzionamento del settore del dibattimento penale (tardiva fissazione delle udienze richieste del pm) ... non possono non essere ascritte, almeno in parte, alla carenza di direttive organiche programmatiche da parte dei magistrati preposti a detti uffici"; gli ispettori davano poi atto che, all'esito delle verifiche eseguite, "i dati finali sono risultati ridimensionati. Secondo quanto emerso nel corso della verifica, le sezioni penali dibattimentali ritardano per mesi e talora addirittura per anni la fissazione della data di udienza richiesta dalla Procura;.. risulta che il numero di procedimenti per i quali il pm è in attesa della data dell'udienza per l'emissione del decreto ex art. 550 c.p.p. era, all'inizio dell'ispezione, di 8946"; gli ispettori concludevano le proprie considerazioni affermando che "nel complesso ... il lavoro di tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Bologna è connotato da lodevole impegno e diligenza" (cfr. pag. 87 e 90, doc. 2, convenuti).

Quanto ai fascicoli oggetto dell'articolo in esame la relazione dava atto che "dall'esame delle pendenze è, infine, emerso che "presso la Procura giacciono inoltre n. 2378 procedimenti per i quali è già stata comunicata la fissazione della data di udienza, per i quali l'ufficio non ha ancora emesso il decreto di citazione diretta a giudizio ... al riguardo deve essere evidenziato che l'ufficio è fortemente in ritardo nell'emissione dei decreti di citazione diretta e negli adempimenti conseguenti (notifiche e trasmissione fascicoli), che determinano criticità ulteriori presso il Tribunale, costretto al rinnovo delle notifiche e al rinvio dell'udienza già fissata da lungo tempo ... (l'ufficio dibattimentale) provvede a far firmare il decreto di citazione diretta con notevole ritardo e contestualmente dispone la notifica a ridosso della data di udienza ... l'irregolarità delle notifiche ha richiesto spesso la reiterazione delle attività di notifica" (pagg. 715 e 716, pag. 721, ib.).

Dall'esame dei documenti complessivamente allegati dalle parti si evince, dunque, che:

-negli anni antecedenti al 2008 gli uffici giudicanti e requirenti del capoluogo emiliano, e in particolare i loro vertici, non operavano in armonia in ordine alla trattazione e allo smaltimento dei processi penali, con particolare riguardo alla fase dibattimentale;

- nel periodo di interesse l'intera attività della sede bolognese era stata oggetto di un'ispezione ministeriale valutativa di tutte le attività svolte dal 2002 sino al 2008;

-tra le ragioni oggetto di confronto vi era una disparità tra il numero dei procedimenti trasmessi dalla Procura al Tribunale, da troppo tempo in attesa -finanche dell'assegnazione della data di trattazione dibattimentale- secondo il dato formulato dagli uffici inquirenti, e il minor numero che secondo i giudici dibattimentali risultava pendente presso i propri uffici all'esito della verifica eseguita;

-la differenza, pari a 2321 processi, poteva spiegarsi con la avvenuta "restituzione" alla Procura dei fascicoli dei procedimenti a citazione diretta cui il Tribunale aveva assegnato la data di trattazione e che erano stati da quell'Ufficio ritrasmessi alla segreteria della Procura per l'esecuzione delle notifiche agli imputati e alle altre parti processuali, ossia per l'esecuzione degli adempimenti prodromici alla celebrazione della cd. udienza di smistamento;

- il sovraccarico degli uffici amministrativi della Procura aveva causato il rallentamento dei procedimenti di notifica dei decreti di citazione diretta alle parti, con conseguente aumento del corrispondente rischio di prescrizione per taluni di essi e, in taluni casi, il rinvio dell'udienza per irregolarità delle notifiche eseguite in limine;

- i nuovi vertici degli uffici insediatisi nel 2008, ossia il presidente S. e, per ciò che qui rileva, l'odierno attore dott. Piro, reggente della Procura dal luglio 2008 in attesa che il C.S.M. provvedesse alla copertura del posto direttivo temporaneamente vacante, avevano affrontato congiuntamente le criticità evidenziate, cercando di aumentare il numero dei procedimenti trattati per ogni singola udienza dibattimentale e il numero di udienze celebrate, e di procedere il più celermente possibile alla notificazione dei procedimenti a citazione diretta in attesa;

- la soluzione adottata prevedeva, nello specifico, lo smistamento della giacenza in numero di cinquanta procedimenti per volta a ciascun sostituto procuratore secondo turni prestabiliti, affinché provvedesse all'esecuzione degli incombenenti di notifica;

- nel corso degli anni, la scoperta di organico, in particolare tra i magistrati, nonché tra gli ausiliari amministrativi, e il crescente numero di procedimenti sopravvenuti avevano provocato l'insorgere del problema e il suo aggravarsi.

Tale era l'effettiva materia del contendere tra gli uffici giudiziari originariamente contrapposti e la soluzione che ne era derivata; giova sottolineare che nella parte narrativa dei propri atti le odierne parti processuali, sostanzialmente, non si discostavano da tale ricostruzione.

Quanto a P.S., si osserva che l'articolaista lo proponeva quale soggetto doppiamente responsabile, nella sua qualità di dirigente facente funzioni nei mesi precedenti alla pubblicazione dell'articolo in esame e, comunque, di sostituto tra i sostituti che si erano "dimenticati" dei procedimenti istruiti, chiudendoli "a chiave ... nell'armadio della vergogna".

Costituisce chiaro esempio della deriva scandalistica cui risulta improntato il testo, l'inaccettabile richiamo agli "armadi" in cui erano rimaste sepolte per quarant'anni le inchieste sulle "stragi naziste" nella medesima città.

Non corrisponde, poi, al vero che i fascicoli fossero "spariti" o che fossero stati "dimenticati in un armadio", e nemmeno che fossero "saltati" tutti i 2.321 processi di cui si discute; dai documenti sopra illustrati emergeva, invece, che le criticità evidenziate erano state oggetto di un confronto costruttivo ben prima dell'inizio, nell'ottobre 2008, dell'ispezione ministeriale ordinaria, di talché no(...)vi era stata nessuna "scoperta degli 007 di A."

Da ultimo, ma non meno importante, il giornalista aveva dolosamente ommesso qualsivoglia riferimento alle rilevanti scoperture di organico sia dei togati, sia dei funzionari amministrativi che certamente avevano inciso non poco nel verificarsi delle criticità riscontrate.

L'autore, in altri termini, lungi dal realizzare una corretta informazione presso il pubblico sullo stato dell'amministrazione della giustizia inquirente in Bologna, aveva scelto di pubblicare una notizia in modo parziale, evidenziando un solo aspetto delle criticità rilevabili nella sede giudiziaria bolognese, di fatto decontestualizzandolo; aveva ommesso di rappresentare ai lettori le cause storiche (per tali intendendosi le scelte organizzative attuate negli anni da 2003 e 2008) e i fattori che nell'attualità avevano dato origine al problema; lo aveva fatto accusando di grave negligenza i sostituti procuratori e il loro dirigente, "dimenticandosi" l'autore di verificare la complessiva mole di lavoro dagli stessi svolto, scegliendo, per contro, di rappresentare, contrariamente al vero, il dirigente e i suoi colleghi quali magistrati sciatti e incuranti delle sorti dei procedimenti istruiti, indifferenti ai diritti e alle esigenze di giustizia delle vittime dei reati trattati; aveva offerto, dunque, non solo una rappresentazione parziale di quell'amministrazione, ma aveva offerto al lettore dati in parte falsi, e in parte incompleti, utilizzando toni gravemente scandalistici e sottacendo le reali ragioni delle criticità complessivamente verificatesi.

In sintesi, l'articolo pubblicato a pagina 21, richiamato in prima pagina nella pubblicazione del 18/3/2009, offre una rappresentazione distorta dell'intera vicenda, attribuendo ad essa una valenza scandalistica e distorsiva dei fatti dibattuti (che, in una prospettiva critica e previa veicolazione di dati corretti, andava semmai collegata ai dirigenti precedenti, responsabili della passata gestione, e all'inadeguatezza delle soluzioni in allora utilizzate per fronteggiare in modo costruttivo i problemi organizzativi dell'intera sede giudiziaria, non avendo adottato, in Procura, il cd. ufficio Sdas per procedimenti definibili con decreto penale di condanna, e, in Tribunale, non avendo implementato il numero di udienze e dei procedimenti trattati, anche con l'eventuale ausilio di Got).

Osserva, per inciso, il giudice che il giornalista ometteva di considerare il problema di fondo a cui ascrivere la causa ultima dell'arretrato giudiziario evidenziato, bene espresso dai dirigenti esaminati dal CSM, ossia che la farraginosità e gli ineludibili tempi della trattazione dibattimentale non avrebbero comunque consentito di affrontare in tempi ragionevoli tutte le sopravvenienze di notizie di reato istruite dalla Procura e per le quali era stata esercitata l'azione penale con citazione diretta, problema notoriamente di portata generale dell'amministrazione della giustizia del Paese.

L'autore aveva, dunque, ommesso di riferire dati essenziali per la corretta comprensione della notizia, contestualmente enfatizzando gli elementi critici, idonei a gettare discredito sui magistrati che operavano nell'ufficio della Procura all'epoca della pubblicazione dell'articolo (che non risultano peraltro essersi querelati) e sul loro dirigente pro tempore, ossia il dott. P.

Priva di rilievo appare, infine, l'allegazione difensiva svolta da parti convenute in merito al rifiuto asseritamente opposto dal Dott.P. alla richiesta dei giornalisti di conoscere gli esiti dell'ispezione ministeriale che si era conclusa.

Invero, non è dato comprendere se la deduzione veniva svolta per giustificare l'autore della mancata rappresentazione delle tesi difensive del soggetto chiamato in causa, ovvero a giustificazione della mancata verifica dei dati pubblicati; in ogni caso, si ricorda che sarebbe stato possibile presentare una richiesta di accesso ai dati ministeriali (diritto poi esercitato dalla medesima parte in funzione difensiva nel presente procedimento) e, comunque, la diversa fonte che, in tutta evidenza, era stata attivata, avrebbe dovuto essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità, non effettuato.

Alla luce delle argomentazioni svolte risulta difficilmente comprensibile, oltre che non condivisibile, l'eccezionale carenza di legittimazione attiva svolta da parti convenute in relazione a P.S., risultando di palmare evidenza il riferimento, ricorrente nel testo, alla persona dell'attore, rafforzato dalla rappresentazione fotografica del medesimo a lato dell'articolo.

Tanto osservato, deve affermarsi che la narrazione effettuata da M.I. esorbitava di gran lunga dal corretto esercizio del diritto di cronaca, non limitandosi alla puntuale esposizione degli episodi illustrati, eventualmente accompagnata da legittime note critiche, ma li utilizzava come pretesto per la ricostruzione di uno scenario giudiziario mortificante per le aspettative di giustizia dell'utenza, e gravemente lesivo della reputazione dei pubblici ufficiali che vi operavano, scenario in cui P.S. veniva chiamato in causa con il duplice ruolo sopra delineato.

2) A differente determinazione deve giungersi in ordine agli ulteriori articoli oggetto di doglianza da parte dell'attore.

Quanto al testo recante il titolo "Procura sbarrata, i cronisti protestano" pubblicato in data 19/3/2009 a pagina 2 del Corriere di Bologna, di cui risultano autori A.E. e A.M., avente ad oggetto la circolare con il quale l'attore aveva previsto che i giornalisti potessero entrare a palazzo di giustizia solo se muniti di una preventiva autorizzazione del Procuratore della Repubblica, corre l'obbligo di rilevare che la notizia era vera e aveva, prevedibilmente, sollevato un vespaio di critiche negative da parte della federazione nazionale della stampa e del sindacato, della cui esistenza si intendeva informare i lettori.

Non è seriamente contestabile che la regolamentazione dell'accesso dei giornalisti alle sedi giudiziarie costituisca materia sensibile, di sicuro rilievo e di grande interesse pubblico.

Corrisponde altresì a verità il sinallagma temporale di cui davano conto gli autori, ossia che il provvedimento restrittivo era stato reso noto lo stesso giorno in cui il Corriere della Sera aveva pubblicato l'articolo di cui sopra, benché riportasse la data del giorno precedente, data in cui pure era stato pubblicato un altro articolo avente ad oggetto delicate indagini in corso da parte del medesimo ufficio di Procura.

La correlazione veniva rappresentata senza commenti; anche a non considerare la circostanza come i "neutra", in quanto portatrice di una implicita censura, come allegato da parte attrice, si osserva che la stessa risulterebbe comunque scriminata, costituendo legittimo esercizio del diritto di critica di un -discutibile- provvedimento organizzativo effettivamente adottato dal magistrato in questione.

Il taglio complessivamente critico con cui veniva rappresentata l'iniziativa limitativa dell'accesso dei giornalisti risultava, infatti, essere strettamente pertinente al dato di cronaca veicolato e non era trasmodato in espressioni ingiuriose o intrinsecamente aggressive della persona dell'attore.

Va poi dato atto che nel testo dell'articolo gli autori proponevano al lettore le spiegazioni, contenute in una nota dello stesso Procuratore, con cui il dirigente illustrava la situazione organizzativa dell'ufficio giudiziario diretto e il reale significato dei numeri, nonché lo stato dei procedimenti in attesa di notifica, oggetto dell'articolo pubblicato il giorno precedente, sopra illustrato.

Deve poi essere rigettata la doglianza relativa alla richiesta di rettifica, preannunciata dal Procuratore e descritta dai giornalisti come mai inoltrata al quotidiano.

È certamente vero che il 18/3/2009, ossia lo stesso giorno della pubblicazione dell'articolo di cui al punto che precede, l'attore aveva inoltrato una richiesta di rettifica a mezzo del proprio difensore; tuttavia aveva commesso un macroscopico errore, non inoltrandola al direttore responsabile come previsto ex lege (o, almeno, alla sede del quotidiano interessato), bensì al legale rappresentante della casa editrice, avente, tra l'altro, sede legale ad un indirizzo diverso da quello del quotidiano.

A prescindere da ogni considerazione in ordine alla rispondenza della rettifica inoltrata ai requisiti di legge e, quindi, alla doverosità della sua pubblicazione, osserva il giudicante che la stretta consequenzialità temporale corrente tra l'invio della richiesta e la pubblicazione dell'articolo qui in esame (18 e 19 marzo 2009). non avrebbe comunque consentito la tempestiva acquisizione della notizia, relativa alle tesi difensive prospettate da controparte, in capo ai giornalisti convenuti; ne consegue che non può sollevarsi a carico di costoro alcuna censura di negligenza per omessa verifica del dato riportato. L'attività giornalistica in esame deve pertanto dichiararsi scriminata, costituendo esercizio del diritto di cronaca e di critica, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice.

3) Ad analoga determinazione si perviene esaminando l'articolo intitolato "B: "Incredibile, A. intervenga"", a firma dello stesso A.M., pubblicato nella medesima data a pagina 3 del Corriere di Bologna.

L'articolo ha ad oggetto un'intervista rilasciata dal parlamentare B., presidente della Commissione giustizia del Senato che esprimeva con toni durissimi pesanti critiche sulla gestione degli uffici della Procura bolognese. Pur dichiarando in premessa di non voler incolpare nessuno, l'intervistato si chiedeva, retoricamente, "Ma il procuratore della Repubblica cosa faceva?", affermando che gli uffici pubblici dovrebbero essere retti con competenze manageriali e, in caso di perdita di "fatturato" andarsene a casa; peraltro, nel prosieguo dell'intervista, lo stesso dichiarante annunciava di aver formalmente presentato un'interrogazione parlamentare con richiesta di aumento degli organici della sede bolognese, risultando essere a conoscenza, evidentemente, delle gravi scoperture di organico, nonché della inadeguatezza di quest'ultimo rispetto alle sopravvenienze verificatesi negli ultimi anni in quella circoscrizione giudiziaria. Il parlamentare esprimeva, poi, un giudizio negativo sulla restrizione dell'accesso in Procura decisa dall'odierno attore.

Eccezion fatta per parti convenute la verità del fatto storico rappresentato, da individuarsi nell'effettiva esecuzione dell'intervista e nella pubblicazione esatta di quanto dichiarato dall'intervistato; nell'assunto difensivo la qualità di parlamentare del soggetto dichiarante e la natura di pubblico funzionario della persona oggetto delle dichiarazioni scriminava la pubblicazione dell'intervista, nonostante il carattere oggettivamente diffamatorio della stessa, risultando preminente l'interesse della collettività alla conoscenza dei fatti rappresentati.

Eccezion fatta altresì che le valutazioni espresse dal giornalista a corredo delle dichiarazioni veicolate costituivano giudizi critici continenti nella forma, costituenti espressione del più generale principio di rango costituzionale del diritto alla libera manifestazione del pensiero e, quindi, anche, di critica. Ritiene il Tribunale che le deduzioni di parti convenute debbano essere condivise.

Può affermarsi, in ossequio ai principi dettati dalla C.S., che è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista (cfr. Cass. Sez. 3, 24.4.2008, n. 10686).

La pubblicazione di un'intervista contenente apprezzamenti oggettivamente lesivi delle altrui reputazione è, quindi, da ritenersi scriminata quando il fatto in sé presenta profili di interesse pubblico all'informazione così rilevanti da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare il sacrificio della reputazione in favore dell'esercizio del diritto di cronaca.

Tuttavia, contrariamente all'assunto di parti convenute, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto essenziale -affinché operi tale prevalenza nel bilanciamento degli interessi contrapposti- non solo che l'intervista sia effettivamente avvenuta e il contenuto delle dichiarazioni acquisite dall'intervistato risulti fedelmente riprodotto nell'articolo, ma anche e soprattutto che il giornalista, sul quale grava pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e contenenza delle espressioni riferite, abbia assunto una posizione imparziale (cfr. Cass. pen, Sez. unite, 30 maggio 2001, n. 37140; Cass. Civ. Sez. III, 20.7.2010, n. 16917, con massime successive conformi). Da ultimo i giudici di legittimità, sia pure in tema di intervista televisiva, hanno evidenziato che in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo della trasmissione di una intervista televisiva, qualora l'intervista contenga accuse di particolare gravità, il diritto di cronaca non esime l'emittente televisiva e per essa il giornalista cui è affidata la trasmissione dall'esercitare un rigoroso vaglio critico sulla veridicità dei fatti, o quanto meno, dall'instaurare un minimo di contraddittorio, soprattutto dinanzi alla palese enormità dei fatti narrati e al sospetto di inaffidabilità della persona intervistata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/3/2010, n. 6490).

Osserva il giudicante che nel caso in esame non paiono essersi verificate tali ultime condizioni.

Deve, in primo luogo, essere sottolineato che l'intervista, pur prendendo spunto dal caso di fascicoli giacenti presso la Procura, aveva ad oggetto i più ampi temi relativi alla disattenzione del potere esecutivo verso i problemi della giustizia, gli interventi svolti dall'intervistato a favore dell'implementazione degli organici della sede giudiziaria bolognese, nonché la valutazione della restrizione all'accesso agli uffici giudiziari sopra illustrata.

Sulla vicenda dei procedimenti istruiti e in attesa di essere notificati alle parti il dichiarante rendeva affermazioni certamente caustiche sul ruolo svolto nella vicenda dalla Procura della Repubblica, ma -riportando le dichiarazioni un riferimento alla funzione genericamente svolta, anche negli anni passati ("cosa faceva il Procuratore?") e non già alla persona che attualmente ne ricopriva il ruolo-iscriveva il proprio intervento nell'area della critica, finalizzandola non ad un attacco personale al soggetto che ne svolgeva in quel momento le funzioni, bensì ad una più generale valutazione dell'Ufficio evocando la necessità -tanto di moda- di qualità manageriali, da molti invocate quale rimedio taumaturgico dei problemi di gestione degli uffici giudiziari.

Su tali premesse deve essere valutato l'altissimo ruolo istituzionale -presidente della Commissione giustizia del Senato- in allora rivestito dal soggetto intervistato, con conseguente possibile -parziale- arretramento della soglia di verifica e rispetto del contraddittorio dei soggetti chiamati in causa, trattandosi di dichiarazioni strettamente correlate alle attività istituzionali di natura apicale svolte dal soggetto intervistato, potenzialmente costituenti ex sé notizie di rilievo pubblico meritevoli di veicolazione.

Il bilanciamento dei contrapposti interessi appare soddisfatto, nel caso in esame, dal fatto che nella medesima pagina, esattamente nella parte superiore, vi era un articolo a quattro colonne dove si dava conto dell'intervento dell'attore, "già al lavoro" per risolvere le criticità evidenziate, dal medesimo da tempo diagnosticate e costruttivamente affrontate; il riferimento soddisfaceva l'esigenza di rappresentare la tesi, opposta a quella sostenuta dall'intervistato, del soggetto che si era sentito comunque chiamato in causa dalle dichiarazioni pubblicate.

Non può dunque accedersi alla domanda risarcitoria avanzata da parte attrice anche in relazione a tale ultimo articolo

4) Ad analoga determinazione deve, infine, giungersi anche in relazione all'articolo da ultimo citato. dal titolo: "Il PM e i 2321 processi nel limbo. La difesa di P: già al lavoro", con sottotitolo: "L'ANM: il caso c'è, alcuni procedimenti slitteranno", pubblicato nella medesima data, sempre a pagina 3 del Corriere di Bologna, a firma di A.E..

L'autrice dava conto di tutte le posizioni assunte in merito alla vicenda in oggetto da tutti i soggetti interessati.

In apertura proponeva le dichiarazioni rese sulla vicenda dall'attore; proseguiva con le precisazioni fornite dal segretario regionale dell'Associazione nazionale magistrati, che puntualizzava come nessun procedimento sarebbe andato perduto, dovendosi ipotizzare solo dei rinvii di prima udienza, limitatamente ai fascicoli a citazione diretta fissati nel marzo- aprile 2009 e per i quali i procedimenti di notifica erano stati fatti partire in ritardo.

Quanto alla creazione di un arretrato di tali dimensioni, riportava le giustificazioni offerte sul punto dal responsabile amministrativo dell'ufficio cui erano deputati gli adempimenti in contestazione. Rileva, in sintesi, il giudicante che parte convenuta aveva pubblicato una compiuta rappresentazione della vicenda, dando voce a ciascuno dei soggetti coinvolti; in tal modo consentiva ai lettori la formulazione di una opinione critica fondata su dati veri, arricchiti dalle valutazioni di tutte le parti processuali interessate (avendo raccolto anche la voce del locale Consiglio dell'ordine degli avvocati). La stessa titolazione relativa ai 2321 processi "nel limbo" appare di gran lunga più corretta di quella esaminata al precedente punto 1), veicolando un'immagine di attesa e di ritardo, non encomiabile, ma certamente scevra da quei connotati di incuria e di consapevole omissione di atti d'ufficio presente nel diverso articolo censurato.

La contenenza dei mezzi espressivi utilizzati e la rilevanza pubblica del caso impongono, unitamente alla corretta rappresentazione dei fatti, il rigetto della domanda attorea svolta sul punto.

V

In sintesi, e concludendo, deve affermarsi il carattere diffamatorio non scriminato del solo articolo pubblicato in data 18/3/2009 sul Corriere della Sera a pagina 21, con richiamo in prima pagina, a firma di M.I., con conseguente lesione dell'onore e della reputazione di P.S..

Parti convenute, ad eccezione di A.M. di A.E., devono dunque essere condannate a risarcimento dei danni causati all'attore.

Per costante giurisprudenza si afferma che più soggetti possono essere chiamati a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui *all'art. 2055 c.c.*, anche in assenza del medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa) in capo ad essi; è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutti abbiano concausato il medesimo fatto dannoso.

Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano e il legale rappresentante della società editrice rispondono sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbiano omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderanno a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui siano concorsi nel delitto di diffamazione, ai sensi *dell'art. 110 cod. pen.* (nel qual caso risponderanno a titolo di dolo).

Nel caso in esame le omissioni narrative evidenziate consentono di ritenere integrato in capo a M.I. l'elemento soggettivo sotto il più grave il profilo doloso, quantomeno a titolo di dolo eventuale; per tutti gli altri convenuti sussiste un profilo di responsabilità a titolo di colpa per non aver diligentemente vigilato sul contenuto dell'opera pubblicata.

In merito al risarcimento richiesto da parte attrice esclusivamente per i danni non patrimoniali, si osserva che a mente degli *articoli 185 c.p.*, 2043 e 2059 c.c. deve essere risarcito anche il danno non patrimoniale in tutti i casi in cui il fatto lesivo integri una fattispecie di reato; si osserva, tuttavia, che la ormai costante giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, afferma che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale non è necessario che il fatto configuri, se pur astrattamente, un reato, essendo invece sufficiente che il danno derivi dalla lesione di diritti della persona di rango costituzionale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Corte Costituzionale, 11 luglio 2003, n. 233).

Dovendosi procedere alla individuazione del quantum in via esclusivamente equitativa, ritiene il giudicante di dover determinare l'ammontare del danno risarcibile secondo i seguenti criteri:

- 1) la natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa, costituente significativa aggressione allo statuto professionale del soggetto coinvolto;
 - 2) l'intensità dell'elemento psicologico dell'autore, da ritenersi qui di media intensità, anche in ragione del mancato preventivo interpellato del soggetto interessato, con corrispondente sofferenza del diffamato;
 - 3) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale, massima tra analoghi mezzi di comunicazione;
 - 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato, da ritenersi di massimo rilievo, trattandosi di articolo riportato su più colonne in pagina interna ma presentante un corposo richiamo in prima pagina;
 - 5) il ruolo istituzionale ricoperto dall'attore all'epoca dei fatti, e la correlazione tra le notizie diffamatorie e l'esercizio delle pubbliche funzioni proprie della carica esercitata, certamente presente nel caso in esame;
 - 6) l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie, risultate essere oggetto di commento in sede di audizione innanzi al CSM;
 - 7) l'assenza di conseguenze sull'attività professionale e sulla vita personale della parte lesa, non allegate nel caso in esame.
- Si stima equo riconoscere a titolo di risarcimento del danno la complessiva somma di Euro 39.000, comprensivi di rivalutazione e interessi dalla data del fatto ad oggi; su tale importo sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Deve essere altresì liquidato il danno ex *art. 12 L. n. 47 del 1948*.

La norma prevede una riparazione pecuniaria aggiuntiva rispetto al risarcimento.

Trattandosi di una conseguenza civile del reato di diffamazione compiuta col mezzo della stampa, la giurisprudenza ritiene che essa possa essere applicata solo all'autore del reato e agli eventuali correi, escludendone l'applicazione sia al direttore, qualora risponda ex *art. 57 c.p.*, sia all'editore (cfr. ex pluris, Cass. 14485/00).

Tale orientamento deve essere condiviso e, pertanto, deve essere condannato a tale titolo il solo convenuto M.I.; si stima equa la somma di Euro 5.000 a titolo di pena pecuniaria.

– *Omissis* –
P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) accertata la natura diffamatoria e lesiva dell'identità personale di P.S. dell'articolo dal titolo "Fascicoli spariti: saltano 2321 processi", pubblicato sulla prima pagina del Corriere della Sera in data 18 marzo 2009 e richiamato a pagina 21 della medesima edizione con il diverso titolo: "Bologna e i fascicoli spariti. Saltano 2321 processi", a firma del giornalista I.M., condanna R.C.S. Quotidiani S.p.A., ora R.C.S. Mediagroup S.p.A., M.P. e I.M. al pagamento in solido tra loro in favore dell'attore, e per esso, degli eredi costituiti in giudizio C.L., P.D. e P.E., della somma di Euro 39.000 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni;
- 2) condanna I.M. ex *art. 12 L. n. 47 del 1948*, al pagamento in favore dell'attore e, per esso, degli eredi sopra elencati, della somma di Euro 5.000, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo;
- 3) condanna R.C.S. Quotidiani S.p.A., ora R.C.S. Mediagroup S.p.A., M.P. e I.M. al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in Euro 4.600, per competenze, oltre accessori di legge;
- 4) rigetta ogni ulteriore domanda.

Sentenza per legge esecutiva.

Così deciso in Milano, il 9 dicembre 2012 – Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.

Trib. Roma, Sez. I civile, 18 febbraio 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La dott. ssa Anna Mauro, in funzione di Giudice Unico di primo grado, I Sezione Civile del Tribunale di Roma ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 24281/09 Ruolo Generale Contenzioso

TRA

R.D. n.q. di erede di P.A. elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico 197, presso lo studio dell'Aw. Alessandro Benedetti, che lo rappresenta e difende con mandato in atti

ATTORE

E

SOCIETÀ EDITRICE "IL MESSAGGERO" in persona del legale rappresentante pro-tempore, G.P. n.q. di direttore responsabile pro-tempore del quotidiano "Il Messaggero". M.M. n.q. di giornalista, elettivamente domiciliati in Roma, via A. De Petris 86, presso lo studio degli Avv.ti Pietro Cavasola e Leonarda Siliato che li rappresentano e difendono con mandato in atti

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'attrice agisce in giudizio quale erede del marito P.A. e chiede il risarcimento del danno causato da tre articoli pubblicati rispettivamente il 7 aprile, il 15 aprile e il 27 maggio 2000 sul quotidiano "Il Messaggero" nelle pagine destinate alla cronaca di "Ostia- Area Metropolitana" e di "Roma città", a firma, tutti, del giornalista M.M. e dai titoli "Il Giardino di Roma è finito sotto inchiesta. Per truffa. Avrebbe incassato fidejussioni non dovute. E i soci mettono sotto accusa il Presidente P"; "Giardino di Roma, case da sogno rimasti un'illusione i soci hanno pagato per anni le quote della cooperativa ma i palazzi non sono mai stati costruiti"; "Cooperativa Giardino di Roma nella bufera. Ostia, case promesse mai assegnate; ispezione degli 007 del ministero del lavoro".

Orbene in ordine alla natura diffamatoria di tali articoli si è già pronunciato il Tribunale penale di Roma che, con sentenza dell'11 ottobre 2005, dichiarava il giornalista M.M. responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa e lo condannava alla pena di Euro 800.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali nonché al risarcimento del danno cagionato alla parte civile da liquidarsi in separata sede.

La Corte d'Appello di Roma, con sentenza numero 4398/2008, passata in giudicato, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per difetto di querela in ordine al reato ascrittogli ai danni della Cooperativa Città Giardino di Roma e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascrittogli ai danni di P.A. perché estinto per prescrizione, ma confermava le statuizioni civili in favore di quest'ultimo e ciò a norma dell'art. 578 c.p.p. che recita: "quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni causati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili".

La causa, quanto al M., quindi, è in decisione solo per la liquidazione dei danni, essendo stato già accertato in sede penale il fatto di reato ascritto al predetto imputato e confermata la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede (così Cass. n. 14921/2010 "Qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile, e il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidano sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti, in cui si verta sulle conseguenze, anche diverse dalle restituzioni o dal risarcimento, derivanti dal fatto, la cui illiceità, ormai definitivamente stabilita, non può più essere messa in discussione".

La Sentenza della Corte d'Appello non spiega invece l'efficacia di cui si è detto né nei confronti del direttore responsabile del quotidiano, in quanto questo è rimasto estraneo al processo penale, né nei confronti della "Il Messaggero s.p.a." non essendo stata tale società (per quanto risulta dagli atti) citata nel procedimento penale quale responsabile civile o intervenuta nel processo.

Da tali considerazioni discende la conseguenza che rispetto alla posizione di G.P. e della società editrice, dovrà interamente rivalutarsi il fatto di reato posto a fondamento della domanda risarcitoria, anche se, in applicazione del dettato di cui all'articolo 116 c.p.c., si potrà tenere conto di tutti gli elementi di prova acquisiti in sede penale (Cass. m 19859/2012).

Orbene sicuramente diffamatorio per P.A. è l'articolo pubblicato il 27 maggio 2000 nella parte in cui è dato leggere vero allarme è scattato alcune settimane fa, quando sui giornali è comparsa la vera storia della Cooperativa Giardino di Roma ... e si è saputo che la cooperativa, presieduta per anni da un maresciallo in pensione, A.P., ha gestito fondi di proprietà in maniera assolutamente singolare spendendo centinaia di milioni per mantenere la segretaria ... per le spese legali e per consulenze affidate ad esperti di sua fiducia... "Tali affermazioni sono senza alcun dubbio sicuramente diffamatorie per l'attore in quanto lasciano intendere che la gestione dei fondi della cooperativa era stata finalizzata alla tutela di scopi

personali e poco commendevoli: l'espressione adoperata, "per mantenere la segreteria", evoca immediatamente alla mente del lettore un rapporto fra il maresciallo e la propria dipendente di natura ben diversa da un rapporto di lavoro che poco ha di professionale; il riferimento alle spese legali e ai consulenti di fiducia lascia intendere che i soldi dei soci erano stati sperperati per foraggiare una pletera di avvocati e consulenti amici. La verità di tali affermazioni - che riproducono in parte quanto pubblicato nell'articolo del 15 aprile 2000 e che sono sicuramente lesive dell'onore di chi ha gestito i soldi per cinquant'anni di coloro i quali si erano affidati alla cooperativa - non è stata provata né dinanzi al giudice penale né nel presente giudizio: come rileva il giudice penale, i preventivi prodotti nel corso di quel processo "lungi dal fornire la prova di centinaia di milioni di lapidati, in realtà, indicano poste perfettamente compatibili con una normale cooperativa edilizia nella fase di avvio di un'imponente attività edificatoria per oltre 350 unità immobiliari e, comunque, non risulta che alcun rilievo sostanziale sia stato mai mosso ai vertici del sodalizio dagli organi di controllo e dallo stesso ispettorato del lavoro (cfr. relazioni ispettive in atti)".

Parimenti offensivo è il riferimento che sempre nell'articolo del 27 maggio 2000 si fa alla presunta concentrazione di quote nelle mani di pochissimi soci su cui stavano indagando gli ispettori del lavoro per verificare la presenza di prestanomi che avrebbero consentito ai P. di "blindare la presidenza della cooperativa". Come rileva la corte d'appello nella sentenza di cui si è detto, la cui motivazione si condivide pienamente, nessun elemento di prova nel corso del procedimento penale è stato fornito in ordine alla gestione di fatto della cooperativa da parte di P.A. dopo il 97, data in cui "ha passato il comando al figlio L.". Deve quindi, alla luce delle superiori considerazioni e di quelle delle sentenze sopra richiamate affermarsi la natura diffamatoria dell'articolo del 27 maggio e del 15 aprile nelle parti riferite a P.A.. Quanto, infine, all'articolo del 7 aprile, non vi è nessun riferimento al P.

L'attrice chiede che il direttore del giornale venga condannato a norma dell'art 12 della Legge sulla Stampa e allega il concorso del predetto nel reato di diffamazione. Orbene, occorre premettere che, così condividendo quanto di recente sostenuto dalla Cassazione (Cass.pen., n. 13198/2010), "In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, la persona offesa può richiedere anche al direttore del giornale, ritenuto responsabile del delitto di omesso controllo, ai sensi dell'art. 57 cod. pen., la riparazione pecuniaria di cui all' art. 12 della L. n. 47 del 1948 - che prevede il versamento di una somma, determinata in relazione alla gravità dell'offesa e alla diffusione dello stampato - in quanto a detta riparazione è tenuto, non solo l'autore dello scritto diffamatorio, ma chiunque abbia contribuito a cagionare l'evento tipico del reato, sia in concorso, sia per aver omesso di impedire l'evento".

Ciò posto, si ritiene in ogni caso, in considerazione della particolare forza aggressiva degli articoli, della reiterazione delle accuse in un breve lasso di tempo, della loro correlazione con il contesto sociale dal quale hanno tratto ispirazione, dell'evidenza e della collocazione tipografica ad essi assegnate, (tra i compiti del direttore vi è proprio quello di approvare l'impaginazione, il titolo degli articoli e la redazione grafica e letterale degli stessi), che vi sia stata da parte del direttore responsabile non tanto una mera negligenza e superficialità nel controllo, quanto piuttosto un consenso meditato alla pubblicazione e la consapevole adesione a quanto pubblicato.

In base alle superiori considerazioni, alle motivazioni delle sentenze penali che si condividono in toto, alla gravità delle affermazioni fatte, prive di qualsiasi riscontro, riportate in modo assolutamente perentorio e per nulla dubitativo, deve affermarsi la diffamatorietà degli articoli pubblicati il 15 aprile 2000 e 27 maggio 2000 a cui consegue la condanna del direttore del giornale e della società editrice, in solido anche con il giornalista già condannato in sede penale, al risarcimento del danno morale.

Deve quindi procedersi alla liquidazione equitativa che, sulla base dei noti parametri individuati dalla giurisprudenza, rappresentati dalla posizione di P., dalla gravità dei fatti (falsi) ad esso attribuiti, dal clamore della pubblicazione, dall'ambito di diffusione del quotidiano nella città di Roma ove viveva l'imprenditore, della lesione della sua figura professionale rispetto ai soci, si determina, all'attualità, in Euro 35.000 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

In considerazione della gravità dei fatti si ritiene sussistano le condizioni per accogliere la domanda di riparazione ex art. 12 L. n. 47 del 1948 e che, quindi, deve liquidarsi a tale titolo la somma di Euro 3.000.

Tale sanzione deve essere irrogata solo all'autore materiale del reato di diffamazione e al direttore in solido tra loro e non anche all'editore in quanto siffatta riparazione pecuniaria non ha natura di risarcimento del danno, ma di sanzione civile collegata alla responsabilità penale per diffamazione a mezzo stampa.

In applicazione del principio della soccombenza parte convenuta deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite come liquidate in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da R.D. n.q. di erede di P.A., così decide:

condanna G.P. e il Massaggero s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in solido con M.M., nei confronti dell'attrice, a titolo di risarcimento del danno morale, della somma di Euro 35.000 oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;

condanna i convenuti M.M. e G.P., in solido, al pagamento nei confronti dell'attrice, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47 del 1948, della somma di Euro 3.000

condanna i convenuti, in solido, al pagamento nei confronti dell'attrice, delle spese di lite che si liquidano in Euro 2.100 per diritti, Euro 3900 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Roma, il 26 novembre 2012 – Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2013

Trib. Ragusa, 6 giugno 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale civile di Ragusa in persona del giudice dott. Vincenzo Saito ha emesso la seguente

SENTENZA

nel proc. civ. n. 1882/2010 promosso in primo grado da:

S.A. n.T.R., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore S.S.

C.D. nt. C., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore S.S., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Iapichella per procura in atti

ATTORI

CONTRO

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in persona del legale rappresentante, con sede in Ragusa Piazza igea 1,

rappresentata e difesa dagli avv.ti Tommaso Berretta e Alberto improda per procura in atti

B.G. nt. M., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Dimartino per procura in atti

CONVENUTI

e nei confronti

Di

Zurich Insurance Public Limited Company in persona del legale rappresentante, con sede in Milano Via B. Crespi 23, rappresentata e difesa dagli avv.ti Santo Spagnolo del Foro di Catania e Enrico Tedeschi del Foro di Modica per procura in atti

CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: risarcimento del danno

Svolgimento del processo

Il 28.7.2010 i coniugi S.A. e C.D. in proprio e nella qualità in epigrafe notificavano all'A.S.P. di Ragusa e a B.G. la citazione che si trascrive:

La sig.ra C.D., nel mese di dicembre del 2008, stava per portare a termine la sua prima gravidanza, in particolare una gravidanza gemellare, senza aver accusato fino ad allora alcun particolare problema.

Il 21 dicembre 2008 la sig.ra C. accusa un malore, con dolori addominali, e si reca, per le necessarie cure, presso l'Ospedale M. Paternò Arezzo di Ragusa, dove viene ricoverata per accertamenti fino al 25.12.2008, giorno in cui viene dimessa.

La sig.ra C. viene ricoverata il 21.12.2008 presso il reparto di Ostetricia dell'Ospedale M. Paternò Arezzo di Ragusa con diagnosi di accettazione: "I gravidanza gemellare alla 36' settimana + 5 gg. algie pelviche e sacrali", come riportato sulla scheda di accettazione ospedaliera...e "I gravidanza gemellare alla 36" settimana + 5 D difetto di crescita" come riportato sul frontespizio della cartella clinica...

La paziente durante il suddetto ricovero viene monitorizzata mediante tracciati tococardiografici (CTG), nonché vengono eseguiti esami ematochimici.

La flussimetria portale centrale e periferica di entrambi i feti del 23.12.2008 risultava nella norma. Quindi la paziente veniva dimessa il 25.12.2008 con diagnosi "I gravidanza gemellare alla 36' settimana. Accertamenti diagnostici"...

La sera stessa del 25 dicembre 2008 la sig.ra C., tuttavia, accusava nuovamente dei dolori e perdite di sangue e, quindi, si recava nuovamente, all'Ospedale M. Paternò Arezzo, ove, visitata dal ginecologo di turno, dott. Giudice, veniva rassicurata sul normale andamento della gravidanza e veniva, quindi, inviata a ritornare a casa.

Inoltre giorno 30.12.2008 la sig.ra C. si recava presso l'Ospedale per fare visionare l'esito di alcune analisi prescritte all'atto della dimissione del 25 dicembre e, dopo controllo clinico, eseguito da parte del dottore B.G., primario del reparto, era rassicurata che tutto procedeva regolarmente.

Il 31.12.2008 la paziente si ripresentava presso l'O.M.P.A. di Ragusa, in reparto di ostetricia e ginecologia, con diagnosi di accettazione "rottura prematura delle membrane"... La sig.ra C. veniva sottoposta a cesareo intorno alle ore 21,30 dello stesso giorno e partoriva un 1° feto di sesso maschile nato morto e 2° neonato vivo e vitale di sesso maschile.

Il dott. G.D.V., su incarico del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dott.ssa M., eseguiva in data 1.1.2009 una ispezione esterna sul feto nato morto ed evidenziava "la cute del volto e del tronco appare intensamente cianotica. Sono presenti segni di macerazione cutanea con due vaste aree prive di epidermide l'una sul lato sinistro del torace e dell'addome e 1'altra sulla regione pettorale destra. Fenomeni macerativi con scollamento dell'epidermide si osservano anche a livello delle regioni ascellari e inguinali..."

Quindi, in data 3.1.2009, il P.M., dott.ssa M., incaricava il dott. V.C., medico legale, e il dott. A.C., ginecologo, di eseguire esame autoptico sul feto nato morto, al fine di verificare epoca e cause della morte del feto medesimo, nonché eventuali responsabilità del personale medico e infermieristico che ha avuto in cura la Sig.ra C. presso l'O.M.P.A. di Ragusa.

Eseguito l'esame autoptico, alla presenza dei CTP, prof. D.G., per i coniugi S.-C., e dott. C., per l'Azienda OMPA - Civile di Ragusa, i consulenti del P.M. redigevano relazione scritta dalla quale si legge: "... trattasi di cadavere di feto a termine di sesso maschile della lunghezza di cm. 43 circa, caratterizzato dalla presenza di ampie aree di macerazione presenti all'emitorace destro in regione - apicale basale e all'emitorace sinistro in regione medio-basale prevalentemente laterale che si prolunga al fianco destro della regione addominale fino all'ala iliaca. Si apprezza anche area di macerazione alla regione distale della gamba sinistra. Nella norma il funicolo ombelicale per la parte di pertinenza fetale. Al cranio è evidente un modesto accavallamento alla fontanella dei parietali sul frontale. Scollato il cuoio capelluto dopo taglio biparietale si conferma l'evidente sovrapposizione dei parietali sull'ala dell'occipitale e dei parietali sul frontale ... Le placente non sono tra loro distinte ed entrambe sono conservate in scarsa quantità di formalina diluita. L'esame macroscopico delle due placente fa apprezzare, icu aculi, la differenza tra i due organi: in una placenta il funicolo si inserisce normalmente, mentre nell'altra il funicolo si trova contenuto nella membrana di rivestimento dell'organo, sfiocandosi in più rami e configurando la cosiddetta inserzione velamentosa, in particolare il colorito ditale placenta con inserzione anomala del

funicolo è più scuro e meno vitale rispetto all'altra. L'esame dei particolari evidenzia la differente inserzione dei funicoli nel contesto del parenchima placentare ... " .

I consulenti del P.M. pervenivano alle seguenti conclusioni: " ... il feto di C.D. è morto in utero circa 36-48 ore prima della nascita ...il feto è morto per collasso cardiocircolatorio da asfissia metabolica in placenta con velamentosa del funicolo, concludendo per l'esclusione di responsabilità in capo al personale sanitario e infermieristico, in quanto la diagnosi prenatale di inserzione velamentosa del funicolo viene posta molto difficilmente prima del parto e nei casi in cui viene posta solo grazie ad alcune particolari circostanze Si tratta, in ultima analisi di un'evenienza in generale non diagnosticabile né prevenibile "...

In esito a detta sommaria ricostruzione dei fatti, la quale non ha tenuto in alcun conto delle risultanze, seppur scarse e incomplete, delle cartelle cliniche, nonché delle oggettive condizioni del feto nato morto, come si viene appreso a specificare, si è avuta la richiesta di archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti di soggetti ancora da identificare, come risulta dalla richiesta di archiviazione...accolta dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa - usando le sue testuali parole -" in relazione all'attuale orientamento della Suprema Corte sul nesso eziologico in sede penale (si sottolinea penale)... ", come si evince dal decreto di archiviazione dell'11.9.2009...

Purtroppo le negligenze e inadempienze riscontrate nell'assistenza sanitaria in occasione dei ricoveri della sig.ra C. nel periodo natalizio del 2008 sono state diverse, da subito evidenziate nell'esposto presentato dal sig. S. ai Carabinieri di Ragusa l'1.1.2009, tutte caratterizzate da un'assoluta trascuratezza e superficialità, tanto che i malori e le reiterate richieste di cura e assistenza sono stati del tutto trascurate, con assoluta negligenza e superficialità, tanto da portare alla morte di uno dei due nascituri, morte che si sarebbe potuta evitare.

In tal senso è assolutamente illuminante la relazione medico legale a firma del prof. D.G. che si produce..., con la quale sono state messe in evidenza tutte le lacune e inesattezze proprie delle risultanze dell'accertamento autoptico, nonché le palesi ed evidenti inadempienze nell'assistenza sanitaria fornita alla sig.ra C.D. in occasione del ricovero dal 21 al 25. 12.2008, nonché in occasione del controllo del 30.12.2008.

Un dato assolutamente importante è quello per il quale il CTP immediatamente afferma, con dovizie di particolari e con autorevole conforto scientifico, che l'epoca della morte del feto si può retrodatare a 6-8 giorni prima dell'esecuzione del parto cesareo e ciò, ovviamente, sulla base di quanto evidenziato dagli stessi consulenti del P.M. che, tuttavia, sono poi pervenuti a conclusioni difformi.

Affermano i consulenti del P.M. nella loro relazione... al cranio è evidente un modesto accavallamento alla fontane/la dei parietali sul frontale. Scollato il cuoio capelluto dopo taglio biparietale si conferma l'evidente sovrapposizione dei parietali sull'ala occipitale e dei parietali sul frontale."

Ovvero il CTP mette in evidenza che già i consulenti del P.M. avevano da subito rilevato che nel feto era stato possibile apprezzare una "evidente sovrapposizione dei parietali sull'ala occipitale e dei parietali sul frontale " ovvero la motilità delle ossa del cranio, circostanza questa che è possibile apprezzare dall'ottavo giorno dalla morte..., insieme ad altre manifestazioni esteriori riscontrate nel feto in esame.

In tal senso la datazione della morte del feto posta a circa 36-48 ore prima della nascita è assolutamente discordante con il dato sopra evidenziato (motilità delle ossa), oltre che in contrasto con i pochi dati certi risultanti dalle cartelle cliniche del ricovero della sig.ra C..

Infatti le ecografie del 22.12.2008 e la flussimetria del 23.12.2008 confermano che in quei giorni i feti fossero vivi, mentre poi, del tutto inspiegabilmente, nei tracciati del 23.12.2008 e del 24.12.2008, di circa 30 minuti, non sono più differenziati 1° feto e 2° feto, non consentendo, in tal modo, di comprendere se tutti e due i feti fossero vivi e con parametri cardiovascolari ottimali, atteso che la durata minima di 30 minuti dei tracciati è solo sufficiente ad escludere uno stato di sofferenza di uno solo dei due feti.

Appare sicuramente strano e, comunque, superficiale, il comportamento dei sanitari che in un parto gemellare alla 36' settimana con diagnosi di algie pelviche e sacrali non hanno eseguito tracciati tococardiografici a uno dei due feti nei giorni della vigilia di Natale e, addirittura, hanno dimesso la paziente senza prima avere accertato le buone condizioni dei parametri cardiocircolatori di ciascun feto.

Perché questo è ciò che risulta dalle cartelle cliniche, le quali sono palesemente lacunose, incomplete, di non facile lettura.

Infatti la cartella clinica in esame è assolutamente anomala, in quanto presenta due diagnosi ovvero " I gravidanza gemellare alla 36' settimana + 5 D Difetto di crescita" sul frontespizio della cartella clinica, e " I gravidanza gemellare alla 36' settimana + gg. algie pelviche e sacrali" sulla scheda di accettazione ospedaliera.

Quindi i tracciati tococardiografici del 23.12.2008 e del 24.12.208 riportano il tracciato di uno solo dei due feti senza indicazione di appartenenza a quale dei due. Tale somma disattenzione è assolutamente grave perché una sofferenza fetale accertata tococardiograficamente avrebbe potuto anticipare l'esecuzione del cesareo.

Adirittura il giorno della dimissione (25.12.2008) vi è assoluta mancanza di tracciati, condotta questa particolarmente grave, sintomo di una profonda superficialità e disattenzione dimostrata da parte di tutta la struttura sanitaria e dei medici che hanno avuto in cura la paziente, primo fra tutti il primario, il quale nel suo specifico compito di controllo e direzione del reparto nulla ha fatto per sopperire alle lacune e disattenzioni sopra riscontrate, che hanno portato alla morte uno dei due feti, ancora vivi e vitali fino al 23.12.2008, come risulta dai tracciali tococardiografici.

Del resto anche il dott. B., come dallo stesso dichiarato in sede di sommarie informazioni rese davanti ai Carabinieri di Ragusa l'1.12.009..., nulla di anomalo ha saputo accertare lo stesso 30.12.2008, allorché, come lo stesso afferma, " Mi sono limitato ad una esplorazione vaginale per valutare modificazioni del collo dell'utero. Ho subito dopo, comandato l'ostetrica di turno, sig.ra F.G., di eseguire ascoltazione dei battiti cardiaco fetali ", omettendo di eseguire ogni controllo sullo stato di salute dei feti, né si è curato di verificare l'esito dello stato fetale, né, tanto meno è stato allarmato dalle palesi e gravi lacune della cartella clinica sopra evidenziate - se mai l'ha letta -, tanto da rimandare a casa la paziente, la quale, purtroppo, aveva, già in grembo un feto morto.

Alla luce di quanto sopra si ha ragione di dissentire in maniera piuttosto decisa e fondata dalle generiche e, piuttosto, approssimative conclusioni rassegnate dai consulenti del P.M. sulle cause della morte del feto, ricondotta, sempre secondo i consulenti del P.M., ad asfissia metabolica in placenta con inserzione velamentosa del funicolo, causa che viene definita dal prof. G. come "scarsamente probabile".

Senza volere entrare nei dettagli tecnico-scientifici, per i quali ci si riporta all'allegata relazione medico di parte a firma del prof. G., tuttavia si vuole semplicemente evidenziare - come afferma il CTP - che " non appare possibile ipotizzare una causa di morte improvvisa da rottura (emorragia) o da ipossia per compressione dei vasi del funicolo in corrispondenza dell'inserzione velamentosa prima dell'impegno del feto nel canale del parto ", in quanto non si è avuto alcun impegno del feto nel canale del parto, atteso che lo stesso è nato per taglio cesareo.

Infine anche con riferimento alla valutazione della funzionalità della placenta non vi sono elementi univoci, in quanto anche la placenta del neonato vivo e vitale presentava già delle note di regressione (invecchiamento), come affermato dai consulenti del P.M., mentre non vi è alcuna annotazione circa la morfologia del feto nato morto...

Quindi alla luce di quanto sopra è evidente che le gravi negligenze e inadempienze registrate durante i ricoveri della sig.ra C.D. nel reparto di ostetricia dell'O.M.P.A. di Ragusa, come sopra specificati, hanno costituito la causa primaria della morte del feto dell'attrice, morte che sarebbe stata evitata da un adeguato e continuato controllo sullo stato di salute di entrambi i feti e da un'anticipazione del cesareo, perfettamente possibile e compatibile con l'epoca della gravidanza, già giunta quasi al termine al momento del ricovero (36' settimana - 5 gg).

Da quanto sopra ne discende la palese responsabilità contrattuale della struttura Ospedaliera M. Paternò Arezzo di Ragusa e del primario del reparto di Ostetricia e ginecologia ove la sig.ra C. è stata ricoverata, in solido tra loro, in quanto, per giurisprudenza costante, l'accettazione del paziente in ospedale ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto, così come l'obbligazione del medico dipendente della struttura sanitaria nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul " contatto sociale " ha natura contrattuale, con conseguente applicazione delle ordinarie regole sull'inadempimento previste dall'art. 1218 c.c. (cfr. Cass., Sez. Unite, n. 577 del 11.01.2008).

Da quanto sopra ne discende il diritto al risarcimento del danno patito dai genitori, in proprio e nella spiegata qualità, in seguito alla morte di uno dei due figli.

In tal senso non vi è dubbio alcuno che gli odierni attori hanno subito un rilevante danno, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.

Per quel che attiene il danno di natura patrimoniale è indubbio che i genitori avrebbero avuto, in futuro, la necessità di avvalersi della contribuzione economica del figlio, nato morto, il quale sarebbe stato in grado di farvi fronte.

A tal proposito si deve evidenziare che il sig. S. è un operaio, il quale lavora presso cantieri edili, senza garanzia alcuna di stabilità occupazionale..., mentre la sig.ra C. è disoccupata..., ragione per cui è sicuramente certo o, quanto meno, assai probabile, che avrebbero avuto la necessità di poter godere del sostegno economico del figlio che avrebbe potuto apportare il favore della famiglia il suo contributo economico.

Per quel che attiene il danno non patrimoniale si può senz'altro affermare che la sofferenza dei genitori per la perdita del figlio non può essere messa in discussione, senza poi dire per la sofferenza massima vissuta in prima persona dalla madre. Infatti è innegabile che la madre avverte fisicamente la presenza e l'evolversi della V. del bimbo nel suo grembo, determinandosi quella particolare relazione fisica che viene ad instaurarsi ancor prima della nascita.

Ciò vale, altresì, per il fratellino gemello, il quale, comincia la sua V. nel grembo materno, condividendo da subito la sua V. insieme al fratello, con il quale si instaura un legame talmente intimo, da restare indissolubile per tutta la V.

È nella natura delle cose stesse che il fratellino sopravvissuto ha perso, con la morte del fratello gemello, quel grandissimo sostegno, appoggio, e conforto del quale, non potrà non sentire la mancanza, essendo un fratello gemello parte della persona medesima, anche per la profonda intimità vissuta nel grembo materno, nella delicatissima fase della formazione embrionale.

Nessuno potrà, negare la sofferenza del fratello gemello sopravvissuto, il quale prima inconsapevolmente e poi, da grande, con la razionalità, si porterà per tutta la V. questo peso.

Quindi palese il danno morale soggettivo.

A ciò va aggiunto un'ulteriore voce di danno non patrimoniale connessa alla lesione del rapporto parentale con il figlio nascituro.

In tal senso è chiaro che l'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di prossimo congiunto non è tanto quello della mera conservazione del rapporto di Parentela con la persona deceduta, quanto quello all'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà che con detto soggetto si sarebbero venuti ad instaurare nell'ambito della famiglia, ovvero alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

E ciò, naturalmente, vale in misura più significativa per il piccolo S., il quale patisce ancor di più la lesione del rapporto parentale con il proprio fratello gemello, con il quale si era già instaurata una relazione che avrebbe avuto la sua naturale estrinsecazione con la V., nell'ambito della famiglia prima e, quindi, nella scuola, nel lavoro, negli affetti, nella società e la cui morte ha sicuramente leso quell'innegabile e inestimabile patrimonio costituito dalla presenza di un fratello, per di più gemello.

Ciò detto, la quantificazione del danno complessivo patito dagli attori, in proprio e nella qualità, si può quantificare in complessivi Euro 500.000, di cui Euro 100.000 quale danno patrimoniale, in considerazione dell'apporto che il figlio avrebbe potuto apportare alla famiglia per molti anni, anche dopo l'eventuale distacco dal nucleo familiare, anche in considerazione dei non certi proventi dei genitori, Euro 300.000 quale danno morale per i genitori, nonché Euro 100.000 per il danno morale patito dal fratello gemello.

In tal senso sono stati diffidati gli odierni convenuti a mezzo lettera racc. a.r. del 10.2.2010 del sottoscritto procuratore..., rimasta priva di riscontro.

Tanto premesso...

PIACCIA ALL'ON. LE TRIBUNALE DI RAGUSA

respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento della presente domanda, dire, ritenere e dichiarare l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del Suo legale rappresentante pro tempore...nonché il dott. B.G., responsabili della morte del feto della sig.ra C.D. nato morto il 31.12.2008...per le ragioni di cui in narrativa e ...condannarli, in solido fra loro, al pagamento in favore degli attori, in proprio e nella spiegata qualità, di tutti i danni patiti e patienti, nessuno escluso, comunque connessi e consequenziali alla morte del feto, danni che stimasi equo quantificare in complessivi Euro 500.000, o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia in esito alla espletanda istruttoria, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria al soddisfo.

...

I convenuti si costituivano e resistevano.

L'Ente contestava fermamente - oltre il *quantum* - l'*an debeatur* deducendo testualmente:

...

Non risulta alcun atto o comportamento colposo o poco diligente da parte dei sanitari che hanno avuto in cura la sig.ra C.D. e specificamente si rileva:

1) in primo luogo giova sottolineare come l'operato dei medici dell'Azienda Sanitaria concludente risulti esente da qualsivoglia profilo di colpa, negligenza e/o imperizia. Come accertato peraltro dai consulenti nominali dal P.M. è stata esclusa qualsiasi responsabilità del personale sanitario e infermieristico dell'Ospedale M. Paternò Arezzo e difatti sulla base di tali conclusioni veniva richiesta la archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti del personale medico da identificare.

2) In particolare, i consulenti del P.M. dott. V.C. e dott. A.C. evidenziavano nella propria relazione medico-legale che "il feto è morto per collasso cardiocircolatorio da asfissia metabolica in placenta con inserzione velamentosa del funicolo" e che "la diagnosi prenatale di inserzione velamentosa del funicolo viene posta molto difficilmente prima del parto nei casi in cui viene posta solo grazie ad alcune particolari circostanze". I consulenti del P.M. hanno infine evidenziato che tale evenienza deve ritenersi in generale "non diagnosticabile né prevenibile"...

3) Pertanto, alla luce delle conclusioni formulate dai consulenti del P.M., quanto lamentato dagli attori nel presente giudizio deve ragionevolmente ritenersi del tutto privo di fondamento scientifico.

4) A riprova di quanto sopra si rileva altresì che - contrariamente a quanto sostenuto apoditticamente da parte attrice nell'atto di citazione - la sig.ra C. è stata continuamente e prontamente assistita dal personale ostetrico e ginecologico durante la intera fase del parto e in ogni caso per tutta la durata del suo ricovero.

5) In particolare, i sanitari e le ostetriche che hanno avuto in cura la paziente e monitorato le condizioni di salute dei feti durante il ricovero dal 21 al 25 dicembre 2008 hanno applicato diligentemente le linee guida suggerite dal Ministero della Salute.

6) Al riguardo, è doveroso evidenziare come non esistano evidenze scientifiche che dimostrino l'efficacia della cardiocografia nella prevenzione della sofferenza fetale, né nelle gravidanze singole né tantomeno nelle gravidanze gemellari (cfr. doc. 1: linee guida sul monitoraggio fetale).

7) Parte attrice afferma che la ricostruzione dei fatti per come fatta dai consulenti del P.M. sarebbe "scarna e incompleta" e che pertanto non appariva ben fondata la richiesta di archiviazione del procedimento penale. Ciò, afferma parte avversa in quanto - a suo dire - "le negligenze e le inadempienze riscontrate nell'assistenza sanitaria nel periodo natalizio del 2008 sono state diverse..." si parla di "trascuratezza e specialità", ma senza mai individuare e qualificare elementi di negligenza e imperizia riconducibili all'operato dei medici.

8) In buona sostanza, parte attrice lamenta delle presunte e inesistenti responsabilità della struttura sanitaria nella quale la sig.ra C. è stata ricoverata dal 21 al 25 dicembre 2008, omettendo tuttavia di fornire adeguata prova del presunto inadempimento colposo da parte dei sanitari che la ebbero in cura, i quali eseguirono con la massima perizia e diligenza tutte le prestazioni sanitarie richieste dal caso, senza poter in alcun modo prevenire ed evitare i tristi esiti lamentati dagli odierni attori.

9) Alla luce delle suesposte considerazioni, possiamo ragionevolmente affermare che il decesso del feto che la sig.ra C. portava in grembo non può in alcun modo essere ricondotto ad un presunto e non provato inadempimento colposo da parte dei sanitari in servizio presso l'Ente convenuto, rappresentando semmai il frutto di circostanze non prevenibili né evitabili.

10) Sostiene al riguardo la giurisprudenza che nei rapporti obbligatori, pur avendo il debitore l'onere di provare l'impossibilità della prestazione, tale onere graverà su di lui solo dopo che il creditore abbia provato che la prestazione dovutagli non è stata eseguita o non è stata eseguita esattamente.

11) La giurisprudenza, dunque, in applicazione dell'art. 2697 c.c., ha affermato il principio in base al quale non si può utilizzare la regola di cui all'art. 1218 c.c. per stabilire se il debitore sia o meno inadempiente, perché tale norma disciplina solo i casi in cui è già certo l'inadempimento.

12) Non solo. Anche ove controparte riuscisse a fornire adeguata prova del presunto inadempimento colposo del personale sanitario, non potrebbe comunque prescindere dal contenuto dell'art. 1218 c.c., che prevede un'esimente in favore del debitore il quale provi che l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

13) A maggiore sostegno di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha affermato che "la prevedibilità in astratto di un determinato fatto possibile, se non è stata espressamente considerata come estremamente probabile, al momento della stipulazione del contratto, non fa venir meno, se il suo verificarsi determini l'impossibilità della prestazione o la non esatta possibilità di prestazione, l'esimente, correlativa per il debitore, prevista dall'art. 1218, seconda parte, c.c." (Cass. 21 luglio 1983, n. 5035, rv. 429901).

14) Ebbene, da tutto quanto sopra esposto, può ragionevolmente desumersi che i sanitari convenuti nel presente giudizio adempiono con scrupolo e perizia a tutte le obbligazioni rientranti nella sfera di controllo della propria competenza e diligenza professionale, senza per nulla potere prevenire ed evitare quanto lamentato dagli odierni attori.

15) Vale la pena di segnalare al riguardo che, come noto, la prestazione del medico configura un'obbligazione di mezzo e non di risultato. Si veda la consolidata giurisprudenza in merito: "Le obbligazioni inerenti l'esercizio di una attività professionale sono, di regola, obbligatorie di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato considerato, ma non al suo conseguimento" (Cass., 26 febbraio 2002, n. 2836; ma anche Cass. 18 giugno 1975, n. 2439; Cass. 18 marzo 1978, n. 1845; Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141).

16) La giurisprudenza è chiara al riguardo: "In tema di obbligazioni relative all'esercizio di un'attività professionale l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere desunto ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale ed, in particolare, dei doveri di diligenza..." (Cass. Sez. III, 13 gennaio 2005, n. 583).

17) Sul piano della responsabilità, ciò comporta che, intanto il medico è imputabile quale responsabile di un danno, solo in quanto non abbia attuato tutte le conoscenze dello stato dell'arte e tutta la diligenza e perizia legittimamente richieste data la fattispecie. L'esatto adempimento, pertanto, coincide con la diligenza con cui la prestazione viene eseguita e non anche con il risultato ottenuto, "Invero, mentre nel rapporto obbligatorio, la diligenza costituisce un criterio generale di valutazione dell'esecuzione della prestazione e indica in astratto la misura dell'attenzione e del/a cura che il debitore deve adoperare per eseguire la prestazione esattamente nel modo stabilito, nel contratto d'opera intellettuale, la diligenza viene in considerazione come misura dell'esattezza dell'adempimento contrattuale" (D. GIACOBBE, 1995, 118).

18) Non solo. Certamente non possiamo ritenere accettabili le conclusioni del pentito di parte prof. G., del quale conosciamo bene il valore professionale. Tuttavia, è proprio in ragione della sua veste di consulente della parte che non possiamo condividere l'analisi del caso in esame, svolta secondo una visione necessariamente parziale della vicenda e comunque senza quella garanzia che deve essere concessa a tutte le parti che avranno diritto anche ad un contraddittorio.

19) In ogni caso, è certo che una consulenza di parte non potrà mai essere tenuta in considerazione come elemento di prova di un accertamento che deve semmai essere svolto con le necessarie garanzie e sempre in contraddittorio con tutte le parti nel processo. Va peraltro ricordato che è stato espletato un accertamento peritale da parte del P.M. in sede di procedimento penale, che ha escluso ogni coinvolgimento dei medici e delle ostetriche dell'Ospedale.

20) Quanto affermato nell'atto di citazione a pag. 5, ultimo capoverso appare del tutto destituito di fondamento giuridico e soprattutto scientifico, come pure appare del tutto infondato censurare il comportamento dei sanitari che "non hanno eseguito traccati tococardiografici a uno dei due feti nei giorni della vigilia di Natale e, addirittura, hanno dimesso la paziente senza avere accertato le buone condizioni dei parametri cardiocircolatori di ciascun feto..." Si veda al riguardo il contenuto delle linee guida sul monitoraggio fetale, che si allegano sub doc. 1.

21) Infatti, come già in precedenza evidenziato, non esistono evidenze scientifiche che dimostrano l'efficacia della cardiocografia nella prevenzione della sofferenza fetale né nelle gravidanze singole né tantomeno, nelle gravidanze gemellari.

22) Non può essere neppure accettata la censura che controparte muove alla datazione della morte del feto, che il consulente del P.M. fissa a circa 36/48 ore prima della nascita (e quindi del parto cesareo), mentre dal consulente di parte degli attori tale decesso viene retrodatato a 6/8 giorni prima della esecuzione del cesareo. Di certo gli assunti di controparte non convincono.

23) In buona sostanza, parte attrice asserisce che debba ritenersi sussistere una responsabilità professionale in capo ai sanitari dell'Ospedale M. Paternò Arezzo di Ragusa, senza supportare tale assunto con adeguati elementi di prova.

...

IN ORDINE AL QUANTUM...

Il B. osservava testualmente:

La domanda avanzata con l'atto di citazione avverso è inammissibile, improcedibile e in ogni caso assolutamente infondata, sia in fatto che in diritto, oltreché carente della benché minima prova e, dunque, va rigettata per i motivi di seguito indicati.

In punto di fatto, nessuna responsabilità di alcun tipo può essere imputata all'odierno convenuto, né quale medico che ha eseguito la visita del 30.12.2008, né quale primario del reparto di ostetricia dell'O.M.P.A. di Ragusa, essendo stata prestata alla sig.ra C.D., durante i ricoveri, tutta la necessaria e adeguata assistenza sanitaria con la massima diligenza, prudenza e perizia, così come accertato dai Consulenti Tecnici del P.M., dott. V.C. e dott. A. C., nella perizia tecnica che qui si richiama integralmente e sulla base della quale è stata disposta dal G.I.P. di Ragusa, Dott. V. Saito, l'archiviazione del procedimento penale aperto nei confronti del personale medico ancora da identificare, con *decreto dell'11.09.09*.

Secondo tale perizia, prodotta nel fascicolo degli attori, il feto della sig.ra C.D. è morto per "collasso cardiocircolatorio da asfissia metabolica in placenta con inserzione velamentosa del funicolo" e la diagnosi di inserzione velamentosa viene posta difficilmente prima dell'espulsione della placenta, ragion per cui si tratta di un'evenienza in generale non diagnosticabile, né prevenibile.

Pertanto, così come correttamente osservato dai periti incaricati dal P.M., nonché dallo stesso suddetto sig.G.I.P., che ha disposto l'archiviazione del procedimento con *decreto dell'11.09.09*, nessuna responsabilità può essere imputata all'odierno istante, nonché a tutto il personale sanitario e infermieristico che ha avuto in cura la sig.ra C.D., la quale è stata continuativamente e prontamente assistita dal predetto personale con la massima diligenza, prudenza e perizia, durante tutta la fase del parto e in occasione di ogni ricovero, come risulta dettagliatamente ed esaustivamente dalla cartella clinica redatta dal personale medico secondo i criteri di legge.

Al riguardo occorre precisare che la ginecologa di fiducia della sig.ra C.D. era la dott.ssa P.C. di Comiso, la quale seguì l'attrice per l'intera gravidanza e fino ai ricoveri presso l'O.M.P.A. di Ragusa, come risulta dalle dichiarazioni rese ai Carabinieri in data 1. 1.09 dal marito dell'attrice, prodotte nel proprio fascicolo di parte.

Tuttavia, in data 21.12.2008, quando l'attrice C.D. accusò i primi dolori addominali, la dott.ssa P. si trovava fuori sede in vacanza per la "settimana bianca", per cui consigliò alla sua paziente di ricoverarsi presso l'O.M.P.A. di Ragusa.

Né in occasione di tale ricovero, né nella successiva occasione del 25.12.2008, la sig.ra C.D. fu mai visitata dall'odierno convenuto, come confermano anche gli attori.

Il dott. B.G., infatti, ebbe a visitare la sig.ra C.D. solo ed esclusivamente in data 30.12.2008, quando la stessa si recò di sua sponte presso l'O.M.P.A. di Ragusa, non perché accusasse qualche dolore, ma semplicemente perché in tal senso consigliata dalla sua ginecologa di fiducia, al fine di far esaminare i risultati di alcune analisi.

In tale occasione, nonostante l'odierno istante fosse impegnato in sala operatoria e nonostante non fosse stato disposto alcun ricovero della sig.ra C. e non sussistesse alcuna particolare urgenza e/o necessità di visita, il dott. B. si limitava ad effettuare una esplorazione vaginale per valutare le modificazioni del collo dell'utero, incaricando, poi, l'ostetrica di turno, sig.ra F.G., di eseguire l'ascoltazione dei battiti cardiaco fetali, come confermato anche dagli attori.

L'ostetrica sig.ra F.G. in tale occasione ebbe modo di ascoltare distintamente la sussistenza di due battiti fetali, come verrà comprovato in corso di causa, tanto è vero che l'attrice poté fare ritorno tranquillamente a casa, non lamentando del resto alcun dolore e/o altro malessere.

A fronte di ciò, appare evidente che alla data del 30.12.2008 i due feti erano entrambi ancora vivi, per cui l'epoca della morte di uno degli stessi non può essere avvenuta 6-8 gg. prima dell'esecuzione del parto cesareo, come sostengono gli attori, tanto più che le ecografie del 22.12.2008 e la flussimetria del 23.12.2008 confermano che entrambi i feti erano vivi.

I successivi traccati del 23 e del 24.12.2008 sono stati correttamente eseguiti su entrambi i feti e non hanno evidenziato alcuna anomalia, tanto è vero che nel successivo controllo del 30.12.2008 è stato possibile ascoltare il battito fetale di entrambi i feti da parte dell'ostetrica F.G..

I sanitari e le ostetriche che hanno avuto in cura l'attrice e monitorato le condizioni di salute dei due feti durante il ricovero dal 21 al 25 dicembre hanno applicato diligentemente le linee guida suggerite dal Ministero della Salute sul monitoraggio fetale, le quali affermano, tra l'altro, che non esistono evidenze scientifiche che dimostrino l'efficacia della cardiocografia nella prevenzione della sofferenza fetale, né nelle gravidanze singole, né, tanto meno, in quelle gemellari.

Pertanto, assolutamente infondato e irrilevante è quanto sostenuto dagli attori in ordine alla mancata esecuzione di traccati tococardiografici a uno dei due. feti nei giorni della Vigilia di Natale, secondo quanto risulta dalle predette linee guida suggerite dal Ministero della Salute.

Del resto gli attori non hanno minimamente allegato, né, tanto meno, provato, come era loro preciso onere, quali siano stati specificamente gli elementi di negligenza e imperizia riconducibili all'operato dei medici e del personale sanitario in generale, mentre risulta inconfutabilmente accertato che il decesso del feto è avvenuto per circostanze imprevedibili e inevitabili. (cfr. perizia medici incaricati dal P.M.).

Invero, spetta prima agli attori comprovare che la prestazione dovutagli non è stata eseguita o non è stata eseguita esattamente, atteso che a disciplina di cui *all'art. 1218 c.c.* trova applicazione solo ai casi in cui è certo l'inadempimento.

In ogni caso, anche qualora gli attori fornissero la prova di tale inadempimento, lo stesso non sarebbe comunque imputabile al personale sanitario convenuto in forza della seconda parte *dell'art. 1218 c.c.*, essendo stato determinato da causa allo stesso non imputabile, come comprovato dalla perizia redatta dai medici incaricati dal P.M. prodotta nel fascicolo di parte attrice.

Invero, la morte del feto, per come accertato dai consulenti tecnici del P.M. non era né diagnosticabile, né prevedibile, per cui nessuna responsabilità è imputabile al personale sanitario, il quale ha adempiuto alle proprie obbligazioni con la massima perizia e diligenza, senza che potesse in alcun modo essere evitata la morte del feto.

Del resto, l'obbligazione del medico è un'obbligazione di mezzi e non di risultato, ragion per cui l'esatto adempimento coincide con la diligenza con cui la prestazione viene eseguita e non anche con il risultato ottenuto.

Né la responsabilità dei sanitari può essere ricavata dalla CT di parte attrice redatta dal prof. G., da considerarsi assolutamente inattendibile e priva di alcun pregio probatorio, non essendosi formata nel contraddittorio tra le parti e all'interno del presente procedimento.

Ciò a maggior ragione se si considera che la stessa perizia di parte è stata categoricamente smentita dalle risultanze della perizia redatta dai consulenti tecnici incaricati dal P.M., nell'ambito del predetto procedimento penale, svoltosi nel contraddittorio tra le parti e conclusosi con il decreto di archiviazione dell'1.09.09.

In particolare assolutamente inattendibile è la perizia del dott. G. in ordine all'epoca della morte, atteso che lo stesso la ricostruisce soltanto sulla base dell'esame della documentazione fotografica allegata alla relazione autoptica del P.M. e dell'esame ispettivo del dott. V. dell'1.1.2009, presumendo che la manifestazione della mobilità delle ossa del cranio non avvenne in un feto morto in utero vadano datate da otto giorni circa dalla morte.

Tuttavia, gli stessi consulenti tecnici incaricati dal P.M., dott. V.C. e dott. A.C., nella perizia depositata dagli stessi attori, propendono per una data di morte endouterina prossima alle 36-48 ore precedenti la nascita, basandosi sullo stadio di avanzamento delle macerazioni del feto.

Va, tuttavia, considerato che la perizia tecnica è stata redatta in data 3.1.09 e quindi dopo quasi tre giorni dalla morte del feto avvenuta il 31.12.08, ragion per cui sicuramente le macerazioni erano già in fase di ulteriore avanzamento e deve ritenersi che la morte del feto sia avvenuta al momento della rottura delle membrane da parte della sig.ra C., avvenuta al domicilio della stessa alle ore 13:00 del 31.12.2008, così come avviene in tutti i casi morte del feto per inserzione velamentosa del funicolo.

In ogni caso, anche per quanto riguarda sia l'epoca che la causa della morte, nessuna prova è stata adeguatamente fornita dagli attori al fine di poter comprovare una qualsivoglia responsabilità dei sanitari, essendo assolutamente inutilizzabile, inattendibile e infondata la perizia redatta dal prof. G.

Per mero scrupolo difensivo, pur essendo palese l'esclusione di qualsiasi responsabilità in capo all'odierno istante e a tutto il personale sanitario, si rileva comunque che anche in punto di quantum.

In ogni caso, nella remota ipotesi in cui dovessero risultare profili di responsabilità in capo all'odierno convenuto, va rilevato che lo stesso risulta assicurato, quale dipendente dell'A.S.P., già Azienda Ospedaliera Civile Maria Paternò Arezzo di Ragusa, con la Zurich Insurance Company s.a., in forza della polizza n. Z055159 del 27.6.2007, integrata dall'appendice n. 1 del 27.8.2007, che si allega in copia...unitamente alla ricevuta di pagamento premio del 18.7.2008 relativa alla copertura assicurativa anche per l'odierno istante, della responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per colpa grave.

Il convenuto concludeva coerentemente, previa chiamata in garanzia della Società assicurativa in epigrafe, che era autorizzata.

Quest'ultima si costituiva e resisteva:

a) l'art. 17 della polizza sottoscritta dall'A.S.P. di Ragusa contemplava la clausola *claim's made*, secondo cui la data del sinistro coincide con quella della denuncia del terzo nei confronti dell'assicurato: qui, il 10.2.2010; in particolare la garanzia sussisteva per le richieste di risarcimento inoltrate all'Azienda nel periodo di efficacia dell'assicurazione " ancorché riferitesi a fatti verificatisi nei quattro anni antecedenti la data di effetto della presente polizza ";

b) poiché l'assicurazione decorreva dal 27.6.2003, ed era scaduta il 10.11.2009, era evidente l'insussistenza della garanzia giusta la data sub a);

c) in sub.ne, la comparsa era vincolata nel limite del massimale;

d) nel merito, la domanda attorea era infondata secondo l'esito delle indagini penali e le difese svolte dai convenuti;

e) eccessivo e incongruo era il *quantum debeatur* (si rinvia alla comparsa).

La Società concludeva coerentemente.

Ammissa e espletata c.t.u., precisate le conclusioni, all'udienza del 22.2.2013 la causa era posta in deliberazione con i termini di legge per comparse e memorie.

Motivi della decisione

La domanda è fondata.

La complessità della vicenda impone la seguente suddivisione dell'indagine:

pr.1

Per la corretta analisi e valutazione degli elementi della controversia è indispensabile premettere quanto segue.

La responsabilità della struttura sanitaria (pubblica o privata) nei confronti del paziente ha natura contrattuale, atteso che il relativo rapporto integra il contratto di prestazione d'opera atipico cd. di ospedalità, e la prestazione è complessa poiché non si esaurisce nelle cure mediche (generaliste e specialistiche), ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature necessarie (Cass. 8.10.2008 n. 24791, La nuova giur. civ. comm., 2009, 540), nonché di quelle *latu sensu* alberghiere (Cass. 13.4.2007 n. 8826, Resp. civ. e prev., 2007, 1827).

È così superato l'orientamento - per lungo tempo seguito - sull'applicazione analogica delle norme sulla prestazione d'opera intellettuale relative al rapporto medico-paziente, con il conseguente e riduttivo appiattimento della responsabilità della struttura sanitaria su quella del medico (derivando la prima dall'accertamento del comportamento colposo del medico operante all'interno della struttura).

Per effetto di questa autonomia e quindi di obbligazioni direttamente riferibili all'ente vigono le regole ordinarie degli artt. 1218 e segg. c.c.

Quanto al medico ospedaliero, la relativa obbligazione o è diretta nei confronti del paziente secondo la teoria del contatto sociale, di natura conseguentemente contrattuale, oppure è mediata *dall'art. 1228 c.c.*, e in questa seconda ipotesi risale alla struttura da cui lo stesso dipende (senza che necessiti un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato: Cass. 8826/2007 cit.).

Ugualmente, nell'ambito del rapporto struttura sanitaria privata-paziente è irrilevante stabilire la responsabilità del medico cd. esterno oppure dei medici dipendenti della stessa in virtù dell'art. 1228 cit. (Cass. 9.11.2006 n. 23918, *de jure*. giuffrè.it: in motivazione).

In particolare, si è stabilito - e ineccepibilmente - che "...in tema di responsabilità professionale del medico che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è a carico del danneggiato solo la prova del contratto (o del "contatto") e la prova dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. 11.11.2005 n. 22894; sent. n. 12362 del 24.5.2006; sent. 9.11.2006 n. 23918; sent. 28.5.2004 n. 10297).

L'insuccesso o il parziale successo dell'intervento, nei casi in cui non si tratta di intervento con alte possibilità di esito favorevole, implica di per sé la prova del predetto rapporto di causalità ...Se è vero, infatti, che l'obbligazione assunta dal professionista e dalla struttura ospedaliera è di mezzi e non di risultato e che il mancato o incompleto raggiungimento del risultato non può, di per sé, implicare, dunque, inadempimento (o inesatto inadempimento), è anche vero che il totale insuccesso di un intervento di routine e dagli esiti normalmente favorevoli, come il parziale insuccesso che si registra nei casi in cui dall'intervento sia derivata una menomazione più gravosa di quella che era lecito attendersi da una corretta terapia della lesione o della malattia, si presenta come possibile e altamente probabile conseguenza dell'inesatto adempimento della prestazione (o di colpevole omissione dell'attività sanitaria dovuta) e, alla stregua dei criteri di accertamento del nesso di causalità nel settore della responsabilità civile, giustifica, così, la prova della relazione causale.

Del resto, nell'ottica che governa il rapporto contrattuale, e nella quale dichiara di volersi porre la Corte territoriale nella sentenza impugnata, la regola che deve essere applicata è quella di carattere generale secondo cui il creditore che agisce per il risarcimento del danno conseguente al dedotto inadempimento della obbligazione deve solo provare la fonte

negoziale (o legate) del suo diritto e allegare l'inadempimento del suo debitore, essendo quest'ultima, parte onerata della prova del fatto estintivo, costituito dall'aver avuto adempimento (S.U. 30.10.2001 n. 135-33) o dall'esatto adempimento.

Conclusione, questa, che, non implica trasformazione della obbligazione in debito di risultato posto che l'oggetto rimane sempre quello di una attività medica professionalmente adeguata e impegnata, come è dimostrato dalla stessa possibilità di prova della corretta, esecuzione della prestazione e dalla possibilità, per tale via, di esonerare da responsabilità, sia sotto il profilo della relazione causale altrimenti desumibile dalle caratteristiche proprie dell'intervento in relazione alla probabilità del risultato favorevole, sia sotto il profilo della (assenza di) colpa, nonostante l'insuccesso (totale o parziale), che, nella diversa prospettiva della obbligazione di risultato costituirebbe esso stesso inadempimento fonte di responsabilità salva la prova liberatoria della impossibilità per causa non imputabile al debitore (*art. 1218 c.c.*).

Conclusione, questa, che, come è stato avvertito nelle sentenze n. 23918 e n. 10297 da ultimo citate, si allinea, del resto, alla linea evolutiva della giurisprudenza che, in tema di onere della prova, tende ad accentuare il principio della vicinanza della prova, inteso come apprezzamento della effettiva possibilità, per l'una o per l'altra parte, di fornirla posto che, nella obbligazione di mezzi l'oggetto della obbligazione è una attività (e non il risultato della prestazione) la cui prova, anche in relazione alla sua puntuale realizzazione, è più vicina al soggetto che la esegue, piuttosto che al soggetto nel cui interesse è eseguita...* (Cass. 26.6.2007 n. 14759, *La nuova giur. civ. comm.*, 2007, 1429).

L'elaborazione della Suprema Corte è però andata oltre, poiché da un lato è stato sancito che l'onere del paziente è di mera allegazione dell'inadempimento (o inesatto adempimento); dall'altro lato si è ribadito che grava sul medico e/o la struttura sanitaria la prova della diligenza spiegata nonché della non-prevenibilità e la non-prevedibilità dell'evento fonte di danno, con la fondamentale puntualizzazione che: *...affermare che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. *All'art. 2236 c.c.* non va conseguentemente assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio...* (Cass. 24.7.2008 cit.; adde. Cass. 24.1.2010 n. 1524, *dejure.giuffrè.it*, in motivazione).

Il rapporto medico-paziente nel senso sopra definito è disciplinato dalla diligenza specifica prevista dall'*art. 1176 co. 2° c.c.*, "... la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica, ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sulla salute del soggetto operato anche nella fase post-operatoria..." (ex plurimis, Cass. 11.3.2002 n. 3492, CED 552973).

Il modello teorico che conforta questa costruzione è - come anticipato - la responsabilità da contatto qualificato, la cui matrice è la (...)coria civilistica della c.d. obbligazione senza prestazione (edi quell'ordinamento): alla prestazione in senso proprio accede una serie di obblighi collaterali e accessori, che mirano alla conservazione della sfera giuridica delle parti, che non sono speci(...)catambe contemplati ma che sono espressione del canone della buona fede oggettiva e integrativa oppure dalla diligenza (*art. 1176 c.c.*)

L'*art. 1176 c. 2° c.c.* costituisce pertanto il fondamento del principio secondo cui la prestazione medica principale mira alla salvaguardia (eliminazione o attenuazione della patologia) dell'integrità psico-fisica del paziente, e i relativi doveri non possono essere circoscritti alla prestazione in s(...) (Cass. 3492/2002 cit.).

Con riguardo al nesso eziologico e in particolare alla consolidata applicabilità degli *artt. 40 e 41 c.p.* (per difetto di correlative disposizioni civilistiche: *l'art. 1223 c.c.* presuppone risolta la questione de qua: v. infra), si è registrato un importante svolgimento culminato nei seguenti due canoni:

1) la disomogeneità dei valori coinvolti nel giure penale (libertà personale) e nel giure civile (interessi patrimoniali), la tipicità dell'illecito penale e l'atipicità dell'illecito civile, e infine la previsione di criteri di imputazione cd. oggettiva per la responsabilità civile, sono tutti dati che giustificano (qui è palese l'influenza della giurisprudenza anglosassone) la diversa regola probatoria dell'oltre ogni ragionevole dubbio o altra credibilità razionale nell'ambito del primo, e del più probabile che non nell'ambito del secondo (ex multis, Cass. S.U. 11.1.2008 n. 581, *La nuova giur. civ. comm.*, 2008, 623; di recente, Cass. 18.7.2011 n. 15709, *dejure.giuffrè.it*: i termini di sufficiente probabilità è orientata anche la giurisprudenza europea sulla responsabilità civile: C. Giust. UE 13.7.2006 n. 295, *Il diritto dell'Unione Europea*, 2007, 305);

2) il nesso causale deve sussistere fra il danno e la condotta del sanitario, e non invece fra il danno e l'errore medico, il quale rileverà semmai sul piano - distinto - dell'imputabilità del danno medesimo a titolo di colpa (Cass. 14759/07 cit.).

Riguardo la causalità cd. omissiva (che qui rileva: v. infra pr.3), è opportuno sintetizzare gli orientamenti della dottrina (la giurisprudenza, anche di legittimità, è ondivaga e poco, chiara), che è divisa fra teoria normativa e teoria naturalistica, secondo che si neghi o si ammetta un sostrato in rerum natura della condotta omissiva.

Per i sostenitori della prima, il nesso eziologico in senso proprio sussiste tra azione e evento (il pugno dell'agente è causa della lesione della vittima), mentre non è concepibile fra omissione e evento, per l'impossibilità di individuare il dato o i dati di fatto sensoriali che rilevano; ne discende che il nesso è strettamente normativo: l'accertamento allora investe il dovere giuridico di attivarsi, la cui inosservanza ha originato l'evento.

In altre parole, la causalità omissiva ha valenza esclusivamente giuridica: si dovrà accertare se l'agente sia venuto meno ad una specifica prescrizione (Cass. 20.9.2006 n. 20238, *ibid.*: l'individuazione dell'obbligo si connota come preliminare per l'apprezzamento di una condotta omissiva sul piano della causalità giuridica, nel senso che se prima non si individua, in relazione al comportamento che non risulti tenuto, il dovere generico o specifico che lo imponeva, non è possibile apprezzare l'omissione del comportamento sul piano causale. Tale giudizio, peraltro, non ha attinenza con quello sull'attribuibilità della condotta omissiva sul piano soggettivo a colui che era tenuto alla condotta positiva e, quindi, con il giudizio sull'elemento soggettivo dell'illecito, che postula la tenuta del comportamento omissivo con dolo o colpa e, dunque, il relativo concreto accertamento, e che si colloca, pertanto, su un piano diverso e successivo a quello dell'accertamento del nesso di causalità presupponendo quest'ultimo...).

Per i sostenitori dell'altra teoria, invece, la mancanza dell'azione - così come l'azione - costituisce un quid reale che preesiste alla norma e che è suscettibile di verifica.

Sul piano scientifico, invero, sono causa di un evento anche le condizioni negative di quell'evento, la cui ricorrenza lo impedisce, e la dimostrazione è agevole.

Nella nota esemplificazione dell'inesperto nuotatore che presso uno stabilimento balneare annega dinanzi ad un gruppo di bagnanti inerti, la morte è ascrivibile al mancato soccorso di quanti sarebbero stati capaci di aiutarlo, ma poiché - è intuitivo - le condizioni negative di un fatto sono innumerevoli, il legislatore le restringe attribuendo rilievo causale all'inerzia del soggetto destinatario del dovere di agire: nell'esempio, il bagnino.

Pertanto, l'obbligo giuridico di impedire l'evento non è una condizione affinché esista la causalità, bensì affinché questo diventi un fatto punibile: la confusione tra l'omissione e la sua rilevanza giuridica peraltro si rinviene nell'art. 40 c.p. (C., A., D., D. e, in sede civilistica, Realmonte).

Ciò che rimarca l'autonomia fra azione e omissione è l'accertamento: essendo quest'ultima nihil aliud, l'efficienza eziologica richiede un giudizio controfattuale: occorre verificare se l'azione omessa avrebbe interrotto il nesso, oppure se l'evento si sarebbe verificato ugualmente o con minore intensità lesiva.

Sono allora intuitive le difficoltà probatorie, a causa delle quali il giudizio de quo non può non essere probabilistico, con una scala variabile e - come detto - di maggior rigore nell'ambito del giure penale.

È *ius receptum* che nell'ambito della causalità omissiva il concetto di colpa (in senso lato) ha duplice valenza: riguardo il nesso e riguardo l'elemento soggettivo, nel senso che l'efficienza causale dell'azione mancata dipende dalla condotta diligente/perita del soggetto, che poi rileva nel secondo tempo dell'indagine.

Si deve obbiettare che non si tratta di un principio generale, essendo determinante la struttura dell'azione mancata.

Se questa è strettamente fisico-materiale - come nell'ipotesi dell'inesperto nuotatore non soccorso dal bagnino - il rapporto eziologico deriva dalla mera omissione, senza necessità di alcun giudizio in termini di colpa.

Se invece l'azione mancata si ricollega al sapere del soggetto - come per definizione nell'ambito della colpa medico-professionale - allora la verifica causale non può prescindere dalla nozione di colpa (in senso oggettivo).

La precisazione è fondamentale, per la diversa distribuzione dell'onere probatorio: del nesso eziologico è onerato il danneggiato, dell'insussistenza dell'elemento soggettivo (nel senso illustrato) è gravato il danneggiante.

Pertanto, nel pr.3 - relativo all'esame del rapporto causale - il concetto di negligenza/imperizia sarà adoperato nel primo e non nel secondo senso.

Infine riguardo la responsabilità medica il giudizio di normalità/anormalità causale dipende da una pluralità di elementi (cd eziologia multifattoriale): il tipo di patologia, le condizioni generali del paziente, l'attuale stato della tecnica e delle conoscenze scientifiche, l'organizzazione di mezzi adeguati in vista dell'adempimento.

In sostanza, si tratta di *...un giudizio relazionale di valore in ragione delle circostanze del caso...* (Cass. 8826/2007 cit.), che muove dalle leggi scientifiche (secondo cui un evento di accompagna invariabilmente ad un altro evento) oppure da leggi statistiche di copertura (secondo cui ad un evento segue un altro evento in una certa percentuale di casi), e però deve poi proseguire con l'esame del caso concreto, in modo da correlare la probabilità della generalizzazione esplicativa (la forza cd. nomologica del sapere scientifico e/o l'efficacia delle rilevazioni epidemiologiche) al fatto storico.

pr.1.bis

L'Azienda, con la comparsa conclusionale, ha invocato l'art. 3 co. 1 D.L. 15 settembre 2012, n. 158, conv. L. 8 novembre 2012, n. 189 e la sua esegesi di merito (Trib. Varese 26.11.2012 n. 1406) secondo cui oggi la responsabilità medico-professionale è disciplinata dall'art. 2043 c.c.

Si trascrive la disposizione:

Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie

L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve, in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo.

L'assunto è incondivisibile toto coelo, dovendosi obbiettare che l'innovazione:

1) è all'evidenza irretroattiva per il suo palese novum (Cass. civ. 19.2.2013 n. 4030. *ibid.*: il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3 comma 1, conv. dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, esclude la responsabilità medica in sede penale, se l'esercente dell'attività sanitaria si attiene a linee - guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica. La stessa norma prevede che in tali casi, la esimente penale non elide l'illecito civile e che resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c., che è clausola generale del *neminem laedere*, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La novella contenuta nella L. n. 189 del 2012 dunque si limita a indicare una particolare evoluzione del diritto penale vivente, col fine di agevolare l'utile esercizio dell'arte medica, evitando il pericolo di pretestuose azioni penali, senza modificare tuttavia la materia della responsabilità civile che segue le sue regole consolidate, non solo per la responsabilità *aquili*(...) del medico, ma anche per la cosiddetta "responsabilità contrattuale" del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale);

2) è eversiva laddove sembra trasformare da contrattuale in *aquiliana* la responsabilità de qua (v. Cass. 4030/2013 cit.);

3) è incongrua rispetto al canone secondo cui esiste il malato e non la malattia, per cui le linee-guida in quanto astratte non garantiscono il paziente (Cass. pen. 23.11.2010 n. 8254, *ibid.*: la mera osservanza delle linee guida non esclude la responsabilità colposa del medico, avendo costui il dovere di emere utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura o da disposizioni, considerazioni, valutazioni, direttive che non siano pertinenti rispetto ai compiti (...)datigli dalla legge e alle conseguenti relative responsabilità; conf., Cass. pen. 24.1.2013 n. 11493, *ibid.*: ai fini dell'accertamento della responsabilità del medico per i reati di omicidio o lesioni colpose, il rispetto di linee - guida che indichino standards diagnostico terapeutici conformi alle regole dettate dalla miglior scienza medica a garanzia della salute del paziente, e non siano finalizzate esclusivamente al contenimento delle spese in contrasto con le esigenze di cura del paziente, assume rilevanza come parametro per l'accertamento degli eventuali profili di colpa ravvisabili nella condotta);

- 4) è incongrua nella parte in cui le linee-guida sono ispirate a criteri di economicità e quindi di contenimento della spesa sanitaria: ne consegue approfondita analisi delle stesse, con necessità di c.t.u. di formidabile complessità;
- 5) confligge con il diritto vivente sull'autonomia fra giure penale e giure civile sul nesso eziologico (v. supra);
- 6) viola l'art. 3 Cost. per il clamoroso privilegio in favore di una determinata categoria professionale: per es., l'Avvocatura italiana ben potrebbe elaborare linee-guida sullo svolgimento dell'attività dei propri iscritti.

pr.2

Fissate le superiori *regolae iuris*, è opportuno trascrivere la relazione 28.3.2012 dei cc.tt.uu. dr F. Coco (medico-legale) e dr S. Morgia (ginecologo):

I fatti

La sig.ra C.D....dichiara di avere iniziata la sua prima gravidanza per cui è processo, alla data mestruale 22/4/2008. Gravidanza per la quale si rivolge alla dott.ssa P.C. dell'Ospedale Paternò Arezzo di Ragusa. Sin dal primo controllo ostetrico, la paziente riferisce di non essere stata informata dal proprio medico di alcuna patologia al di fuori del fatto che trattavasi di una gravidanza gemellare semplice (bigemina).

Da quell'epoca, la paziente riferisce di essere stata sempre sottoposta ai controlli di routine, che a suo dire, sono stati attenti e puntuali: visite cliniche, esami ematochimici, ecografie.

In data 21/12/2008, e cioè alla 34a settimana compiuta di amenorrea, la paziente, a seguito di dolori agli arti inferiori, si reca presso l'ospedale Paternò Arezzo di Ragusa, dove viene ricoverata.

Non si dispone di alcuna documentazione relativa all'assistenza ostetrica ambulatoriale della paziente sino a tale epoca.

Primo ricovero ospedaliero

La sig.ra C.D. si ricovera presso la Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia dell'Ospedale Paternò-Arezzo di Ragusa alle ore 10,17 del 21/12/2008 con la diagnosi in scheda di accettazione: "I gravidanza gemellare alla 36a settimana Algie pelviche e sacrali"

Nel frontespizio della cartella clinica invece, la diagnosi di accettazione riporta gravidanza gemellare alla 34a settimana + 5 D (è evidente una correzione a 34 su 36). Difetto di crescita".

Da quanto riportato in cartella, dalla data del ricovero la paziente è stata sottoposta: il 21/12/2008 ad esami ematochimici di routine, elettrocardiogramma, a controllo della pressione arteriosa, ecografia, somministrazione di 12 mg di Bentelan ripetuto dopo 12 ore (ore 11 e ore 23, 00), cardiocografia. Dagli esami ematochimici, elettrocardiogramma e pressione arteriosa, non vengono rilevati dati riferibili a patologia.

L'esame ecografico descrive: "gravidanza gemellare biamniotica. Primo feto in presentazione cefalica. Liquido amniotico regolare. Peso stimato gr. 2100. P.I. arteria ombelicale (0,8) nella norma. Secondo feto in presentazione podalica. Peso stimato gr. 2.300. P.I. arteria ombelicale (0,9) nella norma. BCF e MAF regolari per entrambi i feti. Placenta anteriore. L'esame cardiocografico eseguito nella stessa giornata alle ore 17,12, viene effettuato su entrambi i feti ma separatamente, con carte termiche differenti. I tracciati non rilevano segni di patologia, ma modesta attività contrattile.

Un ultimo rilevamento di entrambi i battiti cardiaci fetali, viene effettuato da quanto riportato in cartella, alle ore 22. Non sono riportate in cartella, visite ostetriche in questa giornata.

In seconda giornata di ricovero, 22/12/2008, la paziente viene sottoposta alle ore 8,50 a cardiocografia con registrazione contemporanea dell'attività cardiaca dei due feti, con utilizzo quindi di doppia sonda.

Anche questo secondo esame, non rileva patologie, ma continua ad evidenziare una modesta attività contrattile dell'utero. Alle ore 11, viene somministrata una terza dose di 12 mg. di Bentelan. Secondo tracciato cardiocografico della giornata del 22/12/2008, viene effettuato alle ore 18. Questo esame, viene effettuato così come il primo del 21/12/2008, separatamente sui feti con carte differenti, I battiti cardiaci non sembrano evidenziare alcuna patologia, ma l'attività contrattile rilevata ai precedenti tracciati, qui è ridotta. Nel diario clinico della cartella, è riportata l'esecuzione di un esame ecografico, di cui però non risulta referto, ma sono presenti agli atti immagini fotografiche, che non riferiscono se relative ad uno o ad entrambi i feti, e non complete. Non risulta null'altro effettuato alla paziente in data 22/12/2008.

In data 23/12/2008, la paziente viene sottoposta, sulla scorta di quanto riportato in diario della cartella, ad ecografia e flussimetria, il cui referto risulta essere nella norma. Tale esame, non è supportato da immagini fotografiche. Viene ancora eseguito in tale data, un tracciato cardiocografico alle ore 18,17, il cui referto cartaceo non è chiaro, ma sembrerebbe essere eseguito con unica carta e quindi doppia sonda. Infine, nel diario di questa giornata, è riportato testualmente: "sta meglio", P.A. (seguito da grafia illeggibile), e riferito prurito in tutto il corpo". Vengono richiesti per il giorno successivo dosaggio di bilirubina e transaminasi.

In data 24/12/2008, alle ore 8,30, la paziente viene sottoposta a tracciato cardiocografico eseguito ancora con doppia sonda e pertanto su unica carta termica, che depone per una normale attività cardiaca dei due feti e una ripresa di irregolare attività contrattile dell'utero. È stata nella stessa giornata la paziente sottoposta a terapia infusione con soluzione fisiologica alternata a soluzione glucosata. Il risultato dei dosaggi eseguiti, hanno rilevato un aumento sia delle transaminasi che della bilirubina totale (GOT 84, GPT 122, Bilirubina 1,7). Alle ore 15,15 viene effettuata una rilevazione di entrambi i BCF fetali che vengono definiti regolari.

Alle 21,35 infine, ulteriore rilevazione dei BCF che sono presenti e regolari. Questo quanto riportato ancora in diario clinico. Sulla cartella infermieristica relativa a questo ricovero, è riportata la somministrazione di acido folico e vasosuprina.

In data 25/12/2008, è riportato in cartella che le condizioni cliniche della paziente sono buone, pertanto viene dimessa. Non si fa riferimento in cartella a tale data, a rilevazioni alcune dei BCF, di esami ecografia, di esami cardiocografici, né di visita ostetrica di dimissione.

Secondo ricovero ospedaliero

In data 31/12/2008, la paziente a seguito di algie pelviche e sacrali, come riferito in corso delle operazioni peritali, ma a seguito anche di perdita di liquido dai genitali esterni, già dal proprio domicilio, come si evince dagli atti, viene ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Paternò Arezzo di Ragusa, lo stesso dove era avvenuto il primo

ricovero del 21/12/2008. Non si evince dalla cartella clinica, l'orario dell'avvenuto ricovero, ma dalle sposto fatto ai Carabinieri di Ragusa, dal sig. S.A., coniuge della, paziente, si evince che il ricovero sia avvenuto nel primo pomeriggio del 31/12/2008.

La diagnosi di ingresso riportata in cartella clinica, è: "Rottura prematura delle membrane". La visita di accettazione referta: "i gravidanza 36 settimane gemellare. Collo quasi, centralizzato, appianato, dilatazione cm. 2, membrane rotte a domicilio, liquido tinto. Parte presentata del primo feto cefalica. BCF presente CTG, P.A 120/70 (a firma dell'ostetrica Falco). Nel diario clinico della cartella, è riportato testualmente: "31/12 ricovero - PROM. Il tracciato CTG, accluso in cartella, non evidenzia due BCF. Impossibile registrare due battiti. Ciò depone per una probabile morte endouterina di un feto (verosimilmente il primo a presentarsi) e pertanto si opta per il taglio cesareo, onde evitare eventuali conseguenze al feto vivo. Si allerta allora la sala operatoria, il personale necessario e si procede pertanto all'intervento in tempi regolari. Il tracciato in esame non pone indicazioni utili (grafia non chiaramente leggibile) di estrema urgenza (infatti il feto vivo versa in buone condizioni; compatibile con l'età gestazionale). Ore 21,40 Taglia cesareo".

In questa cartella clinica, non sono allegati documenti riferibili ad esami strumentali come cardiocografia e ecografia. In cartella viene riportato che l'indicazione all'intervento di taglio cesareo è stata data dalla gemellarità, rottura prematura delle membrane a domicilio, la presenza, di liquido pigmentato e l'inizio dei travaglio di parto.

Indicazione condivisa dalla paziente. Viene ancora riportato in cartella quanto riportato in diario clinico, e cioè che è possibile la registrazione di un solo battito cardiaco fetale. La descrizione dell'intervento chirurgico di taglio cesareo è: "I gravidanza gemellare bi amniotica bicoriale alla 37a settimana. Presentazione cefalica di entrambi i feti. Rottura prematura delle membrane a domicilio da circa 8 ore. Inizio travaglio di parto. Taglio cesareo secondo Stark. Anestesia spinale. Laparotomia trasversale sovra pubica. Taglio cesareo trans peritoneale con incisione trasversale sul segmento uterino inferiore. Estrazione manuale del primo feto in presentazione cefalica. Il feto, appena estratto, non mostra alcun segno vitale e presenta vistose e ampie zone di macerazione al torace e ai tronco. Il liquido amniotico presente, assai scarso data la rottura delle membrane è di colorito brunoastro e fortemente maleodorante. Apertura della seconda sacca amniotica con fuoriuscita di liquido amniotico pigmentato non maleodorante; estrazione manuale del secondo feto, che prontamente vagisce e viene affidato alle cure del neonatologo, presente in sala operatoria. Secondamento manuale ed estroffessione dell'utero. Scovalamento endouterino. Sutura della breccia isteroionica con punti continui; controllo accurato dell'emostasi. Ispezione degli annessi, che risultano regolari per dimensione e forma. Reintroduzione dell'utero nella cavità addominale e pulizia della stessa; ulteriore controllo dell'emostasi. Sutura a strati della parete addominale. Sutura in Safil della cute. A fine intervento la conta dei telini risulta nella norma. Le piacenti si inviano per l'esame istologico".

La conta delle garze viene eseguita. La durata dell'intervento va dalle ore 21,40 alle ore 22,10.

I nomi degli operatori che hanno partecipato all'intervento, sono tutti riportati in cartella. Il peso del neonato nato morto, è alla nascita di gr. 2000. Il decorso della paziente postoperatorio si presume sia stato buono, non è riportato infatti in nessuna parte della cartella, quale sia stato il diario clinico né la data di dimissione.

Informazioni scientifiche

La gravidanza gemellare

La gravidanza gemellare è un evento che avviene per ovulazione multipla (vedi caso A. illustrato successivamente), o per divisione di uno zigote (vedi caso B).

Caso A (70% di tutte le gravidanze gemellari)

Se due cellule uovo vengono fecondate da due diversi spermatozoi, il risultato sono gemelli dizigoti, cioè geneticamente diversi, I due zigoti si impiantano nella parete uterina separatamente, e questo determina una gravidanza gemellare bicoriale, cioè con due placenti separate.

Il tasso di gemelli dizigoti aumenta all'aumentare dell'età materna e in caso di familiarità (sulla linea materna, mentre la linea paterna non modifica il rischio di gemellarità).

Caso B (30% di tutte le gravidanze gemellari)

Se una cellula uovo viene fecondata da uno spermatozoo, ma successivamente, per cause sconosciute, avviene la divisione dello zigote, si possono avere diverse situazioni a seconda del momento della divisione.

-(un terzo dei casi): la divisione tra il primo e il terzo giorno dopo la fecondazione dà luogo a due embrioni che si impiantano separatamente, e quindi a una gravidanza gemellare bicoriale (= 2 placenti) biamniotica (2 sacchi amniotici).

-(due terzi dei casi): se la divisione avviene tra il quarto e l'ottavo giorno dopo la fecondazione, il risultato è una gravidanza monocoriale (una placenta) biamniotica (= 2 sacchi amniotici).

-(1% dei casi): se la divisione avviene tra il 9 e il 12 giorno, il risultato è una gravidanza monocoriale (= 1 placenta) monoamniotica (= 1 sacco amniotico);

- (molto raramente): se la divisione avviene dopo il 13 giorno, il risultato è una gravidanza monocoriale monoamniotica con gemelli congiunti (cosiddetti siamesi).

Nei casi sopra riportati, i gemelli sono detti monozigoti e sono geneticamente identici. L'evento della divisione dello zigote è del tutto casuale, e non è legato a familiarità. Chi. ha avuto una gravidanza con gemelli monocoriali ha probabilità estremamente basse di avere successive gravidanze gemellari.

GEMELLI MONOZIGOTI: 1 cellula uovo e uno spermatozoo

DIVISIONE DELLO ZIGOTE

Pertanto non è corretto dire che se la gravidanza è bicoriale (2 placenti) allora i gemelli sono diversi geneticamente. Infatti, se i gemelli bicoriali sono di sesso discordante (cioè un maschio e una femmina), allora siamo certi che sono diversi geneticamente. Ma se sono di sesso concordante (due maschi o due femmine), allora c'è la possibilità che ci troviamo nel caso B, con divisione dello zigote nei primi 3 giorni dopo il concepimento.

Da studi sui neonati, è stato visto infatti che il 20% dei gemelli di sesso concordante sono monozigoti, cioè identici geneticamente. Dal punto di vista pratico, comunque, questo non ha importanza. Il fattore più importante è il numero di placenti (detto corionicità").

Bicoriale

Rappresenta il caso più frequente. Circa 1 su 80 parti di gravidanze gemellari, anche se la frequenza sta aumentando, soprattutto grazie a metodiche di fecondazione assistita.

Come spiegato sopra, in questo tipo di gravidanza ci sono due placenti separate e due sacchi amniotici.

I rischi della gravidanza gemellare in genere si distinguono in rischi materni (* diabete gestazionale, * ipertensione indotta dalla gravidanza, * taglio cesareo) e rischi fetali (* aborto spontaneo, * ritardo di crescita intrauterino, * parto pretermine).

La comparsa di queste patologie della gravidanza può influenzare negativamente l'esito della stessa. Ma occorre ricordare che il problema più importante nelle gravidanze multiple resta comunque il parto pretermine. Per questo all'ecografia alla 20-24 settimane si associa sempre la misurazione della cervice uterina, che deve essere superiore a 25 mm.

Monocoriale

La gravidanza monocoriale biamniotica ha una frequenza di 1 su 400 parti. Come spiegato sopra, i due feti geneticamente identici, condividono la placenta, ma si trovano in sacchi amniotici separati.

I rischi di questo tipo di gravidanza sono maggiori rispetto alla gravidanza bicoriale: * aborto spontaneo * ritardo di crescita (ovvero discordanza tra i due feti di più del 20-25% del peso stimato) nel 25% circa dei casi * trasfusione fetofetale: nel 15% dei casi, * parto pretermine, * maggior rischio di malformazioni, soprattutto cardiache.

Per questo a tutti i gemelli monocoriali è bene richiedere l'ecocardiogramma fetale, come da linee guida SIEOG.

La sindrome da trasfusione fetofetale (TTTS, dall'inglese twin to twin transfusion syndrome): è un evento raro (15% dei casi), ma potenzialmente letale. Se lasciata non trattata, la mortalità raggiunge l'80-90%.

Sappiamo che i gemelli monocoriali condividono la circolazione placentare: esistono vasi placentari, detti anastomosi, attraverso cui il sangue va da un gemello all'altro.

Normalmente questo scambio di sangue è bilanciato (cioè avviene in modo bidirezionale, ad esempio dal feto A al feto B e in egual misura dal feto B al feto A), ma ci sono casi in cui il sangue va in misura maggiore da un gemello verso l'altro. Il gemello che riceve più sangue (detto appunto "ricevente"), ha un sovraccarico di liquidi e produce più urina. Questo è causa dell'aumento del liquido amniotico nel suo sacco ("polidramnios"). Il gemello donatore produce meno urina, e il suo sacco amniotico tende a diventare più piccolo ("oligoidramnios").

I problemi che possono derivare dalla TTTS sono soprattutto due:

- l'aumento eccessivo del liquido amniotico determina una sovraddistensione uterina, che può provocare attività, contrattile, e quindi rischio di parto pretermine;

- il ricevente si trova a far fronte all'aumento del volume sanguigno, e questo può avere come conseguenza l'affaticamento del cuore, specialmente nei casi cronici e a insorgenza più precoce. Inoltre, la crescita del donatore, che si trova con una quantità di sangue inferiore alla norma, può rallentare ...

La trasfusione fetofetale rappresenta quindi una condizione clinica molto delicata, che deve essere gestita da strutture ultraspecialistiche con particolare esperienza in questo campo. Le possibilità terapeutiche comprendono l'amnioreduzione (cioè l'aspirazione del liquido in eccesso nel sacco amniotico del ricevente, per mezzo di un ago introdotto attraverso la parete addominale materna) e la coagulazione laser delle anastomosi placentari, una metodica più complessa, che è disponibile solo in pochi centri al mondo (in Italia a Milano).

La scelta della terapia dipende dall'epoca di insorgenza (più è precoce, più è grave), e dallo stadio della malattia, classificato dal gruppo di Quintero di Miami:

È molto importante quindi la diagnosi precoce, che viene effettuata mediante controlli ecografici più frequenti rispetto a quelli richiesti per una gravidanza gemellare bicoriale: identificare i casi a maggior rischio è utile non solo per la scelta del tipo di terapia, ma anche per definire la prognosi nei singoli casi.

Modalità dell'espletamento del parto nelle gravidanze monocoriali

La gravidanza monocoriale di per sé non è un'indicazione all'espletamento del parto mediante taglio cesareo, ma bisogna ricordare che esiste un rischio di circa 1:350 di trasfusione fetofetale in travaglio con morte improvvisa dei due feti. È quindi più prudente espletare il parto mediante taglio cesareo, anche se non esiste indicazione assoluta.

Monoamniotica

La gravidanza monocoriale (= 1 placenta) monoamniotica (= 1 sacco amniotico) è un evento piuttosto raro, che avviene in circa 1 su 100 gravidanze monocoriali.

I due feti si trovano nello stesso sacco amniotico. Questo comporta la presenza di nodi tra i due funicoli, che si riscontrano già a partire dal primo trimestre in oltre l'80% dei casi. Questo può spiegare l'alta percentuale di mortalità riportata in letteratura per questo tipo di gemelli (fino al 50% di morti in utero), attribuita all'improvviso stringimento del nodo. Questo evento non è prevedibile e non è possibile prevenirlo. Tuttavia in letteratura sono riportati buoni esiti della gravidanza, soprattutto in quei casi sottoposti a monitoraggio ecografico intensivo, con parto elettivo a 32 settimane.

Nella gravidanza monoamniotica la trasfusione fetofetale è un'evenienza molto rara. Questo è stato attribuito alla particolare vicinanza dei cordoni ombelicali dei due feti, con la presenza di anastomosi a flusso bidirezionale (dette anastomosi arterio-arteriose).

La cardiocografia

La cardiocografia, uno dei parametri fondamentali del Profilo Biofisico Fetale, registra la frequenza cardiaca del feto e le sue variazioni, rispetto alla linea di base, in relazione all'attività contrattile dell'utero considerata come parametro di valutazione del benessere fetale. Il battito cardiaco fetale viene solitamente rilevato con tecnica doppler, posizionando una sonda a ultrasuoni sull'addome materno in corrispondenza della schiena fetale, il più possibile vicino alla zona dove si trova il cuore. Il tracciato corrispondente compare nella parte superiore della striscia di carta. È possibile anche, fissando un elettrodo sull'estremità cefalica, ottenere la rilevazione dell'attività elettrica del cuore fetale e, tramite un'elaborazione elettronica, trasformarla in una registrazione della frequenza. Quest'ultima metodica, chiamata elettrocardiografia fetale, si può usare solo durante il travaglio di parto e quando le membrane sono rotte. Le variazioni di consistenza della parete uterina (contrazione e rilassamento) sono registrate con una sonda meccanica posta sul fondo uterino (in alto), che rileva

il tono del miometrio, la muscolatura dell' utero, e registrate graficamente sulla parte inferiore della striscia di carta. Il cardiocardiografo consente così di ottenere 2 tracciati, registrati contemporaneamente sulla stessa striscia di carta, uno sopra l'altro, relativi alle variazioni della frequenza cardiaca del feto (FCF) e all'attività contrattile uterina. L'esame cardiografico serve a monitorare il benessere fetale e, particolarmente, a evidenziare una sofferenza fetale acuta. La registrazione ha una durata di circa 20 minuti, può essere ripetuta una seconda volta nei casi dubbi e anche per lunghi periodi durante il travaglio di parto.

Bisogna tenere conto, tuttavia, che la cardiocardiografia può dare risultati contraddittori e non sempre affidabili; in alcuni casi, pur avendo un tracciato normale, i bambini possono essere asfittici (2% di casi falsi negativi); in altri casi, pur avendo un tracciato alterato, i bambini non hanno sofferenza fetale alcuna (alcune casistiche riportano anche il 50% di falsi positivi). Quest'elevata incidenza di falsi positivi ha come conseguenza Un aumento dei parti cesarei, senza, tuttavia, che vi sia una corrispondente diminuzione dell'incidenza di paralisi cerebrale o di altre patologie legate alla permanenza del feto in utero.

La flussimetria e il profilo biofisico del feto

Questa metodica, effettuata dopo la 32^a settimana di gravidanza, analizza alcune caratteristiche di diversi vasi fetali calcolando il loro indice di pulsilità (P.I.) e l'indice di resistenza (R.I.) e si è autorizzati ad eseguirla solo in caso di accertato difetto di crescita.

Le caratteristiche studiate danno informazioni su:

- Elasticità dell'arteria ombelicale
- Elasticità dell'arteria aorta fetale
- Elasticità dell'arteria cerebrale media fetale
- Elasticità dell'arteria carotide fetale
- Velocità e accelerazioni nei distretti cardiaci fetali
- Sfigmogrammi venosi fetali (dotto venoso, vena cava e vena ombelicale)

Tutto ciò consente di costruire quello che viene definito: profilo bio fisico (CTG + Flussimetria + Biometria).

È un esame questo "composito". Si eseguono infatti 3 osservazioni biofisiche, la biometria fetale (o auxologia), la flussimetria (e la cardiocardiografia e si sommano i risultati).

Il referto finale dà informazioni sullo stato di benessere del feto o dei feti se si tratta di gravi gemellari plurime. La cardiocardiografia di cui abbiamo fatto cenno nelle informazioni scientifiche di questa consulenza, viene eseguita con apparecchiature di cui sono dotate in genere tutte le Unità Ospedaliere di Ostetricia; gli ecografi per utilizzo cosiddetto auxologico o per la visualizzazione dei visceri fetali in genere e degli annessi, come il liquido amniotico e la placenta, non richiedono particolari caratteristiche (se non per eseguire una ecografia morfologica); ma per effettuare una flussimetria, le apparecchiature ecografiche devono essere dotate di un doppler pulsato e di un ecocolor doppler.

L'asfissia perinatale

Il termine asfissia significa assenza di polso, perinatale invece, nel linguaggio medico e statistico, è detto del periodo che precede e segue immediatamente la nascita.

L'asfissia perinatale ha un'incidenza di circa 3-4 bambini per mille nati vivi. Ha inizio con una diminuzione del contenuto di ossigeno (O₂) nel sangue, per questo è chiamata anche ipossiemia, ed è dovuta ad un insufficiente apporto di esso attraverso la placenta (prima o durante il parto) o all'assenza o insufficienza della respirazione (dopo la nascita).

Può coinvolgere numerosi organi e apparati, come conseguenza dell'alterazione del sangue, ma è l'interessamento del sistema nervoso centrale, ovvero l'encefalopatia ipossica ischemica, a minacciare in misura maggiore la salute del piccolo.

La mancanza di ossigeno rappresenta soltanto il primo evento, al quale ne seguono quindi molti altri come l'aumento dell'anidride carbonica (ipercapnia) e dell'acidità (acidosi) sempre nel sangue. come conseguenza a questo si verificheranno una serie di eventi a carico delle cellule di molti organi e apparati, ma soprattutto del cervello, come dicevamo sopra, che terminano nella cosiddetta necrosi o morte cellulare.

L'asfissia è gravata da una mortalità compresa tra il 10 e il 60% e tra i sopravvissuti una percentuale compresa tra il 25% e il 100 per cento, a seconda della gravità dell'encefalopatia, sviluppa danni cerebrali permanenti che possono compromettere seriamente un sereno sviluppo e che portano con sé handicap motori e intellettivi.

I meccanismi che determinano l'asfissia perinatale possono avere origine dalla madre, dagli annessi (cordone ombelicale o placenta) o dal feto-neonato.

Tra questi, prima del parto, possiamo annoverare il diabete, l'ipertensione arteriosa, le emorragie del 2 e del 3 trimestre, le infezioni, il polioidramnios, cioè l'abbondanza di liquido amniotico o al contrario l'oligoidramnios, la scarsità di liquido amniotico, infine la gravidanza multipla.

Per quanto riguarda le condizioni associate a sofferenza feto-neonatale e asfissia durante il parto ricordiamo, in particolare, il taglio cesareo, le presentazioni anomale del bambino (podalica, di faccia, di spalla), la rottura prematura delle membrane superiore a 24 ore, il liquido amniotico tinto di meconio o maleodorante, l'anestesia generale, il prolasso del cordone ombelicale, il distacco della placenta.

Considerazioni ostetriche

L'analisi della gravidanza in esame della sig.ra C.D. e il suo management, meritano, come per tutte le gravidanze gemellari, grande e particolare attenzione. Questo perché, come si è fatto cenno nelle informazioni scientifiche, la gravidanza gemellare è sempre di per sé, una gravidanza da considerare a rischio a prescindere dai differenti tipi di gemellarità legati alla condizione di zigosi e/o corionicità. La premessa ci sembra indispensabile, se si pensa che pertanto l'assistenza ostetrica di una paziente portatrice di gravidanza gemellare, impone un'attenzione maggiore anche in casi come quello in esame di gravidanza bicoriale (vedi informazioni scientifiche).

La prima considerazione che ci sembra opportuno fare a tal proposito, è quella che non è mai stata formulata sin dall'inizio dell'assistenza alla paziente, una diagnosi precisa di quale tipo di gravidanza gemellare fosse portatrice la stessa. Infatti, sulla scorta di quanto detto precedentemente nelle informazioni scientifiche che abbiamo offerto, non è sufficiente

stabilire che una gravidanza sia gemellare, ma è assolutamente indispensabile definire di fronte a che tipo di gravidanza gemellare ci si trova, in relazione a questo infatti, differisce significativamente il management della gravidanza stessa.

È comprensibile che a volte ciò può non essere semplice in base alla esperienza e alla dotazione delle apparecchiature di cui si dispone, ma è per questo che in tali casi, si ha il dovere di richiedere la consulenza di specialisti e attrezzature che siano in grado di porre con assoluta certezza la diagnosi. Con le adeguate competenze e risorse tecnologiche, la corretta diagnosi di gravidanza gemellare e della condizione di eventuale mono o bicorionicità, è sempre possibile. Pertanto, chi ha assistito la paziente fino all'epoca del suo primo ricovero avvenuto in data 21/12/2008 e cioè alla 34' settimana e non alla 36', lo ha fatto senza avere contezza di quale tipo di gravidanza gemellare fosse quella della sig.ra C. e questo non poteva assolutamente mettere nelle condizioni di offrire alla stessa un'assistenza adeguata, così come previsto dalle linee guida (vedi informazioni scientifiche), e ciò, a nostro parere, a prescindere dal fatto che poi la gravidanza si sia rivelata bicoriale.

La seconda considerazione riguarda il momento del primo ricovero ospedaliero della paziente.

In tale circostanza, una serie di fattori che emergono dalla documentazione agli atti in nostro possesso, ci autorizzano a ritenere che molto sia stato fatto con superficialità e disattenzione. L'epoca della gravidanza è difforme e errata a seconda dei fogli che compongono la cartella clinica; non risulta essere stata effettuata una visita ostetrica alla paziente; non è stata posta neanche in tale circostanza una diagnosi precisa del tipo di gravidanza gemellare (definire infatti una gravidanza gemellare, bi amniotica, così come è stato fatto, non significa nulla perché una gravidanza gemellare può essere biamniotica perché bicoriale, come si vedrà poi essere questo caso, ma può anche essere monocoriale e biamniotica e essere a conoscenza di ciò è di fondamentale importanza); viene invece posta la diagnosi di "difetto di crescita".

Non è comprensibile sulla base di quali elementi sia stata fatta tale diagnosi, se si considera che attraverso tutti i successivi monitoraggi, i feti sono stati considerati nella norma sia dal punto di vista biometrico che funzionale, tanto da indurre i sanitari a dimettere la paziente dopo cinque giorni dal ricovero, invitandola a ripresentarsi in ospedale in uno dei primi giorni di gennaio. La mancanza infine di una visita ostetrica effettuata all'ingresso, certamente non ha messo nelle condizioni di conoscere lo stato cosiddetto clinico, dal punto di vista ostetrico, della paziente; presenza cioè o meno di prodromi di travaglio, come per esempio eventuali modificazioni del collo uterino, la integrità delle membrane, la distensione dell'utero; fattori tutti di grande rilievo in modo particolare in una gravidanza gemellare, dove tra le complicanze più frequenti, come descritto precedentemente nelle informazioni scientifiche, vi è proprio il parto pretermine. Ciononostante, i sanitari si sono comunque attivati a sottoporre la paziente a prelievo per esami di routine, elettrocardiogramma e controllo della pressione arteriosa.

Da questi, si è rilevato un movimento in aumento delle transaminasi seppur modesto (fenomeno questo non raro in una gravidanza presso il termine ma che comunque deve autorizzare ad attenzione). La paziente viene anche sottoposta a somministrazione di cortisone, prevista come tentativo di facilitazione della maturità polmonare fetale, qualora si fosse verificata la nascita dei feti che sarebbe pertanto stata prematura. I monitoraggi a carico dei due feti, vengono effettuati nei giorni successivi, attraverso esami cardiotocografici ed ecografici con rilievi flussimetrici.

A tal proposito la terza importante considerazione.

Come ci sembra essere stato già abbondantemente detto in precedenza, il monitoraggio di una gravidanza gemellare, certamente non è semplice e merita una particolare attenzione in tutte le procedure che si attivano al fine di poter offrire un'assistenza quanto la più adeguata possibile nella salvaguardia del benessere materno e fetale.

Le refertazioni di tutti i tracciati cardiotocografici, non sembrano soddisfare questa esigenza.

Non è possibile infatti dalla documentazione contenuta agli atti, stabilire se entrambi i feti siano stati sempre e correttamente monitorati, si è in possesso di alcuni tracciati eseguiti in doppio, ma di altri eseguiti separatamente i quali non autorizzano certamente chi come noi è chiamato a valutare, se questi sono relativi ai due feti. Infatti, anche in quelli su unica carta termica, non è facile fare una attenta valutazione dello stato di benessere fetale.

In buona sostanza, non è possibile stabilire quale fosse la reale situazione di benessere fetale, relativamente ai monitoraggi strumentali così effettuati. Non è stato costruito, a nostro parere, ciò che è stato descritto in precedenza, e cioè il cosiddetto profilo biofisico fetale, procedura indispensabile per un corretto management.

Una quarta considerazione infine in ordine a questo primo ricovero che peraltro riteniamo rappresenti il momento unico, fondamentale di questa vicenda, desideriamo farla su qualcosa che ci sembra sia stata trascurata sulla scorta di quanto risulta dalla documentazione contenuta agli atti in nostro possesso e cioè, l'attività contrattile uterina, seppur definita ripetutamente modesta, ma presente in quasi tutti i tracciati tocografici, mai supportata da visite ostetriche che avrebbero potuto dare la possibilità di fare una valutazione di eventuali modificazioni della cervice uterina, la sintomatologia subiettiva della paziente che ha sempre riferito condizione di malessere anche quando, dopo essere stata dimessa in data 25/12/2008, si è ripresentata la stessa sera in ospedale ma, tranquillizzata, invitata a tornare casa (a nostro parere, è sempre cosa ragionevole, ritenere che i nostri pazienti abbiano sempre molto da comunicarci per aiutarci nelle diagnosi e riteniamo che sia molto utile al nostro lavoro non trascurare mai quanto loro ci comunicano; Ippocrate ci ha lasciato una grande eredità: fai parlare il paziente, ascoltalò, sarà lui a dirti la diagnosi); e infine sul movimento in aumento delle transaminasi e della bilirubina totale: si ricorda che questi parametri talvolta da soli, sono già motivo per indurre ad interrompere una gravidanza.

Tutto quanto esposto, in ordine al primo ricovero ospedaliero.

La paziente così, dopo aver trascorso cinque giorni al proprio domicilio, si ripresenta in data 30/12/2008 in ospedale, accusando malessere.

In tale data, non è stato eseguito un esame ecografico; ditale esame infatti, la paziente non fa riferimento alcuno, né tantomeno si ritrova agli atti. Ma è stata solo sottoposta a visita dal Dott. B..

La considerazione da fare a tal proposito è quella di chiedersi per quale ragione non si sia ricorso ad esame cardiotocografico e ad indagine ultrasono grafica che avrebbero certamente consentito di segnalare una eventuale nota patologica legata all'accrescimento e allo stato di benessere di uno o di entrambi i feti, dato che il parametro biometrico non rappresenta un dato difficile da rilevarlo comunque possibile anche con apparecchiature non necessariamente di

particolare livello tecnologico, o addirittura, cosa naturalmente ancor più importante, all'eventuale morte di uno dei due feti (si precisa infatti, che non ci è dato sapere quale esito in quella data abbia avuto la rilevazione dei BCF di entrambi i feti o di uno solo di essi disposta "all'ostetrica di turno" dal dott. B., il quale non si è poi curato di avere notizia perché occupato nella sua attività operatoria, come da egli stesso dichiarato durante la sua deposizione ai Carabinieri contenuta agli atti).

E ancora, non è stato effettuato esame flussimetrico. Questa metodica infatti, come fatto cenno nelle informazioni scientifiche, avrebbe certamente fornito notizie preziose sullo stato di benessere di entrambi i feti o su uno di essi. Così, la paziente viene ancora una volta invitata a tornare a casa.

È a questo punto che bisogna fare la quinta e forse più importante considerazione in ordine a questo ricovero, sulla opportunità di interrompere o meno in quella occasione la gravidanza.

In ostetricia, è condotta condivisa perché dettata da tutte le linee guida internazionali che si rifanno ad una letteratura ormai consolidata, che una gravidanza va interrotta prima del suo termine fisiologico e cioè prima della 38a settimana di amenorrea, quando concorrono tutte quelle condizioni per le quali l'interruzione è di giovamento alla madre, al prodotto del concepimento, o a entrambi, dovendo ovviamente bene valutare il cosiddetto rapporto costo-beneficio per quanto attiene il risultato che questa condotta può dare e in che percentuale, sull'uno, sull'altro o su entrambi.

Le cause per cui un ostetrico si trova dinanzi a questa non facile situazione di valutazione, sono molteplici e sono legate a problematiche materne, fetali o materno-fetali.

Le prime sono tutte quelle legate a patologie materne pregravidiche o insorte durante la gravidanza ma non legate ad essa, o patologie squisitamente gravidiche. Molto spesso la gravidanza rappresenta un fattore aggravante tali patologie, ma riteniamo che si possa tralasciare questo vasto e importante capitolo della patologia ostetrica, perché non riguarda certamente il caso in oggetto.

Sicché ci occuperemo di quelle condizioni in cui bisogna decidere se può essere opportuno interrompere una gravidanza per motivi materno-fetali o fetali.

Durante il corso di una cosiddetta gravidanza fisiologica, si stabilisce un equilibrio materno-fetale che viene garantito continuamente attraverso una serie di scambi continui di cui oggi molto si conosce ma qualcuno di essi è ancora oscuro, alla cui base certamente vi è la circolazione fetoplacentare. Questo equilibrio cambia evolvendosi, mano a mano che le settimane avanzano e si modificano così anche le esigenze vitali del feto che comunque vengono soddisfatte dalle modificazioni materne e annessiali (liquido amniotico e placenta) che così possono garantire tale equilibrio.

In buona sostanza, possiamo affermare che, prima che la gravidanza abbia compiuto il suo corso e giunga al termine, l'ambiente esterno rappresenterebbe per il feto certamente un ambiente assai più ostile rispetto alla cavità uterina. Tutto ciò è legato ad una serie di motivazioni che sono via via diverse a seconda dell'epoca della gravidanza in cui ci si trova.

Dopo la 32ª settimana, certamente tali motivazioni sono essenzialmente di carattere respiratorio. Un feto che non presenta alcuna patologia, raggiunge in media la sua maturità polmonare, la capacità cioè di respirazione autonoma, attorno alla 36,5ª settimana di gravidanza.

L'ambiente esterno, potrebbe procurare al feto una situazione di incompatibilità respiratoria che viene rappresentata da una patologia caratteristica detta malattia della membrana lalina. Tanto più precoce è l'epoca di gravidanza in cui un feto si viene a trovare fuori dall'utero, tanto maggiore è il rischio di tale malattia. Se tutto ciò può sembrare abbastanza lineare quando ci si trova di fronte ad un feto che fisiologicamente cresce all'interno del suo ambiente uterino, le cose cominciano a cambiare quando insorge qualcosa che modifica o tende a modificare gli equilibri di cui abbiamo fatto cenno. Quando cioè, per una ragione qualunque, che spesso non è accertabile ma si pensa che il più delle volte sia legata a fatti vascolari, un feto comincia a rallentare la propria crescita, e si è in un'epoca in cui potrebbe essere pensabile offrirgli l'ambiente esterno con tutti i trattamenti del caso per continuare il suo sviluppo, è proprio allora che bisogna fare i conti con quel rapporto costo-beneficio di cui si è fatto cenno. Quale sarà la condizione ambientale migliore per quel feto? L'ambiente uterino che comunque sta certamente opponendo degli ostacoli o quello esterno che certamente li opporrà e saranno quelli legati alla prematurità?

Ma le cose si complicano ulteriormente, ed è proprio il caso di cui ci stiamo occupando, quando all'interno dell'utero non vi è un solo feto, ma due. Dobbiamo a questo punto fare una breve premessa. La gravidanza gemellare di per sé, così come accennato nelle informazioni scientifiche sopra esposte, rappresenta una condizione per la quale la crescita dei feti è differente rispetto ai feti di una gravidanza semplice, e cioè inferiore in maniera inversamente proporzionale con l'aumentare del numero dei feti stessi. Questo a prescindere dalle caratteristiche della gravidanza gemellare stessa, e cioè indipendentemente dalla bicorialità, monocorialità, dalla zigosità o altro; a prescindere anche da eventuali anomalie come per esempio l'inserzione velamentosa del funicolo (come accennato dai Signori Consulenti tecnici sia di Ufficio che di Parte nelle Loro relazioni), ma questo semplicemente perché le risorse materne inevitabilmente saranno più disponibili a seconda del numero di feti da soddisfare e queste cambiano a seconda che siano uno o più feti.

Detto ciò, appare evidente quanto più complicato diventi il problema, quando bisognerà decidere di fronte alla possibilità di dover affidare all'ambiente esterno due feti di cui uno dovesse dare segnali di insufficienza di crescita.

A questo punto, fatte le dovute valutazioni e prese le decisioni che saranno sembrate le più opportune, bisogna fare un breve cenno sulle modalità con cui bisognerà interrompere la gravidanza. Sembrerebbe scontato, e in qualche caso lo è, che la procedura più adeguata sia l'estrazione per mezzo del taglio cesareo, perché forse la più veloce, la meno traumatica per il feto. Ma così non è. Infatti non solo non è dimostrata questa equazione, ma è accertata e confermata da tempo la teoria secondo la quale il travaglio di parto, determinando una costrizione del corpo fetale, funge da stimolatore dell'attività polmonare.

Sono innumerevoli infatti i lavori che dimostrano una incidenza maggiore di stress respiratorio in neonati nati da taglio cesareo. Non v'è dubbio però, che non è possibile facilmente definire tutte le possibili situazioni che si presentano di fronte all'ostetrico, anche perché a volte bisogna valutare la presenza o meno di sofferenza fetale e quindi la opportunità di dover accelerare il parto.

Ma le modalità di espletamento del parto purtroppo, non interessano il nostro caso, perché per la paziente in data 30/12/2008, non è stata neanche presa in considerazione l'eventualità di interrompere la gravidanza. Cosicché, la stessa è stata invitata a tornare a casa.

La gravidanza di cui ci stiamo occupando, era certamente, data la presenza di due piacenti constatata alla nascita e confermata poi dall'esame autoptico eseguito, una gravidanza gemellare bicanale. Questo significa che la gravidanza della signora C., era una gravidanza in cui certamente non poteva verificarsi la sindrome della trasfusione fetto-fetale già non frequente nelle gravidanze monocoriali, le sole in cui è possibile (incidenza pari al 15%), ma era una gravidanza in cui potevano determinarsi tutti gli eventi sopra citati e cioè la crescita inferiore dei feti caratteristica di tutte le gravidanze gemellari.

Ma torniamo alle considerazioni ostetriche. Si hanno elementi di certezza che ci portano a stabilire che al momento del ricovero di cui ci stiamo occupando, uno dei due feti o entrambi i feti, presentavano difetto di crescita, perché riportato in cartella clinica nella diagnosi di ricovero. Pertanto, in quell'occasione, i sanitari accertarono tale patologia. Questo, avrebbe già dovuto indurre gli stessi, a prendere in grande e attenta considerazione il caso, valutando l'opportunità, così come detto precedentemente, di dover interrompere la gravidanza che così presentava un secondo fattore di rischio, oltre a quello legato alla gemellarità, ma in ogni caso, non si sarebbe dovuto con leggerezza dimettendo la paziente, invitarla a ritornare nei primi giorni del mese di gennaio come riferito dalla stessa durante le operazioni peritali a verbale e come confermato poi inconfutabilmente, dal mancato ricovero in data 30/12/2008.

Elemento certamente non trascurabile per il nostro ragionamento è senz'altro il fatto che il peso dei due feti alla nascita era di gr. 2000 il nato morto e di gr. 2050 l'altro. Anche questo dato, sembrerebbe poter fare categoricamente affermare che durante il ricovero del 21/05/2008 ci fosse già un difetto ponderale nello sviluppo dei feti. Sicché i due feti (o uno solo di essi) che in genere hanno sviluppo differente, avrebbero potuto avere un peso ricavato dall'ecografia che avrebbe dovuto necessariamente rappresentare a nostro parere, elemento per far scattare negli operatori sanitari quel meccanismo già descritto che mette nelle condizioni di dover fare una valutazione di un eventuale rapporto costo-beneficio, e cioè ambiente uterino o esterno per il feto.

Ma ancora parametri che rappresentavano come detto fattori di rischio erano la cinesia uterina avvertita dalla paziente come sensazione di dolore, l'aumento delle transaminasi, l'aumento della bilirubinemia.

Tutto ciò, avrebbe dovuto a nostro parere indurre chi aveva in carico l'assistenza della paziente, ad interrompere la gravidanza estraendo i due feti. Va tenuto conto che la struttura ospedaliera che ospitava la sig.ra C., è una struttura di 3 livello dotata pertanto di Unità di Terapia Intensiva Neonatale.

Il secondo ricovero ospedaliero della paziente, gioca un ruolo marginale nel contesto di tutto quanto è oggetto delle nostre valutazioni; infatti in data 31/12/2008 (non è precisato in cartella l'orario ma pare dalle dichiarazioni essere avvenuto nel pomeriggio), all'ingresso in ospedale la paziente viene sottoposta a visita ostetrica che attesta la rottura delle membrane con presenza di liquido pigmentato, il travaglio di parto già iniziato ma, soprattutto, il sospetto che uno dei due battiti cardiaci fetali non fosse presente (testualmente: probabile morte endouterina di un feto).

Neanche in questa circostanza viene effettuata un'ecografia che avrebbe quanto meno data la certezza della morte endouterina e a carico di quale feto questa si fosse determinata. Questo sembra a nostro parere davvero singolare, soprattutto perché, così come dichiarato dagli stessi sanitari, non vi erano indicazioni ad intervenire con urgenza per l'estrazione dell'altro feto, pertanto vi era il dovere di avere assoluta certezza sulla sospettata morte di uno dei due feti e su quale di essi prima di portare la donna in sala operatoria; questo perché, in condizioni di una presentazione cefalica del feto vivo, si sarebbe anche potuta valutare la possibilità di un parto spontaneo che avrebbe evitato alla paziente un taglio cesareo a quel punto inutile (vedi informazioni scientifiche su taglio cesareo).

Quest'ultima considerazione però, meriterebbe attente e lunghe valutazioni che non è possibile fare ex post e che in ogni caso esulano dal nostro mandato.

L'esito infine del taglio cesareo, con l'estrazione dei due feti (di cui uno morto) e degli annessi (due piacenti), conferiscono finalmente le prime certezze.

La gravidanza gemellare era bicoriale; uno dei due feti era morto ma, soprattutto purtroppo, questi non era certamente morto da pochi minuti né da alcune ore. Infatti, l'ispezione macroscopica del corpo del feto morto (descritta dai chirurghi prima e poi riportata dettagliatamente in cartella e confermata infine dall'esame autoptico), presentava già (le macerazioni) i segni dell'avvenuta morte certamente non successivamente a 36/48 ore, così come ciò era testimoniato anche dalle caratteristiche del liquido amniotico contenuto nel sacco che interessava questo feto e cioè di colorito bruno e maleodorante; segni questi che danno assoluta certezza dell'avvenuta morte del feto in tale epoca.

Considerazioni sull'esame autoptico

Le valutazioni che seguono, verranno qui esposte solo per completezza e correttezza di indagine, trattandosi di relazione necroscopica contenuta agli atti, e tenendo presente che gli elementi di giudizio da essa desunti hanno altresì contribuito alla determinazione delle conclusioni cui questo Collegio è pervenuto.

In data 3/1/2009 a tre giorni quindi dalla nascita, viene disposto dalla Procura della Repubblica di Ragusa un esame autoptico sul cadavere del feto per cui è procedimento. Sulla base di quanto descritto nella relazione medico-legale contenuta agli atti e relativa a tale esame, alcune considerazioni vanno fatte.

La descrizione dell'autopsia effettuata, certamente depone per un esame accurato e puntuale che non evidenzia dal punto di vista anatomico alterazioni di alcuna delle parti fetali riconducibili a malformazioni, se non quelle modificazioni caratteristiche in un cadavere dovute allo stato post-mortem e che si ritrovano pertanto in tutti gli esami autoptici.

Ciononostante, mentre sono condivisibili alcuni concetti espressi dai signori Consulenti a proposito della fisiopatologia della gravidanza in relazione soprattutto al circolo maternofetale e alle sue caratteristiche, meno condivisibili sono le conclusioni a cui essi giungono soprattutto in ordine alle responsabilità nella condotta sanitaria di chi ha avuto in cura la sig.ra C..

La relazione ha inizio affermando che "trattasi di feto a termine etc.". Il feto di cui trattasi, non era alla nascita a termine in quanto la gravidanza è stata interrotta alla 36ª settimana, epoca in cui una gravidanza è pretermine. Questo comunque solo per il rispetto della precisione perché in realtà ciò non gioca un ruolo nella nostra disamina al fine di individuare eventuali responsabilità. Si rilevano invece alcuni elementi fortemente contraddittori che conducono a nostro parere i signori Consulenti a conclusioni errate.

Il primo elemento è costituito dall'affermazione, legittima peraltro, che lo stato del cadavere del neonato faceva ricondurre la morte a 36-48 ore prima della nascita. Con ciò implicitamente si afferma che al momento in cui la paziente si è rivolta ai sanitari dell'ospedale, e cioè la mattina del 30/12/ 2008, il feto fosse già morto.

A tal proposito, all'inizio della pagina 7 della consulenza, si afferma che in quell'occasione siano stati rilevati i battiti cardiaci di entrambi i feti, ma questo non risulta agli atti da nessuna parte, anzi, è lo stesso dott. B., come già sopra esposto, che dichiara ai Carabinieri in una sua deposizione contenuta agli atti, di non aver più saputo nulla di tale rilevamento perché occupato nella sua attività operatoria.

Secondo elemento a nostro parere in cui vi è contrasto tra l'informazione scientifica offerta dai signori Consulenti e quanto essi poi dichiarano a proposito della condotta dei sanitari, riguarda la fisiopatologia della circolazione materno-fetale, garantita questa attraverso la placenta.

Affrontando questo argomento, nella consulenza si fa cenno alla sofferenza fetale legata agli scambi di ossigeno materno-fetali come responsabili nel determinarla. Senz'altro vero. Ma, come già detto nelle nostre informazioni scientifiche, il rallentamento degli scambi respiratori che comporta una riduzione dell'ossigenazione del sangue fetale con conseguente accumulo in esso di CO₂ e ridotto apporto di O₂, conduce inevitabilmente all'acidosi metabolica (vedi informazioni scientifiche); ma le cause di tutto ciò, che determina sofferenza fetale sino in taluni casi alla morte del feto stesso, sono molteplici. Che questi fenomeni possano essere determinati da un'inserzione velamentosa del funicolo, come affermato dai signori Consulenti, può anche essere possibile, ma mai accertabile.

A tal proposito, il terzo elemento di forte contraddizione a nostro parere rilevato.

Si afferma, che la sofferenza fetale acuta in tali condizioni (inserzione velamentosa del funicolo, si instaurerebbe a causa della rottura delle membrane riportando testualmente: " perché i vasi possono rompersi al momento della rottura delle membrane" (pag. 11 della consulenza di ufficio prime due righe); al tempo stesso però, i signori Consulenti accettano, così come si deve, l'affermazione che la rottura delle membrane sia avvenuta alle ore 13 del 31/12/2008; secondo quindi tale Loro ragionamento, la morte del feto, se determinata dalla rottura delle membrane, si sarebbe dovuta verificare attorno alle 13 di quel giorno; questo sarebbe allora in contrasto con quanto affermato anche nelle conclusioni dell'esame autoptico, sull'avvenuta morte da 36 a 48 prima della nascita.

E infine, ci permettiamo di ritenere assolutamente arbitraria l'affermazione riportata all'ultimo capoverso a pagina 8 della consulenza, ove si dice: "L'esame di entrambe le placente ha evidenziato una placenta con inserzione del funicolo come di norma, mentre in un'altra l'inserzione del funicolo era anomala con i caratteri della inserzione velamentosa del funicolo stesso. Quest'ultima constatazione, in armonia con quanto emerso dall'esame della documentazione clinica e dalle dichiarazioni rese a verbale dal Primario del reparto, fa ritenere come certa l'attribuzione di tale placenta anomala al feto purtroppo morto in utero".

Ebbene non si evince infatti in alcun documento contenuto agli atti (né descrizione in cartella clinica dell'intervento né in dichiarazioni rilasciate), che il funicolo con inserzione anomala fosse attribuibile al feto nato morto.

In ultimo, a pagina 14 della Loro consulenza, i signori Consulenti affermano "la mancata diagnosi può essere attribuita alla mancata registrazione del tracciato essendosi limitato il controllo alla semplice ascoltazione. In ogni caso tale mancata diagnosi di morte nulla ha comportato nel divenire della gravidanza". Non solo si era prima affermato dandolo per scontato (vedi sopra) che entrambi i battiti erano stati rilevati in data 30/12/2008, non solo si ribadisce l'errore di ricondurre la causa della morte all'inserzione anomala del funicolo legata alla rottura delle membrane che invece è poi avvenuta (come da Loro accettato) il giorno seguente alle ore 13, ma ci sembra assolutamente superficiale affermare che la mancata diagnosi di morte nulla abbia comportato nel divenire della gravidanza, se si considera che l'equipe sanitaria che ha assistito la donna in quel 30/12/2008, era la stessa che ha assistito la paziente durante il suo precedente ricovero e che pertanto era coinvolta nel caso clinico e quindi responsabile come si dirà nelle conclusioni di questa relazione.

Considerazioni medico-legali

Sulla scorta dei fatti, delle informazioni scientifiche e delle considerazioni ostetriche fatte fin qui e sopra esposte, si possono fare le seguenti considerazioni medico-legali. L'evento cui è legata la gravidanza della sig.ra C.D., che ha avuto come esito la morte endouterina di uno dei due feti che essa portava in grembo, appare costellata a nostro parere da una moltitudine di incertezze, dubbi, imprecisioni (che si riscontrano non solo in chi ha avuto in cura la paziente ma anche nelle relazioni di consulenza contenute agli atti in nostro possesso), lacunosità e superficialità nella documentazione clinica, che ci inducono a ritenere che il management della gravidanza della sig.ra C. non sia stato adeguato.

Volendo riassumere tutti i punti di criticità di tale management, che peraltro sono stati analizzati crediamo dettagliatamente fin qui, esponiamo quanto segue:

- a) imprecisione e superficialità nella formulazione sin dall'inizio sia dell'epoca di gravidanza che della sua corretta diagnosi (mono o bicornalità) trattandosi di gravidanza gemellare;
- b) inadeguata assistenza al momento del ricovero non essendo stata effettuata corretta valutazione ostetrica, data l'assenza di un esame clinico (visita ostetrica);
- c) diagnosi grossolana di "difetto di crescita" formulata al momento del ricovero del 21/12/2008, cui peraltro non è poi seguito un atteggiamento conseguente a tale diagnosi;
- d) assoluta trascuratezza di alcuni parametri, quali la sintomatologia subiettiva della paziente, la cinesi uterina presente anche se irregolare ma significativa in una gravidanza gemellare, di cui peraltro hanno avuto contezza i sanitari, avendo istituito somministrazione di vasosuprina, farmaco ad azione tocolitica peraltro inadeguato (tutte le società scientifiche

sono concordi ormai da tempo sull'impiego del progesterone come tocolitico) come risulta dalla cartella infermieristica, e il progressivo infine aumento delle transaminasi e della bilirubinemia;

e) controlli strumentali di fondamentale importanza, quali cardiocografie ed ecografie, che risultano dalla documentazione effettuati in maniera poco precisa e non attendibili dal punto di vista documentale;

f) leggerezza nella decisione di dimettere la paziente in data 25/12/2008, dimissione che peraltro avviene senza monitoraggio strumentale;

g) aver sottovalutato lo stato di malessere della paziente quando, la sera del 25/12/2008, torna in ospedale dopo la sua dimissione;

h) assoluta leggerezza in data 30/12/2008, nel non sottoporre la paziente ad alcun monitoraggio, ad eccezione di una visita ostetrica per via vaginale che nessuna notizia può dare sullo stato fetale;

i) trascuratezza nell'accertare lo stato dei feti in data 31/12/2008, prima di condurre la paziente in sala operatoria (è trascritto in cartella: probabile morte endouterina di uno dei due feti).

Pertanto, nonostante quanto detto in precedenza a riguardo di quanto sia delicata e difficile la posizione del ginecologo che si trova a dover decidere se è da considerare per un feto più ostile l'ambiente uterino piuttosto che quello esterno, riteniamo che il corretto management della gravidanza della sig.ra C.D., avrebbe dovuto portare alla interruzione della gravidanza nel corso del primo ricovero, dopo precisa costruzione del profilo biofisico dei due feti, considerati gli altri fattori concomitanti quali la presenza di attività contrattile, biometria fetale, aumento delle transaminasi e della bilirubina che già davano segni subiettivi come il prurito diffuso, che ne rappresentavano indicazione.

Tale atteggiamento omesso, se correttamente attuato, avrebbe certamente, in tale epoca, consegnato alla madre due neonati vivi che, affidati alla terapia intensiva neonatale, avrebbero sicuramente avuto, dato il peso di entrambi, significative probabilità di prognosi favorevole.

Conclusioni

In ordine a tutto quanto sopra esposto e nel rispetto del mandato conferitoci dal Giudice, si conclude rispondendo ai quesiti postici, che, oltre ad emergere a nostro par tutte le inadeguatezze elencate nella condotta sanitaria di chi ha assistito la paziente sig.ra C.D., alcune delle quali potrebbero non essere direttamente riconducibili all'avversità dell'evento, sussistono responsabilità della... mo endouterina di uno dei due feti, legate essenzialmente a non aver interrotto gravidanza nel corso del ricovero del 21/12/2008, pur essendovene a nostro giudizio le indicazioni...

pr.3

La trascrizione integrale della c.t.u. è stata suggerita dalla sua inusuale puntualità e completezza per le premesse scientifiche, e dalla indubbia e obbiettiva coerenza con le conclusioni formulate: le une e le altre tecnicamente ardue ma - per quanto osservato - limpidamente intelligibili e soprattutto condivisibili in toto.

È opportuno avviare l'analisi dalle indagini svolte in sede penale, che hanno ovviamente costituito il punto di forza delle difese dei Convenuti e della Compagnia, i quali sono però incorsi in grave disattenzione giuridica: posta l'autonomia fra giure penale e giure civile riguardo il nesso di causalità, è inammissibile il tentativo - scoperto - di recuperare le risultanze del primo, con l'aggravante che il procedimento penale si è arrestato all'archiviazione.

Dunque, un provvedimento giurisdizionale suscettibile di revisione in ogni tempo (art. 414 c.p.p.) e che per la sua struttura e funzione non può essere fonte di preclusione alcuna.

In sub.ne, e risolutivamente, i CC.TT.UU., sulla base delle premesse (pagg. 28/32) e delle cd. considerazioni ostetriche (pagg. 34/41), hanno invalidato l'indagine e le conclusioni dei Periti del P.M. dimostrandone con puntuale argomentazione l'implausibilità (pagg. 41/ 43), con la conseguenza che le stesse non hanno qui alcun pregio né scientifico, né medico-legale e quindi giuridico.

Se la pars destruens della relazione Coco-Morgia ha sgomberato il campo da insistite quanto malaccorte suggestioni, ancor più notevole è il loro accuratissimo approfondimento (*pars costruens*) della vicenda, obbiettivamente costellata da una serie (*vis*) di incontrovertibili condotte imperite e al contempo negligenti, tutte di rara intensità (pagg. 42/43), sintetizzate in ben nove rilievi (pag. 43/ 44).

Dalla piana correlazione di questi rilievi con i principi giuridici sub pr.1 - con particolare riguardo all'omissione - discende l'incontrovertibile sussistenza del nesso eziologico fra queste inaudite condotte e il decesso - avvenuto addirittura una settimana prima del parto - di uno dei due concepiti, mentre i Convenuti non hanno assolto il proprio onere probatorio quanto alla sua imputabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c., attesa l'incongruenza dell'accertamento tecnico Cilia-Calderone in sede penale.

Si ribadisce che la causalità giuridica cd. civile è incentrata sul canone del più che probabile che non, e si sottolinea la prima considerazione ostetrica dei CC.TT.UU.: " non è mai stata formulata sin dall'inizio dell'assistenza alla paziente, una diagnosi precisa di quale tipo di gravidanza gemellare fosse portatrice la stessa. Infatti, sulla scorta di quanto detto precedentemente nelle informazioni scientifiche che abbiamo offerto, non è sufficiente stabilire che una gravidanza sia gemellare, ma è assolutamente indispensabile definire di fronte a che tipo di gravidanza gemellare ci si trova, In relazione a questo infatti, differisce significativamente il management della gravidanza stessa ".

Si può e si deve dire che l'assistenza prestata all'attrice è stata clamorosamente lacunosa/imperita ab origine, ed è proseguita sulla medesima linea, per cui sarebbe gratuito anche il mero dubbio sul nesso di causalità secondo l'evidenziato canone della controfattualità.

Tanto è sufficiente per gli attori riguardo l'art. 2697 c.c., ma si può aggiungere l'evidenza della colpa reiterata, che ha improntato e caratterizzato la condotta del convenuto.

pr.4

È certo il diritto al risarcimento del danno dell'attrice in proprio sotto il profilo del danno non patrimoniale secondo la lettura costituzionalmente orientata e consolidata dell'art. 2059 c.c.

Per l'an debeatur si rinvia al pr.3), mentre quanto agli effetti si richiama la recente e però consolidata categorizzazione del danno: biologico, patrimoniale e non patrimoniale (Cass. S.U. 14.1.2009 n. 557, ibid.), e si osserva che è agevole escludere

il primo in quanto neanche postulato (sotto il profilo di durature compromissioni psichiche), mentre il secondo - dedotto - non sussiste, trattandosi di posta aleatoria e pertanto non suscettibile nel concetto di danno cd. futuro.

Basti sottolineare l'incertezza assoluta su due degli elementi del preteso sostegno economico-finanziario del concepito: lo stato di bisogno (in senso ampio) della C. e la capacità patrimoniale del figlio.

È opportuno ribadire la diversità delle *causae petendi* che caratterizzano la domanda della C.: il contratto di prestazione sanitaria riguardo l'Azienda; il contatto sociale riguardo il B.

Il risarcimento - non patrimoniale, per quanto appena osservato - del S. in proprio discende dagli attuali orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, che riconoscono i danni dei familiari e addirittura il danno prenatale del minore.

Ex multis si segnalano i seguenti arresti:

- al fratello minore di una bambina che, a causa di omissioni addebitabili al personale sanitario in occasione del parto, sia rimasta totalmente e permanentemente invalida spetta il risarcimento del danno non patrimoniale, da quantificare tenuto conto del fatto che egli, una volta divenuto adulto, si inserirà in un diverso circuito relazionale, riducendo in tal modo il tempo da passare con la sua famiglia d'origine e, conseguentemente, il dolore insito nella convivenza giornaliera con un congiunto gravemente malato (nella, specie, è stato liquidato un importo pari alla metà della somma riconosciuta allo stesso titolo ai genitori) * (Trib. Brindisi 2.2.2009, F. It., 2009, I, 1633)

- l'uccisione di un congiunto, ponendo fine ai rapporti parentale e quindi alla possibilità di essere genitore/fratello della vittima, lede i superstiti nell'interesse alla intangibilità degli affetti reciproci e alla scambievolmente solidarietà che connota la vita, familiare: questa preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, conseguenza della lesione di diritti inviolabili che la Costituzione appresta nel quadro delle relazioni familiari, è inevitabilmente connessa al fatto storico della perdita, ed è, sotto altro aspetto, giustificazione del danno morale inteso come "*pecunia doloris*", trovando fondamento la risarcibilità di quel danno proprio nella (...) titolarità di una situazione qualificata dal contatto con la vittima ... " (Cass. S.U. n. 9556/2002), contatto cui ha posto fine il decesso. Può allora ritenersi che il danno morale soggettivo come sofferenza transeunte derivante dall'illecito, e il danno da perdita del rapporto parentale, conseguenza della lesione dei diritti costituzionali afferenti alla famiglia. seppure concettualmente distinguibili, trovano entrambi sufficiente supporto probatorio nella mera allegazione del fatto storico dell'uccisione del congiunto: provato il fatto-base della sussistenza del rapporto parentale con la vittima dell'illecito, può ritenersi provato presuntivamente non solo il dolore, ma anche che la privazione di quel rapporto determini negative ripercussioni interne ed esterne al nucleo familiare, ossia per l'appunto il danno da perdita del rapporto parentale, sicché il risarcimento di tale profilo di danno non pone ulteriori oneri probatori a carico dei superstiti danneggiati * (Trib. Milano 30.4.2007 n. 5104, *de jure* giuffrè);

- ove l'uccisione di una persona abbia leso in pari tempo situazioni giuridiche di soggetti diversi, legati alla vittima primaria da un vincolo coniugale o parentale, deve ritenersi sussistente, in capo al soggetto che ha posto in essere la condotta che ha causato la morte, l'elemento della prevedibilità dell'evento in relazione alla lesione, in danno dei superstiti, dell'interesse all'intangibilità delle relazioni familiari, atteso che la prevedibilità dell'evento dannoso deve essere valutata in astratto, e non in concreto, e che rientra nella normalità il fatto che la vittima sia inserita in un nucleo familiare, come coniuge, genitore, figlio o fratello * (Cass. 31.5.2003 n. 8828, *ibid.*; conf., Trib. Como 10.6.2008, *ibid.*).

È così evidente la rilevanza/tutela dell'intangibilità della sfera parentale e quindi l'interesse del S. quale terzo-qualificato.

Il secondo e decisivo quesito è se la lesione di questo interesse trovi causa immediata e diretta nel fatto dannoso ai sensi degli *artt. 1223 e 2056 co. 1° c.c.*, con conseguente legittimazione *iure proprio* dell'attore, e la risposta affermativa è pacifica (Cass. S.U. n. 9556/2002 *cit.*; *adde*, Cass. pen. 21.9.2007 n. 38952 e Cass. civ. 2.2.2001 n. 1516, *ibid.*).

In sub.ne, si osserva che risarcibili sono anche i danni mediati e indiretti che costituiscano effetti normali del fatto illecito secondo il criterio della cd. regolarità casale (Cass. 9.5.2000 n. 5913 e Cass. 2.3.2000 n. 2356, *ibid.*)

Infine, all'eventuale sottile obiezione che nell'ambito contrattuale - in cui sono state collocate le condotte di entrambi i convenuti, sia pur con distinti iter - i danni colposi debbono essere prevedibili, sarebbe agevole replicare da un lato che la prevedibilità va accertata in concreto e non in astratto, dall'altro lato che qui la relazione familiare del S. non è stata contestata e in ogni caso era ed è più che plausibile.

È opportuno ribadire: oggetto della tutela è l'intangibilità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia nonché l'invulnerabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona, nel contesto di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia: rilevano allora gli *artt. 2, 29 e 30 Cost.*, per cui il riconoscimento de quo è conforme al canone della tipicità del danno non-patrimoniale di cui all'evidenziata esegesi dell'*art. 2059 c.c.*

Sul piano dommatico, la responsabilità in esame - cioè della Struttura sanitaria e/o del Sanitario intervenuto nei confronti dell'attore in proprio - è riconducibile a tre indirizzi:

- 1) la configurazione del rapporto gestante/medico come contratto con effetti protettivi verso terzi, fra cui appunto il marito e il neonato;
- 2) l'inquadramento parallelo di questo rapporto nell'ambito del contratto a favore di terzi;
- 3) la disciplina dell'illecito aquiliano.

La prima esegesi è basata sulla costruzione teorica già illustrata (v. pr.1), ed è imperniata sulla necessità di distinguere la posizione del padre quale terzo qualificato rispetto ai terzi indifferenziati.

Il padre, pur non essendo creditore della prestazione nascente dal rapporto contrattuale della gestante con la struttura sanitaria, e quindi pur non potendo vantare un interesse positivo all'adempimento, ha interesse cd. negativo al rispetto della propria sfera giuridica e quindi a non subire danni per l'inadempimento.

Ovviamente, questo interesse ha radice nella cd. prossimità o vicinanza alla gestante (parte contrattuale) e cioè nel legame - vuoi giuridico vuoi di fatto - che è all'origine della filiazione, e di cui è già detto.

All'obiezione secondo cui sarebbe così violato il principio di relatività degli effetti del contratto (*art. 1372 c.c.*), è agevole replicare che questo deve essere coordinato con quello - di ben maggiore rilevanza e significato - dell'*alterum non ledere* nei termini del canone costituzionale di solidarietà, e che l'indiscutibile ampliamento della responsabilità di una parte

contrattuale è giustificato per il soggetto-terzo titolare di un'esigenza di tutela più intensa di quella propria della generalità dei terzi.

Il fulcro è appunto l'individuazione e la valutazione di questa esigenza.

La seconda esegesi scaturisce dalla lettura ben estensiva degli art. 1411 e segg. c.c., ma non persuade, poiché nel contratto a favore di terzo questi è il soggetto cui deve essere resa la prestazione, e cioè a cui è garantita l'utilità ex contractu.

La terza esegesi è residuale, non potendosi dubitare della tutela del soggetto terzo-qualificato, che appunto viene assicurata mediante l'art. 2043 c.c., se disattese le altre ipotesi ricostruttive.

L'Ufficio ritiene di seguire la prima in quanto consolidata giurisprudenzialmente e soprattutto per l'equilibrato collegamento fra prestazione e protezione.

In definitiva, va accolta anche la domanda dell'attore in proprio, limitatamente - per quanto argomentato - al danno non-patrimoniale.

pr.5

Più delicata è l'analisi della domanda degli attori nella qualità e cioè sull'attribuzione del diritto *de quo* al minore S. per l'anteriorità della condotta illecita alla sua nascita.

Nel recente passato la posizione giuridica del concepito era chiara e limitata, atteso che: * la capacità giuridica si acquista soltanto con la nascita (art. 1 c.c.); * non v'è successione in caso di aborto e quindi di morte del concepito; * è eccezionale la capacità del concepito in materia di successione testamentaria (art. 462 c.c.) e di donazioni (art. 784 c.c.).

Non essendovi un soggetto prima della nascita, era negato il diritto al risarcimento del danno morale del figlio per l'uccisione del padre avvenuta durante la gravidanza (Cass. 28.12.1973 n. 3407, *de jure* giuffrè; *contra*, C. App. Firenze 16.4.1964, *Giur. tosc.*, 1964, 558).

Per la dottrina più avvertita questa impostazione era insoddisfacente e mal si conciliava sia con il concetto costituzionale di persona (art. 2 e 32 Cost.), sia con la lettura coordinata dei seguenti da ti normativi: * l'art. 254 c.c. sul riconoscimento del figlio naturale prima della nascita; * l'art. 255 c.c. sul riconoscimento del figlio premorto; * l'art. 74 ord. stato civile (oggi, art.) sulla formazione dell'atto di nascita del bambino nato morto.

Pertanto, già sul piano della legislazione ordinaria - privata e pubblica - era evidente la rilevanza* dell'interesse del nascituro.

L'evoluzione socio-politica ha imposto il superamento di questa esegesi, mediante il mutamento in primo luogo del quadro legislativo, per cui è sufficiente richiamare nell'ordine:

- il preambolo della Dichiarazione sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 1959: " il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita ";

- l'art. 85 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, secondo cui il concepito alla data dell'infortunio si considera superstite e ha diritto a determinate prestazioni previdenziali;

- l'art. 1 lett. c) L. 29 luglio 1975, n. 405 sulla " tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento ";

- l'art. 1 L. 1978, n. 194: " lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio ";

- la L. 1975, n. 405, nel disciplinare l'istituzione dei consultori familiari, afferma esplicita mente l'esigenza di protezione della salute del prodotto del concepimento;

- l'art. 1 co. 1° L. 2004, n. 40 sulla procreazione assistita, secondo cui " la legge...assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito ";

- gli artt. 283 e 302 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), che mediante il rinvio al D.P.R. n. 1124 del 1965 anzitutto contemplano il diritto al risarcimento del danno alla persona da parte rispettivamente del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia.

Sebbene la Corte Costituzionale abbia sminuito la rilevanza dell'art. 1 L. n. 40 del 2004 affermandone il contenuto meramente enunciativo (con la necessità, quindi di ricavare la tutela del concepito da altre fonti normativa) (sent. 28.1.2008 n. 48, *ibid.*), per effetto anche di acute indagini teoriche relative alla soggettività giuridica quale categoria più ampia della capacità giuridica, il nascituro è titolare di obiettivi e specifici interessi meritevoli di tutela: il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psicofisica; il diritto all'onore o alla reputazione, il diritto all'identità personale: ovviamente, è imprescindibile l'avverarsi della *condicio iuris* della nascita (art. 1 co. 2° c.c.).

Si richiama, riassuntivamente, C. Cost. 18.2.1975 n. 27 (sull'incostituzionalità dell'art. 546 c.p.), in cui si sostiene che " la tutela del concepito - che già viene in rilievo nel diritto civile (artt. 330 339, 687 c.c.) - abbia fondamento costituzionale. L'art. 31, secondo comma, della Costituzione impone espressamente la protezione della maternità, e più in generale, l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito ".

Il concetto di soggettività giuridica, in particolare, è emerso nell'ambito del danno aquiliano, e oggi è *ius receptum* la risarcibilità delle lesioni del diritto a nascere sano, ne sia l'autore un terzo oppure uno o entrambi i genitori.

La cesura con il precedente orientamento è segnata, in particolare, da Cass. pen. 13.11.2000 n. 11625 (*ibid.*), secondo cui " il nascituro, concepito all'epoca del fatto illecito, e che sia successivamente nato, è personalmente titolare del diritto di azione per ottenere il risarcimento dei danni ingiusti provocatigli da tale fatto purché si verifichi la nascita e a decorrere da questo momento o da quello in cui si verificano gli effetti dannosi. Se la nascita non si verifica (per fatto colposo dell'agente o per altra causa) il danno ingiusto (ovviamente nei confronti del nascituro) non sorge così come nel caso in cui al fatto illecito (che abbia provocato danni al feto) sia stato posto rimedio e non permangano conseguente al momento della nascita".

Si sottolinea il nodo di questa interpretazione e cioè la non-necessità che condotta e evento/danno siano contemporanei, e si osserva che trattasi di diritto cd. vivente.

Si richiama, infine, il recente e fondamentale intervento della Suprema Corte, la quale, sulla base di puntuali considerazioni riguardo l'attuazione dei principi di decodificazione e depatrimonializzazione nell'ordinamento civilistico, nonché della funzione interpretativa del giudice quale autonoma fonte di diritto correlativamente ad alcuni delle surrichiamate innovazioni legislative, ha sancito che: "...deve...oggi intendersi per soggettività giuridica una nozione senz'altro più ampia di quella di capacità giuridica delle persone fisiche..., con conseguente non assoluta non coincidenza, da un punto di vista giuridico, tra soggetto e persona, e di quella di personalità giuridica...In tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (specifica, speciale, attenuata, provvisoria o parziale che dir si voglia) perché titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all'onore o alla reputazione, il diritto all'identità personale..." (Cass. civ. 10741/2009 cit., *ibid.*).

Accertata la soggettività giuridica di S.S. quale nascituro, quanto alla violazione della sua futura sfera affettiva verso il gemello non-nato da parte dei convenuti e all'applicabilità dell'art. 1223 c.c. si richiamano le osservazioni e l'argomentazione svolte riguardo il padre, e soltanto è opportuno sottolineare che qui la prevedibilità era *in re ipsa* per la gemellarietà.

Non sussistendo dubbio alcuno sul danno non-patrimoniale di S. se vivo all'atto dell'evento illecito, la medesima conclusione si impone riguardo la sua condizione di concepito in virtù dei principi giuridici appena illustrati.

Per completezza si osserva che una parte della dottrina ha vivacemente criticato la superiore costruzione della soggettività giuridica del concepito, ritenendo incompatibili i diritti soggettivi con il suo stadio esistenziale.

E però la stessa riconosce che l'esigenza di tutela del nascituro ben può essere soddisfatta considerandolo oggetto di protezione, nel senso che questi non ha interessi attuali ma ha interessi futuri: il suo sviluppo io condurrà ad essere soggetto autonomo.

Premesso che questa interpretazione culmina nella cd. soggettività potenziale del concepito subordinata ovviamente alla nascita, è evidente l'identità dell'esito con quella prevalente.

pr.6

Accertato l'*an*, la relativa liquidazione, che ovviamente è fondata sull'art. 1226 c.c., non è agevole sotto duplice profilo: per la mancanza di dati normativi e per l'esigenza, rimarcata soprattutto dalla dottrina, della cd. personalizzazione del danno e cioè della adeguata correlazione fra l'interesse leso e la *restitutio in integrum*: indagine difficile per la natura della posta, che qui involge relazioni strettamente personali e cioè un legame di complessa definizione e di altrettanto complesso contenuto, che riguarda la vittima in sé e nel rapporto con il familiare.

La peculiarità degli interessi qui pregiudicati è la loro analogia con l'integrità psico-fisica che rileva - come osservato - sul piano del danno biologico, poiché si tratta di un ambito reddituale consolidato e diffuso nella coscienza individuale e sociale.

Sono note le riserve di una parte della giurisprudenza e della dottrina sulla cd. trilogia di S. Martino, e in generale sull'ambiguità del lemma "attività non-patrimoniali realizzatrici della persona", che costituiscono il nucleo dell'art. 2059 cit., ma il diritto alla procreazione - che origina i rapporti genitori-figli-fratelli - è parte essenziale della persona, è dimensione fondamentale della stessa, la quale può talvolta essere anteposta alla propria incolumità.

In altre parole, oggi - come in passato e verosimilmente in futuro - si tratta di una costante del nostro modo di pensare e di fare.

Ciò esclude le incertezze che si registrano per la liquidazione di manifestazioni di vita vertiginosamente moltiplicatesi ai fini risarcitori, sino all'estremo dei danni cd. bagatellari perché bagatellari gli interessi dedotti.

Nel caso in esame siamo all'estremo opposto, o meglio al vertice della scala dei valori.

Sulla scorta del recente orientamento di legittimità, si osserva che le Tabelle 2013 del Tribunale di Milano (consultabili anche su internet) prevedono:

- per il risarcimento per la morte del figlio in favore di ciascun genitore una somma da Euro 163.080 ad Euro 326.150,

- per il risarcimento per la morte di un fratello in favore del fratello una somma da Euro 23.600 ad Euro 141.620.

Posto che le Tabelle non rilevano in sé, ma quale parametro di riferimento al fine di obbiettivizzare la discrezionalità del giudice (che diversamente sfocerebbe nell'arbitrio), è congruo liquidare alla C. in proprio Euro 160.000, al S. in proprio Euro 140.000 e al minore S. Euro 22.000, tenendo conto dell'intensità del vincolo, che è massima per la madre in quanto gestante.

Rientra nella comune esperienza che il rapporto tra fratelli non ha la medesima dimensione psicologica e affettiva di quello esistente tra un genitore e un figlio, e inoltre che i fratelli, una volta divenuti adulti, si inseriscono in un diverso circuito relazionale, fatto di una famiglia propria e di un proprio lavoro: vicende che, mentre escludono la comunanza di vita anche con i genitori, non attenuano il legame etico e sentimentale con questi ultimi, come invece accade fra stretti discendenti.

Sul totale di Euro 322.000 - che è espresso in moneta attuale - spettano gli interessi legali dall'1.6.2010 (per la decorrenza cd. intermedia, Cass. 26.10.2004 n. 20742, *ibid.*).

Alla condanna solidale non osta la diversità dei titoli di responsabilità (contrattuale in senso proprio quella dell'Azienda convenuta; da contatto sociale quella del B.), essendo determinante l'unicità del fatto generatore del danno (Cass. S.U. 15.7.2009 n. 16503, *ibid.*).

Le spese sono liquidate in Euro 13.192,99 oltre cassa e iva, di cui 5.192,99 spese vive (si rinvia alla nota).

pr.7.

È fondata la domanda del B. nei confronti della Compagnia.

Si premette che nessuna contestazione è stata sollevata dalla Compagnia riguardo la prosecuzione del contratto n. Z055159 stipulato dall'Azienda Ospedaliera Civile M. Paternò Arezzo con l' A.S.P. di Ragusa oggi convenuta (ma si rinvia, in ogni caso, agli artt. 8-10 legge reg. sic. 14.4.2009 n. 5, Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale, per l'istituzione delle aa.ss.pp.), e riguardo ragionabilità dello stesso da parte del B. nella qualità di prestatore di lavoro della

stessa; si premette ancora che il massimale pattuito è di Euro 5.2000 per sinistro con il limite di Euro 5.200.000 per persona.

Nel merito si osserva che la clausola *claim's made* è clausola da tempo frequente nelle polizze assicurative della responsabilità civile, specie del professionista, nel senso di condizionare l'obbligazione della controparte ad un determinato fatto; qui, si è convenuto che la richiesta di risarcimento del terzo-danneggiato pervenga all'assicurato entro il termine di efficacia del contratto " ancorchè riferentisi a fatti verificatisi nei quattro anni antecedenti la data di effetto della presente polizza " (art. 17 cit.).

La Compagnia ha obiettato che, posta l'irrilevanza del tempo della commissione del fatto illecito ascrivibile all'assicurato, poiché l'efficacia del contratto va dal 27.6.2007 (con appendice integrativa dal 27.8.2007) al 10.11.2009, l'evento - 31.12.2008 - vi ricade ma la domanda stragiudiziale degli attori è del 10.2.2010 e quindi successiva alla scadenza.

L'assunto è stato pertinentemente confutato dal convenuto anche con la comparsa conclusionale.

In via principale, la scadenza della polizza è il 27.6.2010, mentre la diversa scadenza dei 10.11.2009 ha fonte nell'appendice, che però: * non risulta sottoscritta dall'Azienda Ospedaliera, * esibisce la scadenza del 27.6.2010; * concerne soltanto la decorrenza dell'assicurazione e il pagamento da effettuarsi entro 90 gg. decorrenti delle ore 24 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia non ha depositato memoria di replica.

In via sub.ta, e cioè se la richiesta dei terzi/danneggiati fosse posteriore alla scadenza del contratto, verrebbe disapplicato l'art. 1917 co. c.c., che collega la posizione dell'assicuratore all'epoca dell'accadimento del fatto generatore del danno (ed. clausola *loss occurrence*).

Rimarcata la differenza sostanziale fra le due clausole con conseguenti effetti, il contrasto sia in giurisprudenza sia in dottrina sulla validità della clausola in esame è radicale: alcuni la escludono in quanto nulla (Trib. Genova 8.4.2008 e Trib. Bologna 2.10.2002, *ibid.*), altri l'ammettono de plano (Trib. Milano 18.3.2010 n. 3527; Trib. Crotone 8.11.2004; C. App. Napoli 28.2.2001, *ibid.*).

La difficoltà esegetica deriva dalle incertezze della ricostruzione dommatica del contratto di assicurazione, a partire dal rischio che la dottrina riconosce quale elemento essenziale ma non concorda sul suo inquadramento: nell'oggetto o nella causa oppure se costituisca un presupposto oppure infine tutte e tre le cose insieme.

Per un terzo orientamento, la clausola *claim's made* è valida ma potrebbe risultare - nel contesto del negozio e cioè con valutazione caso per caso - vessatoria, con conseguente applicabilità dell'art. 1341 c.c. (Cass. 15.3.2005 a 5624, *ibid.*).

Per economia processuale è sufficiente soffermarsi su quest'ultimo, pienamente condivisibile.

Secondo autorevole dottrina: *...in tema di assicurazione contro i danni è pacifico che non sono vessatorie le clausole delimitatrici del rischio, mentre lo sono quelle che limitano la responsabilità dell'assicuratore.

La delimitazione del rischio (causale, spaziale, temporale) è operazione che ha per effetto di circoscrivere l'ampiezza delle obbligazioni dell'assicuratore e, correlativamente, dell'assicurato (nella misura, in cui un rischio meno probabile comporta premi più bassi). Essa, dunque, è operazione che attiene alla libera determinazione del contenuto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti. Ne consegue che la clausola delimitatrice del rischio non può mai ritenersi vessatoria (ex art. 1341 c.c.) o "abusiva" (ex art. 1469.bis c.c.), perché il suo fine non è quello di escludere o limitare la responsabilità dell'assicuratore, ma quello di determinare il contenuto del contratto.

Non sempre è agevole, tuttavia, stabilire quando una clausola contrattuale delimiti il rischio, e quando limiti la responsabilità dell'assicuratore. In linea generale, si ha "limitazione di responsabilità", ai sensi dell'art. 1229 c.c., quando la clausola negoziale ha l'effetto di escludere che il predisponente possa essere chiamato a rispondere di fatti o atti che secondo i principi generali potrebbero fare sorgere una sua responsabilità per inadempimento. Sono clausole limitatrici di responsabilità, dunque, quelle che in qualche modo incidono sugli elementi costitutivi della responsabilità negoziale: scostamento dal programma contrattuale, colpa, nesso causale, danno risarcibile.

Si ha delimitazione dell'oggetto del contrario, invece, quando la clausola negoziale non ha l'effetto di escludere una responsabilità che sarebbe altrimenti sorta, ma ha il diverso scopo di stabilire quali siano gli obblighi concretamente assunti dalle parti, e quindi di fissare i limiti della garanzia assicurativa, specificando il rischio garantito (così Cass. n. 1430/2002...e Cass. n. 1374/1975...).

In applicazione di questo principio, debbono ritenersi delimitatrici del rischio, e dunque non vessatorie, tutte le clausole che stabiliscono quali debbano essere le concrete modalità di accadimento del sinistro (tempo, luogo, causa, effetti, autore).

Le clausole che invece non determinano le modalità del sinistro, ma subordinano il pagamento dell'indennizzo ad altre circostanze, non strettamente pertinenti al sinistro, ovvero a condotte dell'assicurato d'impossibile o particolarmente difficile attuazione, debbono ritenersi vessatorie (Cass. n. 8643/1994)...

Ebbene, la clausola *claim's made*... pare rientrare nel secondo gruppo. Per effetto di essa, infatti, le parti non delimitano o circoscrivono il tipo di sinistri indennizzabili dall'assicuratore. I sinistri indennizzabili restano disciplinati da tutt'altre clausole contrattuali, e sono rappresentati dagli esborsi che l'assicurato deve sostenere per risarcire i danni civili causati a terzi nell'esercizio della propria attività.

La clausola *claim's made*, invece, aggiunge una ulteriore condizione per il pagamento dell'in (...) dennizzo, e cioè che la relativa richiesta sia pervenuta all'assicurato nel periodo di efficacia del contratto.

La clausola in esame, dunque, non stabilisce quali debbano essere le modalità di accadimento del fatto dannoso perché l'assicuratore possa essere chiamato a tenere indenne l'assicurato, ma esclude il diritto all'indennizzo (che astrattamente spetterebbe all'assicurato in conseguenza di un fatto dannoso del tutto corrispondente a quelli previsti dalla polizza) ove manchi una richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato prima della scadenza del periodo assicurativo. La clausola, pertanto, ha lo scopo di escludere una responsabilità dell'assicuratore astrattamente già sorta, e non quello di fissare limiti temporali all'obbligazione dell'assicuratore. Così, se nel periodo di vigenza del contratto l'assicurato causa, un

sinistro, ma la vittima non gli richiede il risarcimento prima della scadenza del contratto, il diritto all'indennizzo resta escluso: nel che giustappunto si concreta una limitazione di responsabilità, non una delimitazione del rischio.

Tale conclusione risulta corroborata - oltre che dalla sentenza 5624/2005 - anche dal *decisum* di Cass. n. 4634/97, inedita. Con quest'ultima decisione la Suprema Corte, chiamata, a valutare la vessatorietà o meno delle clausole limitative della responsabilità per il vettore marittimo per il periodo successivo al caricamento ma anteriore lo sbarco, ha stabilito che la possibilità di pattuire tali clausole, (...) dell'articolo 424 del codice di navigazione, non ne esclude la vessatorietà. Il che vuol dire ammettere in modo implicito, ma comunque chiarissimo, che deve ritenersi vessatoria la clausola che abbia l'effetto di escludere la responsabilità dell'obbligato per fatti verificatisi all'interno dei limiti temporali di vigenza del contratto, e dei quali dovrebbe altrimenti rispondere...*

Anche sulla base di questa esegesi si deve osservare che l'interesse dell'assicurato è quello di garantirsi rispetto ad uno o più eventi, per cui è relevantissima la durata della prescrizione del relativo credito, che decorre dal fatto/evento: e nell'ipotesi del professionista-medico questa è decennale per quanto argomentato sub pr.1).

In altre parole, la polizza assicurativa ha senso in quanto "copra "" un fatto storicamente determinato e permanga sino all'estinzione del contrapposto diritto del danneggiato.

Questo è il parametro archimedeo di valutazione del contratto de quo quanto al bilanciamento degli interessi delle parti.

Per contro, la clausola in esame ha formidabile incidenza a causa del rilievo esclusivo dell'epoca della richiesta risarcitoria, circoscritta alla vigenza del contratto: oltre la garanzia è esclusa, per cui è vanificato l'intento dell'assicurato di tutelarsi - mediante corrispettivo - riguardo la pretesa del danneggiato.

Si escluda la nullità della clausola o si ammetta la tipicità del contratto che la contiene, il punto è che l'assoluta correlazione fra l'efficacia del contratto e il momento della richiesta del danneggiato, frustra l'interesse perseguito dall'assicurato.

È intimamente contraddittoria la ricostruzione secondo cui la clausola in esame non comporta né una diversa natura del rischio oggetto del contratto assicurativo, né la sua caducazione in quanto oggetto della copertura resta in ogni caso il fatto colposo dedotto in polizza, il quale però assume rilevanza soltanto nell'ipotesi che la richiesta risarcitoria (formulata appunto in conseguenza di tale fatto) pervenga all'assicurato " durante il tempo dell'assicurazione ", ergo il fatto generatore del danno è rilevante nel momento della richiesta (Trib. Milano 3527/2010 cit.).

Si ribadisce: all'assicurato preme la manleva per tutto il tempo in cui la richiesta del danneggiato abbia giuridico fondamento, e restringerla alla vigenza del contratto è ai limiti del nonsense.

Se pur si volesse disattendere il principio secondo cui * nel contratto di assicurazione sono da considerare clausole limitative della responsabilità, per gli effetti *dell'art. 1341 c.c.* quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito * (Cass. 12.12.2008 n. 29198, *ibid.*; *conf.*, Cass. 2.3.2007 n. 4968, *ibid.*), sarebbe decisivo il rilievo che la richiesta risarcitoria costituisce per rassicurato una variabile indipendente e quindi è irragionevole se non assurdo postulare un onere di prevedibilità dell'assicurato medesimo, per cui è indubbio il suo diritto ad avere piena consapevolezza del contenuto e degli effetti della clausola: esigenza che l'ordinamento soddisfa mediante gli artt. 1341 e 1.342 c.c. (Cass. 22.3.2013 n. 7273, *ibid.*: * la clausola cosiddetta "a richiesta fatta" ("claim's made") inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile (in virtù della quale l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze dannose dei fatti illeciti da lui commessi anche prima della stipula, se per essi gli sia pervenuta una richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato durante il tempo per il quale è stata stipulata l'assicurazione) è valida ed efficace, mentre spetta al giudice stabilire, caso per caso, con valutazione di merito, se quella clausola abbia natura vessatoria ai sensi *dell'art. 1341 c.c.* * ; "Trib. Genova 23.1.2012, *ibid.* ; * la clausola assicurativa c.d. " claim's made " puro che individua i sinistri per i quali vi è obbligo di risarcimento sulla base della data della richiesta risarcitoria, indipendentemente dalla data di verificaione dei sinistri stessi è valida e non vessatoria. La stesso, tuttavia conferisce natura atipica al contratto di assicurazione avverso la RC, pertanto il contratto è soggetto a valutazione di meritevolezza dello schema causale adottato, e tale valutazione può essere negativa specie ove, anche in combinazione con altri elementi, realizza una mera limitazione dell'area di rischio assicurato senza adeguata contropartita *).

Non vale l'obiezione che il termine di prescrizione del diritto dell'assicurato decorre dalla richie sta del danneggiato (*art. 2952 co. 3' c.c.* così Trib. Milano 18.3.2010 cit.), poiché ciò attiene al rapporto assicuratore/assicurato, mentre qui si discute dell'obbligazione di quest'ultimo se e in quanto la richiesta intervenga durante la vigenza del contratto (Cass. 5624/2005 cit.: * ...né, al riguardo, assume rilievo *l'art. 2952 c.c.*, recante il riferimento alla richiesta di risarcimento fatta dal danneggiato all'assicurato o alla, circostanza che sia stata promossa l'azione, trattandosi di norma con differente oggetto e diversa ratio, volta solamente a stabilire la decorrenza del termine di prescrizione dei diritti dell'assicurato nei confronti dell'assicuratore...*).

Sotto questo profilo si sottolinea che la nullità della clausola è stata affermata * ...sia perché rende assolutamente impossibile per il contraente esercitare il proprio diritto, in violazione *dell'art. 2965 c.c.*, sia perché altera il regime della prescrizione di cui agli *artt. 2952, 2935 e 2936 c.c.*, ugualmente limitando o impedendo completamente l'esercizio del diritto dell'assicurato...* (Trib. Genova 8.4.2008, *ibid.*).

Il rilievo corrobora l'applicabilità dell'*art. 1341 cit.*

Per tutto quanto precede, poiché difetta l'esplicita sottoscrizione della clausola da parte dell'Azienda Ospedaliera citata quale dante causa della Convenuta, questa è nulla (Cass. 18.1.2002 n. 547; Cass. 19.1.2000 n. 569; Cass. 22,5.1996 n. 3407: *ibid.*), ma senza riflessi sul contratto (*vitiatur se non vitiatur*), e ai sensi *dell'art. 1419 co. 2' c.c.* vale l'*art. 1917 co. 1'* e cioè la clausola loss occurrence.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate (d'ufficio, in difetto di nota) in Euro 5.000 oltre cassa e iva.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa,

- condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa in persona del legale rappresentante e B.G. al pagamento in solido - in favore di S.A. in proprio e nella qualità e di C.D. in proprio e nella qualità - di Euro 322.000 - oltre interessi sopraspesificati - per le causali in premessa e di Euro 13.192,99 per spese processuali,
- condanna la Zurich Insurance Public Limited Company in persona del legale rappresentante a manlevare B.G. di tutte le somme (sorte, interessi, spese processuali) che que sti corrisponderà agli Attori, previa esibizione della quietanza dagli Stessi rilasciata;
condanna la Zurich Insurance Public Limited Company in persona del legale rappresentante al pagamento, in favore di B.G., di Euro 5.000 per spese processuali.
Così deciso in Ragusa, il 5 giugno 2014 – Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2014.

Trib. Milano, Sez. XI civile, 13 giugno 2013

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ilaria Gentile ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la N la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 88471/2009 R.G., passata in decisione all'odierna udienza, promossa da:

S.G., nata a B. V. (V.) il (...), C.F.: (...), residente ivi, in via B. 15;

D.Z.N., nata a C. (P.) il (...), C.F.: (...), residente in Q. V. (VI), in via V. V. 129;

D.Z.R., nata a C. (P.) il (...), C.F.: (...), residente in B. V. (VI), in via B. 15;

tutte rappresentate e difese dagli avv. Sergio BENETTI e Anna RODELLA di Vicenza e Roberto Maria NOTTE di Milano e con essi elettivamente domiciliate in Milano, via Carroccio 8, presso e nello studio del terzo Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine dell'atto di citazione;

-Attrici-

contro:

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. (di seguito, per brevità: "MILANO"), in persona del procuratore speciale, dott. Ettore SIGNORINI, giusta procura in autentica notaio Mario GROSSI rep. n. 114564 del 9.11.2005, corrente in Milano, via Senigallia 18/2, P.I.: (...),

e

D.D.V., nato a C. dei T. (S.) il (...), residente a V. via D. 19,

ambidue rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo LA RUSSA e con esso elettivamente domiciliati in Milano, viale Regina Margherita 30, presso e nello studio del detto Difensore, giusta procura speciale alle liti ed elezione di domicilio a margine della comparsa di costituzione e risposta;

-Convenuti

OGGETTO: Danno per morte del prossimo congiunto.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente sentenza è stata stesa in conformità all'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come novellato dall' art. 45 co. 17 L. 18 giugno 2009, n. 69, disposizione immediatamente applicabile a tutti i giudizi pendenti alla data (4.07.2009) di entrata in vigore della detta legge, ex art. 58 co. 2 L. n. 69 del 2009.

PREMESSO CHE

Le Attrici hanno evocato in giudizio avanti a questo Tribunale i Convenuti, nella qualità di assicuratore e proprietario e conducente del veicolo coinvolto nel sinistro occorso il 17.02.2008 a Vicenza, chiedendo al Tribunale di accertare l'esclusiva responsabilità di D.D. per il sinistro, a causa del quale ha perso la vita il loro congiunto D.Z.A., rispettivamente figlio e fratello, e condannare i medesimi in solido al risarcimento di tutti i danni, quantificati in complessivi Euro 586.910,34 per la madre, Euro 150.000 per D.Z.N. ed Euro 200.000.00 per D.Z.R., da dedursi gli acconti percepiti, o la somma maggiore o minore dovuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal fatto al saldo effettivo, spese vinte, deducendo: il 17.02.2008 alle ore 16.30 il loro congiunto stava percorrendo viale Trieste in Vicenza a moderata andatura a bordo della sua YAMAHA, targata (...), in località Anconetta, quando improvvisamente si trovava di fronte l'autovettura TOYOTA, marca Yaris, targata (...), di proprietà e condotta da D.D., il quale iniziava un'improvvisa manovra di inversione di marcia, posizionando così l'autovettura ortogonalmente all'asse stradale; lo scontro tra i due veicoli era inevitabile; D.Z., trasferito d'urgenza all'Ospedale di Vicenza, decedeva alle 20.55 per politrauma-shock emorragico; D.D. è stato rinviato a giudizio per il fatto-reato di cui all'art. 589 c.p.c. ed ha patteggiato ex art. 444 c.p.p. in fase di udienza preliminare; alla data del decesso D.Z. abitava a Bolzano Vicentino, insieme alla mamma, di 64 anni e vedova da sei, e alla sorella R. e per esse costituiva un importante punto di riferimento affettivo, così come per la sorella non convivente, N., divorziata, priva di altri legami sentimentali, onde si richiede la liquidazione del danno nella misura di Euro 300.000 per la madre, Euro 200.000 per la sorella convivente ed Euro 150.000 per la sorella non convivente; all'epoca D.Z. era agente monomandatario per BECAST AUTOMOBILI S.P.A., con un reddito annuo di Euro 60.000, e contribuiva per circa un terzo del suo reddito a favore della madre, titolare di modeste entrate per pensione per poco meno di Euro 1.000 mensili, con conseguente danno da lucro cessante di S. per complessivi Euro 180.000; D.Z. è arrivato lucido in ospedale con forti dolori, onde spetta alle Attrici -*jure haereditatis*- un ulteriore risarcimento di Euro 200.000 per la sofferenza psichica dell'agonia, patita dal loro congiunto, nella misura di Euro 100.000 per la madre ed Euro 50.000 per ciascuna delle due

sorelle; la madre ha altresì subito esborsi per spese funerarie per complessivi Euro 6.910,34; MILANO ha versato in acconto Euro 125.000 per S. ed Euro 25.000 per ciascuna sorella.

I Convenuti si sono costituiti, resistendo alle domande in punto quantum, chiedendo la reiezione delle stesse per essere esaustive le somme versate, spese vinte, deducendo: quanto al danno non patrimoniale non può aversi duplicazione di voci per lo stesso unitario danno; non vi è prova del danno catastrofale, atteso il breve lasso di tempo tra il sinistro e la morte, mancando anche prova che D.Z. abbia avuto consapevolezza del rischio della fine imminente della sua vita, considerato anche che nel detto breve lasso di tempo è stato sottoposto ad intervento chirurgico in anestesia; manca la prova del danno riflesso per la sorella non convivente; del pari, manca la prova del lamentato danno da lucro cessante per la madre e comunque il preteso danno è sovrastimato.

La causa è stata istruita con documenti.

FATTO E DIRITTO

1. *An debeatur*: responsabilità esclusiva di D.D..

Alla stregua delle deduzioni assertive e probatorie offerte dalle parti il Tribunale osserva che va accertata la responsabilità esclusiva di D.D. nella determinazione del sinistro di causa, avvenuto in Vicenza il 17.02.2008 alle ore 16.30 circa, dal quale è derivata alcune ore dopo la morte di D.Z.A., a causa delle gravi lesioni poli-traumatiche riportate.

Difatti, dagli accertamenti svolti dai c.c. -tra cui, ma non solo, le dichiarazioni raccolte nelle immediatezze dei fatti da due testimoni oculari, indifferenti ai fatti, presenti nel luogo del sinistro- è emerso che il sinistro è avvenuto in quanto il conducente della Yaris, mentre percorreva viale Trieste, all'improvviso ha posto in essere una manovra vietata, nella specie ha effettuato una manovra di inversione di marcia in un tratto di strada con linea di mezzera continua e, per fare ciò, si è posto ortogonalmente rispetto all'asse stradale, così tagliando la strada al conducente della motocicletta, il quale a sua volta sopraggiungeva lungo la detta strada a velocità moderata -e comunque non elevata- e, trovandosi la marcia impedita dall'autovettura, pur tentando anche una manovra di evitamento dell'ostacolo sterzando a destra, senza riuscirci, così collidendo contro la fiancata destra dell'auto (docc. I, 2 e 3 fase, attrici).

La responsabilità del sinistro va, quindi, posta in capo a D.D. il quale ha posto in essere all'improvviso una manovra vietata (e, quindi, imprevedibile per il malcapitato D.Z.), con violazione delle regole del Codice della Strada, nella specie l'art. 154 Cds oltre che, macroscopicamente, di quelle della comune prudenza e buon senso.

Del resto, il Tribunale sottolinea che tutte le specifiche circostanze sopra descritte relative alla dinamica del sinistro, allegiate dalle Attrici in citazione (circostanze dalle quali emerge patentemente la responsabilità esclusiva del sinistro in capo a D.D.) oltre a risultare *per tabulas* dai documenti versati in atti, consistenti negli accertamento e rilievi compiuti nelle immediatezze dai c.c., non sono stati specificamente contestate dai Convenuti (i quali peraltro neanche hanno contestato la loro responsabilità in punto di *an debeatur*), onde debbono reputarsi provate ex art. 115 uc c.p.c., come novellato ex L. 18 giugno 2009, n. 69.

Non solo, il D.D., rinviato a causa di questi fatti a giudizio con l'imputazione di omicidio colposo aggravato, ha chiesto e ottenuto sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per il fatto-reato di cui all'art. 589 c.p. di cui al sinistro di causa (docc. 2 e 3 fase, att.), tale condotta ulteriormente confermando la responsabilità esclusiva del predetto nella determinazione del sinistro di causa.

Del pari è pacifica e incontestato, oltre che documentale, la legittimazione passiva dei due convenuti, il D.D. quale conducente e proprietario del veicolo TOYOTA Yaris, e la MILANO quale assicuratore RC Auto del veicolo in questione.

Da quanto sopra discende che D.D. e la MILANO vanno condannati in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal sinistro.

2. *Quantum debeatur*: risarcimento spettante *jure proprio* a S.G..

S.G. ha chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale nella misura di Euro 300.000 e del danno patrimoniale per la perdita dell'apporto economico del figlio maschio, con essa convivente, per Euro 180.000 ed per le spese funerarie per Euro 6.910,34.

2.a. Danno riflesso non patrimoniale da uccisione del congiunto.

A sostegno della domanda, l'Attrice ha prodotto certificazioni anagrafiche attestanti il rapporto di convivenza con il figlio deceduto e la figlia R., il suo stato vedovile, lo stato di famiglia (docc. 4, 10, 11 fasc, att.) e offrendo prova orale.

MILANO ha eccepito genericamente il divieto di duplicazione delle voci di danno, non ha contestato specificamente la circostanza di fatto della convivenza tra S. e il figlio deceduto, insieme alla figlia R., contestando invece in particolare il quantum del danno patrimoniale per lucro cessante preteso.

È pacifico (nonché documentale) che MILANO ha versato a S. Euro 125.000 il 13.09.2008 ed Euro 91.250 il 2.03.2011 (vedi: docc. 19, 20, 21 e 22 fasc. att.; docc. 1 e 2 fasc. conv.; comp. conc. attrici, pag. 8).

In diritto, il Tribunale rileva che l'Attrice ha lamentato un danno da perdita parentale per l'uccisione del congiunto e che sul punto il Giudice di legittimità ha affermato i seguenti principi: "Il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché colpisce soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. Perché, invece, possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo rilevanza giuridica il collegamento tra danneggiato primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno. ai sensi dell'art. 2 Così" (Cass. civ., sez. 3, 16.03.2012, n. 4253; conf.: Cass. civ., sez. 3, 13.03.2011, n. 10527).

Ancora, in tema di danno non patrimoniale, la costante giurisprudenza di merito ha affermato la necessità di adeguare i valori di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale", dovendosi "tener conto di tutte le

circostanze del caso concreto (tipizzabili in particolare nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta" (così si legge nella nota accompagnatoria alle tabelle dell'Osservatorio di Giurisprudenza dei Tribunali del distretto milanese), altresì ricordandosi che la Corte di Legittimità ha individuato nelle tabelle milanesi di liquidazione del danno non patrimoniale un valido parametro di riferimento per la liquidazione, necessariamente equitativa, del danno non patrimoniale (Cass. civ., sez. 3, 30.06.2011, n. 14402).

In conclusione, va liquidato il danno non patrimoniale di S.G. per la morte dell'unico figlio maschio convivente con riferimento allo dolore patito e allo sconvolgimento delle abitudini di vita.

Tale danno va liquidato in via equitativa, ex *art. 1226 c.c.* con riferimento alle tabelle milanesi vigenti alla data odierna, aggiornate con nota del 20.03.2013.

Dette tabelle prevedono per la liquidazione del danno di un genitore per la morte del figlio, una liquidazione compresa nella forbice da Euro 163.080 ad Euro 326.150, in valuta del 1^o.01.2013.

Ora, in ragione delle circostanze del caso concreto, nella specie che nel 2008 S., nata nel 1944, all'epoca di 64 anni e vedova da 6 anni, ha perso nel sinistro il suo unico figlio maschio, A., secondogenito di tre figli, all'epoca di 37 anni e convivente con la madre e la sorella R., appare equo riconoscere alla madre il risarcimento nella misura, corrispondente a quanto richiesto, quasi massima, di Euro 305.000, considerato il rapporto di convivenza alla data del sinistro, e la peculiare situazione di S. (rimasta vedova da sei anni del marito) e le tragiche circostanze del sinistro (avvenuto a causa esclusiva della responsabilità di D.D.).

Detto importo è esaustivo di tutto il danno non patrimoniale allegato, per il dolore, per la perdita della relazione con il figlio e per lo sconvolgimento delle abitudini di vita, ed è in valuta del 1^o.01.2013.

2.b. Danno patrimoniale per spese funerarie.

Quanto al danno emergente per gli esborsi per spese funebri, richiesto per complessivi Euro 6.910,34, l'Attrice ha prodotto documentazione contabile attestante i detti esborsi, del resto neanche specificamente contestati dalle controparti, nella specie ha prodotto le fatture, ambedue intestate a S.G., con dicitura di pagato il 20.02.2008 e sottoscrizione, la prima per accessori lapidei e manodopera per Euro 1.307 e la seconda per spese funebri per Euro 3.353,34 e, infine, il bollettino di Euro 2.250 (che risulta pagato alle Poste il 10.03.2008) intestato al Comune di Bolzano Vicentino, per la prima rata del loculo (vedi docc. 14, 15 e 16 fasc. att.).

Risultano dunque provati complessivi esborsi per Euro 6.910,34, in valuta del 10.03.2008, arrotondato ad Euro 6.910, a carico di S. per spese funebri conseguenti alla morte del figlio.

Il danno va rivalutato secondo l'indice ISTAT dal 10.03.2008 al 1^o.01.2013 e ammonta quindi in valuta del 1.01.2013 ad Euro 7.501 (pari ad Euro 6.910 + Euro 691 per rivalutazione).

2.c. Danno patrimoniale da lucro cessante.

S. ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per la lamentata perdita dell'apporto economico da parte del figlio, quantificato in Euro 180.000, assumendo che il figlio era con essa convivente, assumendo che lo stesso, quale agente monomandatario della BECAST S.P.A., percepiva un reddito annuo di Euro 60.000 e che contribuiva nella misura di un terzo al menage familiare, all'uopo producendo, oltre alle già menzionate certificazioni anagrafiche, anche il contratto di agenzia e le dichiarazioni dei redditi del de cuius degli anni dal 2004 al 2008 (docc. 5-9 fase, att.) e documenti attestante il reddito di S., pari a poco meno di Euro 1.000 mensili, da pensione (docc. 13 fasc, att.) nonché offrendo prova orale.

I Convenuti hanno contestato l'an e il quantum del danno.

Il Tribunale osserva che in ragione della documentata e incontestata relazione di convivenza può agevolmente presumersi che in ragione dei vincoli di solidarietà abitualmente attuati in famiglia, effettivamente D.Z.A. contribuiva insieme alla sorella con parte del suo reddito al menage del nucleo familiare e in parte al mantenimento della madre, al momento del decesso. Non solo, avendo il D.Z. al momento del decesso 37 anni, e risultando che il medesimo era economicamente autosufficiente già dal 2005 (tre anni), deve ricavarsi che lo stesso non coltivava al momento del decesso il proposito di costituire un autonomo nucleo familiare onde è possibile presumere che il D.Z. -se non fosse prematuramente deceduto a causa del sinistro- avrebbe continuato a contribuire al menage familiare e, quindi, in parte, anche al mantenimento della madre, per ulteriori 25 anni, tenuto conto dell'aspettativa media di vita della madre.

Il danno patrimoniale da lucro cessante può essere quantificato come segue.

Va premesso che il reddito di D.Z.A., agente monomandatario di una società concessionaria di auto, ammonta, al netto delle imposte dovute, ad Euro 5.589 nell'anno 2004, ad Euro 22.388 nel 2005, ad Euro 23.727 nel 2006, mentre scendere bruscamente ad Euro 6.818 nell'anno 2007 (calo attribuito dalla Difesa delle Attrici alla circostanza che tale ultima dichiarazione dei redditi è stata redatta dalle eredi con gravi difficoltà per ricostruire il reddito del congiunto deceduto, e che dunque si tratterebbe di un calo solo apparente).

Il reddito netto probabile del 2008 può dunque essere in via equitativa, considerato il calo in parte apparente e attribuibile alla motivazione indicata dalla Difesa degli Attori e una parte invece reale e causato dalla nota contrazione dell'economia nazionale in generale e della vendita del settore auto in particolare, stimato in Euro 20.000 netti annui, pari ad Euro 1.666,66 mensili netti.

Può presumersi che il D.Z. contribuiva nella misura di 1/3 al menage familiare, versando alla madre la somma di Euro 555 circa mensili per l'andamento della casa (spese di vitto e alloggio), pari ad Euro 6.666,66; ora, di detta somma annuale, è possibile presumere che una parte, circa la metà, fosse diretta a rimborsare spese per consumi del familiare (consumi per utenze, vitto) e l'altra metà costituisse una forma di solidarietà familiare a favore direttamente della madre convivente.

Il danno emergente risarcibile può quindi essere determinato in Euro 3.333,33 per anno, importo da moltiplicarsi per 25 anni, pari alla durata ragionevolmente prevedibile della convivenza con la madre, e dunque ammonta ad Euro 83.333,33, arrotondato ad Euro 83.333, in valuta della data del sinistro (18.02.2008).

Con la rivalutazione secondo l'indice ISTAT, tale danno ammonta al 1.01.2013 ad Euro 92.166,30 (di cui Euro 83.333 per capitale ed Euro 8.833,30 per rivalutazione), arrotondato ad Euro 92.166.

Il danno patito *jure proprio* da S. ammonta dunque ad Euro 305.000 per danno non patrimoniale ed Euro 99.667 (pari alla somma di Euro 7.501 + Euro 92.166), per danno patrimoniale, quindi complessivi Euro 404.667, in valuta del 1^01.2013.

3. *Quantum debeatur*. risarcimento spettante *jure proprio* alle sorelle D.Z.R. e N.

Le sorelle del *de cuius* D.Z.R. e N. hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, allegando la prima di essere convivente alla data del sinistro e la seconda che seppure non convivente vi era un particolare legame familiare per essere N. divorziata con due figlie e prova di altri legami sentimentali.

Quanto a R.D.Z., il Tribunale osserva che in forza della massima sopra riportata Cass, 4253/2012, dato atto che le tabelle milanesi del 20.03.2013 prevedono la liquidazione del danno del fratello per la morte di un altro fratello nella forbice compresa tra Euro 23.600 ed Euro 141.620, e considerato, in fatto, la pacifica e comunque documentata convivenza tra i fratelli (all'epoca di anni 37 il deceduto e di anni quasi 33 R.), che dimostra come la D.Z.R. non avesse al momento del decesso stabili legami affettivi con altre persone, il danno può essere fissato (considerata la presenza comunque della altra sorella N.) in misura intermedia, determinata in via equitativa in Euro 85.000, in valuta del 1^01.2013, reputandosi tale valore congruo in relazione a tutte le circostanze di fatto complessivamente allegate e non specificamente contestate dai Convenuti.

Quanto a N.D.Z., considerata l'assenza del legame di convivenza e considerato che la N. comunque si è costituita un altro nucleo familiare, seppure all'epoca del sinistro mono-parentale, in quanto madre di due figlie, nonché considerata la presenza dell'altra sorella, il danno da perdita parentale va liquidato, in via equitativa, in misura intermedia tra la mediana (tra il valore massimo e il minimo) e il minimo, quindi determinata in via equitativa in Euro 50.000,00, in valuta del 1^01.2013, risultando tale importo congruo in relazione a tutte le circostanze di fatto complessivamente allegate e non specificamente contestate dai Convenuti.

4. *Quantum debeatur*. risarcimento preteso *jure haereditatis* per danno catastrofale.

Le Attrici hanno altresì chiesto, quali eredi di D.Z.A., il risarcimento del danno cd "catastrofale", ovvero il danno non patrimoniale patito dal congiunto per la sofferenza morale patita a causa delle lesioni prima della morte.

Sul punto, detto danno è così stato di recente definito dal Giudice della legittimità: "In caso di illecito civile che abbia determinato la morte della vittima, il danno cosiddetto "catastrofale", conseguente alla sofferenza dalla stessa patita -a causa delle lesioni riportate- nell'assistere, nel lasso di tempo compreso tra l'evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita (danno diverso sia da quello cosiddetto "tanatologico ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute, sia da quello rivendicabile "iure hereditatis" dagli eredi della vittima dell'illecito, poi rivelatosi mortale, per avere il medesimo sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno "biologico", accertabile con valutazione medico legale) deve comunque includersi, al pari di essi, nella categoria del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., ed è autonomamente risarcibile in favore degli eredi del defunto" (Cass. civ., sez. 3, 21.03.2013, n. 7126; vedi in precedenza, sempre nel senso del riconoscimento di tale tipo di danno, definito morale o tanatologico, consistente appunto nella sofferenza dell'agonia, assistendo allo spegnersi della vita: Cass. civ., sez. I, 7.06.2010, n. 13672; Cass. civ., sez. 3, 8.04.2010 n. 8360; Cass. civ., sez. 3, 13.01.2009 n. 458; Cass. civ., sez. 3, 6.08.2007 n. 17177).

La S.C. ha altresì affermato la necessità della prova dello stato di coscienza della vittima del sinistro per la configurazione del danno cd "catastrofale": "In caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" -ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita- può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte; e, d'altra parte, in considerazione della natura non sanzionatoria, ma solo riparatoria o consolatoria del risarcimento del danno civile, ai congiunti spetta in questo caso il solo risarcimento conseguente alla lesione della possibilità di godere del rapporto parentale con la persona defunta" (Cass. civ., sez. 3, 24.03.2011, n. 6754).

I Convenuti sul punto hanno contestato la prova dello stato di lucida coscienza della propria fine imminente da parte del D.Z., nelle poche ore intercorrenti il sinistro stradale (h. 16.30 circa) e il decesso (h. 20.55), evidenziando che in ospedale il D.Z. ha anche subito un intervento chirurgico.

Il Tribunale osserva che dai documenti versati in atti, in particolare dalla cartella clinica del ricovero, emerge quanto segue. D.Z. è stato soccorso dal personale del 118 alle h. 16.31 ed è deceduto alle h. 20.55, in sala operatoria.

La relazione dell'intervento del 118 è del seguente tenore: "Anto contro moto. Motociclista: al mio arrivo, paziente sveglio, muove i 4 arti. Lamenta dolore al bacino e arto inferiore s.x. non ricorda l'accaduto...". Alle h. 17.00, al Pronto Soccorso, dalla relazione infermieristica risulta che il D.Z. presenta apertura spontanea occhi, risposta vocale orientata ed è capace di eseguire ordini semplici, presentando fratture all'arto sx e al bacino. Nel referto medico si legge testualmente: "Ore 17.15: arriva pz proveniente dalla strada per incidente auto-moto, pz in moto. Giunge in CR sveglio e collaborante in respiro spontaneo con buona SpO2 e circolo stabile. Muove i 4 arti e lamenta intenso dolore al bacino e agli arti inferiori, Vine IOT per diagnostica, viene posizionato catetere vescicale con fuoriuscita di urine limpide, cvc in vena succlavia sx e catetere arterioso, all'auscultazione polmonare ipofonesi a sx. alla TAC total body dopo la cerebrale e cervicale, improvviso calo pressorio che si ricompensa con riempimento e farmaci inotropi. A voce la dott.ssa BERTI segnala contusioni polmonari, epatiche, rottura della milza, vescica e fracasso del bacino...Viene subito riportato in Sala Operatoria in condizioni gravissime con ipotensione, presenza di sangue nelle urine e sangue nel tubo tracheale. Ha

iniziato infusione continua ad alto dosaggio di Noradrenalina e trasfusioni con GRC e plasma". D.Z. risulta ricoverato in rianimazione alle 17.36 con diagnosi di traumatismo della milza ed emitorace.

L'esame della TAC al cervello, eseguito alle 18.45, non ha riscontrato alcuna alterazione. L'esame radiologico del rachide cervicale, alle 19.05, ha riscontrato plurime fratture costali e fratture dei metameri. L'esame radiologico del bacino, eseguito alle 19.40, ha riscontrato plurime fratture del sacro e delle ossa del bacino. D.Z. risulta sottoposto ad intervento di splenectomia (asportazione della milza) in anestesia totale alle 19.05 e risulta deceduto in sala operatoria.

Il diario dell'intervento chirurgico recita che il paziente è arrivato in sala operatoria in stato di shock con difficoltà da parte dell'anestesista a mantenere i parametri vitali, deceduto per grave instabilità emodinamica con shock emorragico e molteplici tentativi di rianimazione senza successo in politrasfuso, (vedi doc. 12 fasc. att.).

Ora, da questi elementi reputa il Tribunale che sia emersa sufficiente prova che D.Z., dopo il sinistro, avvenuto alle 16.30, è rimasto lucido e cosciente per alcune ore, segnatamente fino alle 19.00, durante le quali ha patito sofferenza psichica eccezionale a causa dei dolori lancinanti per le plurime fratture riportate alle ossa del bacino e della gamba sx, nonché degli organi interni del bacino, apparendo altresì presumibile che lo stesso abbia avuto piena consapevolezza di rischiare di morire, stante la gravità delle sue condizioni e considerato che non aveva invece riportato lesioni al cervello, rimanendo dunque in grado, fino a che è rimasto cosciente, di comprendere la concreta possibilità -se non la certezza- della sua imminente morte.

Sussiste quindi la prova del danno cd catastrofale, che è entrato pertanto a far parte del patrimonio del de cuius, conseguentemente di poi cadendo in successione, e sussistendo quindi la legittimazione attiva delle Attrici sul punto, ai sensi dell'art. 571 c.c.

Circa la liquidazione di detto danno, la S.C. è concorde nell'affermare che -trattandosi di danno non patrimoniale diverso dal danno biologico- la liquidazione va fatta in via equitativa avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, con liquidazione equitativa c.d. pura, cioè non basata sui criteri di liquidazione tabellari adottati per il danno biologico, permanente o temporaneo, ma motivata tenendo conto dell'età della vittima, della gravità delle lesioni, delle cure effettuate e delle sofferenze patite durante il ricovero, del periodo intercorso tra l'incidente e la morte, dello stato di coscienza in tale arco temporale (vedi Cass. civ., sez. 3, 13.12.2012 n. 22896; nello stesso senso Cass. civ., sez. 3, 21.03.2013 n. 7126).

Nel caso concreto, considerato che la lucidità del D.Z. durante l'agonia seguita al sinistro si è protratta per circa due ore e mezzo, considerata l'età adulta del medesimo e che lo stesso non ricordava il sinistro, appare equo determinare il danno, consistente nelle atroci sofferenze patite e nel patimento derivante dal sapere di stare probabilmente per morire, nella misura di Euro 100.000, in valuta del 1°01.2013.

In forza dell'art. 571 c.c., spetta dunque a S. l'ulteriore importo di Euro 50.000 *jure haereditatis*, e ulteriori Euro 25.000 per la stessa ragione a favore di ciascuna delle due sorelle del defunto.

5. Conclusioni

Quanto a S., il complessivo danno patito dalla medesima ammonta ad Euro 404.767 *jure proprio* (non patrimoniale e patrimoniale) ed Euro 50.000 *jure haereditatis*, per complessivi Euro 454.667,0, in valuta del 1.01.2013.

Quanto a D.Z.R., il complessivo danno patito dalla medesima ammonta ad Euro 85.000 *jure proprio* (non patrimoniale) ed Euro 25.000 *jure haereditatis*, per complessivi Euro 110.000, in valuta attuale, in valuta del 1°01.2013.

Quanto a D.Z.N., il complessivo danno patito dalla medesima ammonta ad Euro 50.000 *jure proprio* (non patrimoniale) ed Euro 25.000 *jure haereditatis*, per complessivi Euro 75.000, in valuta del 1°01.2013.

È pacifico e documentale che MILANO ha versato il 13.09.2008 Euro 125.000 a favore di S. ed Euro 25.000 a favore di ciascuna sorella e il 2.03.2011 la somma di Euro 91.250 a favore di S. ed Euro 25.000 in favore di D.Z.R.

Detti acconti vanno anch'essi portati alla valuta del 1.01.2013, con applicazione di rivalutazione ISTAT, e ammontano, pertanto, rispettivamente ad Euro 135.500 per S. ed Euro 27.100 per ciascuna sorella, quanto all'acconto del 13.09.2008, nonché ad ulteriori Euro 95.538,75 (arrotondato a Euro 95.539) per S. e a Euro 26.175 per D.Z.R. quanto al secondo acconto del 2.03.2011.

In valuta del 1°01.2013 gli acconti versati ammontano dunque ad Euro 231.039 per S., ad Euro 53.275 per D.Z.R. e ad Euro 27.100 per D.Z.N.

Da tanto discende che la somma spettante alle Attrici, a titolo di saldo del risarcimento del danno ammonta, per sorte capitale e in valuta del 1°01.2013, ad Euro 223.628 per S. (pari ad Euro 454.667 - Euro 231.039), ad Euro 56.725 (pari a Euro 110.000 - Euro 53.275) per D.Z.R. e a Euro 47.900,00 (pari ad Euro 75.000 - Euro 27.100) per D.Z.N.

Su tali somme spettano alle Attrici la rivalutazione dal 1°01.2013 ad oggi e gli interessi, da determinarsi al tasso legale, sull'importo complessivo odierno, devalutato secondo l'indice ISTAT sino alla data dell'evento (17.02.2008) e conteggiati per l'intero sino alla data del primo acconto (13.09.2008), indi conteggiati sulla differenza tra il capitale e il primo acconto, progressivamente rivalutata secondo l'indice ISTAT sino alla data del secondo acconto (2.03.2011), quanto a D.Z.R. e S., indi conteggiati sul residuo dovuto sino all'effettivo saldo per le tre Attrici.

– Omissis –

P.Q.M.

il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza, domanda e difesa respinta, così provvede:

accerta

la responsabilità esclusiva di D.D.V. nella causazione del sinistro avvenuto il 18.02.2008 a Vicenza, a seguito del quale ha perso la vita D.Z.A.; per l'effetto, considerati gli acconti versati come indicati in parte motiva,

condanna

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. e D.D.V., in solido tra loro, a pagare le seguenti somme, a titolo di saldo del risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e accertati:

a) a favore di S.G. la somma di Euro 223.628, in valuta del 1°01.2013, oltre accessori come in parte motiva;

b) a favore di D.Z.R. la somma di Euro 56.725,00, in valuta del 1°01.2013, oltre accessori come in parte motiva; e

c) a favore di D.Z.N. la somma di Euro 47.900.00, in valuta del 1^o.01.2013, oltre accessori come in parte motiva; letti e applicati gli artt. 91 e ss c.p.c.,

– *Omissis* –

Così deciso in Milano, il 13 giugno 2013 – Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2013.

Trib. Reggio Emilia, Sez. II civile, 13 gennaio 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 159/2012 promossa da:

S.M. IN PROPRIO E QUALE GENITORE ES. POTESTÀ SUI MINORI TI. E AMINA,
H.L.T. (C.F. (...)),
M.T. (C.F. (...)),
L.T. (C.F. (...)),
A.T. (C.F. (...)),
B.T. (C.F. (...)),
A.T. (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. CARLETTI ILARIA e, elettivamente domiciliato in VIA BRIGATA REGGIO
28 42100 REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. CARLETTI ILARIA

- ATTORI

contro

M.G.C.(C.F. (...)), contumace
UNIPOL ASSICURAZIONI (C.F. (...)), con il patrocinio dell'avv. SODA LAURA, elettivamente domiciliato in VIALE
REGINA MARGHERITA 3/1 42124 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. SODA LAURA

- CONVENUTI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

S.M., in proprio e nella qualità di esercente la potestà sui propri figli minori T.L. e altri e leali A. (ovvero, per tutti, T. quale cognome con equivalente valore identificativo benché diversa ortografia, alternativamente presente in atti e documenti di causa) convenivano in giudizio la Unipol Assicurazioni s.p.a. nonché il sig. C.M.G. assicuratore e conducente/proprietario della autovettura Seat Ibiza che investì, mentre era in sella a un motociclo il sig. T.D. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni determinati dalla recisione dei rispettivi rapporti familiari. Chiedevano inoltre il risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nella perdita del ciclomotore e nelle spese legali per la trattativa con Unipol oltre che nelle spese per le procedure di ricongiungimento familiare di alcuni di loro.

La Unipol Assicurazioni si è costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree, in quanto, pur non contestando la sussistenza della responsabilità piena del proprio assicurato nel sinistro, adduceva di aver già corrisposto indennizzi esaurienti del danno non patrimoniale e patrimoniale non sarebbe del tutto dimostrato il rapporto di parentela con taluni dei fratelli del defunto nonché la legittimazione attiva dei figli dello stesso. Negava inoltre che fossero dovute le spese per il ricongiungimento familiare e le spese di assistenza legale stragiudiziale.

Il sig. C. rimaneva invece contumace.

Nei rapporti con la convenuta costituita l'an della responsabilità è provato per effetto della incontestazione delle circostanze presupposto della responsabilità ai sensi dell'art. 2054 c.c., alla stregua del disposto dell'art. 115 c.p.c.

Nei rapporti con il convenuto contumace, peraltro, la responsabilità esclusiva di quest'ultimo nella determinazione del sinistro risulta comunque provata alla stregua della documentazione versata in atti e in particolare degli atti della indagine preliminare per omicidio colposo a carico del C. (che costituiscono elementi valutabili al fine del libero convincimento del Giudice: cfr. Cass., Sez. 3. n. 20335 del 15/10/2004; Sez. 3, n. 11775 del 19/05/2006): si evince infatti da tali atti che il C. alla guida della autovettura Ibiza di sua proprietà, dopo essere uscito da un locale notturno e in condizioni di ebrezza alcolica, a velocità elevata affrontava, sostanzialmente tagliandola, una curva sinistrorsa così invadendo la semicarreggiata opposta nella quale, in direzione contraria, proveniva il ciclomotore condotto dal sig. T. D. che, investito frontalmente nella collisione, decedeva.

Tanto premesso gli attori hanno chiesto in primo luogo il risarcimento dei danni di natura non patrimoniale per recisione del rapporto parentale.

Alla luce della documentazione in atti deve ritenersi dimostrato il rapporto di parentela tra il deceduto, la moglie, (S.M.) e i due figli minori di quest'ultima (come da certificazioni anagrafiche prodotte sub doc. 48 a e b e credibili in quanto corredate da attestazione di conformità all'originale della ambasciata italiana in Guinea), nonché del padre T.H.L., e dei fratelli e sorelle del defunto (v. docc. 49 att.); invero quanto a questi ultimi la differenza di ortografia nella denominazione del padre (Hassane il cognome indicato nei certificati di nascita anziché H.) è comunque dato non insuperabile (visto che con l'utilizzo di nomi in lingua non originariamente alfabetica la traslitterazione in alfabeto latino può comportare, come è notorio, scostamenti, specie nell'uso delle vocali) tenuto conto che comunque sussistono elementi di identificazione ulteriori inequivocabili, in particolare la stessa data di nascita; infine elemento valutabile in generale a (...) circostanza che la assicurazione convenuta abbia liquidato anche a favore di tale soggetto un indennizzo, ciò che non avrebbe fatto se non vi fossero stati presupposti legami parentali.

Quanto ai danni da perdita del rapporto parentale, va osservato che la perdita del congiunto - incidendo in modo pregiudizievole sull'interesse, di sicuro rilievo costituzionale, della realizzazione dell'individuo nelle formazioni sociali, quali la famiglia, in cui si esplica la sua personalità (art. 2 e 29 Cost.) e, più in generale, su un diritto fondamentale e inviolabile di ogni persona alle relazioni parentali (art. 2 Cost.) - consente certamente la risarcibilità dei danni non patrimoniali, generati dall'evento, in capo ai parenti più prossimi della vittima: non solo in relazione all'angoscia e alla sofferenza connesse all'evento luttuoso, ma anche in ragione delle modifiche alle abitudini di vita dell'intera parentela, comprensiva della madre e dei fratelli o delle sorelle. Invero rispetto ai parenti più prossimi la giurisprudenza ritiene sia presuntivamente risarcibile il pregiudizio non patrimoniale connesso alla recisione dello stretto legame sentimentale e di sangue che lega, rispettivamente i coniugi, ovvero i discendenti o gli ascendenti diretti, o ancora fratelli e sorelle (cfr. Cass. Sez. 3, n. 15022 del 15/07/2005).

Certamente la lesione di un tale diritto di elevato valore non consente una liquidazione monetaria in termini di esatta quantificazione con riferimento a parametri e dati precisi. Nondimeno, rimane intatta la natura e funzione dell'obbligazione risarcitoria quale ristoro e riparazione (benché non qualificabile in tale campo come vera e propria reintegrazione del valore leso di natura necessariamente immateriale).

Infatti, il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. "Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (Cass., Sez. 3, n. 10107 del 09/05/2011).

In assenza di elementi quantitativi di riferimento la decisione equitativa del Giudice cadrebbe nel vuoto di parametri valutativi, e si troverebbe quindi al bivio tra un simulacro di risarcimento e un arbitrio della sua quantificazione; alternativamente, la valutazione del giudice si porrebbe come automatica applicazione delle tabelle milanesi, e quindi senza effettiva personalizzazione dell'accertamento delle conseguenze del fatto sulla persona. (cfr. da ultimo Cass., n. 4770 del 2010).

E quindi bensì possibile che il Giudicante possa discostarsi, nel liquidare il danno non patrimoniale da morte, dalle tabelle uniformi generalmente applicate nel distretto giudiziario - e che pure dichiara di voler far riferimento -, ma lo deve fare mediante adeguata motivazione che trovi altrettanto idonei addentellati in elementi di prova.

Le tabelle, invero, lungi dal costituire una indebito elemento di rigidità nella quantificazione introducono, per un verso un parametro oggettivo che svolge parimenti funzione di garanzia della uguaglianza sostanziale delle liquidazioni in concreto effettuate e, dall'altro, veicolano e rendono possibile la controllabilità esterna della decisione giurisprudenziale, sotto il profilo intrinseco della *aestimatio* e *taxatio* del danno di cui alle tipologie di diritti e beni non patrimoniali prese in considerazione dalle tabelle (vita, integrità fisica, relazioni famigliari), tanto nella ipotesi di liquidazione all'interno dei range tabellati, tanto nel caso di personalizzazione oltre o al di fuori dei minimi o massimi numerici tabellati; dovrebbero inoltre fornire (...) ragionevolezza e logicità delle liquidazioni del danno non patrimoniale arrecato a valori interessi e diritti diversi da quelli valutati tabellarmente, ma in relazione ai quali i primi costituiscono necessariamente parametro costituzionale di riferimento; vale a dire che se interessi di rango e valore primario (nell'ottica della stessa Legge Fondamentale) sono ordinariamente - e salvo i casi di personalizzazione - valutati al fine di un ristoro economico nei limiti tabellari, questi ultimi, necessariamente, dovrebbero non essere del tutto negletti nell'esercizio del discrezionale apprezzamento equitativo di quantificazione del pregiudizio.

Ciò posto, è indubbio che la prova della esistenza del danno da recisione delle relazioni famigliari è di per sé presunta sulla scorta della dimostrazione della morte della persona cara, fatto noto "dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c., che i congiunti dello scomparso abbiano potuto una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto", incombendo, per contro, al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. (Cass., Sez. 3, n. 10527 del 13/05/2011; v. anche Cass., n. 10823 del 2007, nonché Cass., n. 20987 del 2007, e n. 16018 del 2010).

Sicché, se la relazione e la sua esistenza, unitamente alla recisione per effetto della morte cagionata dall'illecito, costituiscono elementi presuntivi della sussistenza del relativo danno non patrimoniale a carico del congiunto, le caratteristiche di tale relazione e le modalità di esplicazione della stessa, rappresentano di per sé elementi valutabili al fine della quantificazione della gravità del danno all'interno dei parametri tabellari.

Peraltro, occorre considerare che, mentre la sussistenza stessa del pregiudizio può presumersi, secondo l'*id quod plerumque accidit*, con riguardo alla morte dei membri appartenenti alla stretta cerchia parentale della famiglia legittima, non può peraltro escludersi il risarcimento del danno subito da soggetti che si trovino in rapporto parentale meno diretto con il deceduto, se e in quanto sia, in concreto, dimostrata la sussistenza di una relazione (Cass., Sez. 3, n. 12278 del 07/06/2011)

Inoltre, occorrerà tener presente, nella effettiva quantificazione, la circostanza che i parametri tabellari prendono in considerazione esclusivamente i rapporti famigliari più stretti (padre/madre -figlio, coniugio, fratellanza): la identificazione di un criterio generale per la determinazione del ristoro economico adeguato del pregiudizio patito con riferimento alla morte di soggetto estraneo alla stretta cerchia famigliare, invece, potrà rinvenire un adeguato faro illuminante nei range di liquidazione segnalati dalle tabelle solo se, e nella misura in cui, tale rapporto possa avere assunto in concreto connotati di prossimità e intensità analoghi a quelli tipici dei rapporti afferenti alla famiglia nucleare. Sotto il primo profilo, in effetti, è stato chiarito che "perché ... possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza, in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico, solo in tal modo assumendo

rilevanza giuridica il collegamento tra danno primario e secondario, nonché la famiglia intesa come luogo in cui si esplica la personalità di ciascuno, ai sensi dell'art. 2 Cost.," (Cass., Sez. 3, n. 42(...)³ del 16/03/2012)

Ne consegue, poi, anche sotto il secondo profilo, che la mancata allegazione di elementi diversi dalla sussistenza della relazione parentale, ove corroborata anche da elementi ulteriori costituenti fatti pacifici o comunque acquisiti al materiale probatorio valutabile dal giudicante, non impone la liquidazione del danno, sempre e comunque, nella misura mini(...)
tipologia di relazione.

In tal senso è stato ad esempio chiarito che elementi valutabili nella quantificazione del danno entro i limiti tabellari sono la consistenza del nucleo familiare (Cfr. Sez. 3. n. 3581 del 16/02/2010) e la condizione di convivenza o meno nonché l'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia (Cass., Sez. 3, n. 10107 del 09/05/2011), il grado di gravità del fatto illecito, come pure l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, connessi ad esempio alla stabilità o meno e alla stessa durata del rapporto di coniugio o di convivenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26505 del 17/12/2009).

Tutti tali aspetti costituiscono in un certo senso sottofattispecie della unitaria fattispecie della lesione considerate come di gravità crescente, alla stregua del loro grado di rilevanza sotto il profilo del pregiudizio all'interesse oggetto di valutazione, ordinariamente maggiore o minore, secondo l'*id quod plerumque accidit*, al variare in senso maggiore o minore degli elementi determinanti l'intensione del relativo concetto ordinale: dove i valori massimi di intensità di lesione sono rappresentati dal massimo tabellare e quelli minimi dal minimo.

Non sarebbe nemmeno precluso, peraltro, in astratto, eccedere il massimo indicato nei parametri tabellari se e in quanto risultino acquisiti elementi che spostino nel senso della eccezionalità e del carattere inusitato e non solo della maggiore o minore gravità, nell'ambito di un rapporto concreto caratterizzato da elementi riconducibili ad un tipo ordinario di relazione e di danno, sia pure anche particolarmente grave (ad esempio una unicità di rapporti con totale solitudine esistenziale del danneggiato; una serie di lutti particolarmente grave nell'ambito della quale si iscriva quello cagionato dall'illecito.

Ciò posto, indubbiamente merita risarcimento la recisione del rapporto parentale tra il deceduto la moglie e i figli di quest'ultimo.

Non vi sono ragioni per escludere un risarcimento solo perché il deceduto viveva, quale lavoratore immigrato, lontano dalla propria famiglia più stretta (rimasta in Guinea): sussistono anzi plurime circostanze che testimoniano la intensità del legame, prima fra tutte, la documentata richiesta di ricongiungimento familiare con la quale, proprio quasi in contemporaneità con la morte violenta del padre la moglie di questi e i figli intendevano poter raggiungere il congiunto in Italia.

Nella liquidazione del danno tra il minimo e il massimo degli importi tabellari, le valutazioni equitative, devono ragionevolmente basarsi nondimeno, sui dati di fatti relativi al rapporto oltre che alle circostanze della distruzione della realtà familiare costituente il presupposto materiale del diritto di cui si chiede il ristoro.

Orbene quanto alla moglie e ai figli va considerato effettivamente la natura a distanza del rapporto con il marito e padre, ma per altro verso va tenuta in considerazione, quale fattore aggravante la intensità del danno non patrimoniale, la giovane età della vittima come pure della moglie e la tenera età dei minori, che si sono visti privati della figura del marito, per un verso, e padre, per altro verso, nonché la subitanità e drammaticità dell'evento che ha determinato il decesso, tra l'altro, per quanto detto, appunto verificatosi in corrispondenza dell'approssimarsi della speranza di un ricongiungimento e quindi sacrificando la ormai prossima prospettiva di normalizzazione del rapporto familiare, per ciò solo risultando il pregiudizio morale meritevole di ulteriore valutazione di incremento.

Ciò posto si stima equo determinare la misura economica del (...) segno diverso sopra richiamate, in misura di poco superiore alla media del danno liquidabile in generale alla stregua delle tabelle milanesi dell'anno 2013.

A favore del coniuge e dei figli deve ritenersi spetti alla attualità l'importo di Euro 250.000 ciascuno a titolo di risarcimento del danno.

Quanto al padre deve ritenersi che anche a favore di questi, spetti il risarcimento del danno da recisione del rapporto con il figlio, nondimeno dovendo considerarsi il duplice fattore per un verso incrementante l'intensità presumibile, della vita in Italia e della convivenza per lungo tempo con il figlio, ma per altro verso della ricostituzione di altro nucleo familiare con donna diversa dalla madre il che presumibilmente attenua la intensità del legame, vista la sua non unicità, rispetto alla famiglia di appartenenza del defunto e quindi dei figli di primo letto. Ciò posto, tenuto conto dei fattori comuni agli altri parenti connessi alla giovane età della vittima e alle circostanze del sinistro, si stima equo assestare il risarcimento in un importo collocato poco al di sotto della media tabellare e dunque in Euro 190.000, alla attualità.

Sulle predette somme spetterà inoltre il danno da ritardo da determinarsi mediante devalutazione delle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data del sinistro e nel calcolo degli interessi sulla somma poi via via rivalutata da tale ultima data (16-4-2011) sino alla data della decisione e così rispettivamente avranno diritto:

- Euro 264.605,87 a favore di S.M.

- Euro 264.605,87 a favore di T.I.

- Euro 264.605,87 a favore di T.A.

- Euro 201.100,45 a favore di T.H.L.

Non si ritiene possibile addivenire a diminuzioni degli importi liquidati a titolo di danno non patrimoniale e/o patrimoniale in ragione della attuale residenza abituale in Albania del ricorrente.

Sotto il profilo dei danni non patrimoniali va osservato quanto segue: la circostanza che il danneggiato risieda stabilmente all'estero e in particolare in un Paese caratterizzato da un livello di sviluppo socioeconomico e da un costo della vita inferiori rispetto a quelli italiani non sia idonea a determinare il ricorso a parametri di liquidazione del danno differenti - e nella specie deteriori - rispetto a quelli ordinariamente adottati in fattispecie analoghe.

E invero, a tale conclusione si perviene sulla scorta di plurime considerazioni, di carattere sia teorico- astratto sia pratico: i) in primo luogo, laddove sono in gioco diritti inviolabili della persona non appare legittimo prevedere discriminazioni

basate sul luogo di residenza, che tendono peraltro frequentemente a sovrapporsi con considerazioni fondate sul luogo di origine, sulla nazionalità se non addirittura sull'appartenenza etnica; invero, nella aestimatio del danno non patrimoniale non si opera - né sarebbe possibile effettuare - una esatta quantificazione economica del valore dell'interesse leso in relazione alla intensità della lesione, proprio in quanto non si tratta di sopperire, mediante la sanzione risarcitoria a un pregiudizio economicamente valutabile, quanto piuttosto di offrire un ristoro alla compromissione di diritti della personalità; questi ultimi, vista la loro natura, per il fatto di rinvenire la fonte del loro riconoscimento e la ragione dell'esigenza protettiva su di essi esplicita dalla universale disposizione di cui *all'art. 2 Cost.* (oltre che delle singole norme che specificano taluni beni della vita annoverabili potenzialmente nello schema aperto sotteso ai "diritti inviolabili dell'uomo"), escludono ogni possibilità di operare valutazioni differenziate dell'ammontare del corrispettivo ristoro tra gli appartenenti a diverse nazionalità, etnie ecc.; ii) in secondo (...) l'opportunità di prevedere diminuzioni dei risarcimenti nei confronti dei danneggiati residenti in località (italiane o estere) in cui il costo della vita è più basso, per coerenza dovrebbero prevedersi anche modalità di aumenti laddove fosse risultato provato un più alto costo della vita nel luogo di residenza del danneggiato; iii) infine, se si volesse adeguare sistematicamente il quantum del risarcimento al potere di acquisto della moneta nel luogo ove risiede il danneggiato, ciò comporterebbe inevitabili riflessi negativi sulla celerità e ragionevole durata del processo, che risulterebbe gravato da ulteriori e complessi oneri di allegazione e prova sull'attuale o futura residenza (o domicilio) del danneggiato stesso.

In effetti anche la Corte di legittimità (Cass. 1637 /2000), lungi dall'imporre al giudice di merito l'applicazione di criteri di liquidazione differenziati in funzione del luogo di residenza del danneggiato si è limitata a prevedere la possibilità di tale approccio, subordinandola tuttavia all'individuazione di "parametri numericamente accertabili, quali gli indici del costo della vita nelle varie aree del territorio nazionale", dei quali il giudice sarà tenuto a dare puntualmente conto in sede motivazionale.

Quanto alle ulteriori posizioni attoree deve osservarsi invece quanto segue.

A favore dei fratelli spetta un risarcimento nella cui commisurazione bisogna nondimeno tener conto della lontananza e della minore intensità del rapporto trattandosi di soggetti non più conviventi da tempo con il defunto e comunque aventi ormai costruito un proprio percorso familiare, nonostante la giovane età di tutti e della vittima. A favore di costoro quindi si stima equo riconoscere un importo di poco superiore al minimo tabellare e quindi a ciascuno Euro 33.000 alla attualità.

Considerato peraltro che è pacifico (v. atto di citazione) che costoro abbiano ricevuto la somma di Euro 35.000 a titolo di ristoro del danno tale importo risulta già pienamente soddisfacente del danno all'attualità e la domanda attorea deve quindi essere sul punto respinta.

Anche la domanda per danni non patrimoniali proposta dalla signora M. deve essere respinta in quanto

- a favore della stessa non può valere a dimostrare il pregiudizio da perdita parentale la presunzione fondata sulla esistenza di rapporto di consanguineità trattandosi anzi della seconda moglie del padre del deceduto;

- le prove offerte per acclarare la intensità del rapporto non sono idonee (avendo al più genericamente illustrato la esistenza di una convivenza peraltro non ben determinata nel tempo e un accudimento "come un figlio") a dimostrare un assetto dei rapporti del deceduto con quest'ultima assimilabile a quelli di una madre o anche solo di un parente stretto in senso proprio; in tal senso deve considerarsi che il deceduto non è stato sicuramente accudito se non dopo la sua venuta in Italia, e dunque, già da adulto, dalla M., non potendosi quindi per ciò solo instaurato un rapporto materno, essendo i dati forniti dalle evidenze in atti insufficienti alla instaurazione di un ragionamento inferenziale con esito positivo in ordine alla sussistenza dei presupposti del rapporto quasi parentale.

Quanto ai danni non patrimoniali deve osservarsi quanto segue.

Indimostrato è il valore prima del sinistro del ciclomotore (non essendo stata prodotta documentazione sul punto) né essendo noto se esso fosse o meno di proprietà del deceduto e dunque a chi degli eredi spetti il risarcimento.

Non possono poi essere risarciti i danni dedotti per i costi di a(...) estera di ricongiungimento familiare in quanto risulta indimostrato il nesso di necessaria consequenzialità tra tali esborsi e la morte del sig. Dauda Thea.

Invero, è pacifico e ammesso anche dalla stessa parte attrice, che la pratica del ricongiungimento fosse già stata avviata prima del decesso: la scelta di proseguirla richiedendo il ricongiungimento nei confronti di altri parenti diversi dal padre rispettivamente e marito di alcuni degli attori dimostra, allora, semmai la connessione di tali esborsi con una libera scelta della signora S.M. (per sé e per i figli) di perseguire la immigrazione in Italia, nonostante, per effetto dell'evento tragico per cui è causa fosse venuta meno la ragione fondativa dell'originario interesse al ricongiungimento familiare: sicché la preesistenza di procedura alla morte nulla dimostra in ordine alla connessione delle successive spese con tale evento, essendo esse frutto appunto di valutazioni autonome degli esborsanti. Parimenti non necessarie né connesse eziologicamente all'evento antigiridico sono le spese di viaggio dedotte dalla stessa attrice S.M.

Quanto alle spese funerarie richieste dalla signora M., esse non risultano (in base agli stessi documenti prodotti da parte attrice: v. fattura doc. 43 att.) sostenute dalla medesima, ma semmai da altro attore (I.L.) il quale sul punto non ha però proposto domanda alcuna. Anche sul punto la domanda va dunque rigettata.

In ordine alle spese stragiudiziali deve osservarsi quanto segue.

In generale, l'esborso stragiudiziale per attività diretta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto al responsabile e al suo assicuratore, nel successivo giudizio instaurato per ottenere il riconoscimento del danno, la configurabilità della spesa sostenuta per avvalersi di detta assistenza come danno emergente non può essere esclusa per il fatto che l'intervento del suddetto studio non abbia fatto recedere l'assicuratore dalla posizione assunta in ordine all'aspetto della vicenda che era stata oggetto di discussione e di assistenza in sede stragiudiziale, ma va valutata considerando, in relazione all'esito della lite su tale aspetto, se la spesa sia stata necessitata e giustificata in funzione dell'attività di esercizio stragiudiziale del diritto al risarcimento (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 997 del 21/01/2010).

Esse infatti, ove non considerate nella nota di cui all'art. 75 disp.att.cod.proc.civ., possono formare oggetto di domanda di risarcimento nei confronti dell'altra parte a titolo di danno emergente purché siano necessarie e giustificate, purché

effettivamente corrisposte all'avvocato (Cass., Sez. 3. Sentenza n. 9400 del 06/09/1999; Sez. 3, Sentenza n. 14594 del 12/07/2005), in quanto, costituendo spese vive liquidabili *sub specie damni*, sono risarcibili se dimostrate come anticipazioni effettivamente costituenti una diminuzione patrimoniale certa ed effettiva.

Nel caso di specie, invece, nessuna documentazione è stata prodotta a supporto dell'effettivo pagamento degli importi rispettivamente dedotti come oggetto di anticipazioni da parte di ciascuno degli attori (non essendo tali le note pro forma prodotte sub docc. 40-42 quater att.).

In definitiva la domanda attorea deve accogliersi nei limiti dovendosi tener conto degli acconti riconosciuti come corrisposti dalle stesse parti attrici e cioè rispettivamente (V. Doc. 7 att.)

- Euro 50.000 in data 21-9-2011 e quindi Euro 51.750 rivalutati alla attualità a favore di S.M.

- Euro 50.000 in data 21-9-2011 e quindi Euro 51.750 rivalutati alla attualità a favore di T.I.

- Euro 50.000 in data 21-9-2011 e quindi Euro 51.750 rivalutati alla attualità a favore di T.A.

- Euro 40.000 in data 19-9-2011 e quindi Euro 41.400 rivalutati (...) L.

con la conseguenza che a favore di ciascuno spetteranno le seguenti somme

- Euro 264.605,87 -51.750 = Euro 212.855,87 a favore di S.M.

- Euro 264.605,87 -51.750 = Euro 212.855,87 a favore di T.I.

- Euro 264.605,87 -51.750 = Euro 212.855,87 a favore di T.A.

- Euro 201.100,45 -41.400 = Euro 159.700,45 a favore di T. (...) assan L.

Sulle predette somme così come liquidate risulteranno dovuti anche gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo effettivo.

Nessuna diminuzione dei danni così ristorati può invece riconoscersi in relazione agli importi corrisposti dall'INAIL in relazione alla posizione di lavoratore assicurato con il predetto ente pubblico, tenuto conto che le voci di danno ristrate da siffatti indennizzi e rendite coprono esclusivamente il profilo del danno patrimoniale, eterogeneo rispetto a quelli richiesti e valutati nel corso del presente giudizio.

Le spese di lite nei rapporti tra gli attori vincitori e la parte convenuta seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei limiti di valore complessivo della domanda accolta e tenuto conto dell'aumento per la difesa congiunta di più parti.

Rispetto agli attori soccombenti, tenuto conto della non infondatezza a priori delle loro pretese, respinte solo a seguito di una valutazione giudiziale del danno risarcibile, e valutato altresì che le spese di difesa unitaria della parte convenuta parzialmente vittoriosa sono state comunque necessarie per resistere infondatamente ad altre domande di altri attori, invero vittoriosi, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiarare tenute e condanna parti convenute, in solido fra loro, a corrispondere a titolo di danno non patrimoniale alla attualità e già considerati gli acconti già versati dalla assicurazione convenuta le somme rispettivamente di

- Euro 212.855,87 a favore di S.M.

- Euro 212.855,87 a favore di T.I.

- Euro 212.855,87 a favore di T.A.

- Euro 159.700,45 a favore di T.H.L., oltre interessi legali di mora sui predetti importi dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo.

2. Respinge le domande degli altri attori.

3. Dichiarare tenute e condanna parti convenute in solido fra loro a rifondere a parti attrici S.M., T.I., T.A. e T.H.L. le spese (...) per esborsi e in Euro 40.500 per compensi professionali, oltre accessori di legge (da dividersi in parti eguali fra tutti gli attori).

4. Dichiarare interamente compensate le spese di lite nei rapporti tra gli ulteriori attori (diversi da quelli di cui al punto 3) e la parte convenuta costituita.

Così deciso in Reggio Emilia, il 3 gennaio 2014 – Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.

Trib. Roma, Sez. XII civile, 7 febbraio 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XII CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Antonella Di Florio ha emesso la seguente
SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 44322/2010 del R.E.G.E.

TRA

1) K.E., in proprio, quale marito di K.K., deceduta il 16 ottobre 2007 e in qualità di procuratore speciale di:

- D.S., sorella di K.K.;

- N.M., madre di K.K.;

- K.I., in proprio e nella qualità di madre dei minorenni K.S.N. e K.S.T., sorella di K.K.;

- N.R., padre di K.K.;

- N.R., fratello di K.K.;

- N.J., fratello di K.K.;

- U.M., nonna di K.K.;

2) K.V.K., figlio di K.K.;

3) K.R., figlia di K.K.,

tutti in atti generalizzati, rappresentati e difesi dall'avv.to Angelo Valle giusta procura a margine dell'atto di citazione, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Priverno (Lt) via Matteotti 163;

-ATTORI

E

C.G.,

-CONVENUTO contumace

E

GENERALI ITALIA SPA (già INA ASSITALIA SPA), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Alessandro Di Giovanni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Nicola Tartaglia 5;

-CONVENUTO

OGGETTO: controversia per risarcimento danni da perdita parentale.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione regolarmente notificato K.E.D., in proprio come procuratore speciale dei soggetti indicati in epigrafe, K.V.K. e K.R., rispettivamente in qualità di marito, e figli di K.K., deceduta a seguito dell'investimento da parte della moto Yamaha R I tg (...), sprovvista di copertura assicurativa e condotta da C.G., mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, evocavano in giudizio l'INA Assitalia Spa, in qualità di impresa designata dal FGVS e il C., per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti.

A sostegno della domanda deducevano che la K. era stata violentemente urtata dalla moto che aveva sorpassato un'autovettura che si era fermata per lasciarle attraversare le strisce pedonali; che era stata sbalzata in avanti di diversi metri e aveva riportato la frattura della colonna vertebrale a livello cervicale nonché lo sfondamento del torace; che il decesso era intervenuto durante il trasporto in Ospedale in ambulanza; che il C. era risultato positivo al test per stupefacenti e cannabinoidi ed era stato condannato in sede penale, a seguito di "patteggiamento", per omicidio colposo; che, in ragione di ciò, la responsabilità del sinistro doveva essere inequivocamente ascritta al C. con tutte le conseguenze risarcitorie anche a carico del FGVS evocato in giudizio in ragione della copertura assicurativa del motoveicolo.

L'INA Assitalia Spa, in qualità di impresa designata dal FGVS, si costituiva eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva degli attori, in quanto privi di documentazione legalmente valida e idonea a dimostrare il loro vincolo parentale con la K. deceduta.

Proponeva contestualmente azione di regresso nei confronti del C. - che sceglieva la contumacia - precisando di essere comunque obbligata nei limiti del massimale di legge, pari ad Euro 774.685,36.

In corso di causa veniva concessa in favore di tutti gli attori, ex art. 5 L. n. 102 del 2006, la provvisoria richiesta, nella misura di Euro 995.000, in relazione al danno morale loro spettante iure proprio.

Istruita la causa e sostituito il giudice istruttore con Prov. del 15 marzo 2013, all'udienza del 17.7.2003 le parti precisavano le conclusioni con concessione dei termini per gli scritti conclusionali.

Motivi della decisione

La domanda in esame ha per oggetto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali - e questi ultimi iure proprio e iure hereditatis - subiti a causa del decesso di K.K., rispettivamente moglie e madre, figlia, zia e sorella degli attori, causato dall'investimento da parte della moto, risultata priva di copertura assicurativa e condotta da C.G., risultato positivo ai test ematici finalizzati ad accertare la presenza di cannabinoidi e cocaina.

Gli attori hanno allegato che la responsabilità del sinistro doveva essere totalmente ascritta al motociclista che - oltre a non essersi fermato dinanzi al passaggio pedonale - aveva superato da destra un'autovettura che si era arrestata per far passare la K. e il proprio figlio V.K. mentre stavano attraversando la strada sulle strisce riservate ai pedoni; che il C. aveva subito un processo penale per il fatto de quo, dal quale era scaturita una condanna a seguito di patteggiamento; che tali elementi erano idonei a dimostrare la totale responsabilità del motociclista e, conseguentemente, dell'INA Ass.ni Spa (oggi Generali Italia Spa) in qualità di impresa designata dal FGVS, citata in giudizio ex art. 283 CdA, in ragione dell'assenza di copertura assicurativa del motociclo.

La domanda è, sul punto, fondata.

Deve, infatti ritenersi provata la totale responsabilità del C. in ordine al sinistro occorso, essendo provato, sia dalla relazione di P.M prodotta, sia dalle deposizioni testimoniali assunte (Ispettore Carloni Tereziano della Polizia municipale accorso sul posto subito dopo l'incidente) che la condotta della vittima non presentava alcuna forma di concorso rispetto all'evento verificatosi, in quanto la K. stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al figlio dopo che un'autovettura si era fermata per farla passare. È stata altresì confermata l'altissima velocità della motocicletta, nonché la circostanza che essa sorpassò la macchina, senza frenare affatto, investendo la donna che era giunta quasi al centro della carreggiata.

In tale situazione la condanna seguente ad applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp - che pur non determinando un accertamento insuperabile di responsabilità nei giudizi civili e amministrativi, sebbene priva di efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, costituisce pur sempre un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito (Cass. 5756/2012) - costituisce un ulteriore elemento che consente di ritenere pienamente e totalmente responsabile il C. in ordine al sinistro occorso ad al conseguente decesso della vittima.

Tanto premesso, si osserva che gli attori hanno agito in giudizio avanzando, tutti, pretese risarcitorie in ordine ai danni non patrimoniali subiti per la perdita della parente uccisa (iure proprio). Il marito e i due figli, inoltre, hanno chiesto che venisse loro riconosciuto il danno catastrofale e il danno tanatologico derivato alla Konkati dalle lesioni subite e dalla perdita della vita, loro riconoscibile iure hereditatis, e dal danno patrimoniale conseguente al fatto che la vittima - che svolgeva l'attività di collaboratrice domestica - contribuiva fattivamente all'economia familiare e al loro sostentamento.

La Generali Italia Spa ha eccepito preliminarmente la carenza di legittimazione attiva degli attori assumendo che dalla documentazione prodotta non era possibile evincere né la loro esatta identità né il legame di parentela con la vittima dell'incidente; nonché il limite del massimale fissato dalla legge per il risarcimento e circoscritto alla somma di Euro 774.685,36 ed ha contestato, in corso di causa, la misura della provvisoria concessa, superiore alla soglia massima consentita, chiedendo, nelle conclusioni, la revoca dell'ordinanza interlocutoria emessa, pur dimostrando (v. atto di quietanza prodotta) di aver dato esecuzione solo parziale al provvedimento avendo pagato nei limiti del massimale testé indicato.

La prima eccezione della compagnia designata deve essere disattesa: si osserva infatti, che le certificazioni prodotte non presentano alcun vizio rispetto ai requisiti necessari ai sensi delle norme internazionali: gli atti prodotti, attestanti l'identità degli attori e il loro vincolo parentale sono stati rilasciati dalle autorità indiane e sono tutti muniti di apostille, come previsto dalla convenzione dell'Aja del 5.10.1961, ratificata in Italia e a cui ha aderito anche l'India.

A ciò si aggiunge che risulta versata in atti la procura speciale, tradotta in Italiano, conferita a K.E.D., marito della vittima, da D.S., sorella di K.K.;N.M., madre di K.K.;K.I., in proprio e nella qualità di madre dei minorenni K.S.N. e K.S.T., sorella di K.K.;N.R., padre di K.K.;N.R., fratello di K.K.;N.J., fratello di K.K.;U.M., nonna di K.K..

La legittimazione attiva degli attori risulta pertanto adeguatamente dimostrata, salva ogni valutazione sulla riconoscibilità dei diritti da loro vantati.

Sul danno non patrimoniale per perdita parentale

La domanda relativa al danno per perdita parentale avanzata da K.E. in proprio e in qualità di procuratore speciale di D.S., sorella di K.K., di N.M., madre di K.K., di K.I., in proprio e nella qualità di madre dei minorenni K.S.N. e K.S.T., sorella di K.K.; di N.R., padre di K.K.; di N.R., fratello di K.K.; di N.J., fratello di K.K.; e di U.M., nonna di K.K., nonché dai figli conviventi in Italia K.V.K. e K.R., va accolta solo in favore di K.E.D., K.V.K. e K.R. (marito, figlio e figlia convivente con la vittima) e nei confronti dei genitori, dei fratelli e delle sorelle della K. non conviventi e residenti in India, dovendosi invece escludere analogo riconoscimento in favore della nonna e dei nipoti non conviventi della vittima, non essendo stato né allegato né provato alcun significativo elemento - assente sia la convivenza che l'appartenenza alla famiglia nucleare - idoneo a fornire la dimostrazione della sussistenza, al momento del decesso, di una relazione parentale così intima e contraddistinta da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico tale per cui il suo venir meno possa configurare un danno risarcibile.

Pur dovendosi escludere, infatti, che la convivenza sia l'unico requisito individuante l'esistenza di quel particolare legame affettivo sul quale possa basarsi il riconoscimento del presupposto risarcitorio, in quanto le dinamiche relazionali della famiglia presentano una rapida evoluzione verso modalità di coniugio, di genitorialità e di parentela che devono fare i conti con la distanza fisica che spesso intercorre perfino fra nazioni diverse, senza con ciò intaccare il vincolo di solidarietà, e la comunione di vita e di affetti che governano le relazioni parentali (sul dissenso da Cass. 4253/2012 v. Tribunale di Roma, 9.4.2013), è del tutto evidente che, ove manchi la convivenza, i connotati dell'affectio e la concreta estrinsecazione delle modalità relazionali fra i componenti della famiglia allargata debbano essere specificamente allegati e provati: nel caso di specie, tale onere non è stato assolto dalla parte a ciò tenuta in quanto in relazione ai parenti non conviventi né residenti in Italia ed estranei ai diretti legami di sangue (di cui sono portatori, oltre che il marito e i figli, soltanto i genitori, i fratelli e le sorelle della vittima), nulla è stato allegato a dimostrazione del perdurare dell'intensità del legame affettivo che avrebbe consentito di riconoscere il risarcimento richiesto: né può costituire, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa attorea, un indizio valido in loro favore il fatto in se di aver conferito la procura speciale al marito della vittima, circostanza questa del tutto formale che non può essere trasferita sul piano valutativo degli affetti, costituendo soltanto l'obbligatoria modalità per far valere, nel nostro ordinamento, un diritto ove l'assenza non consenta neanche di conferire la procura al difensore.

Tale posta risarcitoria deve quindi essere riconosciuta al marito e ai figli (tutti conviventi) della vittima, nonché ai genitori, ai fratelli e alle sorelle della vittima non conviventi e residenti in India; mentre deve essere respinta la domanda avanzata da parte dei nipoti e della nonna, K.S.N. e K.S.T. e U.M.

Deve ora passarsi all'esame delle altre voci di danno richieste dal marito e dai figli conviventi di K.K. "*iure haereditatis*", e cioè, oltre al danno da lucro cessante, da riconoscersi, per ciò che si dirà, quale accessorio dei debiti di valore, il danno catastrofale e il danno tanatologico (quali danni non patrimoniali) nonché il danno patrimoniale futuro per il cessato apporto economico al loro sostentamento da parte della vittima.

Premesso che per la specifica descrizione delle prime due voci di danno non patrimoniale (danno catastrofale e tanatologico) si rimanda alla recentissima Cass. 7126/2013, si osserva quanto segue.

Sul danno catastrofale

Come è noto la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che in caso di morte della vittima a poche ore di distanza dal verificarsi di un sinistro stradale (nella specie, sei o sette ore), il risarcimento del c.d. danno "catastrofale" - ossia del danno conseguente alla sofferenza patita dalla persona che lucidamente assiste allo spegnersi della propria vita - può essere riconosciuto agli eredi, a titolo di danno morale, solo a condizione che sia entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte. Pertanto, in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte, la lesione del diritto alla vita non è suscettibile di risarcimento, neppure sotto il profilo del danno biologico, a favore del soggetto che è morto, essendo inconcepibile l'acquisizione in capo a lui di un diritto che deriva dal fatto stesso della morte (v. Cass.6754/2011; Cass. 2564/2012; Cass. 7126/2013)

Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta (relazione della P.M. e comunicazione di notizia di reato) è emerso che la K. è deceduta durante il trasporto in ambulanza e cioè fra le ore 10,35 in cui è occorso l'incidente e le ore 10,55 in cui ne venne constatata la morte al P.S. dell'Ospedale Fatebenefratelli, senza pertanto che fosse trascorso un tempo apprezzabile durante il quale la vittima possa essersi resa conto sia della lesione della propria integrità psicofisica, che della perdita della propria vita (v. al riguardo Cass. 2564/2012), tenuto conto anche delle gravissime lesioni subite (e descritte

nel certificato del P.S. prodotto) che hanno presumibilmente, sin dal momento dell'investimento, compromesso del tutto il suo stato di coscienza.

Nulla pertanto può essere riconosciuto ai parenti per tale voce di danno.

Sul danno tanatologico.

Premesso che il danno c.d. "tanatologico", è connesso alla perdita della vita in se, come massima espressione del bene salute, e che la giurisprudenza assolutamente prevalente ha negato la possibilità di riconoscerne la sussistenza (Cass. 26972/73/74/75-2008; Cass. 19133/2011; Cass. 7126/2013) sia per la coerente negazione della fattispecie del danno - evento, sia in quanto risulta impossibile individuare un centro di imputazione del diritto nei casi in cui, come quello di specie, l'assenza di un tempo apprezzabile fra il sinistro e il decesso, consente di ritenere la sussistenza di una qualche forma di coscienza della perdita della vita in capo alla vittima, si rileva che un isolato recentissimo orientamento afferma la sussistenza del danno tanatologico come autonoma voce in relazione alla perdita del bene vita, "oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, risarcibile ex se, nella sua oggettività e a prescindere, quindi, dalla consapevolezza che il danneggiato vittima ne abbia" (Cass.1361/2014).

Questo Tribunale, pur apprezzando il complesso lavoro ermeneutico volto ad affermare la supremazia del bene della vita in relazione alla salute e a tutti gli altri beni, in ragione della percezione che la diversa soluzione negatoria sinora seguita sia contraria alla coscienza sociale e alla logica e tradisca il principio che "il più (cioè il diritto alla vita) comprende il meno (cioè il diritto alla salute)", esprime alcuni sostanziali dubbi sulle conseguenze che le dotte argomentazioni portate nella sentenza citata - attraverso le quali si giunge alla affermazione di una incondizionata risarcibilità del danno tanatologico - possono determinare sul sistema vigente in materia successoria; e ritiene che la pronuncia non riesca a superare in modo convincente il problema dell'assenza del centro di imputazione del danno in capo ad un soggetto non più in vita, suggerendo un mutamento di prospettiva che, però, non fornisce risposte concrete alla frantumazione del sistema attualmente vigente su cui si fonda il meccanismo di trasmissione dei beni iure haereditatis.

Conseguentemente, in attesa del consolidarsi della giurisprudenza sul punto, anche in relazione alla soluzione giuridica del problema testè sollevato, si ritiene che allo stato non ci si debba discostare dai consolidati arresti di poco precedenti (ultimo dei quali Cass. 7126/2013) tendenti ad escludere il risarcimento del danno tanatologico nei casi di morte verificatasi senza la piena percezione del suo sopravvenire che può certamente, ove provato, essere riferita anche ad un brevissimo lasso temporale (v. al riguardo Cass. 13672/2010 in relazione al decesso derivante da un gravissimo incidente sul lavoro).

E, vale solo la pena di rilevare che nel caso di specie nulla è stato provato dalla parte onerata in ordine alla specifica durata dello stato di coscienza della Konkati, sul quale neanche il perito nominato in sede penale si è soffermato, omettendo di fornire elementi che potessero essere a tale scopo rilevanti.

In tale situazione, pertanto, sulla scorta delle stesse considerazioni già sviluppate sul punto in ordine al danno catastrofale, considerazioni fondate sugli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, la richiesta risarcitoria deve essere respinta.

Tanto premesso in ordine all'*an debeatur*, deve ora passarsi alla determinazione del quantum relativo all'unica voce di danno riconosciuta per la quale devono applicarsi criteri di valutazione equitativa rimessi alla prudente discrezionalità del giudice.

Questo Tribunale ritiene di attenersi, come parametro di riferimento per la quantificazione, alle tabelle del Tribunale di Roma aggiornate al 2013 che prevedendo un punteggio diversificato per i diversi gradi di parentela, con coefficienti aggiuntivi o diminutivi legati all'età della vittima, all'età del congiunto, alla presenza o all'assenza della convivenza, garantiscono una migliore personalizzazione del danno rispetto a quelle del Tribunale di Milano (elette da Cass. 12421/2011 come tabelle a vocazione nazionale, salva l'esistenza di concrete ragioni per discostarsene, ragioni consistenti per il caso in esame nell'argomentazione testè richiamata) e conseguentemente una più precisa osservanza dei principi affermati nelle sentenze "gemelle" delle SU del 2008.

Detta tabella, periodicamente rivalutata, ha il precipuo scopo: a) di uniformare le liquidazioni di danni identici; b) di dare un parametro preconstituito della liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c.; c) di evitare disparità di liquidazioni tra giudici operanti in una stessa Sezione di Tribunale e in un medesimo Ufficio giudiziario, dando così al cittadino\danneggiato la certezza di una assoluta uniformità di trattamento per casi analoghi; d) di favorire le conciliazioni stragiudiziali o endoprocessuali da parte degli enti assicurativi che prima della emanazione della tabella-punto non avevano alcun parametro di riferimento.

Ciò chiarito, va precisato che sulla base di tale parametro di riferimento vanno determinati - per il danno non patrimoniale derivante dalla perdita parentale - i seguenti importi (v. tabella) partendo da un valore punto di Euro 9.285 e tenendo conto, quanto alla convivenza, dei certificati di residenza prodotti e non contestati e dell'età di 47 aa della vittima: in favore di

1) K.E., in proprio, quale marito convivente di K.K. (aa 55, punti 20+3+3+4 = 30) la somma di Euro 278.550;

2) K.V.K., figlio convivente di K.K. (aa 23, punti 18+3+4+4= 29) la somma di Euro 269.265;

3) K.R., figlia convivente di K.K. (aa. 20, punti 18+3+5+4) la somma di Euro 278.550;

4) K.E. in qualità di procuratore speciale di:

- D.S., sorella non convivente di K.K. (aa 40 punti 7+3+4:2 = 7) la somma di Euro 64.995;

- N.M., madre non convivente di K.K. (aa 67 punti 20+3+2:2 = 13) la somma di Euro 120.705;

- K.I., sorella non convivente di K.K. (aa 28, punti 7+3+4:2 = 7) la somma di Euro 64.995;

- N.R., padre non convivente di K.K. (aa 71 punti 20+3+2:2 = 13) la somma di Euro 120.705;

- N.R., fratello non convivente di K.K., (aa 34 punti 7+3+4:2 = 7) la somma di Euro 64.995;

- N.J., fratello non convivente di K.K. (aa 37 punti 7+3+4:2 = 7) la somma di Euro 64.995;

Nulla spetta, per le ragioni già rappresentate, a K.I. nella qualità di madre dei minorenni K.S.N. e K.S.T. e a U.M., nonna di K.K..

In tutto, pertanto, la somma dovuta per la perdita del danno parentale ammonta ad Euro 1.327.755.

Sul danno patrimoniale.

Quanto al danno patrimoniale futuro vantato dal marito e dai figli conviventi della vittima, si osserva che dalla documentazione prodotta - limitata alle quietanze di pagamento dei contributi INPS - emerge che la K. svolgeva l'attività di collaboratrice domestica alle dipendenze di B.G. e che il rapporto è durato dal 2004 sino alla data dell'incidente.

Nulla di preciso è stato dimostrato in ordine alla retribuzione percepita: può solo evincersi dalla misura dei contributi pagati, dalle ore di lavoro e dalla retribuzione oraria indicata (195 ore a trimestre con r.o di Euro 6) che la K. guadagnasse all'incirca Euro 390 mensili. Il rapporto di lavoro risulta dotato di stabilità e conseguentemente si ritiene di poter quantificare equitativamente il danno patrimoniale derivante dal mancato apporto del suo contributo economico nella complessiva somma di Euro 90.000, somma desumibile dalla proiezione dello stipendio percepito sull'arco temporale di 18 anni necessario al raggiungimento dell'età pensionabile, posto che al momento del decesso la K. aveva 47 anni di età.

La somma dovrà essere tripartita fra il marito e i figli conviventi e deve essere aggiunta pro quota, nella misura di Euro 30.000 per ciascuno, al danno morale sopra riconosciuto.

Tanto premesso deve ora passarsi ad esaminare la richiesta di revoca dell'ordinanza con la quale venne concessa la provvisoria richiesta, fondata sull'eccezione dell'Ina riguardante l'avvenuto superamento del massimale assicurativo.

L'eccezione deve essere accolta e l'ordinanza va revocata.

E infatti, la Direttiva 2005/14/CE dell'11.6.2005 - che ha innalzato i massimali assicurativi portandoli ad Euro 1000.000 per i danni alle cose e ad Euro 5.000.000 per i danni alle persone - prevedeva all'art. 7 che essa dovesse essere attuata dagli stati membri entro l'11.6.2007, e che entro 30 mesi da tale data dovessero essere aumentati gli importi di garanzia di almeno la metà di quanto previsto, rimettendo la completa operatività dell'aumento introdotto al termine di 5 anni dalla data di attuazione.

In buona sostanza, la direttiva - che appare sufficientemente dettagliata - disponeva che gli aumenti, nelle gradate misure previste, dovessero intervenire entro l'11.12.2009 (30 mesi dall'11.6.2007) e l'11.6.2012 (5 anni dalla data di attuazione).

Il recepimento della direttiva europea è avvenuto con la Legge Comunitaria del 2005 (*l. 25.1.2006 n. 29*, in vigore dall'8.2.2006) che ha fissato in 18 mesi il termine per l'attuazione, con ciò mostrando di osservare quello dell'11.6.2007 originariamente fissato, e non modificando le date - previste nella direttiva - entro le quali sarebbero dovuti intervenire i decreti legislativi aventi per oggetto l'adeguamento parziale e totale del massimale assicurativo: tanto che con *DLgs. 6 novembre 2007, n. 198* sono stati fissati i massimali in aumento attualmente vigenti.

Da quanto sopra ricostruito risulta che sono stati, dunque, pienamente rispettati i termini di adeguamento previsti, per la cui graduata attuazione non era stata fissata nessuna condizione, contrariamente a quanto previsto nella precedente direttiva (*Dir. 84/5/CEE*) in materia (v. al riguardo e per gli argomenti a contrario Cass 2186 / 2014): se ne desume che alla data dell'incidente (16.10.2007) erano legittimamente vigenti i massimali non ancora incrementati, visto che per l'aumento dimezzato era stato previsto il termine dell'11.12.2009, non ancora spirato.

Ne consegue che il massimale assicurativo del FGVS al quale deve essere fatto riferimento corrisponde alla somma di Euro 774.685,36, applicabile all'epoca dell'incidente e che entro tale limite l'INA Assitalia Spa è tenuta a garantire gli aventi diritto.

Pertanto, l'ordinanza con la quale è stata concessa la provvisoria deve essere revocata e gli importi spettanti ai singoli aventi diritto in ragione del pagamento dell'INA Assitalia Spa devono essere riproporzionati attraverso una riduzione percentuale: infatti, tenuto conto del fatto che la differenza fra la somma sopra indicata attraverso la quale è stato determinato complessivamente il danno non patrimoniale (Euro 1.327.755) e il limite del massimale (Euro 774.685,36) è pari ad Euro 553.070 (corrispondente al 41% in meno) le somme già corrisposte da suddividere in favore dei singoli congiunti per il danno morale derivante dal lutto devono essere proporzionalmente ridotte e rideterminate come segue: in favore di

1) K.E., in proprio, quale marito convivente di K.K., la somma di Euro 160.000,50;

2) K.V.K., figlio convivente di K.K. la somma di Euro 158.866;

3) K.R., figlia convivente di K.K. la somma di Euro 160.000,50;

4) K.E. in qualità di procuratore speciale di:

- D.S., sorella non convivente di K.K. la somma di Euro 38.347,05;

- N.M., madre non convivente di K.K. la somma di Euro 71.215,95;

- K.I., sorella non convivente di K.K. la somma di Euro 38.347,05;

- N.R., padre non convivente di K.K. la somma di Euro 71.215,95;

- N.R., fratello non convivente di K.K., la somma di Euro 38.347,05;

- N.J., fratello non convivente di K.K., la somma di Euro 38.347,05;

Va, comunque, riconosciuto, in favore dei medesimi parenti il pagamento del residuo, e cioè della somma di Euro 553.070, da porsi a carico del responsabile civile C.G.

La somma sopra indicata deve essere suddivisa come segue, specificandosi che i singoli importi costituiscono la differenza fra il danno complessivo, come sopra calcolato, e il massimale già pagato dall'INA Spa, riproporzionato fra i singoli aventi diritto con la precisazione che alla quota del padre e dei figli conviventi deve essere aggiunto anche quanto spettante per il danno patrimoniale accertato pari ad e 30.000 pro capite: pertanto, andrà corrisposto da C.G. in favore di

1) K.E., in proprio, quale marito convivente di K.K. la somma di Euro 148.549,50 (Euro 118.549,50 + 30.000);

2) K.V.K., figlio convivente di K.K. la somma di Euro 140.399 (110399 + Euro 30.000);

3) K.R., figlia convivente di K.K. la somma di Euro 148.549,50 (Euro 118.549 + Euro 30.000);

4) K.E. in qualità di procuratore speciale di:

- D.S., sorella non convivente di K.K. la somma di Euro 26.647,95;

- N.M., madre non convivente di K.K. (aa 67 punti 20+3+2:2 = 13) la somma di Euro 49.489,05;

- K.I., sorella non convivente di K.K. (aa 28, punti 7+3+4:2 = 7) la somma di Euro 26.647,95;

- N.R., padre non convivente di K.K. (aa 71 punti 20+3+2:2 = 13) la somma di Euro 49.489,05;

- N.R., fratello non convivente di K.K., (aa 34 punti 7+3+4:2 = 7) la somma di Euro 26.647,95;

- N.J., fratello non convivente di K.K. (aa 37 punti 7+3+4:2 = 7) la somma di Euro 26.647,95

I convenuti dovranno essere inoltre condannati in solido a pagare gli interessi compensativi derivanti dal ritardo nel pagamento sull'intera somma dovuta e decorrenti dalla data dell'incidente (16.10.2007) indipendentemente, quanto agli obblighi dell'INA Ass.ni Spa, dal massimale di garanzia che, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 402/1985; Cass. 135/1989; Cass. 21744/2006) condivisa da questo giudice, non ricomprende gli accessori di legge (fra i quali devono essere incluse anche le spese di lite).

Il lucro cessante dovrà essere calcolato a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sentenza n. 1712/95, devalutando all'epoca del sinistro la somma complessivamente calcolata secondo le tabelle oggi vigenti e applicando su di esse il saggio di interessi equitativamente determinabile in ragione del 3% annuo (pari al rendimento medio che presumibilmente gli attori avrebbero ricavato dalle somme loro dovute, se le avessero tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento, ad es. titoli di Stato) a decorrere dalla data dell'incidente sino a quella in cui è stato corrisposto l'importo versato a titolo di provvisoria, da considerarsi come acconto, e, successivamente, computando gli interessi nella medesima misura sopra indicata sull'importo residuo, calcolato detraendo da Euro 1.327.755 la somma già corrisposta da Generali Italia Spa e rivalutata, pari ad Euro 810.069,06.

Deve infine essere accolta la domanda di regresso proposta dall'INA Assitalia Spa nei confronti di C.G. in relazione alle somme già versate, in esecuzione dell'ordinanza resa in data 21.6.2011 ex art. 186 quater cpc e nei limiti del massimale esistente e confermato con la presente sentenza, pari ad Euro 774.685,36 (v. quietanza di pagamento prodotta dall'INA Ass. Spa): ai sensi dell'art. 292 co 1 Cda, infatti, l'Impresa designata che ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283 Cda ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro relativamente alle somme pagate e agli accessori.

Il FGVS, infatti, è stato istituito al fine di garantire il soddisfacimento dell'interesse generale a fornire copertura risarcitoria a fattispecie patologiche relative a sinistri - come quello in esame, in cui la moto condotta dal responsabile civile era priva di copertura assicurativa - nei quali il danneggiato rischierebbe di trovarsi privo di concreta tutela, ma la sua funzione di garanzia è accompagnata dalla previsione del recupero, attraverso la surroga legale, della somma corrisposta.

C.G., pertanto, deve essere condannato a restituire all'INA Assitalia Spa, in qualità di impresa designata dal F.G.V.S, la somma di Euro 774.685,36 già corrisposta, oltre agli interessi legali a decorrere dal 7.7.2011 al saldo.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di entrambe le parti convenute in solido. Il C., soccombente nell'azione di regresso, deve essere condannato a rifondere a Generali Italia Spa le spese di lite.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

accoglie la domanda e per l'effetto, dichiarato che il decesso di K.K., che configura una fattispecie di reato, deve essere interamente ascritto alla responsabilità di C.G., lo condanna in solido con Generali Italia Spa in qualità di impresa designata dal FGVS al risarcimento del danno non patrimoniale per perdita parentale in favore di K.E., in proprio e in qualità di procuratore speciale di D.S., N.M., K.I., N.R., N.R., N.J., nonché in favore di K.V.K. e di K.R., danno che quantifica in complessivi Euro 1.327.755 suddivisi come segue:

- a K.E., in proprio, quale marito convivente di K.K. la somma di Euro 278.550;

- a K.V.K., figlio convivente di K.K. la somma di Euro 269.265;

- a K.R., figlia convivente di K.K. la somma di Euro 278.550;

- a K.E. in qualità di procuratore speciale di:

- D.S., sorella non convivente di K.K. la somma di Euro 64.995;

- N.M., madre non convivente di K.K. la somma di Euro 120.705;

- K.I., sorella non convivente di K.K. la somma di Euro 64.995;

- N.R., padre non convivente di K.K. la somma di Euro 120.705;

- N.R., fratello non convivente di K.K., la somma di Euro 64.995;

- N.J., fratello non convivente di K.K. la somma di Euro 64.995.

Revoca l'ordinanza del 21.6.2011 e dichiara che Generali Italia Spa, in qualità di impresa designata dal FGVS è tenuta quanto alla sorte, nei limiti del massimale di legge, pari ad Euro 774.685,36, massimale che ha già corrisposto, e la condanna in solido con C.G. al pagamento della somma relativa al lucro cessante da calcolarsi secondo i criteri di cui alla parte motiva.

Dichiara che C.G. è tenuto a pagare in favore degli attori sotto indicati e in ragione della superiore condanna, relativamente al danno non patrimoniale, la residua somma di Euro 553.070 suddivisi come segue:

-a K.E., in proprio, la somma di Euro 118.549,50;

-a K.V.K., la somma di Euro 110.399;

-a K.R., la somma di Euro 118.549;

-a K.E. in qualità di procuratore speciale di:

- D.S., la somma di Euro 26.647,95;

- N.M., la somma di Euro 49.489,05;

- K.I., la somma di Euro 26.647,95;

- N.R., la somma di Euro 49.489,05;

- N.R., la somma di Euro 26.647,95;

- N.J., la somma di Euro 26.647,95

Condanna altresì C.G. a corrispondere a K.E., K.V.K. e K.R., per il danno patrimoniale subito ultra massimale, la complessiva somma di Euro 30.000 pro capite.

Respinge la domanda di K.I. nella qualità di madre dei minorenni K.S.N. e K.S.T. e di U.M.

Condanna l'INA Assitalia Spa e C.G., in solido, a rifondere alle parti attrici le spese di lite che liquida in complessivi Euro 1200 per esborsi ed Euro 25.000 per compensi oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfetario come per legge da distrarsi in favore dell'avv.to Angelo Valle, antistatario.

Accoglie infine l'azione di regresso della Generali Italia Spa (già INA Assitalia Spa) e condanna C.G. a restituire alla società la somma di Euro 774.685,36 oltre agli interessi legali a far data dal 7.7.2011 sino al saldo.
Condanna C.G. a rifondere alla Generali Italia Spa le spese di lite che liquida in complessivi Euro 10.000 per compensi.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2014 – Depositata in Cancelleria il 7 febbraio 2014

Trib. Reggio Emilia, Sez. II civile, 3 marzo 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Ramponi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1822/2011 promossa da:
M.F., M.L.P., L.F., con il patrocinio dell'avv. BENASSI GIUSEPPE e dell'avv. BERTOLDI ENRICO VIA DANUBIO, 9
42100 REGGIO EMILIA; elettivamente domiciliato in VIA GUIDO DA CASTELLO 6 42121 REGGIO EMILIA
presso il difensore avv. BENASSI GIUSEPPE

ATTORI

contro

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE, con il patrocinio dell'avv. MAZZA FRANCO ed elettivamente domiciliato
in VIA EMILIA S. PIETRO 27 42100 REGGIO EMILIA presso il difensore avv. MAZZA FRANCO
E.D.C., con il patrocinio dell'avv. FORNACIARI MARCO, elettivamente domiciliato in VIA BORSELLINO 22 42100
REGGIO NELL'EMILIA presso il difensore avv. FORNACIARI MARCO

CONVENUTO/I

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Gli attori hanno convenuto in giudizio la dott.ssa D.C. e la ASL Reggio Emilia chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti non patrimoniali (e anche patrimoniali futuri per quanto concerne F.M.) a seguito della morte del sig. F.D. avvenuto a loro dire a causa della negligente omessa diagnosi di infarto trombotico ad opera del medico convenuto dipendente del pronto soccorso dell'Ospedale di Scandiano (RE) presso il quale questi si era recato accusando dolori toracici.

I convenuti hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.

La causa è stata istruita con una Consulenza Tecnica d'Ufficio Medico-legale. Le parti, precisando esclusivamente conclusioni di merito, senza riproporre le istanze di prove costituite non ammesse, hanno implicitamente rinunciato alle stesse.

Ordinariamente, nel momento in cui un paziente viene ricoverato per un intervento chirurgico o per attività terapeutica o anche solamente diagnostica (come avvenuto nel caso di specie) insorge, o per effetto di una espressa pattuizione negoziale o quale conseguenza giuridica del contatto sociale così instaurato con l'ospedale e con il personale sanitario ivi operante, una obbligazione, di fonte e natura negoziale, di natura complessa afferente per un verso all'obbligo (della casa di cura e del medico) di assicurare una prestazione sanitaria adeguata sul piano professionale e, dunque, diligente e caratterizzata da sufficiente perizia e, per altro verso, una prestazione di c.d. "spedalità", concernente la fornitura di adeguati servizi accessori (alloggio, vitto, personale infermieristico e di assistenza, materiali e medicinali o macchinari diagnostici e chirurgici idonei ecc.); la responsabilità di entrambi i soggetti va quindi ordinariamente inquadrata nella fattispecie di cui *all'art. 1218 c.c.* (cfr. Cass., Sez. Un., n. 577 del 11/01/2008; v. anche più di recente Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1620 del 03/02/2012).

In generale, quindi, la casa di cura (o l'ente ospedaliero) - se e in quanto il contenuto delle obbligazioni negozialmente o di fatto, attraverso il contatto sociale assunte sia quello complesso sopra descritto - può rispondere nei confronti del paziente tanto dell'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, quanto, ai sensi *dell'art. 1228 c.c.*, dell'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, "... quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto" (cfr., Cass., Sez. 3, n. 1698 del 26/01/2006; nello stesso senso anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13953 del 14/06/2007; Sez. 3, Sentenza n. 24791 del 08/10/2008 e da ultimo Cass., n. 1620 del 03/02/2012 cit.).

La domanda attorea nei confronti di entrambe le parti è dunque inquadrabile nell'ambito della fattispecie di responsabilità contrattuale di cui *all'art. 1218 c.c.* fondata sul contatto sociale qualificato, instauratosi tra la piccola paziente, e la struttura organizzativa del nosocomio in particolare per fatto dei propri ausiliari *ex art. 1228 c.c.*, Peraltro anche la responsabilità della struttura ospedaliera convenuta per quello che riguarda i danni diretti lamentati dai parenti del paziente deceduto può inquadrarsi nell'ambito della responsabilità *ex negotio* benché alcun diretto rapporto negoziale con il nosocomio convenuto possa dirsi effettivamente instaurato da costoro: occorre infatti considerare che rispetto alle prestazioni sanitarie da prestarsi a favore di un paziente sicuramente i genitori, la moglie (o anche i prossimi congiunti dello stesso) possono inquadrarsi nella figura giuridica dei terzi protetti dal contratto di spedalità nel caso di ricovero nei confronti dei quali dunque il rapporto negoziale riverbera comunque i suoi effetti protettivi (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11503 del 22/11/1993; Sez. 3, Sentenza n. 10741 del 11/05/2009; Sez. 3, Sentenza n. 16754 del 02/10/2012).

Dalla qualificazione della responsabilità dei medici e della str(...) tipo contrattuale consegue, ai fini del riparto dell'onere probatorio, che l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento), nonché il relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (così in generale Cass., Sez. U, n. 577 del 11/01/2008; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

La giurisprudenza ha inoltre avuto modo di precisare che l'appena richiamato riparto dell'onere probatorio - costituente peraltro applicazione alla peculiare tipologia di casi delle generali regole in tema di responsabilità da inadempimento delle obbligazioni ex negotio - non subisce deroghe nemmeno quando l'intervento o l'attività diagnostica sia stata di speciale difficoltà, in quanto "l'esonerazione di responsabilità di cui *all'art. 2236 c.c.* non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova", ma opera esclusivamente nella definizione dei parametri di valutazione (diligenza professionale) del sanitario, limitando la responsabilità ai soli casi di colpa grave (Cass., Sez. 3, n. 24791 del 08/10/2008). È quindi ormai principio consolidato che nell'ambito della responsabilità medica che l'onere della prova della causalità tra la condotta del medico allegata come negligente ovvero imperita, ovvero comunque inosservante delle *leges artis*, e l'evento è posta a carico del paziente danneggiato: e ciò, quale conseguenza dei normali criteri di riparto dell'onus probandi tipici della responsabilità contrattuale.

Sicché, è stato in generale chiarito che "nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e/o del medico per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del "contatto") e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile" (cfr. Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

L'attore danneggiato è, invece, corrispondentemente esonerato dal provare la negligenza del sanitario: si può infatti limitare ad allegare condotte imperite attive od omissive del medico, quali species dell'inadempimento agli obblighi assunti con il contatto negoziale ovvero con il contratto di ospitalità, consistenti nella prestazione di assistenza diagnostica e terapeutica conformata alla miglior scienza ed esperienza e alla perizia richiesta dalla natura e caratteristiche degli interventi necessari, ovvero comunque alla particolare situazione clinica-patologica.

È, per contro, onere del medico provare che l'inadempimento è stato dovuto a causa non imputabile a propria negligenza o imperizia; in altri termini, "la presunzione di colpa dalla quale, ai sensi *dell'art. 1218 c.c.*, è gravato il medico nei confronti del paziente che ne invochi la responsabilità professionale, può essere superata dal sanitario dimostrando che l'insuccesso dell'intervento sia dipeso da un evento imprevedibile e non prevenibile con l'uso dell'ordinaria diligenza da lui esigibile" (Cass., Sez. 3, n. 12274 del 07/06/2011; v. anche Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

Se questi principi valgono in generale, essi, nella loro declinazione applicativa, necessitano di specificazioni logiche differenziate, per quanto concerne la struttura dell'argomentazione dimostrativa e della valutazione delle evidenze probatorie emergenti dall'istruttoria, in relazione alla duplice tipologia delle possibili forme di responsabilità medica: la responsabilità commissiva e quella omissiva. Infatti, nel caso della responsabilità commissiva (per un intervento che abbia peggiorato la salute del paziente, per l'erronea somministrazione di un farmaco ecc.) il paziente attore potrà allegare una condotta (attiva appunto) del medico oggetto di possibile effettivo riscontro nella realtà della quale predicherà la natura negligente, essendo, poi, tenuto a dimostrare il rapporto eziologico tra tale condotta materialmente esistente e il risultato lesivo.

Nell'assolvimento, poi, di tale suo onere probatorio potrà avvalersi (...) sempre alla probabilità logica - del "più probabile che non"; essendo dunque necessaria, ma anche sufficiente, la dimostrazione, alla stregua dell'evidenza probatoria disponibile, che in assenza della condotta commissiva, le probabilità di uno sviluppo delle condizioni della paziente o delle condizioni iniziali (esclusa la condotta imperita del sanitario) fausto per il paziente sarebbero state maggiori di quelle di un esito comunque pregiudizievole; per affermarsi come acclarato, ai fini della responsabilità civile, la circostanza che tale condotta sia stata condicio sine qua non dell'evento lesivo (su tale criterio di prova della causalità, in sede civile Cass., Sez. 3, n. 16123 del 08/07/2010; Sez. 3, n. 10741 del 11/05/2009; nonché Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

Viceversa, in ipotesi di causalità omissiva pura (peggiore o mancato miglioramento delle condizioni di salute del paziente determinate, in tesi da una omissione diagnostica o terapeutica del sanitario) lo stesso nesso causale va verificato nei rapporti tra la condotta omissiva e l'evento: tuttavia la prima, l'omissione, risulta naturalisticamente un "nihil" un elemento inesistente nel decorso eziologico reale (empiricamente verificabile) produttivo dell'evento lesivo. Il ragionamento probatorio deve strutturarsi, perciò, intorno a proposizioni controfattuali di tipo ipotetico - sia pur sempre strutturate secondo la formula logica approntata dalla condicio sine qua non - del tipo: "se fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica A, allora non si sarebbe verificato l'evento E" (formula negativa); o "se non fosse stata posta in essere la condotta terapeutica/diagnostica A, allora si sarebbe verificato l'evento E" (v. in generale sull'utilizzo della formula logica condizionalistica per strutturare l'argomento di prova in tema di causalità materiale: Cass., Sez. 3, n. 11609 del 31/05/2005).

Tali proposizioni, in cui sia la protasi (che ipotizza la esistenza nella situazione iniziale data di una azione in realtà mai storicamente verificatasi), sia la apodosi (si ipotizza inesistente l'evento E in realtà verificatosi) da un lato guidano la ricostruzione probatoria del nesso causale: intorno a tali ipotesi logico-esplicative va condotta la indagine dell'evidenza empirica relativa alla eziologia dell'evento.

Dall'altro, nel caso di incertezze sulla ricostruzione del nesso eziologico, ossia nel caso in cui non possa addivenirsi, sulla base dell'evidenza disponibile ad una risposta positiva - in termini di maggior probabilità che non - alla verifica della ipotesi suindicata, andrà calata la applicazione a questa tipologia di casi della regola del riparto dell'onus probandi.

Allora, proprio perché nel campo della responsabilità contrattuale, l'onere della prova della causalità incombe comunque sul danneggiato, la dimostrazione della verità o falsità della proposizione relativa all'efficacia sull'eziologia reale della malattia o dell'evento pregiudizievole per la integrità psicofisica deve essere dal medesimo fornita, identificandosi con lo stesso nesso causale tra la condotta e l'evento.

Peraltro tale conclusione non comporta, a ben vedere, uno stravolgimento della regola del riparto, indebitamente gravando il danneggiato- attore della prova della sussistenza della colpa in capo al medico o sanitario asseritamente imperito.

La condotta omessa da tener presente nel ragionamento suindicato, come elemento della protasi della citata proposizione ipotetica, è un dato puramente oggettivo e si identifica con la omissione allegata dall'attore-danneggiato: consiste, in altri termini, con l'inadempimento (omessa cura, omessa diagnosi, omesso o ritardato intervento terapeutico anche conseguente alla ritardata diagnosi) addotto da parte attrice (v. in tal senso Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009).

Rimane, per converso, impregiudicata la presunzione relativa alla imputabilità per colpa (negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario; quest'ultimo, convenuto in giudizio, potrà vincere tale presunzione semplice, mediante la prova della correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite; overosia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento (omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata (effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).

Orbene ciò significa che, nell'ambito dell'accertamento della re(...) (e in specie da inadempimento professionale dei sanitari), è imprescindibile la logica scissione tra il momento della verifica della relazione eziologica tra la condotta omissiva (benché avvalendosi di ipotesi formulate sulla base della condotta attiva in tesi dovuta e omessa) e l'evento - attinente al momento oggettivo della fattispecie -, da un lato, e la verifica dell'evitabilità del fatto lesivo e/o dell'inadempimento ad opera della condotta diligente o perita esigibile nella data situazione concreta -attinente al momento soggettivo della colpa del sanitario (su tale distinzione tra le varie componenti del fatto illecito e i diversi livelli del nesso di causalità materiale o giuridico v. Cass., Sez. 3, n. 7997 del 18/04/2005).

Infatti, gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria anche tecnica - circa la effettiva efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico; i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle *leges artis* in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui *all'art. 1218 c.c.*, da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.

Invero, anche le ipotesi in cui apparentemente la Suprema Corte sembra gravare il medico della prova circa l'efficacia impeditiva della condotta perita o diligente non tenuta, a ben vedere, in realtà, sono tutti casi in cui si il fatto-inadempimento addebitato ai medico o ai sanitari aveva natura commissiva (v. infatti ad esempio Cass., Sez. 3, n. 14759 del 26/06/2007, secondo la quale "è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario"; Cass., Sez. 3, n. 975 del 16/01/2009); in tali casi, invero il dubbio sulla ascrizione dell'evento all'errore del sanitario concerne il solo nesso (di evitabilità) tra la colpa (negligenza o imperizia) del medico e l'evento, quando risulti comunque già provata la causalità materiale tra condotta (si è detto, in realtà, attiva) ed evento: giustamente, allora, la stessa Suprema Corte chiarisce che il nesso eziologico (oggettivo) "deve sussistere non già tra l'errore e il danno, ma tra la condotta e il danno, mentre la sussistenza dell'eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa" (così letteralmente Cass., Sez. 3, n. 14759 del 26/06/2007).

Pertanto la prova del rapporto causale tra il ritardo nella diagnosi di una patologia e gli eventi lesivi o il peggioramento delle condizioni del paziente (condotta di natura strutturalmente omissiva e l'evento) deve seguire i sopradescritti principi.

È stato infatti - con massima condivisibile per le ragioni più sopra esposte - che l'affermazione della responsabilità del medico per i danni asseritamente causati dalla ritardata esecuzione di manovre o interventi terapeutici e/o diagnostici, "esige la prova - che dev'essere fornita dal danneggiato - della sussistenza di un valido nesso causale tra l'omissione dei sanitari e il danno"; precisandosi peraltro che "tale prova sussiste quando, da un lato, non vi sia certezza che il danno ...patito ... sia derivato da cause naturali o genetiche e, dall'altro, appaia più probabile che non, che un tempestivo o diverso intervento o da parte del medico avrebbe evitato il danno ...".

Nell'esame del nesso causale e della colpa addebitata ai convenuti nel caso attualmente sub *judice* potranno, dunque, seguirsi gli specifici criteri probatori appena ricordati.

È pacifico che il sig. F. pervenne al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Scandiano in data 20 marzo 2010 accusando "dolore toracico" , e riferendo che anche nella mattinata precedente e nella stessa mattinata aveva avuto "episodio di dolore emitorace sinistro irradiato al braccio omolaterale" e la mattina stessa "anche a livello dorsale concaratteristiche miste" (cfr. anche la cartella clinica versata agli atti).

Sottoposto ad un solo elettrocardiogramma e a esami ematologici non coagulativi venne poi dimesso appena due ore dopo il ricovero (alle ore 9.53 della stessa mattinata) con diagnosi definitiva di "dolore toracico non anginoso su verosimile base muscolare" con esclusiva prescrizione di riposo e di assunzione al bisogno di antidolorifici. Il paziente poi morì que(...) pomeriggio tra le braccia della moglie.

In tesi attorea, dunque, a fronte di tali fatti pacifici la omissione della dott.ssa D.C. che visitò il paziente sarebbe consistita nella omessa diagnosi, a fronte di tali sintomatologie, dell'infarto miocardico trombo-coronarico.

Parte attrice era quindi onerata di dimostrare che la diagnosi (condotta doverosa in tesi omessa) tempestiva, da parte del medico del pronto soccorso, avrebbe impedito il verificarsi della morte: ciò naturalmente non in quanto tale, ma in quanto avrebbe reso possibile tempestivi interventi terapeutici (chirurgici o farmacologici) che avrebbero reso possibile impedire il verificarsi della morte del paziente, con certezza, ovvero che le probabilità di impedire la morte, a fronte di una

tempestiva diagnosi, sarebbero state maggiori delle probabilità di insuccesso (secondo il criterio del "più probabile che non").

Parte convenuta, invece, era onerata di dimostrare che la omissione (se provata come inadempimento correlato eziologicamente all'evento dannoso nei termini di cui sopra) non era stata negligente e quindi non era imputabile a colpa dei sanitari dell'ASL convenuta.

Quanto al criterio probatorio utilizzabile per l'accertamento della causalità tra la azione omessa e l'evento materiale generativo di danno, per supportare il ragionamento ipotetico controfattuale sopra ricostruito non ci si può esimere dal richiamare la più consolidata giurisprudenza della Suprema Corte sul punto.

In particolare ha ripetutamente precisato la Suprema Corte che "l'accertamento del legame eziologico tra la condotta illecita del medico, commissiva o omissiva e la lesione in concreto patita dal paziente, è regolato dal principio di cui agli *artt. 40 e 41 cod. pen.*, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, con la precisazione che nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29/11/2012, proprio in motivazione e differenziando tale accertamento da quello relativo alla mera diminuzione di chances di salvezza del bene costituente sostrato del diritto controverso; confr. Cass. Civ. 16 ottobre 2007, n. 21619; Cass., Sez. 3, n. 23933 del 22/10/2013; Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013; Sez. 3, n. 13214 del 26/07/2012; e in precedenza Cass., N. 5484 del 1998 Rv. 516069, N. 10741 del 2009 Rv. 608391, N. 16123 del 2010 Rv. 613967, N. 3847 del 2011 Rv. 616273, N. 15991 del 2011 Rv. 618880; sulla scissione tra nesso di causalità materiale il cui criterio di accertamento è quello richiamato e nesso causalità giuridica v. chiaramente Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21255 del 17/09/2013, cit.).

In altri termini fino a quando in base all'accertamento fondato sul paradigma di valutazione delle risultanze dell'istruttoria di tipo logico e non solo statistico sopra citato, è possibile affermare una maggiore probabilità dell'impedimento dell'evento materiale (morte o lesioni) ad opera della condotta doverosa omessa, allora sarà possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra il danno-evento e la condotta del preteso danneggiante (o l'inadempimento): con conseguente risarcibilità completa (e non solo nei limiti della perdita di chances) di tutti i pregiudizi conseguenti a tale evento dannoso.

Solo nel caso in cui, invece, non sia possibile addivenire ad una prova (nei termini appunto di maggior probabilità logica) del nesso causale-materiale, sia pure di tipo ipotetico, tra la omissione e l'evento dannoso (e quindi nei casi comunque di maggior probabilità logica di esito infausto anche a fronte della condotta alternativa conforme al dovere; oppure anche solo nei casi di equipollenza logica e non solo statistica delle probabilità di esito fausto rispetto a quelle di esito infausto e quindi di indifferenza del decorso causale accertabile rispetto alla alternativa tra condotta lecita imposta e inadempimento), potrà farsi luogo esclusivamente, al più, al risarcimento della mera perdita di chances di guarigione o di salvezza del bene protetto: la giurisprudenza ha peraltro specificato che la domanda voita a far valere la mera perdita di chances "è domanda diversa rispetto a quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato" in quanto la perdita di "c(..) di danno emergente, che va commisurato alla perdita della possibilità di conseguire un risultato positivo, e non alla mera perdita del risultato stesso" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4400 del 04/03/2004; Sez. 3, Sentenza n. 1752 del 28/01/2005; Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 18/09/2008; Sez. 3, Sentenza n. 21245 del 29/11/2012).

Pertanto, laddove sia comunque dimostrata dall'attore la sussistenza di nesso causale materiale e giuridico tra la condotta (attiva od omissiva) costituente inadempimento e l'evento generatore di danno da mancato conseguimento del risultato sperato (salvezza, vita, miglioramento o non peggioramento delle condizioni di salute), il danneggiato non dovrà né specificamente allegare né dimostrare il diverso evento generatore del danno da perdita di chances o da diminuzione di chances di conseguire il medesimo risultato: in effetti la giurisprudenza di Legittimità che ha ammesso la risarcibilità della mera perdita di chances è incentrata su casi in cui era già in precedenza esclusa la dimostrazione della sussistenza del nesso causale (anche alla stregua del principio del "più probabile che non") tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento (cfr. Cass., Sez. 3, n. 21245 del 29/11/2012: in cui le probabilità di conseguire un risultato salvifico o migliorativo sarebbero state comunque del solo 10 %); oppure riguarda ipotesi in cui l'azione doverosa omessa non sarebbe certamente stata idonea a impedire la morte o il peggioramento delle condizioni di vita del paziente, ma avrebbe solo prolungato la vita o ne avrebbe migliorato le condizioni cliniche, senza però portare alla risoluzione della patologia (cfr. in materia appunto di mere cure ad effetto certamente palliativo: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23846 del 18/09/2008).

Circa il decorso causale effettivo che ha portato alla morte del F. è acclarato senza ombra di dubbio - anche alla stregua della indagini empiriche condotte dal CT del Pubblico Ministero nelle indagini preliminari circa il caso oggetto di causa richiamate condivisibilmente negli esiti anche dal CTU nel presente giudizio - come la causa della morte sia costituita da "coronarosclosi severa con trombo murale del ramo discendente anteriore dell'arteria coronaria sinistra" e, dunque, da individuarsi in un infarto al miocardio (v. pag. 8 Relazione CTU: il fatto è comunque pacifico).

Nel caso di specie l'inadempimento allegato da parte attrice consiste nella omessa diagnosi tempestiva dell'infarto ad opera della Dott.ssa D.C. che non avrebbe seguito i protocolli di accertamento clinico più accreditati per l'indagine circa la sussistenza della patologia in questione a partire dai sintomi, pur presenti nella situazione concreta ex ante.

La CTU - sul punto non inficiata da osservazioni dei CTTPP di parti convenute, né contrastata specificamente da valutazioni delle loro perizie di parte - ha osservato come in generale sussista una elevata probabilità (fondata sugli studi clinici epidemiologici) di risoluzione positiva delle ipotesi di infarto miocardico ospedalizzate (molto superiore a quelle di infarto non ospedalizzato: v. pag. 14 e 19-20 Relazione): posto che la moderna terapia della malattia coronarica consente di adottare "cure mediche" farmacologiche (trombolitici), ovvero cure chirurgiche (come la angioplastica coronarica e il bypass aorto - coronarico; le seconde si possono adottare se i farmaci non hanno successo; inoltre anche le più recenti modalità di intervento, tra le quali il CTU segnala il bypass artocoronarico di emergenza, sono "... in grado di ottenere una riapertura del vaso in oltre il 90 % dei pazienti se eseguita in tempi rapidi (entro 60-90 min. dall'arrivo del paziente nel Dipartimento Emergenza Urgenze e dalla diagnosi di IMA)" (v. pag. 20 CTU).

Invece, la mortalità cardiaca "nei pazienti dimessi impropriamente è circa doppia rispetto a quella dei pazienti con IMA o angina instabile ricoverati" (v. pag. 14 Relazione CTU).

In altri termini le probabilità di successo della tipologia di interventi gradualmente adottabili, in caso di diagnosi tempestiva, dell'infarto coronarico al miocardio, secondo le leggi scientifiche disponibili sarebbero state grandemente maggiori della probabilità di esito infausto, che in assenza di adeguato trattamento ospedaliero (successivo alla diagnosi) risultano invece molto più elevate, rendendo oltremodo probabile, invece, una soluzione negativa.

In concreto ha quindi rilevato, alla stregua delle predette leggi, (...) fosse stato trattenuto in osservazione si sarebbe potuta porre diagnosi di infarto miocardico in modo tempestivo e nel soggetto ospedalizzato avrebbero potuto essere messi in atto tutti i presidi terapeutici idonei a scongiurare o almeno a rendere meno probabile l'evento mortale" (v. CTU pag. 19).

Le osservazioni del CTU se lette alla stregua della esperienza clinica sopra richiamata in ordine alle elevate percentuali di successo delle terapie che lo stesso CTU valuta sarebbero state del tipo di quelle applicabili nel caso di specie, devono quindi condurre ad una conclusione di maggior probabilità logica della : invero la conclusione dell'ausiliario tecnico in ordine alla circostanza che "il mancato rispetto delle linee guida ha portato ad una significativa riduzione di chances di sopravvivenza" - anche in ragione del contenuto del quesito propostogli, afferente alle sole valutazioni di percentuale statistica di successo della terapia diligente omessa o non applicata - non può portare a ritenere acclarato il solo fatto della riduzione delle chances, come evento logicamente (e non solo statisticamente) riconducibile alla condotta omissiva dei sanitari.

La indicazione del CTU è infatti chiaramente nel senso che la significatività riduzione della probabilità statistica di risoluzione positiva del caso - per effetto della mancata diagnosi e, quindi, della terapia tempestiva idonea - ha portato a rendere quindi maggiormente probabile l'evento mortale di quanto non sarebbe stato nella ipotesi di adeguato trattamento terapeutico che sicuramente, in caso di corretta individuazione della patologia, sarebbe stato posto in essere.

D'altra parte, il CTU non ha rilevato nel caso di specie - né sono stati sottolineate, a quanto risulta, dai CTPP delle altre parti - particolari circostanze che avrebbero reso meno probabile la in generale elevata adeguatezza e successo delle terapie disponibili.

Ne consegue che deve dirsi certamente acclarato, alla stregua del criterio del più probabile che non, il nesso causale tra l'inadempimento (omessa diagnosi e tempestiva coerente sottoposizione alle terapie disponibili al momento del fatto) e l'evento morte del F.

Perciò i danni consequenziali a tale evento devono essere risarciti integralmente.

Parti convenute, peraltro, non hanno dimostrato adeguatamente la carenza di colpa nella esecuzione dell'attività contrattualmente obbligatoria ex art. 1218 c.c. ad opera del personale del pronto soccorso in ordine alla assistenza diagnostica del paziente.

La CTU ha infatti evidenziato plurimi profili di negligenza sia per violazione dei protocolli diagnostici comunemente adottati, sia per sottovalutazione, in contrasto con le *leges artis* e le linee guida di ordinaria applicazione, dei sintomi manifestati dal F. al suo arrivo al pronto soccorso; in ciò contrastando totalmente le conclusioni della perizia di parte D.C. che, per il minor valore di evidenza non può - a fronte di valutazioni della CTU totalmente opposte (e non adeguatamente criticate nel corso del contraddittorio tecnico) - risultare idonea ad accedere al livello dimostrativo dell'assenza di inadempimento imputabile e quindi all'assolvimento dell'onus probandi gravante sulle parti convenute (secondo il riparto dovuto alla natura della responsabilità professionale del medico e della struttura ospedaliera).

In particolare, sotto il primo profilo il CTU, pur dando atto che la "diagnosi di infarto è spesso difficoltosa" fronte di dolore toracico (v. pag. 10 Relazione), a rimarcato come "il procedimento diagnostico nei pazienti con dolore toracico dovrebbe... essere orientato a due principali obiettivi: 1) identificare rapidamente i pazienti ad alto rischio ...; 2) definire i pazienti nei quali il sospetto di una patologia minacciosa per la vita è scarso o assente".

Il protocollo diagnostico prevede una sottoposizione a "periodo di osservazione di 6-8 ore in Pronto soccorso"; la sottoposizione a un primo Elettro Cardio Gramma (ECG) e a successivi ECG seriati in caso di primo ECG con esito negativo (v. pag. 14 Relazione) e infine almeno due valutazioni della Troponina.

Nel caso di specie il CTU ha, invece, acclarato che, nonostante il dolore toracico fosse un chiaro sintomo della malattia il paziente, e inoltre sussistessero ulteriori fattori di rischio connessi alla concretizzazione del dolore, "che non recedeva", nonché afferenti alla pregressa vita del paziente e alla sua anamnesi (trattandosi di "ex fumatore in sovrappeso e (...) sottoposto ad un solo ECG (anziché ad una serie di ECG successivi) e non veniva ripetuto l'esame della troponina e soprattutto "il F. veniva dimesso dopo due ore senza essere invece trattenuto per quella doverosa osservazione (6-8 ore) che è prevista da tutte le linee guida" (v. pag. 17 Relazione).

È quindi del tutto evidente come vi sia stato un inadempimento imputabile ai medici del pronto soccorso alla radice (eziologica) della omissione causalmente connessa all'evento mortale.

Entrambi i convenuti devono quindi essere condannati al risarcimento dei danni lamentati dagli attori per la morte di F.D.

Danno non patrimoniale. Tutti gli attori hanno lamentato in primo luogo danni non patrimoniali da perdita parentale.

Quanto alla misura del danno non patrimoniale che con riferimento al danno permanente e temporaneo alla integrità psico-fisica così come , è dovuto il risarcimento secondo l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salut(...) o di altri interessi costituzionalmente rilevanti, conseguente all'indirizzo giurisprudenziale di cui alle sentenze del novembre 2008 delle Sezioni Unite (dalla n.26972 alla n.26975).

Nella liquidazione del danno possono e debbono trovare applicazione le Tabelle del Tribunale di Milano applicate ordinariamente dal Tribunale nell'ultima versione aggiornata del 2013. Ciò in quanto costituisce principio giurisprudenziale esposto dalla Suprema Corte e da condividersi quello per cui "Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di un prossimo congiunto cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione"

integrandosi in caso contrario un vizio di violazione di legge della motivazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7272 del 11/05/2012).

Quanto ai danni da perdita del rapporto parentale, va osservato che la perdita del congiunto - incidendo in modo pregiudizievole sull'interesse, di sicuro rilievo costituzionale, della realizzazione dell'individuo nelle formazioni sociali, quali la famiglia, in cui si esplica la sua personalità (art. 2 e 29 Cost.) e, più in generale, su un diritto fondamentale e inviolabile di ogni persona alle relazioni parentali (art. 2 Cost.) - consente certamente la risarcibilità dei danni non patrimoniali, generati dall'evento, in capo ai parenti più prossimi della vittima: non solo in relazione all'angoscia e alla sofferenza connesse all'evento luttuoso, ma anche in ragione delle modifiche alle abitudini di vita dell'intera parentela, comprensiva della madre e dei fratelli o delle sorelle. Invero rispetto ai parenti più prossimi, nella cui categoria rientrano senz'altro le ricorrenti, la giurisprudenza ritiene sia presuntivamente risarcibile il pregiudizio non patrimoniale connesso alla recisione dello stretto legame sentimentale e di sangue che lega, rispettivamente i coniugi, ovvero i discendenti o gli ascendenti diretti, o ancora fratelli e sorelle (cfr. Cass. Sez. 3, n. 15022 del 15/07/2005).

Certamente la lesione di un tale diritto di elevato valore non consente una liquidazione monetaria in termini di esatta quantificazione con riferimento a parametri e dati precisi. Nondimeno, rimane intatta la natura e funzione dell'obbligazione risarcitoria quale ristoro e riparazione (benché non qualificabile in tale campo come vera e propria reintegrazione del valore leso di natura necessariamente immateriale)

Sicché il danno da perdita del rapporto parentale conseguente alla morte di un prossimo congiunto dev'essere integralmente risarcito mediante l'applicazione di criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice. "Tali criteri devono tener conto dell'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia. La relativa quantificazione va operata considerando tutti gli elementi della fattispecie e, in caso di ricorso a valori tabellari, che vanno in ogni caso esplicitati, effettuandone la necessaria personalizzazione (Cass., Sez. 3, n. 10107 del 09/05/2011).

In assenza di elementi quantitativi di riferimento la decisione eq(...) di parametri valutativi, e si troverebbe quindi al bivio tra un simulacro di risarcimento e un arbitrio della sua quantificazione; alternativamente, la valutazione del giudice si porrebbe come automatica applicazione delle tabelle milanesi, e quindi senza effettiva personalizzazione dell'accertamento delle conseguenze del fatto sulla persona, (cfr. da ultimo Cass., n. 4770 del 2010).

È quindi bensì possibile che il Giudicante possa discostarsi, nel liquidare il danno non patrimoniale da morte, dalle tabelle uniformi generalmente applicate nel distretto giudiziario - e che pure dichiara di voler far riferimento -, ma lo deve fare mediante adeguata motivazione che trovi altrettanto idonei addentellati in elementi di prova.

Le tabelle, invero, lungi dal costituire una indebito elemento di rigidità nella quantificazione introducono, per un verso un parametro oggettivo che svolge parimenti funzione di garanzia della uguaglianza sostanziale delle liquidazioni in concreto effettuate e, dall'altro, veicolano e rendono possibile la controllabilità esterna della decisione giurisprudenziale, sotto il profilo intrinseco della aestimatio e taxatio del danno di cui alle tipologie di diritti e beni non patrimoniali prese in considerazione dalle tabelle (vita, integrità fisica, relazioni famigliari), tanto nella ipotesi di liquidazione all'interno dei range tabellati, tanto nel caso di personalizzazione oltre o al di fuori dei minimi o massimi numerici tabellati; dovrebbero inoltre fornire un criterio estrinseco di controllo della ragionevolezza e logicità delle liquidazioni del danno non patrimoniale arrecato a valori interessi e diritti diversi da quelli valutati tabellarmente, ma in relazione ai quali i primi costituiscono necessariamente parametro costituzionale di riferimento; vale a dire che se interessi di rango e valore primario (nell'ottica della stessa Legge Fondamentale) sono ordinariamente - e salvo i casi di personalizzazione - valutati al fine di un ristoro economico nei limiti tabellari, questi ultimi, necessariamente, dovrebbero non essere del tutto negletti nell'esercizio del discrezionale apprezzamento equitativo di quantificazione del pregiudizio.

Ciò posto, è indubbio che la prova della esistenza del danno da recisione delle relazioni famigliari è di per sé presunta sulla scorta della dimostrazione della morte della persona cara, fatto noto "dal quale il giudice può desumere, ex art. 2727 c.c. , che i congiunti dello scomparso abbiano patito una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione della loro vita di relazione e da indurli a scelte di vita diverse da quelle che avrebbero altrimenti compiuto", incombendo, per contro, al danneggiante dimostrare l'inesistenza di tali pregiudizi. (Cass., Sez. 3, n. 10527 del 13/05/2011; v. anche Cass., n. 10823 del 2007, nonché Cass., n. 20987 del 2007, e n. 16018 del 2010).

Sicché, se la relazione e la sua esistenza, unitamente alla recisione per effetto della morte cagionata dall'illecito, costituiscono elementi presuntivi della sussistenza del relativo danno non patrimoniale a carico del congiunto, le caratteristiche di tale relazione e le modalità di esplicazione della stessa, rappresentano di per sé elementi valutabili al fine della quantificazione della gravità del danno all'interno dei parametri tabellari.

Pertanto, la mancata allegazione di elementi diversi dalla sussistenza della relazione parentale, ove corroborata anche da elementi ulteriori costituenti fatti pacifici o comunque acquisiti al materiale probatorio valutabile dal giudicante non impone la liquidazione del danno, sempre e comunque, nella misura minima sancita dalle tabelle per ciascuna tipologia di relazione.

In tal senso è stato ad esempio chiarito che elementi valutabili nella quantificazione del danno entro i limiti tabellari sono la consistenza del nucleo familiare (Cfr. Sez. 3, n. 3581 del 16/02/2010) e la condizione di convivenza o meno, nonché l'irreparabilità della perdita della comunione di vita e di affetti e della integrità della famiglia (Cass., Sez. 3, n. 10107 del 09/05/2011), il grado di gravità del fatto illecito, come pure l'intensità e la durata degli effetti del danno ingiusto, connessi ad esempio alla stabilità o meno e alla stessa durata del rapporto di coniugio o di convivenza (Cass., Sez. 3. Sentenza n. 26505 del 17/12/2009).

Tutti tali aspetti costituiscono in un certo senso sotto fattispecie della unitaria fattispecie della lesione considerate come di gravità crescente, alla stregua del loro grado di rilevanza sotto il profilo del pregiudizio all'interesse oggetto di valutazione, ordinariamente (...) plerumque accidit, al variare in senso maggiore o minore degli elementi determinanti l'intensione del relativo concetto ordinale: dove i valori massimi di intensità di lesione sono rappresentati dal massimo tabellare e quelli minimi dal minimo.

Non sarebbe precluso, peraltro, eccedere il massimo indicato nei parametri tabellari se e in quanto risultino acquisiti elementi che spostino, nel senso della eccezionalità e del carattere inusitato, e non solo della maggiore o minore gravità, nell'ambito di un rapporto concreto caratterizzato da elementi riconducibili ad un tipo ordinario di relazione e di danno, sia pure anche particolarmente grave (ad esempio una unicità di rapporti con totale solitudine esistenziale del danneggiato; una serie di lutti particolarmente grave nell'ambito della quale si iscriva quello cagionato dall'illecito).

Nel caso di specie, occorre considerare che non sono stati allegati elementi che consentano di riferire alla recisione degli affetti dei famigliari del F. ad elementi di eccezionalità: purtroppo si è trattato di una morte dovuta ad una malpractice medica e va considerato come tutte le morti da fatto illecito (quindi anche quelle ordinariamente riconducibili ai parametri tabellari, o almeno talune di quelle di particolare gravità) sono necessariamente traumatiche e improvvise.

Ciò posto occorre valutare gli elementi e le caratteristiche delle relazioni parentali allegata dai congiunti con il defunto F.D. per liquidare il conseguente danno.

Quanto alla moglie Ferrari Enrica, occorre considerare che ella era in età relativamente giovane al momento della morte del marito (entrambi i coniugi erano sulla quarantina) e con la stessa convivente, né risulta abbia ricostituito un nucleo coniugale dopo la vedovanza, dovendosi quindi stimare particolarmente intenso il legame fra i coniugi e tenuto conto della presenza anche di due figli in tenera età che da sola, in assenza del marito ha dovuto verosimilmente accompagnare nella formazione e nella crescita ed educazione.

Tutte le caratteristiche concrete della fattispecie convergono dunque, con riguardo alla moglie del defunto a determinare l'ammontare del danno in una misura particolarmente elevata, prossima al massimo tabellare.

Tenuto conto, infatti, che nella parte bassa e in quella intermedia del range dovrebbero collocarsi le ipotesi di non particolarmente intensa lesione della integrità del rapporto (esempio coniuge non separato ma che successivamente abbia intrapreso nuove relazione e in assenza di figli), si ritiene equo, proprio perché risulta come lo stato di vedovanza sia stato incommensurabilmente insostituibile e tenuto conto anche delle modalità particolarmente traumatiche del sinistro in misura prossima al massimo tabellare e dunque nell'importo di Euro 290.000 complessivi, valutati alla actualità.

Per quanto concerne invece i genitori (e quanto al padre morto prima della instaurazione della causa ma dopo il decesso del figlio e quindi nella cui sfera giuridica era già entrato a far parte il diritto risarcitorio in questione) : per un verso risulta che il F. avesse una sorella (l'odierna attrice F.L.) che gli è sopravvissuta (elemento questo che va valutato al fine di una stima non massima o particolarmente elevata intensità del pregiudizio al rapporto famigliare) la esistenza di un nucleo famigliare ormai autonomo e l'età ormai matura e adulta del figlio consigliano di collocare in una misura di poco inferiore alla media dell'escursus l'ammontare del pregiudizio subito da costoro e dovuto oggi agli eredi. Esso può determinarsi in una somma valutata alla actualità e pari ad Euro 190.000, per ciascuno dei genitori. La somma spetterà anche agli eredi di F.L. con riferimento al diritto al ristoro acquisito da questi.

Quanto alla sorella non risulta che la stessa fosse convivente e tenuto conto del fatto che non sono allegati elementi particolari di intensità del rapporto può stimarsi in importo di poco inferiore alla mediana del range ossia in Euro 60.000 sempre alla actualità.

Sulle predette somme spetterà inoltre il danno da ritardo da determinarsi mediante devalutazione delle predette somme dalla data di pubblicazione della presente sentenza alla data del sinistro e nel calcolo degli interessi sulla somma poi via via rivalutata da tale ultima data 20-3-2010) sino alla data della decisione e così rispettivamente avranno diritto:

- F.M. Euro 311.103,51

- P.M.L. Euro 203.826,44

- Eredi di F.L. (ossia P.M.L. e F.L. in proporzione alla loro quota ereditaria) Euro 203.826,44

- F.L. Euro 64.366,25

Non risulta invece dimostrato il nesso causale tra il dedotto danno biologico di natura psichiatrica asseritamente subito da F.M. e l'evento mortale. Nonostante parte attrice abbia prodotto una perizia di parte il CTU ha affermato che negli atti consegnati al medesimo non vi "è traccia della documentazione citata nella relazione" del perito di parte (cfr. pag. 21 CTU), la quale trattandosi di documentazione certamente (se esistente) in possesso di parte attrice e anteriore alla redazione della relazione peritale di parte, avrebbe dovuto essere prodotta entro i termini istruttori. Il CTU ha quindi escluso, in assenza di tale documentazione di poter "valutare quanto realmente accaduto" posto che, tra l'altro, "dalla lettura della perizia di parte tale documentazione non prodotta in causa apparirebbe redatta a distanza di tempo dall'evento di cui è causa, non permettendo ..." al CTU di potersi esprimere positivamente circa la sussistenza di rapporto causale tra l'evento generatore di danno e il pregiudizio psichico della F. "non essendo evidente quella sindrome a ponte che deve essere ricercata in casi similari" (cfr. Relazione CTU pag. 22). Né a diversa valutazione potrebbe portare (proprio per la impossibilità di colmare la lacuna di evidenza già rilevata dal CTU) una riapertura della istruttoria tecnica a seguito della produzione di successivo certificato attinente alle problematiche psichiche della signora F. e formatosi dopo lo scadere dei termini istruttori (la precedente documentazione infatti avrebbe potuto e dovuto essere prodotta nei termini preclusivi e della sua produzione era onerata parte attrice costituendo elementi di prova di fatti materiali - sottoposizione a certe visite o terapie - non colmabile con il meccanismo officioso dell'indagine tecnica in sede di CTU).

Danno patrimoniale.

La signora F.M. ha dedotto altresì la sussistenza di un danno patrimoniale emergente costituito dagli esborsi per le spese funerarie documentati che si possono quantificare in coerenza con la documentazione agli atti in Euro 5936.

Su tale somma andrà computato il danno da ritardo con devalutazione e successiva rivalutazione e calcolo degli interessi sulla somma devalutata e poi via via rivalutata e dunque spetteranno Euro 6.871,03 alla actualità.

Inoltre ha dedotto di aver subito altresì un danno patrimoniale costituito dalla perdita di contribuzioni economiche future che, in relazione al proprio reddito, l'ingegnere, se fosse rimasto in vita avrebbe verosimilmente corrisposto ai famigliari, tenuto conto che - in base alle stesse allegazioni dei danneggiati - egli, al momento del sinistro destinava ai bisogni dei famigliari una quota-parte pari a 2/3 di tali redditi.

Deve ritenersi che, effettivamente, ai prossimi congiunti di un soggetto deceduto in conseguenza del fatto illecito di un terzo compete il risarcimento del danno patrimoniale futuro, nel caso in cui il defunto svolgesse attività lavorativa remunerata, come nel caso di specie. Tale danno deve essere liquidato sulla base di una valutazione equitativa circostanziata, a carattere satisfattivo, che tenga conto della rilevanza del legame di solidarietà familiare, da un lato, e delle prospettive di reddito professionale, dall'altro (Cass., Sez. 3, n. 3966 del 13/03/2012).

I dati da prendere in considerazione come base del calcolo devono individuarsi alla stregua del consolidato orientamento di Legittimità, secondo il quale "la liquidazione del danno patrimoniale da perdita delle contribuzioni di persona defunta deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso prudentemente stimabili, sia del prelievo fiscale" (Cass., Sez. 3, n. 10853 del 28/06/2012).

Dunque, oltre al reddito netto (decrementato quello lordo del prelievo fiscale) effettivo goduto dalla vittima al momento del sinistro, andrà tenuto conto anche di eventuali incrementi di tale reddito in considerazione di eventi modificanti il profitto, l'accadimento dei quali abbia un rilevante grado di probabilità e, quindi, esclusi i guadagni ricavati dalla professione (...) non presentano quest'ultimo carattere, potendo i relativi aumenti anche difettare, col passare degli anni e, in ogni caso, essendo per la loro aleatorietà solo eventuali, a differenza di quanto avviene nel rapporto di lavoro dipendente (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4137 del 25/06/1981).

Nel caso di specie risulta dimostrato che il reddito netto mensile del sig. F. (v. le buste paga allegate relative agli anni precedenti) pari ad Euro 1100; non risulta dimostrata alcuna circostanza che possa rendere probabile un incremento futuro consistente del reddito in questione.

Occorrerà poi distinguere tra il danno subito nel periodo intercorrente tra la morte di Gino Gobbi e la data della decisione, rispetto a quello successivo.

può presumersi che alla stessa il defunto avrebbe destinato Euro 366 mensili (dei 1/3 totali destinati ai bisogni della famiglia) almeno un terzo del proprio reddito annuale netto (tenuto conto della differenza di reddito tra la moglie e il marito: quest'ultima infatti percepiva esclusivamente circa Euro 600).

Possono calcolarsi quindi quantomeno Euro 4392 complessivamente e presumibilmente erogati alla moglie annualmente e quindi nel periodo di 4 anni dalla data del sinistro alla data odierna saranno pari ad Euro 17568: su tali importi annui dovrà applicarsi la rivalutazione dalla data del sinistro alla data odierna: sicché ne risulta un importo complessivo di Euro 20335,31.

A tale somma andrà aggiunto il danno patrimoniale futuro sempre presumendo ragionevolmente che la quota di reddito netto destinata alla moglie sarebbe rimasta invariata; per il calcolo del danno complessivo potrà farsi riferimento ai coefficienti di capitalizzazione di cui al R.D. n. 1403 del 1922 (adeguati in via equitativa tenuto conto della presumibile vita lavorativa e dello scarto tra questa e la vita biologica del Gobbi, senza necessità di operare alcuna riduzione per lo "scarto", e ciò in ragione dell'aumento della vita media realizzatosi comunque dal 1922 ad oggi : v. in proposito e plurimis la condivisibile Cass., Sez. 3, n. 4186 del 02/03/2004; nonché Sez. 3, n. 15738 del 02/07/2010).

Applicando allora alla somma di Euro 4392 un coefficiente di capitalizzazione pari a 15,165 (corrispondente alla età di anni 45 che avrebbe avuto al momento del trattenimento in decisione della causa, nel 2014 il F.) si ottiene la somma di Euro 4407,16.

Il totale del danno passato e futuro spettante alla vedova F.M. sarebbe dunque di Euro 24742,47 complessivi quali presumibilmente sarebbero stati percepiti in questi anni dalla moglie a titolo di contribuzione anche solo considerando il reddito effettivamente percepito al momento della morte.

Non può invece tenersi conto trattandosi di evento di cui non è dimostrata la riconducibilità causale alla morte del marito della successiva perdita del lavoro da parte di F.M.; non può nemmeno presumersi infatti che questa non avrebbe potuto, vista l'età, rinvenire altra fonte di reddito almeno pari a quella precedentemente in proprio goduta e quindi non può presumersi un incremento del reddito destinato alla moglie.

– *Omissis* –
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Dichiara tenute e condanna in solido fra loro le parti convenute a corrispondere a parti attrici

- Euro 311.103,51 a favore di F.M.

- Euro 203.826,44 a favore di P.M.L.

- Euro 203.826,44 a favore di Eredi di F.L. (ossia P.M.L. e F.L. in proporzione alla loro quota ereditaria)

- Euro 64.366,25 a favore di F.L.

a titolo di danno non patrimoniale;

- Euro 31613,50 a favore di F.M. a titolo di danno patrimoniale;

somme tutte alla actualità, oltre interessi legali di mora dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo.

2. Dichiara tenute e condanna parti convenute in solido fra loro a rifondere a parti attrici le spese di lite che si liquidano in Euro 1229 per esborsi ed Euro 35.000 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

3. Pone definitivamente a carico di parti convenute, in solido fra loro, le spese di CTU come già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Reggio Emilia, il 27 febbraio 2014 – Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2014.

Trib. Perugia, Sez. II civile, 6 maggio 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA

sezione II civile

Il giudice Stefania Monaldi, al termine dell'udienza di discussione del 6 maggio 2014, dopo aver invitato le parti alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al R.G.A.C. n. 577 dell'anno 2012 promossa

DA

R.G. e P.R., in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori R.F. e S., tutti elettivamente domiciliati in Perugia, alla via C. Caporali n. 39 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Spina che li rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Alberto Feliziani in virtù di mandato in calce alla citazione

- PARTE ATTRICE

CONTRO

D.M., domiciliata in Perugia, presso il complesso carcerario in loc. Capanne

- CONVENUTA CONTUMACE-

avente ad oggetto: risarcimento danni, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, che incorporano il verbale di udienza la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Gli attori indicati in epigrafe convenivano in giudizio D.M., condannata con sentenza penale irrevocabile (v. sentenza della I Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma in data 25 novembre 2008) per il reato previsto e punito dall'art. 584 c.p. commesso in danno di V.R., rispettivamente figlia e sorella convivente degli istanti, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti, sia con riferimento al danno patrimoniale, deducendo che la congiunta prematuramente scomparsa contribuiva con il proprio lavoro ai bisogni della famiglia, sia con riferimento al danno non patrimoniale patito in ragione dello sconvolgimento della vita familiare conseguente alla morte e al perturbamento dello stato d'animo dei familiari; la sola R.P., madre della vittima, chiedeva altresì il risarcimento del danno biologico iure proprio, i deducendo che la scomparsa della figlia aveva provocato una malattia con conseguenze permanenti.

2. A margine dell'espletata istruttoria - nella quale nessuno si costituiva per la convenuta che rimaneva contumace - deve rilevarsi quanto segue.

Il fatto storico è provato in ragione della sentenza penale di condanna irrevocabile: deve farsi quindi pieno e integrale rinvio al giudicato penale (vds. documento 2 della produzione di parte attrice, costituita dalla copia della sentenza penale pronunciata dalla I Sezione della Corte di Assise di Roma in grado di appello con annotazione in calce del rigetto del ricorso da parte della Suprema Corte di Cassazione in data 26 gennaio 2010).

La questione da affrontare nel giudizio civile è dunque, esclusivamente, quella attinente alla liquidazione del danno patito dai congiunti.

3. Orbene, per quanto attiene alla richiesta di ristoro del danno patrimoniale, dedotto con riferimento alla mancata contribuzione della giovane prematuramente deceduta al sostentamento della famiglia, deve rilevarsi che l'allegazione non risulta confortata da adeguato riscontro probatorio, non essendo versato in atti alcun documento dal quale desumere se la giovane vittima del reato lavorasse e quale attività lavorativa svolgesse e, soprattutto, il reddito percepito e la misura della sua destinazione ai bisogni della famiglia. Pur dovendosi dare atto delle circostanze riferite dai testi escussi in merito al lavoro svolto dalla compianta V. presso una gelateria, deve rilevarsi come le indicazioni desumibili da tali deposizioni (un lavoro part-time presso una gelateria) appaiono francamente generiche, non potendosi desumere non solo se l'attività lavorativa fosse svolta in modo continuativo ovvero saltuariamente ma anche se ne derivasse un reddito imponibile costante.

Considerato, quindi che la prova del pregiudizio patrimoniale non può essere sorretta da ragionamenti presuntivi (cfr. Cass. n. 759 del 16/01/2014 "ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ... del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia"), alcinché può essere liquidato a tale titolo.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre che - quanto alla madre della vittima - del danno 'biologico' iure proprio, deve considerarsi lo stato attuale dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, compendiale nell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, condiviso dalla scrivente, di seguito esposto.

La giurisprudenza di legittimità ha, difatti, affermato che - vds. Cass. SS. UU. n. 26972 del 11/11/2008 - "la perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria e omnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)".

In relazione ai criteri di liquidazione ne segue che i prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali o, nel caso estremo, la privazione della vita, hanno diritto al risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d'animo e, quindi, una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, non escludendosi, però, che, il più delle volte, esso possa essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.

È stato quindi affermato - cfr. Cass. n. 20667 del 05/10/2010 - che, ferma e pacifica la legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile, la determinazione del quantum di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi,

forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.

Tanto premesso, deve tenersi conto, nel caso in esame, delle seguenti circostanze.

Sotto il profilo della gravità dell'illecito di cui rimaneva vittima la giovane V.R., vengono in considerazione le valutazioni espresse dal giudice penale in merito non solo alla qualificazione del reato alla stregua di omicidio preterintenzionale ma soprattutto in ordine alle modalità della condotta, laddove riconosce la enorme sproporzione tra il redarguire della R. e la feroce e determinata risposta della M. n. 20667 del 05/10/2010 e che l'imputata, accortasi subito che il colpo inferto alla vittima era stato violentissimo, non si è fermata per soccorrerla ma, dopo averle lanciato addosso l'ombrello che aveva utilizzato, quasi con disprezzo, è fuggita con l'amica (vds. sentenza di primo grado p. 12).

La gravità del reato contestato, e per il quale veniva pronunciata condanna, e l'entità della pena inflitta costituiscono, di per sé, motivi da valutare ai fini della liquidazione del danno 'non patrimoniale' patito dai congiunti, che hanno perso una figlia e una sorella in circostanze tanto drammatiche quanto estemporanee, essendo la stessa caduta vittima di un gesto sconsiderato all'interno della metropolitana di Roma, allorché lasciava prevedere il tragico epilogo della giovane vita recisa.

Sotto il profilo delle circostanze subietive degli attori, vengono in rilievo l'età della vittima e dei familiari superstiti (un nucleo familiare 'giovane') oltre che il rapporto di stabile e continua convivenza; ancora, deve darsi conto che i testi escussi hanno descritto, antecedentemente al lutto, un ambiente familiare sereno seriamente compromesso dalla morte di V. (v, sul punto, quanto riferito dal teste F. in merito alla modifica delle abitudini familiari e allo stato di prostrazione della madre e che si ripercuoteva sull'intera famiglia).

Per quanto attiene al danno 'biologico' richiesto dalla madre iure proprio, deve rilevarsi che, pur essendo di immediata comprensione le condizioni psicologiche nelle quali viene a versare una persona per la perdita di un giovane figlio in circostanze tragiche e violente, non vi sono adeguati elementi per ritenere che lo stato di sofferenza, per quanto a livelli elevatissimi, si fosse tradotto in un vero e proprio danno psichico, come tale integrativo di una condizione morbosa con conseguenze patologiche e permanenti clinicamente riscontrabili. Se è vero, infatti, che i testi hanno riferito di assunzione di farmaci e di ricoveri (e anche di un gesto estremo), deve tuttavia rilevarsi che non vi è riscontro documentale (cartelle cliniche, prescrizioni, cure, certificati di terapie e cure) che consenta di apprezzare, (...) quale componente 'biologica' del danno non patrimoniale, il pregiudizio morale subito.

Pertanto, nei confronti di tutti gli attori ciò che deve essere risarcito è il danno non patrimoniale conseguente alla perdita del congiunto che, in applicazione dei criteri risarcitori elaborati dalle c.d. tabelle del tribunale di Milano, alle quali è lecito fare riferimento quale 'parametro-guida' dell'equità giudiziale, viene liquidato, tenuto conto di quanto sopra osservato in merito alle condizioni oggettive e subietive dell'illecito, nelle somme di seguito indicate.

- per ciascuno dei fratelli superstiti, Euro 100.000 pro capite;
- per il padre, Euro 260.000;
- per la madre, tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria orale in merito all'intensità del lutto patito, Euro 300.000.

Tali somme sono liquidate al valore monetario attuale, sicché non deve tenersi conto di rivalutazione e non decorrono altri interessi se non quelli di mora dalla presente sentenza al soddisfo (momento in cui il debito di valore si trasforma in debito di valuta).

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, avuto riguardo allo scaglione di valore del *D.M. n. 55 del 2014*, vigente al momento dell'esaurimento della presente fase, corrispondente al petitum, nell'aliquota media, come da dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe promossa, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda nei termini di cui in motivazione e, ritenuta la responsabilità civile di M.D. in ordine al danno non patrimoniale cagionato agli attori dall'illecito di cui alla citazione, la condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della somma di Euro 100.000 ciascuno in favore di R.S. e R.F., come in epigrafe rappresentati, nonché di Euro 260.000 nei confronti di R.G. e di Euro 300.000 in favore di P.R., oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo;
- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 500 per anticipazioni ed Euro 21.387 per compenso professionale, oltre IVA e CPA se dovuti come per legge, nonché rimborso forfettario nella misura del 15 %,

Così deciso in Perugia, il 6 maggio 2014 – Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2014

Trib. Rimini, Sez. civile, 21 maggio 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
Sezione Unica Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi La Battaglia ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA

nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. 4785/2010 promossa da:

V.Z., con il patrocinio dell'avv. Varliero Lucia, elettivamente domiciliato in piazza Ferrali 22/A, Rimini (attore)

contro:

V.V.

SOCIETÀ COOPERATIVA COLAS PULIZIE LOCALI

COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ASSIMOCO S.P.A., con il patrocinio dell'avv. Monti Enrico e dell'avv. Monti S., presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in via Sigismondo 75, Rimini (convenuti).

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1) I convenuti non hanno contestata la ricostruzione della dinamica dell'incidente allegata dall'attore, sorto il profilo delle traiettorie e delle manovre effettuate dai due veicoli. Dunque, l'impatto avvenne sulla corsia di sinistra della S.S. 16 (direzione nord), tra la parte anteriore del motociclo condotto dallo Z. e la fiancata sinistra del mezzo per la pulizia delle strade di proprietà della Colas. Quest'ultimo - come puntualmente riferito dalla testimone oculare P. ai Carabinieri intervenuti nell'immediatezza del fatto -, dopo avere imboccato la suddetta strada statale, in direzione nord, alla via Marecchiese, stava effettuando una (non consentita) inversione ad U, per dirigersi verso sud. Avvedutosi dell'ostacolo che gli si parava dinanzi, lo Z. (che proveniva dalla direzione sud) frenò (la relativa traccia è stata misurata dai Carabinieri in m. 13,55), non riuscendo tuttavia ad evitare la collisione. Non possono esservi dubbi sulla responsabilità della V., resasi protagonista di una manovra vietata dal codice della strada (inversione ad U in presenza di segnale di "direzione obbligatoria dritto", e di doppia striscia continua (divisoria delle carreggiate), e vieppiù imprudente e pericolosa, in quanto attuata di notte e in zona scarsamente illuminata (come risultante dal rapporto dell'Autorità), in una strada a scorrimento veloce e alla fine di un tratto in discesa (intesa la direzione del motociclo). Si deve tenere presente, inoltre, che a carico della V. è stata emessa sentenza ex art. 444 c.p.p. (doc. 9 di parte attrice), la quale, "pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile, contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare" Cass., n. 23906/07 (nella motivazione di una più recente pronuncia si trova scritto che "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., cosiddetto "patteggiamento", costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, cosicché detto riconoscimento, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nei giudizi civili" Cass., n. 5637/09). Nel caso di specie, peraltro, la suddetta sentenza, lungi dall'essere "muta" sulla responsabilità dell'imputata, afferma espressamente che, dai rilievi effettuati dai Carabinieri di Rimini, si evincono "elementi univocamente convergenti della sua responsabilità in ordine al reato di omicidio colposo di S.Z., con profilo di colpa specifica per violazione dell'art. 145 comma 4 e 154 comma 1 lett. a) *D.I.gs. n. 285 del 1992*".

2) I convenuti deducono un concorso di responsabilità, nella determinazione causale dell'evento, a carico della vittima S.Z., sotto un triplice profilo. In primo luogo, fanno notare come l'esame tossicologico eseguito in sede di autopsia riveli la "presenza di un elevato tasso alcolemico", che permise "di ipotizzare, al momento del decesso, un quadro clinico caratterizzato da stato di ebbrezza grave con rilevanti alterazioni delle facoltà cognitive, sensoriali e motorie"; in secondo luogo, sottolineano che il motociclista, al momento dell'impatto, percorreva la corsia di sorpasso, e non quella di destra sulla quale avrebbe dovuto normalmente circolare; in terzo luogo, denunciano la sua eccessiva velocità, che impedì al giovane di attuare un'efficace manovra d'emergenza, alla vista del veicolo della Colas.

3) La perizia eseguita, in sede di incidente probatorio, dall'ing. N. (doc. 4 di parte convenuta, sulla cui efficacia probatoria nel processo civile si veda, per tutte, Cass., n. 28855/08) riporta quanto attestato dai Carabinieri intervenuti sul posto nel verbale di sequestro del motociclo condotto dallo Z., ovvero che la lancetta del tachimetro era rimasta bloccata sui 120 km/h (si veda pag. 18 della perizia appena citata). L'ing. N. ha calcolato che la Yamaha T-Max si trovava a circa 67 metri dalla macchina operatrice, allorché iniziò la manovra di inversione; e che essa, prima di compiere la frenata, procedeva ad una velocità non inferiore a 100 km/h. Dunque, la V. pose in essere l'avvenuta manovra quando il motociclo che sopraggiungeva da tergo era già visibile nello specchietto retrovisore, con ciò denotando ulteriore disattenzione e imprudenza. La circostanza che la moto si trovasse sulla corsia di sinistra non sembra spiegare una peculiare efficienza eziologica nella produzione dell'evento: lo Z. aveva poco prima sorpassato l'auto condotta dalla P., e il mantenersi sulla corsia di sorpasso (essendo la strada sostanzialmente priva di traffico) non appare - di per sé - determinare ex ante una situazione di pericolo maggiore, rispetto alle conseguenze riconducibili alla manovra posta in essere dalla V.. Invero, essendosi in prossimità di una immissione da destra (quella dalla quale, per l'appunto, sbucò la macchina pulitrice), potrebbe financo considerarsi prudente (rispetto al rischio di collisione con altri veicoli) il comportamento dell'automobilista che, avendo la strada completamente sgombra, si porti sulla corsia di sorpasso, di modo che la propria traiettoria non possa confliggere con quella delle vetture provenienti dalla strada laterale (pure tenute a dargli la precedenza). Il conducente che proceda in una strada statale a doppia corsia (per senso di marcia), suddivisa da guard-rail fino al tratto immediatamente precedente a quello teatro del sinistro, non può, del resto, in alcun modo immaginare (e dunque prevedere) una manovra a tal punto anomala e imprudente, quale quella eseguita dalla convenuta. È fallace, quindi, sotto il profilo dell'apprezzamento del nesso di causalità in concreto, sostenere che l'incidente è addebitabile allo Z. perché egli violò la disposizione del codice della strada che gli imponeva di circolare sulla corsia di destra. Infatti, "in tema di responsabilità civile extracontrattuale, il nesso causale tra la condotta illecita e il danno è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 *cod. pen.*, in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiono - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili; ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente e il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile, alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, per cui l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente" (Cass., n. 8885/10).

4) Appare, invece, (co)efficiente dal punto di vista causale, rispetto all'evento come in concreto verificatosi, la velocità tenuta dalla Yamaha, sicuramente superiore al limite di 90 km/h. A tal proposito, si deve porre mente alla circostanza che, nonostante la lunga frenata posta in essere dal motociclista, l'impatto dovette essere molto violento, attesa la pressoché

totale distruzione del mezzo su cui viaggiava la vittima. È possibile, dunque, ipotizzare - secondo l'*id quod plerumque accidit* - che, ove lo Z. avesse mantenuto una velocità contenuta entro i limiti imposti (e comunque prudenziale rispetto alle condizioni di luogo e di tempo: la visibilità era scarsa e vi era segnale di pericolo in corrispondenza del sovrappasso appena percorso), l'evento, se pure sarebbe stato evitato, avrebbe potuto sortire conseguenze meno gravi. Il medesimo ragionamento può farsi in relazione all'alterazione alcoolica riscontrata dalla dr.ssa Righini. Le obiezioni poste dal consulente dell'attore prof. T. nel doc. 11 di parte attrice non sono decisive, dal momento che anche a voler convenire con l'opzione di metodo dallo stesso sposata - dalla relazione tossicologica (doc. 2 di parte convenuta) - non si ricava che il campione di sangue analizzato sia stato prelevato dal cuore. Del resto, il prof. T. non porta elementi in grado di escludere la presenza di un tasso alcolemico superiore al consentito, limitandosi ad asserire che il tasso effettivo era sicuramente inferiore a quello riscontrato. Si può quindi concludere, dal punto di vista del riparto di responsabilità, che, a fronte di un'eziologia ampiamente preponderante da attribuirsi alla convenuta, non possa disconoscersi un contributo (quantificabile nel 20%) riferibile allo Z., il quale - ove provvisto di riflessi più pronti, e procedendo ad una velocità inferiore - avrebbe potuto, se non evitare l'evento, probabilmente contenerne le conseguenze pregiudizievoli.

5) In considerazione del venir meno dell'intenso rapporto affettivo che lo legava al nipote defunto, l'attore ha domandato il risarcimento del danno c.d. da perdita del rapporto parentale. In merito a tale "figura" di danno, è stato efficacemente affermato che "il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e cioè in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e art. 30 cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato" (Cass., n. 2557/11). È chiaro, tuttavia, che, dal punto di vista delle conseguenze della lesione, il pregiudizio in discorso può manifestarsi come sofferenza interiore o come sconvolgimento delle abitudini e delle aspettative di vita dei superstiti danneggiati: vale a dire - utilizzando le vecchie "etichette" - come danno morale o danno esistenziale. Laddove, poi, la sofferenza psichica si sia "cristallizzata" in una vera e propria patologia nosograficamente apprezzabile, si configurerà un danno biologico (psichico, pure autonomamente richiesto dall'attore), suscettibile di liquidazione secondo il criterio c.d. tabellare, salva l'opportuna "personalizzazione" dei relativi valori, al fine di adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto. Si tratta, dunque, di valutare gli elementi che siano stati (allegati e) provati dagli attori, con riguardo alla singola fattispecie concreta, posto che "il danno biologico, il danno morale e il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse" (Cass., n. 19402/13). Questa prova (secondo le regole generali) può fondarsi anche su presunzioni "se dunque il danneggiato (quantomeno) allega il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare e che il decesso del (o le gravi lesioni subite dal) proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, che dalla perdita (o anche solo dalla lesione ...) del rapporto parentale secondo l'*id quod plerumque accidit* normalmente discendono per lo stretto congiunto" (Cass., n. 10527/11). Rilevano - evidentemente - l'età del sopravvissuto e del congiunto venuto meno, e la presenza e il numero di altri familiari sopravvissuti, secondo quanto ribadito da una recente pronuncia della Corte di Cassazione, a mente della quale, "se l'illecito abbia gravemente compromesso il valore persona, come nel caso della definitiva perdita del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto, in proporzione alla durata e alla intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all'età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma, e ad ogni altra circostanza del caso concreto - che deve esser allegata e provata, ancorché presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza, essendo danni-conseguenza, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare - ad una liquidazione comprensiva di tutto il pregiudizio non patrimoniale subito" (Cass., n. 9231/13). Nel caso di specie, si deve in primo luogo sottolineare come i due protagonisti del rapporto "spezzato" fossero convissuti sin dalla nascita di S.Z., come hanno confermato i testi Cesari e Tagliaferri (vicina di casa e zia della vittima). Con ciò è, dunque, superato lo "sbarramento risarcitorio" (discutibile, per non dire aberrante nella sua "rigidità") posto dalla sentenza n. 4253/12 della Corte di Cassazione (secondo la quale, perché "possa ritenersi risarcibile la lesione del rapporto parentale subita da soggetti estranei a tale ristretto nucleo familiare (quali i nonni, i nipoti, il genero, o la nuora) è necessario che sussista una situazione di convivenza in quanto connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità delle relazioni di parentela, anche allargate, contraddistinte da reciproci legami affettivi, pratica della solidarietà e sostegno economico"). Dalle testimonianze raccolte è emerso pure che S., dal 2007, lavorava a stretto contatto col nonno nell'impresa ortofrutticola di quest'ultimo, accompagnandolo nei tragitti con il camion verso i mercati di Ferrara e Bologna. È

innegabile, dunque, che il legame fra i due fosse particolarmente stretto, fatto di una consuetudine quotidiana che andava al di là del rapporto parentale, e arricchito dalla componente della "trasmissione del mestiere" al giovane nipote. Prova ne è che l'attore è caduto in una condizione di profonda prostrazione dopo la tragica morte di S., come pure i testimoni non hanno mancato di riferire, con riguardo soprattutto alla quotidiana frequentazione del cimitero per pregare sulla tomba del nipote. Condizione che ha finito per "cronizzarsi" in una vera e propria patologia psichica, qualificata dal c.t.u. dr. Morganti (in sede di accertamento tecnico preventivo) come "depressione maggiore cronizzata anedonica", importante una invalidità permanente pari al 10-15%. Nella consulenza tecnica appena citata, depositata l'8.7.2011, il consulente dà conto di avere appreso dai familiari dell'attore che egli, il 14.2.2009, trovandosi presso il cimitero a visitare la tomba di S., era "caduto colto da "malore", urtando il capo e procurandosi un'emorragia per cui è stato ricoverato in stato confusionale presso la medicina d'urgenza di Rimini" (pag. 3 della perizia). Al quesito se le lesioni lamentate e certificate dal danneggiato fossero causalmente riconducibili all'evento lesivo "per cui è causa", il dr. Morganti ha risposto che "il sig. Z. in una prima fase è stato colto da una reazione depressiva importante (...), successivamente in seguito alla caduta conseguente a "malore" mentre si trovava sulla tomba del nipote S., sono comparsi danni neurologici. Stroke ischemico o emorragico, lesione della 11a vertebra dorsale che sono stati diagnosticati durante i ricoveri presso l'Ospedale Infermi di Rimini" (pag. 9). E ancora: "il rapporto di causalità fra la perdita del nipote, la reazione depressiva e successivamente lo stroke possiamo considerarli un tutt'uno dal momento in cui il nonno ha insistito con i familiari per recarsi quotidianamente sulla tomba del nipote e in questa situazione che possiamo definire emotivamente a grande rischio, è accaduto il danno neurologico" (pag. 10). Ebbene, non può esservi dubbio che i pregiudizi ulteriori appena menzionati siano causalmente collegati, in via diretta, alla caduta nel cimitero, che è evidentemente circostanza di fatto diversa dal fatto illecito "principale" (uccisione colposa del nipote a seguito di incidente stradale). Ciò pone, anzitutto, un problema di rito, posto che la circostanza di cui si discute non è stata allegata negli snodi processuali a ciò deputati (atto di citazione, memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.), ma solo nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2, c.p.c. E si badi, non si tratta di una voce o di un aspetto del danno non patrimoniale genericamente invocato nell'atto di citazione, dal momento che in quest'ultimo era stato richiesto esplicitamente (oltre al danno da perdita del rapporto parentale) il "danno da lesione permanente dell'integrità psicofisica (...) nella misura del 15% ", con riferimento alle risultanze della perizia di parte a firma del dr. Olivieri (che appunto aveva quantificato in tale percentuale l'episodio "depressivo maggiore cronico di grado grave": doc. 6 di parte attrice). Dunque, il risarcimento delle conseguenze della caduta al cimitero non poteva essere richiesto - come è stato fatto - in sede di precisazione delle conclusioni, fondandosi su un fatto nuovo e diverso da quello inizialmente allegato dall'attore. Anche nel merito, peraltro, appare davvero arduo pretendere di istituire un legame eziologico tra l'azione della V. e la caduta di V.Z., quasi sei mesi dopo, al cimitero di Bellaria Igea Marina. Affermare - come fa il c.t.u. a pag. 12 del suo elaborato - che "il rapporto di causalità esiste in quanto il dolore prodotto dalla perdita ha richiesto al sig. V. la necessità di recarsi quotidianamente sulla tomba del nipote" - significa travisare tutti i criteri giuridici di accertamento del nesso causale. E invero, ammesso (e non concesso) che conseguenza "normale" dell'uccisione del familiare possa considerarsi la frequentazione quotidiana del cimitero, tale circostanza (rilevante ai fini dell'apprezzamento della compromissione della sfera emotiva-relazionale del danneggiato, in sede di quantificazione del pregiudizio non patrimoniale) non rende affatto "più probabile che non" l'evento della caduta (che non è neppure indefettibilmente conseguente a qualsivoglia "malore"). Altrimenti sarebbe come dire che, nonostante l'intervenuta stabilizzazione dei postumi psichici, ogni ipotetico "infortunio" occorso all'attore, per il resto dei suoi giorni, sia riconducibile all'evento primigenio della perdita del nipote. Si deve, invece, ritenere che la caduta fu un evento del tutto accidentale, nient'affatto necessitato - sotto il profilo eziologico - dallo stato depressivo e dal dolore interiore che affliggeva V.Z., e le cui conseguenze non possono certo addossarsi, giuridicamente, ai convenuti.

6) Dunque, il danno biologico deve essere quantificato nella sola percentuale afferente alla patologia depressiva, indicata dal c.t.u. nel 10/15%. Né i consulenti tecnici di parte, né le parti stesse hanno mosso contestazioni alle conclusioni della c.t.u. Come noto, la liquidazione del danno biologico viene ormai generalmente effettuata sulla base del sistema c.d. tabellare, elaborato dall'Osservatorio della giustizia civile di Milano dopo l'arresto giurisprudenziale delle Sezioni unite del novembre 2008, e recentemente aggiornato (al 2013). Esso prevede, in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità (rapportato all'età del danneggiato), una "liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale" sia nei suoi risvolti anatomico-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione con riferimento ad un dato tipo di lesione". Sono contemplati dei valori monetari "medi", "corrispondenti al caso di incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti (sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva)", e di percentuali di aumento di tali valori (progressivamente crescenti al crescere del grado di invalidità), "da utilizzarsi - onde consentire una adeguata "personalizzazione" complessiva della liquidazione - laddove il caso concreto presenti peculiarità che vengano allegare e provate (anche la via presuntiva) dal danneggiato". Tale sistema di liquidazione ha ricevuto lo specifico avallo della Corte di Cassazione, la quale, a partire dalla sentenza n. 12408 del 2011, lo ha eretto "a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056, primo comma, c.c." (in attesa della Tabella unica nazionale per le macropermanenti in corso di approvazione). Attenendosi, dunque, ai suddetti criteri di quantificazione del pregiudizio, e tenendo conto che l'attore aveva, al momento del fatto, 78 anni e mezzo, la somma spettantegli a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità permanente (considerando il valore medio del 12,5%) ammonta ad Euro 19.053,60 (già applicata la decurtazione del 20%, corrispondente al grado di corresponsabilità riconosciuto in capo a S.Z.). Tale somma deve essere devalutata secondo gli indici Istat al momento del fatto (e, per quanto concerne quella attribuita a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, al momento di cessazione dell'invalidità temporanea: v. Cass., n. 5680/96); gli interessi al tasso legale debbono poi computarsi - in ossequio al criterio fatto proprio dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 1712/95) - sulle somme annualmente rivalutate. Il credito risarcitorio fino a questo momento

considerato viene quindi complessivamente a determinarsi, all'attualità, in Euro 21.508,67. Se tale importo vale a riparare le conseguenze pregiudizievoli "normalmente" conciate ad una compromissione dell'integrità psicofisica della percentuale considerata, il principio di integrale riparazione del danno impone, d'altra parte, di tenere adeguatamente conto dell'improvviso "impoverimento esistenziale" occorso in danno dello Z.. Si è detto, infatti, come il rapporto col nipote fosse particolarmente "vivo" per il nonno. Se dunque è vero, in linea generale, che in presenza di danno alla salute "i patemi d'animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, avente tendenzialmente portata "onnicomprensiva" (Cass., n. 10527/11), nella fattispecie in esame si deve tener conto che il danno morale e quello dinamico relazionale non discendono "semplicemente" dalla lesione della salute (in questo caso psichica) della vittima (secondaria) dell'illecito, trovando la loro primigenia scaturigine nel ben più tragico evento della morte di un congiunto, incidente su un altro diritto inviolabile costituzionalmente garantito (come detto, quello all'intangibilità della sfera degli affetti familiari). Appare intuitivo, pertanto, come la sofferenza soggettiva e la forzata modificazione delle abitudini pregresse del danneggiato non possano essere parametrate a quelle normalmente conseguenti ad una qualsiasi lesione produttiva di un'invalidità permanente del 12,5%, dovendosi conseguentemente incrementare in modo sensibile il valore tabellare (o, se si vuole, liquidare autonomamente tale tipo di danno). Si reputa congruo fissare, dunque, il risarcimento nella complessiva somma di Euro 50.000 (tenendo presente il range tabellare che, per la perdita del nipote, va da un minimo di Euro 23.600 ad un massimo di Euro 141.620, nonché il grado di corresponsabilità della vittima, per così dire, "primaria" dell'incidente). Se si tiene presente che la compagnia assicuratrice convenuta ha già versato la complessiva somma di Euro 29.916,70 (Euro 4.916,70 a titolo di provvisoria, in forza dell'ordinanza del 12.7.2011, ed Euro 25.000 in data 13.11.2013), la somma tuttora dovuta ammonta quindi (al netto della rivalutazione e dell'applicazione degli interessi legali) ad Euro 25.730,29.

– Omissis –

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere all'attore la (residua) somma di Euro 25.730,29 (calcolata all'attualità);
 - 2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attore i quattro quinti delle spese processuali che si liquidano, per l'intero, in Euro 788,30 per spese ed Euro 10.500 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a, di legge, compensando tra le parti il restante quinto;
 - 3) pone le spese di c.t.u. - liquidate con *decreto del 16.1.2014* - definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro.
- Così deciso in Rimini, il 21 maggio 2014 – Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2014.

Trib. Cassino, 6 novembre 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO

nella persona del Giudice designato dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. di RG 200724 del ruolo generale per gli affari contenziosi, dell'anno 2007, trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2014 e vertenti tra

TRA

B.A.M. e altri, elett.te domiciliati in Arce, via Magni n. 6, presso lo studio dell'avv. Dario R De Santis, procuratore dichiaratosi antistatario, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine dell'atto di citazione

ATTORI

E

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI FROSINONE, elett.te domiciliata in Fresinone, Via Armando Fabi snc presso gli uffici Affari Legali, rappresentata e difesa dagli avv. ti Stefano Cavaliere e Francesco Manzi giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

R.A., elett.te domiciliato in Arpino corso Tulliano n. 12, presso lo studio dell'avv. Renato Rea, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e di risposta

CONVENUTO

E

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., elett.te domiciliata in Cassino, Piazza San Giovanni n. 23, presso lo studio degli avv. ti Franco e Paola Assante, che la rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al passivo atto di chiamata

TERZA CHIAMATO

OGGETTO: RESPONSABILITA' CIVILE

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, B.A.M. e altri, rispettivamente, moglie la prima e figli gli altri, di R.F., deceduto in Sora in data 8 giugno 1999, citavano di fronte a questo Tribunale l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone e il dr. R.A., affinché venisse accertato e dichiarato che il decesso di R.F. fosse riconducibile alla condotta colposa ascrivibile al dr. R.A. e agli altri sanitari che lo avevano curato presso il Presidio Ospedaliero di Sora, e, per l'effetto, condannasse l'AUSL di Frosinone e il dr. R.A. al risarcimento dei danni subiti in proprio, nonché di quelli subiti

dal loro dante causa, nella misura di Euro 900.000 per ciascuno degli attori o, in subordine, nella diversa misura, maggiore o minore, che dovesse risultare giusta, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

A sostegno della propria domanda, gli attori esponevano quanto segue: -1) In data 14.05.1999, R.F. si rivolgeva ai medici del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora per la comparsa di dolore trafittivo al polpaccio destro. La stessa sintomatologia si era presentata due giorni prima, per poi risolversi spontaneamente; - 2) Presso il P.S. Ospedaliero era effettuata consulenza ortopedica: lo specialista prescriveva esami strumentali (Rx colonna lombosacrale, eco Doppler artero-venoso arti inferiori ecografia cavo-popliteo e gamba destra), un farmaco per applicazione locale e consigliava nuovo controllo dopo l'esecuzione degli accertamenti. La diagnosi era di nevralgia acuta (gastrocnemio destro); 2) La sintomatologia si riduceva nei giorni successivi, per ripresentarsi con maggiore intensità il 16 maggio, costringendo il paziente ad interrompere un turno di lavoro e a recarsi nuovamente presso il Pronto Soccorso il successivo 17 maggio, ove il medico di guardia obiettava "tumefazione dolorosa polpaccio destro", prescriveva controllo ecografico (negativo per alterazioni eco strutturali di natura traumatica) e consulenza ortopedica. Lo specialista, dr. A.R., diagnosticava "distrazione muscolo gemello mediale" e disponeva ricovero nel reparto di Traumatologia; 3) Il giorno seguente (18 maggio) il paziente era trattato con apparecchio gessato femoro-podalico in flessione e dimesso il 19 maggio con la seguente diagnosi: "Distrazione gemello mediale destro, apparecchio gessato femoro-podalico flesso. Tra venti giorni rimozione ambulatoriale gesso con impegnativa"; 4) In data 8 giugno il paziente si presentava in sala gessi, ma, appena rimossa la tutela gessata, andava in arresto cardio-respiratorio: nella consulenza rianimatoria è riportata cianosi gravissima del distretto cranio-cefalico, con conseguente esito mortale; 5) Parte attrice rappresentava che il decesso si verificava a causa di embolia polmonare passiva avvenuta nella circostanza di prima mobilizzazione dopo lunga immobilità di distretto interessato da patologia trombo flebitica: dunque, i sanitari, a fronte di sintomatologia ed esami strumentali inequivocabili, omisero di fare eseguire i dovuti accertamenti e, sulla base di una valutazione sommaria e grossolana, errarono nella diagnosi e nella terapia da praticarsi; 6) in particolare, individuavano la corretta diagnosi in tromboflebite del circolo profondo della gamba, come sarebbe risultato dall'ecodoppler, che avrebbe dovuto essere eseguito e non lo fu. Non andava in alcun modo eseguita l'immobilizzazione forzata per 20 giorni in apparecchio gessato, che ha favorito la crescita di un voluminoso trombo nella sede della flebite, trombo che, una volta rimosso l'apparecchio gessato, si è staccato dalla parete del vaso e, attraverso il circolo venoso, è giunto alla cava e alle sezioni destre del cuore e, da qui, alle arterie polmonari ove ha causa embolia massiva e l'exitus. Conclusioni sostanzialmente in linea con quelle della relazione redatta dal consulente della Procura della Repubblica di Cassino nell'ambito del procedimento penale n. 1342/01 RGn. Procura, che ha poi visto lo svolgimento di processo penale a carico dei dottori C.D., medico del Pronto soccorso e N.I., primario del Reparto di Ortopedia; 7) nel dibattimento penale di cui si è appena fatta menzione, veniva ascoltato come testimone il dr. R.A., all'epoca incaricato di svolgere la consulenza richiesta al Reaprtio di ortopedia dal medico del pronto soccorso e che formulò la diagnosi di distrazione del muscolo gemello mediale" e a decidere per il ricovero nel reparto di ortopedia, curandone la dimissione e la prescrizione medica.

Evidenziata così la responsabilità contrattuale dei convenuti, ma anche quella extracontrattuale degli stessi, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti da essi attori, danni che articolava in danni patrimoniali per spese funerarie e da mancato guadagno per il futuro, poiché il de cuius, operaio, era l'unica fonte di reddito della famiglia, alla quale destinava la maggior parte dei propri guadagni, danni morali ed esistenziali per perdita del rapporto coniugale e di quello genitoriale, nonché di quello biologico iure proprio e dei danni iure hereditatis.

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone si costituiva in giudizio, contestando le domande ex adverso proposte, siccome infondate in fatto e diritto, non risultando provata etiologicamente la condotta dei sanitari di Sora, delle quali chiedeva il rigetto e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio delle Assicurazioni Generali s.p.a., con la quale aveva contratto polizza di responsabilità per danni a terzi. In via subordinata, chiedeva, in ipotesi di accoglimento delle domande di parte attrice, di specificare se la colpa dei sanitari fosse da considerarsi lieve o grave. In via preliminare, chiedeva, ai sensi del combinato disposto degli *artt. 75 c.p.p.* e *295 c.p.c.*, di sospendersi il giudizio civile essendo pendente in appello giudizio penale, nel quale gli attori si erano costituiti parte civile.

R.A. si costituiva in giudizio, contestando estensivamente le domande dei convenuti, carenti dei presupposti. Contestava anche la qualificazione e quantificazione operata dagli attori per il risarcimento dei danni, sia a titolo di danno proprio che iure ereditario, nel caso di specie insussistente.

Il Dr. R.A., titolare di una polizza (n. (...)) stipulata con la Milano Ass.ni S.p.A. - Divisione La Previdente - per responsabilità professionale, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa detta Compagnia assicuratrice, tenuta a manlevarlo e tenerlo indenne da ogni e qualsiasi domanda contro di lui rivolta; chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa anche la Generali Ass.ni S.p.A., che con apposita polizza tutela i dipendenti dell'A.S.L. di Frosinone (Polizza n. 39801382), per essere manlevato e tenuto indenne dalle domande attoree.

Le Assicurazioni Generali s.p.a. si costituivano in giudizio, contestando integralmente l'atto di citazione e la chiamata in causa da parte del dr. R. Ecceppiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva del dot.T.R. a chiamare in causa la società assicuratrice Generali, per insussistenza del rapporto di garanzia non avendo le parti contratto alcuna assicurazione e, comunque, la prescrizione del diritto dell'assicurato per il decorso del termine annuale previsto dalla legge *ex art. 2952 c.c.* Contestava, nel merito, le domande di parte attrice, poiché nessun addebito si poteva fare alla condotta dei sanitari dell'ospedale di Sora, diligente e scrupolosa considerata la contraddittorietà della sintomatologia e le risultanze degli esami diagnostici praticati. In via ancora più gradata, chiedeva di quantificarsi i danni conseguenza diretta dell'evento secondo giustizia e verità e ritenersi l'la propria obbligazione risarcitoria limitata entro il massimale di polizza di Euro 516.000, con esclusione di qualsivoglia vincolo di solidarietà con gli altri obbligati.

Si costituiva in giudizio anche la Milano Ass.ni S.p.A., che contestava la domanda attorea, infondata in fatto e in diritto e comunque non provata nell'an come nel quantum. Ecceppiva, preliminarmente, la carenza di giurisdizione in quanto le condizioni generali della polizza imponevano per la risoluzione di analoghe questioni il ricorso al procedimento arbitrale

con esclusione del ricorso al giudice ordinario. Nel merito, chiedeva, in ogni caso, il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e diritto.

Concessi i termini ex *art. 183 comma 6 c.p.c.*, espletata la prova per testi ed espletata CTU medico legale al fine di accertare la sussistenza delle doglianze riportate in citazione e la riconducibilità della morte di R.F. alla condotta colposa dei sanitari della struttura ospedaliera di Sora.

Il C.T.U. depositava il proprio elaborato peritale e una successiva integrazione per rispondere alle osservazioni delle parti. Ritenuta, quindi, la causa matura per la decisione, all'udienza del 23.4.2014, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex *art. 190 c.p.c.* per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

Deve darsi atto che, con ordinanza del 10.06.2010, veniva respinta l'istanza di sospensione del giudizio, non ravvisandosi i presupposti ricavabili dal combinato disposto degli *articoli 295 c.p.c.* e *75 c.p.p.*, che prevede quali uniche ipotesi di sospensione necessaria del processo civile in pendenza di quello penale, che il danneggiato proponga l'azione risarcitoria in sede civile nei confronti dell'imputato dopo essersi costituito parte civile nel processo penale o dopo che sia stata già emessa sentenza penale di primo grado, e, in tal caso, "il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad impugnazione, salve le eccezioni previste dalla legge". Nel caso in esame, rilevata l'oggettiva connessione dei fatti di causa con quelli di cui alle imputazioni del processo penale sopra menzionato, all'epoca pendente ancora nei confronti del dr. I., si prendeva atto che i due processi riguardavano persone diverse, per cui la sentenza emessa in quel processo avrebbe potuto esplicitare nel presente giudizio al più effetti pratici e mai effetti di giudicato.

Preliminarmente, si impone il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dalla Milano Assicurazioni s.p.a., poiché l'eventuale deroga alla giurisdizione ordinaria contenuta in polizze assicurative per la responsabilità civile non può essere opposta ai terzi danneggiati, che agiscono contro l'assicurato. Nello stesso tempo, l'assicurato ha comunque diritto alla rivalsa nei confronti della società di assicurazione alla quale, però, la condanna risulta opponibile solo se la stessa ha avuto modo di prendere parte al giudizio che l'ha stabilita, da qui la necessità della chiamata in causa.

Si impone l'accoglimento dell'eccezione preliminare formulata dalla società p.a. Assicurazioni Generali di carenza di legittimazione attiva del dr. R. alla chiamata in causa di detta Assicurazione, poiché la polizza dedotta è stata stipulata nell'interesse dell'AUSL per la responsabilità verso terzi per i danni prodotti dai propri dipendenti, ma non nell'interesse di questi ultimi.

Si impone, invece, il rigetto dell'eccezione di prescrizione annuale del soggetto assicurato a valersi della suddetta garanzia, dal momento che la chiamata in giudizio è stata tempestivamente formulata, mentre, con riguardo alle fasi pregresse, l'eccezione è stata formulata in modo del tutto generico e, pertanto, inidoneo.

Sempre, preliminarmente, con riguardo alle contestazioni formulate dalla parte attrice sulla considerazione ai fini della redazione del secondo elaborato peritale delle dichiarazioni rese dal dr. B. nell'ambito del processo penale sopra menzionato, sia pure su sollecitazione delle deduzioni del CTP, deve osservarsi che le stesse risultano prive di pregio, poiché alcuna violazione delle regole di acquisizione del processo civile si è consumata. In particolare, i due CTU avrebbero dovuto, fin dall'inizio, valutare tutta la documentazione in atti, ivi compresa la sentenza del Tribunale Penale di Cassino, sezione distaccata di Sora, n. 109/2006, dove, nella motivazione, era riportata la testimonianza del B.. Quest'ultimo affermava che effettuò egli stesso l'esame ecografico dell'arto inferiore destro, prima dell'applicazione dell'apparecchio gessato femoro podalico; l'esame fu eseguito anche con test di compressione con riguardo all'asse vascolare e non limitato soltanto allo studio della muscolatura scheletrica, come emergeva dal referto del 17.05.1999.

Tanto premesso, venendo al merito della vicenda, la fattispecie va sicuramente esaminata alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale in tema di responsabilità medica ed, in particolare, del principio secondo cui l'ente ospedaliero, così come la struttura sanitaria privata, operante o meno nell'ambito del sistema sanitario nazionale, in quanto gestore di un servizio pubblico sanitario, risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori. L'inadempimento del professionista in relazione alla propria obbligazione e la conseguente responsabilità dell'ente presso il quale egli presta la propria opera deve essere, poi, valutato alla stregua del dovere di diligenza particolarmente qualificato inerente lo svolgimento della sua attività professionale; sicché è configurabile un nesso causale tra il suo comportamento, anche omissivo, e il pregiudizio subito da un paziente qualora, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si ritenga che l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto serie e apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi. Peraltro, quanto all'errore o all'omissione di diagnosi (integranti di per sé l'inadempimento del professionista) in presenza di un quadro clinico complesso per la gravità della patologia e le precarie condizioni di salute del paziente, la prova della mancanza di colpa per gli esiti dannosi derivati a carico del paziente deve essere fornita dal debitore della prestazione e dell'eventuale situazione di incertezza sulla stessa si deve giovare il creditore e non il debitore (per questi concetti, cfr. soprattutto Cass. 4 marzo 2004, n. 4400, nonché Cass. 21 luglio 2003, n. 11316, sul canone generale secondo cui compete al medico, tutte le volte che il caso affidatogli non sia di particolare complessità, provare che l'insuccesso del suo intervento è stato incolpevole e non al paziente dimostrane la colpa, Cass. n. 23846/2008).

Deve pure darsi atto dell'intervenuta norma di cui all'art. 3 comma 1 della cosiddetta legge Balduzzi, (*D.L. 13 settembre 2012, n. 158*, convertito in *L. 8 novembre 2012, n. 189*). La suddetta disposizione di legge stabilisce testualmente: "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui *all'articolo 2043 del codice civile*. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

Non attenendo alla presente trattazione le implicazioni penalistiche della norma, occorre porre l'attenzione sulle seguenti espressioni: "in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui *all'articolo 2043 del codice civile*" e "il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo".

La prima espressione fa riferimento alla responsabilità extra contrattuale, così detta aquiliana.

E però, è ormai pacifico nella giurisprudenza civile, come già si è detto, che la responsabilità del medico (ma anche dell'ente ospedaliero) per inesatto adempimento della sua prestazione abbia natura contrattuale, sulla base dell'evoluzione delle teorie del contatto qualificato, che ha peraltro valorizzato appunto il rapporto privilegiato e di fiducia che lega il paziente e il medico e l'unicità dei protocolli di comportamento seguiti a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto esistente: con la conseguenza che trovano applicazione, in siffatte ipotesi, il regime proprio di questo tipo di responsabilità: e ciò, in particolare, con riferimento alla ripartizione dell'onere della prova, all'applicazione dei principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale relativamente alla diligenza e al grado della colpa e alla prescrizione ordinaria.

Ciò premesso, l'espressione in esame non è sufficiente a escludere l'applicazione della più onerosa responsabilità contrattuale ex *articolo 1176 c.c.*, nell'ipotesi di colpa lieve del sanitario; e infatti, anche ove potesse trovare applicazione la disciplina dell'*articolo 2043 c.c.*, i giudici non sono comunque vincolati ad applicarla nei casi in cui la prestazione professionale derivi da contratto, o anche da semplice "contatto qualificato", come è ormai pacificamente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità.

Quanto alla seconda espressione, sembra ricondurre l'entità del risarcimento del danno al grado di colpa del sanitario, soluzione praticabile, però, nell'attuale contesto normativo solo nell'ipotesi prevista dall'*articolo 2236 c.c.*, in cui il medico - se la sua prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà - non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave.

Al riguardo, i consulenti tecnici d'ufficio (dr. A.C., dr.ssa G.A.) hanno valutato "la sequenza degli eventi e l'efficacia dei comportamenti da ciò che è obiettivato", e hanno sintetizzato nei seguenti termini le condizioni di salute dell'uomo al momento del primo ingresso presso l'Ospedale di Sora, le terapie praticate e le complicazioni sorte durante l'immobilizzazione con gesso fino, purtroppo, all'evento morte. La CTU, anche tenuto conto dei chiarimenti forniti sulla base delle controdeduzioni formulate dalle parti nei riguardi della relazione depositata, si rivelava chiara, esaustiva e coerente nelle conclusioni rispetto alla ricostruzione degli eventi, come emersa dalla documentazione in atti o comunque ricavabile obiettivamente dalla documentazione riferibile a periodi successivi; pertanto, il Giudice ritiene di fare proprie le conclusioni del CTU.

In data 14.05.1999, R.F. si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Sora per la comparsa di dolore trafittivo al polpaccio destro. La stessa sintomatologia si era presentata due giorni prima, per poi risolversi spontaneamente. Presso il P.S. Ospedaliero era effettuata consulenza ortopedica: lo specialista prescriveva esami strumentali (Rx colonna lombosacrale, eco Doppler artero-venoso arti inferiori ecografia cavo-popliteo e gamba destra) e un farmaco per applicazione locale; veniva consigliato nuovo controllo dopo l'esecuzione degli accertamenti. La diagnosi formulata era di nevralgia acuta (gastrocnemio destro).

La sintomatologia si riduceva nei giorni successivi, per ripresentarsi con maggiore intensità il 16 maggio, costringendo il paziente ad interrompere un turno di lavoro. L'intensità del dolore portava nuovamente il paziente in Pronto Soccorso il 17 maggio, ove il medico di guardia obiettivava "tumefazione dolorosa polpaccio destro", prescriveva controllo ecografico (negativo per alterazioni eco strutturali di natura traumatica) e consulenza ortopedica. Lo specialista, dr. A.R., diagnosticava "distrazione muscolo gemello mediale" e disponeva ricovero nel reparto di Traumatologia, dove veniva redatta cartella di ricovero con le seguenti annotazioni: "Anamnesi patologica prossima: il paziente riferisce da circa una settimana dolore alla regione surale destra, si ricovera dopo aver accusato in data 16.05.09 un dolore improvviso al muscolo gemello interno, associato a sensazione di strappo. E.O. locale (arto inferiore destro): dolore e dolorabilità alla palpazione del muscolo gemello mediale con arto atteggiato in semiflessione del ginocchio. Zoppia alla deambulazione e sotto carico. Polsi periferici presenti e validi. Diario Clinico: 17.05.99: Rx colonna LS; eco-gamba: personali; Fraxiparina 0,3 1 fl s.c./die".

Il giorno seguente (18 maggio) il paziente era trattato con apparecchio gessato femoro-podalico in flessione e dimesso il 19 maggio con la seguente diagnosi: "Distrazione gemello mediale destro, apparecchio gessato femoro-podalico flesso. Tra venti giorni rimozione ambulatoriale gesso con impegnativa".

In data 8 giugno il paziente si presentava in sala gessi, ma, appena rimossa la tutela gessata, andava in arresto cardio-respiratorio e moriva: nella consulenza rianimatoria è riportata cianosi gravissima del distretto cranio-cefalico, con conseguente exitus.

L'anamnesi del paziente risultava negativa per traumi o distorsioni. Il medico di Pronto Soccorso (in data 14 maggio) aveva prescritto accertamenti volti ad escludere una genesi neurologica, vascolare o traumatica (Rx colonna lombosacrale, eco Doppler artero-venoso arti inferiori ecografia cavo-popliteo), esami che il paziente non aveva avuto tempo di effettuare prima del secondo accesso presso il P.S.

Successivamente l'orientamento medico è stato per una distrazione muscolare (pur in presenza di un normale reperto ecografico del ventre del muscolo gemello mediale e senza una storia di precedenti eventi distorsivi e/o traumatici).

L'accertamento ecografico praticato dal dr. B. in data 17.05.1999, infatti, evidenziava "non apprezzabili reazioni ecodistrettuali di natura traumatica" e, quindi, risultò sostanzialmente negativo per lesioni ecograficamente apprezzabili, ma tale da escludere solo lacerazioni importanti, grossi ematomi o soluzioni della continuità del muscolo, ma non tale da escludere un evento distrattivo di primo grado del muscolo stesso.

Era dunque da escludere la preesistenza di una trombosi venosa profonda dell'arto inferiore destro precedentemente all'applicazione dell'apparecchio gessato.

In tali condizioni, il gesso avrebbe potuto influire poco sul processo di riparazione di un danno muscolare modesto, ma, in assenza di danno vascolare, tenuto conto dell'intenso dolore che il paziente accusava, "l'immobilizzazione e l'astensione dal carico potevano e hanno effettivamente risolto la sintomatologia dolorosa imponente del polpaccio e in questo raggiungendo uno scopo terapeutico reale che era quello di eliminare un dolore e una impotenza funzionale così importanti. Al riguardo si è preso atto delle testimonianze rese dai familiari del Sig. R. che hanno riferito di un completo benessere con remissione della sintomatologia dolorosa dopo la dimissione e l'applicazione dell'apparecchio gessato, tale

da rendere possibile un viaggio a Venezia"; pertanto, "l'iniziale giudizio di inappropriata dell'apparecchio gessato va rivisto e riconsiderato ex adiuvantibus permettendo di affermare ai CTU che il risolvere la grave sintomatologia algica e disfunzionale presentata dal R. ne poteva giustificare e indicare il confezionamento".

Come è noto, l'immobilità degli arti inferiori è causa di ristagno del sangue nei seni venosi della gamba, per ridotto ritorno venoso (mancata contrazione dei muscoli del polpaccio), con conseguente stasi ematica, ipossitemia, espressione di fattori tessutali pro-coagulanti e attivazione della coagulazione. È infatti indicato nelle linee guida che l'immobilizzazione e la contenzione in gesso rappresentano i principali fattori predisponenti la TVP, aumentandone il rischio di circa 10 volte (tabella 1). Il rischio trombotico è inoltre favorito da una deambulazione tardiva e/o insufficiente. Per questi motivi viene raccomandata, nei soggetti a rischio medioelevato, la tromboprofilassi, da iniziare al momento in cui è applicato il mezzo di contenzione (tutore, gesso, ecc.).

Nei pazienti con traumi minori (paziente traumatizzato - Trauma minore agli arti inferiori) trattati con immobilizzazione (gesso o tutore), in presenza di fattori di rischio, si dovrebbe considerare la profilassi con ENF o EBPM (raccomandazione di Classe I livello di evidenza B). Con riguardo alla condotta del dr. R., in merito alla profilassi della TVP, i CTU hanno affermato che, "nonostante non fosse obbligatoria per la assenza di fattori di rischio aggiuntivi risulta nella cartella clinica di ricovero una profilassi della TVP con eparina a basso peso molecolare, la cui continuazione alla dimissione avrebbe potuto forse rallentare o evitare le manifestazioni trombo emboliche".

Il dr R. dunque "annotò in cartella clinica e prescrisse la profilassi con eparina a basso peso molecolare nonostante il Sig. R. non presentasse rischi aggiuntivi generici e andando in ciò, per prudenza, oltre alcune delle linee guida dell'epoca con lo scopo di prevenire prudentemente qualsiasi rischio tromboembolico legato all'applicazione di un apparecchio gessato che pur sempre rappresenta un fattore di rischio per l'asse vascolare venoso (le stesse linee guida dell'epoca del resto non ne controindicavano l'uso) e anzi oggi, recepite e fatto tesoro delle esperienze passate, per ogni immobilizzazione di un arto inferiore in gesso i protocolli ospedalieri indicano la necessità di praticare una copertura con eparine a basso peso molecolare indipendentemente dal rischio".

Danno: nesso causale e conseguenza: In base al resoconto della cartella clinica e alle risultanze dell'esame autoptico è ragionevole ritenere che il paziente sia deceduto per embolia polmonare massiva: sia per la subitanità dell'exitus, occorso immediatamente dopo aver rimosso l'apparecchio gessato, sia per l'evidenza di materiale trombotico endoluminale a livello della vena femorale destra (evidenziato dall'indagine autoptica). Verosimilmente, la mancata prescrizione della profilassi eparinica a basso peso molecolare, annotata in cartella clinica dal dr. R. durante tutta la degenza e alla dimissione, ma non prescritta nel cartellino di dimissione compilato da altri e consegnato al paziente, possa essere stata la causa della TVP e, quindi, del decesso per embolia polmonare sopraggiunta al momento della rimozione dell'apparecchio gessato. Alla rimozione del gesso con decompressione dei vasi venosi profondi il materiale trombotico è migrato attraverso la vena cava inferiore e le sezioni cardiache destre fino al circolo polmonare, determinando l'exitus del paziente.

In particolare, si osservi che l'embolia polmonare è un'emergenza cardiovascolare comune, con esordio acuto e imprevedibile, la cui diagnosi è basata sulla presenza di fattori predisponenti, sulla storia clinica e sulla fisiopatologia. A favore dell'embolia polmonare si riconoscono la subitanità dell'exitus, il verificarsi dello stesso dopo apertura del gesso (da mobilizzazione dei frammenti trombotici delle vene profonde di gamba fino al letto polmonare), l'assenza di patologie cardiovascolari anamnestiche e il mancato riscontro autoptico di patologie cardiache o neurologiche quali causa di morte, e infine l'età non avanzata del periziando (48 anni all'epoca dei fatti). A questo va aggiunta l'intensità della cianosi ("cianosi gravissima del distretto cranio-cefalico"), dato congruo con la gravissima insufficienza respiratoria, causata da occlusione da parte di materiale embolico del letto vascolare polmonare con ostacolo agli scambi gassosi alveolo-capillari, insufficienza respiratoria e scompenso acuto del ventricolo destro.

"Si riconosce invece una responsabilità professionale per imperizia, imprudenza e negligenza a carico di chi compilò il cartellino di dimissione dal reparto di ortopedia dell'Ospedale di Sora, privo della necessaria indicazione della continuazione della terapia antitrombotica, che se prescritta ed eseguita per tutta la durata del mantenimento dell'apparecchio gessato avrebbe con ragionevole certezza evitato il decesso".

Dunque, i CTU hanno concluso nel senso che "non si riconosce al dr. R. una responsabilità professionale per l'aver praticato l'immobilizzazione dell'arto inferiore destro in apparecchio gessato femoro podalico inappropriato, in quanto lo stesso, alla luce della non preesistenza di una trombosi venosa, fa cadere l'ipotesi dell'errata diagnosi del trattamento" e "va aggiunto che il Dr. R. pose in atto tutte le terapie di profilassi, affinché un evento trombotico non si verificasse prescrivendo subito fin dal momento del ricovero l'eparina a basso peso molecolare, annotata in cartella, e la cui continuazione alla dimissione avrebbe potuto evitare le conseguenze nefaste".

Si può dunque ritenere perfettamente integrata l'ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'evento morte del R., essendo stata accertata la condotta colposa dei sanitari secondo quanto sopra evidenziato (mancata annotazione per evidente superficialità della terapia nel cartellino delle dimissioni consegnato al paziente), in un caso che non si presentava di particolare e speciale complessità, e il nesso causale tra la condotta e l'evento che poi purtroppo è seguito. In particolare, i CTU hanno pure evidenziato la suddetta condotta colposa in termini di addizione mentale, nel senso che la condotta omessa, ove fosse stata tenuta, sarebbe stata in grado, verosimilmente e "con ragionevole certezza", di evitare la morte del paziente.

Le carenze evidenziate non si sono peraltro inverte in una situazione che richiedeva la soluzione di problemi tecnici di rilevante complessità, tale da escludere la responsabilità del professionista, ai sensi dell'art. 2236 c.c. In particolare, deve darsi atto di una prassi all'interno dell'Ospedale che vedeva l'avvicendamento di diversi sanitari nella cura dei pazienti e questo non può dirsi di per sé una violazione di regola cautelare, dal momento che il medico che aveva eseguito l'ingessatura aveva avuto cura di redigere la cartella clinica; quello che ha invece curato la redazione del cartellino avrebbe dovuto semplicemente riportare la prescrizione contenuta in cartella. Ovviamente dell'operato del sanitario, risponde la struttura sanitaria.

Come è noto gli eredi di colui che è rimasto vittima di un fatto illecito possono far valere il diritto al risarcimento del danno iure haereditario ovvero iure proprio: è evidente che differenti saranno i presupposti per il riconoscimento di tali pretese.

In ordine ai danni azionabili iure haereditario si può operare la seguente distinzione: 1) danno biologico e morale sofferto dalla vittima; 2) danno patrimoniale sofferto dalla vittima.

Ai fini del riconoscimento della sussistenza di tali diritti tuttavia è necessario che tra il fatto illecito e il decesso della vittima sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, tale da poter affermare, per il caso sub 1, che la vittima ha sofferto la menomazione della propria capacità fisio-psichica (cfr. in tal senso tra le ultime pronunce Cass., sez. III, 20-01-1999, n. 491; Cass., sez. III, 10-02-1999, n. 1131) e, per il caso sub 2, che ha subito gli effetti del fatto illecito in termini di diminuzione della capacità patrimoniale.

Nella specie, atteso che il decesso del R. è avvenuto nell'immediatezza della rimozione del gesso, gesso che andava posizionato ed è stato posizionato correttamente, come risulta dalla documentazione in atti, non è possibile riscontrare alcun danno subito in proprio dal paziente, nei termini sopra indicati.

In ordine ai danni azionabili iure proprio, gli attori hanno richiesto i seguenti danni: 1) danno non patrimoniale per la perdita subita, articolato nelle voci del danno morale, esistenziale e biologico, e di 2) quello patrimoniale per aver perso una fonte di reddito, poiché il congiunto, lavoratore dipendente delle Cartiere Burgo, destinava il suo reddito ai bisogni e alle esigenze della famiglia, famiglia nella quale nessuno godeva di un reddito proprio.

Quanto al punto n.1), deve tenersi conto della circostanza che gli attuali attori sono, rispettivamente, coniuge del defunto la B.A.M., e figli del defunto, tutti conviventi all'epoca dei fatti. Mentre, in diritto, deve darsi atto che il fatto illecito in quanto astrattamente sussumibile nel reato di omicidio colposo, per il combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p. dà diritto al risarcimento del danno per la sofferenza subita dai familiari superstiti e per la perdita del rapporto parentale.

Le stesse S.U. nella ormai nota sentenza n. 26972/2008 hanno ribadito che trova adeguata collocazione nell'art. 2059 c.c. "anche la tutela risarcitoria riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt.2,29 e 30 Cost)", facendo così proprio riferimento alla fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale nel caso di morte.

Tale voce di danno, per sua natura, sfugge ad una valutazione economica vera e propria e non può, quindi, che liquidarsi con il ricorso a criteri equitativi (sul presupposto di fondo che una sofferenza di carattere morale per la perdita del congiunto deve riconoscersi, presuntivamente, sulla base del fatto notorio ex art. 115, comma 2 c.p.c.), in relazione a considerazioni soggettive quali l'età della vittima, il grado di parentela, la convivenza, le particolari condizioni della famiglia, la sopravvivenza o meno di altri congiunti, la convivenza o meno di questi ultimi, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, la qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

Questo giudice ritiene di adottare nella quantificazione di tale voce di danno i noti criteri di liquidazione uniformemente adottati dal Tribunale di Roma (e predisposti proprio allo scopo di adeguare in concreto il risarcimento e di uniformarlo in casi simili, onde evitare disparità di pronunce all'interno dello stesso Ufficio Giudiziario), avendo gli stessi proprio attinenza a tutte le ipotetiche e possibili circostanze sopra indicate, secondo un calcolo "a punti" ovvero con la attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e con la moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro che costituisce il valore ideale di ogni punto di danno non patrimoniale. Il valore monetario del punto è stato fissato in via equitativa nella somma di Euro 9.405 al valore attuale.

Pertanto, tenuto conto della drammaticità dell'evento e della circostanza che la morte di R.F. (di anni 48 anni al momento del decesso) ha presumibilmente cagionato un dolore assai grande nei familiari superstiti (si tratta di un nucleo familiare ristretto, in particolare la moglie aveva 48 anni e i figli R.G., R.D. e R.M., rispettivamente, 25, 22 e 15 anni) nonché della convivenza tra la vittima e dei suoi familiari, deve essere liquidato a B.A.M. l'importo di Euro 263.340 al valore attuale, e ai figli, nell'ordine, le somme di Euro 253.935, 253.935, 263.340 attuali.

Tale liquidazione del danno non patrimoniale deve ritenersi esaustiva, tenuto conto delle considerazioni che seguono.

Con l'importante decisione 11 novembre 2008 n. 26972 (di contenuto identico ad altre tre sentenze, tutte depositate contestualmente) le Sezioni Unite della Cassazione hanno non solo composto i precedenti contrasti sulla risarcibilità del c.d. danno esistenziale, ma hanno anche più in generale riesaminato approfonditamente i presupposti e il contenuto della nozione di "danno non patrimoniale" di cui all'art. 2059 c.c. La sentenza ha innanzitutto ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione. La decisione è quindi passata ad esaminare il contenuto della nozione di danno non patrimoniale, stabilendo che quest'ultimo costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. "danno morale soggettivo", inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell'unico e unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Da questo principio è stato tratto il corollario che non è ammissibile nel nostro ordinamento la concepibilità d'un danno definito "esistenziale", inteso quale la perdita del fare reddituale della persona. Una simile perdita, ove causata da un fatto illecito lesivo di un diritto della persona costituzionalmente garantito, costituisce né più né meno che un ordinario danno non patrimoniale, di per sé risarcibile ex art. 2059 c.c., e che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato.

Quanto al danno biologico proprio, deve evidenziarsi che sicuramente la grande sofferenza ha prodotto un disagio forte nei congiunti del sig. R. e un generale stato di malessere anche fisico degli stessi, ma non vi è prova che in qualcuno di loro tale disagio abbia assunto tale gravità da degenerare in una patologia. Nulla può essere dunque liquidato a tale titolo.

Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul valore medio del credito dal dì del fatto (maggio 1999) alla presente decisione, al saggio annuo pari al rendimento che presumibilmente il ricorrente avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento (ad es. titoli di Stato).

Per quanto concerne il risarcimento del danno patrimoniale derivante ai congiunti dalla perdita del reddito che, verosimilmente, il sig. R. destinava al mantenimento della sua famiglia, deve osservarsi che il percorso da seguire risulta essere il seguente: a) occorre accertare anzitutto il reddito netto del defunto; b) bisogna poi verificare quanta parte di esso il de cuius avrebbe effettivamente destinato a se stesso (quota sibi); c) è necessario, infine, capitalizzare la quota di reddito così accertata, applicando un coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie (in tal senso, Cass. N. 18800/2009).

Risulta dagli atti che R.F., nel mese anteriore alla morte, aveva percepito un reddito da lavoro dipendente, al netto di trattenute previdenziali e assistenziali, di L. 47655888, come da CUD del 1999.

Può ritenersi in via equitativa, ex *art. 2056 c.c.*, tenuto conto dell'ammontare del reddito, del numero di componenti del nucleo familiare, e del costo della vita nella città ove il nucleo familiare viveva, che la vittima destinasse alla famiglia i 2/3 del proprio reddito da lavoro, e che questa somma fosse suddivisa in parti uguali tra la moglie e i figli.

Deve, però, a questo punto, evidenziarsi che la difesa da parte attrice oltre a presentarsi sorprendentemente lacunosa in termini di prospettazione del danno, essendosi limitata a depositare i CUD degli ultimi tre anni, a sostenere che il deceduto destinasse alle proprie esigenze appena il 10% delle proprie entrate, rimandando al Giudice ogni determinazione, sulla base dei criteri elaborati dalla Giurisprudenza, senza citarne alcuno.

Dunque al coniuge e ai figli, il defunto destinava 1,5/9, per ciascuno, del proprio reddito complessivo, pari a L. 47655888 nel 1998, anno precedente la morte dell'uomo.

Al coniuge nulla può essere liquidato a tale titolo, poiché nulla la parte attrice ha documentato in merito al rateo mensile della pensione di reversibilità erogata dall'Inps e che verosimilmente sarà superiore alla somma che si va a calcolare, dovendo presumersi in tale caso l'inesistenza del danno. È noto infatti che in caso di morte di un congiunto cagionato dall'altrui illecito, ai fini della liquidazione del danno agli eredi, a tale titolo, si debba tener conto di quanto da costoro percepito a titolo di pensione di reversibilità, fondandosi tale pagamento su un titolo diverso rispetto all'atto illecito (ex multis, Cass., sez. III, 14-03-1996, n. 2117, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1996, 115; Trib. Roma 31.3.1998, Carducci c. Rosi, inedita; Trib. Roma (ord.) 16.5.1997, in Giurispr. romana, 1998, 131; Trib. Roma 28.11.1997, ivi, 1998, fasc. 4; Trib. Roma 29.1.1997, Piccini c. Ministero della difesa, inedita; Trib. Roma 4.4.1996, Artipoli c. Universo, inedita; Trib. Roma 26-4-1984, in Temi romana, 1985, 121).

Il danno qui in esame è dunque risarcibile solo in favore dei figli della vittima.

Il danno da lucro cessante, consistente nella perdita dei proventi che la vittima erogava ai familiari, ha iniziato a prodursi al momento della morte dell'obbligato, e continuerà a prodursi, in mancanza di prova diversa, sino al momento in cui sarebbe cessato l'obbligo di assistenza e il corrispondente emolumento, vale a dire sino a quando i figli dell'obbligato non avranno raggiunto la piena indipendenza economica. Esso pertanto va liquidato, secondo l'insegnamento della S.C.:

(a) sommando e rivalutando (in base all'indice FOI elaborato dall'Istat vigente pro tempore) i redditi già perduti dal momento del sinistro fino alla data odierna;

(b) capitalizzando, in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite temporanee, i redditi che gli aventi diritto avrebbero percepito a partire dalla data odierna, e sino al momento in cui l'erogazione sarebbe verosimilmente cessata, momento che, per quanto si è detto, coincide con il momento di presumibile raggiungimento dell'indipendenza economica (Cass. 11-6-1998 n. 5795, in Foro it., 1998, I, 2829; Cass. 18.11.1997 n. 11439, in Riv. giur. circ. trasp., 1998, 58; Cass. 28-11-1988 n. 6403, in Foro it. Rep., 1988, Danni civili, 155).

Per quanto attiene il danno patrimoniale futuro patito dai figli di A. C., esso va liquidato procedendo alla capitalizzazione di 1,5/9 del reddito della vittima, debitamente rivalutato, in base ad un coefficiente per la costituzione delle rendite temporanee, in virtù del principio secondo cui una stabile erogazione di denaro da parte del padre in favore dei figli cessa con il conseguimento, da parte di questi ultimi, della piena indipendenza economica e col distacco dal nucleo familiare d'origine, nella specie non ancora avvenuto.

A questo riguardo deve considerarsi che, in base agli attuali costumi sociali, valutati sulla scorta delle più accreditate risultanze statistiche, per effetto dell'innalzamento del tasso globale di scolarizzazione della popolazione si sia elevata l'età di primo ingresso nel mondo del lavoro, e di conseguenza si sia ritardato il distacco del figlio dal nucleo familiare e il raggiungimento della sua indipendenza economica.

In base a tali criteri, nel caso di specie è legittimo presumere in via equitativa, ex *art. 2056 c.c.*, al solo fine della aestimatio del danno, che i tre figli di A. C. si siano distaccati dal nucleo familiare all'età di 26 anni.

Ne consegue che non vi è danno futuro da liquidare per nessuno dei tre figli, che hanno tutti raggiunto il ventiseiesimo anno di età in epoca antecedente alla presente decisione.

Pertanto, sulla base di tale voce di danno, ai figli, all'epoca tutti conviventi, per il passato, spettano le seguenti somme:

- 1) a R.G., nato nel 1974 e che ha raggiunto l'età di 26 anni nel 2000, la somma di L. 8169 013.47 pari ad Euro 4218,94;
- 2) a R.D., nata nel 1977 e che ha raggiunto l'età di 26 anni nel 2003, la somma di L. 34510805.56 pari ad Euro 17823,34;
- 3) a R.M.R., nata nel 1984 e che ha raggiunto l'età di 26 anni nel 2010, la somma di L. 104864795.86. pari ad Euro 54158,14.

Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalla S.C. con sent. n. 1712/95, come "lucro cessante", computabili sul valore medio del credito dal dì del fatto (maggio 1999) alla presente decisione, al saggio annuo pari al rendimento che presumibilmente il ricorrente avrebbe ricavato dalle somme dovute, se le avesse tempestivamente percepite, utilizzandole nei più comuni sistemi di investimento (ad es. titoli di Stato).

Si deve affermare il diritto del dr. R. alla rivalsa nei confronti della Compagnia Assicurativa Milano s.p.a. per le conseguenze economiche negative riconducibili al giudizio che occupa, conseguenze negative che però in concreto non si sono determinate.

Analogamente, si deve affermare il diritto di rivalsa dell'AUSL di Frosinone per le conseguenze economiche negative riconducibili ai fatti di causa nei confronti della Compagnia assicurativa chiamata in causa.

– *Omissis* –
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta e dichiara la responsabilità dell'AUSL di Frosinone per la morte di R.F. per le cure e le pratiche sanitarie eseguite presso la Divisione Ortopedia del Presidio Ospedaliero di Sora, in occasione del ricovero protrattosi nel periodo 17.05.1999- 19.05.1999 e, per l'effetto, condanna l'AUSL di Frosinone e le Assicurazioni Generali s.p.a., tenuta a manlevare la suddetta AUSL, al pagamento della somma di Euro 263.340 in favore di B.A.M., e della somma di Euro 253.935, 253.935, 263.340, in favore, rispettivamente, dei figli R.G., R.D. e R.M., oltre rivalutazione secondo quanto sopra riportato e interessi al saggio legale dalla presente decisione al saldo, a titolo di danno non patrimoniale;

2) condanna l'AUSL di Frosinone e le Assicurazioni Generali s.p.a., tenuta a manlevare la suddetta AUSL, al pagamento della somma di Euro 4218,94, Euro 17823,34 ed Euro 54158,14, rispettivamente, in favore dei figli R.G., R.D. e R.M., a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione secondo quanto sopra riportato e interessi al saggio legale dalla presente decisione al saldo, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione e interessi al saggio legale dalla presente decisione al saldo;

3) Rigetta la domanda nei confronti del dr. Alessio Rea;

4) Accerta e dichiara che la Milano Assicurazioni s.p.a. era obbligata a manlevare il dr. R.A.;

5) Accerta e dichiara che le Assicurazioni Generali erano obbligate a manlevare la sola AUSL di Frosinone;

6) Condanna l'Ausl di Frosinone e le Assicurazioni Generali s.p.a. al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice, in misura della metà, quota che liquida in Euro 600 per spese ed Euro 8.000 per compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e spese di CTU per l'intero; compensa per il resto le spese.

Così deciso in Cassino, il 4 novembre 2014 – Depositata in Cancelleria il 6 novembre 2014.

Cass. Civ., Sez. III, 22 gennaio 2015, n. 1126

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEGRETO Antonio - Presidente -

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -

Dott. CARLUCCIO Giuseppa - Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8682/2011 proposto da:

G.M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato LIPERA GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (OMISSIS), MINISTERO DIFESA (OMISSIS);

- intimati -

Nonché da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (OMISSIS), MINISTERO DIFESA (OMISSIS), in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende per legge;

- ricorrenti incidentali -

contro

G.M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso principale;

- controricorrente all'incidentale -

avverso la sentenza n. 1131/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/10/2010 R.G.N. 1584/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e per il rigetto di quello incidentale.

Svolgimento del processo

Nel gennaio del 2002 G.M.D. convenne dinanzi al Tribunale di Catania il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa, esponendo:

- Che il 12 maggio 2001, nel corso della rituale visita di leva sostenuta presso l'ospedale militare di Augusta, aveva dichiarato di essere omosessuale;
- Che a seguito di siffatta dichiarazione era stato esonerato dal servizio;
- Che il successivo 21 ottobre l'Ufficio della Motorizzazione Civile di Catania gli aveva notificato il provvedimento di revisione della patente di guida, e la predisposizione di un nuovo esame di idoneità psico-fisica;
- Che il provvedimento e la conseguente convocazione era stata disposta per effetto della comunicazione che l'ospedale militare aveva ritenuto di dover eseguire sulla base delle dichiarazioni di esso attore, evidenziando la mancanza dei requisiti psicofisici legalmente richiesti per la guida degli automezzi.

Tanto premesso, lamentando nel comportamento di entrambe le Amministrazioni statali una palese violazione della privacy e un tipico contenuto di discriminazione sessuale, il G. chiese la condanna degli enti convenuti al risarcimento del grave danno morale patito, quantificandolo nella misura di 500.000 Euro.

Il giudice di primo grado accolse la domanda nell'*an*, condannando entrambi i Ministeri al pagamento della minor somma di 100.000 Euro rispetto a quella richiesta.

La Corte di appello di Catania, pronunciando sull'impugnazione dei convenuti soccombenti, ne accolse in parte il gravame e ridusse l'entità del risarcimento a 20 mila Euro, ritenendo "esorbitante, oltre che "del tutto priva di riscontro motivazionale", la somma "riconosciuta dal giudice di primo grado".

In motivazione, la Corte catanese non si esimerà dall'opinare che "l'acclarato atto di discriminazione sessuale e la concorrente violazione della privacy si erano risolte unicamente nell'apertura, della procedura di revisione della patente di guida mediante la convocazione del G. innanzi alla commissione medica provinciale per la verifica delle necessarie condizioni di idoneità psico-fisica".

A coronamento della trama motivazionale così intessuta, il giudice d'appello etneo aggiungerà la ulteriore considerazione secondo la quale appariva "decisiva la circostanza che la patente di guida non risultasse revocata e che la stessa visita aveva certificato la sussistenza delle condizioni di idoneità, pur se limitandole, senza specificazione di alcuna patologia, ad un anno", mentre "l'illegittima diffusione dei dati afferenti alla identità sessuale" sarebbe rimasta "circoscritta ad ambito assai ristretto", onde la occhiuta conclusione che "non vi era stato pubblico ludibrio e la vicenda si era dipanata per via affatto riservata".

Le pensose argomentazioni svolte sino al folio 10 della sentenza si concludono, poi, con il rilievo secondo il quale "la qualità di pubblica autorità" della commissione dinanzi alla quale l'attore era stato costretto a comparire aveva "certamente aggravato le sofferenze psichiche indotte dal discriminante controllo di idoneità", rilievo cui fa da immediato contraltro la ulteriore chiosa per cui, in relazioni a tali sofferenze, tale aggravamento doveva ritenersi predicabile "non fosse altro che per la giovane età (appena 20 anni) e per le documentate" (il periodo termina con un anacolutto, così che non è dato comprendere a quale documentazione la Corte intendesse riferirsi).

Il definitivo coronamento del pensiero del giudice territoriale si legge a f. 11 della sentenza impugnata: "tutto ciò" la induce, difatti, "a ridimensionare la misura delle sofferenze psico-fisiche ingiustificate pure inflitte a G.M.D.", ritenendosi conseguentemente equo "riconoscere la chiesta indennità risarcitoria in complessivi Euro 20.000", atteso che "la misura riconosciuta dal Tribunale, lungi dall'essere modesta, va ritenuta spropositata, tanto più in mancanza di qualsivoglia elemento specifico di sofferenza giammai addotto dalla difesa del G."

La sentenza del giudice territoriale è stata impugnata da G. M.D. con ricorso per cassazione sorretto da un unico, complesso motivo di censura.

Resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale il Ministero delle infrastrutture (cui resiste con controricorso il G.).

Motivi della decisione

Il ricorso è pienamente fondato.

Con il primo e unico motivo, si denuncia omessa e in ogni caso contraddittoria e insufficiente la motivazione, illogicità e palese erroneità con cui la Corte di appello ha ritenuto di disporre e quantificare il danno morale liquidato al sig.G., fatto certamente controverso e decisivo del giudizio.

Il motivo deve essere accolto in ogni sua giuridica articolazione.

In ossequio al principio di autosufficienza, parte ricorrente riporta testualmente (folio 7 del ricorso) il passo della motivazione della sentenza di primo grado (sentenza ritenuta invece dalla Corte etnea "del tutto priva di riscontro motivazionale") che, ben più accertamente e approfonditamente rispetto alla grave situazione di vulnus arrecato alla propria identità sessuale subita dal ricorrente, aveva evidenziato come "il comportamento delle due amministrazioni ha gravemente offeso e oltraggiato la personalità del G. in uno dei suoi aspetti più sensibili e ha indotto nello stesso un grave sentimento di sfiducia nei confronti dello Stato, percepito come vessatorio, nell'esprimere e realizzare la sua personalità nel mondo esterno".

Né è lecito trascurare o sottovalutare la circostanza per cui il diritto costituzionalmente tutelato alla libera espressione della propria identità sessuale sia stato espressamente ascrivito da questa Corte di legittimità al novero dei diritti inviolabili della persona di cui *all'art. 2 Cost.*, quale essenziale forma di realizzazione della propria personalità (Cass. 16417/2007), mentre, sul versante della tutela penale, si è ritenuta necessaria una effettiva e realmente afflittiva tutela repressiva con riguardo al reato ingiuria (onde la ritenuta e patente illegittimità della sentenza di merito che edulcori e svisciva la portata lesiva del termine "frocio", come affermato da Cass. pen. 24513/2006).

Né va dimenticato che il diritto al proprio orientamento sessuale, cristallizzato nelle sue tre componenti della condotta, dell'inclinazione e della comunicazione (c.d. *coming out*) è oggetto di specifica e indiscussa tutela da parte della stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo fin dalla sentenza Dudgeon/Regno unito del 1981.

Nella specie, nonostante il malaccorto tentativo della Corte territoriale di edulcorare la gravità del fatto, riconducendola ad aspetti soltanto endo-amministrativi, non pare revocabile in dubbio che la parte lesa sia stata vittima di un vero e proprio (oltre che intollerabilmente reiterato) comportamento di omofobia.

La gravità dell'offesa, requisito la cui indubbia rilevanza ai fini della quantificazione del danno si desume, sia pur e contrario, dalle stesse sentenze delle sezioni unite di questa Corte dell'11 novembre 2008, appare pertanto predicabile, nella specie, con assoluta certezza.

Quanto alla pretesa e silente "circoscrivibilità" dell'effetto espansivo del danno, è del tutto contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui la riconduce alla sola conoscenza (e alla presunta quanto indimostrata discrezione) dei soggetti pubblici che, dapprima all'ospedale militare, poi in seno alla commissione per la motorizzazione, si erano occupati del caso.

La stessa instaurazione di un procedimento civile e la conseguente conoscenza e conoscibilità pubblica della vicenda smentisce in radice tale assunto, senza che, in contrario, valga osservare (come si legge nelle difese dell'Avvocatura) che, a rendere pubblico il caso in maniera eclatante "è stato l'attore" - il che equivale a sostenere che la eclatante pubblicità del caso si sarebbe evitata rinunciando all'esperienza dell'azione giudiziaria, così impedendone la diffusione, la rilevanza, l'eco delle cronache nazionali e internazionali che ne sono seguite.

Deve essere viceversa rigettato il ricorso incidentale del Ministero delle infrastrutture che lamenta il proprio difetto di *legittimatio ad causam* per essere state le competenze in tema di trasporti (e quindi di patente di guida) trasferite alla regione Sicilia per effetto del D.Lgs. n. 296 del 2006.

Se è corretta in punto di diritto l'affermazione secondo la quale il difetto di *legittimatio ad causam* è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, non è meno vero che, sul punto, si era ormai formato il giudicato esterno, essendo divenuta definitiva la sentenza del Tar Sicilia/Catania pronunciata proprio nei confronti dell'odierno ricorrente incidentale, avente ad oggetto la medesima questione.

La formazione di un giudicato esterno implicito sulla perdurante legittimazione del Ministero impone, pertanto, il rigetto del relativo ricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2014 – Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2015

Trib. Milano, Sez. I civile, 15 aprile 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loreta Dorigo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47717/2012 promossa da:

CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI - FONDAZIONE GIUSEPPE VERDI (C.F. (...)), FONDAZIONE CASA DEI MUSICISTI

M. (C.F. (...)),

tutti con il patrocinio dell'avv. MALCOVATI FABIO e dell'avv. GRANDI ANDREA LORENZO BERNARDO ((...))

VIA GOITO, 9 20121 MILANO; M.M. ((...)) VIA GOITO, 9 20121 MILANO; elettivamente domiciliati in VIA

GOITO, 9 20121 MILANO presso il difensore avv. MALCOVATI FABIO

ATTORI

contro

G.E.L. SPA (C.F. (...)),

M.E. (C.F. (...)),

V.F. (C.F. (...)),

tutti con il patrocinio dell'avv. VITA SAMORY ALBERTO e dell'avv. RIPA DI MEANA VIRGINIA ((...)) VIA

MOZART, 2 20122 MILANO; G.V. ((...)) VIA MOZART, 2 20122 MILANO; elettivamente domiciliato in VIA

MOZART, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. VITA SAMORY ALBERTO

CONVENUTI

OGGETTO: risarcimento danni *ex art. 2043 c.c.* per diffamazione.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I

Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti rispettivamente il 5.7.2012, 9.7.2012 e 10.7.2012, Casa di Riposo per Musicisti- Fondazione Giuseppe Verdi, Fondazione Casa dei Musicisti e l'avv. L.M. convenivano innanzi al Tribunale di Milano G.E.L., il Dott. E.M. e V.F. nelle rispettive qualità di editore, direttore responsabile e autore (cfr. pag. 30, atto di cit.), esponendo di essere stati oggetto di notizie diffamatorie contenute negli articoli di seguito illustrati, tutti pubblicati sul quotidiano La Repubblica:

1)"Affittopoli, il giorno delle liste Aler ma è polemica sul "no" di casa Verdi", del 3.3.2011 (a pagina non indicata dagli attori e non desumibile dalla copia allegata agli atti sub doc.26, ma appartenente, in tesi attorea, alle "pagine milanesi" del quotidiano, a firma di V.F. e R.S. (questo ultimo non evocato in giudizio); si legge nel testo: "... La commissione farà il

punto della situazione ... anche sugli enti che hanno declinato l'invito a presentarsi per fare chiarezza su nomi, canoni e criteri di assegnazione. Come Casa Verdi dove il Comune non dà finanziamento ma nomina due membri del C.d.A. ..."; il testo proseguiva attribuendo specificamente all'attore M. la scelta di scindere le attività dell'ente in due distinte e autonome strutture, una destinata all'assistenza degli ospiti; l'altra alla gestione dell'ingente patrimonio immobiliare e finanziario dell'ente. Gli autori affermavano che "Il C.d.A. non sa nulla della gestione patrimoniale degli immobili" essendo assegnati discrezionalmente dal presidente, in accordo alla "spiegazione" offerta, secondo gli autori, da un "consigliere" dello stesso C.d.A.; informavano altresì che altri "consiglieri" avevano richiesto chiarimenti in ordine all'assegnazione di dieci alloggi al fine di verificare che non fossero stati commessi favoritismi, escludendo peraltro irregolarità in ordine a tutti gli altri beni gestiti dall'ente.

2) "Incuria e veleni. Bufera su Casa Verdi", con sottotitolo ""Anziani trascurati e degrado ovunque". Il Comune avvia un'indagine", dove si legge: "Parenti degli ospiti che denunciano "condizioni igieniche disastrose" Anziani che non vengono cambiati per tutta la notte"; nonché "Sporcizia e degrado a Casa Verdi" con sottotitolo "Bufera sull'assistenza agli anziani ex musicisti: il Comune apre un'inchiesta", dove si ribadiva la "disastrosa" condizione igienica nelle stanze, le tensioni tra dipendenti, e le polemiche sollevate da "destra e da sinistra" per non avere la Fondazione "consegnato" le liste degli immobili gestiti, entrambi pubblicati il 22.9.2012, rispettivamente alle pagine milanesi I e V del quotidiano a firma di V.F.(doc.30);

3) il 23.9.2011, a pagina II dell'edizione milanese veniva pubblicato, sempre a firma di V., l'articolo: "Casa Verdi, pioggia di critiche "Gestione opaca, via i vertici"" con sottotitolo "Anziani nel degrado: la Regione annuncia un'ispezione ASL" e con occhiello "Salvini: "Ho sentito racconti poco edificanti". Majorino: "Il cda deve risponderci"" in cui si legge: " ... da più parti si invocano interventi per la poca trasparenza nella gestione di patrimonio immobiliare e appalti" in un ente che si era "di fatto sottratto al controllo pubblico" (doc.31); nella medesima edizione si leggono anche i seguenti articoli, in relazione ai quali non vi è doglianza di parti attrici: "Ispezione ASL a Casa Verdi Coro di critiche: via i vertici. L'arrocco del presidente (da 15 anni) "Solo una campagna scandalistica"", in prima pagina con rimando all'articolo in terza pagina "Il presidente "Qui funziona tutto, Nessuno può chiederci di lasciare". M. respinge le accuse" del 22.9.2011, rispettivamente alle pagine milanesi I e III;

4) articolo del 5.3.2012 dal titolo "Casa Verdi. Gli ospiti in rivolta. E il Comune sfiducia i dirigenti", con sottotitolo: "Gli anziani attaccano il presidente M., che replica duramente, ma incassa la sferzata dell'assessore Majorino: "La sua gestione è presuntuosa e inaccettabile"", l'articolo iniziava dando conto dello "scontro" esistente tra un gruppo di ospiti e il C.d.A. circa l'unilaterale decisione di aumentare le rette di degenza e di abolire benefici economici in passato garantiti (rimborso del taxi e di parte della diaria giornaliera in caso di allontanamento temporanei per periodi di vacanza). Nel testo si censurava la dirigenza dell'ente per essersi dimenticata che "Casa Verdi non è una struttura privata", vantando, secondo l'intervistato, un ingente patrimonio frutto di donazioni e avendo un C.d.A. in cui figurano membri di nomina pubblica; veniva inoltre ribadito il rifiuto opposto nei giorni di "Affittopoli" da M. a consegnare le liste degli immobili gestiti; vi era riferimento a reperti di archivio sottratti e venduti ai mercatini, a gare edilizie affidate senza appalto, alle denunce degli ospiti sulle condizioni igieniche della struttura e sulla qualità dei servizi.

Parti attrici deducevano la falsità dei fatti pubblicati, non essendosi la Fondazione mai sottratta -pur non essendovi tenuta, in qualità di ente di diritto privato- alle richieste di informazione avanzate dalla Commissione Casa del Comune ai tempi dello scandalo noto alle cronache come "Affittopoli" milanese; la qualità dei servizi offerti e lo stato di manutenzione della struttura era adeguato e complessivamente superiore alla media del settore delle RSA, valutata secondo i criteri oggettivi prefissati dalla regione Lombardia, di talché non rispondevano al vero le accuse di sporcizia e degrado pubblicate.

Come poteva evincersi dai verbali del C.d.A. non vi erano contrasti in seno all'organismo dirigente; la polemica traeva origine, secondo la prospettazione attorea, dal precedente direttore della Casa di Riposo, dott. Mattiello, licenziato dall'ente, e con il quale vi era stata una pendenza giudiziaria infine definita transattivamente, e dai suoi sodali politici, tra cui un certo Gatta, consigliere regionale.

Le lettere di lamentazioni sottoscritte da alcuni degli ospiti della struttura dovevano ricondursi ad ordinarie questioni gestionali e trovavano spiegazione nella tarda età e nelle condizioni critiche degli ospiti; i riferimenti ad esse a giustificazione dell'attacco portato a parti attrici costituivano malevoli e insinuanti accostamenti di fatti veri volti a gettare discredito sulla Fondazione e sulla dirigenza attraverso una rappresentazione fuorviante della realtà.

Nelle parti degli articoli in cui venivano riportate dichiarazioni di soggetti terzi, il giornalista non manteneva una posizione neutrale, ma utilizzava il contesto della comunicazione per rafforzare la fondatezza delle notizie diffamatorie veicolate dagli intervistati.

Le conseguenze della diffamazione attuata erano aggravate dall'essere gli articoli pubblicati e ad oggi presenti nell'edizione on line del quotidiano.

La pubblicazione degli articoli allegati aveva portato, oltre che ad una lesione alla reputazione degli attori, anche danni patrimoniali.

La Fondazione viveva di donazioni e lasciti di soggetti privati, venuti meno in presenza delle presunte criticità di gestione; doveva poi valutarci la perdita di chances di ottenere negli anni futuri devoluzioni pari a quelle godute negli ultimi quindici anni (Euro 60.000 al mese, di media).

Tutto quanto premesso, chiedevano la condanna dei convenuti in solido al ristoro dei danni non patrimoniali patiti, pari ad Euro 250.000 per Fondazione Casa dei Musicisti ed Euro 200.000 per l'avv. M., da corrispondersi questi ultimi ai due enti attori nella misura del 50% l'uno; nonché complessivi Euro 2.334.000 (patrimoniali e non) per la Casa di Riposo per Musicisti, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, da valutarci in via equitativa, per la complessiva somma di Euro 2.784.000.

Chiedevano altresì la condanna dei convenuti al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 L. n. 47 del 1948 di Euro 100.000 in favore di ogni parte attrice, quindi per complessivi Euro 300.000, l'integrale pubblicazione

della sentenza ex art. 9 L. Stampa sul sito internet di La Repubblica, nonché su una intera pagina sull'edizione cartacea del medesimo quotidiano e sul Corriere della Sera, con oscuramento delle pagine web contenenti gli articoli diffamatori.

Si costituivano all'udienza di prima comparizione i convenuti, che eccepivano e deducevano:

- l'inaammissibilità della domanda di condanna ex art. 12 L. Stampa nei confronti dell'editore e del direttore responsabile;
- la carenza di legittimazione passiva del giornalista convenuto in relazione ai titoli, sottotitoli, occhielli e catenacci della cui diffamatorietà si dovevano controparti;
- la non oscurabilità delle pagine web del quotidiano neppure in caso di accertata diffamatorietà degli articoli, non risultando applicabile alle testate on line le disposizioni in tema di sequestro di stampati;
- la sussistenza dell'esimente del diritto di cronaca e di critica, stante la verità nel merito dei fatti rappresentati, il rilievo pubblico degli stessi, la continenza delle forme espressive utilizzate, e l'attinenza delle opinioni espresse ai fatti;
- l'assenza di prova in ordine agli ingenti danni dedotti dagli attori.

All'esito della trattazione la causa era rimessa in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe.

II

In estrema sintesi, l'oggetto della domanda di parti attrici è l'accertamento della valenza diffamatoria degli articoli sopra elencati, da cui originano le dedotte lesioni all'onore e alla reputazione, con conseguente richiesta di risarcimento ex art. 2043 c.c. nella misura specificamente indicata nell'atto introduttivo del giudizio.

Non pare seriamente dubitabile l'oggettiva idoneità diffamatoria del titolo, del contenuto e della presentazione dei quattro articoli dedotti dagli attori, risultando gli stessi lesivi dell'onore e della reputazione degli enti coinvolti e del loro presidente M..

Invero, la Casa di Riposo per Musicisti era descritta quale struttura sporca, con personale inadeguato o insufficiente, priva dei requisiti minimi di accettabilità; la dirigenza, e in particolare M., risultavano chiamati in causa per una gestione opaca, sospettata di scelte dettate da personalismi e favoritismi, sprezzante, se non addirittura intimidente nei confronti degli anziani ospiti che sollevavano rimostranze a carico della gestione dell'Istituto.

Deve ora valutarsi l'eventuale sussistenza della scriminante del diritto di cronaca e di critica eccepita dai convenuti.

Occorre rilevare ancora che il contenuto diffamatorio emergente dalla analisi testuale di quanto rappresentato negli articoli, risulta arricchito di ulteriore forza lesiva, essendo necessario integrare nella fattispecie valutata tutti gli altri elementi -quali gli accostamenti e le figure retoriche utilizzate nei titoli che formano il contesto della comunicazione e che risultano anch'essi lesivi dell'altrui onore o reputazione (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008).

Non sembra inutile premettere alle specifiche valutazioni sul contenuto del testo in questione un richiamo ai principi da ritenersi consolidati in materia di diffamazione, rilevando che, in via generale, il diritto riconosciuto dall'ordinamento dall'art. 21 Cost. costituisce e integra una causa di giustificazione che scrimina il comportamento del soggetto cui le dichiarazioni lesive sono attribuite in quanto costituisca corretto esercizio del diritto di cronaca o di critica.

Per giurisprudenza assolutamente costante si afferma che il diritto di cronaca quale esimente della responsabilità per danni derivanti dalla lesione del diritto personale all'onore e alla reputazione, postula la ricorrenza delle seguenti condizioni: a) la verità oggettiva della notizia pubblicata; b) l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta pertinenza); c) la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta continenza) (cfr. ex multis: Cass. n. 14822/2012; Cass. Sez. 3, 20/10/2009, n. 22190; Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 25157 del 14/10/2008).

Nel caso in esame appaiono soddisfatte esclusivamente le condizioni della rilevanza per la collettività della pubblicazione del fatto oggetto della controversia, non potendosi dubitare dell'interesse pubblico alla conoscenza di ogni avvenimento inerente le vicende gestionali e le eventuali criticità di un ente n. profit di lunga e apprezzata tradizione cittadina; parimenti, non pare disattesa la correttezza dell'esposizione narrativa scelta dagli autori che, per quanto iperbolica in talune espressioni -ad esempio, quelle scelte per i titoli- trova giustificazione nell'oggetto della notizia; essa non risulta essere trasmodata in espressioni intrinsecamente ingiuriose o, comunque, in modi verbali costituenti una gratuita aggressione personale ai danni dell'attore.

A differente determinazione deve invece giungersi in ordine alla verità dei fatti pubblicati sotto il profilo della continenza sostanziale, da intendersi quale effettiva corrispondenza al vero del significato della notizia diffusa.

Essa deve essere intesa non solo nel limitato significato di correttezza meramente formale, ma anche come limite sostanziale, individuabile in ciò che risulta strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, da accertarsi in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione, e vertente imprescindibilmente sulla contrarietà al concetto di continenza dei seguenti elementi: 1) un accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) l'accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) l'uso di una determinata espressione nella consapevolezza che il pubblico la intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al suo significato letterale; 4) il testo complessivo della notizia e titolazione; 5) la presenza di sottintesi maliziosi o di insinuazioni fuorvianti.

Fatta applicazione dei criteri enunciati, va affermato che il requisito in esame non risulta soddisfatto, non avendo parti convenute assolto all'onere probatorio su di esse incombente ex art. 2697 c.c. in ordine all'exceptio veritatis sollevata.

Al proposito si osserva che l'articolo in contestazione prendeva avvio in punto di fatto da una vicenda che aveva avuto vasta eco nella cronaca locale milanese, afferente la cd. Affitopoli, avente ad oggetto indagini, amministrative e giudiziarie, su allagate irregolarità nella gestione del patrimonio edilizio residenziale in mano pubblica.

Sull'eco della notizia alcuni esponenti politici locali avevano chiamato a rendere informazioni, secondo l'autore, anche la dirigenza della Fondazione Verdi, proprietaria di un ingente patrimonio immobiliare, costituito da circa 160 alloggi.

In premessa non può non stigmatizzarsi che alla nota, e comunemente conoscibile, separazione in due distinte persone giuridiche delle attività di RSA da un lato, e di gestione del patrimonio dell'originaria Casa di Riposo Verdi dall'altro, l'articolaista non effettuava alcuna doverosa puntualizzazione, riferendo indifferentemente ogni notizia pubblicata all'uno o all'altro ente, indipendentemente dall'oggettiva riferibilità della notizia, ex se segnale inequivoco della approssimazione narrativa dell'autore.

Sempre in premessa, quanto alla disciplina dei diritti e doveri di vigilanza sulle Fondazioni di diritto privato, e agli obblighi che ne derivano per gli enti in questione, osserva il giudicante che trattasi di argomento integralmente pretermesso dalle odierne parti processuali, e dunque estraneo al perimetro di valutazione del presente procedimento.

Si ricorda comunque che le Fondazioni attrici erano enti di diritto privato e non già enti pubblici, come erroneamente riportato nell'articolo sub 4), dal che conseguiva l'assenza degli obblighi di rendicontazione al Comune di Milano, sottintesi nei testi sub 1) e 2).

Si sottolinea che -ove realmente esistente- i convenuti avrebbero potuto e dovuto allegare prova documentale della formale convocazione di parti attrici innanzi alla Commissione Casa del Comune di Milano, posto che all'asserito rifiuto opposto, il giornalista correlava la sussistenza di irregolarità di gestione in ordine a dieci degli immobili gestiti dalla Fondazione.

Orbene, i convenuti non offrivano riscontro né in ordine al rifiuto asseritamente opposto da M. alla convocazione della dirigenza, né alla mala gestione dei menzionati dieci appartamenti della Fondazione.

Osserva il giudicante che depono a sfavore della verità della notizia l'assenza di documentazione, facilmente reperibile, ove sussistente, in ordine ad una delibera della Commissione comunale relativa a quanto in oggetto; la medesima circostanza appare, inoltre, evocativa dell'assenza di una seria verifica delle fonti, in tesi di parti convenute, attivate dal giornalista.

Per contro, non è contestato in atti che l'attore M., appresa dalla Stampa di una presunta "formale" convocazione, si sia spontaneamente messo a disposizione, recandosi presso la Commissione Casa del Comune di Milano e conferendo con i pochi- membri presenti.

Debbono ora essere esaminate le notizie aventi specificamente ad oggetto la gestione della Casa di Riposo, descritta nei testi sub 2), 3) e 4) come una struttura fatiscente e sporca, priva del personale necessario e qualificato e in cui gli anziani erano abbandonati a sé stessi.

A prova della verità delle circostanze dedotte parti convenute allegavano sub doc. 6) diverse lettere sottoscritte da alcuni ospiti della struttura che, nell'ordine, si lamentavano: del turn over del personale, della necessaria autorizzazione dei familiari per consentire l'uscita dall'istituto con personale esterno di una delle degenti, della mancata pulizia di una delle camere, delle ferie assegnate al responsabile del servizio, del mancato funzionamento del campanello di uno dei cancelli dell'istituto, delle incapacità del cuoco della sera, del mancato preventivo interpellato degli ospiti in ordine ad iniziative negative intraprese dalla Direzione, quali il mancato rimborso delle spese di taxi e di parte della diaria in caso di allontanamento dalla struttura per ferie, sino ad allora riconosciute (privilegi invero stupefacenti e assai costosi, e non si crede riconosciuti da alcuna altra RSA, pubblica o privata).

L'esame, sia ripartito, sia congiunto della sequela di doglianze documentate non consente, neppure a voler effettuare una lettura in malam partem attorea, la formulazione delle gravi accuse di degrado, sporcizia, incuria e di insufficienza della gestione e del trattamento degli anziani ospiti contenute nei testi pubblicati.

Dal che deve ritenersi delle due l'una: o il giornalista aveva avuto accesso ai documenti menzionati e ne ha volontariamente travisato il significato, ovvero ha attinto ulteriori informazioni da fonti non qualificate, o comunque non attendibili e non verificate.

Eccezion fatta per le difese dei convenuti che la verità degli scritti era riscontrata dal rinvio a giudizio di Ferrante, direttrice della Casa di Riposo (doc. 15, convenuti) per aver assunto personale infermieristico non qualificato.

Tuttavia, a bene leggere gli atti del procedimento (decreto di citazione diretta a giudizio e verbali di causa) si apprende che la vicenda trae origine dalla esternalizzazione di parte dei servizi di assistenza sanitaria offerta dall'Istituto; la cooperativa appaltatrice aveva impiegato, tra le altre, una infermiera professionale bulgara che all'epoca dei fatti non aveva ancora provveduto alla legalizzazione del regolare titolo di studio ottenuto nel proprio Paese; l'esecuzione del servizio non aveva comunque dato adito in concreto a censure di scarsa professionalità dei servizi resi dall'infermiera in questione, o a inconvenienti di sorta.

A prescindere da ogni personale considerazione sulla perniciosità delle cd. esternalizzazioni dei servizi in ambito sanitario (sia pubblico, sia privato), non può non osservarsi come nel caso in esame la vicenda, per quanto stigmatizzabile, non possa condurre ad un corrosivo giudizio di generale illegalità e inefficienza della struttura attorea.

A fronte del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dei convenuti, parti attrici offrivano documentazione attestante la regolare amministrazione e la corretta gestione della struttura. Invero, dai verbali del C.d.A. allegati non emergono le voci dissonanti rappresentate dall'autore nel testo degli articoli; i verbali di ispezione compiuti dalla competente ASL, su richiesta dello stesso ente verificato, lo si ricordi, certificavano l'assenza di qualsivoglia rilievo critico a carico dell'ente (cfr. docc. 21, 27, 38, attori).

Non pertinente appare poi il richiamo alla natura di intervista degli articoli censurati.

Invero, può affermarsi, in ossequio ai principi dettati dalla C.S., che è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando "alla lettera" il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione e il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista, con conseguente giustificazione del sacrificio della reputazione del primo in favore dell'esercizio del diritto di cronaca (cfr. Cass. Sez. 3, 24.4.2008, n. 10686).

Tuttavia, contrariamente all'assunto di parti convenute, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto essenziale -affinché operi tale prevalenza nel bilanciamento degli interessi contrapposti- non solo che l'intervista sia effettivamente avvenuta e il contenuto delle dichiarazioni acquisite dall'intervistato risulti fedelmente riprodotto nell'articolo, ma anche e soprattutto che il giornalista, sul quale grava pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e contenenza delle espressioni riferite, abbia assunto una posizione imparziale (cfr. Cass. pen., Sez. unite, 30 maggio 2001, n. 37140; Cass. Civ. Sez. III, 20.7.2010, n. 16917, con massime successive conformi; cfr. da ultimo: Cass. nn. 15112/2013, 23168/2014; 1434/2015).

I Giudici di legittimità hanno altresì evidenziato che in tema di responsabilità da diffamazione a mezzo della trasmissione di una intervista televisiva, qualora l'intervista contenga accuse di particolare gravità, il diritto di cronaca non esime l'emittente televisiva - e per essa il giornalista cui è affidata la trasmissione - dall'esercitare un rigoroso vaglio critico sulla veridicità dei fatti o, quanto meno, dall'instaurare un minimo di contraddittorio, soprattutto dinanzi alla palese enormità dei fatti narrati e al sospetto di inaffidabilità della persona intervistata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 17/3/2010, n. 6490).

Tanto premesso, occorre sottolineare che negli articoli sub 1 e 2 non erano neppure riportate dichiarazioni di soggetti terzi; neppure i testi sub 3 e 4 possono essere definiti frutto di un'intervista.

Invero, in essi l'autore si occupa, come sopra illustrato, della gestione degli enti odierni attori, reiterando le censure già oggetto degli articoli in precedenza pubblicati. All'interno dei testi risultano, riportate tra virgolette, alcune dichiarazioni rese da un esponente politico comunale (Majorino); la struttura narrativa dei testi indica dunque che il giornalista non procedeva ad intervistare un determinato soggetto, ma, divulgando notizie relative alle vicende in esame, arricchiva il prezzo con interventi in tema resi dall'esponente politico di turno.

Peraltro, il minimo spazio narrativo riservato alle dichiarazioni del terzo all'interno dell'intero testo ne definisce la marginalità nelle stesse intenzioni dell'autore.

Non pertinente appare dunque il richiamo difensivo alla disciplina dell'intervista.

Parimenti non condivisibile risulta essere l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del giornalista in relazione ai titoli e agli articoli allegati.

Come osservato, i titoli e gli occhielli a corredo degli articoli appaiono essere la mera sintesi esplicativa dei testi in esame.

Per contro, devono essere ricondotte all'area della critica, scriminata, le censure rivolte da parte convenuta alla lunga permanenza dell'avv. M. alla dirigenza dell'ente, nonché al numero e alla qualità delle cariche del medesimo accumulate nel corso degli anni in analoghe posizioni.

È noto che in tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira (cfr. Cass. n. 1434/2015).

Permangono dunque a carico dell'attore le censure di scorretta amministrazione degli enti presieduti e, in particolare, l'accusa di aver proceduto ad irregolare assegnazione degli alloggi di proprietà dell'ente.

Atteso il rispetto dei limiti della continenza formale, deve convenirsi che i profili di criticità evidenziati costituiscono espressione di un argomentato dissenso che, a prescindere dalla condivisibilità delle tesi proposte, costituisce espressione di libera manifestazione del pensiero e in quanto tale non integra alcun illecito.

Per costante giurisprudenza si afferma, inoltre, che più soggetti possono essere chiamati a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui *all'art. 2055 c.c.*, anche in assenza del medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa) in capo ad essi; è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutti abbiano concausato il medesimo fatto dannoso.

Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano e il legale rappresentante di una casa di produzione cinematografica rispondono sempre in solido col giornalista autore di uno scritto o di un filmato diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbiano omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderanno a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui siano concorsi nel delitto di diffamazione, ai sensi *dell'art. 110 cod. pen.* (nel qual caso risponderanno a titolo di dolo).

Nel caso in esame la reiterazione delle condotte diffamatorie consentono di ritenere integrato in capo al direttore responsabile l'elemento soggettivo sotto il più grave il profilo doloso, quantomeno a titolo di dolo eventuale; per tutti gli altri convenuti sussiste un profilo di responsabilità a titolo di colpa per non aver diligentemente vigilato sul contenuto dell'opera pubblicata.

In merito al risarcimento richiesto da parti attrici per i danni non patrimoniali, si osserva che a mente degli *articoli 185 c.p.*, 2043 e 2059 c.c. deve essere risarcito anche il danno non patrimoniale in tutti i casi in cui il fatto lesivo integri una fattispecie di reato. Nel caso in esame, avendo gli autori agito a titolo di dolo eventuale, non può seriamente porsi alcun problema interpretativo. Per mero scrupolo, si osserva che la migliore più recente giurisprudenza, sia costituzionale che di legittimità, afferma che ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale non è necessario che il fatto configuri, se pur astrattamente, un reato, essendo invece sufficiente che il danno derivi dalla lesione di diritti della persona di rango costituzionale (cfr. Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Corte Costituzionale, 11 luglio 2003, n. 233).

Dovendosi procedere alla individuazione del quantum in via esclusivamente equitativa, ritiene il giudicante di dover determinare l'ammontare del danno risarcibile secondo i seguenti criteri:

- 1) la natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese: nel caso in esame il possibile rilievo penale delle condotte non consente di contenere l'ammontare del danno su valori minimi;
- 2) l'intensità dell'elemento psicologico dell'autore, da ritenersi qui di apprezzabile spessore, stante la reiterazione degli articoli;
- 3) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale;
- 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato, avuto riguardo all'assegnazione degli articoli alle pagine milanesi del quotidiano;
- 5) l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie e le conseguenze sull'attività professionale e sulla vita degli enti, chiamati a fronteggiare, da un lato le prevedibili preoccupazioni dei pazienti dei loro parenti e, dall'altro, la derivante necessità di dimostrare la correttezza della gestione operata,
- 6) nel caso in esame le accuse lanciate dal giornalista ai danni di parte attrice devono essere valutate alla luce dello spazio divulgativo garantito agli attori a difesa delle proprie ragioni a mezzo dell'intervista rilasciata dall'avv. M., legale

rappresentante dell'ente, pubblicata sul medesimo quotidiano, alla quale può desumersi in via logica un parziale effetto arginante sulla diffusività avuto da queste ultime.

Applicati i criteri indicati appare congruo attribuire a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di Euro 40.000 per ciascuno degli enti convenuti; per M., stimasi equa la somma di Euro 30.000.

Sugli importi indicati sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al saldo effettivo.

Deve essere altresì liquidato il danno ex *art. 12 L. n. 47 del 1948*.

La norma prevede una riparazione pecuniaria aggiuntiva rispetto al risarcimento.

Trattandosi di una conseguenza civile del reato di diffamazione compiuta col mezzo della stampa, la giurisprudenza ritiene che essa possa essere applicata solo all'autore del reato e agli eventuali correi, escludendone l'applicazione sia al direttore, qualora risponda ex *art. 57 c.p.*, sia all'editore (cfr. Cass. 14485/00, non constano sul punto massime successive).

L'*art. 12 della L. 8 febbraio 1948, n. 47*, nel prevedere una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata per la diffamazione a mezzo stampa, non è suscettibile di applicazione analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati; conseguentemente, in mancanza di un espresso richiamo alla suddetta disposizione da parte della L. 7 agosto 1990, n. 223, che disciplina i reati commessi con il mezzo televisivo, non è applicabile a questi (Cass. n. 6490/2010; Cass. n. 6579/2013). Tale orientamento deve essere condiviso e, pertanto, deve essere condannato a tale titolo solo V.F.

Valutata la molteplicità degli articoli nell'esame si irroga al convenuto a tale titolo la somma di Euro 3.000 per ciascuna parte attrice.

La domanda di pubblicazione della presente sentenza ex *art. 120 c.p.c.* può trovare accoglimento nei termini indicati in dispositivo, risultando idonea alla funzione riparatoria richiesta dagli attori.

Alla accertata diffamatorietà dei testi consegue l'obbligo per parti convenute, a propria cura e spese, di procedere alla deindicizzazione in rete degli articoli in oggetto, nonché all'annotazione in calce agli articoli contenuti nell'archivio telematico della presente sentenza.

Deve ora esaminarsi la domanda di risarcimento del danno patrimoniale dispiagata da parti attrici sul presupposto che la pubblicazione degli articoli in esame avrebbe comportato una diminuzione delle entrate patrimoniali dell'ente e una perdita di chances di acquisizione di future elargizioni.

Deducevano gli attori che il cospicuo patrimonio della Fondazione si era formato nel corso degli anni, in via pressoché esclusiva, grazie a donazioni e lasciti testamentari; la lesione della reputazione provocata dagli articoli censurati, andando a incidere sull'integrità morale dell'ente, aveva comportato una diminuzione delle possibilità di poter contare anche per gli anni futuri su analoghi flussi finanziari.

È noto che in sede di liquidazione del lucro cessante ciò che necessariamente si richiede è la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, neppure ricorrendo ad un giudizio equitativo, ai sensi degli *artt. 2056 e 1226 c.c.*, afferendo il richiamo all'equità solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (cfr. Cass. n. 1968/2013).

È altresì noto che nelle fattispecie in cui il risarcimento del danno -sia in termini di danno emergente che di lucro cessante- non possa compiersi in base ai medesimi criteri di certezza che presiedono alla liquidazione del danno già certamente definito e immutabilmente cristallizzatosi al momento della proposizione della domanda, deve essere valutato secondo un criterio di rilevante probabilità.

Tuttavia, è pur sempre necessario, al fine indicato, che sussista un rischio concreto di pregiudizio, configurabile come danno futuro ogni volta che l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati e inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 10072/2010).

Nella prospettiva indicata assumerebbero, ad esempio, pregnante rilievo l'effettiva diminuzione di donazioni e legati testamentari in data immediatamente successiva alle pubblicazioni in contestazione (cfr. Cass. n. 8293/2012).

Orbene, nulla di tutto questo risulta provato nel caso in esame.

Osserva il giudicante che parti attrici avrebbero potuto (anche mediante una eventuale richiesta di remissione in termini istruttori) allegare copia dei bilanci sociali depositati negli anni successivi alla pubblicazione degli articoli; in base alle voci di bilancio (essendo trascorsi circa quattro anni dalla data della pubblicazione ad oggi) sarebbe stato assai agevole verificare la dedotta riduzione del flusso finanziario derivante dalla diminuzione di donazioni e legati; parti attrici, tuttavia, non offrivano documentazione in tal senso.

Allegavano, per contro, che si erano già verificati casi di revoca di disposizioni testamentarie rese in favore dell'ente (cfr. doc.1 17, memoria n.2, attori).

Osserva il giudicante che nella documentazione menzionata non vi è indicazione delle ragioni della mutata volontà testamentaria; l'assenza di univocità dell'atto di disposizione allegato non consente di ritenere la prova offerta dirimente.

Inconferenti, poi, risultano essere gli articoli di stampa prodotti sub doc.30 attoreo, non potendo derivarsi prova della sussistenza di un danno patrimoniale da mere insinuazioni giornalistiche.

Non può, in sintesi, dirsi assolto l'onere probatorio incombente su parti deducenti ex *art. 2697 c.c.* in punto di danno patrimoniale.

Deve dunque essere rigettata la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali avanzata dagli enti attori.

Alla soccombenza segue la condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli attori nella misura liquidata direttamente in dispositivo ex *D.M. 10 marzo 2014 n.55*, avuto riguardo al valore della causa come ritenuto in sentenza, all'attività difensiva effettivamente prestata e & tilde; all'articolazione delle questioni di fatto e di diritto affrontate.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:

- 1) accertata la natura diffamatoria e lesiva dell'identità personale di Casa di Riposo per Musicisti-Fondazione Giuseppe Verdi, Fondazione Casa dei Musicisti e L.M. degli articoli descritti in premessa, condanna G.E.L., il Dott. E.M. e V.F. al pagamento in solido tra loro in favore degli attori, rispettivamente, delle somme di Euro40.000 a ciascun ente ed Euro 30.000 in favore di L.M., oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e sino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali;
- 2) condanna V.F. ex art. 12 L. n. 47 del 1948 al pagamento della somma di Euro 3.000 in favore di ciascuna parte attrice, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza e fino al saldo effettivo;
- 3) dispone la pubblicazione della presente sentenza per una sola volta, per estratto, sui quotidiani La Repubblica e Il Corriere della Sera, in caratteri doppi, nonché sul sito web di La Repubblica;
- 4) dispone, a cura e spese di parti convenute, la deindicizzazione in rete degli articoli in oggetto, nonché l'annotazione per estratto della presente sentenza in calce agli articoli contenuti nell'archivio telematico;
- 5) condanna parti convenute in solido tra loro al pagamento in favore degli attori delle spese processuali che liquida in Euro 7.525, comprensivi di diritti e onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Sentenza per legge esecutiva.

Così deciso in Milano, il 2 aprile 2015 – Depositata in Cancelleria il 15 aprile 2015.

Trib. Torino, Sez. IV civile, 3 giugno 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE

Il Giudice Unico
dott.ssa Anna Castellino
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 26533/2012 R.G.C.
avente per oggetto: risarcimento del danno

promossa da:

S.P., S.F. e D.P.

Parte attrice

contro

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO, già PROVINCIA DI TORINO;

Parte convenuta

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La presente causa è stata promossa con atto di citazione notificato il 10.9.2012 da F.S., P.S., V.S. e P.D., nella rispettiva qualità di padre, sorella e nonni paterni di V.S., deceduto il giorno 22.11.2008 durante il crollo del controsoffitto dell'aula occupata dalla classe 4^a G del liceo Darwin di Rivoli, al fine di ottenere la condanna della Provincia di Torino al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del tragico evento.

La Provincia di Torino si è costituita in giudizio riconoscendo la propria responsabilità, ma contestando la quantificazione del danno e ritenendo soddisfatti gli acconti versati.

Durante il giudizio è deceduto V.S. e si sono costituiti il coniuge P.D. e i tre figli F., R. e F.S. nella qualità di eredi.

All'esito del deposito delle memorie autorizzate ex art. 183 VI comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante le prove orali nei limiti ammessi con l'ordinanza dell'8.11.2013 e la consulenza medico legale in ordine all'accertamento del danno psichico lamentato dagli attori P. e F.S., e infine è stata rimessa a decisione.

1. Il fatto e l'accertamento della responsabilità

Il giorno 22.11.2008, alle ore 11 circa, nell'aula quarta G del primo piano del Liceo Scientifico Darwin di Rivoli, a causa dell'improvviso distacco della controsoffittatura in laterizio e del crollo dei carichi posizionati al suo interno, ha perso la vita lo studente diciassettenne V.S..

Le cause e la dinamica del crollo, e le relative responsabilità, hanno formato oggetto del processo penale concluso con la conferma da parte della quarta sezione penale della Corte di Cassazione, in data 3 febbraio 2015, della sentenza penale di condanna pronunciata dalla Corte d'Appello del capoluogo piemontese nei confronti dei tre funzionari della Provincia di Torino responsabili per l'edilizia scolastica e dei tre insegnanti che si sono succeduti nel ruolo di responsabili per la sicurezza all'interno dell'istituto scolastico.

Sulla base delle testimonianze rese, delle immagini fotografiche attestanti la situazione dell'aula, dei verbali di sopralluogo, dei rilievi dei Carabinieri e delle consulenze tecniche, nell'ambito del processo penale si è accertato che:

'La controsoffittatura era formata da tavelloni alti 6 centimetri e lunghi 1 metro e da corree in cemento armato aventi interasse di circa un metro, costituite da un tondo metallico inglobato in un getto di calcestruzzo, il tutto era rivestito da una caldana superiore in calcestruzzo di circa un centimetro di spessore e inferiormente dall'intonaco di finitura.

Tale controsoffittatura, dal peso complessivo di circa 80 quintali, era appesa al solaio soprastante mediante elementi di sospensione costituiti da fili in doppio tondo ritorto di ferro di diametro di quattro millimetri posti ad interasse variabile.

Il contro solaio reggeva, oltre al peso proprio della struttura, anche il peso di alcuni carichi ulteriori quali: la tubazione in ghisa, in uso prima della sostituzione del tubo di scarico della fognatura dei bagni posti al piano superiore; pilastri di mattoni destinati a sostegno per le tubazioni e blocchi di calcestruzzo. Tali oggetti, infatti, sono poi stati rinvenuti

all'interno dell'aula unitamente alle altre macerie prodotte dal cedimento del controsoffitto' (pagg. 12 e 13 della sentenza di primo grado pronunciata il 12.10.2011: doc. 1 att.).

Si è in particolare accertato che il controsoffitto era sostenuto da 'pendini, costituiti da una coppia di fili di acciaio di 4 mm di diametro, ritorti tra loro a partire da una posizione intermedia dove si è formata una specie di asola', che 'molti pendini erano interessati da cricche, più o meno profonde, già ossidate', che i pendini che 'si sono spezzati in corrispondenza dell'asola formatasi allorché era stata praticata la ritorsione del filo' e che, in concomitanza con una raffica di vento che 'per effetto della rapida chiusura della porta dell'aula ha determinato un salto di pressione', aggiuntasi al peso del controsoffitto e dei materiali che gravavano su di esso, si è determinata la sollecitazione dei pendini oltre la capacità di resistenza con rottura 'di tipo fragile' (cioè istantanea e netta, senza segnali di dissesto) del primo pendino e a catena di quelli adiacenti sovraccaricati, provocando il crollo del soffitto.

Nella sentenza di secondo grado (pronunciata dalla sezione terza della Corte d'Appello di Torino il 28.10.2013) si è posto l'accento sull'omissione dell'adeguata valutazione dei rischi che ha caratterizzato:

- ab origine i lavori di ristrutturazione eseguiti nei primi anni '80, quando avvenne la trasformazione dell'edificio dall'originario seminario a scuola e il passaggio di proprietà alla Provincia di Torino (formalizzato il 14 luglio 1982), con la demolizione delle pareti di tramezzo che supportavano il controsoffitto, più correttamente qualificato come 'vano tecnico' destinato a contenere anche il sovraccarico dei servizi e dei materiali presenti;

- nel quarto di secolo successivo (fino al tragico evento del 2008), la protratta assenza di una 'adeguata mappatura e programmazione degli interventi necessari di 'protocolli operativi sulla verifica di sicurezza dei locali ' e di 'sopralluoghi mirati

La sentenza d'appello ha altresì evidenziato (pag. 43) una pluralità di concause concorrenti del crollo (per il principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 cp) insite non solo nella condizione di ossidazione dei pendini ritorti e nella presenza di un pendino tranciato, ma altresì nella pregressa demolizione dei tramezzi di sostegno, nella tipologia costruttiva 'forzata' (nel senso che 'ogni singolo pendino supportava un carico 8 volte maggiore rispetto allo schema originale 'Perret'), nell'interasse irregolare ed eccessivo dei pendini, nella presenza assolutamente eccezionale di materiale abbandonato per un peso di oltre 200 kg, elementi tutti la cui anomalia sarebbe stata rilevabile ictu oculi mediante un'ispezione del vano tecnico attraverso la botola presente nell'aula.

La Corte piemontese ha riscontrato una posizione di garanzia della Provincia di Torino, quale proprietaria dei locali in oggetto e come tale tenuta ad 'interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare ... la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative' (ex art. 18 comma 3 D. Lgs. n. 81 del 2008) implicante l'imprescindibile previa 'valutazione del rischio', qualificato obbligo 'primigenio valutazione che presupponeva la conoscenza dello stato dei luoghi al contrario risultata del tutto carente.

La colpa è consistita dunque 'ab origine' nell'imperita progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione nei primi anni '80, in assenza di opere di rinforzo della pendinatura a seguito della demolizione dei tramezzi che sorreggevano il soffitto, e in seguito nel protrarsi dell'inadeguata valutazione del rischio in mancanza da parte dei dirigenti succedutisi nel tempo di azioni di controllo, mappatura e verifica dello stato dei luoghi.

Pertanto, ha concluso la Corte, se nel quarto di secolo trascorso 'si fosse verificato lo stato di 'quel' controsoffitto conoscibile, ispezionabile e monitorabile, con il sovrastante vano tecnico, ben si sarebbero potute evidenziare, valutare e fronteggiare le sue gravi anomalie. Come sarebbe stato precipuo obbligo dei detti imputati, nei rispettivi ambiti, in quanto tutti gravati dall'obbligo della preliminare, adeguata valutazione dei rischi'.

Quanto alla causa della morte del giovane Vito, non vi è dubbio alcuno che essa sia riconducibile al crollo della controsoffittatura atteso che la consulenza medico legale e l'esame autoptico hanno confermato il gravissimo trauma cranio-encefalico quale motivo primo del decesso; più specificamente nella pronuncia di appello si è richiamata l'affermazione del medico legale circa l'elevata verosimiglianza ('del tutto verosimile') che la vittima sia stata colpita 'da un segmento del tubo di ghisa', indicando la lesione 'l'azione di un corpo contundente dotato di massa rilevante e non certamente di calcinacci non in grado di creare fratture così estese', per trarne la conclusione, in uno con le ulteriori risultanze anche testimoniali e presuntive, circa il fatto che 'possa essere stato il tubo di ghisa a cagionare la morte di Vito'. Sulla base degli accertamenti penali della sentenza di primo grado, gli attori hanno evocato in giudizio l'attuale convenuta che, come esposto in premessa, nel costituirsi, non ha contestato l'*an debeatur*, opponendosi fermamente alla quantificazione del danno.

L'obbligazione risarcitoria della Provincia di Torino è dunque nella specie incontestata, e incontestabile, con riferimento tanto alla qualità di custode di cui all'art. 2051 c.c. quanto alla qualità di proprietario ex art. 2053 c.c., da cui consegue la responsabilità per il danno causalmente riconducibile alla res e alla sua rovina salva la prova del caso fortuito, nella prima ipotesi, o dell'assenza di vizi di costruzione o manutenzione nella seconda: prova nella specie nemmeno invocata dalla Provincia che, come si è detto, non ha sollevato contestazioni o eccezioni al riguardo.

Su tali presupposti, con l'ordinanza del 1.3.2013 (che ha qui da intendersi richiamata), premessa l'insussistenza della fattispecie di sospensione necessaria ex art. 75.3 cpc, è stata altresì esclusa l'opportunità di una sospensione facoltativa per pregiudizialità in ragione della mancata contestazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c., dei fatti posti a fondamento della domanda rilevanti in relazione alle norme invocate (artt. 2051 e 2053 c.c.).

La questione è in ogni caso ormai superata dalla sopravvenuta formazione del giudicato per effetto della recente pronuncia definitiva della Corte di Cassazione in data 3.2.2015.

I fatti come sopra accertati, incontestati (e ormai incontestabili), fondano pertanto l'accertamento della responsabilità civile della convenuta per il tragico evento sotto il profilo degli artt. 2051 e 2053 c.c. e altresì, alla luce dell'accertamento penale anche in ordine all'elemento soggettivo, dell'art. 2043 c.c.

La causa è stata dunque istruita solo in punto quantum debeatur: nel prosieguo si tratterà pertanto, sul presupposto dell'accertamento dei fatti come sopra riportato, delle questioni oggetto di contestazione tra le parti in ordine alla liquidazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.

2. Il danno non patrimoniale

2.1 Principi generali

a) La natura del danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte del congiunto

Sin dalle note sentenze gemelle n. 8827 e 8828 del 31.5.2003 la Suprema Corte ha riconosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale per la morte del congiunto riconducendolo all'alveo dell'art. 2059 c.c. in relazione alla lesione di diritti inviolabili dotati di copertura costituzionale e precisamente dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2,29 e 30 Cost. '.

Tale impostazione ha ricevuto l'avallo delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (11 novembre 2008, n. 26972) che hanno precisato, in ossequio al principio ivi consacrato della natura unitaria e onnicomprensiva del danno non patrimoniale, che "La perdita di una persona cara implica necessariamente una sofferenza morale, la quale non costituisce un danno autonomo, ma rappresenta un aspetto - del quale tenere conto, unitamente a tutte le altre conseguenze, nella liquidazione unitaria e onnicomprensiva - del danno non patrimoniale. Ne consegue che è inammissibile, costituendo una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione, al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza di un fatto illecito costituente reato, del risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, del danno morale (inteso quale sofferenza soggettiva, ma che in realtà non costituisce che un aspetto del più generale danno non patrimoniale)

Nel riaffermare il principio dell'integralità del risarcimento, la Suprema Corte ha al contempo attribuito alle diverse denominazioni di danno (biologico, esistenziale, morale, ecc.) una valenza meramente descrittiva dell'unico danno non patrimoniale, mettendo al bando ogni forma di automatismo e di duplicazione risarcitoria.

Due sono pertanto i principi fondamentali nel solco dei quali si è sviluppata la successiva giurisprudenza:

a) il principio di 'integralità' del risarcimento che 'impone che nessuno degli aspetti in cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro' (Cass. 13.5.2011 n. 10527);

b) il principio di 'unitarietà' o 'onnicomprensività' per cui il danno deve essere risarcito in tutte le sue componenti, ma 'non oltre' (Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972), non essendo consentite duplicazioni risarcitorie 'sulla base di diverse, meramente formali denominazioni' (Cass. 10527/2011 cit. che richiama Cass. 6.4.2011 n. 7844).

Nell'evoluzione giurisprudenziale che ha fatto seguito alle sentenze di S. Martino, fermo il filo conduttore della necessaria 'integralità' del risarcimento, si registrano diverse pronunce che, pur riaffermando il principio di 'unitarietà' del danno non patrimoniale, hanno ribadito l'ontologica distinzione tra le voci di danno 'esistenziale' 'morale' e 'biologico' e l'imprescindibilità della loro valutazione nell'ambito dell'operazione liquidatoria al fine di evitare duplicazioni, ma altresì 'vuoti risarcitori' (Cass. 22.8.2013, n. 19402).

Tra le molte pronunce si segnalano (a partire dal 2011 sino al 2015):

- la sentenza n. 10527 del 13.5.2011 che ha riconosciuto in astratto corretta la risarcibilità in favore dei genitori di un ragazzo di 19 anni deceduto in un sinistro stradale, sia della componente biologica (accertata patologia depressiva) sia della componente esistenziale quale sconvolgimento 'foriero di scelte di vita diverse' e relazionale nel modo di rapportarsi col mondo esterno non necessariamente connesso ad un danno biologico o automaticamente compreso nella componente dinamico relazionale del danno alla salute, salvo poi ritenere nel caso concreto non provato tale stravolgimento della pregressa esistenza;

- la sentenza Cass. 7.6.2011 n. 12273 che ha affermato che 'Nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre coniugare il principio dell'unicità del risarcimento, che discende dall'unità morfologico-giuridica di tale forma di danno, con quello della sua integralità, nel senso che il danno alla persona, nel suo aspetto non patrimoniale, non può prescindere dall'aspetto relazionale del danno parentale

- la sentenza Cass. 20.11.2012, n. 20292 che ha rilevato che 'Il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili; né tale conclusione contrasta col principio di unitarietà del danno non patrimoniale, sancito dalla sentenza n. 26972 del 2008 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, giacché quel principio impone una liquidazione unitaria del danno, ma non una considerazione atomistica dei suoi effetti

- la pronuncia Cass. 3.10.2013, n. 22585 in cui, nell'osservare che 'l'autonomia del danno morale risulta sancita per via normativa, in epoca successiva alle sentenze 11.11.2008 delle sezioni unite di questa corte, dai D.P.R. n. 37 del 2009, e D.P.R. n. 181 del 2009' (richiamando anche sul punto la precedente sentenza Cass. 18641/2011), si è affermato che: 'Il danno esistenziale e il danno morale soggettivo sono ontologicamente distinti dal danno biologico, dunque sono idonei a integrare autonome voci di risarcimento, purché la loro sussistenza sia adeguatamente provata nei singoli casi

- ancora Cass. 22.8.2013, n. 19402: 'Il danno biologico, il danno morale e il danno alla vita di relazione rispondono a prospettive diverse di valutazione del medesimo evento lesivo, che può causare, nella vittima e nei suoi familiari, un danno medicalmente accertato, un dolore interiore e un'alterazione della vita quotidiana, sicché il giudice di merito deve valutare tutti gli aspetti della fattispecie dannosa, evitando duplicazioni, ma anche "vuoti" risarcitori, e, in particolare, per il danno da lesione del rapporto parentale, deve accertare, con onere della prova a carico dei familiari della persona deceduta, se, a seguito del fatto lesivo, si sia determinato nei superstiti uno sconvolgimento delle normali abitudini tale da imporre scelte di vita radicalmente diverse

- la più recente sentenza Cass. 23.1.2014, n. 1361 ha ribadito da indefettibile necessità che nessuno degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale, la cui sussistenza risulti nel caso concreto accertata, rimanga priva di ristoro, dovendo essere essi presi tutti in considerazione a fini della determinazione dell'ammontare complessivo del risarcimento conseguentemente dovuto al danneggiato creditore (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402; Cass., 7/6/2011, n. 12273; Cass., 9/5/2011, n. 10108; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 13/5/2011, n. 10527); la pronuncia citata compie, con ampi richiami ai precedenti giurisprudenziali in materia, un'approfondita disamina di tali distinte 'voci' o aspetti che vanno a comporre il danno non patrimoniale sottolineando le peculiarità di ciascuna e in particolare identificando: a) il 'danno morale' quale 'lesione della dignità o integrità morale, massima espressione della dignità umana' che 'assume specifico e autonomo rilievo nell'ambito della composita categoria del danno non patrimoniale, anche laddove la sofferenza interiore non degeneri in danno biologico o in danno esistenziale b) il 'danno esistenziale' quale 'peculiare aspetto del danno non patrimoniale, distinto sia dal danno morale che dal danno biologico, con i quali concorre a compendiare il contenuto della generale e unitaria categoria del danno non patrimoniale' 'autonomamente e specificamente configurabile allorché la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in "degenerazioni patologiche" integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita'; tale danno, dunque, risulta oggettivamente accertabile in quanto non attiene solo alla sfera intima del soggetto, ma incide sul 'fare reddituale' del soggetto 'che alteri le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di vita diversa quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. In altri termini, nel "danno conseguenza della lesione", sostanziantesi nei "riflessi pregiudizievoli prodotti nella vita dell'istante attraverso una negativa alterazione dello stile di vita"; c) il danno biologico quale patologia suscettibile di accertamento medico legale; conclude quindi riconoscendo la potenziale autonoma rilevanza delle tre distinte voci e in particolare del danno morale 'laddove la sofferenza interiore non degeneri in patologia o in danno esistenziale' e del danno esistenziale 'in assenza di danno biologico e di danno morale in particolare si afferma che 'il danno esistenziale da perdita del rapporto parentale si è da questa Corte invero ritenuto configurabile e rilevante non solo quale degenerazione del danno morale ma anche in termini meramente oggettivi, in quanto di per sé indice di sconvolgimento della vita meritevole di ristoro autonomamente e a prescindere dalla ricorrenza del danno morale, dalla sofferenza inferiore cioè per la perdita del rapporto parentale' (ad esempio 'in caso di determinatasi necessità di iniziare a lavorare per far fronte ad una situazione di indigenza insorta in conseguenza della morte del congiunto che in precedenza aveva assicurato una condizione di agiatezza', a prescindere dunque dalla sofferenza cagionata dalla perdita).

- da ultimo, nella pronuncia Cass. 8.5.2015, n. 9320 si legge: 'Il risarcimento del danno da fatto illecito presuppone che sia stato lesa un interesse della vittima, che da tale lesione sia derivata una "perdita" concreta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e che tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore d'un bene o d'un interesse. Pertanto quando la suddetta perdita incida su beni oggettivamente diversi, anche non patrimoniali, come il vincolo parentale e la validità psicofisica, il giudice è tenuto a liquidare separatamente i due pregiudizi, senza che a ciò osti il principio di omnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, il quale ha lo scopo di evitare le duplicazioni risarcitorie, inconcepibili nel caso in cui il danno abbia inciso su beni oggettivamente differenti'.

Dall'exkursus giurisprudenziale emerge dunque come le categorie di danno tradizionalmente definite come 'morale' ed 'esistenziale' non siano certo scomparse dal panorama giuridico quali retaggi di un passato ormai remoto, ma conservino la loro attuale rilevanza di cui si tenterà di chiarire la portata per quanto occorre ai fini della presente causa.

Come già affermato dalle Sezioni Unite la componente biologica, morale ed esistenziale assume certamente una valenza descrittiva identificando pregiudizi che le successive pronunce definiranno 'ontologicamente diversi': è innegabile che altro sia la lesione dell'integrità psicofisica sussistente nel caso di patologia clinicamente accertabile, altro sia la sofferenza interiore e intima del soggetto, altro, infine, l'alterazione e lo sconvolgimento delle abitudini di vita. Tali pregiudizi possono coesistere o meno, ben potendo ipotizzarsi una sofferenza che non si traduca in radicali scelte di vita diverse rimanendo relegata nell'intimità della vittima (come nel caso di morte di un genitore con cui pur mantenendosi il legame affettivo non vi era più da tempo convivenza), ovvero un radicale cambiamento delle abitudini non accompagnato da una perdurante intensa sofferenza (come nel caso menzionato dalla sentenza citata 1361/2014 di imposta necessità di svolgere un lavoro per far fronte alla situazione di indigenza derivata dalla morte del congiunto) e potendo sussistere o meno una perdita dell'integrità psico-fisica.

L'insistenza giurisprudenziale circa la diversità di tali pregiudizi è finalizzata a far sì che il giudice chiamato alla liquidazione equitativa del danno non patrimoniale ne valuti la sussistenza e la portata nel caso concreto quali componenti del danno alla persona affinché il ristoro sia integrale.

Tali voci assumono dunque autonoma rilevanza all'interno dell'operazione liquidatoria del danno non patrimoniale nel senso che nel percorso motivazionale il giudice è tenuto all'adeguata (congrua ed equa) valorizzazione di tutti quegli aspetti (o 'voci') di cui si compone il danno non patrimoniale che siano riscontrati nel caso concreto.

Il rischio di duplicazione non sussiste, come lucidamente chiarito nella recente pronuncia da ultimo citata (Cass. 9320/2015 cit.) qualora la 'perdita' che deve essere equitativamente risarcita in quanto subita in conseguenza dell'illecito (ai sensi del combinato disposto degli artt. 2056 cc e 1223 c.c.) incida su beni oggettivamente diversi: 'se, invece, l'illecito attinge beni eterogenei, avremo perdite diverse e dunque danni diversi. Così, ad esempio, dinanzi ad una lesione della salute, il bene diminuito è uno, e non è consentito liquidare separatamente il danno biologico, quello c.d. "estetico", quello c.d. "alla vita di relazione", o altri analoghi, i quali non costituiscono che nomi diversi coi quali indicare le diverse conseguenze che possono derivare da un infortunio. Per contro, se la vittima d'un sequestro di persona patisce lesioni personali, essa avrebbe diritto al risarcimento sia del danno non patrimoniale da lesione della salute, sia di quello da privazione della libertà: in questo caso infatti ci troveremmo dinanzi a due interessi lesi, a due perdite (libertà e salute) e a due danni. La nozione di "unitarietà" della liquidazione del danno non patrimoniale vuoi dunque dire che lo stesso danno non può essere liquidato due volte sol perché lo si chiami con nomi diversi; ma non vuoi certo dire che quando l'illecito produca perdite non patrimoniali eterogenee, la liquidazione dell'una assorba tutte le altre. È l'omogeneità delle perdite

concrete derivate dall'illecito che impone la liquidazione unitaria, e non la natura non patrimoniale dell'interesse leso'. Sulla base di tali principi è stata cassata la sentenza di merito che aveva liquidato unitariamente il danno 'alla salute' e il danno 'da lutto' trascurando l'eterogeneità degli interessi lesi.

Si può dunque affermare che nel caso di illecito plurioffensivo, che incide su beni oggettivamente differenti, e lede distinti interessi costituzionalmente garantiti, ciascuna 'perdita' deve essere integralmente risarcita senza incorrere in indebite duplicazioni: tale fattispecie ricorre proprio nel caso in cui oltre alla lesione del rapporto parentale, tutelato dagli *artt. 2, 29 e 30 Cost.*, sia stato anche violato l'*art. 32 Cost.* che riconosce il diritto alla salute.

Analoga situazione si verifica nel caso emblematico del risarcimento della vittima di una violenza sessuale per la quale la componente 'biologica', per la lesione della salute, risulta spesso di minor rilievo rispetto alla componente 'morale' per la lesione della dignità e libertà personale.

In tal senso si è espressa la sentenza Cass. 11.6.2009 n. 13530 nell'affermare, pur sulla premessa del principio di unitaria valutazione del danno enunciato dalle Sezioni Unite del 2008, che 'le poste non patrimoniali devono essere unitariamente risarcite sulla base di una valutazione ponderale analitica compiuta dal giudice di merito che deve considerare il diverso peso dei beni della vita compromessi' (nella specie, violenza sessuale a danni di una bambina di 9 anni, il bene della libertà e dignità umana e il bene della salute) per concludere che 'la regola iuris della unitarietà del danno non patrimoniale affida al giudice un obbligo giuridico di completa e analitica motivazione giuridica per la ponderazione delle voci di danno giuridicamente rilevanti, tanto più quando vengono in esame varie contestuali lesioni di diritti umani. Non può stabilirsi a priori il maggior valore del danno biologico rispetto al danno morale...'.
Una volta chiarito di quali pregiudizi si debba tenere conto ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre ancora esaminare il passaggio successivo che consiste nell'attribuire a tali pregiudizi, accertati come esistenti, un valore monetario, di cui si tratterà al punto seguente.

Una volta chiarito di quali pregiudizi si debba tenere conto ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale occorre ancora esaminare il passaggio successivo che consiste nell'attribuire a tali pregiudizi, accertati come esistenti, un valore monetario, di cui si tratterà al punto seguente.

b) La liquidazione equitativa (tabellare)

Nel momento in cui il giudice è chiamato a tradurre in una somma di denaro un danno di natura non patrimoniale, comprensivo dei diversi pregiudizi che lo compongono, necessariamente compie un'operazione di natura equitativa: 'La non patrimonialità - per non avere il bene persona un prezzo - del diritto leso, che va tenuta distinta dalla natura patrimoniale o non patrimoniale del danno, comporta che, diversamente da quello patrimoniale, del danno non patrimoniale il ristoro pecuniario non può mai corrispondere alla relativa esatta commisurazione, imponendosene pertanto la valutazione equitativa (V. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972, cit.; Cass., 31/5/2003, n. 8828. E già Cass., 5/4/1963, n. 872. Cfr. altresì Cass., 10/6/1987, n. 5063; Cass., 1/4/1980, n. 2112; Cass., 11/7/1977, n. 3106). La valutazione equitativa è diretta a determinare "la compensazione economica socialmente adeguata" del pregiudizio, quella che "l'ambiente sociale accetta come compensazione equa...Alla nozione di equità è consustanziale l'idea di adeguatezza e di proporzione. Ma anche di parità di trattamento. Se infatti in casi uguali non è realizzata la parità di trattamento, neppure può dirsi correttamente attuata l'equità, essendo la disuguaglianza chiaro sintomo della inappropriatezza della regola applicata' (Cass. n. 1361/2014 cit.)

La valutazione equitativa trova utile punto di riferimento nelle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto ritenute 'quelle statisticamente maggiormente testate, e pertanto le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di valutazione' funzionali a garantire l'intima coerenza dell'ordinamento' che implica la parità di trattamento per casi analoghi e il rispetto dei principi di "adeguatezza" e di "proporzione" (Cass. 7.6.2011, n. 12408 e Cass. 30.6.2011, n. 14402).

Come di recente chiarito nella sentenza Cass. 25.2.2014, n.4447, il valore delle tabelle milanesi va inteso 'non già nel senso di avallare l'idea che le dette tabelle e i loro adeguamenti siano divenute esse stesse in via diretta una normativa di diritto, che occorrerebbe necessariamente qualificare all'interno della categoria delle fonti per come regolata, sia pure ormai indirettamente per quanto concerne il concetto di legge, dall'*art. 1 preleggi* (ma non solo), bensì nel senso che esse integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall'*art. 1226 c.c.*'.

Al contempo, tuttavia, in ossequio al principio di integralità del risarcimento si è ripetutamente affermata la necessità dell'apporto di correttivi 'ai fini della c.d. personalizzazione del ristoro' che 'consenta di pervenire alla relativa determinazione in termini maggiormente congrui, sia sul piano dell'effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione - nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti - sul territorio nazionale' (Cass. 16.2.2012, n.2228). Ciò può comportare anche il superamento dei limiti massimi 'in presenza di situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie, sia per elementi non considerati ai fini dell'elaborazione delle tabelle sia per il peculiare atteggiarsi nel caso concreto di quelli viceversa valutati...laddove il limite massimo dei parametri tabellari di base o il limite di oscillazione (in difetto e a fortiori) in aumento dei medesimi si configuri come non superabile, la determinazione dell'ammontare di risarcimento può invero risultare non congrua in riferimento al caso concreto, in quanto irragionevole e sproporzionata per difetto (v. Cass., 31/8/2011, n. 17879), e pertanto sotto tale profilo non integrale' (Cass. n. 1361/2014 cit.).

Le tabelle milanesi prevedono:

- a) la liquidazione pro die del danno non patrimoniale per invalidità temporanea assoluta al 100% (valore base incrementabile sino al 50%)
- b) la liquidazione del danno da lesione dell'integrità psico-fisica in base al valore del punto di invalidità variabile in funzione dell'età del danneggiato e del grado di invalidità (con percentuali massime di personalizzazione);
- c) la liquidazione del danno da morte del congiunto.

Come si legge nella relazione esplicativa, sono compresi nella valutazione della lesione dell'integrità psico-fisica sia la componente biologica, sia la componente morale, esistenziale e relazionale presuntivamente connesse al grado di invalidità corrispondente: si è efficacemente definita la visione tabellare 'bio-centrica' nel senso che la sequenza dannosa muove dalla lesione dell'integrità psicofisica e ruota intorno ad essa e la liquidazione copre quei pregiudizi esistenziali, relazionali e morali che non derivano dalla lesione di un diverso diritto, ma che conseguono alla perdita dell'integrità psico-fisica cui

sono strettamente correlati (si pensi a titolo di esempio alla sofferenza e all'incidenza dinamica relazione che presuntivamente comporta la perdita del visus). La liquidazione tabellare onnicomprensiva mal si presta al risarcimento in caso di illecito plurioffensivo in quanto attribuire alla lesione alla salute una valenza primaria e assorbente rispetto a compromissioni relazionali ed esistenziali non ascrivibili meramente alla patologia nel suo aspetto dinamico o a sofferenze non derivanti dal venir meno dell'integrità psico-fisica, ma dalla lesione di altri valori costituzionalmente tutelati (lesione dell'integrità morale o del rapporto parentale) può risultare riduttivo e fuorviante. In tal caso la lesione del differente interesse giuridico tutelato deve essere risarcita separatamente.

Quanto ai parametri di liquidazione della perdita del rapporto parentale, le tabelle prevedono un limite minimo e un limite massimo destinati a ristorare la componente morale, esistenziale e relazionale che la morte del congiunto comporta in via generalizzata e presuntiva: come si legge nella relazione esplicativa alle tabelle approvate dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano nel 2006 con riferimento alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale "si è rilevato che la misura del risarcimento prevista dalle tabelle già in uso presso il tribunale di Milano, pur facendo riferimento al danno "morale", dunque apparentemente al mero aspetto del "danno da sofferenza contingente", tiene già conto della lesione del rapporto parentale, quale interesse costituzionalmente protetto risarcibile nell'ambito dell'unitario danno non patrimoniale, diverso dal biologico".

Ritornando dunque a quanto sopra esposto circa i singoli aspetti di cui si compone il danno non patrimoniale, le tabelle per la perdita del rapporto parentale non si limitano alla liquidazione della 'sofferenza', ma anche alle conseguenze di natura 'esistenziale' restandone escluso il danno biologico; il principio di equità e parità di trattamento impone dunque al contempo di non attribuire una valenza incrementativa a situazioni 'normali' comuni a tutti i casi analoghi e già presuntivamente considerate nel liquidare la componente morale ed esistenziale, ma di valorizzare le peculiarità proprie del caso concreto, tenendo anche conto di quegli stessi parametri indicati nella relazione esplicativa (nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità e intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta).

Qualora dunque dall'illecito siano derivati sia la perdita del rapporto parentale sia la lesione della salute tali voci del danno non patrimoniale dovranno essere separatamente liquidate utilizzando come parametro le due diverse tabelle di cui si è detto senza che sia violato il principio di unitarietà del risarcimento.

Da un lato dunque il risarcimento per la perdita dell'integrità psico-fisica mediante la tabella corrispondente comprende i pregiudizi biologico, morale ed esistenziale presuntivamente connessi al grado di invalidità accertato e dall'altro il risarcimento per la morte del congiunto, con riferimento alla relativa tabella, compensa la sofferenza e lo sconvolgimento esistenziale che derivano dalla perdita secondo criteri di normalità.

La personalizzazione consente di valorizzare le peculiarità del caso concreto inerenti le diverse voci che entrano a comporre il danno non patrimoniale, con la precisazione che sussiste indebita duplicazione qualora si intenda recuperare in termini di personalizzazione la valorizzazione di un pregiudizio di cui già si è tenuto conto attribuendogli una diversa etichetta ('Duplicazioni risarcitorie si configurano solo allorché lo stesso aspetto (o voce) viene computato due o più volte, sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni'); da un lato la liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale deve prescindere dalla sussistenza del danno biologico oggetto di separata liquidazione (per cui non si potrà incrementare il primo per il fatto che l'illecito ha determinato una psicopatologia già risarcita separatamente) e dall'altro la liquidazione del danno per la lesione dell'integrità psico-fisica non potrà essere incrementata valorizzando quegli stessi pregiudizi di tipo morale ed esistenziale già liquidati a titolo di danno parentale.

Sulla base di tali premesse nel prosieguo:

- dovranno essere presi in considerazione tutti gli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale provati nel caso concreto, ma senza duplicazioni;
- nell'attribuire un valore monetario ai pregiudizi riscontrati, si dovrà fare riferimento alle tabelle milanesi come parametro di valutazione equitativa incrementando l'importo tabellare (eventualmente anche oltre i limiti massimi) in presenza di 'situazioni di fatto che si discostino in modo apprezzabile da quelle ordinarie' tenendo conto di tutte le peculiarità del caso e delle indicazioni previste nelle note esplicative.

c) La condotta del responsabile (danno punitivo / risarcimento aggravato dalla condotta)

Punto fermo e cardine dell'esposta evoluzione giurisprudenziale è la centralità nella liquidazione del danno della posizione della vittima e dunque la finalità riparatoria o compensativa della perdita subita che in ogni caso guarda a chi ha patito la lesione dei propri diritti inviolabili e non all'autore dell'illecito e al disvalore della condotta.

Nell'atto introduttivo la difesa attorea invoca una condanna superiore rispetto a quella 'che risulterebbe dal risarcimento dei danni puramente compensativi, considerato anche lo status economico dell'offensore' (pag. 49 cit.), nel perseguimento della funzione 'preventiva e dissuasiva, e come tale sociale, della responsabilità civile' mediante una 'rivalutazione (sul piano risarcitorio) della condotta del danneggiante' (p. 3); ancora, a pagina 50 si invoca la finalità preventiva e di 'sanzione corretta e proporzionata al livello di antigiuridicità della condotta' e a pag. 57 si menzionano la tendenza, anche nella legislazione italiana, a guardare 'non solo alla posizione del danneggiato ma anche a quella del danneggiante (in modo da poter incidere incisivamente sulla sua condotta futura)' e gli 'obiettivi di deterrenza irrinunciabili in un moderno sistema di responsabilità civile'.

Nelle articolate e dotte argomentazioni difensive, parte attrice richiama un autorevole orientamento dottrinale che riconosce rilevanza ai fini della liquidazione del danno anche alla condotta del responsabile e insta per un 'risarcimento esemplare' (pag. 57 citazione e pag. 45 conclusionale).

Nonostante la formale presa di distanza dall'esperienza statunitense, in tema di 'punitive damages' (o 'exemplary damages'), che si esprime nell'utilizzo di una diversa definizione ('risarcimento aggravato dalla condotta') i termini della questione non mutano sensibilmente: la tesi esposta propone infatti una liquidazione che, pur muovendo dall'attribuzione di un valore monetario alla perdita subita dalla vittima, applica a tale valore un multiplo progressivamente maggiore in caso di colpa grave e di dolo e, dunque, in funzione della gravità della condotta del responsabile, con la finalità al

contempo sanzionatoria per l'illecito commesso e di deterrenza (come si evince dai richiami testuali alle pagine della citazione).

Sul tema si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione che, chiamata a pronunciarsi in sede di deliberazione di una sentenza della Corte distrettuale della Contea di Jefferson (Alabama, Stati Uniti) sulla compatibilità all'ordine pubblico interno di una condanna al risarcimento del danno avente 'natura e finalità sanzionatoria' ha a chiare lettere affermato: 'Nel vigente ordinamento l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno, così come è indifferente la condotta del danneggiante. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, mediante il pagamento di una somma di denaro che tenda ad eliminare le conseguenze del danno arrecato. E ciò vale per qualsiasi danno, compreso il danno non patrimoniale o morale, per il cui risarcimento, proprio perché non possono ad esso riconoscersi finalità punitive, non solo sono irrilevanti lo stato di bisogno del danneggiato e la capacità patrimoniale dell'obbligato, ma occorre altresì la prova dell'esistenza della sofferenza determinata dall'illecito, mediante l'allegazione di concrete circostanze di fatto da cui presumerlo, restando escluso che tale prova possa considerarsi in re ipsa' (Cass. 19.1.2007, n. 1183).

Non si nega che la citata pronuncia della Corte di Cassazione abbia formato oggetto di critiche da parte di un consistente filone dottrinale orientato a riconoscere anche nel nostro diritto positivo delle aperture verso una finalità punitivo-deterrente del risarcimento: si citano in particolare l'art. 158 della Legge di protezione del diritto d'autore (*L. n. 633 del 1941*) e l'art. 125 del Codice della proprietà industriale (*D.Lgs. n. 30 del 2005*) in base ai quali il lucro cessante è valutato anche tenendo conto degli utili realizzati dal danneggiante, il settore delle intercettazioni telefoniche di cui all' *art. 4 della L. n. 281 del 2006* (in cui il danno è configurato come danno-evento risarcito a prescindere dalla prova delle conseguenze lesive per la vittima), l' *art. 12 della L. n. 47 del 1948* (riparazione pecuniaria in caso di diffamazione a mezzo stampa) e, di recente, il novellato art. 96 cpc (che prevede al terzo comma la condanna del soccombente al pagamento di una somma di denaro che prescinde dalla prova del danno e sanziona la 'malafede processuale') e l'art. 709 ter cpc (cui la prevalente giurisprudenza attribuisce finalità deterrenti e sanzionatorie nei confronti del genitore inadempiente).

Tuttavia, le citate fattispecie possono al più offrire argomenti per escludere che il principio di integralità del risarcimento sia dotato di copertura costituzionale riconoscendosi come legittima una disciplina positiva che deroghi alla funzione riparatoria in nome di altre finalità: in tal senso si è in effetti espressa la stessa Corte Costituzionale che ha in più di un'occasione escluso che la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato abbia copertura costituzionale (Corte Cost. ord., 28/4/2011, n. 157 e di recente sent. 235/2014 nel ritenere l'art. 139 CdA esente da censure).

Pertanto, così come sono ammessi interventi legislativi che derogano al principio di integralità del risarcimento in senso sfavorevole al danneggiato, potrebbero ritenersi compatibili con la Costituzione norme positive che riconoscono un risarcimento che prescinde dalla misura ed entità del danno patito dalla vittima.

Ma anche seguendo tale argomento interpretativo si tratta pur sempre, e questo è il punto, di interventi normativi espressione di una scelta legislativa di volta in volta compiuta per il perseguimento di specifiche finalità diverse rispetto a quella riparatoria o compensativa (ad esempio, per l'art. 96 c. 3 cpc, di una finalità deflattiva del contenzioso, nel pubblico interesse, o in altri casi di agevolazione probatoria della 'parte debole', ecc.), senza che da tali casi tipizzati possa desumersi l'affermazione di un generale e indifferenziato principio di valorizzazione a fini risarcitori civili della condotta del danneggiante (a scopo deterrente, preventivo o sanzionatorio) a prescindere dalla conseguenze dannose che la stessa ha provocato nella sfera del danneggiato.

Il riconoscimento di un tale principio avulso da un'espressa e chiara previsione legislativa innanzitutto comporterebbe un non consentito esercizio della potestà punitiva in assenza di una fonte che espressamente lo preveda (tipizzando la fattispecie e i criteri liquidatori) mutuando un istituto proprio di altri ordinamenti (di common law) caratterizzati proprio da una più labile demarcazione tra diritto civile e penale; inoltre, contrasterebbe con le regole generali del risarcimento civilistico, ripetutamente affermate in giurisprudenza, deviando dalla qualificazione del danno conseguenza e dall'onere della prova che vi è connesso.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che anche il danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma deve essere provato, argomentando che, in caso contrario, 'ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo', ritenuta dunque una finalità non propria del rimedio risarcitorio civilistico (Cass. n. 10527/2011 che richiama Cass. n.26972/2008); 'Nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l'arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro; ne consegue che, pure nelle ipotesi di danno in re ipsa, in cui la presunzione si riferisce solo all'an debeat (che presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso in base ad una valutazione anche di probabilità o di verosimiglianza secondo l'id quod plerumque accidit) e non alla effettiva sussistenza del danno e alla sua entità materiale, permane la necessità della prova di un concreto pregiudizio economico ai fini della determinazione quantitativa e della liquidazione del danno per equivalente pecuniario' (Cass. 12.6.2008, n. 15814).

Con la sentenza 8.2.2012, n. 1781, la Corte di Cassazione ha ribadito i seguenti principi:

'a) "nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso";

'b) "rimane estranea al sistema interno l'idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed è indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta" (cfr cass. n. 1183 del 2007)'.
Ancora, 'la funzione del risarcimento del danno morale è quella soddisfattoria delle sofferenze patite e non quella punitiva del responsabile (in quanto la figura della pena privata ha sempre avuto una certa ostilità nella nostra dottrina, pur essendo

diffusa nel diritto anglosassone sotto la forma dei *punitives damages*). Ne segue, pertanto, che ai fini della liquidazione del danno morale il principale elemento da valutare è l'entità oggettiva della sofferenza morale, detta anche "patema d'animo" (Cass. 23.2.2005 n. 3766).

Di recente, con la pronuncia del 23.1.2014, n. 1361 la Corte di Cassazione ha a chiare lettere affermato che 'Il ristoro della lesione dei diritti inviolabili e dei diritti fondamentali mediante l'attribuzione di una somma di denaro non assolve ad una funzione punitiva, propria invero di altri settori dell'ordinamento (cfr. Cass., 8/2/2012, n. 1781; Cass., 12/6/2008, n. 15814; Cass., 19/1/2007, n. 1183), e nemmeno deterrente, né costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale, ma vale a compensare un pregiudizio non economico (v. Cass., 8/8/2007, n. 17395; Cass., 31/5/2003, n. 8827). L'indennizzo non ha e non può avere funzione reintegrativa nemmeno delle sofferenze morali e dei "torti giuridici" subiti, essendo invero volto a tutelare l'esigenza di assicurare al danneggiato un'adeguata riparazione come utilità sostitutiva (cfr. Cass., 14/2/2000, n. 1633; Cass., 25/2/2000, n. 2134; Cass., 2/4/2001, n. 4783; Cass., 30/7/2002, n. 11255; Cass., 23/2/2005, n. 3766; Cass., 25/5/2007, n. 12253).

La stessa sentenza pronunciata dalla Corte d'Assise di Torino il 14.11.2011 (Thyssenkrupp) citata nella comparsa conclusionale attorea, nel liquidare il danno non patrimoniale, lo ha commisurato al dolore, al turbamento e all'afflizione nonché alla concreta sensazione di insicurezza e mancanza di tutela, quali lesioni causalmente connesse ai reati, avendo pur sempre riguardo alla posizione soggettiva della vittima, senza alcun riferimento ad una finalità punitiva o deterrente.

Da ultimo, nella recentissima sentenza Cass. 9320/2015 già citata, si è premesso che in base ai principi codificati che presiedono alla responsabilità civile 'Il risarcimento del danno da fatto illecito presuppone che sia stato lesa un interesse della vittima, che da tale lesione sia derivata una "perdita" concreta, ai sensi dell'art. 1223 c.c., e che tale perdita sia consistita nella diminuzione di valore d'un bene o d'un interesse', con ciò ribadendo la necessaria sussistenza di un danno conseguenza causalmente connesso all'illecito consistente in una perdita per la vittima suscettibile di risarcimento, per trarne il corollario che il 'danno non può mai consistere nella mera lesione del diritto in sé e per sé considerata, ma deve provocare un pregiudizio concreto: altrimenti si sarebbe al cospetto d'una *iniuria sine damno*, come tale improduttiva d'effetti giuridici

Anche le pronunce che (nella massima) fanno riferimento alla gravità dell'illecito, se lette nell'integrale motivazione, non ricorrono a tale parametro per valorizzare la condotta del danneggiante in sé considerata, ma sempre in correlazione con il danno patito, per effetto di tale illecito, dalla vittima (a titolo di esempio Cass. 25.5.2004, n. 10035).

Sotto questo profilo la gravità del fatto non è priva di rilievo per le modalità e il contesto in cui si è verificato, nella misura in cui le peculiarità dell'evento lesivo si riverberano sul danno effettivamente subito, e dunque pur sempre in un'ottica riparatoria o compensativa e non sanzionatoria. A tal riguardo si è anche in dottrina osservato, a livello esemplificativo, che altro è, per i superstiti, la morte del proprio congiunto in un sinistro stradale, altro è la morte violenta subita a seguito di sevizie: la graduazione della liquidazione non ha lo scopo di punire il colpevole (finalità perseguita dalla legislazione e dal processo penale), ma di compensare un maggior danno subito dal superstite in relazione alla causa della morte. Anche in giurisprudenza si è in tal senso parlato di rilevanza del fatto lesivo per 'la dinamica atroce del sinistro (la vittima, una ragazza, era stata investita sulle strisce e trascinata dalla vettura per quasi un chilometro) la quale contribuisce, da sola, ad accrescere lo strazio dei parenti' (Tribunale Trento 4.4.11, n. 277).

In conclusione, dunque, nella liquidazione del danno la gravità dell'illecito può assumere rilevanza solo nei limiti in cui si riflette sul danno subito dalla vittima, quale danno conseguenza da allegare e provare, che la somma liquidata è destinata a ristorare, non ammettendosi, in assenza di espressa previsione normativa, uno spostamento patrimoniale parametrato alla condotta del danneggiante e alla lesione del diritto in sé e per sé considerata, con finalità sanzionatorie o deterrenti.

d) L'onere della prova (la prova presuntiva)

È ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che, pur ritenendo che il danno da perdita del rapporto parentale non possa considerarsi in re ipsa, ma debba essere allegato e provato, attribuisce idonea efficacia probatoria alla prova presuntiva: l'allegazione della normale e pacifica convivenza del nucleo familiare comporta secondo un 'canone di ragionevole probabilità' che dalla morte del congiunto derivino in via presuntiva sia uno stato di sofferenza interiore sia uno sconvolgimento esistenziale, gravando sulla controparte l'onere della prova contraria rispetto all'*id quod plerumque accidit* 'idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse, dalla perdita' (Cassazione civile, sez. III, 06/04/2011, n. 7844 e Cassazione civile, sez. III, 13/05/2011, n. 10527; Cass.10527/2011 cit.).

Ancora, 'la prova in particolare del danno non patrimoniale da uccisione o da lesione dello stretto congiunto ben può essere data anche a mezzo di presunzioni (v. Cass., 31/05/2003, n. 8827; Cass., 31/5/2003, n. 8828; Cass., 19/8/2003, n. 12124; Cass., 15/7/2005, n. 15022; Cass., 12/6/2006, n. 13546), che in argomento assumono anzi "precipuo rilievo" (v. Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572). In particolare, ove il danneggiato abbia come nella specie allegato sia il fatto base della normale e pacifica convivenza del proprio nucleo familiare sia che le gravi lesioni subite dal proprio congiunto all'esito del fatto evento lesivo hanno comportato una sofferenza inferiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" riverberante anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse (c.d. danno esistenziale: v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass., 6/4/2011, n. 7844; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572), che dalla perdita o anche solo dalla "lesione" (cfr. Cass., 3/4/2008, n. 8546; Cass., 14/6/2006, n. 13754; Cass., 31/5/2003, n. 8827; Cass., Sez. Un., 1/7/2002, n. 9556) del rapporto parentale secondo l'*id quod plerumque accidit* per lo stretto congiunto normalmente discendono (v. Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572) (Cass. 2228/2012 cit).

e) Il danno da perdita della vita

Nella comparsa conclusionale viene per la prima volta prospettato un danno 'da perdita della vita' di cui gli attori chiedono il risarcimento nella qualità di eredi del giovane V.S..

La questione, peraltro, non è mai stata trattata negli atti introduttivi e nella fase istruttoria e non può ritenersi automaticamente compresa nella generica domanda di condanna al risarcimento di tutti i danni subiti a causa della morte del congiunto; si osservi infatti che non solo tutte le argomentazioni difensive svolte nell'atto di citazione attengono al danno patito iure proprio dai congiunti senza alcuna menzione della diversa causa petendi, ma anche nella quantificazione del danno proposta si indicano i soli importi riconducibili al danno patito in proprio.

Pur non essendo necessaria l'indicazione dell'importo richiesto, il rispetto del principio della domanda e del contraddittorio implica che siano quantomeno allegati i fatti costitutivi della pretesa senza che l'utilizzo della formula di stile generica consenta di comprendervi qualsivoglia voce di danno patrimoniale o non patrimoniale di cui, a prescindere dal nomen iuris, non sia indicato il contenuto.

Altro è, dunque, allegare il danno da lesione della salute e da perdita del rapporto parentale (nelle varie categorie di cui si compone) quali danni patiti iure proprio dai congiunti, altro è menzionare (per la prima volta nella conclusionale) un danno da perdita della vita subito direttamente dal decuius e trasmesso in via ereditaria senza che sul punto si sia tempestivamente instaurato un contraddittorio.

In ogni caso, anche a volere ritenere la domanda ammissibile, in attesa di conoscere la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, investite della soluzione del contrasto giurisprudenziale sul punto, il giudicante ritiene allo stato di prestare adesione al pregresso orientamento consolidato nel negare "nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n. 1704/1997 e successive conformi)" (Sezioni Unite del 11.11.2008, n. 26972), così disattendendo la più recente sentenza Cassazione civile, sez. III 23/01/2014 n. 1361 che si è posta in consapevole contrasto con tale orientamento, affermando che il 'risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della vita - bene supremo dell'individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile - è garantito dall'ordinamento in via primaria anche sul piano della tutela civile, presentando carattere autonomo, in ragione della diversità del bene tutelato, dal danno alla salute, nella sua duplice configurazione di danno "biologico terminale" e di danno "catastrofale". Esso, pertanto, rileva "ex se", a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia avuto, dovendo ricevere ristoro anche in caso di morte cosiddetta "immediata" o "istantanea", senza che assumano rilievo né la persistenza in vita della vittima per un apprezzabile lasso di tempo, né l'intensità della sofferenza dalla stessa subita per la cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine'. In conformità all'orientamento già espresso in recenti sentenze di questo Tribunale si ritiene infatti che tale conclusione non possa essere condivisa, ma che si debba dare continuità al prevalente pregresso orientamento alla cui 'ratio decidendi' le argomentazioni contenute nella sentenza da ultimo citata non offrono persuasivi argomenti contrari (e che hanno portato a rimettere la questione al Primo Presidente per eventuale devoluzione alle Sezioni Unite: Cass. 4 marzo 2014, n. 5056):

- innanzitutto in quanto la pronuncia citata non pare aver superato il rilievo già fatto proprio dalla Corte Costituzionale (27.10.1994, n. 372) nel negare la risarcibilità del danno da perdita della vita per essere suscettibile di risarcimento solo la "perdita cagionata dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva", laddove la morte immediata non è invero una "perdita" a carico "della persona offesa", in quanto la stessa è "non più in vita" e non può pertanto subire un danno da morte trasmissibile agli eredi: dunque 'non è concepibile che un diritto soggettivo possa sorgere per effetto della morte di chi ne dovrebbe essere titolare' proprio perché finché egli è in vita non vi è perdita mentre all'atto del decesso (momento in cui sorgerebbe il diritto) cessa di esistere quello stesso soggetto che tale diritto dovrebbe acquistare (così Cass. 23 febbraio 2004, n. 3549);

- inoltre, per il limite strutturale della responsabilità civile (cui fa cenno la stessa sentenza n. 1361/2014) nella quale "sia l'oggetto del risarcimento che la liquidazione del danno devono riferirsi non alla lesione per se stessa, ma alle conseguenti perdite a carico della persona offesa" e per la considerazione che 'per il bene della vita è inconcepibile una forma di risarcimento anche solo per equivalente' (così Cass., 14/2/2000, n. 1633; Cass., 20/1/1999, n. 491): non pare dunque superabile l'argomento per cui il rimedio risarcitorio preordinato a tenere indenne il soggetto danneggiato dalle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito non può svolgere funzione alcuna a beneficio del soggetto venuto meno in quanto il bene della vita "è intrinsecamente connesso alla persona del suo titolare e da questi fruibile solo in natura, onde deve escludersi che il risarcimento del danno, per la sua funzione schiettamente riparatoria, possa operare quando la persona abbia cessato di esistere" (in tal senso tra le altre Cassazione n. 3549/2004; 2134/2000; 1704/1997; 491/1999; 8970/1998; Corte Costituzionale n. 372/1994). In conclusione, dunque, si deve escludere che nel patrimonio del 'de cuius' sia entrato il diritto al risarcimento per la perdita della vita in sé.

2.2 La liquidazione del danno non patrimoniale nel caso concreto

a) Le peculiarità del caso comuni a tutti gli attori

Benché la morte di un giovane di diciassette anni sia fonte di un immenso dolore per gli stretti congiunti (genitori, fratelli, nonni) qualunque sia la causa che la determina (malattia, sinistro stradale, ecc.), innegabile è l'eccezionalità della vicenda in oggetto sotto plurimi punti di vista.

Innanzitutto, come già affermato nella sentenza penale di primo grado, in quanto 'avvenuta all'interno di un istituto scolastico e dunque in un luogo nel quale ciascuno ripone particolare affidamento e fiducia' (pag. 55) e, come ulteriormente sottolineato nella sentenza d'appello, 'perché un edificio scolastico... è considerato un luogo nel quale, generalmente, ciascuno è portato a riporre fiducia'.

Sotto questo profilo, e richiamando quanto esposto nelle premesse, se esula dal risarcimento la finalità punitiva nei confronti dei responsabili, la straordinarietà della tragedia e il contesto in cui è avvenuta (crollo in un'aula scolastica di un controsoffitto e dei tubi di ghisa ivi abbandonati) non sono privi di rilievo nella loro incidenza sull'entità del danno patito dai congiunti e dunque proprio nell'ambito della finalità riparatoria o compensativa che compete al risarcimento civilistico. La morte per un incidente stradale, se non altro per l'inesorabile dato statistico che la accompagna, comporta un margine di prevedibilità con cui purtroppo chiunque si ponga alla guida (o metta a disposizione del figlio un mezzo di locomozione) è tenuto a fare i conti; il trauma cranio-encefalico determinato dal crollo di un soffitto in un luogo in cui si presume che il proprio figlio, fratello o nipote sia al sicuro e il convincimento che ne consegue sull'evitabilità dell'assurda

tragedia per iniziativa di chi ricopriva una posizione di garanzia e un ruolo istituzionale, non possono non aggravare (secondo quanto esposto nelle premesse) lo 'strazio' dei superstiti. È tale maggior danno che merita ristoro in termini di incremento del valore tabellare, a prescindere da una non riconosciuta finalità punitiva o deterrente.

A ciò si aggiunga che, come rappresentato anche nella sentenza penale in grado di appello, la tragedia avvenuta al liceo Darwin di Rivoli 'ha rappresentato una vicenda di enorme incidenza, anche per il suo impatto sociale, sulla opinione pubblica, con molte manifestazioni pubbliche di partecipazione al dolore delle vittime, e con la elaborazione da parte del Ministero di specifiche linee guida per il rilevamento finalmente generalizzato della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole'.

La morte del giovane V. ha provocato una reazione su scala nazionale sia a livello emotivo nell'ambito della collettività, destando un forte senso di allarme proprio in ragione della verifica di una tragedia in un luogo che la comunità dei consociati legittimamente si aspettava come sicuro, (anche delle più alte cariche delle amministrazioni locali e statali), imponendo nell'agenda delle autorità preposte la programmazione di interventi di messa in sicurezza fino ad allora sottovalutati e trascurati: il consiglio superiore lavori pubblici ha emanato le 'Linee guida per il rilevamento della vulnerabilità degli elementi non strutturali nelle scuole' (Intesa Rep. 7/CU 28/1/2009) nelle cui premesse si legge: 'La tematica della sicurezza degli edifici scolastici è recentemente tornata all'evidenza dei mass media riproponendo l'esigenza di sottoporre i plessi scolastici, indipendentemente dalla data della loro costruzione, ad un monitoraggio degli elementi non strutturali per evidenziarne la possibile vulnerabilità'.

Enorme è stata anche la risonanza mediatica della tragedia, documentata dalla mole corposa delle produzioni documentali attoree (docc. 1,21,22,23,39,40,46 rassegna stampa di cui ai docc. 38 e 48); costituisce in ogni caso fatto notorio (acquisibile anche solo mediante l'accesso a internet) l'accostamento ormai inevitabile e costante tra il problema della sicurezza nelle scuole e il nome di V.S., divenutone, suo malgrado, l'emblema nella coscienza collettiva.

Ebbene, anche tale profilo peculiare deve essere considerato a fini liquidatori in quanto destinato a rendere costantemente viva, e in qualche modo rinnovata nei superstiti, la tragedia che anche per questa ragione non può beneficiare di quell'attenuazione del dolore che normalmente si accompagna al decorso del tempo.

Le esposte considerazioni attribuiscono dunque alla vicenda nel suo complesso quell'eccezionalità che in base alla citata giurisprudenza non solo giustifica ma rende doveroso l'adeguamento della liquidazione al caso concreto: si richiama per tutte l'affermazione (Cass. n. 20292/2012 cit.) che da relativa quantificazione debba essere tanto più elevata quanto più grave risulti il vulnus alla situazione soggettiva tutelata dalla Costituzione inferito al danneggiato, e tanto più articolata quanto più esso abbia comportato un grave o gravissimo, lungo o irrimediabile sconvolgimento della qualità e della quotidianità della vita stessa

Di seguito saranno esaminate le singole posizioni degli attori, tenendo distinte da un lato quelle del nucleo familiare ristretto, in parte accomunate dalle medesime peculiarità, e dall'altra quelle dei nonni.

b) Il padre F.S. e la sorella P.S.

Il padre e la sorella di V. hanno allegato sin dall'atto introduttivo un danno alla salute di natura psichica rispettivamente valutato, sulla scorta di una perizia di parte, nella misura del 45% e del 30%, oltre al danno da perdita del rapporto parentale (proposta nella misura del triplo dei valori massimi indicati nella tabella milanese).

In corso di causa è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata all'accertamento dell'allegata sussistenza di un danno psichico causalmente connesso alla morte di V. in capo al padre F. e alla sorella P.

Quanto al primo, il collegio composto dal medico legale e dallo specialista in psichiatria ha concluso affermando che in conseguenza dei fatti di causa, F.S. 'ha sviluppato una patologia psichica costituita da un Disturbo depressivo Maggiore Cronico Grave, senza sintomi psicotici, la cui persistenza costituisce vero danno psichico, in assenza di preesistenze patologiche note o di predisposizione' (pag. 15); tale quadro psicopatologico, ormai stabilizzato e non suscettibile di miglioramento, è stato valutato, in base alla citata letteratura scientifica in materia, nella fascia 31-35%. Poiché la condizione psicopatologica si è sviluppata progressivamente nel tempo, il collegio ha ritenuto sussistente una IT nella misura del 75% per 6 mesi e del 50% per i 10 mesi successivi.

Quanto all'incidenza della patologia sulla quotidianità, riconosciuta sotto il profilo della limitazione della capacità del soggetto di avere una 'vita sociale, relazionale e di praticare attività ludico ricreative', i ctu hanno affermato di averne già tenuto conto in quanto 'parte integrante della patologia psichica sviluppata e pertanto...da considerare ricompresa nella quantificazione dei postumi effettuata' (pag. 18).

Le conclusioni dei ctu sono state contestate dai consulenti di parte attrice, che ritengono più congrua l'indicata percentuale di IP del 40-45%; i consulenti hanno in proposito replicato richiamando i barèmes medico legali di comune utilizzo e ribadendo la proposta valutazione tenuto conto del 'disturbo grave' ma 'senza sintomi psicotici' e 'delle specificità del caso' (pag. 23); sul punto nessuna ulteriore osservazione è stata avanzata nella comparsa conclusionale in cui la stessa parte attrice pone alla base di calcolo le risultanze della ctu (nella misura del 35%).

Quanto a P.S., la consulenza tecnica d'ufficio ha concluso affermando che in conseguenza dei fatti di causa, essa 'ha sviluppato una patologia psichica costituita da un Disturbo d'ansia generalizzato, la cui persistenza costituisce vero danno psichico, in assenza di preesistenze patologiche note o di predisposizione' (pag. 19); tale quadro psicopatologico, ormai stabilizzato e non suscettibile di miglioramento, è stato valutato, in base alla citata letteratura scientifica in materia, nella fascia 15-20%. Il collegio ha poi ritenuto congrua una IT nella misura del 75% per 30 giorni, di 150 giorni al 50% e di 180 gg al 25% nel corso del trattamento psicoterapeutico.

I consulenti hanno riscontrato una limitazione della capacità del soggetto di avere una 'vita sociale, relazionale e di praticare attività ludico ricreative', dando atto di averne tenuto conto nella quantificazione dei postumi, e delle possibilità di lavoro in attività a carattere intellettuale (in connessione con la decisione di abbandonare gli studi su cui da condizione psicopatologica accertata ha avuto certamente un ruolo importante) e che richiedano lo sviluppo di intensi rapporti sociali o cin una utenza ' (pag. 20).

Anche tali conclusioni sono state contestate dai consulenti di parte attrice, che ritengono più congrua l'indicata percentuale di IP del 25-30% diagnosticando un Disturbo Depressivo Minore; i consulenti d'ufficio hanno replicato non ritenendo sussistente una sintomatologia caratteristica di un disturbo disforico e osservando come alcuni comportamenti non siano espressione di una reattività diretta e come tali sintomi di una patologia, ma trovino la loro giustificazione nel contesto familiare. Congruo e motivato risulta dunque, nel bilanciamento di tali opposti argomenti, l'approccio clinico e tecnico dei consulenti che hanno identificato la patologia psichica (Disturbo d'ansia) di P.S. escludendo un inquadramento nosografico (Disturbo Depressivo) che non trova riscontro nella sintomatologia rilevata.

A fronte di tale corretto approccio clinico non si condividono le osservazioni critiche dei consulenti di parte convenuta, fatte proprie dalla difesa, circa la necessità di scorporare dal quadro psicopatologico quella parte causalmente riconducibile non in via diretta all'evento luttuoso, ma al 'condizionamento genitoriale che dal lutto riprende una forma di dolore altamente ipertroffizzato, fonte per la figlia di continua ansietà' e dunque alla situazione di 'allarme ansioso' indotta dal padre 'e soprattutto dalla madre che ha tentato più volte il suicidio e che continua a mostrare un atteggiamento di rifiuto della morte del figlio ' (così pag. 25 della ctu).

La pretesa di identificare nel comportamento dei genitori un nesso concausale scorporabile (o un evento esterno e fortuito idoneo a recidere il legame eziologico) non è giuridicamente fondata, in ragione dei principi che presiedono alla causalità, per cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento, e del rilievo per cui è incontestabile che la causa prima e unica che ha innescato il totale stravolgimento del pregresso sereno contesto familiare sia stata la morte del giovane V., in assenza della quale l'intero quadro psicopatologico di P. (e non una sola parte di esso) non si sarebbe verificato; inoltre non può sfuggire come la reazione dei genitori non possa parificarsi alla condotta colposa concorrente o ad un caso fortuito essendo essi stessi, a loro volta, vittime dello stesso illecito, le cui conseguenze devono essere risarcite dal responsabile, e non certo corresponsabili dell'evento lesivo.

D'altronde è inevitabile l'interdipendenza, all'interno di un nucleo familiare coeso e unito, delle reazioni individuali di ciascuno dei componenti, nella misura in cui un evento tragico e improvviso sconvolga l'intero equilibrio su cui il precedente assetto dei rapporti si fondava, senza che sia possibile la scomposizione atomistica della condotta di ognuno, laddove il diritto costituzionale leso è proprio, tra gli altri, quello all'unità e solidarietà familiare.

Accertata dunque per entrambi gli attori la sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica nella misura indicata dal collegio peritale, si tratta ora di esaminare la sussistenza ed entità della lesione del rapporto parentale, valorizzando tutte le peculiarità del caso concreto.

A questo proposito, in parte soccorre, come esposto in premessa, la prova presuntiva rispetto alla quale non solo non è stata offerta alcuna prova contraria, ma nemmeno è stata formulata una specifica contestazione.

Il dato di fondo da cui prendere le mosse è dunque costituito dalla morte improvvisa di un giovane di diciassette anni, che conviveva in un sereno contesto familiare coi genitori e la sorella diciottenne: le conseguenze in termini di immensità del dolore per gli stretti congiunti, nell'ambito di un nucleo familiare con consueti legami di affetto, e di alterazione della costante e quotidiana comunanza di vita e condivisione sono provate in via presuntiva secondo l'id quod plerumque accidit', in ragione del legame di convivenza e della giovane età tanto della vittima quanto dei superstiti.

Rispetto a tali elementi presuntivi, sussistono nel caso di specie significative peculiarità.

Innanzitutto dalle deposizioni testimoniali (che verranno di seguito richiamate per quanto di rilievo) si evince una speciale 'intensità della relazione affettiva ' (così testualmente uno dei parametri della relazione esplicativa alle tabelle milanesi) coi congiunti:

- il teste R.T., amico e collega di lavoro di F.S., ha riferito di un legame particolarmente forte tra il padre e il figlio anche per la comunanza delle attività di svago e sportive che li univa nei momenti liberi 'V. era sempre attaccato al padre e lo istigava sempre facendo la lotta, giocando con lui. Questo capitava anche in cantiere perché V. finita la scuola veniva anche in cantiere nel periodo estivo e spesso stava in cortile a giocare a pallone. F. accompagnava sempre il figlio agli allenamenti; i suoi orari erano sempre condizionati dagli orari dell'allenamento del figlio, anche per le uscite serali. Spesso lui stava a casa a guardare la partita con V.

- la teste O.M., amica di famiglia di lunga data, ha riferito di un particolare affiatamento tra i fratelli P. e V., che andava oltre il forte legame affettivo per manifestarsi, considerata la limitata differenza di età, in una comunanza di amicizie e frequentazioni anche al di fuori dell'ambito domestico ('Erano affiatatissimi... giocavano insieme anche a casa mia...dopo hanno continuato a uscire insieme, avevano amicizie comuni').

Ma soprattutto la peculiarità del caso concreto attiene al profilo dello sconvolgimento esistenziale (anche con riferimento al secondo parametro di graduazione indicato nelle note esplicative: 'qualità e intensità della relazione familiare affettiva residua').

Innanzitutto si richiamano le deposizioni dei testi.

- R. T.: 'A casa loro ci sono delle gigantografie di V. dappertutto. F. mi dice che non riesce più a dormire; mi ha raccontato che più volte la notte è uscito per andare davanti alla scuola ed è sempre al cimitero per la gran parte della giornata

- O. M.: 'io e mio marito siamo andati la sera una volta verso mezzanotte al Castello che è vicino alla scuola dove c'è una lapide; io ero andata con mio marito a portare un fiore. Sono arrivati C., F. e P. e poi siamo andati tutti insieme al cimitero che è lì vicino; i cancelli erano chiusi, siamo stati un po' lì e poi siamo andati a casa. Loro mi dicevano che andavano tutte le sere davanti al cimitero. P. mi ha detto che andava anche lei. Lei mi ha detto che andavano la sera al cimitero anche quando era chiuso. P. mi diceva anche che la sera andavano davanti alla scuola di V. Questo è successo per molto tempo, penso per circa due anni. ...A casa loro all'inizio le serrande erano sempre giù anche di giorno; anche questo l'ho vissuto per circa due anni; in casa ha tuttora tante foto di V. dappertutto. Solo per un certo periodo ho smesso di andare da loro perché mio marito non è stato bene, da un anno e mezzo circa. Prima andavo a trovarli circa una volta alla settimana o ogni quindici giorni. Dopo la morte di V. è stata P. ad occuparsi della casa; andava a fare la spesa, preparava da mangiare (pranzo e cena); la mamma non aveva le forze di occuparsene; so che ci sono stati anche tentativi anticonservativi della

mamma, una volta sono andata anche io in Ospedale a trovarla. P. mi raccontava che a volte il padre di notte non rientrava e lei usciva a cercarlo. P. mi ha anche raccontato che di notte la mamma si alzava perché diceva di sentire dei rumori e che sentiva la presenza di V. Preciso che le pareti del salone appena si entra sono tutte tappezzate di foto grandi di V. che occupano tutta la parete, come dei poster".

Già da tale quadro si evince la situazione di crisi dell'equilibrio familiare, sgretolatosi di fronte all'evento che ha portato ciascuno dei componenti a chiudersi nel suo dolore, azzerando non solo la vita sociale e relazionale esterna, ma anche la comunione di affetti dei superstiti, rimasta incentrata sulla figura di V., come testimoniato dalla ricostruzione della casa quale 'santuario' a lui dedicato (così testualmente a pag. 21 dell'atto di citazione).

Le ripetute uscite notturne per recarsi al cimitero sono ulteriore indice dell'incapacità del nucleo di reagire all'immensa tragedia ricostruendo una vita familiare affettiva e relazionale.

Tale quadro emerge anche dai dati anamnestico clinici della ctu medico legale.

Quanto a F.S., si evince con drammatica evidenza la perdita del gusto del vivere, il rifiuto a voler superare ed elaborare il lutto riprendendo la vita di prima, quasi che ciò fosse causa di vergogna e di mancanza di rispetto nei confronti del figlio, strappato alla vita mentre era sui banchi di scuola; il trascorrere parte delle giornate al cimitero, l'insonnia e le uscite nelle ore notturne, la separazione dalla moglie e l'allontanamento dalla casa coniugale (doc. 8) sono gli esempi più evidenti dello sconvolgimento esistenziale che la morte di V. ha comportato, come se la vita si fosse fermata a quel tragico 22 novembre.

Quanto a P.S., all'età di soli 18 anni essa si è ritrovata improvvisamente onerata del peso delle incombenze quotidiane, aggravato dalla 'preoccupazione continua nei confronti della figura materna' (pag. 14 ctu): evidente il totale stravolgimento della serena condivisione della vita familiare che, da armonica e felice, si è trasformata in una realtà di dolore e disperazione nel quale tutto ruota intorno al ricordo di V.. Inevitabili le ripercussioni sulla vita relazionale non solo all'interno ma anche all'esterno della famiglia (con una chiusura in particolare verso quel contesto amicale che le ricorda il fratello), sul rendimento scolastico prima, con l'abbandono degli studi, e sulla progettualità di vita poi. Emblematiche le valutazioni dei consulenti: 'precaria la prospettiva di vita con persistenza di timori e chiusure relazionali

Nel caso di specie la morte del giovane V. ha provocato conseguenze di natura eccezionale anche nelle relazioni tra i superstiti fondate su equilibri pregressi che sono stati totalmente sconvolti e alterati.

A questo punto si tratta di procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psico-fisica e da perdita del rapporto parentale, valorizzando tutti i pregiudizi riscontrati nel caso concreto sopra analizzati al fine di rendere congrua ed equa - e non meramente meccanica e automatica - l'applicazione delle tabelle milanesi, al contempo evitando indebite duplicazioni.

Per il caso di morte del figlio le tabelle aggiornate al 2014 (applicabili in base a quanto disposto dalla Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. 7272: "Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale... cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione") prevedono una forbice compresa tra Euro 163.990 ed Euro 327.990, mentre per la morte del fratello l'importo è compreso tra Euro 23.740 ed Euro 142.420.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, da un lato non si deve dimenticare che proprio il principio di equità e uniformità che ha portato la Suprema Corte a generalizzare l'applicazione delle tabelle milanesi impone che si tenga conto del substrato comune a tutti i casi analoghi: è infatti innegabile che la morte di un figlio o fratello o nipote diciassettenne, tenuto conto della giovane età della vittima, comporti in via presuntiva un inconsolabile dolore e uno sconvolgimento esistenziale in tutti i normali contesti affettivi e relazionali familiari, come tali già implicitamente computati nella valorizzazione tabellare.

Per altro verso, tuttavia, l'eccezionalità e unicità del caso per tutti i motivi esposti sub a) e b), e qui da intendersi richiamati, rilevanti in termini di intensità della sofferenza, di incapacità di superare il trauma per un evento percepito come ingiusto e assurdo e di drammaticità dello sconvolgimento esistenziale, giustifica un parimenti eccezionale incremento dei massimi tabellari che si ritiene congruo nella misura del 50% per un totale di Euro 491,985 per il padre ed Euro 213,630 per la sorella.

Come chiarito nelle premesse le tabelle contemplano il danno conseguenza derivante dalla perdita del rapporto parentale in termini di pregiudizio morale ed esistenziale, a prescindere dalla lesione del diverso bene giuridico protetto dell'integrità psico-fisica.

In adesione a quanto sopra esposto circa la diversità ontologica dei pregiudizi da risarcire (cfr. da ultimo Cass. n. 9320/2015), dunque, non sussiste duplicazione risarcitoria in caso di separata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale e del danno alla salute in quanto l'illecito si configura nella specie come plurioffensivo avendo inciso tanti sul diritto tutelato dall'art. 32 Cost. quanto sui diritti inviolabili riconducibili agli artt. 2, 29 e 30 Cost.

Al contempo, tuttavia, ancora una volta richiamandosi i principi generali di cui al punto 2.1), quegli stessi pregiudizi esistenziali, relazionali e morali conseguenti alla morte del congiunto e valorizzati nella liquidazione oltre i massimi del danno da perdita del rapporto parentale non possono a loro volta costituire argomento per la personalizzazione del danno alla salute separatamente liquidato (e già comprensivo, come si legge nella relazione esplicativa, dell' 'incidenza della lesione in termini "standardizzabili" in quanto frequentemente ricorrenti sia quanto agli aspetti anatomico-funzionali, sia quanto agli aspetti relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva); ciò a fortiori ove si consideri che i ctu hanno affermato di aver già tenuto conto di tali aspetti nella quantificazione dei postumi, quali 'parte integrante della patologia psichica sviluppata' (pag. 18); l'ulteriore recupero di tali voci ai fini di un incremento percentuale della liquidazione tabellare comporterebbe dunque una non consentita duplicazione risarcitoria.

Quanto a P.S., il danno derivante dalla lesione del diritto alla salute verrà dunque liquidato mediante i valori tabellari di base per la percentuale di invalidità accertata nella misura massima dai ctu (20%).

Quanto a F.S., occorre invece rilevare che la consulenza tecnica ha riscontrato i gravi riflessi della condizione psicopatologica sulla capacità lavorativa specifica qualificata come assoluta nel periodo delle cure per 16 mesi e stabilizzata in seguito nella misura del 31/35%.

A questo proposito occorre distinguere tra il danno non patrimoniale conseguente alla compressione della capacità lavorativa e il danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità di produrre reddito, quale danno conseguenza che deve essere specificamente provato. Solo l'incidenza dei postumi sulla capacità lavorativa quale 'compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidata onnicomprensivamente come danno alla salute ' mediante un appesantimento del valore monetario del punto (Cassazione civile, sez. III, 24/03/2004, n. 5840) e, dunque, in termini di personalizzazione (Cass. 27.6.2007, n. 14840) per il fatto stesso dell'incidenza della patologia sull'esplicazione della persona nell'ambito lavorativo in cui si esprime la personalità dell'individuo; per contro, ai fini del risarcimento del danno patrimoniale (per cui si veda infra sub. 3.2), la parte dovrà assolvere al ben più rigoroso onere probatorio di dimostrare 'anche in via presuntiva ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della sua verifica' (Corte appello Roma, sez. III, 03/11/2009, n. 4316).

Pertanto tale incidenza sulla capacità lavorativa accertata dai ctu merita ristoro quale ulteriore peculiarità del caso concreto strettamente connessa alla lesione psico-fisica (permanente e temporanea) sotto il profilo non patrimoniale, a titolo di personalizzazione che si ritiene congrua nella misura del 15% quanto alla IP e del 25% per la IT' (attesa la ritenuta totale incapacità lavorativa per tale periodo).

In conclusione il danno per la perdita dell'integrità psico-fisica deve essere liquidato nella seguente misura:

a) F.S.:

I.P. 35%: Euro 194.984

+15%: Euro 29.247,60

I.T. (valore base incrementato del 25%: Euro 120 pro die)

75 % per 6 mesi: Euro 16.200

50 % per 10 mesi: Euro 18.000

Totale Euro 258.431,60

b) P.S.:

I.P. 20%: Euro 79.511

I.T. 30 giorni al 75%: Euro 2.160

150 giorni al 50%: Euro 7.200

180 gg al 25%: Euro 4.320

Totale Euro 93.191

c) I nonni V.S. e P.D.

Circa il diritto dei nonni al risarcimento del danno per la perdita del nipote, la sentenza della Corte di Cassazione n. 4253 del 16.3.2012 ha così testualmente affermato: "In caso di uccisione di un congiunto, la configurabilità di una lesione giuridicamente rilevante del rapporto parentale, per i soggetti al di fuori della famiglia nucleare, presuppone necessariamente la convivenza nella motivazione la Corte ha ritenuto di dare continuità alla più risalente pronuncia ivi richiamata (Cass. 23 giugno 1993, n. 6938) individuando nella convivenza il 'connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno (art. 2 Cost.). La presenza di un dato esteriore certo, a fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova caso per caso - della quale non può escludersi la compiacenza - di un rapporto affettivo intimo intenso, si sostituisce, così, al dato legalmente rilevante della parentela stretta all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti (da ultimo, Cass. 13 maggio 2011, n. 10527)".

Per contro, con la più recente pronuncia n. 29735 del 4.6.2013 la Corte di Cassazione (sezione penale) ha affermato che 'spetta ai nonni la legittimazione ad agire "iure proprio" per il ristoro dei danni patrimoniali e soprattutto non patrimoniali sofferti a causa della morte del proprio nipote, non ostandovi la mancanza di convivenza con la vittima, ove siano altrimenti sussistenti condizioni soggettive e situazioni di fatto dimostrative di rapporti costanti e caratterizzati da affetto reciproco e solidarietà con il familiare defunto'.

Tale pronuncia consapevolmente disattende le conclusioni cui è pervenuta la precedente sentenza del 2012, reinterpretando anche la valenza attribuita dalla più risalente sentenza del 1993 alla convivenza non come condizione imprescindibile, bensì come indice presuntivo rivelatore (a mero titolo esemplificativo) dell'esistenza di un 'valido e concreto sostegno morale

Nella più recente sentenza Cass. n. 29735/2013, dunque, si afferma che la coabitazione non costituisce 'conditio sine qua non' in presenza di 'ulteriori circostanze tali da far ritenere che la morte del familiare abbia comportato la perdita di un effettivo valido sostegno morale ' e in proposito espressamente si menzionano, quali circostanze esemplificative dell'intensità del legame, 'una frequentazione agevole e regolare per prossimità della residenza o anche la sussistenza - del tutto conforme all'attuale società improntata alla continua telecomunicazione - di molteplici contatti telefonici o telematici'.

Pertanto, nel contesto di un legame (nonni-nipoti) riconosciuto come meritevole di tutela nella nostra legislazione positiva (si pensi ad esempio all'art. 315 bis c.c.) al di là dei più ristretti confini della famiglia nucleare, l'aprioristica e indifferenziata esclusione del diritto al risarcimento del danno in assenza della coabitazione sotto lo stesso tetto - che prescindendo dalle molteplici sfaccettature del caso concreto - non può costituire un criterio astrattamente condivisibile per ogni fattispecie (d'altronde la coabitazione spesso difetta anche nel contesto del rapporto genitori - figli per ragioni di studio o di lavoro ecc.). La mancanza di convivenza deve essere recuperata attraverso elementi probatori alternativi e suppletivi rispetto alla coabitazione l'"assidua frequentazione" o la 'comunanza di vita'.

Nella specie sussistono, in parte, entrambi gli elementi probatori, essendovi stata convivenza per oltre metà della vita del ragazzo e assidua frequentazione nel restante periodo.

La teste V.D., consuocera dei nonni di V., ha confermato che essi abitavano al piano inferiore del nipote, nella stessa casa: 'C'era una scala di collegamento interna e le porte di comunicazione sempre aperte; io andavo sporadicamente a trovarli una o due volte alla settimana, anche per riunioni organizzative. V. era sempre a casa loro come anche gli altri nipoti (P. e gli altri). V. e i genitori si sono poi trasferiti in un'altra casa dopo che ha compiuto dieci anni'; 'la sera spesso i nonni giocavano a carte con V.. I nonni si occupavano molto dei nipoti e in particolare di V.. Io li vedevo spesso anche al mare perché avevamo la casa nello stesso posto, di fronte e V. era sempre coi nonni anche al mare'.

I nonni, anche dopo il trasferimento del nucleo familiare di V., hanno continuato a mantenere un'intensa frequentazione sia nell'andare 'a prendere V. a scuola' o nell'"accompagnare V. a calcio nel pomeriggio' (teste D.) sia nei periodi di vacanza: il teste I.P., amico di V., ha dichiarato: 'Io lo vedevo al mare sempre con i nonni d'estate per circa un mese un mese e mezzo; io abitavo al piano di sotto al mare e lo vedevo sempre coi nonni... Lui mi diceva che aveva un buon rapporto con loro, che lo portavano a calcio e lo andavano a prendere a scuola'.

L'intensità della frequentazione e del legame, unita alle ulteriori eccezionalità del caso concreto comuni a tutte le parti (sopra descritte sub a), giustificano la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale con una maggiorazione dei valori tabellari massimi (pari ad Euro 142.420) che si ritiene nella misura del 20% un totale di Euro 170.904 ciascuno.

d) Rivalutazione e interessi - Deduzione degli acconti ricevuti

Il totale del danno non patrimoniale liquidato ai valori attuali è dunque pari:

- ad Euro 750.416,60 (491.985 + 258.431,60) per F.S.
- ad Euro 306.821 (213.630 + 93.191) per P.S.
- ad Euro 170.904 ciascuno per P.D. e V.S. (e per quest'ultimo agli eredi).

Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano secondo gli importi attualizzati (seguendo l'insegnamento della sentenza della Cassazione civile, sez. III, 11/05/2012, n. 7272: "Se le "tabelle" applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale.... cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della decisione"), il totale riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data di verifica del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali i quali, al fine di evitare l'ingiustificata locupletazione della parte creditrice (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712 del 17.2.1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione), vengono calcolati sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso.

Dalla documentazione prodotta da parte attrice (doc. 32) e da parte convenuta (doc. 1) si evince che sono stati versati acconti nella seguente misura:

F.S.

- Euro 225.000 (12.1.2010)
- Euro 75.000 (12.5.2011)
- Euro 16.500 (25.5.2011)
- Euro 180.039,88 (17.10.2011)

P.S.

- Euro 100.000 (12.1.2010)
- Euro 30.000 (12.5.2011)
- Euro 7.500 (25.5.2011)
- Euro 50.000 (24.10.2011)

P.D. e V.S. (ciascuno)

- Euro 20.000 (12.1.2010)
- Euro 110.000 (12.5.2011)

Tali acconti devono essere detratti in modo tale che i termini di calcolo siano omogenei e dunque non dal totale già attualizzato e maggiorato di interessi ad oggi, ma sottraendoli dal valore del danno comprensivo di rivalutazione e interessi maturati sulla somma devalutata dalla data del sinistro alla data del versamento di ciascun acconto e ricalcolando da tale data rivalutazione e interessi solo sulla somma residua al netto degli acconti ricevuti.

Utilizzando dunque per tale conteggio il sistema ReMida in uso all'ufficio (che consente appunto di detrarre gli acconti in modo omogeneo secondo le modalità sopra indicate) si ottiene che l'importo ancora dovuto a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale al netto degli acconti ricevuti e comprensivo di rivalutazione e interessi ad oggi è pari:

- per F.S. ad Euro 280,292,39
- per P.S. ad Euro 131,061,25
- per i nonni ad Euro 45,816,06 ciascuno.

Su tale importo, che con la liquidazione diviene debito di valuta, maturano gli interessi legali dalla data della sentenza al saldo.

3. Il danno patrimoniale

3.1 Danno emergente

Agli attori spetta il rimborso delle spese causalmente connesse alla verifica del tragico evento purché documentate e congrue, come di seguito indicate (sul punto, peraltro, non vi è stata alcuna specifica contestazione).

a) F.S.:

- le spese mediche documentate e ritenute giustificate dal ctu ammontano ad Euro 400,15 per farmaci ed Euro 800 (doc. 23) per visite specialistiche non essendo concretamente prevedibili spese future;
- le spese funerarie sono documentate per Euro 9585,05 (doc. 30);

- le spese per la perizia medico legale sulla persona dell'attore sono pari ad Euro 3255 (docc. 24,25,26) oltre ad Euro 1800 per l'assistenza del perito di parte all'autopsia (doc. 31), quali spese stragiudiziali congrue e causalmente connesse agli eventi per cui è causa.

Il totale (Euro 15.840,20), maggiorato di rivalutazione e interessi legali sulla somma via via rivalutata sino ad oggi (trattandosi in ogni caso di debito di valuta), è pari ad Euro 19,339,03

b) P.S.:

- le spese mediche sono state ritenute congrue e giustificate dal ctu per l'importo di Euro 5584,65 per visite specialistiche non essendo concretamente prevedibili spese future;

. le spese per la perizia medico legale ammontano ad Euro 3255 (docc. 27,28,29)

Il totale (8839,65) rivalutato e maggiorato di interessi ad oggi ammonta ad Euro 10,792,18

3.2 Lucro cessante

F.S. insta altresì per il risarcimento del danno patrimoniale per la perdita della capacità lavorativa.

In proposito occorre ribadire la distinzione tra il danno non patrimoniale conseguente alla compressione della capacità lavorativa (di cui si è già tenuto conto sulla base delle risultanze della consulenza medico legale nell'incremento del valore del danno alla persona) e il diverso profilo del danno patrimoniale derivante dalla riduzione della capacità di produrre reddito che implica la prova della contrazione della capacità di guadagno:

- '...la riduzione della capacità lavorativa non costituisce un danno di per sé, ma rappresenta una causa del danno da riduzione del reddito; sicché la prova della riduzione della capacità di lavoro non comporta automaticamente l'esistenza del danno patrimoniale ove il danneggiato non dimostri, anche a mezzo di presunzioni semplici, la conseguente riduzione della capacità di guadagno' (Tribunale Milano 27.1.2015);

- 'In tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi, incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica, non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo, invece ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico' (Cass. 27.11.2014 n. 15211; conforme Cass. 12.2.2013, n. 3290).

Nella specie la difesa attorea ha allegato che F.S. di 'titolare in passato di una florida impresa edile famigliare, in conseguenza della grave tragedia subita ha repentinamente interrotto la propria attività' e che 'ciò ha determinato un consistente mancato guadagno valutabile in termini di danno patrimoniale da lucro cessante quantificabile in misura pari all'utile netto generato dall'attività esercitata pari ad Euro 33.000 quale reddito venuto meno in ragione degli eventi per cui è causa (calcolato in Euro 2750 al mese per 22 anni).

Al fine di assolvere all'onere probatorio circa tale danno conseguenza, la difesa attorea ha prodotto sub docc. 10-12 i modelli fiscali relativi agli anni 2007-2009, sub docc. 13-15 lo stato patrimoniale della società e sub doc. 16 il verbale di assemblea ordinaria del 13.2.2012, con cui la società è stata posta in liquidazione.

Tale documentazione non è tuttavia idonea a provare gli assunti attorei per diversi ordini di ragioni.

Innanzitutto, in quanto dallo stesso documento 16 prodotto si evince che la messa in liquidazione è stata deliberata non solo per la gravità del lutto familiare, ma per il fatto che 'negli ultimi 4 esercizi non è stato possibile intraprendere nuove iniziative imprenditoriali tese alla costruzione di nuovi edifici commerciali a uso abitativo stante il perdurare della crisi economica-finanziaria', con l'ulteriore aggravio della 'stretta creditizia che ha interessato tutto il settore imprenditoriale in genere' e delle 'verifiche fiscali' subite dalla società comportanti pesanti esborsi in termini di imposte e tasse.

Il tenore letterale del documento è altamente significativo in ordine alle ragioni della messa in liquidazione rispetto alle quali il grave lutto del socio non può considerarsi causa preponderante.

Inoltre, nelle dichiarazioni fiscali (quadro RC) figura un reddito 'da lavoro dipendente e assimilati' quale componente pressoché esclusiva del reddito complessivo del quadro RN (ad esempio per il 2007 Euro 26301 a fronte di Euro 27148) e la voce 'reddito di impresa' corrisponde al reddito fiscale della società rapportato alla quota di possesso del socio, ai soli fini della determinazione dei contributi previdenziali dovuti (sezione I), e non all'utile civilistico della società e tantomeno all'utile distribuito, non indicato nelle dichiarazioni dei redditi. Pertanto l'utile di impresa risultante dallo stato patrimoniale (circa 33.000 Euro annui: docc. 13-15) non può identificarsi col reddito venuto meno in quanto esso non corrisponde a dividendi distribuiti ai soci, che infatti non emergono dal modello fiscale. Inoltre parte attrice non ha prodotto una visura camerale della società per cui non è dato sapere quale fosse la quota di partecipazione di F.S.; anzi nel documento 16 figurano espressamente quali soci solo L. M. e S.V.

A ciò si aggiunga che dalla visura camerale prodotta dalla difesa convenuta (doc. 2) risulta che nel 2010 è stata costituita altra società immobiliare (V.S.D.I. srl), di cui F.S. è socio al 50%, operante nel settore edilizio (costruzione, manutenzione, ristrutturazione).

Alla luce della documentazione versata in atti si deve concludere che non risultano provati né l'esistenza e consistenza dei redditi percepiti con riferimento all'attività imprenditoriale prima dell'evento luttuoso cui parametrare il lucro cessante, né il nesso causale tra l'evento e la liquidazione della società (desumendosi elementi contrari dal doc. 16), né la successiva cessazione di tale tipo di attività lavorativa (ostandovi la costituzione di società con similare oggetto sociale nel 2010), né infine la successiva perdita reddituale, senza che possa sopprimerli la prova presuntiva in quanto 'è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito' (Cass. 22.5.2014, n. 11361).

Infine, l'attore insta per il risarcimento del danno futuro derivante dalla mancata percezione della quota parte di reddito del figlio di cui avrebbe beneficiato.

In proposito la più recente giurisprudenza ha chiarito che 'Ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro, patito dai genitori per la morte del figlio in conseguenza del fatto illecito altrui, è necessaria la prova, sulla base di circostanze attuali e secondo criteri non ipotetici ma ragionevolmente probabilistici, che essi avrebbero avuto bisogno della prestazione alimentare del figlio, nonché del verosimile contributo che il figlio avrebbe versato per le necessità della famiglia' (Cass. 16.1.2014, n. 759); conforme Cass 3.4.2008 n. 8546: 'I genitori di persona minore d'età, deceduta in conseguenza dell'altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla frustrazione dell'aspettativa a un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l'onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, all'età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio ' (nello stesso senso anche Cass. 11.5.2012 n. 7272 e Cass. 23053 del 30.10.2009).

Non è dunque sufficiente il generico richiamo ai doveri alimentari in quanto 'detto processo di "osmosi economica" (fondato sulla solidarietà) è astrattamente biaperto, con la conseguenza che, escluso decisamente che esso vada ridotto alle sole ipotesi in cui siano dovuti gli alimenti (artt. 433 e segg. c.c.), tuttavia esso si indirizza da parte del congiunto che ha più possibilità economiche nei confronti di quello che non è in grado di sopperire ai propri bisogni in modo soddisfacente, secondo le contingenze del momento. Ciò comporta che il giudice è tenuto ad una duplice valutazione, ai fini della liquidazione di detto danno futuro, sulla scorta delle circostanze del caso concreto, anche attraverso presunzioni: da un lato deve stabilire, in via presuntiva Van e il quo modo di un futuro esercizio di attività lavorativa da parte del defunto e dall'altra apprezzare se e in quale misura per i congiunti sarebbero sorti bisogni, non adeguatamente soddisfatti, e che, invece, il defunto avrebbe con i proventi di tale attività, contribuito a soddisfare. In altri termini per poter procedere a detta liquidazione del danno patrimoniale futuro nei confronti del congiunto del minore morto, occorre positivamente rispondere al quesito che in futuro sarebbe stato il minore nella condizione economica di sopperire ai bisogni dei congiunti (e non ad esempio viceversa) e che il primo effettivamente avrebbe provveduto a contribuire a tali bisogni (Cass. 23.2.2005, n. 3766).

Pertanto, il mero richiamo ai doveri di solidarietà familiare e alla comunione affettiva, in assenza di allegazioni specifiche circa la prognostica condizione di bisogno del genitore a fronte di una maggiore disponibilità economica del figlio, comporta la mancanza di fondamento probatorio della domanda.

Secondo il generale principio di soccombenza, devono porsi a carico della parte convenuta le spese giudiziali nella misura liquidata nel dispositivo in base al *DM n. 55 del 10.3.2014*, tenuto conto della somma effettivamente attribuita (e non del 'petitum'), e dunque dei limiti di valore entro i quali la domanda è stata accolta (conformemente all'art.5 co. 1 del *D.M. n. 55 del 2014*), delle fasi processuali e delle attività in esse svolte. La liquidazione ai valori medi deve essere incrementata ai sensi dell'art. 4 comma 2 nella misura del 60% (per l'assistenza di più parti) per un totale complessivo di Euro 44.484,80.

La difesa attorea insta altresì per il rimborso delle spese legali di assistenza stragiudiziale con riferimento tanto alla posizione dei nonni, quanto a quella del padre e della sorella. La liquidazione è nella specie dovuta mediante l'importo previsto dal capo IV del *D.M. n. 55 del 2014* attualmente in vigore e precisamente dall'art. 20 e dall'allegata tabella nella misura massima di Euro 5.870.

Il totale liquidato a titolo di compensi per l'attività giudiziale e stragiudiziale è dunque pari complessivamente ad Euro 50.354,80.

Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio (nella misura già liquidata in corso di causa) devono porsi in via definitiva a carico della parte convenuta soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda o eccezione disattesa e respinta,

1) accerta la civile responsabilità della convenuta Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) per la morte di V.S. avvenuta il 22 novembre 2008;

2) dichiara tenuta e condanna la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) al pagamento delle seguenti somme residue (al netto degli acconti già versati):

- in favore di F.S.: Euro 299.631,42, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

- in favore di P.S.: Euro 141.853,43, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

- in favore di P.D.: Euro 45.816,06, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

- in favore di P.D., F.S., R.S. e F.S., quali eredi di V.S. (nato il (...)): Euro 45.816,06, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;

3) dichiara tenuta e condanna la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) al rimborso delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dagli attori che liquida complessivamente in Euro 50.354,80 per compensi ed Euro 1.482,10 per esposti, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi ex *art. 2 D.M. n. 55 del 2014*, oltre cpa e iva come per legge;

4) pone definitivamente a carico della Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino) le spese della consulenza tecnica d'ufficio.

Così deciso in Torino, il 1 giugno 2015 – Depositata in Cancelleria il 3 giugno 2015.

Trib. Trento, 24 giugno 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Trento quale giudice monocratico, nella persona della dr.ssa Adriana De Tommaso ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3997/2012 r.g. promossa con citazione notificata il 26/11/2012 e vertente

TRA

L. F., rappr. e dif. dall'avv. G. Franceschini per delega a margine della citazione ed elett. dom. in Trento presso lo stesso;
attore

CONTRO

P. S., rappr. e dif. dagli avv.ti S. Lefevre e S. Fronza per mandato in calce alla comparsa di risposta ed elett. dom. in Trento presso l'avv. S. Fronza;

convenuta

avente ad oggetto: risarcimento danni

Conclusioni: come a verbale di udienza dell'11 2 2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

S.P. aveva presentato una denuncia esponendo che C.C., collaboratore dell'agenzia immobiliare cui si era rivolta per l'acquisto di un immobile di proprietà di F. L., l'aveva costretta con la minaccia di un coltello a firmare due assegni, uno di € 2.000 per spese di intermediazione e l'altro di € 20.000 quale garanzia di pagamento del prezzo, dopo che un primo appuntamento per la stipula del rogito relativo all'acquisto del L. era andato deserto, non avendo la stessa potuto conseguire dal padre la somma occorrente per l'acquisto; il racconto della denuncia proseguiva con il riferire che il L. aveva messo all'incasso l'assegno di 20.000 euro, andato protestato per mancanza di provvista, e che lo stesso si era rifiutato di restituirglielo se non avesse pagato la somma di 10.000 euro; che era intervenuto nella vicenda un uomo autodichiaratosi avvocato G. di Milano, che l'aveva esortata ripetutamente a pagare il L.; che questi, in un appuntamento presso la sua vendita di tabacchi a Gardolo, aveva mostrato a lei e a suo marito un esemplare della promessa di acquisto in cui era prevista una caparra di € 20.000; che lei non aveva mai firmato tale contratto, per cui o la sua firma era stata falsificata oppure, quando aveva firmato il contratto (senza previsione di caparra) era stata usata della carta copiativa; che una copia di tale contratto, che C. le aveva riferito essere stato firmato in agosto, non le era mai stata consegnata, ma lei era riuscita a fotografare il documento. La P. aveva quindi denunciato C. di estorsione, il sedicente avvocato G. di Milano per tentata estorsione e F. L. in concorso con entrambi, ideatore e mandante degli stessi, che aveva messo all'incasso l'assegno e tentato la truffa in forza del contratto falsificato.

Dopo tale denuncia penale erano state svolte indagini e all'esito il pubblico ministero aveva formulato richiesta di archiviazione che però il giudice per le indagini preliminari non aveva accolto, ordinando l'imputazione coatta contro C., L. e G. F., colui il quale si era presentato come avvocato G. di Milano, per estorsione in concorso, con il seguente capo di imputazione: *perché, nelle qualità rispettivamente di agente immobiliare incaricato di trattare l'acquisto di un appartamento in località Grotta di Villazzano (C.), di promissario alienante (L.), di amico di promissario alienante ingeritosi nella vicenda (G. M.) si procuravano un ingiusto profitto in danno della promissaria acquirente S.P., che lamentava in particolare che C. avesse inserito nel preliminare d'acquisto da cui lei voleva svincolarsi una caparra che in realtà non era prevista, e che per farsi consegnare questa caparra di cui negava la legittimità era stata minacciata da C. con un coltello e, per evitare la restituzione della somma – da G. con un bastone; inoltre a carico di C. e L. era stata formulata l'imputazione di falso perché, formando all'insaputa del promissario acquirente una copia ulteriore del preliminare di contratto stipulato tra P. e L. per la vendita dell'appartamento di Grotta di Villazzano in cui era inserita la previsione di una caparra di € 20.000 che non vi era nel contratto originale, creavano una scrittura privata falsa, nonché per tentata truffa, perché con il comportamento indicato nel capo che precede inducendo in errore la P. sulla necessità di pagare la caparra, si procuravano un ingiusto profitto consistente nella somma di € 20.000.* Tali fatti risalivano all'agosto 2004.

A seguito dell'imputazione coatta il giudice per l'udienza preliminare aveva emesso sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste. Il L. aveva quindi denunciato per calunnia la P. e questa, dopo che in un primo momento il p.m. aveva chiesto l'archiviazione, e poi il rinvio a giudizio a seguito di opposizione all'archiviazione, aveva infine chiesto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nell'imputazione per calunnia i sensi dell'art. 368 c.p., *perché, presentando denuncia querela alla Procura della Repubblica di Trento, accusava, sapendoli innocenti, C.C., L. F. e un terzo soggetto da identificare dei reati di estorsione, truffa e falso per una vicenda di acquisto di un immobile attraverso un'agenzia immobiliare.* Era stata quindi emessa sentenza di applicazione pena di anni uno e mesi sei di reclusione, dichiarata estinta per indulto.

Da tali fatti si origina la domanda che F. L. propone in questo giudizio contro la P., chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della falsa accusa, quantificati i primi nel costo della difesa e delle perizie grafologiche fatte eseguire per contrastare la falsa accusa della P. sulla falsificazione del contratto, per il complessivo importo di € 8,715,74, e i secondi in € 20.000; inoltre l'attore, dichiarando in citazione di volere esercitare il diritto di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 1385 c.c., co. 2, ha chiesto la condanna di S.P. al pagamento della somma di € 20.000 quale caparra dovuta per l'inadempimento del preliminare, somma già portata dall'assegno consegnato dalla P. e andato protestato.

La convenuta, costituitasi solo alla prima udienza, ha eccepito l'incompetenza per territorio e nel merito ha contestato la pretesa dell'attore di risarcimento del danno da reato, stante l'inefficacia della sentenza di patteggiamento nel giudizio civile e perché non allegati né provati i danni, ed ha anche resistito alla domanda di pagamento della somma di € 20.000 quale caparra, per non essere stato esercitato dall'attore il recesso e inoltre il L. non aveva fornito prova del proprio adempimento, avendo egli disposto dell'immobile, concedendolo in locazione, per cui non avrebbe potuto adempiere alle sue obbligazioni. In via subordinata, rispetto all'integrale rigetto, la convenuta ha chiesto limitare la condanna alle sole spese del giudizio sostenute nel procedimento penale a carico del L.

Premesso che l'eccezione di incompetenza per territorio è tardiva e inammissibile, trattandosi di eccezione da formulare necessariamente con tempestiva comparsa di risposta (ed era comunque infondata, perché quando la domanda di

risarcimento del danno trae origine da un illecito aquiliano vi è anche la competenza del foro *commissi delicti*, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., alternativo al foro del convenuto) nel merito la domanda di F. L. è fondata e va accolta.

Che la denuncia presentata da S.P. nei confronti, tra gli altri, di F. L., fosse falsa, ovvero calunniosa, va sicuramente desunta dall'esito del procedimento penale celebrato a carico della stessa P. e concluso con la sentenza di cd. patteggiamento. Come da insegnamento della Suprema Corte, che si ritiene di condividere e recepire, *la sentenza penale di applicazione della pena "ex" art. 444 cod. proc. pen. (cosiddetto patteggiamento) - pur non contenendo un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile - contiene pur sempre una ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare.* CASS. 23906/2007; CASS. S.U. 17289/2006). Gli elementi emersi nelle indagini allora svolte a seguito della denuncia proposta dalla P. sono tali da non consentire una lettura diversa da quella della falsità della denuncia, in tal senso convergendo le risultanze delle perizie grafologiche eseguite sul documento contrattuale che la stessa aveva affermato di non aver mai firmato e di essersi limitata ad aver fotografato di soppiatto durante un incontro col C., ove si era accertato che il documento fotografato non mostrava alcun cambiamento sostanziale di contenuto rispetto alle copie-ricalco originali, che le foto mostravano numerose e ricorrenti incongruenze in rapporto alle caratteristiche normalmente presenti in tutti i files grafici prodotti da apparati digitali, ed erano sospette, ovvero non attribuibili allo scatto, e che il calco del testo manoscritto originale corrispondeva perfettamente a quello della copia originale, (conclusioni del perito Zanetti), e che le firme su tutti i contratti (incluso quello prodotto da L., con la clausola della caparra, contestato dalla convenuta) erano di sicura provenienza dalla stessa mano, di P. S.. Tra l'altro era rimasto accertato che la fotografia del contratto che la P. aveva raccontato di aver scattato nel luglio del 2004, nella tabaccheria di L., era stata invece scattata nel gennaio 2005, ad indagini avviate. Inoltre i messaggi pervenuti al telefono cellulare di C., esaminati dalla polizia giudiziaria, dall'utenza della P., erano assolutamente incompatibili con la versione dei fatti riportata nella querela e in linea, invece, con quella del C., dato che la P. vi si rapportava tranquillamente, nel primo messaggio relativo alla conferma dell'appuntamento dal notaio, e ammetteva invece nel secondo di non avere i soldi per l'acquisto e di essersi esposta ad una brutta figura col marito che ignorava tutto.

Tali elementi non sono stati in alcun modo contrastati nel presente giudizio dalla P., che non ha neppure introdotto degli argomenti che possano convincere il giudice che il patteggiamento non era stato chiesto per ammissione di responsabilità, com'è naturale ritenere. L'intenzionalità della falsa accusa è *in re ipsa*, perché la denunciante era a stessa protagonista della vicenda, e ben sapeva, per conoscenza diretta e personale, che in realtà si era impegnata alla conclusione dell'acquisto con la caparra e per il problema della mancanza di denaro per onorare il contratto aveva poi creato quella versione della truffa ed estorsione per giustificarsi in qualche modo con il marito, ignaro, della situazione in cui si trovava.

Con la sua denuncia infondata la convenuta ha esposto F. L. al procedimento penale, dalle indagini alla sentenza di proscioglimento, attraverso un'imputazione coatta, a dimostrazione del fatto che l'ipotesi accusatoria sorta dalla circostanziata denuncia era stata ritenuta credibile, quanto meno dal giudice per le indagini preliminari che impose la formulazione dell'imputazione al pubblico ministero. Tale procedimento penale, oltre a comportare non modeste spese di difesa, sia per legale che per consulenze tecniche, indubbiamente fu dannoso per l'attore, che dovette subire il patema di un cittadino ingiustamente accusato e condotto a processo, l'onta della falsa accusa, l'impegno e la preoccupazione di allestire la difesa, il timore di non riuscire a dimostrare la propria innocenza e di subire una condanna ad una pena detentiva, restando così disonorato; si tratta di conseguenze non patrimoniali, in termini di sofferenze intime della persona, da ritenere senz'altro realizzate, senza necessità di prove, perché nell'ordine naturale dell'umano sentire.

Per tali danni di natura non patrimoniale, da risarcire ai sensi dell'art. 2059 c.c. in combinato disposto con l'art. 185 c.p., stimasi equa la somma di € 15.000, anche considerando che passarono quasi due anni e mezzo (per la precisione 2 anni e tre mesi) dalla presentazione della denuncia della P. (ottobre 2004) alla sentenza di proscioglimento (gennaio 2007), e in tutto questo tempo il L. restò esposto all'incertezza dell'esito del procedimento, con tutti gli spiacevoli annessi evidenziati.

I danni patrimoniali, quali gli esborsi effettuati per provvedersi della difesa nel procedimento penale, in un periodo compreso tra il febbraio 2006 e il novembre 2007, sono comprovati dalle fatture in atti (doc. da 20 a 27) e ascendono a complessivi € 8.715,74; tale somma va rivalutata all'attualità e maggiorata degli interessi legali per ristoro del danno da ritardo, sulla somma via via annualmente rivalutata, il tutto con decorrenza da una data intermedia nel periodo degli esborsi, e quindi dal gennaio 2007. Il danno non patrimoniale è invece liquidato come sopra all'attualità e comprensivo del danno da ritardo.

Merita accoglimento anche l'altro capo di domanda, avente ad oggetto la somma dovuta come caparra nel preliminare di acquisto. L'inadempimento della convenuta è pacifico, non essendosi lei presentata dal notaio che avrebbe dovuto rogare l'atto; il recesso ai sensi dell'art. 1385 c.c. è stato esercitato con il medesimo atto introduttivo del giudizio, com'è possibile, attesa la libertà di forma (comunque scritta, per l'oggetto del contratto).

Il diritto a conseguire la caparra, solo apparentemente pagata con l'assegno poi invece protestato era entrato nel patrimonio dell'attore, che ha quindi diritto all'effettiva percezione di quella somma.

Né ha fondamento l'eccezione della convenuta in merito all'insussistenza dei presupposti, per mancata prova dell'adempimento della sua controparte, con riferimento alla concessione in locazione dell'immobile che La P. avrebbe dovuto acquistare: come aveva riferito l'agente C. alla polizia giudiziaria, già da prima che la P. si interessasse all'immobile del L. vi erano in corso trattative con un terzo per la concessione in locazione, la P. lo sapeva e anzi, subentrando al proprietario nel rapporto di locazione una volta comprata la casa, proprio con i canoni avrebbe pagato i 3.000 euro previsti a saldo.

La domanda di pagamento della somma dovuta come caparra dalla parte inadempiente, qui convenuta, va quindi accolta con condanna al pagamento di € 20.000 con interessi legali dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico della convenuta nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto da L. F. con atto di citazione notificato a P. S. con atto di citazione notificato il 20/11/2012

Condanna P. S. a pagare a L. F. la somma di 20.000 con interessi legali dalla domanda, dato atto del recesso di L. F. dal contratto preliminare tra le parti del 30/7/2004;

Condanna altresì P. S. a pagare a L. F. a titolo di risarcimento del danno le somme di 15.000 e di 8.715,64, quest'ultima da rivalutare e maggiorare degli interessi legali sulla somma stessa via via annualmente rivalutata con decorrenza dal gennaio 2007;

Condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del giudizio, liquidate in € 472,37 per esborsi ed € 6.500 quale compenso per la difesa, oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge.

Trento, 24.06.2015

Il giudice, Adriana De Tommaso

Trib. Ascoli Piceno, 15 marzo 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1701/2014 promossa da:

M.S., rappresentato e difeso dall'avv. Enzo Formisani del Foro di Teramo

attore

contro

S.S., rappresentato e difeso dall'avv. Tonino Pulcini

Convenuto

OGGETTO: Risarcimento danni da reato

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. S.M. conveniva in giudizio S.S. per sentirlo condannare, sulla base della condanna contenuta nella sentenza penale n. 200/2013 pronunciata dalla Corte D'Appello di Ancona, confermativa delle statuizioni civili disposte con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 666/11, a risarcire in favore di esso attore, in aggiunta alla provvisoria già concessa dal Tribunale di Ascoli Piceno con la citata sentenza n. 666/2011 nella misura di Euro 15.000, tutti i danni, patrimoniali e non, subiti in dipendenza e per effetto dei fatti illustrati nella narrativa della citazione introduttiva, nella misura di Euro 50.000 o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta più equa e di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla data di presentazione della denuncia di smarrimento fino al saldo effettivo.

A fondamento della proposta domanda deduceva:

- che, in data 16.7.2007, aveva messo all'incasso l'assegno bancario n. (...) N.T. dell'importo di Euro 37.000 tratto sul conto n. (...) intestato all'A.D.S. Ascoli Pallamano acceso presso la B.C.C. Picena Filiale di Ascoli Piceno - Ponticelli;
- che tale titolo, dopo la presentazione all'incasso, veniva restituito protestato, con addebito di Euro 535,98 per spese di protesto, in quanto la banca trattaria dichiarava di non poterlo pagare trattandosi di assegno rubato/smarrito con firma del correntista e conforme allo specimen;
- di avere successivamente appreso che il sig. S.S., unitamente, al sig. B.C., in qualità di componenti del Direttivo della A.D.S. Ascoli Pallamano, avevano sporto querela orale presentata ai Carabinieri di Ascoli Piceno in data 19.7.2007, denunciando lo smarrimento del suddetto assegno bancario;
- che tale denuncia non era altro che un espediente attraverso il quale l'associazione sportiva voleva sottrarsi agli impegni assunti, dal momento che era stato proprio il sig. S.S. a consegnare, in data 22.12.2004, il titolo al M., quale garanzia di pagamento delle somme dovute dalla società sportiva a titolo di rimborso spese;
- che la società sportiva non aveva ottemperato neppure parzialmente agli impegni assunti, ragione per cui aveva deciso di porre l'assegno all'incasso;
- che, pertanto, al fine di contrastare l'illegittima iniziativa assunta dalla parte debitrice, era stato costretto a presentare ai Carabinieri di Ascoli Piceno denuncia nei confronti delle persone che lo avevano ingiustamente accusato di aver sottratto l'assegno;
- che, a seguito di tale denuncia, il sig. S.S. e il sig. B.C., quest'ultimo deceduto nelle more del procedimento penale, alla luce degli accertamenti compiuti, venivano rinviati a giudizio per rispondere del reato di calunnia;
- che il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 666/2011, dichiarava la responsabilità dell'imputato S.S. per il reato di cui *all'art. 368 c.p.*, e dichiarava, invece, estinto il reato quanto all'altro coimputato B.C. perché nel frattempo deceduto.
- che la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ascoli Piceno veniva impugnata dinanzi alla Corte d'Appello di Ancona che, con sentenza n. 200/13, riformava quella di primo grado, riducendo la pena inflitta al S., confermando tuttavia le statuizioni civili contenute nella sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, come detto, aveva concesso alla parte civile, a titolo di risarcimento del danno, una provvisoria di Euro 15.000.
- che la condanna in sede penale del sig. S. comportava per il medesimo l'obbligo di risarcire i danni arrecati al sig. M. il quale, avendo subito un danno ingiusto dalla falsa accusa di sottrazione di assegno mossa nei suoi confronti, doveva essere integralmente risarcito, non potendo ritenersi soddisfatta la somma di Euro 15.000, attribuita dal Tribunale di Ascoli Piceno unicamente a titolo di provvisoria del danno morale.

Si costituiva il convenuto, il quale chiedeva il rigetto della domanda attrice perché infondata dovendosi ritenere la somma liquidata in sede penale soddisfacente di ogni pregiudizio subito.

Il procedimento, dopo la trattazione e in assenza di istruttoria orale, giungeva all'odierna udienza, nel corso della quale le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa.

La domanda spiegata da parte attrice è fondata per i motivi e le ragioni che si espongono.

Al proposito, occorre preliminarmente verificare quale sia l'ampiezza dell'accertamento contenuto nella sentenza di condanna generica che, nel presente giudizio, la parte attrice pone a fondamento della richiesta di condanna al risarcimento dei danni e, pertanto, su cosa sia caduto il giudicato penale. A tal fine, occorre evidentemente partire dal disposto dell'*art. 651 c.p.p.*, che prevede che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata in dibattimento, ha efficacia di giudicato nei confronti del condannato "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

Per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso.

Ne consegue che la ricostruzione storico-dinamica dei fatti oggetto della sentenza penale è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa e autonoma ricostruzione dell'episodio.

Analoghe considerazioni devono trarsi in relazione all'accertamento del rapporto causale rientrando lo stesso nella valutazione degli elementi obiettivi e soggettivi che compete al giudice penale, anche per quel che concerne, nei reati colposi, l'esclusività o meno della colpa con riferimento ad un'eventuale colpa concorrente di un terzo o della vittima stessa: in altri termini, ove il giudice penale abbia proceduto a tale valutazione, questo giudizio ha effetto vincolante nel successivo giudizio civile per la liquidazione dei danni, (tra le varie, cfr. Cass. 11 gennaio 2001, n. 329).

A ciò deve aggiungersi, che la sentenza del giudice penale che, come nel caso di specie, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, quindi, non può più contestare la declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento e alle restituzioni, ma soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (Cass. n. 15557/02, Cass. n. 14921/10 Cass. 5 dicembre 2011, n. 26021).

Ciò posto, va anzitutto evidenziato che il delitto di calunnia ha natura plurioffensiva, nel senso che, oltre a ledere l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, offende anche l'onore dell'incolpato (Cass. pen., sez. 6, 28 aprile 2010, n. 21789; Cass. pen., sez. 6, 21 febbraio 2007, n. 10535).

Deve poi precisarsi che con la sentenza di condanna generica di cui *all'art. 278 c.p.c.* il giudice può non solo limitarsi ad accertare l'esistenza di un fatto potenzialmente idoneo a produrre un danno, ma anche accertare l'effettivo avveramento del danno, demandando ad un successivo giudizio soltanto la sua liquidazione (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass. 18 gennaio 2000, n. 495): è stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità che il Tribunale ritiene di condividere, che, qualora il giudice, per quanto adito unicamente con una domanda di condanna generica al risarcimento del danno, non si sia limitato a statuire esclusivamente sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull'esistenza in concreto di detto danno, e questa statuizione sul punto non risulti impugnata per ultrapetizione, il giudicato si forma anche in merito all'accertata esistenza del danno (Cass. 5 dicembre 2011, n. 26021).

Nel caso all'esame, il giudice penale ha accertato anche la lesione in concreto della reputazione dell'attore, (v. sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno passata in giudicato, che ha espressamente ritenuto sussistenti gli estremi per una condanna al risarcimento dei danni, evidenziando la mancata acquisizione soltanto di prove idonee a consentire un'esatta liquidazione dei danni patiti dalla parte civile, pronuncia sul punto confermata anche dalla Corte di Appello adita del gravame).

Ne consegue che, sebbene il giudice penale abbia rinviato al giudice civile la liquidazione del danno, risulta accertato che le accuse avevano concretizzato non solo una calunnia ma anche una lesione all'onore del calunniato e su tale punto si è ormai formato il giudicato.

Da ciò discende che, nel caso in esame, si dovrà solo valutare e liquidare detta voce di danno non patrimoniale, derivato, come detto, proprio dalla lesione di quegli interessi della persona non connotati da rilevanza economica, danno da intendersi nella sua accezione più ampia e, quindi, come comprensivo anche del cosiddetto danno esistenziale di cui l'attore invoca la liquidazione.

Orbene, nella liquidazione di detta voce di danno, vertendosi in un ipotesi danno eziologicamente riconducibile all'offensività del reato ma impossibile da determinarsi nel suo preciso ammontare, per le ragioni sopra illustrate e per il fatto che, secondo l'id quod plerunque accidit, la calunnia generaliter determina un forte perturbamento valutabile in termini di danno morale, nell'accezione ampia sopra indicata, si dovrà, nella quantificazione dello stesso, far riferimento ad un criterio equitativo, trattandosi di danno privo delle caratteristiche della patrimonialità.

Va poi evidenziato che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge, o macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza, o sia radicalmente contraddittoria (Cass. 19 maggio 2010, n. 12318; Cass. 26 gennaio 2010, n. 1529).

Nel caso all'esame, tenuto conto della gravità del reato commesso, anche rapportato all'intensità dell'elemento soggettivo che ha connotato la condotta dell'autore dello stesso (odierno convenuto), dell'intensità delle sofferenze patite dalla persona offesa, in relazione al suo grado di cultura, alla professione effettuata, alla posizione sociale della stessa e alla sua notorietà, considerando, altresì, come dedotto dalle parti, che la falsa accusa mossa contro l'attore non ha determinato l'instaurarsi ai suoi danni di un procedimento penale, facendo altresì riferimento alla pena in concreto applicata al convenuto nell'ambito del giudizio penale, ritiene equo e congruo il Tribunale indicare nella misura complessiva di Euro 20.000 all'attualità il risarcimento integrale dei danni non patrimoniali subiti dall'attore.

Va da sé che detta somma, a cui andrà detratta la provvisoria già liquidata e corrisposta, si ritiene essere soddisfacente di ogni pregiudizio sofferto, atteso che, quanto al lamentato danno esistenziale che l'attore deduce essere consistito

nell'allontanamento dal mondo dello sport (cfr pag 11 della citazione), deve osservarsi, in primis, che non sussiste la prova del nesso eziologico tra la condotta delittuosa posta in essere dal convenuto e il dedotto allontanamento dall'ambiente sportivo e, in secundis, che risulta dedotto dalla difesa del convenuto e non espressamente contestato il fatto che l'attore ha continuato ad esplicare l'attività sportiva, seppure a livelli inferiori anche in considerazione dell'età. Su detta somma, già attualizzata alla data odierna, dovranno essere corrisposti gli interessi nella misura legale maturati a decorrere dalla data della presente decisione e sino a quella del saldo effettivo.

Per quanto poi attiene il danno patrimoniale lamentato, nulla può riconoscersi a titolo di spese legali sostenute, atteso che la liquidazione delle stesse fatta nel corso del giudizio penale, è ovviamente comprensiva di tutti le attività quali, ad esempio, l'esame degli atti, la ricerca dei documenti, la partecipazione alle udienze di cui l'attore continua ad invocare la liquidazione, così come è stabilito dal *D.M. n. 127 del 2004*, applicato *ratione temporis* dal Giudice del Tribunale di Ascoli Piceno nella liquidazione dei compensi a favore della parte civile costituita.

Deve essere, invece, riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito, la somma di Euro 535.98 esborsata dall'attore per il protesto dell'assegno posto all'incasso, essendo del tutto evidente la derivazione causale di detta voce di danno dalla condotta illecita posta in essere dal convenuto, atteso che è del tutto pacifico che se non vi fosse stata la falsa denuncia di smarrimento del titolo, lo stesso sarebbe stato regolarmente incassato con insussistenza di detto esborso di cui l'attore chiede il ristoro.

Per quanto attiene le spese del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza del convenuto e si liquidano come da dispositivo in base al *decisum*, previa compensazione delle stesse in misura di un mezzo stante il considerevole ridimensionamento nel quantum delle pretese attoree.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1701/14, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa così provvede:

ACCERTA

che i danni patrimoniali e non patrimoniali complessivamente subiti dall'attore in conseguenza diretta e immediata della condotta delittuosa del convenuto, ammontano in complessivi Euro 20.535,98 all'attualità, somma a cui andrà detratta quella di Euro 15.000 già liquidata nel giudizio penale a titolo di provvisoria, oltre interessi legali, sull'importo così determinato, dalla data odierna al saldo effettivo

Per l'effetto

CONDANNA

il convenuto al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attore, per le causali di cui in motivazione, della somma complessiva di Euro. 5.535,98, già all'attualità, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo effettivo.

CONDANNA

il convenuto al rimborso in favore della attrice delle spese processuali che, previa compensazione nella misura di un mezzo, liquida nel residuo in Euro. 2.000 per compensi ed Euro. 260.00 per spese, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% dei compensi e altri accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e allegazione al verbale.

Così deciso in Ascoli Piceno, il 15 marzo 2016 – Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2016.

Trib. Frosinone, 16 marzo 2016

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FROSINONE

in persona del Giudice Istruttore in funzione di Unico dr. Andrea Petteruti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado di cui al R.G.A.C.C. n. 2021/08, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente tra: S.R. (C.F: (...)), rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Arturo Iannelli, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Vespasiano, n. 60

ricorrente

e:

M.D. (C.F: (...)), rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso notificato, dall'avv. Natalino Guerrieri, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Frosinone (FR), alla Via M. Mastroianni, n. 301

resistente

discussa e decisa all'udienza del 16/03/16, dandosi lettura del dispositivo e della presente pronuncia nella sua interezza, sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ricorso ex *art. 152 del D.Lgs. n. 196 del 2003* depositato in data 10/06/08, S.R. ha chiesto evocarsi in giudizio, innanzi all'istituto Tribunale, M.D. per ivi sentire dichiarare l'illegittimità e l'illiceità del trattamento dei suoi dati personali da parte di quest'ultimo e, per l'effetto, sentirlo condannare al risarcimento di tutti i conseguenti danni (patrimoniali, non patrimoniali, morali, alla salute ed esistenziali) cagionati, quantificati in Euro 100.000 ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta equa e/o di giustizia.

In punto di fatto, la S. ha premesso quanto segue.

Nel giugno 2001, la ricorrente conobbe il M. con il quale, dal successivo mese di luglio, intrattenne una relazione sentimentale che culminò nella decisione di addivenire al matrimonio.

Nell'ottobre dell'anno 2004, il M. scattò alcune foto alla S., ritraendola seminuda, e filmò un breve video avente ad oggetto un rapporto sessuale fra i due.

Nell'anno 2005, dopo una breve interruzione - non accettata dal resistente, il quale inviò alla S. numerose e-mail ingiuriose e minatorie - il rapporto fra i due riprese.

In data 02/01/06 la ricorrente, mentre era in viaggio con il M., fu contattata telefonicamente da un suo amico, tale C.F., il quale le comunicò che il filmato girato nell'ottobre dell'anno 2004 dal suo fidanzato era stato diffuso su internet, precisamente sul sito "E-mule", e che il tutto era, oltre che liberamente visionabile, anche scaricabile con possibilità di salvarne copia. Il M., dal canto suo, nell'occasione confermò la circostanza, affermando di avere inavvertitamente immesso il filmato in rete da circa 15 giorni.

In data 03/01/16, la S. sparse denuncia-querela presso il Comando della Polizia Postale di Roma.

Successivamente, la stessa apprese da G.P., sua parente, che sulla copia del 15/12/05 del quotidiano a tiratura locale "Cioccaria Oggi", in prima pagina, nel riquadro centrale, era riportato il richiamo ad un articolo, dal titolo "Alatri - Diventa attrice hard sulla rete", interamente dedicato alla S.; la ricorrente, inoltre, venne a conoscenza del fatto che sul sito internet "E-mule" il M. aveva pubblicato, oltre al video, anche 2 delle fotografie scattate nell'ottobre dell'anno 2004.

Per detti fatti, la ricorrente, in data 21/01/16, sparse ulteriore denuncia-querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, chiedendo la penale condanna del M.

In data 03/02/07, il P.M. ha disposto la citazione a giudizio dell'odierno resistente per il reato previsto e punito dall'art. 595, commi 1 e 3, c.p. - perché, "comunicando in via telematica con un numero indeterminato di persone con uso del software di file sharing denominato E-mule, offendeva la reputazione di S.R. diffondendo fotogrammi e filmati di cui aveva la disponibilità, avendo avuto una relazione sentimentale con la predetta, raffiguranti la citata S. nuda e durante un rapporto sessuale" - e la ricorrente si è costituita parte civile nel suddetto procedimento penale.

In punto di diritto, invece, l'istante ha allegato quanto segue.

La condotta del M. è riconducibile a due distinte fattispecie: una di natura penale, vale a dire il reato di cui *all'art. 595 c.p.*, e una di natura civile, vale a dire l'art. 15 del codice della privacy, il quale sua volta rinvia *all'art. 2050 c.c.* Conseguentemente, siccome il M. ha dolosamente e illecitamente immesso sul web il filmato e le immagini concernenti dati sensibili dell'odierna ricorrente senza il consenso della stessa, peraltro richiesto in forma scritta, e in palese violazione della normativa posta a tutela della privacy, nonché *dell'art. 10 c.c.*, causandole un danno alla persona - sia nella sfera psicofisica, sia nella quotidiana vita sociale - quest'ultima ha diritto ad un duplice risarcimento del danno: di quello patrimoniale da illecito trattamento dei dati personali e di quello non patrimoniale.

Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio M.D., il quale ha resistito alla domanda della S. allegando quanto segue.

In via preliminare, il processo va sospeso ai sensi degli *artt. 7 c.p.p.* o 295 c.p.c., atteso che l'azione risarcitoria è stata già proposta in sede penale e che comunque l'esito del giudizio penale è destinato ad avere evidenti riflessi su quello civile.

Nel merito, invece, il resistente ha affermato, per un verso, che la domanda va rigettata, in quanto non è lui il soggetto che ha diffuso il filmato e le fotografie di cui al ricorso, e, per altro verso, che è illegittima la moltiplicazione del danno non patrimoniale operata dalla S. (danno morale, alla salute ed esistenziale), trattandosi di categoria unitaria, e che è priva di valida motivazione la quantificazione del pregiudizio subito indicata in ricorso.

Disposta la sospensione del giudizio, lo stesso è stato riassunto dalla S. all'esito del giudizio penale, il quale si è concluso con pronuncia della Cassazione di conferma della sentenza della Corte di Appello di Roma, a sua volta di conferma della sentenza n. 897/10 del Tribunale di Frosinone, con la quale il M., accertata la violazione del disposto dell'art. 595, commi 1 e 3, c.p., è stato condannato alla pena di Euro 5.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidarsi in separata sede.

Si è costituito nuovamente in giudizio il M., il quale ha chiesto il rigetto della domanda sul presupposto che i fatti accertati nella sentenza penale non sono conformi al vero, atteso che la pronuncia si fonda unicamente sulle indimostrate dichiarazioni rese dalla persona offesa, e che priva di riscontro probatorio è la pretesa risarcitoria della S.

Escusso il teste G., la causa è stata rinviata per la discussione e all'udienza del 16/03/16 è stata decisa dandosi lettura del dispositivo e della presente pronuncia nella sua interezza.

1. ESISTENZA DI UN DUPLICE DANNO RISARCIBILE ED EFFETTI DELLA SENTENZA PENALE DI CONDANNA

Ai fini del decidere, si rende necessario chiarire, in via preliminare, se sia fondata la tesi di parte ricorrente, secondo cui il Tribunale, siccome la condotta del M. è sussumibile sotto due distinte disposizioni normative (l'art. 15 del Codice sulla tutela dei dati personali e *l'art. 595 c.p.*), dovrebbe, nel caso che occupa, emettere pronuncia di condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale connesso soltanto alla prima delle due violazioni, fermo restando il diritto ad ottenere in altra sede tutela risarcitoria per il danno conseguente all'accertata diffamazione. Ciò è a dirsi in quanto solo dando risposta a tale quesito è possibile stabilire quali sono gli effetti che la sentenza penale di condanna del M. spiega nel presente giudizio: difatti, aderendo alla tesi di parte ricorrente, siccome nel caso che occupa non si chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta diffamatoria, la sola per cui è stata spiegata domanda risarcitoria in sede penale, il giudicato penale non esplicherebbe in questa sede alcuna efficacia.

Detta tesi è solo parzialmente fondata.

Come è noto, qualora il fatto illecito si sostanzi in una condotta *contra ius* - ossia in un'azione od in un'omissione posta in essere in violazione di specifiche norme di legge - devono essere risarciti, ove provati, tutti i danni dalla condotta medesima derivanti, vale a dire il danno patrimoniale e quello non patrimoniale.

È del pari noto che, qualora una singola condotta sia contestualmente violativa di più norme giuridiche distinte, il danno risarcibile è sempre uno, sotto tutti i profili giuridicamente rilevanti, perché diversamente opinando si perverrebbe ad una inammissibile moltiplicazione del risarcimento, ossia si perverrebbe all'assurdo di dover ritenere che, pur essendo unitaria la condotta, esistano più danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili in ragione di ciascuna delle norme violate, il che è

all'evidenza inconcepibile. Il principio è ribadito da attenta giurisprudenza, secondo cui "il risarcimento del danno ha natura unitaria e deve essere liquidato complessivamente, senza procedere a duplicazioni risarcitorie ed evitando che sia quantificato più volte il risarcimento in relazione ad un medesimo atteggiarsi del danno, sulla base di semplici distinzioni puramente nominali" (ex plurimis e da ultimo, Cass. Civ., n. 7193/15).

Purtuttavia, ciò non sta affatto a significare che a ciascuna violazione non siano riferibili specifici profili risarcitori, quanto, piuttosto, che, essendo il danno unitario e coprendo il giudicato civile il dedotto e il deducibile, non è possibile domandare più volte il risarcimento dei medesimi danni e viepiù sotto i medesimi profili. Detto in altri termini, la ricorrente ben potrà agire per ottenere il risarcimento dei danni connessi alla condotta diffamatoria, ma mai potrà ottenere una duplicazione del danno in concreto già liquidato.

Per quello che qui interessa, il suddetto principio importa una rilevante conseguenza: siccome nel caso di specie la condotta del M., sebbene - in tesi di parte ricorrente - sia violativa di diverse norme giuridiche, ha comunque cagionato un solo danno alla S., si deve ritenere che quanto statuito dal giudice penale con la sentenza passata in giudicato faccia stato, ai sensi dell'art. 651 c.p.c., nel presente giudizio quanto alle statuizioni relative alla sussistenza del fatto e alla riconducibilità di quest'ultimo al suo autore, oltre che alla sua illiceità penale.

Ciò, tuttavia, con la importante precisazione che, in virtù dell'insegnamento della Suprema Corte (Cass. Civ., n. 19387/04), "per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica, costituita dall'accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (fatto principale), e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso; conseguentemente, il giudice civile non può procedere a un nuovo accertamento con una diversa e autonoma ricostruzione dell'episodio come già ricostruito dal giudice penale, mentre può indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come ad esempio il comportamento della parte lesa, negli aspetti non esaminati dal giudice penale, e incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento. È altresì rimesso all'accertamento e alla valutazione del giudice civile l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p. e al risarcimento dei danni in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede".

Nel caso che occupa, dunque, deve ritenersi senz'altro provato il fatto storico che il M. ha diffuso il video e le fotografie di cui al ricorso, mentre va accertato, per un verso, se la diffusione dei dati personali sia avvenuta involontariamente oppure a titolo di dolo o di colpa e, per altro verso, se il fatto abbia effettivamente cagionato danni rilevanti alla S. e, ove ciò sia accertato, di quale natura.

2. PROFILO PSICOLOGICO

Quanto al profilo psicologico, si osserva che la tesi del resistente, secondo cui il giudice penale, nel pronunciare la condanna, avrebbe erroneamente tenuto conto solo delle dichiarazioni della parte offesa, per cui la stessa non sarebbe utilizzabile ai fini del decidere, non coglie nel segno.

Al riguardo si osserva innanzitutto che, come si diceva, non può mettersi in discussione in questa sede la riconducibilità del fatto storico, vale a dire la diffusione dei dati, alla condotta del M.

In secondo luogo, le sentenze di primo grado e (soprattutto) di appello, illustrano in maniera analitica le ragioni per cui la S. è stata ritenuta credibile. Le stesse, infatti, fanno leva sulla coerenza intrinseca e precisione del suo racconto, nonché sul fatto che le sue dichiarazioni relative alle modalità attraverso cui è venuta a conoscenza della presenza del filmato in rete avevano trovato congruo riscontro in quelle dei testi escussi C. e G.. In tal modo, la Corte di Appello ha, per un verso, dato conto di aver eseguito quel vaglio approfondito delle dichiarazioni della persona offesa richiesto dalla giurisprudenza di legittimità e, per altro verso, ha seguito una linea argomentativa immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali.

Infine, non è all'evidenza sostenibile che il M. abbia posto in rete filmato e le fotografie inavvertitamente, come costui sembra pure avere riferito alla S.: la Corte di Appello, infatti, ha argomentatamente spiegato (pag. 6 della sentenza) perché l'immissione in rete del filmato non sarebbe mai potuta avvenire accidentalmente, precisando che il teste T., esperto della materia, ha affermato a chiare lettere che "il sistema richiede la conferma dell'operazione proprio per evitare il rischio di errori". Motivazione con la quale il ricorrente non si è minimamente confrontato in questa sede.

In conclusione, deve ritenersi che la diffusione delle immagini e del video da parte del M. sia stata volontaria, ossia che si tratti di un comportamento doloso.

3. PROFILO OGGETTIVO

3.1. Violazione della normativa sulla gestione dei dati personali

Sotto il profilo oggettivo, è fuor di dubbio che la condotta del M. abbia violato le norme poste a tutela della privacy.

Al riguardo si osserva quanto segue.

Ai sensi degli artt. 1 e 2 del codice della privacy, ognuno "ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano" (art. 1), per cui "il trattamento dei dati personali è disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento" (art. 2, comma 2).

L'art. 4, lettera d), definisce i "dati sensibili" come quelli "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

L'art. 5, al comma 3, statuisce che "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione", ferma restando l'applicabilità delle disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza di cui agli articoli 15 e 31, mentre l'art. 26 dispone che "i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto

dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti".

Il successivo art. 11, rubricato "Modalità del trattamento e requisiti dei dati", chiarisce come i dati personali devono essere trattati, statuendo che "i dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati; d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati" e che "i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati".

L'art. 13, infine, pone l'obbligo di informare l'interessato circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.

Nel caso di specie, innanzitutto si è in presenza di dati sensibili perché riguardanti le abitudini sessuali della S.

In secondo luogo, sebbene il trattamento sia stato effettuato da una persona fisica per fini esclusivamente personali, comunque si applicano le norme suddette perché i dati sono stati in concreto destinati alla diffusione.

In terzo luogo, i dati sensibili sono stati diffusi: a) senza autorizzazione scritta dell'interessato e senza alcuna previa informativa a quest'ultimo; b) senza la previa autorizzazione del Garante; c) senza assicurare un benché minimo livello di tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato; d) in modo illecito e comunque eccedente rispetto alle finalità per le quali erano stati raccolti; e) attesa l'impossibilità di procedere alla loro cancellazione, in una forma inidonea e, trattandosi di dati trattati in violazione della disciplina di riferimento, in spregio ad un ulteriore, preciso divieto di diffusione.

La condotta, dunque è senza dubbio alcuno astrattamente sanzionabile ai sensi dell'art. 15 del codice della privacy, in virtù del quale "chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile" (comma 1) e "il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11".

4. DANNO RISARCIBILE

Il che porta al tema del danno in concreto risarcibile.

4.1. Danno patrimoniale

Quanto al danno patrimoniale, il quale è individuabile nei danni inferti alla sfera patrimoniale del danneggiato ed è costituito dal danno emergente e dal lucro cessante, difetta la prova dello stesso: nulla, infatti, ha allegato la ricorrente in ordine addirittura all'esistenza di danni, siano essi diretti o indiretti, alla sua sfera patrimoniale siccome connessi alla condotta dell'attore.

4.2. Danno non patrimoniale

4.2.1. Natura

Quanto al danno non patrimoniale, invece, innanzitutto va chiarito che non coglie nel segno la tesi di parte ricorrente, secondo cui andrebbero autonomamente risarciti sia il danno biologico, sia il danno alla vita di relazione, sia il danno morale: è noto, infatti, che il danno non patrimoniale costituisce categoria unitaria (Cass. Civ., SS.UU., n. 26972/08), perché si identifica con il danno determinato dalle lesioni inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, e non è suscettibile di suddivisione in sottocategorie.

Al riguardo si impone una precisazione.

Il risarcimento del danno non patrimoniale è previsto dall'art. 2059 c.c., secondo cui "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge", e in origine era pacifico che l'unica previsione espressa del risarcimento del danno non patrimoniale fosse quella di cui all'art. 185 c.p. La giurisprudenza, dunque, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si era consolidata nel ritenere che il danno non patrimoniale fosse risarcibile solo in presenza di un reato e ne aveva individuato il contenuto nel c.d. "danno morale soggettivo", inteso come sofferenza contingente e turbamento dell'animo transeunte.

In alcune pronunce, tuttavia, la Suprema Corte (Cass. Civ., n. 8827/03; Cass. Civ., n. 8828/03) aveva ritenuto non corretta la ricostruzione esposta e aveva affermato che nel vigente ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. A sostegno della tesi, si era osservato che: a) esistono diverse ipotesi in cui è la stessa legge a riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale anche al di fuori di ipotesi di reato (ad esempio, l'art. 2 della L. n. 117 del 1998), con conseguente ampliamento del rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c.; b) la giurisprudenza riconosce una peculiare figura di danno non patrimoniale (diverso dal danno morale soggettivo), che è il danno biologico, formula con la quale si designa la lesione dell'integrità psichica e fisica della persona; c) la giurisprudenza ha esteso il risarcimento del danno non patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (Cass. Civ., n. 2367/00); d) è sentita l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non patrimoniale nel caso di lesione di interessi di rango costituzionale, sia perché in tal caso il risarcimento costituisce l'unica forma minima di tutela, sia perché il rinvio ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 26972/08 ha, alla fine, fatto propria questa lettura costituzionalmente orientata ed ha specificato che: a) il danno non patrimoniale cui fa riferimento l'art. 2059 c.c. si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e il

suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale così come definito dall'art. 2043 c.c.; b) l'art. 2059 c.c. non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione dei danni non patrimoniali (nei casi determinati dalla legge), purché sussistano tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile di cui all'art. 2043 c.c.; c) l'art. 2059 c.c. è norma di rinvio alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale e l'ambito della risarcibilità del danno in questione si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela; d) a tal fine, assume rilevanza, in primo luogo, l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno conseguente al reato, ma altri casi di risarcimento di danni non patrimoniali sono previsti da leggi ordinarie in relazione alla lesione di valori personali; e) al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione; f) per effetto di tale estensione, vanno ricondotti nell'ambito dell'art. 2059 c.c. sia il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), denominato danno biologico, sia il danno da lesione di diritti inviolabili della famiglia, sia il danno conseguente alla violazione del diritto alla reputazione, all'immagine, al nome e alla riservatezza.

Secondo la Corte, dunque, "la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.)".

Il principio è oramai pacifico in giurisprudenza, avendo la Suprema Corte chiarito definitivamente, seppure con qualche, in verità rara, nota distonica, che "il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle" (Cass. Civ., n. 20111/14; contra, nel senso che è ammissibile la parcellizzazione del concetto di danno non patrimoniale attraverso l'individuazione di voci distinte, Cass. Civ., n. 4439/14).

4.2.2. Riferibilità della condotta alla normativa in tema di illecito extracontrattuale

Ciò chiarito, quanto alla riconducibilità della condotta cui fa riferimento la ricorrente (la violazione della normativa sul trattamento dei dati personali) alla normativa in tema di illecito extracontrattuale, è sufficiente evidenziare come sia lo stesso art. 15 D.Lgs. n. 196 del 2003 del codice della privacy a richiamare l'art. 2050 c.c.

4.2.3. Gravità della lesione e serietà del pregiudizio

Quanto alla gravità della lesione, invece, si osserva che la Corte di Cassazione ha di recente affermato il condivisibile principio secondo cui "il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, non si sottrae alla verifica della "gravità della lesione" e della "serietà del danno" (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva" (Cass. Civ., n. 16133/14).

Anche al riguardo si impone una precisazione.

Il danno risarcibile non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, bensì con le conseguenze di tale lesione: il principio è chiaramente rinvenibile nella citata pronuncia n. 26972/08 della Cassazione, ai sensi della quale "gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva)... consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata...)". E, come si è detto, nell'alveo dell'art. 2043 c.c., va ricondotto anche il danno indicato dall'art. 2059 c.c., nel senso che tale ultima norma non disciplina un'autonoma fattispecie di illecito distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., bensì "regola i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell'esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c." (Cass. Civ., n. 8703/09).

Se così è, siccome in base ad una lettura costituzionalmente orientata l'art. 2059 c.c., nell'affermare la risarcibilità del danno non patrimoniale, è norma di rinvio "ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presidiati dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione, in quest'ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l'interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto e che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì, che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario)" (Cass. n. 8703/09; a livello comunitario si vedano C.E.D.U., n. 13175/03; C.E.D.U., n. 77/07), si deve affermare che la gravità della lesione attiene al momento determinativo dell'evento dannoso e che è la sua portata quella che è destinata a riflettersi sull'ingiustizia del danno, che, pertanto, non è configurabile in presenza di una lesione

minimamente offensiva. Insomma, non solo in riferimento alle ipotesi di lesione di diritti inviolabili, ma anche in quelle in cui il risarcimento del danno non patrimoniale sia previsto espressamente dalla legge (in tema di tutela della privacy si veda Cass. Civ. n. 22100/13), non esiste, almeno in linea di principio, il danno in re ipsa, per cui: a) va accertata la gravità dell'offesa, che è in funzione dell'ingiustizia del danno; b) va accertata la serietà del danno, che attiene al piano delle conseguenze della lesione, e quindi all'area dell'obbligazione risarcitoria, ed esclude che un pregiudizio non serio possa condurre ad una perdita di utilità rilevante.

Ora, è noto che l'accertamento della gravità della lesione e della serietà del danno spetta al giudice, in forza del "parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico" (Cass. Civ., SS.UU., n. 26972/08 citata): si tratta, pertanto, di un accertamento di fatto ancorato al caso concreto e alla sua collocazione in un dato contesto temporale e sociale, nonché connesso agli aspetti contingenti dell'offesa e alla singolarità delle perdite personali verificatesi. Ne consegue che la verifica circa la gravità e la serietà è, almeno in linea di principio, un'operazione sempre necessaria in ipotesi di domanda al risarcimento del danno non patrimoniale, anche nelle ipotesi in cui sia lo stesso legislatore ad avere positivamente tipizzato tale rimedio. Conseguentemente, "la mera inclusione, da parte del legislatore, di un dato diritto nell'alveo del rimedio risarcitorio del danno non patrimoniale non si risolve, di per sé, nell'affermazione stessa di gravità della lesione e di serietà del danno" (Cass. Civ., n. 16133/14, citata, in motivazione).

In concreto, tuttavia, siccome è rimessa alla discrezionalità del legislatore la disciplina effettiva della tutela, è sempre necessario verificare, caso per caso, quale sia questa concreta disciplina, ben essendo possibile che sia la legge a prevedere l'esistenza di un danno in re ipsa. Detto in altri termini, sebbene il danno evento-conseguenza non sia in linea di principio mai configurabile, purtuttavia il legislatore può discrezionalmente prevedere singole, specifiche ipotesi in cui ad una determinata condotta si ricollega un danno senz'altro risarcibile, ossia riparabile in forma risarcitoria senza che sia necessaria alcuna valutazione circa la gravità dell'offesa e la serietà delle sue concrete conseguenze.

Nel caso che qui interessa, l'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003 statuisce, come si è detto, che chiunque è tenuto a risarcire, ai sensi dell'art. 2050 c.c., il danno ad altri cagionato "per effetto del trattamento di dati personali" (comma 1) e che il "danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'art. 11" (comma 2).

Occorre, dunque, valutare se il risarcimento del danno non patrimoniale, che il legislatore ha espressamente ancorato alla "violazione dell'art. 11", presupponga una verifica circa la gravità della lesione e la serietà delle sue conseguenze e ciò in quanto, come correttamente si osserva in dottrina, l'utilizzo della congiunzione "anche" è all'evidenza finalizzato a non confinare la risarcibilità del danno non patrimoniale alle ipotesi di pregiudizio conseguente ai fatti incriminati dalle disposizioni previste dallo stesso codice della privacy (l'art. 167, dettato in tema di trattamento illecito dei dati personali).

Ritiene il Tribunale che la questione si ponga, a bene vedere, unicamente sotto il profilo della gravità della lesione perché, in ragione di quanto detto, è fuor di dubbio la necessità di una deliberazione giudiziale sulla serietà della stessa: difatti, pure ove si voglia ritenere che la legge abbia previsto il rimedio risarcitorio come effetto diretto di una mera violazione dell'art. 11, è pur vero che l'art. 15, prevedendo espressamente come risarcibile il "danno non patrimoniale", lascia impregiudicato il profilo della sussistenza (o meno) di una perdita (non patrimoniale) effettivamente subita dal danneggiato e ciò in quanto non sono evincibili indici significativi dai quali possa evincersi l'esistenza di un danno in re ipsa. Al contrario, diversi indizi persuadono questo giudice (come hanno persuaso la Suprema Corte di Cassazione nella composizione che ha pronunciato la sentenza n. 16133/14 citata) del fatto che l'art. 11 del codice costituisca la base da cui partire per la verifica dell'antigiuridicità della condotta, ma non dell'ingiustizia del danno. Infatti: a) il dato letterale dimostra che la violazione dell'art. 11 non assorbe in sé tutte le componenti materiali dell'illecito, mentre l'art. 15 impone di verificare l'esistenza di un danno che sia effetto di un trattamento di dati personali; b) la tutela apprestata dal codice della privacy al diritto alla protezione dei dati personali è espressione di una concezione "dinamica" della riservatezza, "tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati" (Cass. Civ., n. 17602/13); c) il sistema delineato dal codice suddetto postula come prioritaria la tutela della riservatezza e, di conseguenza, "del diritto alla protezione dei dati personali nonché dell'identità personale o morale del soggetto" (ex plurimis, Cass. Civ., n. 18981/13).

Insomma, siccome il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali va inquadrato non da solo, ma in rapporto con gli altri diritti fondamentali e inviolabili della persona umana, operando strumentalmente per la sua integrale tutela, la mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 non è suscettibile di determinare, di per sé, una lesione ingiustificata del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, occorrendo anche che sia offesa in modo rilevante (e cioè oltre la soglia di tollerabilità) la sua portata effettiva. Ne discende che anche nel caso che occupa il danno non patrimoniale risarcibile è soggetto alla verifica di gravità della lesione e di serietà del danno.

Ciò detto - e così venendo all'esame della fattispecie posta all'attenzione del Tribunale - sotto il primo profilo (ossia avuto riguardo alla gravità della lesione), nel caso che occupa sicuramente sussiste una grave lesione, in quanto: a) sono stati scientemente diffusi dati sensibili attinenti alla sfera sessuale della ricorrente senza il benché minimo rispetto delle norme poste a tutela della raccolta e del trattamento degli stessi; b) la diffusione dei dati sensibili è stata effettuata per mezzo di un notissimo sito internet "peer to peer" che consente un accesso illimitato agli stessi a chiunque e pure senza possibilità di impedimento, atteso che, come accertato in sede penale, non è possibile eliminare i files posti in condivisione.

Quanto alla serietà del danno, invece, intesa quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato, dall'esame dell'articolo pubblicato sul giornale "Ciociaria Oggi" del 15/12/05 (la cui copia è allegata in atti) si evince in modo chiaro ed evidente che la ricorrente è stata addirittura paragonata ad una pornostar, o quantomeno ad un'attrice di films hard oppure ad una persona che è solita esibire al pubblico le proprie performances sessuali. Inoltre, il fatto che la notizia sia contenuta in un giornale a tiratura locale implica ovviamente che la notizia sia stata ampiamente diffusa nei luoghi ove la ricorrente è conosciuta e che comunque frequenta; tanto è vero che chi ha fatto l'articolo non ha avuto alcuna esitazione o dubbio nel collegare la notizia alla condotta illecita del M. (si veda la deposizione del teste G.P., cugina della ricorrente, la quale ha dichiarato che, una volta letto l'articolo, si è immediatamente recata dalla cugina "per chiedere alla stessa cosa stava succedendo"). La gravità della lesione, poi, consente di ritenere che la S., a seguito della diffusione dei dati e della conseguente pubblicazione della notizia, abbia subito effettivo turbamento, sofferenza psicologica e disagio,

conseguenze che si sono pure protratte nel tempo, atteso il notevole lasso temporale intercorso fra la pubblicazione dell'articolo e la conclusione della vicenda penale.

Insomma: a) esiste senza dubbio un danno non patrimoniale che si pone quale conseguenza diretta e immediata dell'azione illecita del M.; b) detto danno, venendo in rilievo una lesione grave del diritto della S. che ha indubbiamente cagionato conseguenze serie e intollerabili, va senza dubbio risarcito.

4.3.4. Liquidazione del danno in concreto risarcibile

Si rende necessario, pertanto, procedere alla liquidazione del suddetto danno non patrimoniale, la quale non può che essere effettuata in via equitativa, dovendosi determinare l'equivalente monetario di un valore umano insostituibile (ex plurimis, Cass. Civ., n. 1474/96). Orbene, tenuto conto della natura del fatto illecito, della sua gravità, della durata dei suoi effetti, della sua pubblicità e dell'intensità dell'elemento psicologico, appare equo liquidare il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente in complessivi Euro 30.000, somma che si ritiene costituisca un equo ristoro del pregiudizio patito.

La somma complessivamente liquidata, considerato che l'obbligazione risarcitoria costituisce debito di valore, essendo diretta a reintegrare integralmente il patrimonio del danneggiato, deve essere attualizzata computando, anche d'ufficio (Cass. Civ., n. 10433/94; Cass. Civ., n. 166/96), sia il danno da svalutazione monetaria per il periodo intercorrente tra la data dell'illecito e la presente pronuncia (in base agli indici ISTAT del costo della vita), sia, in via equitativa, il danno da lucro cessante, applicando gli interessi legali sull'importo iniziale annualmente rivalutato (Cass. Civ., SS.UU., n. 1712/95). Difatti, mentre la rivalutazione monetaria ha la funzione di attualizzare il valore dell'equivalente monetario del bene perduto, gli interessi compensativi svolgono la funzione di risarcire il danno da lucro cessante dovuto al mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, che, qualora fosse stata corrisposta al momento dell'illecito, sarebbe stata presumibilmente investita per ricavarne un utile finanziario.

Tale voce di danno deve essere liquidata equitativamente (Cass. Civ., SS.UU., n. 1712/95, citata), ma a base del calcolo non va presa la somma sopra liquidata ai valori attuali, bensì l'originario importo (ricavato mediante la devalutazione dei valori espressi all'attualità) rivalutato anno per anno e su tale importo va applicato il saggio degli interessi legali con decorrenza dalla data dell'illecito all'attualità.

Sulla somma risultante sono, inoltre, dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.

5. CONCLUSIONI E SPESE

In conclusione, accertata l'illegittimità e l'illiceità del trattamento dei dati personali della ricorrente da parte del M., quest'ultimo va condannato a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla prima, che si liquida in Euro 30.000 attuali, oltre interessi e rivalutazione come sopra precisato.

Le spese di lite, attesa la integrale soccombenza, vanno poste interamente a carico del resistente e sono liquidate in dispositivo ai valori medi di cui al *D.M. n. 55 del 2014*.

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G.A.C.C. n. 2021/08, instaurato, con ricorso depositato in data 10/06/08, da S.R. nei confronti di M.D., rigettata ogni altra istanza, eccezione e domanda, così provvede:

1. accerta l'illegittimità e l'illiceità del trattamento dei dati personali di S.R. da parte di M.D.;
 2. condanna M.D. a risarcire il danno non patrimoniale subito dalla ricorrente, che si liquida in Euro 30.000 attuali, oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione;
 3. condanna M.D. a rifondere le spese sostenute per questo giudizio dalla ricorrente, che si liquidano in Euro 528 per spese ed Euro 7.254 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali in misura del 15% come per legge.
- Così deciso in Frosinone, il 16 marzo 2016 – Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2016

Trib. Palermo, Sez. III civile, 6 aprile 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 13175/14 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

(...)

B.S., nata a S. E. il (...) e ivi residente in via V. M. s.n.c., n.q. di tutore legale di F.S., nato a S. E. il (...)

- CONVENUTA CONTUMACE

E

M.A., nata ad A. il (...) e residente a P. E. in via G. da V. n. 28, n.q. di tutore legale di M.G., nato a P. E. il 22 luglio 1972

- CONVENUTA CONTUMACE

E

FP, nato a R. il (...) nato ad A. il (...), n.q. di tutore legale di F.G.J., nato a D. (G.) il (...)

E NEI CONFRONTI DI

Ministero dell'Interno - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (...)

- COSTITUITO

Oggetto: risarcimento danni

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione notificato tra il 17 e il 29 settembre 2014 - G.R. ha chiesto la condanna solidale di C.S., F.G., F.G.J., F.S. e M.G. (in persona dei rispettivi tutori legali) al risarcimento - iure proprio e iure hereditatis - dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla morte di G.G. (padre dell'attore), assassinato in data 4 aprile 1992.

Preliminarmente, va ribadita la dichiarazione di contumacia di C.S., F.G., F.S. e M.G. (non costituitisi benché regolarmente evocati in giudizio in persona dei rispettivi tutori legali) e deve darsi atto della rinuncia alla domanda nei confronti di F.P., n.q. di tutore legale di F.G.J., operata dall'attore con atto depositato il 24 marzo 2015.

È poi opportuno evidenziare che l'attore stesso, notificando l'atto introduttivo del giudizio al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ha inteso invocare l'applicazione delle disposizioni della *L. n. 512 del 1999*, istitutiva del Fondo medesimo (che ha contribuito ad assicurare fruttuosità alle azioni di risarcimento del danno patito dalle vittime della mafia, in precedenza compromessa dalla - spesso apparente - incapienza dei patrimoni degli appartenenti alle associazioni criminali o del loro assoggettamento a confisca), senza tuttavia formulare alcuna domanda di accertamento e/o condanna direttamente nei confronti del Fondo.

Nel merito, occorre premettere che, ai sensi *dell'art. 651 c.p.p.*, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, nell'ambito giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Con riferimento a questi aspetti, dunque, la sentenza penale irrevocabile ha efficacia vincolante per il giudice civile, al quale è autonomamente demandato il solo accertamento della colpevolezza (in tal senso, cfr. Cass. civ. n. 11432/2004 e n. 11283/1999).

Orbene, con sentenze emesse dalla Corte di Assise di Agrigento in data 18 luglio 2001 e dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 22 marzo 2003 (quest'ultima confermata dalla Corte di Cassazione con pronuncia dell'11 ottobre 2004), C.S., F.G., F.S. e M.G., esponenti dell'organizzazione mafiosa denominata "Stidda", sono stati dichiarati colpevoli - in concorso con altri soggetti - dell'omicidio del Maresciallo dei Carabinieri G.G., assassinato a colpi di arma fuoco in data 4 aprile 1992, mentre percorreva in auto il viadotto Morandi in direzione di Porto Empedocle cfr. docc. 1-3 produzione di parte ricorrente.

Le pronunce in questione, inoltre, hanno disposto la condanna degli imputati al pagamento di una provvisoria di L. 50.000.000, pari ad attuali Euro 25.822,84, in favore (anche) di G.R., che in quel processo si era costituito parte civile.

Appurata la sussistenza di una responsabilità - a titolo di dolo - di C.S., F.G., F.S. e M.G. nell'omicidio di G.G., deve procedersi alla delibazione delle istanze risarcitorie formulate dall'odierno attore, sia iure proprio che iure hereditatis.

Cominciando dall'esame delle poste risarcitorie richieste iure proprio, è necessario operare una preliminare distinzione tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale, alla luce dei recenti indirizzi giurisprudenziali in materia, che hanno ormai cristallizzato un sistema di ripartizione bipolare.

Il danno non patrimoniale, ai sensi *dell'art. 2059 c.c.*, si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica (così Cass, civ., sez. un, n. 26972/2008), tipizzato, ma connotato da una tipicità elastica, agganciata - oltre che alle previsioni normative espresse - anche ai diritti inviolabili della persona presidiati dalla Carta Costituzionale.

Il risarcimento del danno non patrimoniale postula la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito civile extracontrattuale ex *art. 2043 c.c.*, che consistono nella condotta, nel nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso e nel danno (secondo l'opinione ormai consolidata, nella species di danno conseguenza).

All'interno della categoria, ontologicamente unitaria, del danno non patrimoniale, è certamente riconoscibile a G.R. il cd. "danno parentale per morte del congiunto", per la cui liquidazione è lecito avvalersi dello strumento della presunzione.

In proposito, prima di giungere all'ultimo orientamento espresso dalle sezioni unite della Suprema Corte in materia di danno non patrimoniale (cfr. Cass, civ., sez. un., nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), è utile esporre talune considerazioni di carattere preliminare.

La giurisprudenza di legittimità, già nel 2003, aveva avuto occasione di precisare che l'uccisione di una persona è evento plurioffensivo, idoneo - in quanto tale - ad estinguere contemporaneamente il bene vita della vittima primaria e il vincolo parentale con i congiunti di questa, ledendo in tale modo l'interesse di rilevanza costituzionale all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievolmente solidarietà tra i familiari (cfr. Cass, civ., sez. un., nn. 8827 e 8828/2003),

Si sosteneva la necessità di individuare il nesso di causalità materiale tra la condotta del colpevole e la morte della vittima primaria, di selezionare tra le possibili conseguenze quelle meritevoli di risarcimento, sì da delineare un nesso di causalità giuridica e, infine, di riscontrare l'elemento soggettivo di dolo o colpa in capo all'autore dell'illecito.

Ricorrendo tali presupposti, il danno che ne derivava, ascritto alla categoria dei danni non patrimoniali (atteso che il bene pregiudicato è insuscettibile di diretta valutazione economica), veniva denominato danno da uccisione di un congiunto e si identificava con l'irreversibile e permanente privazione della reciprocità affettiva.

Esso - si diceva - è ontologicamente proiettato verso il futuro e può dunque affiancarsi e convivere col danno morale soggettivo contingente, inteso quale transeunte sofferenza indotta dall'ingiustizia patita.

Il "danno parentale" si concreta, infatti, nella lesione dell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'invulnerabilità della libera esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale "famiglia", protetta dagli *artt. 2, 29 e 30 della Costituzione*, distinguendosi dall'interesse all'integrità morale, risarcibile quale danno morale soggettivo, ai sensi *dell'art. 2 Cost.* (cfr. Cass. civ. n. 16070/2006 e sez. un., n. 500/1999).

Indi, secondo tale impostazione oggi disattesa, danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e danno morale soggettivo concorrevano nel delineare il risarcimento da concedere alla vittima dell'illecito.

L'uno riparava - come detto - lo stato di afflizione, di turbamento anche profondo, di dolore cagionato dalla morte di un proprio caro, l'altro risarciva la lesione di un interesse protetto, quello all'integrità del vincolo familiare.

Rispetto poi alla categoria del "danno parentale", la Corte di Cassazione ancora ribadiva: "Principio informatore di rango costituzionale (anche Europeo, cfr.: *art. 2 -62 e 63 Cost.*, ratificata dall'Italia con *L. 7 aprile 2005, n. 57*) è quello del diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione di diritti umani fondamentali (Cfr. Corte Cost. 6 maggio 1985 n. 132 e Corte Cost, sentenza del 14 luglio 1986 n. 184). Il danno da morte dei congiunti (cd danno parentale) come danno morale interessa la lesione (divenendo perdita non patrimoniale) di due beni della vita, inscindibilmente collegati: a) il bene della integrità familiare, con riferimento alla vita quotidiana della vittima con i suoi familiari, in relazione agli *artt. 2, 3, 29, 30, 31, 36 Cost.*, (cfr: puntuale il riferimento in Corte Cost. 1985 n. 132 cit.); b) il bene della solidarietà familiare, sia in relazione alla vita matrimoniale che in relazione al rapporto parentale tra genitori e figli e tra parenti prossimi conviventi, specie quando gli anziani genitori sono assistiti dai figli, e ciò in relazione agli *artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.* " (Cass. civ. n. 15760/2006, in motivazione).

Il danno in questione non coincide con la lesione dell'interesse protetto: esso consiste in una perdita, nella privazione di un valore non economico ma personale, costituito dall'irreversibile perdita del rapporto personale con il congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare; perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto.

Tali assunti, sebbene dal punto di vista definitivo sembrano essere stati confermati dalla giurisprudenza delle sezioni unite, perlomeno rispetto alla categoria del "danno parentale", risultano disattesi precipuamente nella parte relativa alla possibilità di duplice liquidazione sia del danno morale soggettivo che del danno esistenziale, trovando ormai spazio una unica voce di danno non patrimoniale, che nella specie è interamente assorbita dalla categoria del danno parentale da morte del congiunto.

È stato, infatti, affermato: "Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale *dell'art. 2059 c.c.*, che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione" (cfr. Cass, civ., sez. un., n. 26972/2008).

Rispetto alla questione che ci occupa, le sezioni unite della Suprema Corte hanno dunque precisato che non può trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché le sofferenze patite a causa della perdita del congiunto, sia nel frangente in cui essa viene percepita sia in tutto l'arco della propria esistenza, costituiscono forme di pregiudizio suscettibili di un unico integrale ristoro.

Ciò posto, dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.

Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (*artt. 1226 e 2056 c.c.*), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro, nel caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.

Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno 2014, il cui utilizzo, per tutti i postumi diversi dalle cd. "micro-permanenti" derivanti dalla circolazione di veicoli a motore o natanti, è stato generalizzato dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011).

Le tabelle in argomento prevedono varie forcelle, al cui interno determinare l'importo del "danno parentale" sofferto dai congiunti della vittima, modulato per ciascuno di loro in ragione del tipo di rapporto che intratteneva con la persona deceduta, e ciò in ossequio al principio della necessaria "individualizzazione" del risarcimento del danno non patrimoniale richiamato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

È necessario tenere conto, in proposito, dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi.

Non potranno non considerarsi, inoltre, il contesto e le concrete modalità di accadimento dell'evento, trattandosi di un fattore determinante per la percezione e l'elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima.

Nel caso di specie, invero, non può non mettersi in risalto l'efferatezza dell'atto omicidiario commesso ai danni del Maresciallo G.G. (all'epoca cinquantottenne), il quale veniva barbaramente assassinato a colpi di arma da fuoco perché "colpevole" di un'intensa attività di indagine sulle organizzazioni criminali operanti nel territorio di Agrigento e provincia.

Tanto premesso, si reputa congruo riconoscere - in base ai parametri sopra indicati - a G.R., all'odierno attore, figlio del *de cuius* che al momento del fatto aveva 27 anni, l'importo di Euro 200.000 ai valori attuali (all'interno della forcella relativa al danno per morte di un genitore: da Euro 163.990 ad Euro 327.990), in considerazione della (presumibile) forte intensità del legame affettivo che doveva legarlo alla vittima e delle terribili conseguenze che l'uccisione del padre ha senz'altro avuto, sotto l'aspetto morale e materiale, sulla sua esistenza.

Nessun importo può, invece, attribuirsi all'odierno attore a titolo di danno biologico iure proprio, in assenza di alcuna prova della sussistenza, in capo allo stesso, di postumi permanenti di natura psico-fisica direttamente riconducibili alla disgrazia rappresentata dal decesso del padre, dovendosi reputare insufficiente, a tal fine, il rilascio di certificazioni mediche attestanti la presenza di disturbi cardiaci a partire dal 2003, ovvero ad oltre dieci anni di distanza dall'evento oggetto di causa cfr. doc. 6 produzione cit.

Né merita accoglimento la richiesta relativa ai (presunti) danni patrimoniali riconnessi alla perdita dell'utilità economica generata dall'attività lavorativa di G.G., unico percettore di reddito all'interno della famiglia.

Sul punto si rammenta, in linea generale, che "il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 c.c., ai congiunti di persona deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro" (Cass. civ. n. 2318/2007).

Sebbene si dica, con riferimento alla materia in questione, che il risarcimento integri il cd. danno patrimoniale futuro risarcibile a favore dei congiunti della vittima, deceduta a seguito di fatto illecito, consistente nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali e di quelle utilità economiche che presumibilmente il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. n. 1474/1996), tuttavia la parte deve fornire parametri tali da soddisfare l'esigenza di sufficiente determinatezza che consenta al giudice l'ancoraggio a criteri che non si rivelino poi arbitrari.

Nella specie, va rilevato che non sono stati forniti al decidente elementi sufficienti affinché possa operarsi una valutazione, sempre "presuntiva" e proiettata nel futuro, del tipo e dell'entità dell'apporto economico che G.G. avrebbe prestato nei riguardi del figlio R..

Al riguardo sarebbe stato necessario, anzitutto, fornire prova del reddito percepito dalla vittima al momento della morte, al fine di poter poi accertare quale valore economico sia stato oggetto di perdita per l'odierno attore (nella misura proporzionale al reddito e alla quota che presuntivamente veniva destinata ai bisogni del figlio moltiplicata per il numero di anni nei quali, in ragione dell'età di quest'ultimo, era verosimile la protrazione di tale apporto).

L'assenza di alcuna prova circa l'ammontare del reddito del de cuius all'epoca del decesso è, di per sé, elemento sufficiente per condurre al rigetto della posta in argomento, dovendosi altresì evidenziare che una siffatta carenza non può essere ovviata attraverso l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio - che l'attore ha genericamente richiesto "per l'accertamento del danno patrimoniale subito" cfr. atto di citazione, pag. 18 - e ciò sulla scorta del consolidato orientamento di legittimità secondo cui il suddetto mezzo di indagine ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinato ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere della prova previsti dall'art. 2697 c.c. (Cass. civ. n. 21412/2006; in tal senso, cfr. anche Cass. civ. n. 15219/2007, n. 17555/2002, n. 10063/1998 e n. 5990/1986), sicché esso è legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni, o offerte di prova, ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. civ. n. 7097/2005 e n. 2887/2003).

Non può, infine, riconoscersi alcunché all'attore, iure hereditatis, per il danno non patrimoniale (asseritamente) sofferto dal de cuius, stante il carattere istantaneo della morte di quest'ultimo in occasione dell'agguato del 4 aprile 1992 cfr. atto di citazione, pag. 4.

Infatti, la Corte di Cassazione a sezioni unite ha recentemente statuito che "in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità "iure hereditatis" di tale pregiudizio, in ragione - nel primo caso - dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero - nel secondo - della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo" (Cass. civ., sez. un., n. 15350/2015).

A conclusione dell'analisi delle voci di danno oggetto di domanda, il pregiudizio (non patrimoniale) sofferto da G.R. in conseguenza dell'omicidio del padre è dunque pari ad Euro 200.000.

L'importo in questione, in quanto calcolato ai valori attuali, andrà prima devalutato alla data del fatto (4 aprile 1992), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata.

Infatti il superiore importo, espresso in valuta attuale, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.

A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente - e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione - è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.

La rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono, invero, a due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti, altresì, che tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un interesse medio del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione; nel caso in esame, tale valore - stante la genericità della richiesta sul punto da parte dei ricorrenti e tenuto conto del fatto che si tratta di oltre trent'anni nei quali, in taluni periodi, il saggio legale di interesse è stato pari anche al 10% - si individua nei due terzi del tasso legale medio del periodo considerato (aprile 1992 - aprile 2016), pari al 3%.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito,

tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione e interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una "devalutazione" nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del fatto; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Nel caso specifico, peraltro, all'atto di compiere tale operazione bisogna prendere in considerazione la somma di Euro 25.822,84 già versata all'attore dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, giusta delibera del 20 giugno 2007, a seguito della provvisoria disposta dal giudice penale cfr. doc. 4 produzione cit.

Infatti, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, in caso di versamento di acconti anteriormente alla liquidazione, il giudice deve tenerne conto, devalutando alla data dell'evento dannoso sia il credito risarcitorio rivalutato che l'acconto versato, e, detraendo quest'ultimo dal primo, sulla differenza residua computare quindi gli interessi, da calcolare secondo il criterio fissato dalla citata Cass. civ., sez. un., n. 1712/1995 (così Cass. civ. n. 6357/2011 e n. 3747/2005).

Sulla scorta di tali dati, si giunge alla conclusione per cui la somma spettante a G.R., con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi e detratto quanto già ricevuto, ammonta ad 309.982,98.

Va pertanto disposta la condanna solidale, ex art. 2055 c.c., dei convenuti C.S., F.G., F.S. e M.G. (in persona dei rispettivi tutori legali) al pagamento della somma appena indicata, sulla quale sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.

In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c., i convenuti C.S., F.G., F.S. e M.G. (in persona dei rispettivi tutori legali) vanno solidalmente condannati al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore.

La liquidazione di tali spese - per la quale si rimanda al dispositivo - viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (attuativo dell'art. 13, sesto comma, L. n. 247 del 2012), le cui disposizioni si applicano, ai sensi dell'art. 28, a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (3 aprile 2014).

Avuto riguardo alla sostanziale identità delle questioni affrontate con riferimento alle posizioni dei singoli convenuti, si ritiene di non dover accordare la maggiorazione prevista dall'art. 4, secondo comma, del citato D.M.

In relazione al combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986), rilevato che nella fattispecie vi è figura di reato, si indicano nei suddetti convenuti le parti nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Stante l'intervenuta rinuncia alla domanda, vanno lasciate a carico dell'attore le spese processuali dallo stesso sostenute dall'attore nei rapporti con F.P., n.q. di tutore legale di F.G.J.

Tenuto conto del fatto che la notifica dell'atto di citazione al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso è avvenuta unicamente al fine di far successivamente valere i benefici previsti dalla L. n. 512 del 1999, si reputano sussistenti i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. (nella formulazione - applicabile ratione temporis al presente giudizio - anteriore alla modifica sancita dalla L. n. 162 del 2014) per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attore e il Fondo medesimo.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, nella contumacia di B.S. n.q., G.B. n.q., B.S. n.q. e M.A. n.q., così provvede:

1) condanna B.S. n.q. di tutore legale di C.S., G.B. n.q. di tutore legale di F.G., B.S. n.q. di tutore legale di F.S., e M.A. n.q. di tutore legale di M.G., in solido tra loro, al pagamento in favore di G.R. della somma di Euro 309.982,98, oltre interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;

2) condanna B.S. n.q. di tutore legale di C.S., G.B. n.q. di tutore legale di F.G., B.S. n.q. di tutore legale di F.S., e M.A. n.q. di tutore legale di M.G., in solido tra loro, al pagamento delle spese di parte attrice, liquidate in complessivi Euro 6.566,27, di cui Euro 651,27 per esborsi ed 5.915 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;

3) lascia a carico dell'attore le spese processuali dallo stesso sostenute nei rapporti con F.P., n.q. di tutore legale di F.G.J.;

4) compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e il Ministero dell'Interno - Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso;

5) indica in B.S. n.q. di tutore legale di C.S., G.B. n.q. di tutore legale di F.G., B.S. n.q. di tutore legale di F.S., e M.A. n.q. di tutore legale di M.G., le parti in solido obbligate al risarcimento del danno derivante da fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59, lett. d), e 60 T.U. sull'imposta di registro (D.P.R. n. 131 del 1986).

Così deciso in Palermo, il 6 aprile 2016 – Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2016.

Trib. Padova, Sez. II civile, 12 maggio 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Gianluca Bordon, al termine della discussione, dando lettura in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6344/2015 R.G. promossa da

V.V. (c.f.: (...)), difeso dall'avvocato domiciliatario PATRIZIA CARRIERI (c.f.: (...)), con studio in VIA N. TOMMASEO, n. 74/B, 35131, PADOVA

- ATTORE-

contro

I.G. S.P.A. (c.f.: (...)), R.P. (c.f. (...)), M.A. (c.f. (...)), E.L.C. (c.f. (...)), M.G. (c.f. (...)) e G.P. (c.f. (...)), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. EMANUELE GULLO, con studio in PIAZZA A. MORO, n. 10, PADOVA

- CONVENUTI-

OGGETTO: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'avvocato V.V. propone domanda di risarcimento danni nei confronti dell'editore I.G. s.p.a., del direttore responsabile R.P. e dei giornalisti M.A., E.L.C., M.G. e G.P. L'attore lamenta:

- che a pagina 15 della cronaca nazionale del quotidiano del 5 giugno 2014 sotto il titolo "Manette eccellenti a Nordest" relativo all'indagine sull'appalto del "Mose" di Venezia erano state pubblicate 15 fotografie. La prima, anziché la persona indicata P.V., raffigurava proprio l'attore del tutto estraneo alla vicenda. La stessa fotografia era riprodotta nella cronaca locale a pagina I sotto il titolo "Scandalo Mose, Padova travolta", a pagina II sotto il titolo "due commercialisti e un architetto in manette" e a pagina V. L'immagine era stata pubblicata anche nella versione on line del quotidiano;

- che ne "I.G." del 6 giugno 2014 a pag. 10 della cronaca nazionale era pubblicato un trafiletto con fotografia dove sotto il titolo "la foto sbagliata" si spiegava che l'immagine pubblicata il giorno precedente ritraeva non l'arrestato P.V., ma l'avvocato V.V. Un trafiletto senza fotografia compariva anche a pagina V della cronaca locale. La rettifica per modalità, dimensioni e posizionamento, quantomeno per la cronaca locale, era inadeguata;

- che la pubblicazione dell'immagine accostata a quella di altri professionisti inquisiti nella gravissima vicenda di corruzione aveva arrecato un grave danno. La notizia era verosimile perché anche altri indagati erano professionisti e l'attore annovera tra i clienti aziende di spicco in ambito regionale ed extraregionale. Un lettore, che spesso non legge l'articolo, poteva convincersi del suo coinvolgimento nell'inchiesta;

- che l'abbinamento del suo volto a determinati fatti di cronaca ledeva l'onore e la reputazione. I soggetti che avrebbero dovuto controllare le fotografie pubblicate sono gli autori degli articoli giornalistici, il direttore responsabile e l'editore;

- di aver subito un danno all'immagine professionale idoneo a incidere sul reddito in un periodo di grave crisi economica. La professione svolta si fonda evidentemente sulla conoscenza visiva della persona del professionista. Le aziende sono particolarmente attente a non accostare la propria immagine a quella di personaggi inquisiti. Sussiste anche un danno non patrimoniale da determinarsi tenendo conto della gravità del comportamento dei responsabili, della tiratura nazionale del giornale e dell'incisività della lesione della reputazione.

2. I.G. s.p.a., il direttore responsabile e i giornalisti si sono difesi eccependo:

- che erano esatte tutte le informazioni scritte in relazione ai nomi degli indagati, alle loro professioni e agli altri dati che li riguardavano. Per P.V. si era detto che era entrato "nei collegi sindacali dei maggiori enti padovani da Padova Fiere, ad A.A., dal Comune, a Interporto, al Maap e in numerose aziende private"; che "è il commercialista di G.G. e della moglie"; che "ha ottenuto l'iscrizione al Registro dei Revisori contabili"; che è "socio nell'associazione professionale S.P. & associati di P.", cioè di uno studio - appunto - commercialistico, fra i più noti della città; che "il suo cursus honorum comincia con la laurea in Economia all'Università Ca' Foscari". Le circostanze erano addebitate univocamente a una persona avente un altro nome e di professione commercialista;

- che nell'economia del quadro informativo, l'inserimento della fotografia dell'attore costituisce un elemento collaterale non idoneo ad aggredire effettivamente la reputazione né a giustificare la sussistenza di un illecito;

- che la notorietà vantata dall'attore rende ancora più inverosimile ogni confusione d'identità. Se non è verosimile attribuire la vita professionale di un commercialista a un avvocato, ancor più inverosimile è confondere, visti i numerosi riferimenti diretti, specifici e precisi, l'identità dell'avvocato V.V. con il commercialista P.V.;

- che l'errore era stato immediatamente corretto il giorno successivo. Il testo della rettifica, pubblicata in campo evidenziato, nella pagina dedicata allo stesso argomento, è inequivocabile. La doppia rettifica pubblicata svolge una funzione concretamente riparatoria per tempestività e contenuto;

- che il danno, anche non patrimoniale, è una categoria generale e, pur quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza.

3. La causa è stata decisa sulla base delle sole produzioni documentali. Si discute di un errore consistente nella pubblicazione di cinque fotografie con il volto di una persona che svolge la professione di avvocato nell'ambito di distinti articoli pubblicati tutti lo stesso giorno su un quotidiano nelle edizioni nazionale, locale e on line. Gli articoli riguardano un'inchiesta per tangenti che ha avuto rilevante risonanza mediatica. L'errore è consistito nel pubblicare la fotografia dell'avvocato V.V., estraneo all'indagine, invece che quella del commercialista arrestato P.V.. Si è risolto nello scambio delle fotografie delle due persone ed è stato oggetto il giorno successivo di rettifica.

L'attore lamenta la lesione della propria reputazione intesa anche come immagine professionale. La lesione sussiste se e in quanto in un lettore può essersi ingenerato il dubbio che V.V. fosse coinvolto nell'indagine.

L'essere associata a un'indagine per corruzione getta sicuramente discredito su una persona.

Leggendo gli articoli il dubbio difficilmente può rimanere. È vero anche però che a volte il lettore non legge l'articolo e sofferma l'attenzione unicamente su titoli e immagini. Dalla visione delle pagine di giornale risulta che in alcuni casi la didascalia con il nome della persona accanto all'immagine o anche il titolo consentono di comprendere che si parli del commercialista P.V.. Nella prima pagina della cronaca locale occorre maggiore attenzione per la lunghezza della didascalia, mentre nella versione online il titolo sopra tre fotografie fa riferimento a due commercialisti e a un architetto senza specificarne i nomi. La lesione della reputazione potrebbe essere esclusa solo se fosse sempre e immediatamente percepibile l'errore, in modo che a nessun lettore potesse rimanere anche il solo sospetto del possibile coinvolgimento di V.V. nell'indagine. Se si considera la condizione di un lettore poco attento che si limita a sfogliare le pagine, occorre riconoscere che una certa possibilità di confusione residua.

Per la sussistenza del delitto di diffamazione previsto dall'art. 595 c.p. è necessario il dolo. La struttura dell'illecito civile, viceversa, è interamente riconducibile all'art. 2043 c.c. Occorre che vi sia una condotta, l'elemento soggettivo almeno della colpa, un nesso di causalità e un evento lesivo di una posizione giuridica ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. Ogni qualvolta risulti integrata la fattispecie normativa dell'art. 2043 c.c. (anche in presenza di mera colpa), se l'evento lesivo attiene ad un valore della persona costituzionalmente tutelato (e tale è sicuramente il diritto alla reputazione), il danno-conseguenza non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., è risarcibile, anche se tale fatto non è previsto dalla legge come reato oppure non integra un reato (cfr. Cass., sez. III, 14.10.08, n. 25157).

4. Dell'illecito civile deve risponderne unicamente il direttore responsabile per la posizione di garanzia rivestita. Un attento controllo sulla corrispondenza fra fotografie e identità della persona avrebbe evitato l'errore. Nel caso concreto non è stato spiegato quale metodo di controllo fosse stato adottato per evitare l'errore verificatosi.

Dell'illecito non ne risponde l'editore perché l'art. 11 L. 8 febbraio 1948, n. 47 prevede la civile responsabilità dell'editore per i reati commessi con il mezzo della stampa. La responsabilità solidale dell'editore concerne soltanto i reati "commessi a mezzo della stampa" e non anche un illecito civile.

Non ne rispondono nemmeno i singoli giornalisti per mancanza di prova della loro responsabilità. A parte le persone che rivestono posizioni di garanzia, ciascun giornalista risponde unicamente per il proprio operato e non per errori di altri. Un giornale è un'organizzazione complessa. Non rientra nel notorio che sia il singolo giornalista che cura il testo scritto di un articolo - e non altri componenti della redazione - a occuparsi anche della scelta della fotografie a completamento del pezzo giornalistico. Nel caso concreto nessuna prova è stata fornita per dimostrare che furono i giornalisti G.P., M.A., E.L.C. e M.G. a individuare la fotografia di quello che avrebbe dovuto essere P.V.

5. Alla responsabilità civile è assegnato il compito precipuo di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l'attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito, mentre rimane estranea al sistema l'idea della punizione e della sanzione.

5.1 Il danno patrimoniale all'immagine professionale non è provato. Innanzitutto, tanto più sono noti il professionista avvocato di cui è stata pubblicata la fotografia e la persona effettivamente inquisita, tanto minore è la possibilità di un errore. In secondo luogo, il cliente che ha rapporti professionali con V.V. è consapevole che è un avvocato e non un commercialista e poco si comprende cosa l'attore intenda quando allega che il rapporto fiduciario con un cliente "si fonda evidentemente sulla conoscenza visiva della persona". Da ultimo, non solo non sono provate, ma nemmeno solo allegate circostanze che possano far ritenere verosimile che lo spiacevole errore accaduto abbia potuto determinare una contrazione dei redditi del professionista.

5.2 Resta il danno non patrimoniale derivante dal vedere associata la propria immagine a un'indagine per fatti penalmente rilevanti e a persone arrestate nell'ambito di quell'inchiesta. Atteso che una possibilità di confusione sussiste, un pregiudizio, anche inteso come danno conseguenza e non come danno evento, è stato arrecato, anche se ovviamente è difficile quantificarlo. Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale occorre considerare:

- il mezzo utilizzato. Un quotidiano costituisce un mezzo di comunicazione di massa che raggiunge un numero di persone elevato e difficilmente stimabile;

- la gravità della notizia pubblicata. L'indagine sul "Mose" di Venezia concerne gravi delitti che necessariamente hanno avuto molto risalto sulla stampa.

Occorre però anche valorizzare:

- il carattere assolutamente colposo della condotta. Non solo manca l'intenzionalità dell'offesa, ma anche l'accettazione del rischio. La responsabilità è di natura prettamente colposa, dipendendo da un non corretto controllo, dell'identità della persona raffigurata nella fotografia a disposizione della redazione;

- il contesto in cui furono inserite le fotografie. Un lettore di media attenzione difficilmente avrebbe potuto credere che l'avvocato V. fosse coinvolto nell'inchiesta perché negli articoli non si parlava affatto di lui, ma del commercialista P.V.;

- la rettifica operata il giorno successivo contenente delle "pubbliche" scuse e tale da ridurre ulteriormente la possibilità del persistere di un errore in ordine all'associazione fra il volto dell'avvocato e la persona arrestata;

- l'assenza di circostanze particolari da cui potersi desumere il concreto impatto che la pubblicazione delle fotografie ha avuto nella vita della persona. I capitoli indicati nella memoria istruttoria non sono stati ammessi perché riguardanti circostanze non tempestivamente allegate o generiche.

Sulla base di una valutazione complessiva degli elementi a disposizione, si ritiene equo liquidare il danno in via equitativa in una somma non superiore a Euro 10.000 in moneta attuale. Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento. La base del calcolo è costituito non dal credito in moneta attuale (v. Cass., s.u., 17.12.95, n. 1712), ma dal "coacervo" del credito originario via via rivalutato anno per anno.

6. Le spese legali seguono la soccombenza del direttore responsabile verso l'attore e di quest'ultimo rispetto agli altri convenuti. Vengono liquidate come da dispositivo sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Il compenso è liquidato per l'attore sulla base del decisimi e non della domanda proposta; per i convenuti, sulla base della somma pretesa nei loro confronti. Per le prime due fasi, si applicano compensi medi; per le restanti, compensi più contenuti per l'assenza di attività istruttoria e la discussione meramente orale.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

a) condanna R.P. al risarcimento dei danni in favore di V.V., liquidati nella somma di Euro 10.000, oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo e oltre agli interessi sulla predetta somma come devalutata al 5 giugno 2014 e via via rivalutata di anno in anno sino alla sentenza;

b) rigetta la domanda attorea nei confronti dei restanti convenuti I.G. S.P.A., M.A., E.L.C., M.G. e G.P.;

c) condanna R.P. alla rifusione all'attore delle spese di lite, liquidate nella somma di Euro 3.545 per compenso ed Euro 545 per esborsi, oltre spese generali (15%), iva e cpa;

d) condanna V.V. alla rifusione delle spese di lite in favore dell'editore I.G. S.P.A., di M.A., E.L.C., M.G. e G.P., liquidate nella somma di Euro 5.355 per compenso, oltre spese generali (15%), iva e cpa.

È verbale, ore 14,50

Così deciso in Padova, il 12 maggio 2016 – Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2016.

Ass. Bergamo, 27 settembre 2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'ASSISE DI BERGAMO

composta da

- Dr.ssa ANTONELLA BERTOJA – Presidente
- Dr.ssa ILARIA SANESI – Giudice estensore
- ANICITO MARIA ANGELA – Giudice Popolare
- EPIS DANIELA – Giudice Popolare
- FENAROLI RITA – Giudice Popolare
- VENEZIANO MARCO – Giudice Popolare
- D'ALONE ANNA – Giudice Popolare
- DI TOMMASO SERGIO – Giudice Popolare

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

Bo. Ma. Gi., nato a Clusone il -omissis-.

PARTI CIVILI

- *Omissis* -

IMPUTATO

A) del reato di cui agli art. 61, n. 4) e n. 5), 575, 577, comma 1, n. 4), in relazione all'art. 61, n. 4), c.p., perché colpendo Ya. Ga. con pugni o colpi contundenti al capo (sulla nuca, sulla mandibola e sullo zigomo sinistro) e con uno strumento da taglio e uno da punta e taglio in diverse regioni del corpo (sul collo, sul torace, sui polsi, sul dorso e sulla gamba destra) e abbandonandola agonizzante in un campo isolato, ne cagionava la morte. Con l'aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà. Con l'aggravante di avere profittato di circostanze di tempo (in ore serali/notturne), di luogo (in un campo isolato) e di persona (un uomo adulto contro un'adolescente di tredici anni) tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa.

In Brembate Sopra e Chignolo d'Isola il 26 novembre 2010.

- *Omissis* -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del G.U.P. presso il Tribunale di Bergamo in data 27 aprile 2015 Ma. Gi. Bo. era rinviato a giudizio per rispondere dei delitti di omicidio volontario aggravato in danno di Ya. Ga. e di calunnia in danno Ma. Ma.

- *Omissis* -

Le udienze del 13 e del 18 maggio 2016 erano dedicate alla requisitoria del Pubblico Ministero, che chiedeva dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato per entrambi i reati ascritti e la condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per mesi sei.

La discussione proseguiva all'udienza del 20 maggio 2016 con i difensori delle parti civili.

La difesa di Ma. Pa. chiedeva affermarsi la penale responsabilità dell'imputato per il delitto a lui ascritto al capo a) e la condanna alla pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento dei danni subiti, quantificati in 983.970 euro per la madre della vittima Ma. Pa. e 427.260 euro ciascuno per i fratelli minori Na. e Gi. Ga. ovvero, in caso di condanna generica, il riconoscimento di una provvisoria immediatamente esecutiva non inferiore a complessivi 300.000 euro e la rifusione delle spese processuali e depositava conclusioni scritte e nota spese.

La difesa delle parti civili Ke. e Fu. Ga. chiedeva dichiararsi la penale responsabilità dell'imputato, con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento in favore delle parti civili dei danni patiti, quantificati in 983.970 euro per il padre Fu. Ga. e 427.260 euro per la sorella Ke. Ga. ovvero, in caso di condanna generica, la concessione di una provvisoria immediatamente esecutiva non inferiore a 300.000 euro per il padre e a 150.000 euro per la sorella, oltre alla rifusione delle spese di giudizio, depositando conclusioni scritte e nota spese.

La difesa della parte civile Ma. Ma. concludeva per l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di calunnia a lui ascritto al capo b) e la condanna alla pena ritenuta di giustizia, al risarcimento dei danni liquidati in via

equitativa in 100.000 euro o, in subordine, al pagamento di una provvisoria di 50.000 euro e alla rifusione delle spese, depositando, altresì, conclusioni scritte e nota spese.

Le udienze del 27 maggio e del 10 giugno 2016 erano dedicate alle arringhe dei difensori di Ma. Gi. Bo., che chiedevano, per il capo a), l'assoluzione per non aver commesso il fatto e, per il capo b), l'assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché non costituisce reato in quanto scriminato dall'esercizio del diritto di difesa o per mancanza dell'elemento soggettivo, depositando una memoria scritta in merito alla determinazione dell'orario reale delle telecamere della ditta Polynt e alla sincronizzazione con le telecamere del distributore Shell e ai mezzi delle stesse immortalati.

L'udienza del 17 giugno 2017 era dedicata alle repliche.

All'udienza del 1° luglio 2016 la difesa produceva un'ulteriore memoria difensiva e Ma. Bo. rendeva spontanee dichiarazioni.

La Corte di Assise, all'esito della deliberazione in camera di consiglio, pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Introduzione

L'istruttoria dibattimentale concernente l'omicidio di Ya. Ga., protrattasi per quasi un anno, è stata assai articolata e complessa e per molti aspetti sovrabbondante.

La sentenza si è fatta carico di esporre tutte le fonti di prova che hanno avuto ingresso nel dibattimento e per orientare la lettura è utile riassumere fin d'ora gli argomenti più rilevanti per la decisione, con indicazione del capitolo in cui ciascuno di essi trova specifica e diffusa motivazione.

In estrema sintesi, dunque:

- la tredicenne Ya. Ga., veduta viva per l'ultima volta mentre usciva dalla palestra del centro sportivo di Brembate Sopra verso le 18.45 del 26 novembre 2010, è stata trovata cadavere il 26 febbraio 2011 in un campo di Chignolo d'Isola (capitoli 1 e 4);

- la causa della morte, intervenuta tra le ore ventidue del 26 novembre 2010 e le prime ore del giorno successivo, deve essere ricondotta al concorso tra le plurime lesioni da taglio, da punta e taglio e di natura contusiva - tutte cagionate mentre la vittima era viva e nessuna di per sé mortale e che concludono la volontà dell'agente di infliggere sofferenze non strettamente funzionali alla morte, che fonda la contestazione dell'aggravante delle sevizie (capitolo 21) - e lo stato di ipotermia derivante dall'abbandono del corpo all'aperto (capitolo 5);

- lo stato di conservazione del cadavere non ha consentito di accertare la dinamica dell'azione omicida, in particolare sotto il profilo dell'ordine delle ferite, della direzione dei colpi e delle reciproche posizioni aggressore - vittima (capitolo 5);

- nonostante non sia stato possibile accertare il luogo esatto, l'ora e la dinamica del prelievo e del trasporto della vittima nel campo di Chignolo (capitolo 3), la Corte ha ritenuto acclarato che la protratta azione lesiva e la morte siano avvenute in quel campo, da cui il cadavere non è mai stato spostato (capitoli 4 e 5);

- la piena e perfetta corrispondenza tra il profilo genetico maschile denominato "Ignoto 1", estrapolato dagli slip di Ya. fin dal maggio 2011 e verificato mediante una pluralità di analisi eseguite nel rispetto dei parametri elaborati dalla comunità scientifica internazionale, e il profilo genetico dell'imputato (capitoli 7 e 10), soggetto estraneo alla rete relazionale della vittima, nonché il dato estremamente significativo rappresentato dal luogo ove la traccia è stata lasciata (slip e leggings, in corrispondenza del taglio degli indumenti e della vasta lesione a forma di J sul gluteo) collocano Ma. Gi. Bo. sul luogo e al momento dell'azione lesiva che ha portato Ya. Ga. alla morte;

- i risultati delle indagini genetiche hanno ricevuto piena conferma da una serie di elementi raccolti dopo il fermo dell'imputato e in particolare: il fatto che il titolare del profilo genetico estrapolato dagli slip e dai leggings della vittima si trovasse nella zona della scomparsa in orario compatibile con la scomparsa medesima (capitolo 16); l'assenza di alibi o, per essere più precisi, il fatto che l'imputato non sia mai, neppure in epoca assai vicina al ritrovamento del cadavere, stato in grado di riferire i suoi movimenti di quel tardo pomeriggio (capitolo 19); il rinvenimento sugli indumenti di Yara di fibre sintetiche compatibili, in termini di composizione chimica, colore e abbondanze relative, con quelle del sedile dell'autocarro dell'imputato (capitolo 15); la presenza, sulle scarpe e sugli indumenti della vittima, di sferette metalliche e, sulla cute e all'interno delle ferite, di particelle di calce, elementi collegabili all'attività di carpentiere svolta dall'imputato (capitolo 17); la presenza sul computer in uso alla famiglia dell'imputato di ricerche al medesimo riconducibili a carattere latamente pedopornografico (capitolo 18).

– *Omissis* –

23. L'inquadramento giuridico della condotta

La condotta dell'imputato integra, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il delitto di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa e dalle sevizie.

Sul piano oggettivo, come ampiamente illustrato nel capitolo 5, il decesso della vittima è stato determinato dalla combinazione tra le lesioni contusive e da taglio e l'ipotermia conseguente all'abbandono, in stato sostanzialmente agonico, nel campo di Chignolo d'Isola.

Il cadavere presentava, infatti, aree infiltrative di chiaro aspetto emorragico al cranio, riconducibili a lesioni ecchimotiche secondarie e traumi di tipo contusivo, in tre diversi distretti, insorte quando vi era ancora attività cardio-circolatoria e numerose lesioni da taglio e una da punta e da taglio, ugualmente vitali (o comunque prodotte in limine vitae) e un'elevata concentrazione di ulcerette gastriche, corpi chetonici e catecolamine, indicativa di una situazione di gravissimo stress associabile a stati ipotermici a esito mortale.

I consulenti del Pubblico Ministero si sono espressi in merito in termini probabilistici, la consulente della difesa in termini possibilistici: tutti i consulenti concordano, tuttavia, sulla concorrenza tra le ferite contusive, le ferite da arma bianca e la condizione di grave stress psicofisico, frutto dell'azione combinata delle plurime lesioni e dell'abbandono in stato agonico, ossia di più concause, tutte riconducibili all'azione volontaria di Ma. Bo.

L'imputato ha prelevato la giovane vittima, l'ha condotta in un luogo isolato, l'ha ripetutamente colpita e tagliuzzata e l'ha abbandonata a morire nel campo di Chignolo, in una sequenza sostanzialmente unitaria di condotte lesive ugualmente sorrette da dolo (261).

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, il corpo di Ya. Ga. presentava una profonda lesione da taglio da un estremo all'altro dell'emircirconfenza anteriore del collo, una lesione superficiale in lesione mammaria sinistra lungo tutto il torace, un'estesa lesione a forma di X e una a forma di J in regione dorsale, tagli simmetrici ai polsi e due soluzioni di continuo alla gamba destra, un'intaccatura a forma di mandorla alla mandibola destra, risultato dell'azione di un'arma da punta e da taglio, e tre lesioni contusive al capo (allo zigomo sinistro, all'angolo mandibolare destro e alla nuca), frutto di tre distinte azioni traumatiche e giaceva in inverno in un campo, in cui era così poco visibile da non essere trovato che tre mesi dopo il decesso.

Le lesioni al capo sono distanti l'una dall'altra e presuppongono l'applicazione ripetuta, diretta o per urto, di un contundente.

Alcune lesioni da taglio sono superficiali o in distretti non vitali (la gamba, il dorso) ma quella alla gola, per quanto in concreto non rivelatasi mortale, è emblematica dell'animus necandi.

Tutte le lesioni, anche quelle più superficiali, sono state inflitte quando la vittima era ancora in vita - non è dato sapere con quale livello di coscienza - e hanno provocato un sanguinamento.

Il corpo è stato ruotato e lesionato sia nella parte anteriore sia in quella posteriore, tagliato in modo lineare e, nel caso dei polsi, simmetrico, ossia con modalità tali da escludere la "furia" dei colpi tipica del dolo d'impeto e, al contrario, connotate dall'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore, caratterizzante le sevizie.

In un simile contesto lesivo, tutti i segmenti dell'azione, compreso l'abbandono in stato agonico, non possono che essere ricondotti a unità e ricompresi nel finalismo omicidiario.

La ripetizione dei colpi, l'utilizzo di un tagliente e il taglio alla gola, in particolare, consentono di escludere che la volontà dell'agente non abbia contemplato l'evento morte, elemento che distingue l'omicidio volontario dall'omicidio preterintenzionale, evocato dalla difesa in fase di discussione (in questo senso, tra le più recenti, Cass. Pen. Sez. I, 30.6.2009, Cass. Pen. Sez. V, 26.5.2011, 36135 e Cass. Pen. Sez. I, 5.12.2013, 4425).

Ciò che differenzia l'omicidio preterintenzionale dall'omicidio volontario è, infatti, la direzione della volontà dell'autore, che, nel primo, è diretta a percuotere o ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nel secondo è costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione di elementi oggettivi desumibili dalle concrete modalità della condotta (tipo e micidialità dell'arma, reiterazione e direzione dei colpi, parte vitale del corpo presa di mira e concretamente attinta): Cass. Pen. Sez. I, 4.7.20017, 35369.

Nel caso di specie Ya. Ga. ha subito più colpi al capo e più lesioni da taglio e, soprattutto, aveva una profonda lesione alla gola, trasversale rispetto all'asse longitudinale del collo, che ha sezionato parzialmente la trachea e interessato, senza penetrarla, il margine mediale della carotide sinistra, che nella previsione e volontà dell'imputato non poteva che essere idonea a provocare la morte (262).

Detta lesione, oltretutto, presenta una biforcazione, che, secondo i medici legali, potrebbe essere il risultato della convergenza di due azioni lesive o di un parziale doppio passaggio dell'arma in quel punto e, dunque, di un'insistenza della mano dell'imputato su un distretto corporeo vitale, la cui aggressione era chiaramente diretta alla soppressione della vita.

Passando ad esaminare le circostanze del reato, le sevizie sono definite in giurisprudenza come un quid pluris per la concreta esecuzione del reato, che si sostanzia in sofferenze non necessitate, inflitte alla vittima con lo specifico intento di vederla maggiormente soffrire; la crudeltà concerne, invece, le complessive modalità dell'azione, rivelatrici di un'indole malvagia, priva del più elementare senso di umana pietà (Cass. Pen. Sez. I, 14.2.1980, 5901, che ha riconosciuto l'aggravante in parola nella condotta consistita nell'inferire sulla vittima agonizzante con più colpi di coltello).

Entrambe - sevizie e crudeltà - disvelano l'animo malvagio dell'agente: le sevizie in termini oggettivi e prevalentemente fisici; la crudeltà in termini soggettivi e morali, di appagamento dell'istinto di arrecare dolore e di assenza di sentimenti di compassione e pietà (Cass. Pen. Sez. I, 29.5.1995, 9544).

L'aggravante non è esclusa dal fatto che vittima, per le lesioni subite, sia priva di conoscenza (Cass. Pen. Sez. I, 29.10.1998, 4678 e Cass. Pen. Sez. I, 23.2.2006, 16473) e in essa vanno ricomprese tutte le circostanze concrete dell'azione che, comportando il superamento della "normalità causale" determinante l'evento, rendono la condotta particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima e dimostrano l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore (Cass. Pen. Sez. I, 18.1.1996, 1894, che ha riconosciuto l'aggravante de qua in una fattispecie di omicidio volontario in cui l'autore aveva inferito sulla vittima mentre era ancora in vita, tagliuzzandole i glutei; Cass. Pen. Sez. I, 3.10.1997, 2586; Cass. Pen. Sez. I, 14.12.2007, 4495, Cass. Pen. Sez. I, 27.5.2008, 25276, Cass. Pen. Sez. I, 27.5.2011, 30285; Cass. Pen. Sez. I, 28.5.2013, 27163).

Nel nostro caso Ma. Bo. non ha agito in modo incontrollato, sferrando una pluralità di fendenti, ma ha operato sul corpo della vittima per un apprezzabile lasso temporale, girandolo, alzando i vestiti e tracciando, mentre la ragazza era ancora in vita, dei tagli lineari e in parte simmetrici, in alcuni casi superficiali, in altri casi in distretti non vitali e, dunque, idonei a causare sanguinamento e dolore ma non l'immediato decesso. Dopodiché, ha lasciato la vittima ad agonizzare in un campo isolato e dove non è stata trovata che mesi dopo.

Quanto all'aggravante della minorata difesa, Ya. Ga. aveva tredici anni, è stata uccisa e abbandonata in un campo isolato, in un orario in cui, essendo la fine di novembre, il sole era tramontato da ore.

Ovunque Bo. abbia fatto salire la vittima sul proprio mezzo, l'ha condotta in ora serale in un luogo isolato, dal quale le sarebbe stato impossibile fuggire e nel quale la possibilità che soggetti terzi potessero intervenire in suo ausilio erano praticamente inesistenti (per la configurabilità dell'aggravante in un caso di omicidio commesso in orario notturno in luogo isolato, vd. ex pluribus Cass. Sez. II, 8.7.2004, 33624).

Trattandosi di una circostanza oggettiva, del resto, ai fini della sua integrazione, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico o che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta (Cass. Pen. Sez. I, 16.5.2013, 13337).

– *Omissis* –

25. Il trattamento sanzionatorio

La ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver adoperato sevizie e agito con crudeltà impone, a norma dell'art.577, primo comma n.4) c.p., l'irrogazione della pena dell'ergastolo.

L'anteatta regolarità di vita e l'incensuratezza, uniche circostanze di segno positivo che potrebbero essere astrattamente valorizzate ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non appaiono, infatti, comparabili con la predetta aggravante, che connota l'omicidio di inaudita gravità.

Se è vero, inoltre, che l'imputato non si è sottratto al confronto processuale, è altrettanto vero che nell'interrogatorio di cui al precedente capitolo non ha esitato a gettare ombre e gravissimi sospetti nei confronti di Ma. Ma.

Di fronte alla giovanissima età della vittima e alla gratuità della violenza esercitata nei suoi confronti, del resto, nessun rilievo può assumere il corretto comportamento processuale tenuto successivamente.

Alla condanna alla pena dell'ergastolo consegue, per legge, oltre alla condanna alle spese di giudizio e alle spese di custodia cautelare in carcere, l'applicazione delle pene accessorie dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena, della decadenza dalla potestà genitoriale, dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della pubblicazione della sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia, per estratto e per la durata di giorni quindici.

26. Le statuizioni civili

Alla condanna penale consegue, altresì, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale da morte del congiunto patito dalle parti civili costituite Fu. Ga., Ke. Ga. e Ma. Pa., in proprio e nell'interesse dei figli minori Na. e Gi. Ga.

È assunto consolidato in giurisprudenza, infatti, che ai genitori e ai fratelli debba essere riconosciuto, in virtù del legame familiare e affettivo con la vittima, il c.d. danno da perdita del rapporto di parentela, nel duplice aspetto del dolore interiore frutto della perdita e della lesione all'intangibilità degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare.

Danno che non può essere liquidato che in via equitativa, nel solco dei parametri fissati nelle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale del Tribunale di Milano rivalutate al 2014 e tenuto conto, nel caso specifico, della giovanissima età della vittima e dell'altrettanto giovane età dei fratelli e della sorella al momento dell'omicidio, del rapporto di convivenza e dell'intensità del legame familiare, della specificità delle circostanze del fatto-reato all'origine della perdita subita dalle parti civili e dell'alterazione che la scomparsa, prima, e il rinvenimento del cadavere, poi, hanno inevitabilmente prodotto sull'equilibrio psico-fisico dei genitori e dei fratelli e nell'ambito delle relazioni familiari.

In applicazione di tali criteri e in considerazione della eccezionale gravità del fatto e della conseguente sofferenza patita dai genitori e dai fratelli di Ya., la Corte stima equo liquidare ai due genitori la somma di quattrocentomila euro ciascuno e ai tre fratelli la somma di centocinquantamila euro ciascuno.

– *Omissis* –

P.Q.M.

Visti gli artt.533, 535 c.p.p.

DICHIARA

Bo. Ma. Gi. colpevole del delitto di cui al capo A) e lo

CONDANNA

alla pena dell'ergastolo, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia in carcere;

– *Omissis* –

CONDANNA

Bo. Ma. Gi. al risarcimento dei danni cagionati alle costituite parti civili

Pa. Ma., in proprio e per conto dei figli minori Ga. Na. e Ga. Gi., Ga. Fu., Ga. Ke., danno liquidato come segue: euro 400.000 (quattrocentomila) ciascuno in favore di Pa. Ma. e Ga. Fu., euro 150.000 (centocinquantamila) in favore di Ga. Ke., Ga. Na. e Ga. Gi.;

– *Omissis* –

Visto l'art.530 c.p.p.

ASSOLVE

Bo. Ma. Gi. dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste;

INDICA

in giorni novanta il termine per il deposito della sentenza.

Visto l'art.304 co. 1 lett.c) c.p.p.

DISPONE

la sospensione dei termini di cui all'art.303 co. 1 lett.c) c.p.p. in pendenza del termine di cui all'art.544 co. 3 c.p.p.

Bergamo, 1/7/2016

– *Omissis* –

Depositata in cancelleria il 27/09/2016.

BIBLIOGRAFIA

AA. VV., *Motivi rapporti, opinioni e discorsi, pronunziati al tribunato e al corpo legislativo francese per la formazione del Codice Napoleone*, Vol. III, Napoli, Tipografia della Sibilla, 1849.

AIMI A., *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica. Analisi e critica della giurisprudenza in materia*, www.penalecontemporaneo.it, 17 giugno 2013.

ALPA G., *Il danno biologico*, Padova, Cedam, 1993.

ALPA G., *La responsabilità medica*, Responsabilità civile e previdenza, 1999.

ALPA G., *La responsabilità oggettiva*, Contratto e impresa, 2005.

ALPA G., *La responsabilità civile. Parte generale*, Torino, UTET, 2010.

AMERINI F., *La logica di Guglielmo di Ockham*, www.treccani.it, 02 febbraio 2010.

ARNONE G.M.D., *I danni punitivi*, www.personaedanno.it, 30 ottobre 2012.

ARNONE G.M.D. – CENDON P., *Il quantum del danno aggravato dalla condotta*, www.personaedanno.it, 23 luglio 2014.

ARRIGO T., *Il risarcimento del danno da uccisione e da lesioni personali: formule interpretative e tecniche di tutela dei congiunti*, Padova, Cedam, 2012.

AZZARRI F., “Il danno non patrimoniale da lesione dell’onore e della reputazione”, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010.

BARBIERATO D., *Risarcimento del danno e funzione deterrente*, Responsabilità civile e previdenza, 2009, 1176.

BAUCCIO L., “La reputazione personale”, in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino, Utet Giuridica, 2014.

BELLANTONI D. – BENIGNI A., *Lesione dei diritti della persona*, Padova, Cedam, 2007.

BELLÉ R., “Allegazione e prova del danno non patrimoniale”, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010.

BELLI G., “Uccisione del congiunto”, in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino, Utet Giuridica, 2014.

BEVERE A. – CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona: il conflitto della libertà di*

pensiero con l'onore, la riservatezza, l'identità personale, Milano, Giuffrè, 2006.

BIANCA C. M., *La responsabilità*, vol. 5 di *Diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2012.

BIANCHI D., “Reputazione economica”, in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino, Utet Giuridica, 2014.

BONA M., *Il danno esistenziale bussava alla porta e la Corte Costituzionale apre*, *Danno e Responsabilità*, 2003, 939.

BONA M., “Dal sistema al caos: le ragioni per resistere alle sentenze (non vincolanti) delle Sezioni Unite”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.*, 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5., Giuffrè, Milano, 2009.

BONA M., *Il danno morale distinto dal danno biologico nel d.P.R. 3 marzo 2009, n. 37*, *Danno e Responsabilità*, 2009, 21.

BONA M., *Come liquidare e personalizzare il danno morale aggravato dalla condotta*, *Ri.Da.Re*, 5 maggio 2015.

BONILINI G., *Il danno non patrimoniale*, Milano, Giuffrè, 1983.

BUFFONE G., *Lezioni di «Diritto Tabellare»: dagli artt. 138, 139 Cod. Ass., alle leggi 27/12 e 189/12*, Relazione tenuta in occasione del Corso “Come si liquida il danno civile”, organizzato dai giudici Sabato R. e Spera D. per la Scuola Superiore della Magistratura. 16-18 ottobre 2013, (www.ilcaso.it/articoli/393.pdf).

BUSNELLI F. D., *Le nuove frontiere della responsabilità civile*, *Jus*, 1976, 41.

BUSNELLI F. D., *Illecito civile*, *Enciclopedia giuridica* Vol. XV, Roma, 1991, 7

BUSNELLI F. D., “... E venne l'estate di San Martino”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.*, 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5., Giuffrè, Milano, 2009.

BUSNELLI F. D., *Danno e responsabilità civile*, Giappichelli, Torino, 2013.

BUZZI F., “Siamo ancora convinti di dover occuparci di ‘...pregiudizi di dubbia serietà...’ e ‘...a volte risibili...?!’”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.*, 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5., Giuffrè, Milano, 2009.

CAPPELLINI A., *L'orizzonte del dolo nel trattamento medico arbitrario. Un'indagine giurisprudenziale. The horizon of dolus in medical treatments without consent. A case law enquiry*, *Rivista Italiana di Medicina Legale*, 2016, 933.

CARBONE V., *Valori personali ed economici della vita umana*, Danno e Responsabilità, 2015, 889, nota a CASS. CIV., SEZ. UN., 22 LUGLIO 2015, N. 15350.

CARLASSARE L., *La comunicazione del futuro e i diritti delle persone*, Padova, Cedam, 2000.

CASSANO G., *La giurisprudenza del danno esistenziale. Raccolta completa delle sentenze per esteso*, Padova, Cedam, 2007.

CASTRONOVO C., *Le frontiere nobili della responsabilità civile*, Rivista Critica del Diritto Privato, 1989, 539.

CECCONI F. - CIPRIANI G., *La responsabilità civile medica dopo la legge Balduzzi*, Giappichelli, 2015.

CENDON P., *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Torino, Giappichelli, 1976.

CENDON P. (a cura di), introduzione a *Il danno esistenziale*, Milano, Giuffrè, 2000.

CENDON P., *Anche se gli amanti si perdono l'amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. 8828/2003*, Rivista critica di diritto privato, 2003, 385.

CENDON P., *L'araba fenice. Più vivo che mai il danno esistenziale presso i giudici italiani*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2010, 1.

CENDON P. - ZIVIZ P., *Vincitori e vinti (... dopo la sentenza n. 233/2003 della Corte Costituzionale)*, Giurisprudenza Italiana, 2003, 1777.

COMANDÉ G., "Il danno esistenziale nelle controversie decise dai giudici di pace", in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007.

COMANDÉ G., "Comare formica', il danno non patrimoniale, le Sezioni Unite e gli operatori del diritto", in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U., 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5.*, Giuffrè, Milano, 2009.

COVUCCI D., *La quantificazione del danno non patrimoniale come categoria unitaria*, Nuova Giur. Civ., 2015, 331.

D'ADDA A., "Le funzioni del risarcimento del danno non patrimoniale", in PATTI S. (diretto da) e DELLE MONACHE S. (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, Torino, Utet Giuridica, 2010.

DE CUPIS A., *Il danno: teoria generale della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1979.

DE CUPIS A., *Il diritto all'identità personale*, Milano, Giuffrè, 1949.

- DE GIORGI M. V., “Il danno esistenziale dopo la svolta costituzionale del 2003”, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007.
- DE LUCA M. - GALIONE A - MACCIONI S., *La responsabilità medica. Profili penale, civili, contabili e disciplinari*, Gruppo24Ore, Milano, 2011.
- DI GREGORIO V., *La valutazione equitativa del danno*, Padova, CEDAM, 1999.
- DI NICOLA P., “*La giudice. Una donna in magistratura*”, Ghena, 2012.
- FANELLI L., “La seconda stagione del danno non patrimoniale (1975-1995): il «trionfo» del danno biologico”, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, Padova, CEDAM, 2004.
- FINOCCHIARO G., voce *Identità personale (diritto alla)*, Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile, Aggiornamento, Torino, Utet, 2010, 721.
- FOFFA R., “Una lettura critica della giurisprudenza favorevole al riconoscimento del danno esistenziale”, in Ponzanelli G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007.
- FOFFA R., *Caso Vieri: quanto vale la lesione della privacy*. *Danno e Responsabilità*, 2013, I, 51, nota a TRIB. MILANO, SEZ. X CIV., 3 SETTEMBRE 2012, N. 9749
- FRANZONI M., *Il danno risarcibile*, in *Trattato della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2010.
- FRANZONI M., *L'illecito*, in *Trattato della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2010.
- FRANZONI M., *Danno tanatologico, meglio di no...*, *Danno e Responsabilità*, 2015, 889, nota a CASS. CIV., SEZ. UN., 22 LUGLIO 2015, N. 15350.
- FRANZONI M., *Dalla colpa grave alla responsabilità professionale*, Torino, Giappichelli, 2016.
- FRANZONI M., *Colpa e linee guida*, *Danno e Responsabilità*, 2016, 801.
- FRIGERIO A., *La legittimità costituzionale dell'art. 139 Cod. Ass.*, *Danno e responsabilità*, 2014, XI, 1021, nota a CORTE COST., 16 OTTOBRE 2014, N. 235.
- GABBA, *Nota a CASS. PALERMO, 23 FEBBRAIO 1895*, in *Foro italiano*, 1896, I, 685.
- GALBIATI E. - PERON S., *La diffamazione a mezzo stampa nelle sentenze del tribunale civile e penale di Milano*, *Diritto dell'Informazione e dell'Informatica*, 2006, 57.
- GALBIATI E. - PERON S., *La giurisprudenza della Corte d'appello civile di Milano in materia di*

- diffamazione nel triennio 2003-2005*, Responsabilità civile e previdenza, 2007.
- GALBIATI E. - PERON S., *Diffamazione e risarcimento del danno tra contrasti giurisprudenziali e orientamenti consolidati*, Giurisprudenza di Merito, 2011, 720.
- GALGANO F., *Rivista di diritto civile*, 1965, 535.
- GALGANO F., *Le mobili frontiere del danno ingiusto*, Contratto e impresa, 1985, 1.
- GALGANO F., *Gli atti unilaterali e i titoli di credito. I fatti illeciti e gli altri fatti fonte di obbligazione. La tutela del credito. L'impresa*, Vol. III di *Trattato di diritto civile*, Padova, CEDAM, 2010.
- GALGANO F., *Trattato di diritto civile*, Vol. III, Padova, CEDAM, 2015.
- GATTA G.L., *Depenalizzazione e nuovi illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili: una riforma storica*, www.penalecontemporaneo.it, 25 gennaio 2016.
- GENTILI A., “Violenze sessuali”, in CENDON P. (a cura di), *La prova e il quantum nel risarcimento del danno*, Torino, Utet Giuridica, 2014.
- GIAMBARTOLOMEI A., *Violenza domestica, “risarcimenti alle vittime sono troppo bassi”*, www.ilfattoquotidiano.it, 25 novembre 2013.
- GOBBATO M., *Danni da trattamento illegittimo di dati personali*, Matelica, Halley, 2007.
- GORGONI M., *Le duplicazioni risarcitorie del danno alla persona*, Danno e Responsabilità, 2010, 13.
- GORGONI M., *L'altalena qualificatoria del danno da morte: da Cass. n. 3475/1925 alle Sezioni Unite n. 15350/2015*, Danno e responsabilità, 2016, 224.
- GRASSO E., voce «*Equità*», in *Novissimo Digesto Italiano. Appendice*, Torino, UTET, 1982, 447.
- GUARAGNELLA N., *Trasmessibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita*, www.diritto24.ilsole24ore.it, 30 luglio 2015.
- IZZO U., *Macroeconomia e funzioni della responsabilità civile nella commisurazione del danno non patrimoniale*, Danno e responsabilità, 2011, 120.
- LO VOI V., *La responsabilità professionale del medico tra contratto e torto: spunti comparatistici*, Responsabilità Civile e Previdenza, 2016, III, 1053.
- MARINO G., *Legittima la disciplina del risarcimento delle microlesioni*, Diritto & Giustizia, I, 2014,

33, nota a CORTE COST., 16 OTTOBRE 2014, N. 235.

MARTINI F. - RODOLFI F., *Lesioni di lievi entità, la Consulta promuove il regime differenziato*, www.diritto24.ilsole24ore.com, 16 ottobre 2014, nota a CORTE COST., 16 OTTOBRE 2014, N. 235.

MASIERI C., *Sui riflessi civilistici dell'art. 3 D.L. Balduzzi in tema di colpa medica*, nota a TRIB. ROVERETO, 29 DICEMBRE 2013, www.penalecontemporaneo.it, 13 febbraio 2014.

MATTINA L., *“Legge Balduzzi”: diventa extracontrattuale la responsabilità del medico?*, *Danno e Responsabilità*, 2015, 47.

MAURI F. - MORELLO G. (a cura di), *Asa IV. La clinica degli orrori. Santa Rita: la storia e la sentenza*, Affari italiani editore, 2011.

MINNUNI A., *“Le conseguenze esistenziali causate da violenza sulle donne”*, in CENDON P. (a cura di), *Trattato breve dei nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale: aspetti civili, penali, medico legali, processuali*, Padova, CEDAM, 2001, 1655.

MIOTTO G., *La funzione del risarcimento dei danni non patrimoniali nel sistema della responsabilità civile*, *Danno e responsabilità*, 2008, 188.

MONATERI P. G., *Alle soglie: la prima vittoria in Cassazione del danno esistenziale*, *Danno e Responsabilità*, 2000, 835, nota a CASS. CIV., SEZ. I, 7 GIUGNO 2000, N. 7713.

MONATERI P. G., *Manuale della responsabilità civile*, Torino, UTET, 2001.

MONATERI P. G., *Danno e risarcimento*, Torino, Giappichelli, 2013.

MONATERI P. G., *La fenomenologia del danno non patrimoniale*, *Danno e Responsabilità*, 2016, 720, nota a CASS. CIV., SEZ. III., 20 APRILE 2016, N. 7766.

MONATERI P. G. - ARNONE G. M. D. - CALCAGNO N., *“Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta”*, Vol. II di MONATERI P.G. (a cura di), *Trattato sulla responsabilità civile*, Torino, Giappichelli, 2014.

MONTANARI A., *La resistibile ascesa del risarcimento punitivo nell'ordinamento italiano (a proposito dell'ordinanza n. 9978/2016 della Corte di Cassazione)*, www.diritto24.ilsole24ore.com, I, 2017.

NAVARRETTA E., *Funzioni del risarcimento e quantificazione dei danni non patrimoniali*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, 500.

NAVARRETTA E., *Riflessioni in margine all'ingiustizia del danno*, *Responsabilità civile e previdenza*, 2008, 2419.

- NAVARRETTA E., *Il valore della persona nei diritti inviolabili e la sostanza dei danni non patrimoniali*, Foro Italiano, 2009, I, 139.
- NAVARRETTA E., “La tutela risarcitoria degli interessi legittimi”, in *La responsabilità e il danno*, Vol. 4 Tomo 3 di LIPARI N. – RESCIGNO P. (diretto da), *Diritto civile*, Giuffrè, 2009.
- NAVARRETTA E., *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Milano, Giuffrè, 2010.
- NIEMEYER P., *Awards for pain and suffering: the irrational centerpiece of our tort system*, Virginia Law Review, 2004, vol. 90, 1401.
- NOZZETTI G., *I criteri di quantificazione del danno non patrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e soluzioni de iure condendo*, relazione all'interno del Corso della Scuola Superiore della Magistratura “Risarcimento del danno e tecniche di liquidazione nel giudizio civile e nel giudizio amministrativo”, 11 ottobre 2016.
- PALADINI M., *Linee guida, buone pratiche e quantificazione del danno nella c.d. Riforma Balduzzi*, Danno e Responsabilità, 2015, 881.
- PALMA G., *Vecchi problemi e nuove prospettive in tema di responsabilità medica*, Europa e Diritto Privato, III, 2016, 913.
- PALMIERI A., nota all’Ordinanza n. 4712/2008, Foro Italiano, 1451.
- PAPI L., “La liquidazione del danno non patrimoniale e il ruolo del medico legale”, in NAVARRETTA E. (a cura di), *Il danno non patrimoniale. Principi, regole e tabelle per la liquidazione*, Giuffrè, Milano, 2010.
- PARDOLESI R., *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2003.
- PARDOLESI R. - SIMONE R., “Dal bipolarismo al doppio binario del danno non patrimoniale”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U.*, 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5., Giuffrè, Milano, 2009.
- PARDOLESI R. - SIMONE R., *Danno da morte e stare decisis: la versione di Bartleby*, Danno e Responsabilità, 2015, 889, nota a CASS. CIV., SEZ. UN., 22 LUGLIO 2015, N. 15350.
- PERON S., *Diffamazione e risarcimento danno: un caso esemplare*, www.personaedanno.it, 02 marzo 2012.
- PINO G., “Il diritto all’identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali”, in PANETTA R. (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Milano, Giuffrè, 2006.

- PODDIGHE E., *I «mass torts» nel sistema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2007.
- POLETTI D., “Il danno risarcibile”, in *La responsabilità e il danno*, Vol. 4 Tomo 3 di LIPARI N. – RESCIGNO P. (diretto da), *Diritto civile*, Giuffrè, 2009.
- PONZANELLI G., *Attenzione: non è danno esistenziale, ma vera e propria pena privata*, nota a CASS. CIV., SEZ. I, 7 GIUGNO 2000, N. 7713, *Danno e Responsabilità*, 2000, 835.
- PONZANELLI G., *La Corte Costituzionale si allinea con la Corte di Cassazione*, nota a Corte Costituzionale, 11 luglio 2003, n. 233, *Danno e Responsabilità*, 2003, 939.
- PONZANELLI G., “La quarta stagione del danno non patrimoniale: ovvero le cinque sentenze della Corte di Cassazione del maggio 2003 e la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2003”, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il “nuovo” danno non patrimoniale*, Padova, CEDAM, 2004.
- PONZANELLI G., “La irrilevanza costituzionale del principio di integrale riparazione del danno”, in BUSSANI M. (a cura di), *La responsabilità civile nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006.
- PONZANELLI G., *Oltre le duplicazioni: la babele delle voci di danno non patrimoniale risarcibili*, *Danno e Responsabilità*, 2007, 685, nota a CASS. CIV., SEZ. III, 2 FEBBRAIO 2007, N. 2311.
- PONZANELLI G., “Il danno esistenziale prima della svolta costituzionale del 2003”, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007.
- PONZANELLI G., *I danni punitivi*, Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 25.
- PONZANELLI G., *Il danno non patrimoniale tra lettura costituzionale e tentazioni esistenziali: la parola alle sezioni unite*, nota a Cass. civ., sez. III, ordinanza, 25 febbraio 2008, n. 4712, *Danno e Responsabilità*, 2008, 553.
- PONZANELLI G., *Sezioni Unite: il «nuovo statuto» del danno non patrimoniale*, *Foro Italiano*, 2009, I, 134.
- PONZANELLI G., “I danni punitivi”, in SIRENA P. (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, atti Siena, 19-21 settembre 2007, Milano, Giuffrè, 2011.
- PONZANELLI G., *Gli ostacoli all'integralità del risarcimento nella determinazione del danno non patrimoniale in generale e in particolare in presenza di una colpa medica*, *Contratto e impresa*, 2015, 620.
- PONZANELLI G., *Le Sezioni Unite sul danno tanatologico*, *Danno e Responsabilità*, 2015, 889,

nota a Cass. Civ., Sez. Un., 22 luglio 2015, n. 15350.

PONZANELLI G., *Dolore e vita che cambia: un nuovo attacco alle tabelle milanesi sul danno non patrimoniale*, Foro Italiano, 2016, 6, I, 2055, nota a CASS. CIV., SEZ. III., 20 APRILE 2016, N. 7766.

PONZANELLI G., *L'imperialismo della responsabilità civile*, Danno e responsabilità, 2016, 221.

PONZANELLI G., *La responsabilità medica: dal primato della giurisprudenza alla disciplina legislativa*, Danno e responsabilità, 2016, 816.

PONZANELLI G. - FOFFA R., *La sentenza "Scarano" sul danno da perdita della vita verso un nuovo statuto di danno risarcibile*, Danno e Responsabilità, 2014, 363, nota a CASS. CIV., SEZ. III, 23 GENNAIO 2014, N. 1361.

PONZANELLI G. - FOFFA R., "Il danno esistenziale (1991-2008)", in DELLE MONACHE S. (a cura di), *Responsabilità civile. Danno non patrimoniale*, diretto da PATTI S., Torino, Utet Giuridica, 2010.

PROCIDA MIRABELLI DI LAURO A., *Il sistema di responsabilità civile dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 233/03*, nota a CORTE COSTITUZIONALE, 11 LUGLIO 2003, N. 233, Danno e Responsabilità, 2003, 939.

QUARTA F., *Risarcimento e sanzione nell'illecito civile*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013.

RAVÀ A., *I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto*, Rivista italiana di scienze giuridiche, 1901, 289.

RESTA G., *Dignità, persone, mercati*, Torino, 2014, Giappichelli.

RICCIUTO V. – ZENO ZENCOVICH V., *Il danno da mass-media. Elementi per la valutazione e criteri per la liquidazione*, Padova, Cedam, 1990.

RODOTÀ S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 1967.

ROSSETTI M., "L'inutilità del danno esistenziale", in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007.

ROSSETTI M., *Guida pratica per il calcolo di danni, interessi e rivalutazione*, S.l., Ipsoa, 2009.

ROSSETTI M., *Il danno alla salute*, Padova, Cedam, 2009.

ROSSETTI M., *Il danno non patrimoniale. Cos'è, come si accerta e come si liquida*, Milano, Giuffrè, 2010.

- ROSSI S., “La Corte Costituzionale, la Cassazione e il danno esistenziale: dal 2003 al 2013”, in RUSSO P. (a cura di), *I danni esistenziali*, Torino, UTET, 2014.
- RUFFOLO U., “Colpa e responsabilità”, in *La responsabilità e il danno*, Vol. 4 Tomo 3 di LIPARI N. – RESCIGNO P. (diretto da), *Diritto civile*, Giuffrè, 2009.
- SACCO R., *L’ingiustizia di cui all’art. 2043 c.c.*, in *Foro Padano*, 1960, I.
- SALVI C., *La responsabilità civile*, Milano, Giuffrè, 2005.
- SALVI C., *Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. osservazione sui criteri per la liquidazione del danno non patrimoniale*, Europa e Diritto Privato, II, 2014, 517.
- SCALISI A., *Il diritto alla riservatezza: il diritto all’immagine, il diritto al segreto, la tutela dei dati personali, il diritto alle vicende della vita privata, gli strumenti di tutela*, Milano, Giuffrè, 2002.
- SCALISI V., *Ingiustizia del danno e analitica della responsabilità civile*, Rivista di diritto civile 2004, 50.
- SCHIAVAZZI V., *Thyssen, tredici milioni ai familiari. Il sì all’accordo tra le lacrime. Il legale: è un risarcimento da record*, Corriere della Sera, 1 luglio 2008.
- SCHLESINGER P., *La ingiustizia del danno nell’illecito civile*, in *Jus*, 1960.
- SCOGNAMIGLIO C., *Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile*, Responsabilità civile e previdenza, 2007, 2485.
- SCOGNAMIGLIO C., “Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite”, in AA.VV., *Il danno non patrimoniale. Guida commentata alle decisioni delle S.U., 11 novembre 2008, non. 26972/3/4/5.*, Giuffrè, Milano, 2009.
- SCOGNAMIGLIO C., *Il sistema del danno non patrimoniale dopo le decisioni delle Sezioni Unite*, Responsabilità civile e Previdenza, 2009, 261.
- SCOGNAMIGLIO C., *Il danno da micropermanenti: la giurisprudenza della corte costituzionale, la funzione della responsabilità civile e una condivisibile concretizzazione del principio di irrisarcibilità del danno non eccedente il livello della tollerabilità*, Responsabilità Civile e Previdenza, VI, 2014, 1834, nota a CORTE COST., 16 OTTOBRE 2014, N. 235.
- SCOGNAMIGLIO R., *Responsabilità civile e danno*, Torino, Giappichelli, 2010.
- SGANGA C., “Il danno esistenziale dopo la svolta del 2003: storia giurisprudenziale di un fraintendimento”, in PONZANELLI G. (a cura di), *Il risarcimento integrale senza il danno esistenziale*, Padova, Cedam, 2007.

- SGANGA C., *Aspettando Godot: ovvero la presunta fine della saga del danno esistenziale*, La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2008, 713.
- SIRENA P. (a cura di), *La funzione deterrente della responsabilità civile alla luce delle riforme straniere e dei Principles of European Tort Law*, Atti Siena, 19-21 settembre 2007, Milano, Giuffrè, 2011.
- SIROTTI GAUDENZI A., *Brevi note in tema di “danni punitivi”*, www.studiosirottigaudenzi.it, 2008.
- SQUILLACI E., *Ombre e (poche) luci nella introduzione dei reati di omicidio e lesioni personali stradali*, www.penalecontemporaneo.it, 18 aprile 2016.
- TORRENTE - SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011.
- TRIMARCHI P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, Giuffrè, 1961.
- VENEZIANO - GIANCOTTI, “La causalità nella responsabilità extracontrattuale”, in CENDON P. (a cura di) *La responsabilità civile*, Torino, 1998, IX, 1 ss.
- VILLA A., *I confini del danno biologico*, Diritto & Giustizia, 2014, 201, 23, nota a CASS. CIV., SEZ. III, 7 NOVEMBRE 2014, N. 23778.
- VISINTINI G., *Cos'è la responsabilità civile. Fondamenti della disciplina dei fatti illeciti e dell'inadempimento contrattuale*, Napoli, ESI, 2014.
- VISMARA L. “Il risarcimento del danno alla persona in Europa: una comparazione”, General Reinsurance - Milan Branch (www.genre.com).
- VITTONI A., *Thyssen, dall'azienda maxi risarcimento. Tredici milioni alle famiglie delle 7 vittime*, Oggi Italia, 1 luglio 2008.
- VIVIANI A., *L'identità personale nel sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2013.
- ZENO-ZENCOVICH V., voce *Identità personale*, Digesto Discipline Privatistiche, Sezione Civile, IX, Torino, Utet, 1993, 294.
- ZENO-ZENCOVICH V., *Analisi di trecentoventi sentenze sulla lesione della personalità rese dal tribunale di Roma*, Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2009, 263.
- ZIRULIA S., *ThyssenKrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d'Assise*, www.penalecontemporaneo.it, 18 novembre 2011.
- ZIVIZ P., “Alcuni danneggiati sono più uguali degli altri”, 13 settembre 2012, www.personaedanno.it, 13 settembre 2012.

ZIVIZ P., *Prima furon le cose, e poi i nomi*, Responsabilità Civile e Previdenza, VI, 2014, 1842, nota a CORTE COST., 16 OTTOBRE 2014, N. 235.

ZIVIZ. P., *Il nuovo volto dell'art. 2059 c.c.*, Responsabilità civile e previdenza, 2003, 1036.

SITOGRAFIA

https://it.wikipedia.org/wiki/Estate_di_San_Martino
www.3bmeteo.com/giornale-meteo/estate-di-san-martino--scienza-o-mito--55087
www.altalex.it
www.camera.it
www.dejure.it
www.diritto.it
www.diritto civile contemporaneo.com
www.dirittoegiustizia.it
www.genre.com
www.ilcaso.it
www.ilforoitaliano.it
www.ingenero.it/news/prima-persona-contro-la-violenza-paola-di-nicola
www.insurancereview.it
www.lawtech.jus.unitn.it
www.leggiditalia.it
www.mbolaw.it
www.milanosservatorio.it
www.ordineavvocatimilano.it
www.osservatoriodannoallapersona.org
www.padova24ore.it/cronaca/464-malasanita-e-malagiustizia-12-anni-per-un-risarcimento-da-quasi-3-milioni-di-euro-la-gravidanza-a-rischio-cuso-la-morte-di-un-neonato-e-la-menomazione-del-secondo-gemello.html
www.penalecontemporaneo.it
www.personaedanno.it
www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/10/24/news/la_giudice_-45221682
www.ricerca.gelocal.it/mattinopadova/archivio/mattinodipadova/2009/01/08/MP2PO_MP201.html
www.rivaluta.istat.it

www.studiocornelio.it/rassegne/cesareo-sbagliato-risarcimento-di-27-milioni-55.html

www.studiocornelio.it/rassegne/parto-sbagliato-lusl-condannata-a-pagare-46.html

www.treccani.it/enciclopedia

www.tribunale.varese.it/index.phtml?Id_VMenu=1276&daabstract=2501

www.wikijus.it

www.youtube.com/watch?v=l8Dt95aV6x4

www.youtube.com/watch?v=VAAt0bjvEZ6Y&t=129s

www.youtube.com/watch?v=xaTmbLzyWmk&feature=youtu.be

The Student Paper Series of the Trento LawTech Research Group is published since 2010

<http://www.lawtech.jus.unitn.it/index.php/student-paper-series?start=1>

Freely downloadable papers already published:

STUDENT PAPER N. 32

«Edible insects». L'entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods

TASINI FEDERICO (2016) «Edible insects». L'entomofagia nel quadro delle nuove regole europee sui novel foods, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 32. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN: 978-88-8443-709-9

STUDENT PAPER N. 31

L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi

TAUFER FRANCESCO (2016) L'insegnamento dello sci: responsabilità civile e assicurazione per danni ad allievi o a terzi, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 31. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-697-9

STUDENT PAPER N. 30

Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo

MAGGIOLO ANNA (2016), Incrocio tra Contratti e Proprietà Intellettuale nella Innovazione Scientifica e tecnologica: il Modello del Consortium Agreement europeo, Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 30. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-696-2

STUDENT PAPER N. 29

La neutralità della rete

BIASIN ELISABETTA (2016) *La neutralità della rete*, Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 29. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-693-1

STUDENT PAPER N. 28

Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law

ACERBI GIOVANNI (2016) *Negotiation Bases and Application Perspectives of TTIP with Reference to Food Law*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 28. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-563-7

STUDENT PAPER N. 27

Privacy and Health Data: A Comparative analysis

FOGLIA CAROLINA (2016) *Privacy and Health Data: A Comparative analysis*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 27. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-546-0

STUDENT PAPER N. 26

Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective

SARTORE FEDERICO (2016) *Big Data: Privacy and Intellectual Property in a Comparative Perspective*. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 26. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-534-7

STUDENT PAPER N. 25

Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course.

REMO ANDREOLLI, DALILA MACCIONI, ALBERTO MANTOVANI, CHIARA MARCHETTO, MARIASOLE MASCHIO, GIULIA MASSIMO, ALICE MATTEOTTI, MICHELE MAZZETTI, PIERA MIGNEMI, CHIARA MILANESE, GIACOMO MINGARDO, ANNA LAURA MOGETTA, AMEDEO MONTI, SARA MORANDI, BENEDETTA MUNARI, EDOARDO NADALINI, SERENA NANNI, VANIA ODORIZZI, ANTONIA PALOMBELLA, EMANUELE PASTORINO, JULIA PAU, TOMMASO PEDRAZZANI, PATRIZIA PEDRETTI, VERA PERRICONE, BEATRICE PEVARELLO, LARA PIASERE, MARTA PILOTTO, MARCO POLI, ANNA POLITO, CARLO ALBERTO PULEJO, SILVIA RICCAMBONI, ROBERTA RICCHIUTI, LORENZO RICCO, ELEONORA RIGHI, FRANCESCA RIGO, CHIARA ROMANO, ANTONIO ROSSI, ELEONORA ROTOLA, ALESSANDRO RUFFINI, DENISE SACCO, GIULIA SAKAZI, CHIARA SALATI, MATTEO SANTOMAURO, SILVIA SARTORI, ANGELA SETTE, BIANCA STELZER, GIORGIA TRENTINI, SILVIA TROVATO, GIULIA URBANIS, MARIA CRISTINA URBANO, NICOL VECCARO, VERONICA VILLOTTI, GIULIA VISENTINI, LETIZIA ZAVATTI, ELENA ZUCCHI (2016) Leggere (nel)la giurisprudenza: 53 sentenze inedite in tema di responsabilità civile nelle analisi di 53 annotatori in formazione = Reading (in) the caselaw: 53 unpublished judgements dealing with civil liability law analyzed with annotations and comments by 53 students during their civil law course. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 25. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-664-1

STUDENT PAPER N. 24

La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability

CAERAN, MIRCO (2016) La digitalizzazione del prodotto difettoso: stampa 3D e responsabilità civile= The Digital Defective Product: 3D Product and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 24. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-663-4

STUDENT PAPER N. 23

La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities

CHIARUTTINI, MARIA OTTAVIA (2015) La gestione della proprietà intellettuale nelle università australiane = Intellectual Property Management in Australian Universities. The

STUDENT PAPER N. 22

Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio = Technology Transfer and Regional Context: Old Problems and New Perspectives for a Sustainable Co-operation among University, Entrepreneurship and Local Economy

CALGARO, GIOVANNI (2014) Trasferimento tecnologico e realtà locale: vecchie problematiche e nuove prospettive per una collaborazione tra università, industria e territorio. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 22. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-525-5

STUDENT PAPER N. 21

La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata = Internet Service Provider liability and copyright infringement: a comparative analysis.

IMPERADORI, ROSSELLA (2014) La responsabilità dell'Internet Service Provider per violazione del diritto d'autore: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 21. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-572-9

STUDENT PAPER N. 20

Open innovation e patent: un'analisi comparata = Open innovation and patent: a comparative analysis

PONTI, STEFANIA (2014) Open innovation e patent: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 20. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-573-6

STUDENT PAPER N. 19

La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability

CAPPA, MARISA (2014) La responsabilità civile nell'attività sciistica = Ski Accidents and Civil Liability. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 19. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-548-4

STUDENT PAPER N. 18

Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM = Agricultural Biodiversity and the Protection of Farmers from Patent Hold-Up: The Case of GMOs

TEBANO, GIANLUIGI (2014) Biodiversità agricola e tutela degli agricoltori dall'Hold-Up brevettuale: il caso degli OGM. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 18. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-527-9

STUDENT PAPER N. 17

Produrre e nutrirsi "bio": analisi comparata del diritto degli alimenti biologici = Producing and Eating "Bio": A Comparative Analysis of the Law of Organic Food

MAFFEI, STEPHANIE (2013) Produrre e nutrirsi "bio" : analisi comparata del diritto degli alimenti biologici. The Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 17. Trento: Università degli Studi di Trento. ISBN 978-88-8443-516-3

STUDENT PAPER N. 16

La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata = The Protection of Geographical Indications in the Wine Sector: A Comparative Analysis

SIMONI, CHIARA (2013) La tutela delle indicazioni geografiche nel settore vitivinicolo: un'analisi comparata. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series; 16. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 15

Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano

SALVADORI, IVAN (2013) Regole di sicurezza e responsabilità civile nelle attività di mountain biking e downhill montano. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 15. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N. 14

Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare

VIZZIELLO, VIVIANA (2013) Plagio, proprietà intellettuale e musica: un'analisi interdisciplinare. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper; 14. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.13

The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material

CARVALHO, ALEXANDRA (2013) The Intellectual Property and Open Source Approaches to Biological Material. Trento Law and Technology Research Group. Student Paper Series; 13. Trento: Università degli Studi di Trento.

STUDENT PAPER N.12

Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930)

TRESTINI, SILVIA (2012) Per un'archeologia del diritto alimentare: 54 anni di repertori giurisprudenziali sulla sicurezza e qualità del cibo (1876-1930) = For an Archeology of Food Law: 54 Years of Case Law Collections Concerning the Safety and Quality of Food (1876-1930). The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 12.

STUDENT PAPER N.11

Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo

PICCIN, CHIARA (2012) Dalle Alpi ai Pirenei: analisi comparata della responsabilità civile per attività turistico-ricreative legate alla montagna nel diritto italiano e spagnolo = From the Alps to the Pyrenees: Comparative Analysis of Civil Liability for Mountain Sport Activities in Italian and Spanish Law. The Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 11

STUDENT PAPER N.10

Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore

PERRI, THOMAS (2012) Copynorms: Norme Sociali e Diritto d'Autore = Copynorms: Social Norms and Copyright. Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series, 10

STUDENT PAPER N. 9

L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco

ALESSANDRA ZUCCATO (2012), L'export vitivinicolo negli Stati Uniti: regole di settore e prassi contrattuali con particolare riferimento al caso del Prosecco = Exporting Wines to the United States: Rules and Contractual Practices with Specific Reference to the Case of Prosecco Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 9)

STUDENT PAPER N.8

Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis.

RUGGERO, BROGI (2011) Equo compenso e diritto d'autore: un'analisi comparata = Fair Compensation and Author's Rights: a Comparative Analysis. Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Student Papers Series, 8)

STUDENT PAPER N.7

Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica

TREVISA, ANDREA (2012) Evoluzione tecnologica e mutamento del concetto di plagio nella musica = Technological evolution and change of the notion of plagiarism in music Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 7)

STUDENT PAPER N.6

Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici

SIRAGNA, SARA (2011) Il trasferimento tecnologico università-imprese: profili giuridici ed economici = University-Enterprises Technological Transfer: Legal and Economic issues Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 6)

STUDENT PAPER N.5

Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese

GUERRINI, SUSANNA (2011) Conciliare la responsabilità medica: il modello "generalista" italiano a confronto col modello "specializzato" francese = Mediation & Medical Liability: The Italian "General Approach" Compared to the Specialized Model Applied in France Trento: Università degli Studi di Trento (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 5)

STUDENT PAPER N.4

"Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia

PODETTI, MASSIMILIANO (2011) "Gun Control" e Responsabilità Civile: una comparazione fra Stati Uniti e Italia = Gun Control and Tort Liability: A Comparison between the U.S. and Italy Trento: Università degli Studi di Trento. (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series 4)

STUDENT PAPER N.3

Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti

TOGNI, ENRICO (2011) Smart Foods e Integratori Alimentari: Profili di Regolamentazione e Responsabilità in una comparazione tra Europa e Stati Uniti = Smart Foods and Dietary Supplements: Regulatory and Civil Liability Issues in a Comparison between Europe and United States Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 3)

STUDENT PAPER N.2

Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia

SARTOR, MARTA (2010) Il ruolo della responsabilità civile nella famiglia: una comparazione tra Italia e Francia = The Role of Tort Law within the Family: A Comparison between Italy and France Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 2)

STUDENT PAPER N.1

Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito

RIZZETTO, FEDERICO (2010) Tecnologie belliche e danno al proprio combattente: il ruolo della responsabilità civile in una comparazione fra il caso statunitense dell'Agent Orange e il caso italiano dell'uranio impoverito = War Technologies and Home Soldiers Injuries: The Role of Tort Law in a Comparison between the American "Agent Orange" and the Italian "Depleted Uranium" Litigations Trento: Università degli Studi di Trento - (Trento Law and Technology Research Group. Students Paper Series; 1)